

Introduzione

La Biblioteca Pietro De Nava di Reggio Calabria e il fondo pergamenaceo

Depositata presso la Biblioteca Comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria, si trovano ben 147 pergamene latine, inedite, cronologicamente comprese tra la fine del XIII secolo ed i primi anni del XIX secolo, un tempo custodite presso il Museo Archeologico. Si tratta di una copiosa collezione di documenti relativi ai diplomi e privilegi concessi alla città di Reggio dai Sovrani succedutisi al trono del Regno di Napoli.

Degno di nota mi è sembrato quanto già aveva evidenziato lo storico Francesco Morabito De Stefano in un articolo apparso sulla rivista «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania» nel lontano 1932: «A causa del poco conto in cui li tennero i cultori della storia cittadina e per l’incuria dimostrata dalle civiche amministrazioni, essi non sono mai venuti alla luce integralmente, poiché gli studiosi che si sono accinti all’impresa di fare un’edizione completa e condotta con criteri scientifici, si sono arrestati davanti alle difficoltà non lievi, per lo più di carattere finanziario, che imponeva una tale impresa. Con quanto danno per la veridicità della storia di Reggio è evidente, dato che le fonti sono state così trascurate, per descrivere fatti non sempre documentati»¹.

Ebbene, purtroppo dopo ben ottant’anni, il *corpus* documentario della biblioteca di Reggio era rimasto ancora inedito. Le trascrizioni di alcuni diplomi furono inserite da Giovan Angelo Spagnolio² nel suo *De rebus Rheginis* agli inizi del Seicento³, mentre un buon numero furono trascritti in copia semplice in un manoscritto del 1585, pure inedito, attualmente conservato nell’Archivio di Stato di Reggio Calabria⁴. Furono parzialmente riprodotti dallo Spanò Bolani in

¹ MORABITO DE STEFANO, p. 42.

² Giovan Angelo Spagnolio nacque a Reggio nel 1573. Nel febbraio del 1594 ebbe il canonicato e la prebenda della chiesa di Reggio, rimasti vacanti per la morte di Carlo Barneri (F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, V, p. 216, n. 24785). Morì nel 1645. Sullo Spagnolio si veda ID., *Storia dell’archidiocesi di Reggio Calabria*, II, pp. 245-246.

³ SPAGNOLIO, I, pp. 222-316.

⁴ *Urbs Rhegina nobilis Provinciae Prima. Repertorium omnium et singulorum privilegiorum et scripturarum nostrae civitatis Regii continens omnes clausulas gratiarum et immunitatum concessarum per*

appendice al primo volume della sua corposa, ma datata, storia di Reggio Calabria e solo marginalmente studiati dal prof. Valentino Labate sul finire del XIX secolo, il quale pubblicò un breve articolo apparso sui primi numeri di «Rivista Storica Calabrese»⁵.

La Biblioteca Comunale di Reggio Calabria raccoglie notevoli e fondamentali testimonianze documentarie sulla vita politica e amministrativa della città. Custodisce anche l'archivio di colui al quale è intitolata la biblioteca, Giuseppe De Nava (Reggio Calabria 1858-Roma 1924), uomo politico di grande rilievo, più volte ministro (dell'industria del commercio e del lavoro, dei trasporti marittimi e ferroviari, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro), nonché uno dei protagonisti della ricostruzione della città di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908⁶. La ricca documentazione, costituita complessivamente da 703 pezzi ed un registro (1809-1883), comprende carte familiari, attestazioni, e un ricco epistolario, testimonianza dell'impegno dell'uomo politico di spessore internazionale che non dimenticò mai il patto stipulato con la sua terra d'origine⁷.

Il prezioso fondo pergameneo dei *Capitoli, Grazie e Privilegi* concessi alla città di Reggio ha un'importanza storica estremamente rilevante, in quanto vi sono raccolti gran parte dei privilegi concessi a Reggio, città demaniale, dai vari sovrani succedutisi. Proveniente dall'ex Museo Civico⁸, che lo aveva ricevuto a sua volta dall'Archivio Comunale, è costituito da 147 pergamene e i suoi estremi cronologici vanno dal 1285 al 1738. È suddiviso in Cancelleria Angioina, Cancelleria Aragonese e carte della donazione Romeo, collezione versata alla Comunale reggina nell'Ottocento. Per l'esattezza sono 4 le pergamene del XIII sec.; 52 del XIV sec.; 40 del sec. XV⁹;

serenissimos reges et reginas huius regni Neapolis ipsi civitati ac eius civibus et habitatoribus factum per me notarium Nicolaum Antonium Spano civem Reginum existentibus sindicis magnificis dominis Petro Maria Baldacchino utriusque iuris doctore, don Mario de Alagona et Antonio Morixano et exemplatum per illustrissimum dominum Flavium Lobellum Latertianum magistrum, existentibus sindicis magnifico Bernardo Riccobono, Iohanne Bernardo Bosurgi et notario Aurelio Milea. MDLXXXV, Archivio di Stato di Reggio Calabria, Raccolte e miscellanee, Misc. Coll. A, ms. cartaceo del 1585, di cc. 155 (mm 340 x 235 x 35) [B]. Su questo ms. si rimanda alle note, seppur scarse, riportate da MIGGIANO, pp. 13-14, 25-26. Un regesto di tutti i diplomi della città di Reggio trascritti nel predetto ms. è stato compilato, a mia cura, per conto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, nell'ambito del progetto "Archivio Storico Multimediale del Mediterraneo", ora consultabili anche sulla rete in formato digitale.

⁵ SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1857, I, pp. 316-333; LABATE, pp. 408-417.

⁶ Tra le opere lasciate dal De Nava si ricordano: *Provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908*, I-II, Roma 1910-1913; *Le assicurazioni contro gli infortuni in agricoltura*, ivi 1920; *Discorsi politici e conferenze*, a cura di G. Pedace, ivi 1920; *Brevi note sulla situazione del Bilancio e del Tesoro*, ivi 1921; *Discorsi ai Calabresi*, ivi 1923. Sulla sua figura si vedano FALCOMATÀ, *passim*; MAZZA, pp. 705-708.

⁷ Sulle vicende istituzionali della biblioteca e sulla consistenza del patrimonio librario ed archivistico si veda MOLINARO, *passim*.

⁸ Risale al 1932 la posa della prima pietra per la costruzione del Museo Nazionale, sito di fronte a Piazza De Nava, su progetto dell'architetto Marcello Piacentini. Il Museo, prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, fu inaugurato dai Principi di Piemonte, Umberto di Savoia e Maria Josè.

⁹ Nel catalogo delle pergamene della De Nava, nel fondo Cancelleria Aragonese e/o Romeo, la pergamena n. 95 è contrassegnata con la seguente dicitura: «Ladislao, lettera, 1414 ottobre 25». Tale pergamena, attualmente, non esiste, né, in verità, è mai esistita: Ladislao, infatti, muore tra il 6 ed il 7 agosto

13 del XVI; 15 del XVII; e 16 che provengono dalla “*Donazione Romeo*”. Non mancano, tuttavia, alcuni contratti notarili del XVI secolo¹⁰, diplomi di laurea rilasciati dall’Università di Messina e da quella di Napoli, bolle e brevi pontifici¹¹ e lettere dei protonotari apostolici dei secc. XVII-XIX¹². Salvo alcuni importanti privilegi imperiali, la documentazione dei secc. XVI-XIX - in verità in numero molto esiguo -, non è stata inclusa nel presente lavoro, andando ben oltre i limiti cronologici prefissati dalla ricerca.

Di notevole rilievo è un frammento di un evangelario greco della Chiesa di Scilla del XII secolo. Fu ritrovato dal vicario foraneo Giovanni Minasi nel 1886 nell’archivio della Chiesa collegiale di Scilla e consegnato l’anno seguente al Museo di Reggio Calabria, per poi confluire nel fondo pergamenaceo della Biblioteca De Nava. La pergamena rivestiva come carta di guardia il protocollo del notaio Antonio Oliva degli anni 1606-1607. Contiene passi tratti dai Vangeli di Luca e Matteo, con notazione efonetica rossa e scrittura vergata nel cosiddetto «stile di Reggio»¹³.

Fino al 1987 il fondo si presentava in pessimo stato di conservazione. Le pergamene, piegate in quattro, erano custodite in singole buste gialle. L’anno seguente, grazie all’impegno finanziario dell’Amministrazione Comunale e alla collaborazione della Soprintendenza Archivistica per la Calabria, le 147 pergamene furono sottoposte a restauro conservativo presso un laboratorio di Roma. Attualmente tutte le pergamene originali risultano ben conservate. Ogni singolo documento, collocato ed ordinato in una cartella protettiva, è custodito in apposite cassettiere orizzontali sistemate presso la *Sezione Manoscritti e Libri Antichi* della Biblioteca. Sono, inoltre, tutte prive dei sigilli, sia pendenti che impressi¹⁴.

Le lacune presenti su molti supporti pergamenacei possono essere colmate attraverso le copie riprodotte nel 1585 nel repertorio *Urbs Reghina*, sopra citato, un tempo conservato nell’Archivio comunale, poi versato nell’Archivio di Stato di Reggio. Di questo manoscritto sono stati inseriti, a titolo di maggiore completezza e per meglio integrare il lavoro, tutti i documenti registrati di cui mancano gli originali. Di alcune pergamene originali attualmente mancanti, infatti, il Morabito De Stefano nel 1932 produsse i registi, pertanto, se ne desume che la loro sparizione sia avvenuta in tempi recenti.

1414. Inoltre del doc. n. 134 del fondo, la pergamena n. 11 del catalogo, inclusa nel sub-fondo della cancelleria aragonese, esistono due originali.

¹⁰ Complessivamente 10 unità archivistiche comprese tra il 1500 ed il 1557.

¹¹ Si tratta di quattro brevi apostolici di provenienza incerta, rinvenuti durante una fase di riordino della biblioteca “De Nava”, nel novembre del 1987, con segnatura nn. 144-147 del catalogo. Essi sono: 1) breve di Pio VII del 10 novembre 1800; 2) breve di Pio VII del 25 maggio 1818; 3) breve di Leone XII del 13 gennaio 1824; 4) breve di Pio IX del 31 maggio 1850.

¹² Tra questi quelli dei protonotari apostolici Paluzio Albertoni (1662), Luigi d’Aquino (1673) e Carlo de Marinis (1699).

¹³ Per il frammento di evangelario greco cfr. ASCRIZZI, pp. 73-75.

¹⁴ Brevi note sul fondo pergamenaceo sono state riportate da FAVA, *passim*; ARILOTTA, pp. 53-57.

L'intero *corpus* documentario rappresenta un'importante fonte di notizie storiche. Diversi studiosi hanno consultato le pergamene per le loro ricerche e pubblicazioni. Tra essi, oltre i già citati Spanò Bolani, Morabito De Stefano e Labate, anche Gian Luigi Andrich, Francesco Fava e Guido Miggiano. Questi studiosi con loro lavori, anche se in vario modo, hanno fornito nuovi elementi per la ricostruzione della storia locale. Alcuni di loro hanno il grande merito di avere pubblicato sia il documento originale e sia la traduzione.

Lo studio dei privilegi consente di riscontrare l'azione omologante esercitata dalla legislazione regia sulla struttura interna delle società urbane, le quali ereditavano dall'età medioevale, accanto a tratti comuni di forte omogeneità politico-sociale, anche caratteristiche peculiari e differenze che le disposizioni sovrane finiscono per cogliere e rimarcare. In genere, questi statuti dettano norme sull'ordinamento interno dell'*universitas*, sulle elezioni municipali, sul funzionamento e regolamentazione degli uffici e dei consigli cittadini, sull'amministrazione delle gabelle e del denaro pubblico, sulle garanzie in materia economica, giurisdizionale e processuale¹⁵.

Privilegi e statuti municipali offrono un notevole contributo alla costruzione dell'identità cittadina e del senso di appartenenza degli abitanti ad una comunità che tenta sempre ostinatamente di difendere le sue prerogative. Sono espressione di una coscienza giuridica popolare che tendono a bilanciare il potere e gli abusi dei funzionari del re, nonchè dei feudatari e dei suoi rappresentanti locali, attraverso un diritto elementare nei suoi principi, ma in compenso chiaro per tutti ed efficace nel tutelare il bene comune. Questa volontà di esprimere un diritto proprio, che privilegiasse l'interesse collettivo su quello individuale, si manifesta attraverso l'istituto del pubblico parlamento che, in quanto assemblea di tutti gli uomini liberi, rappresenta appunto la *universitas civium* la quale, tra l'altro, provvedeva periodicamente anche all'elezione diretta dei propri rappresentanti, il Sindaco e gli Eletti¹⁶.

Federico II, avverso ad ogni forma di autonomia cittadina, aveva già accettato la formazione del Comune quale ente contraddistinto da una sua fisionomia politica. Dopo la sua morte, con la conseguente ripresa del movimento comunale, si assistette alla formazione di una variegata tipologia di forme comunali, che andavano da quelle più elementari di autonomia cittadina ai modelli più avanzati dell'Italia centro-settentrionale. Gli Angioini tentarono di eliminare questa molteplicità di forme riducendo le università del Regno ad un unico tipo fondamentale e sottoponendole ad un vigilante controllo attraverso i funzionari regi (capitani, castellani, baiuli, stratigoti), i cui poteri, col tempo e soprattutto dopo i Vespri, furono notevolmente ridimensionati a causa del progressivo indebolimento della monarchia che dovette mostrare maggiore sensibilità nei confronti delle comunità cittadine. Non mancarono, comunque, casi di città rette da

¹⁵ CAMPENNI, pp. 38-39.

¹⁶ Cfr. a riguardo CALASSO, pp. 228-237.

ordinamenti improntati ad una autonomia molto accentuata. Diventa innegabile, durante il periodo della dominazione angioina e aragonese, la prevalenza dell'elemento cittadino¹⁷. È questo, sicuramente, il caso della città demaniale di Reggio.

La trascrizione integrale dei diplomi, corredata da note critiche (storiche, diplomatiche, prosopografiche, di diritto), nonché filologiche, e lo studio dei documenti ha consentito di conoscere approfonditamente la vita politico-amministrativa ed economica di Reggio tra la fine del XIII ed il XVI secolo. È ben nota, infatti, l'importanza che ricoprì la città in età angioina-aragonese, data la sua particolare posizione strategica, che indusse i regnanti a concedere continuamente ai cittadini privilegi ed esenzioni di pagamenti fiscali, ma anche a prestare particolari cure alle fortificazioni munendola di un'imponente cinta muraria per la sua tutela e difesa, in quanto il suo possesso e controllo implicava la sicurezza di tutto il Regno.

Dall'analisi dei documenti sono emersi, ancora, interessanti aspetti anche dal punto di vista storico-ecclesiastico e religioso, come la posizione che l'arcidiocesi di Reggio mantenne nei confronti della Chiesa di Roma nel corso delle guerre ed i rapporti che intercorrevano tra arcivescovi e prelati reggini con la corte di Napoli. Hanno fornito, parimenti, dati significativi sulle attività mercantili e portuali, sulla produzione agricola e boschiva, sulle consuetudini locali, fiere e mercati, sugli usi civici (diritti di pascoli, di legnatico, di utilizzo delle acque, del sale), sulle tasse doganali e le varie gabelle cittadine, sulla gestione della vita pubblica da parte dei Sindaci dell'Università che spesso dovevano far fronte a particolari e difficili situazioni di disagio sociale e di povertà della popolazione causati da lunghe ed estenuanti guerre, al controllo urbano contro gli abusivismi, l'igiene pubblica e la manutenzione delle strade. Un ruolo notevole nella città dello stretto era svolto, altresì, dalla folta comunità di ebrei, che godeva di diritti e trattamenti uguali a quelli dei cittadini, dedita particolarmente alla lavorazione della seta, e che proprio con la loro attività commerciale apportava un sollievo economico alla città, dove aveva creato anche una fiorente manifattura tipografica che stampava diverse decine di libri. Ben articolato è articolato è anche il quadro dell'amministrazione giudiziaria e processuale e quello delle istituzioni, che vede operare a Reggio diversi funzionari con differenziati compiti, quali portolani, mastri giurati, baglivi, mastri datti, giustizieri, erari, di dipendenza regia o al servizio dei feudatari, unitamente a quelli locali come Sindaci, Assessori ed Eletti.

Questi aspetti sono stati riesaminati alla luce dei recenti risultati della produzione storiografica contemporanea, in un contesto storico più ampio e non limitato a quello squisitamente locale. Inevitabilmente, sono state tenute in debita considerazione le altre edizioni di statuti municipali calabresi, pubblicati ed inediti, peraltro numericamente molto esigui, collazionate con quelle di area lucana, pugliese e campana, molto più numerose, per la ricostruzione di un quadro storico-

¹⁷ VITOLO, *Il regno angioino*, pp. 28, 33.

politico riguardante tutto il Mezzogiorno, che sia il più possibile unitario ed omogeneo, mirato naturalmente a far cogliere elementi comuni e diversità e dicotomie anche sotto gli aspetti sociali ed economici.

Il fine ultimo della ricerca è stato quello di fornire una più articolata ricostruzione della storia calabrese e della città di Reggio in particolare, basata su fonti scritte originali, accuratamente analizzate sotto i loro molteplici aspetti, per rendere disponibili nuove edizioni per un codice diplomatico condotto su basi scientifiche e critiche, ma soprattutto affinché - come scriveva Erodoto nel proemio delle Storie - “le azioni degli uomini col tempo non cadano nell’oblio”.

Capitolo I

Reggio da Carlo I d'Angiò alla guerra del Vespro

1. Le vicende di Reggio nel passaggio dagli Svevi agli Angioini: tra rivolte, confische e francesizzazione.

Dopo l'elezione del 28 giugno 1265 a San Giovanni in Laterano a Roma¹⁸, il 6 gennaio dell'anno seguente, nella Basilica di San Pietro, Carlo I fu incoronato re di Sicilia¹⁹. Già il 20 gennaio partì con l'esercito per il Sud e, seguendo la via Latina, raggiunse e conquistò San Germano. Il 3 febbraio del 1266 l'esercito angioino attraversava il fiume Liri presso Ceprano. Manfredi, davanti alla crescente ribellione in Terra di Lavoro, aveva abbandonato Capua per ritirarsi in Puglia, dove la sua signoria era più forte. Ma Carlo cercò di prevenirlo e, consigliato da esuli esperti dei luoghi e da disertori, avanzò lungo le valli del Volturno e del Calore in direzione di Benevento, dove si dirigeva anche la ritirata di Manfredi per sbarrare all'avversario la strada della Puglia. Il 26 febbraio si venne a battaglia ai piedi del monte San Vitale, a nord-ovest di Benevento: un attacco degli arcieri saraceni e dei cavalieri tedeschi parve in un primo momento far volgere le sorti dello scontro in favore degli Svevi. Ma quando l'attacco si esaurì, i romani, campani, lombardi e toscani dell'esercito di Manfredi si diedero alla fuga. Nello scontro finale Manfredi trovò la morte. La strada verso la conquista del Regno era ormai aperta agli Angioini²⁰.

In Calabria si manifestò una forte resistenza contro gli Angioini, alimentata dai ghibellini e guidata da uno zio materno di Manfredi di Svevia, Federico Lancia, investito della contea di Squillace nel 1254 da papa Innocenzo IV. Dopo la morte di Manfredi, Federico, insieme con il fratello Galvano Lancia, il quale era in possesso di molti castelli in Calabria, si rifugiò in Germania presso Corradino di Svevia, figlio ed erede dell'imperatore Corrado IV²¹.

Nell'estate 1268, dopo l'ingresso di Corradino a Roma, nel regno divampò la rivolta e, come afferma Saba Malaspina, *tota Calabria usque ad portam Roseti rebellat, Corradini nomine invocato*²², incitata dal vecchio stratigoto salernitano Matteo Vallone e, in Val di Crati e Terra Giordana, da Rinaldo di Ipsigrò con i suoi numerosi complici, dei quali è ricordata l'azione di *invasionem et depopulationem* in un ordine diretto al giustiziere Matteo di Fasanella.

¹⁸ DURRIEU, I, p. 33; LÉONARD, pp. 59, 62; HERDE, p. 206.

¹⁹ POTTHAST, II, p. 1576, n. 19496; GRUMEL, p. 426; DE FREDE, p. 11.

²⁰ LÉONARD, pp. 62-65; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 15-16.

²¹ PALUMBO, pp. 135, 165; LÉONARD, p. 69; FODALE, *Tra Angioini e Aragonesi*, p. 73.

²² SABA MALASPINA, ediz. in L. A. MURATORI, libro IV, cap. VI, col. 842; ediz. in G. DEL RE, libro quarto, cap. VI, p. 272; ediz. in KOLLER, NITSCHKE, lib. IV, cap. 13, p. 197.

Come si evince dalle fonti, ed in particolare da un elenco stilato il 27 luglio 1269, ben poche furono le terre rimaste fedeli all'Angioino nei giustizierati calabresi, tra queste Bisignano, Tropea, Borrello, Bovalino, Cariati e Genicocastro (Belcastro). Sotto la spinta della fazione ghibellina filo-sveva capeggiata dai Lancia, erano invece insorte, tra le altre, Seminara, Stilo, Nicotera, Arena, e Monteleone e la ben più importante Reggio²³, dove la rivolta fu capeggiata da Servo da Pavia e dai reggini Riccardo Guarna e Bartolomeo *de Logotheta*²⁴. Particolarmente forte fu l'adesione a Corradino da parte di Cosenza e di quasi tutta la Val di Crati dove soprattutto la città di Amantea si segnalò per la lunga e tenace resistenza all'assedio, orchestrato da Matteo di Fasanella e da Pietro II Ruffo e concluso con la cattura e il supplizio di Matteo Vallone nel luglio dello stesso anno²⁵.

²³ MINIERI RICCIO, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I di Angiò*, p. 30; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 39.

²⁴ SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1993, p. 228. Sulla famiglia calabrese dei Logoteta, nota già dal periodo normanno, si rimanda in particolare si rimanda a FALKENHAUSEN, *I logoteti greci nel regno normanno*, pp. 111-118; EAD., *I funzionari greci nel regno normanno*, pp. 184-188). A riguardo, la nota studiosa bizantinista scrive: «A rendere ancora più difficile l'identificazione dei vari logoteti e l'interpretazione delle loro funzioni è il fatto che durante il XII secolo Λογοθέτης diventava anche un cognome, senza che l'omonima carica amministrativa fosse sparita, il che può creare una certa confusione [...]. Anche se si presume che la redazione del 1144 fosse stata aggiornata rispetto a quella precedente, negli anni Quaranta οἱ λογοθέται oppure οἱ Λογοθέται appartenevano ai proprietari terrieri della Valle Tuccio, a sud-est di Reggio, ove, alla fine del XII secolo e durante i secoli successivi, si trovava il centro patrimoniale della famiglia τοῦ Λογοθέτου o *de Logotheta*» (cfr. EAD., *I logoteti greci nel regno normanno*, p. 116; EAD., *I funzionari greci nel regno normanno*, pp. 187-188). Alcuni esponenti di questa famiglia compaiono tra i consiglieri dei giudici dell'élite greca di Reggio: il logoteta Nicola o Nicola Logotheta - non si sa bene se si tratti in questo caso di una carica oppure di un cognome -, noto funzionario dell'amministrazione normanna sotto i Guglielmi, e suo fratello Filippo, che sono menzionati in documento facente parte del dossier di San Nicola di Drosi. Essi compaiono, tra gli altri, insieme a Barsakio di Reggio, in una sentenza dei grandi giustizieri della Calabria, Matteo di Salerno e Nicola di Gerace emessa a Reggio nell'ottobre 1176, a favore dell'archimandrita Onofrio del San Salvatore *de Lingua Phari* a Messina (cfr. EAD., *Ancora sul monastero greco di S. Nicola di Drosi*, doc. X, pp. 71, 74, 78). Anche per Giovanni non si può stabilire con certezza se il lemma Logoteta sia la sua carica o il suo cognome. Egli è attestato tra il 1193 ed il 1230 come *kaballeros* e stratega di Valle Tuccio (cfr. ROGNONI, *L'edizione dei documenti privati greci dell'Archivio Ducal de Medinaceli*, p. 659; EAD., *Les actes privés grecs de l'Archivio Ducal de Medinaceli (Tolède)*, II, pp. 208-209, 211, 219, 222, 229, 232, 234); forse è lo stesso attestato Giovanni *de Logotheta* ricordato in un documento dell'anno 1240 (HUILLARD-BRÉHOLLES, tomus V, pars II, p. 859). Per l'età sveva, tra il 1216 ed il 1243, è sovente attestato Andrea Logotheta quale funzionario della cancelleria federiciana, forse nativo di Salerno (per il quale cfr. SANGERMANO, pp. 41-43). Guglielmo *de Logotheta*, secreto di Calabria, nel 1270 fu incaricato di far avere al vescovo di Gerace i proventi delle decime spettanti dalle entrate della bagliva della predetta terra e di non molestare Malgerio Baldari nel possesso del feudo di Argugna, sito nel territorio geracese (cfr. *I registri della Cancelleria Angioina*, III (1269-1270), p. 160, n. 303; V (1266-1272), pp. 175-175, n. 296; VI (1270-1271), p. 152, n. 776; DE LEO, *Gerace e il suo distretto tra XIII e XIV secolo*, docc. I-II, pp. 106-107). Nicola *de Logotheta* è testimone un rogitto vergato a Reggio nel 1305 dal notaio Guglielmo *de Calabro*, di Reggio, in presenza del giudice regio Guglielmo *de Theopripio*, della stessa città, relativo alla conferma di possesso da parte di Rainerio di Longastreva di un terreno donato da Margherita di Longastreva a Male *de magistro Iohanne* ricadente nel feudo di Malarbi nel territorio di Sant'Agata (POLLASTRI, *Les Ruffo di Calabria*, doc. n. 1, pp. 569-570). In ambito ecclesiastico, invece, si ricordano ben due vescovi conosciuti con lo stesso nome Guglielmo. Il primo fu arcivescovo di Reggio dal 1316 al 1320, il secondo dal 1440 al 1449 (sui quali si rimanda a F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, III, pp. 130-132, 149-150).

²⁵ Cfr. PONTIERI, *Ricerche sulla crisi*, pp. 140 e ss, 174-176.

La rivolta di Reggio durò tra agosto e settembre del 1268. Vide tra i maggiori promotori Pietro *de Capua*²⁶, suo figlio Giacomo e Bartolomeo Malgerio. Bartolomeo *de Logotheta* riuscì ad impadronirsi del castello mettendo in fuga il funzionario angioino notar Bartolomeo da Messina²⁷.

Il 23 agosto del 1268 Corradino fu sconfitto nella battaglia di Tagliacozzo, mentre la flotta comandata da Federico Lancia fu sbaragliata al largo di Messina. Corradino fu giustiziato il 29 ottobre, mentre i fratelli Federico e Galvano Lancia furono catturati ed imprigionati nel castello di Tropea. Gli ultimi feudatari ribelli, tra cui Goffredo e Gentile di Cosenza e Rinaldo di Ypsigrò, fuggirono a Gallipoli²⁸. Iniziò una fase di durissima repressione dei sostenitori svevi, con condanne a morte, esili e confische di beni, attuate nei centri dove la resistenza agli Angioini fu più agguerrita, come Reggio, Seminara ed Oppido Mamertina. La confisca dei beni dei rivoltosi permise a Carlo I d'Angiò di consolidare la conquista rinnovando i quadri della feudalità del Regno, immettendo funzionari di origine francese nelle principali cariche istituzionali, negli uffici amministrativi e giurisdizionali e, ancor più, nel possesso dei feudi²⁹.

Anche a Reggio ai ribelli furono confiscati i loro beni ed assegnati ai sostenitori Angioini, come appare da mandato di re Carlo del 21 dicembre 1270 emesso a Palermo, che furono in parte sottratti loro anche dell'arcivescovo e da Pietro Ruffo, conte di Catanzaro³⁰. Il Minieri Riccio riporta: «Re Carlo scrive al Secreto di Calabria che il notaio Bartolommeo figliuolo del defunto mastro Alessandro di Messina è ricorso a lui dicendo che il proditore Bartolomeo de Logoteta, cittadino di Reggio in Calabria, nel tempo della guerra di Corradino ribellò la città e tenne in suo potere il castello; e perché il detto notaio Bartolommeo era fedele a lui, si ricoverò a Messina ed il Logoteta s'impadronì dei frutti e delle rendite dei suoi beni, cioè di cento salme di mosto, di quattro salme di germano, di sette salme di orzo, di una salma di fave e di faggioli, di 36 fascetti di lino, ed il tutto

²⁶ Figlio di Pietro *de Capua* di Reggio era il *miles* Giacomo, che nell'inchiesta regia del 1273, insieme al padre ed a Bartolomeo *de Malgerio*, veniva accusato di aver istigato gli uomini di Reggio a giurare fedeltà a Corradino (Cfr. *I registri della cancelleria Angioina*, V (1266-1272), p. 140, n. 173). Nonostante ciò, a lui, nel 1276, fu ugualmente data la secrezia di Calabria, salvo poi trattarsi di un suo omonimo (cfr. *ibidem*, XIV (1275-1277), p. 52, n. 249; p. 79, n. 100).

²⁷ SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1993, p. 228 nota 3. Giacomo di Capua e Bartolomeo *de Logotheta*, entrambi di Reggio, insieme a Galvano *de Plutina*, di Gerace, tra il 1271 ed il 1273, furono regi segreti di Calabria (cfr. CADIER, p. 152, nota 3; *I registri della Cancelleria Angioina*, VI (1270-1271), p. 375, n. 189; *ibidem*, IX (1272-1273), p. 238, n. 74; p. 276, n. 376). Dal registro della cancelleria di Federico II degli anni 1239-1240 apprendiamo che nel 1239 fu inviato un mandato imperiale al castellano di Reggio con l'ordine di affidare il castello della città a Goffredo Fimeth, connestabile di Lentini. A quest'ordine non si attenne però il castellano di Calanna, con il pretesto che nel mandato non compariva esplicitamente il nome del Fimeth. Gli fu poi intimato di consegnarlo con un altro mandato del 29 febbraio 1240 (cfr. *Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240*, I, p. 7, n. 8; II, pp. 597-599, nn. 627-628).

²⁸ FODALE, *Tra Angioini e Aragonesi*, p. 73.

²⁹ ID., *La Calabria angioino-aragonese*, p. 186.

³⁰ Anche dall'inchiesta regia del 1273 risulta che l'arcivescovo di Reggio, Giacomo di Castiglione, possedesse, senza alcun mandato e autorizzazione del re, una masseria che appartenne a Bartolomeo *de Logotheta*, dieci buoi e ventidue moggi di grano (cfr. *I registri della cancelleria Angioina*, V (1266-1272), p. 140, n. 173; F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, III, p. 120; KAMP, *Kirche und Monarchie*, 2: *Apulien und Kalabrien*, p. 936).

conservò nel detto castello, che dopo la presa della città di Reggio per capitolazione, venne consegnato dallo stesso Logoteta a Fulco di Puy-Richard, allora vicario generale del Regno, a frate Giovanni de Tacy priore degli ospedalieri di Messina ed a Guglielmo Porciletto, ed il Logoteta dichiarò loro che tutte le cose qui innanzi indicate si appartenevano ad esso notaio Bartolomeo di Messina, il quale non avendo potuto nulla riavere, nonostante la dichiarazione suddetta del Logoteta, ricorre a re Carlo, che ordina al detto Secreto di Calabria di esaminare l'esposto e se vero restituisca quanto si appartiene al ricorrente»³¹.

Le confische dei beni dei rivoltosi consentirono a Carlo I di consolidare la conquista e rinnovare anche la feudalità calabrese. Nel corso del quindicennio angioino, con flusso piuttosto regolare, giunsero nel regno di Sicilia oltre un migliaio di nobili transalpini, molti dei quali provenienti dai principali centri della contea di Provenza, immessi nel possesso dei feudi e negli uffici amministrativi e giurisdizionali³².

Una prima ondata di nuovi militi, costituita da circa 140 provenzali, si riversò nel Mezzogiorno al seguito dell'armata di conquista, tra il 1266 ed il 1268, quando il controllo di molte roccaforti e l'esercizio di importanti mansioni militari, amministrative e finanziarie vennero mantenuti in Calabria da una consistente parte di regnicoli che si era schierata con il nuovo sovrano, costituita da elementi non di origine calabrese: si trattava, per la maggior parte, di francesi, napoletani, pugliesi e siciliani³³. Francese era, infatti, Enrico *de Malliaco*, cui Carlo I negli anni 1270-1271 affidò la custodia del castello di Reggio in sostituzione di Bartolomeo Berardi. L'anno seguente fu assegnata a Goberto de Novient, rimosso il quale l'incarico fu dato prima a Stefano de Bonino e, subito dopo, a Guglielmo di Piacenza³⁴. Lo stesso castello di Reggio in questi anni era oggetto di lavori di consolidamento e ripristino. Già nel 1273 le sue fabbriche necessitavano di urgenti riparazioni, come pure quelle del castello di Gerace, come appare da un mandato regio del 18 novembre inviato al giustiziere di Calabria³⁵. Per il castello reggino tali interventi spettavano in parte alla regia corte, in parte all'*universitas* della città. Nel 1275 fu infatti stabilito che alla curia reale toccasse riparare

³¹ MINIERI RICCIO, *Alcuni fatti riguardanti Carlo I di Angiò*, pp. 142-143, doc. n. 16; ID., *De' Grandi Ufficiali del Regno di Sicilia dal 1263 al 1285*, p. 20; *I registri della Cancelleria Angioina*, VI (1270-1271), p. 147, n. 747; MIRAZITA, p. 21; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 187.

³² Si veda, a tal riguardo, POLLASTRI, *La noblesse provençale*, pp. 405-434; EAD., *La présence ultramontaine*, pp. 3-20.

³³ *Ibidem*, pp. 405 e ss. Cfr. anche CATALIOTO, pp. 117-118; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 188.

³⁴ *I registri della cancelleria Angioina*, III (1269-1270), p. 200, n. 546; vol. IV (1266-1270), p. 126, n. 838; p. 154, n. 1032; VI (1270-1271), p. 150, n. 763; VIII (1271-1272), p. 62, n. 184; p. 111, n. 111.

³⁵ *Ibidem*, XI (1273-1277), p. 77, n. 260. I giustizieri erano tenuti a fornire un rendiconto preciso dell'attività svolta nelle province, in particolar modo sull'amministrazione finanziaria. Sul ruolo dei giustizieri e le loro competenze si rimanda a MORELLI, *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo*, pp. 7 e ss, 18; EAD., *I Giustizieri nel Regno di Napoli al tempo di Carlo I d'Angiò*, pp. 491-493; EAD., *Il personale giudiziario del regno di Napoli durante i governi di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, pp. 159-169.

a proprie spese il muro del castello posto sul lato meridionale, nel tratto che andava dalla torre adibita a carcere fino alla torre semidiruta all'altro angolo del castello; all'università di Reggio spettava riparare il muro che da questa torre semidistrutta andava fino all'altra torre posta vicino la porta grande del castello³⁶.

Non si deve trascurare che in questo periodo a Reggio era ancora predominante la componente etnica, religiosa e culturale greca, come dimostrano chiaramente alcuni rogiti vergati in quella lingua, che per molto tempo aveva occupato le più importanti cariche amministrative della città, ora assegnate ai funzionari provenzali. Ne restano, infatti, alcune significative testimonianze, come la singrafe dotale stipulata in occasione dei capitoli matrimoniali tra Gualterio figlio di Riccardo Monaface, e Domenica figlia di Basilio de Calamo, rogata in greco nel gennaio del 1273 dal notaio Nicola *de Theoprepo* in presenza del giudice Bonsignore Lucense di Reggio, che tuttavia, insieme a Giacomo di Messina, sottoscrive il contratto in latino³⁷. Lo stesso notaio era presente, in qualità di testimone, al contratto del notaio Nicandro³⁸, *magister*, di Reggio, del 26 novembre 1257, rogato dinanzi al giudice Giovanni di Leandro di Reggio, relativa alla vendita di due parti di una casa fatta dai fratelli Pietro, Giorgio e Bartolomeo, figli del defunto Gregorio Lagodari, nelle pertinenze di Mesa, a favore di Basilio Calabro³⁹. Non mancava una folta comunità di Ebrei, al punto che a Reggio nel 1276 su 4564 abitanti, si contavano ben 196 ebrei⁴⁰.

Immigrazioni di francesi più corpose si verificarono tra il 1268 ed il 1272, quando fu pressante la necessità di Carlo di poter disporre di uomini dalla indiscussa fedeltà per far fronte alle forti resistenze che agitavano il regno in seguito all'estremo tentativo di restaurazione del potere svevo⁴¹. La maggior parte dei feudatari che in quegli anni si insediarono nel Mezzogiorno

³⁶ *Ibid.*, XIV (1275-1277), p. 37, n. 181.

³⁷ TRINCHERA, *Syllabus Graecarum membranarum*, doc. CCCXXVII, pp. 486-488, conservato nell'archivio di Cava. Per un'analisi di natura prettamente paleografica di questo documento si veda D'ORIA, pp. 98-99 e p. 113, tav. n. 14.

³⁸ Il *magister* Nicandro, notaio di Reggio, noto per aver steso nel 1252 un rogito che riportava inserti alcuni diplomi di Ruggero I del 1090 (rinnovato nel 1115 da Ruggero II) e Federico II del 1209 e 1224 emessi a favore dell'abbazia di Terreti (cfr. HUILLARD-BRÉHOLLES, II.1, pp. 439-446; PARISIO, pp. 768-770, doc. n. CXC bis; S. PALMIERI, *Le pergamene della Società Napoletana di Storia Patria*, p. 48; BECKER, appendice, deperdita, doc. 3, p. 299), potrebbe essere identificato con il notaio Nicandro *de Sancto Niceto* a cui Carlo I da Foggia, l'8 marzo 1269, conferisce, sotto pagamento di tre onces, l'incarico di annotare i nomi dei mercanti che importavano ed esportavano merci dal litorale compreso tra Reggio e Catona, pretendendone il dovuto dazio (cfr. *I registri della cancelleria Angioina*, II (1265-1281), p. 32, n. 104; MOSINO, CARIDI, p. 129). La custodia del porto di Reggio e del litorale compreso da Catona a San Niceto il 3 settembre dello stesso anno fu poi conferita al *magister* Nicola de Firmo ed a Bonsignore Lucchese di Reggio (cfr. *I registri della cancelleria Angioina*, V (1266-1272), p. 177, n. 303).

³⁹ TRINCHERA, *Syllabus Graecarum membranarum*, doc. CCXCIX, pp. 423-425.

⁴⁰ PARDI, p. 44.

⁴¹ Sulla politica di francesizzazione degli àmbiti burocratici e feudali del regno, attuata da Carlo d'Angiò dopo la diffusa e persistente rivolta del 1268, si vedano EGIDI, pp. 731-750; MOSCATI, *Ricerche sulla feudalità napoletana*, XX (1934), pp. 23-48; XXII (1937), pp. 1-23; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 43-46; KIESEWETTER, *Il governo e l'amministrazione centrale del regno*, pp. 61-63.

peninsulare provenivano dai più grossi centri provenzali (Marsiglia, Nizza, Arles, Aix, Tarascon, Castellane) e costituivano una nobiltà tipicamente urbana, che non sarebbe quindi riuscita ad inserirsi senza traumi nel contesto calabrese, i cui feudi regi più importanti, dotati generalmente di una rendita minima di venti once, erano di dimensione considerevole, composti da vaste aree in prevalenza boschive in cui gli abitati erano raggruppati e fortificati (*castra e terrae*) oppure aperti sul territorio (*casales*). Sono indicative le numerose inchieste disposte dal sovrano per arginare il malgoverno dei suoi amministratori e le frequenti lamentele a lui indirizzate da parte di signori regnicoli, mercanti peninsulari e comunità urbane⁴².

Il fatto che tale nobiltà transalpina fosse costituita principalmente da cadetti di importanti famiglie e da piccoli feudatari denuncia il diffuso malessere sociale da tempo in atto in Provenza e indica, da una parte, l'esigenza di trovare nuovi spazi nel *regnum* da parte di coloro che si erano compromessi politicamente con il potere comitale, dall'altra la necessità dell'Angioino di liberarsi dei più turbolenti signori della contea e di utilizzarli nelle terre del Regno. I provenzali, anche coloro che oltralpe erano qualificati come armigeri, stipendiari, *cives et concives*, nel momento in cui si insediarono nel Mezzogiorno, accedevano al rango di *miles* attraverso l'*adohamentum*, ottenendo dal re il cingolo militare o una somma di denaro *pro nova militia* (la cosiddetta *gagia*) e l'investitura di un feudo, la concessione di una castellania o l'assegnazione di una mansione amministrativa⁴³.

Nel 1279 tutti i castellani in Calabria sono francesi, come nei castelli demaniali di Reggio (Henri de Mailli, il già citato Enrico *de Malliaco*), Catona (Symon Sausier), Sant'Agata (Henri de Marseille e, successivamente, Reanuat Giefroi), Calanna (Rigaut de Molieres), San Niceto (Adam Motet), Pentedattilo (Raymon Bosse) e Bova (Aubery de Marnai), solo per restare nell'ambito territoriale dell'estrema Calabria meridionale⁴⁴. Tuttavia, tra i più grossi proprietari di beni feudali si ritrovano anche le nobili famiglie locali, cosicché si registrano tra costoro i nomi di Margherita (figlia del noto signore Carnelevario de Pavia e vedova di Fulco Ruffo, conte di Sinopoli), Rainerio di Longastreva che possedeva tenimenti a Reggio, Sant'Agata e Seminara, Leucio *de Logotheta* e Pietro figlio del defunto Giovanni *de Logotheta*, infine Pietro Ruffo, conte di Catanzaro, che aveva numerosi feudi a Briatico, Bruzzano e Nicotera⁴⁵. Del resto la nobiltà indigena avrebbe riacquisito anche le cariche politiche e amministrative all'inizio del XIV secolo, scalzando la feudalità franco-provenzale che, sostanzialmente, mai riuscì a radicarsi nell'Italia meridionale se non nella prima fase dell'età angioina⁴⁶.

⁴² CATALIOTO, p. 118.

⁴³ *Ibidem*, p. 119.

⁴⁴ *I registri della Cancelleria Angioina*, XXIV (1280-1281), p. 170; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 187.

⁴⁵ *I registri della Cancelleria Angioina*, VII (1269-1272), p. 161, n. 377; XIII (1275-1277), p. 284.

⁴⁶ CUOZZO, pp. 527-528.

Il re assegnò nel 1279 a Goffedo Petit, suo familiare, anche numerosi beni burgensatici, ubicati a Reggio e appartenuti ai proditori, per un valore complessivo di sedici once, in cambio del feudo di Revet, situato nel territorio di Briatico. Tali beni burgensatici erano proprietà di alcuni ribelli di Reggio. Si tratta di Leonardo *de Aldigerio*, del noto Bartolomeo *de Logotheta* e dei suoi nipoti Pietro, Enrico e Guglielmo, di Nicola *de Malgerio* e dei suoi figli Giovanni, Gregorio e Pietro, e di Bartolomeo *de Malgerio*⁴⁷. Altri proditori che subirono la confisca furono i fratelli Giovanni, Gregorio e Diatrico Sasso di Reggio, la cui rispettivi mogli, Ginevra, Costanza e Penta, nel 1270 ottennero una provvigione per gli alimenti da prelevare sopra i loro beni dotali⁴⁸.

2. Allo scoppio della guerra del Vespro.

L'appropriazione di beni sottratti ai feudatari legati alla precedente dinastia, l'imposizione di nuove ed indiscriminate tasse, la sua politica dispendiosa e lo spostamento della capitale da Palermo a Napoli provocarono nel 1282 l'inizio dei Vespri siciliani⁴⁹. La sommossa contro gli Angioini si manifestò a seguito di un episodio di trascurabile entità ma che ebbe conseguenze ben più rilevanti, vale dire il passaggio dell'isola nelle mani degli Aragonesi, nella figura di Pietro, figlio di Giacomo I d'Aragona e genero di Manfredi. Il 31 marzo 1282 a Palermo, mentre si stava celebrando messa nella chiesa dello Spirito Santo, un atto irriverente rivolto da un soldato francese ad una donna siciliana provocò un'esplosione di risentimento che si trasformò in uno spontaneo moto popolare che dilagò per tutta l'isola⁵⁰.

Catona fu posta a base delle operazioni navali angioine dirette contro Messina, mentre a Reggio furono raccolte ed ammassate le provviste necessarie per le truppe, consistenti in duemila cantaria di biscotto e mille salme di orzo⁵¹. I rivoltosi ed i baroni che avevano aderito alla sommossa, pur dotati di milizie private, erano ben consapevoli di non poter reggere uno scontro con le forze di Carlo d'Angiò, che già aveva posto sotto assedio Messina, nel momento in cui egli avesse organizzato una spedizione più consistente. E, non avendo ricevuto protezione e sostegno dal Papa, sollecitarono l'intervento di Pietro III d'Aragona che, quale rappresentante principale della tradizione ghibellina antipapale, poteva vantare diritti sul regno di Sicilia, avendo sposato Costanza, la figlia maggiore di Manfredi di Svevia, ultimo re di Sicilia⁵².

⁴⁷ *I registri della Cancelleria Angioina*, XXI (1278-1279), p. 322, n. 479.

⁴⁸ *Ibidem*, VI (1270-1271), p. 153, n. 788.

⁴⁹ HERDE, p. 218.

⁵⁰ TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, pp. 100-101.

⁵¹ *I registri della Cancelleria Angioina*, XXV (1280-1282), p. 134, n. 72; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 189.

⁵² HERDE, p. 201; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 84-87.

Pietro III sbarcò in Sicilia il 30 agosto 1282 costringendo Carlo d'Angiò a togliere l'assedio a Messina e a ritornare a Reggio, dove rimase per tutto il mese di settembre per preparare una nuova spedizione navale contro la Sicilia che progettava per la Pasqua del 1283⁵³. Da Reggio il 2 ottobre inviò mandato a Pandolfo Fasanella, giustiziere di Terra di Lavoro e della contea del Molise, affinché ordinasse che le università delle località marittime della sua provincia provvedessero alla custodia e guardia contro le incursioni piratesche⁵⁴. L'11 novembre, il re si trovava nuovamente a Reggio, da dove inviò un mandato a Gazzone Chinardo, capitano delle flotta regia di Puglia e Abruzzo, ordinandogli di provvedere al rifacimento delle galee e di cento teride per il quale avrebbe ricevuto dal regio tesoriere 1400 onces d'oro⁵⁵.

Il 7 gennaio del 1283 Carlo, dopo aver nominato Guido *de Limons* castellano di Reggio, ordinò di somministrare a suo nipote Pietro, conte d'Alarcon, cavalli, orzo e vettovaglie a lui necessarie mentre se ne stava stazionato a Reggio⁵⁶. Il 12 gennaio Carlo affidò il comando dell'esercito al figlio Carlo lo Zoppo, principe di Salerno⁵⁷, ma gli Aragonesi sei giorni dopo facevano un'incursione contro Catona costringendo Carlo ed il figlio a riparare nella piana di Gioia, tra San Martino e Terranova, e ad abbandonare la città di Reggio che, l'8 febbraio, passò nelle mani di Pietro d'Aragona⁵⁸.

Fu esaudita così la richiesta dell'ambasceria che da Reggio si recò a Messina per sollecitare l'intercessione presso il re aragonese affinché liberasse la città dagli Angioini, di cui ci parla il cronista messinese Bartolomeo da Nicastro⁵⁹.

Gli Aragonesi presero provvedimenti per l'amministrazione e la difesa di Reggio e dei territori circostanti occupati e nominarono Gregorio Malgerio, cittadino di Reggio, giustiziere di Calabria, la cui nomina, tuttavia, disposta da Giacomo Perez, figlio naturale del re, il quale aveva preceduto il sovrano a Reggio, non fu ratificata da Pietro III, che tra il 22 ed il 24 febbraio sbarcò a Reggio con il grosso dell'esercito⁶⁰.

Ai primi di aprile tornò in Sicilia e, subito dopo, nella penisola iberica, affidando la reggenza siciliana alla regina Costanza. Nel frattempo gli Angioini, che da tempo stavano organizzando una spedizione navale contro l'isola, cercarono più volte, ma inutilmente, di recuperare anche il

⁵³ Cfr. PONTIERI, *Ricerche sulla crisi*, pp. 198-201. Sulla permanenza di Carlo I a Reggio si vedano MINIERI RICCIO, *De' Grandi Ufficiali del Regno di Sicilia*, p. 257; SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1993, pp. 230-232.

⁵⁴ *Syllabus membranarum ad regiae Siclae archivum pertinentium*, I, p. 244, n. 8; CADIER, p. 73, nota 4.

⁵⁵ *Syllabus membranarum ad regiae Siclae archivum pertinentium*, I, p. 247, n. 2.

⁵⁶ *I registri della Cancelleria Angioina*, XXVI (1282-1283), p. 17, n. 119; p. 22, n. 153.

⁵⁷ MINIERI RICCIO, *Saggio di Codice Diplomatico*, I, p. 201; CADIER, p. 78.

⁵⁸ Cfr. AMARI, *La guerra del Vespro siciliano*, I, pp. 276-278; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 190.

⁵⁹ BARTHOLOMAEI DE NEOCASTRO, cap. LXVIII, p. 45.

⁶⁰ Cfr. PONTIERI, *Ricerche sulla crisi*, pp. 202-203; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 190-191.

dominio di Reggio che resistette e rimase saldamente in mano aragonese. L'esercito angioino fu costretto a ritirarsi, impoverito dalle defezioni ed incalzato da Ruggero di Lauria che espugnava numerose località calabresi, come Nicotera, Castrovillari, Lagonegro, Morano, Montalto, Rende ed altre, mentre Tropea e Nicastro si arrendevano spontaneamente⁶¹.

La cattura di Carlo lo Zoppo avvenuta il 5 giugno 1284 in uno scontro navale nel golfo di Napoli contro la flotta aragonese comandata da Ruggero Lauria, in concomitanza con il ritorno a Napoli del re Carlo, segnarono la ripresa in grande stile delle operazioni di guerra. La flotta angioina, stavolta, non si radunò a Reggio ma a Crotona, da dove salpò a metà luglio del 1284, diretta proprio a Reggio, che, nel frattempo, veniva anche assediata da terra da un forte esercito comandato dallo stesso Carlo d'Angiò. Trascorso un mese, a metà agosto l'assedio fu tolto, senza nessun fatto d'armi rilevante⁶².

3. Il dominio aragonese sulla città: i privilegi dell'infante Giacomo e di Federico III.

Gli abitanti di Reggio, per i danni subiti dall'assedio angioino, ottennero l'esenzione fiscale per i beni posseduti nei dintorni della città ed ulteriori sgravi. Il 17 agosto 1284 l'infante Giacomo d'Aragona, in quel tempo ancora luogotenente generale del regno, in seguito alla supplica rivolta dagli abitanti di Reggio per i danni che avevano patito durante la guerra per serbare fedeltà ai sovrani, li esentava dall'obbligo di pagare le collette, sovvenzioni ed altre tasse dovute alla regia corte per i loro beni esistenti nelle terre di Sant'Agata, San Niceto, Mesa ed Oltre Mesa in Calabria⁶³. Il 29 novembre 1285, a causa dei danni arrecati dal defunto re Carlo I d'Angiò, ordinava che all'università di Reggio fosse condonato il versamento delle collette fiscali e non fosse imposto il pagamento di gabelle per i diritti di marineria dovuto alla curia regia⁶⁴. Con altro privilegio, datato al giorno seguente, ordinava agli ufficiali della città di Reggio di non obbligare nessun cittadino di quell'università, contro la propria volontà, a svolgere commissioni fuori dalla città e dal suo tenimento, senza preventivo ordine regio appositamente emanato⁶⁵.

La permanenza sotto gli Aragonesi era naturalmente ben gradita ai Reggini, sempre nostalgici degli Svevi, che avevano, oltretutto, l'interesse a mantenere le naturali relazioni economiche e commerciali con Messina, priva di retroterra agricolo, e con la Sicilia orientale, dove trovavano i loro mercati tradizionali i prodotti dell'agricoltura calabrese, in particolare grano, olio e vino, ma

⁶¹ FODALE, *Tra Angioini e Aragonesi*, pp. 75-76.

⁶² *Ibidem*, pp. 193-194.

⁶³ Doc. n. 1. Sant'Agata era posta nel territorio dell'attuale Cataforio; Sant'Aniceto in territorio di Pellaro, sopra Macellari; Mesa si trovava tra Calanna e Fiumara di Muro doveva essere collegata a Reggio da una arteria principale visto che una delle porte di accesso alla città era chiamata «Porta Mesa»; Oltre Mesa, infine, era posta nel territorio di Sambatello. Sull'esatta ubicazione di queste motte si veda MIGGIANO, p. 24.

⁶⁴ Doc. n. 2.

⁶⁵ Doc. n. 3.

anche il legname per le navi e le costruzioni, i prodotti serici e la richiestissima pece che si otteneva solo in Calabria. Al punto che Reggio, la cui economia era strettamente integrata con quella messinese, era divenuta un'appendice siciliana. Si erano inoltre stabilite strette relazioni parentali tra gli abitanti delle due coste dello Stretto, mentre cittadini ed enti ecclesiastici e monastici, particolarmente la potente abbazia greca del San Salvatore *de Lingua phari*, possedevano beni immobili e feudi da entrambe le parti. L'obiettivo degli Aragonesi era solo quello di mantenere il controllo di quelle posizioni strategiche che garantissero dalla Calabria la difesa della Sicilia, tant'è vero che Giacomo d'Aragona prima di rilasciare Carlo II lo Zoppo, suo prigioniero, ormai re dopo la morte del padre Carlo I d'Angiò avvenuta a Foggia il 6 gennaio 1285, gli aveva chiesto di mantenere, oltre alla Sicilia, la città di Reggio ed il territorio della sua diocesi⁶⁶. Così fu, infatti l'arcivescovo reggino Gentile da Bettona, filo-angioino, fu costretto a lasciare la sede arcidiocesana dove fu sostituito da Roberto di Castiglione, già decano della stessa⁶⁷. Anche i già citati Riccardo Guarna e Bartolomeo *de Logotheta*, promotori della rivolta anti-angioina, su ordine dell'8 gennaio 1286 di Carlo II emesso da Brindisi, furono oggetto della confisca dei loro beni operata dal giustiziere di Calabria, col pretesto che, avendo essi esercitato la secezia in Calabria negli anni 1268 e 1269, si erano rifiutati di rendere i conti ai mastri razionali⁶⁸.

Al contrario, la città di Taranto e la Calabria settentrionale, dopo esser cadute nelle mani degli Almugaveri all'inizio della guerra del Vespro, ritornarono all'obbedienza Angioina. Castrovillari e Morano nel 1286 si dichiararono a sostegno di Carlo II⁶⁹.

Pietro III d'Aragona morì a Vilafranca del Penedès, l'11 novembre 1285, lo stesso anno di papa Martino IV, del suo avversario Carlo I d'Angiò e circa un mese dopo il cognato Filippo III di Francia. Lasciò i regni di Aragona e di Valencia e le contee catalane, inclusa Barcellona, al figlio primogenito Alfonso, mentre, sul letto di morte, per riappacificarsi con la Chiesa, rinunciò al regno di Sicilia il cui trono spettava al figlio secondogenito, Giacomo, nato dal matrimonio con Costanza, figlia di re Manfredi di Sicilia, che invece non rinunciò e si recò immediatamente in Sicilia⁷⁰.

Giacomo fu consacrato re di Sicilia, del ducato di Puglia e del principato di Capua, il 2 febbraio 1286 nella cattedrale di Palermo al cospetto dei vescovi di Nicastro e Squillace. Ciò spiega perché ancora nei documenti di Reggio datati al 29 e 30 novembre dell'anno precedente, nell'*intitulatio* sia riportato il titolo di infante. Alla morte, poi, del fratello primogenito Alfonso III nel 1291, salì

⁶⁶ DE FREDE, pp. 81-82; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 89-91.

⁶⁷ F. RUSSO, *La guerra del Vespro in Calabria*, p. 195; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 197.

⁶⁸ *I registri della Cancelleria Angioina*, XXVIII (1285-1286), p. 108, n. 25.

⁶⁹ CAMERA, *Annali delle due Sicilie*, II, p. 5.

⁷⁰ TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, pp. 104-105.

anche sul trono di Catalogna-Aragona, e lasciò la luogotenenza della Sicilia al fratello Federico III⁷¹.

Nella primavera del 1289 la Calabria fu nuovamente assalita dall'esercito siciliano, guidato dallo stesso Giacomo II, il quale il 15 aprile era a Reggio, da dove, nei mesi a seguire, l'esercito aiutato dalla flotta riuscì ad occupare i più importanti centri della costa tirrenica calabrese, fino addirittura ad arrivare a Gaeta. Nell'entroterra tra il 1290 ed il 1291 sferrò numerosi attacchi rivolti contro i feudi di Pietro Ruffo, conte di Catanzaro, principale sostenitore degli Angioini⁷².

Frattanto dopo il breve pontificato di Celestino V, fu consacrato papa Bonifacio VIII che stabilì un accordo con la monarchia francese il cui sostegno, in cambio della difesa degli interessi francesi, gli permise di avere una grande influenza nell'intricatissima situazione italiana. Appena insediato, ratificò il trattato di Anagni del 1295 tra Giacomo II d'Aragona e Carlo II d'Angiò che prevedeva, da parte dell'aragonese, la rinuncia alla Sicilia in favore della casa d'Angiò e il 3 novembre Giacomo II disponeva l'abbandono del regno di Sicilia, mentre a Federico fu revocata la luogotenenza. I Siciliani, ritenendosi traditi, nel Parlamento riunito l'11 dicembre del 1295 a Palermo proclamarono Federico signore di Sicilia. Nel nuovo parlamento tenutosi nella cattedrale di Catania del 15 gennaio 1296 lo acclamarono invece loro re di Sicilia, richiamandosi alla volontà del popolo e al diritto di successione⁷³.

A rinnovare la tradizione sveva e per prestare ascolto alle profezie circolanti sul terzo Federico, il nuovo re volle intitolarsi *Fredericus tercius*, benché fosse soltanto il secondo re di questo nome⁷⁴. L'incoronazione ebbe luogo nella cattedrale di Palermo. Fu scelto un giorno particolarmente solenne, il 25 marzo, nel quale la festa dell'Annunciazione, inizio del nuovo anno secondo lo stile dell'incarnazione in uso nell'isola, coincideva quell'anno con la domenica di Pasqua. Fu incoronato con lo stesso titolo portato da Giacomo II, come *rex Sicilie, ducatus Apulie ac principatus Capue*, come re, in sostanza, dell'antico regno normanno-svevo, che idealmente si considerava indiviso. Il 3 maggio fu scomunicato da papa Bonifacio VIII, insieme con i suoi sostenitori. L'incoronazione fu dal papa dichiarata invalida, perché contraveniva al trattato di Anagni e violava le pretese di alta sovranità della Sede apostolica⁷⁵.

Ne seguì allora una guerra tra Giacomo II e Federico III, che ebbe movimentate e drammatiche vicende. Ai primi di maggio del 1296 Federico III entrava con un forte esercito a Reggio, che

⁷¹ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 97.

⁷² FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 198.

⁷³ *Ibidem*, p. 200.

⁷⁴ Sulla *vexata quaestio* si rimanda a BOZZO, pp. 6-8, nota 2.

⁷⁵ Cfr. FODALE, *Federico III (II) d'Aragona*, p. 685. Si vedano anche DE FREDE, p. 98; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, p. 107; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 99.

l'accolse trionfalmente e gli dichiarò fedeltà⁷⁶. Alla città di Reggio nei primi giorni di settembre furono dati diversi privilegi, datati tra il 9 e 10 del mese.

In primo luogo Federico III d'Aragona confermò agli abitanti di Reggio il privilegio, già concesso da suo fratello Giacomo d'Aragona il 30 novembre 1285, per mezzo del quale nessun cittadino di quell'università potesse esser costretto, contro la propria volontà, a svolgere qualsiasi commissione fuori dalla città e dal suo tenimento⁷⁷. Poi, su istanza dell'università di Reggio, confermò le immunità e franchigie a tutti gli abitanti che possedessero beni nelle terre di Sant'Agata, San Niceto, Mesa ed Oltre Mesa, già loro concesse da Giacomo d'Aragona, suo fratello⁷⁸. In virtù della fedeltà dimostrata dall'università di Reggio, confermò il privilegio già concesso da suo fratello Giacomo II d'Aragona il 29 novembre 1285, in base al quale, per i danni arrecati dal defunto re Carlo I d'Angiò, alla predetta università non furono imposte le gabelle per i diritti di marineria e fu condonato il versamento delle collette fiscali⁷⁹. In ultimo concesse agli uomini della città di Reggio il privilegio di poter esportare dalla città per il regno, o da questo importare in essa, sia per mare che per terra, di comprare o vendere qualsiasi cosa volessero senza esser tenuti al pagamento di alcuna imposta doganale, e che i cittadini reggini, convenuti dinanzi alla corte del baiulo o dei giudici della città, non dovessero pagare alcun diritto dovuto alla corte⁸⁰.

È interessante dal punto di vista diplomatico far rilevare che, come nel diploma originale dell'infante Giacomo del 1285, anche nei documenti di maggior importanza di Federico III si ritrova l'impegno per il decoro dell'ornamentazione della lettera iniziale del nome del sovrano, per la scrittura cancelleresca particolarmente elegante del primo rigo, per la spaziatura dell'escatocollo e per l'armonia del dettato. Tuttavia, nell'*intitulatio*, la cancelleria di Federico III inserì la tradizionale menzione del ducato di Puglia e del principato di Capua, che abbandonata dal fratello Pietro I in favore del titolo di *Aragonum et Siciliae rex*, era già stata ripresa dall'altro fratello Giacomo⁸¹. Elementi finemente elaborati e lettere ingrossate si notano anche nelle lettere di iniziale delle parole costituenti la *datatio* del privilegio del settembre 1296⁸².

Federico III, in ottemperanza a quanto sancito nel trattato di Anagni, invitava gli ufficiali aragonesi in Calabria a consegnare agli Angioini le terre occupate. Nel 1298 sollecitato dagli Angioini, sostenuto dal Papa e da una parte del baronato siciliano sempre pronto a schierarsi con chi poteva meglio garantire i propri interessi, Giacomo si decise a portare la guerra in Sicilia, contro il fratello che riteneva un usurpatore, in uno scenario articolato in cui la vittoria si alternava

⁷⁶ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 201-202.

⁷⁷ Doc. n. 4.

⁷⁸ Doc. n. 5.

⁷⁹ Doc. n. 6.

⁸⁰ Doc. n. 7.

⁸¹ COLLURA, p. 22.

⁸² Si tratta degli elementi della data cronica e topica del doc. n. 7, in particolare della lettera «D» di «Datum».

alla sconfitta. E la significativa vittoria che Giacomo II ottenne a Capo d'Orlando nel 1299 fu, malgrado l'apporto degli Angioini e di Ruggero di Lauria, bilanciata da quelle di Federico III a Falconaria ed a Gagliano dell'anno seguente che consentirono ai Siciliani di mantenere le posizioni acquisite in Calabria⁸³.

Nell'estate del 1299 Giacomo II d'Aragona, ritenendo d'aver ormai sufficientemente adempito gli obblighi assunti con il trattato di Anagni e di aver dimostrato la sua buona fede ed estraneità agli sviluppi della situazione politica siciliana innescati da Federico III, prima di tornare definitivamente in Catalogna, liberò dalla presenza dei mercenari aragonesi la Calabria, dove si registrava ormai la riscossa degli Angioini avviata da Pietro Ruffo, che nel 1300 riunì le milizie feudali a Matera. Progressivamente tutta la Calabria ritornava angioina. Soltanto Reggio, legata a Messina, resisteva energicamente agli attacchi del duca di Calabria Roberto d'Angiò, il quale dopo poco riuscì ad isolarla da Messina e ad assediare⁸⁴.

La guerra fu conclusa con la pace firmata nel 1302 nel castello di Caltabellotta tra Federico III e Carlo di Valois, per conto di Carlo II d'Angiò. Fu stabilito che Federico avrebbe conservato la sovranità di una Sicilia indipendente come re di Trinacria, che avrebbe sposato Eleonora, figlia di Carlo II e sorella di Roberto, duca di Calabria, che ai figli nati dal matrimonio sarebbe toccato il feudo di Sardegna e che, infine, vi sarebbe stata reciproca restituzione delle terre occupate da Carlo in Sicilia e da Federico nel meridione continentale. Il trattato prevedeva, inoltre, il ritorno della Sicilia agli Angioini alla morte di Federico II d'Aragona, cosa che non si realizzò mai. Infatti, allorché Federico III rivendicò il titolo di re per il figlio Pietro, la guerra, infruttuosamente per l'angioino Roberto d'Angiò, riprese nel 1312 e si protrasse ad intervalli fino al 1372⁸⁵.

Una delle conseguenze del trattato che sanciva il distacco delle due parti del regno, il meridione insulare aragonese da quello continentale angioino, fu che la Calabria, per lungo tempo collegata alla Sicilia e che aveva tentato di associarsi alla sommossa siciliana, rimase congiunta al Regno di Napoli. Soltanto attorno a Reggio, nella strategica e delicata posizione vicina allo Stretto e di fronte a Messina, i Siciliani mantenevano Calanna ed i castelli di Fiumara di Muro e Catona⁸⁶.

⁸³ DE FREDE, pp. 100-101.

⁸⁴ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 203-204.

⁸⁵ DE FREDE, pp. 98-104; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 97-103.

⁸⁶ Cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 97.

Capitolo II

Gli anni di Roberto d'Angiò: dal vicariato al regno

1. La fine della guerra del Vespro e il ducato di Roberto d'Angiò in Calabria.

Subito dopo la pace di Caltabellotta Roberto d'Angiò, terzogenito figlio di Carlo II, ottenne nel ducato di Calabria l'esercizio del *merum et mixtum imperium* e la potestà di conferire i feudi. La Calabria otteneva in tal modo una certa autonomia necessaria per il suo reinserimento nel tessuto politico ed amministrativo e nelle struttura feudale del regno di Napoli⁸⁷. Negli ultimi anni del regno di Carlo II funzionò attivamente la Camera Ducale, naturalmente alle dipendenze di Roberto, per cui molti atti, particolarmente quelli di natura finanziaria, furono inviati intitolati direttamente al suo nome⁸⁸.

Uno dei primi provvedimenti presi dal duca Roberto d'Angiò per risollevare l'economia di Reggio, messa in ginocchio dal lungo conflitto del Vespro, fu quello emesso il 22 settembre 1303 con il quale ordinava ai capitani della terra di Reggio di non importare e vendere vino in quella città che non provenisse dalle vigne del territorio circostante, tranne nel caso e nel tempo in cui la regia corte dovesse dimorare in quella città, al fine di non danneggiare i medesimi cittadini di Reggio che vivevano dei redditi derivanti dal vino da loro prodotto⁸⁹. L'anno seguente, il 10 aprile, in seguito alle istanze dei cittadini di Reggio, oltraggiati dalle guerre, li esentò per un quinquennio dal pagamento dei diritti di marineria⁹⁰.

Nel 1306 il ducato di Calabria ottenne un triennio di esenzione fiscale che molto contribuì a migliorare le condizioni dell'economia calabrese. Il 6 giugno anche l'università di Reggio ebbe confermata da re Roberto l'esenzione dal pagamento dei diritti di raccolta del legname e di marineria per un ulteriore periodo di cinque anni⁹¹. Quanto ai rapporti con la Sicilia, restava irrisolta la questione di Calanna e degli altri castelli del Reggino, dei quali Carlo d'Angiò aveva

⁸⁷ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 204.

⁸⁸ VITOLO, *Il regno angioino*, p. 54.

⁸⁹ Doc. n. 8. Provvedimenti simili, che vietavano l'importazione del vino per non danneggiare la produzione locale, furono sovente presi dai sovrani a favore delle *universitates* pugliesi. Il 20 luglio 1269 per mano del re Carlo I d'Angiò dall'accampamento di Lucera a favore dell'università di Trani (cfr. *Il libro rosso della università di Trani*, doc. IV, pp. 124-125). Il 20 febbraio 1374 dalla regina Giovanna, con mandato emesso da Ligorio Zurulo di Napoli, a favore dell'università di Nardò (cfr. PASTORE, *Le pergamene della curia e del capitolo di Nardò*, p. 16, doc. n. 7). Infine, a favore dell'università di Taranto con due mandati del re Ferdinando I: il primo del 31 gennaio emesso da San Severo; il secondo emesso da Sarno il 9 maggio 1476 (cfr. *Libro Rosso di Taranto*, doc. 45, pp. 126-128; doc. 48, pp. 137-139; quest'ultimo già edito pure da ALAGGIO, doc. 79, pp. 187-189).

⁹⁰ Doc. n. 9.

⁹¹ Doc. n. 10.

chiesto la restituzione. Dal fronte opposto, furono gli Aragonesi di Sicilia a chiedere la restituzione dei castelli di Pentadattilo e Scilla appartenenti all'archimandridato del San Salvatore *de Lingua Phari* di Messina, i quali, insieme al castello di Catona, nel 1309 furono dati da Giacomo d'Aragona ai Siciliani. Allo stesso Giacomo, l'anno prima, Federico aveva affidato la custodia dei castelli di Calanna e Motta di Fiumara di Muro⁹².

2. Il regno di Roberto d'Angiò: Reggio tra Angioini, Aragonesi e Papato.

Nel 1313 l'imperatore Enrico VII di Lussemburgo, dopo aver depresso Roberto d'Angiò, succeduto frattanto nel 1309 al padre Carlo II⁹³, per la morte prematura del fratello primogenito Carlo Martello, avvenuta il 19 agosto 1295⁹⁴, e per rinuncia del secondogenito Ludovico, divenuto vescovo di Tolosa, aveva invitato Federico III di Sicilia, nominato ammiraglio dell'Impero, ad invadere il regno napoletano⁹⁵. Il 1° agosto la flotta salpava da Messina e gli Aragonesi in breve tempo occuparono Reggio, Catona, Calanna, Scilla e Bagnara. Sebbene l'impresa fosse arrestata, i territori conquistati rimasero in mano degli Aragonesi, che vi inviarono come capitano Dalmazio *de Castellnou*, uno dei tanti catalano-aragonesi giunti con nuovi contingenti in aiuto di Federico. Una tregua conclusa sul finire del 1314, che durò fino al 1316, garantì agli Aragonesi il possesso di Reggio e delle terre limitrofe occupate l'anno precedente. Gli Angioini compensarono per i danni subiti dalla guerra alcuni loro sostenitori, come il reggino Gregorio Longastreva, ed altri vassalli che, avendo liberato alcuni loro angararî da usare contro i Siciliani nel settembre 1315, ottennero in compenso alcuni beni confiscati dall'amministrazione angioina ad altri cittadini di Reggio⁹⁶.

Nel 1316, cessata la tregua, la flotta angioina comandata da Tommaso Marzano, conte di Squillace, compiva un assalto contro il litorale di Reggio. Da Messina il 1° giugno 1316 Federico III concedeva agli abitanti di Reggio per la loro fede e devozione sincera un privilegio in virtù del quale dal 1° settembre erano immuni dal pagamento del diritto di dogana per le merci che avrebbero venduto o comprato nella città di Messina⁹⁷.

In seguito alla richiesta di papa Giovanni XXII, intervenuto come mediatore nella controversia tra Roberto d'Angiò e Federico III d'Aragona, di aver restituiti i castelli di Scilla e Bagnara (l'uno appartenente ai monaci italo-greci del San Salvatore di Messina, l'altro ai fiorenti), insieme a Reggio con tutte le altre terre e castelli da restituire a Roberto d'Angiò, dopo che fu indetta nel

⁹² FODALE, *La Calabria angioino-aragonesa*, p. 205.

⁹³ Cfr. CAGGESE, I, p. 52; DE FREDE, p. 155; GRUMEL, p. 426; LÉONARD, p. 251; NITSCHKE, p. 235; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 114-117.

⁹⁴ WALTER, *Carlo Martello d'Angiò*, p. 381.

⁹⁵ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 122-125.

⁹⁶ *Ibidem*, pp. 130-131; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 207-208.

⁹⁷ Cfr. TESTA, p. 275, n. XXXIV; MIRAZITA, p. 62.

luglio del 1317 una tregua triennale trattata già dal 24 giugno dai legati pontifici Guglielmo, vescovo di Troyes, e Pietro Tessitore, priore di San'Antonio di Rodez⁹⁸, che sarebbe durata fino al Natale del 1320, Federico III consegnò al papa Reggio, San Niceto, Calanna, Motta di Muro, Mesa, Catona, Scilla e Bagnara, perché ne disponesse a suo piacimento, ma rimettendosi alla sua giustizia⁹⁹.

Queste terre al termine della tregua sarebbero però dovute rientrare nel possesso di Roberto d'Angiò¹⁰⁰. Cosicché, restituite solo formalmente al papa, furono consegnate all'amministrazione di Roberto, perché le tenesse fino alla conclusione della pace. Lo stesso Poncio *de Palaciolis*, capitano di Reggio, e gli altri ufficiali di nuova nomina ubbidivano, infatti, a Roberto d'Angiò ed a suo figlio Carlo, duca di Calabria, e dipendevano dal giustiziere di Calabria, nonché capitano generale *totius Calabriae regionis*, Roberto *de Trentenaria*¹⁰¹. L'integrazione di Reggio al regno Angioino era tale che nell'agosto fu necessario ricordare che quelle terre erano tenute per conto del papa, e pertanto le entrate fiscali provenienti da Reggio e dalle località della provincia dovevano essere destinate alle spese locali. Il 17 novembre, ancora, papa Giovanni XXII scriveva al capitano di Reggio Poncio *de Palaciolis* per ricordare che la terra di Reggio e i castelli circostanti ceduti dal re Federico III al vescovo Guglielmo ed a Pietro Tessitore, spettavano alla chiesa di Roma¹⁰². Lo stesso mandato fu indirizzato dal pontefice l'11 dicembre a Federico ed il 13 dicembre a re Roberto¹⁰³.

Secondo il p. Russo, invece, l'autorità papale riuscì a mantenere il controllo pieno di queste terre. Infatti, con una lettera del 13 maggio 1318 inviata a Poncio *de Palaciolis*, papa Giovanni XXII chiedeva esplicitamente che tutte le prerogative e i negozi relative a queste terre fossero a lui direttamente commesse¹⁰⁴. Il 2 luglio del 1319 il pontefice scrisse al decano, all'arcidiacono ed al cantore del capitolo di Reggio, affinché difendessero i beni del monastero di San Salvatore di Messina posseduti in Calabria dalle usurpazioni dei cavalieri Gerosolimitani¹⁰⁵.

Reggio viveva in quegli anni un periodo difficile dovuto alla carestia, agli effetti di una lunga ed estenuante guerra, alla separazione da Messina e, in particolar modo, alla difficoltà di pagare il

⁹⁸ ODORICI RAYNALDI, V, p. 56, n. XX; MINASI, *Il monastero basiliano di San Pancrazio*, pp. 153-154; J. MOLLAT, I, p. 426, n. 5509; MANSILLA REOYO, p. 334; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 249, n. 2468.

⁹⁹ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 131; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 209.

¹⁰⁰ Su questo triennio e sulle fonti d'archivio relative cfr. F. DE STEFANO, pp. 176-215; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, pp. 246-249, nn. 2443-2444, 2447, 2449, 2451-2455, 2461, 2463, 2467-2469, 2471-2475; ID., *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, I, pp. 334-337; P. DE LEO, *Strategie difensive*, pp. 129-130; MOSINO, CARIDI, p. 131.

¹⁰¹ Cfr. SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1857, I, p. 185; ediz. 1993, pp. 251-252.

¹⁰² F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 247, nn. 2453.

¹⁰³ *Ibidem*, p. 247, nn. 2454-2455.

¹⁰⁴ J. MOLLAT, II, p. 156, n. 7194; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 246, nn. 2443-2444.

¹⁰⁵ F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, I, p. 335.

soldo alla guarnigione angioina di guardia al castello di Reggio i cui proventi furono versati nell'agosto del 1318¹⁰⁶. Il 16 dicembre del 1318 Carlo, duca di Calabria, inviò un mandato a Rinaldo Budetta di Nocera e ad Angelo di Potenza, in Calabria su istanza del papa presso il capitano Ponzio *de Palaciolis*, impartendo ordini sulle retribuzioni da corrispondere agli addetti delle difese e delle fortificazioni dei castelli sopra citati, vale a dire Reggio, San Niceto, Calanna, Motta di Muro, Mesa, Catona, Scilla e Bagnara¹⁰⁷.

Il 5 luglio del 1320 Federico III ruppe la tregua che sarebbe dovuta durare fino a Natale e riprese le ostilità dopo aver chiesto la restituzione di Reggio e dei castelli calabresi, cosicché papa Giovanni XXII lo scomunicò e per rappresaglia assegnò le terre e i castelli agli ufficiali a Roberto d'Angiò nell'autunno del 1321¹⁰⁸. La città di Reggio fu considerata da Roberto d'Angiò parte integrante del Regno e non solo più una gestione o un'amministrazione formativa in nome e per conto della sede apostolica. Il capitano Ponzio *de Palaciolis* e tutti i castellani furono rimossi e fu inviato ad assumere il potere Leone Moleti di Reggio, gran siniscalco del regno¹⁰⁹. Inoltre, con mandato regio del 31 ottobre 1321 gli ebrei di Reggio, benchè fossero soggetti all'arcivescovo, approfittando proprio della vacanza episcopale, vennero considerati alla stregua degli ebrei abitanti nelle terre demaniali e sottoposti dagli ufficiali regî al pagamento dell'imposta *pro capite*, dovuta nella misura di un augustale per ogni maschio tra i 14 ed i 16 anni d'età¹¹⁰.

Nel dicembre del 1321 Federico III fu accusato di aver organizzato una congiura per recuperare Reggio, dove nel frattempo furono innalzati sulle torri i vessilli angioini e Roberto fu proclamato re. Il 15 maggio 1322 Carlo, duca di Calabria e vicario generale del regno, confermò l'indulto ed il perdono concesso da suo padre re Roberto e da papa Giovanni XXII ai cittadini di Reggio, colpevoli di aver appoggiato la causa di re Federico III d'Aragona, e restituì ai ribelli i beni loro precedentemente confiscati¹¹¹. A Motta di Muro furono impiccati quattro abitanti che si erano opposti al nuovo stato¹¹². Nel giugno del 1322 Federico III pose Reggio sotto assedio, ma la guerra si risolse con le sole devastazioni compiute nelle campagne circostanti ed attorno a Nicotera. A metà luglio il duca di Calabria Carlo impartiva disposizioni per l'approvvigionamento della città,

¹⁰⁶ CAGGESE, II, p. 181.

¹⁰⁷ Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, Busta 2, fasc. 115, edito da P. DE LEO, *Strategie difensive*, doc. 2, pp. 133-140. Cfr. anche CAGGESE, II, p. 185 nota 6.

¹⁰⁸ A. DE STEFANO, p. 196; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 137.

¹⁰⁹ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 210.

¹¹⁰ CAGGESE, I, pp. 301-302; COLAFEMMINA, *The Jews in Calabria*, doc. 41, p. 123.

¹¹¹ Doc. n. 11.

¹¹² CAGGESE, II, p. 206.

temendo che l'assedio durasse per lungo tempo. La città di Reggio, però, resistette e l'assedio terminò¹¹³.

La triste situazione causata dagli eventi bellici nella Calabria meridionale è testimoniata anche in documento del 1323 di papa Giovanni XXII da quale si evince che i beni del monastero del San Salvatore *de Lingua phari* posseduti all'estremità della Calabria *citra Farum*, nella terra di Valle Tuccio, con il suo castello, e con il fortilizio di Pentedattilo e Scilla, avevano subito molti danni nel corso delle guerre e delle occupazioni subite dai nemici degli Angioini¹¹⁴. Nel contempo, il 20 dicembre 1324 Carlo, duca di Calabria, su istanza dell'università della città di Reggio avanzata per mezzo del suo sindaco Errico Alopo, inviò mandato al capitano generale, ai giustizieri, capitani e ufficiali del ducato di Calabria con il quale dispose che, fuori dal tenimento e distretto di Reggio, nessuna commissione o ufficio fosse affidato ai cittadini della predetta città¹¹⁵.

2. I privilegi di re Roberto d'Angiò alla città e le interferenze del conte di Sinopoli.

Nel 1325 ebbe luogo una nuova spedizione degli Angioini contro la Sicilia, terminata la quale infruttuosamente, con l'ultimo inutile assedio a Palermo, il duca si fermò per qualche tempo a Reggio, da dove provvide a rafforzare i porti calabresi¹¹⁶. La stessa città ottenne una serie di privilegi. Il 9 settembre di quell'anno Carlo, duca di Calabria, in considerazione della devozione e fedeltà degli uomini della città di Reggio nei suoi confronti e di suo padre e dei danni che avevano patito persone e cose, concesse ai predetti Reggini di non versare i diritti di marineria per altri cinque anni a partire dalla fine dell'altro quinquennio precedente; che gli stessi non fossero convocati né citati per qualunque causa civile e criminale dinanzi altro curiale, se non davanti al capitano di Reggio e solo nel caso in cui il delitto sia stato commesso fuori dal territorio della città; che il foraggio destinato alla curia non fosse affidato ad alcuno del tenimento reggino per esser conservato e custodito a sue spese, ma a spese della curia; che i Reggini fossero esenti, per tutto il corso della guerra, dal pagamento delle collette, dei doni e degli oneri fiscali; che per ciascuna salma di vino, da importare in città sia per mare che per terra, fossero versati due tari d'oro da destinare alla riparazione delle mura cittadine, con la sola esenzione per le manovalanze¹¹⁷.

¹¹³ *Ibidem*, pp. 184 ss. Cfr. anche J. MOLLAT, IV, p. 264, n. 17247; F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, III, p. 134; FODALE, *Tra Angioini e Aragonesi*, p. 82; ID., *La Calabria angioino-aragonese*, p. 211.

¹¹⁴ Cod. Vat. Lat. 8201, cc. 32r-34v. Cfr. FOTI, p. 26 nota 76.

¹¹⁵ Doc. n. 12. Una notizia di simile tenore, pure sotto l'anno 1324, è riportata anche in SPAGNOLIO, liber XI, caput III, vol. I, p. 228; vol. II, p. 239. Deve trattarsi, probabilmente, del medesimo documento qui edito. In questo, tuttavia, è aggiunto di non conferire incarichi ai Reggini fuori dal proprio ambito territoriale per evitare che la città rimanesse vuota.

¹¹⁶ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 140; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 211-212.

¹¹⁷ Doc. n. 13.

Il 31 luglio dell'anno seguente re Roberto d'Angiò, alla supplica rivolta dagli uomini dell'università di Reggio, concesse loro che ogni anno potessero eleggere, nel consueto numero, alcuni nobili cittadini, i quali, dopo aver prestato debito giuramento, avrebbero dovuto trattare i negozi della predetta università¹¹⁸. Il 26 gennaio 1327 il sovrano inviò mandato ai mastri portolani, procuratori e ufficiali del ducato di Calabria, con il quale notificava che i naviganti, a causa della depressione e devastazione apportata nel regno da Federico III d'Aragona, con i loro vascelli e galee erano autorizzati ad introdurre nella città di Reggio mille salme di frumento, al computo di otto tomoli per salma, in conformità della misura generale in uso nel regno, senza dover pagare alcun diritto di pedaggio, passaggio, di dogana e di fondaco¹¹⁹.

Tre giorni dopo Carlo, duca di Calabria, in considerazione della supplica avanzata da Giovanni Moleti di Reggio, mastro rationale della corte, relativa al disagio patito dalla città di Reggio per la mancanza di vettovaglie, concesse di estrarre o far estrarre dai porti del ducato mille salme di frumento, al computo di otto tomoli per salma, in conformità della misura generale in uso nel regno, senza dover pagare alcun diritto del tari e della ventesima, se non quello della dogana, da portare per mare alla città di Reggio per mezzo di piccole barche dalla portata di cento salme, ricevuta prima debita cauzione fideiussoria da parte dell'estraente, affinché il frumento fosse realmente portato a Reggio e non altrove¹²⁰.

Nel 1328 una spedizione navale siciliana guidata da Pietro d'Aragona, in alleanza con l'imperatore Ludovico il Bavaro, si era limitata ad apportare saccheggi lungo le coste calabresi nel corso della navigazione, segnando la fine di ogni residua prospettiva di una Calabria siculo-aragonese¹²¹. Non si registrano più, da questo momento, atti a favore della città di Reggio emanati da Carlo duca di Calabria figlio di re Roberto d'Angiò, il quale, del resto, morì il 9 novembre 1328¹²².

I successivi diplomi a favore della città di Reggio furono emessi dalla cancelleria intitolati direttamente al nome di re Roberto. Il 28 marzo 1330, infatti, il sovrano, su richiesta di Giovanni Moleti, di Reggio, mastro rationale e consigliere regio, patendo la città di Reggio penuria di vettovaglie, invitò tutti coloro che nel ducato di Calabria ne possedessero oltre il necessario, a rifornirne la predetta città vendendole ad un prezzo ragionevole, incaricando lo stesso Giovanni di acquistare vettovaglie, animali e navigli¹²³. Due giorni dopo, inviò mandato indirizzato al futuro

¹¹⁸ Doc. n. 14.

¹¹⁹ Doc. n. 15.

¹²⁰ Doc. n. 16.

¹²¹ FODALE, *Tra Angioini e Aragonesi*, p. 82.

¹²² CAMERA, *Annali*, II, pp. 339-340; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 143. Matteo Camera ricorda che tra gli scudieri calabresi al seguito del duca Carlo vi erano Andrea *de Milo* di Martorano, Pietro Pugliese e Gualtiero *de Costanzo* di Cosenza, e, in ultimo, Egidio *de Joda* di Castrovillari (cfr. CAMERA, *Annali*, II, p. 341).

¹²³ Doc. n. 17.

mastro giustiziere reggente la curia della vicaria, al giustiziere generale del regno di Sicilia ed ai suoi luogotenenti, ai giudici della medesima curia, ai capitani generali, giustizieri, capitani, secreti, mastri portolani, procuratori e ufficiali del ducato di Calabria, mediante il quale comunicava di esentare gli uomini di Reggio, a causa dei danni subiti per le passate guerre, dal pagamento del diritto di marineria e di fornitura del legname dovuto alla regia curia. Ordinava ancora che nessun cittadino fosse costretto ad uscire dalla città ad opera di chiunque, affinché la città non rimanesse senza abitanti, e che contro gli uomini di Reggio non si procedesse *ex officio* negli affari generali e speciali¹²⁴.

Il 6 maggio 1334 re Roberto inviò mandato al reggente della curia della vicaria, ai giudici della medesima curia, al giustiziere generale, ai capitani generali, giustizieri, capitani, secreti, mastri portolani, procuratori e ufficiali del ducato di Calabria, mediante il quale notificava che, avendo di recente concesso una lettera graziosa agli uomini della città di Reggio, aveva tolto ai capitani ed agli ufficiali l'uso delle lettere arbitrali, affinché i cittadini reggini, con il pretesto di quelle, non subissero danni e abusi che trasgredissero la grazia concessa¹²⁵. Il 22 settembre 1338 notificò ai capitani della città di Reggio di aver concesso ai cittadini reggini di non essere condotti fuori dalla città per qualsiasi causa civile o criminale, ma esser giudicati dinanzi ai tribunali della propria città¹²⁶.

Il periodo successivo fu caratterizzato dall'estensione delle guerre tra i baroni e le *universitates*, tra cui Scalea, Castrovillari, Rossano, Cosenza, Crotone, Monteleone, Tropea, Nicotera, Seminara e la stessa Reggio, che ebbe attriti con il conte di Sinopoli per motivi di confine, il quale subì molte

¹²⁴ Doc. n. 18. All'istituto dell'*inquisitio*, uno degli strumenti più efficaci per il controllo dell'ordine pubblico e del dissenso politico, erano preposti i giustizieri, i quali, con compiti inquirenti e giudicanti, potevano effettuare vari tipi di inchieste: generali, perlustrazioni almeno annuali sul territorio; speciali, su mandato regio e finalizzate a scopi ben precisi; ordinarie, promosse da denunce; e, infine, *ex officio*, avviate per volontà degli stessi ufficiali (cfr. Morelli, *Il personale giudiziario del regno di Napoli durante i governi di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, p. 160).

¹²⁵ Doc. n. 19. Le cosiddette 'lettere arbitrarie', precedentemente dettate da re Roberto ed indirizzate unicamente agli ufficiali regi, erano state tradizionalmente ridotte a quattro dai giuristi napoletani: «de iuris censura»; «exercere volentes»; «ne tuorum»; «provisi iuris sanctio». Permettevano di commutare le pene stabilite dalla legge da pecuniarie in corporali e viceversa; torturare il reo senza tener conto, quando l'atrocità del misfatto lo richiedesse, della durata del tormento; procedere *ex officio*, senza bisogno d'accusa, per certi delitti atroci; infine, imporre ai rei, per certi efferati crimini, pene superiori a quelle previste dalle leggi. Cfr. a riguardo GIANNONE, tomo III, libro XXII, cap. V, pp. 186-191; CAMERA, *Annali*, II, pp. 467-468; CICCAGLIONE, pp. 254-289; TRIFONE, *La legislazione Angioina*, pp. LXXVIII-LXXIX; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia*, pp. 179-180.

¹²⁶ Doc. n. 20. Simili disposizioni furono sovente impartite dalla corte angioina. Lo stesso procedimento, infatti, era stato già inviato alla città di Bari da Carlo, duca di Calabria e vicario generale di re Roberto, il 24 giugno 1322 (cfr. *Il Libro Rosso di Bari o Messaletto*, II, doc. CCIX, pp. 72-73). Nel 1364 e l'anno seguente fu riconfermato alla predetta città dalla regina Giovanna I (*ibidem*, I, doc. CLXIV, pp. 331-332; tomo II, doc. CLXVI, p. 6). Il 12 settembre 1399 re Ladislao inviò lettera patente anche alla città di Bari, ordinando che le cariche di castellano e capitano fossero ricoperte da due persone diverse che non siano cittadini (*ibid.*, doc. LVIII, pp. 158-159). Infine, lo stesso capitolo fu rinnovato dalla regina Giovanna II con patente del 4 settembre 1428 (*ibid.*, doc. CXXIII, pp. 264-265).

offese¹²⁷. Guglielmo Ruffo, infatti, aveva ottenuto il titolo comitale su Sinopoli nel 1334 per mano di re Roberto il quale già in passato lo aveva nominato giustiziere e viceré di principato nel 1323 e viceré di Abruzzo nel 1331. Nel 1335 fu anche nominato capitano generale e giustiziere in Calabria. Certamente il conte di Sinopoli nutriva mire espansionistiche su Reggio, tese ad imporre il radicamento feudale nel suo territorio, se già in quegli anni era stato accusato insieme al fratello Ruggero, che abitava a Reggio, di aver occupato parte della cinta muraria della città con costruzioni abusive. A Reggio, del resto, il conte Guglielmo esercitò la funzione di capitano sin dal 1334, confermata nel 1340 ed ancora, con il consenso della locale università, dal parlamento generale tenutosi a Napoli nel giugno 1349¹²⁸. Questo disegno espansionistico sembra essere stato avviato già negli anni Trenta, con le nozze del figlio Enrico con la nobildonna reggina Giulia Moleti¹²⁹.

Come detto, le interferenze del conte di Sinopoli nella città, dove possedeva numerosi beni donati da Guglielmo Ruffo al figlio Ruggiero tra gli anni 1317 e 1325¹³⁰, non piacquero ai Reggini, che in qualche modo osteggiarono lo stesso Guglielmo. Ciononostante, il 23 settembre 1339, grazie all'intervento ed all'intercessione degli ufficiali regi, il conte di Sinopoli condonò tutte le colpe, ingiurie ed offese perpetrate contro di lui, i suoi figli ed i suoi familiari dagli uomini di Reggio e dei luoghi circostanti, rinunciando a fare qualsiasi denuncia dinanzi ai giudici e prestando giuramento unitamente ai suoi figli Carlo, primogenito, ed Enrico. Se ne fece atto pubblico rogato dal notaio Marchisio *de Thetis* di Seminara dinanzi al regio giudice Basilio *de Dracone* ed ai testimoni Nicola *de Yeria*, Giacomo *de Messana*, Guglielmo *de Musolino*, Nicola di Gerace *magister phisicus*, Riccardo di Celico, Francesco *de Amantea* e Nicola *de Arfano*¹³¹.

¹²⁷ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 214.

¹²⁸ Sulle vicende dei Ruffo di Sinopoli in questi anni, si vedano CARIDI, *La spada, la seta, la croce*, pp. 13, 21-24; POLLASTRI, *Les Ruffo di Calabria*, in part. pp. 555-556, 562-567; EAD., *Le lignage et le fief*, pp. 176, 231.

¹²⁹ CARIDI, *La spada, la seta, la croce*, p. 22. Non concorda Sylvie Pollastri sul matrimonio tra Enrico e Giulia Moleti. Secondo la studiosa francese, Giulia sarebbe andata in sposa ad Antonello, che era figlio di Enrico, già sposato in precedenza a Maria figlia di Filippo Filangieri. Enrico, invece, avrebbe sposato Cantelma, figlia di Giacomo e Filippa *de Real* (POLLASTRI, *Les Ruffo di Calabria*, pp. 567, 575). Né tantomeno, come scrive Caridi, Enrico era figlio primogenito di Guglielmo. Lo era invece Carlo, premorto al fratello, come conferma anche la sua sottoscrizione autografa al rogito del notaio *de Thetis* di Seminara. Ne è ulteriore conferma la lettera della regina Giovanna I d'Angiò del 1343, con la quale presta assenso alla pace stipulata tra Carlo Ruffo di Calabria ed il vescovo di Mileto Goffredo Fazaro ed in presenza di Ruggero, arcivescovo di Bari e vicescancelliere del regno, in merito alla controversia insorta sul possesso del diritto di patronato sull'abbazia di San Bartolomeo di Trigona, ove Carlo è citato come figlio primogenito di Guglielmo conte di Sinopoli (cfr. BERARDI, *Féodalité laïque et seigneurie ecclésiastique*, doc. VI, pp. 110-111, dove è tuttavia da correggere l'errata lettura del funzionario di cancelleria *Arnulfi Cungani* in luogo di *Adenulfi Cumani*, noto viceprotonotaro del regno in quell'anno).

¹³⁰ POLLASTRI, *Le lignage et le fief*, p. 176 e nota 456.

¹³¹ Doc. n. 21. Nicola *de Geria* e Guglielmo Musolino, secondo Spanò Bolani (cfr. SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1857, vol. I, p. 190; ediz. 1993, p. 257), erano anche sindaci dell'università di Reggio. Nella platea di Sinopoli, coeva al documento, compaiono alcuni di questi testimoni. Cfr. P. DE LEO, *La platea di Sinopoli*: Nicola *Yera*, notaio, che aveva una terra a Catona per la quale versava al conte di

Capitolo III

Il regno della regina Giovanna I

1. I primi anni della regina e i privilegi alla città di Reggio (1343-1345)

Dopo la morte di Roberto, avvenuta il 20 gennaio 1343, Giovanna gli subentrò come regina di Napoli e contessa di Provenza. Il testamento di re Roberto prevedeva l'istituzione di un consiglio di reggenza finché l'erede al trono non avesse compiuto venticinque anni e non consentiva alcuna influenza sul governo del Regno né da parte del papa, da cui il Regno proveniva per investitura feudale, né ad Andrea d'Ungheria né a nessuno dei rami laterali di Taranto e di Durazzo¹³².

Sin dall'inizio, però, si verificarono dissidi tra il Consiglio di reggenza e la regina. Il 28 novembre 1343 il papa esonerò il consiglio di reggenza dalle sue funzioni ed inviò nel Regno il cardinale Aimeric de Châtelus in qualità di legato. Il cardinale, arrivato all'inizio del maggio 1344, tentò di revocare alcune errate decisioni della regina, come la frettolosa concessione di feudi e rendite, e sostituì alcuni funzionari della magistratura provinciale imponendo Filippo Sanginetto, conte di Altomonte, come giustiziere del Regno. La corte, tuttavia, fu unita nel respingere il legato e il suo intervento negli affari del Regno, sicché questi il 24 maggio 1345, dopo appena un anno, lasciò Napoli e fece rientro in Curia¹³³.

Fallito questo primo intervento di Clemente VI nella questione della monarchia meridionale, il 30 gennaio 1345 al posto di Aimeric fu nominato, con la carica di nunzio privo di poteri, l'arcivescovo di Chartres Guglielmo Lamy, che giunse a Napoli prima della partenza del legato¹³⁴. Dall'aprile 1345 il marito di Giovanna aveva esplicitamente dichiarato di non volersi accontentare del ruolo di principe consorte e aveva richiesto, appoggiato dal fratello Luigi d'Ungheria, una partecipazione attiva al governo del Regno. Intanto, visto che papa Clemente VI si era deciso a fare

Sinopoli 3 tarì (p. 206); Giacomo di Messina (pp. XXIII, 163-164, 171, 177); il giudice Basilio *de Draconis* (p. 15); il notaio Marchisio *de Thetis* (p. 201); anche alcuni della famiglia *de Gyracio* come Leucio (p. 190) ed il prete Matteo (p. 154). Il cognome Geria deriva sicuramente dal greco γέρων, ed i γέροντες (gli anziani) erano le persone incaricate della verifica dei confini in caso di loro contestazione (cfr. ROHLFS, p. 107). Da tale funzione amministrativa sarebbe poi derivato il cognome (si veda, a riguardo, anche la recensione di Vera von Falkenhausen a *La Platea di Sinopoli (secc. XII-XIV)*, p. 246). Giacomo di Messina di Seminara ed il notaio Marchisio *de Thetis* compaiono come testimoni in alcuni contratti notarili, rogati nel 1338, riguardanti la vertenza insorta tra Guglielmo Ruffo di Calabria, conte di Sinopoli, e il vescovo di Mileto, in merito al possesso del *ius patronatus* e dei beni del monastero di San Bartolomeo di Trigona (cfr. BERARDI, *Féodalité laïque et seigneurie ecclésiastique*, docc. III-IV, pp. 102, 106).

¹³² TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, p. 158.

¹³³ LÉONARD, pp. 430-432; GLEIJESES, p. 37; FROIO, p. 32.

¹³⁴ FROIO, p. 33.

incoronare re di Sicilia Giovanna e il marito, un gruppo di congiurati, che si sentiva minacciato dalle pretese dell'ungherese, nella notte del 19 settembre 1345 strangolò Andrea ad Aversa¹³⁵.

Alcuni giorni dopo il delitto un cortigiano fu giustiziato come principale responsabile, ma ciò non evitò che Luigi il Grande re d'Ungheria, in particolare, ma anche papa Clemente VI, che temeva una possibile spedizione punitiva da parte del fratello della vittima, avanzassero aspre proteste e richiedessero la punizione dei veri colpevoli. La reazione pontificia fu anche causa della rivolta a Napoli, il 6-10 marzo 1346, preparata da Carlo di Durazzo e da Roberto di Taranto. Quest'ultimo colse l'occasione per sbarazzarsi del fratello più giovane Luigi che, entrato nel favore particolare della regina, rappresentava un rivale pretendente alla mano di Giovanna¹³⁶.

Non erano nel frattempo cessate le spedizioni militari angioine volte alla riconquista della Sicilia avviate tra aprile e maggio del 1345, in seguito alle quale molte città calabresi furono soggette a forti imposizioni fiscali. Tuttavia, a motivo dello stato di guerra e del pessimo raccolto che si ebbe nel 1346, tutta la Calabria era stata esonerata dalla tassazione generale del Regno. Nell'attesa della spedizione le milizie angioine erano state concentrate attorno a Reggio¹³⁷.

In questo tempo Reggio si trovò spesso in conflitto contro l'*universitas* della vicina terra di Sant'Agata, che era stata dichiarata in perpetuo terra demaniale da re Roberto, come fu anche confermato dalla regina Giovanna nel maggio del 1345. Gli abitanti di Sant'Agata lamentavano le prepotenze e le vessazioni dei Reggini che li obbligavano a contribuire alle spese per la riparazione di mura, torri e porte d'accesso alla città¹³⁸.

L'offensiva siciliana terminò il 10 agosto 1345, quando fu tolto l'assedio da Messina¹³⁹. L'esercito e la flotta angioina, sotto il comando dell'ammiraglio Goffredo Marzano, conte di Squillace, continuarono a restare in Calabria, ma l'ammiraglio della flotta siciliana, Raimondo di Villaragut, riuscì ad oltrepassare lo Stretto e saccheggiò tutto il territorio attorno a Reggio. Ulteriori misure di difesa della Calabria furono pertanto prese dalla corte angioina nei mesi successivi e per tutto l'anno 1346, in particolar modo a Reggio, la cui *universitas* fu esentata dal pagamento di tasse¹⁴⁰.

Già il 24 ottobre 1345, infatti, la regina Giovanna con lettera inviata al mastro giustiziere del regno di Sicilia, ai reggenti la curia della Vicaria, ai giudici della medesima curia, ai capitani generali, giustizieri, capitani della città di Reggio, secreti, mastri portolani, procuratori e ufficiali del ducato di Calabria, notificò di aver confermato, su richiesta dei sindaci della predetta città, le

¹³⁵ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, pp. 40-42; FROIO, pp. 38-41; DE FEO, pp. 62-64; LÉONARD, pp. 432-436; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 174-117; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, p. 159.

¹³⁶ LÉONARD, p. 437.

¹³⁷ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 216.

¹³⁸ MINIERI RICCIO, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini*, p. 23; EPIFANIO, pp. 72-82, 142-149.

¹³⁹ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 187.

¹⁴⁰ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 216.

grazie già concesse dai suoi predecessori. Inoltre ella, a causa delle usurpazioni di beni del regio demanio e patrimoniali da parte di uomini potenti della città e dei luoghi vicini, ancora su istanza dei cittadini di Reggio, inviava un altro mandato al capitano della città e del suo distretto, al giudice ed al notaio d'atti, affinché fosse revocato l'illecito usurpato e non pervenisse più altra querela alla regia curia. Confermò alla città, ancora, le lettere patenti ducali di Roberto d'Angiò, relative all'esonazione dal versamento di collette, doni e donativi fiscali durante la guerra, trovandosi la città di Reggio posta alla frontiera con i nemici e patendo assiduamente danni e pericoli, e quella con la quale era impartito ai capitani della terra di Reggio l'ordine di non introdurre e vendere vino in detta città che non provenisse dalle vigne del territorio circostante, fatta eccezione per il periodo in cui la regia corte avesse dimorato in città¹⁴¹.

Ciò nonostante, gli abitanti di Reggio continuarono a lamentare la condotta irriverente degli ufficiali angioini, attenti solo ai propri interessi personali, e la mancata riparazione delle mura cittadine, i cui lavori di ripristino erano stati interrotti dopo che le somme stanziare erano state invece utilizzate per i pagamenti delle guarnigioni¹⁴².

2. La spedizione di Luigi d'Ungheria

Intanto si manifestarono i primi segnali della spedizione punitiva progettata contro il regno di Napoli da Luigi d'Ungheria, il quale considerava corresponsabili della morte del fratello tanto Giovanna quanto altri membri della famiglia reale¹⁴³. Il papa, nel contempo, costrinse Giovanna ad allontanare Roberto di Taranto dal suo ufficio di capitano del Regno ed a cacciarlo da Castelnuovo, in quanto si era dimostrato incapace di reprimere la ribellione del conte di Fondi, mentre la sua permanenza a corte accentuava anche la rabbia di Luigi d'Ungheria. Nonostante il legato pontificio riuscisse ad ottenere che i membri della famiglia reale, nel dicembre 1346, rendessero l'omaggio al figlio di Giovanna, Carlo Martello, ed in questo modo riconoscessero i suoi diritti di successione, in seguito né lui né papa Clemente VI riuscirono a distogliere Luigi il Grande dai preparativi della campagna militare contro il Regno né poterono controllare la situazione caotica prodottasi a corte. In tale contesto l'esercito ungherese, penetrato in Abruzzo nel maggio 1347, riuscì ad occupare la provincia, il che provocò nuovi tumulti a Napoli per l'inefficienza della regina di affrontare la situazione¹⁴⁴. Giovanna, peraltro, aveva ripreso la propria relazione con Luigi di Taranto, con il quale il 22 agosto 1347, pur privo della dispensa papale, si unì in matrimonio¹⁴⁵.

¹⁴¹ Docc. nn. 22-25.

¹⁴² FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 216.

¹⁴³ LÉONARD, p. 439.

¹⁴⁴ *Ibidem*, p. 440.

¹⁴⁵ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 79; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 178-181.

Contro la minaccia dell'invasione ungherese fu ordinato a tutta la feudalità calabrese di mettersi a disposizione con le proprie truppe dei due giustizieri di Calabria, assicurando la difesa dei castelli. Da Reggio, infatti, giungevano alla corte di Napoli notizie circa una possibile invasione della Calabria anche da parte dei Siciliani, che approfittando della situazione creatasi, trattarono un'alleanza anche con Luigi d'Ungheria, chiedendo, oltre al riconoscimento dell'esistenza e indipendenza del proprio regno, anche la restituzione di Reggio e di quelle terre calabresi che erano state consegnate da Federico III a papa Giovanni XXII, sulle quali la Sicilia riteneva di avere ancora diritto¹⁴⁶.

Nella situazione creatasi nell'autunno 1347, la regina poté almeno ottenere un certo successo diplomatico ed evitare l'apertura di un secondo fronte militare: dopo il fallimento della spedizione della flotta napoletana contro Messina, quella dell'estate del 1345, e della riconquista di Lipari da parte dei Siciliani nell'agosto 1347, la regina concluse con Giovanni da Randazzo, che teneva la reggenza in nome del minorenne re di Sicilia Ludovico II d'Aragona, il 7 novembre 1347 a Catania un trattato di pace. Questo ripeté sostanzialmente il contenuto della pace di Caltabellotta e confermò l'autonomia del Regno di Trinacria¹⁴⁷.

La pace con la Sicilia non riuscì, tuttavia, ad evitare l'invasione dell'esercito ungherese, guidato da Luigi il Grande in persona, nella primavera ed estate 1347. Già nel dicembre di quell'anno il re occupò tutti gli Abruzzi¹⁴⁸. Le truppe angioine che sotto il comando di Luigi di Taranto, nominato già il 25 settembre 1347 capitano generale del Regno, avevano formato una linea difensiva presso Capua con lo scopo di fermare l'avanzata di Luigi il Grande su Napoli, all'avvicinarsi dell'esercito ungherese si dispersero. Nella notte del 15 gennaio 1348 Giovanna lasciò Napoli per la Provenza senza aspettare il ritorno del marito da Capua, che riuscì ad imbarcarsi due giorni dopo insieme con Niccolò Acciaiuoli¹⁴⁹. Luigi d'Ungheria, debellata ogni resistenza, il 17 gennaio 1348 entrò in Aversa, dove due giorni dopo si recarono Roberto di Taranto e il fratello minore Filippo II, insieme con Carlo di Durazzo e i suoi due fratelli minori Roberto e Luigi, per fare atto di sottomissione a Luigi I e riconoscerlo come reggente del Regno di Napoli per il minore Carlo Martello. Il re, che riteneva Carlo di Durazzo il responsabile dell'assassinio di suo fratello e di una congiura ordita contro lui stesso, lo fece decapitare il giorno dopo¹⁵⁰.

Giovanna, nel frattempo, giunse a Nizza il 20 gennaio 1348 e proseguì subito per Marsiglia, dove ricevette una festosa accoglienza e la popolazione le prestò giuramento di fedeltà. La situazione nel Regno registrò una svolta decisiva con la partenza di Luigi I per l'Ungheria, il 27

¹⁴⁶ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 218.

¹⁴⁷ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 188; KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 458.

¹⁴⁸ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 92.

¹⁴⁹ *Ibidem*, pp. 93-94; LÉONARD, pp. 446-447.

¹⁵⁰ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, pp. 95-96.

maggio 1348, obbligata dallo scoppio dell'epidemia di peste a Napoli e da un aggravamento del suo conflitto con Venezia. Ciò dava a Giovanna buone possibilità di riconquistare il Regno. In effetti, subito dopo la partenza del re a Napoli scoppiarono rivolte contro i suoi vicari Corrado Wolfard (il Corrado Lupo delle fonti italiane) e Ulrico Wolff di Wolfurt, e un'ambasceria della città chiese alla regina di fare ritorno¹⁵¹.

La coppia reale s'imbarcò a Marsiglia ed il 17 agosto giunse a Napoli, ma la sua definitiva riconquista fu compiuta dopo la presa del Maschio Angioino, avvenuta il 17 gennaio 1349. Dato che già durante la permanenza nella Francia meridionale a Luigi di Taranto era stato conferito dalla moglie il titolo di conte di Provenza e, subito dopo il ritorno a Napoli, il 16 febbraio 1349 pure quello di re, anche contro la volontà della moglie, volle intervenire attivamente nel governo. Suo attivo sostenitore era sicuramente Nicolò Acciaiuoli, capitano generale del ducato di Calabria, il quale, durante il soggiorno della coppia in Provenza, grazie al suo ruolo di intermediario con la Curia, aveva curato per la prima volta una parte degli affari di Stato e perciò, alla fine di giugno 1348, era stato nominato siniscalco del Regno ed investito della contea di Terlizzi. L'Acciaiuoli reputava che fosse maturato il momento di concentrare nelle proprie mani tutto il potere¹⁵².

Dinanzi alla difficile situazione nel Regno, Clemente VI nominò il cardinale Annibaldo Caetani di Ceccano nuovo legato. Egli giunse a Napoli il 2 luglio 1349 ed il 23 luglio riuscì a concludere con Corrado Wolfard un armistizio valido fino al Natale dell'anno seguente. Il 10 agosto convinse le compagnie di mercenari, in cambio del pagamento di una cospicua somma, ad abbandonare i territori occupati nella Terra di Lavoro. Non riuscì, però, a ricomporre il dissidio tra la regina ed il marito¹⁵³.

Nonostante la tregua dell'estate 1349, Luigi d'Ungheria dall'inizio del 1350 preparò una seconda spedizione nel Regno con lo scopo di risolvere definitivamente la questione napoletana¹⁵⁴. Contemporaneamente, il plenipotenziario pontificio Raimondo Sequet, vescovo di Saint-Omer, riuscì a dare una temporanea svolta nella lotta per il potere tra Giovanna ed il marito. Il 17 settembre 1350 Luigi di Taranto, secondo gli accordi presi con Luigi d'Ungheria, fu costretto ad imbarcarsi per la Provenza insieme con Giovanna, mentre il sovrano ungherese lo stesso giorno lasciava Aversa per Roma, da dove fece ritorno in patria¹⁵⁵. Ma Luigi di Taranto, con l'appoggio di Niccolò Acciaiuoli e l'aiuto della popolazione, riuscì a prendere nel porto di Gaeta la galera sulla quale si trovavano Giovanna e Ugo Del Balzo, uccidendo quest'ultimo. Così, invece di raggiungere la Provenza, Giovanna fu obbligata dal marito a trascorrere l'inverno a Gaeta¹⁵⁶.

¹⁵¹ *Ibidem*, p. 109.

¹⁵² KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 459; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, p. 159.

¹⁵³ *Ibidem*, p. 460.

¹⁵⁴ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, pp. 115-116; LÉONARD, pp. 452-454.

¹⁵⁵ *Ibidem*, pp. 454-455.

¹⁵⁶ KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 460.

L'Acciaiuoli, appena ritornati Giovanna e Luigi a Napoli il 20 febbraio 1351, preparò una campagna per la riconquista dei territori rimasti in mano agli Ungheresi e tentò di ottenere la liberazione sia di Roberto e Filippo II di Taranto, sia di Luigi e Roberto di Durazzo, ancora prigionieri a Visegrad¹⁵⁷.

3. Il regno di Giovanna I e Luigi di Taranto.

Nel corso della guerra sostenuta contro questi pericolosi residui dell'invasione magiara, tutte le truppe calabresi, guidate da Lorenzo Acciaiuoli, furono inviate nel febbraio del 1351 a combattere per la liberazione di Bari e della Puglia, segno evidente che, nonostante qualche sacca residua, la Calabria doveva esser stata liberata in generale dalle truppe Ungheresi. Nelle loro mani, all'estremità meridionale della Calabria, era rimasto il castello di Sant'Agata¹⁵⁸. Per la sua liberazione, erano intervenuti i Reggini, probabilmente con lo scopo di aver assegnato il castello con la predetta terra. La terra di Sant'Agata si era però sottomessa al vicario del conte di Mileto, marescalco e fedele regio¹⁵⁹.

Il 14 agosto 1351, i sovrani Luigi di Taranto e Giovanna, su richiesta di Tommaso di Capua, sindaco dell'università di Reggio, decretarono così che fosse incorporata all'università di Reggio, e, pur mantenendo la condizione di demanialità regia, fosse governata sotto l'ufficio della capitania reggina ed insieme a Reggio contribuisse in comune ai diritti di regalìa, bagliva, mortizzo¹⁶⁰, passaggio, pedaggio, colletta e tutte le altre funzioni fiscali¹⁶¹.

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 461.

¹⁵⁸ Sulla presenza degli Ungari in Calabria e il loro stanziamento a Sant'Agata, cfr. FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 221; RUSCIANI, pp. 330-356, e in particolare, sul periodo qui indicato, si vedano le pp. 346-349.

¹⁵⁹ SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, I, p. 193; ediz. 1993, pp. 260-261.

¹⁶⁰ Con l'espressione gabella *dei mortizzi* si intendeva, in alcuni casi, un contributo forzato a favore del clero per la sepoltura dei cadaveri e l'accompagnamento al cimitero. Talvolta la predetta gabella era applicata anche sulle carni fresche, salate o 'mortacine' (cfr. BISCAGLIA, I, p. 245; II, p. 102). Il 1° febbraio 1482, da Castelnuovo di Napoli, re Ferdinando I di Aragona approvò i capitoli della università di Gaeta. Tra questi accolse la richiesta dell'università che dalla nuova imposta sulla carne, si togliesse la gabella del morticio ed ogni altro onere, salvo quello del tornese a rotolo, e la catapania, per la quale i giudici e gli eletti della città riscuotevano un carlino per ogni animale vaccino, e stabilivano il prezzo della carne venduta in Gaeta (cfr. MINIERI RICCIO, *Repertorio delle pergamene della università o comune di Gaeta*, doc. CIV, p. 175). Più comunemente, il *ius morticii* era il diritto delle acquisizioni delle eredità rimaste vacanti e, dunque, prive di eredi legittimi (cfr. DU FRESNE DU CANGE, V, col. 526c, *sub voce* «morticinium (4)»: *Licentia tenendi possessiones in manu mortua*; TRIFONE, *La legislazione Angioina*, pp. 87, 138; POSO, p. 39; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia*, p. 105). Si ritrova menzionato in vari documenti di età medievale del Salento, in particolare in due carte del 1180 e 1185 riguardanti Lecce nelle quali si parla di «pro morticio» ed «ex parte morticii» (cfr. P. DE LEO, *Il monastero benedettino dei SS. Niccolò e Cataldo*, doc. III, p. 35; doc. XII, p. 51; anche in ID., *Le carte del monastero dei santi Niccolò e Cataldo in Lecce*, doc. III, p. 11; doc. XII, p. 35); come pure ad Ostuni, ove il *ius morticii seu oblationis* è ricordato in documenti compresi tra il 1132 ed il 1236 (cfr. *I documenti della storia medievale di Ostuni*, pp. 20 nota 2, 30, 50, 90).

¹⁶¹ Doc. n. 26.

Veniva in tal senso ripristinato il precedente *status* politico e amministrativo. La terra di Sant'Agata, infatti, godeva del privilegio di demanialità conferitole con diplomi emanati a suo favore nel 1341 per intervento di re Roberto. Il 4 luglio 1341, da Napoli, con lettera inviata ai capitani e giustizieri di Calabria, il sovrano aveva concesso agli abitanti dell'università di Sant'Agata, per la durata di due anni a partire dalla data del mandato, che non fossero obbligati dagli ufficiali regi a svolgere prestazioni varie al di fuori di quella terra. Il 4 agosto confermò all'università di Sant'Agata il privilegio di demanialità che egli stesso già aveva conferito con lettera emessa a Napoli per mano del logoteta Bartolomeo di Capua il 5 marzo 1314. Infine, il 20 agosto concesse i capitoli di grazie e immunità alla predetta università¹⁶².

Luigi e Giovanna, dopo aver decretato l'annessione della terra di Sant'Agata all'università di Reggio, il 26 giugno 1352 confermarono alla predetta università ed agli uomini reggini tutte le lettere regie e ducali emesse dai loro predecessori e da loro stessi, relative alle grazie che dovevano continuare ad osservare¹⁶³. Lo stesso giorno inviarono mandato al vicario ed al luogotenente del ducato di Calabria, nonché al capitano della terra di Reggio, affinché fossero risarciti i cittadini che avessero subito danni da conti e baroni al tempo delle guerre, o viceversa¹⁶⁴. Ancora, su richiesta di Andrea *de Logotheta*, giudice, e di Andrea *de Yllis*, sindaci dell'università di Reggio, inviarono un altro mandato indirizzato al capitano della città di Reggio, al giudice e notaio d'atti deputati dalla curia regia, nonché a conti, baroni, castellani e ufficiali, mediante il quale i cittadini reggini furono sgravati da diversi oneri e pesi. In particolare, i Reggini non erano più costretti dagli ufficiali a mettere a disposizione i loro letti, portare legna o fornire animali per i loro servizi, senza adeguato pagamento; non era permesso agli ufficiali della curia di esigere obblighi dai litiganti in accuse in via ordinaria e liti quando le parti volessero tra di loro transigere fino alla sentenza esclusiva, salvo soltanto il pagamento di tre tarì alla curia, quando si procedesse in via ordinaria e quando in via straordinaria secondo i capitoli del regno; i notai o gli scrittori d'atti avrebbero avuto soli cinque grana per la fideiussione e citazione dei testi fuori della città, essendo sufficienti gli stipendi che pagava loro la curia, e che i medesimi nulla esigessero per la presentazione in curia di qualche petizione di offerta o domanda, secondo l'antica consuetudine; che nessuno, se non vagabondo, fosse tratto in arresto prima della conoscenza della causa se si offre a dare la cauzione fideiussoria, ma fossero osservate a riguardo tenacemente i capitoli del regno; che capitani, giudici, notai d'atti e qualunque ufficiale non potessero prendere la casa dei privati senza pagare il competente fitto, come da antica consuetudine, né potessero lasciare Reggio, al termine del loro mandato, senza

¹⁶² Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, Busta 2, fasc. 153, cc. 1r-9r (estratto dal Registro angioino dell'anno 1340, vol. 321, ff. 318 a tergo-319).

¹⁶³ Doc. n. 27.

¹⁶⁴ Doc. n. 28.

essere stati sindacati personalmente e non per mezzo di un procuratore; che nessuno esercitasse turpemente il baratto sia fuori che dentro la città; che nessun barone o conte potesse entrare in città con più di dodici familiari, né dimorare più di un giorno e di una notte; che essendo state fatte dai capitani tante estorsioni con il pretesto delle guardie notturne, per le quali i poveri erano stati costretti ad abbandonare la città, ordinano che si aboliscano, particolarmente in tempo di pace, e che si facessero solo le scorte per il mastrogiurato¹⁶⁵ e gli uomini di Reggio; infine, che non fosse richiesta alcuna esazione di denaro e che gli uomini restassero in tranquillità così come era solito accadere nel passato tempo di pace¹⁶⁶.

Nonostante la campagna militare condotta negli Abruzzi dal settembre 1351 al gennaio 1352 non avesse prodotto risultati, grazie alla mediazione di Clemente VI, il 23 marzo 1352 a Napoli fu conclusa una pace vantaggiosa con Luigi d'Ungheria, il quale promise la liberazione dei prigionieri in cambio di un risarcimento adeguato e di un'amnistia generale per tutti i suoi seguaci nel Regno, mentre i territori ancora occupati dalle truppe ungheresi sarebbero stati assegnati ad un rappresentante pontificio¹⁶⁷. Dopo qualche esitazione, nel giugno 1352 Luigi d'Ungheria ratificò questo patto e rinunciò al regno di Napoli; mantenne, invece, rivendicazioni sui feudi del nonno Carlo Martello, il principato di Salerno e l'Onore di Monte Sant'Angelo. Un successo della politica dell'Acciaiuoli fu l'assenso del papa, che si era finora rifiutato di conferire il titolo di re a Luigi di Taranto, all'incoronazione della coppia reale. Così, il 23 maggio 1352, prima Luigi e poi Giovanna furono incoronati dall'arcivescovo di Braga Guillaume de La Garde, alla presenza di numerosi dignitari del Regno e della Provenza, ma anche di delegazioni di città toscane e umbre¹⁶⁸.

Alla corte napoletana, dopo la crisi dei dieci anni precedenti, malgrado la catastrofica situazione finanziaria, regnava una sorta di clima di rinascita, come mostrano la concessione di numerosi privilegi a persone rimaste fedeli nel periodo delle invasioni ungheresi o di esenzioni fiscali in favore di località che avevano particolarmente sofferto durante le operazioni militari. Nonostante gli intrighi di corte, sin dall'estate 1353 Niccolò Acciaiuoli riuscì ad intraprendere iniziative concrete per la riconquista della Sicilia che, piuttosto che dalla forza del Regno, fu resa possibile dalla situazione di anarchia che regnava nell'isola, dove durante la minore età di Ludovico II si contendevano il predominio gli esponenti dell'aristocrazia locale contrapposti ai nobili catalani, giunti dalla Spagna. Nella seconda metà d'ottobre del 1353 l'Acciaiuoli si stabilì in Calabria dove

¹⁶⁵ Il mastrogiurato, in carica un anno, era addetto al mantenimento dell'ordine pubblico. Si occupava anche della polizia notturna alle dipendenze del capitano, poteva agire da primo magistrato, convocare le sedute dei parlamenti dell'università, sedere in curia e giudicare insieme con i giudici annuali. In particolare, egli vigilava sulle fiere per tutto il corso della loro durata. Sul ruolo del mastrogiurato cfr. TRIFONE, *Gli organi dell'amministrazione Angioina*, p. 98.

¹⁶⁶ Doc. n. 29.

¹⁶⁷ DE FREDE, p. 266.

¹⁶⁸ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 130; LÉONARD, pp. 454-457; DE FREDE, pp. 266-267.

rimase per tutto l'inverno dell'anno seguente dimorando a Reggio, con qualche spostamento a Tropea e Bagnara¹⁶⁹.

Una ribellione di Messina nell'estate 1353, grazie alla quale i Catalani riuscirono a prendere inizialmente il sopravvento, offrì spunto alla famiglia dei Chiaromonte per rivolgersi a Giovanna ed a Luigi di Taranto. Un accordo concluso su iniziativa di Nicolò Acciaiuoli a Palermo il 6 febbraio 1354, che prevedeva la consegna dell'isola agli Angioini unitamente alla rinuncia a nominarvi funzionari francesi e provenzali, nonché l'obbligo di residenza a Palermo per Giovanna e Luigi almeno ogni tre anni, fu ratificato dalla coppia reale nel marzo di quell'anno. Il 17 aprile Palermo, e in seguito quasi l'intera isola, si sottomisero alla sovranità angioina. Solo la parte nordorientale, con le città di Messina e di Catania, che erano anche le roccaforti del partito catalano, restò fedele a Ludovico II e agli Aragonesi. Soprattutto a causa della situazione interna del Regno di Napoli e dell'atteggiamento piuttosto ostile di Giovanna e di Luigi di Taranto, che consideravano l'impresa siciliana dell'Acciaiuoli superflua e dispendiosa, nel 1354 l'isola non poté essere interamente sottomessa. Così, all'inizio di agosto 1354, il siniscalco fu costretto a rientrare a Napoli¹⁷⁰.

Inoltre, sorsero attriti con Innocenzo VI, perché Luigi di Taranto, dopo l'insuccesso del fratello, nominò vicario generale negli Abruzzi Galeotto Malatesta, che aveva occupato una parte dello Stato della Chiesa e perciò era stato scomunicato. Nonostante l'intervento di Niccolò Acciaiuoli, la Curia fu irremovibile e il 9 e 10 gennaio 1355 Innocenzo VI avrebbe scomunicato sia Giovanna sia il marito¹⁷¹. Entrambi, inoltre, con il pretesto di un pellegrinaggio sulla tomba di San Nicola, nell'autunno 1354 si erano recati personalmente in Puglia, ma non riuscirono a persuadere alla sottomissione Luigi di Durazzo, che nel frattempo si era alleato con Giovanni Pipino, conte di Altamura e Minervino. Il duca di Durazzo fece arrivare in Puglia la Gran Compagnia che, passata ai comandi di Corrado di Landau (il "conte Lando" dei cronisti italiani) dopo l'esecuzione di frà Moriale per ordine di Cola di Rienzo, occupò la Capitanata nel febbraio 1355¹⁷². Le speranze di un intervento contro la Gran Compagnia da parte di Carlo IV di Lussemburgo, che dall'inizio del 1355 si trovava in Italia per cingere la corona di re dei Romani, non si realizzarono¹⁷³.

Luigi di Durazzo, al contrario, nell'aprile 1355 si mise alla guida della compagnia e si ribellò alla Corona, proclamandosi esecutore delle scomuniche del papa contro Giovanna e il marito. La ribellione di Luigi di Durazzo nel Regno ebbe all'inizio buon esito, poiché la Gran Compagnia nel

¹⁶⁹ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 221.

¹⁷⁰ LÉONARD, pp. 468-471; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 189-190.

¹⁷¹ LÉONARD, p. 472.

¹⁷² Su Corrado di Landau si veda CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna*, pp. 185-186, 190, 192, 204, 226, 249.

¹⁷³ KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, pp. 462-463.

maggio 1355 riuscì ad avanzare in Campania e nel Principato. La Calabria fu devastata da Luigi di Durazzo, il quale riscuoteva nei territori occupati le imposte dovute alla regia curia¹⁷⁴.

Data l'assenza dell'Acciaiuoli, trattenutosi in Toscana, Luigi di Taranto e Giovanna si mostrarono incapaci di creare un esercito e prendere contromisure militari, ma riuscirono, dietro pagamento, ad ottenere la ritirata dei mercenari alla fine di luglio, con la conseguenza che Luigi di Taranto impose tasse straordinarie. Ciò comportò una sommossa a Napoli nel settembre 1355 con manifestazioni favorevoli a Giovanna. Peraltro, bande dell'esercito mercenario penetrarono di nuovo in Terra di Lavoro e continuarono le scorrerie. Anche dopo l'estate 1356, quando vaste parti del Regno erano state ampiamente saccheggiate e la Gran Compagnia si spostò nell'Italia settentrionale, unità sbandate restarono in Capitanata, dove in parte fecero causa comune con la piccola feudalità e continuarono i saccheggi¹⁷⁵.

Durante l'anno di crisi 1355, poiché il potere di Giovanna - o meglio ancora del marito - era ristretto al controllo di Napoli e del territorio limitrofo, andarono in gran parte perdute le conquiste in Sicilia e furono mantenute solo Palermo, Milazzo, Siracusa e Lentini. Fortunatamente, grazie alla morte di Ludovico II di Sicilia, avvenuta il 16 ottobre 1355, ed ai conflitti interni all'aristocrazia catalana a proposito della tutela del giovane Federico IV, allora tredicenne sotto la reggenza della sorella Eufemia, nel corso del 1356 furono riprese le posizioni perdute¹⁷⁶.

In questo periodo gli uomini della città di Reggio lamentarono alla regia corte che il capitano della città ed i suoi predecessori avevano sottratto seminati di orzo, lupini e foraggio a signori e padroni di terre poste nel territorio della città, contro la loro volontà, e posto i cavalli a pascolare nei seminati di fagioli, negli orti e nelle vigne. Cosicché il 2 aprile 1356 il re Luigi di Taranto e la regina Giovanna inviarono mandato ai capitani della città di Reggio, ai luogotenenti e agli ufficiali del ducato di Calabria, affinché tutto ciò non avvenisse più¹⁷⁷. Nella città si era anche stanziato con una flottiglia Niccolò Acciaiuoli, che vi svolgeva le funzioni di luogotenente del Ducato affiancato dal giustiziere di Calabria, Lorenzo Buondelmonti¹⁷⁸.

Il 18 settembre 1356 esponenti dell'aristocrazia locale promossero a Messina una sommossa a loro favorevole. L'Acciaiuoli, non appena appresa la notizia, il 20 novembre attraversò lo Stretto e si impadronì in nome dei suoi sovrani della città, caduta in mano di Niccolò di Cesare. Il 24 dicembre egli poté consegnarla in una solenne cerimonia a Luigi di Taranto e Giovanna, giunti a loro volta in Calabria, a Reggio, in novembre, accompagnati dal segretario Guido *de Cortesiis*, che era di Reggio: quasi 75 anni dopo i Vespri, il giglio angioino sventolava di nuovo sulla città

¹⁷⁴ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, pp. 190-191.

¹⁷⁵ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 192-193.

¹⁷⁶ LÉONARD, p. 475.

¹⁷⁷ Doc. n. 30.

¹⁷⁸ LÉONARD, p. 476; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 222.

peloritana. I sovrani il 18 dicembre, proprio da Reggio, revocavano tutte le donazioni di foreste demaniali calabresi, particolarmente quelle della Sila¹⁷⁹. La notizia della sottomissione dell'università di Messina agli Angioini fu ben accolta da papa Innocenzo VI, che, con lettera del 5 gennaio 1357 inviata ai suoi cittadini, li esortava a continuare nel proposito assunto ed a coinvolgervi anche le altre città siciliane che si erano ribellate ai sovrani angioini¹⁸⁰.

Da Messina, il 4 febbraio del 1357, i sovrani confermarono ai Messinesi tutti i loro privilegi di cui godevano e garanzie in campo giudiziario¹⁸¹. Il 15 febbraio dello stesso anno, ancora da Messina, in seguito alla supplica rivolta dagli uomini della città di Reggio, inviarono mandato ai capitani della predetta città mediante il quale al mastrogiurato veniva ordinato di fare le guardie notturne, come si faceva in tempo di pace, e che i reggini, invece, non fossero tenuti a farle come accadeva un tempo in stato di guerra¹⁸². Ma non si preoccuparono, secondo le intenzioni dell'Acciaiuoli, di debellare il partito catalano e di conquistare Catania. Per cui qui si arrestarono i trionfi delle truppe angioine: questa mancanza di iniziativa diede così ai Catalani il tempo di riorganizzarsi, ed essi il 29 e 30 giugno 1357 presso Acireale, sotto il comando di Artale d'Alagona, riuscirono ad infliggere alla flotta e all'esercito angioino una dura sconfitta, che cancellò ogni speranza di completa sottomissione dell'isola. I sovrani furono pertanto costretti a lasciare la Sicilia. Si trattennero a Messina fino al 27 agosto e in questo periodo si occuparono della concessione di privilegi e rendite ai partigiani Angioini nell'isola. Pochi giorni prima, il 22 agosto, sempre da Messina, inviarono mandato ai giustizieri di Calabria ed al capitano della terra di Reggio affinché imponessero ad alcuni ufficiali corrotti di osservare e rispettare i privilegi concessi alla medesima università da re Roberto d'Angiò, sotto pena di cento once per i trasgressori¹⁸³. Lasciata l'isola, preceduti anche sulla via del ritorno da Nicolò Acciaiuoli, che nel frattempo temporeggiava sulla via del rientro per fermarsi nei suoi possedimenti di Seminara, Gerace e Tropea per raccogliervi le entrate, si fermarono ancora qualche giorno a Reggio prima di riattraversare tutta la Calabria e ritornare a Napoli¹⁸⁴.

L'assenza di Giovanna e di Luigi di Taranto dalla terraferma aveva dato nuovo slancio alla ribellione di Luigi di Durazzo e di Giovanni Pipino d'Altamura, che controllavano vasti territori della Puglia. Luigi di Durazzo, pertanto, tra il 1356 e maggio del 1357 si ribellava ancora una volta a Luigi di Taranto rivendicando i suoi diritti alla successione, e dal Gargano si era portato in Terra

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ Archivio Ducale di Medinaceli, Toledo, pergamena n. 299, in *Messina il ritorno della memoria*, Pergamene, pp. 147-200, qui p. 187, n. 86, regesto a cura di Eliana Calandra.

¹⁸¹ Archivio Ducale di Medinaceli, Toledo, pergamena n. 40, in *Messina il ritorno della memoria*, p. 188, n. 87, regesto a cura di Aldo Sparti. Il viceprotonotaro di questo documento è Sergio Donnorso di Napoli.

¹⁸² Doc. n. 31.

¹⁸³ Doc. n. 32.

¹⁸⁴ Cfr. P. GIANNONE, tomo III, libro XXIII, cap. II, p. 236; SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1993, p. 262.

di Bari e in Basilicata sino ad occupare Matera ed Acerenza¹⁸⁵. Il 2 marzo 1357 egli, con il titolo d'imperatore di Bulgaria e vicario generale in Val di Crati e Terra Giordana, dopo esser stato a Cassano, emanava da Castrovillari un diploma con il quale concesse all'episcopato Cassanese il diritto di legnatico¹⁸⁶.

Nell'autunno 1357 Roberto di Taranto, che era stato nominato capitano generale in Puglia e i cui feudi erano stati anche minacciati dai disordini, riuscì a rendere meno drammatica la situazione e ad eliminare almeno i conti di Altamura. Giovanni Pipino fu fatto prigioniero a Matera il 27 ottobre e due giorni dopo impiccato ad Altamura. Grazie ad un'iniziativa dell'Acciaiuoli, nell'aprile 1358 era soggiunta una temporanea riconciliazione di Giovanna e Luigi di Taranto con Luigi di Durazzo. Inoltre, poiché la corte napoletana appoggiava Firenze contro gli sforzi del legato pontificio Egidio Albornoz di restaurare e pacificare lo Stato della Chiesa, il 21 aprile 1359 Innocenzo VI nominò improvvisamente l'Albornoz legato anche per il Regno, affinché vi assumesse attivamente il governo e ripristinasse la sovranità feudale del papa¹⁸⁷.

Nell'autunno 1359 era scoppiata una nuova ribellione di Luigi di Durazzo, che contava sull'appoggio della Curia, mentre Luigi di Taranto nel marzo 1360 si recò in Puglia. Sempre più isolato, il duca di Durazzo fu costretto ad accordarsi con Luigi di Taranto e consegnare il figlio di appena tre anni al re di Napoli come ostaggio e sottoporre il conflitto con Giovanna e suo marito all'arbitrato papale. Egli, tuttavia, dopo la conclusione degli scontri per il possesso di Bologna tra Bernabò Visconti e l'Albornoz, nel settembre 1360 chiese aiuto alla compagnia di ventura di Anichino di Bongardo (Johannes Baumgarthen), che già era stata al servizio del Visconti per poi passare dalla parte del cardinale¹⁸⁸. Nel dicembre 1360 Anichino si stanziò in Capitanata e operò saccheggi fino ai confini del Principato. Luigi di Taranto richiamò allora l'Acciaiuoli, data l'incapacità di Francesco Del Balzo e Luigi di Sabran di controllare la situazione. Il gran siniscalco ottenne dalle città toscane l'invio di contingenti militari, con i quali all'inizio del 1361 entrò a Napoli con l'intenzione di porre in essere energiche misure di difesa, a fronte della letargia di Luigi di Taranto, e di sbarrare ad Anichino la via della capitale. L'ingresso negli Abruzzi, nel marzo 1361, di una compagnia di ventura ungherese, che intendeva unirsi ad Anichino, complicò la situazione. Solo grazie alle capacità diplomatiche dell'Acciaiuoli fu possibile spingere le due compagnie l'una contro l'altra e persuadere gli Ungheresi, all'inizio di dicembre 1361, a ritirarsi in cambio del pagamento di un'ingente somma, per la quale dovette essere imposto un tributo

¹⁸⁵ Cfr. LÉONARD, pp. 471-474, 489-492; DE FREDE, pp. 272, 276; PEDIO, V, pp. 81-88; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 192; KIESEWETTER, *Luigi d'Angiò (d'Angiò-Taranto)*, pp. 489-490.

¹⁸⁶ *Il cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. n. 80, pp. 50-51.

¹⁸⁷ LÉONARD, pp. 483-484.

¹⁸⁸ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 219; LÉONARD, pp. 489-490; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 196-198.

straordinario in tutto il Regno. Alla fine del gennaio 1362 anche Anichino, dopo che un accordo gli aveva garantito di conservare tutta la preda, lasciò il Regno, sicché il 6 febbraio Luigi di Durazzo si sottomise definitivamente a Giovanna ed a Luigi di Taranto, e fu rinchiuso in Castel dell'Ovo dove morì avvelenato il 22 luglio 1362¹⁸⁹.

In Sicilia, sin dalla sconfitta di Acireale, la posizione degli Angioini era costantemente peggiorata, perciò sembrava solo una questione di tempo la caduta delle ultime teste di ponte nell'isola, come Palermo e Messina. I Catalani avevano ottenuto un decisivo impulso soprattutto dal matrimonio di Federico IV con Costanza, figlia di Pietro IV d'Aragona, avvenuto a Catania il 15 aprile 1361, perché in tal modo fu consolidata la tradizionale alleanza tra il ramo principale d'Aragona e quello collaterale dei regnanti di Sicilia, e contestualmente fu scongiurato un tentativo di Giovanna e di Luigi di Taranto di far sposare Giovanna, figlia di Carlo di Durazzo, con Federico¹⁹⁰.

Il continuo contrasto tra Angioini ed Aragonesi offriva alla città di Reggio, quale terra di confine con il nemico, la possibilità di godere continuamente di privilegi. L'11 giugno 1360, infatti, il re Luigi di Taranto e la regina Giovanna, su istanza dell'università, inviarono mandato ai vicegerenti, ai capitani generali, ai giustizieri di Calabria ed al capitano della terra di Reggio mediante il quale esentarono i cittadini dal pagamento delle collette generali, donazioni ed esazioni, confermando così le precedenti lettere di grazie già concesse dai loro predecessori sovrani di Sicilia a favore dei reggini che pativano continuamente scorrerie e razzie¹⁹¹.

Soltanto grazie all'iniziativa di Niccolò Acciaiuoli, che alla fine del 1361 con tre sole galere giunse a Messina, la situazione poté essere ancora una volta riequilibrata almeno in parte, anche se era troppo tardi per riconquistare il territorio perduto. Mentre il siniscalco si trovava ancora a Messina, all'inizio dell'aprile 1362, Luigi di Taranto e Giovanna convocarono un parlamento generale per le imminenti necessità e per i pericoli incombenti sul Regno. Questo si tenne a Napoli probabilmente il 5 aprile 1362, alla presenza dei sovrani, con l'intervento di tutti i baroni e dei sindaci delle città e comuni. Presenziarono anche Napoleone Ursino, logoteta e protonotaro del Regno, e Bertrando, arcivescovo di Napoli, che tenne anche un discorso al clero ed ai prelati¹⁹². Con una vasta opera legislativa avrebbe dovuto soprattutto porre termine al brigantaggio diffusosi in tutto il Regno in seguito all'invasione delle compagnie mercenarie. Oltre a una riduzione delle tasse di mezza annata, il condono dei tributi arretrati, la risoluzione di punire severamente i

¹⁸⁹ TOCCO, pp. 31-40, rist. in *Studi Francescani*, pp. 338-352.

¹⁹⁰ LÉONARD, pp. 493-495.

¹⁹¹ Doc. n. 33.

¹⁹² Cfr. CHIOCCARELLI, pp. 231-232, il quale scrive: «Eo etiam presule magnum et generale consilium, quod parlamentum vocatur, pro imminentibus Regni periculis ac necessitatibus Neapoli celebratum est die 5 aprilis 1362, ind. 15, cui iidem Reges regali in solio sedentes ac totius Regni proceres et barones interfuerunt et in tanto procerum consessu a Neapolione Ursino ad barones, solemniter habita concio, a Bertrando vero hoc nostro archiepiscopo habita est ad clerum et prelatos». Si veda anche VETERE, p. 765 e nota 21.

malfattori per l'avvenire e ad un'amnistia generale, fu decisa l'istituzione di una unità operativa militare leggera di quattrocento uomini, che doveva mettere fine alle scorrerie, al comando di Galeotto Malatesta nominato pure maestro giustiziere e capitano generale¹⁹³.

4. Dopo la morte di Luigi di Taranto.

Negli anni 1351-62 Giovanna non aveva esercitato alcuna influenza sul governo del Regno o della Provenza. Aveva soltanto fatto emettere a proprio nome decreti e documenti preparati per ordine di Niccolò Acciaiuoli e di Luigi di Taranto. Sebbene dal 1359 i rapporti con il suo secondo marito fossero piuttosto migliorati, non dovette provare comunque dolore per la sua morte avvenuta, a causa di una malattia, il 24 maggio (o, secondo altre fonti, nella notte tra il 25 ed il 26 maggio del 1362), vista dalla regina come liberazione dal suo comportamento sin troppo dispotico¹⁹⁴.

Uno degli ultimi diplomi dati da Luigi e Giovanna, prima che il re morisse, fu inviato all'università di Reggio il 6 maggio 1362. I sovrani, accogliendo le richieste avanzate da Andrea *de Logotheta*, giudice, e da Nicola *de Gisso*, sindaci dell'università di Reggio, inviarono mandato ai capitani della città predetta, con il quale accordarono ai cittadini reggini che il capitano della città non permettesse di pretendere o esigere nulla da alcun detenuto in carcere in mancanza di cauzione fideiussoria, tranne nel caso in cui i detenuti pernottassero nel carcere, sicché i capitani erano tenuti a non chiedere oltre il dovuto; che il predetto capitano facesse in modo che nei casali della città fosse nominato un solo ufficiale e proibisse le ingiuste angherie perpetrate dai mastri giurati; che la moneta aragonese, i gigliati ed i denari di piccolo taglio in uso a Messina e che circolavano anche a Reggio, potessero esser spese dai reggini in tutto il ducato di Calabria; che il capitano facesse riparare la via pubblica che passava sotto il castello che il castellano aveva arbitrariamente occupato per impiantare vigneti, con grave detrimento per il demanio regio e pregiudizio per i cittadini di Reggio; che i forestieri per ogni salma di vino da importare, vendere e commerciare in città, come già stabilito dal re Roberto d'Angiò, pagassero due tari; infine, che il castellano ed il capitano non accogliessero come inservienti e familiari propri i cittadini e gli uomini di Reggio, per evitare altre brighe, risse e scandali che si erano verificati¹⁹⁵.

Due giorni dopo la morte del sovrano, il 28 maggio, la regina Giovanna ritornò ad emanare un atto pubblico, intitolato ora con il suo solo nome, con il quale notificava gli editti e le ordinanze

¹⁹³ Sul parlamento generale di Napoli del 1362 si vedano PALMA, II, pp. 71-72; LÉONARD, p. 496; DE FREDE, p. 276; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 197; KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 465; ID., *Luigi d'Angiò (d'Angiò-Taranto)*, p. 491.

¹⁹⁴ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, pp. 240-243; LÉONARD, pp. 495-496; KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 465.

¹⁹⁵ Doc. n. 34.

disposte al parlamento generale tenutosi a Napoli poco tempo addietro (sicuramente quello, prima citato, del 5 aprile), mentre era ancora in vita il re Luigi di Taranto, suo marito, ricordato, nonostante tutto, come *illustris carissimus vir*. Al parlamento erano intervenuti i magnati, conti, baroni ed altri nobili feudatari, riuniti personalmente o rappresentati dai loro procuratori, i quali, a causa delle guerre e vessazioni fiscali continue, nonché delle pesanti prestazioni militari con fornitura di servizi e versamenti per gli arruolamenti, pagamenti di riscatti dei prigionieri in mano al nemico, devastazioni delle campagne, avevano ottenuto dalla maestà regia che fosse loro dimezzata la soluzione dei servizi militari o dell'*adoha* per tutto l'anno di XV indizione, e che ai loro vassalli fossero condonati i residui dei pagamenti fiscali, collette, funzioni generali, doni e sussidi di imposte della XIV indizione dovuti alla regia curia. I sovrani, inoltre, in quell'occasione avevano condonato con una generale amnistia tutte le ingiurie, offese, crimini, rapine, colpe e danni commessi fino al mese di aprile, e stabilito, infine, che coloro i quali avessero somministrato vettovaglie ai nemici, o da loro le comprassero, fossero ritenuti colpevoli del reato di lesa maestà ed esclusi dai precedenti benefici di remissione. La lettera regia, prodotta in triplice copia ed affissa ai portici di Castelnuovo, della vicaria e della chiesa maggiore di Napoli, viene confezionata e spedita con ritardo, rispetto alla data del parlamento, a causa del grave morbo che colpì il re Luigi di Taranto e lo portò alla morte¹⁹⁶.

Il 10 dicembre 1362 la regina, su richiesta avanzata dai sindaci dell'università di Reggio, inviò lettera ai vicegerenti del ducato di Calabria e della Sicilia e ai loro luogotenenti, mediante la quale li induceva a difendere e tutelare i cittadini di Reggio nell'uso dell'acqua, dei pascoli e della legna dei boschi, che hanno comune con gli abitanti della terra di Sant'Agata, dalle aggressioni e molestie di quest'ultimi¹⁹⁷.

Dieci giorni dopo inviò un mandato ai vicegerenti del ducato di Calabria, ai giustizieri di Calabria, ai capitani della città di Reggio, ai giudici, erari ed altri ufficiali con il quale notificava di aver esentato i cittadini della predetta città dalla soluzione delle collette generali, donazioni ed esazioni, ad ulteriore conferma della lettera di immunità già concessa dal re Luigi di Taranto, suo marito, ed un altro al capitano della predetta città ed al giudice incaricati a sindacare gli eredi del defunto Pietro de Napoli, milite, precedente capitano di Reggio, che, al tempo della gestione del suo ufficio, aveva commesso soprusi nei confronti dei cittadini reggini sottraendo illecitamente quantità di denaro dalle entrate della gabella del settino¹⁹⁸ o del buon denaro¹⁹⁹ per uso proprio,

¹⁹⁶ Doc. n. 35.

¹⁹⁷ Doc. n. 36.

¹⁹⁸ La gabella del settino ordinario e straordinario era la tassa dovuta sopra ogni rotolo di carne che si macellava, in genere corrispondente in tutto a grana 2 ogni rotolo (cfr. GALLO, p. 344; DI BELLA, p. 27). Come il *morticium* era, dunque, una gabella pagata sulla carne macellata, ed era anch'essa destinata ad edifici pubblici, ai porti, alle mura e all'acquedotto delle città. Veniva comprata ai pubblici incanti dai migliori offerenti, come in genere avveniva per le altre gabelle. In un rogito 6 settembre 1427, rogato a Messina,

ordinando che le predette somme fossero celermente recuperate rivalendosi sui beni stabili appartenuti allo stesso Pietro esistenti nella città di Reggio. Infine, confermò il testo della lettera di re Luigi di Taranto, con la quale era stato sancito che la terra di Sant'Agata fosse amministrata sotto la giurisdizione della capitania reggina, e tutti i privilegi, immunità e grazie concesse alla città di Reggio da re Roberto d'Angiò, dal suo defunto marito e da lei stessa²⁰⁰.

Nel mese di aprile del 1363 la regina Giovanna concesse e confermò numerose grazie alla città di Reggio. L'8 aprile in seguito a supplica avanzata da Bartolomeo *Granaordei*, di Messina, giurisperito, sindaco della città di Reggio, notificò al futuro mastro giustiziere del regno di Sicilia, ai reggenti della curia della vicaria, al capitano generale, al riformatore della giustizia ed ai giudici delle predette curie, al giustiziere ed ai vicegerenti di Calabria, nonché al capitano di Reggio ed agli ufficiali, di rispettare gli editti e le ordinanze emanate al parlamento generale tenutosi a Napoli l'anno precedente senza arrecare alcuna molestia all'università di Reggio e contro gli uomini della medesima città con il pretesto di qualsiasi crimine o delitto commesso da essi per tutto il mese di aprile della XV indizione appena conclusasi²⁰¹.

Il 20 aprile, in seguito ad esposto presentato dal magnifico Ruggero Sanseverino, conte di Mileto e Terranova, che lamentava insulti ed omicidi commessi dal capitano e dagli uomini di Reggio contro i suoi vassalli che custodivano la chiesa di Sant'Antonio, perpetrati in occasione della sua festività, inviò mandato al capitano generale, ai giustizieri della provincia di Calabria e ai loro luogotenenti, per revocare, se già iniziato, il processo intentato mediante la scelta dell'accusa ordinaria dinanzi al capitano generale, affinché non si procedesse d'ufficio. Lo stesso giorno inviò altro mandato ai giustizieri ed ufficiali del ducato di Calabria ed ai capitani di Reggio, con il quale confermava i privilegi già concessi da re Roberto d'Angiò e da Carlo duca di Calabria, che assicuravano ai reggini di non essere giudicati *ex officio* nelle cause civili e criminali, ma comparire soltanto dinanzi al capitano dell'università di Reggio²⁰².

Nardo Gotto prende Pietro Porco come socio e compartecipe per 6 carati su 24 della gabella *settini*, da lui comprata dai mastri giurati di Messina, e dichiara di avere da lui ricevuto la quota del mutuo che gli doveva, pari a 23 once e 3 tarì (Archivio di Stato di Messina, Fondo Notarile, notaio Tommaso de Andriolo, aa. 1416-1418, vol. 2, AT2). A Reggio la gabella del settino consisteva in una esazione pari a 6 grana per oncia (cfr. doc. n. 119).

¹⁹⁹ La gabella del buon denaro era l'aggiunta alle gabelle sulla circolazione delle merci che pagavano i compratori e che, in origine, era destinata alla riparazione di chiese ed edifici pubblici. In particolare tale gabella consisteva in un'esazione di grana venti ad oncia ossia del tre ed un terzo per cento che si faceva nel fondaco maggiore della città di Napoli sulle merci che ivi si contrattavano (BIANCHINI, I, pp. 132-133; II, pp. 78-81, 179-180, 378). Inizialmente era detta del mal denaro e consisteva nell'esazione di dieci grana ad oncia. Fu poi aumentata a venti grana, in occasione della costruzione del porto di Napoli nel 1306 e d'allora chiamata del buon denaro, ma sovente venivano nominate indistintamente (cfr. *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, II, p. 36).

²⁰⁰ Docc. nn. 37-39.

²⁰¹ Doc. n. 40.

²⁰² Docc. nn. 41-42.

Il 24 aprile inviò mandato ai vicegerenti del ducato di Calabria, ai giustizieri di Calabria ed ai capitani di Reggio, con il quale ordinava la difesa dell'università di Reggio dalle molestie loro perpetrate da parte degli ufficiali e vassalli di Ruggero Sanseverino, conte di Mileto e Terranova, delle terre d'Oltre Mesa, nel possesso del territorio di Sant'Antonio sino al vallone detto di 'Scaziota', dove annualmente si teneva la festa dedicata al santo al quale i capitani ed i cittadini di Reggio partecipavano con il vessillo regio di re Roberto e dei suoi predecessori, in segno di tenuta di quel territorio, come era notoriamente risaputo non solo a Reggio, ma anche a Messina e negli altri luoghi circostanti²⁰³. Ancora, il 6 giugno, ordinò loro di non vessare i cittadini reggini con spese superiori al dovuto per il mantenimento delle sentinelle notturne, se non di riscuotere la giusta pena pecuniaria versata dai renitenti da destinare alla riparazione delle mura della città. Allo stesso modo non avrebbero dovuto costringere i marinai della città a fare di notte la guardia al porto con le loro barche. Infine, i medesimi capitani, in virtù del privilegio già concesso da re Roberto, avrebbero dovuto destinare il ricavato della gabella del settino pure per la fortificazione delle mura cittadine e non per altri usi²⁰⁴.

Per evitare una nuova usurpazione del potere da parte di Roberto di Taranto o di suo fratello Filippo II e della di lui moglie Maria, che già da quasi vent'anni avevano speranze sul trono, Giovanna tenne segreta la morte del marito per due giorni, in modo da avere il tempo di informare papa Innocenzo VI e sollecitare il rientro dell'Acciaiuoli dalla Sicilia. La preoccupazione della regina non era immotivata, perché Roberto e Filippo, temendo un matrimonio di Giovanna con il loro antico avversario Luigi di Durazzo, pensavano addirittura di sostituirla con Maria. I Tarantini, perciò, il 25 giugno 1363 (o forse il 22 luglio) fecero avvelenare il duca di Durazzo. Il figlio di questo, Carlo, di appena cinque anni, ebbe la vita salva grazie alla regina, la quale certo non immaginava che vent'anni più tardi proprio lui l'avrebbe prima detronizzata, poi fatta uccidere²⁰⁵.

Sebbene il 5 giugno, in un'assemblea a Napoli, Giovanna avesse fatto dichiarare di voler assumere personalmente il governo nel Regno e in Provenza, ella era consapevole della sua situazione delicata, minacciata soprattutto dalle ambizioni dei due tarantini. Si impose, perciò, la necessità di trovare un nuovo marito. La scelta ricadde sul re titolare di Maiorca Giacomo III, che sin dalla conquista del suo Regno ad opera di re Pietro IV d'Aragona nel 1349 era stato prigioniero in Aragona e che nel maggio 1362 era riuscito a fuggire, forse con l'aiuto della corte napoletana. Giovanna fece concludere il matrimonio con Giacomo di Maiorca il 14 dicembre 1362 ad

²⁰³ Doc. n. 43.

²⁰⁴ Doc. n. 44.

²⁰⁵ KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, pp. 465-466.

Avignone tramite procuratori. Urbano V diede allora la sua approvazione. Il 16 maggio 1363 Giacomo poté fare il suo ingresso a Napoli e le nozze furono immediatamente celebrate²⁰⁶.

La regina dovette ben presto riconoscere che la lunga prigionia aveva innegabilmente causato danni psichici nel suo terzo marito, pertanto la sua situazione non poteva che ritenersi peggiorata anche per via degli intrighi a corte, che dopo la morte di Luigi di Taranto e di Luigi di Durazzo avevano subito soltanto una breve interruzione. Nel frattempo, Giacomo di Maiorca richiese di partecipare alle faccende dello Stato, anche se nel contratto di matrimonio con Giovanna tale diritto gli era stato negato. Già nell'agosto 1363 pretese la nomina a capitano generale del Regno, pretesa alla quale Giovanna, dopo che il marito era ricorso contro di lei alla violenza fisica, alla fine diede il suo assenso. Le tensioni politiche influenzarono anche la vita privata della coppia, dato che si arrivò pubblicamente a scontri tra Giovanna e il consorte, che accusava la moglie dell'assassinio del primo marito. Inoltre, Giacomo distribuiva ai propri familiari benefici e pensioni annue attingendo alle disastrose finanze statali. I contrasti arrivarono al punto che Giacomo minacciò di richiamare le Compagnie di Ventura nel Regno, così Giovanna fu costretta sin dal gennaio 1364 a metterlo sotto sorveglianza. Conflitti di competenza tra l'arcivescovo di Napoli, Pierre Ameilh, che su incarico del papa doveva risanare le finanze del Regno e riformare l'amministrazione, e Niccolò Acciaiuoli, che temeva per la sua posizione di predominio a corte a causa dell'intervento del prelado, complicarono ulteriormente il gioco d'intrighi²⁰⁷.

Nella primavera 1364 il cardinale Egidio Albornoz fu investito dell'ufficio di legato nel Regno, dopo essere stato rimosso dal suo incarico nell'Italia settentrionale, ma arrivò solo all'inizio dell'ottobre 1365 nel Regno. Poco dopo, l'8 novembre 1365, morì Niccolò Acciaiuoli, che negli ultimi quindici anni aveva esercitato una forte influenza sul governo del Regno: la sua scomparsa dalla scena politica apriva un vuoto di potere²⁰⁸. Invece di realizzare riforme sostanziali nell'amministrazione del Regno, anche l'Albornoz dovette dedicare le sue energie principalmente alla mediazione nella lotta di potere a corte. La sua legazione napoletana trascorse pertanto senza successo, dato che il cardinale, soprattutto a causa dell'opposizione della nobiltà, non riuscì né a frenare l'inflazionata concessione di appannaggi né a sanare le finanze statali. L'Albornoz così nel giugno 1366 lasciò il Regno²⁰⁹.

Nonostante l'insuccesso dell'Albornoz e la condotta autonoma di Giovanna, che aveva messo in crisi i rapporti con Urbano V, la tensione nei rapporti tra la corte napoletana e la Curia papale non poteva durare a lungo. Vero artefice della rinnovata alleanza pontificio-angioina fu soprattutto

²⁰⁶ LÉONARD, *Gli Angioini di Napoli*, pp. 508-509; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 200.

²⁰⁷ LÉONARD, pp. 510-515; DE FREDE, p. 280.

²⁰⁸ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 256; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 202-204.

²⁰⁹ LÉONARD, pp. 519-525; DE FREDE, p. 284.

Niccolò Spinelli di Giovinazzo, molto stimato in Curia, e che, dopo la morte dell'Acciaiuoli e di Niccolò d'Alife, li avevi sostituiti come primo consigliere della regina e cancelliere del regno di Napoli²¹⁰.

Altrettanto efficace fu l'azione dello Spinelli a favore di Giovanna in Provenza. Dopo la morte di Luigi di Taranto la contea aveva goduto di una relativa calma e Giovanna aveva potuto realizzare alcune riforme amministrative: nel maggio 1365 le investiture feudali a carico del demanio comitale furono revocate e, soprattutto, in due documenti del settembre 1365 e 1366 furono ridimensionate le competenze del siniscalco, al quale fu sottratta l'amministrazione del patrimonio demaniale e delle finanze, trasferita alla Corte dei conti. Inoltre, dal 1363 erano state realizzate misure difensive, come il rafforzamento o la costruzione di castelli e l'introduzione di un'imposta straordinaria per il rinforzo delle truppe stanziali, per cui i guasti causati dai ripetuti assalti di piccole compagnie di ventura poterono essere ridimensionati. Solo nella primavera 1368 un serio pericolo fu rappresentato dall'attacco di Bertrand Duguesclin e del duca Luigi I d'Angiò, appoggiato dal fratello maggiore, Carlo V di Francia, perché le truppe provenzali si dimostrarono deboli per arrestare l'avanzata dei mercenari. Tuttavia, le misure difensive prese negli anni precedenti furono efficaci: Duguesclin e Luigi d'Angiò non conseguirono un successo decisivo e Giovanna, nell'agosto 1368, ebbe tempo per inviare rinforzi dal Regno. Dato che pure Urbano V nell'aprile 1368 era intervenuto presso Carlo V, Luigi d'Angiò all'inizio di novembre fu costretto a concludere un armistizio e sgomberare i territori occupati²¹¹.

Non mancarono interventi anche a favore della città di Reggio. Il 27 giugno 1365, infatti, la regina Giovanna ordinò che il beneficio di tenere la fiera, che si celebrava ogni anno nel mese di luglio nel tenimento della chiesa di San Sperato, fosse dato all'università reggina, come già avveniva da lunga memoria, assegnandone la custodia ai capitani e mastri giurati della predetta città, senza che fosse perpetrata alcuna molestia da parte degli uomini della terra di Sant'Agata²¹².

5. Le Compagnie di Ventura.

Il periodo che va dal 1366 al 1378 fu la fase più fortunata per Giovanna nell'arco dei suoi quasi quarant'anni di regno. I conflitti a corte si attutirono soprattutto per la morte della sorella e per tanti anni rivale di Giovanna, Maria, avvenuta tra maggio 1366 e giugno 1367. Il conflitto con Luigi d'Ungheria aveva superato la fase più acuta sin dalla morte di Luigi di Taranto, tanto più che anche il re d'Ungheria era senza discendenti diretti e perciò c'era da attendersi l'estinzione

²¹⁰ LÉONARD, p. 529.

²¹¹ *Ibidem*, pp. 530-535.

²¹² Doc. n. 45.

pure del ramo angioino ungherese. Entrambe le parti tentarono di assicurare la continuazione dei rami collaterali sia nel Regno sia in Ungheria attraverso matrimoni²¹³.

La già ricordata distruzione dei registri della cancelleria angioina per gli ultimi anni di regno di Giovanna non consente in verità di stabilire se la regina si sia sforzata in questo periodo di promuovere riforme interne e una più energica repressione del brigantaggio e delle rapine dilaganti nel Regno. In ogni modo, negli stessi anni il Regno continuò a rimanere al riparo dalle aggressioni di compagnie di ventura²¹⁴.

Già alla fine dell'autunno o nell'inverno 1360-61 John Hawkwood (Giovanni Acuto) si arruolò con la cosiddetta Compagnia Grande di Konrad von Landau, il ben noto conte Lando, con la quale si portò verso Avignone, sede del Papato, al fine di estorcere denaro. Il papa Innocenzo VI assoldò, alla fine, la stessa compagnia ed inviò diversi contingenti in varie direzioni lontane da Avignone²¹⁵.

È in questo momento che la carriera di Hawkwood prese contorni più netti, ricoprendo il ruolo di capitano nella *Societas Anglicorum*, che divenne nota in Italia come Compagnia Bianca, dalle insegne e dall'armatura indossata dai suoi membri, che erano entrambe di colore bianco. Un contratto conservato presso l'Archivio di Stato di Torino, datato 22 novembre 1361, indica che la compagnia era formata per la maggior parte da inglesi: quindici dei diciassette capitani avevano infatti nomi inglesi. Il capitano generale, invece, era un tedesco, Albert Sterz, che conosceva però la lingua inglese²¹⁶.

Durante il 1365 e il 1366 Hawkwood, insieme al capitano di ventura italiano Ambrogio Visconti, figlio illegittimo di Bernabò, scorrazzò attraverso l'Italia centrale, estorcendo denaro, per colpire obiettivi strategici, tra i quali Genova e le terre della Chiesa, che non erano in buoni rapporti con Milano. Urbano V tentò di indurre l'Hawkwood e altri mercenari a partecipare alla crociata contro i Turchi, ma l'Hawkwood preferì restare in Italia. Nell'aprile 1366 il papa mise insieme una lega militare italiana destinata a eliminare il problema delle compagnie di ventura, ma i partecipanti (oltre il pontefice, Napoli, e Firenze che stipularono l'accordo il 18 settembre 1366) erano, in realtà, d'accordo solo nel proteggersi contro la formazione di nuove compagnie, riconoscendo implicitamente, quindi, i diritti di quella che già esistevano nella Penisola²¹⁷.

Tra queste vi era quella del Baumgarten. Giovanni Baumgarten, noto anche come Bongardo, detto pure Anichino (da Hanneken, diminutivo basso-tedesco di Johannes), insieme al conte Lando, fu per lunghi anni capitano delle bande di mercenari tedeschi riunite sotto il nome di 'Grande

²¹³ KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, pp. 468-469.

²¹⁴ Sulle compagnie di ventura nel regno di Napoli si vedano CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 255; LÉONARD, pp. 472-473, 491, 545-546 e ss.; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 191-192, 206-207; DE FREDE, pp. 270-279.

²¹⁵ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, pp. 221, 225; CAFERRO, pp. 654-660.

²¹⁶ Archivio di Stato di Torino, *Trattati diversi*, I, doc. 26.

²¹⁷ Cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 206-207; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 222.

Compagnia' e, dopo la morte del Lando, avvenuta nel 1363, il loro unico condottiero. Il Bongardo, insieme al Landau, giunse in Italia già dal 1355, chiamato dal ribelle Ludovico di Durazzo. Nel corso di più di venti anni egli saccheggiò più volte le province italiane. Attirato da speranze di ricca preda, si lasciò indurre, tuttavia, dal predetto duca Ludovico di Durazzo a muovere verso il Regno di Napoli. Con una folta schiera di cavalieri tedeschi e ungheresi, nel novembre del 1360, egli assalì l'Aquila, che riuscì a difendersi e respingerlo. Il Baumgarten svernò con le sue milizie nel castello di San Martino, per assediare poi nella primavera del 1361 Salerno. Il gran siniscalco Niccolò Acciaiuoli, tornato dalla Romagna in tutta fretta alla notizia della sua irruzione nel Regno, riuscì a ricacciarlo indietro rapidamente. Il Baumgarten si consolò devastando con la sua gente il territorio di Melfi. Quando il gran siniscalco poté assoldare 400 cavalieri ungheresi che si erano guastati col Baumgarten e, quindi, altri 2500 ungheresi che scorazzavano nel Regno, che pure avevano manifestato inizialmente il proposito di unirsi al Baumgarten, le sorti della guerra si risolsero decisamente a favore dell'Acciaiuoli. Il Baumgarten si diresse allora a marce forzate verso Atella, città fedele a Luigi di Durazzo, e vi si trincerò. Solamente all'inizio del 1362, dopo la sottomissione del Durazzo, fu costretto dall'Acciaiuoli a ritirarsi. Dopo queste poco fortunate avventure meridionali, il Baumgarten ritornò al servizio di Bernabò Visconti, partecipando di nuovo alla guerra di Bologna, ma ben presto mosse con la sua schiera di nuovo verso sud e, chiamato da una parte della nobiltà romana, minacciò di puntare su Roma. Nel marzo del 1365 poté conquistare Vetralla²¹⁸.

Papa Urbano V chiese due volte (il 1° marzo e il 6 giugno 1365) al legato Albornoz di accorrere con gli Inglesi in aiuto dei Romani, contro il Baumgarten. Il nipote del cardinale, Gómez Albornoz, assoldò di fatto la compagnia inglese e allestì, con l'aiuto di Giovanna I di Napoli, un esercito. I due gruppi armati stettero per un mese (tra il giugno e il luglio del 1365) l'uno di fronte all'altro presso Vetralla pronti alla battaglia, finché si raggiunse alla fine, un accordo, in base al quale il Baumgarten cedeva Vetralla alla Chiesa dietro compenso e si ritirava verso Orvieto. A questo punto però la situazione si capovoltò: Gómez Albornoz fu costretto dai suoi Inglesi, rivoltatigli contro, a porsi in salvo e a chiedere in condizioni di estrema necessità l'aiuto del Baumgarten contro di loro. A San Mariano, presso Perugia, si venne ad una furiosa battaglia fra le due compagnie, che il Baumgarten poté vincere con l'aiuto dei Perugini (22 luglio 1365)²¹⁹.

Nel gennaio del 1365 è attestata la presenza di Giovanni di Minuccio, giurista e diplomatico collaboratore del cardinale Egidio Albornoz, a Pescina, nella Marsica, insieme con Guglielmo Cagno o Gascone (detto anche William Cook, Guglielmo Gott e Cocco Inglese, futuro vescovo di Siena) quale testimone del contratto di condotta della durata di sei mesi concluso dai rappresentanti

²¹⁸ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, pp. 191-192.

²¹⁹ Sul Baumgarten e la sua compagnia cfr. WALTER, *Baumgarthen, Johannes*, pp. 292-296.

della Chiesa e della regina di Napoli, Giovanna I d'Angiò, con i componenti della compagnia di ventura anglo-ungherese assoldati per combattere la compagnia del Baumgarten²²⁰.

Pure la città Reggio dovette accollarsi le spese per il mantenimento delle Compagnie di Ventura assoldate dalla regina. Il 1° aprile 1366 Giovanna I, su istanza di Andrea *de Riso*, di Messina, abitante in Reggio e sindaco della predetta città, confermò alla predetta università le lettere di immunità e grazie già concesse da suo padre Carlo, duca di Calabria, e da lei stessa, relativi a numerose esenzioni fiscali da gabelle, in modo che i reggini possano versare la colletta e la quinta imposta dalla curia regia per poter pagare la *Societas Anglicorum*²²¹.

Tra il 1366 ed il 1367 sembra si fosse riusciti a realizzare un risanamento delle finanze statali, visto che il censo dovuto alla curia Romana, almeno in parte, fu pagato. Nel 1365 la corte angioina aveva accumulato, infatti, un debito nei confronti della Sede Apostolica di trecentocinquantamila fiorini²²². Anche Reggio fu coinvolta nella politica di stabilizzazione finanziaria del Regno. Il 13 maggio 1367 la regina, volendo pagare il censo dovuto alla chiesa di Roma, ordinò all'università ed agli uomini della città di Reggio che nessuno, nonostante le immunità concesse dalla stessa regina e dai suoi predecessori, fosse esentato dal versamento della colletta generale del regno dell'anno di quinta indizione, sotto pena di arresto e confisca dei beni per i renitenti, e che le somme dovute fossero versate, in mancanza del capitano di Reggio, nelle mani di Francesco Sabbatino, di Bologna, giustiziere del ducato di Calabria, il quale avrebbe rilasciato debita apodissa munita del suo sigillo e della sua sottoscrizione²²³. Il 21 maggio 1368, con lettera inviata da Nocera, chiese agli uomini dell'università di Reggio che, a causa di imminenti necessità (si potrebbe pensare ancora una volta agli impellenti debiti da saldare nei confronti della Chiesa), provvedessero celermente a pagare la gabella del secondo dono dovuta alla regia curia per il presente anno di VI indizione, da versare a Giovannuccio *de Pietrafixa*²²⁴, giustiziere di Calabria, incaricato di riscuotere il denaro, affinché non incorressero in punizioni²²⁵.

Non mancarono per la città dello Stretto anche alcuni vantaggiosi privilegi. Infatti, l'8 luglio 1369, dalla residenza di Quisisana di Castellammare di Stabia, la regina Giovanna I notificò ai giustizieri di Calabria che le sessanta once d'oro derivanti dalla colletta del secondo dono generale e dovute alla curia regia per il presente anno di VII indizione e per quello successivo, fossero

²²⁰ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 255; GIORGI, p. 92.

²²¹ Doc. n. 46.

²²² Cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 203.

²²³ Doc. n. 47.

²²⁴ Pietrafissa o Pietrafesa era l'antico nome di Satriano di Lucania, che mantenne fino al 1877. Giovannuccio di Pietrafesa, giustiziere di Calabria nel 1368, si inserisce tra Francesco Buondelmonti, nominato giustiziere di Calabria nel 1357 (cfr. NENCI, pp. 205-207), Giovanni da Eboli, capitano generale della Calabria e giustiziere di Val di Crati e Terra Giordana nel 1360, ed il napoletano Giacomo Caracciolo, giustiziere di Calabria nel 1369 (cfr. FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 222-223, 225).

²²⁵ Doc. n. 48.

destinate alla costruzione ed alla riparazione delle mura e delle torri cittadine, a cui saranno deputati il capitano ed altri tre uomini probi, in considerazione del fatto che dalla città di Reggio, vista la sua posizione, dipendeva la sicurezza di tutte le terre attorno di Calabria. Gli stessi giustizieri, tuttavia, avrebbero dovuto pretendere dagli uomini di Reggio la restante quantità di denaro della colletta del primo dono. La regina, inoltre, notificava ai giustizieri che nessun altro editto di natura contraria, precedentemente emanato, fosse da impedimento all'esecuzione di questo, in particolare l'editto «de nil solvendo alicui de quacumque fiscali pecunia, sed ea tota ad nostram cameram destinanda» del 3 settembre 1356, indizione X, emesso a Napoli, confermato da Giovanna I il 21 febbraio 1360, indizione XIII, sempre a Napoli, e l'editto «de suspensione provisionum et gagiorum» del 1° dicembre 1365, indizione IV, emesso ad Aversa²²⁶.

Quest'ultimo, in particolare, ricadeva nell'ambito di alcune fondamentali riforme dell'amministrazione provinciale realizzate dalla regina tra il 1365 ed il 1366, come il ridimensionamento delle competenze del siniscalco al quale fu sottratta l'amministrazione del patrimonio demaniale e delle finanze, trasferita alla Corte dei conti²²⁷. Il 9 agosto del 1365 la regina ordinò anche la revoca delle concessioni del mero e misto imperio e giurisdizione criminale ai baroni nelle loro terre²²⁸. Tale opera legislativa fu avviata a Napoli durante il soggiorno del cardinale Albornoz in qualità di legato pontificio. Egli fu infatti ispiratore di una serie di provvedimenti legislativi volti a reprimere gli abusi feudali, a ristabilire l'ordine e la giustizia richiamando i funzionari al rispetto delle leggi, ma ottenne scarsi risultati, visto che nemmeno l'alta aristocrazia si piegò alla sua azione e non subì un'effettiva riduzione delle pensioni gravanti sul bilancio regio²²⁹.

Inoltre, il 10 luglio 1369, ad istanza dell'università di Reggio presentata per mezzo dei sindaci, inviò da Napoli lettera ai gabellieri della dogana maggiore e del fondaco con la quale ordinava che i mercanti che volessero scaricare nella città le loro merci, affinché non le portassero a Messina con grave danno per la dogana regia di Reggio e rischio di carestie per gli abitanti, pagassero il diritto di dogana solo su quelle realmente vendute e potessero portare altrove via mare, dove volessero, ma comunque entro i confini del regno, quelle rimaste invendute, senza pagare nulla. Se, però, le mercanzie fossero state tali che si dovesse pagare il diritto di fondaco, portandole via, o lo pagassero oppure le portassero in una terra che abbia pure il fondaco. Se, invece, le avessero portate fuori dal regno, essi avrebbero dovuto pagare il diritto di uscita²³⁰.

²²⁶ Doc. n. 49.

²²⁷ KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 468.

²²⁸ TRIFONE, *La legislazione Angioina*, doc. XXIV, pp. 209-210; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 204, 366.

²²⁹ LÉONARD, pp. 524-525.

²³⁰ Doc. n. 50.

6. Gli ultimi anni del regno di Giovanna I.

Il coronamento del regno di Giovanna fu rappresentato dalla conclusione del conflitto siciliano dopo novant'anni di lotta e dal ripristino del dominio angioino in una parte del Piemonte. Alla fine della guerra contro i re aragonesi di Sicilia contribuì il nuovo papa Gregorio XI, il quale era interessato a riunire le forze militari del Regno, di cui la Curia aveva urgente bisogno nella guerra contro i Visconti. Il papa nel febbraio 1372 propose perciò un matrimonio tra Antonietta Del Balzo, figlia di Francesco e di Margherita di Taranto, e Federico IV. Già all'inizio dello stesso anno Giovanna e Federico riuscirono anche a concludere un trattato preliminare, che però non ebbe l'approvazione di Gregorio XI. Solo il timore di un intervento armato di Pietro IV d'Aragona in Sicilia persuase il papa, il quale il 20 agosto 1372 avanzò una proposta di pace che ripeteva il contenuto dell'accordo di Caltabellotta di settant'anni prima: al ramo collaterale aragonese fu riconosciuto il possesso dell'isola, però il Regno di Trinacria doveva divenire feudo sia del Regno di Napoli sia della Santa Sede. La proposta della Curia trovò l'approvazione di Giovanna e di Federico, e il 31 marzo 1373 fu ratificata ad Aversa, mentre le nozze tra il re aragonese dell'isola e Antonietta Del Balzo furono celebrate il 26 novembre 1373 a Messina²³¹.

Agli inizi dell'anno 1372 la città di Reggio si trovava a vivere un periodo di tormentata sofferenza, causata da estenuanti guerre, che indusse i sindaci della città a chiedere alla regina importanti sgravi fiscali. Il 23 gennaio di quell'anno, infatti, la regina Giovanna notificava al giustiziere della provincia di Calabria ed ai capitani di Reggio che, su istanza dei sindaci della città di Reggio, a causa del periodo di depressione, l'università ed i cittadini della predetta città, per il presente anno di decima indizione, non avrebbero dovuto versato nulla per il primo e secondo dono, che erano soliti corrispondere ogni anno alla regia curia, e se già avessero versato la soluzione del primo dono ne venissero esentati per il prossimo anno di undicesima indizione, ma dovranno comunque provvedere a pagare la soluzione del sussidio generale per l'anno in corso e per il prossimo. Inoltre, con un altro mandato emesso lo stesso giorno, anche stavolta in seguito all'istanza di supplica presentata dai sindaci della città di Reggio, ordinò ai capitani della predetta città, ai secreti di Calabria ed ai gabellieri della gabella del pesce che riscuotessero solo la decima parte della gabella del pesce dovuta dall'università alla regia curia, a causa del periodo di particolare penuria²³².

Nel contesto di ordinaria amministrazione della città, invece, il 6 maggio seguente ordinò ai prelati, baiuli, sindaci della città di Reggio e del suo distretto, incluso da Capo Bruzzano sino a Bagnara, di prestare giuramento di fedeltà a Frosino Cavalcanti di Firenze, nominato nuovo

²³¹ DE FREDE, p. 286; GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 209-213; KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 469.

²³² Docc. nn. 51-52.

capitano regio della città di Reggio e del predetto distretto, con la piena potestà del mero e misto imperio, essendo stato revocato tale incarico a Giovanni Pulano, di Napoli, inviato a svolgere altri uffici per conto della curia²³³.

Il problema della successione divenne incalzante allorché a Luigi il Grande tra il 1370 e il 1373 nacquero ancora tre figlie, e così il doppio matrimonio del 1370, che doveva regolare le successioni a Napoli e in Ungheria, perse il suo significato politico. La regina non poteva contare sull'incondizionato sostegno di Gregorio XI, perché, a causa dell'appoggio prestato da Firenze ai Visconti e delle rivendicazioni territoriali avanzate sui confini settentrionali dello Stato della Chiesa, si era verificata una rottura tra il papa e il Comune toscano. Giovanna si trovò a decidere per uno dei due più importanti alleati della dinastia angioina sin dal tempo della conquista del Regno da parte di Carlo I. Mercanti e banchieri fiorentini erano inoltre i più importanti creditori della regina. Giovanna tentò così di mediare tra il papa e Firenze, ma dopo il fallimento di questi sforzi per una riconciliazione, non le fu possibile sostenere Gregorio XI. Come ulteriore complicazione intervenne il fatto che Francesco Del Balzo, dopo la confisca dei suoi feudi nel 1374, si era riparato alla corte papale ad Avignone e vi alimentava sentimenti ostili a Giovanna²³⁴.

Nonostante ciò, la regina prestò costante attenzione alla città di Reggio. Il 31 luglio 1374 Giovanna I, avuta notizia dagli uomini della città di Reggio che alcuni nobili e caporali della stessa città, per ingraziarsi le benevolenze degli ufficiali, imponevano tasse irragionevoli, donando agli stessi ufficiali talvolta dieci once, talvolta venti, trenta, quaranta o più, per la qual causa la città si trovava in desolazione poiché molti cittadini lasciavano la loro casa, per porre fine a questo nefando abuso, ordinò agli uomini dell'università di Reggio che d'ora innanzi per nessun motivo, senza speciale mandato regio, raccogliessero denaro in occasione del dono da fare ai capitani della città di Reggio, ai giudici, assessori, notai ed ufficiali, e a quest'ultimi di non ricevere niente dai cittadini di quell'università, perché proibito dai capitoli del regno²³⁵.

Il 22 giugno dell'anno seguente, per porre rimedio alla carestia che aveva colpito il regno di Sicilia²³⁶, la regina fece pubblicare i capitoli e le ordinanze di un editto, le cui copie furono affisse alle porte della chiesa cattedrale di Napoli, di Castel dell'Ovo, di Castelnuovo, delle case in cui aveva sede la Vicaria del regno di Sicilia, della chiesa di Sant'Eligio di Napoli e nelle piazze delle chiese maggiori del regno. In particolare, un'altra copia fu affissa anche in quella della città di

²³³ Doc. n. 53.

²³⁴ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 214-218; KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 470.

²³⁵ Doc. n. 54. Il documento è emesso dalla cancelleria regia a Quisisana di Castellammare di Stabia. Un altro mandato, indirizzato in forma di lettera segreta al capitolo della chiesa di San Nicola di Bari, fu emesso in questa sede il 15 luglio dello stesso anno (cfr. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1343-1381)*, doc. n. 115, p. 234).

²³⁶ Si fa riferimento alla carestia che negli anni 1374-1375 si abbattè su tutta la Penisola e, in particolare, nel regno di Sicilia (cfr. a riguardo DE FREDE, p. 294).

Reggio. Con tale editto ordinò che i massari che avessero disponibilità di frumento non lo potessero vendere a mercanti e rigattieri che lo avrebbero nascosto per poi rivenderlo a prezzo maggiore con ulteriore danno per i cittadini, né quest'ultimi potessero acquistarlo. Inoltre, poiché a causa della povertà molti agricoltori e massari avevano stipulato istrumenti e contratto debiti, per i quali la rata del mutuo, con usura occulta, eccedeva, ordinava che costoro non fossero costretti a pagarla per tutto il rimanente anno in corso e per la metà del seguente, dispensandoli dalle clausole penali previste nei contratti notarili in caso di inadempienza²³⁷.

Il 6 settembre 1375 la regina ordinò ai prelati, baiuli, sindaci della città di Reggio e del suo distretto, incluso da Capo Bruzzano sino a Bagnara, di prestare giuramento di fedeltà a Nicola *de Bononia*, nominato nuovo capitano regio della città di Reggio e del predetto distretto, con la piena potestà del mero e misto imperio, essendo stato revocato tale incarico a Bucio *de Pissonibus*, di Roma, inviato a svolgere altri uffici per conto della curia²³⁸. Tra le prerogative correlate alla carica del capitano vi era il mero e misto imperio e la potestà del gladio; la preventiva efficacia, su concessione regia, ai *bandi* che il capitano emanerà per ragione del suo ufficio; il controllo sulla gestione e condotta degli uffici dell'assessore, del giudice e del notaio degli atti nominati dalla curia regia, o se non nominati dal re, scelti dallo stesso capitano a suo piacimento. Per quanto riguarda il proprio salario, il capitano avrebbe dovuto attingere ai proventi dei tributi. Inoltre, avrebbe ricevuto dal suo predecessore l'elenco dei carcerati, comprendente i loro nomi, cognomi e la motivazione della detenzione. Godeva, parimenti, dell'uso delle quattro lettere arbitrarie. Tuttavia, avrebbe dovuto dare garanzia nella Camera della Sommaria di stare a sindacato del suo operato al termine del mandato e di restituire il maltolto o pagare un risarcimento qualora avesse commesso danni o perpetrato ingiurie²³⁹.

In ultimo, il 29 marzo 1376, Giovanna I, su istanza dei sindaci dell'università di Reggio, che avevano denunciato che i capitani della città, tenendo aperta per pochissime ore del giorno la curia del tribunale, avevano sottoposto molte persone citate in giudizio alla contumacia, condannandoli alla confisca della terza parte dei loro beni, e dopo le condanne si erano allontanati dai banchi impedendo il loro ingresso, inviò mandato ai capitani, al giudice ed al notaio degli atti della predetta città con il quale ordinò che l'ufficio della capitania restasse aperto a giorni alterni sino al tramonto e che vi fossero ammessi i cittadini condannati che, comparsi lo stesso giorno o il giorno

²³⁷ Doc. n. 55.

²³⁸ Doc. n. 56.

²³⁹ Avendo il capitano funzioni giurisdizionali e di vigilanza sull'amministrazione cittadina, le università cercarono sempre di limitarne l'autorità, strappando condizioni vantaggiose al potere sovrano (cfr. VITOLO, *Il regno angioino*, p. 34). Quella di Reggio, in particolare, spesso chiese che il capitano non ricoprisse la carica di castellano e fosse sottoposto a sindacato alla scadenza del mandato. Sull'ufficio ed il ruolo del capitano nelle *universitates* dell'Italia meridionale in età aragonese, cfr. CASSANDRO, *Lineamenti del diritto pubblico*, pp. 51-52; ALLOCATI, p. 69; CALASSO, pp. 261-265; VITOLO, *Monarchia, ufficiali regi, comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese*, pp. 171-173.

seguinte, potessero purificare la contumacia, rispondere ad accusatori ed attori e pagare la cauzione fideiussoria. Ordinò, inoltre, che fossero rispettati i privilegi regi già concessi che proibivano alle autorità suddette di procedere, *ex officio*, contro i cittadini reggini sia nelle cause generali che in speciali, neanche sotto il pretesto delle lettere arbitrarie concesse in passato ai reggini, sotto pena di cento once per il capitano, cinquanta per il giudice e l'assessore e venticinque per il notaio degli atti²⁴⁰.

Proprio quando la politica pontificio-angioina era vicina al successo e Firenze mostrava disponibilità alle trattative, la morte di Gregorio XI, avvenuta il 27 marzo 1378, aprì l'ultima fase della vita della regina. Il Collegio cardinalizio già il 7 aprile 1378 aveva eletto come successore di Gregorio XI un candidato di compromesso franco-italiano, nella persona di Bartolomeo Prignano, arcivescovo di Bari e originario di Napoli. Bartolomeo, che prese il nome di Urbano VI, rivelò un carattere dispotico ed irriverente, al punto che nel maggio-giugno 1378 i porporati francesi abbandonarono la Curia e si riunirono ad Anagni. Al contrario di quanto affermano alcune fonti aneddotiche, non si arrivò subito ad una rottura tra Urbano VI e Giovanna, che aveva salutato l'elezione del Prignano con favore; inoltre, il papa conferì numerose cariche dell'amministrazione curiale a sudditi napoletani e anche Niccolò Spinelli continuò ad avere alla Curia una posizione di prestigio²⁴¹.

Influenzata da alcuni membri del Sacro Collegio che misero in dubbio la regolarità dell'elezione, avvenuta sotto pressione esterna, ma che erano anche insoddisfatti perché era loro sfuggita la tiara, e confortata dal parere di giuristi dell'Università di Napoli, sembra che la regina cominciasse nello stesso periodo a nutrire dubbi sulla legittimità dell'elezione di Urbano. Giovanna tentò comunque ancora nella metà di luglio 1378 di mediare tra il papa e il Collegio cardinalizio. Fu invece decisiva per il futuro corso degli avvenimenti una visita del cardinale Iacopo Orsini a Napoli alla fine di luglio 1378. Questi, probabilmente con la segreta speranza di divenire papa se si fosse tenuto un altro conclave, riuscì a persuadere Giovanna dell'illegittimità della elezione. Alla regina, naturalmente, non piacque l'elezione: il nuovo pontefice era, infatti, fratello di quell'Aimone il cui matrimonio con Giovanna di Durazzo la regina aveva a suo tempo impedito. Solo dopo che si seppe che Carlo V di Francia avrebbe prestato ubbidienza a Clemente VII, Giovanna riconobbe questo ufficialmente il 20 novembre 1378. La decisione di Giovanna provocò nuovi disordini nel Regno e in Provenza, perché soprattutto il popolo minuto di Napoli mantenne

²⁴⁰ Doc. n. 57. Il documento, come appare dalle note tergalì, fu presentato alla regia curia il 16 novembre, dell'anno di V indizione (assegnabile al 1381, data anche la qualità della scrittura) da Gregorio de Malgerio, sindaco di Reggio. Una seconda presentazione fu fatta il 18 settembre 1427 dai sindaci Galgano Filocamo e Loasio (illeggibile è il suo cognome per via dell'inchiostro completamente svanito). Galgano Filocamo, ricordato come sindaco di Reggio tra gli anni 1421-27, fu noto sostenitore degli aragonesi di re Alfonso contro Luigi III d'Angiò.

²⁴¹ LÉONARD, pp. 572-573.

l'ubbidienza a Urbano VI. Nella città partenopea si arrivò a dei tumulti, quando Clemente VII vi soggiornò dal 10 al 13 maggio 1379, per cui il pontefice fu costretto a fuggire dalla città alla volta di Avignone. In seguito, la regina contribuì con la sua incostanza al sorgere di nuovi disordini, perché, preoccupata dalla situazione nella capitale, decise solo apparentemente di cambiare obbedienza e nel maggio 1379, dopo la partenza di Clemente VII, riconobbe di nuovo Urbano VI come papa; quando, però, Ottone di Brunswick sopraggiunse con nuove truppe dalla Germania e represses la sommossa nella capitale, revocò questa decisione²⁴².

Urbano VI, dopo il nuovo cambio di obbedienza di Giovanna, il 17 giugno 1379 avviò contro di lei il processo canonico per favoreggiamento di eresia e dello scisma. Il papa nell'autunno 1379 offrì così la Corona di Napoli a Carlo di Durazzo, un progetto che pure Luigi d'Ungheria approvò, dopo che le trattative franco-ungheresi sulla successione del Regno di Napoli erano fallite. L'alleanza tra il papa e il cugino di secondo grado di Giovanna non sembrò in un primo momento preoccupare la regina, perché ella fidava nella competenza militare del marito e si era mostrata incerta riguardo a un piano proposto da Clemente VII, che prevedeva l'adozione come successore del duca Luigi I d'Angiò, mentre questi in cambio avrebbe dovuto prestare aiuto militare alla regina in caso di attacco contro il Regno. Giovanna il 28 giugno 1380 adottò il duca d'Angiò, Luigi, e gli conferì come erede al trono il ducato di Calabria²⁴³.

Nel frattempo, il 14 ottobre 1380 la regina, con lettera indirizzata ai capitani della città di Reggio ed ai tassatori, collettori e percettori, comunicò che i sindaci e gli uomini dell'università di Reggio avrebbero dovuto provvedere, per mezzo del capitano, a restituire ad Angelillo *de Sasso*, di Napoli, la somma di quattrocento ducati d'oro prestati alla regia corte, versandola in monete d'argento al computo di quattro tarì e sedici grana per ogni ducato, da prelevarsi dal denaro riscosso dalla gabella del primo e del secondo dono generale dovuta nel presente anno di IV indizione e, qualora non fosse stata sufficiente, anche in quelli successivi, sino all'estinzione del debito nei confronti di Angelillo, il quale era tenuto a rilasciare debita apodissa attestante la quietanza²⁴⁴.

Uno degli ultimi atti emanati da Giovanna I per l'università di Reggio risale al 25 gennaio 1381. La regina, su richiesta degli uomini dell'università di Reggio, ordinò al capitano della città di servirsi, unitamente a tre cittadini reggini che agissero in coscienza, del denaro del dono generale da versare al regio fisco per il presente anno di quarta indizione e per il seguente, utilizzando la

²⁴² G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 218-221.

²⁴³ LÉONARD, pp. 578-582; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 221-225.

²⁴⁴ Doc. n. 58.

somma di sessanta once, per la riparazione, costruzione e fortificazione delle mura cittadine completamente in rovina²⁴⁵.

Carlo di Durazzo, che in luglio si era mosso dall'Ungheria e aveva preparato il suo passaggio per via di terra attraverso gli Stati dell'Italia settentrionale e centrale, non accelerò la sua avanzata e raggiunse Roma solo l'11 novembre 1380. A causa della stagione avanzata non si passò ad alcuna azione militare. Riceveva intanto, il 1° giugno 1381, dalle mani di Urbano VI l'investitura feudale per il Regno con il nome di Carlo III. Il nuovo re prometteva di riconquistare il Regno e di combattere lo scisma, ma anche di nominare il nipote del papa, Francesco Prignano, gran camerario del Regno ed immetterlo nell'effettivo possesso di un ampio dominio feudale, che il papa stesso gli aveva costituito nel territorio del Regno napoletano. Il 4 giugno Giovanna rese pubblica l'adozione di Luigi d'Angiò promettendogli la partecipazione al governo e l'incoronazione, nella speranza che il duca si affrettasse ora a mandare l'aiuto promesso. Questa decisione rafforzò in ampi ceti della popolazione, che temeva un nuovo dominio francese nel Regno dopo che la dinastia angioina sotto Giovanna si era definitivamente assimilata, le simpatie per Carlo di Durazzo, che era nato nel Regno e vi aveva trascorso la fanciullezza, e perciò poteva essere considerato un regnicolo²⁴⁶.

La conquista del Regno di Napoli divenne così soltanto una formalità. Giovanna, invece di fuggire in Provenza, come nel 1348, e di mettersi sotto la protezione di Clemente VII e del "figlio adottivo" Luigi I d'Angiò, si rinchiuse con pochi fedeli in Castelnuovo, nella speranza di un rapido soccorso da parte del marito. Il 16 luglio 1381 Carlo III entrava a Napoli dopo avere messo in fuga presso Anagni Ottone di Brunswick, che riusciva poi a catturare. Il nuovo re pose l'assedio e la regina capitolò il 26 agosto 1381. La sovranità di Giovanna sul Regno di Napoli e sulla Contea di Provenza aveva così fine dopo più di 38 anni²⁴⁷.

Il 2 settembre 1381 Giovanna fu rinchiusa in Castel dell'Ovo. Dopo la scoperta di una congiura contro Carlo III, nella quale era coinvolta anche la cognata del re, Giovanna di Durazzo, alla fine di dicembre il re fece trasferire la regina nel castello di Nocera. Dal 28 marzo 1382, forse nel timore di un tentativo di liberazione, poiché una parte della nobiltà le serbava fedeltà, fu imprigionata nel castello di Muro, in Basilicata. Luigi d'Angiò partì finalmente, il 13 giugno 1382, dalla Linguadoca con un potente esercito per conquistare il suo nuovo regno. Carlo III temeva una possibile

²⁴⁵ Doc. n. 59. Del documento manca la pergamena originale nel fondo della biblioteca Comunale di Reggio Calabria, che fu però regestata dal Morabito De Stefano. La sua perdita, pertanto, deve assegnarsi al periodo seguente all'anno 1932.

²⁴⁶ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 226.

²⁴⁷ LÉONARD, pp. 583-590; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 225-227.

liberazione di Giovanna o almeno sommosse e ribellioni. Probabilmente il 27 luglio 1382, a Muro, Carlo la fece perciò soffocare²⁴⁸.

²⁴⁸ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 301; G: GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 230-231; KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 473.

Capitolo IV

Il regno di Carlo III di Durazzo

1. L'ascesa al trono di Carlo III.

Soltanto pochi mesi dopo la sua salita al trono, Carlo III di Durazzo emise alcuni mandati per l'università di Reggio. Il 24 novembre 1381, su richiesta degli uomini e dell'università di Reggio, per la fedeltà da loro dimostrata alla regia curia, inviò lettera ai capitani della città di Reggio, giudici, assessori, notai d'atti, nonché a conti, baroni, castellani e tutti gli altri ufficiali, con la quale confermava i capitoli già concessi da re Luigi di Taranto e dalla regina Giovanna I²⁴⁹.

Lo stesso giorno inviò lettera ai giustizieri, secreti, vicesecreti della provincia di Calabria, ai capitani della città di Reggio, baglivi, mastri giurati e camerari mediante la quale, dopo supplica degli uomini dell'università di Reggio, ordinava che quest'ultimi non pagassero ai secreti le gabelle sulle merci da loro prodotte, come avveniva per gli altri cittadini del regno; che fossero restituite tutte le terre, vigne, giardini e mulini sottratti da conti e baroni loro concittadini; che quest'ultimi, con il pretesto di corrispondere la biada alla regia curia, non si appropriassero del grano e di altre vettovaglie, né ancora del vino da vigne e palmenti esistenti nel territorio di Reggio, per il quale pagavano talvolta la terza parte del valore del vino, talvolta la quarta; che, in rispetto al rito della curia, i secreti ed i vicesecreti di Calabria non affidassero a credenza le gabelle regie a persone povere che, non potendo poi pagare il debito, dovevano così sostenere molti oneri, se potessero, altrimenti, vederle comodamente; infine, che gli uomini di Reggio potessero liberamente pascolare nei territori circostanti dei conti e baroni, così come i loro animali pascolavano nel territorio di Reggio, senza pagare tassa di erbaggio e carnaggio, oppure, ove ciò non fosse stato possibile, che vassalli, conti e baroni pagassero quanto i Reggini nel loro territorio²⁵⁰.

Di quest'ultimo mandato di Carlo III, i nobili Martino Paparone, Venuto Moleti, Perrello di Sartano e Giovanni *de Pappacarbone*, di Reggio, sindaci dell'università, il 22 maggio 1384 fecero produrre copia autentica dal notaio Giorgio Sapuna di Reggio, tanto per certificarla alla curia del magnifico Francisco Albirino²⁵¹, vicegerente nel ducato di Calabria, quanto nell'interesse della predetta università²⁵².

²⁴⁹ Doc. n. 60.

²⁵⁰ Doc. n. 61.

²⁵¹ Alla data del 2 luglio 1382 vicegerente in Calabria era Antonio Ruffo, conte di Montalto (cfr. BARONE, *Notizie storiche tratte dai Registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo*, XII (1887), fasc. I, p. 23). Sappiamo, invece, che il 13 ottobre 1384 il regio vicegerente del ducato di Calabria (di cui non è indicato il nome ma che possiamo quasi certamente identificare con Francesco Albirino) si era indebitamente intromesso, in qualità di giudice, nella lite tra frate Roberto *de Diano* e frate Manuele, militi dell'Ospedale di

Nel 1381 anche l'arcivescovo di Reggio, Tommaso Della Porta²⁵³, aveva aderito all'antipapa Clemente VII nel corso dello scisma della chiesa d'Occidente che lo vedeva contrapposto a papa Urbano VI, appoggiato da Carlo III di Durazzo, al quale, il 23 dicembre, fu comminata la scomunica antipapale²⁵⁴. Per cui, dopo la vittoria di Carlo III di Durazzo su Luigi I d'Angiò, Tommaso fu sostituito dal nuovo arcivescovo, Giordano Ruffo, nominato da papa Urbano²⁵⁵.

Sotto l'aspetto prettamente amministrativo, la città di Reggio all'inizio dell'anno seguente fu oggetto di riguardo della corona. Il 9 gennaio 1382 Carlo III, su richiesta di Venuto Moleti e Roberto Paparone, sindaci dell'università di Reggio, che avevano presentato alcune lettere regie transuntate in rogiti, inviò lettera al mastro giustiziere del regno di Sicilia, al vicegerente del ducato di Calabria, al capitano della terra di Reggio ed altri ufficiali, mediante la quale confermava numerose precedenti disposizioni relative a concessioni di privilegi, grazie ed immunità, fatte alla predetta università dai suoi predecessori. Tra queste, una lettera del 1357, data a Messina, dei re Luigi di Taranto e Giovanna I relativa alla concessione di fiere di quindici giorni nel mese di agosto esenti da qualsiasi soluzione di diritti e gabelle²⁵⁶.

Il 16 gennaio 1382 dovendosi restaurare il castello di Reggio, il re ordinò al capitano della città di procedere ai lavori. A tali restauri erano tenuti diversi cittadini di Reggio, i cui nomi si riportavano nella lettera regia, andata persa a causa della perdita dei registri della cancelleria angioina. La torre maestra del castello di Reggio, detta la *Magna de Cola*, circondata da un muro, e la torre chiamata *Lombarda*, dovevano essere restaurate a spese della regia curia, come pure le fabbriche che erano nel castello accanto la chiesa; la torre Palombara a spese degli ebrei di Reggio; le spese per la torri di Mesa, San Niceto e Malerba erano invece a carico dei suoi abitanti. La chiesa del castello doveva essere restaurata con spese a carico dell'abbazia di San Nicola di Calamizzi²⁵⁷,

San Giovanni Gerosolimitano, spettando, invece, tale incarico a Riccardo Caracciolo di Napoli, gran maestro dell'Ospedale (cfr. *ivi*, fasc. II, p. 203).

²⁵² Doc. n. 65.

²⁵³ Arcivescovo di Reggio dal 1372 al 1381, per il quale cfr. UGHELLI, IX, coll. 329-330; GAMS, p. 917; TACCONE GALLUCCI, p. 400; EUBEL, I, p. 418; F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, III, pp. 141-143.

²⁵⁴ A. VALENTE, I (1915), doc. n. 1, pp. 296-303.

²⁵⁵ EUBEL, I, p. 418, nota 7; F. RUSSO, *Storia dell'Archidiocesi di Reggio Calabria*, III, pp. 143-144; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 228.

²⁵⁶ Doc. n. 62. L'originale del documento è deperdito, ma ne esiste copia autentica trascritta nel ms. *Urbs Rhegina*. Probabilmente è errata la lettura del nome di uno dei due sindaci, vale a dire quello di Roberto Paparone. Nell'atto notarile del 22 maggio 1384, giuntoci invece nell'originale, tra i sindaci reggini, insieme a Venuto Moleti, figura Martino Paparone (cfr. doc. n. 65).

²⁵⁷ Ben noti sono i monasteri italo-greci di Santa Maria di Terreti e San Nicola di Calamizzi, menzionati nel *Brébion* bizantino di Reggio e nel *Liber visitationis* dell'archimandrita Atanasio Calceopulo. Il *Brébion* è un censimento dei beni e del loro relativo valore appartenenti alla chiesa metropolitana di Reggio per stabilire i censi dovuti, in particolare per la coltivazione dei gelsi, da parte di monasteri appartenenti alla diocesi di Reggio o ad altre diocesi ed esponenti del clero. L'inventario, seppur incompleto, riflette la floridezza economica della sede metropolitana reggina, che annoverava estese proprietà anche oltre i limiti della sua diocesi, e un reddito assai elevato, proveniente dalla gelsicoltura (sul *Brébion* di Reggio, sotto l'aspetto

mentre l'impennata sull'entrata della porta del castello era a carico dell'abbazia di Santa Maria di Terreti²⁵⁸; al vescovo di Bova²⁵⁹ toccava far restaurare le stanze dove si trovavano la dispensa e la cucina; gli uomini del feudo di Leucio *de Logotheta* avrebbero restaurato il forno; l'abbazia di San Giorgio *de Enchia*²⁶⁰ la sala grande; infine all'università di Reggio toccava il restauro dei barbacani *circa balium ipsius castris cum porta balii*²⁶¹.

contenutistico e paleografico, si vedano i recenti studi di PETERS-CUSTOT, II, pp. 537-552; DEGNI, pp. 77-83). In particolare su San Nicola di Calamizzi cfr. GUILLOU, p. 47, 179 (ll. 245-247); LAURENT, GUILLOU, pp. 38-44, 251-252, 278; SCADUTO, p. 186; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, pp. 171-172, nn. 1116, 1119; p. 179, nn. 1219-1220, 1223; ID., *Storia della chiesa in Calabria*, II, p. 366; MINUTO, *Catalogo dei monasteri*, pp. 6-22; ID., *Ricerche sul territorio*, p. 160; FALKENHAUSEN, *Reggio bizantina e normanna*, p. 279; MERENDINO, pp. 36-37, 39, 81-105.

²⁵⁸ Sul monastero italo-greco di Santa Maria di Terreti cfr. MANDALARI, pp. 32-36; ristampato con traduzione latina, ma privo del testo greco, in ID., *Anecdotti di storia, bibliografia e critica*, VIII, pp. 60-69; GUILLOU, pp. 26, 167 (l. 72), 179 (l. 246), 190 (l. 388); LAURENT, GUILLOU, pp. 45-49, 249-250, 274-275; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, pp. 171-172, nn. 1116, 1119; p. 179, nn. 1219-1220, 1223; ID., *Storia della chiesa in Calabria*, II, p. 366; FALKENHAUSEN, *Reggio bizantina e normanna*, p. 279; LUCÀ, *Una menzione di Terreti*, pp. 21-40. Tra i documenti più antichi riguardanti il monastero di Terreti, si conservano un diploma del maggio 1090, traduzione latina di un originale greco, del conte Ruggero I che concede a Nicodemo, archimandrita di Santa Maria di Terreti e San Nicola di Calamizzi diritti di pascolo e di pesca, disposizione che fu rinnovata nel giugno 1115 da Ruggero II, ed un altro di giugno 1121 (cfr. HUILLARD-BRÉHOLLES, II.1, pp. 440-442; CASPAR, p. 489, n. 28; p. 493, n. 41; anche in traduz. italiana: *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, p. 451, n. 28; p. 455, n. 41; BECKER, doc. 3, p. 299). Nel febbraio del 1209, con diploma emanato a Palermo dal cancelliere Gualterio *de Palearia*, Federico II confermò a Giovannuccio, archimandrita di Santa Maria di Terreti, tutti i privilegi concessi dal re Ruggero II e dai suoi predecessori, e concesse tutte le obbedienze che si trovavano nel tenimento di Reggio, a Mesa, Sant'Agata e San Niceto con la metà delle saline e le obbedienze di Tuccio con i suoi mulini e villani, con esenzione da ogni angheria e senza tributo di pascolo, erbaggio e *glandaticum* per gli animali (cfr. HUILLARD-BRÉHOLLES, II.1, pp. 442-444; KOCH, doc. n. 87, pp. 171-173). Tutti i privilegi, rinnovati ulteriormente nel 1224 da Federico II (BÖHMER, *Regesta Imperii* V,1,1, p. 314, nn. 1535-1536), si trovano inseriti in un *instrumentum renovationis* del 30 aprile 1252, rogato, su richiesta di Nifo archimandrita di Terreti, dal *magister* Nicandro notaio di Reggio in presenza dei giudici reggini Giovanni *de Leandro* (che sottoscrive in greco), *magister* Basilio Taqui e *magister* Nicola *de Zito* e dei testimoni Guglielmo *de Cantabea*, Enrico *de Cillio*, Guglielmo *de Leandro* notaio di Reggio, e del prete Eugenio protopapa di San Niceto, conservato nella biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria (pergamena segnatura n. 9 AA III 25, pubblicati in HUILLARD-BRÉHOLLES, II.1, pp. 439-446, con regesto in PARISIO, pp. 768-770, doc. n. CXC bis, e menzione nell'inventario di S. PALMIERI, *Le pergamene della Società Napoletana di Storia Patria*, p. 48).

²⁵⁹ Alla data del documento era vescovo di Bova Guglielmo, protopapa della stessa cattedrale, succeduto nel 1375 a Gerasimo e morto nel 1384, ignorato sia dall'Ughelli che dal Gams (cfr. EUBEL, I, p. 143; *Acta Gregorii P.P. XI*, doc. 182, pp. 358-360).

²⁶⁰ Non è noto il monastero di San Giorgio *de Enchia*, forse già in abbandono ai tempi della visita del Calceopulo. A Reggio è ricordata una chiesa di San Giorgio *de Gulpheriis* o *intra*, distinta dall'altra detta *extra*, ovviamente in riferimento alla loro ubicazione all'interno o al di fuori del perimetro della cinta muraria (cfr. F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio*, I, p. 359; MINUTO, *Catalogo dei monasteri*, pp. 4-5). Una chiesa di San Giorgio di Reggio, insieme a quella di San Nicola (quasi certamente di Calamizzi), distrutta dagli arabi guidati da Benavert (Ibn el Werd) nell'anno 1085 dopo il loro approdo a Nicotera, è ricordata nella cronaca di Goffredo Malaterra (GAUFREDI MALATERRAE, lib. IV, c. I, p. 85; SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1857, I, p. 142; ediz. 1993, p. 193). Potrebbe trattarsi del monastero di San Giorgio, appartenente alla metropoli di Reggio, menzionato nel *Brébion* di Reggio con precisa indicazione dei confini (GUILLOU, pp. 10, 70-71, 194 ll. 440-446), oppure del monastero di San Giorgio nel territorio di Bova (*ibidem*, p. 185 l. 327), che Domenico Minuto identifica anche con il *metochion* di San Giorgio di Tuccio (MINUTO, *Catalogo dei monasteri*, pp. 153-157). Ciò non può essere, perché come ha dimostrato Santo Lucà, quello di Tuccio, situato comunque molto vicino a Reggio, non era un monastero ma una chiesa. Intorno al

Il 3 luglio dello stesso anno, dovendosi versare al nobile Cirello Ayossa, di Napoli, milite e consigliere regio, un annuo reddito di duecento once derivanti dai diritti sulla secrezia del ducato di Calabria, con ritenuta di cinquanta once da pagare per alla regia corte, re Carlo III ordinò ai giustizieri, capitani, erari, camerari, commissari ed ufficiali che ogni anno, a partire dal prossimo di VI indizione in poi, gli assegnassero, consegnandola al prefato Cirello o al suo procuratore dietro rilascio di debita apodissa da parte di costoro, la somma di centocinquanta once l'anno da prelevare sulle entrate derivanti dalla gabella del primo e secondo dono, versata dagli abitanti delle terre di Reggio, Calanna, Valle Tuccio, Amendolea, San Niceto, Pentedattilo, Torre di Marina di Salso, Bruzzano, Palizzi, Fiumara di Muro, Oltre Mesa e Bova²⁶².

Il re poi, il 18 agosto, inviò un altro mandato al milite Cirello Ayossa²⁶³, capitano di Reggio, perché la terra di Sant'Agata fosse aggregata alla capitania di Reggio. Su di essa il capitano avrebbe avuto poteri di mero e misto imperio e di gladio²⁶⁴.

Il 16 giugno 1383 il sovrano, su petizione dei sindaci dell'università di Reggio, ordinò che giudici e notai degli atti potessero ricevere per l'esame dei testimoni non oltre due grana per ognuno e che per la copia delle testimonianze prendessero non oltre quanto permesso dai capitoli del regno; che gli ufficiali fossero sottoposti a giudizio dai loro successori e da una persona scelta dall'università di Reggio; che nessun cittadino dell'università di Reggio potesse ricoprire cariche di ufficiali nella predetta città; che sindaci e capitani di Reggio, per meglio svolgere il loro ufficio, potessero reclutare un servitore da loro scelto; che capitani e ufficiali non potessero procedere contro qualcuno *ex officio*, se non si fosse presentato il denunciante con idonei fideiussori sulla dimostrazione dell'accusa, sotto pena del taglione e pagamento di spese d'indennizzo al denunciato; infine, che fosse restituito ai legittimi proprietari il sale sottratto in un magazzino da

1200 circa divenne *metochion* del monastero del San Salvatore *de Lingua Phari* di Messina. La chiesa di San Giorgio di Tuccio possedeva una ricca biblioteca di cui si è conservato l'inventario. Cfr. MERCATI, pp. 170-171; F. RUSSO, *Storia della Chiesa in Calabria*, I, p. 233; ID., *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 367 n. 5859, p. 372 n. 6014, p. 377 n. 6120, p. 420 n. 6704; LUCA, *Una nota inedita del cod. Messan. gr. 98*, p. 32 nota 5; ID., *L'inventario di libri e suppellettili della chiesa di San Giorgio di Tuccio*, pp. 511-521; FALKENHAUSEN, *Reggio bizantina e normanna*, pp. 279-280; ROGNONI, *Les actes privés grecs de l'Archivio Ducal de Medinaceli (Tolède)*, II, pp. 24-25 e doc. 20, p. 129 (l. 6); doc. 21, p. 313 (l. 29); doc. 40, p. 198 (l. 9), doc. 53, p. 258 (l. 15), dove è menzionato solo come toponimo e idronimo. Il monastero di San Giorgio della metropoli di Reggio è localizzato presso Laganadi vicino la sponda destra del Gallico (MINUTO, *Ricerche sul territorio*, pp. 159-160).

²⁶¹ BARONE, *Notizie storiche tratte dai Registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo*, XII (1887), fasc. I, pp. 18-19.

²⁶² Doc. n. 63.

²⁶³ Il capitano Cirillo Ayossa, secondo lo Spanò Bolani, morì nel 1387 (cfr. SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1993, p. 278). Tuttavia, come si legge da una nota tergale del doc. n. 69, risulta già esser defunto alla data del 3 aprile 1386.

²⁶⁴ Il documento, emesso a Napoli per mano di Gentile *de Merolinis* di Sulmona, giuntoci in copia semplice eseguita da Salvatore Blasco, si trova nell'Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, Busta 2, fasc. 156, cc. 1r-2v. Fu estratto dal *Registro Angioino* degli anni 1382-1383, vol. 359, folio 194 a tergo, andato distrutto, e recava la nota di cancelleria «De curia».

Anello Arcamone, di Napoli, dottore in legge, commissario sulle nuove gabelle imposte nella provincia di Calabria, e fosse intimato agli ufficiali di San Niceto di non commettere vessazioni e sottrazioni di beni nei confronti dei Reggini²⁶⁵.

I rapporti tra il re e il papa, nel frattempo, erano rimasti buoni fino all'autunno del 1383, quando Urbano VI si diresse a Napoli, nonostante il parere contrario di una parte del Collegio cardinalizio. Il pontefice, preoccupato per la spedizione di Luigi d'Angiò, pare disapprovasse la condotta militare del re²⁶⁶. L'incontro con Carlo III avvenne il 30 settembre 1383 nei pressi di Aversa. Urbano VI rifiutò di essere suo ospite nel castello di Aversa, preferendo dimorare nell'arcivescovado, dove si svolsero i primi colloqui. Tra il 30 e il 31 ottobre il re cercò inutilmente di piegare il papa alle sue richieste in favore dei cardinali. Urbano VI accompagnò il rifiuto con l'invito a non interessarsi degli affari della Chiesa e fece rimostranza per la condotta e le inadempienze del re, tra le quali anche la mancata immissione del nipote nella maggior parte dei feudi assegnatigli. Lo scontro si concluse la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre con l'arresto di Urbano VI, un atto che, per sua natura così grave e assai pericoloso per le particolari condizioni del Regno, doveva essere stato motivato da altrettanto gravi ragioni e interessi. Il 16 dicembre il trasferimento del pontefice all'arcivescovado pare indicare il perfezionamento degli accordi di Aversa²⁶⁷.

All'inizio del 1384 le relazioni col papa sembravano tornare alla normalità. L'invasione del Regno da parte dello scismatico duca d'Angiò aveva creato una situazione di comune pericolo ed aveva indotto re e papa, forzatamente riconciliati, ad unire le forze nella crociata contro Luigi, bandita dal papa il 1° gennaio²⁶⁸. Il 18 aprile Carlo III partiva da Napoli, affidando la reggenza alla regina Margherita. Nel corso delle operazioni militari, condotte con tattica temporeggiatrice senza scontri di rilievo, il 20 settembre l'avversario angioino moriva a Bari e la guerra aveva fine²⁶⁹.

La morte di Luigi riaccendeva però tra Carlo III ed il pontefice rancori provvisoriamente sopiti. Sfruttando il clima di apparente riconciliazione, e probabilmente agevolato dalla partenza del re, il papa aveva abbandonato Napoli nel giugno 1384, rifugiandosi nel castello di Nocera, feudo del nipote²⁷⁰. La partenza era stata certamente considerata con sfavore dalla corte durazzesca, perché riduceva la possibilità di controllo dell'azione del papa. Alcuni provvedimenti finanziari adottati dalla reggente offrirono poi occasione di rinnovato conflitto. L'11 gennaio 1385 il papa ordinava

²⁶⁵ Doc. n. 64.

²⁶⁶ FODALE, *Carlo III d'Angiò Durazzo*, p. 237.

²⁶⁷ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, pp. 318-319; PEYRONNET, p. 350; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 237-238.

²⁶⁸ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 320.

²⁶⁹ *Ibidem*, p. 321; LÉONARD, p. 601; PEYRONNET, p. 351; GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 236-237.

²⁷⁰ CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 327.

l'arresto di sei cardinali con l'accusa di aver congiurato contro di lui d'accordo con i sovrani napoletani, mentre il 19 febbraio veniva posto l'assedio al castello di Nocera²⁷¹.

Nella lotta tra Luigi I d'Angiò e Carlo III di Durazzo, Nicolò Ruffo, conte di Catanzaro, parteggiò per quest'ultimo. Il conte di Catanzaro, il 10 gennaio 1385, era incaricato dalla regina Margherita, assieme ad altri baroni fedeli, di raccogliere denaro, a titolo di donativo, per sostenere la milizie al servizio del re poiché continuavano nel ducato di Calabria i moti dei nemici e dei ribelli, guidati da Tommaso di Sanseverino²⁷².

Il 15 gennaio il papa, a sua volta, depose e scomunicò il re e la regina, ritenendoli complici della congiura destinata a rovesciarlo. Pose quindi sotto interdetto la capitale e ogni terra aderente ai Durazzo, ma Carlo III ne vietò l'osservanza. Dalla Puglia, dove l'esercito angioino era ormai in rotta, il re si affrettava intanto a tornare a Napoli e vi giungeva a fine gennaio 1385²⁷³.

Per favorire una soluzione pacifica del conflitto, nel febbraio ridusse l'assedio di Nocera, ma Urbano VI manifestò una ferma opposizione al re, dimostrandosi invece interessato a stabilire un rapporto diretto con i Napoletani, anche aderenti al partito angioino. Il rifiuto del papa alle trattative, ma più ancora la scoperta delle trame pontificie e soprattutto l'arrivo a Nocera, nel marzo 1385, delle prime truppe angioine al comando di Raimondo del Balzo Orsini, indussero Carlo III a riprendere la guerra, che culminò il 24 marzo con la cattura del nipote del papa. Le azioni militari si alternavano però a nuovi, ma vani, tentativi di intavolare una trattativa, finché il 7 luglio gli assediati furono messi in fuga da Tommaso Sanseverino, che riuscì a liberare il papa. La condiscendenza di Carlo III verso le richieste del papa indica l'intenzione del re di riaprire le trattative e già il 27 settembre partiva da Napoli un'ambasceria diretta al papa. La liberazione del pontefice Urbano VI, che annullava le speranze di neutralizzarlo, il successo del partito angioino, l'intervento della Repubblica di Genova, l'imminente partenza per l'Ungheria spinsero sempre più Carlo III, e poi Margherita, a cercare un accordo²⁷⁴.

2. L'itinerario di Carlo III in Calabria e la fine del suo regno.

Alcuni diplomi reggini consentono di ricostruire meglio l'itinerario di Carlo III prima del suo arrivo in Ungheria, inserendovi alcune tappe calabresi finora poco note. Il 25 agosto del 1385 Carlo III si trovava infatti a Napoli²⁷⁵. Dopo aver lasciato Napoli il 4 settembre, secondo altri il 14

²⁷¹ CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 44-45; PEYRONNET, p. 352; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 238.

²⁷² BARONE, *Notizie storiche tratte dai Registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo*, XII (1887), fasc. II, p. 207; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 229.

²⁷³ PEYRONNET, p. 352; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 239.

²⁷⁴ LÉONARD, pp. 601-604; FODALE, *Carlo III di Durazzo*, p. 238.

²⁷⁵ A. DE LEO, II, doc. 129, p. 300.

settembre del 1385²⁷⁶, nello stesso mese salpava da Barletta per rivendicare il trono ungherese, sul quale, dopo la morte di Luigi il Grande (settembre 1382), sedeva la giovane figlia Maria. Il 23 ottobre era a Zagabria, in Croazia²⁷⁷. Stando, però, ai documenti pergamenei di Reggio, Carlo III, dopo la partenza da Barletta, avrebbe fatto tappa in Calabria tra il 30 settembre ed il 3 ottobre. Poi, il 13 ottobre ed il 21 ottobre 1385, stazionava a Manfredonia²⁷⁸.

Il 30 settembre del 1385 re Carlo III, infatti, si trovava a Belcastro da dove notificò al *magister* Pietro de Massa, di Gragnano, razionale della camera della sommaria e commissario regio nel ducato di Calabria, che, dovendosi versare alcune provvigioni derivanti dal denaro della gabella del primo e del secondo dono, pagata dagli uomini di alcune terre, al nobile Cirello Ayossa, di Napoli, milite, marescalco del regno di Sicilia e capitano della città di Reggio, non impedisse che ciò fosse fatto. Inoltre, poiché Cirello non aveva incassato l'altra provvigione di cinquanta once derivante dai diritti sulla secrezia nel ducato di Calabria, il re ordinò a Pietro che facesse in modo da recuperare questa somma da qualsiasi altra entrata fiscale dovuta alla regia curia per il presente anno di IX indizione²⁷⁹.

Il 1° ottobre Carlo III era invece a Crotona. Dalla città pitagorica concesse l'indulto generale agli uomini dell'università di Reggio per qualsiasi reato commesso ed ordinò al mastro giustiziere del regno, ai giudici della gran corte, vicegerenti, giustizieri di Calabria, capitani di Reggio e del suo distretto ed a tutti gli ufficiali del regno, di osservare e far osservare la presente lettera d'indulgenza e grazia. Due giorni dopo, con lettera emessa ancora a Crotona, indirizzata al gran camerario del regno di Sicilia, ai vicegerenti, giustizieri di Calabria, capitani di Reggio e del suo distretto, erari, maestri della camera ed a tutti gli ufficiali e commissari del regno preposti alla riscossione delle tasse, comunicò di aver concesso agli uomini ed all'università di Reggio, vista la loro fedeltà dimostrata, la somma di trenta once da prelevarsi dalla somma delle collette dei mesi di settembre e ottobre del presente anno di IX indizione, dovute altrimenti alla regia curia²⁸⁰.

Lo stesso Pietro *de Massa*, di Gragnano, commissario regio nel ducato di Calabria, il 13 dicembre notificò agli uomini dell'università di Reggio, ai gabellieri, credenzieri e percettori di tutte le gabelle del presente anno di IX indizione, nonché agli uomini delle terre di Calanna, Fiumara di Muro, Oltre Mesa, San Niceto, Pentedattilo, Valle Tuccio, Amendolea, Bova, Palizzi ed altre università, la lettera regia concessa a Cirello Ayossa, di Napoli, milite, marescalco del regno

²⁷⁶ PEYRONNET, p. 354.

²⁷⁷ Sull'itinerario di Carlo III da Napoli all'Ungheria cfr. *Chronicon siculum*, p. 62; *Diaria Neapolitana*, coll. 1052-1053, sotto la data del 4 settembre; CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 330, pure al 4 settembre; A. VALENTE, II (1916), p. 278; LÉONARD, pp. 604-605; CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 46; PEYRONNET, pp. 354, 356; FODALE, *Carlo III d'Angiò Durazzo*, p. 239; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 239.

²⁷⁸ A. DE LEO, II, docc. 130-131, pp. 301-303.

²⁷⁹ Doc. n. 66.

²⁸⁰ Docc. nn. 67-68.

di Sicilia e capitano e castellano della città di Reggio, intimando agli uomini delle predette università ed ai predetti gabellieri e credenzieri di non venire meno a quanto riportatovi, sotto pena di cinquanta once per i negligenti²⁸¹.

Quest'ultimo documento, unitamente alle lettere patenti di Carlo III del 3 luglio 1382 e del 30 settembre 1385²⁸², dovette essere di una certa rilevanza politica ed amministrativa per la collettività reggina, se il 3 aprile 1386 Antonio Musolino ed il notaio Orlando di Sinopoli, di Reggio, sindaci dell'università della città di Reggio, ne fecero produrre copia autentica dal notaio Nicola *de Mirabello* di Reggio, alla presenza di Sperrone *de Cacumala*, regio giudice ai contratti²⁸³.

Col favore di una parte della nobiltà locale, dopo il suo arrivo a Zagabria il 23 ottobre, marciò verso Buda. Qui fu incoronato il 31 dicembre 1385, dopo aver ottenuto da Maria, intanto sposatasi con Sigismondo, la rinuncia ai suoi diritti²⁸⁴. Nella spedizione e nel successo ungherese forse cercava anche nuova forza per dare soluzione ai problemi napoletani e ai rapporti col pontefice, ma vi trovò invece una tragica morte. Il 7 febbraio 1386 a Buda fu ferito a tradimento, per un complotto cui aveva preso parte la regina madre Elisabetta. Moriva alcuni giorni dopo, forse il 27 febbraio. Fu sepolto a Buda nel chiostro di Sant'Andrea senza cerimonia religiosa, perché scomunicato. Solo in giugno Urbano VI concesse la sepoltura religiosa e il cadavere venne allora trasferito in San Lorenzo di Visegrad²⁸⁵.

La notizia della morte del sovrano giunse con molto ritardo nel regno di Napoli, in Calabria ancor dopo che in Puglia, come a Barletta, Terlizzi e Bisceglie, dove i notai continuavano a registrare nei contratti il regno del defunto sovrano ben oltre la data della sua morte²⁸⁶. A Castrovillari, addirittura, si segnalano due istrumenti notarili che nella *datatio* ricordano gli anni di regno di Carlo III a distanza di oltre un anno dalla scomparsa. Si tratta di due rogiti del notaio Andrea *de Serris*, una concessione del 14 maggio 1387 e, in particolare, un'assegnazione di beni del 5 giugno seguente, nella quale si menziona correttamente il settimo anno di regno di Carlo III, che sarebbe in effetti iniziato da appena tre giorni²⁸⁷.

²⁸¹ Doc. n. 69.

²⁸² Si tratta dei docc. nn. 63, 66.

²⁸³ Doc. n. 70.

²⁸⁴ LEONARD, p. 605; PEYRONNET, p. 356.

²⁸⁵ *Ibidem*. Cfr. anche LÉONARD, p. 605; GRUMEL, p. 427; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 240; FODALE, *Carlo III di Durazzo*, p. 239.

²⁸⁶ CASSANDRO, *Le pergamene della biblioteca comunale di Barletta*, docc. 10-11, pp. 26-30; CANNATARO CORDASCO, *Le pergamene della cattedrale di Terlizzi (1382-1435)*, pp. 188, 191 e doc. 5, pp. 211-213; G. RUSSO, *Note per la storia di Bisceglie*, pp. 102-105.

²⁸⁷ G. RUSSO, *Le pergamene latine di Castrovillari*, doc. 29, pp. 105-109; *Il cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. 99, p. 57.

Capitolo V

Il regno di Ladislao d'Angiò-Durazzo

1. I primi anni di re Ladislao.

Ladislao d'Angiò Durazzo, secondogenito e primo figlio maschio di Carlo III d'Angiò-Durazzo e di Margherita di Durazzo, in occasione di un Parlamento generale a Napoli, ancora minorenne, fu investito da Carlo III, il 5 novembre 1381, del Ducato di Calabria, ed elevato a successore al trono. Mentre Carlo III affrontava il pretendente francese alla corona di Napoli Luigi I d'Angiò ed il papa Urbano VI, negli anni 1383-85, Ladislao rimase con sua madre a Napoli. Dopo la fuga di Urbano VI dal Regno nell'agosto 1385 e l'assassinio a Buda di Carlo III, Margherita si trovò in una situazione difficile per via del dissesto finanziario. Inoltre, era imminente il pericolo di un nuovo intervento francese nel Regno, perché il 28 maggio 1385, dopo la morte di Luigi I, Clemente VII aveva investito del Regno di Napoli, il figlio di questo, Luigi II, quasi coetaneo di Ladislao. Nel Regno prendeva sempre più piede la ribellione della nobiltà, fomentata sia da Urbano VI sia da Luigi II, al punto che il papa, nella primavera del 1387, respinse la richiesta della reggente di incoronare re Ladislao²⁸⁸.

Nonostante il rifiuto da parte del pontefice, dal 7 marzo 1387 Ladislao cominciò lo stesso ad intitolarsi ufficialmente *rex Hungarie, Ierusalem et Sicilie*, per affermare la legittimità del suo regno, anche senza l'investitura del papa. Margherita ed i suoi figli, a causa di alcuni tumulti insorti a Napoli, furono costretti, ancora nel marzo 1387, ad allontanarsi dal territorio urbano trasferendo la loro sede a Castel dell'Ovo, fuori dalle mura cittadine²⁸⁹.

Alla città di Reggio fu destinata una delle prime lettere di Ladislao, datata al 16 maggio 1387 ed emessa da Napoli, nella quale è riportato che in mancanza del suo personale sigillo, la cancelleria si avvaleva del sigillo del vicariato del regno affidato alla madre. Il nuovo re, in seguito alle suppliche degli uomini dell'università di Reggio, confermò alla medesima città privilegi, immunità, diritti, esenzioni e grazie già concesse dal re Roberto e dalla regina Giovanna I, e, con assenso della madre Margherita, sua balia e tutrice, ordinò che, essendo morto Cirillo Aiossa, di Napoli, capitano e castellano di Reggio, in attesa di nuova nomina, fossero nominati sei uomini che amministrassero saggiamente la città mantenendola in prosperità e tranquillità²⁹⁰. Ordinò, inoltre, che lo stesso

²⁸⁸ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 243; KIESEWETTER, *Ladislao d'Angiò Durazzo*, pp. 39-40.

²⁸⁹ *Ibidem*, p. 40.

²⁹⁰ I nomi dei sei cittadini probi non sono riportati nel documento. Ce li indica lo Spanò Bolani senza citarne, però, la fonte di provenienza (cfr. SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1993, p. 278).

l'ufficio del castellano e quello del capitano avessero giurisdizioni separate ricoperte da due differenti persone che non fossero né conti o baroni fiorentini, lombardi o toscani, ma soltanto uomini fedeli del regno di Sicilia, né fossero caporali di gendarmeria ai quali non si dovrà affidare neanche il computo degli stipendi; che i capitani e castellani, con i loro giudici, assessori e notai d'atti, restassero in carica un anno e che al termine del mandato fossero sottoposti a sindacato del loro operato da parte dei loro successori e di uno dei cittadini di Reggio eletto dalla stessa università, con eventuale pena di cinquanta once per coloro che avessero commesso infrazioni; che costoro non potessero assumere nei loro uffici, sotto corresponsione di stipendio proprio o della regia curia, persone della città di Reggio, in qualità di ufficiali, guardie del corpo, servi armati, consiglieri, scudieri o familiari, sotto la medesima precedente pena che sarà devoluta alla regia corte dai loro successori; che le tasse imposte dalla regia corte per il prossimo anno di XI indizione fossero pagate, ma venissero destinate, per mezzo di altre persone elette dalla predetta università, alla riparazione ed alle fabbriche delle mura cittadine. Infine, poiché i cittadini di Reggio avevano già versato al predetto capitano Cirello le tasse delle collette del presente anno in corso, per una somma di sessanta once, per le quali venivano molestati dall'erario ed altri ufficiali nominati dalla corte in quelle parti, il re ordinava che se i reggini potessero dimostrare con le debite apodisse o altre legittime ricevute di quietanza di aver già pagato le collette per la somma complessiva delle sessanta once versate a Cirello, non avrebbero dovuto, in tal caso, pagare null'altro²⁹¹.

Nel regno, intanto, si era creato uno stato di anarchia di cui, in realtà, il beneficiario fu Ottone di Brunswick, vedovo di Giovanna I, che, a capo di un esercito angioino, il 10 luglio 1387 occupò la capitale del Regno, per cui Margherita, l'8 o il 13 luglio, si imbarcò con i figli per Gaeta, città ancora fedele a lei e a Ladislao, da dove organizzò la resistenza contro gli Angioini²⁹².

Da Gaeta, il 12 dicembre 1387, re Ladislao di Durazzo, poiché dal padre Carlo III, dalla madre Margherita al tempo del suo vicariato e da lui stesso erano state fatte certe concessioni, ancora in vigore, sui beni espropriati ad alcuni ribelli e che erano pervenuti alla regia corte, in seguito alle suppliche degli uomini dell'università di Reggio, avanzate per mezzo dei loro sindaci, ordinò che tali concessioni fossero revocate; che i beni confiscati venissero restituiti, dando notizia di ciò anche al mastro giurato del regno di Sicilia, ai vicegerenti, ai giustizieri di Calabria, ai capitani di Reggio e a tutti gli ufficiali competenti; che contro di essi non fosse attuato alcun procedimento per il delitto di lesa maestà; infine, se i concessionari avessero già preso possesso di questi beni, prontamente li restituissero²⁹³.

Essi sono: Venuto Moleti, Giovanni Blasco, Mario Suppa, Domenico Ciriaco, Giovanni Arrigo Malgeri e Antonio Musolino.

²⁹¹ Doc. n. 71.

²⁹² KIESEWETTER, *Ladislao*, p. 40.

²⁹³ Doc. n. 72.

La morte di Urbano VI, avvenuta il 15 ottobre 1389, liberò il re minorenne da un tenace avversario ponendo fine all'opposizione tra il pontefice romano e i Durazzo²⁹⁴. Il papa Bonifacio IX, eletto il 2 novembre 1389, seguì sin dall'inizio una linea diversa da quella del suo predecessore, per cui il 18 dicembre 1389 Ladislao fu riconosciuto re di Napoli, ma gli fu proibito di anettere il suo Regno con quello tedesco ed assumere il dominio in Toscana e in Lombardia. Il 29 maggio 1390, dopo aver prestato il giuramento di vassallaggio per il Regno, fu finalmente incoronato re dal cardinal legato Angelo Acciaiuoli²⁹⁵.

Il 14 agosto del 1390 Luigi II entrò a Napoli, ma ne conseguì solo un'estenuante guerra di logoramento durata quasi nove anni. Nel settembre 1392 Ladislao, ancora sedicenne, ottenne di poter assumere il comando delle truppe, e, nell'estate del 1393 si spinse fin nei pressi di Napoli. Ladislao riuscì con una tenace guerriglia a guadagnare terreno e, in seguito, a limitare il potere del duca d'Angiò alla città di Napoli e alla Terra d'Otranto²⁹⁶.

2. Reggio tra Ladislao di Durazzo e Luigi II d'Angiò.

Nel corso di questo conflitto anche Reggio si divise tra sostenitori filo-angioini e sostenitori filo-durazzeschi. Sono noti i nomi di alcuni ribelli reggini nemici di Ladislao. Nel 1391, infatti, il re confermò a Giacomo dell'Aquila la donazione dei beni del ribelle Bartolomeo Pappacarbone di Reggio, fattagli da Alberico da Barbiano, e similmente confermò un'altra donazione, pure fatta dal predetto Alberico a Giacomo di Capua ed ai suoi eredi, dei beni appartenuti al ribelle Filippo *de Logotheta* di Reggio²⁹⁷.

Frattanto da Gaeta, dove ancora risiedeva stabilmente la corte di Ladislao, il 20 febbraio 1393, il re, con il consenso di Angelo, fiorentino, cardinal prete del titolo di San Lorenzo in Damaso e legato della sede apostolica, e della regina madre Margherita, suoi balì, inviò lettera al gran camerario del regno di Sicilia, al vicegerente del ducato di Calabria, al giustiziere della provincia di Calabria, al capitano della città di Reggio²⁹⁸, nonché agli erari, maestri della camera e commissari

²⁹⁴ CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 100.

²⁹⁵ *Ibidem*, pp. 107-108.

²⁹⁶ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 250; KIESEWETTER, *Ladislao*, p. 40.

²⁹⁷ BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XII (1887), fasc. III, p. 505 (doc. del 1° febbraio 1391); CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 135 nota 61.

²⁹⁸ Dato che la carica di capitano era annuale e la sua nomina avveniva, in genere, all'inizio dell'anno, che era fissato al 1° settembre, doveva essere capitano di Reggio, alla data del documento, Martino (o Martuccio) Zurlo, citato in un documento regio del 18 settembre 1392, il quale, nonostante i consueti divieti a cumulare la doppia carica, era anche castellano di Reggio. In qualità di capitano di Reggio il 20 febbraio 1393 (peraltro sotto la stessa data del documento pergameneo di Reggio), egli fu incaricato di risolvere una lite tra Francesco Filangieri e Giovanni Bufalo di Messina che, secondo il Filangieri, occupava arbitrariamente un suo feudo, e di redimere una simile causa promossa da Masio Moleti. I documenti si trovavano nel *Reg. Ang.* 362, cc. 93r, 113v, 192r, andato distrutto nell'incendio del 1943 (cfr. CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 164 nota 27; p.

del ducato di Calabria, con la quale comunicava di concedere agli uomini della predetta università di poter detrarre, per cinque anni, dieci once dalle trenta dovute alla regia curia per la gabella del primo e secondo dono²⁹⁹.

Ladislao dal luglio 1393, ora diciottenne, aveva assunto in pieno il governo, in quanto si era liberato dal baliato del legato pontificio e dalla tutela della reggenza di Margherita, la quale nel 1394 si ritirò dalla corte, per morire, senza mai più riprendere un ruolo politico di una certa rilevanza, nel 1412³⁰⁰. Intanto Luigi II, giunto in Calabria nella primavera del 1396 nelle terre dei Sanseverino, suoi sostenitori³⁰¹, il 7 agosto 1396 era a Castrovillari, da dove emanò, per mezzo del suo consigliere Venceslao Sanseverino, duca di Venosa, conte di Tricarico e Chiaromonte, una lettera agli uomini ed all'università di Bitonto relativa alla nomina del mastro giurato per la fiera di giugno³⁰². Il giorno seguente, ancora da Castrovillari, dispose che la medesima università di Bitonto facesse parte del regio demanio³⁰³. Il 12 agosto da Castrovillari emise un altro mandato a favore dell'università di Bitonto alla quale comunicava che le spese per fornitura di letti e paglia fossero a carico degli stessi ufficiali regi e non della predetta università³⁰⁴. Tra gli anni 1393-1398 Castrovillari appoggiò la causa di Luigi II d'Angiò. Ce lo confermano anche i numerosi contratti rogati dai notai castrovillaresi che nell'*intitulatio* riportano, infatti, il regno del sovrano angioino anzichè quello di Ladislao³⁰⁵. La medesima situazione si presenta anche per Reggio, come si evince da un contratto di conferma di permuta di beni del 13 luglio 1398, rogato dal notaio Nicola *de Mirabello* di Reggio, in presenza di Giovanni Barella, regio giudice, e di Roberto Paparone, Guglielmo *de Capua*, Baldo *de Summa*, Gregorio Russo e Giacomo Cundo, testimoni, tutti di Reggio. Nell'*intitulatio* dell'istrumento è registrato, infatti, il XIV anno di regno di Ludovico II³⁰⁶.

A partire dal 1398 la vittoria definitiva su Luigi II era solo una questione di tempo, in quanto sia Carlo VI di Francia sia il duca d'Angiò avevano negato obbedienza al nuovo papa avignonese

165 nota 29; p. 167 nota 35). Martucio Zurulo di Napoli, regio capitano della città di Reggio, compare anche in una nota tergaie del privilegio concesso alla città il 16 giugno 1383 dal re Carlo III di Durazzo con l'incarico di far rispettare il tenore dello stesso (cfr. il doc. n. 64).

²⁹⁹ Doc. n. 73. Cfr. anche CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 147 nota 125; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 232.

³⁰⁰ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 251.

³⁰¹ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 234.

³⁰² *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, doc. XLIX, pp. 271-272.

³⁰³ *Ibidem*, doc. LVI, pp. 288-289.

³⁰⁴ *Ibid.*, doc. LXXII, pp. 323-324.

³⁰⁵ A Castrovillari le famiglie Cozza, Pantuso, Pellegrini e de Veliis parteggiavano per gli angioini, la famiglia Musitano per i durazzeschi. Dopo la vittoria di re Ladislao i filo-angioini, con ordine regio del 20 agosto 1401, subirono la confisca dei loro beni (cfr. C. PEPE, p. 111; *Il cartulario di Carlo Maria l'Occaso*, doc. 104, pp. 62, 314-315).

³⁰⁶ Pergamena della Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, *Chiese diverse*, perg. 10 AAI, 26: Giovanni Ruffo di Calabria, *miles*, priore di Sant'Eufemia di Melicuccà, dà conferma alla permuta di terre avvenuta poco tempo addietro tra il defunto Roberto *de Diano*, *miles*, precettore di Melicuccà, e Giacomo *de Laurentio*, abitante in Calanna. Giovanni Ruffo fu poi precettore di Sant'Eufemia dal 1415 al 1438, anno della sua morte, allorché fu sostituito nella carica da Sergio Seripando (cfr. SALERNO, p. 107).

Benedetto XIII e Luigi II non poteva così più contare sulle finanze pontificie per il proseguimento della guerra³⁰⁷. Effettivamente, Napoli doveva cadere nelle mani di Ladislao in quanto Luigi II aveva lasciato la città già alla fine del 1398 per mettersi in marcia verso la Puglia, dove aveva un congruo gruppo di sostenitori e, soprattutto, sperava di ottenere l'appoggio del più potente feudatario del Regno, Raimondo Del Balzo Orsini, che aveva creato una signoria indipendente, comprendente un'ampia parte della Puglia. Raimondo, però, aderì poco tempo dopo alla fazione durazzesca, cosicché Ladislao, contando sul sostegno finanziario di Bonifacio IX, si affrettò a metà marzo a portarsi verso la Puglia fino a giungere, l'8 maggio, sotto le mura di Taranto dove si era asserragliato Luigi II. La città capitò il 18 giugno e aprì le sue porte all'Orsini, investito nel frattempo da Ladislao del principato di Taranto. Luigi II si imbarcò per la Provenza, mentre Ladislao, abbandonato l'assedio di Taranto poco prima della capitolazione della città, si recò in Campania per conquistare Napoli³⁰⁸.

Prima di raggiungere Napoli, Ladislao passò per la Calabria e, tra il 15 ed il 17 giugno 1399, egli si trovava nell'accampamento di Casalnuovo. Da qui emise lettera datata al 15 giugno con la quale prestava assenso alla donazione fatta da Pippa Sambiasi a favore di suo marito Luigi *de Ugoth* del casale di San Vito *de Sclavis*, in Terra d'Otranto³⁰⁹. Il 17 giugno, ancora da Casalnuovo, concesse pieno indulto ai coniugi Roberto de Alagno e Luisa Fasanella, signori della baronia di Morano, che probabilmente si erano ribellati a lui³¹⁰. Questa località, identificata con l'odierna Villapiana, sul litorale jonico³¹¹, credo, invece, sia l'antico casale di Casalnuovo, poi Casale San Pietro, l'odierna Frascineto, nei pressi di Castrovillari, dove il re stanziò l'accampamento e le sue truppe in vista dell'assedio di Castrovillari, i cui abitanti ancora continuavano ad appoggiare la causa di Luigi II³¹².

La città di Castrovillari fu occupata il giorno seguente. Infatti, già il 18 giugno e fino al 22 emetteva da Castrovillari diversi mandati³¹³. Tra questi, quello del 20 giugno con il quale confermava a Nicola Fasanella il possesso del feudo di Curello³¹⁴.

Il re partì via mare dalle coste della Calabria il 2 luglio, dopo aver incontrato a Castrovillari alcuni esponenti della famiglia Sanseverino che ora venivano a patti con lui e gli prestavano

³⁰⁷ CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 225-226.

³⁰⁸ *Ibidem*, p. 229.

³⁰⁹ PASTORE, *Le pergamene della curia e del capitolo di Nardò*, doc. IX, pp. 49-51.

³¹⁰ BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XIII (1888), p. 7; CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 238, nota 85.

³¹¹ KIESEWETTER, *Problemi della signoria di Raimondo del Balzo Orsini in Puglia*, p. 70.

³¹² C. PEPE, pp. 110-111.

³¹³ CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 238, nota 89; ID., *Maria d'Enghien*, p. 54 nota 55. Cfr. anche FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 235; KIESEWETTER, *Problemi della signoria di Raimondo del Balzo Orsini in Puglia*, p. 70, utile, particolarmente, per l'itinerario seguito da Ladislao in questi mesi.

³¹⁴ BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XIII (1888), p. 7.

giuramento³¹⁵. Dopo essersi fermato per breve tempo a Gaeta, il 7 luglio era alle porte di Napoli, che cadde dopo tre giorni d'assedio³¹⁶. Nell'arco di questi tre giorni egli, il 7 luglio, emise alcuni mandati da Castel dell'Ovo nell'assedio di Napoli³¹⁷; il 9 luglio promise a Galeotto Pagano, marescalco e siniscalco del regno di Sicilia, di intercedere presso il pontefice per ottenere la riconferma di suo fratello Nicola Pagano all'arcivescovato di Napoli³¹⁸; il 10 luglio, giorno della conquista definitiva della capitale partenopea, conferì a Venceslao Sanseverino, duca di Venosa, conte di Tricarico e Chiaromonte, che prima si era alleato con Luigi II, poi aveva trattato con Ladislao aiutandolo nell'occupazione di Napoli³¹⁹, i beni della baronia di Malvito appartenuti a Caterinella *de Stephaniciis*, figlia di Matteo, e quelli della baronia di Morano, appartenuti proprio ai citati Luisa Fasanella e a suo marito Roberto de Alagno, che seppur perdonati per la ribellione, non furono esentati dalla confisca dei loro beni feudali³²⁰.

Ladislao revocò i privilegi della città di Napoli in materia di amministrazione municipale, che sua madre aveva dovuto concedere nel 1387, ma rinunciò a vendicarsi contro i sostenitori di Luigi II, soprattutto i Sanseverino, i cui feudi furono confermati o, addirittura, rimpinguati con altri beni³²¹. Nella seconda metà del 1400, Ladislao repressé le ultime ribellioni contro il suo dominio in alcuni territori dell'Abruzzo e della Puglia³²².

Come detto in precedenza, la regina Margherita di Durazzo nel 1394 si ritirò dalla corte, senza più riavere un ruolo politico importante, ma continuando ad intervenire in questioni di minore importanza. Dal 1399 risiedette a Salerno e si dedicò all'amministrazione dei numerosi feudi in Puglia (Monte Sant'Angelo, Gravina, Barletta, Bitonto, Monopoli, Brindisi, che nell'ottobre 1406 cambiò con Stigliano e Palazzo San Gervasio), in Basilicata (Venosa) e nel Principato (Salerno e Nocera)³²³. In quegli anni ella disponeva di una propria corte e di una cancelleria con propri registri³²⁴. Il 14 marzo del 1404, da Salerno, inviò lettera indirizzata ai capitani della città di Reggio e del suo distretto, giudici, assessori, notai d'atti, conti, baroni, castellani ed a tutti gli ufficiali che potessero averne interesse, con la quale confermava all'università di Reggio una lettera, contenente capitoli di grazie, già concessa dal suo defunto marito re Carlo III di Durazzo³²⁵.

³¹⁵ *Diaris Neapolitana*, col. 1067.

³¹⁶ CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 228-229.

³¹⁷ *Ibidem*, pp. 238-239, nota 94.

³¹⁸ FRASCADORE, doc. 43, pp. 186-187.

³¹⁹ *Diaris Neapolitana*, coll. 1065-1066.

³²⁰ CURTI, doc. 2, pp. 185-190.

³²¹ CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 241-242.

³²² KIESEWETTER, *Ladislao*, p. 41.

³²³ Da Salerno, tra il 1399 ed il 1412, concesse diversi privilegi a favore dell'università di Bitonto (cfr. *Il libro rosso della università di Bitonto*, I, doc. VII,12, pp. 84-85; doc. LXI, pp. 303-305; doc. LXXVI, pp. 328-330).

³²⁴ KIESEWETTER, *Margherita d'Angiò Durazzo*, p. 125.

³²⁵ Doc. n. 74.

3. Il regno di Ladislao dal 1404 al 1414 e i privilegi alla città di Reggio.

Ladislao, una volta sottomessa la quasi totalità del Regno, sperava anche di ottenere la corona di Santo Stefano, poiché, anche dopo l'assassinio di suo padre, in Ungheria i Durazzo avevano molti sostenitori e il dominio di Sigismondo di Lussemburgo, che nel 1385 aveva sposato Maria d'Angiò, figlia di Luigi I, era impopolare presso una parte della nobiltà magiara³²⁶. Dopo che i seguaci di Ladislao si erano schierati in Dalmazia, Croazia e Bosnia sotto la guida di Detre Bebek e di Janos Kanizsai, arcivescovo di Esztergom e arcicancelliere, all'inizio di luglio 1403 il re partì con il cardinale Angelo Acciaiuoli da Manfredonia verso Zara, dove giunse il 19 luglio. Due giorni dopo ricevette dai suoi fedeli in Dalmazia l'omaggio e il giuramento di fedeltà, anche se buona parte della popolazione rimase fedele a Sigismondo. Il 5 agosto si fece incoronare re a Zara, ma nelle settimane successive, nonostante avesse ricoperto ufficialmente di privilegi i suoi sostenitori per incrementare il proprio seguito, la sua posizione fu minacciata dalle tensioni tra la popolazione e le truppe del re. Alla fine di ottobre ritornò in Puglia, ma poté mantenere ancora alcune città in Dalmazia, tra cui la stessa Zara. Il progetto di un Regno dei Durazzo in Ungheria era definitivamente infranto³²⁷.

Gli anni 1403 e 1404 rappresentano una cesura significativa nel regno di Ladislao, che se fino a quel momento si era dovuto concentrare soprattutto sulla lotta contro Luigi II d'Angiò e poco dopo s'era abbandonato al sogno della corona reale ungherese, ora si concentrava sul compimento e sul rafforzamento del dominio nel Regno e in Italia³²⁸. Durnate l'anno 1404 Ladislao infranse il potere delle due più potenti famiglie del Regno, quelle di Nicola Ruffo, marchese di Crotone, che dominava gran parte della Calabria, e di Giovanni Antonio di Marzano, duca di Sessa, e dello zio di questo, Goffredo, gran camerario del Regno e duca di Alife. I feudi dei Ruffo e dei Marzano furono concessi ai sostenitori di Ladislao e, in parte, annessi al dominio regio in modo da ampliare considerevolmente i beni pubblici e rafforzarne la sua base finanziaria. Solo Reggio e Crotone resistevano alla furia di Ladislao³²⁹.

Morto papa Bonifacio IX, il 1° ottobre 1404, a Roma scoppiarono disordini e i Colonna chiesero a Ladislao di intervenire. Giunto a Roma il 19 ottobre, il re sfruttò subito le tensioni tra il neoeletto pontefice Innocenzo VII e i Romani per imporre, il 27 ottobre, un trattato che gli riconosceva ampi poteri per l'amministrazione delle province meridionali dello Stato pontificio, divenendo, nel

³²⁶ *Ibidem*.

³²⁷ CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 267-269; LÉONARD, p. 607; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 261.

³²⁸ LÉONARD, p. 608; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 255-256.

³²⁹ CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 296; PACELLA, pp. 66-68; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 235-239.

contempo, protettore del pontefice e non più vassallo³³⁰. Dopo il suo ritorno nel Regno, Ladislao continuò ad infrangere la potenza delle influenti famiglie nobili, i cui ripetuti tradimenti erano stati causa della lotta per il trono. Soprattutto egli si apprestò a dare il colpo di grazia ai Sanseverino che, fino al 1399, erano stati i più attivi sostenitori di Luigi II e poi si erano sottomessi a Ladislao ottenendo numerosi benefici³³¹.

Nonostante ciò, la famiglia rimaneva una costante minaccia per Ladislao, perché avrebbe subito sfruttato ogni debolezza del potere centrale per incrementare i suoi possedimenti. Poiché nella prima metà del 1405 alcuni dei Sanseverino ripresero i contatti con Luigi II, che progettava una nuova invasione, quasi tutti i suoi componenti furono arrestati e giustiziati o costretti alla fuga dal Regno, e i loro considerevoli beni inglobati nel dominio della Corona o smembrati e dati di nuovo in feudo. La dura condotta del re contro i Sanseverino richiamò anche il principe di Taranto e conte di Lecce Raimondo Del Balzo Orsini³³². Il principe di Taranto, già all'inizio del 1406 invitato alla ribellione da Innocenzo VI con altri feudatari, prese posizione contro Ladislao ma, ancor prima del conflitto, Raimondo morì il 17 gennaio 1406. La vedova Maria d'Enghien, titolare della contea di Lecce, portata in dote al marito, continuò l'opposizione e, nella primavera del 1406, difese Taranto con successo dall'assedio di Ladislao, durato più di due mesi. Sebbene Innocenzo VII e il re, già il 28 luglio 1406, avessero concluso di nuovo la pace e Ladislao fosse stato nominato dal papa, il 13 agosto, difensore della Chiesa romana, Maria d'Enghien non si arrese³³³.

Strinse accordi con gli ambasciatori di Luigi II, ottenendo la conferma dei feudi del marito e progettando un matrimonio tra il figlio Giovanni Antonio e Maria, figlia di Luigi II. A metà aprile del 1407 Ladislao si diresse di nuovo contro Taranto, ancora presidiata da Maria d'Enghien. Stavolta, anziché assediare, il re cercò di sottomettere la feudataria ribelle ricorrendo alla via diplomatica: essendo morta sua moglie Maria di Lusignano il 4 settembre 1404, propose il matrimonio a Maria d'Enghien. L'offerta fu accettata dalla contessa di Lecce che repressero così ogni ipotesi di collaborazione con Luigi II. Il 23 aprile furono celebrate le nozze. Ciò permise al re di ricondurre di nuovo la Terra d'Otranto sotto completo controllo, poiché il principato di Taranto fu incorporato nel pubblico demanio e la contea di Lecce fu amministrata dai funzionari regi³³⁴.

Dopo che nel 1408 Carlo VI di Francia aveva rifiutato l'obbedienza a Benedetto XIII, il 25 marzo 1409 poté riunirsi a Pisa un concilio, composto dai cardinali che avevano lasciato entrambi i papi. Dal momento che anche Firenze aveva negato l'obbedienza a Gregorio XII e aveva trattato un'alleanza con Luigi II d'Angiò, la rottura tra Ladislao e Firenze fu inevitabile. Il sovrano, che già

³³⁰ LÉONARD, p. 608; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 262-263.

³³¹ CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 302-303.

³³² LÉONARD, pp. 608-609.

³³³ CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 304.

³³⁴ CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 307-309; ID., *Maria d'Enghien*, p. 86; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 264.

all'inizio di marzo si era in fretta spostato da Napoli a Roma, reagì subito e il 2 o il 3 aprile si mise in marcia verso la Toscana. Firenze e Siena conclusero un'alleanza con il duca d'Angiò due giorni dopo che i cardinali riuniti a Pisa avevano eletto come nuovo papa, il 26 giugno, Alessandro V. Poco dopo il suo arrivo a Pisa, il 25 luglio, Luigi fu incoronato re di Napoli dal pontefice e nominato gonfaloniere della Chiesa romana, mentre il 1° novembre 1409 iniziò contro Ladislao un processo canonico. La lotta per il trono napoletano divampava un'altra volta ed entrava in una nuova fase³³⁵.

Morto nel novembre 1406 Innocenzo VII, gli era successo Gregorio XII, che nell'agosto dell'anno seguente lasciò Roma per incontrare Benedetto XIII. Il 25 aprile 1408 Ladislao entrò a Roma, raggiunto un accordo con Paolo Orsini, capitano delle truppe pontificie. Sbarcato a Porto Venere nel gennaio 1408, Benedetto XIII lasciò l'Italia il 16 giugno e si rifugiò a Perpignano. Anche Luigi II gli voltò le spalle, ordinando di chiudergli i porti della Provenza, in linea con la politica della Francia. Nel giugno 1409 il concilio di Pisa dichiarò decaduti Gregorio XII e Benedetto XIII ed elesse Alessandro V. Alleatosi con Firenze, Pisa, Siena e Baldassarre Cossa, cardinal legato di Bologna, Luigi II partì da Marsiglia con un esercito di angioini e bretoni. Il 25 luglio giunse a Pisa, ricevuto da Alessandro V, che il 19 agosto lo nominò re di Gerusalemme e Sicilia, gonfaloniere della Chiesa, e il 1° novembre aprì un processo canonico contro Ladislao. A settembre Luigi II e gli alleati attraversarono la Toscana, l'Umbria e il Lazio, ripresero buona parte dei territori papali e il 19 ottobre entrarono a Roma inalberando i vessilli di Luigi II e di Alessandro V. Nonostante i successi delle truppe franco-pontificie, il 7 novembre 1409 Luigi II dovette tornare in Francia per procurarsi nuovi contingenti e cercare sussidi finanziari³³⁶.

Da Marsiglia Ludovico II d'Angiò, nuovo re di Napoli, il 28 novembre 1409 inviò lettera all'università di Reggio³³⁷. Egli, in considerazione delle sventure e calamità patite dall'università di Reggio a causa delle guerre, rimise alla città ed al suo distretto le sovvenzioni generali e le collette dovute alla regia corte per i prossimi quindici anni e concesse ai reggini che si fossero spostati via mare con mercanzie di essere esentati dal pagamento di dogane e diritti in tutti i porti del regno e poter portare liberamente armi in tutto il regno, ma esclusivamente per loro difesa³³⁸.

In questa critica situazione Ladislao decise di concludere una pace separata, prontamente accettata, con Firenze, che aveva sopportato il grosso delle spese per la spedizione ed era

³³⁵ Su questo periodo cfr. CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 383-386.

³³⁶ Su queste fasi del conflitto tra Ladislao e Luigi II d'Angiò, cfr. CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 392, 395 e ss; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno Angioino e Aragonese*, pp. 265-270; SARDINA, *Luigi II d'Angiò*, p. 498.

³³⁷ Come appare da un altro diploma il 30 novembre 1409 Luigi II d'Angiò si trovava ancora a Marsiglia (cfr. REYNAUD, *Itinéraire de Louis II d'Anjou-Provence*, p. 97; in particolare si rimanda alla nota 3 del doc. n. 75 qui edito). Il 3 dicembre 1409 il re Luigi II è ad Arles (cfr. EHRLE, pp. 386-387). Il 12 dicembre 1409 si trovava a Pont-Saint-Esprit, in diocesi d'Uzès (cfr. BRUGUIER-ROURE, doc. CXLV, pp. 399-400).

³³⁸ Doc. n. 75.

interessata a concludere le operazioni militari, tanto più che non era prevedibile quando Luigi II, rientrato in Francia, sarebbe ritornato in Italia. All'inizio di maggio Luigi II d'Angiò si mise in marcia da Tolone, di nuovo alla volta di Pisa. Poco prima del suo arrivo, il 3 maggio, Alessandro V morì e il 17 maggio Baldassarre Cossa, che prese il nome di Giovanni XXIII, fu eletto suo successore. Poiché il neoeletto concesse il suo appoggio al duca d'Angiò, anche Firenze si decise per la continuazione della guerra. Ladislao si trovò davanti una potente coalizione, ma la sua flotta, rafforzata da navi genovesi, riuscì a catturare o ad affondare alla Meloria quasi tutte le navi da trasporto di Luigi II (16 o 17 maggio 1410). Ladislao riuscì così a far dissolvere la coalizione nemica ed a concludere con Firenze, il 7 gennaio 1411, una pace separata che obbligava la città alla neutralità nella contesa con Luigi II³³⁹.

Questi, nell'autunno 1410, mise insieme ancora una volta un esercito per conquistare il Regno. Ladislao, sottovalutando alquanto le capacità del suo rivale ad organizzare l'offensiva, il 4 aprile 1411 fu sorpreso della sua comparsa a Roma³⁴⁰. Il 28 aprile Luigi II, a capo di un imponente esercito, lasciò Roma, mentre Ladislao riuniva le truppe presso Roccasecca. Il 19 maggio si giunse alla battaglia sulle rive del Liri dove l'esercito angioino ottenne una vittoria schiacciante. Il campo dei nemici e numerosi prigionieri caddero nelle mani degli Angioini mentre le schiere di Ladislao si ritirarono. Luigi II non inseguì il nemico contando su una fuga di Ladislao verso Napoli o credendo di aver già vinto la battaglia per il Regno. Ladislao poté così raccogliere le truppe nella fortificata San Germano ed occupare una nuova linea difensiva³⁴¹. Con il suo indugio Luigi II aveva perso un'ottima occasione e già il 3 agosto si imbarcò da Ostia per la Provenza, chiudendo definitivamente la guerra per il Regno di Napoli, mentre Ladislao alla fine del 1411 reprimeva le ultime ribellioni di alcuni nobili, passati in primavera nuovamente con il pretendente francese³⁴².

Tra questi ribelli vi erano sicuramente i partigiani filo-angioini di Reggio, ma, sostanzialmente, tutta la città dovette schierarsi contro Ladislao³⁴³. È sintomatico, infatti, che un contratto del 9 febbraio 1410 del notaio Tommaso *de Sirli* di Reggio, sia stato rogato indicando il XXVI anno del regno di re Ludovico II d'Angiò, anziché quello di Ladislao di Durazzo³⁴⁴. Essi, sconfitti e riportati alla fedeltà, furono perdonati con l'indulto nell'ottobre del 1411. Il 25 ottobre, infatti, da Teano Ladislao confermò agli uomini dell'università di Reggio tutti i privilegi, immunità, concessioni e

³³⁹ CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 396-398

³⁴⁰ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno Angioino e Aragonese*, pp. 270-272.

³⁴¹ CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 403-404; LÉONARD, p. 610.

³⁴² KIESEWETTER, *Ladislao*, p. 45.

³⁴³ Cfr. SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1993, p. 283

³⁴⁴ Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Fondo Pergamene, codici e manoscritti vari: Pergamene*, perg. segn. 1.

grazie già concesse dai suoi predecessori re di Sicilia³⁴⁵. Il giorno seguente, su istanza degli uomini dell'università di Reggio e degli stranieri che dimoravano in città, concesse l'indulto generale da qualsiasi delitto e crimine, civile e penale, e particolarmente da quello di lesa maestà, da loro commesso sia prima che dopo la ribellione alla regia corte da parte di Nicola Ruffo, marchese di Crotona e conte di Catanzaro, sia su mandato di quest'ultimo che teneva occupata la città, che del duca Luigi II d'Angiò, nemico del re, reintegrando i ribelli nella loro dignità, nei loro diritti e in tutti i loro beni mobili ed immobili, feudali e burgensatici esistenti in Reggio, nelle sue pertinenze e in ogni parte del regno di Sicilia e della provincia di Calabria. Concesse, inoltre, che l'indulto fosse esteso anche a tutti i cittadini ribelli che si trovano fuori dalla città, se fossero rientrati nel termine di sei mesi dal giorno in cui era stato innalzato il vessillo di re Ladislao, trascorso il quale non potessero goderne. Potevano avvalersi dell'indulto anche stranieri e gendarmi, sia equestri che pedestri, e restare nella città di Reggio con le loro famiglie ed i loro beni, oppure lasciare la città per terra o per mare con tutti i loro averi, senza essere da alcuno ostacolati, entro il termine di otto giorni, trascorso il quale non potessero più farlo se non dietro speciale licenza regia. Al mastro giustiziere del regno di Sicilia, ai giudici della gran Corte ed ai capitani di Reggio e delle altre città fu impartito l'ordine di eseguire e far rispettare l'indulto³⁴⁶.

Nicolò Ruffo, già conte di Catanzaro, fu nominato marchese di Crotona nel 1390³⁴⁷. Egli già dal 1393 si schierò al fianco dei Sanseverino contro re Ladislao a favore di Luigi II d'Angiò³⁴⁸. Appacificatosi con Ladislao nel 1399, l'anno seguente, dopo addirittura la conferma delle concessioni ricevute da Luigi II d'Angiò, si ribellò nuovamente al sovrano nel 1400, per esser ancora perdonato l'anno seguente. Nel 1404 Reggio e Crotona erano nella sue mani³⁴⁹. Ladislao passò poi a riconquistarle³⁵⁰, ma Reggio evidentemente, come appare dal documento dell'indulto concesso ai ribelli di Reggio, fu sottomessa definitivamente nel 1411³⁵¹. Catanzaro, invece, fu occupata molto prima, visto che l'8 maggio 1406, Ladislao concesse indulto generale ai suoi

³⁴⁵ Doc. n. 76. Lo stesso giorno, sempre da Teano, Ladislao, contro le disposizioni di Gabriele Capitignano, capitano della città di Taranto, concesse che anche i pescatori, in occasione delle fiere, godessero delle stesse esenzioni di tutti gli altri cittadini. Cfr. *Libro Rosso di Taranto*, doc. 23, pp. 63-64.

³⁴⁶ Doc. n. 77.

³⁴⁷ Su Nicolò Ruffo si rimanda a CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 115, 131-133, 189, 200, 271, 295-296, 305, 307, 314, 319; SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1993, p. 282; RUFFO, anno III, fasc. 4, pp. 364-387; PACELLA, pp. 45-95; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 230-238; REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence*, pp. 49, 68-69. Per alcune importanti notizie che lo riguardano tratte da fonti documentarie si rimanda a BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XII (1887), p. 502 (18 ottobre 1390: Ladislao investe Nicola Ruffo, conte di Catanzaro, del titolo di marchese di Crotona); *ivi*, XIII (1888), p. 22 (4 aprile 1404: Ladislao conferma alcuni privilegi a Nicola Ruffo marchese di Crotona).

³⁴⁸ RUFFO, anno III, fasc. 4, p. 374.

³⁴⁹ *Id.*, anno IV, p. 58.

³⁵⁰ *Ibidem*, p. 59.

³⁵¹ Cfr. il doc. n. 77.

abitanti che avevano appoggiato Luigi II³⁵². Nel 1404 Nicolò Ruffo era andato in Francia e tornò nel 1407 nel regno. In questo arco di anni egli continuava ancora ad appellarsi conte di Catanzaro e marchese di Crotona sebbene Ladislao già avesse dato il titolo marchesale a Pietro Paolo da Viterbo³⁵³.

Nel 1412 Giovanni XXIII subì duri contraccolpi, poiché Ladislao guadagnava di nuovo terreno nello Stato pontificio. Considerato che al momento né Ladislao, né Giovanni XXIII possedevano i mezzi sufficienti per decidere a loro favore l'esito della guerra e che il conflitto già da tre anni stava consumando le loro risorse finanziarie, i due alla fine di maggio erano pronti a concludere la pace, che avrebbe concesso loro almeno una pausa. Il 17 giugno Ladislao e il delegato pontificio, il cardinale Rinaldo Brancaccio, conclusero presso San Felice Circeo un accordo, annunciato a Roma ed a Napoli solo in ottobre³⁵⁴. Ladislao promise di riconoscere come legittimo pontefice Giovanni XXIII, che tolse il suo appoggio a Luigi II. Ottenne, altresì, di essere dispensato dal censo feudale di 8000 once d'oro per dieci anni e gli furono liquidati, in qualità di neoeletto gonfaloniere della Chiesa, 75.000 fiorini³⁵⁵.

Si trattava di un successo diplomatico di Ladislao, poiché gli si fecero sperare agevolazioni territoriali ed economiche, in cambio del riconoscimento di Giovanni XXIII che invece voleva guadagnare tempo per cercare, dopo la caduta di Luigi II d'Angiò, un nuovo alleato, tanto più che egli non poteva e non voleva affatto adempiere agli enormi impegni finanziari contratti. Simili dovrebbero essere state le riflessioni del re di Napoli che aspettava solo il momento buono per occupare di nuovo lo Stato pontificio. Il 16 ottobre 1412 Ladislao riconobbe Giovanni XXIII come legittimo pontefice e gli prestò omaggio per il Regno e per i vicariati delle diverse città affidategli. Gregorio XII fu costretto a lasciare Gaeta il 31 ottobre ed a cercare riparo a Rimini³⁵⁶.

Tra il 21 e 22 febbraio del 1412, re Ladislao inviò da Napoli diversi mandati a favore dell'università di Reggio. Il 21 febbraio, infatti, con una lettera inviata al giustiziere della provincia di Calabria, al capitano della città di Reggio ed ai conti, baroni, mastro portolano, mastri giurati, commissari e ufficiali, ordinò che, per evitare agli uomini di Reggio penuria di frumento, consentissero a costoro di acquistarlo liberamente, trasportandolo in città per via terra con animali o per via mare con imbarcazioni, senza dover pagare il diritto di uscita, del tari e della vicesima, e con l'obbligo per il capitano della città a farsi rilasciare debita cauzione fideiussoria attestante che il frumento acquistato fosse destinato solo a Reggio e lettera testimoniale circa la quantità di

³⁵² *Ibidem*, p. 61.

³⁵³ *Ibidem*, p. 66. Pietro Paolo da Viterbo, soprannominato Braca, capitano di ventura, ciambellano e maresciallo del Regno, nell'ottobre del 1399 era stato nominato giustiziere di Val di Crati e Terra Giordana. Dopo la rivolta di Nicolò Ruffo a re Ladislao, ottenne il titolo di marchese di Crotona e conte di Belcastro (cfr. FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 235; PACELLA, p. 76).

³⁵⁴ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 271.

³⁵⁵ CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 424-425.

³⁵⁶ LÉONARD, p. 610; KIESEWETTER, *Ladislao*, p. 45.

frumento comprato³⁵⁷. Inviò, poi, lettera al gran camerario del regno, al giustiziere della provincia di Calabria, ai capitani della terra di Reggio, nonché ad erari e commissari del distretto reggino, con la quale comunicò di aver condonato agli uomini della predetta università il pagamento delle collette, sovvenzioni, sussidi e doni dovuti alla regia curia per il presente anno di quinta indizione data la condizione di depressione in cui si trova la città a causa delle guerre³⁵⁸.

Lo stesso giorno inviò lettera al nobile Ventura di Faenza, *miles*, capitano della terra di Reggio, mediante la quale gli comunicava che la sua giurisdizione dei poteri si estendeva sulla terra predetta e sul suo distretto territoriale compreso da Capo Bruzzano sino a Bagnara e che include diverse motte, tutte minuziosamente elencate, eccetto che sulla stessa terra di Bagnara e la terra di Sant'Agata che continueranno a mantenere un proprio ufficio di capitania³⁵⁹. Il giorno seguente notificò la stessa lettera ai baiuli, giudici, agli uomini della terra di Reggio e delle sue motte. Tra le motte ricadenti nel territorio reggino, oltre Bagnara, figurano Scilla, Fiumara di Muro, Calanna, Motta Rossa, Motta Anomeri detta anche Mesanova, San Niceto, Montebello, Motta San Giovanni, Pentadattilo, San Lorenzo, Valle Tuccio, Amendolea, Bova, Palizzi, Motta Brancaleone, Sant'Agata, San Chirillo e Solano³⁶⁰.

Il 10 agosto il re spedì da Napoli numerosi mandati a favore dell'università reggina. Ad istanza dell'università e degli uomini di Reggio, ordinò a Beulo Gattula, di Gaeta, deputato per le saline della Calabria e ciambellano regio, di nominare un perito per determinare, come si faceva sin da tempi antichi, l'assegnazione del sale ai proprietari delle saline e le gabelle da versare annualmente alla regia curia per il possesso delle saline presso il pantano di San Niceto³⁶¹. Inviò lettera ai vicegerenti e giustizieri della provincia di Calabria, agli erari, maestri della camera, commissari e altri ufficiali addetti alla raccolta e percezione del denaro della generale sovvenzione e delle collette, mediante la quale, su istanza degli uomini dell'università di Reggio, ordinava che, essendo la terra di Motta San Cirillo stata dichiarata demaniale e separata dalla giurisdizione e capitania di Reggio, gli abitanti della stessa Motta versassero le collette per conto proprio, poiché, per svista degli ufficiali, queste venivano ancora totalmente addossate all'università reggina³⁶². Su richiesta degli uomini dell'università di Reggio, ordinò ai baroni, ai conti ed ai signori della provincia di Calabria che gli uomini delle loro terre vendessero il loro frumento ai reggini, invece che ai

³⁵⁷ Doc. n. 78. Un simile provvedimento fu preso da re Ladislao a favore dell'università di Brindisi. Il 7 novembre 1411, da Tripergole, il re ordinava agli ufficiali di Terra d'Otranto e di altre province di Puglia ed a Gabriele di Alderotto de Brunelleschi di Firenze, secreto e mastro portolano, di consentire all'università di Brindisi di acquistare in qualunque parte della Puglia e di Terra d'Otranto il frumento necessario per il vitto della città, esonerandola dal pagamento del diritto di uscita (cfr. A. DE LEO, III, doc. 10, pp. 20-21).

³⁵⁸ Doc. n. 79.

³⁵⁹ Doc. n. 80.

³⁶⁰ Doc. n. 81.

³⁶¹ Doc. n. 82.

³⁶² Doc. n. 83.

forestieri al di fuori del regno, allo stesso prezzo di quanto lo vendano nelle loro terre, e consentissero ai reggini di trasportarlo nella città senza alcun impedimento³⁶³. Su richiesta degli stessi, che non potevano pagare le collette da versare ogni anno alla regia curia a causa della scarse facoltà e dei danni provocati dalla guerra, li autorizzava ad imporre nuove gabelle al fine di poter pagare le dette collette, informandone il gran camerario del regno, i giustizieri di Calabria, il capitano di Reggio, secreti e vicesecreti del ducato di Calabria e tutti gli ufficiali interessati³⁶⁴.

Accordava, inoltre, che potessero ritenersi validi tutti i contratti e gli strumenti rogati sotto l'intitolazione di Luigi II, figlio di Luigi I duca d'Angiò, suo nemico, al tempo in cui teneva tirannicamente la città, come se fossero stati stipulati sotto il nome di Ladislao³⁶⁵. In seguito alle suppliche dell'università e degli uomini di Reggio, ordinò che i secreti del ducato di Calabria continuassero ad esercitare l'ufficio del fondaco del ferro in città secondo l'antica consuetudine³⁶⁶. Infine, su richiesta degli uomini dell'università di Reggio, inviò lettera ai vicegerenti o giustizieri della provincia di Calabria, nonché ai capitani, ufficiali, conti, baroni, vicari, camerari e tutti coloro che ne siano interessati, con la quale notificava di aver concesso agli uomini della predetta università di poter liberamente far pascolare i loro animali nelle terre limitrofe, senza pagare nulla, così come facevano gli abitanti delle terre vicine, che liberamente pascolavano nel tenimento di pertinenza di Reggio senza nulla versare³⁶⁷.

Il 26 novembre 1412, dal castello di Tripergole³⁶⁸, re Ladislao, ad istanza degli uomini della terra di Reggio, diede ordine al capitano della terra di Reggio ed ai suoi luogotenenti di porre fine

³⁶³ Doc. n. 84.

³⁶⁴ Doc. n. 85.

³⁶⁵ Doc. n. 86.

³⁶⁶ Doc. n. 87.

³⁶⁷ Doc. n. 88.

³⁶⁸ Il castello di Tripergole fu distrutto dal terremoto del 29-30 settembre 1538. Si trovava a Baia, nei pressi di Aversa, nella zona dei Campi Flegrei, dove gli Angiò avevano edificato una roccaforte. Dopo il 1298 risulta che Tripergole era stata ceduta dall'abbazia di Montevergine a re Carlo II in cambio di altri possedimenti (*I registi delle pergamene di Montevergine*, III (1250-1299), p. 192, nn. 2613-2614). Da Tripergole il 18 marzo 1330 Filippo, principe di Taranto, su richiesta dell'università tarantina, dispose che i cittadini non fossero tenuti ad alcun pagamento per i pesi e le misure (cfr. *Libro Rosso di Taranto*, doc. 2, pp. 21-22). Qui si trasferì anche la corte di Giovanna I (cfr. GLEJESES, p. 159). Se ne ha conferma anche da una lettera privata della regina del 5 aprile 1367 data dal castello di Tripergole ed inviata al giustiziere d'Abruzzo *ultra flumen Piscarie*, il quale, non considerando una precedente la lettera regia inviata alla città di Atri, aveva proceduto arbitrariamente alla richiesta di far pagare la colletta generale della sovvenzione (Archivio storico comunale di Atri, pergamena n. 52K, con queste note della data topica e cronica: *Datum Tripergulis sub anulo nostro secreto die .V. aprilis .V^e. indictionis*). Nel 1397 Ladislao diede a Giacomo Ordelaffi di Forlì, caporale di gendarmeria, un territorio sito a Pozzuoli nel luogo detto Tripergole (cfr. BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XIII (1888), p. 30 nota 3). Lo stesso re si trovava *in castro Tripergularum* il 7 e 8 novembre del 1411, da dove emise alcune lettere per l'università di Brindisi e per comunicare l'esenzione delle province di Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto e Basilicata dalla gabella detta dell'un per cento, da lui stesso imposta (A. DE LEO, III, docc. 10-11, pp. 20-23). Ancora a Tripergole è attestato il 26 novembre e 1° dicembre del 1412, da dove emette due litterae secretae per l'università di Reggio (cfr. i docc. nn. 89-90 qui editi). In ultimo si ricorda un privilegio di re Ladislao dato *in castro Tripergularum* il 7 dicembre 1412, inserito in un atto notarile del 10 dicembre 1412 del notaio

alle vessazioni e violenze fatte quotidianamente nei loro confronti dai castellani dei castelli dei luoghi circostanti la città³⁶⁹. Il 1° dicembre, ancora dall'accampamento di Tripergole, con lettera inviata all'università e agli uomini della città di Reggio, desiderando che Giacomo Caracciolo di Napoli, ordinato capitano della città di Reggio per il presente anno in corso di VI indizione, o il suo sostituto, ed il giudice, il notaio degli atti e la milizia ordinaria equestre e pedestre, deputati dal re a stare nell'ufficio della capitania, esercitassero il loro operato senza grave peso per loro stessi e per i reggini, né patissero alcun onere nella percezione degli stipendi, ordinò che fossero gli stessi cittadini di Reggio a versare un adeguato stipendio al capitano fornendogli tutti i proventi necessari che gli spettano nell'arco di tempo in cui svolgerà il suo ufficio³⁷⁰. Infine il 20 dicembre, da Napoli, ordinò a Giacomo Caracciolo, capitano della città di Reggio, che gli stipendi stabiliti per lui stesso e per il giudice, l'assessore, il notaio degli atti e la milizia ordinaria equestre e pedestre, deputati dal re al suo seguito, fossero pagati sui proventi acquisiti per mezzo dei loro stessi uffici, senza chiedere alcun contributo suppletivo all'università ed agli uomini di Reggio in caso di mancanza di detti proventi³⁷¹.

La pace tra il papa e Ladislao si rivelò prestò alquanto fragile. Ladislao temeva soprattutto un intervento di Sigismondo in Italia, al quale inutilmente presentò, nell'estate 1412, un'offerta di pace³⁷². Già verso la fine dell'anno si giunse ad un più stretto sodalizio tra Sigismondo e Giovanni XXIII; il papa si impegnò a mediare la pace tra Venezia e il futuro imperatore, mentre i suoi rapporti con Ladislao erano di nuovo tesi, perché Giovanni XXIII non adempiva agli impegni finanziari sottoscritti al Circeo; inoltre, dall'estate 1412, cercò di rafforzare la sua autorità nello Stato pontificio anche nei confronti dei sostenitori del re di Napoli. Dato che pure Firenze, nel marzo 1413, si mostrò disponibile a trattare con Sigismondo, Ladislao ottenne l'atteso pretesto per una nuova invasione nello Stato pontificio³⁷³.

Il papa e Firenze non si aspettavano questa reazione del re e furono sorpresi del suo attacco che, ancora in maggio, mostrarono la loro disponibilità a fare altre concessioni, seppur solo per guadagnare tempo. Ladislao, a metà maggio 1413, mise di nuovo in marcia il suo esercito verso Nord e la notte dell'8 giugno le truppe napoletane espugnarono ed occuparono Roma. Il papa fuggì

apostolico *Blasius de Thura* di Benevento, con il quale l'abate del monastero di Santa Sofia è svincolato da una cauzione fideiussoria (cfr. BORGIA, p. 343). Uno degli ultimi documenti emessi da questa località è una lettera del 27 novembre 1492 inviata dal re Ferdinando I a Giacomo Pontano (TRINCHERA, *Codice Aragonese*, II.1, doc. CCXXVIII, p. 201).

³⁶⁹ Doc. n. 89.

³⁷⁰ Doc. n. 90.

³⁷¹ Doc. n. 91.

³⁷² CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 435-436; KIESEWETTER, *Ladislao*, pp. 45-46.

³⁷³ G.GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 276.

e, l'8 novembre, si stabilì a Bologna, mentre stavolta la soldatesca, a differenza di quanto accadde nel 1408, saccheggiò e devastò Roma³⁷⁴.

Quasi tutte le città del Lazio settentrionale e dell'Umbria, come Tuscania, Acquapendente, Montefiascone e Viterbo, capitolata il 25 giugno, si sottomisero a Ladislao. Soltanto Orvieto, Todi e alcune altre piccole località rifiutarono di riconoscere la sua sovranità. Sebbene Ladislao, il 1° luglio 1413, fosse tornato a Napoli e avesse incaricato Angelo Broglio (Tartaglia di Lavello) e Ottino de Cariis delle operazioni contro Orvieto e Todi, a Firenze si temeva un attacco di Ladislao. Il re non aveva però a disposizione le truppe sufficienti e quindi sfruttò le trattative con i legati pontifici, avvenute a Como e a Lodi nell'ottobre e novembre 1413, soprattutto per ottenere il consenso al concilio generale che il 1° novembre 1414 si sarebbe riunito a Costanza³⁷⁵.

Da Napoli, il 24 ottobre 1413 Ladislao, su esposto dell'università e degli uomini di Reggio, inviò lettera ai giustizieri della provincia di Calabria ed al capitano della predetta città, comunicando loro di tutelare i cittadini reggini dalle ingerenze e soprusi dei castellani delle motte limitrofe, i quali erano dediti ad appropriarsi indebitamente dei loro frutti e beni causando notevole danno. Se i castellani non avessero rispettato il mandato, ne avrebbero dovuto informare gli erari e commissari della provincia di Calabria ed i secreti del ducato che avrebbero rimediato ai danni perpetrati dai castellani rivalendosi sui loro stipendi³⁷⁶. Lo stesso giorno, ad istanza degli uomini dell'università di Reggio, inviò lettera a Giulianello Scrignario, di Napoli, erario della curia regia nella provincia di Calabria, comunicandogli che le collette ed altre funzioni fiscali del presente anno di VII indizione, così come si era fatto per quelle del precedente anno, fossero dilazionate in tre rate da versare la prima a Natale, la seconda nel giorno di Resurrezione e l'ultima nel mese di agosto³⁷⁷.

Il re alla fine del 1413 avviò, accanto allo sforzo militare, anche una vivace attività diplomatica con Genova, Siena e il re d'Aragona Ferdinando I e si mostrò disponibile a riconoscere papa Benedetto XIII. Ladislao sfruttò l'inverno 1413-14 per utilizzare nuove fonti finanziarie, rafforzare l'esercito e organizzare l'amministrazione dello Stato pontificio. Alla fine di febbraio 1414 Ladislao si mise di nuovo in marcia da Napoli e l'8 marzo arrivò a Roma. Il 25 aprile lasciò Roma per conquistare le località del Lazio settentrionale e dell'Umbria che ancora resistevano e costringerle alla capitolazione. Il 4 maggio sottomise anche Orvieto. Sebbene l'assedio di Todi non avesse avuto successo, Firenze si allarmò quando la flotta napoletana cominciò ad operare davanti le coste toscane e fallì a maggio 1414 il tentativo di far intervenire Sigismondo nell'Italia centrale.

³⁷⁴ CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 440; KIESEWETTER, *Ladislao*, p. 46.

³⁷⁵ CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 445; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 277.

³⁷⁶ Doc. n. 92.

³⁷⁷ Doc. n. 93.

Firenze presentò perciò una proposta di pace e, il 22 giugno ad Assisi, si concluse un accordo tra i legati fiorentini e il re, perché questi voleva anzitutto portare a compimento la conquista dello Stato pontificio ma non disponeva delle forze adeguate per l'occupazione di Firenze e della Toscana³⁷⁸.

Firenze riconobbe tutte le conquiste del re nel Lazio, in Umbria e nelle Marche e il suo dominio sopra gran parte dello Stato pontificio. Giovanni XXIII, in virtù della mutata situazione e non avendo speranza nell'intervento del re, fu disponibile a riconciliarsi con Ladislao e riconoscere le sue conquiste nella forma di un vicariato, tanto più che egli non aveva interesse per un concilio in Germania, che sarebbe stato sotto il controllo imperiale e avrebbe deliberato la sua destituzione³⁷⁹. Proprio quando l'intero Stato pontificio, escluse Todi e Bologna, era già sotto il controllo del re, Ladislao fu colpito, all'inizio o a metà luglio 1414, da una grave febbre, quindi costretto a interrompere l'assedio a Todi e a tornare a Roma, dove arrivò il 30 luglio. Proseguì lo stesso giorno il viaggio in nave per Napoli che raggiunse il 2 agosto, e qui morì la mattina del 6 agosto 1414³⁸⁰.

³⁷⁸ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 277-278.

³⁷⁹ KIESEWETTER, *Ladislao*, pp. 46-47.

³⁸⁰ LÉONARD, p. 610; KIESEWETTER, *Ladislao*, p. 47; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 278.

Capitolo VI

Gli anni della regina Giovanna II d'Angiò

1. L'inizio del regno di Giovanna II.

La prematura scomparsa di Ladislao, il 6 agosto 1414, portò al trono Giovanna, figlia di Carlo III d'Angiò Durazzo e Margherita di Durazzo (la parente più prossima di Giovanna I regina di Napoli, in quanto figlia di Maria d'Angiò, sorella minore di questa)³⁸¹. La regina ed i suoi consiglieri compresero bene che non si potevano permettere di perseverare nella politica che aveva contraddistinto il regno di Ladislao; si rendeva necessario, perciò, ricomporre i conflitti con le potenze che egli aveva sfidato. Tra le preoccupazioni principali di Giovanna vi era la necessità di ottenere il riconoscimento papale del suo titolo. Dopo due settimane i suoi emissari partirono verso Bologna per incontrare Giovanni XXIII e facendo tappa a Firenze per rassicurare la Repubblica del favore della nuova regnante di Napoli³⁸².

Un mese dopo la sua elezione, il 5 settembre, la regina Giovanna II, su istanza degli uomini dell'università di Reggio, inviò lettera a vicegerenti e giustizieri di Calabria, secreti, maestri del sale, maestri della camera, commissari e tutti gli ufficiali interessati, nonché al capitano di Reggio, con la quale notificava di aver confermato ai Reggini una serie di capitoli. Accordò loro, dunque, facoltà di poter imporre o rimuovere gabelle a loro piacimento per riparare le mura della città, trovandosi queste in rovina a causa delle guerre ed in pericolo per la loro vicinanza al mare; che fossero esenti da ogni obbligo di versare il *ius blave*³⁸³ in tutti i luoghi dove possedessero beni; che chiunque avesse stabilito la sua dimora in città potesse godere liberamente dei propri beni ovunque esistenti; che non fosse portato via il sale di loro proprietà dalle saline della marina di Penteditello; che potessero far pagare i debiti ai convicini anche se questi impetassero la moratoria; che non potessero essere mandati fuori dalla città da alcun ufficiale, ma solamente dai capitani per causa necessaria; che la gabella denominata "la pischera" venisse ridotta da un quinto ad un decimo, in quanto i pescatori venivano a pescare raramente a Reggio, e, a causa di ciò, la curia regia non aveva in entrata quasi nulla, al più tre o quattro onces l'anno, mentre i Reggini pativano notevole detrimento³⁸⁴.

³⁸¹ CUTOLO, *Giovanna II*, pp. 11-14; LÉONARD, p. 611; RYDER, *Giovanna II d'Angiò*, pp. 477-479; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, pp. 165-166.

³⁸² RYDER, *Giovanna II d'Angiò*, p. 479.

³⁸³ Il *ius blave* era il diritto di fornire alla corte la biada o di pagare tassa alla corte per la sua raccolta. Cfr. DU FRESNE DU CANGE, tomo 1, col. 678b, *sub voce blava*.

³⁸⁴ Doc. n. 94.

Il 3 giugno, con lettera inviata agli erari, ai maestri della camera, secreti ed esattori della sovvenzioni e tasse della provincia di Calabria e della città di Reggio, avendo appurato, su istanza dell'università e degli uomini di Reggio, che il secreto voleva imporre la gabella di sei grana per oncia sulle merci che entrano ed escono dalla città, come dal tenore di una lettera regia che lo stesso secreto avrebbe dichiarato di aver ricevuto, ordinò che tale gabella non fosse imposta, e qualora l'avesse già riscossa ne restituisse il denaro, perché di grave peso per l'università, ma che restasse in vigore la gabella di diciotto grana per oncia sulle mercanzie dovuta, come di consueto, alla regia dogana³⁸⁵.

Due giorni dopo, la regina inviò mandato ai mastri portolani del ducato di Calabria ed ai commissari deputati all'esportazione o all'acquisto del frumento, nonché ai mastri giurati e portolani addetti al controllo della tratta del frumento ed altre vettovaglie nelle terre e luoghi marittimi nel predetto ducato, con il quale si faceva presente di aver ordinato, in seguito ai danni sofferti da vigne ed uliveti del territorio di Reggio, distrutti dagli incendi a causa delle guerre e fonte di sostentamento per i suoi abitanti, che i cittadini della medesima città potessero prelevare dal porto cento salme di frumento, senza dover versare alcun diritto di uscita o altra tassa annuale alla regia curia. Ordinò, inoltre, che le masserie del territorio di Reggio potessero esportare il frumento, utilizzando imbarcazioni, in altri luoghi del regno o di pertinenza della santa chiesa di Roma, senza pagare alcun diritto di esportazione, del tarì e della vicesima, ma facendo in modo che resti in città almeno un quantitativo di cento salme, alla misura generale del regno di otto tomoli per salma, e con l'obbligo di rilasciare cauzione di giuramento, ma non fideiussoria, circa i luoghi di destinazione del frumento, per poi farne pubblico contratto³⁸⁶. Lo stesso giorno ordinò che la fiera o libero mercato che si teneva ogni anno a Reggio nel mese di agosto, di grande comodità ed utilità per i reggini ed i loro vicini, fosse affidata all'università ed agli uomini di Reggio che avrebbero consentito ai mercanti, sia del regno che stranieri, purché non fossero nemici o debitori della corte, di accedervi con le loro navi e merci, di pernottare e partire³⁸⁷.

2. Il regno Giacomo de la Marche e dei francesi al governo.

Poiché Giovanna era priva di un erede, l'interesse dei suoi sudditi e delle potenze coinvolte si era rivolto alla questione di un matrimonio che potesse determinare la successione, per il quale fu proposto Giacomo di Borbone, conte della Marche, imparentato con la famiglia reale francese. Egli non avrebbe dovuto assumere il titolo reale, in modo da lasciare aperta la questione della successione al beneplacito delle fazioni interne, del Papato e degli Angiò, ma la fazione angioina

³⁸⁵ Doc. n. 95.

³⁸⁶ Doc. n. 96.

³⁸⁷ Doc. n. 97.

della nobiltà acclamò Giacomo re di Napoli appena fu sbarcato a Manfredonia. Giovanna non potè far altro che ordinare un'entrata solenne per il conte e disporre che il matrimonio fosse celebrato dall'arcivescovo, con la proclamazione di Giacomo come sovrano e coregnante³⁸⁸.

Tra i primi atti emessi dal re Giacomo delle Marche insieme alla regina Giovanna II, anche se solo nominalmente, molti furono inviati all'università di Reggio. Il 2 novembre 1415, ad istanza dei sindaci dell'università di Reggio, per la fedeltà loro dimostrata, i sovrani riconfermarono alla predetta università tutte le concessioni, immunità, indulgenze, remissioni, esenzioni e grazie già concesse alla predetta università da re Ladislao e dai suoi predecessori e già confermate dalla stessa regina Giovanna II³⁸⁹.

Il 7 novembre, su istanza dell'università e degli uomini di Reggio che avevano presentato un capitolo loro accordato in base al quale chiunque avesse preso dimora nella città di Reggio potesse continuare a godere dei propri beni esistenti in qualsiasi luogo del regno senza alcun obbligo feudale, ordinarono agli ufficiali di Calabria e particolarmente al giustiziere, nonché al capitano di Reggio, di indurre i signori dei castelli circostanti la città di Reggio a restituire i beni dei quali si erano indebitamente appropriati a danno delle persone trasferitesi in città, col pretesto che costoro, che si erano allontanati dai loro castelli mentre si trovavano in stato di demanialità, dopo il loro acquisto da parte dei predetti signori, non vollero ritornarvi. In particolare, i sovrani ordinarono che il conte di Sinopoli restituisse i beni che aveva preso non solo ad abitanti di Reggio ma anche a Giacomo di Lorenzo, che da venti anni dimorava in città e non era mai stato suo vassallo, a cui aveva sottratto beni per un valore di duecento once³⁹⁰. Lo stesso giorno, su richiesta dell'università e degli uomini di Reggio, che lamentavano come i signori delle motte, dei castelli e dei luoghi circostanti la città depredassero terre, vigne e case dei cittadini reggini ed impedissero loro di riscuotere i crediti dovuti dagli abitanti che risiedono nelle loro motte, inviarono lettera al giustiziere di Calabria ordinando che, senza alcuna ingiunzione di processo, facesse celere e spedita giustizia³⁹¹.

Il re Giacomo e la regina Giovanna II il 9 novembre, avendo i sindaci dell'università di Reggio lamentato l'arbitrario procedimento dell'arcivescovo reggino contro i chierici della città, privati dei loro uffici e benefici, causando più volte scandalo nella città, chiesero che l'arcivescovo non procedesse, d'ora in avanti, contro i predetti chierici se non per via ordinaria, osservando il debito ordine³⁹². Il 12 novembre, ad istanza degli uomini dell'università e degli uomini di Reggio fatta per

³⁸⁸ RYDER, *Giovanna II d'Angiò*, p. 480; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, p. 166; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 282-283.

³⁸⁹ Doc. n. 98. Una concessione d'identico tenore fu accordata dai sovrani il 2 ottobre 1415 a favore dell'università di Taranto (cfr. ALAGGIO, doc. 36, pp. 75-77).

³⁹⁰ Doc. n. 99.

³⁹¹ Doc. n. 100.

³⁹² Doc. n. 101.

mezzo dei sindaci, che avevano esposto come essendo soliti i Reggini dagli anni passati, e precisamente dagli anni di sesta e settima indizione appena trascorsi, pascolare liberamente con i loro animali e pernottare nelle terre limitrofe senza nulla solvere, mentre al presente ne sono ostacolati, con notevole danno e pregiudizio dei cittadini, inviarono mandato ad Egidio de Grigny, governatore e capitano della medesima terra, affinché stabilisse di nuovo la pace e la concordia, rendendo celere giustizia senza ricorrere ad alcuna ingiunzione di processo³⁹³.

Intanto Giacomo cominciò a distribuire ai suoi seguaci francesi cariche, terre e privilegi in modo così vistoso da alienarsi l'approvazione di coloro che gli avevano dato il trono, capeggiati dal Di Capua, il quale cercò quindi la vendetta. In un incontro con la regina si offrì di uccidere Giacomo, attendendosi in cambio la sua gratitudine ed una ricompensa. Giovanna, tuttavia, era così impaurita dalla sua condizione di prigioniera e dai tradimenti che aveva dovuto patire che, sospettando un tranello, svelò il nome del cospiratore al marito. L'8 gennaio 1416, dopo un processo sommario, il Di Capua ed il suo segretario venivano decapitati e da quel momento trascorsero molti mesi prima che qualcun altro venisse in suo aiuto³⁹⁴.

Fu però un periodo sufficiente perché si facesse più acceso a Napoli il risentimento contro la fazione francese. Il matrimonio che si tenne nella casa di un mercante fiorentino, Agostino Bonciaini, il 13 settembre 1416, fornì ai nemici di Giacomo l'occasione attesa. Ottino Caracciolo e Annechino Mormile, che avevano organizzato il piano, portarono Giovanna nel palazzo dell'arcivescovo e, il giorno successivo, a Castelcapuano, mentre Giacomo, davanti alla rivolta popolare, ritenne prudente ritirarsi a Castel dell'Ovo. Giovanna nel mese di ottobre riuscì, dietro pagamento del castellano francese che lo presiedeva, a riottenere Castelnuovo, tornando così nella sua solita residenza³⁹⁵.

3. L'allontanamento di Giacomo e i privilegi della regina a Reggio.

Giovanna II, allontanata dalla corte Giacomo delle Marche, riprese a emanare documenti intitolati solo a suo nome³⁹⁶. Anche i notai del regno rogano solo a nome di Giovanna II. Ma nella velata prigionia Giacomo continuò ad emanare documenti tra gennaio del 1417 e giugno del 1418³⁹⁷. Inoltre Giacomo, il 14 febbraio 1419, fu rilasciato da Giovanna II e si rifugiò dallo Sforza,

³⁹³ Doc. n. 102.

³⁹⁴ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 284.

³⁹⁵ *Ibidem*, p. 285.

³⁹⁶ Oltre i due di Reggio del 15 gennaio 1417, qui editi (cfr. docc. nn. 103-104), tra i primi documenti che riportano nell'*intitulatio* il solo nome della regina Giovanna si ricorda un privilegio emesso il 2 febbraio 1417 da Castelnuovo di Napoli a favore di Giacomo del Balzo (cfr. *I documenti della storia medievale di Ostuni*, doc. CLXI, pp. 230-231).

³⁹⁷ In verità, ciò accadde già sul finire del 1416, come si riscontra un documento del 20 dicembre diretto al tesoriere ed ai governatori della città di Taranto, nel quale Giacomo s'intitola unico re (cfr. ANTONUCCI, p.

per poi il 4 maggio salpare con un vascello ed andare a Taranto³⁹⁸. Qui, infatti, nel giugno del 1419 emise un diploma per i tarantini, concedendo loro uno sgravio fiscale sulle imposte annuali³⁹⁹.

Reggio fu destinataria di diverse lettere e privilegi emessi sin dall'inizio del 1417 dalla regina Giovanna II. Il 15 gennaio, ad istanza avanzata dall'università e dagli uomini della città di Reggio, che avevano dichiarato come Giacomo de Lorenzo, cittadino reggino, ed altri cittadini avessero alcuni beni posti a confine con altri beni di conti e baroni, e particolarmente nel territorio di San Niceto e Calanna, e ne fossero stati privati illecitamente dal defunto Baccelliero *de Grassis* e dal conte di Sinopoli, inviò lettera al giustiziere di Calabria ed al capitano di Reggio affinché inducessero gli eredi di Baccelliero ed il conte di Sinopoli a restituire i beni usurpati, salvo, tuttavia, se questi fossero stati loro concessi da re Ladislao⁴⁰⁰. Lo stesso giorno, su istanza dell'università e degli uomini di Reggio, inviò lettera al giustiziere di Calabria ed al capitano di Reggio ordinando che proteggessero i predetti reggini nel loro diritto di far pascolare gli animali e raccogliere erba liberamente nei territori circostanti dalle vessazioni e soprusi degli abitanti dell'università di Sant'Agata⁴⁰¹.

Il 22 ottobre 1417, su istanza dell'università e degli uomini della città di Reggio, la regina ordinò che i capitani e dei castellani della terra di Reggio avessero giurisdizione separata, non fossero tra loro consanguinei e restassero in carica non oltre un anno⁴⁰²; che nessun cittadino reggino, sia nobile che plebeo, potesse esser trattenuto in carcere se non nel solito e consueto luogo anziché nel castello, se non per il crimine di lesa maestà, né potesse esser assunto come familiare o servitore dai predetti ufficiali; infine, che nessun barone o signore della provincia di Calabria Ultra potesse ricoprire i sopraddetti uffici di capitania e castellanìa⁴⁰³.

Con lettera del 1° luglio 1418, la regina Giovanna II, a causa dei soprusi e delle ingiustizie commesse a danno dei cittadini reggini, revocò la carica di castellano e capitano di Reggio a Filardo Gattola, di Gaeta, stabilendo che, in futuro, né suoi fratelli né cittadini di Gaeta potessero rivestire questa o altre cariche nell'università di Reggio, ordinandogli anche di presentarsi

60). Si vedano, poi, la conferma di privilegi, già concessi da Ladislao e Giovanna II, fatta da re Giacomo il 31 gennaio 1417 all'università di Taranto, e la riduzione degli oneri fiscali concessa alla stessa città il 16 giugno dell'anno seguente (cfr. ALAGGIO, docc. 37-38, pp. 77-81).

³⁹⁸ RYDER, *Giovanna II d'Angiò*, p. 482.

³⁹⁹ ALAGGIO, doc. 39, pp. 81-84. Sul periodo del regno di Giacomo tra il 1417 ed il 1419 si rimanda, in particolare, a ANTONUCCI, pp. 60-61; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 282-293; LÉONARD, p. 614.

⁴⁰⁰ Doc. n. 103.

⁴⁰¹ Doc. n. 104.

⁴⁰² Spesso i sovrani angioini si preoccuparono di mantenere separate le cariche di castellano e capitano, di durata annuale, al termine del quale mandato i funzionari sarebbero stati sindacati per il loro operato. Lo stesso privilegio fu infatti conferito alla città di Monopoli il 13 agosto 1399 da re Ladislao (cfr. *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. XV, pp. 43-44) ed a quella di Trani dalla regina Giovanna II il 7 settembre 1414 (cfr. *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XXIII, pp. 159-160).

⁴⁰³ Doc. n. 105.

personalmente o rappresentato da una sua persona legittima dinanzi l'università di Reggio per esser sottoposto a sindacato del suo cattivo operato nella curia della capitanìa e risarcire tutti i cittadini oltraggiati nel possesso dei loro beni che possiedono nella città di Reggio⁴⁰⁴.

Il 15 luglio con lettera inviata al maestro giustiziere ed al gran camerario del regno di Sicilia, ai presidenti della camera della Sommaria e della gran corte, al capitano di Reggio ed altri ufficiali, notificò di aver appreso che, in seguito all'accordo tra Egidio de Grigny, gallico, occupante il castello di Reggio, ed il nobile Gregorio Protospatario, cittadino geracese, nunzio e procuratore di Giovanni Caracciolo, conte di Gerace, che stabiliva di versare la somma di cinquemila ducati al medesimo Egidio, per la consegna del castello a Filardo Gattola, di Gaeta, entro ventitre giorni dalla sua cessione, la somma sarebbe stata anticipata dal conte di Gerace, il quale si era obbligato al versamento totale oppure, nel caso il pagamento non fosse stato soluto nel termine previsto, a quello mensile di 447 ducati, versati al computo di cinque tarì per ducato a partire dalla scadenza dei ventitre giorni, fino all'estinzione del debito complessivo dei cinquemila ducati. Inoltre, il conte di Gerace sarebbe poi stato rimborsato della somma anticipata da Filardo e dall'università reggina, che, comunque, già gli avevano versato la somma di quattromila ducati, lasciando un debito residuo di altri mille, come appariva dal libro dei conti visto nella camera regia. Nel frattempo, però, il conte di Gerace non aveva versato le somme delle collette su terre, castelli e luoghi della provincia di Calabria dovute in quell'anno alla regia curia, impendendo a Filardo - che intanto si trovava detenuto in Castelnuovo a Napoli su mandato della regia curia e dei presidenti della camera della sommaria, per accertare se avesse dato al conte i quattromila ducati e per altri motivi - di poter versare la rimanente somma di mille ducati ad Egidio o al conte, e nonostante ciò, nel contempo, continuava a chiedere ai reggini la predetta rimanenza di mille ducati o la soluzione a cadenza mensile. La regina, pertanto, concesse al conte di Gerace di poter trattenere per sé mille ducati dal denaro delle collette, ma di non vessare più con ulteriori richieste i cittadini di Reggio, ai quali annulla il versamento dei 447 ducati mensili da pagare a favore di Egidio fino all'estinzione dei cinquemila ducati di debito, ordinando anche l'invalidazione del contratto di obbligazione e promessa rogato tra le parti⁴⁰⁵.

Il 18 luglio la regina comunicò a Giovanni Caracciolo, conte di Gerace, che, in seguito all'accordo tra il de Grigny e Gregorio Protospatario, essendo già stata versata la somma di quattromila ducati, gli concesse di poter trattenere per sé mille ducati residui dal denaro delle collette sulle sue terre, castelli e luoghi della provincia di Calabria dovute per l'anno di XII indizione alla regia curia. Gli ordinò, parimenti, di non vessare più con ulteriori richieste i cittadini di Reggio, in conseguenza delle quali aveva fatto arrestare anche il giudice Nicola Malgerio di

⁴⁰⁴ Doc. n. 106.

⁴⁰⁵ Doc. n. 107.

Reggio, rilasciato solo dopo pagamento di cauzione fideiussoria. Gli notificò, infine, di aver annullato all'università di Reggio il versamento dei 447 ducati mensili da pagare fino all'estinzione dei cinquemila ducati di debito, invalidando anche il contratto di obbligazione e promessa rogato tra le parti⁴⁰⁶.

Il 25 febbraio del 1419 la regina Giovanna II inviò lettera ai vicereggenti e giustizieri del ducato di Calabria, nonché ai capitani di Reggio, conti, baroni, baiuli, giudici, camerari, mastri giurati ed altri ufficiali, mediante la quale comunicò di aver venduto all'università di Reggio, per mezzo dei suoi sindaci, durante il passato anno di XI indizione, ad un prezzo tra loro convenuto, come appare da pubblico istrumento, la motta Rossa, chiamata anche motta di Belliloco, e la motta Anomeri, detta anche di Mesanova, con i loro fortilizi, casali, uomini, vassalli, diritti e pertinenze, revocando la precedente vendita fatta al conte di Sinopoli a cui dovrà esser proibito di fare alcuna molestia⁴⁰⁷. Lo stesso giorno inviò lettera dello stesso tenore al magnifico Carlo Ruffo di Calabria, conte di Sinopoli, suo consigliere⁴⁰⁸.

Le due motte nel gennaio del 1418 erano già state vendute dalla regina Giovanna II a Carlo Ruffo per esigenze di denaro, con il diritto del mero e misto imperio, dell'ufficio di capitano delle motte a vita e di nominare un luogotenente ed un maestro d'atti per la loro gestione, per la somma di 1200 ducati, dopo che l'università di Reggio non aveva corrisposto al fisco regio i 500 ducati già pattuiti per il loro acquisto. Ma la presenza dei Ruffo nelle immediate vicinanze di Reggio, indusse i Reggini a chiederne alla regina la restituzione. Ella acconsentì nonostante gli abitanti delle motte preferissero stare sotto la giurisdizione del Ruffo⁴⁰⁹. Ecco, dunque, come si spiega che nel febbraio del 1419, per quanto appare dai due documenti reggini, le rivendette all'università di Reggio. In seguito, con diploma del 19 marzo 1420, la regina Giovanna II ne avrebbe riconfermato di nuovo il possesso a Carlo Ruffo⁴¹⁰.

Allo stesso conte di Sinopoli, mediante mandato inviato da Napoli il 10 gennaio 1419 al gran camerario del regno di Sicilia, ai presidenti della regia camera della Sommaria, ai giustizieri, secreti e loro luogotenenti della provincia di Calabria, ai mastri portolani, erari e commissari fiscali, la regina Giovanna II assegnò, sotto versamento di 1200 ducati, la terra di Bagnara, con il castello ed i suoi uomini e vassalli, nonché redditi e proventi da essa derivanti, togliendola al nobile *Dessius de Comite*, di Lipari, ed a suo figlio l'abate Antonio *de Comite*, ai quali doveva essere

⁴⁰⁶ Doc. n. 108.

⁴⁰⁷ Doc. n. 109.

⁴⁰⁸ Doc. n. 110.

⁴⁰⁹ Cfr. CARIDI, *La spada, la seta, la croce*, pp. 37-38 e p. 242 nota 11; POLLASTRI, *Le lignage et le fief*, p. 215.

⁴¹⁰ Archivio di Stato di Napoli, *Archivi privati. Archivio Ruffo di Scilla*, Cartulario, vol. 2 (1400-1499), cc. 181v-190v. Cfr. MOSINO, CARIDI, p. 141 nota 130; POLLASTRI, *Le lignage et le fief*, p. 215.

restituita la somma di denaro di 1200 ducati a saldo della quale si sarebbe dovuta rilasciare debita ricevuta di quietanza⁴¹¹.

Giovanna nel frattempo non era stata ancora incoronata e rimaneva incerto quale fosse l'atteggiamento nei suoi confronti del futuro pontefice, che sarebbe stato eletto dai delegati del concilio di Costanza riunitisi per metter fine allo scisma d'Occidente. Perciò rispose alle richieste di aiuto lanciate dal governatore dello Stato pontificio contro il condottiero Braccio da Montone. Muzio Attendolo Sforza, rivale di vecchia data di Braccio diventato di recente gran connestabile del Regno, consegnò Roma a Giordano Colonna, guadagnandosi in questo modo i favori del fratello del Colonna, Ottone, che sarebbe diventato papa, con il nome di Martino V, l'11 novembre 1417. Tuttavia, quando lo Sforza ritornò a Napoli, nel mese di dicembre, trovò il Caracciolo insediato nel ruolo di padrone della corte, animato dall'ambizione personale, al punto da indurre molti, tra cui la famiglia Mormile, alla ribellione. Nel settembre 1418 lo Sforza, Francesco Mormile ed i loro sostenitori marciarono su Napoli, mentre ser Gianni ed il suo nuovo alleato, Francesco Orsini, comandante militare di Napoli, si prepararono alla battaglia. Il 14 febbraio 1419, però, in seguito alle pressioni di emissari pontifici, Giovanna decise di liberare Giacomo di Borbone, che si rifugiò proprio presso il suo avversario di un tempo, lo Sforza. Il legato pontificio, Pietro Morosini, era intanto giunto in gennaio portando una bolla di investitura, emessa a Mantova il 28 novembre 1418, che lo autorizzava ad incoronare Giovanna una volta che ella avesse acconsentito alle condizioni di Martino V⁴¹².

Giacomo di Borbone, il 4 maggio 1419, salpò su un vascello genovese diretto a Taranto, il principato assegnatogli dal patto sottoscritto nel 1416. Giovanna richiamò allora lo Sforza a Napoli e incoraggiò gli Orsini, i precedenti signori di Taranto, ad incalzare il marito in fuga. Alla fine del 1419 Giacomo si diresse a Corfù, per poi recarsi a Venezia. Egli sarebbe morto nel 1438⁴¹³.

Terre e onorificenze si accumulavano frattanto sui parenti del pontefice, mentre la campagna condotta contro Braccio nell'estate del 1419 riusciva alla fine ad assicurare a Giovanna II soltanto l'incoronazione che si ebbe il 29 ottobre 1419. Tuttavia, solo sei giorni più tardi, Martino V ridimensionò quell'atto con la nomina di Luigi III d'Angiò a suo erede, nel caso, ormai certo, che Giovanna fosse morta senza discendenti. La nuova ascesa degli Angiò, sostenuta dallo Sforza, faceva presagire un destino funesto a ser Gianni, che aveva nel frattempo ripreso il suo ruolo di padrone sulla regina ed il Consiglio. Perciò egli riuscì a convincere Giovanna a dissuadere il pontefice dal suo proposito, oppure cercare un alleato che la difendesse dal prossimo attacco, che si trovò in Alfonso d'Aragona. Quando una delegazione inviatagli da Giovanna II di Napoli invocò il

⁴¹¹ Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, busta 1, fasc. 49, cc. 1r-6r.

⁴¹² LÉONARD, p. 614.

⁴¹³ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 292.

suo aiuto contro Luigi III d'Angiò, Alfonso fece passare naturalmente l'impresa corsa in secondo piano. La regina si dichiarava disposta ad adottare l'aragonese come figlio e successore alla corona napoletana, investendolo non solo del titolo, ma del possesso del ducato di Calabria. L'ambasceria, guidata da Malizia Carafa, che ella inviò a Firenze nel maggio 1420, fu accolta freddamente dal papa, ma nella città ebbe luogo anche l'incontro con un emissario di Alfonso d'Aragona, il quale promise di conferire con il suo signore, impegnato a consolidare l'autorità aragonese sulla Sardegna. Nell'agosto 1420, il Carafa salpò alla volta della Sardegna con l'incarico di promettere ad Alfonso l'adozione e la nomina a erede al trono di Napoli, a patto che venisse personalmente ad allontanare il rivale dal Regno⁴¹⁴.

4. Alfonso d'Aragona è associato al trono.

Le galee aragonesi approdarono nel porto di Napoli il 6 settembre 1420, senza trovare resistenza da parte dei Genovesi che avevano sbarcato tre settimane prima Luigi d'Angiò. Il giorno seguente Giovanna sottoscrisse davanti agli emissari di Alfonso l'accordo che stabiliva l'adozione. Successivamente, il 19 settembre, lo investì del Ducato di Calabria, appannaggio tradizionale dell'erede al trono, consegnò Castel dell'Ovo ad una guarnigione aragonese e fece giurare ai deputati napoletani fedeltà al futuro re. Giovanna, in novembre, gli assicurò il controllo dell'intero Regno, mantenendo però anche aperte le trattative con la fazione angioina⁴¹⁵.

Alfonso salpò per la Sicilia nel febbraio 1421 per attendere l'arrivo di Braccio a Napoli. Da quel momento, giunto a Napoli il 5 luglio 1421 ed inviato come viceré in Calabria il fedelissimo Siscar, Alfonso si cacciò in un groviglio di intrighi e di lotte. Si imbarcò poi per fare il suo ingresso nel Regno, l'8 luglio 1421, accompagnato dal Caracciolo e da Braccio, mentre la regina e la sua corte si trasferivano a Castelcapuano. Il 20 luglio Giovanna preparò un diploma con il quale erano assegnati poteri quasi illimitati al suo figlio adottivo⁴¹⁶.

Frattanto da Messina, il 9 maggio 1421, re Alfonso I, in qualità di figlio adottivo della regina Giovanna II, ad esibizione da parte di Galgano Filocamo e Ambrosio Geria, sindaci dell'università di Reggio, confermò i capitoli relativi a privilegi e grazie già concesse alla predetta università dalla predetta regina e da re Ladislao. Concesse, pertanto, che gli uomini della città di Reggio non pagassero più di due collette generali affinché possano provvedere alla riparazione delle mura e dei fertilizzanti; che potessero riavere Motta Rossa e Motta Anomeri con i loro vassalli, terre e diritti acquistati dalla città Reggio, ma tolti con la forza da Carlo Ruffo conte di Sinopoli; che i Reggini che si erano trasferiti nella Motta di San Quirillo in tempi di tirannia, ritornassero a dimorare in

⁴¹⁴ *Ibidem*, p. 297.

⁴¹⁵ PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, p. 24.

⁴¹⁶ LÉONARD, p. 615; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 294-295.

città. Concesse, inoltre, l'indulto ad Adimario de Celsa e Giovanni de Leopardo, cittadini di Messina in esilio a Reggio, accusati del reato di lesa maestà; ordinò che venissero restituiti a Tuccio Plutino i beni sottratti che possedeva nel tenimento di Pentedattilo, e a Marco *Illius* una vigna che possedeva a Fiumara di Muro sottrattagli da Carlo Ruffo conte di Sinopoli; restituì alla città di Reggio la giurisdizione che possedeva su certi luoghi e castelli; concesse ai Reggini che avrebbero importato merci ed animali dalla Sicilia di essere trattati come i cittadini messinesi e versare le gabelle come le pagano quest'ultimi; che tutte le grazie ed immunità concesse fossero per sempre durature e non venissero abolite da altri privilegi né dal re né dai suoi successori; condonò ancora ogni delitto e crimine commesso nei tempi passati; ordinò che l'ufficio del capitano e quello del castellano fossero con giurisdizione separata; esentò l'università di Reggio da ogni fideiussione alla quale si trovava obbligata nei confronti del conte di Gerace; che il conte di Sinopoli restituisse i beni che aveva tolto a Giacomo de Lorenzo; che fosse riconosciuta la nomina ad arcivescovo di Reggio dell'abate Bartuccio *de Mioldo*, e se approvata canonicamente, potesse costui prendere possesso rapidamente della chiesa Regina; concesse l'indulto ai cittadini di Reggio e dei luoghi vicini per tutti i reati commessi al presente, se avessero fatto atto di pentimento entro sei mesi; che venisse pagato a Giacomo Gattula ed ai suoi fratelli il dovuto che gli spettava; che i servi venduti da Anducio di Messina ad alcuni uomini di Reggio fossero considerati liberi; che la città di Reggio potesse avere della proprie gabelle, rinnovarle e rimuoverle a suo piacimento; che se il re avesse deciso di reclutare uomini armati a Reggio, i reggini fossero stati liberi di farlo volontariamente; dimezzò agli ebrei della Giudecca di Reggio il versamento del *ius marcafe*⁴¹⁷, per il quale erano tenuti a versare ogni anno due once e sedici tari; che l'ebreo Giuseppe Machezeno fosse affidato per l'università di Reggio⁴¹⁸; che a Luigi Sparello e Nicola de Mirabello, notaio, già sindaci dell'università di Reggio, fosse condonato il debito di ventotto once, contratto con Tommaso *de Marinis*, per la vendita delle terre di Motta Rossa e Motta Anomeri loro fatta dalla regina Giovanna II, e che fossero processati solo civilmente e non criminalmente; infine, che Onofrio de Marocellis e Stefano Mayrana, che da molto tempo dimorava a Reggio, potesse vivere con la loro famiglia e godere liberamente dei loro beni in città o nel ducato di Calabria, nonostante fossero genovesi⁴¹⁹.

⁴¹⁷ A Reggio gli Ebrei vissero e lavorarono nel quartiere della Giudecca e, così come accadeva per i loro correligionari di Nicotera, Catanzaro, Tropea, Cosenza, Altomonte, Castrovillari e Rossano, erano obbligati a pagare un tributo, il *ius marcafe*, ricordato con il nome di *mortafo* o *markofa* (*ius mortaphe* nel doc. n. 119), definita presso gli Arabi *ghezía* (e nota anche con il nome di *gizia*), che consentiva loro di godere della libertà di culto. Questa tassa si aggiungeva inesorabilmente alle altre che gli Ebrei, come tutti i cittadini, pagavano. Spesso queste tasse sulla religione finivano nelle mani delle gerarchie vescovili che sovente, con privilegi emanati dai sovrani, ottennero di godere i diritti e proventi derivanti dai tributi versati dagli Ebrei (cfr. PORSIA, p. 139)

⁴¹⁸ Sulla comunità giudaica a Reggio si veda SPANÒ BOLANI, *I Giudei in Reggio di Calabria*, pp. 336-346.

⁴¹⁹ Doc. n. 111.

In ottobre, quando Alfonso decise di intervenire, le sue truppe rimasero impantanate dinanzi Acerra. Giovanna riceveva notizie dal Caracciolo che le comunicava i piani degli Aragonesi. A smuovere la situazione fu l'intervento di Martino V e di Firenze: il primo non aveva fondi necessari per finanziare il suo protetto angioino ed era preoccupato che Alfonso potesse rinfocolare le spinte scismatiche; Firenze, invece, era interessata al commercio con il Regno e aveva bisogno di Braccio per affrontare l'aggressione dei Visconti. Insieme i loro emissari arrivarono ad una tregua che nelle loro intenzioni avrebbe dovuto portare alla partenza di entrambi gli eredi rivali. Ma il temporeggiare favorì Alfonso, infatti Luigi III abbandonò il Regno nel marzo 1422 e in maggio, lo Sforza firmò una condotta con Alfonso. Giovanna non aveva altra scelta se non quella di seguire il suo erede trionfante. Scoppiata la peste a Napoli, nell'aprile 1422, entrambi trasferirono le loro corti a Castellammare e, in giugno, a Gaeta, dove Alfonso tentava di ottenere la ratifica papale del suo titolo⁴²⁰.

Proprio da Gaeta, il 27 luglio 1422 re Alfonso I d'Aragona, con lettera emessa dal monastero della SS. Trinità, prestava assenso al pignoramento della terra e del castello della motta di San Quirillo inserito in un pubblico strumento presentato al re dall'università e dagli uomini della città di Reggio⁴²¹.

Il pignoramento era stato ratificato il 31 maggio mediante contratto rogato dal notaio Giovannuzzo Bosurgi di Reggio, alla presenza di Silvestro Giria giudice ai contratti. Tra i testimoni figuravano Bartolomeo arcivescovo di Reggio, i vescovi di Mileto⁴²² e Gerace, *dominus* Paolo Mauro, Paolo Moleti, Giacomo Gattula, Rainerio Signorino, Giuliano Pantaleo, il giudice Nicola *de*

⁴²⁰ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 296-297.

⁴²¹ Doc. n. 114. La corte aragonese, con il suo corpo di cancelleria al seguito, si trovava anche il 13 luglio 1422 *apud monasterium Sancte Trinitatis apud Gayetam*, come appare da una lettera inviata all'arcivescovo di Cagliari per la riduzione della pompa delle cerimonie funebri, che riporta le seguenti note di cancelleria: «De Borja vidit. Petrus de Reus de mandato regis fecit» (cfr. CADEDDU, doc. n. II, pp. 48-49). La permanenza della corte di Alfonso a Gaeta è attestata dal 30 luglio al 14 agosto 1422. La cancelleria emana atti dal monastero della Trinità di Gaeta indirizzati a Francesco Martorell, consigliere regio (VILLALMANZO, docc. 561-564, pp. 370-372). L'8 agosto 1422, dal monastero della Trinità fuori Gaeta, Alfonso re invia mandato al nobile Giovanni Siscar, vicegerente nel ducato di Calabria, perché reimmetta l'abate Berardo Caracciolo di Napoli, fratello del gran senescalco del regno, nel possesso dell'abbazia di Santa Maria di Molochio, in diocesi di Reggio, che teneva in commenda, come appare da bolle pontificie, e dal quale era stato con forza estromesso dall'abate Cicco di Nicastro (Archivio Corona d'Aragona, Real Cancilleria, Cartas Reales, Alfonso IV [V], n. 1424r. Cfr. *I registri della cancelleria vicereale di Calabria (1422-1453)*, doc. n. 47, pp. 40-41). Bernardo Caracciolo, chierico napoletano, fu eletto abate commendatario del monastero greco di Santa Maria di Molochio, il 14 maggio 1408 (F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 138, n. 9187). Papa Martino V gli confermò la commenda nel 1422 (cfr. *Acta Martini P.P. V (1417-1431)*, tomo I, doc. 218b, pp. 584-586).

⁴²² Questo vescovo di Mileto, Domenico, proveniva da ambienti monastici, probabilmente dei Francescani o Domenicani. A tal riguardo, scrive Horst Enzensberger: «La figura del 'frate vescovo' di per sé del tutto estranea agli ordinamenti canonici in senso stretto rientra tuttavia tra le realtà del mondo tardomedievale dove, d'altra parte, canonici regolari e membri degli ordini mendicanti sono più rappresentati rispetto agli appartenenti agli antichi ordini monastici, cosa per gli ordini mendicanti deriva certamente, almeno in parte, da una struttura interna più adeguata, o meglio adeguabile, alle mutate condizioni sociologiche e demografiche» (cfr. ENZENSBERGER, p. 45).

Malgeriis, dominus Giovanni Fuffuda, dominus Onofrio Marocello, dominus Stefano Mayrana, Riccardo Cacumala, Galiotto Barella, il notaio Roberto e Pietro de Mirabello, il notaio Masio *de Sinopulo*, il notaio Roberto Brancati e Marco *Illius*.

Vitale *de Valleguarnera*, luogotenente nel ducato di Calabria del viceré Giovanni Siscar, per conto di Alfonso, re di Sicilia e Aragona e duca di Calabria, avendo necessità di denaro per pagare gli stipendi degli armigeri a cavallo, pattuì con Antonio *de Malgeriis* e Marco *de Salerno*⁴²³, sindaci di Reggio, convenuti dinanzi la grande porta della chiesa maggiore di Reggio, il pignoramento e l'assegnazione all'università di Reggio del castello e della motta di San Quirillo, con tutti i suoi diritti, redditi e proventi, giurisdizione civile e criminale, eccetto la potestà del gladio, sotto pagamento di una somma di novecento ducati d'oro, dei quali si sarebbero dovuti versare, entro otto giorni, trecento ducati al predetto luogotenente e centocinquanta al castellano, mentre i rimanenti quattrocento cinquanta ducati entro il mese di agosto, con il patto di retrovendita allo stesso prezzo ed il pagamento degli stipendi di tutto il tempo di durata del pignoramento alla ragione di ventiquattro ducati al mese dovuti per la guardia del castello. Inoltre, i contraenti stabilirono che i Reggini potessero nominare il capitano ed il castellano della motta e che se non potessero pagare la somma del pignoramento, potessero imporre nuove gabelle e avessero facoltà di tassare anche i chierici e gli ebrei, e che fossero rispettati tutti i privilegi, grazie ed immunità già concesse alla predetta motta dalla regina Giovanna II e confermati da re Alfonso. Infine, che gli abitanti della motta potessero raccogliere grano, produrre vino ed olio senza essere molestati dal conte di Sinopoli, il quale non avrebbe dovuto richiedere il *ius blave* per l'uso del territorio compreso dal vallone di Scacciotti fino al fiume Torbido⁴²⁴.

Con altro rogito del 1° giugno, vergato pure dal notaio Giovannuzzo Bosurgi presso il convento di San Francesco dei frati minori di Reggio, Vitale *de Valleguarnera*, luogotenente nel ducato di Calabria del viceré Giovanni Siscar, per conto di Alfonso, re di Sicilia e Aragona e duca di Calabria, rilasciò pubblica apodissa per aver ricevuto da Antonio *de Malgeriis* e Marco *de Salerno*, sindaci di Reggio, la somma di trecento ducati dei complessivi novecento, dovuti in acconto per il pignoramento e la vendita della motta di San Quirillo fatta all'università di Reggio, unitamente ad altri centocinquanta ducati. Tra i testimoni presenti alla redazione del contratto compaiono il regio giudice Alberico *Ylliu*, Antonio Sgaraglione, dominus Giovanni Fuffuda, Giovanni *de Prothopapa*, Pietro Pane, Petruccio Cristiano, il notaio Giovanni *de Leopardo*, Angelo Giria, Antonio Buczurgi, Nicola *Illius*⁴²⁵.

⁴²³ In un contratto rogato a Messina l'8 aprile 1423, l'indizione, Giovannuccio *de Androtta*, detto *Ambalichi*, vende a Marco *de Salerno* una vigna con alberi e palmento, sita a Reggio nella contrada *Tasanitum*, per il prezzo di 10 once. Archivio di Stato di Messina, Fondo notarile, notaio Tommaso *de Andriolo*, aa.1416-1418, vol. 2, cc. 122r-123v: «Pro Marco de Salerno de venditione vinee».

⁴²⁴ Doc. n. 112. Cfr. anche FODALE, *La Calabria angioina e aragonese*, p. 242.

⁴²⁵ Doc. n. 113.

Ma a quel punto le cose cominciarono ad andare diversamente. Intanto, quando Alfonso spostò la sua residenza ad Aversa, Giovanna e il suo favorito si trasferirono a Pozzuoli. Al momento del loro ritorno a Napoli, nel Natale 1422, entrambe le fazioni erano convinte che fossero in atto dei complotti. Alfonso il 25 maggio 1423 fece prigioniero ser Gianni mentre stava entrando nel castello, poi si diresse verso Castelcapuano con l'intenzione di giustificare la propria condotta alla regina. Al suo arrivo trovò le guarnigioni e la città in armi e dovette a fatica guadagnare la via per Castelnuovo. Giovanna fece appello allo Sforza il quale vide in ciò l'occasione per riguadagnare la sua influenza. Il 27 maggio Muzio Attendolo arrivava a Napoli da Benevento e, dopo aver sconfitto un modesto esercito aragonese, occupava la città. La situazione fu rovesciata due settimane più tardi quando l'arrivo di una flotta catalana permise ad Alfonso di riconquistare Napoli dopo due giorni. Lo Sforza dovette di nuovo salvare Giovanna, conducendola prima a Pomigliano, poi al castello degli Orsini a Nola e, infine, ad Aversa, dove poté rivedere ser Gianni, liberato in cambio di alcuni baroni aragonesi fatti prigionieri dallo Sforza⁴²⁶.

L'opposizione di Martino V e del duca di Milano Filippo Maria Visconti, ormai signore di Genova, l'insofferenza della regina contro l'invasione aragonese nel governo dello stato, la gelosia del potente favorito di Giovanna II, ser Gianni Caracciolo, che temeva di essere scavalcato dal seguito catalano di Alfonso, contribuirono a determinare la lotta tra la fazione aragonese e quella angioina, che contava sull'esperienza d'un condottiero quale Muzio Attendolo Sforza. Il piano di sfidare il papa e l'Angiò era fallito e obbligava Giovanna a rompere i contatti con l'Aragonese e con un decreto del 25 giugno fece confiscare le proprietà dei sudditi di Alfonso, che già dall'aprile del 1423 si trovò assediato nel castello dell'Ovo. Il 1° luglio la regina revocò, infine, l'atto di adozione⁴²⁷.

5. Luigi III d'Angiò duca di Calabria e coregnante.

Al posto di Alfonso d'Aragona subentrò Luigi III d'Angiò che fu adottato con una cerimonia ufficiale svoltasi di fronte al Consiglio riunito il 14 settembre. Nel frattempo, Alfonso si difendeva nelle sue roccaforti sulla costa, riuscendo persino, in agosto, a conquistare Ischia; tuttavia, le prospettive in Italia, sempre più incerte, e le pressioni spagnole lo richiamarono in patria per ridare stabilità alla Corona aragonese. Alfonso, infatti, resosi conto della precaria situazione e preoccupato dalle notizie spagnole, di cui si faceva continua eco nelle sue lettere la regina Maria, luogotenente in Barcellona, il 15 ottobre dell'anno stesso il sovrano rimpatriò con la flotta, lasciando presidi aragonesi nel Regno ed il fratello, l'infante Pietro, incaricato di assumere il

⁴²⁶ PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 30-32; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 298-299.

⁴²⁷ LÉONARD, p. 616; PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, p. 31; RYDER, *Giovanna II d'Angiò*, p. 483.

controllo della questione napoletana ed esposto alle minacce non soltanto dell'esercito angioino, ma soprattutto dell'armata genovese. Nel viaggio di ritorno, la flotta catalana il 9 novembre sferrò anche l'assalto a Marsiglia⁴²⁸.

Nominato nuovo figlio adottivo ed erede, Luigi III emise da Aversa alcuni mandati pertinenti all'amministrazione della città di Reggio. Il 22 aprile 1424 nominò Tommaso *de Concoricio*, di Milano, notaio presso gli ufficiali della città e delle sue pertinenze⁴²⁹. Il 23 maggio concesse a Carlo Ruffo di Calabria, conte di Sinopoli, la facoltà di poter esercitare la viceregganza sulla città una volta che questa fosse stata sottratta al possesso di Alfonso d'Aragona⁴³⁰. Il 20 ottobre nominò Giacomo *de Diano* protontino della città, con tutti gli emolumenti pertinenti, avendo revocato il mandato ad Antonio *de Maroldo*, precedente detentore dell'incarico⁴³¹. Il 15 aprile dell'anno seguente concesse a Bartolomeo Carbone l'ufficio di guardiano dei porti posti tra Capo di Lusivento, passando per la via di Reggio, fino a Capo Spartivento, percependo uno stipendio annuo di dodici once⁴³².

Nonostante ciò, pure Alfonso d'Aragona continuò ad emettere atti pubblici a favore dei suoi sostenitori, tra cui figurava naturalmente anche la città di Reggio. Con privilegio emesso a Cesaraugusta il 30 giugno 1425, Alfonso, in seguito alla richiesta presentata da Alfonso *de Cardona, miles*, conte di Reggio, consigliere e camerlengo, per i buoni servigi e la fedeltà degli uomini di Reggio, concesse loro che fossero liberi ed immuni, nel vendere o acquistare mercanzie nel regno di Sicilia oltre il faro, dalla soluzione della tassa del tarì dei Genovesi, della tratta del ferro, frumento, orzo, legname, cuoio, carne, vino ed animali, dalla dogana *cantaratorum*⁴³³ e da tutti i diritti dovuti alla regia curia, compreso i diritti di portolania, ancoraggio e del grano da dare ai baroni⁴³⁴.

Il 4 marzo 1426 da Valencia, in seguito all'esposizione fatta dai sindaci dell'università di Reggio, Marco *de Salerno* e Galgano Filocamo, circa le tristi condizioni in cui versava la città che da millecento fuochi si era ridotta a meno di duecento a causa delle continue guerre, con le case che cadevano in rovina e le vigne incolte e distrutte dagli incendi, concesse che Giovanni *de*

⁴²⁸ PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, p. 32; MOSCATI, *Alfonso V d'Aragona*, p. 324.

⁴²⁹ OREFICE, p. 305, n. 145 (anche in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 29, n. 145).

⁴³⁰ *Ibidem*, p. 308, n. 163 (anche in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 32, n. 163).

⁴³¹ *Ibid.*, p. 319, n. 229 (anche in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 43, n. 229).

⁴³² *Ibid.*, p. 337, n. 340 (anche in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 61, n. 340).

⁴³³ La cantarata era un diritto consistente nel pagamento di una percentuale in natura sulle merci che si pesavano al cantaro, come formaggio, cuoio, lana grezza, e che si esportavano dalla terra. In genere, era pagata in ragione di un tarì per ogni oncia di valore su tutte le merci esportate fuori dai confini del regno di Sicilia.

⁴³⁴ Doc. n. 115.

Ultrera, capitano della città, che aveva salvato dalla totale distruzione, per le benemeritenze acquistate rimanesse, giusto il desiderio dei cittadini, per tutta la sua vita capitano di Reggio e del suo distretto compreso da Bagnara a Capo Bruzzano. Concesse, altresì, l'esonazione del diritto di scannatura e sigillo; che la città di Reggio restasse per sempre nella condizione di demanialità; che avesse il titolo di città fedelissima; che la motta di San Quirillo, motta Anomeri e motta Rossa fossero aggregate alla città di Reggio; che i reggini fossero liberi ed immuni nel vendere o acquistare mercanzie nel regno di Sicilia e nel ducato di Calabria; che i signori delle terre della città di Reggio potessero uccidere o catturare animali domestici o selvatici che, entrando senza permesso nei loro possedimenti, avessero arrecato danni, e qualora i loro proprietari li reclamassero indietro, avrebbero dovuto pagare alla curia reggina una pena di dieci once. Infine, istituì la fiera di San Marco, che sarebbe dovuta durare dal 25 aprile, giorno della festa del predetto santo, fino al 10 maggio, secondo le modalità e le condizioni di come si svolge la fiera di agosto, disponendo, ancora, che quest'ultima durasse altri due giorni in più dei soliti quindici⁴³⁵.

Intanto un'altra figura di rilievo veniva a mancare nel panorama politico del Regno il 3 gennaio 1424: lo Sforza morì annegato mentre stava marciando per rompere l'assedio di Braccio all'Aquila. Fu poi Braccio stesso a morire, nel giugno 1424, dopo quella che fu la prima grande vittoria ottenuta dal figlio di Muzio Attendolo, Francesco⁴³⁶. In aprile Napoli, Gaeta e altre città erano state strappate al dominio aragonese, sotto cui rimanevano invece Castelnuovo, Castel dell'Ovo ed alcune città nel Sud della Calabria, tra cui Tropea, il cui castello era difeso dal napoletano Giovanni Rota e che Luigi III mai riuscì a conquistare neanche fino al 1429 quando lasciò la Calabria per ritornare in Francia⁴³⁷. Luigi III, da parte sua, non creò alcun problema e visse pacificamente alla corte di Giovanna ad Aversa fino all'ottobre 1427, allorquando fece ritorno a Napoli⁴³⁸.

Dunque Ludovico III, che era stato associato al trono dalla regina Giovanna II ad Aversa sin dal 1° luglio 1423⁴³⁹, dopo esser stato inviato da ser Gianni Caracciolo sin dal 1427 in Calabria, stabilì la propria residenza a Cosenza, che era la capitale del Ducato di Calabria, agli inizi del 1428, tenendo in piena autonomia il potere centrale dello Stato che gli spettava *ope legis*⁴⁴⁰. Già, però, a partire dal 1421 egli inviava mandati e dispacci da Aversa, dove aveva costituito, nell'attesa degli eventi, un proprio corpo di cancelleria, per l'amministrazione del ducato di Calabria, dove trovava sostenitori mediante concessioni *ad captandam benevolentiam*, grazie all'aiuto di Francesco Attendolo Sforza e dei baroni, tra cui Nicolò Ruffo conte di Catanzaro e marchese di Crotona, che

⁴³⁵ Doc. n. 116.

⁴³⁶ PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, p. 35.

⁴³⁷ RYDER, *Giovanna II d'Angiò*, p. 484; FODALE, *La Calabria angioina e aragonese*, pp. 243-244.

⁴³⁸ G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 302-303.

⁴³⁹ Cfr. FARAGLIA, pp. 200 ss.; LÉONARD, p. 616; OREFICE, pp. 252, 278. Secondo i *Diurnali del duca di Monteleone* ciò sarebbe avvenuto il 22 giugno (*Diaria Neapolitana*, col. 1089; cfr. anche ARNONE, *Luigi III d'Angiò, duca di Calabria*, p. 9).

⁴⁴⁰ ARNONE, *Luigi III d'Angiò, duca di Calabria*, p. 9; OREFICE, p. 253.

già ribelle a re Ladislao, si era rifugiato in Francia per alcuni anni al seguito di Luigi II, e da poco ritornato in Calabria⁴⁴¹. Intanto ad Aversa Luigi III fu assediato dalle truppe aragonesi di Alfonso, comandate da Giovanni Siscar. Dopo il trasferimento a Cosenza, dovette resistere ancora agli aragonesi. E tuttavia Reggio e, come già detto, Tropea continuarono per non pochi anni a tenere inalberato lo stendardo aragonese per via, soprattutto, dei legami economici che avevano col mercato di Messina. Alla capitolazione di Reggio si arrivò soltanto nell'ottobre del 1427⁴⁴². Infatti, alla data del 21 agosto 1427 la città di Reggio era stata espugnata, ma il suo castello alla data del 25 settembre era ancora nelle mani dei partigiani filo-aragonesi⁴⁴³. La sua occupazione la si dovette non solo alla mediazione dell'intraprendente conte di Sinopoli Carlo Ruffo, al quale, rientrato nell'ovile angioino in virtù di rilevanti concessioni, fu anche promessa la viceregenza di Reggio, una volta ch'essa fosse stata sottratta agli aragonesi, ma anche alle notevoli franchigie fatte all'università ed ai notabili locali⁴⁴⁴.

Infatti, da Aversa, dove stabilmente dimorò nel 1427, Luigi III il 25 settembre emanò tre lettere inviate all'università di Reggio. Essendo ritornata la città di Reggio il 21 agosto alla fedeltà verso gli angioini, ma devastata dalla guerra, Luigi III d'Angiò accordò l'indulto per qualsiasi crimine commesso a tutti i cittadini fuggiti dalla città che avevano impugnato le armi contro di lui, a quelli relegati in Sicilia ed a coloro che si erano arroccati nel castello, dei quali Cristiano Caracciolo e Battista Capece, fedeli regi, avrebbero fornito nome e cognome, che fossero ritornati alla fedeltà entro sei mesi dalla data dell'indulto⁴⁴⁵.

In seguito alle suppliche dei sindaci dell'università di Reggio, Roberto *de Logotheta* ed il notaio Alberico *de Yllio*, confermò i privilegi già concessi dai precedenti sovrani alla città di Reggio, da poco ricondotta alla fedeltà regia. Ordinò, pertanto, che il capitano non potesse procedere *ex officio* contro l'università sotto qualsiasi pretesto, anche nei casi consentiti dalla legge; che fosse lecito alle parti desistere, trattare e pacificarsi in qualunque pena sino alla sentenza definitiva, tranne nel caso di accusa di crimine di lesa maestà, e che il capitano non potesse chiedere più di tre tarì, quando vi fosse luogo pena di sangue e di morte naturale o civile, e due o un tarì nelle altre ingiurie; che i mastri datti non potessero ricevere per il diritto di fideiussione e cassazione oltre cinque grana e che nulla sia invece pagato per la citazione dei testimoni e la presentazione d'istanze; che nessun cittadino fosse condotto prigioniero nel castello per qualsiasi reato, tranne per quello di lesa maestà, ma che il carcere fosse nella città, secondo il grado e la condizione delle

⁴⁴¹ OREFICE, pp. 255, 258; REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence*, pp. 49-50, 68.

⁴⁴² FODALE, *La Calabria angioina e aragonese*, p. 243. Risulta errata, dunque, la data della capitolazione di Reggio nell'anno 1424 fornita in OREFICE, p. 260.

⁴⁴³ Cfr. docc. nn. 117 e 119.

⁴⁴⁴ OREFICE, p. 270.

⁴⁴⁵ Doc. n. 117.

persone; che nessun cittadino fosse obbligato ad alcun genere di angaria e perangaria; che la fiera che si teneva dal 15 agosto per tutto il mese fosse franca; che fosse lecito ai cittadini imporre gabelle senza ulteriori aggravii dei diritti regi, per la soluzione delle collette e per la riparazione delle mura; che il capitano ed il castellano fossero diversi e provenissero da altre regioni e che il capitano, il giudice e il mastrodatti non fossero nominati a vita ma sostituiti nel loro incarico annualmente; infine, confermò che la città di Reggio restasse a far parte del demanio regio⁴⁴⁶.

Poi, per alleviare i reggini dalle spese sostenute per il mantenimento delle truppe, che assediavano il castello in cui si erano rinchiusi i partigiani di re Alfonso, e per provvedere alla riedificazione e riparazione delle mura, su istanza del nobile Roberto *de Logotheta* e del notaio Alberico *de Yllio*, sindaci dell'università di Reggio, tolse dalla colletta generale dovuta alla regia curia cinque once delle venti previste, riducendola a sole quindici once. Rimise, in ultimo, il *ius mortaphe*⁴⁴⁷ pagato alla curia dagli ebrei, fin quando il castello non fosse stato riconquistato, dandone notizia di ciò a governatori, giustizieri, tesorieri, vicetesorieri, erari ed esattori delle collette nel ducato di Calabria⁴⁴⁸.

L'amministrazione della Calabria in questi anni fu soggetta a Ludovico III. Anche corso della sua breve permanenza presso la corte angioina di Napoli inviò numerosi dispacci in Calabria, indirizzati ai suoi vicari che risiedevano a Cosenza. Nella capitale del ducato insediò numerosi funzionari di origine francese: godettero, infatti, della sua particolare fiducia il senescalco Pietro de Bellavalle (Beauvau), provenzale, e, nel settore finanziario, i tesorieri Giovanni de Hardouin e Giovanni de la Rouge. Suo vicario a Cosenza fu dapprima lo stesso Pietro de Beauvau, nel 1424, poi Giorgio d'Alemagna, quindi ancora il de Beauvau nel 1423, fino alla venuta in Calabria dello stesso Luigi III agli inizi del 1428, che assunse direttamente il governo del ducato⁴⁴⁹.

⁴⁴⁶ Doc. n. 118. Il castello e la città di Reggio furono conquistati, infatti, poco tempo prima, ovvero il 21 agosto, dalle truppe angioine comandate da Cristiano Caracciolo e Battista Capece (cfr. SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1857, I, libro quinto, capo secondo, p. 220; ediz. 1993, p. 297; FODALE, *La Calabria angioina e aragonese*, p. 243: entrambi riportano Ulpiano in luogo di Cristiano). Nel documento non si riscontra quanto riportato ulteriormente dallo Spanò Bolani, cioè che fin quando il castello della città non fosse stato conquistato, trovandosi nelle mani degli Aragonesi, l'università, invece della colletta generale di venti once, ne avrebbe pagato solamente cinque allo scopo di poter riedificare e riparare le mura e di essere alleviata dalle spese per la dimora delle truppe che assediavano il castello; e neanche che ai Giudei fosse rimesso il diritto di mortafa che pagavano alla regia corte. Tali risconti si ritrovano, invece, nel documento seguente. Evidentemente lo storico reggino fa dei due documenti uno solo. Inoltre, il 7 marzo, probabilmente del 1430 - in base all'indicazione dell'ottava indizione riportata in una nota terga della pergamena -, una copia di questo documento fu presentata nella curia del vicetesorierato al magnifico Pietro Ciaccio, UID, capitano regio ed assessore di Reggio, dal *miles* Colantonio *de Malgeriis* e da Matteo Lanzetta, sindaci della predetta città.

⁴⁴⁷ Su questa gabella cfr. la nota n. 414.

⁴⁴⁸ Doc. n. 119. Lo Spagnolio, sotto la stessa data del 25 settembre 1427, ricorda anche un diploma di Luigi III, emesso da Aversa, con il quale conferma all'università di Reggio le immunità e franchigie delle fiere del 15 agosto (cfr. SPAGNOLIO, liber XIII, caput VIII, vol. I, pp. 283-284; vol. II, pp. 301-302). Lo stesso privilegio è ricordato in un capitolo del doc. n. 118.

⁴⁴⁹ FODALE, *La Calabria angioina e aragonese*, p. 243.

La decisione non fu spontanea e non dovette essere neppure molto gradita all'Angioino. Essa fu presa al suo ritorno dalla Francia e la pretese l'onnipotente gran siniscalco Caracciolo, al quale dava ombra, nel ritorno della corte da Aversa a Napoli, la presenza e la popolarità che in questa godeva il principe ereditario. Cosenza, orgogliosa di vedere potenziata e fulgente la sua funzione di capoluogo del Ducato, gli riserbava accoglienze trionfali⁴⁵⁰.

Le città che allora avevano maggior spicco in Calabria erano Cosenza e Reggio, la prima per la florida economia agricola e armentizia, i cui prodotti attiravano sul suo mercato acquirenti anche da lontano, l'altra per i suoi traffici anche al di là dello stretto di Messina. Città ambedue demaniali, erano affezionate al loro stato giuridico, che consentiva ai ceti produttivi di curarne direttamente gli interessi e lo sviluppo civile. Per questi motivi Luigi III fu largo di privilegi in loro favore⁴⁵¹.

Dalla capitale ducale Luigi III colmò la città di Reggio di molteplici privilegi. Con lettera emessa il 20 febbraio 1428, dopo aver appreso che da poco era stato tolto ai ribelli il castello di Reggio, ridotta così all'obbedienza, in seguito agli accordi intrapresi per l'utilità ed i vantaggi dei commerci tra le città di Reggio e Messina, ordinò che come lo stratigoto ed i giurati della città di Messina nominassero quindici o venti mercanti per trattare i rapporti commerciali, anche a Reggio venissero eletti altrettanti uomini, e si potesse commerciare liberamente tra le due città, garantendo che, in caso di guerra contro Alfonso I, fosse dato un preavviso di quindici giorni ai mercanti per sistemare i loro affari e ritornare nella propria città⁴⁵².

Il 6 settembre 1428 da Reggio, su richiesta degli uomini e dell'università della città di Reggio, concesse una pubblica fiera con esenzione dal pagamento di qualsiasi gabella, pedaggio, dogana, fondaco e altro diritto, che si terrà dove si trova la chiesa di San Marco, nei pressi della chiesa di San Francesco, e si celebrerà ogni anno nel mese di aprile a partire dalla vigilia della festa di San Marco sino all'ottava successiva, dandone notizia ai vicegerenti, governatori, giustizieri, luogotenenti, capitani, commissari, secreti e gabelloti⁴⁵³.

Il 14 marzo 1429, nuovamente da Cosenza, ordinò che le galee veneziane che partivano da Venezia per le Fiandre o che ritornavano a Venezia passando per lo stretto, e tutti gli uomini e mercanti che approdassero nel porto di Reggio, potessero liberamente vendere le loro merci senza pagare gabelle, oneri, dazi, diritti di dogana o altre imposte fiscali vecchie e nuove⁴⁵⁴. Il 18 luglio, ancora da Cosenza, concesse l'indulto all'università di San Quirillo per alcune offese commesse nei

⁴⁵⁰ *Diaria Neapolitana*, col. 1093; OREFICE, pp. 268-269; LÉONARD, p. 616.

⁴⁵¹ OREFICE, p. 265. Luigi III d'Angiò il 15 giugno 1422 conferì numerosi privilegi proprio all'università di Cosenza ed ai suoi casali (cfr. *Privilegi et capitoli della città di Cosenza et soi casali*, pp. 14-18).

⁴⁵² Doc. n. 120.

⁴⁵³ Doc. n. 121.

⁴⁵⁴ Doc. n. 122. Cfr. anche OREFICE, p. 362, n. 501, riprodotto in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 86, n. 501.

confronti dei cittadini di Reggio⁴⁵⁵. Due giorni dopo, concesse all'università della motta di San Quirillo, nelle pertinenze di Reggio, la sospensione di tutte le accuse criminali e civili pendenti a suo carico dinanzi alla corte⁴⁵⁶.

Poco dopo Luigi III lasciava la Calabria e tornava in Francia⁴⁵⁷, ma vi sarebbe rimasto pochissimo tempo⁴⁵⁸. Ciò avvenne tra settembre del 1429 e febbraio dell'anno seguente, anche in considerazione del fatto che nel manoscritto della Biblioteca di Aix-en-Provence di Luigi III d'Angiò si registra un vuoto di documenti compreso in questi estremi cronologici: mentre, infatti, il 1° settembre 1429 si trovava a Monteleone, ricompare a Cosenza solamente il 4 febbraio dell'anno seguente, quando dona a Pietro Lupo di Cosenza, speziere, una vigna sita nel tenimento di Cosenza in località *Lo Truglo*⁴⁵⁹. Prima della sua partenza per la Francia, il 27 agosto 1429, con lettera emessa da Monteleone, nominava Francesco de Alleis di Firenze castellano della città di Reggio per la morte sopravvenuta di Tristano de la Faille⁴⁶⁰. Il 16 agosto 1430, da Castrovillari, emise mandato con il quale concedeva a Ladislao Busurgi di Reggio l'ufficio della custodia dei porti e delle marittime da Capo Vaticano fino a Capo Stilo⁴⁶¹.

Luigi III, che il 2 e 3 gennaio del 1431 si trovava ad Amantea⁴⁶², pochi giorni dopo, il 6 gennaio, era di nuovo a Cosenza. Dalla capitale del Ducato, su richiesta degli uomini dell'università di Reggio rappresentati da Loïsio Sparella e dal notaio Nicola *de Mirabello*, sindaci, Luigi III confermò alla predetta città privilegi, grazie ed immunità, già concesse dai suoi predecessori, e che egli stesso in parte aveva già confermato ai reggini mentre si trovava ad Aversa. In particolare ordinò che l'università potesse imporre nuove gabelle o rinnovarle; che tutti i cittadini fossero esentati dal *ius blave* in qualsiasi luogo della provincia di Calabria; che potessero introdurre nella città quanto sale e ferro volessero senza pagare il diritto di dogana e la portolania; che non fossero tenuti né alla pena né all'ammenda del danno clandestino, anche quello criminalissimo; che tutti coloro i quali venissero ad abitare in Reggio godessero dei privilegi dei

⁴⁵⁵ OREFICE, p. 365, n. 522, riprodotto in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 89, n. 522.

⁴⁵⁶ OREFICE, p. 365, n. 524, riprodotto in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 89, n. 524.

⁴⁵⁷ FODALE, *La Calabria angioina e aragonese*, p. 244.

⁴⁵⁸ Secondo l'abate Papon, si ignorano le cause che nel 1429 obbligarono Luigi III a lasciare il regno di Napoli e rientrare in Francia alla corte del fratellastro Carlo VII, per poi rientrare in Italia con poche truppe nel 1430. Forse per aiutare il fratello contro alcune fazioni ribelli, ma più probabilmente per recarsi nei suoi possedimenti di Maine, Angiò e Provenza e ricevere eventuale sostegno nella contesa che Luigi III aveva con il gran senescalco ser Gianni Caracciolo, favorito della regina Giovanna II, divenuto, di fatto, il sovrano del Regno. Già dal 1427 Giovanna aveva permesso che l'erede designato fosse messo in secondo piano, al punto che alla sua sposa, Margherita di Savoia, in occasione del viaggio che nel luglio del 1434 la doveva portare dal marito in Calabria, non era stato concesso nemmeno di entrare a Napoli (cfr. PAPON, tomo III, lib. VIII, p. 337; RYDER, *Giovanna II d'Angiò*, p. 485; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, p. 167).

⁴⁵⁹ OREFICE, p. 367, nn. 533-534.

⁴⁶⁰ *Ibidem*, p. 366, nn. 530-532.

⁴⁶¹ *Ibid.*, p. 367, n. 536.

⁴⁶² *Ibid.*, p. 368, nn. 543-544.

cittadini e che i loro beni altrove situati restassero liberi da imposizioni fiscali da parte dei cittadini di quei luoghi, dando facoltà ai sindaci di Reggio di far rappresaglia senza esser puniti contro i baroni e le università che li molestassero; che i cittadini delle terre circostanti, debitori nei confronti di quelli reggini, potessero esser portati in giudizio dinanzi agli ufficiali della città; che i reggini nelle prime cause civili, criminali e criminalissime, anche quelle che prevedono la pena di morte, non potessero esser condotti da nessun ufficiale maggiore o minore, né dal presidente della vicaria né dal capitano, in un tribunale diverso da quello della città; che i capitani prima di emanare bandi avrebbero dovuto far leggerli ai sindaci per constatare elementi avversi ai privilegi locali; che nessun cittadino potesse essere arrestato e detenuto nel castello, se non per il crimine di lesa maestà, e che il carcere fosse nella città; che nessuno potesse procedere *ex officio* sotto qualsiasi pretesto contro i reggini mediante inquisizione; che nessun cittadino potesse essere arrestato e detenuto prima della pubblicazione del processo, se non si fosse offerto di costituirsi in giudizio ed accettare di presentarsi; che in tutte le accuse, sia criminali che criminalissime, anche quelle che prevedevano la pena di morte, eccetto per il reato di lesa maestà, avesse luogo la penitenza e fosse ammessa la remissione, per la quale l'ufficiale poteva percepire non oltre uno, due o tre tarì, secondo la gravità delle offese; che spettasse ai soli sindaci di vigilare sui pesi e le misure e le novità che potessero accadere fuori e dentro la città; che il capitano all'inizio del suo mandato prestasse giuramento di osservanza dei privilegi, consuetudini e costumi della città, e al termine di questo stesse personalmente a sindacato della sua gestione e non per mezzo di un suo procuratore; che i cittadini potessero portare armi proibite in tutto il regno per la loro difesa personale; che il capitano non fosse straniero, non esercitasse contemporaneamente un altro ufficio e non potesse incarcerare alcun cittadino senza l'assenso dell'assessore e del mastrodatti; che i servitori dei capitani, dopo le due di notte, non potessero camminare per la città senza la presenza del mastrogiurato; che i cittadini non fossero tenuti a pagare oneri fiscali ordinari e straordinari in tempo di guerra; che i debitori non potessero esser arrestati o molestati dai loro creditori al di fuori della città; che i reggini potessero catturare e bruciare navi, triremi, biremi e brigantini che, dopo aver depredato i vassalli regi, fossero approdati sulle coste della medesima città, senza essere giustificati e scusati dai capitani; che se qualche cittadino compisse attentati contro la patria, i privilegi, le consuetudini, usi, buoni costumi e la giurisdizione dei sindaci, potesse esser privato della cittadinanza e, dopo aver ottenuto la licenza regia, espulso dalla città; infine, se accadesse che la città fosse sottratta al regio demanio ed infeudata, che i cittadini potessero ricorrere alle armi, opporre resistenza ed uccidere con ogni mezzo di difesa senza incorrere in alcuna pena⁴⁶³.

⁴⁶³ Doc. n. 123.

Il 27 febbraio, ancora con lettera data da Cosenza, Luigi III nominava Matteo *de Logoteta*, di Reggio, maestro delle fiere della medesima città⁴⁶⁴. Il 13 marzo concesse l'indulto all'università di Reggio che aveva infierito contro alcuni uomini della motta di San Quirillo per la celebrazione della fiera⁴⁶⁵. Lo stesso giorno, essendo insorte controversie pure tra gli abitanti di Reggio e quelli di Santa Agata per ragioni di confini, incaricò frate Martino *de Hyspania*, vicario dell'arcivescovo di Reggio, di prendere le debite informazioni e compilarne il processo, nel corso del quale i contendenti non potranno venire ad alcuna via di fatto, né ricorrere alle armi. In questo documento è anche contenuta l'interessante notizia che in quel periodo a Reggio e nel suo territorio era scoppiata un'epidemia di peste: *cum igitur vigente in civitate nostra Regii et toto fere districtu peste*⁴⁶⁶. Infine, il 31 ottobre Luigi III, da Rossano, nominò Antonio di Eboli assessore presso i capitani di Reggio, Pentedattilo, San Lorenzo e San Quirillo⁴⁶⁷.

6. La morte di Luigi III e la fine del regno di Giovanna II.

Intanto, nel febbraio 1431, sopraggiunse la morte di papa Martino V. Il suo successore, Eugenio IV, appoggiato dalla corte napoletana, si volse risolutamente contro la famiglia Colonna. Ser Gianni sfruttò la situazione a suo vantaggio per impadronirsi del ducato di Venosa; avrebbe anche consegnato il principato di Salerno a suo figlio se Giovanna, contro ogni attesa, non si fosse opposta. Il rifiuto, che fu causa di scontro tra i due, segnò una cesura definitiva nella loro relazione. Sebbene ser Gianni avesse continuato ad esercitare la sua influenza sul Consiglio per tutta l'estate fino all'inverno del 1431, mentre la corte risiedeva ad Aversa e a Pozzuoli, il suo potere diminuì dopo che la regina fece ritorno a Castelcapuano nel febbraio 1432. Ormai in età avanzata, ella subiva l'influenza della cugina Covella Ruffo, duchessa di Sessa, nemica del Caracciolo. Attorno alla duchessa si stringeva la fazione angioina, ostile ai legami che il siniscalco aveva con l'Aragonese, e divenuta più sospettosa quando Alfonso preparò la spedizione che lo portò in Sicilia nel luglio 1432⁴⁶⁸.

Il destino del siniscalco era però ormai segnato. Il Caracciolo fu ucciso nella notte del 19 agosto 1432 sotto la sentenza che lo condannava per tradimento ed usurpazione del potere reale. Ben più pericoloso del favorito di Giovanna, si doveva rivelare invece per il partito angioino Giovanni

⁴⁶⁴ OREFICE, p. 368, n. 544, riprodotto in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 92, n. 544.

⁴⁶⁵ EAD., p. 369, n. 550, riprodotto in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 93, n. 550.

⁴⁶⁶ Doc. n. 124.

⁴⁶⁷ OREFICE, p. 375, n. 589, riprodotto in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 99, n. 589.

⁴⁶⁸ LÉONARD, p. 616; RYDER, *Giovanna II d'Angiò*, p. 484; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 303.

Antonio Del Balzo Orsini, principe di Taranto, sostenitore di Alfonso d'Aragona. In risposta ai suoi inviti ed a quelli dei suoi seguaci, Alfonso giunse a Ischia scortato da una grande flotta nel dicembre 1432, chiedendo di essere riconosciuto come successore di Giovanna. Tuttavia, venne a mancare il sostegno dei baroni mentre il principe esitò, cosicché la corte fu in grado di trascinare i negoziati finché Alfonso acconsentì, il 7 luglio 1433, ad una tregua di dieci anni e fece ritorno in Sicilia. Il principe di Taranto si trovava ora esposto a una ritorsione che Giovanna gli volle infliggere. La regina lo dichiarò ribelle e fece muovere contro di lui il suo capitano Giacomo Caldora, a cui si unì Luigi d'Angiò che ella richiamò dalla Calabria nell'estate del 1434. Essi stanarono l'Orsini da una città all'altra finché fu Taranto stessa a essere assediata. Proprio nel corso dell'assedio il duca di Calabria si ammalò gravemente; riportato a Cosenza, vi morì nel mese di novembre 1434, a soli trentun anni, lasciando sicuramente un buon ricordo nell'amministrazione del ducato di Calabria⁴⁶⁹. Ebbe sepoltura nella sagrestia della cattedrale di Cosenza, in attesa che il suo corpo fosse traslato nella cattedrale di Napoli, come disposto nel suo testamento⁴⁷⁰. Uno dei suoi ultimi documenti emessi per la città di Reggio risale al 21 aprile 1433: da Cosenza ordinava all'arcidiacono Guglielmo Harberti di voler concedere a Giacomo Hugerii l'amministrazione della chiesa di Reggio⁴⁷¹.

Da questo momento la documentazione riguardante la Calabria fu emessa non più dalla cancelleria al seguito di Luigi III, ma direttamente da quella della regina. Uno degli ultimi atti pubblici regi, prima che Giovanna II morisse, fu inviato all'università di Reggio il 13 dicembre 1434. La sovrana confermò i privilegi già concessi da Ludovico III, duca di Calabria, e in particolare quelli sulle fiere che si svolgevano fuori le mura della città, nella forma in cui erano già stati concessi dal re Ladislao e da lei stessa, che sancivano vi si potesse vendere sale e ferro senza alcun onere da versare. Inoltre, ordinò che l'università di Reggio venisse esentata dal pagamento di una colletta utilizzando il denaro dovuto alla regia corte per la riparazione delle mura della città; che, nel caso Alfonso d'Aragona muovesse guerra contro il ducato di Calabria, i reggini fossero esentati dal pagare qualsiasi colletta e nel corso della stessa guerra non fossero tenuti a fornire di roba gli armigeri se non mediante corresponsione di denaro; che il capitano non prendesse il

⁴⁶⁹ RYDER, *Giovanna II d'Angiò*, p. 485; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 306; REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence*, p. 100. Secondo l'indicazione dei *Diurnali del duca di Monteleone* Luigi III morì alla metà di novembre (*Diaria Neapolitana*, col. 1098). Relativamente alla data, tuttavia, ci sono discrepanze, oscillando tra il 14 novembre, data del suo testamento, ed il 24 novembre (cfr. PAPON, tomo III, lib. VIII, p. 341; FARAGLIA, p. 413). Secondo Reynaud, il suo testamento sarebbe invece stato rogato il 30 novembre (REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence*, p. 30).

⁴⁷⁰ ARNONE, *Luigi III d'Angiò, duca di Calabria*, pp. 13-14; OREFICE, p. 275; FODALE, *La Calabria angioina-aragonese*, pp. 245-246; REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence*, pp. 30, 100.

⁴⁷¹ OREFICE, p. 388, n. 678, riprodotto in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 112, n. 678.

castello della città e viceversa il castellano non si intromettesse nella faccende della città ma provvedesse solo alla custodia del castello, come appariva anche dai privilegi già concessi alla città dal re Carlo I; infine, che tutti i notai e giudici ai contratti nominati da Ludovico III e i contratti da loro stipulati fossero ritenuti validi⁴⁷².

Giovanna morì a Napoli il 2 febbraio 1435 e fu seppellita di fronte all'altare maggiore della chiesa dell'Annunziata. Il testamento, che nominava come suo erede Renato d'Angiò (il fratello dello scomparso Luigi, in quel momento prigioniero in Borgogna), rifletteva gli interessi della corte e del Papato, e, probabilmente, anche le sue ultime volontà. La sfida alle ostinate ambizioni di Alfonso condannarono il suo Regno ad altri sette anni di guerra civile⁴⁷³.

⁴⁷² Doc. n. 125.

⁴⁷³ CUTOLO, *Giovanna II*, p. 217; RYDER, *Giovanna II d'Angiò*, p. 485; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 307.

Capitolo VII

Reggio negli anni di Alfonso V d'Aragona

1. La conquista aragonese del Mezzogiorno: gli esordi di Alfonso il Magnanimo.

Nel 1432 Alfonso fece ritorno definitivo nell'Italia meridionale: è notevole infatti come da allora, tutto teso nello sforzo della conquista, prima, nell'opera di ricostruzione, poi, egli non rivedesse più la madrepatria per oltre un venticinquennio, e nella corrispondenza con la moglie e con il fratello Giovanni, nominato il 21 gennaio 1436 luogotenente in Aragona e Valenza, egli promettesse l'imminente rientro a Barcellona, per dare un assetto ai difficili rapporti tra i regni ereditari, per porre un rimedio alla crisi economica che travagliava il paese e per fronteggiare le prime avvisaglie di quelle minacce autonomistiche che si manifesteranno poi durante il regno del successore⁴⁷⁴.

Prima di gettarsi nella politica del Mezzogiorno continentale, Alfonso si preparò la strada contro il pretendente angioino, avviando contatti con il re d'Inghilterra e contando, ancor più, di riaccostarsi a Genova e a Milano. Trovò, tuttavia, la forte opposizione di papa Eugenio IV, sotto i cui auspici venne stretta una lega tra Venezia, Firenze e Milano per opporsi ai piani dell'aragonese. In tal modo, quando il 2 febbraio 1435 morì Giovanna II, lasciando erede il fratello di Luigi III, Renato d'Angiò, prigioniero in quel momento del duca di Lorena, la moglie di lui Isabella venne riconosciuta vicaria del Regno non solo dalla Francia, ma da gran parte degli stati italiani⁴⁷⁵.

Accorsa ad assediare Gaeta, che era giustamente considerata la chiave del Mezzogiorno, il 5 agosto 1435, la flotta aragonese fu battuta da quella genovese nella battaglia di Ponza: il re Alfonso, con i fratelli Giovanni ed Enrico e gran parte del seguito, fu fatto prigioniero e consegnato al duca di Milano. Ma, quando la causa del re sembrava disperata, si verificò un vero e proprio capovolgimento di fronte da parte di Filippo Maria Visconti. Con un trattato segreto dell'8 ottobre Alfonso promise il pagamento di un forte riscatto, rinunziò alle sue pretese sulla Corsica e alle basi in Toscana, si impegnò a combattere contro lo Sforza, ottenendo in cambio l'alleanza del duca. In realtà, con quegli accordi, la penisola fu divisa in due zone nella quale l'influenza aragonese si sarebbe dovuta estendere solamente al sud di Bologna⁴⁷⁶.

L'atteggiamento di Milano lasciava ad Alfonso via libera per la conquista del Mezzogiorno. Sul campo si fronteggiavano da una parte l'infante Pietro d'Aragona, dall'altra, per conto degli

⁴⁷⁴ MOSCATI, *Alfonso V d'Aragona*, p. 324.

⁴⁷⁵ PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 40-41; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, p. 171.

⁴⁷⁶ MOSCATI, *Alfonso V d'Aragona*, p. 325.

Angioini, le truppe di Micheletto Attendolo, incaricato di assicurare l'obbedienza nel ducato di Calabria. Reggio fu subito assediata dagli Aragonesi, ma fu mantenuta dagli Angioini che, invece, non riuscirono ad impadronirsi del castello di Scilla⁴⁷⁷. Nel frattempo la situazione in Calabria, in cui era stato nominato giustiziere Carlo Ruffo, conte di Sinopoli, cognato del Centelles, non si era andata evolvendo secondo i piani di Alfonso d'Aragona, che nell'estate del 1437 vi inviò il Centelles come viceré. Nei tre anni seguenti, fu Isabella di Lorena, in nome del marito Renato ed in qualità di luogotenente, a sostenere il conflitto contro l'Aragonese. Ella concesse anche alcuni privilegi ai sostenitori del partito Angioino, come nel caso della terra di Sant'Agata. I suoi abitanti, con una lettera della regina Isabella inviata da Napoli il 12 agosto 1438, ebbero conferma dei privilegi di esenzione da numerose gabelle, già concessi dallo stesso re, tra le quali la gabella del legnatico e del glandatico, nonché della franchigia dalla gabella della dogana della terra di Reggio, già loro concessa nel 1432 da Ludovico III⁴⁷⁸.

Nell'estate del 1439 l'Attendolo abbandonò il re angioino e la difesa del Ducato. Nel novembre seguente Reggio fu infeudata dal re aragonese ad Alfonso de Cardona⁴⁷⁹, nobile catalano appartenente a famiglie al seguito del re già da tempo stabilitesi in Sicilia, immesso nel baronaggio locale da Alfonso, che, con il titolo di *miles*, era conte di Reggio già dal 1425⁴⁸⁰.

La lotta si concluse infine, dopo alterne vicende - nelle quali, tra l'altro, trovò la morte nell'ottobre 1438 l'infante Pietro d'Aragona - con il passaggio alla parte aragonese di gran parte del Regno e la fuga di Renato d'Angiò (che nel 1437 era stato liberato), salpato da Napoli verso la Provenza. Le conquiste di Aversa, di Benevento, di Salerno prelusero al definitivo assedio della capitale, il 2 giugno 1442, all'ingresso in Napoli⁴⁸¹.

In Calabria era stata completamente sottomessa Catanzaro, mentre Reggio e Tropea restarono per qualche tempo angioine⁴⁸². Non appena Alfonso ebbe riconquistato l'intero Ducato, e di conseguenza l'intero Regno, nel 1443 confermò al de Cardona, suo consigliere e camerlengo, il titolo comitale per compensargli i buoni servizi resigli⁴⁸³. Dopo la riduzione dei fuochi da 1300 a soli 200 che si era registrata a Reggio nel 1426⁴⁸⁴, in questo periodo nella città si registrò anche una

⁴⁷⁷ FODALE, *La Calabria angioina-aragonese*, p. 246.

⁴⁷⁸ Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, Busta 1, fasc. 25, cc. 1r-13r, in copia semplice.

⁴⁷⁹ FODALE, *La Calabria angioina-aragonese*, pp. 246-247.

⁴⁸⁰ Cfr. il doc. n. 115.

⁴⁸¹ PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 48-50; MOSCATI, *Alfonso V d'Aragona*, p. 325, G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 586-587; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, p. 172.

⁴⁸² FODALE, *La Calabria angioina-aragonese*, p. 247.

⁴⁸³ PONTIERI, *La Calabria a metà del secolo XV*, p. 81; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 248.

⁴⁸⁴ Cfr. il doc. n. 116.

buona ripresa demografica, come appare dal censimento ordinato dal re Alfonso nel 1443, dal quale risultano 674 fuochi⁴⁸⁵.

2. La rivolta di Antonio Centelles e l'itinerario di Alfonso in Calabria (1444-1445).

Divampata in Calabria la rivolta del Centelles, nell'ottobre del 1444 Alfonso giunse in Calabria, lasciando la Marca di Ancona dove si trovava impegnato nella lotta contro Francesco Sforza⁴⁸⁶. A questo punto, è interessante ricostruire l'itinerario calabrese del sovrano tra la fine del 1444 e tutto l'anno seguente.

Il 30 ottobre era a Castrovillari⁴⁸⁷. Qui è attestato fino al 2 novembre, allorché restituisce alcune terre a Filippo Giacomo *de Casulis* di Cosenza⁴⁸⁸. Tra il 9 ed il 26 novembre si sposta tra Cirò, Roccabernarda, Belcastro, presso l'accampamento sul fiume Neto, Santa Severina e, in ultimo, a Crotone, dove permane per tutto il mese di gennaio dell'anno seguente⁴⁸⁹. Il 21 novembre 1444 da Belcastro concesse infatti capitoli e privilegi a favore degli abitanti della terra di Cropani⁴⁹⁰.

Ottenuta la resa spontanea di Cirò, espugnò il castello di Roccabernarda ed occupò Belcastro, dirigendosi verso Crotone dove si era asserragliato il Centelles, che poco dopo, lasciatala nelle mani del sorrentino Bartolo Sersale, si rifugiò a Catanzaro. Proprio da Crotone il re, il 15 dicembre 1444, si compiaceva di comunicare agli uomini ed all'università di Molfetta i felici successi conseguiti in Calabria contro Antonio Centelles, cui aveva sottratto in poco tempo le terre di Cirò, Melissa, Rocca Bernarda, Policastro, Taverna, Mesoraca, Cropani, Altilia, Grimaldi, Stignano e Feroleto, ed occupato le città di Santa Severina, Belcastro, Crotone ed il castello di Crepacore⁴⁹¹. Il 25 dicembre 1444 dall'accampamento di Crotone conferì alcuni privilegi alla chiesa di Santa Maria di Corazzo⁴⁹². Alfonso verso la fine di gennaio del 1445 occupò la città. Qui era ancora il 21 gennaio, quando concesse a Guido di Sorrento di prelevare duecento salme di frumento dai porti del ducato di Calabria⁴⁹³, il 25 gennaio, in occasione delle esenzioni fiscali concesse a favore degli

⁴⁸⁵ COZZETTO, p. 156.

⁴⁸⁶ PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, p. 108.

⁴⁸⁷ GIMÉNEZ SOLER, p. 215; PONTIERI, *La Calabria a metà del XV secolo*, p. 192; FODALE, *La Calabria angioina-aragonese*, p. 249. Sulle tappe dell'itinerario di re Alfonso in Calabria tra il 1444 e l'anno seguente si veda *Il registro 'Privilegiorum Summariae XLIII' (1421-1450)*, pp. XXIV-XXV.

⁴⁸⁸ *Ibidem*, p. 38, n. 78.

⁴⁸⁹ Ciò risulta dai documenti del registro 2903 della Cancelleria aragonese di Napoli, conservato nell'archivio della Corona d'Aragona a Barcellona. Cfr. MOSCATI, *Il registro 2903 della 'Cancelleria Neapolis'*, pp. 527-529.

⁴⁹⁰ Archivio Corona de Aragon, Barcellona, Real Cancelleria, Alfonso IV el Magnanimo, *Privilegiorum cancellariae Neapolis II*, registros n. 2903, cc. 175r-176r.

⁴⁹¹ MAGRONE, II, periodo aragonese, doc. n. XXXII, p. 143; ROGADEO, p. 161, doc. 105.

⁴⁹² *Frammenti dei registri «commune summariae» (1444-1459)*, p. 42, n. 143.

⁴⁹³ *Il registro 'Privilegiorum Summariae XLIII' (1421-1450)*, p. 44, n. 81.

abitanti dell'università di Le Castella⁴⁹⁴, e, infine, il giorno seguente quando confermò a Benedetto di Tiriolo, abate del monastero di Calabromaria di Altilia, un precedente privilegio di Federico II dell'anno 1221⁴⁹⁵.

Nei primi giorni di febbraio pose l'assedio a Catanzaro, dove il Centelles fu costretto ad arrendersi e chiedere il perdono⁴⁹⁶. Il 10 febbraio da Catanzaro concesse grazie ed esenzioni agli abitanti dell'università di Roccella⁴⁹⁷. Il 12 febbraio concesse privilegi all'università di Tiriolo⁴⁹⁸.

Il giorno seguente il re era ancora a Catanzaro. Con diploma emesso dagli accampamenti presso Catanzaro prestò assenso alla cessione di alcuni feudi fatta da Guglielmo *de Gayano* di San Severino a favore di Angelillo *de Piscaria*⁴⁹⁹. Il 15 febbraio concesse grazie e privilegi agli abitanti dell'università di Castelvetero⁵⁰⁰ e il 17 febbraio anche agli abitanti di Motta Santa Lucia⁵⁰¹. Ancora da Catanzaro il 24 febbraio confermava il possesso della predetta città ad Antonio de Ventimiglia (Centelles) ed a sua moglie Enrichetta Ruffo di Calabria e confermava alla stessa università tutti i capitoli emanati in passato a suo favore⁵⁰². Il giorno appresso da Catanzaro reintegrava Giacomo *de Raynerio*, abate del monastero di San Leonardo di Catanzaro, nel possesso del diritto di erbaggio nel tenimento del Tacina, già concesso al detto monastero da Goffredo *de Loritello*, conte di Catanzaro attestato tra il 1124 ed il 1143⁵⁰³.

Il Centelles, che dopo aver partecipato alla difesa della cittadina si era trasferito a Catanzaro, si preparò ad affrontare qui l'assalto dell'esercito regio. Egli però, deluso dal mancato intervento in suo favore dei Veneziani, su cui aveva sperato, seguito da un numero esiguo di baroni e da non molti contadini e vassalli, si rendeva conto di essere isolato. A metà febbraio prese allora la

⁴⁹⁴ Archivio Corona de Aragon, Barcellona, Real Cancilleria, *Alfonso IV el Magnanimo, Privilegiorum cancellariae Neapolis III*, registros n. 2904, cc. 217v-218r.

⁴⁹⁵ Archivio di Stato di Napoli, *Archivio Ruffo di Scilla, Privilegi della Badia di Altilia*, vol. 697, cc. 12-13. Cfr. LOPEZ, p. 110. Si tratta, presumibilmente, del diploma dato a Brindisi nel marzo del 1221 con il quale Federico II confermava al monastero di Fiore i privilegi concessi dal padre Enrico e dalla madre Costanza, tra cui i redditi derivanti dalle saline del Neto, nei pressi dell'abbazia di Calabromaria, per il quale si vedano DE LAUDE, pp. 153-154; HUILLARD-BRÉHOLLES, II.1, p. 155; BÖHMER, *Regesta Imperii*, I.1, p. 284, n. 1304; PARISIO, pp. 262-264; BARAUT, p. 248, n. 18; DE LEO, *Documenti fiorenti*, doc. XL, pp. 88-89; *Atlante delle fondazioni fiorenti*, doc. 119, pp. 179-180.

⁴⁹⁶ Su queste vicende cfr. PONTIERI, *La Calabria a metà del XV secolo*, pp. 192-200; FODALE, *La Calabria Angioino-Aragonese*, pp. 249-250.

⁴⁹⁷ Archivio Corona de Aragon, Barcellona, Real Cancilleria, *Alfonso IV el Magnanimo, Privilegiorum cancellariae Neapolis III*, registros n. 2904, cc. 226v-227v.

⁴⁹⁸ Archivio Corona de Aragon, Barcellona, Real Cancilleria, *Alfonso IV el Magnanimo, Privilegiorum cancellariae Neapolis III*, registros n. 2904, cc. 234v-236r, pubblicato in MONTUORO, GARGANO, appendice pp. 100-106

⁴⁹⁹ MAZZOLENI, *Le pergamene dell'Archivio della R. Camera della Sommara*, doc. n. I,59, p. 300.

⁵⁰⁰ Archivio Corona de Aragon, Barcellona, Real Cancilleria, *Alfonso IV el Magnanimo, Privilegiorum cancellariae Neapolis III*, registros n. 2904, cc. 229v-232r.

⁵⁰¹ *Ivi*, cc. 237v-238r. Il documento, incompleto, è privo della data cronica e topica. Fu dato sicuramente a Catanzaro tra il 17 ed il 24 febbraio.

⁵⁰² *Ivi*, *Privilegiorum cancellariae Neapolis X*, registros n. 2911, cc. 6r-9r.

⁵⁰³ MAZZOLENI, *Le pergamene dell'Archivio della R. Camera della Sommara*, doc. n. I,60, p. 301. Su Goffredo di Loritello cfr. MARTIN, *Centri fortificati, potere feudale e organizzazione dello spazio*, p. 503.

decisione di arrendersi, rimettendosi alla clemenza sovrana. Con la moglie e i figli si recò al campo regio, dove si gettò inerme ai piedi di Alfonso; ebbe da questo salva la vita per sé e per i suoi, ma i suoi beni feudali furono tutti confiscati; inoltre, gli fu imposto l'obbligo di vivere a Napoli privatamente⁵⁰⁴.

Intanto il sovrano l'8 marzo era a Cosenza. Qui concesse un'annua provvigione di cento ducati sulle entrate provenienti dal foculario della terra di Seminara a Giovanni di Seminara detto *la Faucza*, il quale spontaneamente avrebbe rinunciato alla provvigione di trecento ducati a causa dei gravi oneri incombenti sulle casse regie per il sostentamento delle truppe⁵⁰⁵. Il 10 marzo si trovava a Tarsia, da dove concesse alcune provvigioni a favore dei castellani di Crotone, Tropea, Catanzaro, Belcastro, Roccabernarda, Crepacore e Roccaminarda⁵⁰⁶. Il 15 marzo da Rocca Imperiale conferì un privilegio a Michele Sanseverino di cinquanta once annue da prelevarsi sui diritti del foculario delle terre di Tito e Bollita, in provincia di Basilicata, e Nocara, in provincia di Calabria⁵⁰⁷.

Terminata la guerra, dopo esser stato raggiunto da Borso d'Este, lasciò la Calabria nell'aprile del 1445, spostandosi a Matera, poi ad Altamura, Trani, Barletta e, infine, a Foggia⁵⁰⁸. In quest'ultima città si trovava sicuramente il 23 aprile quando concesse a Giacomo della Marra quindici once da prelevare sui focolari delle terre di Stigliano e Guardia, in provincia di Basilicata⁵⁰⁹ ed ancora il 23 maggio in occasione della concessione di un privilegio a Giacomo *de Maria*⁵¹⁰.

Il 25 maggio 1445 era a Napoli, da dove conferì il privilegio di una rendita di cento ducati annui ad Angelo Morosini di Siena⁵¹¹. Egli, probabilmente, doveva trovarsi a Napoli il 30 maggio 1445 in occasione delle nozze del figlio Ferdinando con Isabella Chiaromonte, svoltesi nella cattedrale di Napoli⁵¹². Sicuramente era nella capitale il 31 maggio, quando concesse all'università di Molfetta di non esser ostacolata dagli ufficiali regi nella scelta del mastro del mercato⁵¹³ ed il 3 giugno, allorquando confermò i capitoli all'università di Crotone⁵¹⁴. Poi, secondo i *Diurnali* del duca di Monteleone nel mese di giugno andò nelle Marche, dopo che a maggio era stata risaldata la triplice

⁵⁰⁴ *Diaria Neapolitana*, col. 1129; F. PETRUCCI, *Centelles (Centeglia, da Ventimiglia)*, Antonio, p. 586.

⁵⁰⁵ *Il registro 'Privilegiorum Summariae XLIII' (1421-1450)*, p. 44, n. 82.

⁵⁰⁶ *Frammenti dei registri «commune summariae» (1444-1459)*, p. 35, n. 115.

⁵⁰⁷ *Ibid.*, pp. 24-25, n. 92.

⁵⁰⁸ *Diaria Neapolitana*, col. 1129; PONTIERI, *La Calabria a metà del XV secolo*, p. 205; FODALE, *La Calabria angioina-aragonese*, p. 250.

⁵⁰⁹ ROGADEO, doc. 106, p. 161.

⁵¹⁰ *Frammenti dei registri «commune summariae» (1444-1459)*, p. 42, n. 144.

⁵¹¹ *Il registro 'Privilegiorum Summariae XLIII' (1421-1450)*, p. 47, n. 89.

⁵¹² Cfr. RYDER, *Ferdinando I (Ferrante) d'Aragona*, p. 176; PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 83-85.

⁵¹³ MAGRONE, II, periodo aragonese, doc. n. XIII, p. 108; ROGADEO, doc. 107, p. 162.

⁵¹⁴ *Il registro 'Privilegiorum Summariae XLIII' (1421-1450)*, pp. 45-46, n. 84.

alleanza pontificia-milanese-napoletana⁵¹⁵. Qui costrinse Francesco Sforza ad arretrare e a mantenere solo Jesi ed altre poche città, consegnando tutte le altre al pontefice Eugenio IV⁵¹⁶.

Alfonso ritornò in Calabria, a tappe, poco dopo. Infatti l'11 luglio del 1445, con mandato emesso da Seminara, attraverso i suoi commissari, assegnò due tari e mezzo ed un tomolo di sale per ciascun fuoco in tutto il ducato di Calabria⁵¹⁷. Il 19 luglio si trova di nuovo in Campania, a Napoli, da dove concede al mercante veneto Leonardo di Giovanni di prelevare duecento tratte di grano da qualsiasi porto della Calabria con esenzione da qualsiasi onere vigente⁵¹⁸. Il 30 luglio ad Aversa, dove concede la cittadinanza della città a Nicola de Duncello di Trentola ed ai suoi eredi⁵¹⁹. Ed ancora in Calabria il 2 agosto, quando da Terranova confermò a Carlo Ruffo di Calabria, conte di Sinopoli, varie concessioni fattegli l'anno precedente nella provincia di Calabria⁵²⁰.

3. L'occupazione aragonese della Calabria e la fine del regno di Alfonso. I privilegi regi alla città di Reggio.

Sconfitta la ribellione baronale, nel 1445 Alfonso nominò viceré di Calabria il valenzano Francesco Siscar che mantenne la carica per tutta la durata del regno dello stesso Alfonso, dando un'eccezionale continuità all'amministrazione della Calabria, proseguita anche sotto il successore Ferdinando, fino alla sua morte avvenuta nel 1480, risiedendo nel castello di Cosenza⁵²¹.

Il 14 agosto 1445 il sovrano si trova in Abruzzo, a Caramanico, da dove invia un mandato a Bartolomeo *de Ristoris* di Firenze⁵²². In Abruzzo il re si trova tra la fine metà di agosto e metà di ottobre del 1445, spostandosi tra Caramanico, Chieti, San Fabiano, Carrufo, presso il fiume Tordino, la rocca di Civitella, Teramo e Atri. In particolare egli sostò a Carrufo tra il 9 ed il 25 settembre, come confermano molti privilegi custoditi nei registri dell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona⁵²³.

Il re si era spostato in Abruzzo, ai confini del regno, per attaccare il conte Francesco Sforza. Il 10 settembre 1445 da Carrufo⁵²⁴ concesse a Francesco Caracciolo, *miles*, di Napoli, ed ai suoi eredi

⁵¹⁵ *Diaria Neapolitana*, col. 1130.

⁵¹⁶ Cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 592-593.

⁵¹⁷ Archivio di Stato di Napoli, *Pergamene dell'archivio privato Ruffo di Bagnara*, segnatura n. 941, inventario a cura di G. de Pascale, direzione scientifica di R. Esposito, 2004, perg. n. 27.

⁵¹⁸ *Il registro 'Privilegiorum Summariae XLIII' (1421-1450)*, p. 46, n. 85.

⁵¹⁹ MAZZOLENI, *Le pergamene dell'Archivio della R. Camera della Sommaria*, doc. n. I,61, p. 301.

⁵²⁰ Archivio di Stato di Napoli, *Pergamene dell'archivio privato Ruffo di Bagnara*, perg. n. 29.

⁵²¹ FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 250.

⁵²² ROGADEO, doc. 108, pp. 163-164.

⁵²³ Archivio Corona de Aragon, Barcellona, Real Cancilleria, *Alfonso IV el Magnanimo, Privilegiorum cancellariae Neapolis VI*, registros n. 2907, cc. 134r-137v; *Privilegiorum cancellariae Neapolis X*, registros n. 2911, cc. 75v-77r.

⁵²⁴ Oggi è una frazione del comune di Sant'Omero, in provincia di Teramo, situata nella Val Vibrata. Il suo nome deriva da *Castrum Rufi*, il nobile romano Lucio Tario Rufo.

cinquanta onces da prelevarsi sui diritti del foculario nella terra di Gerace, rinunciando però a metà dei diritti della dogana nella terra di Molfetta, in Terra di Bari, già assegnati a Francesco dalla regina Giovanna II ed in seguito dati dallo stesso re Alfonso a Petricone Caracciolo. In seguito, il 19 novembre, Francesco *de Aquino* comunicò la disposizione regia a tutti i tesoriere e commissari del comitato di Gerace in provincia di Calabria Ultra⁵²⁵.

Lo stesso giorno *in castris prope Sanctum Homerum*, località limitrofa a Garrufo, confermò a Pasquale Riccio di Campi⁵²⁶ la concessione di trenta onces annue, da prelevare sulle rendite dei fuochi, già fattagli il 1° settembre 1420 dalla regina Giovanna II. Ancora il 10 settembre *in castris prope Carrufum* investì il capitano Oddone Sgariglia di Ascoli del feudo di Casanova, sito presso Garrufo. Il giorno seguente sempre dall'accampamento presso Garrufo, ratificò al Riccio l'immunità di un'oncia e mezza di cui godeva sulle collette della terra di Campi⁵²⁷.

Il 25 settembre è ancora presso Garrufo. Da qui conferma alla città di Reggio tutti i privilegi già concessi dai suoi predecessori, anche quelli dei precedenti regnanti francesi Carlo I, II e III e Renato d'Angiò, soprattutto in conseguenza dei capitoli fatti dal magnifico Checco *de Aleys* in merito alla concordia di riconduzione del castello della città, e quelli pure concessi dalla regina Giovanna II, comunicando a tutti gli ufficiali del regno che li osservassero e li facessero rispettare⁵²⁸.

Alfonso fece poi rientro a Napoli, dove rimase tutto l'anno. Entrando l'anno 1444, il viceré Lopez Ximen de Urrea pensò di convocare in Palermo il generale parlamento, che non si era più radunato da dodici anni, anzi fin da che il re Alfonso era stato in Palermo l'anno 1433, con lo scopo di recuperare al regio demanio i beni venduti o pignorati nel corso della passata guerra⁵²⁹.

Proprio da Palermo, il 4 aprile 1446, il viceré del regno di Sicilia con lettera inviata ai nobili, ai maestri razionali, al tesoriere e conservatore del regio patrimonio, al mastro portolano, al mastro secreto, ai secreti, vicesecreti, portolani ed altri ufficiali, in conseguenza della recente sottomissione e ritorno alla fedeltà della corona, confermò alla città di Reggio tutti i privilegi accordati dai precedenti sovrani, comunicando inoltre al mastro portolano che Gerardo Aglata, dottore di legge, procuratore di Pietro Gaytano, *miles*, avrebbe dichiarato dinanzi ai maestri razionali il consenso dello stesso Pietro, il quale non avrebbe subito alcun pregiudizio nell'obbligazione che possedeva sui porti del regno di Sicilia⁵³⁰.

⁵²⁵ *Il registro 'Privilegiorum Summariae XLIII' (1421-1450)*, p. 46, n. 86; *Frammenti dei registri «commune summariae» (1444-1459)*, p. 53, n. 186.

⁵²⁶ Segretario della regina Giovanna II, per il quale cfr. FARAGLIA, pp. 124, 166, 179, 182, 201; CUTOLO, *Giovanna II*, p. 115; A. DE LEO, III, doc. 22, p. 44.

⁵²⁷ ANDREANTONELLI, p. 140; PALMA, II, pp. 122-123.

⁵²⁸ Doc. n. 126.

⁵²⁹ DI BLASI, p. 71.

⁵³⁰ Doc. n. 127. Il Morabito De Stefano, nel regesto al documento, riporta che l'iniziativa della conferma dei privilegi è da attribuirsi al conte di Reggio Alfonso de Cardona anziché al viceré Lopez de Urrea. Inoltre,

Il 7 ottobre dello stesso anno da Foggia, re Alfonso, su istanza di Giovanni Fuffuda e Lancillotto Mayrana, dottori in legge, sindaci dell'università di Reggio, per la fedeltà e i buoni servigi prestati dagli abitanti di questa città, confermò i capitoli relativi a privilegi e grazie già concesse alla predetta università dai suoi predecessori. In particolare dichiarò di aver cari e raccomandati i cittadini di Reggio; confermò i privilegi già concessi dai suoi predecessori in base ai quali nessun ufficiale, sia per le cause civili che criminali e miste, potesse giudicare i reggini in altra corte fuori dalla città di Reggio, ad eccezione per il reato di lesa maestà, ma essi dovranno esser giudicati dal capitano della città; concesse che l'università non fosse tenuta ad ubbidire a privilegi, lettere e provvedimenti conferiti in futuro in deroga di quelli già goduti dalla città e che gli ufficiali facessero osservare gli antichi privilegi; concesse, per evitare rapine e scandali, che gli eserciti non potessero dimorare dentro la città, né i reggini dovessero fornirgli alimenti se non dietro pagamento di un prezzo congruo; che i Reggini nelle loro attività di commercio non fossero tenuti a pagare i diritti di dogana, fondaco, ancoraggio, falangaggio, portolania, passaggio, pesi, misure, custodia del porto, passo e qualsiasi altro onere, e, in caso contrario, potessero fare rivalse per mezzo degli ufficiali e dei loro sindaci; che le donne oneste potessero essere accompagnate da due uomini onesti, anche armati, nelle case dei loro consanguinei per motivi di malattia, morte e nozze, anche dopo che sono sopraggiunte le ore proibite della notte, senza incorrere in alcuna pena; che i carcerati per qualsiasi delitto commesso pagassero al castellano per la loro liberazione non oltre la somma di dieci grana; che le donne che dovevano comparire in giudizio nelle cause civili e criminali, potessero farlo per mezzo dei loro procuratori anziché presentandosi personalmente; che i capitani della città, gli ufficiali maggiori e minori, i commissari, il presidente della provincia e della curia superiore rispettassero tutti i privilegi concessi interpretandoli con buon senso in favore dell'università, e che quelli contravvenienti fossero considerati alla stregua di cittadini privati senza la loro giurisdizione; infine, che i reggini fossero esentati dalle imposizioni straordinarie pagassero solo quelle ordinarie divise in tre rate da versare nel giorno di Natale, di Pasqua e nel mese di agosto senza dover mai anticiparle⁵³¹.

Dopo aver domato la rivolta del Centelles, il Magnanimo aveva riportato nella Calabria pace ed ordine, dopo anni di guerre ed anarchia. Solamente le coste della Calabria continuarono ad essere infestate dai pirati, anche catalani. Tentativi di sedizione avvenivano a Reggio nel 1452⁵³². Lo stesso anno morì Alfonso de Cardona e suo figlio Antonio fu anche titolato dell'incarico di capitano e castellano della città di Bova, tassato per tre once⁵³³. La sua investitura a nuovo conte di

il 26 luglio 1496, come appare da una nota terga del documento, il privilegio fu presentato dal nobile Guglielmo *de Spano*, capitano e cittadino di Reggio, al luogotenente del vicesecreto di Milazzo.

⁵³¹ Doc. n. 128.

⁵³² FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 250.

⁵³³ SPAGNOLIO, *liber XIV, cap. I*, vol. I, pp. 293-294; vol. II, p. 312; *Frammento del 'Quaternus sigilli pendentis' di Alfonso I (1452- 1453)*, p. 9, n. 62.

Reggio avvenne il 3 luglio del 1453⁵³⁴. Da questo momento non si registrano eventi di particolare rilievo per la storia di Reggio, fino alla morte di re Alfonso avvenuta a Napoli il 27 giugno 1458⁵³⁵.

⁵³⁴ PONTIERI, *La Calabria a metà del XV secolo*, pp. 136-137.

⁵³⁵ ID., *Alfonso il Magnanimo*, p. 340; G. D'AGOSTINO, p. 233; MOSCATI, *Alfonso V*, p. 330; RYDER, *Ferdinando I (Ferrante) d'Aragona*, p. 177; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 624.

Capitolo VIII

Reggio al tempo di Ferdinando I d'Aragona

1. Re Ferrante e la ribellione del 1459.

Quando con la morte di Alfonso sopraggiunse la crisi dinastica, Ferdinando d'Aragona evitò il confronto con il cugino Carlos de Viana, che i nobili ribelli pensavano di elevare al trono come suo rivale. Affrontò i disordini e superò i problemi connessi con il disfacimento del sistema imperiale del padre, rassicurando gli Spagnoli che desideravano restare al suo servizio. Nella capitale Ferdinando fu salutato con acclamazioni dal popolo. Al Parlamento, riunito a Capua a luglio del 1458, ricevette l'omaggio dei suoi sudditi più importanti, ma sapeva che il tradimento era in agguato fra i nobili, alcuni dei quali erano sostenitori della causa angioina e altri risentiti per l'atteggiamento autoritario del governo aragonese, che ne limitava gli usuali soprusi. Le loro speranze di tornare ad un passato anarchico furono suscitate dagli sforzi di Callisto III di negare a Ferdinando il trono di Napoli, ma il papa sopravvisse ad Alfonso appena due mesi. Il successore di Callisto, Pio II, fervente ammiratore di Alfonso, cambiò la politica papale e nel novembre 1458 assicurò a Ferdinando l'investitura, pur cogliendo l'opportunità di rientrare in possesso di Benevento e Terracina, sottratte da Alfonso alla Chiesa. Il 4 febbraio 1459 il cardinale Latino Orsini, legato di Pio II, incoronava a Barletta Ferdinando⁵³⁶.

Tuttavia, la minaccia degli Angiò non fu scongiurata così facilmente e incombettesse su Ferdinando per tutta la vita. Puntando su questa le loro speranze, gli avversari interni, durante l'estate del 1459, assunsero un atteggiamento di sfida in gran parte dell'Abruzzo, della Puglia e della Calabria, che divenne ribellione quando, in novembre, Giovanni d'Angiò sbarcò in Terra di Lavoro. A capo della rivolta Ferdinando trovò il cognato principe di Rossano e il potente Orsini principe di Taranto e agitatori di vecchia data, tra i quali Antonio Centelles, Giosia d'Aquaviva, Antonio Caldora e Iacopo Piccinino, che ingrossarono a tal punto le schiere dei ribelli da costringere Ferdinando a lottare quattro anni per riconquistare il controllo sul suo Regno. Il duca di Milano Francesco Sforza e Pio II fornirono un buon numero di soldati; il condottiero albanese Giorgio Scanderbeg ricambiò l'aiuto fornitogli da Alfonso contro i Turchi arrivando di persona in Puglia con un drappello piccolo ma formidabile; lo zio Giovanni II d'Aragona mandò aiuti navali, che spazzarono via i Genovesi. Ma Ferdinando fu salvato anche dalla lealtà di una parte consistente dei suoi sudditi e dalla fedeltà della città di Napoli e di molte altre città demaniali per tutto il corso

⁵³⁶ GIAMPIETRO, p. 90; DEL TREPPO, *Il regno aragonese*, p. 93; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 628-629; PINTO, pp. 12-16.

della guerra. Molti nobili per antica fedeltà, come le grandi famiglie dei Caracciolo e dei Sanseverino, e persino la maggioranza degli Orsini, si affiancarono al re e si dimostrarono fedeli anche quelle di origine spagnola, trapiantate da poco nel Regno⁵³⁷.

La bilancia complessiva delle forze favoriva talmente Ferdinando che la vittoria avrebbe potuto sopraggiungere assai prima se non avesse condotto così male la battaglia di Sarno del 7 luglio 1460, da trasformare un potenziale trionfo decisivo in una disfatta quasi disastrosa. Nonostante tutto, due anni più tardi, a Troia, riuscì a sconfiggere definitivamente i suoi avversari. Da allora, le schiere dei nemici andarono costantemente disgregandosi: molti furono attirati con promesse di ricompense e perdono, il principe di Rossano fu costretto a capitolare a settembre del 1463, quello di Taranto morì il 16 novembre e Giovanni d'Angiò, persi Genova e il Regno e abbandonato da tutti, dapprima si ritirò a Ischia, poi, nella primavera del 1464, partì per la Provenza⁵³⁸.

Il trionfo fu seguito da vent'anni di pace interna che videro consolidare la dinastia, rinforzare lo Stato e accrescere la ricchezza, fino alla congiura dei baroni del 1485. Il clima più disteso giovò anche alla città di Reggio. Il 12 gennaio 1460, da Napoli, re Ferdinando I, facendo seguito alle suppliche rivoltegli dall'università della predetta città, che versava in gravi condizioni, concesse il rilascio della gabella di sei grana per ogni oncia (gabella del settino), che fu già concesso anche dalla regina Giovanna II, per applicarne i proventi derivanti nella riparazione delle mura. Tale concessione avvenne dopo che al sovrano erano stati presentati i capitoli della città di Reggio mentre si trovava nella città di Catanzaro⁵³⁹.

2. Gli ultimi scontri tra Aragonesi e Angioini. I privilegi di re Ferdinando I alla città di Reggio.

Nel frattempo proseguiva la guerra tra Aragonesi ed Angioini. Quest'ultimi, che controllavano quasi tutto il territorio intorno a Reggio, nel 1463 a Vibo vinsero le truppe condotte da Mase Barrese, per cui re Ferrante si vide costretto ad inviare direttamente sul campo di battaglia il duca

⁵³⁷ *Ibidem*, pp. 634-640.

⁵³⁸ *Ibid.*, pp. 659-666.

⁵³⁹ Doc. n. 129. Il re si trovava a Catanzaro nel settembre del 1459 per riconquistare la città dopo la ribellione del Centelles. In breve tempo assediò e conquistò la città, nella cui difesa trovò la morte anche il ribelle Nicola Tosto, per poi occupare Santa Severina, Cirò e altre terre del Centelles (cfr. FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 253). Sulla ribellione del Centelles del 1459, in maniera più dettagliata, si rimanda a G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 659-661; G. D'AGOSTINO, pp. 233-235. Sulle fasi belliche svoltesi in Calabria si veda PONTIERI, *La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles*, pp. 207 e ss.; F. PETRUCCI, *Centelles (Centeglia, da Ventimiglia), Antonio*, p. 587.

Alfonso. Egli riuscì dopo alcune vittorie a conquistare la Motta Anomeri e più faticosamente la Motta Rossa, grazie al tradimento subito ad opera di un ex frate chiamato “Gabba Dio”⁵⁴⁰.

Il re Ferdinando I l'11 maggio 1465 concesse al nobile Nicola Geria ed a Giacomo Foto, sindaci della predetta università, i capitoli relativi ai privilegi, grazie ed immunità. Ciò in considerazione del fatto che la città di Reggio, posta a ridosso della Sicilia, insigne per il sito e l'antichità, fu tenuta sempre dai suoi predecessori nella condizione di demanialità, che, durante il periodo delle guerre, era stata tolta dal duca Alfonso per averla alienata ad Alfonso *de Cardona*, conte di Reggio, e conseguentemente a suo figlio Antonio, e, successivamente, a Berlingerio Malda, castellano e viceconte, il quale, entrato pure in contrasto con la corte, l'abbandonò. In primo luogo, trovandosi la città circondata da nemici ed avendo subito danni nelle persone, nei beni, negli animali, soggetta ad incendi e taglio di alberi, il re dichiarava ora di ben tenere in considerazione dalla regia maestà. I sindaci esposero, inoltre, che la città abbandonata e priva di sostegno per cinque anni, aveva sostenuto le spese ed i danni delle guerre poiché il conte Antonio *de Cardona*, a causa dei debiti paterni e suoi, non poteva risiedere in città, né portare alcun giovamento e lo si doveva anche sostenere. Lo stesso Antonio, entrato in conflitto con il viceconte della città, partì per la Sicilia⁵⁴¹ abbandonando la città esposta ai pericoli dei nemici, per cui i sindaci chiesero al re che essa fosse reintegrata nel demanio regio affinché la fedeltà al re non fosse violata dalla vicinanza dei nemici e dai tumulti del popolo. Il re concesse che la città restasse in perpetuo nel regio demanio e che mai fosse alienata o infeudata per alcun motivo, essendo *caput et mater* di tutte le altre città del ducato di Calabria. Egli accettò il ligio omaggio ed il giuramento della città e dichiarò che se la città fosse stata in futuro alienata, i cittadini potessero opporsi a qualsiasi avversario, anche impugnando le armi se necessario. Ordinò che fosse dato l'indulto per i delitti, colpe e pene sia civili che criminali, anche per il delitto di lesa maestà, commessi da tutti i cittadini, sia cristiani che ebrei, i quali saranno reimmessi nel loro onore, stato, dignità e fama. Confermò tutti i privilegi e le grazie già concesse dai suoi predecessori, e particolarmente che i reggini fossero esenti da ogni tassazione durante le fiere che si tenevano in città nei mesi di aprile e agosto, così come accadeva la tempo in cui essa era in condizione di demanialità, e che i mastri di fiera fossero gli stessi sindaci che di volta in volta ricoprono annualmente tale incarico. Alla richiesta della città di non pagare altre tasse, che non fossero quelle già dovute alla corte nella ragione di dieci once per ogni colletta, il re concesse di non pagare il diritto della dogana e altre imposizioni, se non quelle che la città versava al tempo della regina Giovanna II. Concesse, per mezzo di un suo albarano, che la metà delle collette dovute alla corte fosse devoluta per la riparazione delle mura cittadine danneggiate dalla

⁵⁴⁰ SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1993, p. 315; DE LORENZO, *Le quattro motte estinte*, pp. 190-202; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 59-60.

⁵⁴¹ Ciò sarebbe accaduto nell'anno 1462 nel corso della guerra che vide Giovanni d'Angiò nel tentativo di sottrarre il regno a re Ferdinando. Cfr. MOSINO, CARIDI, p. 135.

guerra; che trovandosi la città quasi spopolata, tutti coloro che venissero ad abitarvi godessero degli stessi privilegi dei reggini e anche dei loro beni ovunque posti, e se osteggiati dai signori di quei luoghi, gli ufficiali facessero rappresaglie contro i loro beni; che la Motta Rossa e la Motta Anomeri, già appartenute per compera all'università di Reggio, appena sottomesse all'autorità regia, ritornassero all'antica dipendenza con facoltà dell'università di spopolarle, distruggerle e privarle del territorio; che avendo la regia corte certe gabelle e diritti per i quali i reggini erano tenuti a pagare i diritti del castello, queste non potessero mai essere concesse ad altri ma dovessero sempre restare nella potestà regia; che il capitano fosse soggetto direttamente all'autorità regia e non potesse svolgere anche l'ufficio di castellano, e soggetto a sindacato al termine del suo mandato annuale; che i cittadini, sia nobili che plebei ed ecclesiastici, che godevano di diritti sulle saline, potessero continuare a goderli come prima quando la città era del regio demanio; che l'ufficio degli alguzini non fosse più tenuto nella città, ma che le ordinanze fossero eseguite dagli ufficiali della città come si era sempre fatto. Inoltre, poiché i baroni che possedevano terre vicine a Reggio usurpavano in maniera tirannica e violenta il diritto chiamato «la blava» sulle vettovaglie prodotte nelle terre dei reggini poste nei territori baronali, il re concesse che tale diritto fosse abolito e i reggini ne fossero esentati, e se i baroni o gli ufficiali li molestassero, fosse permesso ai reggini di fare rappresaglie sui loro beni. Confermò all'arcivescovo di Reggio il possesso della terra di Bova con il suo castello che possedeva sin da tempi antichi, riservando però alla regia corte la castellania, che potrà concedere a chi vorrà, mantenendo valida l'esecuzione di un mandato già emesso il 31 luglio 1462 dalla rocca di Mondragone⁵⁴². Per la fedeltà della città nei riguardi della corona, quando tutte le altre città di Calabria si erano schierate con il nemico, per aver subito danni

⁵⁴² Probabilmente non si tratta del 1462 ma del 1463, anno in cui re Ferdinando pose sotto assedio e conquistò Mondragone, a seguito della cruenta lotta contro il cognato Marino Marzano, che provocò, di lì a poco, la morte di quest'ultimo (cfr. TOMACELLI, pp. 289-290). Si ricorda anche un privilegio di re Ferdinando, di cui lo Scipione ne attribuisce la redazione al segretario Giovanni Pontano, che reca la seguente data topica: «spedito sotto IX agosto dell'anno 1463 con la data *in castris nostris felicibus contra roccam Montis Draconis*» (cfr. SCIPIONE, I, pp. 199-200). Il re si era infatti spostato nel 1463 sotto la rocca di Mondragone. Nell'agosto 1462 Ferdinando sconfisse a Troia il duca d'Angiò e nel gennaio 1463 tornò a Napoli, accolto dai nobili e dal popolo, ma il Marzano continuava a resistere. Il re progettò di attendere l'estate per devastare i raccolti e depredate il bestiame, senza attaccare le città e le fortezze, perché il Marzano aveva collocato cavalieri e fanti a presidiare i passi. Seguendo le sollecitazioni di Pio II e dello Sforza, Ferdinando mise a ferro e a fuoco la zona tra Capua e Teano e si spinse fino ai bagni di Sessa. Il Marzano si asserragliò presso il monte Massico e pose cavalieri e fanti a guardia di due passi, uno molto angusto e ben fortificato, l'altro nei pressi dei bagni di Sessa, difeso da bastioni e sorvegliato. Le truppe del re assaltarono i bastioni, misero in fuga il Marzano e razziarono animali e raccolti, poi cercarono di conquistare la rocca di Mondragone, accampandosi nella pianura sottostante. Il Marzano e il duca Giovanni assaltarono l'accampamento regio di notte con numerosi fanti e, respinti con difficoltà dal re, fuggirono con alcuni prigionieri. Sessa era ben fortificata, circondata da un territorio ricco di casali in cui abbondavano frumento e uva, e i contadini assicuravano al Marzano le vettovaglie. Dopo avere saccheggiato i casali e catturato 50 cavalieri e parecchi fanti sotto le mura di Sessa, l'esercito regio s'accampò a due miglia dalla città (cfr. SARDINA, *Marzano, Marino*, p. 448). Anche Marino Brancaccio, tra i più fedeli servitori della corte aragonese di Napoli, entrato nella cerchia dei gentiluomini al seguito di Alfonso duca di Calabria, nel 1463, mentre ricopriva la carica di corte di ripostiere del re, fece le sue prime prove di uomo d'armi, partecipando proprio all'assedio di Mondragone (cfr. ZAPPERI, p. 790).

dalla ribellione degli abitanti della terra di Sant'Agata, per aver finanziato 1200 ducati al duca di Calabria, per aver sostenuto gli assedi nelle terre di Pentedattilo, San Lorenzo, Motta Rossa e Motta Anomeri, e per aver versato mille ducati a Berlingerio Malda, prelevati dai redditi della gabella del vino, in seguito agli accordi presi tra il Malda e Antonio Gazo, segretario e consigliere regio, per togliere allo stesso Malda il castello di Reggio, il re, dunque, confermò tutti i privilegi, ritenendo che la città di Reggio resti sempre demaniale e non potesse essere mai alienata ad alcuno, fosse titolata nobile nei contratti e in tutte le altre scritture. Conferì alla città di Reggio la Motta Rossa, già in rovina e spopolata, e la Motta Anomeri con la sua torre, con gli uomini, pascoli, canali, monti, boschi e tutti i diritti, distruggendole quando vorranno, abbattendo la torre e le mura, riducendole a casali e conducendo i loro abitanti nella città cosicché non potessero più arrecare danni, senza alcuna autorizzazione, ma mantenne a favore della corona i diritti dei commerci e delle dogane⁵⁴³.

3. Note sulla giurisdizione dell'arcidiocesi di Reggio sulla terra di Bova dai Normanni al XV secolo.

Un dato interessante che emerge da questo documento è sicuramente la conferma dell'assegnazione della terra di Bova fatta da re Ferdinando all'arcidiocesi di Reggio, unitamente al suo castello, quale feudo che possedeva sin da tempi antichi. Per dignità di approfondimento sembra opportuno, a questo punto, tornare a ritroso nel tempo per ricostruire attentamente le vicende della terra di Bova ed i suoi legami con l'arcidiocesi di Reggio, a partire dall'età normanna.

Nel maggio 1131 Ruggero II, incoronato re nel Natale dell'anno precedente, emanò il diploma, munito di bolla plumbea, della fondazione dell'archimandritato del San Salvatore *de Lingua Phari*⁵⁴⁴. Nel febbraio del 1133 emise il *συγγίλιον* munito di *crysobolla* nel quale il re elencava tutte le chiese e i monasteri da lui affidati alla grande abbazia sulla penisola del porto di Messina⁵⁴⁵. Il documento originale, conservato in pergamena nell'archivio ducale di Medinaceli di Toledo, è ancora inedito⁵⁴⁶. Nel XVII secolo ne fu eseguita una copia⁵⁴⁷.

L'archimandritato del San Salvatore in *Lingua Phari* di Messina, oltre che naturalmente in Sicilia, possedeva anche numerosi *metochia* in Calabria concentrati, particolarmente, intorno a Mesa (come quello di San Pancrazio di Scilla), Seminara, Drosi (dov'era il noto *metochion* di San

⁵⁴³ Doc. n. 130. Si veda, a riguardo, anche PONTIERI, *La Calabria a metà del XV secolo*, pp. 138-139.

⁵⁴⁴ CUSA, I,1, doc. II, pp. 292-294.

⁵⁴⁵ FALKENHAUSEN, *Ancora sul monastero greco di S. Nicola dei Drosi*, pp. 38, 42, 64, 66-67.

⁵⁴⁶ Segnatura ADM 529.

⁵⁴⁷ Ora conservata nel *Vat. lat.* 8201, cc. 56r-59r e 130r-132r (cfr. FALKENHAUSEN, *I documenti greci del fondo Messina*, pp. 671-672).

Nicola dei Drosi), ed ancora a Valle Tuccio, tra Bova ed Amendolea. Questo ricco patrimonio fu notevolmente consolidato nel corso del XII secolo⁵⁴⁸.

Il monastero di San Pancrazio di Scilla, fondato già probabilmente in epoca bizantina⁵⁴⁹, nel 1133, in occasione della fondazione dell'archimandridato del San Salvatore, fu conferito a quest'ultimo da Ruggero II, come monastero dotato di una certa autonomia, unitamente a molti altri di Sicilia e Calabria, chiamati, appunto, *kephalikà* e *autodéspotà*⁵⁵⁰. Risulta essere falso, invece, un privilegio di Ruggero I del 1102 (anno in cui, peraltro, il conte era già morto), con il quale acconsentiva alla richiesta del suo camerario greco, Nicola di Mesa, di ricostruire il monastero di San Pancrazio di Scilla e di dichiararlo immune e direttamente sottomesso alla giurisdizione comitale⁵⁵¹.

Nel mese di settembre del 1194, sotto la XIII indizione, l'arcivescovo di Reggio Guglielmo⁵⁵², con il consenso di tutto il capitolo reggino, rinunciava, in favore dell'archimandrita Leonzio, al diritto delle decime di tutti i *metochia* greci calabresi ubicati nel territorio di Mesa e sottoposti al monastero italo-greco del San Salvatore di Messina. Erano presenti, in qualità di testimoni, Giovanni arcidiacono della chiesa reggina, Riccardo tesoriere, Stefano, Giovanni, Ruggero e

⁵⁴⁸ Cfr. MINASI, *Notizie storiche di Scilla*, p. 30; FOTI, pp. 21-25; FALKENHAUSEN, *Reggio bizantina e normanna*, pp. 279-280; EAD., *L'Archimandridato del S. Salvatore in lingua phari di Messina*, pp. 50-52; ROGNONI, *Les actes privés grecs de l'archivo ducal de Medinaceli (Tolède)*, I, pp. 13-19; EAD., *Les actes privés grecs de l'archivo ducal de Medinaceli (Tolède)*, II, pp. 19-26.

⁵⁴⁹ Cfr. MINASI, *Il monastero basiliano di S. Pancrazio sullo scoglio di Scilla*, p. 41.

⁵⁵⁰ Cfr. F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, I, p. 274; ID., *Storia della chiesa in Calabria*, II, p. 366; FALKENHAUSEN, *L'Archimandridato del S. Salvatore in lingua phari di Messina*, p. 46; EAD., *L'ἐπαρχία delle Saline in epoca bizantina e normanna*, p. 104; EAD., *Les documents publics*, doc. n. VI, p. 247.

⁵⁵¹ Il documento è stato edito da CANTARELLA, doc. n. II, pp. 208-212; e BECKER, doc. n. 76, pp. 281-284.

⁵⁵² Guglielmo fu arcivescovo di Reggio dal 1190, succedendo a Tommaso, al 1199, anno della sua morte (cfr. EUBEL, I, p. 418; KAMP, *Kirche und Monarchie, 2: Apulien und Kalabrien*, pp. 919-920; FEDALTO, 23.1, p. 152). L'Ughelli, seguito dal Gams e da mons. Taccone Gallucci lo vogliono arcivescovo solo a partire dall'anno 1194 (cfr. UGHELLI, IX, col. 326; GAMS, p. 916; TACCONE GALLUCCI, p. 400). Anche il p. Russo ne inizia il suo presolato dal'anno 1194 (cfr. F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, III, pp. 101-105; ID., *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 90, n. 433; p. 92, n. 447; pp. 94-95, nn. 463, 473), ma nella cronotassi arcivescovile tra Tommaso e Guglielmo inserisce lo ieromonaco Giraldo, quale *ἀρχιερέυς τῆς μεγάλης ἐκκλησίας*, il cui nome si riscontra nella Vita di San Cipriano di Calamizzi riscoperta da Giuseppe Schirò nel codice Sinaitico 522 (SCHIRÒ, pp. 70, 75, 96-97). Del resto così dovrebbe essere, risultando falsa la bolla di papa Clemente III del 20 marzo 1190, che menziona Guglielmo *Bonus Iurnus*, di Poitiers, già vescovo di Troia, come arcivescovo di Reggio in quell'anno, *terminus post quem* per l'inizio del suo arcivescovato a Reggio. Il pontefice confermava all'arciprete ed alla chiesa di Santa Maria di Foggia il privilegio loro conferito il maggio 1187 da Guglielmo vescovo di Troia (cfr. KEHR, IX, p. 220, n. 5; KAMP, *Kirche und Monarchie 2: Apulien und Kalabrien*, p. 508, nota 10; MARTIN, *Les chartes de Troia*, doc. 110, pp. 324-329, qui in part. p. 325, e p. 445, n. 13). La stessa bolla del 1190 si ritrova inserita anche in un'altra di papa Clemente VI data ad Avignone il 12 gennaio 1347 (cfr. F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 87, n. 402; p. 437, n. 6946). Guglielmo, vescovo di Troia, morì nel 1187 (cfr. KAMP, *Kirche und Monarchie 2: Apulien und Kalabrien*, p. 508). Dunque, sarebbe più verosimile che Guglielmo, non affatto identificabile con il vescovo troiano, fosse divenuto arcivescovo di Reggio nell'anno 1194 in sostituzione di Giraldo. Così invece non è, come ha dimostrato il Kamp con convincenti argomentazioni. Giraldo, che era un cistercense, fu arcivescovo di Reggio soltanto tra giugno del 1215 e novembre del 1216 (cfr. *ibidem*, pp. 922-925). È da rispettare pienamente la cronotassi del Kamp, che pone Tommaso arcivescovo dal 1179 al 1189, cui segue Guglielmo dal 1190 al 1199.

Guglielmo, tutti canonici reggini⁵⁵³. Tale concessione fu approvata da papa Celestino III con bolla del 29 dicembre 1197⁵⁵⁴.

In virtù di questa rinuncia e per l'adesione dell'arcivescovo Guglielmo alla causa sveva, il 30 gennaio 1195, da Messina, l'imperatore Enrico VI concesse al medesimo arcivescovo, mediante diploma munito di sigillo aureo, la contea di Bova con la sua rocca, il *pagum* di Africo e l'*oppidum* di Castellace ed altri beni nella pianura di San Martino presso Terranova⁵⁵⁵. Erano presenti all'atto di questa concessione Riccardo Palmer, inglese, vescovo di Messina⁵⁵⁶, Matteo arcivescovo di Capua⁵⁵⁷, Bonhomo arcivescovo di Cosenza⁵⁵⁸, Lorenzo vescovo di Siracusa⁵⁵⁹, Filippo di Svevia, fratello dell'imperatore Enrico VI, Corrado duca di Spoleto⁵⁶⁰ e Bonifacio Paleologo marchese di Monferrato⁵⁶¹.

⁵⁵³ Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, busta 2, fasc. 100, cc. 1r-2r. Cfr. anche SPAGNOLIO, liber X, caput III, vol. I, pp. 206-207; SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1857, vol. II, p. 238.

⁵⁵⁴ Archivio Segreto Vaticano, *Vat. lat.* 8201, c. 51v; PIRRI, II, p. 980-E; UGHELLI, IX, col. 326; FIORE, II, p. 292; *Coelestini III romani pontificis epistolae et privilegia*, vol. CCVI, epist. CCCXXVI, col. 1234; KAMP, *Kirche und Monarchie, 2: Apulien und Kalabrien*, p. 920, nota 27; JAFFÈ, p. 367, n. 17958 (10669); *Acta Romanorum pontificum a S. Clemente ad Coelestinum III*, vol. I, tomo I, p. 818, n. 6; F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, III, p. 102; ID., *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 90, n. 433.

⁵⁵⁵ Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, busta 2, fasc. 101, cc. 1r-2r. Si vedano anche UGHELLI, IX, col. 326, *sub anno* 1165; FIORE, I, p. 146; II, p. 292, sotto la data del 25 gennaio 1195; SPAGNOLIO, liber X, caput III, vol. I, p. 207; PASQUA, p. 278; ROSSI, p. 565; SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1857, vol. I, p. 155; vol. II, p. 238 (sotto la data febbraio 1195); STUMPF-BRENTANO, p. 447, n. 4902; BETHMANN, p. 533; GUARNA LOGOTETA, p. 43; SCHEFFER-BOICHORST, pp. 200-201; COTRONEO, *Bova e Castellace*, p. 126; BÖHMER, *Regesta Imperii IV*, vol. 3,1, n. 403, pp. 164-165; KAMP, *Kirche und Monarchie, 2: Apulien und Kalabrien*, p. 920, nota 30; CLEMENTI, pp. 142-143, n. 50; MARRA, pp. 147-148.

⁵⁵⁶ Fu vescovo di Siracusa dal 1157 al 1169, anno in cui diventa arcivescovo di Messina, fino al 1195 anno della sua morte. Cfr. PIRRI, I, pp. 398-400; GAMS, pp. 949, 954; KEHR, X, pp. 318-319, nn. 73-74; p. 341, nn. 27-28; FEDALTO, 25.2, p. 161.

⁵⁵⁷ Matteo fu arcivescovo di Capua dal 1183 al 1199. Cfr. UGHELLI, VI, coll. 329-330; GAMS, p. 868; KEHR, VIII, doc. n. 59, p. 227; KAMP, *Kirche und Monarchie, 1: Abruzzen und Campanien*, pp. 109-112; FEDALTO, 7.1, p. 106.

⁵⁵⁸ *Bonushomo* è noto come arcivescovo di Cosenza proprio a partire dalla data di questo documento del 30 gennaio 1195 e fino al 1200. Cfr. GAMS, p. 878; KEHR, X, p. 115; KAMP, *Kirche und Monarchie, 2: Apulien und Kalabrien*, pp. 831-832; FEDALTO, 22.1, p. 151; F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Cosenza*, pp. 361-364, che lo fa arcivescovo già dal 1188, in seguito alla morte di Pietro II, senza però fornire alcun riscontro affidabile.

⁵⁵⁹ PIRRI, I, p. 624; GAMS, p. 954; KEHR, X, p. 320; FEDALTO, 25.2, p. 161. Nella copia del documento conservata nell'Archivio di Stato di Reggio è riportato sotto il nome di *Sanctius*.

⁵⁶⁰ Si tratta di Corrado di Urslingen, nato intorno al 1150. Fu duca di Spoleto dal 1177 al 1190 e, in seguito, dal 1195 al 1198. Dopo la morte di Enrico e la cacciata dei tedeschi dal *Regnum Siciliae*, nel 1198 fu costretto a rendere il ducato di Spoleto al papa Innocenzo III e tornò in Germania. Nel 1199 era alla corte di Filippo di Svevia, fratello di Enrico VI, a fianco del quale, come molti altri nobili, si era schierato, appoggiando la politica ghibellina. Corrado fu incaricato da Filippo di assumere il ruolo che era stato di Marcovaldo di Anweiler, ma morì durante il viaggio verso la Sicilia, sicuramente entro l'inizio del 1203. Su Corrado cfr. BAAKEN, pp. 407-410, con ulteriori ampi rimandi bibliografici; ABULAFIA, p. 84; BERNABÒ SILORATA, pp. 116, 122, 135, 141-142; *Corrado di Urslingen*, p. 385.

⁵⁶¹ Si tratta di Bonifacio I, nato intorno al 1150, figlio del marchese Guglielmo V e lui stesso marchese di Monferrato dal 1192 e re di Tessalonica nel 1204. Era cugino di Filippo di Svevia, fratello dell'imperatore Enrico VI, con il quale compare nel documento reggino. Nel 1190 il marchese, insieme al conte di Savoia,

Nell'agosto del 1203, con diploma dato a Palermo per mano del cancelliere del regno Gualterio *de Palearia*, Federico II donò ad Aloisia, moglie del defunto Goffredo *de Marturano*, in cambio della terra di Bova, facente parte del suo dotario, che l'imperatore aveva concesso alla chiesa di Reggio, il casale di Borgo Epyello in Sicilia, unitamente al casale Calatameth di Biccari che ottiene a titolo di compera, per duemila tari, dagli ufficiali della *doana* a favore della sua chiesa di Santa Maria Nova di Palermo⁵⁶².

Vi fu una successiva conferma della concessione di Enrico VI del 30 gennaio 1195, fatta nel 1222 dall'imperatore Federico II, come si legge nella copia custodita nell'Archivio di Stato di Reggio⁵⁶³. Probabilmente il diploma federiciano si deve assegnare all'anno 1212, secondo quanto riportato da altri editori del documento⁵⁶⁴. Con mandato del 6 maggio 1240, dato a Foggia, Federico II, avendo appreso da Ruggero de Larzone, castellano di Bova, che la chiesa di Reggio non corrispondeva più gli approvvigionamenti per la fortezza, come già era stato sancito dal defunto secreto Matteo Marcafaba, essendo passata sotto la diretta amministrazione della Corona, ordinò al secreto di Messina, Maggiore de Plancatone, che tali rendite fossero nuovamente utilizzate per rifornire il castello di tutti i mezzi necessari per la sua difesa⁵⁶⁵.

Re Roberto d'Angiò il 4 luglio 1309 da Napoli inviò un mandato ai giustizieri di Calabria perché assegnassero a Tommaso, arcivescovo di Reggio, cento salme di frumento e orzo, per uso suo e per gli animali, ricavate delle masserie che l'arcivescovo teneva nelle terre di Bova e Bruzzano, e che sarebbero arrivate via mare dai porti di Gioia e Seminara⁵⁶⁶. Il 6 settembre 1422 Giovanni Siscar, con mandato emesso a Tropea, concesse all'arcivescovo di Reggio Bartolomeo di

prestavano l'omaggio feudale ad Enrico VI, per il quale Bonifacio svolse numerosi incarichi tanto da venire ricompensato con l'acquisizione di alcuni feudi nel 1191. Morì nel 1207 trucidato dai Bulgari (cfr. sul personaggio HOPF, *passim*; DESIMONI, pp. 241-271; BERNABÒ SILORATA, pp. 11, 89; e, in particolare, GORIA, pp. 118-124, con la relativa bibliografia riportata). Si conosce un suo sigillo plumbeo dell'anno 1205. Sul dritto, reca la legenda: BONIFATIUS MARCHIO MONTISFERRATI; sul rovescio: ✠ CIVITAS THESSALONICARUM). Nel 1895 era conservato nel Münzkabinett di Monaco (SCHLUMBERGER, pp. 58 e ss). Il titolo 'Paleologo' fu assunto dai marchesi di Monferrato nel 1305, allorché morto Giovanni, l'eredità del marchesato passò a Iolanda, figlia di Guglielmo VII e moglie dell'imperatore bizantino Andronico II Paleologo.

⁵⁶² KOCH, doc. n. 44, pp. 90-91

⁵⁶³ Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, busta 2, fasc. 101, c. 2. Sotto l'anno 1222 anche in SPAGNOLIO, liber X, caput III, vol. I, p. 207. Manca, invece, sotto questa data in HUILLARD-BRÉHOLLES, II,1, pp. 224- 284; ed in *Regesta Imperii*, V, 1, pp. 292-300, nn. 1371a-1426.

⁵⁶⁴ Cfr. SCHEFFER-BOICORST, p. 201; BÖHMER, *Regesta Imperii*, V,4, 6, p. 20, n. 130; CLEMENTI, pp. 142-143, n. 50.

⁵⁶⁵ *Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240*, II, pp. 830-831, n. 949.

⁵⁶⁶ Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, busta 2, fasc. 143, c. 4r-v, estratto dal Reg. Ang. 1324, vol. 254, f. 158, distrutto nel 1943.

riscuotere liberamente tutti i diritti e proventi della terra di Bova⁵⁶⁷. Infine, come già detto prima, l'11 maggio 1465 giunse la conferma della concessione di Bova da parte di re Ferdinando I.

4. Gli statuti dell'università di Reggio.

Frattanto, il 21 luglio 1466, Ferdinando I condonò al nobile Nicola Geria ed all'università di Reggio la somma di trenta once, da versare alla regia curia, e ordinò che tale somma fosse prelevata dalle gabelle della medesima università, tra cui quella detta «de lo malo denaro»⁵⁶⁸, ed usata per riparare le mura cittadine danneggiate dalle guerre⁵⁶⁹. Il 10 novembre dello stesso anno, in seguito delle lamentele degli uomini dell'università di Reggio, inviò mandato a Gregorio *de Campitello*, tesoriere e luogotenente della provincia di Calabria, ed a tutti gli ufficiali, affinché non andassero contro il tenore dei capitoli dei privilegi concessi alla predetta università, sotto pena di mille ducati per i trasgressori⁵⁷⁰.

Nel 1469 Nicola *de Guidalbis* di Rimini ottenne la capitanìa di Reggio, tassata un'oncia e quindici tari⁵⁷¹. Il 16 luglio dello stesso anno ad Arimberto di Amantea fu confermata la bagliva della città di Reggio, tassata per dodici tari⁵⁷².

Molto interessante per la vita e l'ordinamento amministrativo di Reggio in età aragonese si rivela il diploma concesso nel 1473 alla città di Reggio, con il quale il numero dei componenti il Consiglio generale della città fu fissato in trenta, di cui quindici del popolo ed il resto dei nobili. È notevole, poi, il fatto che in alcune città, come Reggio e Catanzaro, tutti i cittadini potevano intervenire alla pubblica assemblea per l'elezione delle cariche, purché avessero avuto l'età richiesta, senza distinzione di ceto; mentre in altre città il diritto di voto era ristretto ad alcuni ordini di cittadini e regolato da norme speciali⁵⁷³.

Il 28 dicembre 1473, con diploma emesso a Reggio, Alfonso, duca di Calabria, concesse dunque all'università della predetta città, capitoli, privilegi, grazie ed immunità⁵⁷⁴. Il duca ordinò che ogni consiglio generale in città si tenesse al suono della campana dinanzi al capitano o al suo

⁵⁶⁷ *I registri della cancelleria vicereale di Calabria (1422-1453)*, p. 17, n. 19.

⁵⁶⁸ Da un rogito del 1° settembre 1456, vergato a Lucera, sembra che la gabella del *malo denaro* sia identificabile con la quella del vino (cfr. A. PETRUCCI, doc. 55, pp. 163-173). In effetti, si trattava di un'esazione di grana dieci ad oncia che poteva essere applicata sopra ogni mercanzia in dogana, dunque anche sul vino, i cui proventi venivano impiegati, generalmente, per opere pubbliche.

⁵⁶⁹ Doc. n. 131.

⁵⁷⁰ Doc. n. 132. Il 21 marzo 1591 il privilegio fu presentato nella curia del capitano dal magnifico Pietro Angelo Melacrino, figlio del defunto Antonino, per conto del ceto nobile della città di Reggio che ne richiedeva la sua esecuzione.

⁵⁷¹ *Frammento del 'Quaternus Sigilli Pendentis' di Alfonso I (1452-1453)*, p. 68, n. 232.

⁵⁷² *Ivi*, p. 121, n. 798.

⁵⁷³ SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, II, pp. 17-19; DITO, pp. 237-244; ZENO, *I Municipi di Calabria nel periodo aragonese*, pp. 287-288, 290.

⁵⁷⁴ Doc. n. 133.

luogotenente, giudice o assessore, e tutti potessero parteciparvi senza essere estromessi. Il detto consiglio generale doveva essere costituito annualmente da quindici eletti tra esponenti della nobiltà cittadina e altrettanti tra il popolo, tutti di età superiore ai venticinque anni. I nobili potevano eleggere soltanto i loro esponenti ed allo stesso modo dovevano fare i popolani. Tali elezioni dovevano svolgersi nel giorno della festività dell'Assunzione, il 15 agosto, e gli eletti, in carica per un anno, non potevano essere candidati l'anno seguente. I trenta eletti avrebbero nominato quattro sindaci scelti tra i nobili della città; tre mastrogiurati scelti tra il popolo; due giudici annuali, uno scelto tra i nobili e l'altro tra il popolo o gli artigiani; due uditori dei conti, ossia razionali, uno dei nobili e l'altro del popolo; l'ufficio di tesoriere o erario sarebbe invece stato dato ad uno dei nobili. La lista degli eletti doveva essere poi inviata al re che avrebbe confermato due sindaci, due mastrogiurati ed agli altri uffici che riteneva opportuno. In caso fossero stati reputati inidonei, i trenta eletti avrebbero proceduto a presentare una nuova lista di candidati per ottenere la conferma regia, senza la quale nessun ufficiale poteva esercitare il mandato.

Le adunanze del consiglio, che comprendeva oltre gli eletti, anche i sindaci, mastrogiurati, tesoriere e razionali, si svolgevano nella chiesa di San Gregorio di Reggio, dove si discutevano affari e problematiche della città. In caso di faccende di minore importanza che prevedevano spese inferiori a tre ducati, sindaci e altri ufficiali potevano riunirsi senza la presenza dei trenta eletti.

Ogni questione della città doveva esser ben trattata da tutti gli eletti, esser votata e verbalizzata dal mastrodatti che avrebbe riportato anche i singoli voti e le opinioni degli eletti. Lo stesso mastrodatti dovrà essere eletto annualmente. Se qualcuno dei trenta eletti durante le votazioni del consiglio avesse avuto soggezione dell'ufficiale regio, quest'ultimo si sarebbe dovuto allontanare dal consesso e rientrare solo per verificare che tutto si fosse svolto con regolarità.

Gli ufficiali che ricoprivano un incarico annuale non potevano candidarsi per i prossimi tre anni, mentre sindaci, mastrogiurati e giudici dovevano ricevere uno stipendio che erano soliti ricevere.

Il duca ordinava anche che i sindaci, che da tempo erano soliti ricoprire l'ufficio di mastro mercato, addetto alle cause insorte durante le fiere, non potevano giudicare secondo il loro libero arbitrio, ma dovevano essere assistiti da due cittadini nominati ogni anno dai trenta eletti. I sindaci, inoltre, insieme ai mastrogiurati, al termine del loro mandato annuale, dovevano stare a sindacato del loro operato dinanzi il capitano regio e due cittadini pure nominati dai trenta eletti.

I mastrogiurati in principio d'anno avrebbero dato al capitano la lista degli uomini addetti alla loro guardia che poteva essere soggetta ad incremento qualora fossero serviti altri uomini per servizio da prestare alla corte e per l'interesse dell'università di Reggio.

Ordinava anche che l'erario avrebbe dovuto ricevere il denaro delle gabelle versate dall'università che doveva spendere solo su ordine dei trenta eletti, dei sindaci, uditori e razionali,

tranne nel caso di spese inferiori ai tre ducati, dimostrandone il loro effettivo utilizzo, che altrimenti dovevano essere restituiti all'università.

Le gabelle potevano esser date in concessione, tramite i pubblici incanti, dai trenta eletti, sindaci e uditori, i quali dovevano esser concordi alla vendita, almeno per due parti, dinanzi ad un notaio che avrebbe stipulato l'atto di vendita. Il compratore o gabelloto si obbligava a versare il prezzo di vendita della gabella pagando ratealmente all'erario, il quale poi dava il denaro al regio tesoriere della provincia. Si richiedeva che i gabelloti fossero persone facoltose che fornissero adeguate garanzie per il pagamento delle rate e mettessero sotto ipoteca i loro beni sui quali rivalersi in caso di inadempienza.

I sindaci, l'erario e ogni altro ufficiale che amministravano gli affari dell'università al termine del mandato dovevano esser soggetti a sindacato da parte dei loro successori, con l'intervento del razionale incaricato dalla regia corte di vigilare sui conti delle terre e città demaniali.

Per frenare l'audacia dei delinquenti che godevano l'impunità dei delitti commessi, particolarmente per il privilegio che aveva la città di commutare la pena in pagamento di denaro, il duca ordinava che la gran corte possa procedere ugualmente contro coloro che hanno commesso gravi reati per i quali è prevista la pena di morte o di mutilazione di membra.

Il capitano che avrebbe superato il termine annuale del mandato non si poteva rimuovere dal suo incarico, ma doveva restare fino alla nomina del suo successore. I mastri giurati e i giudici annuali o l'università predetta se avessero pagato il diritto dei dodici tarì ciascuno, non dovevano pagare alcun altro tarì per il rilascio delle apodisse. I baiuli della città non potevano accordarsi con gli allevatori per il pascolo abusivo del loro bestiame al fine di evitare che, in seguito i danni, fossero interamente risarciti, sotto pena di pagamento di quattro onces da versare per metà alla corte e metà all'accusatore. Inoltre anche loro alla fine del loro mandato annuale dovevano essere sottoposti a sindacato del loro operato dinanzi al capitano della città o del suo luogotenente oppure, in loro assenza, dinanzi al giudice o all'assessore in qualità di ufficiali dalla regia camera della Sommaria.

Il capitano per il salario dovuto per le sentenze delle cause criminali poteva ricevere solo un tarì e quindici grana, vale a dire un tarì per sé, dieci grana per il mastrodatti e cinque grana per il sergente.

Se l'algozerio fosse andato in città per prelevare delinquenti o eseguire altri mandati ad istanza della corte o dell'accusatore, la parte accusata non doveva pagare per il suo salario se non quando fosse constatato il delitto nella corte dove, contro il delinquente, si sarebbe proceduto a far pagare un salario di cinque carlini al giorno.

Il duca Alfonso ordinò, infine, che tali capitoli fossero da tutti rispettati per non incorrere nella pena di cento onces e che l'illustrissimo don Enrico, in qualità di luogotenente generale della

provincia, e qualsivoglia altro viceré e ufficiale, li dovessero fare osservare e pubblicare perché nessuno, con il pretesto di ignorarli, potesse trovare scuse.

5. Gli ultimi anni di regno di re Ferrante.

L'invasione turca cambiò il corso della fortuna del re, poiché il duca di Calabria, abbandonata la campagna in Toscana, dovette scendere verso il Meridione per affrontare gli invasori, mentre Ferdinando lanciava appelli di aiuto a tutti gli Stati europei. È poco plausibile che il sultano Maometto II, nell'agosto del 1480, si sia impegnato nella spedizione contro Otranto su richiesta dei nemici italiani di Ferdinando, anche se, in effetti, dovette sentirsi incoraggiato dal disordine che regnava nella penisola. Il re esitò prima di abbandonare le conquiste fatte nell'Italia centrale in cambio dell'aiuto di Firenze e Milano, ma non trovò altre potenze pronte a soccorrerlo, e nonostante l'arrivo delle galee papali e delle truppe ungheresi, il carico della resistenza ai Turchi ricadde sulle sue disastrose risorse. Il plauso rivolto a lui e al figlio quando il nemico fu costretto ad evacuare Otranto, il 10 settembre 1481, costituì un magro risarcimento⁵⁷⁵.

Il 12 novembre 1480 Ferdinando I inviò una lettera a tutti i conti, baroni, capitani, giudici, sindaci e università delle terre e città circostanti quella di Reggio, con la quale, per la sicurezza del regno, ordinava che le mura cittadine fossero circondate da fossati, riparate, ricostruite e rinforzate con baluardi e che gli abitanti delle terre vicine contribuissero prestando buoi, carri, animali e manodopera, affinché i lavori potessero esser conclusi in breve tempo per respingere il pericolo delle scorrerie dei Turchi che avevano invaso il regno⁵⁷⁶.

Per far fronte alla situazione e pagare i debiti contratti con le banche Ferdinando dovette imporre un aumento delle tasse sui fuochi e sul sale, offrendo così un'utile arma di propaganda ai suoi nemici interni. Alcuni di questi, fra cui i principi di Bisignano e di Rossano e il marchese di Bitonto, si erano compromessi con Venezia durante la guerra e temevano la vendetta del re, una volta tornati tempi migliori. Raccolsero intorno a loro anche altri, amici e parenti, persuadendoli che le circostanze si dimostravano favorevoli a un nuovo sforzo per rovesciare la dinastia aragonese prima che l'incessante accaparramento di territori da parte della famiglia reale e dei suoi alleati facesse irrevocabilmente cambiare la situazione a loro danno. Giustificavano la rivolta con l'aggressività del regime, attribuendo al duca di Calabria, così temibile dal punto di vista militare, il ruolo di genio del male di un monarca ormai vecchio. Il duca era tornato dalla guerra intenzionato a punire coloro che lo avevano abbandonato a Otranto e in Toscana, e perfino chi era stato leale aveva ragione di temere se egli fosse riuscito a portare a termine i suoi progetti, come

⁵⁷⁵ RYDER, *Ferdinando I (Ferrante) d'Aragona*, p. 183; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, pp. 215-216.

⁵⁷⁶ Doc. n. 134.

l'eliminazione di tutti i possedimenti baronali nel raggio di 30 miglia da Napoli. La loro causa fu favorita dall'elezione il 29 agosto 1484 di un nuovo papa, Innocenzo VIII, che si rivelò ostile a Ferdinando e respinse la richiesta del re di mantenere la remissione del censo in considerazione delle spese affrontate nella guerra contro i Turchi. Una volta di più i baroni potevano contare sull'alleanza papale⁵⁷⁷.

Ferdinando aveva avuto sentore di quello che si andava preparando, poiché fra i baroni aveva anche degli amici oltre che dei nemici, e prese misure nei confronti di alcuni dei cospiratori meno importanti con la speranza di dissuadere i maggiori. Nel maggio 1485 il duca di Calabria si recò negli Abruzzi, apparentemente per ispezionare le truppe stanziare in quella zona da sempre ostile, e trovò L'Aquila nettamente contraria a nuove gabelle; poco dopo, alla fiera di Lanciano, furono sequestrati i beni dei mercanti aquilani e il signore del luogo, il conte di Montorio, fu arrestato a Napoli, ma i nobili continuarono a complottare accusando il re di abusi frutto del suo dispotismo. Innocenzo VIII, nell'ottobre 1485, riprese queste accuse rimproverando a Ferdinando la trasformazione di terre fertili in riserve di caccia, le richieste di denaro per dare il proprio consenso ai matrimoni dei nobili, la revoca arbitraria di vendite di terre, le tasse gravose, le ingerenze nelle vicende ecclesiastiche ed altro ancora.

Ossessionato dal ricordo del 1459, Ferdinando non era in grado di dire fino a che punto si era allargata l'ostilità, quali nobili, alla fine, avrebbero sguainato la spada contro di lui, né aveva fiducia in un eventuale appoggio della Lega italiana, dilaniata dalle discordie. Mandò a Roma il figlio Giovanni, il cardinale di Aragona, per abboccarsi con Innocenzo VIII e per cercare appoggi nel Collegio cardinalizio, giorno dopo giorno arringò gli ambasciatori di Firenze e di Milano sulla necessità di una inequivocabile dimostrazione di aiuto da parte dei loro Stati; in patria tentò di calmare gli avversari più pericolosi ponendo riparo alle loro rimostranze. Dal canto loro costoro fingevano di aderire alle sue proposte di accordo, ma intanto aspettavano un cenno da Roma per completare i preparativi e dare il segnale della rivolta. Questa scoppiò il 26 settembre 1485 all'Aquila con una sommossa organizzata dal cardinale Giuliano Della Rovere per mezzo di suo fratello Giovanni, duca di Sora e Arce. I ribelli innalzarono il vessillo papale sulla città e Innocenzo VIII il 14 ottobre appoggiò con una bolla la causa dei baroni.

I dispacci degli ambasciatori milanesi e fiorentini a Napoli durante l'inverno 1485-86 ritraggono Ferdinando in uno stato d'animo scoraggiato, e tuttavia, quando sopraggiunse la crisi, egli reagì con energia. Si stabilì a Foggia per tenere d'occhio le province orientali, mentre il duca di Calabria, coadiuvato da Virginio Orsini al soldo di Firenze e Milano, risaliva verso Nord per affrontare le forze papali. In realtà non era il re a esitare, bensì gli oppositori, che si rivoltarono solo il 19 novembre, quando furono sicuri dell'arrivo a Roma del condottiero Roberto Sanseverino, che

⁵⁷⁷ RYDER, *Ferdinando I (Ferrante) d'Aragona*, p. 183.

doveva assumere il comando delle forze papali. Subito dopo innalzarono le insegne del papa su Salerno e presero prigioniero il principe Federico d'Aragona, recatosi per negoziare, al suo rifiuto di accettare il ruolo di pretendente al trono contro il fratello Alfonso.

Anche se la situazione di quell'inverno dovette sembrare a Ferdinando simile a quella della prima crisi del suo regno, in realtà era meno pericolosa. Gli anni trascorsi erano stati testimoni di uno spostamento del potere, per quel che riguardava le città e terre, a favore della Corona; anche se molti personaggi di primo piano si erano ribellati, la maggioranza restava però fedele; inoltre il re, con l'aiuto dei figli, era riuscito a monopolizzare quasi integralmente il potere militare all'interno del Regno. Quando si giunse allo scontro i ribelli non poterono radunare neanche 300 uomini e con simili forze, disseminate qua e là per il Regno, non restava che presidiare le loro roccaforti e confidare negli alleati esterni. A Ferdinando, invece, bastavano solo piccoli contingenti per tenerli d'occhio e catturarli uno per uno, mentre il grosso dell'esercito appoggiava l'attacco contro Roma del duca di Calabria⁵⁷⁸.

In questi anni la corte regia si approntò per il restauro e consolidamento dei castelli di Reggio e Crotona. Con mandato del 27 ottobre 1490 il re incaricava Venceslao *de Campitello*, tesoriere regio, di assegnare ottocento ducati a Giuliano Vulcano, commissario della fabbrica del castello di Reggio, per poterlo riparare. Altri fondi furono inviati nei mesi seguenti e nei primi anni del 1491 a Perruccio Sarzano, per il castello di Pizzo, ed a Carlo Canale, per quello di Crotona⁵⁷⁹. Per le fabbriche del castello di Castrovillari Ferdinando I, con mandato emesso a Napoli il 18 gennaio del 1487, nominò Luisetto *de Summa* di Napoli governatore di giustizia e guerra della terra di Castrovillari, affinché provvedesse alla fortificazione ed alla sua difesa e custodia, che fu poi conclusa, come recita l'iscrizione della lapide murata sul suo portale, nel 1490⁵⁸⁰.

Uno degli ultimi privilegi del sovrano inviati alla città di Reggio risale al 23 ottobre 1492. Ferdinando I confermava all'università di Reggio di poter mantenere le franchigie per la seta, contro il mandato del conte di Aiello che richiedeva il pagamento di cinque grana per ogni libra di seta, e che i pagamenti dovuti alla regia curia, che da 400 ducati erano saliti prima a 800, poi a 1500, oltre i 300 ducati all'anno per il mantenimento delle mura cittadine e per il pagamento di

⁵⁷⁸ Sulla congiura dei baroni cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 698-700; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, pp. 217-218; sulla Calabria in particolare, cfr. FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, pp. 256-257.

⁵⁷⁹ *Frammenti dei registri "Curie Summarie" degli anni 1463-1499*, pp. 249-252, nn. 23-29.

⁵⁸⁰ Cfr. *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, p. 60, n. 368; *Il cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. n. 197, p. 125; G. RUSSO, *Esau Ruffo da Bagnara a Castrovillari*, pp. 100-101. Il testo della *Instructione a vui magnifico Luisetto de Summa de quanto haverete de fare in la terra de Castrovillari* per la costruzione del castello, impartita a Luisetto *de Summa* dal re Ferdinando, fu pubblicato per la prima volta da S. VOLPICELLA, *Regis Ferdinandi primi instructionum liber (1486-1487)*, n. XXXVII, pp. 131-133; poi da L. VOLPICELLA, *Ferdinandi primi instructionum liber (10 maggio 1486-10 maggio 1488)*, n. XXXIX, pp. 73-74, quest'ultimo riprodotto anche da E. CAPIALBI, n. XXXIX, pp. 249-253.

trenta uomini ad esse destinati, venissero computati a partire dal prossimo anno di XI indizione (1493) anzichè dalla compilazione del prossimo cedulario⁵⁸¹.

⁵⁸¹ Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi. Fondo Carte Salvatore Blasco*, busta 1, fasc. 8, cc. 1r-2r, in copia semplice. Cfr. anche TRINCHERA, *Codice Aragonese*, III, p. 301.

Capitolo IX

Reggio da Alfonso II d'Aragona a Federico d'Aragona

1. Gli anni di regno di Alfonso II.

Alfonso II d'Aragona, figlio di re Ferrante d'Aragona e da Isabella di Chiaromonte, nel 1467 in qualità di duca di Calabria si era distinto nella campagna in aiuto dei Fiorentini contro Venezia e cominciò ad acquistare nell'intera penisola fama di ottimo capitano. Il 28 dicembre 1473 concedeva all'università di Reggio, capitoli, privilegi, grazie ed immunità⁵⁸². Nel giugno-luglio 1477, come vicario generale del re, egli si recò in Barcellona per rilevarvi la figlia del re d'Aragona, Giovanna, destinata come seconda moglie al vedovo Ferrante⁵⁸³.

Dopo la pace conclusa in Venezia il 7 agosto 1484, Alfonso II poté ritornare in Napoli, dove trovò il Regno tutt'altro che tranquillo. L'odio del baronaggio napoletano contro Alfonso II fu la causa, insieme con l'atteggiamento del nuovo pontefice Innocenzo VIII, della famosa congiura dei Baroni. Morto Ferrante il 25 gennaio 1494, Alfonso II regnò poco meno di un anno: consapevole dell'impopolarità che circondava la sua persona, all'avanzare di Carlo VIII, dopo aver sollecitato invano contro i Francesi l'aiuto turco, ritenne di salvare la dinastia abdicando, nel gennaio 1495, in favore del figlio Ferrandino. Ritiratosi a Mazara, feudo della matrigna Giovanna, e di lì a Messina, fu colto dalla morte il 18 dicembre 1495 mentre si disponeva, secondo la tradizione, ad entrare nell'ordine Olivetano⁵⁸⁴.

Nel corso del suo breve regno, ebbe modo di occuparsi anche della città di Reggio, come testimoniano alcuni documenti superstiti. Con lettera patente emessa a Napoli il 16 aprile 1494, Alfonso II re di Sicilia, su richiesta dei sindaci di Reggio, confermò alla predetta università privilegi, grazie ed immunità già concesse dai suoi predecessori. In particolare, poiché la città versava 1500 alla regia curia, mentre prima ne pagava solo 800, essendo ora le sue risorse modeste per via delle spese necessitate per aiutare la corte, alle quali si aggiungevano la spesa di altri 300 ducati per mantenere trenta maestri muratori e quattro buoi per la riparazione delle mura e le spese di mantenimento dei molti ebrei giunti in città, le concesse di pagare solo 1000 ducati e di utilizzare i rimanenti 500 per i lavori delle mura cittadine, scegliendo altresì tra i suoi cittadini un credenziere idoneo a seguire i lavori di costruzione delle mura e controllarne la spesa, anziché forestieri che in

⁵⁸² Cfr. doc. n. 133.

⁵⁸³ Sul periodo ducale di Alfonso cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, pp. 695-698.

⁵⁸⁴ MOSCATI, *Alfonso II d'Aragona*, p. 332; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo*, p. 27.

cinque anni avevano sottratto molto denaro e fatto costruire solo venti merli, cosicchè i lavori potessero andare avanti con maggiore sollecitudine; che il tesoriere regio non pretendesse dalla città altre tasse se non quelle alle quali era realmente tenuta, informando di ciò anche la regia camera della Sommaria; che anche tra i reggini potessero esser eletti cittadini idonei a ricoprire pubblici uffici; che alcune terre circostanti la città, che avevano ottenuto immunità, ritornassero ad essere sotto la giurisdizione degli stessi ufficiali di Reggio; di impegnarsi ad ottenere in accordo con Venezia che, transitando le galee venete per lo Stretto, potessero sostare per tre giorni nella città, traendovi molti vantaggi, di cui stava beneficiando anche Messina, per il fatto che vi erano molti mercanti con mercanzie di grande utilità; di restituire alla cattedrale la giurisdizione della Giudecca come era in passato; di poter comprare ferro dal regio fondaco o fuori dal regno pagandolo allo stesso prezzo al quale lo pagava la corte, poiché il secreto lo vendeva a prezzo maggiorato con danno enorme per i cittadini; di rifornirla di bombarde; di esentarla, impartendone informazione al principe di Altamura, ammiraglio del regno, dall'obbligo dell'allestimento armato della galea regia, se non in caso strettamente necessario, purché agli ordini di un padrone eletto dai reggini e confermato dal re; di fare in modo che i benefici della chiesa metropolitana reggina che restassero vacanti fossero concessi non a forestieri ma solo a chierici e canonici benemeriti della medesima arcidiocesi, con esortazione a far ciò rivolta all'arcivescovo di Reggio; infine, di eliminare le pretese del potente Bertollo Carafa che si era appropriato indebitamente di molti beni della città e, in particolare, di quelli dell'abbazia dei SS. Quaranta, nonostante i molti ricorsi già presentati dai cittadini di Reggio al luogotenente della provincia. Lo stesso Bertoldo, dopo che il re aveva appreso notizie in merito da Giovanni Capodiferro che gli davano torto, aveva in un primo momento rinunciato a tali beni, per poi riappropriarsene di nuovo, con il pretesto che citando in giudizio a Fiumara di Muro, per mezzo del suo legale Guglielmo Fresino, alcuni cittadini di Reggio, essi, appellandosi al privilegio regio che impediva di essere citati fuori dalla loro città, non si erano presentati⁵⁸⁵.

⁵⁸⁵ Doc. n. 135. Nel fondo pergameneo della Biblioteca De Nava doveva conservarsi un documento originale di simile tenore, ora evidentemente smarrito, se un suo regesto è riportato dal Morabito De Stefano. Si tratta di un privilegio di Alfonso II, che, su istanza presentata da Giorgio Leopardò e Coletta Maugeriò, sindaci dell'università di Reggio, inviava alla predetta università il 6 aprile 1494. Il re autorizzava che la città di Reggio non versasse per le funzioni fiscali la somma di 1500 ducati, ma solamente mille, riservando gli altri 500 alla ricostruzione delle mura della città, alla cui fabbrica dovrà vigilare un credenziere eletto dai reggini ed approvato dagli ufficiali regi, e, infine, che i benefici della chiesa metropolitana di Reggio non siano assegnati ai forestieri ma al clero cittadino, esortando altresì l'arcivescovo ad assegnare ai più meritevoli i benefici rimasti vacanti. Si tratta, dunque, di capitoli contenuti anche nel successivo diploma del 16 aprile, nel quale, però, non sono riportati i nomi dei sindaci di Reggio. Cfr. SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1857, I, libro quinto, capo sesto, p. 248; ediz. 1993, p. 331; MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 247, doc. n. XCVIII; CARIDI, *Reggio Calabria*, p. 72.

Infine, il 6 luglio 1494, dall'accampamento presso Sulmona, il re Alfonso II, nominò Scipione Strabone, di Napoli, capitano di Reggio per il prossimo anno di XIII indizione⁵⁸⁶.

2. Gli anni di regno di Ferdinando II.

Il 23 gennaio 1495, dopo l'abdicazione di Alfonso II, divenne re Ferdinando II o Ferrandino. Si conserva, emesso sotto il primo anno regno di Ferdinando II, un contratto del 19 marzo 1495 del notaio Giovanni Floccari di Gerace, cittadino di Reggio, con il quale si notificava la restituzione della terra di Amendolea concessa al vescovato di Bova, in base alla richiesta avanzata da Nicola Vitali, vicario generale del vescovo di Bova Proculo *Currialis*, che rivendicava il possesso, i censi e i frutti, concessi al suo predecessore (il vescovo Giacomo *de Seminaria*), mediante lettera commissionale del 14 marzo presentata a Giacomo *Sartianus* di Reggio, regio erario della terra di Amendolea. Il contratto riporta nel campo delle sottoscrizioni testimoniali quella dello stesso vicario generale, vergata in greco, a testimonianza dell'uso ancora mantenuto di questa lingua in una terra a forte cultura greca⁵⁸⁷.

Il governo di Napoli era effettivamente detenuto da Federico d'Aragona. Egli, nato a Napoli il 16 ottobre 1451, era il terzo dei sei figli dell'allora duca di Calabria Ferdinando, o Ferrante. Morto, il 27 giugno 1458, Alfonso e divenuto re suo padre, dal 1464 al 1473 Federico divenne luogotenente in Capitanata e terra di Bari e Otranto, risiedendo stabilmente in Puglia e attento ad eseguire gli ordini paterni. Era presente, il 23 gennaio 1495, alla grandiosa cavalcata del nuovo re Ferdinando II, tale dopo l'abdicazione d'Alfonso II⁵⁸⁸.

Uscito, il 13 gennaio 1496, da Napoli con la flotta per intercettare i soccorsi nemici via mare a Gaeta, Federico, dopo aver schivato in febbraio un tranello dei nobili di Sessa a suo danno, procedette, in marzo, contro Pietramelara datasi ai Francesi conquistandola e mettendola a sacco. Il 17 giugno, nella processione della Pentecoste, Federico andò all'assedio di Gaeta, quando il re Ferdinando II, stroncato da una fulminea malattia, morì il 7 ottobre 1496. Subito precipitatosi di fronte al molo grande della capitale, i baroni inneggiarono a lui quale re, anche per l'esplicita esclusione, nel testamento del 27 gennaio 1495 d'Alfonso, d'ogni possibilità di successione per Isabella Sforza, la duchessa di Milano sorella del re defunto e figlia d'Alfonso. Celebrate il 18 le esequie del nipote, ricevuto, il 23, il ligo omaggio della capitale, quattro giorni dopo Federico tornò all'assedio di Gaeta che s'arrese alla fine novembre. Procedette, quindi, contro i baroni ribelli, recuperando, all'inizio del 1497, Sora e il territorio circostante. Rientrato, il 30 gennaio,

⁵⁸⁶ *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, p. 132, n. 859.

⁵⁸⁷ Archivio Storico Diocesano di Reggio-Bova, fondo pergamene, pergamena n. 1. La sottoscrizione è la seguente: «✠ Ἐγὼ ἱερ(εύς) Κολλ(ας) Βιτ(ά)λ(ης) βι(κάρως) τ(ὰ) ἀνοτ(έρα) μαρτ(υρῶ)».

⁵⁸⁸ Su questo periodo si rimanda a G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo*, pp. 27-54.

nella capitale, recuperò il 4 febbraio anche la città di Taranto, che aveva chiesto soccorso alla Repubblica di Venezia.

3. Il regno di Federico d'Aragona.

Alla sua incoronazione avvenuta il 10 agosto 1496 (alla quale, peraltro, non assistono nemmeno le due Giovanne, ossia la vedova di Ferrante e la figlia di questa vedova di Ferrandino), per mano del legato papale, erano assenti l'allora ancora cardinale Cesare Borgia, il principe di Salerno Antonello Sanseverino e il cognato di questo, il conte di Conza Luise Gesualdo, entrambi ostinati nella ribellione. Agevoli, in ottobre, la confisca dei feudi del secondo e il suo simultaneo allontanamento. Più arduo fu sottoporre il primo allo stesso trattamento. Occorse a Federico muovergli una vera e propria guerra: sceso in campo con gran spiegamento di forze occupò, il 16 ottobre, Salerno, saccheggiò Sala e, per 45 giorni, assediò Diano (l'odierna Teggiano) dove il Sanseverino s'era asserragliato, fino alla sua resa il 15 dicembre. Federico solo il 13 febbraio 1498 poté fare il suo ingresso nella capitale⁵⁸⁹.

Poco prima, con lettera patente data a Padula il 1° gennaio 1498, su istanza presentata da *Antocius de Tarsia* e *Coletta Maugerius*, sindaci dell'università di Reggio, aveva confermato alla predetta università tutti i privilegi, capitoli, grazie e consuetudini concesse dai precedenti regnanti e già confermate dallo stesso sovrano con diploma dato a Napoli il 10 giugno 1497⁵⁹⁰.

Scomparso, il 4 aprile 1498, Carlo VIII, sembrava che Federico potesse regnare più quietamente. Ma ancora, nell'ottobre 1496, Ferdinando il Cattolico aveva fatto presente a Venezia che quel regno gli spettava e, manifeste sullo stesso, erano pure le brame di Luigi XII appoggiato da papa Alessandro VI per recuperare il regno di Napoli. Arrivò frattanto la stipula - a Granata l'11 novembre 1500 - del segretissimo, per il momento, accordo franco-ispano il quale prevedeva per Luigi XII il Regno di Napoli e per Ferdinando il Cattolico, che si sarebbe impegnato a non ostacolare l'invasione e l'occupazione francesi, la Calabria e la Puglia, con sedi vicereali a Napoli e Cosenza, scelti rispettivamente in un primo momento nelle persone di Luigi d'Armagnac e del gran Capitano Consalvo de Cordoba. Al mancato appoggio dell'imperatore Massimiliano, s'aggiunse il fallimento della mobilitazione dei baroni⁵⁹¹.

Ma il 10 giugno 1501, Federico comunicò all'ambasciatore veneto Giovanni Badoer la notizia, appena appresa, del trattato spartitorio di Granata, che il 18 giugno fu noto a tutti. Il 31 luglio, a Napoli, davanti alla porta dell'arsenale, ringrazia i suoi fedeli e li scioglie dall'obbligo del giuramento. E, dopo aver scritta, il 1° agosto, una lettera a Baldassare Milano, suo consigliere e

⁵⁸⁹ BENZONI, pp. 675-676.

⁵⁹⁰ Doc. n. 136.

⁵⁹¹ BENZONI, pp. 677-678.

viceré in Capitanata, ove gli raccomanda il rispetto della tregua non senza speranza, però, per l'immediato futuro, s'imbarca, al molo grande, per Ischia⁵⁹².

Durante il soggiorno sull'isola matura il proposito di consegnarsi definitivamente al re di Francia: meglio costui che è stato palese nemico piuttosto del fraudolento re Ferdinando il Cattolico. Accompagnato da Vito Pisanelli, Antonio Grisone, Giovanni Battista Spinelli e Sannazaro lascia allora, il 2 o forse il 6 ottobre, Ischia con una piccola flotta che, toccata Genova, giunge, attorno al 10, a Marsiglia, praticamente prigioniero, a questo punto, di Luigi XII. Egli morì, col conforto d'aver accanto Francesco di Paola nelle sue ultime ore, il 9 novembre 1504, a Montils du Plessis-les-Tours⁵⁹³.

⁵⁹² *Ibidem*, p. 678.

⁵⁹³ *Ibid.*, p. 679. Per un panorama completo del quadro storico si veda G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo*, pp. 108-137.

Capitolo X

Da Ferdinando III a Carlo V: gli anni del Vicereame

1. Gli anni di regno di Ferdinando III.

Dopo l'accordo di Granada Consalvo de Cordoba, per ordine di Ferdinando V di Spagna detto il Cattolico (noto anche come Ferdinando III di Napoli), venne in Calabria per prendere e consegnare le terre spettanti alla Spagna⁵⁹⁴. Occupata Reggio, conquistò facilmente tutta la Calabria⁵⁹⁵. Iniziò allora il cosiddetto periodo del vicereame spagnolo d'Italia, così chiamato per la presenza a Napoli di un viceré preposto ai domini di qua dal faro di Messina.

Ferdinando III d'Aragona, considerata la lealtà della città di Reggio che aveva sostenuto la corona contro le continue guerre arretrate dai Francesi per poterla riconquistare, ospitando l'esercito regio, su richiesta di Nicola *de Malgeriis, miles*, e di Lanzo Mayrana, sindaci di Reggio, con privilegio dato a Barcellona il 25 agosto 1503, confermò alla predetta università una serie di privilegi già concessi dai precedenti sovrani d'Aragona. Tra questi il privilegio di re Alfonso I che manteneva la città nella franchigia dei commerci in entrata e uscita. Inoltre, a causa della peste che per due anni colpì la città causandone lo spopolamento, della guerra e per il sostentamento delle truppe e di due flotte regie, sebbene la città avesse chiesto di pagare alla corte quattrocento ducati dei mille previsti, il re concesse che la città di Reggio pagasse per sette anni continui cinquecento ducati. Ordinò che la città fosse dichiarata del demanio regio e non venisse mai alienata ad alcuno; che le cariche di castellano e capitano della città fossero separate; che il possesso delle carceri fosse restituito alla città; che gli ufficiali che contravvenissero a questi privilegi potessero essere considerati alla stregua di persone private; infine, che fosse lecito ai cittadini di Reggio difendere tali prerogative anche ricorrendo alle armi⁵⁹⁶.

In seguito, con lettera patente data a Valladolid il 30 agosto 1514, per la fedeltà dei cittadini di Reggio alla corona ed i buoni servizi prestati, che avevano arrecato alla città gravi danni, su richiesta di Mario Mileto, U.I.D., *miles*, sindaco di Reggio, confermò ulteriormente alla predetta città altri privilegi. In particolare, concesse che tutti i cittadini di Reggio potessero importare sale, ferro ed acciaio dall'estero, secondo il tenore di un privilegio già concesso dal re Luigi III d'Angiò, nonostante i recenti divieti della regia camera della Sommaria; che essi non potessero essere estradati dalla città dagli ufficiali maggiori e minori per qualsiasi prima causa, se non per il servizio

⁵⁹⁴ Cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo*, pp. 139-140.

⁵⁹⁵ G. VALENTE, p. 149.

⁵⁹⁶ Doc. n. 137.

regio, che, se non tempestivamente indicato alla loro convocazione, avrebbe consentito ai cittadini di rimpatriare senza neanche il permesso degli ufficiali; che i castellani non esigessero più di dieci grana per la scarcerazione dei detenuti nel castello, come da precedente privilegio di Alfonso I; che i cittadini potessero importare liberamente muli e schiavi⁵⁹⁷ dalla Sicilia, e particolarmente da Messina, senza alcuna molestia degli ufficiali, secondo il tenore di un altro privilegio già concesso da Alfonso I; che il luogotenente di Calabria non mandasse a Reggio commissari per la giustizia, se non in caso che gli ufficiali della città fossero impediti ad amministrarla per altre faccende; che i sindaci o mastri di fiera potessero tutelare i mercanti che giungevano in città da ogni molestia degli ufficiali contro la loro persona e la loro mercanzia; infine, alla richiesta dei cittadini di Reggio di poter reputare alla stregua di persone private gli ufficiali che contravvenissero ai privilegi concessi alla città, il sovrano concesse che tali ufficiali venissero condannati a pagare 500 ducati, metà dei quali sarebbero andati alla città che poteva direttamente riscuotere la somma⁵⁹⁸.

2. Il regno di Carlo V e l'inizio del vicereame.

Nel 1516, con la morte di Ferdinando il Cattolico, la corona di Spagna passò al nipote Carlo I (che fu V come imperatore di Germania), figlio della di lui figlia Giovanna la Pazza e di Filippo il Bello⁵⁹⁹. La città di Reggio, intanto, nel luglio del 1520 aveva subito la terza incursione turca⁶⁰⁰.

Per tale motivo il 17 febbraio 1521, da Worms, Carlo V imperatore e sua madre Giovanna d'Aragona confermarono privilegi e grazie all'università ed agli uomini di Reggio, già concessi in passato, che baroni ed ufficiali maggiori e minori dovranno osservare. Concessero, inoltre, che la città fosse mantenuta nel regio demanio; che castellano e capitano avessero cariche separate; che i capitani, al termine del suo mandato annuale, fossero soggetti a sindacato del loro operato, particolarmente quelli napoletani e cosentini, spesso favoriti dalla corte e che compivano numerosi soprusi a danno dei Reggini, e contro i quali ci si appellava al viceré di Napoli ed al luogotenente della provincia di Calabria; che gli eletti della città, ora in numero di trenta, vale a dire dieci

⁵⁹⁷ Nel documento si trova l'espressione «mule et scave», con la quale dovrebbero intendersi muli e schiavi, come riscontrato anche nell'edizione del *De rebus Rheginis* dello Spagnolio (cfr. SPAGNOLIO, liber XIV, caput V, vol. I, p. 320; vol. II, p. 339). Il Morabito De Stefano nel suo regesto al documento - che testimonia che di questo documento doveva conservarsi nella Biblioteca De Nava anche la pergamena originale, mentre, allo stato attuale siamo in possesso della sola copia semplice nel ms. *De rebus Rheginis* -, riporta che i cittadini di Reggio potevano recarsi liberamente in Sicilia per le "vendite e le compere". Per «mule et scave» potrebbero intendersi, più genericamente, il carico di merci e le vettovaglie, stando all'etimologia di questi lemmi riportati nel dizionario del Du Cange, anche in considerazione dell'uso nel documento del termine «scavis» in luogo di «sclavis» (cfr. DU FRESNE DU CANGE, t. 5, col. 537°, *sub voce* «1 mula»; t. 7, col. 343°, *sub voce* «3 scava»). In tal senso, è di enorme svantaggio non poter usufruire del documento originale ma solo di una copia dello stesso, anche se di pochi decenni posteriore.

⁵⁹⁸ Doc. n. 138. Cfr. anche COLAPIETRA, pp. 149-150.

⁵⁹⁹ Cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo*, pp. 281-282.

⁶⁰⁰ COLAPIETRA, p. 149.

gentiluomini, dieci onorabili e dieci popolani, fossero ridotti a venti, in modo che gli affari della città fossero sbrigati con maggior celerità; che nel corso delle due fiere, tenute in città ad aprile ed il 15 agosto, fosse garantita ai mercanti che giungevano sicurezza per la loro persona e le loro mercanzie e non fossero molestati dagli ufficiali, per la qual cosa essi non venivano più alle fiere; infine, che la città potesse eleggere, scegliendolo tra i suoi cittadini, un capitano d'armi per la custodia della città che avrebbe esercitato il suo ufficio senza pretendere alcun salario⁶⁰¹. Poco tempo dopo, il 3 luglio 1521, da Napoli, Raimondo de Cardona, conte di Albeto, duca e capitano generale, ordinava a tutti gli ufficiali del regno e della provincia di Calabria di osservare tutti questi i capitoli dei privilegi concessi alla città di Reggio⁶⁰².

Carlo V inviò l'11 maggio 1540 da Gand un mandato procuratorio al viceré Pietro de Toledo⁶⁰³ con il quale gli conferiva potestà di vendere o gestire i beni ed i redditi patrimoniali della corona, come meglio avrebbe reputato, al fine di utilizzare i proventi per mantenere le guarnigioni e rinforzare i presidi necessari alla difesa del regno dalle incursioni dei Turchi, particolarmente lungo le coste maggiormente esposte ai pericoli⁶⁰⁴. Don Pietro di Toledo, in virtù di tale dell'autorità, a seguito della necessità di proventi per la difesa delle coste del regno dalle incursioni turche e di denaro per il pagamento dei miliziani, il 31 luglio 1542 da Napoli confermava l'appartenenza della terra di Stilo al regio demanio e la cognizione alla regia corte delle seconde cause civili, criminali e miste, impedendo che la predetta terra fosse alienata al marchese di Arena o potesse essere comprata dal duca di Nocera. L'università di Stilo avrebbe pagato alla regia camera la somma di 1258 scudi, alla ragione di due scudi per fuoco, essendo stati calcolati 629 fuochi per la terra di Stilo e dei suoi casali, in base ai dati reperiti nel catasto della regia camera della Sommara e riportati nella certificazione fatta dal magnifico Nicola Francesco Vitaliano, rationale della camera. Tale somma, inoltre, era già stata versata in due rate, che, tuttavia, nel totale eccedeva la cifra prevista: una di ducati 865 e tarì 3, consegnati il 9 maggio 1541 nelle mani del magnifico Giovanni

⁶⁰¹ Doc. n. 139. Da Worms, il 20 dicembre 1520, Carlo d'Asburgo e Giovanna d'Aragona concessero anche a Berardino Sanseverino, principe di Bisignano, ampia giurisdizione sui suoi sudditi. Una copia cartacea seicentesca si conserva nell'Archivio Saluzzo di Corigliano (*Carte economiche-patrimonio (1516-1828)*, b. 82, fasc. 2, *Copia dei privilegi concessi al Principe di Bisignano per la cognizione delle prime, seconde e terze cause in Corigliano 1570*, cc.1r-7v, edita di recente in BERARDI, *La contea di Corigliano*, doc. X, pp. 131-139). Una copia del privilegio è conservata nell'Archivio Sanseverino di Napoli (perg. n. 105). In forma d'inserito è contenuto in un contratto notarile del 21 ottobre 1523 conservato nell'archivio dell'abbazia di Montecassino (aula II, capsula LVIII, per il quale si veda *I registi dell'Abbazia di Montecassino*, vol. IX, p. 19, nn. 27, 29).

⁶⁰² Doc. n. 140.

⁶⁰³ Sul periodo del vicereame di Pietro Toledo cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo*, pp. 403 e ss.

⁶⁰⁴ Doc. n. 141.

Orefice, in quel tempo reggente l'ufficio generale di tesoreria; l'altra di ducati 518 e tari 4, dati il 15 dicembre dello stesso anno al milite Alfonso Sanchez, tesoriere generale⁶⁰⁵.

3. Note sul diploma di re Ruggero II del 1112 al protopapato di Reggio.

Il viceré Pietro de Toledo, il 7 giugno 1544, dopo aver nominato suo figlio Luigi protopapa della chiesa della Cattolica di Reggio, essendo rimasto vacante il protopapato in seguito alla morte di Gonzalo Gaetano, avendo appreso che la nomina di questa carica spetta all'università di Reggio per privilegio regio, presentò al beneficio protopapale, al posto di Luigi, Alfonso *de Samano*, suo cappellano, rimettendosi alla decisione dell'università di Reggio⁶⁰⁶.

Il 30 settembre lo stesso viceré conferì ad Alfonso *de Samano*, chierico reggino, il titolo di protopapa della chiesa di Santa Maria la Cattolica di Reggio⁶⁰⁷, la cui rettoria era rimasta vacante per la morte di *Gundissalvus* (Gonzalvo) Gaetani, ultimo possessore, in seguito alla nomina concessa per volontà dell'università e degli uomini di Reggio, come appare da pubblico contratto rogato da un notaio con autorità apostolica il 21 luglio passato, spettando loro la nomina del protopapa per privilegio concesso da Ruggero II, conte di Calabria e Sicilia, dato nell'anno *a principio mundi* 6620 (1112)⁶⁰⁸.

Gonzalvo Gaetano, figlio di Diego castellano di Reggio, fu eletto protopapa nel 1539, all'età di soli 7 anni, per volontà dello stesso viceré Pietro de Toledo. Il p. Russo scrive che il Gonzalvo avrebbe invece rinunciato alla sua carica⁶⁰⁹. Nei documenti qui editi si parla, invece, di nomina del suo successore in seguito alla morte dello stesso Gonzalvo. Lo stesso viceré avrebbe nominato protopapa suo figlio Luigi, ma in seguito alle forte opposizione dell'università reggina, egli fece eleggere, nel 1544 (secondo il Morisani nel 1549)⁶¹⁰, il suo cappellano, Alfonso de Samano, al quale il 6 gennaio 1560 successe Bernardino Suppa, per rinuncia del Samano presentata il 3

⁶⁰⁵ Doc. n. 142. Naturalmente, riguardando le vicende della terra di Stilo, non si trova copia trascritta nel ms. *Urbs Rhegina*.

⁶⁰⁶ Doc. n. 143.

⁶⁰⁷ Sulla chiesa di Santa Maria la Cattolica di Reggio si rimanda a F. RUSSO, *Storia dell'Archidiocesi di Reggio Calabria*, I, pp. 259-266. Dai registri delle *rationes decimarum*, dovute alla camera apostolica per l'anno 1310, protopapa della Cattolica di Reggio risulta essere il prete Pietro Calabro, che versava 10 tari per la seconda decima ed altri 6 tari e 10 grana per la reintegra della prima, mentre decano della chiesa era il prete Giovanni Barilla, che versava alla camera apostolica 12 tari per la seconda decima (VENDOLA, p. 260, nn. 3632-3633; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 212, nn. 1618-1619)

⁶⁰⁸ Doc. n. 144.

⁶⁰⁹ F. RUSSO, *Storia dell'Archidiocesi di Reggio Calabria*, II, pp. 48-49

⁶¹⁰ Cfr. MORISANI, p. 290.

novembre dell'anno precedente⁶¹¹. Il Suppa, morto nel 1590, fu sostituito da Giovanni Sabaterio, che pure era cappellano del viceré il conte di Miranda⁶¹².

Il *sigillion*, in lingua greca, di Ruggero II, dato a Messina nell'anno *ab origine mundi* 6620 (corrispondente all'anno 1112 dell'era cristiana), nel mese di luglio, sotto la V indizione, fu indirizzato a Pietro, protopapa della città di Reggio. Il re dispose la chiesa di Santa Maria la Cattolica di Reggio come suo patronato ed esente dalla giurisdizione dell'arcivescovo. Stabili, inoltre, che il protopapa fosse eletto dal popolo reggino ed avesse la conferma regia⁶¹³. Fu il protopapa Nicola Spanò che chiese agli inizi del 1498 al noto Costantino Lascaris⁶¹⁴, il quale si trovava a Messina forse già dal 1466, di tradurre dal greco in latino il documento nel 1498, inserito «inter acta nobilis judicis et notarii civitatis Messanae Andreae de Azzarello sub die 10 februarii 1498, ind. 2»⁶¹⁵. Il privilegio greco, pervenutoci in traduzione latina, secondo Vera von Falkenhausen, che lo ha rigorosamente studiato sotto il profilo diplomatico, non presenta alcuna anomalia che possa far dubitare della sua autenticità, sebbene esso non sia privo di qualche interpolazione⁶¹⁶.

Da alcuni studiosi è stato datato erroneamente all'anno 1101⁶¹⁷, ed anche il p. Russo lo assegna al conte Ruggero I, aggiungendo, altresì, che fu tradotto dal greco in latino da Costantino Lascaris nel XVI secolo⁶¹⁸. Naturalmente, si tratta di Ruggero II che, dichiarato maggiorenne tra marzo e giugno del 1112, a luglio di quell'anno poteva emanare privilegi intitolati nel suo solo nome senza l'intervento della madre, liberandosi dalla sua ingombrante tutela⁶¹⁹.

⁶¹¹ F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, IV, p. 309, n. 20724, ove risulta che Alfonso *de Samano* non era chierico reggino, bensì della chiesa di Cagliari.

⁶¹² MORISANI, p. 290.

⁶¹³ *Ibidem*, pp. 277-278.

⁶¹⁴ Sul personaggio cfr. CERESA, pp. 781-785.

⁶¹⁵ Già il Morisani ravvedeva che a febbraio del 1498 non cadeva la seconda indizione ma la prima. Cfr. MORISANI, pp. 276-277, nota 2.

⁶¹⁶ FALKENHAUSEN, *Reggio bizantina e normanna*, pp. 277-278; EAD., *Ancora sul monastero greco di S. Nicola dei Drosi*, p. 59, nota 79.

⁶¹⁷ Si veda, ad esempio, MOSINO, CARIDI, p. 124.

⁶¹⁸ F. RUSSO, *Storia dell'Archidiocesi di Reggio*, I, p. 261.

⁶¹⁹ Cfr. CHALANDON, I, p. 360; HOUBEN, pp. 30-34.

Capitolo XI

Da Filippo II a Filippo III

1. I diplomi alla città di Reggio di Filippo II e III.

Nel 1556 Carlo V abdicò a favore del figlio Filippo II. In Calabria tra il 1506 ed il 1561 si era frattanto assistito ad un forte incremento demografico ed alla progressiva trasformazione socio-economica, segnata dalla diffusione del fitto e dell'enfiteusi al posto della gestione diretta, dal grande frazionamento della proprietà, dalla pronta commercializzazione della produzione che determina soprattutto esportazione di seta ed importazione di grano. A Reggio si verifica l'emergere dei Mileto e Bosurgi, famiglie di grossi proprietari urbani fortemente legate alla Curia⁶²⁰.

Dopo i privilegi del 1503 e 1521 conferiti a Reggio e l'adozione delle gabelle nel 1539, la città aveva avuto un notevole sviluppo che l'aveva portata a predominare sulla campagna⁶²¹. Filippo II re di Sicilia e principe di Spagna, su richiesta di Camillo de Diano, *miles*, U.I.D., e Bernardo Mosolino, sindaci di Reggio, il 24 luglio 1555, da Hampton, confermò alcuni privilegi già concessi dai precedenti sovrani alla predetta città⁶²².

Ancora da Hampton il 24 luglio 1555, in considerazione degli incendi e dei danni arrecati negli anni passati alla città di Reggio dalle flotte Turche e Francesi e dal condottiero Enobarbo⁶²³, confermò l'esenzione e la franchigia dal pagamento delle funzioni fiscali ordinarie e straordinarie e di qualunque altro genere di contribuzione, tra cui quella di quattro grani per il focatico e i servizi e quella dei donativi, per lo spazio di venti anni a partire dal giorno dell'invasione nella predetta città, già concessa mediante le lettere imperiali date a Ratisbona il 1° agosto 1546 e ad Augusta il 13 novembre 1550 e dalla consulta e delibera della regia camera della Sommaria. Inoltre, in seguito alle incessanti incursioni Turche perpetrate negli ultimi anni, per consentire di riparare i danni e ricostruire le case incendiate, prorogò la stessa franchigia per altri dieci anni al termine dei primi venti⁶²⁴.

⁶²⁰ COLAPIETRA, pp. 162-163.

⁶²¹ *Ibidem*, p. 170.

⁶²² Doc. n. 145. Si tratta della conferma dei docc. nn. 130, 127, 115, 111, 128, 116, 105, 123, 138, 5, 137, 139.

⁶²³ È il pirata e ammiraglio turco Khair ad-Din (1465-1546), signore di Algeri e Tunisi, più noto come il Barbarossa. Salpato nell'aprile del 1543 da Costantinopoli, la sua flotta giunse a Reggio il 20 giugno e attraccò nella rada di Calamizzi. Saccheggiata la città, il Barbarossa partì per Nizza, portando molte persone ridotte in schiavitù, dopo aver fatto una sosta a Tropea (cfr. G. VALENTE, pp. 153-156).

⁶²⁴ Doc. n. 146.

Lo stesso anno, il 23 ottobre, Bernardino de Mendoza⁶²⁵, capitano generale dei triremi di Spagna, luogotenente e governatore del regno di Sicilia, inviò lettera al gran camerario del regno, al mastro giustiziere, al protonotaro, al sacro regio Consiglio, al luogotenente, presidenti e razionali della Sommara, reggenti e giudici della gran corte della Vicaria, tesoriere generale, avvocati e procuratori fiscali ed ai governatori e uditori della provincia di Calabria, al capitano, giudici, secreto e altri ufficiali della città di Reggio, con la quale ordinava loro di rispettare il privilegio di Filippo II del 24 luglio 1555, a lui presentato dall'università e dagli uomini dell'università di Reggio⁶²⁶.

Alcuni giorni dopo, il 29 ottobre, Ferdinando Francesco d'Avalos-Aquino, marchese di Vasto e Pescara, principe di Montercole e Francavilla, conte di Monteodorisio e Loreto, consigliere e collaterale regio, gran camerario, luogotenente e presidente della regia camera della Sommara, inviò lettera al regio tesoriere di Calabria con la quale ordinava di rispettare il privilegio di Filippo II del 24 luglio 1555 e la lettera esecutoria di Bernardino de Mendoza del 23 ottobre dello stesso anno, a lui presentati dall'università e dagli uomini dell'università di Reggio, sotto pena di mille ducati per i contravventori⁶²⁷.

Nel 1559 re Filippo II, morendo, lasciò il trono al figlio Filippo III. Egli l'11 febbraio 1609 da Madrid, in seguito alla richiesta presentata da Marcello la Boccetta, U.I.D., procuratore e mandatario della città di Reggio, approva e conferma i capitoli già concessi alla città il 7 febbraio 1521 dall'imperatore Carlo V, per la fedeltà dimostrata verso la corona e per i danni patiti a causa delle incursioni della flotta Turca⁶²⁸.

Nel 1621 re Filippo III morì e il trono passò al figlio Filippo IV. Sotto il regno di quest'ultimo, il 28 dicembre 1647, da Catanzaro, il mastro di campo Roberto Dattilo, marchese di Santa Caterina, inviava mandato al magnifico Antonio Coppola, regio mastro portolano e secreto della provincia di Calabria ultra, perché impartisca l'ordine di far spedire duemila tomoli di grano da Crotone verso la città Reggio, evitando così possibili disordini nella città a causa della mancanza di viveri essendo già state esaurite le scorte⁶²⁹.

⁶²⁵ Bernardino de Mendoza (1501-1557), per un breve periodo compreso dal 23 marzo 1555 a febbraio del 1556, fu luogotenente del viceré di Napoli. Il viceré Pietro Pacecco, cardinale, che era stato nominato nel febbraio del 1553 dopo la morte di Pietro de Toledo, in quel periodo dovette portarsi a Roma per il conclave, essendo morto, dopo appena venti giorni dalla consacrazione, papa Marcello II, succeduto a Giulio II (cfr. GIANNONE, VIII, libro XXXIII, p. 196; ULLOA, p. 241t; PARRINO, pp. 225-227).

⁶²⁶ Doc. n. 147.

⁶²⁷ Doc. n. 148.

⁶²⁸ Doc. n. 149.

⁶²⁹ Doc. n. 150.

Conclusioni

L'edizione critica delle pergamene della Biblioteca "Pietro De Nava" di Reggio Calabria, comprese tra i secc. XIII e XVI, si è rivelata di particolare interesse per la materia da esse trattate relativa ad aspetti e problematiche di natura politica ed istituzionale del Mezzogiorno, in riferimento, soprattutto, ai rapporti ed alla dialettica tra la città dello Stretto ed i sovrani Angioini ed Aragonesi. In epoca normanno-sveva città e Corona rappresentavano forze politiche in opposizione, ora, con la nuova fase di dominio, si stabilisce una conciliabilità tra la sovranità monarchica e quella delle magistrature e degli organi rappresentativi e di governo delle *universitates*. Mentre nell'Italia settentrionale si assiste alla formazione e consolidamento di comuni e signorie, oggetto di moltissimi approfonditi studi, le università del Mezzogiorno avevano un governo locale con poteri molto limitati: basti pensare che ai capitoli presentati dalle università sotto forma di suppliche, seppur deliberati dai parlamenti e dai consigli cittadini, andava sempre apposto il *placet regio*.

Ad emegere dalla documentazione è sicuramente è la vitalità di Reggio, che soprattutto per la sua posizione strategica sul mare, a ridosso della Sicilia, si poneva come più importante centro della regione, quale sede periferica tenuta in stretta considerazione dal governo centrale deciso, comunque, a contenere le oligarchie cittadine costituite dal patriziato e dalla nobiltà feudale locale a favore di un patriziato urbano in costante crescita sociale ed economica.

I documenti esaminati ci consentono di ricostruire la gestione istituzionale della città di Reggio e le dinamiche degli equilibri di potere, di seguire dettagliatamente il processo di formazione degli organi di governo cittadino, l'evoluzione della prassi amministrativa, le competenze e la composizione cetuale del consiglio cittadino. Le disposizioni regie emesse a favore della città, poste in relazione ai contenuti delle suppliche avanzate dall'università, circoscrivono in maniera puntuale l'area del privilegio cittadino, facendo emergere le peculiarità e le vocazionalità economiche della città, la gerarchia dei legami con il distretto territoriale e con le realtà limitrofe, rimarcando anche il rapporto istituzionale tra la comunità locale e l'autorità regia.

La trascrizione e lo studio dei documenti ha consentito di conoscere approfonditamente la vita politico-amministrativa e socio-economica di Reggio tra la fine del XIII ed il XVI secolo. Nella stessa città svolgevano un ruolo importante i secreti ed i portolani, addetti rispettivamente al drenaggio delle risorse provenienti dalle imposte indirette e dai proventi della dogana ed in particolare dal *ius exiturae*. Le loro cariche, inoltre, quasi mai coincidevano, anche per via dei diversi ambiti territoriali del loro ufficio, come avveniva invece per quelle di capitano e castellano.

I re angioini possedevano prerogative sulla distribuzione e compravendita di alcuni beni, come sale ferro, acciaio e pece. In particolare, il controllo delle saline, della produzione, dei prezzi e dell'esportazione del sale, era per la corte fonte di notevole guadagno ed il suo contrabbando veniva perseguito, anche perché il ricavato della relativa gabella era spesso utilizzato dai sovrani per le emergenze belliche. L'università reggina aveva anche facoltà, previa autorizzazione regia, di istituire nuove imposte per le spese interne e straordinarie, che si aggiungevano alle gabelle che il re si riservava di esigere come introiti di legittimi cespiti fiscali.

Nel 1268 la città di Reggio, sotto la spinta della fazione ghibellina filo-sveva, fu tra le prime della Calabria ad insorgere contro gli Angioini, motivo per cui subì una forte repressione. La confisca dei beni dei rivoltosi permise a Carlo I d'Angiò di consolidare la conquista rinnovando i quadri della feudalità del Regno, immettendo funzionari francesi nelle principali cariche istituzionali, negli uffici amministrativi e giurisdizionali e, ancor più, nel possesso dei feudi.

La maggior parte dei feudatari che in quegli anni si insediarono nel Mezzogiorno peninsulare provenivano dai più grossi centri provenzali e costituivano una nobiltà tipicamente urbana, che non sarebbe quindi riuscita ad inserirsi senza traumi nel contesto calabrese, i cui feudi regi più importanti erano di dimensione considerevole. Sono indicative le inchieste disposte dal sovrano contro il malgoverno dei suoi amministratori e le lamentele da parte di signori regnicoli, mercanti peninsulari e comunità urbane. Il fatto che tale nobiltà transalpina fosse costituita da cadetti di importanti famiglie e da piccoli feudatari denuncia il diffuso malessere sociale da tempo in atto in Provenza e indica, da una parte, l'esigenza di trovare nuovi spazi nel *regnum* da parte di coloro che si erano compromessi politicamente con il potere comitale, dall'altra la necessità dell'Angioino di liberarsi dei più facinorosi signori della contea e di utilizzarli nelle terre del Regno.

In questo tempo nella città era ancora predominante la componente etnica, religiosa e culturale greca, che per molto tempo aveva occupato le più importanti cariche amministrative della città, ora assegnate ai funzionari provenzali, che unitamente ad una folta comunità di Ebrei, facevano di Reggio un centro multi-etnico.

L'appropriazione di beni sottratti ai feudatari legati alla precedente dinastia, l'imposizione di nuove tasse (la stessa università di Reggio, nel 1275, fu anche obbligata a riparare parte della mura del castello), la sua politica dispendiosa e lo spostamento della capitale da Palermo a Napoli provocarono nel 1282 l'inizio dei Vespri siciliani. A Reggio, centro di nevralgica importanza per la sua posizione strategica, furono raccolte le provviste necessarie per le truppe. I rivoltosi ed i baroni, che avevano aderito alla sommossa, sollecitarono l'intervento di Pietro III d'Aragona, rappresentante della tradizione ghibellina antipapale, nelle cui mani, nel 1283, passò la città che, nel corso dell'assedio angioino, aveva nuovamente subito ingenti danni. Ciò le valse, da parte dei regnanti aragonesi, la concessione di numerose franchigie (come l'esenzione dall'obbligo di pagare

le collette, sovvenzioni, tasse sui beni esistenti nelle terre limitrofe e dalle gabelle per i diritti di marineria) ed il divieto agli ufficiali di non obbligare nessun cittadino a svolgere commissioni fuori dalla città e dal suo tenimento senza preventivo ordine regio.

La permanenza sotto gli Aragonesi fu ben accolta ai Reggini che avevano l'interesse a mantenere le naturali relazioni economiche e commerciali con Messina, priva di retroterra agricolo, e con la Sicilia orientale, dove trovavano i loro mercati tradizionali i prodotti dell'agricoltura calabrese, in particolare grano, olio e vino, ma anche il legname per le navi e le costruzioni, i prodotti serici e la richiestissima pece che si otteneva solo in Calabria. Al punto che Reggio, la cui economia era strettamente integrata con quella messinese, era divenuta un'appendice siciliana.

Durante il conflitto insorto tra Giacomo II e Federico III, Reggio fu nuovamente oggetto di movimentate vicende. Ai primi di maggio del 1296 Federico III vi entrava con un forte esercito. La città gli dichiarò fedeltà, ottenendone la conferma dei precedenti privilegi, tra cui ancora quello dell'esenzione dalle gabelle per i diritti di marineria e di poter esportare dalla città per il regno, o da questo importare in essa, di comprare o vendere qualsiasi cosa senza esser tenuti al pagamento di alcuna imposta doganale. Ne emerge un significativo quadro di una città molto dinamica dal punto di vista commerciale, forte soprattutto per i suoi traffici marittimi.

Nell'estate del 1299 tutta la Calabria ritornava angioina. Soltanto Reggio, legata a Messina, resisteva agli attacchi del duca di Calabria, il quale dopo poco l'assedì. La guerra fu conclusa con la pace firmata nel 1302 a Caltabellotta tra Federico III e Carlo II d'Angiò. Una delle conseguenze del trattato che sanciva il distacco delle due parti del regno, il meridione insulare aragonese da quello continentale angioino, fu che la Calabria, per lungo tempo collegata alla Sicilia e che aveva tentato di associarsi alla sommossa siciliana, rimase congiunta al Regno di Napoli.

Sotto il ducato di Roberto d'Angiò la Calabria otteneva una certa autonomia necessaria per il suo reinserimento nel tessuto politico ed amministrativo e nella struttura feudale del regno di Napoli. Uno dei primi provvedimenti per risanare l'economia di Reggio, messa in ginocchio dal conflitto del Vespro, fu l'ordine imposto nel 1303 ai capitani di Reggio di non importare e vendere vino in quella città che non provenisse dalle vigne del territorio circostante, per non danneggiare i cittadini che vivevano dei redditi derivanti dal vino da loro prodotto, e la conferma dell'esenzione per cinque anni dal pagamento dei diritti di marineria. Nel 1306 soggiunse quella dal pagamento dei diritti di raccolta del legname. Se ne deduce, dunque, che la città avesse una solida base economica fondata non soltanto sui traffici commerciali marittimi, ma legata ancor più alla produzione agricola nell'entroterra ed allo sfruttamento delle risorse boschive.

Tra il 1314 ed il 1316 gli Aragonesi ebbero nuovamente il possesso di Reggio e delle terre limitrofe. Da Federico III gli abitanti nel 1316 ottennero che fossero immuni dal pagamento del diritto di dogana per le merci che avrebbero venduto o comprato nella città di Messina. Ben presto,

però, la città fu integrata al regno Angioino e considerata da Roberto d'Angiò parte integrante del Regno e non solo più una gestione per conto della sede apostolica.

Reggio visse in quegli anni un periodo difficile dovuto alla carestia, agli effetti di una lunga ed estenuante guerra, alla separazione da Messina e, in particolar modo, alla difficoltà di pagare il soldo alla guarnigione angioina di guardia al castello. Nel 1325 Carlo, duca di Calabria, in considerazione dei danni subiti dalla città, concesse ai Reggini di non versare i diritti di mariniera per altri cinque anni; che il foraggio destinato alla curia fosse affidato a qualcuno del tenimento reggino; che i Reggini fossero esenti, per tutto il corso della guerra, dal pagamento delle collette, dei doni e degli oneri fiscali; che per ciascuna salma di vino da importare in città fossero versati due tari d'oro da destinare alla riparazione delle mura cittadine.

Nel 1326 la città ottenne anche alcune vantaggiose condizioni di natura amministrativa. Roberto concesse che ogni anno l'università potesse eleggere alcuni nobili cittadini che avrebbero dovuto trattare i negozi della predetta università. Il re, l'anno seguente, autorizzò i naviganti con i loro vascelli e galee ad introdurre nella città di Reggio mille salme di frumento, senza dover pagare alcun diritto di pedaggio, passaggio, di dogana e di fondaco. Tre giorni dopo il duca Carlo, per la mancanza di vettovaglie, concesse di far estrarre dai porti del ducato mille salme di frumento, senza dover pagare il diritto del tari e della ventesima, ma solo quello della dogana.

I successivi diplomi a favore della città di Reggio furono emessi dalla cancelleria intitolati direttamente al nome di re Roberto. Nel 1330, infatti, il sovrano, vista la penuria di vettovaglie, invitò tutti coloro che nel ducato di Calabria ne possedessero oltre il necessario, a rifornirne la città vendendole ad un prezzo ragionevole, ed esentava i Reggini dal pagamento del diritto di mariniera e di fornitura del legname dovuto alla regia curia. Nel 1334 prendeva provvedimenti a favore della città contro gli abusi perpetrati dai capitani, togliendo loro l'uso delle quattro lettere arbitrarie. Peraltro, nello stesso anno, fu nominato capitano della città il conte di Sinopoli Guglielmo Ruffo.

Da questo momento iniziarono gli attriti guerre tra i baroni e le *universitates*. La stessa Reggio entrò in contrasto proprio con il conte di Sinopoli per motivi di confine. Certamente il conte di Sinopoli nutrivava mire espansionistiche su Reggio, tese ad imporre il radicamento feudale nel suo territorio, se già in quegli anni era stato accusato insieme al fratello Ruggero, che abitava a Reggio, di aver occupato parte della cinta muraria della città con costruzioni abusive. Le interferenze del conte di Sinopoli nella città non piacquero ai Reggini. Guglielmo Ruffo, a lungo osteggiato, forte del sostegno del re, nel 1339 condonò tutte le offese commesse dagli uomini di Reggio, rinunciando a fare qualsiasi denuncia dinanzi ai giudici.

Agli inizi del regno della regina Giovanna I Reggio tornò ad essere punto di concentrazione delle milizie nell'attesa della spedizione in Sicilia. Per alleviare alla città il peso di oneri e spese, nel 1345, la regina Giovanna confermò le grazie, già concesse dai suoi predecessori, relative

all'esenzione dal versamento di collette, doni e donativi fiscali durante la guerra, trovandosi la città di Reggio posta alla frontiera con i nemici e patendo assiduamente danni e pericoli. A favore dell'economia locale, impartì ai capitani l'ordine di non introdurre e vendere vino che non provenisse dalle vigne del territorio circostante. Ciò nonostante, gli abitanti di Reggio continuarono a denunciare il malgoverno degli ufficiali angioini e la mancata riparazione delle mura cittadine, i cui lavori furono interrotti dopo che le somme stanziare erano state utilizzate per pagare le truppe.

In questo tempo Reggio si trovò spesso in conflitto contro l'*universitas* della vicina terra di Sant'Agata, che era stata dichiarata in perpetuo terra demaniale nel 1341 da re Roberto, i cui abitanti lamentavano le prepotenze e le vessazioni dei Reggini che li obbligavano a contribuire alle spese per la riparazione di mura, torri e porte d'accesso alla città. Nel 1351 Luigi di Taranto e Giovanna I decretarono la fine della condizione di demanialità e la sua incorporazione all'università di Reggio, sottoponendola al capitano della predetta città, con l'obbligo di contribuire a versare i diritti di regalà, bagliva, mortizzo, passaggio, pedaggio e tutte le altre funzioni fiscali. I contrasti tra le due università continuarono anche negli anni successivi. Nel 1362, infatti, la regina ordinò agli ufficiali di difendere e tutelare i cittadini di Reggio nell'uso dell'acqua, dei pascoli e della legna dei boschi, che avevano comune con gli abitanti della terra di Sant'Agata, dalle aggressioni e molestie di quest'ultimi. Nel 1365 assegnava il beneficio di tenere la fiera, che si celebrava ogni anno nel mese di luglio nel tenimento della chiesa di San Sperato, all'università reggina, affidandone la custodia ai capitani e mastri giurati della città, senza che fosse perpetrata alcuna molestia da parte degli uomini della terra di Sant'Agata.

Per intervento regio, nel 1352, i Reggini non furono più costretti dagli ufficiali a mettere a disposizione i loro letti, portare legna o fornire animali per i loro servigi, senza adeguato pagamento. La regina ordinò anche che capitani, giudici, notai d'atti e qualunque ufficiale non potessero prendere la casa dei privati senza pagare il fitto, né potessero lasciare Reggio, al termine del loro mandato, senza essere stati sindacati personalmente; che nessuno esercitasse turpemente il baratto sia fuori che dentro la città; infine, che nessun barone o conte potesse entrare in città con più di dodici familiari, né dimorare più di un giorno e di una notte.

Nel 1356 la città fu tutelata dai sovrani contro l'abuso dei capitani che sottraevano orzo, lupini e foraggio ai signori delle terre intorno, e mettevano i cavalli a pascolare nei seminati di fagioli, negli orti e nelle vigne, danneggiando i loro raccolti. Nel 1357 ordinavano al mastro giurato di provvedere alle guardie notturne, anziché farle fare ai Reggini, come accadeva in tempo di guerra.

Il continuo contrasto tra Angioini ed Aragonesi offriva alla città di Reggio, quale terra di confine con il nemico, la possibilità di godere continuamente di privilegi. Nel 1362 i sovrani accordarono che la moneta aragonese, i gigliati ed i denari di piccolo taglio in uso a Messina e che circolavano anche a Reggio, potessero esser spese dai reggini in tutto il ducato di Calabria; poi, che

il capitano facesse riparare la via che passava sotto il castello che il castellano aveva arbitrariamente occupato per impiantare vigneti.

Anche la città di Reggio fu interessata dalle ordinanze disposte al parlamento generale tenutosi a Napoli il 5 aprile 1362, al quale erano intervenuti conti, baroni ed altri feudatari del Regno. Costoro, a causa delle guerre e vessazioni fiscali continue, nonché delle pesanti prestazioni militari con fornitura di servizi e versamenti per gli arruolamenti, pagamenti di riscatti dei prigionieri in mano al nemico, devastazioni delle campagne, avevano ottenuto dalla maestà regia che fosse dimezzata la soluzione dell'*adoha*, e che ai loro vassalli fossero condonati i residui dei pagamenti fiscali, collette, funzioni generali, doni e sussidi di imposte dovuti alla regia curia. I sovrani in quell'occasione avevano condonato con una generale amnistia tutti i crimini commessi e stabilito, infine, che coloro i quali avessero somministrato vettovaglie ai nemici, o da loro le comprassero, fossero ritenuti colpevoli del reato di lesa maestà. Una copia dell'editto fu inviata ed esposta anche a Reggio, affissa alla chiesa metropolitana.

Contro i soprusi dei capitani, si agì fattivamente contro gli eredi di Pietro de Napoli, defunto capitano di Reggio, che, al tempo della gestione del suo ufficio, aveva sottratto quantità di denaro dalle entrate della gabella del settino o del buon denaro per uso proprio, ordinando che le predette somme fossero recuperate rivalendosi sui beni dello stesso Pietro esistenti in città.

Come già successo con il conte di Sinopoli, altri contrasti si verificarono tra i Reggini e i feudatari locali. Ruggero Sanseverino, conte di Mileto e Terranova, si lamentò degli insulti ed omicidi commessi dal capitano e dagli uomini di Reggio contro i suoi vassalli che custodivano la chiesa di Sant'Antonio, perpetrati in occasione della sua festività. Ma l'ordinanza regia fu favorevole all'università di Reggio, che ebbe riconosciute le molestie perpetrate da parte degli ufficiali e vassalli del Sanseverino, riconoscendo alla città il possesso del territorio di Sant'Antonio sino al vallone detto di 'Scaziota', dove annualmente si teneva la festa dedicata al santo.

La distruzione dei registri della cancelleria angioina per gli ultimi anni di regno di Giovanna non consente di stabilire se la regina si sia prodigata in questo periodo a promuovere una più energica repressione del brigantaggio nel Regno, che, comunque, continuò a rimanere al riparo dalle aggressioni di compagnie di ventura. Anche la città Reggio dovette accollarsi le spese per il mantenimento delle Compagnie di Ventura assoldate dalla regina. Nel 1366 Giovanna I confermò alla predetta università le immunità fiscali da gabelle, in modo che i Reggini potessero versare la colletta e la quinta, imposta dalla curia regia per poter pagare la *Societas Anglicorum*.

Tra il 1366 ed il 1367 sembra si fosse riusciti a realizzare un risanamento delle finanze statali, visto che il censo dovuto alla curia Romana, almeno in parte, fu pagato. Reggio fu coinvolta nella politica di stabilizzazione finanziaria del Regno. Nel 1367 la regina, volendo pagare il censo dovuto alla chiesa di Roma, ordinò agli uomini di Reggio che nessuno fosse esentato dal

versamento della colletta generale del regno. Per lo stesso motivo, l'anno seguente, ordinò che provvedessero celermente a pagare la gabella del secondo dono dovuta alla regia curia.

Non mancarono anche alcuni vantaggiosi privilegi. Infatti, nel 1369, Giovanna I notificò ai giustizieri di Calabria che le sessanta once d'oro derivanti dalla colletta del secondo dono generale fossero destinate alla riparazione delle mura e delle torri cittadine, in considerazione del fatto che dalla città di Reggio, vista la sua posizione, dipendeva la sicurezza delle terre attorno.

Ordinava, poi, che i mercanti che volessero scaricare nella città le loro merci, affinché non le portassero a Messina con grave danno per la dogana regia di Reggio e rischio di carestie per gli abitanti, pagassero il diritto di dogana solo su quelle realmente vendute e potessero portare altrove via mare quelle rimaste invendute, senza pagare nulla. Se, però, le avessero portate fuori dal regno, essi avrebbero dovuto pagare il *ius exiture*.

Agli inizi del 1372 Reggio visse un periodo di sofferenza, ancora una volta causata da estenuanti guerre, che indusse i sindaci della città a chiedere l'esenzione dalla corresponsione del primo e secondo dono (ma non dalla soluzione del sussidio generale) ed il versamento soltanto della decima parte della gabella del pesce. Per alcuni nefandi abusi, si trovava in desolazione poiché molti cittadini lasciavano la loro casa, al punto che, nel 1374 Giovanna I ordinò agli uomini di Reggio di non raccogliere denaro in occasione del dono da fare ai capitani della città di Reggio, ai giudici, assessori, notai ed ufficiali, e a quest'ultimi di non ricevere niente dai cittadini di quell'università, perché proibito dai capitoli del regno.

Nel 1375, per porre rimedio alla carestia che aveva colpito il regno di Sicilia e combattere il contrabbando, la regina fece pubblicare le ordinanze di un editto con il quale ordinò che i massari con buona disponibilità di frumento non lo potessero vendere a mercanti e rigattieri che lo avrebbero rivenduto a prezzo maggiore. Inoltre, poiché a causa della povertà molti agricoltori avevano contratto debiti, per i quali la rata del mutuo eccedeva sotto celata usura, ordinava che costoro non fossero costretti a pagarla per tutto il rimanente anno in corso e per la metà del seguente, dispensandoli dalle clausole penali previste nei contratti notarili in caso di inadempienza.

L'anno seguente Giovanna I pose rimedio anche al malcostume dei capitani della città di tenere aperta per pochissime ore del giorno la curia del tribunale, ordinando che l'ufficio della capitania restasse aperto a giorni alterni sino al tramonto. Accadeva pure che i debiti contratti dalla corte fossero accollati alla comunità dell'università. Nel 1380 la regina ordinò ai sindaci di Reggio di restituire ad Angelillo *de Sasso* la somma di quattrocento ducati d'oro prestati alla corte, da prelevarsi dal denaro della gabella del primo e del secondo dono generale. Uno degli ultimi atti emanati dalla sovrana per l'università di Reggio risale al 1381. Le mura della città in quell'anno risultavano talmente in rovina che ordinò al capitano di servirsi del denaro del dono generale da versare al fisco, utilizzando sessanta once per la loro riparazione.

Soltanto pochi mesi dopo la sua salita al trono, Carlo III di Durazzo emise alcuni mandati a favore di Reggio. Nel 1381 ordinò che non pagassero ai secreti le gabelle sulle merci da loro prodotte; che fossero restituite terre, vigne, giardini e mulini sottratti da conti e baroni; che quest'ultimi, con il pretesto di corrispondere la biada alla regia curia, non si appropriassero del grano e vettovaglie, né ancora del vino da vigne e palmenti esistenti nel territorio di Reggio; infine, che gli uomini di Reggio potessero pascolare nei territori circostanti dei conti e baroni, senza pagare erbaggio e carnaggio. Nel 1382 confermava precedenti disposizioni regie, tra cui la concessione di una fiera di quindici giorni nel mese di agosto esente da soluzione di gabelle, e ordinava al capitano di procedere ai lavori di restauro del castello. Nel 1383 ordinò di restituire ai legittimi proprietari il sale sottratto dal commissario sulle nuove gabelle imposte nella provincia di Calabria, e che fosse intimato agli ufficiali di San Niceto di non sottrarre beni ai Reggini.

Alcuni diplomi reggini consentono di ricostruire meglio l'itinerario di Carlo III prima del suo arrivo in Ungheria, inserendovi alcune tappe calabresi finora poco note. Il 25 agosto del 1385 il re era infatti a Napoli. Il 30 settembre del 1385 Carlo III si trovava a Belcastro; il giorno seguente e in quelli appresso era a Crotone da dove concesse l'indulto generale agli uomini di Reggio per qualsiasi reato commesso e assegnando alla città, per la sua fedeltà, la somma di trenta once.

Reggio fu destinataria di una delle prime lettere di Ladislao, appena salito al potere, datata al 1387, nella quale è riportato che in mancanza del suo personale sigillo, la cancelleria si avvaleva del sigillo del vicariato del regno affidato, in quel frangente, alla madre. Il nuovo re confermò privilegi, immunità e grazie già concesse dal re Roberto e dalla regina Giovanna I, e ordinò che, essendo morto il capitano e castellano di Reggio, in attesa di nuova nomina, fossero scelti sei uomini che amministrassero saggiamente la città. Ordinò, inoltre, che lo stesso l'ufficio del castellano e quello del capitano avessero giurisdizioni separate ricoperte da due differenti persone che non fossero né conti o baroni fiorentini, lombardi o toscani, ma soltanto uomini fedeli del regno di Sicilia; che i capitani e castellani, con i loro giudici, assessori e notai d'atti, restassero in carica un anno e che, al termine del mandato, fossero sottoposti a sindacato; che costoro non potessero assumere nei loro uffici, sotto corresponsione di stipendio proprio o della regia curia, persone della città di Reggio, in qualità di ufficiali, guardie del corpo, servi armati, consiglieri o scudieri; che le tasse imposte per il prossimo anno fossero destinate alle fabbriche delle mura cittadine. Nello stesso tempo, per ingraziarsi la fedeltà della città, ordinò che le concessioni di beni espropriati ad alcuni ribelli e pervenuti alla regia corte fossero revocate e i beni stessi restituiti.

Frattanto da Gaeta, dove ancora risiedeva stabilmente la corte di Ladislao, nel 1393, il comunicava di concedere agli uomini della predetta università di poter detrarre, per cinque anni, dieci once dalle trenta dovute alla regia curia per la gabella del primo e secondo dono. Anche la regina Margherita di Durazzo, che nel 1394 si era ritirata dalla corte e nel 1399 si era stabilita a

Salerno, senza più riavere un ruolo politico importante, ma continuando ad intervenire in questioni di minore importanza e dedicandosi all'amministrazione dei numerosi feudi, nel 1404 confermava all'università di Reggio grazie già concesse dal suo defunto marito re Carlo III di Durazzo.

Nel corso del conflitto tra Ladislao e Ludovico II d'Angiò, quest'ultimo nel 1409 rimise all'università di Reggio le sovvenzioni generali e le collette dovute per i prossimi quindici anni e concesse ai Reggini, che si fossero spostati via mare con mercanzie, di essere esentati dal pagamento di diritti nei porti del regno e portare liberamente armi in tutto il regno per loro difesa.

La città, in questo periodo, si schierò contro Ladislao. Anche i contratti notarili del tempo riportano gli anni del regno di re Ludovico II d'Angiò, anziché quello di Ladislao di Durazzo. Tuttavia i ribelli, sconfitti e riportati alla fedeltà, nel 1411 furono perdonati con l'indulto e reintegrati nei loro diritti e beni feudali e burgensatici esistenti in Reggio.

Nel febbraio del 1412, re Ladislao inviò da Napoli diversi mandati a favore dell'università di Reggio. Ordinò che, per evitare agli uomini di Reggio penuria di frumento, potessero acquistarlo liberamente, senza dover pagare il diritto di uscita, del tarì e della vicesima, e condonò all'università il pagamento delle collette, sovvenzioni, sussidi e doni. Da un altro diploma regio si ricava che la giurisdizione del capitano si estendeva oltre che su Reggio anche sul suo distretto, compreso da Capo Bruzzano sino a Bagnara, e includeva diverse motte, tra le quali figuravano, oltre Bagnara e Sant'Agata (che continuarono a mantenere un proprio ufficio di capitania), anche Scilla, Fiumara di Muro, Calanna, Motta Rossa, Motta Anomeri (detta anche Mesanova), San Niceto, Montebello, Motta San Giovanni, Pentedattilo, San Lorenzo, Valle Tuccio, Amendolea, Bova, Palizzi, Motta Brancaleone, Sant'Agata, San Chirillo e Solano.

Ad agosto dello stesso anno il re spedì da Napoli numerosi mandati a favore dell'università. Nominò, infatti, un perito per determinare l'assegnazione del sale ai proprietari delle saline e le gabelle da versare annualmente alla regia curia per il possesso delle saline presso il pantano di San Niceto. Ordinò che, essendo la terra di Motta San Cirillo stata dichiarata demaniale e separata dalla giurisdizione di Reggio, i suoi abitanti versassero le collette per conto proprio, poiché, per svista degli ufficiali, queste venivano ancora totalmente addossate all'università reggina. Impose ai baroni, ai conti ed ai signori della provincia di Calabria che gli uomini delle loro terre vendessero il loro frumento ai Reggini, invece che ai forestieri al di fuori del regno, allo stesso prezzo di quanto lo vendano nelle loro terre, e consentissero di trasportarlo nella città senza alcun impedimento. Su richiesta dei Reggini, che non potevano pagare le collette da versare ogni anno alla regia curia a causa della scarse facoltà e dei danni provocati dalla guerra, li autorizzò ad imporre nuove gabelle al fine di poter pagare le dette collette. Accordò, inoltre, che potessero ritenersi validi tutti i contratti e gli istrumenti rogati sotto l'intitolazione di Luigi II, figlio di Luigi I duca d'Angiò, suo nemico, come se fossero stati stipulati sotto il suo nome. Ordinò che i segreti di Calabria

continuassero ad esercitare l'ufficio del fondaco del ferro in città secondo l'antica consuetudine. Infine, di poter liberamente far pascolare i loro animali nelle terre limitrofe, senza pagare nulla, così come facevano gli abitanti delle terre vicine nel tenimento di pertinenza di Reggio.

Nel 1413 Ladislao provvide a tutelare i cittadini reggini dalle ingerenze e soprusi dei castellani delle motte limitrofe, i quali erano dediti ad appropriarsi indebitamente dei loro beni. Se i castellani non avessero rispettato il mandato, ne avrebbero dovuto informare gli erari e commissari della provincia di Calabria ed i secreti del ducato che avrebbero rimediato rivalendosi sui loro stipendi. Venne incontro agli abitanti di Reggio dilazionando in tre rate le collette ed altre funzioni fiscali.

Un mese dopo la sua elezione, il 5 settembre, la regina Giovanna II notificava di aver confermato ai Reggini una serie di capitoli. Accordò loro, dunque, facoltà di poter imporre o rimuovere gabelle a loro piacimento per riparare le mura della città; che fossero esenti da ogni obbligo di versare il *ius blave*; che chiunque avesse stabilito la sua dimora in città potesse godere liberamente dei propri beni; che non fosse portato via il sale di loro proprietà dalle saline della marina di Pentadattilo; che la gabella denominata "la pischera" venisse ridotta ad un decimo.

Il 3 giugno 1415, avendo appurato che il secreto voleva imporre la gabella di sei grana per oncia sulle merci che entrano ed escono dalla città, ordinò che tale gabella non fosse imposta. Due giorni dopo, in seguito ai danni sofferti da vigne ed uliveti del territorio di Reggio, distrutti dagli incendi a causa delle guerre e fonte di sostentamento per i suoi abitanti, la regina volle che i cittadini potessero prelevare dal porto cento salme di frumento, senza dover versare alcun diritto di uscita o altra tassa annuale. Dispose, inoltre, che le masserie del territorio di Reggio potessero esportare il frumento, utilizzando imbarcazioni, in altri luoghi del regno o di pertinenza della santa chiesa di Roma, senza pagare alcun diritto di esportazione, del tari e della vicesima, ma facendo in modo che restasse in città almeno un quantitativo di cento salme. Infine, ordinò che la fiera o libero mercato che si teneva ogni anno a Reggio nel mese di agosto, di grande comodità ed utilità per i Reggini ed i loro vicini, fosse affidata all'università ed agli uomini di Reggio che avrebbero consentito ai mercanti di accedervi con le loro navi e merci, di pernottare e partire.

Tra i primi atti emessi dal re Giacomo delle Marche insieme alla regina Giovanna II, anche se solo nominalmente, molti furono inviati all'università di Reggio. Nel 1415 ordinarono al giustiziere di Calabria e al capitano di Reggio di indurre i signori dei castelli circostanti, e in particolare il conte di Sinopoli, a restituire i beni dei quali si erano appropriati, a non depredate terre, vigne e case dei cittadini reggini ed impedire loro di riscuotere i crediti dovuti dagli abitanti delle motte. Non mancarono le posizioni decise prese contro l'arbitrario procedimento dell'arcivescovo contro i chierici della città, privati dei loro benefici. Concessero, infine, ai Reggini di pascolare liberamente con i loro animali e pernottare nelle terre limitrofe senza nulla pagare.

Dopo l'allontanamento di Giacomo dalla corte, Reggio fu destinataria di diversi privilegi emessi sin dall'inizio del 1417 dalla regina Giovanna II. Il 15 gennaio ordinò al giustiziere di Calabria ed al capitano di Reggio che facessero restituire ai cittadini i beni usurpati da Baccelliero *de Grassis* e dal conte di Sinopoli, particolarmente nel territorio di San Niceto e Calanna, tranne se fossero stati concessi dal re, e proteggessero i Reggini dalle vessazioni degli abitanti di Sant'Agata nel loro diritto di far pascolare gli animali e raccogliere erba liberamente nei territori circostanti.

Il 22 ottobre la regina ordinò che i capitani e dei castellani della terra di Reggio avessero giurisdizione separata, non fossero tra loro consanguinei e restassero in carica non oltre un anno e che nessun barone o signore della provincia di Calabria Ultra potesse ricoprire i sopraddetti uffici di capitania e castellanìa. Così proprio non fu, se l'anno seguente, revocò la carica di castellano e capitano a Filardo Gattola, stabilendo che, in futuro, né suoi fratelli né cittadini di Gaeta potessero rivestire questa o altre cariche a Reggio, ordinandogli anche di presentarsi personalmente o rappresentato da una sua persona legittima dinanzi l'università di Reggio per esser sottoposto a sindacato del suo cattivo operato e risarcire tutti i cittadini oltraggiati nel possesso dei loro beni.

Intervenire poi concedendo a Giovanni Caracciolo, conte di Gerace, di poter trattenerne mille ducati dal denaro delle collette sulle sue terre, castelli e luoghi della provincia di Calabria dovute alla regia curia, ordinandogli, però, di non vessare più con ulteriori richieste i cittadini di Reggio.

Nel 1419 Giovanna II vendette all'università di Reggio la motta Rossa, chiamata anche motta di Belliloco, e la motta Anomeri, detta anche di Mesanova, con i loro fortilizi, uomini, diritti e pertinenze, revocando la precedente vendita fatta al conte di Sinopoli, suo consigliere. Le due motte nel gennaio del 1418 erano già state vendute dalla regina Giovanna II a Carlo Ruffo per esigenze di denaro, con il diritto del mero e misto imperio, dell'ufficio di capitano delle motte a vita e di nominare un luogotenente ed un maestro d'atti per la loro gestione, per la somma di 1.200 ducati, dopo che l'università di Reggio non aveva corrisposto al fisco regio i 500 ducati già pattuiti per il loro acquisto. Ma la presenza dei Ruffo nelle immediate vicinanze di Reggio, indusse i Reggini a chiederne alla regina la restituzione. Ella acconsentì nonostante gli abitanti delle motte preferissero stare sotto la giurisdizione del Ruffo.

Frattanto da Messina, il 9 maggio 1421, re Alfonso I, in qualità di figlio adottivo della regina Giovanna II associato al trono, concesse che gli uomini di Reggio non pagassero più di due collette generali affinché potessero provvedere alla riparazione delle mura e dei fortilizi; di riavere Motta Rossa e Motta Anomeri con i loro vassalli, terre e diritti acquistati dalla città Reggio, ma tolti con la forza dal conte di Sinopoli; dimezzò agli ebrei della Giudecca il versamento del *ius marcafe*, per il quale erano tenuti a versare ogni anno due once e sedici tari.

L'anno seguente, da Gaeta, Alfonso d'Aragona prestava assenso al pignoramento e all'assegnazione all'università di Reggio del castello e della motta di San Quirillo, con tutti i suoi

diritti e proventi, giurisdizione civile e criminale, eccetto la potestà del gladio, sotto pagamento di una somma di novecento ducati d'oro. Inoltre, si stabilì che i Reggini potessero nominare il capitano ed il castellano della motta e che gli abitanti della motta potessero raccogliere grano, produrre vino ed olio senza essere molestati dal conte di Sinopoli, tenuto a non richiedere il *ius blave* per l'uso del territorio compreso dal vallone di Scacciotti fino al fiume Torbido.

Nonostante la nomina a nuovo figlio adottivo ed erede di Luigi III d'Angiò, Alfonso d'Aragona continuò ad emettere atti pubblici a favore dei suoi sostenitori. Con privilegio del 1425, Alfonso concesse ai Reggini che fossero liberi ed immuni, nel vendere o acquistare mercanzie nel regno di Sicilia oltre il faro, dalla soluzione della tassa dei tari dei Genovesi, della tratta del ferro, frumento, orzo, legname, cuoio, carne, vino ed animali, dalla dogana *cantaratorum* e da tutti i diritti dovuti alla regia curia, compreso i diritti di portolania, ancoraggio e del grano da dare ai baroni.

L'anno successivo, per via delle tristi condizioni della città che si era ridotta a meno di duecento fuochi a causa delle continue guerre, concesse l'esenzione del diritto di scannatura e sigillo; che la città di Reggio restasse per sempre nella condizione di demanialità; che avesse il titolo di città fedelissima; che la motta di San Quirillo, motta Anomeri e motta Rossa fossero aggregate alla città di Reggio; che i Reggini fossero liberi ed immuni nel vendere o acquistare mercanzie nel regno di Sicilia e nel ducato di Calabria; che i signori delle terre della città di Reggio potessero uccidere o catturare animali domestici o selvatici che, entrando senza permesso nei loro possedimenti, avessero arrecato danni, e qualora i loro proprietari li reclamassero indietro, avrebbero dovuto pagare alla curia reggina una pena di dieci once. Infine, istituì la fiera di San Marco, che sarebbe dovuta durare dal 25 aprile, giorno della festa del predetto santo, fino al 10 maggio.

Ludovico III, dopo esser stato associato al trono dalla regina Giovanna II nel 1423, stabilì la sua residenza a Cosenza, capitale del Ducato di Calabria, agli inizi del 1428. Reggio aveva avuto il suo capitolato l'anno prima. Infatti, alla data del 21 agosto 1427 la città era stata espugnata, ma il suo castello alla data del 25 settembre era ancora nelle mani dei partigiani filo-aragonesi. La sua occupazione si dovette alla mediazione del conte di Sinopoli, al quale fu promessa la viceregganza di Reggio, ed alle franchigie fatte all'università ed ai notabili locali.

Luigi III accordò l'indulto a tutti i cittadini fuggiti dalla città, a quelli relegati in Sicilia ed a coloro che si erano arroccati nel castello, che fossero ritornati alla fedeltà entro sei mesi. Ordinò che fosse lecito ai cittadini imporre gabelle senza ulteriori aggravii dei diritti regi, per la soluzione delle collette e per la riparazione delle mura; che il capitano ed il castellano fossero diversi e provenissero da altre regioni e che il capitano, il giudice e il mastrodatti non fossero nominati a vita ma sostituiti nel loro incarico annualmente; infine, confermò che la città di Reggio restasse a far parte del demanio regio. Rimise, in ultimo, il *ius mortaphe* pagato alla curia dagli ebrei, fin quando il castello non fosse stato riconquistato.

Le città che allora avevano maggior spicco in Calabria erano Cosenza e Reggio, la prima per la florida economia agricola e armentizia, i cui prodotti attiravano sul suo mercato acquirenti anche da lontano, l'altra per i suoi traffici anche al di là dello stretto di Messina. Città ambedue demaniali, erano affezionate al loro stato giuridico, che consentiva ai ceti produttivi di curarne direttamente gli interessi e lo sviluppo civile. Per questi motivi Luigi III continuò ad largo di privilegi in loro favore nel corso del suo mandato ducale.

Nel 1428, in seguito agli accordi intrapresi per l'utilità ed i vantaggi dei commerci tra le città di Reggio e Messina, ordinò che come lo stratigoto ed i giurati della città di Messina nominassero quindici o venti mercanti per trattare i rapporti commerciali, anche a Reggio venissero eletti altrettanti uomini, e si potesse commerciare liberamente tra le due città. Concesse una pubblica fiera con esenzione dal pagamento di qualsiasi gabella, pedaggio, dogana, fondaco e altro diritto, che si celebrerà ogni anno nel mese di aprile nei pressi della chiesa di San Francesco.

Nel 1429 ordinò che le galee veneziane che partivano da Venezia per le Fiandre o che ritornavano a Venezia passando per lo stretto, e tutti i mercanti che approdassero nel porto di Reggio, potessero vendere le loro merci senza pagare diritti di dogana o altre imposte fiscali.

Luigi III, che il 2 e 3 gennaio del 1431 si trovava ad Amantea, il 6 gennaio, era di nuovo a Cosenza. Dalla capitale del Ducato, Luigi III ordinò che l'università potesse imporre nuove gabelle o rinnovarle; che tutti i cittadini fossero esentati dal *ius blave* in qualsiasi luogo della provincia di Calabria; che potessero introdurre nella città quanto sale e ferro volessero senza pagare il diritto di dogana e la portolania; che i cittadini potessero portare armi proibite in tutto il regno per la loro difesa personale; infine, se accadesse che la città fosse sottratta al regio demanio ed infeudata, che i cittadini potessero ricorrere alle armi, opporre resistenza ed uccidere con ogni mezzo di difesa senza incorrere in alcuna pena. Il 13 marzo, essendo insorte controversie tra gli abitanti di Reggio e quelli di Santa Agata per ragioni di confini, incaricò Martino *de Hyspania*, vicario dell'arcivescovo di Reggio, di prendere le informazioni e compilarne il processo. In questo documento è contenuta l'interessante notizia che in quel periodo a Reggio e nel suo territorio era scoppiata un'epidemia di peste: *cum igitur vigente in civitate nostra Regii et toto fere districtu peste.*

In seguito alla morte di Luigi III, la documentazione riguardante la Calabria ritornò ad essere emessa direttamente dalla cancelleria della regina. Uno degli ultimi atti regi, prima che Giovanna II morisse, fu inviato all'università di Reggio il 13 dicembre 1434. La sovrana confermò i privilegi già concessi da Ludovico III, e in particolare quelli sulle fiere che si svolgevano fuori le mura della città, che sancivano vi si potesse vendere sale e ferro senza alcun onere da versare. Inoltre, ordinò che l'università di Reggio venisse esentata dal pagamento di una colletta utilizzando il denaro dovuto alla regia corte per la riparazione delle mura della città; che, nel caso Alfonso d'Aragona muovesse guerra contro il ducato di Calabria, i reggini fossero esentati dal pagare qualsiasi colletta;

che il capitano non prendesse il castello della città e viceversa il castellano non si intromettesse nella faccende della città ma provvedesse solo alla custodia del castello; infine, che tutti i notai e giudici ai contratti nominati da Ludovico III e i contratti da loro stipulati fossero ritenuti validi.

Dopo l'occupazione della Calabria da parte Alfonso V d'Aragona, il sovrano nel 1445 confermò alla città di Reggio tutti i privilegi già concessi dai suoi predecessori, anche quelli dei precedenti regnanti francesi Carlo I, II e III e Renato d'Angiò. Nel 1446 re Alfonso dichiarò che i Reggini nelle loro attività di commercio non fossero tenuti a pagare i diritti di dogana, fondaco, ancoraggio, falangaggio, portolania, passaggio, pesi, misure, custodia del porto, passo e qualsiasi altro onere; che le donne oneste potessero essere accompagnate da due uomini onesti, anche armati, nelle case dei loro consanguinei per motivi di malattia, morte e nozze, anche dopo che sono sopraggiunte le ore proibite della notte, senza incorrere in alcuna pena; che i carcerati per qualsiasi delitto commesso pagassero al castellano per la loro liberazione non oltre la somma di dieci grana; che le donne che dovevano comparire in giudizio nelle cause civili e criminali, potessero farlo per mezzo dei loro procuratori anziché presentandosi personalmente; infine, che i Reggini fossero esentati dalle imposizioni straordinarie pagassero solo quelle ordinarie.

Tra il 1460 ed il 1466, re Ferdinando I concesse il rilascio della gabella del settino, per applicarne i proventi derivanti nella riparazione delle mura. Il re dichiarava di tenere la città in considerazione dalla regia maestà ordinando che restasse in perpetuo nel regio demanio e che mai fosse alienata o infeudata, essendo *caput et mater* di tutte le altre città di Calabria. Confermò all'arcivescovo di Reggio il possesso della terra di Bova con il suo castello che possedeva sin dal periodo normanno, riservando però alla regia corte la castellania. In ultimo, condonò all'università di Reggio la somma di trenta once da prelevare sulle gabelle, tra cui quella detta «de lo malo denaro», ed usare per riparare le mura danneggiate dalle guerre.

Molto interessante per la vita e l'ordinamento amministrativo di Reggio in età aragonese si rivela il diploma concesso nel 1473 alla città di Reggio, da Alfonso, duca di Calabria, che fornisce informazioni sulla costituzione del consiglio generale (composto da quattro sindaci e trenta eletti); sulle adunanze del consiglio che si svolgevano nella chiesa di San Gregorio; sul ruolo nella città dei mastrogiurati, giudici annuali, uditori dei conti; sull'ufficio di tesoriere, del capitano, dei baiuli; sulla concessione delle gabelle tramite i pubblici incanti.

Nel 1480 Ferdinando I, per la sicurezza del regno, fece circondare le mura cittadine da fossati e rinforzarle con baluardi, chiedendo agli abitanti delle terre vicine di contribuire prestando buoi, carri, animali e manodopera, affinché i lavori potessero esser conclusi in breve tempo per respingere il pericolo delle scorrerie dei Turchi. Nel 1492 confermava all'università di Reggio di poter mantenere le franchigie per la seta contro il mandato del conte di Aiello che richiedeva il pagamento di cinque grana per ogni libra del prezioso tessuto.

Alfonso II, nel corso del suo breve regno, ebbe modo di occuparsi anche della città di Reggio, come testimoniano alcuni documenti superstiti. Nel 1494 le concesse di pagare alla corte solo 1000 ducati e di utilizzare i rimanenti 500 per i lavori delle mura cittadine, scegliendo altresì tra i suoi cittadini un credenziere idoneo a seguire i lavori di costruzione delle mura e controllarne la spesa, anziché forestieri che in cinque anni avevano sottratto molto denaro e fatto costruire solo venti merli; si impegnò ad ottenere in accordo con Venezia che, transitando le galee venete per lo Stretto, potessero sostare per tre giorni nella città, traendovi molti vantaggi, di cui stava beneficiando anche Messina, per il fatto che vi erano molti mercanti con mercanzie di grande utilità; di restituire alla cattedrale la giurisdizione della Giudecca; di poter comprare ferro dal regio fondaco o fuori dal regno pagandolo allo stesso prezzo al quale lo pagava la corte; di rifornirla di bombarde; di esentarla dall'obbligo dell'allestimento armato della galea regia, se non in caso strettamente necessario; di fare in modo che i benefici della chiesa metropolitana reggina che restassero vacanti fossero concessi non a forestieri ma solo a chierici e canonici della medesima arcidiocesi.

Federico d'Aragona nel 1498 e Ferdinando III nel 1503 confermarono all'università tutti i privilegi dati dai precedenti regnanti. In particolar modo Ferdinando III, considerata la lealtà della città di Reggio che aveva sostenuto la corona ospitando l'esercito regio contro le guerre arretrate dai Francesi per poterla riconquistare, mantenne la città nella franchigia dei commerci in entrata e uscita. Inoltre, a causa della peste che per due anni colpì la città, causandone lo spopolamento, e per il sostentamento delle truppe e di due flotte regie, concesse che la città pagasse per sette anni continui cinquecento ducati. Nel 1514 ordinò che tutti i cittadini di Reggio potessero importare sale, ferro ed acciaio dall'estero; che i cittadini potessero importare liberamente muli e schiavi dalla Sicilia, e particolarmente da Messina, senza alcuna molestia degli ufficiali; che i sindaci o mastri di fiera potessero tutelare i mercanti che giungevano in città da ogni molestia degli ufficiali.

Nel corso del XVI e XVII secolo i sovrani succedutisi continuarono a mantenere le prerogative concesse alle città, finalizzate soprattutto a tutelare maggiormente la città dalle incursioni della flotta Turca. Nel 1555 Filippo II, in considerazione degli incendi e dei danni arrecati negli anni passati alla città di Reggio dalle flotte Turche e Francesi, confermò la franchigia dal pagamento delle funzioni fiscali ordinarie e straordinarie, tra cui quella di quattro grani per il focatico e i servizi e quella dei donativi, per consentire di riparare i danni e ricostruire le case incendiate.

D o c u m e n t i

CRITERI DI EDIZIONE

L'edizione dei documenti si attiene alle norme generali elaborate da Alessandro Pratesi e da altri studiosi, di recente, ulteriormente rielaborate⁶³⁰. Vengono rispettate e mantenute le forme latine tardo-medievali, frutto della cultura personale del rogatario o dello scrittore, alcune delle quali, più significative, sono segnalate nell'apparato critico-filologico delle note.

Ne indico sommariamente le principali, in verità tutte varianti molto comuni nel lessico latino medievale.

Nel campo fonetico si verifica la consueta riduzione ad *e* dei dittonghi *ae* ed *oe*; del dittongo atono *au* si hanno esempi di passaggio ad *a*, di norma quando nella sillaba che segue è contenuta una *u*: *agusti* per *augusti*.

Frequente è il passaggio da *i* a *y*.

Il segno dell'aspirazione è eliminato in *actenus* (per *hactenus*), mentre appare in *honeroso*, ed è sostituito da *ch* in *nichilominus*. Di *nihil* resiste, peraltro, la forma contratta *nil*.

La *s*, singola o geminata, è sostituita da *x* in *auxilio*, *iuxti*, *vix*, *mixtas*, e viceversa, come in *apodissas*, *essequorum*, *essequione*, *dusserit*, *porresserint*, *essequias*.

Le consonanti doppie diventano scempie, per esempio in *quodam* (per *quoddam*).

Costanti sono le alternanze fonetiche di vocali e consonanti.

Nel primo caso troviamo lo scambio fra *i* ed *e* (*venale-vinali*). Tra i consonantismi si rileva lo scambio fra *b* e *v*, e viceversa. Altri casi sono lo scambio tra *p* e *b*: *publicus-puplicus*. Frequenti sono anche le oscillazioni nell'impiego delle nasali *m* e *n*: *umquam*, *inpugnatur*, *eumdem*, *eorumdem*. Davanti a parola cominciante con *p* la preposizione *in* passa talvolta a *im*, come per *imprimis*.

Nessuna differenza viene avvertita fra *ci* e *ti* seguiti da vocale. Ugualmente fra *c* e *t* seguite da *t*. La *t* viene non di rado rafforzata premettendo una *c*: *vexactione*, *exactionibus*.

Tra le dentali si riscontra sia la sonorizzazione delle sorde (*adque* per *atque*, *aud* per *aut*, *sicud* per *sicut*, *reliiquid* per *reliquit*) che, viceversa, l'assordimento delle sonore finali (*aput* per *apud*, *set* per *sed*, *quadragesimo* per *quadragesimo*, *quicquit* per *quicquid*).

I suoni *sc* e *s* tendono a confondersi davanti a vocale di suono chiaro, per cui si può trovare *scilicet*. Ad evitare che il nesso *gn* possa confondersi con la semplice *n*, si ricorre di frequente all'aggiunta di una *n*: *congnoscas*, *congnitione*.

Analogamente, per contrastare la tendenza della lingua volgare ad uniformare nell'uso i suoni semplici e quelli doppi, si ricorre come espediente puramente ortografico, salvaguardando il valore delle due consonanti, all'inserimento di una *p* fra *mn* e fra *mt*: *dampna* per *damna*, *dompnus* per *domnus* derivante a sua volta da *dominus* per sincope della vocale postonica, *sollempnis* per *sollemnis*, *indempnis* per *indemnis*, *calumpnianti* per *calumnianti*.

La spirante *f* si sostituisce talora a *ph*: *Stefanus-Stephanus*, *Filippus-Philippus*.

C'è anche qualche testimonianza di passaggio da *qu* a *c*, e viceversa.

Consueti sono anche i fenomeni di metatesi: *furmentum*.

Passando ai fatti morfologici di maggiore interesse, va notato l'ablativo singolare del comparativo ha la desinenza *-i*. L'ablativo dell'aggettivo di seconda classe termina con la desinenza *e* invece di *i*. Tra i pronomi la contaminazione del dimostrativo *hic* con il determinativo

⁶³⁰ PRATESI, *Una questione di metodo*, pp. 312-333; rist. in ID., *Elementi di diplomatica generale*, pp. 95-107; ID., *Genesi e forme del documento*, pp. 111-121; ID., *Tra carte e notai*, pp. 7-31; CAMMAROSANO, *passim*. In merito all'argomento si vedano anche FALCONI, pp. 13-62; e BRAMBILLA AGENO, pp. 135-145.

is produce nel numero plurale *hii* per il nominativo e *hiis* per il dativo e l'ablativo. Nell'ambito della sintassi, si presentano i fenomeni più notevoli per la quantità complessiva e per l'interesse particolare di molti di essi. Ci limitiamo anche qui ad esemplificare, citando alcuni dei fatti di maggior rilievo, quali l'uso quasi esclusivo di *fore* con il valore di *esse*; i verbi deponenti che, perduta la loro funzione, vengono adoperati con significato passivo o alla forma attiva; la scomparsa di ogni discriminazione fra il gerundio e il gerundivo, cosicché il gerundio appare anche dove normalmente si aspetterebbe il gerundivo.

Sigle:

SI D: sigillum impressum deperditum

SP D: sigillum pendens deperditum

IACOBI INFANTIS LITTERAE PATENTES

1284 agosto 17, indizione XII, Messina

L'infante Giacomo, figlio, erede e successore del re d'Aragona e di Sicilia <Pietro III>, e luogotenente generale del regno, in seguito alla supplica degli abitanti di Reggio ed in considerazione dei danni che i medesimi hanno patito durante la guerra per serbare fedeltà ai sovrani, li esenta dall'obbligo di pagare le collette, sovvenzioni ed altre tasse dovute alla regia corte per i loro beni esistenti nelle terre di Sant'Agata, San Niceto, Mesa ed Oltre Mesa.

I n s e r t o nel doc. n. 5 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, c. 6r-v (*olim* c. 1r-v) [B].

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, pp. 175-176; ediz. 1993, p. 238; DE LORENZO, *Le quattro motte estinte presso Reggio Calabria*, ediz. 1891, p. 39; ediz. 2001, p. 29; LABATE, p. 411; MARTORANO, p. 124.

E d i z i o n e parziale: SPAGNOLIO, *liber XI, caput I*, vol. I, pp. 218-219 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 228-229.

E d i z i o n e integrale: DE LORENZO, *Le quattro motte estinte presso Reggio Calabria*, ediz. 1891, doc. IV, pp. 259-260; ediz. 2001, doc. IV, pp. 126-127 [edizione condotta sul ms. dello Spagnolio]; LABATE, doc. II, pp. 414-415 [L]; LA MANTIA, doc. n. CCXXIII, pp. 563-565 [edizione condotta sul ms. dello Spagnolio]; MIGGIANO, pp. 17-18 [M], anche con traduz. italiana integrale, pp. 20-21; MAZZITELLI, doc. n. I, pp. 252-253 [edizione da B].

Iacobus infans illustris regis Aragonum et Sicilie filius, suus in regno Sicilie futurus successor et heres ac eius^{a)} in eodem regno generaliter locumtenens, universis officialibus Calabrie tam presentibus quam futuris devotis suis, salutem et gratiam. Supplicato celsitudini nostre pro parte universitatis hominum Regii devotorum nostrorum, ut cum ipsi seu ipsorum alt(er)i^{b)} habeant et possideant quedam bona eorum mobilia et stabilia existentia in terris et tenementis Sancte Agathes, Sancti Niceti, Mese et ultra partes Mese, sitis in Calabria, et pro bonis ipsis consueverint hactenus co(mun)icare et contribuere cum hominibus terrarum ipsarum in collectis, subventionibus, subsidiis ac exactionibus aliis, que per regiam curiam seu terrarum ipsarum universitates dudum ibidem contingebat imponi, eos ab huiusmodi communicatione seu contribucione cum hominibus ipsis de cetero facienda pro bonis eisdem, pro parte regie curie liberos, exemptos et immunes redd(er)e dignemur. Eorum supplicationibus benignius inclinati, cum delectet excellentiam nostram eorundem supplicantium dampna et expensas quas et que in imminentis guerre discriminibus ob observanciam^{c)} sincere devotionis et fidei, quibus erga illustres dominos parentes nostros et nos ipsos agnovimus operum effectibus clare vigere, multipliciter subierunt, digne provisionis et promerite relevationis remedio per munifice liberalitatis nostre gratiam compensare. Devotioni vestre ex reg(ia) parte qua fungimur auc(tor)itate precipiendo mandamus, q(ua)t(enu)s homines quoscumque dicte civ(ita)tis^{d)} Regii possidentes et habentes bona eorum huiusmodi^{e)} in terris superius memoratis ad contribuendum et comunicandum cum hominibus terrarum ipsarum in mutuis subsidiis ac exactionibus quibuscumque fiscalibus in terris ipsis de cetero per regiam curiam imponendis compelli per homines terrarum ipsarum pro parte regie curie minime permictatis. Cum eos exinde^{f)}

pro parte regie curie graciosia liberalitate duxerimus^{g)} eximendos, dignum est rationi ut unde fideles Regii pro regia fide servanda dampnabiliter senserunt incomoda, inde per regiam munificentiam atque nostram^{h)} relevacionis [bene]ficia consecuti ut devoti devotiores reddantur, opcasioneⁱ⁾ comoditatis sortiantur effectum. Dat(e) Messan(e) anno Domini mill(esim)o ducentesimo octuagesimo quarto, septimodecimo augusti, duodecime ind(ictionis).

^{a)} *C e L eiusdem.* ^{b)} *B aliquid; C e L aliqui; M aliquis.* ^{c)} *C ab observantia.* ^{d)} *In B¹ la parola è corretta su altra.* ^{e)} *L eiusmodi.* ^{f)} *B ex nostri.* ^{g)} *B, C, L e M duximus.* ^{h)} *L nostra.* ⁱ⁾ *Così B¹. L antepone hac alla parola.*

2

IACOBI INFANTIS PRIVILEGIUM

1285 novembre 29, indizione XIV, Messina

L'infante Giacomo, figlio, erede e successore del re d'Aragona e di Sicilia <Pietro III>, ordina che, a causa dei danni arrecati dal defunto <re> Carlo <I d'Angiò>, conte di Provenza, all'università di Reggio sia condonata l'esazione delle collette fiscali e non sia imposto il pagamento dei diritti di marineria dovuto alla curia regia.

Originale: BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 1 [A]. Sul verso, a destra, una nota di mano coeva: «De commissione». Al centro, disposta in senso opposto a quello della scrittura del documento, una nota di mano del XV secolo: «Privilegium d(omi)ni infantis Iacobi / Aragonum. Datum Messane / mill(esim)o .CC^o. octuagesimo quinto». A destra, di mano del XVIII secolo, disposta perpendicolarmente alla scrittura: «Giacomo d'Aragona re / di Sicilia, 1285, penultimo / di novembre». Poco sotto, di altra mano settecentesca, una nota dell'anno del documento: «1285».

Copia autentica inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 7v-8r (*olim* cc. 2v-3r) [B].

Registro: MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 57, doc. n. I, *sub die 5 novembris*.

Notizia: SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo III, § V, p. 316; ediz. 1993, p. 242 nota 1; LA MANTIA, doc. n. CCXXVIII, pp. 571-572.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XI, caput I*, vol. I, pp. 219-220 [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 229-230.

Edizione integrale: LABATE, doc. I, pp. 413-414 [L]; MIGGIANO, pp. 7-8 [M], anche con traduz. italiana integrale, pp. 8-10.

La pergamena (mm 361 x 304), restaurata, a p l i c a chiusa, si presenta in discreto stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno causato la putrefazione e la caduta di diversi lembi della membrana, particolarmente lungo il margine centrale di sinistra. La stessa ha lasciato macchie brune estese sulla parte inferiore del supporto e lungo il margine di destra, causando, altresì, la sbavatura dell'inchiostro in più punti. Piccoli fori, risarciti con carta giapponese al momento del restauro, si trovano in corrispondenza di un'antica piega che corre parallelamente al senso della scrittura, ma non ostacolano il recupero integrale dello scritto. Sono presenti quattro piccoli fori circolari, disposti a losanga, su ciascun lembo della p l i c a, attraverso i quali passa il filo in seta di color cremisi e giallo che reggeva il sigillo cereo deperdito. La lettera iniziale «I» di «Iacobus», ingrossata e decorata, si prolunga verso il basso per cinque righe mantenendosi in linea con il

marginale scrittore. Le lettere iniziali del primo rigo, relativamente ai primi elementi della *i n s c r i p t i o*, sono ingrossate. Gli elementi della *d a t a t i o* dell'ultimo rigo si trovano scritti distaccati dal corpo del testo.

L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

✠✠IACOBUS✠✠ Infans Illustris Regis ARagonum^{a)} et ✠✠S✠✠icilie filius, suus in regno Sicilie futurus successor et heres ac eius in eodem regno / generaliter locumtenens. Decet principem munificentie prestitis radiare et subiectis semper intenta^{b)} profutura disponere. Regnantis enim gloria^{c)} est subiectos co/moda sub eius nancisci imperio, maxime dum ex comodis subiectorum utilitatis principi procuratur augmentum, proinde quidem universis fidelibus regiis devotis nostris / tam presentibus quam futuris presentis relacionis eloquio volumus fore^{d)} notum, quod consideratis multiphariis et innumeris tormentorum^{e)} generibus, quibus fideles dominorum parentum / nostrorum devoti nostri civitatis Regii et tenimenti sui diutina fuerunt vexatione contriti per quondam^{f)} Karolum, olim Provincie comitem, hostem dominorum parentum nostrorum / et nostrum. Attenta etiam multimode^{g)} fidelitatis devocione quam cum gratis obsequiorum serviciis erga excell(enci)am nostram gerunt, et in futurum gerere poterunt graviora, / dum convenit principem semper humaniora censere, nec computare acceptum quodque^{h)} per alienum sentit incomodum evenire ac quod liberalitatis dominus semper crescit, / Universis hominibus dicte civitatis Regii et tenimenti sui fidelibus dominorum parentum nostrorum devotis nostris. Exactiones collectarum que ibi hactenus consueverunt / imponi nec non solutionem iurium marinariarum, que ibi hactenus curie debebantur, remittendas et relaxandas duximus pro parte regie curie de liberalitate mera et gracia / speciali et quod nulli successorum eorundem dominorum parentum nostrorum et nostrorum de cetero liceat in eadem civitate Regii et tenimenti suiⁱ⁾ generaliter seu specialiter aliquas / collectas seu marinariarum iura imponere pro parte regie curie presentium^{j)} auctoritate sancimus. Gaudeant sub felici eorundem dominorum parentum nostrorum et nostro dominio / qui sub iugo hostis eorundem dominorum^{k)} parentum nostrorum et nostri regiminis tristitiam hactenus pertulerunt^{l)}. Reficiantur libertate^{m)} divitesⁿ⁾ qui dudum bonis eorum / exuriere pauperrimi et importabilia servitutis iuga tyrannide^{o)} subiere. Ad huius autem nostre concessionis robur, memoriam et cautelam presens privilegium exinde / fieri iussimus et sigillo pendenti nostre celsitudinis communiri.

✠✠D✠✠atum ✠✠M✠✠ess(ane) anno Domini mill(esim)o ducentesimo octuagesimo quinto, mense novembris penultimo eiusdem, quatedecime indictionis.

(SP D)

a) *In A AR in nesso.* b) *C intente.* c) *C gloriae.* d) *L fieri.* e) *B e C commerciorum.* f) *C quondam.*
g) *C multimoda.* h) *B quod.* i) *B tenimento suo.* j) *L presentius.* k) *L omette dominorum.* l) *B protulerunt.* m) *C liberalitate.* n) *L dives; C divoti.* o) *L e M tyrannidis; C tyrannidem.*

3

IACOBI INFANTIS LITTERAE PATENTES

1285 novembre 30, indizione XIV, Messina

L'infante Giacomo, figlio, erede e successore del re d'Aragona e Sicilia, luogotenente generale del regno di Sicilia, ordina agli ufficiali di Calabria di non obbligare nessun cittadino di Reggio,

contro la propria volontà, a svolgere commissioni fuori dalla città e dal suo tenimento senza preventivo ordine regio appositamente emanato.

I n s e r t o nel doc. seguente [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 3r (*olim* c. 2r) [B].

E d i z i o n e parziale: SPAGNOLIO, *liber XI, caput I*, vol. I, p. 219 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 229 (sotto l'indicazione della IV indizione in luogo della XIV).

E d i z i o n e integrale: LABATE, doc. III, p. 416 [L]; MIGGIANO, pp. 29-30 [M], anche con traduz. italiana integrale, p. 31.

L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Iacobus infans illustris regis Aragonum et Sicilie filius, suus in regno Sicilie futurus successor et heres ac eius in eodem regno generaliter^{a)} locumtenens, universis officialibus Calabrie, devotis suis, salutem et gratiam. Devotioni vestre ex reg(ia) parte qua fungimur auc(torita)te precipiendo mandamus, q(ua)t(enu)s hominibus civitatis Regii et tenimenti sui extra predictam civitatem^{b)} Regii et tenimenti sui aliquas commissiones exequendas pro parte regie curie non commictatis invitis absque serenitatis nostre mandato propterea emanando. Dat(e) Mess(an)e anno Domini .M^o. .CC^o. .LXXXV^o., mense novembris ultimo eiusdem, .XIII^o. indictionis.

^{a)} *B generalis.* ^{b)} *M riporta ex predictam civitate, ritenendo che la forma in accusativo di predicta, anziché in ablativo, con aggiunta la desinenza -m, sia da considerarsi una svista dello s c r i p t o r .*

4

FRIDERICI TERTII REGIS PRIVILEGIUM CONFIRMATIONIS LITTERARUM PATENTIUM

<1296> settembre 9, indizione X, Messina.

Federico III <d'Aragona>, *rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue*, accogliendo la supplica rivolta dall'università di Reggio, conferma il privilegio già concesso da suo fratello Giacomo alla predetta città, in virtù del quale nessun cittadino possa esser obbligato, contro la propria volontà, a svolgere qualsiasi commissione fuori dalla predetta città e dal suo tenimento.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 2 [A]. Sul verso, al centro, un quadrato diviso a formare una scacchiera in sedici quadratini, riprodotto anche sul recto, in alto al centro. Poco sotto, una nota di mano coeva: «Pro commissionibus». Quest'ultima si trova compresa tra una nota di mano del XVII secolo che riporta: «9^o septembris, .X. ind(ictionis). / Fridericus tertius». In basso, disposta nello stesso verso della scrittura, è la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero di carta della copia: «Federico 3^o, 1285 ultimo / novembre, registrato a li/bro folio 2». In un secondo momento l'espressione «1285 ultimo novembre», riferita al documento inserto, è stata espunta e corretta dalla stessa mano in «1296, 9 settembre». Al centro, pure di mano ottocentesca, ma disposta in senso capovolto rispetto alla scrittura del testo del documento: «Federico 3, / che li ho(min)i de Regio non abbiano offitii / per forza». Poco sotto, della stessa mano, come sembra, un'annotazione di dubbia lettura: «Spiciale».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 3r (*olim* c. 2r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 57, doc. n. II.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1993, p. 245 nota 1.

E d i z i o n e i n t e g r a l e : LABATE, doc. III, p. 416 [L]; MIGGIANO, pp. 29-30 [M], anche con traduz. italiana integrale, pp. 30-31.

La pergamena (mm 366 x 305), restaurata, a p l i c a chiusa, si presenta in discreto stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato ampie macchie brune, particolarmente in prossimità delle antiche pieghe del supporto, due parallele al senso normale della scrittura ed altrettante perpendicolari. Sono presenti quattro piccoli fori circolari disposti a losanga, praticati su ciascun lembo della p l i c a , attraverso i quali passa il filo in seta di color cremisi e giallo che reggeva il sigillo cereo deperdito. La lettera iniziale «F» di «Fridericus», ingrossata e decorata, si prolunga verso il basso per tre righe leggermente sporgente rispetto al margine scrittoriale. Le altre lettere iniziali del primo rigo sono tutte ingrossate. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro, separati mediante una serie di tre punti, in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

La data cronica è stata restituita sulla scorta dell'indizione X del documento, computata secondo lo stile bizantino, e dell'indicazione dell'anno I del regno di re Federico III d'Aragona, calcolato per anni interi a partire dalla data dell'incoronazione avvenuta nella cattedrale di Catania il 15 gennaio 1296 (cfr. la nota introduttiva).

✠✠✠
✠✠✠F✠✠Ridericus Tertius Dei Gratia Rex Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus / Capue, Universis officialibus Calabrie tam presentibus quam futuris fidelibus suis, gratiam suam et bonam / voluntatem. Dudum infra annum quarte decime ind(ictionis) nuper preterite, universis officialibus Calabrie per paten/tes licteras serenissimi domini Iacobi Aragonum et olim Sicilie regis illustris domini, fratris nostri, tunc infantis / ac illustrissimi regis Aragonum et Sicilie clare memorie domini patris nostri in eodem regno Sicilie generaliter^{a)} locum/tenentis, sub sigillo suo quo tunc generaliter utebatur scriptum^{b)} extitit in hec verba: ...¹⁾. Nuper autem pro / parte universitatis hominum predicte civitatis Regii et tenimenti sui maiestati nostre humiliter supplicato, ut / eidem universitati predictam gratiam ei per predictum dominum fratrem nostrum indultam, sibi liberaliter confirmantes ipsam obser/vari eis nostra iniungeret^{c)} celsitudo. Cuius^{d)} supplicacionibus benigne admissis, ei predictam gratiam liberaliter confirmamus, fide/litati vestre mandantes, q(ua)t(enus) predicte universitati predictam gratiam eis propterea indultam et concessam per predictum dominum fra/trem nostrum, quatenus ei per eundem dominum fratrem nostrum concessa extitit, et in dictis suis patentibus licteris continentur, observetis / et faciatis per singulos alios observari. Datum Messan(e) nono septembris, decime indictionis, regni nostri anno primo.

(SP D)

^{a)} B generalis. ^{b)} L sumptum. ^{c)} B iniungetur; L invigilet. M iniungat. ^{d)} B cum. L quibus.

¹⁾ Doc. precedente.

FRIDERICI TERTII REGIS PRIVILEGIUM CONFIRMATIONIS LITTERARUM PATENTIUM

<1296> settembre 9, indizione X, Messina.

Federico III <d'Aragona>, re di Sicilia, su istanza dell'università di Reggio, conferma le immunità e franchigie a tutti gli abitanti che possiedono beni nelle terre di Sant'Agata, San Niceto, Mesa ed Oltre Mesa, già loro concesse da Giacomo d'Aragona, suo fratello, con lettera patente munita di sigillo.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 3 [A]. Sul lembo esterno della *p l i c a*, a destra, una sigla dell'ufficio di cancelleria coeva alla scrittura del documento, preceduta da una nota dell'anno di mano del XVI secolo: «1296». Sul *v e r s o*, al centro, capovolto rispetto al senso della scrittura, di mano coeva: «De burgisatico». Sempre al centro del supporto, ma disposta nello stesso verso della scrittura, è una nota di mano del XVIII secolo: «Privilegio di franchicia della loco/tenenza di Giacomo d'Aragona confermato da / Federico terzo. Datum Messane, nono settembre / .X^a. indictione». Più sotto: «Re Federico». Segue vergato da altra mano del XVIII secolo e con riferimento all'inserto: «Franchezza per i beni / stabili in S. Agata del re Federigo 3^o in anno 1284». Ed ancora una nota della solita mano ottocentesca che annota la registrazione della copia del documento nel ms. *Urbs Rhegina*: «Federico 3^o, 1296, 9 settembre, / registrato a libro a folio primo». A questa nota ne segue un'altra di mano diversa ma coeva alla precedente, chiusa tra parentesi: «In questo stesso è inclusa una litte/ra patente di Giacomo, 17 agosto / 1284».

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, c. 6r-v (*olim* c. 1r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 57, doc. n. III.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1993, p. 245 nota 1.

E d i z i o n e integrale: LABATE, doc. II, pp. 414-415 [L]; MIGGIANO, pp. 17-19 [M], anche con traduz. italiana integrale, pp. 20-21; MAZZITELLI, doc. n. I, pp. 252-253 [edizione da B].

La pergamena (mm 330 x 319), restaurata, a *p l i c a* chiusa, si presenta in buono stato di conservazione. Piccoli fori, risarciti con carta giapponese al momento del restauro, si trovano in corrispondenza degli incroci di antiche piegature, in numero di tre orizzontali e due verticali. Lievi macchie di colore bruno, lasciate da infiltrazioni di umidità, sono localizzate lungo le pieghe del supporto e nella parte superiore, ma non inficiano il recupero integrale del dettato. Sono presenti quattro piccoli fori circolari, disposti a losanga, su ciascun lembo della *p l i c a* attraverso i quali passa il filo in seta di color cremisi e giallo che reggeva il sigillo cereo deperdito. Lungo il margine di sinistra sono evidenti i forellini lasciati dal *p u n c t o r i u m*. La lettera iniziale «F» di «Fridericus», ingrossata e decorata, si prolunga verso il basso per quattro righe mantenendosi in linea con il margine scrittorio. Le altre lettere iniziali del primo rigo sono tutte ingrossate. Gli elementi della *d a t a t i o* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro, separati mediante una serie di punti, in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Sulla restituzione della *d a t a c r o n i c a* cfr. le note cronologiche del doc. precedente. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

✠✠✠*F*✠✠✠Ridericus Tertius Dei Gratia Rex Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue, Universis officia/libus Calabrie tam presentibus quam futuris fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Dudum infra annum duodecime^{a)} ind(ictionis) nuper preterite / univ(er)sis officialibus Calabrie tunc presentibus et futuris per patentes licteras serenissimi domini Iacobi Aragonum et olim Sicilie regis illustris domini / fratris nostri tunc infantis ac illustrissimi regis Aragonum et Sicilie clare memorie domini patris nostri in eodem regno Sicilie generaliter locum/tenentis sub

sigillo suo quo tunc generaliter utebatur scriptum^{b)} extitit in hec v(er)ba: ...¹⁾. Nuper autem pro parte predicte universitatis maiestati / nostre humiliter supplicato, ut eidem universitati predictam libertatem et immunitatem ei per predictum dominum fratrem nostrum indultam sibi liberaliter confir/mantes, ipsam observari eis nostra iniungeret^{c)} celsitudo. Quorum supplicatione benigne admissa, eis predictam libertatem^{d)} et immunitatem graciose et libera/liter confirmamus^{e)}, fidelitati vestre mandantes, q(ua)t(enu)s predictis hominibus predictam libertatem et immunitatem eis propterea indultam et concessam per predictum dominum fra/trem nostrum, quatenus eis per eundem dominum fratrem nostrum concessa extitit et in dictis suis patentibus licteris continetur, observetis et faciatis per singulos / alios observari. Dat(um) Messan(e) nono septembris, decime ind(ictionis), regni nostri anno primo.

(SP D)

^{a)} *M* duodecimu. ^{b)} *L* sumptum. ^{c)} *B* iniungere; *L* invigilet. ^{d)} *M* omette ei per predictum~predictam libertatem. ^{e)} *M* confirmemus.

¹⁾ Doc. n. 1.

6

FRIDERICI TERCII REGIS PRIVILEGIUM

1296 settembre 10, indizione X, Messina

Federico III <d'Aragona>, *rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue*, in virtù della fedeltà dimostrata dall'università di Reggio, conferma il privilegio già concesso da suo fratello Giacomo <II d'Aragona> il 29 novembre 1285, in base al quale, per i danni arrecati dal defunto re Carlo I d'Angiò, fu condonato alla predetta università il versamento delle collette fiscali e non furono imposte le gabelle per i diritti di marineria.

O r i g i n a l e deperdito.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 7v-8r (*olim* cc. 2v-3r) [B], dove, in calce al documento, è annotato: «Non esiste la pergamena originale».

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1993, p. 245 nota 1, sotto la data del 12 settembre.

E d i z i o n e da [B]: MIGGIANO, pp. 41-42 [M], anche con traduz. italiana integrale, pp. 43-44.

L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

FRIDERICUS TERTIUS Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue. Per presens privilegium notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris, quod pro parte universitatis hominum civitatis Regii fidelium nostrorum, ostensum presentatum fuit nostro conspectui quoddam privilegium olim eis factum sub pendenti sigillo serenissimi domini Iacobi, tunc infantis, nunc Aragonum et dudum Sicilie regis illustris domini fratris nostri quo tunc generaliter utebatur continentie talis: ...¹⁾. Cumque pro parte predicte universitatis maiestati nostre fuerit humiliter supplicatum ut sibi predictas libertates et gratias eis factas per predictum

dominum fratrem nostrum confirmare de gratia dignaremur, cuius supplicationibus benigne admissis considerantes fidem et devotionem sinceram quam dicta universitas erga predictum dominum fratrem nostrum et nos prompto zelo gessit et gerit, nec minus fidelia et grata satis obsequia que eidem domino fratri nostro et nobis constanter, fideliter et devote contulit et in futurum, actore Domino, conferre poterit, gratiora eidem universitati dicte civitatis Regii et tenimenti sui predictas libertates et gratias quatenus ei per predictum dominum fratrem nostrum facte fuerunt et in predicto privilegio continetur de liberalitate mera et speciali gratia et ex certa nostra sciencia confirmamus fidelitate nostra, nec non constitutionibus dicti domini fratris nostri et nostris in omnibus semper salvis. Ad huius autem nostre confirmationis memoriam et robur perpetuo valiturum presens privilegium sibi exinde fieri et maiestatis nostre sigillo pendenti iussimus communiri. Datum Messane per nobilem Conradum Lanceam²⁾ militem, regni Sicilie cancellarium, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, mense septembris, decimo eiusdem, decime indictionis, regni nostri anno primo.

¹⁾ Doc. n. 2.

²⁾ Corrado Lancia, appartenente a nobile famiglia originaria del Piemonte trasferitasi nell'Italia meridionale al seguito degli Svevi, tra cui si menzionano i più famosi Federico e Galvano Lancia, del partito ghibellino filo-svevo, nacque presumibilmente verso la metà del secolo XIII. Pietro III, divenuto re d'Aragona il 19 aprile 1278, lo nominò ammiraglio del Regno di Valenza. Tra il 1291 e il 1294 ricoprì le prestigiose cariche di maestro giustiziere del regno di Sicilia, siniscalco e maggiordomo regio, al servizio di Giacomo II, nuovo re d'Aragona. Federico III, incoronato re di Sicilia nel marzo del 1296, contro il volere di Giacomo, gli concesse la carica di cancelliere, subentrando al più noto Giovanni da Procida. La ricoprì senza interruzioni dall'aprile 1296 all'aprile 1299, spostandosi con il re in diverse città e terre della Sicilia. Il 20 settembre 1296 il re Federico III gli concesse, per i buoni servigi, il castello e la terra di

Caltanissetta, con mulini, barrendieri, boschi, pascoli e corsi d'acqua, già tenuti dai Raimondo Alamanno. Il 4 luglio 1299 nelle acque di Capo d'Orlando la flotta catalano-angioina, guidata da Ruggero di Lauria, cognato dello stesso Lancia, fu attaccata da quella siciliana, capeggiata da Federico III, che aveva deciso di accogliere l'incitamento del Lancia, nonostante il parere contrario di altri consiglieri. La maggior parte degli storici ritiene che il Lancia morì nel corso di questa battaglia. Sul personaggio si vedano LANCIA DI BROLO, pp. 97-107; GIUNTA, GIUFFRIDA, pp. 46, 48, 121; LÉONARD, p. 172; AMARI, *La guerra del Vespro siciliano*, I, pp. 145, 312, 420 s., 470, 492, 501, 529, 543; vol. II, I, p. 351; COLLURA, p. 21; *Tabulario delle pergamene della casa dei Principi Moncada di Paternò*, doc. 9, pp. 45-46; ed in particolare SARDINA, *Lancia (Lanza), Corrado*, pp. 322-325, con la relativa bibliografia riportata.

7

FRIDERICI TERCII REGIS PRIVILEGIUM

<1296> settembre, indizione X, Messina.

Federico III <d'Aragona>, *rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue*, in virtù della fedeltà sempre dimostrata nei confronti suoi, dei suoi genitori e di suo fratello il re Giacomo, concede agli uomini della città di Reggio di poter esportare dalla città per il regno, o da questo importare in essa, per mare e per terra, di comprare o vendere qualunque cosa volessero senza esser tenuti al pagamento di alcuna imposta doganale, e che i cittadini reggini, convenuti dinanzi

alla corte del baiulo o dei giudici della città, non dovessero pagare nessun diritto dovuto alla curia regia.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 5 [A]. Sul v e r s o , in alto, una nota di registrazione coeva alla scrittura del documento, seguita dal disegno di una coppa a due manici: «R(egistra)tum in cancellar(ia)». Al centro, un'altra nota della cancelleria di mano coeva: «Privilegium exemptionis iuris doane». A sinistra, una nota di mano del XVIII secolo: «Copiato». Più sotto, di mano del XV secolo: «Privilegium d(omi)ni regis Friderici. Datum / Messane olim .M°. .CC°. nonagesimo .VI°». In basso a destra, vergata perpendicolarmente rispetto all'andamento della scrittura, una nota di mano del XVIII secolo: «Federico terzo. / 1296». Al centro, una nota della solita mano ottocentesca che annota la registrazione nel ms. *Urbs Rhegina*, confondendola, tuttavia, con il documento precedente: «Federico 3°, registrata a libro / folio 3, 1296, 10 settembre». Questa nota è stata espunta da altra mano, ma sincrona alla precedente, che annota, invece, la mancanza della copia trascritta nel ms. *Urbs Rhegina* aggiungendo: «Non si / trova nel libro».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, pp. 57-58, doc. n. IV (*sub die* 12).

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, p. 182; ediz. 1993, p. 247.

E d i z i o n e : LABATE, doc. IV, pp. 416-417 [L]; MIGGIANO, pp. 35-37 [M], anche con traduz. italiana, pp. 37-38.

La pergamena (mm 308 x 312), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in discreto stato di conservazione. Lievi macchie brune, dovute ad infiltrazioni di umidità, si riscontrano sparse su tutta la superficie del supporto, più accentuate al centro e lungo le antiche piegature, particolarmente quella centrale disposta parallelamente al senso della scrittura. In calce al documento si ritrovano due fori romboidali di media grandezza risarciti con carta giapponese su entrambi i lembi della p l i c a , rimasti in seguito allo strappo dovuto all'asportazione del cordone in seta. A questo, passante attraverso i quattro piccoli fori circolari disposti a losanga, era unito il sigillo pendente deperdito. Poco al di sopra è un altro piccolo foro, pure risarcito in fase di restauro del supporto, che non intacca lo specchio scrittorio. Lungo il margine di sinistra sono evidenti i forellini lasciati dal p u n c t o r i u m . La lettera iniziale «F» di «Fridericus», ingrossata e riccamente ornata, si prolunga verso il basso per nove righe leggermente sporgente rispetto al margine scrittorio. Le altre lettere iniziali del primo rigo sono tutte ingrossate. Anche la lettera iniziale «D» di «Datum» all'inizio dell'escatocollo, posto distaccato dal testo, si presenta ingrossata e decorata. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Sulla restituzione della data c r o n i c a cfr. le note cronologiche del doc. n. 4. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

✱✱✱FRIDERICUS Tercius Dei Gratia Rex Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue. ✱✱✱
eximie laudis / et fame preconium munificentia regalis extollitur, dum benemeritos et subiectos
benigne conspiciens eorum fidelia suscepta servicia liberalitatis et gratie re/tribucione compensat.
Per presens igitur privilegium notumfieri volumus universis tam presentibus quam futuris quod
actendentes immensitatem devocionis / et fidei, quam universitas hominum civitatis Regii
nostrorum fidelium erga illustres dominos parentes nostros, nec non serenissimum dominum
Iacobum / Aragonum et olim Sicilie regem illustrem dominum fratrem nostrum et nos prompto
zelo gessit et gerit nec minus fidelia et grata satis obsequia per eandem / universitatem eis et nobis
constanter, fideliter et devote prestita et que in futurum^{a)}, actore^{b)} Domino, conferre poterit
graciora, eidem universitati de / liberalitate mera et gracia speciali concedimus quod cives dicte
civitatis Regii videlicet illi qui in quibuscumque negociis et serviciis civitatis ipsius conferunt / et
comunicant et in curia baiuli et iudicum civitatis eiusdem conveniuntur ac conveniri tenentur et
debent de victualibus et aliis mercibus et rebus eorum / licitis et permissis tam eorum quam, quas

et que de eorum pecunia propria emerint in dicta civitate Regii et aliis partibus regni Sicilie et ea ab eisdem / partibus regni Sicilie detulerint et immiserint per mare et per terram in dictam civitatem Regii et ibidem vendiderint ac abinde per mare et per terram / extraxerint a iure dohane et alio quocumque dirictu per eos in eadem civitate Regii propterea curie debito, quod eis graciose remictimus ad cuius pre/stacionem ipsos de cetero teneri nolumus sint liberi et exempti, fidelitate nostra nec non constitutionibus serenissimi domini Iacobi Aragonum et olim Sicilie / regis illustris domini fratris nostri et nostris et cuiuslibet alterius iuribus semper salvis. **A** huius autem nostre concessionis memoriam et robur per/petuo valiturum presens^{d)} privilegium sibi exinde fieri et maiestatis nostre sigillo pendenti iussimus communiri.

Datum Messane^{e)} per Nobilem^{f)} Conradum Lanceam¹⁾ Militem, Regni Sicilie Cancellarium, Anno Dominice Incarnationis Millesimo / ducesimo nonagesimo sexto, mense septembris, decime ind(ictionis), Regni Nostri Anno Primo.

(SP D)

a) *L futuro.* b) *L auctore.* c) *L acconveniri.* d) *L omette presens.* e) *L Messano.* f) *L nobiles.*

¹⁾ Su Corrado Lancia, cfr. la nota n. 2 del doc. precedente.

8

ROBERTI DUCIS CALABRIAE LITTERAE PATENTES

1303 settembre 22, indizione II, Aversa.

Roberto <d'Angiò>, figlio primogenito del re, duca di Calabria e vicario generale nel regno di Sicilia, ordina ai capitani della terra di Reggio di non importare per via di terra e vendere vino in quella città che non provenga dalle vigne del territorio circostante, al fine di non danneggiare i medesimi cittadini di Reggio che vivono dei redditi derivanti dal vino da loro prodotto, tranne nel caso e nel tempo in cui la regia corte dovesse dimorare in quella città e fosse insufficiente.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 10 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra: «Sub signo domini logothete». Sul lembo esterno della *plica*, a sinistra, la nota di registrazione della cancelleria: «R(egistrata)». Sul *verso*, a sinistra, disposta in senso perpendicolare rispetto alla scrittura, di mano del XV secolo: «Lict(er)a quod in civitate Regii non / possint immicti vinum aliunde / vinale». A sinistra, di mano del XVII secolo, disposta secondo lo stesso verso della scrittura: «Copiata in carta». Al centro, pure di mano ottocentesca, altra nota in parte deleta ed illeggibile anche con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «Re Roberto, 1303, 22 settembre / [...] / vendere il vino in città». A destra, di mano del XVIII secolo: «Roberto 1303, perché non si possa intro/durre vino di fuori». Poco sotto, della stessa mano, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero della carta: «Registrato a libro a / folio 5».

I n s e r t o nel doc. n. 25 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 9r (olim c. 5r) [B].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, c. 26r (*olim* c. 22r) [B²], ove si riporta, corretto da altra mano, ma pur sempre in maniera errata, l'anno 1333, con espunzione del numerale *tertio* e l'immissione nell'interlinea dei decimali *tricesimo tertio*.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 58, doc. n. V, dove, probabilmente per svista, nella data topica è riportata Anversa.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, p. 183; ediz. 1993, pp. 249-250.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XI, caput II*, vol. I, p. 224 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 234-235.

La pergamena (mm 216 x 288), restaurata, si trova in cattivo stato di conservazione. Essa è composta da due pezzi malamente assemblati al momento del restauro mediante aggiunta di carta giapponese, essendo stata lasciata tra i due frammenti notevole distanza. A causa di infiltrazioni di umidità quando la membrana era chiusa, sulla parte superiore del supporto sono rimaste impresse, in maniera speculare, parti della scrittura del testo. Le stesse hanno causato la putrefazione e la caduta di un vistoso lembo della membrana nella parte inferiore, senza tuttavia intaccare lo specchio scrittorio, lasciando, altresì, due fori di piccola grandezza, risarciti pure in fase del restauro, al centro ed in basso a sinistra. Numerose macchie scure sono rimaste al centro e lungo tutto il margine di destra. Un'altra vistosa lacerazione con caduta di brani membranacei, causata pure da infiltrazioni di umidità, si trova al centro del supporto, lungo un'antica piegatura che corre in corrispondenza del sesto rigo di scrittura. Sono evidenti, inoltre, le linee di rigatura e marginatura del supporto eseguite a secco sul lato carne. Le lacune sono state colmate mediante le integrazioni estratte dall'inserto [B¹] e dalle copie autentiche [B e B²].

L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Robertus primogenitus illustris Ierusalem et Sicilie regis, Dux Calabrie ac eius in regno Sicilie vicarius generalis, Tenore / presentium notumfacimus universis quod^{a)} nos ad devote supplicationis instantiam pro parte universitatis hominum civitatis Regii fide/lium et devotorum nostrorum asserentium se nichil aliud habere in redditibus unde vivant, nisi vinum proveniens ex vineis suis, noviter facte / nobis, eis usque ad beneplacitum nostrum graciose concessimus ut vinum aliunde per terram delatum in dictam civitatem^{b)} Regii per quempiam immic/ti non debeat^{c)} venale^{d)} quidem vel ad alicuius aut aliquorum usum ibi degentium, cum ipsis [proprium] abunde^{e)} sufficere videatur, excep/to tamen quod siquando paterna vel nostra curia in eadem civitate Regii resideret, liceat [ipsi curie et] magnatibus sequentibus eam^{f)}, vinum / allatum per mare de partibus exteris, pro ipsorum usu et comitivarum suarum^{g)} sufficiens pro [tempore] quo moram ibidem traxerint, in ci/vitatem eandem^{h)} immicti facere pro sue libito voluntatis. Mandantes per presentium seriem capitaneis dicte civitatis Regii / presenti scilicet et futuris ut huiusmodi nostram gratiam, quamdiu beneplacitum ipsum nostrum duraverit universitati prefate obser/vent acⁱ⁾ mandent et faciant inviolabiliter observari. In cuius rei testimonium et cautelam supplicantium prefatorum presentes licte/ras inde fieri et pendent sigillo nostro iussimus communiri. Dat(e) Averse anno Domini millesimo trecentesimo tertio, die vi/cesimo secundo septembris, secunde indictionis.

(SP D)

a) C id. b) B¹ dicta civitate. c) B debet. d) Così A, si intenda vinale; B venalis. e) B¹ habunde. f) B e B² cum. g) B e C omettono suarum. h) B aggiunge Regii. i) B² et.

ROBERTI DUCIS CALABRIAE LITTERAE PATENTES

1304 aprile 10, indizione II, Napoli.

Roberto <d'Angiò>, figlio primogenito del re, duca di Calabria e vicario generale nel regno di Sicilia, in seguito alle istanze dei cittadini di Reggio, che hanno subito gravi danni con perdite umane e materiali per le guerre che imperversavano in Calabria, ordina ai secreti ed a tutti gli ufficiali di Calabria di esentarli dal pagamento dei diritti di marineria per un quinquennio, a partire dal prossimo anno di terza indizione.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 9 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, al centro, di mano coeva: «Sub signo domini. L(euci)us de Capua¹». Sul *verso*, in alto a sinistra, disposta in senso perpendicolare rispetto alla scrittura, una *nota presentationis*, di mano poco posteriore databile, forse, all'anno 1307: «Presentat(e) in iudicio .XIII^o. februarii .V^o. ind(ictionis)». A destra, la nota di cancelleria della registrazione: «R(egistra)ta». Nella parte centrale del supporto, a destra, di mano del XVII secolo, disposta secondo lo stesso verso della scrittura: «Re Roberto». A questa nota ne seguono altre due di mano del XV secolo: «Pro marinaria» e «Pro iure marinarie. / 1304». Al centro, pure di mano ottocentesca, un'altra nota in parte deleta e leggibile solo con l'ausilio della luce a raggi ultravioletti, che attesta l'assenza della copia nel ms. *Urbs Rhegina*: «Vacant in librum». A destra, un'altra nota di mano del XVIII secolo: «Roberto. / 1304».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 58, doc. n. VI.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quarto, § I, p. 316; ediz. 1993, p. 250, nota 2.

La pergamena (mm 360 x 141), restaurata, si presenta, nel complesso, in buono stato di conservazione, se si eccettuano piccole fioriture di muffa e lievi macchie brune lungo entrambi i margini laterali del supporto e più accentuate nella parte centrale, causate da infiltrazioni di umidità, che ha provocato anche lo scolorimento dell'inchiostro. La stessa ha causato la putrefazione e la caduta di un piccolo lembo della membrana nella parte inferiore del supporto, in corrispondenza di un'antica piega verticale, senza intaccare lo specchio scrittorio. La lettera «R» di «Robertus» si presenta di modulo ingrossato.

Robertus primogenitus illustris Ier(usa)l(e)m et Sicilie regis, dux Calabrie ac eius in regno Sicilie vicarius g(e)n(er)alis, secretis et officialibus aliis per partes Calabrie constitutis, presen/tibus et futuris, fidelibus regiis devotis suis, salutem et dilectionem sinceram. Scire vos volumus quod nos actendentes nuper puritatem fidei hominum civitatis Regii, / regionum fidelium devotorum nostrorum, pro qua utique illibate servanda, fremente dudum in partibus Calabris guerrarum discrimine, in personis et rebus dampna pergrandia per/tulisse noscuntur, ad ipsorum supplicationis instanciam quam consideratione premissa prompte admisimus universis et singulis hominibus dicte terre Regii, immuni/tatem a iure marinarie nostre per eos curie debito, duximus usque ad quinquennii spatium ab anno scilicet tertie indictionis future proximo numerandum in antea / de certa nostra sciencia et speciali gratia concedendam, prout in aliis patentibus licteris² nostris hominibus ipsis proinde indultis plenius continetur. Itaque devotioni vestre / tenore presentium firmiter et expresse iubemus q(ua)t(enus) dictis hominibus ipsam immunitatis gratiam iuxta ipsius tenorem observantes et observari facientes illesam, nec vos / dictos homines seu eorum aliquem contra immunitatis ipsius seriem molestare aut impetere quoquomodo temptetis, nec molestari aut impeti per alios permictatis. / Presentes autem licteras, postquam eas in publicam formam redigi faciatis pro cautela presentanti restitui volumus, apud ipsos homines pro

cautela mansuras, / et ad vestrum quemlibet dicto durante quinquennio vigorem similem obtenturas. Dat(e) Neapoli anno Domini .M^o. .CCCIII^o., die .X^o. aprilis, .II^e. indictionis.

¹⁾ Leucio *de Capua* è noto dai documenti tra gli anni 1300 e 1315 come notaio regio della cancelleria angioina anche con autorità apostolica. Forse era parente del più noto Bartolomeo, logoteta e protonotaro del regno in quegli stessi anni (per il quale cfr. la nota 2 del doc. seguente), e di Giacomo *de Capua*, professore di diritto civile, protonotaro del regno nel 1312 (per il quale si vedano CAMERA, *Annali*, II, p. 151; KIESEWETTER, *La cancelleria angioina*, p. 388, nota 134). Compare come notaio apostolico scrittore di un diploma del re Carlo II del 25 luglio 1299, redatto, peraltro, alla presenza di Taffuro *de Capua*, notaio e familiare regio, mediante il quale il re affidava a Leucio, vescovo di Bitonto, la risoluzione della vertenza giurisdizionale tra Giacomo, vescovo di Gravina, ed il *magister* Pietro *de Angeriaco*, arciprete di Altamura e tesoriere della chiesa di San Nicola di Bari (F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1266-1309)*, doc. 85, pp. 118-134, qui p. 134); in un mandato di re

Carlo II del 6 maggio 1300 relativo ai capitoli dell'accordo tra il re e Genova (cfr. AMARI, *Un periodo delle istorie siciliane del XIII secolo, Documenti*, doc. XXIX, pp. XXV-XXVII, qui p. XXVII; MINIERI RICCIO, *Saggio di codice diplomatico*, Supplemento 2, p. 2, n. 3); in un documento datato a giugno 1308 (cfr. CUTOLO, *Il regno di Sicilia*, p. 104, n. 39); ancora in un documento del 13 gennaio 1311 di re Roberto che conferma un precedente decreto del 30 agosto 1309 emesso dal figlio Carlo, duca di Calabria, a favore di alcuni notabili dell'università di Trani (cfr. *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. VI, pp. 7-9 [127-129]); in ultimo, come notaio apostolico il 9 maggio 1315 in una lettera di re Roberto che presta assenso alla nomina dei procuratori fatta da Margherita Galarda vedova di Ugone Scotto (cfr. BELTRANI, doc. CCL, pp. 276-277, qui p. 277). Complessivamente sul personaggio si rimanda a KIESEWETTER, *La cancelleria angioina*, p. 396, nota 163.

²⁾ Si desidera.

10

ROBERTI REGIS PRIVILEGIUM

1309 giugno 6, indizione VII, Napoli.

Roberto <d'Angiò> re di Gerusalemme e Sicilia, in seguito agli eventi turbolenti ed ai danni causati dalle continue guerre contro la Sicilia e vista la costante fedeltà dimostrata dagli uomini reggini, volendo premiare la loro virtù, conferma all'università di Reggio l'esenzione dal pagamento dei diritti di raccolta del legname e di marineria per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalla data del presente documento, ordinando ai secreti di Calabria di non procedere all'esazione di questi tributi.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 8 [A]. Sul **v e r s o**, in alto, di mano del XVIII secolo: «Roberto / 1309». Segue di mano del XVI secolo: «Pro iure lignaminis». Nella parte centrale della pergamena, a sinistra, in senso capovolto rispetto all'andamento della scrittura, di mano coeva: «Vacat». Più sotto, di mano del XV secolo: «Pro iure marinarie et lignaminum / ad quinquennium». Segue, aggiunto dalla stessa mano precedente: «Int(er) alia privilegia vacat». Al centro, disposta in senso perpendicolare rispetto alla scrittura, di mano sincrona: «Pro hominibus civitatis Regii». In basso, al centro, con andamento perpendicolare alla scrittura e di mano coeva: «Pro secretis Regii».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 58, doc. n. VII (*sub mense ianuarii*).

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quarto, p. 184; ediz. 1993, p. 250.

La pergamena (mm 336 x 238), restaurata, è in cattivo stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato ampie macchie scure che occultano la scrittura, fortemente scolorita lungo entrambi i margini laterali, comportando il frequente ricorso alla luce a raggi ultravioletti per il recupero dello scritto del documento. Le stesse hanno provocato la putrefazione e la caduta di ampi brandelli di membrana lungo i lati di destra e sinistra del supporto, risarciti con carta giapponese durante la fase di restauro. La membrana è stata rifilata lungo il margine inferiore. È possibile ipotizzare un suo danneggiamento prim'ancora della compilazione del ms. *Urbs Rhegina*, motivo per il quale in esso non fu, probabilmente, trascritta. La lettera «R» iniziale di «Robertus» si presenta di modulo ingrossato.

Gli anni di regno di Roberto d'Angiò, divenuto sovrano per la morte prematura del fratello primogenito Carlo Martello, avvenuta il 19 agosto 1295 (WALTER, *Carlo Martello d'Angiò*, p. 381), e per rinuncia del secondogenito Ludovico, divenuto vescovo di Tolosa, sono computati per anni interi a partire dal 6 maggio 1309, giorno seguente, come è noto, alla morte di Carlo II (CAGGESE, I, p. 52; DE FREDE, p. 155; GRUMEL, p. 426; LÉONARD, p. 251; NITSCHKE, p. 235), nonostante fosse consacrato re ad Avignone da papa Clemente V soltanto nei primi giorni di agosto dello stesso anno (G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 116).

Robertus Dei gratia rex Ier(us)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, universis hominibus / civitatis Regii, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. A memoria nostra non excidit qualiter constantis fidei puritas, eximie devocionis affectus / et obsequendi prompta sedulitas, quibus vos et alii fideles nostri Calabrie, erga recolende memorie progenitores nostros, nos laudabiliter claruistis [...] / continuo, quod olim dissidii Siculi fremini diuturne guerre amaria producente dispendia et singulariter afficiente Calabriam, vos et fideles eosdem [...] / asperitas carcerum, non rerum vastitas, non preforibus hostis terra marique deserviens, non famis inedia, non strages, non dire mortes, non mendum sedu/litatis hostis astutia, non ulla promissio, tanta fuit in vobis dictisque fidelibus aliis perseverancie virtus, nativus amor et fides, ex animo revocare quantam [...] / [...] nisi siquando vis illata co[...]terit, potuerunt, et quamvis cordi nobis semper insitum fuerit vos et fideles ipsos, peculiarem [...] / [...] pro tantorum profecto [...] affluentium meritorum. Quia tamen parate voluntati iugiter, lapsa tempora accedentium [...] qualitas [...] / [...] in actum dudum proferre nequivimus, quod constanter animo gerebamus. Nuper autem intentui nostro afferente quodammodo possibilitate suffragantur / res quatenus nunc convenienter possumus et facultatis nostre modus, onustus equidem varietate incumbencium, undique multiplicium sumptuum et grandium / agendorum, premiare virtutem et vobis ac ipsis fidelibus aliis dominica gratitudine respondere, omnem pecuniam nostre curie debitam pro iure lignaminum / et marinarie per vos et fideles eosdem generaliter ac specialiter usque ad annos quinque continuos a die date presentium in antea numerandos, gratiose remic/timus et relaxamus in totam, residua quelibet preteriti temporis usque quo ipsa nostra gratia sumet exordium, ea silicet que pro parte nostre curie de pecunia / dicti iuris lignaminum et marinarie hucusque recollecta non sunt, set per vos et fideles ipsos universaliter aut specialiter restabant adhuc ipsi curie persolven/da, licet autem secretis Calabrie presentibus et futuris, oportune per alias nostras licteras¹⁾ iniungemus et ipsi vobis et eisdem fidelibus aliis, huiusmodi / nostram gratiam, sicut prenarratur, observantis infid[...] non exigant nec exigi faciant, illaque non [...] successoribus in pendent, ipsamque alias [...] / [...] ipsum, donec duraverit quinquennium [...] pro expedientis [...] de suffragio, volumus [...] mandamus [...] / gaudentes effectu de prefatis residuis [...] solvendum restantibus, nil solvatis nec etiam de pecunia dicti iuris ipsi curie debita dum durave/rit quinquennium antefatum, nunciantes seu nunciari facientes circumadiacentium et vicinorum locorum hominibus, ut ipsi eiusdem nostre gracie consequi de iamdictis resi/duis modo simili nichil solvant, et alias ipsa nostra gratia dicto

durante quinquennio patiantur seu vero de residuis ipsis, que iam per collectores aut personas / quoslibet alias pro parte dicte nostre curie recollecte fuerunt, et penes eos adhuc forte consisterunt [...] ipsi curie exoluta per memoratos secretos vel iusti/tiarium regionis, prout ad [...] alios pertinet, pro eiusdem parte curie infallibiliter exigì volumus et per alias nostras licteras¹⁾ demandamus, ita ut residua eadem potius como/dis ipsi curie nostre proveniant, quam in fraudulose detinentium manus cedans illud preterea latere nos volumus quod in nos prefatosque fideles gratias alias oportune per tempora sic an/nuente Deo derivare disponimus quod agnoscetis a parte condigna [...] provenisse rependia et alii ad obsequendum [...] nobis, dum casus aderit, animabuntur actentius per exem/plum. Dat(um) Neapoli per Bartholomeum de Capua²⁾ militem, logothetam et prothonotarium regni Sicilie, anno Domini .M^o CCC VIII^o., die .VI^o. iunii, .VII^e. indictionis, regnorum nostrorum anno primo.

¹⁾ Cfr. il doc. precedente.

²⁾ Bartolomeo nacque a Capua il 24 agosto 1248 e morì, quasi ottantenne, nella prima metà del 1328 a Napoli. Nel 1283, quando Carlo I, in procinto di recarsi al duello con Pietro III d'Aragona, lasciò la reggenza al figlio, nominandolo suo vicario generale il 12 gennaio, egli risulta già nella cerchia più stretta dei suoi consiglieri politici, come attestano alcuni documenti stesi da lui. Il 7 giugno 1290, fu nominato da Carlo II protonotaro del Regno di Sicilia, carica che gli fu confermata a vita insieme con la facoltà di nominare viceprotonotari il 21 agosto 1294. Asceso in tal modo a una delle più alte cariche del Regno, alla quale nel febbraio del 1296 Carlo II aggiunse, dopo la morte del titolare, Sparano da Bari, anche quella di logoteta del Regno, egli mantenne fino alla morte una posizione di grandissima influenza e autorità alla corte angioina, paragonabile solo a quella tenuta cinquant'anni prima dal grande consigliere e confidente di Federico II, Pier delle Vigne, che aveva riunito anch'egli nelle sue mani le due importanti cariche. Fu ambasciatore del regno di Napoli ad Avignone. Celebre giurista, fu anche allievo di San Tommaso d'Aquino e forte sostenitore della dottrina tomistica. È attestato in numerosi decreti e privilegi dati sotto Carlo II e Roberto tra il 1298 ed il 1326 (cfr. MAZZELLA, p. 297; CAMERA, *Annali delle Due Sicilie*, II, pp. 32, 34, 37, 41, 44, 46, 51, 63-64, 68, 70, 84, 92, 95, 99, 105-108, 110, 124, 130, 137, 142, 146, 150, 160, 170, 181, 183, 186, 197, 199, 209-210, 214, 226, 256, 259, 268-269, 344-345, 360, 491, 506; TRIFONE, *La legislazione Angioina*, pp. XXI-XXIII, 139 ss; WALTER, PICCIALUTI, pp. 697-704, con la relativa bibliografia molto accurata; VITOLO, *Il regno angioino*, pp. 48, 55, 58; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 375; KIESEWETTER, *La cancelleria angioina*, p. 380, nota 93, e pp. 385-387; MAFFEI, I, pp. 147-149, anche qui con nutrita bibliografia; S.

PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia*, pp. 64, 70, 119, 123, 146, 148, 155, 158; BOYER, pp. 50-52 e ss.). È attestato, negli anni della sua lunghissima carriera, in migliaia di documenti, che è impossibile proporre tutti. Ci si limita a segnalare i seguenti repertori di fonti documentarie dell'età angioina: NITTO DE ROSSI, NITTI DI VITO, p. 157; BELTRANI, pp. 157, 197, 202, 205-206, 208, 211, 231-214, 216-219, 227, 232-233, 238-239, 241, 243, 245, 256, 261, 265-266, 271, 288, 291; NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1266-1309)*, pp. 101, 186, 193, 209, 217, 229; ID., *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1309-1343)*, p. 10; *I regesti dell'Abbazia di Montecassino*, II, p. 27, n. 15; *I regesti delle pergamene di Montevergine*, III (1250-1299), pp. 188-189, nn. 2603, 2606; p. 227; p. 231; IV (sec. XIV), p. 27, n. 2695; p. 33, n. 2714; A. DE LEO, II, pp. 4, 49; MAZZOLENI, *Le carte del monastero di S. Leonardo della Matina di Siponto*, pp. 52, 57; *Il Libro Rosso Bari*, I, doc. XXV, p. 106, doc. XXXVI, p. 120 (sotto l'anno 1336, ma 1316); II, doc. CCVIII, p. 71; *Il libro Rosso della università di Trani*, doc. VI, p. 129; *Libro rosso della università di Bitonto (1265-1559)*, I, doc. IV,8, pp. 78-79; MASTROBUONO, doc. 20, p. 397; A. PETRUCCI, pp. 8, 10, 12, 14, 21, 46-47; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, p. 9; CORDASCO, *Le pergamene del duomo di Bari (1294-1343)*, pp. 62, 77; ID., *Le pergamene della cattedrale di Altamura (1309-1381)*, p. 23; FORTUNATO, documenti, doc. XV, p. 405; doc. XXIV, p. 419; doc. XXVI, p. 421; docc. XXIX-XXXII, pp. 429, 431, 433; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, pp. 136-137, 139, 141, 149, 151, 160, 164; G. RUSSO, *Inediti documenti di archivi e biblioteche calabresi*, doc. I, pp. 535-536; INGROSSO, p. 78; *Il Libro Rosso di Foggia*, doc. n. 6, p. 75; C. DRAGO TEDESCHINI, *Le pergamene dell'archivio diocesano di Gravina (secc. XI-XIV)*, pp. 67, 69.

KAROLI DUCIS CALABRIAE LITTERAE PATENTES

1322 maggio 15, indizione V, Napoli.

Carlo, figlio primogenito del re Roberto <d'Angiò>, duca di Calabria e vicario generale del regno, conferma l'indulto ed il perdono concesso da suo padre re Roberto e da papa Giovanni <XXII> ai cittadini di Reggio, colpevoli di aver appoggiato la causa di Federico <III> d'Aragona, nemico regio, e restituisce ai ribelli i beni loro precedentemente confiscati.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 12 [A]. Sul verso, a sinistra, disposta in senso perpendicolare rispetto alla scrittura, di mano sincrona: «Pro remissione culpe». Poco a lato è raffigurata una torre merlata, con possente zoccolatura e due ordini di monofore sovrapposte. Nella parte centrale, a sinistra, di mano del sec. XVIII, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, con corrispondenza tra la carta indicata e la vecchia segnatura della copia trascritta: «Carlo <vicario> generale, 1322, 15 / maggio, registrata a libro / a folio 6».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 10r-v (*olim* c. 6r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 58, doc. n. VIII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quarto, p. 186; § III, pp. 316-317; ediz. 1993, p. 253, nota 1 (con trascrizione parziale del documento).

E d i z i o n e : SPAGNOLIO, *liber XI, caput III*, vol. I, pp. 227-228 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a : *Ibidem*, vol. II, pp. 238-239.

La pergamena (mm 385 x 267), restaurata, a plica spianata, è in buono stato di conservazione. Presenta vistose macchie scure, dovute ad infiltrazioni di umidità, lungo il margine di sinistra e più accentuate nella parte superiore, che non coinvolgono lo specchio della scrittura, dove sono comunque evidenti ma di ben più lieve entità. La membrana reca un piccolo foro in basso a sinistra, dovuto ad usura del supporto, risarcito al momento del restauro, in corrispondenza dell'incrocio di un'antica piega verticale, la prima di altre tre, con quella parallela al senso normale della scrittura. In basso al centro manca un vistoso lembo di membrana, presumibilmente asportato in seguito allo strappo del sigillo, in corrispondenza dei fori, attraverso i quali passava il cordone che reggeva il sigillo deperdito. La lettera «K» di «Karolus» si presenta di modulo ingrossato ed alquanto elaborata.

Il XIV anno di regno di re Roberto d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 6 maggio 1309.

 Karolus Illustris Ier(usa)l(e)m et Sicilie regis Roberti primogenitus, Dux Calabrie ac eius vicarius generalis, Universis presentes licteras / inspecturis tam presentibus quam futuris. Ex benignitate clementie dum criminis culpa remictitur eis penalitatis inflictio convenienter per consequens rela/xatur, absurdum quidem censeretur et absonum si remaneret pena ipsius rei origine iam sublata. Sane dudum civitate Regina in provincia / Calabrie posita, a fide regia deviante, successit quod in illo tempore quo in potestate generosi viri dompni Frederici de Aragonia hostis regii nostrique / pariter et subsequenter in manu et dicione^{a)} sanctissimi patris domini Iohannis¹⁾ divina providencia sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summi

pon/tificis civitas ipsa fuit propter specialem adherentiam quam aliqui cives terre prefate fecerant eidem dompno Frederico. Inclitus princeps dominus Robertus Dei gratia rex Ierusalem / et Sicilie noster dominus et genitor reverendus nonnulla bona eorundem adherentium sicut suorum infidelium quampluribus eius benemeritis et devotis contulit gratiose. Postmodum / auctoritate prefati domini summus pontifex atque rex nosque similiter hominibus civitatis eiusdem omnes culpas et offensas commissas per eos contra iamdictos dominos de inna/ta ipsis nobisque invicta clemencia duximus remictendas, ut ig(itur) tantorum presidentium laudabilia sequamur exempla et illorum processibus amicam nobis mansuetudinem sociemus / et ne imago succedanea remaneat re sublata, universos et singulos homines civitatis eiusdem qui ad cultum et fidem prefatorum dominorum nostrumque similiter re/dierunt restituentes in integrum ad honores, dignitates et gratias habiles reddimus et capaces concessionem et donationes factas per ipsum dominum patrem / nostrum memoratis Reginis civibus seu aliis quibuscumque de bonis prefatis publice utilitatis ratione pensata cum eius beneplacitis concurrente annullantes omnino / ac cassas et irritas renunciantes, decernentes expresse ut ex vigore concessionum et donacionum ipsarum nulla executio fieri, nulla possessionis assignatio sequi / possit, sed bona predicta concessa penes eorum possessores et antiquos dominos eorundem sine translationis timore ac iniuria remaneant per ipsos et eorum heredes incommuta/biliter possidenda, fidelitate paterna et nostra iuribus aliis regie curie et cuiuslibet^{b)} alterius semper salvis. In cuius testimonium presentes licteras triplicatas^{c)} fieri et pendenti / vicarie sigillo quo utimur iussimus communiri.

✠✠✠D✠✠✠at(e) Neapoli per manus domini Bartholomeum^{d)} de Capua^{e) 2)} logothete et prothonotarii regni Sicilie, anno Domini millesimo trecen/tesimo vicesimo secundo, die quintodecimo maii, quinte ind(ictionis), regnorum dicti domini patris nostri anno quartodecimo.

(SP D)

^{a)} B e C conditione. ^{b)} B cuilibet. ^{c)} B e C duplicatas. ^{d)} Così A, si intenda Bartholomei. ^{e)} La sottoscrizione del logoteta è autografa.

¹⁾ Si tratta di papa Giovanni XXII (1316-1334).

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. precedente.

12

KAROLI DUCIS CALABRIAE LITTERAE PATENTES

1324 dicembre 20, indizione VIII, Napoli

Carlo, figlio primogenito del re Roberto d'Angiò, duca di Calabria e vicario generale del regno, su istanza dell'università della città di Reggio, avanzata per mezzo del suo sindaco Errico Alupus, invia un mandato al capitano generale, ai giustizieri, capitani e ufficiali del ducato di Calabria con il quale dispone che, fuori dal tenimento e distretto di Reggio, nessuna commissione o incarico sia affidato ai cittadini della predetta città.

Inserito nel doc. n. 22 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, c. 13r-v (olim c. 9r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 61, doc. n. XVIII.

Il XVIII anno di regno di re Roberto d'Angiò non corrisponde all'anno indicato nel documento, né calcolandolo per anni interi a partire dalla data del 6 maggio 1309, né, tantomeno, ricorrendo sia al computo per *annus incipiens* abbreviato sia a quello allungato. Deve trattarsi di una svista dello scrittore nell'atto di copiare l'inserto nell'originale. Alla data del documento cadeva, infatti, il XVI anno di regno. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Karolus illustris Ierusalem et Sicilie regis Roberti primogenitus, dux Calabrie ac eius vicarius generalis, . . . generali capitaneo, . . . iusticiariis, capitaneis et . . . universis officialibus ducatus Calabrie presentibus et futuris, fidelibus paternis et nostris, salutem et dilectionem sinceram. Annuentes petitioni^{a)} supplici pro parte universitatis hominum civitatis Regii per dominum Hericum Alupum concivem ipsorum et syndicum, noviter nobis facte hominibus ipsis usque ad paternum beneplacitum sive nostrum de certa scientia et speciali gratia duximus concedendum quod extra tenimentum seu districtum dicte civitatis Regii, nulle commissiones neque officia ipsis de cetero commictantur. Volumus^{b)} igitur vobisque de ipsa certa scientia presentium tenore precipimus ut gratiam nostram huiusmodi dictis hominibus inviolabiliter observantes, nullas commissiones neque officia extra tenimentum seu districtum ipsius civitatis Regii, ut prefertur, deinceps commictatis eisdem vel commicti quomodolibet permictatis, dicto paterno seu nostro beneplacito perdurante. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti huiusmodi durante^{c)} beneplacito valituris^{d)}. Dat(e) Neapoli anno Domini mill(esim) trecentesimo vicesimo quarto, die vicesimo decembris^{e)}, octave ind(ictionis), regnorum dicti domini patris nostri anno octavo decimo.

^{a)} *B* petitionis. ^{b)} *B* volumus. ^{c)} *B* duranti. ^{d)} *B* valituras. ^{e)} *B* omette decembris.

13

KAROLI DUCIS CALABRIAE LITTERAE PATENTES

1325 settembre 9, indizione IX, Monteleone.

Carlo, figlio primogenito di re Roberto d'Angiò, duca di Calabria e vicario generale del regno, in considerazione della devozione e fedeltà degli uomini della città di Reggio nei suoi confronti e di suo padre e dei danni che hanno patito persone e cose, autorizza i predetti Reggini a non versare i diritti di marineria per altri cinque anni a partire dalla fine del quinquennio già concesso; che gli stessi non siano convocati né citati per qualunque causa civile e criminale dinanzi altro curiale, se non davanti al capitano di Reggio e solo nel caso in cui il delitto sia stato commesso fuori dal territorio della città; che il foraggio destinato alla curia non sia affidato ad alcuno del tenimento reggino per esser conservato e custodito a sue spese, ma a spese della curia; che i Reggini siano esenti, per tutto il corso della guerra, dal pagamento delle collette, dei doni e degli oneri fiscali; che per ciascuna salma di vino, da importare in città sia per mare che per terra, siano

versati due tari d'oro da destinare alla riparazione delle mura cittadine, con la sola esenzione per gli stipendiati.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 11 [A]. Sul *recto*, a sinistra, un'antica numerazione delle righe del documento, da 1 a 11 delle 12 righe complessive, di mano del XVII secolo. Sul lembo esterno della *plica*, a sinistra, capovolta rispetto all'andamento della scrittura del documento, di mano coeva, una *nota presentationis*, per buona parte illeggibile anche con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «Presentate in iudicio [...] nostre et apud Iacobum [...] / [...]». Segue la lettera «R», vergata in cancelleria, attestante l'avvenuta registrazione. Sul *verso*, in basso a sinistra, disposta in senso perpendicolare rispetto alla scrittura, di mano del XV secolo, illeggibile nell'ultima parte: «Privilegium quod non possint conveniri / nisi per capitaneum civitatis Regii / [...]». A sinistra, in alto, un'altra nota di presentazione, anch'essa leggibile solo parzialmente: «Die 28 iunii 1572, Rhegii, fuerunt presentate per magnificum dominum Lucium Bernardum / Galileo, quod gabella forragii [...]. Presente pro teste [...]». Sopra questa, di mano del XVII secolo: «Carlo. Monteleone / 1325, 9 settembre». Al centro, di mano del XVIII secolo, un'altra breve nota del *summarium* illeggibile. Segue la sigla «DC», riportata anche a lato in nesso, probabilmente da intendere per «Dux Carolus». Poco a lato, della stessa mano: «Carlo vicario / generale 1325».

I n s e r t o nel doc. n. 46 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, c. 40r-v (*olim* c. 37r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, pp. 58-59, doc. n. IX.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XI, caput III*, vol. I, p. 228 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 239-240.

La pergamena (mm 331 x 204), a *plica* aperta, si trova in discreto stato di conservazione. Piccoli fori, risarciti con carta giapponese, si trovano in corrispondenza degli incroci delle due pieghe verticali con le due orizzontali. In particolare, quelli presenti all'incrocio con la prima piega orizzontale, intaccano lo specchio della scrittura. Vistose macchie di colore scuro, dovute ad infiltrazioni di umidità, si trovano nella parte superiore e lungo le antiche piegature, inficiando il recupero integrale del dettato. Sono presenti due piccoli fori circolari su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava il cordone che reggeva il sigillo vicariale cereo deperdito. Gli elementi della *data tio* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro, in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza. La lettera incipitaria «K» di «Karolus» si presenta di modulo ingrossato.

Il XVII anno di regno di re Roberto d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 6 maggio 1309. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Karolus illustris Ier(usa)l(e)m et Sicilie regis Roberti primogenitus, dux Calabrie ac eius vicarius generalis, universis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris, me/rentibus gratias eas non indigne conferimus ipsosque in collatione illarum libentius provenimus. Sane actendentes promptitudinem sincere devotionis et fidei hominum civitatis Regii, qui / pro fide paterna et nostra illibata servanda, dispendia personarum et rerum multiplicia sunt perpassi et continue patiuntur, veluti qui hostium cursibus preforibus instant, subscriptas gratias / eis infrascripto modo duximus^{a)} de certa nostra scientia et speciali gratia tam dominica quam vicariatus auctoritate qua fungimur dictis hominibus tenore presentium concedendas. In primis remictimus eis iura / marinarie civitatis eiusdem et tenimenti sui usque ad quinquennium a fine alterius quinquennii quo illa eisdem remisimus^{b)} in antea numerandum. Ita^{c)} quod habitatores dicte civitatis Regii et / tenimenti sui non possint inter se vocari vel conveniri coram alio curiali nisi coram capitaneo Regii qui pro tempore fuerit [pro aliqua]^{d)} civili aut criminali vel alia^{e)} quavis

causa nisi quando / commicteretur delictum extra civitatem et tenimentum de quo competens iudex cognoscere debeat et habeat^{f)} excepto de certis causis commissis post felicem nostrum adventum et / commictendis^{g)} in posterum aliis iudicibus de paterna vel nostra conscientia speciali. Item quod forragium^{h)} ¹⁾ curie non commictatur alicui de dicta civitate et tenimento ad conservandum et custodiendum / ipsum ad expensas eorumⁱ⁾ set ad expensas curie. Item quod omnes homines de dicta civitate et tenimento sui sint et esse debeant liberi et exempti a solutione collectarum^{j)}, donorum et fiscalium / munerum guerra durante. Item quod per^{k)} quamlibet salmam vini que innecti contingerit per externos in civitatem ipsam solvantur^{l)} tarenis auri duo, tam per mare quam per terram, commic/tendos in reparatione murorum, stipendiariis dumtaxat exceptis, usque ad paternum beneplacitum sive nostrum. In cuius rei testimonium presentes licteras fieri et pendenti sigillo quo / utimur, iussimus communiri. Dat(e) in Mont(e)leo(n)is²⁾ anno Domini .M^o. .CCCXXV^o., die .VIII^o. septembris, .VIII^o. indictionis, regnorum dicti domini patris nostri anno .XVII^o.

(SP D)

^{a)} B e B^l omettono duximus. ^{b)} B remissionem. ^{c)} C item. ^{d)} Integrazione da B e B^l dovuta a foro in A. ^{e)} B e B^l omettono alia. ^{f)} B e B^l omettono habet. B^l aggiunge et dopo la parola. ^{g)} B e B^l commictendo. ^{h)} Così A; B e B^l ferragium; C terragium. ⁱ⁾ B e B^l omettono eorum. ^{j)} C decimarum; B e B^l dictarum. ^{k)} B e B^l omettono per. ^{l)} B e B^l omettono solvantur.

¹⁾ Sul lemma si rimanda a DU FRESNE DU CANGE, III, col. 570c, *sub voce Forragium* (*ferrago-ferraginis*, foraggio).

²⁾ Monteleone, in Calabria, l'odierna Vibo Valentia.

14

ROBERTI REGIS LITTERAE PATENTES

1326 luglio 31, indizione IX, Castellammare di Stabia.

Roberto <d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, alla supplica rivolta dagli uomini dell'università di Reggio, concede loro che ogni anno possano eleggere nel consueto numero alcuni nobili cittadini, i quali, dopo aver prestato debito giuramento, potranno trattare i negozi della predetta università.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 7 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra: «Taffurus¹⁾». Sul v e r s o , al centro, disposta in senso perpendicolare rispetto alla scrittura, di mano del XVI secolo, una nota del *summarius* illeggibile anche con il ricorso alla lampada di Wood. A sinistra, di mano del XVIII secolo: «Roberto per li mastro giurati. / 1326». Poco sotto un'altra indicazione dell'anno, pure di altra mano settecentesca: «1326».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 59, doc. n. X.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quarto, p. 188; § IV, p. 317; ediz. 1993, p. 255, nota 1 (con trascrizione parziale del documento).

La pergamena (mm 282 x 128), restaurata, si presenta in mediocre stato di conservazione. Essa è stata rifilata lungo il margine inferiore, dove tuttavia è rimasto intatto l'angolo di sinistra. Il lembo di membrana, caduto per infiltrazioni di umidità che ne hanno causato la putrefazione, è stato integralmente ricostruito con l'aggiunta di carta giapponese nel corso del restauro. Vistose macchie di umidità sono presenti lungo tutto il perimetro del supporto. Lievi lacerazioni si trovano lungo le tre antiche piegature perpendicolari al senso della scrittura, ma non ostacolano il recupero dello scritto. Gli elementi della data dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti molto distanziati tra loro, per poterlo occupare in tutta la sua lunghezza. La lettera «R» iniziale di «Robertus» si presenta di modulo ingrossato.

Il XVIII anno di regno di re Roberto d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 6 maggio 1309.

Robertus Dei gratia rex Ier(us)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes. / Tenore presentium notumfacimus universis, quod nos ad supplicationem pro parte universitatis hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, / culmini nostro factam, hominibus ipsis de certa nostra consci(enci)a concedimus et mandamus ut dicta universitas quolibet anno aliquos nobiles / probos viros sicut solitum et servatum est actenus^{a)} *****^{b)} in consueto nu(mer)o eligere valeat et creare qui, iurati ad sancta Dei evangelia, / negotia universitatis ipsius fideliter faciant atque tractent. In cuius rei testimonium presentes licteras fieri et pendentem sigillo / maiestatis nostre iussimus communiri. Dat(e) apud Castrum Maris de Stabia per Iohannem Grillum de Salerno^{c) 2)} / iuris civilis professorem, locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, anno Domini .M^o. .CCCXXVI^o., die ultimo iulii, / .VIII^e. ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XVIII^o.

(SP D)

^{a)} Così A, con omissione dell'aspirata. Si legga hactenus. ^{b)} Segue un segno di penna orizzontale, curvilineo verso l'alto nella parte centrale, della lunghezza di circa 30 mm, vergato presumibilmente per riempire lo spazio rimasto vuoto in seguito ad una rasatura del testo. ^{c)} Inchiostro e scrittura della sottoscrizione autografa del luogotenente del protonotario sono identici a quelli del testo del documento, sebbene essa sia stata certamente apposta in un secondo momento, visto lo spazio seguente rimasto libero della lunghezza di circa 20 mm.

¹⁾ Un certo Taffuro di Capua è attestato tra il 1230 circa, in qualità di castellano di Rocca Guglielma, ed il 1265, dunque a cavallo tra età sveva e primi anni dell'età angioina. Il 12 febbraio del 1265, infatti, Riccardo, conte di Caserta e Alife e capitano generale del Regno di Sicilia, ordinò a Taffuro di Capua, *socius et familiaris*, di delimitare i confini territoriali tra le città di Bari e Bitonto (cfr. CAPECELATRO, pp. 178, 185, 192, 213; BÖHMER, *Regesta Imperii*, V, 2,4, p. 2053, n. 14240; *Il Libro rosso della università di Bitonto*, doc. I, pp. 67-72, qui p. 68). Naturalmente, non può essere identificato con Taffuro del documento qui edito. Si tratta, più verosimilmente, di Taffuro *de Capua*, notaio regio ed apostolico, già noto in documento certificadorio del 1° novembre 1289 ed in una lettera testimoniale di rappresentanza del re Carlo II datata al giorno seguente, da lui vergati e sottoscritti da Giovanni *de Capua*, pure notaio apostolico, forse, secondo Kiesewetter, fratello di

Taffuro (cfr. RYMER, II, pp. 444-445; ID., SANDERSON, tomus I, pars III, pp. 55-56). Compare come rogatario di un instrumento del 13 febbraio 1291 (cfr. *I registri della Cancelleria Angioina*, XLI (1291-1292), pp. 18-20, n. 41) e destinatario di un mandato datato al 25 novembre 1291 (cfr. *ivi*, XL (1291-1292), p. 12, n. 26). Ancora come notaio e familiare regio compare in un diploma del re Carlo II del 25 luglio 1299, redatto, peraltro, da Leucio *de Capua*, notaio apostolico, unitamente al *magister* Pietro *de Ferreriis*, decano della cancelleria del regno, ed a Tommaso Dentice, professore di diritto civile, mediante il quale il re affidava a Leucio, vescovo di Bitonto, la risoluzione della vertenza tra Giacomo, vescovo di Gravina, ed il *magister* Pietro *de Angeriaco* (NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1266-1309)*, doc. 85, pp. 118-134, qui p. 134; ma cfr. anche nota 1 del doc. n. 9). La sottoscrizione *Taffurus* si ritrova in calce ad una lettera di Carlo,

figlio di re Roberto e vicario generale del regno, inviata ai giustizieri di Terra di Bari dell'8 dicembre dell'anno 1321 (cfr. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1309-1343)*, doc. n. 58, pp. 105-106, qui p. 106). In ultimo si vedano CUTOLO, *Il regno di Sicilia*, cit., p. 104, n. 99; p. 167, n. 74; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 380 nota 69; ed in particolare KIESEWETTER, *La cancelleria angioina*, pp. 395-396, nota 163, dove sono elencati molti documenti riguardanti Taffuro datati tra il 1295 ed il 1309. Sulla scorta del documento qui edito, possiamo sostenere che egli svolse la sua carica di notaio sicuramente fino al 1326.

²⁾ Giovanni Grillo di Salerno, allievo e successore di Bartolomeo *de Capua*, è attestato già a partire dal 1321 prima come luogotenente del protonotaro, in seguito come viceprotonotaro, infine, dopo la morte del *de Capua*, come protonotaro. Fu anche professore di diritto civile. Morì il 13 aprile 1343 e fu sostituito nel suo incarico dal giureconsulto Adenolfo Cumano di Napoli. Sul personaggio si vedano CAMERA, *Annali*, II, pp. 119, 309, 312, 314, 338, 347, 383, 384, 387, 391, 410, 413, 415, 424, 435, 438, 440, 460, 468, 473, 481, 485, 489, 493; ID., *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, pp. 6-7; RUSSI, p. 95; TRIFONE, *La legislazione Angioina*, pp. 208, 216, 220, 233 ss., 259 ss; CAGGESE, I, p. 349; II, p. 424; LÉONARD, p. 349; SABATINI, p. 56; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, pp. 375-376; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, pp. 157-158, 162. Sulla sua menzione in fonti documentarie si rimanda a NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1309-1343)*, docc. 54, p. 101; doc. 58,

p. 106; doc. 65, p. 116; doc. 84, p. 153; doc. 87, p. 157; doc. 93, p. 166; doc. 100, p. 177; docc. 106-107, pp. 187-188; doc. 122, p. 217; doc. 128, p. 231; ID., *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1343-1381)*, doc. 31, pp. 61-62; doc. 63, pp. 114-115; A. DE LEO, II, docc. 30-32, pp. 92-95; doc. 34, pp. 99-100; MAGRONE, I, periodo angioino, docc. I-II, pp. 83-85; *Il Libro Rosso di Bari o Messaletto*, II, doc. CCIX, pp. 72-73; *Il libro Rosso della università di Trani*, doc. VII, p. 11; *Il Libro Rosso della università di Bitonto (1265-1559)*, I, doc. V,9, pp. 79-81; II, doc. CLXV, pp. 878-885; A. PETRUCCI, doc. n. 19, pp. 56-57; doc. 20, p. 59; doc. 22, p. 63; doc. 23, p. 65; doc. 24, p. 67; doc. 25, p. 70; FORTUNATO, documenti, docc. XXXVI-XXXVII, pp. 437-439; docc. XL-XLIII, pp. 442-449; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, docc. CXXV-CXXVI, pp. 173-176; *Il Libro rosso di Foggia*, docc. nn. 2-4, pp. 68-71 (1334-1341); *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, p. 40; CORDASCO, *Le pergamene della cattedrale di Altamura (1309-1381)*, pp. 8 (1309, in qualità di giudice), 87, 89; P. DE LEO, *Documenti florensi. Abbazia di San Giovanni in Fiore*, II, 1, doc. LXXIV, p. 172; ID., *Gerace e il suo distretto tra XIII e XIV secolo*, doc. XLIV, p. 158; in ultimo, *I regesti dell'Abbazia di Montecassino*, III, p. 198, n. 483; *I regesti delle pergamene di Montevergine*, IV (sec. XIV), p. 204, n. 3247; p. 216, n. 3280. Nel 1346 sua moglie Margherita risulta avere come procuratore Matteo Guarna di Salerno per poter prendere possesso dei beni lasciati a lei in dote dal defunto marito. Loro figli sono Roberto e Ludovico, cui il 4 maggio 1346 la regina Giovanna I concesse molte esenzioni e franchigie (*ivi*, p. 267, nn. 3444-3446).

15

ROBERTI REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1327 gennaio 26, indizione X, Napoli.

Roberto <d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, invia mandato ai mastri portolani, procuratori ed a tutti gli ufficiali del ducato di Calabria, con il quale notifica che, a causa della depressione e devastazione apportata nel regno da Federico d'Aragona, i naviganti con i loro vascelli e galee sono autorizzati ad introdurre nella città di Reggio mille salme di frumento, al computo di otto tomoli per salma, in conformità alla misura generale in uso nel regno, senza dover pagare alcun diritto di pedaggio, passaggio, dogana e fondaco, né altro diritto.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, con segnatura alfabetica A [A]. Sul verso, a sinistra, disposta in senso perpendicolare rispetto alla scrittura, di mano sincrona: «Quod omnes cives possint emere frumentum / emptum in insula Sicilie non solvendum / aliquem <cosi>». Seguono di mano coeva: «Pro hominibus Regii». La nota di cancelleria della registrazione: «R(egistra)ta per curiam». Di mano del XVI secolo: «Quod cives Regii possint emere frumentum nullumque solvant». Poco più sotto, di mano ottocentesca: «Copia». Al centro, in senso capovolto rispetto a quello della scrittura, di mano del XVII secolo: «Roberto / 1327».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 59, doc. n. XI.

N o t i z i a : MOSINO, CARIDI, pp. 131-132.

La pergamena (mm 338 x 140), restaurata, è in discreto stato di conservazione. Piccole macchie scure dovute ad infiltrazioni di umidità sono presenti al centro del supporto. Le stesse hanno causato la putrefazione e la caduta di piccoli lembi di membrana lungo i margini centrali di destra e sinistra e di quello inferiore, e lasciato piccoli fori lungo le prime due antiche piegature del supporto disposte nel senso normale della scrittura, tutti risarciti con carta giapponese al momento del restauro. Gli elementi della data dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza. La lettera «R» iniziale di «Robertus» si presenta di modulo ingrossato.

Il XVIII anno di regno di re Roberto d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 6 maggio 1309.

Robertus Dei gratia rex Ier(us)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, magistris / portulanis et procuratoribus ac officialibus aliis ducatus Calabrie, ad quos spectat et spectare poterit in futurum, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. / Ut fideles regni nostri Sicilie in depressionem et devastationem generosi viri dompni Frederici de Aragonia hostis nostri ac insule Sicilie detentoris illi/citi, Siculorum rebellium ac aliorum subditorum eius, cum ipsorum galeis et vassellis aliis de nostro beneplacito navigantes, circa id promptius animentur / maiorque detur navigantibus ipsis materia hostes huiusmodi offendendi et fidelibus nostris civitatis Regii victualium et aliarum rerum capiendarum in ipsorum / vassellorum discursu ac illorum remanere ibidem victualium maxime quorum fideles ipsi persepe patiuntur inedia comoda proveniant successive delibe/rate providemus quod a navigantibus ipsis pro frumenti salmis mille ad generalem mensuram regni de thumulis octo per salmam de frumento / utique rebellium eorundem in navigatione ipsa quomodolibet acquirendis et trahendis ad civitatem Regii et vendendis ibidem dummodo illud extra regnum / ipsum non deferant vel traducant nullum ius passagii, pedagii, dohane, fundici vel dirictus cuiusvis alterius, nostro durante beneplacito, exigatur, set / a soluzione iuris ipsius sint immunes, liberi et exempti. Eapropter fidelitati vestre mandamus expresse q(ua)t(enus) ordinationem nostram, fidelibus ipsis navigantibus, ut est / dictum, incomutabiliter observantes usque ad beneplacitum supradictum nil in futurum actemptetis, ordinatione seu mandato quocumque contrario, nostro vel alterius cuiuscumque / facto iam vel faciendo vobis in antea, sub quacumque forma vel expressione verborum per quod effectus presentium impedire possit in aliquo vel differri hinc nul/latenus obsistente. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti premissis modo in antea valituris. Dat(e) Neapoli in ***** / *****^{a)}, anno Domini .M^o. .CCCXXVII^o., die .XXVI^o. ianuarii, .X^c. indictionis, regnorum nostrorum anno .XVIII^o.

^{a)} *Lacuna dovuta a spazio lasciato bianco della lunghezza di circa 80 mm.*

KAROLI DUCIS CALABRIAE LITTERAE COMMISSIONUM**1327 gennaio 29, indizione X, Napoli, in nostra camera.**

Carlo, figlio primogenito di re Roberto d'Angiò, duca di Calabria e vicario generale del regno, in considerazione della supplica avanzata da Giovanni Muleti, di Reggio, mastro razionale della corte, relativa al disagio patito dalla predetto città per la mancanza di vettovaglie, concede che sia permesso di estrarre o far estrarre dai porti del ducato mille salme di frumento, al computo di otto tomoli per salma, in conformità alla misura generale in uso nel regno, senza dover pagare alcun diritto del tarì e della ventesima, se non quello della dogana, da portare per mare alla città di Reggio per mezzo di piccole barche dalla portata di cento salme, ricevuta prima debita cauzione fideiussoria da parte dell'estraente, affinché il frumento sia realmente portato a Reggio e non altrove.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 13 [A]. Sul v e r s o , in basso a sinistra, disposta in senso perpendicolare rispetto alla scrittura, di mano del XV secolo: «Privilegium domini Caroli ducis <ducis *sovrapposto alla parola regis espunta dalla medesima mano*> / Calabrie. Datum Neapoli .M. .CCC°. .XXVII., die .XXVIII°. ianuarii, / .X°. indictionis». Poco sotto, pure di mano quattrocentesca: «Vacant». A sinistra, in alto, di mano del sec. XVII: «1327». Al centro, di mano del XVIII secolo: «Carlo, 1327». Poco a lato, della stessa mano: «1327».

I n s e r t o nel doc. n. 46 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 40v-41r (*olim* cc. 37v-38r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 59, doc. n. XII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quarto, p. 188; ediz. 1993, p. 255.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XI, caput III*, vol. I, pp. 228-229 (*sub die* 28) [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 240.

La pergamena (mm 281 x 160), restaurata, si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno causato la putrefazione e la caduta di un lembo di membrana lungo il margine di sinistra, lasciando anche un foro di media grandezza, risarcito con carta giapponese durante il restauro, che intacca lo specchio della scrittura. Le stesse hanno provocato la sbavatura e lo scolorimento dell'inchiostro, color nocciola, lungo la parte sinistra del supporto. In calce al documento, a sinistra, restano tracce dell'alone lasciato dal sigillo in ceralacca rossa di forma quadrata deperdito. La lettera «K» di «Karolus» si presenta di modulo ingrossato.

Il XVIII anno di regno di re Roberto d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 6 maggio 1309.

Karolus illustris Ier(usa)l(e)m et Sicilie regis Roberti primogenitus, Dux Calabrie ac eius vicarius g(e)n(er)alis, mag(ist)ris portulanis et procuratoribus Calabrie presenti^{a)} / et futuris, fidelibus pat(er)nis et nostris, salutem et dilectionem sinceram. Ad supplicationem factam novit(er) curie nostre pro parte hominum universitatis civitatis / Regii fidelium paternorum^{b)} et

nostrorum per dominum Iohannem Muleti^{c)} de Regio magne regie curie magistrum rationalem, consiliarium, familiarem et fidelem^{d)} / paternum et nostrum, asserentem homines universitatis ipsius magnum continue victualium pati defectum^{e)}, nisi illuc^{f)} aliunde portentur^{g)}. Volumus / et vobis presentium tenore iubemus, q(ua)t(enus) tam tu presens quam vos alii^{h)} successive futuri magistri portulani et procuratores ex nunc in an(tea) / annis singulis syndicum seu procuratorem universitatis dicte civitatis Regii presentes vobis licteras assignantem extrahere seu / ex(tra)hi facere de dictis portubus ducatus eiusdem licitis et permissis vel ipsorum aliis prout ipse syndicus vel procurator elegerit frum(en)ti / salmas mille ad g(e)n(er)alem regni mensuram de thuminis scilicet octo per salmam libere utiqueⁱ⁾ a iure quolib(e)t exiture tarenis et vice/sime, soluto inde iure dohane, ferendas per mare ad dictam civitatem Regii pro usu hominum civitatis ipsius cum barcis / [parvis]^{j)} a centum salmis infra capacibus iuxta regni capitulum super hoc editum permictatis, recepta prius ab extrahente ydonea / fideiussoria cautione quod frumentum ipsum ad dictam civitatem Regii et non alio deferatur quodque de exoneratione ipsius frumenti inibi / facienda infra certum et competentem terminum per vestrum singulos prefigendum^{k)} ei iuxta locorum distantiam vicibus singulis quibus extractionem ipsam fieri contingerit / a presule dicte civitatis vel in eius absentia a suo vicario et portulani civitatis ipsius ydoneas vobis deferat sive mictat / licteras responsales, quarum responsalium transumptum infra menses duos postquam illas receperitis ad nostram curiam Neapolis transmic/tatis. Actente proviso quod portulani statuti in portubus^{l)} illis in quibus oneratio ipsa^{m)} fiet vicibus singulis int(er)sint ipsamque ad / oculum videant, ne pretextu presentium maior aut aliorum victualium quantitas seuⁿ⁾ quovis prohibita abin(de) in fraudem / nostre curie extrahantur, nostra vobis exinde curia inherente. Presentes aut(em) licteras post oportunam inspectionem earum illarum / transumpto in publica forma recepto, restitui volumus presentanti efficaciter in antea valituras. Dat(e) Neapoli in nostra / cam(er)a^{o)} anno Domini .M^o. .CCCXXVII., die .XXVIII. ianuarii, .X^e. ind(ictionis), regnorum dicti domini patris nostri anno .XVIII.

(SI D)

^{a)} Così A. B presentibus. ^{b)} B ternorum. ^{c)} B Moleti; C Puteo. ^{d)} B omette et fidelem. ^{e)} B omette defectum. ^{f)} B e B^l illuc. ^{g)} B portetur. ^{h)} B aggiunge successores. ⁱ⁾ B e B^l unquam. ^{j)} Lacuna dovuta a lacerazione del supporto integrata è da B e C. ^{k)} In A competentem~prefigendum su rasura. ^{l)} B partibus. ^{m)} In B onerazione in luogo di oneratio ipsa. ⁿ⁾ B fori. ^{o)} In A nostra camera è aggiunto posteriormente da altra mano.

17

ROBERTI REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1330 marzo 28, indizione XIII, Napoli.

Roberto <d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, patendo la città di Reggio penuria di vettovaglie, su richiesta di Giovanni M u l e t i, di Reggio, *miles*, mastro razionale e consigliere regio, invita tutti coloro che nel ducato di Calabria ne possiedono oltre il necessario, a rifornirne la predetta città vendendole ad un prezzo ragionevole, incaricando lo stesso Giovanni di acquistare viveri, animali e navigli.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 5 [A]. Sul v e r s o , nell'angolo di sinistra, disposta in senso perpendicolare rispetto alla scrittura, di mano sincrona, le *notae registrationis*: «R(egistra)ta penes m(agistros) r(ationales). / R(egistra)ta in cancell(aria). / R(egistra)ta penes protho(no)t(arium)». Accanto questa, una nota di mano del XVI secolo: «Vacant». Al centro, capovolta rispetto al senso normale della scrittura del documento, di mano del XVII secolo: «28 martii, 13 indictionis, / 1330». Ancora al centro, ma con lo stesso andamento della scrittura, di mano del XVIII secolo, una nota attestante la registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*: «Roberto 1330, 13 mag/gio <così>, registrato a libro fo/lio 19 dell'indice». Tutta la nota è stata però cancellata con due tratti obliqui di penna, non ritrovandosi, infatti, la copia nel predetto repertorio.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, pp. 59-60, doc. n. XIII.

N o t i z i a : MOSINO, CARIDI, p. 132.

La pergamena (mm 285 x 87), restaurata, si trova in buono stato di conservazione. Lacerazioni di lieve entità, dovute ad usura del supporto, e piccole macchie di colore bruno, dovute ad infiltrazioni di umidità, sono presenti lungo le due antiche piegature verticali della membrana. Si notano un'altra piega verticale ed una nel senso parallelo a quello della scrittura. Sul lato pelo, in basso a destra, compare un residuo di ceralacca rossa del sigillo rotondo impresso deperdito. La lettera «R» iniziale di «Robertus» si presenta di modulo ingrossato.

Il XXI anno di regno di re Roberto d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 6 maggio 1309.

Robertus Dei gratia rex Ier(us)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, Uni/versis habentibus victualia in ducatu Calabrie ultra necessarium victum suum sueque familie, presentes licteras inspecturis, fidelibus suis, / gratiam suam et bonam voluntatem. Cum acceperimus fidedigne quod in civitate Regii victualium est defectus non modicus et timendus, / fidelitati vestre districte precipimus, quat(enus) ad requisitionem Iohannis Muleti de Regio, militis, magne nostre curie magistri rationalis, consiliarii, / familiaris et fidelis nostri, pro nostre maiestatis parte assistatis efficaciter in ministrandis victualibus pro munitione dicte Regii civitatis / vendentes illa precio competenti. Ipse quidem Iohannes, sicut nobiscum condixit, curabit propterea vestris indemnitatibus providere. Volumus / preterea et mandamus expresse, ut pro deferendis victualibus ad civitatem Regii supradictam, animalia et navigia convenientia, Iohannes idem / possit requirere et habere pro ipsorum locrio, convenienti salario exoluto. Dat(e) Neapoli anno Domini millesimo .CCC°. .XXX°. , die .XXVIII°. / martii, .XIII°. indictionis, regnorum nostrorum anno .XXI°.

(S I D)

18

ROBERTI REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1330 maggio 30, indizione XIII, Napoli

Roberto <d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, invia mandato al futuro mastro giustiziere reggente la curia della Vicaria, al giustiziere generale del regno di Sicilia ed ai suoi luogotenenti, ai giudici della medesima curia, ai capitani generali, giustizieri, capitani, secreti, mastri portolani, procuratori e ufficiali del ducato di Calabria, mediante il quale comunica che, a causa dei danni

subiti dagli uomini di Reggio per le passate guerre, li esenta dal pagamento del diritto di marineria e di fornitura del legname dovuto alla regia curia; che nessun cittadino sia costretto ad opera di chiunque ad uscire dalla città, affinché la città non resti priva degli abitanti; infine, che contro gli uomini di Reggio non si proceda *ex officio* nelle cose generali e speciali.

I n s e r t o nel doc. seguente [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 13v-14r (*olim* cc. 9v-10r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 61, doc. n. XVIII.

E d i z i o n e parziale: SPAGNOLIO, *liber XI, caput III*, vol. I, p. 229 [C].

T r a d u z i o n e italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 240.

Alla data del documento il XXI anno di regno di re Roberto d'Angiò è ammissibile ricorrendo al computo dell'*annus incipiens* allungato. Molto probabilmente si tratta di una svista dello scrittore del diploma originale, in considerazione del fatto che il XXII anno di regno era iniziato pochi giorni prima, il 6 maggio, oppure dello scrittore che trascrisse la copia inserta.

Robertus Dei gratia rex Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, . . futuro magistro iusticiario regenti curiam vicarie, generali iusticiario regni Sicilie et eorum locatenentibus et . . iudicibus^{a)} eorumdem, generalibus capitaneis, . . iustitiariis, . . capitaneis, . . secretis^{b)}, . . magistris portulanis et . . procuratoribus ac . . officialibus aliis per ducatum Calabrie constitutis ad quos spectat seu spectare poterit presentibus et futuris, fidelibus suis, graciam suam^{c)} et bonam voluntatem. Ad homines civitatis Regii, fideles nostros, ex preteritarum guerrarum discriminibus variis fatigatos pressosque laboribus et expensis nostre benignitatis intuitum dirigentes ac eorum gravaminibus et lesionibus que propter vicinitatem hostium Sicularum cotidie patiuntur, compatibles humane ut depressum statum^{d)} eorum gratiarum largitionibus sublevemus hominibus ipsis de certa nostra scientia et speciali gratia harum serie usque ad nostrum beneplacitum duximus concedendum, quod homines ipsi a iuribus marinarie lignaminum per eos nostre curie debitis sint liberi et exempti, quodque nullus civis civitatis eiusdem invitus extra civitatem ipsam cogatur alicui eum convenire vel accusare volenti etiam si privilegiata persona forsitan existeret respondere vel iusticiam facere ut non expediat civitatem ipsam a civibus incolis vacuari et^{e)} contra homines civitatis ipsius ex officio in generali vel speciali nullatenus procedatur. Quocirca fidelitati vestre harum serie iubemus expresse quatenus prefato beneplacito nostro durante huiusmodi concessionis nostre gratiam memoratis hominibus servantes tenaciter prout ad vestrum^{f)} quemlibet pertinet seu poterit^{g)} pertinere ac servari ab aliis quantum in vobis fuerit inviolabiliter facientes illos contra mentem et seriem nostre concessionis eiusdem molestare, impetere seu vexare nullatenus presumatis. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti ipso durante beneplacito efficaciter valituris^{h)}. Dat(e) Neapoli per Iohannem Grillum de Salerno¹⁾ iuris civilis professorem, vicemgerentem prothonotarii regni Sicilie, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo, die penultimo maii, tercie decime indictionis, regnorum nostrorum anno vicesimo primo.

a) *B omette* et . . iudicibus. b) *B omette* . . capitaneis, . . secretis. c) *B omette* suam. d) *B omette* statum. e) *In B¹ la congiunzione -et- è preceduta da un segno di penna di altra mano e di inchiostro più scuro. In B set.* f) *B unum.* g) *B poterit.* h) *B valituras.*

¹⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 14.

19

ROBERTI REGIS LITTERAE PATENTES

1334 maggio 6, indizione II, Napoli

Roberto <d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, notifica al reggente della curia della Vicaria, ai giudici della medesima curia, al giustiziere generale, ai capitani generali, giustizieri, capitani, secreti, mastri portolani, procuratori e ufficiali del ducato di Calabria, che, avendo di recente conferito alcune immunità agli uomini della città di Reggio, ha tolto ai capitani ed agli ufficiali l'uso delle lettere arbitrarie, affinché i cittadini reggini, con il pretesto di quelle, non subissero danni e abusi che trasgredissero le grazie concesse.

I n s e r t o nel doc. n. 22 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 13v-14v (*olim* cc. 9v-10v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, manca.

N o t i z i a : SPAGNOLIO, *liber XI, caput III*, vol. I, p. 229; vol. II, p. 240.

Alla data del documento corrisponde perfettamente l'anno XXVI del regno di Roberto d'Angiò iniziato proprio in questo stesso giorno.

Robertus Dei gratia rex Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, . . regenti curiam vicarie, . . generali quoque iustitiario regni Sicilie et . . iudicibus curiarum ipsarum, . . generalibus capitaneis, . . iusticiariis, . . capitaneis^{a)}, . . secretis, . . magistris portulanis et . . procuratoribus ac officialibus aliis per ducatum Calabrie constitutis ad quos spectat seu spectare poterit presentibus et futuris fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Dudum hominibus civitatis Regii nostris fidelibus velut in hostium fronteria positus quos exagitavit preterite guerre strepitus et conditionem eorum multiplici vastitate depressit licteras nostras concessimus subscripte continentie seu tenoris^{b)}: ...¹⁾. Verum sicut habet pro parte ipsorum hominum querelosa posicio^{c)} nonnulli ex capitaneis qui fuere pro tempore in predicta civitate Regii vosque presentes officiales alii premissam eis gratiam non servantes pretextu arbitralium licterarum de curia nostra manantium que generaliter officialibus regni singulis conceduntur id eis et vobis licere credentes contra eos ex eodem officio diversimode processerunt vosque presentes simili modo procedetis non minus in huiusmodi concessionis nostre contemptum quam^{d)} eorundem hominum preiudicium manifestum, ad quod per eos oportuna nostra provisione petita, nos indulta regalia que presertim conduntur ex causa servari volentes integra et ab obice^{e)} cuiusque diminucionis exclusa, fidelitati vestre de certa

scientia nostra presentium tenore iubemus^{f)} expresse quatenus premissam^{g)} nostram gratiam efficaciter observantes nichil contra illam pretextu premissarum nostrarum arbitralium licterarum aut quomodolibet aliter predicto durante nostro beneplacito actentetis nec homines ipsos contra prescriptarum licterarum nostrarum formam seu huius nostre concessionis indultum molestetis aliquatenus vel etiam impetatis nisi quidem de speciali conscientia nostra in specialibus casibus aliud mandaremus. Presentes autem licteras postquam eas quilibet vestrum inspexerit quantum et quando fuerit oportuno, penes eosdem homines pro cautela remanere precipimus efficaciter in antea valituras. Dat(e) Neapoli per Iohannem Grillum de Salerno²⁾ iuris civilis professorem, viceprothonotarium regni Sicilie, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quarto, die sexto maii, secunde indictionis, regnorum nostrarum anno vicesimo sexto.

^{a)} *B omette . . . iustitiariis, . . . capitaneis.* ^{b)} *B sub tenore in luogo di seu tenoris.* ^{c)} *B posicito.* ^{d)} *B quoniam.* ^{e)} *Così B^l. In B obite.* ^{f)} *B aggiunge et.* ^{g)} *B commissam.*

¹⁾ Doc. precedente.

²⁾ Cfr. nota 2 del doc. n. 14.

20

ROBERTI REGIS LITTERAE PATENTES

1338 settembre 22, indizione VII, Napoli

Roberto <d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, comunica ai capitani della città di Reggio di aver concesso ai cittadini reggini di non essere condotti fuori dalla città per qualsiasi causa civile o criminale, ma esser giudicati dinanzi ai loro tribunali.

I n s e r t o nel doc. n. 22 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 13v-14v (*olim* cc. 9v-10v) [B].

R e g e s t o: MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 61, doc. n. XVIII.

N o t i z i a: SPAGNOLIO, *liber XI, caput III*, vol. I, p. 229; vol. II, p. 240.

Il XXI anno di regno di re Roberto d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 6 maggio 1309. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Robertus Dei gratia rex Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, capitaneis civitatis Regii presenti^{a)} et futuris, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum dicte civitatis nostrarum fidelium proposita coram nobis nuper querela continuit quod licet ab olim eis^{b)} certa causa rationabili nos movente concesserimus per licteras speciales ut pro quacumque causa civili vel criminali ad petitionem cuiuscumque persone etiam privilegiate extra civitatem ipsam ad iudicium non trahantur per nonnullos tamen interdum officiales presumentes improvide predictum privilegium ipsis hominibus non servare extra civitatem ipsam citati sunt atque tracti^{c)} ad eorum tribunalia absque mandato nostre celsitudinis speciali contra ipsius privilegii mentem et seriem in eorundem dispendium et gravamen. Circa quod oportuna nostra provisione petita, nos

indulta nostra fidelibus nostris ex causa concessa precipue servari sine transgressione volentes, fidelitati vestre presentium tenore commictimus et mandamus quatenus privilegium ipsum dictis hominibus servantes intransgressibiliter^{d)} et facientes ab aliis quantum in vobis fuerit observari siquando^{e)} contingat commissarios aliquos quorumcumque officialium dictos homines aliquem vel aliquos eorumdem citare velle ut in iudiciis respondeant extra civitatem iamdictam contra privilegii preacti tenorem citationum huiusmodi executionem fieri non patiamini quoquomodo nisi forte per nos aliud expressius iuberetur. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum restitui volumus presentanti efficaciter in antea valituras. Dat(e) Neapoli per Iohannem Grillum de Salerno¹⁾ iuris civilis professorem, viceprothonotarium regni Sicilie, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo octavo, die vicesimo secundo septembris, septime indictionis, regnorum nostrorum anno tricesimo.

^{a)} Così *B e B¹*, si intenda presentibus. ^{b)} *B eas*. ^{c)} *B exacti*. ^{d)} *B intransgressionabiliter*. ^{e)} *B omette et facientes~siquando*.

¹⁾ Cfr. nota 2 del doc. n. 14.

21

SCRIPTUM PUPUBLICUM REMISSIONIS

1339 settembre 23, indizione VIII, Sinopoli.

Guglielmo Ruffo di Calabria, conte di Sinopoli, condona e rimette tutte le colpe, ingiurie ed offese perpetrate contro di lui, i suoi figli ed i suoi familiari dagli uomini di Reggio e dei luoghi circostanti, rinunciando a fare qualsiasi denuncia dinanzi ai giudici e prestando giuramento unitamente ai suoi figli Carlo ed Enrico.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, atti privati, segnatura attuale n. 14, segnatura precedente n. 18 [A]. Sul *verso*, a sinistra, di mano sincrona: «Instrumentum remissionis factum per comitem / Sinopolis hominibus Regii». Poco sotto, pure di mano coeva: «Instrumentum qualiter comes Sinopolis <segue una parola aggiunta soprascritta della stessa mano di difficile lettura> remisit omnem iniuriam hominibus Regii». Poco sopra, una nota di mano del XVIII secolo: «Atto di remissione fatto dal conte / di Sinopoli per l'offesi e danni rice/vuti dalli cittadini di Regio. 1339».

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quarto, p. 189; § VI, p. 317; ediz. 1993, pp. 256-257, nota 1, sotto la data del 26 settembre; MOSINO, CARIDI, p. 132.

La pergamena (mm 487 x 265), restaurata, si presenta in mediocre stato di conservazione. Vistose macchie scure, causate di infiltrazioni di umidità, sono presenti lungo entrambi i margini laterali del supporto, più accentuate sulla parte superiore del supporto. La stessa ha provocato anche un forte scolorimento dell'inchiostro su tutta la superficie, che ha richiesto il costante uso della lampada a luce ultravioletta, e la putrefazione e la perdita di brandelli pergamenei lungo tutta la linea dell'antica piegatura verticale della pergamena. Macchie brune si trovano anche lungo la linea di un'antica piega orizzontale, alle cui estremità risultano caduti alcuni lembi pergamenei, risarciti con carta giapponese durante l'intervento di restauro. Il braccio della lettera iniziale «I» della preposizione «In», che forma il classico segno di croce, decorato e rientrante rispetto al margine scrittoria, si prolunga verso il basso per i primi cinque rigli.

Il XXXI anno di regno di re Roberto d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 6 maggio 1309, ma è anche ammissibile il ricorso da parte del notaio all'*annus incipiens* abbreviato. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

✠ ¶ In nomine Domini, amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo tricesimo nono, die vicesimo tertio mensis sep/tembris, octave ind(ictionis), apud Synopolum, regnant(e) serenissimo domino nostro rege Roberto Dei gratia inclito Ier(usa)l(e)m et Sicilie rege, / ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comite, regnorum suorum anno tri/cesimo primo, feliciter, amen. Nos Basilius de Dracone iudex terre Synopolis, Marchisius de Thetis de Seminaria / totius ducatus Calabrie regia auc(torita)te puplicus notarius et testes subscripti ad hoc vocati sp(eci)al(ite)r et rogati presenti scripto pu(pli)co notum facimus / et testamur, quod vir magnificus dominus Guill(elmu)s Ruffus de Calabria, comes Synopolis, considerans et actendens quod humane nature / plasmator et factor illud in exemplum hominibus relaxavit quod oremus pro persequentibus nos et calupniantibus nos et / illius precipue docuit quod dimictamus peccantibus iniurias factas nobis secum formans ectiam beneplacitis regie maiestatis, que / vincit suos hostes offensas eis continue remictendo, coram nobis remisit et relaxavit de sua innata benevolencia et / gratia consueta hominibus civitatis Regii et locorum aliorum circumadiacentium in g(e)n(er)e et in specie ac personis omnibus civitatis et locorum / ipsorum cuiuscumque status et conditionis existant, tam videlicet clericis quam laycis, tam ecclesiasticis quam secularibus personis, tam univer/saliter quam singulariter omnes iniurias, culpas et offensas ac dapna sibi, filiis et familiaribus suis, domesticis et vassallis / ac bonis suis illata seu illatas eidem comiti, filiis et familiaribus suis per predictos homines civitatis locorum ipsorum, ita quod / de cetero ipse comes predictos homines vel eorum alterum de predictis offensis, culpis sive iniuriis atque dapnis coram quocumque / iudice ecclesiastico vel seculari non denunciaret vel accuset, nec denunciari vel accusari permictet, nec procurabit seu faciet / procurari quod per quemcumque officialem vel iudicem contra ipsos homines vel ipsorum alteros de predictis dapnis, culpis et iniuriis vel / offensis procedatur per modum inquisitionis vel aliter ex quo dicti homines dapnum vel penam aliquam pecuniariam vel corporalem, / ordinariam sive extraordinariam incurrere valeant sive possint me predicto notario puplico tamquam persona publica apud predictum iudi/cem pro parte ipsorum hominum ac eorum cuiuslibet ac omnium quorum potest et interesse poterit infuturum stipulantium legitime remi/ssionem et relaxationem predictas. Promictens dictus comes mihi predicto notario pro parte dictorum hominum et eorum cuiuslibet stipulantium predictam / remissionem et relaxationem et omnia et singula supradicta et infrascripta perpetuo rata, grata habere et firma contra ipsa vel ipsorum / aliquod per se vel alios in iudicio sive extra ullo umquam tempore non facere vel venire sub pena unciarum auri mille regie / curie et ipsis hominibus pro medietate solvenda me dicto notario puplico pro parte ipsorum hominum et regie curie stipulantium legitime penam / ipsam, que pena quotiens commictatur et exigatur pro parte regie curie et ipsorum hominum quotiens per ipsum comitem contra predicta factam / fuerit vel aliquod predictarum, ipsaque pena soluta vel non, in totum vel in parte, aut gratiose remissa omnia et singula supradicta / et infrascripta in eorum maneat firmitate^{a)}. Renuncians idem comes exceptione^{b)} doli, metus seu vis¹⁾, privilegio fori²⁾, conditioni sine / causa³⁾, iuri dicenti quem actentare vel denunciare negantem [s]eu actencionem et denunciationem renunciantem posse iterum actentare, / beneficio restitutionis in integrum⁴⁾, cuilibet privilegio vel cetero impetrato vel impetrando et generaliter omni iuri et legum / auxilio quibus posset contra predicta venire vel aliquod earum et iuri dicenti generalem renunciationem

non valere⁵⁾, similiter / renunciando. Certificatus prius idem comes de iuribus ipsis sibi competentibus per quam plures iurisperitos et ad maiorem / firmitatem omnium predictorum idem comes iuravit mihi notario puplico pro parte ipsorum hominum et eorum cuiuslibet recipientium iuramentum predictum / ad sancta Dei evangelia corporaliter tacta servare et adimplere omnia et singula supradicta contra ipsa vel ipsorum aliquod nullatenus / veniendo, consentientibus, ratificantibus et acceptantibus omnibus et singulis supradictis Karulo et Henrico filiis dicti comitis / antedictis et ad maiorem firmitatem omnium predictorum, et dicti Karolus et Henricus iuraverunt mihi predicto notario puplico pro parte ipsorum / hominum et eorum cuiuslibet recipientium iuramentum predicta ad sancta Dei evangelia corporaliter tacta servare et adimplere / omnia et singula supradicta contra ipsa vel ipsorum aliquod nullatenus veniendo. Unde ad futuram memoriam et dictorum hominum civi/tatis Regii et universitatis ipsius et locorum circumadiacentium predictorum et omnium aliorum quorum interest et interesse poterit / proinde perpetuo certitudinem et cautelam rogatu ipsorum domini comitis, Karoli et Henrici filiorum suorum, presens scriptum / puplicum eis exinde factum est per manus mei prefati notarii puplici scriptum et subscriptum nostrum qui supra iudicis et subscriptorum testium / signis et subscriptionibus roboratum. Scriptum anno, die, mense, loco et indictione premissis. (SN)

✕ Ego Basilius de Dracone qui supra iudex terre Synopolis predicta testor.

✕ Nos Guillelmus Ruffus de Calabr(ia) comes Synopol(is) predicta fatemur / vera esse.

✕ Ego Carolus Ruffus de Calabria domini comitis Synopolis primo/genitus predicta testor.

✕ Ego Henricus Ruffus de Calabria predicta testor.

✕ Ego Nicolaus de Yeria predicta testor.

✕ Ego Iacobus de Messana de Seminaria me subscripsi.

✕ Ego Guillelmus de Musulino predicta testor.

✕ Ego mag(iste)r Nic(o)l(au)s ph(is)ic(us) de Gyracio testor.

✕ Ego Riccardus Celici testis sum.

✕ Ego Franciscus de Amantea predicta testor.

✕ Ego Nicolus^{c)} de Arfano testor.

✕ Ego Marchisius de Thet(is) de Seminaria qui supra totius ducatus Calabriae regia auctoritate puplicus not(arius) predicta scripsi et me subscripsi.

^{a)} Sulla parola un segno di abbreviazione (lineetta orizzontale) espunta per mano dello stesso rogatario.

^{b)} Così A, si intenda exceptioni. ^{c)} Così A.

¹⁾ C.Th., 2, 15, *de dolo malo*; C., 2, 20, *eod. tit.*; *ibid.*, 8, 35, *de exceptionibus sive praescriptionibus*, § 5; D., 4, 3, *de dolo malo*; *ibid.*, 44, 4, *de doli mali et metus exceptionibus*, 2, §§ 1, 5; 3, § 33.

²⁾ D., 5, 1, *de iudiciis et ubi quisque agere vel conveniri debeat*.

³⁾ D., 12, 7, *de conditione sine causa*, 1, 1/2.

⁴⁾ C., 2, 22, *de in integrum restitutione*; D., 4, 1, *de in integrum restitutionibus*.

⁵⁾ C., 5, 35, *quando mulier tutelae officio fungi potest*, § 3.

1345 ottobre 24, indizione XIV, Napoli.

Giovanna <I>, regina di Gerusalemme e Sicilia, su richiesta dei sindaci di Reggio, notifica al mastro giustiziere del regno di Sicilia, ai reggenti la curia della vicaria, ai giudici della medesima curia, ai capitani generali, giustizieri, capitani della predetta città, secreti, mastri portolani, procuratori e ufficiali del ducato di Calabria, di aver confermato le lettere patenti relative ad immunità già concesse agli abitanti di Reggio dai suoi predecessori, da osservarsi rigorosamente sotto pena di cinquanta once in caso di contravvenzione.

I n s e r t o nel doc. n. 27 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 13r-15v (*olim* cc. 9r-11v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, manca.

L'anno III del regno della regina Giovanna I d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 20 gennaio 1343, giorno della morte di re Roberto e dell'incoronazione della nipote diciassettenne (cfr. CAGGESE, II, p. 424; LÉONARD, p. 422; GRUMEL, p. 426; G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 162; KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 455).

Iohanna Dei gratia regina Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, magistro iusticiario regni Sicilie, regentibus curiam^{a)} vicarie dicti regni ac . . iudicibus curiarum ipsarum, . . generalibus^{b)} quoque capitaneis, . . iusticiariis, . . capitaneis quoque civitatis Regii, . . secretis, . . magistris portulanis et . . procuratoribus ac . . officialibus aliis per ducatum Calabrie constitutis ad quos spectat seu spectare poterit presentibus et futuris, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Dudum clare memorie reverendus dominus avus noster Ierusalem et Sicilie rex illustris, nec non reverendus dominus pater noster Calabrie dux ac^{c)} in eodem regno vicarius generalis, suas per tempora universitati hominum civitatis Regii, fidelibus suis et nostris, patentes concesserunt licteras sub seriebus et^{d)} tenoribus qui sequuntur: ...¹⁾. ...²⁾. ...³⁾. Noviter^{e)} autem pro parte Reginorum ipsorum per eorum speciales syndicos ad curiam nostram missos, fuit excellentie nostre supplicatum humiliter ut cum premissa paterne et avite regie lictere concesse taliter ad beneplacitum eorundem^{f)} per ipsorum obitum expirasse noscantur renovare eas sub nostri nominis titulo et ad simile beneplacitum nostrum illas supplicantibus ipsis concedere de speciali gratia dignemur. Nos autem in hiis et aliis eorundem predecessorum nostrorum laudanda vestigia exemplariter^{g)} immitantes, consideratione presertim integre devotionis et fidei supplicantium prefatorum qui velut in fronteria positi rerum dampna personarumque pericula patiuntur assidue et per preterita tempora multipliciter sunt perpassi ex quibus propitiam nostre prosecutionis gratiam promerentur, porrectis^{h)} nobis huiusmodi supplicationibus inclinate premissas paternas et avitas licteras etⁱ⁾ earum quamlibet iuxta ipsarum tenores et series de certa nostra scientia usque ad simile beneplacitum nostrum de novo concedendas duximus tenore presentium et de^{j)} speciali gratia fore providimus observandas volentes et fidelitati vestre vestrumque singulis sub pena unciarum auri quinquaginta a vobis et vestrum quolibet suis vicibus in casu contrarii pro nostra curia inremissibiliter^{k)} exigenda de ipsa certa scientia nostra mandantes expresse quatenus premissarum paternarum et avitarum licterarum tenoribus diligenter actentis, illas et earum quamlibet iuxta ipsarum seriem premissis beneplacito nostro durante servare curetis temporibus officiorum quorum tenaciter ac mandetis et faciatis quantum in vobis fuerit ab aliis^{l)} efficaciter et

inviolabiliter observati, nec quicquam presumatis attemptare contrarium adversus illarum cuiuslibet formam et seriem ac huius^{m)} nostre pagine iussionem. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum restitui volumus presentanti [durante premissis nostro beneplacito efficaciter valituras. Date Neapoli per venerabilem]ⁿ⁾ patrem Rogerium Barensis archiepiscopum⁴⁾, loghotetam et prothonotarium regni Sicilie, anno Domini millesimo trecentesimo quatragesimo quinto^{o)}, die vicesimo quarto octobris, quattredecime indictionis, regnorum nostrorum anno tertio.

a) *B curie.* b) *B gerentibus.* c) *B omette ac.* d) *B ex.* e) *B nos.* f) *B omette eorundem.* g) *B exemplaretur.* h) *B perceptis.* i) *B omette et.* j) *B omette de.* k) *B irremissionabiliter.* l) *B omette ab aliis.* m) *B huic.* n) *Integrazione da B a causa di guasto al supporto originale.* o) *B quinquagesimo, in luogo di quatragesimo quinto.*

1) Doc. n. 12.

2) Doc. n. 19.

3) Doc. n. 20.

4) Ruggiero Sanseverino, canonico della cattedrale napoletana, cappellano del papa, fu eletto arcivescovo di Bari nel 1337 e trasferito all'arcidiocesi di Salerno nel 1347. Morì sul finire dell'anno seguente. Sul suo presulato vescovile cfr. UGHELLI, VII, coll. 431-432, 642-643; GAMS, pp. 856, 919; EUBEL, I, pp. 128, 430; BONNARD, col. 800; PALMIERI, MILELLA, RUSSO, p. 105; CORDASCO, *Le pergamene del duomo di Bari (1294-1343)*, doc. 74, pp. 239-243; doc. 81, pp. 261-264; CANNATARO CORDASCO, *Le pergamene del duomo di Bari (1343-1381)*, doc. 3, pp. 11-14; doc. 18, p. 50; doc. 23, p. 66; doc. 38, p. 107. Alla fine del 1343, Giovanna I, appena divenuta regina, nominò Philippe Cabassole gran cancelliere e, contemporaneamente, promosse l'arcivescovo Sanseverino alla carica

di logoteta e protonotaro. Sull'incarico di protonotaro della cancelleria, svolto tra gli anni 1344-1346, cfr. RUSSI, p. 95; TRIFONE, *La legislazione Angioina*, p. 302; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale (secoli XIII-XV)*, p. 376; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, pp. 158 nota 277, 182, 199. Compare in diverse edizioni di fonti documentarie. Tra queste si vedano NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1343-1381)*, doc. 20, p. 39; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, docc. CXXX-CXXXI, pp. 181-183; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, doc. 5, pp. 12-13; *Il Libro Rosso di Bari o Messaletto*, I, doc. CLVII, p. 320; doc. CLIX, pp. 322-323; tomo II, doc. CLXIX, pp. 10-11; P. DE LEO, *Gerace e il suo distretto tra XIII e XIV secolo*, docc. XLVI-XLVII, pp. 160, 162 (1344).

23

IOHANNAE REGINAE MANDATUM

1345 ottobre 24, indizione XIV, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, a causa delle usurpazioni di beni del regio demanio e patrimoniali da parte di uomini potenti della città e dei luoghi vicini, su istanza dei cittadini di Reggio, invia mandato al capitano della città e del suo distretto, al giudice ed al notaio d'atti affinché sia revocato l'illecito usurpato in modo che non pervenga più altra querela alla regia curia.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 16, segnatura precedente n. 21/1 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la nota dello *scriptor*: «.B. s(criptor)». Poco sotto seguono la *nota taxae*: «t(a)r(eni) .III.»; e la nota di rubrica: «Rubr(icata) in cam(er)a reg(ina)li». Sul v e r s o , a destra, disposte con andamento perpendicolare rispetto al senso della scrittura del documento, le note di registrazione poste in cancelleria: «R(egistra)ta in cam(er)a. / R(egistra)ta in cancellar(ia). / R(egistra)ta pen(es) proth(onotarium). / R(egistra)ta pen(es) m(agistros) r(ationales)». Al centro, disposta pure con andamento perpendicolare alla scrittura, di mano del XV secolo: «Lictere de occupatione / tenimentorum». A questa nota ne segue un'altra di mano coeva: «Pro hominibus Regii». A sinistra, disposta in perpendicolarmente alla scrittura, di mano del XVIII secolo: «Ioanna 1345». Nonostante vi sia copia del documento trascritta nel ms. *Urbs Rhegina*, nelle note dorsali non vi compare quella dell'avvenuta registrazione.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 25r-v (*olim* c. 21r-v) [B], sotto la data del 29 ottobre.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 60, doc. n. XV.

La pergamena (mm 383 x 185), restaurata, si trova in buono stato di conservazione. Essa, tagliata fuori squadra nella parte inferiore, è, dunque, priva di buona parte della *plica*. Fu così utilizzata sin da principio, visto che le note di registrazione della cancelleria furono apposte non sul lembo esterno della *plica*, come per gli altri documenti sincroni, ma lungo il margine di sinistra. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato lievi macchie scure e causato lo scolorimento dell'inchiostro lungo le tre antiche pieghe che corrono con andamento perpendicolare a quello della scrittura, più accentuate nella prima. Lacerazioni di lievi entità, dovute invece ad usura del supporto, sono presenti lungo la terza piegatura. Il braccio della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossato e sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per i primi sei righe. Gli elementi della *d a t a t i o* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro, in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

L'anno III del regno della regina Giovanna I d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dal 20 gennaio 1343.

Iohanna Dei gratia regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, . .^{a)} capitaneo civitatis Regii sui que districtus, nec non iudici / et^{b)} actorum notario secum per curiam deputatis fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Habet pro parte universitatis hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, exposicio querula facta nobis quod sunt / nonnulli viri potentes in patria locisque circumstantibus habentes ad aliena cor avidum et perverse voluntatis affectum, qui non advertentes quam^{c)} sit temerarium quamque plectibile iura nostra regalia et patri/monialia potius usurpare ad demania nostra civitatis ipsius eiusque districtus passim manus eorum auxibus presumptuosis extendunt et occupant et credentes hoc eis viribus vel iure licere cum rationa/biliter quoquomodo non valeant illa in curie nostre dispendium prefatorumque hominum preiudicium occupata detinent minus iuste. Super quo volentes oportune prospicere ac indempnitati nostre curie et ipsorum / hominum prospicere oportune fidelitati vestre de certa scientia nostra presentium tenore committimus et mandamus expresse q(ua)t(enus) vocatis evocandis et consecuto pro parte curie viro aliquo ydoneo et fideli qui causam / in hoc ipsius curie tueatur de premissis summarie de plano et sine strepitu^{d)} iudicii diligentius inquiratis et quecumque de demanialibus bonis et iuribus ipsis occupata inveneritis alie/nata illicite vel distracta statim ad ius et proprietatem nostre curie ac demanii civitatis eiusdem, iuxta formam que^{e)} in revocationibus rerum et iurium demanialium observantur curetis legitime re/vocare manutenturi nichilominus supplicantes ipsos predictamque nostram curiam super possessione demanialium bonorum et iurium predictorum efficacibus assistencie vestre presidiis aliisque consiliis / et favoribus oportunis. Ita quod ad nos de contrario querela non veniat et scribi vobis denuo propterea non contingat. Dat(um) Neapoli per venerabilem patrem Rogerium^{d)} Barenssem / archiep(iscop)um¹⁾, logothetam et prothonotarium

regni Sicilie, anno Domini .M°. .CCC°. .XLV°. , die .XXIII°. octobris, .XIII^e. ind(ictionis), regnorum nostrorum anno tercio.

a) Gemipunctus. b) B omette et. c) B quoniam. d) Summarie~strepitu aggiunto dalla stessa mano in un secondo tempo, preceduto e chiuso da due tratti di penna ondulati vergati per riempire lo spazio rimasto vacante. e) B omette de demanialibus~que. f) La sottoscrizione, autografa, è seguita da una barra orizzontale della lunghezza di mm 50 circa vergata dalla stessa mano del sottoscrittore per riempire lo spazio rimasto vuoto.

¹⁾ Cfr. nota 4 del doc. precedente.

24

IOHANNÆ REGINÆ LITTERÆ PATENTES

1345 ottobre 24, indizione XIV, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, su istanza dei sindaci dell'università di Reggio, conferma i privilegi e le immunità concesse all'università predetta con lettere patenti ducali paterne, relative all'esenzione dal versamento di collette, doni e donativi fiscali durante la guerra, trovandosi la città di Reggio posta alla frontiera con i nemici e patendo assiduamente danni alle cose e pericoli per le persone, ed invia mandato ai capitani generali ed ai giustizieri del ducato di Calabria, ai capitani di Reggio ed a tutti gli ufficiali affinché li facciano osservare e rispettare, sotto pena di cinquanta once d'oro per i contravventori.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 15, segnatura precedente n. 21/2 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la nota dello *scriptor*: «.B. s(criptor)». In basso al centro: «Ph(ilippus)», riprodotta ed in seguito abrasa anche poco più sopra. Sul lembo esterno della p l i c a , a sinistra, disposte con andamento opposto rispetto al senso della scrittura del documento, le note della tassa e di registrazione poste in cancelleria. A sinistra: «T(a)r(eni) .XII.». Al centro: «R(egistra)ta in cam(er)a. / R(egistra)ta pen(es) m(agistros) r(ationales)». Poco a lato: «R(egistra)ta in cancellar(ia)» e, a fianco di questa, «R(egistra)ta pen(es) proth(onotarium)». A destra: «Rubr(icata) in cam(er)a reg(ina)li». Sul v e r s o , al centro, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano coeva: «Confirmatio privilegiorum de immunitate / collectarum». A questa nota ne segue aggiunta un'altra di mano del XVII secolo, che recita: «Guerra durante». Dalla precedente mano coeva è scritta anche una nota indicante l'anno del documento: «1345». Poco sotto, un'altra nota, pure di mano sincrona ed identica a quella precedente, di notifica del documento al capitano della città di Reggio: «Lecte, puplicate et notificate fuerunt / predicto die .XX°. mensis novembris, domino / capitaneo sicud et alie lictere». A sinistra, disposta in senso perpendicolare rispetto all'andamento della scrittura, di mano del XVIII secolo: «Ioanna, Neapoli 1345 / 24 ottobre». Poco sotto, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Registrato a libro a folio 21».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 25r-v (olim c. 21r-v) [B].

I n s e r t o nel doc. n. 46 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, c. 41r-v (olim c. 38r-v) [B²].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 60, doc. n. XIV.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, vol. I, libro quarto, capo quarto, p. 192; § VIII, p. 317; nuova ediz. 1993, p. 260 nota 1, sotto la data del 14 ottobre.

La pergamena (mm 388 x 275), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno provocato il generale scolorimento dell'inchiostro, più accentuato lungo le due antiche piegature verticali del supporto. A causa dell'usura, in prossimità degli incroci di queste con la piega orizzontale, si trovano piccoli fori, risarciti con carta giapponese in fase di restauro, che, tuttavia, non ostacolano il recupero integrale dello scritto. Un altro foro di media grandezza, in basso a destra, all'incrocio della seconda piega perpendicolare alla scrittura con la linea di piegatura p l i c a , non intacca lo specchio della scrittura. Il braccio della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossato e sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per i primi cinque righi. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti in modo da occuparlo interamente. Sulla p l i c a sono presenti i piccoli fori circolari, in numero di due per ciascun lembo, risarciti pure durante il restauro, attraverso i quali passava il filo che reggeva il sigillo pendente, perduto.

L'anno III del regno della regina Giovanna I d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 20 gennaio 1343.

✱
✱ I o h a n n a Dei gratia regina Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, . .^{a)} Universis presentes licteras / inspecturis, tam presentibus quam futuris, progenitorum nostrorum benegesta laudanda gratis semper immictamur affectibus illaque presertim que^{b)} sapiunt fidelium comodum et deceden/tium^{c)} laudes continent in honorificentia successorum. Sane pro parte universitatis hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, per eorum speciales syndicos ad curiam nostram / missos, ostense ac presentate fuerunt noviter nostro conspectui^{d)} quedam patentes paterne ducales lictere certa concessa eis gratiosa capitula continentes, in quibus inter alia / continentur capitulum infrascriptum videlicet: «Item quod omnes^{e)} homines de dicta civitate et tenimento suo sint et esse debeant liberi et exempti a solucione collectarum, do/norum et^{f)} fiscalium munerum guerra durante¹⁾. Sicque fuit pro ipsorum Reginorum parte excellentie nostre supplicatum humiliter ut cum^{g)} ipsi fuerint et sint in possessione seu quasi / immunitatis et exemptionis huiusmodi a tempore concesse ipsis paterne gratie memorate, confirmare illam eis modo simili et de novo concedere de speciali gratia dignemur. Nos autem / in hiis et aliis paterna vestigia laudanda profecto exemplariter immitantes, consideratione presertim integre devocionis^{h)} et fidei supplicantium predictorum qui velut in fronteria / positi rerum dampna personarumque pericula patiuntur assidue et per preterita temporaⁱ⁾ multipliciter sunt perpessi, ex quibus propiciam nostre prosequitionis gratiam promerentur^{j)} / huiusmodi porrectis nobis in hac parte^{k)} supplicationibus inclinate memoratam paternam gratiam exemptionis et libertatis huiusmodi siquidem fuerunt usque nunc et ad presens / existunt in illius possessione seu quasi, velut superius est expressum, iamdicta durante guerra, de certa nostra sciencia et speciali gratia^{l)} tenore presentium confirmamus illamque^{m)} / ipsis predicta guerra durante iubemus et volumus observari. Mandantes harum serie generalibus capitaneis et iusticiariis Calabreⁿ⁾ regionis, nec non capitaneis predictae / civitatis Regii ac officialibus aliis ad quos spectat seu spectabit in antea presentibus et successive futuris, sub pena unciarum auri quinquaginta ab eis et eorum quolibet / si secus inde fecerint pro nostra curia^{o)} irremissibiliter exigenda^{p)} ut iamdictum gratie paterne capitulum predicta durante guerra^{q)} modoque premissis servent ac serva/ri faciant hominibus ipsis efficaciter illibatum^{r)} nec quicquam presumant attemptare contrarium adversus illius seriem et presentis nostre pagine iussionem. In cuius / rei testimonium presentes licteras exinde fieri et pendenti sigillo nostro iussimus communiri. Dat(e) Neapoli per venerabilem patrem Rogerium^{s)} Baren(sem) / archiep(iscop)um²⁾, logetham et

prothonotarium regni Sicilie, anno Domini millesimo trecentesimo quatragesimo quinto, die vicesimoquarto octobris, / quaterdecime indictionis, regnorum nostrorum anno tertio.

(SP D)

^{a)} *B^l omette il gemipunctus.* ^{b)} *B omette presertim que.* ^{c)} *B decedendum.* ^{d)} *B aspectui.* ^{e)} *B omette omnes.* ^{f)} *B omette et.* ^{g)} *B dum.* ^{h)} *B devotius.* ⁱ⁾ *B omette tempora.* ^{j)} *In A promerentur su rasura cui segue un breve tratto di penna vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.* ^{k)} *In hac parte su rasura.* ^{l)} *B aggiunge modoque premissio.* ^{m)} *B illaque.* ⁿ⁾ *B^l Calabrie.* ^{o)} *B nostram curiam.* ^{p)} *B exigendam.* ^{q)} *B^l gratia.* ^{r)} *B^l illibatam.* ^{s)} *La sottoscrizione, autografa, è seguita da una barra orizzontale della lunghezza di mm 30 circa vergata dalla stessa mano del sottoscrittore per riempire lo spazio rimasto vuoto.*

¹⁾ Cfr. doc. n. 13.

²⁾ Cfr. nota 4 del doc. 22.

25

IOHANNAE REGINAE LITTERAE PATENTES

1345 ottobre 24, indizione XIV, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, su istanza dei sindaci dell'università di Reggio, trovandosi la città di Reggio posta alla frontiera con i nemici e patendo assiduamente danni alle cose e pericoli per le persone, conferma la lettera paterna data al momento in cui Roberto <d'Angiò> era ancora duca <di Calabria> e vicario generale del regno, con la quale era impartito l'ordine ai capitani della terra di Reggio di non introdurre e vendere vino in detta città che non provenisse dalle vigne del territorio circostante, fatta eccezione per il periodo in cui la regia corte avesse dimorato in città, ed invia mandato ai capitani generali ed ai giustizieri del ducato di Calabria, ai capitani di Reggio ed a tutti gli ufficiali affinché la facciano osservare e rispettare, sotto pena di cinquanta once d'oro per i contravventori.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 17, segnatura precedente n. 22 [A]. Sul *recto*, in alto al centro, un trifoglio riprodotto anche sul *verso* della membrana. In calce al documento, a sinistra, la nota dello *scriptor*: «B. s(criptor)». Poco a lato, una nota di presentazione fatta presumibilmente nell'anno 1353: «Presentate die .XIII^o. novembris, .VII^e. indictionis, Regii, in iudicio et apud acta curie locumtenentis regii et reginalis in <in è ripetuto> ducatu Calabrie vicemgerentis / per sindicum Regii». Segue un'aggiunta, di mano poco posteriore, successivamente abrasa. In basso, al centro: «Ph(ilipp)us». Sul lembo esterno della *plica*, a sinistra, disposte con andamento opposto rispetto al senso della scrittura del documento, le note della tassa e di registrazione poste in cancelleria. A sinistra: «T(a)r(eni) .XII.». Al centro: «R(egistra)ta pen(es) proth(onotarium)». Poco a lato: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / R(egistra)ta in cam(er)a / R(egistra)ta pen(es) m(agistros) r(ationales)». A destra: «Rubr(icata) in cam(er)a reg(ina)li». Sul *verso*, al centro disposto nello stesso verso della scrittura, di mano del XV secolo: «Lictere confirmationis de immissione vini lecte / etiam publicate ut alie». Poco sotto, di mano coeva: «Quod non possint immictere vinum». Al centro è riprodotto lo stesso trifoglio del *recto*, di modulo più grande. Sotto questo, di mano del XVII secolo: «Ioanne prime». A destra, di mano del XVIII secolo: «Privilegio della regina Giovanna prima». Poco sotto, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Registrato a libro a folio 22».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 26r-v (olim c. 22r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 60, doc. n. XVI.

La pergamena (mm 410 x 370), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato piccole macchie brune, più scure lungo le due antiche piegature verticali del supporto dove è anche più accentuato lo scolorimento dell'inchiostro. Un foro di media grandezza, all'incrocio della prima piega perpendicolare con quella nel senso parallelo, intacca lo specchio della scrittura, ma non ne inficia il suo completo recupero. Il braccio della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossato e sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per i primi nove righi. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti in modo da occuparlo interamente. Sulla p l i c a sono presenti i piccoli fori circolari, in numero di due per ciascun lembo, risarciti pure durante il restauro, attraverso i quali passava il cordoncino che reggeva il sigillo pendente, deperdito.

L'anno III del regno della regina Giovanna I d'Angiò è calcolato per anni interi a partire dalla data del 20 gennaio 1343.

✱ I ✱ Iohanna Dei gratia regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa. ✱ U ✱ niversis presentes licteras inspec/turis, tam presentibus quam futuris. Progenitorum nostrorum benegesta laudanda gratis semper immitamur affectibus illaque presertim que sapiunt fidelium comodum et decedentium laudes continent^{a)} in honori/ficentia successorum. Sane clare memorie reverendus dominus avus noster dominus Robertus Dei gratia Ierusalem et Sicilie rex illustris dum ducali titulo et^{b)} in eodem regno Sicilie generalis vicariatus officio / fungeretur pater noster Calabrie suas universitati hominum civitatis Regii, fidelibus suis et nostris, patentes concessit licteras subscripte per omnia seriei: ...¹⁾. Novissime v(er)o pro parte Regi/norum ipsorum per eorum speciales syndicos ad curiam nostram missos fuit excellentie nostre supplicatum humiliter ut cum premissis avite regie lictere concesse taliter ad beneplacitum eius per ipsius obitum expirasse no/scantur renovare eas sub^{c)} nostri nominis titulo et ad simile beneplacitum nostrum illas supplicantibus ipsis concedere de speciali gratia dignaremur. Nos autem in hiis et aliis predecessorum nostrorum laudanda vestigia / exemplariter immitantes consideratione presertim nostre devocionis et fidei supplicantium prefatorum qui velut in frontiera positi rerum dampna personarumque pericula patiuntur assidue et multi/pliciter sunt perpassi ex quibus propitiam nostre prosecutionis^{d)} gratiam promerentur porrectis nobis huiusmodi supplicationibus inclinate premissas avitas licteras iuxta ipsarum tenorem et seriem de certa nostra sciencia usque ad / beneplacitum nostrum simile confirmandas duximus tenore presentium et de speciali gratia fore providimus observandas. Mandantes harum serie generalibus capitaneis et iusticiariis Calabre regionis, nec non / capitaneis predictae civitatis Regii ac officialibus aliis ad quos spectat seu spectabit in antea presentibus et successive futuris sub pena unciarum auri quinquaginta ab eis et eorum quolibet suis / vicibus in casu contrarii pro nostra curia^{e)} irremissibiliter exigenda ut premissas^{f)} avitas licteras servant hominibus ipsis tenaciter et servari mandent et faciant durante nostro beneplacito memorato, nec quicquam pre/sumant temptare contrarium adversus illarum formam et seriem ac presentis nostre pagine iussionem. In cuius rei testimonium presentes licteras fieri et pendenti sigillo nostro iussimus communiri. / Dat(e) Neapoli per venerabilem patrem Rogerium^{g)} Barensis archiep(iscop)um²⁾, lothetam et prothonotarium regni Sicilie, anno Domini millesimo trecentesimo / quateragesimo quinto, die vigesimoquarto octobris, quaterdecime indictionis, regnorum nostrorum anno tertio.

(SP D)

a) *B continetur.* b) *B omette et.* c) *B omette sub.* d) *B persecutionis.* e) *B per nostram curiam.* f) *B premissis.* g) *La sottoscrizione è autografa. Segue una barra orizzontale della lunghezza di mm 60 circa vergata dalla stessa mano del sottoscrittore per riempire lo spazio rimasto vuoto.*

¹⁾ Doc. n. 8.

²⁾ Cfr. nota 4 del doc. n. 22.

26

LUDOVICI REGIS ET IOHANNAE REGINAE PRIVILEGIUM

1351 agosto 14, indizione IV, Napoli

Luigi <di Taranto> e Giovanna <I d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, su richiesta di Tommaso di Capua, sindaco dell'università di Reggio, decretano che la terra di Sant'Agata, la quale si era sottomessa al vicario del conte di Mileto, marescalco e fedele regio, nonostante fosse stata soccorsa dai Reggini contro le truppe del re d'Ungheria, sia incorporata all'università di Reggio, e, pur mantenendo la condizione di demanialità regia, sia governata sotto l'ufficio della capitania reggina ed insieme a Reggio contribuisca ai diritti di regalìa, bagliva, mortizzo, passaggio, pedaggio, colletta e tutte le altre funzioni fiscali.

I n s e r t o nel doc. seguente [B¹].

I n s e r t o nel doc. n. 39 [B²].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 15v-17v (*olim* cc. 11v-13v) [B].

C o p i a a u t e n t i c a inserta nel doc. 39: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 36r-37r (*olim* cc. 33r-34r) [B³].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 61, doc. n. XVIII; p. 64, doc. n. XXVII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quarto, p. 193§; ediz. 1993, p. 261; DE LORENZO, *Sant'Agata di Reggio*, pp. 7-8; MOSINO, CARIDI, p. 132; CARIDI, *Reggio Calabria*, p. 24.

E d i z i o n e parziale: SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quarto, § IX, pp. 317-318; SPAGNOLIO, *liber XII, caput I*, vol. I, pp. 234-235 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 247-249.

L'anno III del re Luigi di Taranto è calcolato non dalla data del 22 agosto 1347, giorno del matrimonio segreto con Giovanna I, avvenuto senza dispensa papale (cfr. LÉONARD, p. 441; GRUMEL, pp. 426-427; DE FREDE, pp. 224-258; KIESEWETTER, *Giovanna I*, p. 458; ID., *Luigi d'Angiò-Taranto*, pp. 488-491), ma per anni interi a partire dal 17 agosto 1348, data del suo ritorno a Napoli, quando il matrimonio fu approvato da papa Clemente VI e Luigi ebbe riconosciuto il titolo regio (LÉONARD, p. 451; CORDASCO, *Le pergamene del duomo di Bari (1294-1343)*, pp. L, LII; GALANTE, p. 78, che posticipa la data di quest'evento a settembre del 1348). Tuttavia, la consacrazione ufficiale a re si ebbe solo il 23 maggio 1352, giorno di Pentecoste, a Napoli, data che però non viene mai presa in considerazione nella documentazione, sia pubblica che privata, del regno. Il successivo anno di regno di Luigi, alla data del documento, sarebbe scattato solo tre giorni dopo. L'anno IX del regno della regina è, al solito, calcolato per anni interi a partire dalla data del 20 gennaio 1343.

Ludovicus et Iohanna Dei gratia rex et regina Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, [Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites, universis presentis^{a)} scripti seriem inspecturis tam presentibus^{b)} quam futuris. Principale presidium de^{c)} subiectorum cura providens non numquam ex causa precipue regiones^{d)} et loca separat ac interdum divisa reducit ad integram^{e)} per alligabilem^{f)} unionem. Sane dum debita commemoratione revolvimus^{g)} fidem claram devotionis promptitudinem et integre sinceritatis affectum sedula servicia et obsequia fructuosa quibus Regini cives et homines Regii sive Regini districtus, fideles nostri, apud bone memorie dominum patrum nostri regis et nostri^{h)} regine avum et dominum reverendum ac dominum . . .ⁱ⁾ genitorem nostri prefate regine et nos in urgenti presertim necessitatis articulo sedulitate prompta et sedula promptitudine claruerunt digne inducimur et rationabiliter animamur civitatem ipsam nostram Regii precipuis nostris favoribus prosequi plenis incrementis actollere et per specialem nostre largitionis et gratie^{j)} opulentis beneficiis ampliare et sicut iugiter^{k)} apud nos cernitur in promptitudine fidei et fidelitatis obsequio crescere. Sic^{l)} eius incrementa^{m)} evellere ac etiam enervare, pervenitⁿ⁾ noviter ad audientiam nostram per expositionem nobis factam per Thomasium de Capua de Regio, fidelem nostrum, syndicum universitatis hominum ipsius civitatis Regine, nomine et pro parte dicte universitatis^{o)} quod licet terra Sancte Agathes in ipsius civitatis Regii confinibus situata semper fuerit et esse consueverit^{p)} et sit membrum dicte civitatis Regii, de mero nostro pecuniali^{q)} demanio et per nostros capitaneos et alios officiales dicte civitatis Regii pro quibuscumque rebus et causis civilibus et criminalibus trahi in causam, verum post plures et diversas^{r)} obsidiones illatas^{s)} per . . . locumtenentem generalis nostri vicarii ducatus Calabrie et universitatem iamdicte civitatis Regine, eidem terre Sancte Agathes que hucusque delirans^{t)} a fidelitate nostra per gentem regis Ungarie tiramnice tenebatur, agnoscentes homines ipsius terre Sancte Agathes se ulterius^{u)} propter obsidiones predictas non posse ab eorundem obsessorum manibus evadere malitiose et in preiudicium dicte universitatis dicte civitatis Regii . . . vicarium comitis Miletii regni nostri Sicilie marescalli^{v)}, consilarii, familiaris et^{x)} fidelis nostri cum certa armigerum comitiva invocarunt et se sibi submiserunt non minus in nostri domini parvpendium, quam ipsius universitatis dicte civitatis Regii intollerabile preiudicium atque dampnum, cum universitas ipsa expensas omnes dicte obsidionis substinuit pro fidelitate nostra firmiter observanda. Nam si predicta terra Sancte Agathes a predicto nostro mero^{y)} demanio abduceretur, homines dicte civitatis Regii cogereantur relinquere incolatum et sic consequeretur^{w)} destructio civitatis iamdicte, ut idem syndicus asseruit in expositione iamdicta, super quo nostra per eundem syndicum pro parte dicte universitatis oportuna provisione petita quod dignaretur nostra maiestas dictam terram Sancte Agathes a quorumcumque manibus recipere et de nostro mero et^{z)} pecuniali demanio perpetuo retinere^{aa)}. Nos itaque meditates quid pro tantorum et talium premio meritorum in civitate predicta compendium rependere valeremus ad presens perpenso consilio deliberatione consulta ipsam terram Sancte Agathes nostrum utique merum^{bb)} demanium queque profecto ex hominibus terrarum deserentibus^{cc)} Machilonis^{dd)} Nora de Norio collecta comunantia cernitur, cum hominibus, territoriis, tenimentis, districtibus^{ee)} et pertinentiis suis^{ff)} omnibus, predictae nostre civitati Regine sicut antea fuerat incorporare, annectere de certa nostra scientia perpetuo presenti privilegio decernimus et unimus. Ita quod ei facta de cetero incorporata connexio et incorporatio cognita ipsa et illa sint eadem et iam non per se terra Sancte Agathes set sicut membrum corpori annexa et subdita Regine civitatis, districtus eius et pertinentie perpetuo reputetur sicut antea ut prefertur fuerat, et ut in collectis, contributionibus, indictionibus, exactionibus ceterisque muneribus realibus et personalibus ac ceteris quibuscumque inter ipsas in antea solito sit illa commistio, communicatio et contributio atque

connexio que sunt et esse debent inter ipsam civitatem Regii et terras alias seu localia^{gg)} queque^{hh)} Regini territorii et districtus, ipsa civitas Regii cum districtu et prefata terra Sancte Agathes sub unius capitaneie seu rectoris officio et iurisdictione consistant et etiam gubernentur regalibus tantum ac regalium iuribus, baiulationeⁱⁱ⁾, morticiis, passagio, pedagio, collecta et alia qualibet funtione fiscali, redditibus et iuribus aliis dicte terre Sancte Agathes sicut illa nobis^{jj)} debentur in ceteris^{kk)} terris nostri demanii ut est iuris ratione maioris domini in nostro semper demanio et dominio reservatis ac nostre curie semper salvis. Et propterea ex^{ll)} certa nostra scientia presentis vigore privilegii ipsam^{mmm)} terram Sancte Agathes de manibus quorumcumque tenentium revocamus tamquam illicite facti contra nostri honoris et domini preiudicium manifestum et ad nostrum demanium et dominiumⁿⁿ⁾ reducimus^{oo)} modo predicto, ut prefertur, et licet adiectione plenitudo non egeat nec firmitatem exigat quod est firmum confirmatur tamen^{pp)} interdum quod robur obtinet, ut confirmantis sincera benignitas clareat, vel ut suffragium cautele habundantioris accedat. Idem syndicus nomine dicte universitatis dicte nostre maiestati devotius atque humiliter supplicavit, ut nostra maiestas de benignitate solita et gratia speciali omnia privilegia, immunitates et gratias ab olim^{qq)} per recolende memorie prefatos dominum avum et dominum genitorem nostri prefate regine et per nostram maiestatem dicte universitati eiusdem civitatis Regii concessa et concessis gratiosius confirmare dignaretur, quamvis prescripta privilegia, immunitates et gratie valide censeantur et firme. Nos tamen^{pp)} pro habundantioris cautele suffragio omnia privilegia omnesque immunitates et gratias eidem universitati facta et factas, ut predicatur, tam per predictos dominos avum et genitorem nostri prefate regine quam per nos regem et reginam vel nostrum alterum iuxta illorum et illarum mentem et seriem acceptamus, ratificamus et ex certa nostra scientia et speciali gratia tenore presentis privilegii confirmamus, fidelitate nostra nostris aliis et cuiuslibet^{rr)} alterius^{ss)} iuribus semper salvis. In cuius rei testimonium presens privilegium exinde fieri et pendentibus maiestatis nostre sigillis iussimus communiri. Dat(um) Neapoli per Sergium domini Ursonis²⁾ de Neapoli militem, iuris civilis professorem, magne nostre curie magistrum rationalem, viceprothonotarium regni Sicilie, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo, die quartodecimo augusti, quarte indictionis, regnorum nostri regis anno tercio, nostri vero prefate^{tt)} regine anno nono.

a) B³ presenti. b) Provincie~presentibus *integrazione da B e B² a causa di guasto al supporto*. c) C est. d) C regnum. e) C in integrum. f) In B² e B³ allegabilem. g) B revolumus; C recolimus. h) In B² nostre. i) B² *omette il g e m i p u n c t u s , q u i e d i n s e g u i t o*. j) B² nostre largitionis gratiam; C nostram largitionem et gratiam. k) B e C vigere. l) C *aggiunge* praetendat aliquorum iniquitatis. m) B² discrementa. n) B³ *omette* pervenit. o) C *omette* per expositionem~dicte universitatis. p) B² consueverat. q) B³ *omette* pecuniali. r) B adversas. s) B illatam. t) C declinans. u) B e C *omettono* se ulterius. v) B e C marescalchi. x) B *omette* et. y) B e C *omettono* mero. w) B² *prosequeretur*. z) B *omette* et. aa) C *omette* ut idem syndicus~perpetuo retinere. bb) B³ *omette* merum. cc) C desertoribus. dd) C marchionis. ee) B e C fructibus. ff) B *omette* suis. gg) B² loca alia. hh) C *quecumque*. ii) B e C baiulationis. jj) B³ *omette* nobis. kk) B³ certis. ll) B³ de. mmm) B *omette* ipsam. nn) B³ *omette* et dominium. oo) B² *reducimus*. pp) B tantum. qq) B² ab ob olim. rr) B *cuilibet*. ss) B e B³ curie. tt) B *omette* prefate.

¹⁾ Del castello di Machilone, nella Valle del Velino, si hanno notizie fin dal 1150. Da questa località proveniva la donna malata agli occhi, cui San Francesco donò il suo mantello, come racconta Tommaso da Celano nella *Vita seconda* del Santo d'Assisi (cap. LIX, n. 92). Il castello fu distrutto nel 1294 dagli Aquilani ed il re Carlo II concesse ai signori delle terre di Machilone,

sfuggiti alle uccisioni e alla prigionia, la facoltà di edificare un nuovo abitato, Posta, che nel 1304 venne incorporato a l'Aquila. Nel nuovo abitato si riunirono parte degli abitanti di Machilone. Nel 1301 gli aquilani e i baroni di Machilone sottoscrissero un accordo in base al quale si proibiva di costruire nuovi edifici sul colle che ospitava il castello. Su queste note si vedano

BUCCIO DI RANALLO, coll. 562-563; GIUSTINIANI, VII, pp. 283-284. Nel 1277 la terra *Magilonensis* era tassata dalla corte angioina per 11 onche, 1 tari e 10 grana (*I registri della Cancelleria Angioina*, XLVI (1276-1294), p. 245).

²⁾ Sergio di Donnorso, *miles, iuris civilis professor* e *legum doctor*, insegnò diritto civile nello Studio napoletano negli anni dal 1349 al 1362. Nel 1346 fu creato maestro razionale della Magna Regia Curia e nel 1348 viceprotonotaro del Regno. Un personaggio cfr. CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, pp. 130, 158-159, 224, 244; MINIERI RICCIO, *Memorie storiche degli scrittori*, pp. 117, 361, 395; SABATINI, p. 56; ROMANO, pp. 218-219; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale (secoli XIII-XV)*, p. 376 nota 54; S. PALMIERI, *La cancelleria del Regno di Sicilia in età Angioina*, pp. 162-163. Compare sotto la sua

funzione di viceprotonotaro in numerose edizioni di fonti documentarie, per le quali si rimanda a MINIERI RICCIO, *Repertorio delle Pergamene della Università o Comune di Gaeta (1187-1704)*, doc. XII, pp. 14-15; NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari, Periodo Angioino (1343-1381)*, pp. 60, 62, 64, 71, 73, 84, 87, 89, 92, 94, 115-116, 118-119; A. DE LEO, II, p. 139; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, pp. 19, 22, 25, 27, 37-39, 41-42; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, doc. L, p. 273; doc. LXXI, p. 323; *Libro Rosso di Lecce (Liber Rubeus Universitatis Lippiensis)*, I, pp. 14, 16; GATTAGRISI, *Le più antiche carte dell'archivio Caracciolo-Carafa di Santeramo (Fondo Carafa di Traetto)*, pp. 82, 84; A. PETRUCCI, pp. 80; G. RUSSO, *Inediti documenti di archivi e biblioteche calabresi (secc. XII-XVII)*, p. 90; *Il Libro rosso di Foggia*, doc. n. 7, p. 77.

27

LUDOVICI REGIS ET IOHANNAE REGINAE LITTERAE PATENTES

1352 giugno 26, indizione V, Napoli.

Luigi <di Taranto> e Giovanna <I d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, dopo aver decretato l'annessione della terra di Sant'Agata all'università di Reggio, confermano alla predetta università ed agli uomini reggini tutte le lettere regie e ducali emesse dai loro predecessori e da loro stessi, relative alle grazie ed immunità che si dovranno continuare ad osservare.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 19, segnatura precedente n. 32 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «Tar(eni) .XII.». Poco sotto, una nota di presentazione, fatta l'anno seguente: «Presentate in curia domini iust(iciarii) et locumtenentis generalis vicarii ducatus Calabrie per not(arium) Basilium Comitam de Regio syndicum et nuncium specialem prefate universitatis, die .X^o. madii, .VI^e. indictionis, apud Semenar(iam)». Tra i righe 13 e 28, in corrispondenza dell' *inserto* n. 20, a destra, una numerazione progressiva degli stessi, assegnabile al XVII secolo, da n. 1 a n. 14; a sinistra, della stessa mano: «Quod non extra locum / civitatis proprie. Datum / ex officio». Sul lembo esterno della *plica*, leggibile solo con l'ausilio della lampada di Wood, la nota di presentazione fatta pure, presumibilmente, l'anno seguente alla data del documento, unitamente al documento dell'anno 1345 (doc. n. 25) ed ai due documenti seguenti (docc. nn. 28-29): «Presentatum in iudicium et apud acta curie locumtenentis regii et reginalis in ducatu Calabrie vicemgerentis per syndicum Regii, die .XIII. novembris, .VII^e. indictionis, Regii». Sul *verso*, al centro, disposta con lo stesso andamento della scrittura, una nota del *summarius* di mano coeva: «Transumptum multorum privilegiorum: / Privilegium quod nulle commissiones neque officia extra tenimentum / districtus committantur civibus Reginis. Item quod sint liberi a iure mari/narie. Item quod nullus civis extra civitatem citatur. Item quod extra / civitatem ipsi ad iudicium non trahantur. Item quod de incorpo/ratione et annexione terre Sancte Agathes civitati Regii / confirmatio est omnium privilegiorum». Segue poco sotto per mano del XV secolo: «P(ri)villegium dominorum Ludovici et Iohanne. Datum Neapoli / .M^o. .CCC^o. .LII^o., .XXVI. iunii, .VI. <così, ma .V.> indictionis». Disposta, invece, perpendicolarmente alla scrittura, di mano del XVIII secolo, sul margine di sinistra del supporto: «Re Lodovico et Iohanna. / Privilegio del re Lodovico et Ioanna con / inserto tenore delli privilegi del re / Roberto e di essa regina Giovanna esemplati. Datum / Neapoli, 26 giugno 1352». Al centro del supporto, disposta pure con andamento opposto alla

scrittura, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Ludovico e Giovanna, 1352, 26 / giugno, registrato a libro a folio / 9».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 13r-17v (*olim* cc. 9r-13v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 61, doc. n. XVIII.

La pergamena (mm 613 x 570), restaurata, è in mediocre stato di conservazione. Essa è costituita da due frammenti staccatisi lungo un'antica piega orizzontale del supporto e riattaccati mediante farcitura di carta giapponese al momento del restauro. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato lievi macchie brune lungo i margini laterali del supporto. Fori di piccole dimensioni, risarciti al momento del restauro, sono posti agli incroci delle tre antiche piegature verticali con le tre pieghe disposte nel senso parallelo alla scrittura, lungo le quali sono presenti vistose macchie scure. Sono presenti i due tagli orizzontali praticati su ciascun lembo della p l i c a attraverso cui passavano le tenie membranacee cui erano affissi i due sigilli regî pendenti in cera perduti. Le lettere iniziali «L» di «Ludovicus» e «I» di «Iohanna» sono di modulo ingrossato.

Per il IV anno di regno di Luigi di Taranto e per il X della regina Giovanna I, si vedano le osservazioni di cronologia fornite, a riguardo, nel documento precedente.

✱✱✱L✱✱✱udovicus et ✱✱✱I✱✱✱ohanna Dei gratia rex et regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites, Universis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Benegestis perfectisque negociis plerumque robur confirma/tionis addicimus non quod id necessitas exigat set ut cautele suffragium abundantioris accedat. Sane pridem nos regina de observandis Reginis civibus subscriptis licteris avitis regis et paternis et subsequentis nos ambo de unienda et incorporanda terra Sancte Agathes civitati Regii, sicut antea fuerat, / infrascriptas concessisse recolimus licteras, quarum prima de observacione licterarum ipsarum avitarum ac etiam paternarum per omnia talis erat: ...¹⁾. Alterius vero de incorporatione predicta tenor per omnia talis erat: ...²⁾. Novissime / vero pro parte universitatis et hominum dicte civitatis, nostrorum fidelium, fuit maiestati nostre reverenter et humiliter supplicatum ut predictas licteras et gratias regias avitas, paternas et nostras, nos ambo prout concesse sunt ad habundatiorem cautelam denuo confirmare gratiosius^{a)} dignaremur, licet / igitur predictae lictere atque gratie tamquam^{b)} per nos confirmate plena per se ac valida vigeant firmitate tamen^{c)} ut eorundem supplicantium^{d)} satisfaciamus affectibus^{e)} et nostre sinceritatis zelum erga subditos ostendamus porrectis nobis huiusmodi supplicationibus inclinati predictas licteras, gratias ac / indultum ad habundatiorem cautelam suffragium que prodesse non officere consuevit prout concesse sunt et superius est expressum de certa nostra scientia tenore presentium denuo confirmamus et confirmationis nostre robore communimus, mandantes eorundem^{f)} tenore presentium illas et earum quam/libet ipsis hominibus et eorum cuilibet prout predistinte sunt tenaciter et inviolabiliter observari. In cuius rei testimonium presentes licteras fieri et pendentibus maiestatis nostre sigillis iussimus communiri. Dat(e) Neapoli per Sergium domini Ursonis de Neapoli^{g)} ³⁾ militem, iuris civilis / professorem magne nostre curie magistrum rationalem, viceprothonotarium regni Sicilie, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo, die vicesimo^{h)} sexto iunii, quinte indictionis, regnorum nostri regis anno quarto nostriqueⁱ⁾ regine anno decimo.

(SP D)

(SP D)

^{a)}B omette gratiosius. ^{b)}B omette tamquam. ^{c)}B tantum. ^{d)}B omette supplicantium. ^{e)}B omette affectibus. ^{f)}B omette eorundem. ^{g)}La sottoscrizione di Sergio di Donn'Orso è autografa. ^{h)}B omette vicesimo. ⁱ⁾B nostri vero.

¹⁾ Doc. n. 22.

²⁾ Doc. precedente.

³⁾ Cfr. nota 2 del doc. precedente.

28

LUDOVICI REGIS ET IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1352 giugno 26, indizione V, Napoli.

Luigi <di Taranto> e Giovanna <I d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, inviano mandato al vicario generale del ducato di Calabria o al suo luogotenente, nonché al capitano della terra di Reggio, affinché siano risarciti i cittadini che abbiano subito danni da conti e baroni al tempo delle guerre, o viceversa.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 20, segnatura precedente n. 13 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «Tar(eni) .XIII.». Poco a lato, una nota di presentazione fatta presumibilmente l'anno seguente alla data del documento, unitamente al documento precedente, a quello seguente ed a quello dell'anno 1345 (doc. n. 25): «Presentate die .XIII. novembris, .VII^e. indictionis, Regii, apud acta curie locumtenentium <così A, si intenda locumtenentis> regii et reginalis in ducatu Calabrie vicemgerentis per syndicum / civitatis Regii». Sul v e r s o , al centro disposta perpendicolarmente alla scrittura, una nota di mano coeva: «Pro / hominibus Regii». Segue per altra mano sincrona: «Debet solvere omnia». Disposte, invece, nello stesso senso della scrittura, di mano del XVII secolo, a sinistra «Copiato», a destra «Vacat». Al centro, ma di mano del XVIII secolo e capovolto rispetto alla scrittura del documento: «Ludovico e Giovanna 1352». Poco sotto, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Registrato a libro folio 15 / a tergo». Diversi segni di calamo, a forma di croce, sono da considerarsi *probationes pennaе*.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 19v (*olim* c. 15v) [B], ove, in calce, sono riportate le note di cancelleria della registrazione, che, invece, non compaiono nell'originale: «Registrata in camera. Registrata in cancellaria. Registrata penes prothonotarium».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 61, doc. n. XVII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo terzo, p. 195; ediz. 1993, p. 263.

La pergamena (mm 317 x 133), restaurata, è in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato piccole macchie brune lungo i margini della membrana e causato la putrefazione e la caduta di piccoli brani della membrana lungo il margine di sinistra, senza tuttavia intaccare lo scritto. Il braccio della lettera iniziale «L» di «Ludovicus», ingrossato ed in linea con il margine scrittoria, si prolunga verso l'alto, come pure di modulo ingrandito e prolungato è quello della lettera «I» di «Iohanna». Gli elementi della *data tio* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della sovrana, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

Per gli anni di regno dei sovrani, si vedano le note di cronologia fornite a riguardo al doc. n. 26.

✱✱L✱✱udovicus et ✱✱I✱✱ohanna Dei gratia rex et regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites, Gene/rali vicario ducatus Calabrie vel eius locumtenenti et capitaneo civitatis Regii sui que districtus vel eorum alteri,

fidelibus suis, gratiam et bonam voluntatem. Pro / parte universorum^{a)} hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, fuit nuper maiestati nostre querelanter expositum quod nonnulli ex comitibus et baronibus ducatus Calabrie de / circumadiacentibus locis civitatis et districtus ipsius preteritis guerre temporibus usque ad presenciam tempora licet cives ipsi generaliter et specialiter in firma et solita fidelitatis / nostre constantia permanentes, nichil contra maiestatem nostram presumpserint quo ipsi comites vel barones hostilem incursum inducendi contra cives eosdem haberent materiam, quam plura bona tam stabilia quam mobilia eisdem civibus per violentiam abstulerunt et infinita dampna propter eorum potentiam in stabilibus et mobilibus aliis seseque moventibus / diversimode intulerunt in eorundem hominum notorium nocumentum. Super quo provisionis nostre presidio devote ac suppliciter implorato, nos reddi volentes subditorum nostrorum / unicuique quod est suum fidelitati nostre de certa nostra scientia districte presentium tenore committimus et mandamus expresse quod vos vel vestrum alius vocatis comitibus et baronibus ipsis / quibus sint ac aliis evocandis constitutoque prius de ablatis et dampnis datis eisdem summarie de plano et sine iudicii strepitu. Quecumque de^{b)} comitibus et baronibus ipsis abstulisse de bonis hominum predictorum dampnaque intulisse iamdicta constiterit statim mora qualibet ac occasione cessantibus ad restitutionem ablatorum quorumlibet stabilium et mobilium / seseque moventium si extant vel competens pro mobilibus pretium ubi forsitan non extarent dampnis quibuslibet dampna passis integre resarcitis prefatis hominibus seu eorum aliis / prout iustum fuerit instanter et integraliter faciendam auctoritate presentium districtus^{c)} compellatis. Ita quod de iterato ad nos recursu homines ipsi propterea non graventur et vobis / propterea scribi denuo non sit opus. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti, usque ad debitam executionem earum efficaciter valituris. Dat(e) Neapoli / per Sergium domini Ursonis de Neapoli^{d) 1)} militem, iuris civilis professorem, magne curie magistrum rationalem, viceprothonotarium regni Sicilie, anno Domini .M°. / .CCCLII°. die .XXVI°. iunii, .V°. indictionis), regnorum nostri regis anno .III^{lo}., nostri vero regine anno .X.

^{a)} B universitatis. ^{b)} B ad. ^{c)} B districte. ^{d)} La sottoscrizione di Sergio di Donn'Orso è autografa. Segue un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di mm 20 circa, vergato dalla stessa mano per riempire lo spazio rimasto vuoto.

¹⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 26.

29

LUDOVICI REGIS ET IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1352 giugno 26, indizione V, Napoli.

Luigi <di Taranto> e Giovanna <I d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, su richiesta di Andrea de Logotheta, giudice, e di Andrea de Yllis, sindaci dell'università di Reggio, inviano mandato al capitano della città di Reggio, al giudice e notaio d'atti deputati dalla curia regia, nonché a conti, baroni, castellani e ufficiali, con il quale i cittadini reggini sono sgravati da diversi oneri e pesi. In particolare, ordinano che i Reggini non siano costretti dagli ufficiali a mettere a disposizione i loro letti, portare legna o fornire animali per i loro servigi, senza

adeguato pagamento; che non sia permesso agli ufficiali della curia di esigere obblighi dai litiganti in accuse in via ordinaria e liti quando le parti vogliono tra di loro transigere fino alla sentenza esclusiva, salvo soltanto il pagamento di tre tarì alla curia, quando si proceda in via ordinaria, e quando in via straordinaria secondo i capitoli del regno; che i notai o gli scrittori d'atti abbiano soli cinque grana per la fideiussione e citazione dei testi fuori della città, essendo sufficienti gli stipendi che paga loro la curia, e che i medesimi nulla esigano per la presentazione in curia di qualche petizione di offerta o domanda, secondo l'antica consuetudine; che nessuno, se non vagabondo, sia tratto in arresto prima della conoscenza della causa se si offre a dare la cauzione fideiussoria, ma si osservino a riguardo tenacemente i capitoli del regno; che capitani, giudici, notai d'atti e qualunque ufficiale non possano prendere la casa dei privati senza pagare il competente fitto, come da antica consuetudine, né possano lasciare Reggio, al termine del loro mandato, senza essere stati sindacati personalmente e non per mezzo di un procuratore; che nessuno possa esercitare turpemente il baratto sia fuori che dentro la città; che nessun barone o conte possa entrare in città con più di dodici familiari, né dimorare più di un giorno e di una notte; che essendo state fatte dai capitani tante estorsioni con il pretesto delle guardie notturne, per le quali i poveri erano costretti ad abbandonare la città, ordinano che si aboliscano, particolarmente in tempo di pace, e che si facciano solo le scorte per il mastrogiurato e gli uomini di Reggio; infine, che non sia richiesta alcuna esazione di denaro e che gli uomini restino in tranquillità così come era solito nel passato tempo di pace.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 18, segnatura precedente n. 26 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «Tar(eni) .XII.». Poco a lato, una nota di presentazione segnata, presumibilmente, l'anno seguente alla data del documento, unitamente ai due documenti precedenti ed a quello dell'anno 1345 (doc. n. 25): «Presentate die .XIII. novembris, .VII^o. indictionis, Regii, in iudicium et apud acta curie locumtenentium <così A, si intenda locumtenentis> regii et reginalis in ducatu Calabrie vicemgerentis per syndicum Regii». A destra, una *nota renovationis* della lettera, di pochi anni posteriore: «Quia presentes lictere propter longum tempus confectionis illarum / videntur devastate et sigilla magna in eis apposita in / parte confracta, idcirco mandamus illas sub nostro tantum titulo / renovari per logothetam et prothonotarium regni nostri, inhibendo / dictis officialibus quod illas dictis hominibus debeant iuxta ipsarum seriem observare (SI D)». Sul margine di sinistra, al centro, una nota di mano del XVII secolo: «Quod licitum / sit per re/missionem / facere». Sul margine di destra, un'antica numerazione di mano del XVI secolo, da n. 1 a n. 9, posti in riferimento ai capitoli della lettera regia. Sul lembo esterno della p l i c a , al centro, disposte con andamento opposto rispetto al senso della scrittura del documento, le note di registrazione della cancelleria: «R(egistra)ta pen(es) m(agistros) r(ationales). / R(egistra)ta in cam(er)a. / R(egistra)ta in cancellar(ia). / R(egistra)ta pen(es) prothonot(arium)». Sul v e r s o , al centro, disposta nello stesso senso alla scrittura, una nota del *summarium* dei capitoli di mano coeva, per buona parte deleta ed illeggibile anche con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «Quod non capiantur lecti nec animalia [...] debendum lignamina. / Item non recipiant obligationes pro aliqua accusatione ordinaria. / Item licitum sit partibus pacisci usque ad sententiam [...]». Segue di mano del XVIII secolo: «1352, re Ludovico e Ioanna». Poco sotto, di mano del XV secolo: «P(rivilegium) dominorum Ludovici et Iohanne. / Datum Neapoli .M^o. .CCCLII^o.». Appresso, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Registrato a libro folio 14». Segue una nota dell'anno di mano del XVII secolo: «1352». Infine, un'altra nota del *summarium* di mano del XVII secolo, illeggibile anche ricorrendo alla lampada di Wood.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 18r-19r (*olim* cc. 14r-15r) [B].

I n s e r t o nel doc. n. 60 [B¹].

I n s e r t o nel doc. n. 74 [B³].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 55r-57r (*olim* cc. 53r-55r) [B²].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, c. 11r-v (*olim* c. 7r-v) [B⁴].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, pp. 61-62, doc. n. XIX; pp. 69-70, doc. n. XLV.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quarto, pp. 193-194; ediz. 1993, pp. 261-262; ZENO, p. 294; MOSINO, CARIDI, p. 132; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 24-25.

E d i z i o n e parziale: SPAGNOLIO, *liber XII, caput I*, vol. I, pp. 236-238 [C].

T r a d u z i o n e italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 249-250.

La pergamena (mm 476 x 305), restaurata, che ha subito un taglio nell'angolo in basso a destra, con asportazione di un lembo piuttosto ampio, si trova in discreto stato di conservazione. Alcune macchie scure, dovute ad umidità, e piccoli fori, causati dall'usura e risarciti con carta giapponese, si trovano lungo le tre antiche piegature disposte in senso normale a quello della scrittura. Infiltrazioni di umido hanno, altresì, causato la putrefazione e la caduta di piccoli brani membranacei lungo il margine di sinistra, senza tuttavia intaccare lo specchio della scrittura. Restano le tenie membranacee passanti per due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della plica, che reggevano i due sigilli cerei pendenti deperditi. Del sigillo impresso *en placard* in calce al documento, a destra, al momento del rinnovo della lettera dovuta a frattura dei precedenti sigilli cerei dei sovrani, non resta che la traccia lasciata dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente stesso a forma di croce per far meglio aderire l'emblema alla membrana. Le aste verticali delle lettere iniziali «L» di «Ludovicus» e «I» di «Iohanna», ingrossate e in linea con il margine scrittorio, si prolungano verso l'alto. Gli elementi della data dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno dei sovrani, sono disposti distanziati tra loro, in modo da occuparlo interamente.

Per gli anni di regno dei sovrani, valgono le osservazioni di cronologia fornite a riguardo al doc. n. 26.

✠✠✠Ludovicus et ✠✠✠Iohanna Dei gratia rex et regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites, . . capitaneo^{a)} civitatis Regii sui que districtus et iudici, actorum notario^{b)} secum per^{c)} curiam deputatis, nec / non . . comitibus, baronibus^{d)}, castellanis^{d)} ceterisque officialibus aliis ad quos spectat seu spectare poterit presentes licteras inspecturis presentibus et futuris^{e)}, fidelibus suis, gratiam et bonam voluntatem. Cum nostrorum fidelium prementia^{f)} onera prompta sollicitudine removemus nostra et ipsorum consequenti studio comoda procuramus. Sane iudex Andreas de Logotheta de Regio et Andreas de Riso habitator et civis^{g)} eiusdem civitatis, syndici universitatis hominum civitatis ipsius, fideles nostri, presentaverunt noviter maiestati nostre pro dicte / universitatis parte ad eorum subscripta removenda^{h)} gravamina inter alia capitula infrascripta videlicet in primis: «Cum nonnulli officiales qui fuerunt pro tempore in civitate predicta et districtu ipsius tractantes interdum Reginos cives et alios tamquam servos contra / tenorem capitulorum regni infinitas oppressiones et onera fecerint et intulerintⁱ⁾ eis et sepius inferre non cessent, dignemini concedere ac mandare quod non capiantur lecti predictorum de Regio et districtu^{j)}, nec aliquis^{k)} de civitate ipsa et districtu iamdicto ad deferendum^{l)} / ligna vel alia servicia faciendum pro usu dictorum officialium, nec etiam ad dandum seu mictendum animalia pro servicio alicuius officialium predictorum, sine condecanti^{m)} precio secundum capitula memorata. Item concedere et mandare dignemini quod officiales non recipiant obligationes / a litigantibus de aliqua accusatione

ordinaria, setⁿ⁾ licitum sit partibus cum voluerint intra se transigere^{o)} seu pacisci usque ad sententiam exclusive^{p)} in quacumque causa civili vel criminali solutis curie tantum tarenis tribus pro desistentia ubi scilicet proceditur via ordinaria, ubi vero / extraordinaria regni capitulum super hiis editum observetur. Item concedere et mandare dignemini^{q)} quod notarii actorum aut scriptores eorum pro fideiussione et citatione testium extra civitatem non recipiant nisi tantum grana auri quinque, cum eis sufficere debeant / gagia ipsis per vestram curiam deputata. Item concedere et mandare dignemini^{q)} quod predicti actorum notarii aut scriptores eorum pro presentatione alicuius petitionis oblate^{r)} seu offerende in curia cuiuscumque sit tenoris nichil petant aut exigant quoquomodo, cum numquam / fuerit exigi consuetum. Item quod nullus de facto capiatur de persona, nisi fuerit vacabundus, ante videlicet cognitionem cause si paratus fuerit dare fideiussoriam cautionem sed regni circa hec capitula edita^{s)} tenaciter observentur. Item concedere et mandare dig(nemi)ni / quod domus privatarum personarum non capiantur per capitaneos, iudices et actorum notarios aut quosvis officiales alios qui pro tempore fuerint invitis patronis earum nisi competens pro illis pretium exolvatur secundum quod fuit^{l)} antiquitus consuetum. Item quod nullus officia/lium videlicet capitaneorum, iudicum et actorum notariorum ac subofficialium suorum presentium ac etiam futurorum recedere audeat^{u)} a dicta civitate Regii completo tempore officii eorum, iuxta regni super hec capitula edita^{v)}, nisi fuerint personaliter syndicati et non per procuratorem / aut aliam summissam personam. Item cum baractaria in dicta civitate numquam consueverit exerceri et a modico preterito tempore citra sic illius exercitium inhibi turpiter inolevit^{x)}, quod bonorum dicte civitatis pacificus status eliditur, dum ex illius abusu boni mores civium cor/rumpuntur concedere et mandare dignemini quod non fiat baractaria ipsa intus aut extra civitatem predictam Regii, nisi sicut fuit hactenus consuetum. Item^{y)} cum ex ingressu comitum et baronum in predicta civitate incentivum^{w)} odiorum et scandalorum multiplicium interdum / consueverit exoriri^{z)}, ad evitandum dissidii productivum^{aa)}, concedere, ordinare ac mandare^{bb)} dignemini quod nullus comes aut baro intrare audeat dictam civitatem Regii nisi^{cc)} cum comitiva duodecim familiarium et non ultra, quodque^{dd)} ingrediens morari non possit^{ee)} in / civitate iamdicta^{ff)} nisi tantum per diem unum et noctem unam. Item quia propter nimias extorsiones et immensas exactiones^{gg)} pecuniarum que fieri consueverunt per capitaneos, qui fuerunt pro tempore, ac subofficiales eorum occasione guardiarum seu excubiarum terre^{hh)} predictae, adeo / pauperes gravati sunt hactenus et interdum pergravanturⁱⁱ⁾ quod oportet eos quodammodo^{jj)} proprium relinquere incolatum, ad gravamen huiusmodi removendum^{kk)}, concedere ac mandare dignemini quod dicte excubie seu guardie non fiant ulterius, maxime cum ad pre/sens per Dei gratiam advenerit tempus pacis, set fiant tantummodo surte seu scorte per magistrum iuratum et homines dicte terre^{hh)}. Ita quod nulla exactio pecunie seu redemptio^{ll)} quomodolibet commictatur et homines terre^{hh)} pacifici remaneant^{mm)} in securo sicut preterito pacis / tempore fieri hactenus consuevit». Supplicaverunt itaque dicti syndici pro ipsius universitatis parte nostro culmini reverenter ut dicta capitula pro bono et pacifico statu eorum concedere ipsis ac observariⁿⁿ⁾ mandare de solita benignitatis^{oo)} nostre gratia dignaremur. Nos / igitur visis prius ac examinatis per nos nostrumque consilium capitulis memoratis ac singulis contentis in eis deliberationeque ipsius nostri consilii matura ut expediit precedente. Actendentes precipue quod removeere incumbentia onera dominice caritatis est / cura instinctu quoque illibate ac interesse^{pp)} fidei universitatis et hominum predictorum huiusmodi supplicationibus inclinati premissa capitula omnia et singula contenta in eis^{qq)}, prout petitum est, de certa nostra scientia tenore presentium admictenda duximus ac etiam / concedenda. Volentes et fidelitati vestre de ipsa certa nostra scientia districte^{rr)} presentium tenore iubentes q(ua)t(enus) vos omnes et vestrum singuli tam presentes quam^{ss)} successive futuri prout ad unumquemque vestrum spectaverit seu spectare

poterit quoquomodo predicta capitula / et singula contenta in eis dictis hominibus et cuilibet eorum tenaciter et inviolabiliter iuxta eorum sanum sensum et seriem observetis et faciatis ab aliis observari eosque in generali aut in speciali nullatenus molestestis, nichil contra sanum intellectum eorum adversus / eosdem homines quomodolibet presumentes. Quinimmo vos capitanei et officiales alii revocetis et revocari faciatis prorsus in irritum quicquid contingeret forsitan in contrarium actentare. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum restitui vo/lumus presentanti efficaciter premissis modo in antea valituras. Dat(e) Neapoli per Sergium domini Ursonis¹⁾ de Neapoli^(t) militem, iuris civilis professorem^(uu), magne curie magistrum rationalem, viceprothonotarium regni Sicilie, anno Domini .M°. .CCCLII°. / die .XXVI°. iunii, .V^e. ind(ictionis), regnorum nostri regis anno .III^{to}., nostri vero regine anno .X°.

(SP D)

(SP D)

a) *In B¹ e B³ capitaneis.* b) *In B³ notariis.* c) *B³ aggiunge nostram.* d) *In B¹ la parola è preceduta dal g e m i p u n c t u s .* e) *B omette presentibus et futuris.* f) *B preminentia.* g) *In B² e B³ habitatores et cives.* h) *B³ relevanda.* i) *In B¹ e B³ inciderint.* j) *B² aggiunge ipsius.* k) *B³ aliquid.* l) *C ferendum.* m) *B¹ conducenti.* n) *Così A per assordimento della sonora finale, qui e in seguito. In B¹ sed; in C et.* o) *B² transigeri.* p) *C exclusionem; B¹ aggiunge et.* q) *C omette concedere~dignemini.* r) *C allate.* s) *C omette edita.* t) *B¹ fuerit.* u) *B e C habeat.* v) *C omette iuxta~edita.* x) *B³ innolevit.* y) *B² aggiunge quod.* w) *B¹ e B³ inrantium.* z) *B e B⁴ exerceri.* aa) *In B¹ e B³ dissidia productionum.* bb) *C omette et mandare.* cc) *B¹ e B³ aggiungono tantum.* dd) *B² e B⁴ quod quidem.* ee) *C immorari non possit.* ff) *B¹, B³ e C predicta.* gg) *B¹ e B³ extorsiones.* hh) *B³ civitatis.* ii) *B³ aggravatur.* jj) *Così A; B³ quodammodo.* kk) *B³ relevandum.* ll) *B¹ e B³ dedentio.* mm) *B¹ e B³ pacifice maneant.* nn) *B¹ e B³ ad quos servari in luogo di ac observari.* oo) *B¹ e B³ benignitate.* pp) *B¹ e B³ omettono in eis.* qq) *B¹ e B³ concesse.* rr) *B² distinte.* ss) *B¹ e B³ aggiungono vos.* tt) *La sottoscrizione è autografa.* uu) *B¹ profexorem.*

¹⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 26.

30

LUDOVICI REGIS ET IOHANNAE REGINAE LICTERAE PATENTES

1356 aprile 2, indizione IX, Napoli.

Luigi <di Taranto> e Giovanna <I d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, inviano missiva ai capitani della città di Reggio, ai luogotenenti ed ufficiali del ducato di Calabria, con la quale, in seguito alle lamentele degli uomini della città di Reggio che avevano esposto come l'odierno capitano della città ed i suoi predecessori avessero sottratto seminati di orzo, lupini e foraggio a signori e padroni di terre poste nel territorio della città, contro la loro volontà, e posto i cavalli a pascolare nei seminati di fagioli, negli orti e nelle vigne, ordinano al predetto capitano ed ai suoi successori che tutto ciò non avvenga più.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 21, segnatura precedente n. 27 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la nota dello *scriptor*: «S. Masca». Sul v e r s o , nell'angolo di sinistra, disposte con andamento perpendicolare al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia). / R(egistra)ta pen(es) proth(onotarium). / R(egistra)ta in cam(er)a. / R(egistra)ta pen(es) m(agistros) r(ationales)». Al centro, disposta pure con andamento perpendicolare alla scrittura, una nota del *summarius* di mano sincrona: «Quod non ponantur

equi in vineis et / virdariis neque in ortalibus faseolorum». Segue un'altra nota, di mano del XV secolo, in parte deleta e leggibile solo con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «[...] quod non possint / ponere animalia cuiusque / generis intus prata et erbagium / in territorio civitatis Regii sine / consensu patroni. / Ludovicus et Iohanna. Datum Neapoli / .M CCC LVI.». Poco sotto, di mano del XVII secolo, una nota errata della data del documento: «1361». In basso, al centro, di mano del XVIII secolo: «Ludovicus et Iohanna. Neapoli / 1356 / per li luppini». Segue la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Lodovico e Giovan/na, 1356, 2 aprile, re/gistrato a libro folio 17 / a tergo».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 21v-22r (*olim* cc. 17v-18r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 62, doc. n. XX.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo terzo, pp. 195-196; ediz. 1993, p. 263.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput I*, vol. I, pp. 238-239 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 251.

La pergamena (mm 318 x 160), restaurata, si presenta in discreto stato di conservazione. Alcune macchie brune, dovute ad infiltrazioni di umidità, si trovano lungo i margini di destra e sinistra del supporto. Una lacerazione della membrana, dovuta ad usura, corre lungo un'antica piega verticale. Piccoli fori, risarciti con carta giapponese, si trovano al centro di essa. Infiltrazioni di umidità, inoltre, hanno causato la putrefazione e la caduta di un piccolo lembo membranaceo lungo il margine inferiore, senza tuttavia intaccare lo specchio della scrittura. Sono evidenti due piccoli fori attraverso cui passava i cordoncini che reggevano i due sigilli cerei pendenti deperditi, risarciti con carta giapponese al momento del restauro. Le aste verticali delle lettere iniziali «L» di «Ludovicus» e «I» di «Iohanna», ingrossate ed in linea con il margine scrittoria, si prolungano verso l'alto. Gli elementi della data e dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno dei sovrani, sono disposti distanziati tra loro, in modo da occuparlo interamente.

L'anno VIII del regno di Luigi di Taranto è calcolato per anni interi a partire dalla data 17 agosto 1348. Il XIV della regina Giovanna I per anni interi dalla data del 20 gennaio 1343.

✱✱✱L✱✱✱udovicus et ✱✱✱I✱✱✱ohanna Dei gratia rex et regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites, . . capitaneis civitatis nostre Regii de / ducatu Calabrie et districtus eiusdem^{a)} illorumque locatenentibus ac universis et singulis officialibus et personiis aliis ducatus ipsius quibus^{b)} spectaverit et spectare poterit quoquomodo et ipsorum cuilibet / tam presentibus quam futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Fidelium nostrorum vota libenter admittimus in quibus ipse commoditas^{c)} communiter agitur et fiscali compendio per consequens deservitur. Sane / nuper pro parte hominum civitatis eiusdem fidelium vassallorum nostrorum, fuit maie(sta)ti nostre querelanter expositum quod aliqui ex precessoribus vestris qui inibi fuerunt pro tempore et persone alie tuque presens capitaneus non verentes^{d)} / quam iniuriosum sit iusticie ipsisque dampnosum et diversis ex eis dominis et patronis terrarum et possessionum aliarum eorum positarum in territorio civitatis eiusdem auferri fecerunt et faciunt tuque facis et / fecisti violenter sata ordei, lupinorum et ferraginis satorum in eis et similiter equos eorum posuerunt et ponunt atque posuisti et ponis ad assumendum pascua in satis predictis et faseolorum etiam / ac ortilium, vinearum et viridariorum ipsorum inibi similiter positorum, contra voluntatem eorum iniuris iniuriam ipsorumque pariter evidens importabile detrimentum et super hiis pro parte exponentium eorundem / in nostro consilio maiestati nostre proinde remedialiter illis concedi postulata et oblata fuerunt capitula intrascripta, quorum primum tale est: item quod non auferantur sata ordei, lupinorum neque ferraginis / contra voluntatem dominorum et patronorum^{e)} ipsorum; et ultimum vero tale est: item

quod non ponantur equi ad sumendum pasua in satis faseolorum seu quorumcumque aliarum ortilium neque in vineis et viridariis / contra voluntatem dominorum et patronorum ipsorum^{f)}. Propter quod pro parte exponentium predictorum fuit maiestati nostre humiliter supplicatum ut eis super predictis expositis dignemur benignius providere de remedio / oportuno ipsisque dicta capitula concedere gratiose perpetuo cum adiectione penali. Nos autem in hoc dictorum exponentium supplicationi congrue caritate dominica inclinati presertim cum id credamus verisimiliter / cedere generaliter in comune comodum exponentium predictorum et singulorum ipsorum. Propterea tibi presenti capitaneo aliisque successive futuris et personis predictis et aliis prenarratis harum serie de scientia / certa nostra iubemus expresse sub nostre indignationis et gratie pena ac alia graviori nostro arbitrio reservata, quatenus statim receptis eisdem ipsorum capitulorum forma diligenter attendita et in omnibus / efficaciter penitus observata contra mentem et seriem eorundem, nil de cetero quoquomodo in adversus temptetis presumere vel venire, sed illa denuo observare eisdem sicut penas predictas cupitis / evitare, quas ipso facto contra contemptores illarum curabimus omnino remedialiter providere prout fuerit oportuno. Ad predictarum itaque supplicantium instanciam et cautelam perpetuam / presentes nostras patentes licteras exinde^{g)} fieri et pendentibus maiestatis nostre sigillis iussimus communiri, quas post oportunam inspectionem earum restitui volumus presentanti efficaciter / in antea perpetuo^{h)} valituras. Dat(e) Neapoli per Sergium domini Ursonis¹⁾ de Neapoliⁱ⁾ militem, iuris civilis professorem, magne nostre curie magistrum rationalem, / viceprothonotarium regni Sicilie, anno Domini .M^o. .CCC LVI^o., die .II^o. aprilis, .VIII^o. indictionis, regnorum nostri regis anno octavo, nostri vero regine anno .XIII^o.

(SP D)

(SP D)

^{a)} *B omette* eiusdem. ^{b)} *B quem*. ^{c)} *B comodius*. ^{d)} *B vestrorum; C noscentes*. ^{e)} *B patronum*. ^{f)} *B omette* et ultimum~patronum ipsorum. ^{g)} *B executioni*. ^{h)} *B omette* perpetuo. ⁱ⁾ *La sottoscrizione di Sergio di Donn'Orso è autografa. Segue un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di mm 20 circa, vergato dalla stessa mano per riempire lo spazio rimasto vuoto.*

¹⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 26.

31

LUDOVICI REGIS ET IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1357 febbraio 15, indizione X, Messina.

Luigi <di Taranto> e Giovanna <I d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, a supplica rivolta dagli uomini della città di Reggio, inviano mandato ai capitani della predetta città mediante il quale è ordinato al mastrogiurato di fare le guardie notturne, come si faceva in tempo di pace, e che i Reggini, invece, non siano tenuti a farle come accadeva un tempo in stato di guerra.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 16, segnatura precedente n. 22 [A]. Sul r e c t o , in alto, la raffigurazione di un quadrato riprodotto anche sul v e r s o , al centro della membrana. In calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .IIII.». Sul lembo esterno della p l i c a , nell'angolo di sinistra, con andamento opposto al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) proth(onotarium). / R(egistra)ta in cam(er)a /

pen(es) m(agistros) r(ationales)». Al centro, disposta nel senso normale a quello della scrittura, una nota del *summarium* di mano coeva: «Lictere liberacionis exubi[e] seu guardie / pace durante». Segue aggiunta da mano del XV secolo: «Datum Messane, .M^o. .CCC LVII.». Sopra questa nota, un'altra di mano del XVI secolo: «Die .XV. februarii, .X. indictionis, 1357». Poco sotto, di mano del XVIII secolo: «Lodovico et Ioanna». In basso al centro, disposta nello stesso senso della scrittura, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Ludovico e Giovanna. / 1357, 15 febbraio, registrato / a libro folio 17».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 21r (*olim* c. 17r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 62, doc. n. XXI.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput I*, vol. I, pp. 239-240 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 252.

La pergamena (mm 316 x 212) si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie scure in alto al centro, più accentuate lungo le pieghe verticali del supporto. Alcuni fori di media grandezza, dovuti alla putrefazione del supporto lungo le antiche pieghe parallele, sono presenti in basso e al centro. In particolare un foro di dimensioni notevoli, risarcito al momento del restauro, intacca lo specchio della scrittura. Lembi piuttosto grandi della membrana sono caduti anche lungo i margini laterali di sinistra e destra. Sono presenti i due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della plica, attraverso cui passavano le tenie membranacee che reggevano entrambi i sigilli cerei deperditi. Le aste verticali delle lettere iniziali «L» di «Ludovicus» e «I» di «Iohanna», ingrossate e in linea con il margine scrittoriale, si prolungano verso l'alto. Gli elementi della *data* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno dei sovrani, sono disposti distanziati tra loro, in modo da occuparlo interamente.

L'anno IX del regno di Luigi di Taranto è calcolato per anni interi a partire dalla data 17 agosto 1348. Il XV della regina Giovanna I per anni interi dalla data del 20 gennaio 1343.

¶¶L¶¶udovicus et ¶¶I¶¶ohanna Dei gratia rex et regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis / comites, . . capitaneis civitatis Regii sui que districtus presenti^{a)} et futuris, fidelibus suis, gratiam et bonam voluntatem. Compatientes humane gravami/nibus et pressuris universitatis hominum predicte civitatis Regii, nostrorum fidelium, quas turbata preteriti t(em)p(or)is condicio ministravit, ad ipsorum quoque hu/milis^{b)} et devote supplicationis instanciam nobis facte hominibus ipsis de certa^{c)} sciencia nostra presentium tenore concedimus, quod mag(iste)r iuratus civita/tis eiusdem, qui pro tempore fuerit, teneatur^{d)} facere excubias nocturnas per civitatem eandem, prout olim tempore pacis extitit consuetum, quodque homines / ipsi non teneantur excubias facere in meniis, prout fiebant olim tempore guerre, durante presenti tempore pacis predicte. Quare volumus et / fidelitati vestre mandamus expresse q(ua)t(enus) ex nunc in antea Regetanos ipsos seu universitatem eandem ad huiusmodi excubias, iamdicta pace / durante, non aliter quam premissa modo quomodolibet compellatis, nec ipsos propterea molestetis contra presentis nostre gracie seriem et huius nostre pagine / iussionem, iubentes nichilominus revocari et corrigi si contingeret aliquid in contrarium contra benivolum huius intencionis nostre propositum / actemptari, ita quod non^{e)} oporteat ulterius exinde vobis scribi. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum penes universitatem / ipsam remanere precipimus modo premissa efficaciter valituras. Dat(e) in nobili civitate Messane per nobilem Sergium domini Ursonis / de Neapoli^{f)} 1) militem, iuris civilis professorem, magne nostre curie magistrum rationalem, viceprothonotarium regni Si/cilie, anno Domini .M^o. .CCC LVII^o., die .XV^o. februarii, .X^e. indictionis, regnorum nostrorum regis anno .VIII^o., nostri vero regine anno .XV^o.

(SP D)

(SP D)

^{a)} Così A; B presentis. ^{b)} B humilibus. ^{c)} B dicta. ^{d)} B tenaciter. ^{e)} B omette non. ^{f)} La sottoscrizione di Sergio di Donn'Orso, aggiunta in un secondo momento, è autografa, seguita da un tratto di penna orizzontale, vergato per riempire lo spazio rimasto, della lunghezza di circa 60 mm.

¹⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 26.

32

LUDOVICI REGIS ET IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1357 agosto 22, indizione X, Messina.

Luigi <di Taranto> e Giovanna <I d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, inviano mandato ai giustizieri di Calabria ed al capitano della terra di Reggio affinché impongano ad alcuni ufficiali corrotti di osservare e rispettare i privilegi concessi alla medesima università da re Roberto d'Angiò, sotto pena di cento once per i trasgressori.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 23, segnatura precedente n. 17 [A]. Sul **r e c t o**, in calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .IIII.». Poco più a lato, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul **v e r s o**, al centro una nota di cancelleria di mano coeva, di difficile interpretazione, seguita da una nota dell'anno di mano del XVIII secolo: «1357». Sul margine di sinistra, al centro, disposta in senso perpendicolare a quello della scrittura, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Ludovico e Giovanna, 1357, / 22 agosto, registrato a libro / folio 16».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 20r-v (*olim* c. 16r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, pp. 62-63, doc. n. XXIII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo terzo, p. 196; ediz. 1993, pp. 263-264.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput I*, vol. I, p. 240 [C], sotto la data del 10 agosto.

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 252-253.

La pergamena (mm 369 x 234), restaurata ed a p l i c a spianata, è in mediocre stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato ampie macchie scure che occultano la scrittura, particolarmente in prossimità dell'antica piega centrale del supporto, parallela al senso normale della scrittura, comportando il frequente ricorso alla luce a raggi ultravioletti per il recupero integrale dello scritto del documento. La stessa ha causato la putrefazione della membrana e la caduta di lembi lasciando piccoli fori sparsi su tutto il supporto, risarciti con carta giapponese al momento del restauro. Un foro di grosse dimensioni, che si trova all'incrocio della prima piega verticale con la prima orizzontale, inficia il recupero dello scritto. Lacerazioni, pure risarcite con carta giapponese, sono presenti lungo le due antiche piegature della p l i c a, che occultano i tagli orizzontali tra loro paralleli attraverso i quali passavano le tenie membranacee che reggevano i due sigilli regî in cera rossa pendenti, deperditi.

Alla data del documento, se si prende in considerazione la data del 17 agosto 1348, l'anno del regno di Luigi di Taranto dovrebbe essere il X, iniziato da appena cinque giorni, anziché il IX riportato nel documento per probabile svista dello *scriptor*. Il XV anno di regno della regina Giovanna I è computato per anni interi dalla data del 20 gennaio 1343.

¶¶Ludovicus et ¶¶Iohanna Dei gratia rex et regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites, . . iusticiariis Calabrie, nec non . . capitaneis civi/tatis nostre Regii sui que districtus seu ipsorum locatenentibus presentibus et futuris, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Progenitorum nostrorum benegesta laudanda^{a)} successoria quadam gratitudine / immitantes sic ea benemeritis nostris cupimus esse ben[ivol]ja^{b)} ut nullius diminucionis incomoda sentiant aud^{c)} interruptionis alterius cuiusque dispendia non incurrant. Sane pro parte universitatis hominum / predicte civitatis Regii, nostrorum fidelium, continuit proposita coram maiestate nostra querela quod universitas ipsa seu homines eius habent ex variis diversisque considerationibus obtentas quamdiu per eos clare memorie / nostrorum progenitorum et nostris temporibus licteras variis multisque modis gratias et iustitiam continentes que licet universitas ipsa et homines in illarum possessione seu quasi usus ipsarum usque ad tempus et tempore / clare memorie incliti domini regis Roberti nostri regis patroi^{d)} nostrique regine avi et domini reverendi et deinde continuatis temporibus usque ad tempus felicitis coronationis nostre, fuerint tamen per officialium nostrorum / astutiam non sub colore ministrande iusticie sed pecuniarie potius corruptele pluribus adinventis modis ex integro non servantur eisdem non minus in concedentium parvipendium quam ipsius universitatis / et hominum per preiudicium manifestum, super quibus universitas ipsa et homines provideri eis de congruo et oportuno remedio per auctoritatis nostre presidium humiliter postularunt^{e)}. Nos autem actiones laudabiles / eorundem predecessorum nostrorum et nostras pariter y[mmunita]tes^{f)} ex causa potissime servari volentes supplicantibus ipsis efficaciter illibatas porrectis nobis huiusmodi supplicationibus inclinati volumus fidelitati vestre / tamquam singulis sub pena unciarum centum [a contrafaciente]^{g)} vice qualibet pro nostra curia irremissibiliter exigenda et graviori alia nostro arbitrio reservata firmiter et expresse mandamus quatenus / tam vos ipsi presentes iusticiarius et capitaneus [quam vos]^{h)} alii successive futuri seu locatenentes nostri iamdictas licteras per eosdem predecessores nostros et nos demum gratiam seu iusticiam continentes uni/versitati predicte concessas in quarum possessione seu quasi usus earum supplicantes ipsos usque ad tempus et tempore obitus predicti domini regis Roberti et demum usque ad tempus eiusdem coronationis nostre invenentis extitisse / servetis efficaciter et servari mandetis, quantum ad unumquenque vestrum spectabit officii sui tempore efficaciter illibatas non premissuri eis alias super illa molestari aliquatenus indebite vel turbari audentes / in contrarium desistere abinde per impositiones penarum et exactiones illarum pro nostra curia si in illas inciderint aliaque oportuna iuris remedia que convenire videritis efficaciter compellendo. Ita quod non / oporteat ulterius exinde vobis scribi, verum quia magis servatur interdum quod specialiter precipitur quam quod generaliter prohibetur. Ecce per alias licteras nostras scribimus et expresse mandamus / magistris rationalibus magne nostre curie ut in casu negligentie vel contemptus vestri penas ipsas a vobis irremissibiliter exigant pro ipsius parte curie et ad cameram nostram mictant nostris in ea / thesaurariis assignandam. Significantque nobis quantitatem quam exindeⁱ⁾ miserint et processum totum quem habendum duxerint in premissis, sic igitur obedientia debita et executione prompta iussionum / nostrarum huiusmodi vos^{j)} geratis quod ad nos de contrario querela non veniat et provocari alias contra vos^{j)} mentem nostram de iniusto vel indebito aliquatenus non contingat. Presentibus post debitam inspectionem / earum^{k)} remanentibus presentanti, efficaciter in antea valituris^{l)}. Dat(e) in nobili civitate nostra Messane per nobilem Sergium domini Ursonis¹⁾ de Neapoli^{m)} militem, iuris civilis professorem, / magne nostre curie

magistrum rationalem, viceprothonotarium regni Sicilie, anno domini .M^o. .CCC LVII^o., die .XXII^o. augusti, .X^c. indictionis, regnorum nostri regis anno nono, nostri vero regine anno .XV^o.

(SP D)

(SP D)

^{a)} C laudando. ^{b)} Integrazione probabile, dovuta a foro della membrana. In B generata. ^{c)} Così A, per assordimento della sonora. ^{d)} B omette nostri~patrui. ^{e)} B postulaverint. ^{f)} Lacuna dovuta foro. In B la parola è omessa. Probabile l'integrazione ymmunitates. ^{g)} Integrazione da B dovuta a foro della membrana. ^{h)} Integrazione dovuta a foro della membrana. In B quam vel. ⁱ⁾ B executioni. ^{j)} B res. ^{k)} B omette earum. ^{l)} B valituras. ^{m)} La sottoscrizione di Sergio di Donn'Orso, aggiunta in un secondo momento, è autografa.

¹⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 26.

33

LUDOVICI REGIS ET IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1361 giugno 11, indizione XIV, Napoli.

Luigi <di Taranto> e Giovanna <I d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, su istanza dell'università di Reggio, inviano mandato ai vicegerenti, ai capitani generali, ai giustizieri di Calabria ed al capitano della terra di Reggio mediante il quale esenta i cittadini della predetta città dal pagamento delle collette generali, donazioni ed esazioni, a conferma delle precedenti lettere di grazie già concesse dai loro predecessori sovrani di Sicilia a favore dei reggini che pativano scorrerie, fastidi e razzie trovandosi lungo il confine con i nemici.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 27 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra, la nota *taxae*: «Tareni .XII.». A destra, con inchiostro notevolmente sbavato, la nota dello *scriptor*, impressa in negativo anche sul lembo interno della plica: «Robertus¹⁾». Sul lembo esterno della plica, al centro, con andamento opposto al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) proth(onotarium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul verso, a destra la nota abbreviata dello *scriptor*, disposta perpendicolarmente alla scrittura: «Rob.». Al centro, una nota di mano del XV secolo, disposta con lo stesso andamento della scrittura: «Pro / universitate hominum civitatis Regii, / iunius, .XIII^c. indictionis». Poco sotto, di mano coeva: «Vacat». Segue una nota di mano del XVII secolo: «1361, .XI^o. iunii, .XIII. indictionis, Ludovicique Ioanne». Al centro, disposta perpendicolarmente alla scrittura, una nota di mano del XVIII secolo: «Ludovici e Giovanna, 1361». Sotto una nota del *summarius*, di mano coeva, leggibile solo con l'ausilio della lampada al quarzo: «De non solvendo collectarum neque / donorum durante tempore guerre». Segue poco sotto, un'altra nota sincrona, per la maggior parte deleta e leggibile solo con la lampada di Wood: «[...] / terra super [...] / quod bannum in die [...] vel / sequenti [...]».

I n s e r t o nel doc. n. 37 [B¹], sotto la data dell'11 luglio.

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, c. 49r-v (olim c. 47r-v) [B], sotto la data dell'11 luglio.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 63, doc. n. XXIV.

E d i z i o n e parziale: SPAGNOLIO, *liber XII, caput I*, vol. I, p. 240 [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 253.

La pergamena (mm 364 x 190), a plica spianata, si trova in cattivo stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie scure lungo il margine di sinistra, più accentuate lungo le pieghe verticali del supporto e quella parallela al senso della scrittura del documento. Numerose macchie brune sono inoltre presenti su tutta la superficie della pergamena. Alcuni fori di media grandezza, risarciti al momento del restauro, dovuti alla putrefazione del supporto lungo l'antica piega orizzontale, sono presenti al centro del supporto, ove intaccano lo specchio della scrittura. Altri fori di grosse dimensioni sono localizzati nella parte inferiore lungo una piega verticale e la piega di chiusura della plica. Sono presenti i due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della plica, attraverso cui passavano le tenie membranacee che reggevano entrambi i sigilli cerei deperditi. Le aste verticali delle lettere iniziali «L» di «Ludovicus» e «I» di «Iohanna», ingrossate e in linea con il margine scrittoriale, si prolungano verso l'alto. Gli elementi della data dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno dei sovrani, sono disposti distanziati tra loro, in modo da occuparlo interamente.

L'anno XIII del regno di Luigi di Taranto è calcolato per anni interi a partire dalla data 17 agosto 1348. Il XIX della regina Giovanna I per anni interi dalla data del 20 gennaio 1343.

¶¶Ludovicus et ¶¶Iohanna Dei gratia rex et regina Ier(us)l(em) et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites^{a)}, vicemgerentibus / nostris et . . generalibus capitaneis ac . . iusticiariis Calabrie, nec non . . capitaneis civitatis Regii et districtus^{b)}, . . iudicibus quoque et . . erariis secum per nostram / curiam deputatis ceterisque officialibus et personis aliis ad quos spectat et spectare poterit ipsorumque locatentibus presentibus et futuris, fidelibus nostris, gratiam et / bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum dicte^{c)} civitatis Regii, nostrorum fidelium, fuit nuper celsitudini nostre expositum reverenter quod olim clare memorie . . progenitores nostri reges Sicilie in consideratione debita deducentes incursus disrobationes^{d)} et depredaciones hostiles aliaque dampna varia et pericula / personarum quibus tempore urgentis guerre insule nostre Sicilie homines eiusdem civitatis Regii velut in frontera positi pro nostre^{e)} fidei integritate servanda sepius / vexabantur ut ex hiis beneficium et condigne retribucionis suffragium homines ipsi de dulcedine regie liberalitatis gustarent et relevarentur ab oneribus solutionum^{f)} / generalium collectarum^{g)} et exactionum quorumcumque munerum et donorum^{h)} annis singulis per eos nostre curie debitorum ipsos et eorum quemlibet prefata guerra durante ab exactione / et solutione huiusmodi collectarum quorumcumque munerum et donorum esse iusserunt liberos et exemptos prout in quibusdam licteris seu privilegiis ipsorum progenitorum nostrorum / et nostris confirmatoriis licteris inde factis asseruntⁱ⁾ latius contineri. Queruntur tamen homines ipsi quod vos seu vestrum aliqui ad^{j)} predicta respectum debitum et eque considerationis / iudicium non habentes, nec actento tenore privilegiorum seu licterarum ipsarum generaliter et specialiter eos iniuntos molestatis et cogatis ad solutionem collectarum ipsarum et / aliorum fiscalium munerum et donorum in ipsorum dampnum evidens et importabile nocumentum. Quare pro ipsorum parte fuit culmini nostro supplicatum actentius ut immunitatem ipsam eis servari tenaciter, nec eos contra ipsorum privilegiorum continenciam molestari, iubere caritate dominica dignaremur. Nos autem certis considerationibus / et motivis ad hec^{k)} inducentibus rationabiliter mentem nostram volumus vobisque ac vestrum cuilibet sub obtentu^{l)} nostre gratie districte precipiendo mandamus q(ua)t(enus) / immunitatem eandem hominibus ipsis donec habeatis^{m)} aliud nostrum speciale beneplacitum et mandatum servantemⁿ⁾ tenaciter et servari ab aliis in quantum^{o)} vobis fuerit inviolabiliter facientes eos et eorum quemlibet generaliter aut specialiter in eorum personis et bonis propterea nullatenus molestatis seu molestari ab aliis permictatis. Ita quod / homines ipsi de iterato ad nos recursu propterea non graventur et ulterius inde vobis non expediat nostras

iussiones alias inculcare. Presentibus post / oportunam inspectionem earum pro cautela remanentibus presentanti, dicto^{p)} durante nostro beneplacito efficaciter^{q)} valituris. Dat(e) Neapoli per nobilem Sergium / domini Ursonis²⁾ de Neapoli^{r)} militem, iuris civilis professorem, magne nostre curie magistrum rationalem, viceprothonotarium / regni Sicilie, anno Domini .M^o. .CCC LXI^o., die .XI^o. iunii^{s)}, .XIII^o. indictionis, regnorum nostri regis anno .XIII^o., nostri vero regine anno nono .XVIII^o.

(SP D)

(SPD)

^{a)} *In B e B^l comitissa.* ^{b)} *B e B^l omettono districtus.* ^{c)} *B, B^l e C omettono dicte.* ^{d)} *B disrubationes; B^l disrabationes; C disturbationes.* ^{e)} *B, B^l e C nostra.* ^{f)} *B solutionem.* ^{g)} *B aggiunge solutionum.* ^{h)} *B, B^l e C onerum.* ⁱ⁾ *In B e B^l asseruerunt.* ^{j)} *In B e B^l de.* ^{k)} *In B e B^l hoc.* ^{l)} *In B e B^l abtentu.* ^{m)} *In A donec habeatis su rasura.* ⁿ⁾ *C servetis.* ^{o)} *In B e B^l quantum in.* ^{p)} *In B e B^l omettono dicto.* ^{q)} *B e B^l omettono efficaciter.* ^{r)} *La sottoscrizione di Sergio di Donn'Orso, aggiunta in un secondo momento, è autografa, cui segue una linea orizzontale della lunghezza di circa mm 70, vergata per riempire lo spazio rimasto vacante.* ^{s)} *In B e B^l iulii.*

¹⁾ Non è noto uno *scriptor* della cancelleria Angioina sotto il nome di Roberto operante intorno l'anno 1361. Un *Robertus* si ritrova come scrittore degli atti della cancelleria della regina Margherita di Durazzo solo tra il 1399 ed il 1410 (cfr. *Il Libro rosso della Università di Bitonto (1265-1559)*, I, pp. 305, 326; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, pp. 53, 55, 84). Quest'ultimo è

probabilmente lo stesso scrittore che subito dopo, tra il 1415 ed il 1420, si ritrova nella cancelleria della regina Giovanna II (cfr. *Il Libro Rosso della università di Trani*, p. 174; DRAGO TEDESCHINI, *Le pergamene del duomo di Bari (1385-1434)*, p. 105.

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 26.

34

LUDOVICI REGIS ET IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1362 maggio 6, indizione XV, Napoli.

Luigi <di Taranto> e Giovanna <I d'Angiò>, re di Gerusalemme e Sicilia, accogliendo le richieste avanzate da Andrea d e L o g o t h e t a , giudice, e da Nicola d e G i s s o , sindaci dell'università di Reggio, inviano mandato ai capitani della città predetta, con il quale accordano ai cittadini reggini che il capitano della città non permetta che si pretenda o si esiga niente da alcun detenuto in carcere in mancanza di cauzione fideiussoria, tranne nel caso in cui i detenuti pernottino nel carcere, sicché i capitani siano tenuti a chiedere non oltre il dovuto; che il predetto capitano faccia in modo che nei casali della città sia nominato un solo ufficiale e proibisca le ingiuste angherie perpetrate dai mastri giurati; che la moneta aragonese, i gigliati ed i denari di piccolo taglio in uso a Messina e che circola anche a Reggio, possa esser spesa dai reggini in tutto il ducato di Calabria; che il capitano faccia riparare la via pubblica che passa sotto il castello che il castellano aveva arbitrariamente occupato per impiantare vigneti, con grave detrimento per il demanio regio e pregiudizio per i cittadini di Reggio; che i forestieri per ogni salma di vino da importare, vendere e commerciare in città, come già stabilito dal re Roberto <d'Angiò>, paghino

due tarì; infine, che il castellano ed il capitano non accolgano come inservienti e familiari propri i cittadini e gli uomini di Reggio, per evitare brighe, risse e scandali che si sono verificati.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 31 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «Tareni .IIII.». Sul margine di sinistra, un'antica numerazione, da 1 a 6, posti in corrispondenza del lemma incipitario (*Item*) dei singoli capitoli contenuti nel documento. Sul lembo esterno della *plica*, al centro, con andamento opposto al senso della scrittura del documento, le note di registrazione, racchiuse tra le due tenie membranacee: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) proth(onotarium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul *verso*, al centro, di mano coeva: «Pro / universitate Regii». In basso a destra, la nota di quietanza della tassa: «R(ecepti)t(ar)eni .XII.». Al centro, di mano del XV secolo: «Privilegium dominorum Ludovici e Iohanne / reguum. Datum Neapoli .M° CCCLXII°». Segue, di mano del XVIII secolo, una nota leggibile solo nella prima parte: «Privilegio ottenuto da Andrea Logotheta, / Nicola Gisso [...]». A lato di questa, di mano coeva, una nota del *summarium*, che parzialmente si trova scritta sul lembo della tenia membranacea che reggeva il sigillo, in gran parte deleta ed illeggibile anche con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «[...] / prestandi fidem [...] / [...] in casali / non possit esse magister iuratus / [...] quod nec capitaneus / nec castellanus [...] / retinere [...]». Su quest'ultima nota, nella parte iniziale, si trova sovrascritta la consueta nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Ludovico et Ioanna, 1362 / 6 maggio, registrato a libro folio 18 a tergo». Infine, al centro del supporto, a sinistra, una nota di mano del XIX secolo, disposta perpendicolarmente rispetto al senso della scrittura: «Al 1362 sotto i sovrani Ludovico e / Giovanna d. Andrea Logotheta e d. Ni/cola de Gisso ottennero il presente / privilegio di giudici».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 22v-24r (*olim* cc. 18v-20r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 63, doc. n. XXV.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo terzo, pp. 195-196; ediz. 1993, p. 263; MOSINO, CARIDI, p. 132; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 28-29.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput I*, vol. I, pp. 240-241 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 253-254.

La pergamena (mm 430 x 343), restaurata, a *plicas* pianata, si trova in mediocre stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie scure sulla parte superiore della membrana. Numerose macchie brune sono inoltre presenti su tutta la superficie della pergamena, più evidenti nell'angolo in basso a destra del documento. Alcuni fori di media grandezza, risarciti al momento del restauro, dovuti alla putrefazione del supporto lungo l'antica piega parallela, si trovano nella parte inferiore del supporto, ove intaccano lo specchio della scrittura, e lungo il margine inferiore di sinistra. Altri fori di grosse dimensioni sono localizzati nella parte inferiore lungo l'antica piega di chiusura della *plica*. Sono presenti i due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passano le tenie membranacee che reggevano entrambi i sigilli cerei deperditi. In particolare, sulla tenia di destra si è proceduto a scrivere alcune note tergalì. Le aste verticali delle lettere iniziali «L» di «Ludovicus» e «I» di «Iohanna», ingrossate e in linea con il margine scrittorio, si prolungano verso l'alto. Si tratta di una *charta transversa* poiché la scrittura si sviluppa parallelamente ai lati più corti del supporto.

L'anno XIV del regno di Luigi di Taranto è calcolato per anni interi a partire dalla data 17 agosto 1348. Il XX della regina Giovanna I per anni interi dalla data del 20 gennaio 1343.

Ludovicus et ***I***ohanna Dei gratia rex et regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis co/mites, . . capitaneis civitatis Regii sui que districtus presenti et futuris, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Inter alia capitula proposita noviter / in nostra curia per iudicem Andream de Logotheta et Nicolaum de Gisso syndicos universitatis hominum dicte civitatis Regii, nostrorum fidelium, de gravaminibus /

et oneribus aliis que homines ipsi patiuntur ut ponitur quedam continentur capitula prout per singula inferius annotantur. Ad que quod signanter cordi gerimus / suadente iusticia removenda consulta consilii nostri deliberatione providimus prout per decretationes singulas quodlibet capitulorum ipsorum immediate / sequentes iubemus apertius et particularius demandamus. Quorum quidem capitulorum et sequentium decretationum tenores sunt hii videlicet: Item supplicant dicti / syndici maiestati nostre humiliter quod cum servientes capitaneorum qui fuerunt in dicta civitate Regii a paucis temporibus iam elapsis citra et qui nunc est ibidem / cum contigit seu contingit^{a)} aliquem delatum detineri manu in curia in defectu fideiussionis sic statim non prestite eodem delato nondum, deducto ad carcer, nec vin/culis colligato sed tantummodo detento per horam donec traddita sit fideiussio extorserint et receperint ac recipere et extorquere non cessent ab eo pecuniam / non modicam dignemini Dei intuitu predictas extorsiones illicitas amputare et mandare nichil exigi vel recipi ab eo nisi tantum ius cathene con/suetum et licitum si in carcere positus fuerit et nocte detentus permanserit in eodem, mandamus dicto capitaneo Regii quod non permictat aliquid extor/queri nec exigi ab aliquo ipsorum^{b)} delatorum detentorum^{c)} in defectu fideiussorie cautionis, nisi dictos detentos in carcere contingeret^{d)} pernoctare. Ubi vero / detentus pernoctaret in carcere, dictus capitaneus non permictat extorqueri, nec exigi aliquid ab eodem ultra debitum contra tenorem regii capituli / regni super hoc editi. Item supplicant quod cum ipsi capitanei qui prefuerunt in dicta civitate Regii a paucis temporibus citra et qui nunc est ibidem preter magistrum / iuratum in eadem civitate statutum, uti consuetum est, ordinare consueverint et ordinet illicite et abusive magistris iuratos in singulis casalibus dicte civitatis qui / extorsiones et alia illicita varia pretextu huiusmodi magistre iuratie officii commiserunt et commictere non cessant etiam et cum contingit^{a)} aliquas mulieres ex frivolis / obloqui inter se verbis garculis nec gravibus precedentibus, incusso eis timore per eos extorquent ab eis et aliis in similibus non modicam pecuniam sive res alias / illasque sibi latenter retinent. Eapropter dignemini super premissis de oportuno remedio providere et mandare de certa sciencia preter^{e)} magistrum iuratum in dicta civitate / Regii ordinatum et ordinandum nullum alium fieri in casalibus antedictis sub certa et^{f)} formidabili pena tam a statuente et faciente eos quam sumentes illud pro parte / curie quotiens contraventum fuerit irremissibiliter exigenda et quod nullus alius officialis in dictis casalibus et singulis eorum preter dictum magistrum iuratum ordinetur, / mandamus dicto capitaneo quod diligenter observet et faciat inviolabiliter observari super creandis magistris iuratis ipsis quod servatum fuit et servari consuevit / tempore clare memorie illustris domini domini Roberti Dei gratia Ierusalem et Sicilie regis incliti nostri regis avi nostrique regine proavi et domini reverendi, nec ordinet alios vel / plures quam^{g)} consueverunt ordinari seu fieri tempore dicti regis et nichilominus prohibeat iniustas oppressiones inferendas^{h)} ab ipsis magistris iuratis. Item supplicant / quod dignetur dicta maiestas ordinare atque mandare quod quemadmodum pecunia Aragonensium et liliatorum ac etiam denariorum parvorum expenditur in dicta civitate Regii per / homines civitatis Messane, expendatur etiam per totam Calabriam in eodem valore per homines civitatis Regii supradictos, mandamus dicto capitaneo quod servet et faciat / observari super dicta expendenda pecunia prout consuetum est et servari consuevit tempore dicti regis. Item supplicant ut cum in ipsa civitate statutum fuerit ab anti/quo, iam sunt anni quatragsinta et plus, quod nullus exterus a civitate Regii vinum in parva vel magna quantitate proveniens et proventurum ex ter/ris exteris ad predictam civitatem Regii mictere vel deferre possit inibi vendendum vel mercandum, nisi solverit prius dicte universitati Regii / pro qualibet salma vini tarenos duos et fuerint a dicto tempore ac sint ad presens in possessione percipiendi dictum ius, mandare dignemini dicto ca/pitaneo Regii quod dictum statutum servari faciat sicut est uti premictitur consuetum, mandamus dicto capitaneo quod si dicta universitas

fuert in possessione / percipiendi dictum ius tempore dicti domini regis Roberti et nunc est dictum statutum mandet et faciat observari¹⁾. Item supplicant quod mandare dignemini statim / revocari destrui et ad pristinum statum restitui et reduci viam publicam antiquam dicte civitatis sitam subtus castrum civitatis ipsius quam ad presens / vester castellanus dicti castri auctoritate propria usurpavit et occupavit et ibidem plantavit vineam anno presenti non minus in demanii vestre curie de/trimentum quam preiudicium hominum eorundem, mandamus dicto capitaneo quod oculis re subiecta si est ita et occupatio dicte vie est in preiudicium rei / publice et dispendium hominum predictorum mandet et faciat viam ipsam reaptari et ad statum pristinum eam reduci. Item supplicant ut cum ex assumptione / et retentione hominum dicte civitatis Regii, quam faciunt capitaneus et castellanus castri Regii in familiares et servientes eorum interdum brige / et risse ac scandala oriantur inter homines civitatis eiusdem, mandare dignemini dictis capitaneo et castellano presentibus et futuris quod non assu/mant nec retineant in familiares et servientes eorum homines dicte civitatis nec alios eorundem, mandamus dicto capitaneo quod non assumat nec / retineat in servientes aut familiares suos homines oriundos de prefata civitate Regii contra formam constitutionum regni. Et nichilominus man/det dicto castellano quod non teneatⁱ⁾ nec assumat in servientes castri prescripti aliquem de civibus supradictis nisi evidens necessitas immineret. Ad devote / itaque supplicationis instanciam prefatorum syndicorum pro parte dictorum Reginorum civium reverenter culmini nostro facte, volumus et fidelitati vestre pre/sentium tenore committimus et expresse iubemus q(ua)t(enus) tu presens capitaneae, visis ac diligenter actentis singulis decretationibus singulorum capi/tulorum ipsorum ac cum diligentia observatis, exequaris eas cum efficacia debita et procedas^{j)} ac ordines, facias et observes quicquid per illarum quamlibet ti/bi iniungitur et mandatur, dictos Reginos cives contra illarum seriem et tenorem non molestans nec impetens, nec permittens per alios^{k)} impeti seu vexari / vosque alii capitanei successive futuri quantum ad singulos vestrum [specta]verit^{l)} modo simili facientes ac etiam exequentes decretationes et mandata / ipsa servetis et servari ab aliis quantum in vobis fuerit officii vestri temporibus fa[ciatis]^{l)}. Non molestantes nec molestari permittentes eosdem contra nostras huiusmodi ius/siones. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum restitui volumus presentanti apud vestrum quemlibet efficaciter valituras. Dat(e) Neapoli / per nobilem Sergium domini Ursonis²⁾ de Neapoli^{m)} militem, iuris civilis professoremⁿ⁾, magne curie nostre magistrum rationalem, vice/prothonotarium regni Sicilie, anno Domini .M^o. .CCC LXII^o., die .VI^o. maii, .XV^e. indictionis, regnorum nostri regis anno .XIII^o., nostri vero regine anno .XX^o.

(SP D)

(SP D)

^{a)} B contigit. ^{b)} C omette ipsorum delatorum. ^{c)} B contentorum. ^{d)} C contingat. ^{e)} B aggiunge dictum. ^{f)} B omette et. ^{g)} B omette quam. ^{h)} B inferendis. ⁱ⁾ B retineat. ^{j)} B procedes. ^{k)} B alium. ^{l)} Integrazione da B dovuta a foro del supporto. ^{m)} La sottoscrizione di Sergio di Donn'Orso, aggiunta in un secondo momento, è autografa, cui segue una linea orizzontale della lunghezza di circa mm 40, vergata per riempire lo spazio rimasto vacante. ⁿ⁾ B omette professorem.

¹⁾ Cfr. doc. n. 8.

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 26.

1362 maggio 28, indizione XV, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, invia lettera con la quale notifica gli editti e le ordinanze disposte al parlamento generale tenutosi a Napoli poco tempo addietro, mentre era ancora in vita il re Ludovico <di Taranto>, suo marito, al quale erano intervenuti i magnati, conti, baroni ed altri nobili feudatari, convenuti personalmente o rappresentati dai loro procuratori, che, a causa delle guerre e vessazioni fiscali continue, nonché delle pesanti prestazioni militari con fornitura di servizi e versamenti per gli arruolamenti, pagamenti di riscatti dei prigionieri in mano al nemico, devastazioni delle campagne, avevano ottenuto dalla maestà regia che fosse loro dimezzata la soluzione dei servizi militari o dell' *ad o h a* per tutto l'anno di XV indizione, e che ai loro vassalli fossero condonati i residui dei pagamenti fiscali, collette, funzioni generali, doni e sussidi di imposte della XIV indizione dovuti alla regia curia. I sovrani, inoltre, in quell'occasione avevano condonato con una generale amnistia tutte le ingiurie, offese, crimini, rapine, colpe e danni commessi fino al mese di aprile, e stabilito, infine, che coloro i quali avessero somministrato vettovaglie ai nemici, o da loro le comprassero, fossero ritenuti colpevoli del reato di lesa maestà ed esclusi dai precedenti benefici di remissione. La lettera regia, prodotta in triplice copia ed affissa ai portici di Castelnuovo, della Vicaria e della chiesa maggiore di Napoli, fu confezionata e spedita con ritardo, rispetto alla data del parlamento, a causa del grave morbo che colpì il re Luigi di Taranto e lo portò alla morte.

I n s e r t o nel doc. n. 40 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 37v-39r (*olim* cc. 34v-36r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, manca.

E d i z i o n e parziale: SPAGNOLIO, *liber XII, caput II*, vol. I, pp. 243-245 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 256-259.

L'anno XX della regina Giovanna I, i cui documenti sono emessi nel suo solo nome, come appare dall'*intitulatio*, per via della morte di Luigi di Taranto, avvenuta il 24 maggio, o secondo altre fonti nella notte tra il 25 ed il 26 maggio (cfr. LÉONARD, p. 456; GRUMEL, p. 427, sotto la data del 27 maggio; KIESEWETTER, *Giovanna I d'Angiò*, p. 465; ID., *Luigi d'Angiò (d'Angiò-Taranto)*, p. 489, sotto la data del 27 maggio) è calcolato per anni interi dalla data del 20 gennaio 1343.

Iohanna Dei gratia regina Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, . . . Universis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris, libenter fideles nostros ne dum dominica sed paterna benignitate prosequimur et illos^{a)} gratie nostre brachiis propensius amplexamur, ubi presertim suadet nobis humane rationis instinctus et exigit grate considerationis affectus, ut dum munifice retribuitur, dignis clareat sinceritas regie clementie considerabiliter in subiectis. Sane magnatum, comitum, baronum aliorumque nobilium feudotariorum qui in generali parlamento de proximo celebrato Neapoli vel personaliter vel per eorum procuratores et nuncios convenerunt in personis omnium seu maioris et sanioris partis ipsorum, dum adhuc serenissimus princeps dominus Ludovicus Dei gratia

Ierusalem et Sicilie rex illustris carissimus vir noster ageret in humanis expositio oblata maiestati regie et nostre continuit quod ipsi universaliter et singulariter in turbine regni repetitis^{b)} invasionibus et iteratis ubilibet turbulentis discidiis cum tumultuoso guerre fremitu in continuatione prolixi discriminosi temporis sub calamitose sortis eventibus lacessiti innumerabilia dispendia subierunt universaliter quidem prestacionem serviciorum vel adohamentorum solucionem, sine alicuius intermissione temporis usque nunc cum difficultate plurima sicut satis constare creditur ultra facultates et vires licet cum devocionis et fidei conatu multiplici per distractiones interdum bonorum mobilium et impignorationes stabilium quorumlibet et tandem feudalium eorundem concurrenti omnium vassallorum suorum usque in exterminium sub indecenti partitate victus effectualiter impleverint. Nonnulli autem ex eis preter ipsam prestationem serviciorum vel solucionem adohamentorum satagentes meritis eorum adicere et apud ipsum virum nostrum dum viveret et nos maioribus obsequiis plus mereri personas exposuerunt eorum contra hostium impetus et eorum terre declinare illorum nequiverunt incursus. Et quod scilento^{c)} pretereundum non est tam ipsi quam sui prefati vassalli squalores hostilis carceris passi s[...] redemptiones per vices substinuerant devastaciones agrorum ut penes ipsum virum nostrum et nos clarificarentur in ipsius fidei costantia fortes et per operis experientiam efficaces alii vero spreverunt famem et a vibratis in cervices gladiis [...] ferro congregientes ad ferrum steterunt intrepidi et constanti suscipientes animo dubie sortis eventum claruerunt adversus eos qui se^{d)} angustiaverant in nostre fiducie soliditate securi. Humil[...] gratitudinis regna vicisse per fidem toto promoventes conamine honoris et nominis nostri laudem secum de serviciis seu adohamentis per eos vel ipsorum aliquos curie nostre deberi racionabiliter repertis su[...] usque per totum presentem annum quintedecime indictionis si pro illo declaratum fuerit prestandum racionabiliter seu debendum nec non et tam cum eis quam cum vassallis eorum de fore [...] collectarum seu generalium subventionum, donorum, subsidiorum, impostarum vel tatarum seu taliarum vel quocumque modo alio censi possit [...] quomolibet nostre curie debitis per vassallos eosdem usque per totum annum quatedecime indictionis nuper elapse tam benigne quam gracie agere de regie mansuetudinis clementia dignemur. Ipse dominus vir noster tunc vivens et nos in nostre mentis aciem minime revolventes tam ipsorum magnatum, baronum et feudotiariorum nobilium quam vassallorum pariter eorundem inviolate fidei constantiam et ad honorem et fidelitatem nostram cum totius^{e)} promptitudinis studio in arduis et discriminosis expeditionibus obsequiositatem immensam sumptusque grandes ad quos eorum facultatum et virium possibilitas non suffecisset forsitan supportandos, nisi sincera devocio cum omni eorum expositione substancie supplevisset nec minus^{f)} in consideracione ducentes laudabilem patientiam ipsorum in tanta malitia temporis que habuit viros fortes examinare ad perseveranciam constantie sub tot fluctibus tempestatum que profecto innumerabilia eis intulerunt dispendia ac cedes et deformitates hominum aliaque nephanda plurima inconvenientia produxerit ex quibus utrosque sub diversis respectibus secundum exigentiam conditionum quorumlibet censemur regie gracie benemeritos et congrue compensacionis retributione condignos, eorundem in hac parte devotis supplicationibus inclinati eisdem magnatibus, comitibus, baronibus aliisque nobilibus feudotariis dicti regni universaliter et singulariter cuiuscumque dignitatis status, gradus et condicionis integram medietatem serviciorum vel adohamentorum racionabiliter debitorum per eos, releviis dumtaxat exceptis pro toto preterito tempore usque per totum presentem annum quintedecime indictionis, siquidem declaratum fuerit pro dicto anno quintedecime illud debendum racionabiliter seu prestandum tam pro bonis feudalibus quam provisionibus que et quas inmediate et in capite a curia nostra tenetur. Et insuper vassallis eorum et quibuslibet^{g)} eorum omnia et singula residua terrarum, casalium et locorum ipsorum per eos curie sue nostreque debita a quocumque tempore

usque per totum annum nuper elapse quartedecime indictionis, nec non tam de predictis quam eorum vassallis et singulis utrorumque omnes iniurias, offensas, delicta, crimina atque facinora, incendia, predas, rapinas, banna, condempnationes, impositiones, vectigalia sive exactiones ex quacumque causa sive taxationes penas et culpas et fore facta quelibet cuiuscumque generis vel speciei, sive ratione contumacie, sive vigore edictorum nostrorum, sive alias quomodocumque et qualitercumque pendentes et subsecutas processusque quoslibet habitos vel habendos nec minus illarum foriudicationum sententias videlicet que absque denunciatore ex mero officio prolate noscuntur remittimus quantum curia nostra tangitur usque per totum nuper elapsam mensem aprilis de ipsa certa nostra scientia ex speciali gratia. Exceptis quibusdam compositionibus cum certis universitatibus demanialibus per curiam nostram habitis de speciali ipsius domini viri nostri et nostro beneplacito, consciencia et mandato. Et generalibus inquisitionibus contra officiales suo tempore quotiens expedire viderimus penitus reservatis. Quietantes, liberantes et absolventes nec non quietatos et absolutos ipsos et eorum singulos modo premissis fore censentes nullam propterea ullo umquam tempore in personis vel rebus vexationem seu molestiam quomodolibet subituros, cum revocatione omnis processus habitus exinde contra eos et quemlibet eorundem dummodo tam ipsi magnates, comites, barones et feudotarii, unusquisque pro se sicut eundem rationabiliter contingit pro bonis feudalibus et provisionibus que et quas ab ipsa nostra curia tenent, medietatem in pecunia secundum morem et consuetudinem ipsius curie serviciorum vel adohamentorum ad que pro dicto preterito tempore teneri de iure reperti fuerint, ut prefertur, quod prefati vassalli eorum pecuniam ascendentem pro qualibet terrarum ipsorum ad quantitatem seu summam generalis subventionis sive collecte pro ista vice dumtaxat preter et ultra generalem collectam seu subventionem pro presenti anno curie nostre debitam per eosdem solverent in nostra curia [...] immediate futurum mensem augusti sine diminutione quacumque, alias presens gratia sicut habet vere et sanus rationabilis intellectus recusantibus vel renitentibus solvere nullius cense[...] vero et solvere paratis et promptis atque offerentibus efficax et fructuosa persisteret et diminutionis obstaculum non sentiret, terminus autem demanii nostri et ecclesiarum regni sub eadem [...] vellent esse huiusmodi regie gratie nostreque participes et cum terris dictorum baronum sub similis condicionis adiectione [...]. Remanentibus obnoxiiis et quibuscumque [...] enimque forsitan indebite devenisset. Verumtamen declarando subiunximus et subiungendo declaramus [...] hostibus nostris non per modum alicuius redemptionis momentanee et transitorie per paucos dies comi[...] tam illi qui cum Ludovico de Duratio dudum [...] cogente eos forsitan causa moram transerant sed illi qui ex prop[...] eisdem ministrantibus eis victualia ad eorum victus indigentie subveniendum sed consulentes aut faventes indampnate rebellionis et hosti[...] nec non emptores preदारum per hostiles discursus a nostris fidelibus abl[...] complices et sequaces perseverando et conversando cum eis sicut recti censura iudicii a circumstantiarum consideratione censeret quam similiter quocumque alii crimine lese maiestatis infecti seu illius labe respersi vel sententiis [...] aliis penis ipsi crimini annexis vel se referentibus ad illud quomodolibet irretitiⁱ⁾ intelligi deberent et omnino intelligerentur a participio nostre presentis gratiose remissionis exclusi et illius beneficio sublata qualibet hesitatione^{j)} privati [...] de ipsa certa nostra scientia premissis signanter adiectum extitit quod illi ex famosis malandrenis et ex aliis sceleratis personis cuiuscumque conditionis, status vel gradus quos forsitan recidivam contingeret penas pro demeritis penitus subirent et effectum exemplaris iusticie nullatenus preterirent. Verum cum ante confectionem^{k)} et expeditionem licterarum de gratia regis nostreque remissionis premissis, supervenerit ipsi domino viro nostro gravis morbus ad quem subsequenter extitit obitus pro divino beneplacito subsecutus premissorum hucusque non absque ipsorum fidelium incomodo et curie nostre dispendio executionem contingit retardari. Nos autem

recensentes prescripta et singula per conscientiam tunc prefati domini regis viri nostri et nostra cum actenta deliberatione transixe et tam expedientie dicte nostre rei publice consulte fuisse provisum et oportunitatibus ipsorum nostrorum fidelium provise consultum et exinde sic bene ac laudabiliter gesta plene volentes affectu gaudere prescripta et singula prout superius sunt expressa de certa nostra scientia cum deliberatione et approbatione nostri consilii confirmantes illa modo premissis iubemus et volumus indilate penitus executioni mandari nec executionem ipsam per ulteriores morositates differri. Per hec enim dum occurrentibus dispositionibus consulte prospicimus nostre rei publice consequenter statui laudabiliter providemus. Universis igitur et singulis officialibus tam futuro magistro iusticiario quam magno camerario ac regenti seu regentibus curiam vicarie regni et magistris rationalibus magne nostre curie quam iusticiariis, capitaneis et alii<s> quocumque nomine distinguantur vel eorum locatenentibus presentibus et futuris damus harum serie districtius in mandatis quod forma premissis gratie nostre diligenter attenta illam prefatis omnibus et eorum cuilibet qui tanguntur prout ad unumquemque ipsorum tempore officii spectaverit debeant inviolabiliter observare et contra eam non facere vel venire seu fieri vel veniri permictere quoquomodo sicut habent gratiam nostram caram. Ut autem presentes nostre lictere ad noticiam deveniant singulorum cartas sive membranas illarum seriem continentes porticibus castri Novi de Neapoli ac hospicii ubi regitur dicta curia vicarie et maioris Neapolitane ecclesie appendi fecimus et affigi que illas quasi earum sonoro preconio et patulo iudicio publicabunt cum non sit verisimile remanere incognitum quod tam patenter omnium oculis divulgatur. In cuius rei testimonium presentes licteras nostras triplicatas exinde fieri et pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Dat(e) Neapoli per manus magnifici viri Neapolionis de filiis Ursi¹⁾, comitis Manuppelli, logothete et protonotarii regni Sicilie, dilecti collateralis, consiliiarii et fidelis nostri, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, die vicesimo octavo maii, quintedecime indictionis, regnorum nostrorum anno vicesimo.

^{a)} B illis. ^{b)} B repentis. ^{c)} Così B^l. In B silentio. ^{d)} B de. ^{e)} B cuius. ^{f)} B omette nec minus. ^{g)} B quilibet. ⁱ⁾ B omette irretiti. ^{j)} Così B^l. ^{k)} B confectionem.

¹⁾ Napoleone figlio di Urso, conte di Manopello, fu logoteta e protonotaro del regno di Sicilia già dall'anno 1352, ma per ben dieci anni la cancelleria fu amministrata dal viceprotonotaro Sergio Donnorso. Napoleone Orsini è invece noto nei documenti della cancelleria tra il 1362 ed il 1366. Sul personaggio cfr. CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 168; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 376 nota 54; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia*, p. 159 nota 278. Compare nei seguenti repertori di edizioni di fonti documentarie: MINIERI RICCIO, *Repertorio delle Pergamene della Università o Comune di Gaeta (1187-1704)*, doc. XIII, pp. 15-16 (lettera della regina Giovanna I con la quale concede agli abitanti di Gaeta di rendere validi i testamenti rogati durante l'epidemia di peste occorsa in quell'anno, emessa sotto la data del 15 agosto 1363, ed il XXI anno di regno della regina) riportata anche in *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, doc. 12,

pp. 28-29, ma sotto data del 25 agosto e XX anno di regno della regina; NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari, Periodo Angioino (1343-1381)*, pp. 183-190; A. DE LEO, II, docc. 83-85, pp. 214-218, doc. 99, p. 254; *I regesti dell'Abbazia di Montecassino*, II, p. 8, n. 3; III, p. 246, n. 597; P. DE LEO, *Documenti florensi. Abbazia di San Giovanni in Fiore*, II, 1, doc. LXXX, p. 189; appendice, doc. XVII, p. 261. Nell'Archivio storico comunale di Atri (Teramo) si conservano questi documenti inediti nei quali compare Napoleone figlio di Urso: 1) due lettere patenti della regina Giovanna I per l'università di Atri date a Napoli l'8 e 15 maggio 1366, Napoli (pergg. nn. 45k-46k); 2) un mandato di Giovanna I, emesso a Nocera il 23 maggio 1366 ed inviato ai giustizieri della provincia d'Abruzzo *ultra flumen Piscarie* ed ai capitani di Atri, ove compare anche *Ludovicus Scriniarius* scrittore del diploma (pergamena n. 49K); 3) un altro mandato emanato da Nocera il 30 maggio 1366 dalla cancelleria della regina Giovanna I ed inviato al

capitano della città di Atri in seguito alla richiesta degli uomini della città avanzata per mezzo del loro sindaco *pro reformanda arte lanificii que multum in civitate prefata violata pretenditur* non accoglie la loro istanza di diminuzione della bagliava o di altri diritti dovuti alla curia per servare l'indennità della stessa curia (pergamena n. 50K). Non bisogna in tal caso confonderlo con Napoleone II Orsini, noto, invece, negli anni 1382-1406, per il quale RUSSI, p. 95; CUTOLO, *Re*

Ladislao, p. 120, 136, 148, 150, 162, 177, 179, 188, 202-203 e ss.; BARONE, *Notizie storiche tratte dai Registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo*, XII (1887), fasc. II, p. 203; fasc. III, pp. 508, 510; *ivi*, fasc. IV, p. 726; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, doc. 34, p. 135; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 376; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia*, p. 160 nota 278.

36

IOHANNAE REGINAE LICTERAE COMMISSIONUM

1362 dicembre 10, indizione I, Napoli

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, su richiesta avanzata dai sindaci dell'università di Reggio, invia lettera ai vicegerenti del ducato di Calabria e della Sicilia e ai loro luogotenenti, mediante la quale li induce a difendere e tutelare i cittadini di Reggio nell'uso dell'acqua, dei pascoli e della legna dei boschi, che hanno comune con gli abitanti della terra di Sant'Agata, dalle aggressioni e molestie di quest'ultimi.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, c. 26v (*olim* c. 22v) [B], in calce alla quale si trova riportato: «Non esiste l'originale».

Regesto: MORABITO DE STEFANO, manca.

Notizia: SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quinto, pp. 197-198; § II, p. 319; ediz. 1993, pp. 266-267.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XII, caput II*, vol. I, pp. 242-243 [C]; DE LORENZO, *Sant'Agata di Reggio*, p. 11 nota 1 [edizione da C].

Traduzione italiana parziale: SPAGNOLIO, *liber XII, caput II*, vol. II, pp. 255-256.

L'anno XX del regno della regina Giovanna I è calcolato per anni interi dalla data del 20 gennaio 1343. L'indizione è anticipata.

Iohanna Dei gratia regina Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie, Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, vicegerentibus nostris in ducatu Calabrie et in insula nostra Sicilie presentibus et futuris seu ipsorum locatenentibus, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, per eorum syndicos ad presentiam nostram missos fuit nuper maiestati nostre reverenter expositum quod quamquam homines ipsi habeant comunitatem in sumendis aquis et pascuis cum eorum animalibus et incidendis lignis in tenimento et nemore ac locis aliis terre Sancte Agathes libere et france absque alicuius dirictus solutione, ab eo scilicet tempore de cuius contrario hominum

memoria non extitit, tamen homines ipsius terre Sancte Agathes comunitatem ipsam infringere pro libito satagentes eosdem exponentes in possessione seu quasi comunitatis eiusdem impetunt multipliciter et molestant, non permittentes eos cum eorum animalibus huiusmodi aquam, ligna et pascua sumere in tenimento et nemore et locis predictis nisi data pecunia se redimant ab eisdem in ipsorum grave preiudicium et iacturam. Super quo provisionis nostre remedio suppliciter implorato, fidelitati vestre presentium tenore de certa nostra scientia precipiendo mandamus quatenus^{a)} de dicta observata comunitate eaque expedit fide^{b)} sumpta eosdem homines civitatis Regii in possessione seu quasi comunitatis ipsius manuteneatis, conservetis et oportuno favoris presidio defendatis, non permittentes eos in illa per dictos homines Sancte Agathes iniuste opprimi vel indebite molestari, audentes in contrarium per penarum impositionem et exactiones earum aliaque debita et oportuna iure^{c)} remedia que ad hoc expedire^{d)} videritis auctoritate^{e)} presentium districtus^{f)} cohibentes. Ita quod dicti homines de iterato ad nos recursu propterea non graventur et aliud super hoc expediens adhibere remedium non sit opus. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti efficaciter in antea <iuxta> ipsarum continentiam valituris. Datum Neapoli per nobilem Thomam de Bufalis¹⁾ de Messana militem, magne curie magistrum rationalem, locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, consiliarium nostrum dilectum, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, die decimo decembris, prime indictionis, regnorum nostrorum anno vicesimo.

^{a)} C quod. ^{b)} C aggiunge informazione. ^{c)} C iuris. ^{d)} C expedita. ^{e)} C auctoritatem. ^{f)} C districtus.

¹⁾ Tommaso *de Bufalis* di Messina, milite, fu mastro razionale della curia e luogotenente del gran protonotaro del regno, noto tra gli anni 1362 e 1369 (cfr. DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 376 nota 54; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia*, p. 163). Compare infatti in un mandato emesso a Napoli il 9 agosto 1365 sulle revocazioni delle concessioni del mero e misto imperio (TRIFONE, *La legislazione Angioina*, doc. CCIX, pp. 309-310); in una lettera del 25 marzo 1366 per regolamentare la fiera di San Nicola di Bari ed un'altra del 24 settembre del medesimo anno relativa alla conferma di un privilegio a favore del capitolo barese (NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari, Periodo Angioino (1343-1381)*, doc. 90, pp. 193-195, qui p. 195; in un altro ancora dello stesso anno a favore della chiesa barese (*ivi*, doc. 93, pp. 197-201, qui p. 201); in un privilegio del 26 agosto 1366 a favore di Matteo *de Porta* di Salerno (GATTAGRISI, *Le più antiche carte dell'archivio Caracciolo-Carafa di Santeramo (Fondo Carafa di Traetto)*, doc. 9, pp.

95-96; in un mandato del 2 settembre 1366 emesso su richiesta di Bartolomeo arcivescovo di Bari (CANNATARO CORDASCO, *Le pergamene del duomo di Bari (1343-1381)*, doc. 44, pp. 124-127, qui p. 127; in due privilegi del 1° e del 5 maggio 1366 a favore dell'università di Gaeta (*Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, doc. 13, pp. 30-32, qui p. 31; doc. 15, pp. 35-44, qui p. 43); in un privilegio della regina Giovanna I del 12 agosto 1368 con il quale conferma il feudo di Albidona nel territorio di Castrovillari a Giovannuzzo, figlio primogenito di Pietro Romano (*Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. 84, p. 53). Infine, compare citato nelle seguenti edizioni di fonti documentarie: MAGRONE, I, periodo angioino, docc. VIII-X, pp. 93-97; *Il Libro Rosso di Bari o Messaletto*, II, doc. CLXVI, p. 6 (1364); *Il libro rosso della università di Trani*, doc. X, p. 15 [135]; A. DE LEO, II, p. 244-245, 252, 255, 257; MAZZOLENI, *Le pergamene della R. Camera della Sommaria*, p. 286, n. I 13; BRECCIA, doc. 9, p. 86.

1362 dicembre 20, indizione I, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, invia mandato ai vicegerenti del ducato di Calabria, ai giustizieri di Calabria, ai capitani della città di Reggio, ai giudici, erari ed altri ufficiali con il quale notifica di aver esentato i cittadini della predetta città dalla soluzione delle collette generali, donazioni ed esazioni, ad ulteriore conferma della lettera di immunità già concessa dal re Luigi <di Taranto>, suo marito.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 45/1 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota *taxae*: «T(ar)(eni) .III.». Sul *verso*, nell'angolo in basso a destra, disposte con andamento perpendicolare alla scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) proth(onotarium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Poco a lato, la nota di quietanza della tassa: «R(ecepti) t(ar)(eni) .III.». A sinistra, una nota di cancelleria, di mano sincrona, probabilmente sigla dello *scriptor*: «Ia.». Sopra questa, una nota di mano del XVII secolo: «Ioanna, 1362». Al di sotto, invece, disposta in senso perpendicolare a quello della scrittura, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Registrato nel libro, pag. 47». In basso, al centro, pure con andamento inverso al senso della scrittura, una nota di mano del XVI secolo: «20 decembris, prime indictionis, / 1362».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 49r-50r (*olim* cc. 47r-48r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 64, doc. n. XXVI.

La pergamena (mm 380 x 285), restaurata, è in buono stato di conservazione. Lievi infiltrazioni di umidità hanno causato la putrefazione e la caduta di lembi membranacei sui margini laterali di sinistra e destra lungo le antiche pieghe parallele del supporto, senza intaccare lo specchio della scrittura. Le parti mancanti sono state ricostruite con carta giapponese durante la fase del restauro. Le stesse hanno lasciato macchie brune di poca rilevanza agli incroci delle tre pieghe verticali con quelle orizzontali, anche in numero di tre. Lacerazioni sono presenti anche lungo la parte inferiore delle pieghe verticali. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», non ingrossata ed in linea con il margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per i primi sei righe. Gli elementi della *data* o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

L'anno XX del regno della regina Giovanna I è calcolato per anni interi dalla data del 20 gennaio 1343. L'indizione è anticipata.

Iohanna Dei gratia^{a)} regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, vicemgerentibus / nostris in ducatu Calabrie, nec non iusticiariis eiusdem^{b)} provincie ac capitaneis civitatis Regii, . . . iu<di>cibus quoque et erarii<s> secum per nostram <curiam> deputatis ceterisque officialibus / et personis aliis ad quos spectat et spectare poterit ipsorumque locatentibus presentibus et futuris fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Dudum cla/re memorie dominus Ludovicus Dei gratia Ierusalem et Sicilie rex illustris, reverendus dominus vir noster nosque pariter^{c)} pro hominibus civitatis Regii quasdam vobis direximus licteras subscribe per omnia seriei: ...¹⁾. Quo circa beneplaciti nostri est vestreque fidelitati de ipsa certa nostra / scientia presentium tenore iniungimus et mandamus expresse q(ua)t(enu)s prescriptas licteras prefatis hominibus civitatis Regii de dicta immunitate concessas / servantes tenaciter, iuxta ipsarum mentem, et servari ab aliis officiorum vestrarum temporibus inviolabiliter facientes universitatem et homines predictae civitatis / Regii exigere seu compellere ad solutionem vel contributionem dictarum generalium collectarum et exactionum quarumcumque ac aliorum munerum et donorum / pro parte nostre curie nullatenus actentetis vel compelli seu exigi in eisdem quomodolibet permictatis contra prescriptarum licterarum

concessarum eisdem / super hoc continentiam et tenorem. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum^{d)} restitui volumus presentanti, efficaciter / in antea, iuxta ipsarum continentiam, valituras. Dat(e) Neapoli per nobilem Thomam de Bufalis²⁾ de Messana^{e)} militem, magne nostre curie / magistrum rationalem, locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, consiliarium nostrum dilectum, anno Domini millesimo trecentesimo sexa/gesimo secundo, die .XX^o. decembris, prime indictionis, regnorum nostrorum anno .XX^o.

^{a)} Segue una parola erasa e segnata con un tratto di penna orizzontale, di mano dello scriptor, della lunghezza di 20 mm circa. ^{b)} B eius. ^{c)} B petitur. ^{d)} B omette earum. ^{e)} La sottoscrizione è autografa. Segue un segno di penna orizzontale, curvilineo verso l'alto nella parte iniziale, della lunghezza di circa 20 mm, vergato dalla mano dello stesso sottoscrittore per riempire lo spazio rimasto vuoto.

¹⁾ Doc. n. 33.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 36.

38

IOHANNAE REGINAE MANDATUM

1362 dicembre 20, indizione I, Napoli.

La regina Giovanna <I>, su richiesta dell'università di Reggio, invia mandato al capitano della predetta città ed al giudice incaricati di sindacare gli eredi del defunto Pietro de Neapoli, milite, precedente capitano di Reggio, che, al tempo della gestione del suo ufficio, aveva commesso soprusi nei confronti dei cittadini reggini sottraendo illecitamente quantità di denaro dalle entrate della gabella del settino o del buon denaro per uso proprio, ordinando che le predette somme fossero celermente recuperate rivalendosi sui beni stabili appartenuti allo stesso Pietro esistenti nella città di Reggio.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 45/2 [A]. Sul v e r s o , nell'angolo in basso a destra, con andamento perpendicolare al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) proth(onotarium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Segue di mano del XVIII secolo: «Giovanna / 1362». E di mano del XVI secolo: «Vacat».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 64, doc. n. XXVIII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quinto, pp. 196-197; ediz. 1993, pp. 265-266; MOSINO, CARIDI, p. 133.

La pergamena (mm 315 x 171), restaurata, è in cattivo stato di conservazione. Essa si presenta molto sottile, al punto che l'inchiostro traspare sul lato pelo. Copiose infiltrazioni di umidità hanno danneggiato la parte inferiore del supporto, lasciando ampie macchie scure ed intaccando notevolmente la scrittura, particolarmente in basso a sinistra. Hanno causato, inoltre, in corrispondenza di un'antica piegatura disposta parallelamente al senso della scrittura, la decomposizione e la caduta di un vistoso brano della pergamena, lasciando un foro di medie dimensioni, risarcito con carta giapponese durante la fase di restauro, inficiando il recupero della scrittura. Ampi lembi membranacei sono caduti anche lungo il margine di sinistra ed in particolare quello inferiore dove, a sinistra, si intravedono labili tracce di scrittura pertinenti a note di cancelleria, probabilmente una *nota taxae*. Il braccio della lettera iniziale «I» di

«Iohanna», ingrossato, decorato e sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per i primi otto righe. Gli elementi della data dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della sovrana, sono disposti distanziati tra loro, in modo da occuparlo interamente.

Sugli anni di regno della regina e lo stile indizionale riportati, cfr. le note cronografiche del doc. precedente.

✱✱✱
✱✱✱ Iohanna Dei gratia Regina Ier(us)l(e)m et Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comi/tissa, capitaneo civitatis Regii suique districtus, nec non iudici sindicatori secum adhibito ad sindicandum heredes condam Petri de Neapoli mili/tis tui in ipso officio precessoris seu eorum procuratorem ad id deputatum vel deputandum, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. / Pro parte universitatis hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, fuit nuper per eorum syndicos ad presenciam nostram missos querelanter exposi/tum quod prefatus condam Petrus infra tempus gestionis sui officii supradicti, preter diversa et varia gravamina illata indebite singularibus / personis civitatis ipsius ac pecuniarum quantitates exactas per eum illicite ab eisdem contra voluntatem hominum civitatis ipsius diversis per ipsum / occasionibus adinventis percepit et habuit ac apprehendit^{a)} pro eius inordinate voluntatis arbitrio de pecunia cabelle sectini seu boni denarii dicte / civitatis, non modicam pecunie quantitatem quam in usus suos proprios convertit et hominibus ipsis illam restituere recusavit, licet fuerit exinde plu/ries requisitus. In ipsorum hominum gravamen indebitum et iacturam supradicti syndici [...] ^{b)} serenitati nostre supplicaverunt humiliter / ut de huiusmodi extortis eis et exactis indebite super bonis mobilibus et aliis prefati condam Petri in dicta civitate Regii sistentibus satisfacionem / integram impendi mandare secundum iusticiam dignaremur. Nos fidelibus illata gravamina et pressuras plurimum detestantes ipsorum in hac par/te supplicacionibus iustis utpote inclinate fidelitati vestre harum serie de certa nostra sciencia commictimus et mandamus expresse q(ua)t(enus) vocatur evocandis de premissis / eaque expedit fide sumpta tam dicte universitati de dicta pecunia cabelle sectini ablata per dictum Petrum, ut predicatur, quam ^{c)} singularibus personis / universitatis eiusdem de aliis per ipsum condam Petrum extortis et exactis illicite ac illatis gravaminibus, ut prefertur, super quibusvis bonis mobilibus / et aliis prefati condam Petri in dicta civitate et districtu eius sistentibus satisfacionem et emendam integram ac celerem faciatis et mandetis / impendi prout fuerit rationis. Dat(um) Neapoli per nobilem Thomam de Bufalis¹⁾ de Messana^{d)} militem, magne nostre curie magi/strum racionalem, locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, consiliarium nostrum dilectum, anno Domini mill(esim)o trecentesimo sexa/gesimo secundo, die vicesimo decembris, prime ind(ictionis), regnorum nostrorum anno vicesimo.

^{a)} Così A. ^{b)} Lacuna dovuta a foro del supporto. ^{c)} In A qm con omissione del segno di abbreviazione. ^{d)} La sottoscrizione, aggiunta in un secondo momento, è autografa, seguita da una linea orizzontale della lunghezza di circa mm 40, vergata per riempire lo spazio rimasto vacante.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 36.

La regina Giovanna <I>, su petizione rivolta dai sindaci dell'università di Reggio, conferma il testo della lettera di re Luigi <di Taranto>, suo marito, con la quale era stato sancito che la terra di Sant'Agata fosse amministrata sotto la giurisdizione della capitania reggina, e tutti i privilegi, immunità e grazie concesse alla città di Reggio da re Roberto <d'Angiò>, dal suo defunto marito e da lei stessa.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 47 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .XII.». Lungo il margine di sinistra, al centro, in corrispondenza dei righi 17-22, alcuni tratti di penna possono essere interpretati come *probationes calami*. Sul lembo esterno della p l i c a , al centro, con andamento opposto al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) proth(onotarium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul v e r s o , in basso a destra, la nota di quietanza della tassa: «R(ecepti) t(a)r(eni) .XII.». Poco a lato, disposta con andamento perpendicolare alla scrittura del documento, una nota del *summarium*, in gran parte deleta ed illeggibile anche ricorrendo all'ausilio della lampada a luce ultravioletta, di mano del XV secolo: «[...] / confirmationi privilegii de / [...]». A sinistra, una nota di mano del XVIII secolo, disposta pure perpendicolarmente alla scrittura e soprascritta ad altra di mano poco precedente di cui ne ricalca i caratteri: «Come la terra di Santa Agata se / fosse aggregata in confirmatione / d'altri privilegi sotto il governo / e capitania della città di Reggio. / Ioanna, 1362». A destra, di mano del XVII secolo: «Privilegio della regina Ioanna. / Datum Neapoli 20 dicembre 1362». Segue aggiunto da altra mano a questa sincrona: «per l'unione del territorio di Regio / et Santa Agata, memoria delli loro mala / gesti». Al di sotto, invece, disposta in senso perpendicolare a quello della scrittura, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Registrato a libro folio 3».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 36r-37r (*olim* cc. 33r-34r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 64, doc. n. XXVII.

N o t i z i a : DE LORENZO, *Sant'Agata di Reggio*, p. 11.

La pergamena (mm 429 x 425), restaurata, è in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno danneggiato la parte inferiore del supporto, lasciando ampie macchie scure che, tuttavia, non intaccano la scrittura, e lungo il margine superiore di sinistra. La stessa ha lasciato macchie brune sulla parte inferiore del documento, più scure su quella superiore. La membrana presenta lievi abrasioni, dovute ad usura, lungo le linee delle antiche piegature parallele alla scrittura. Un piccolo foro, risarcito con carta giapponese durante la fase di restauro, è presente lungo laterza piega orizzontale. Sono presenti due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava il filo che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito, pure risarciti al momento del restauro. Il braccio della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossato, decorato e sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per i primi dieci righi. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della sovrana, sono disposti distanziati tra loro, in modo da occuparlo interamente.

Sugli anni di regno della regina e lo stile indizionale riportati, cfr. le note cronografiche del doc. precedente.

Iohanna Dei gratia regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, universis^{a)} presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris, / confirmationis autoritas frequenter ius exhibet interdum vero robur cautele habundationis indulget que dum benivolum animum confirmantis ostendit ipsum ex quodam promissi debito ad observanciam sue com/probationis astringit. Sane syndici^{b)} universitatis hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, nuper in curia nostra presentes nomine et pro parte universitatis ipsius maiestati nostre curaverunt exponere reverenter / quod dudum

clare memorie dominus Ludovicus Dei gratia Ierusalem et Sicilie rex illustris reverendus dominus vir noster nosque pariter certis considerationibus digne moti Terram Sancte Agathe Regine civitati incorporandum duximus et iurisdictioni capitane civitatis eiusdem pariter uniendam. Nec minus omnia privilegia, immunitates et gratias concessas et concessa eisdem Regine civibus tam per condam^{c)} clare memorie dominum regem Robertum reverendum / dominum avum, quam condam^{d)} dominum patrem nostrum et nos etiam confirmandas proindeque^{e)} universitati civitatis predicte super hoc prefati condam regis et nostri concessas fuerunt lictere tenoris per omnia et continentie subsequentes: ...¹⁾. Sicque dicti syndici quo supra nomine maiestati nostre supplicaverunt humiliter ut prescriptas licteras eis, ut premittitur, concessas ipsis de novo ratificare et confirmare benigne per alias nostras licteras gratiosius dignemur. Licet igitur / prescripte lictere per se valida firmitate subsistant, tamen ut ipsorum hominum in hac parte cupitis^{f)} satisfaciamus affectibus et super illis robor amplioris confirmationis accedat huiusmodi supplicationibus inclinate prescriptas licteras prefati condam regis viri nostri et nostras cum omnibus que in se continent iuxta ipsarum continentiam et tenorem et velut earum series dictat in^{g)} expresse habundantioris seu expedientis cautele suffragium harum serie de certa nostra scientia ratificamus, acceptamus et de novo etiam gratiosius confirmamus. Volentes et decernentes expresse ut huiusmodi nostre ratificationis, acceptationis et confirmationis gracia / hominibus supradictis, iuxta ipsius mentem, efficaciter stabilis ac perpetuo et incommutabiliter^{h)} sit realis. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et pendenti maiestati nostre sigillo iussimus communi. Dat(e) Neapoli per nobilem Thomam de Bufalis²⁾ de Messanaⁱ⁾ militem, magne nostre curie magistrum rationalem, locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, consiliarium nostrum / dilectum, anno Domini mill(esimo) trecentesimo sexagesimo secundo, die vicesimo decembris, prime indictionis, regnorum nostrorum anno vicesimo.

(SP D)

^{a)} *B aggiunge* et singulis. ^{b)} *B pro parte*. ^{c)} *B quodam*. ^{d)} *B quidam*. ^{e)} *B omette -que enclitico*.
^{f)} *B capite*. ^{g)} *B omette in*. ^{h)} *B invocabiliter*. ⁱ⁾ *La sottoscrizione è autografa, seguita da un tratto di penna della lunghezza di 40 mm circa vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto*.

¹⁾ Doc. n. 26.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 36.

40

IOHANNAE REGINAE LITTERAE

1363 aprile 8, indizione I, Napoli.

La regina Giovanna <I>, a supplica avanzata da Bartolomeo Granaordei, di Messina, giurisperito, sindaco della città di Reggio, notifica al futuro mastro giustiziere del regno di Sicilia, ai regenti della curia della vicaria, al capitano generale, al riformatore della giustizia ed ai giudici delle predette curie, al giustiziere ed ai vicegerenti di Calabria, nonché al capitano di Reggio ed agli ufficiali, di rispettare gli editti e le ordinanze emanate al parlamento generale tenutosi a Napoli l'anno precedente senza arrecare alcuna molestia all'università di Reggio e contro gli

uomini della medesima città con il pretesto di qualsiasi crimine o delitto commesso da essi per tutto il mese di aprile della XV indizione appena conclusasi.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 33, segnature precedenti nn. 20, 23 e 39 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota *taxae*: «T(a)r(eni) .III.». Poco sotto: «Pro registratura, cera, seta <il termine seta è vergato con inchiostro più scuro, aggiunto, soprascritto dalla stessa mano, in un secondo momento> et scriptura tarenis VI <il numerale è vergato con inchiostro più scuro, aggiunto successivamente dalla stessa mano>». Sul *verso*, in basso a destra, la nota di quietanza della tassa: «R(ecep)ti t(a)r(eni) .XII.». Al centro, di mano coeva, disposta nello stesso verso della scrittura: «De remissione residuorum». Segue la nota: «Vacat». Al di sotto, invece, disposta in senso perpendicolare a quello della scrittura, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Ioanna, 1363, / registrato a libro a folio 34 a tergo».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 37v-39v (*olim* cc. 34v-36v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, manca.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quinto, p. 198; ediz. 1993, p. 267.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput II*, vol. I, pp. 243-246 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 256-259.

La pergamena (mm 655 x 495), restaurata, si trova in mediocre stato di conservazione. Doveva trovarsi in stato alquanto malandato già sul finire del XVI secolo, visto che le lacune, dovute a grossi fori e lacerazioni del supporto, sono le stesse presenti anche nella copia riportata nel ms. *Urbs Rhegina*, cosa che, ovviamente, non ha permesso di integrarle. Si tratta di una membrana divisa in due frammenti riattaccati al momento del restauro. Infiltrazioni copiose di umidità ne hanno, infatti, causato il distacco lungo un'antica piegatura orizzontale. La stessa ha causato la putrefazione della superficie di sinistra, causando la caduta di vistosi lembi di membrana e lasciando due grossi fori, localizzati all'incrocio della prima piega di sinistra perpendicolare alla scrittura con le due parallele, risarciti con carta giapponese in fase di restauro, ma che hanno notevolmente intaccato il documento inficiandone il recupero integrale dello scritto. Altri piccoli fori sono sparsi nella parte inferiore, sempre in corrispondenza degli incroci delle pieghe, ma non toccano lo specchio scrittorio. Alcuni lembi della pergamena sono caduti anche lungo i margini laterali di sinistra e destra. Macchie brune di piccola entità, dovute pure all'umidità, si trovano sulla parte superiore del supporto e lungo le pieghe verticali. Sono presenti due tagli orizzontali su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava la tenia membranacea che reggeva il sigillo pendente deperdito. Il braccio della lettera «I» iniziale di «Iohanna», decorato ed elevato, sporgente rispetto al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso il basso per dodici righe. Gli elementi della *data* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

L'anno XXI di regno della regina è computato per anni interi a cominciare dalla data del 20 gennaio 1343.

I
Ioanna Dei gratia regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, Ducatus Apulie et Principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, . . Futuro magistro iusticiario regni Sicilie, regentibus curiam vicarie regni, generali^{a)} capitaneo et reformatore iusticie / ac iudicibus curiarum ipsarum, iusticiariis seu vicemgerenti nostro in partibus Calabrie, capitaneo Regii, nec non^{b)} ceteris officialibus aliis per regnum nostrum Sicilie constitutis quocumque titulo et denominatione notentur ipsorumque locatenentibus ad quos / spectat et spectare poterit presentibus et futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Scire vos volumus quod olim quandam nostram ordinationem edidimus^{c)} in forma que sequitur subsequenti: ...¹⁾. Noviter vero Bartholomeus / Granaordei de nobili nostra civitate Messane, iuris peritus, fidelis noster, syndicus universitatis

hominum terre Regii, nostrorum fidelium, de cuius syndicatu nostre curie plene constat, pro ipsius universitatis et hominum parte maiestati nostre sup/plicavit actentius, ut cum eadem universitas solverit generale subsidium iuxta mentem et seriem ordinationis ipsius intersitque proinde eiusdem universitatis predictam ordinationem ad eorum cautelam habere pro futuro exinde penes se mandare / per vos et vestrum singulos ordinationem ipsam in omni eius substantia et effectu nec contra ipsius seriem in aliquo molestari maiestas nostra potestate dominica dignaretur. Nos autem supplicationem hanc ubi expositis sapiat veritatem / pronius admittentes, fidelitati vestre harum serie ex certa nostra scientia districte precipiendo comictimus et mandamus q(ua)t(enus) predictae ordinationis nostre forma per vos diligenter actenta et in omnibus iuxta ipsius mentem efficaciter observata / nullam adversus universitatem ipsam seu singulares personas universitatis ipsius generaliter et specialiter pretextu quorumcumque criminum, excessuum, delictorum, homicidiorum, incendiorum, incursum, depredationum ac aliorum quorumlibet / commissorum per eos usque scilicet per totum mensem aprilis anni videlicet quintedecime indictionis nuper elapse ex vestri officii potestate in quantum curia nostra tangitur molestiam inferatis, ymmo ordinationem ipsam ipsi universitati ac hominibus universitatis / ipsius iuxta eius seriem atque mentem servetis tenaciter et faciatis ab aliis inviolabiliter observari, revocaturi prorsus in irritum quicquid per vos adversus dictam universitatem Regii et homines universitatis ipsius contra videlicet ordinationis predictae seriem esset / forsitan quomodolibet actentatum. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum remanente volumus presentanti efficaciter in antea valituras. Dat(e) Neapoli per nobilem Thomam de Bufalis²⁾ de Messana^{d)} / militem, magne nostre curie magistrum rationalem, locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, consiliarium nostrum dilectum, anno Domini .M°. .CCC° LXIII°, die .VIII°. aprilis, prime ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXI°.

(SP D)

^{a)} *B omette regentibus~generali.* ^{b)} *In A capitaneo~non su rasura.* ^{c)} *B edimus.* ^{d)} *La sottoscrizione è autografa, seguita da un tratto di penna della lunghezza di 100 mm circa, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.*

¹⁾ Doc. n. 35.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 36.

41

IOHANNAE REGINAE LICTERAE

1363 aprile 20, indizione I, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, in seguito all'esposto presentato dal magnifico Ruggero Sanseverino, conte di Mileto e Terranova, che lamentava insulti ed omicidi commessi dal capitano e dagli uomini di Reggio contro i suoi vassalli che custodivano la chiesa di Sant'Antonio, perpetrati in occasione della sua festività, invia mandato, su supplica dell'università di Reggio, al capitano generale, ai giustizieri della provincia di Calabria e ai loro luogotenenti, per revocare, se già iniziato, il processo intentato mediante la scelta dell'accusa ordinaria dinanzi al capitano generale, affinché non si proceda d'ufficio.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 34 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la nota *taxae*: «T(ar)(eni) .III.». La stessa è rimasta impressa in negativo sul lato di destra, poiché il documento fu chiuso e sigillato evidentemente quando questa era stata appena scritta con l'inchiostro ancora non completamente asciutto. Poco a lato, la nota dello *scriptor*: «Marinus de Porta¹⁾». Sul lembo esterno della p l i c a , a destra, con andamento perpendicolare al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul v e r s o , al centro, la nota di quietanza della tassa: «R(ecep)ti t(ar)(eni) .III.». A destra, di mano coeva, disposta perpendicolarmente alla scrittura: «Pro / universitate Regii, de / tenimento Sancti Antonii». Segue una nota di mano del XVI secolo: «20 aprilis, .I. indictionis, / 1363». Subito appresso la nota: «Vacat». Pure al centro della membrana e disposta in senso perpendicolare a quello della scrittura, una breve nota del *summarium* del XV secolo: «Ioanna, 1363, quod non procedatur / ex officio». Segue la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Registrato a libro folio 31». Dopo questa, un'ulteriore nota di mano del XIX secolo: «Visto».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 34v (*olim* c. 31v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 65, doc. n. XXX.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput II*, vol. I, p. 246 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 259-260.

La pergamena (mm 315 x 235), restaurata, si trova in discreto stato di conservazione. Essa è stata rifilata lungo il margine inferiore, ed allo stato attuale la parte mancante è stata ricostruita con carta giapponese. Qui sono spariti anche i fori attraverso cui passava il filo che reggeva il sigillo pendente deperdito. Un piccolo foro si trova al centro della membrana, causato presumibilmente dall'usura del supporto lungo un'antica piegatura orizzontale, in corrispondenza del decimo rigo. Rifarcito pure in fase di restauro, non compromette il recupero integrale della scrittura. Piccole macchie scure sono presenti lungo il margine di destra. Il braccio della lettera «I» iniziale di «Iohanna», decorato e elevato, sporgente rispetto al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso il basso per i primi due righe. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

L'anno XXI di regno della regina è computato per anni interi a cominciare dalla data del 20 gennaio 1343.

✱ ✱ ✱
✱ I ✱
Iohanna Dei gratia regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, . . . generali capitaneo / seu iusticiario provincie Calabre vel eorum locatenentibus fidelibus^{a)} nostris, gratiam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum civitatis Regii, nostrorum / fidelium, habuit expositio noviter facta nobis quod pro parte viri magnifici Rogerii de Sancto Severino²⁾, Mileti et Terrenove comitis, a nostra curia obtente fue/runt certe lictere de quodam insultu et homicidio commissis, ut ponitur, per nostrum capitaneum civitatis Regii predicte, una cum hominibus civitatis ipsius armata / manu adversus vassallos prefati comitis ultra partes Mese custodientes et custodire solitos, ut asseritur, ex antiquo, quandam ecclesiam Sanctus Antonius / vulgariter nuncupatam, die scil(icet) celebrationis festi ipsius Sancti, prout in ipsis nostris licteris subvertitur contineri. In eorum expositione subiuncto suppliciter, ut cum / adversus certos Reginos super causa predicta coram te generali capitaneo intentata^{b)} sit, via ordinarie accusationis et de iure sit, quod per electionem ordinarie accu/sationis cesset officium, etiam si processum esset usque ad banni emissionem. Maiestati nostre humiliter supplicarunt ut mandare quod adversus illos ex Reginis ipsis / civibus supradictis, contra quos coram te presente generali capitaneo ratione premissa intentata^{b)} est actio

ordinaria vigore dictarum licterarum obtentorum pro parte dicti comitis, / ut prefertur, ex officio non procedi et si processum fuerit revocari exinde dignemur. Quorum supplicationibus annuentes, fidelitati tue mandamus q(ua)t(enus) ubi predictis / veritas suffragatur et partes que tanguntur citate super premissis compareant Reginos ipsos, contra quos coram te, ratione premissa actentata est actio ordinaria, / ut prefertur, ex officio tuo auctoritate predictarum licterarum nostrarum obtentorum pro parte dicti comitis tibi que directarum nullatenus procedas seu procedere presumas. Revocaturus prorsus / in irritum si intentata^{b)} prius causa huiusmodi via ordinarie accusationis predictae prefatarum licterarum nostrarum in^{c)} aliquo ex officio processisti, nisi doceretur aperte de / prevaricatione seu quod presentes lictere prevaricationis causa essent aliquo qualiter impetrate. Dat(e) Neap(oli) per nobilem Thomam de Bufalis³⁾ de Messana^{d)} / militem, magne nostre curie magistrum rationalem, locumtenentem . . prothonotarii regni Sicilie, dilectum consiliarium nostrum, anno Domini mill(esimo) .CCC LXIII^o., / die .XX^o. aprilis, prime ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXI^o.

(SP D)

^{a)} *B omette fidelibus.* ^{b)} *B intenta.* ^{c)} *B omette nostrorum in.* ^{d)} *La sottoscrizione è autografa, seguita da un tratto di penna della lunghezza di 40 mm circa, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.*

¹⁾ Probabilmente parente del più noto Matteo *de Porta*, professore di diritto civile dal 1345 al 1352 e maestro razionale della Magna Curia, che muore intorno all'anno 1358, per il quale si rimanda a SABATINI, p. 56; CARAVALE, pp. 203-206. Marino *de Porta* operò nella cancelleria angioina come *scriptor* tra il 1363 ed il 1383 (cfr. DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 376 nota 54). È ricordato in una lettera di Giovanna I del 1364 che conferma all'università di Brindisi uno statuto già concesso da Roberto principe di Taranto (cfr. A. DE LEO, II, p. 216); in una lettera patente del 1374 inviata a favore dell'università di Nardò del 1374, data per Ligorio Zurulo di Napoli, relativa al divieto di importazione di vino forestiero (cfr. PASTORE, *Le pergamene della curia e del capitolo di Nardò*, p. 16, doc. 7); in un diploma della regina Giovanna I del 1375 inviato a Filippo Caracciolo detto *Hugoth* (cfr. C. GATTAGRISI, *Le più antiche carte dell'archivio Caracciolo-Carafa di Santeramo (Fondo Caracciolo di Santeramo)*, doc. 8, p. 192);

infine in due mandati del re Carlo III del 1381 e 1383 indirizzati all'università di Trani (cfr. *Il Libro Rosso dell'università di Trani*, docc. XIV-XV, pp. 22-25 [142-145]).

²⁾ Ruggero Sanseverino, conte di Mileto e Terranova, figlio di Enrico ed Ilaria figlia di Ruggero di Lauria. Dalla madre ereditò la contea di Mileto, del cui titolo comitale cominciò a fregiarsi sin dal 1337 con privilegio di re Roberto d'Angiò. Dalla zia Margherita di Lauria invece ereditò nel 1346 il titolo di conte di Terranova. Fu anche maresciallo del Regno. Con testamento del 1365 lasciò al figlio primogenito Enrico il titolo di conte di Mileto, ed all'altro figlio Roberto quello di conte di Terranova. Sul personaggio si vedano F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 388, n. 6347; p. 399, nn. 6471, 6476; p. 412, n. 6599; p. 403, n. 6511; p. 459, n. 7219; II, p. 22, n. 7829; PELLICANO CASTAGNA, III, pp. 173-174; POLLASTRI, *Une famille de l'aristocratie napolitaine*, pp. 244, 252.

³⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 36.

IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1363 aprile 20, indizione I, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, ad istanza degli uomini dell'università di Reggio, invia mandato ai giustizieri ed ufficiali del ducato di Calabria ed ai

capitani di Reggio, con il quale conferma i privilegi, già concessi da re Roberto <d'Angiò> e da <Carlo> duca di Calabria, che stabilivano che i reggini nelle cause civili e criminali non dovranno essere giudicati *ex officio*, ma comparire soltanto dinanzi al capitano dell'università di Reggio.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 36 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota *taxae*: «T(a)r(eni) .IIII.». Poco a lato, la nota dello *scriptor*: «Marinus de Porta¹⁾». Lungo il margine di sinistra sono evidenti i forellini lasciati dal *punctorium*. Sul lembo esterno della *plica*, al centro, con andamento perpendicolare al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul *verso*, al centro, la nota di quietanza della tassa: «R(ecep)ti t(a)r(eni) .IIII.». Pure al centro, di mano coeva, una nota disposta perpendicolarmente alla scrittura: «Pro / universitate Regii». Segue una nota di mano del XVII secolo: «20 aprilis, / 1363, Ioanna». Dopo questa si trova il disegno di una coppa a due manici, la stessa raffigurata anche al doc. n. 7. In ultimo, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Registrato a libro folio 26».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 30r-v (*olim* c. 26r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, manca.

La pergamena (mm 320 x 170), restaurata, a *plica* chiusa, si trova in cattivo stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno causato la putrefazione e la caduta di parti del supporto, lasciando a destra un grosso foro a forma di losanga, un foro di media grandezza lungo l'antica piega parallela al senso della scrittura ed un piccolo foro a sinistra, tutti risarciti con carta giapponese durante il restauro. Un altro grosso lembo di membrana è caduto lungo il margine di sinistra senza tuttavia intaccare lo specchio della scrittura. Resta la sottile tenia membranacea passante attraverso due tagli orizzontali eseguiti su ciascun lembo della *plica*, che reggeva il sigillo pendente deperdito. Il braccio della lettera «I» iniziale di «Iohanna», decorato e elevato, sporgente rispetto al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso il basso per i primi due righe. Gli elementi della *data* t*io* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Cfr. le note cronografiche del doc. precedente.

✠✠✠ Iohanna Dei gratia regina Ier(us)al(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, . . generalibus capitaneis ducatus / Calabrie, seu . . iusticiariis provincie Calabre et officialibus aliis ad quos spectat et spectare poterit presentibus et futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. *Votis / nostrorum fidelium libenter annuimus et his que digne postulant^{a)} libentius dissentimus. Sane pro parte universitatis et hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, fuit maiestati nostre humiliter / supplicatum, ut cum ipsi obtineant, ex gratioso indulto eis concesso per clare memorie dominum regem Robertum Ierusalem et Sicilie dominum, dominum nostrum²⁾, et clare memorie dominum . . duces Calabrie / dominum patrem nostrum³⁾ et nos pariter confirmato⁴⁾ quod pro quacumque causa civili vel criminali non possint conveniri, nisi coram eorum capitaneo prout in ipso indulto et confirmatoriis licteris / inde secutis latius continetur, in cuius indulti possessione a tempore quo illud obtinuerunt, fuerunt et nunc similiter sunt in possessione seu quasi, mandare eos contra quos / hucusque aliqua accusatio intentata^{b)} non est, racione quacumque ex officio vel ordinarie contra ipsius privilegii mentem [vexari]^{c)} seu trahi. Quinimmo cognitioni et correctioni / eorum capitanei admicti de potestate dominica dignemur. Cuius supplicationibus inclinate fidelitati vestre presentium tenore [vobis] expresse q(ua)t(enus) viso per vos privilegio antedicto / [si sapit*

expo]sitio veritatem [actento tenorem privi]legii memorati, illud eis observantes et facientes ab [aliis observari Reginos] ipsos contra mentem et seriem ipsius / privilegii non impetatis seu molestetis, [non impeti seu] molestari ab aliis minus debite quomodolibet [permictatis. Presentes autem licteras post oportunam] inspectionem earum rema/nentibus presentanti efficaciter in antea valituras. Dat(e) Neap(oli) per nobilem Thomam de Bufalis⁵⁾ de Messana^{d)} militem, magne nostre curie / magistrum rationalem, dilectum consiliarium nostrum, anno Domini mill(esim)o .CCC LXIII^o., die .XX^o. aprilis, prime ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXI^o.

(SP D)

^{a)} B postulat. ^{b)} B intenta. ^{c)} Integrazione da B dovuta a foro del supporto, qui e dopo. ^{d)} La sottoscrizione è autografa, seguita da un tratto di penna della lunghezza di 40 mm circa, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

²⁾ Cfr. doc. n. 20.

³⁾ Cfr. doc. n. 13.

⁴⁾ Cfr. doc. n. 22.

⁵⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 36.

43

IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1363 aprile 24, indizione I, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, invia mandato ai vicegerenti del ducato di Calabria, ai giustizieri di Calabria ed ai capitani di Reggio presenti e futuri con il quale ordina che essi difendano l'università di Reggio dalle molestie loro perpetrate da parte degli ufficiali e vassalli del conte di Mileto e Terranova delle terre d'Oltre Mesa, nel possesso del territorio di Sant'Antonio sino al vallone detto di Scacciotà, dove annualmente si teneva la festa dedicata al santo al quale i capitani ed i cittadini di Reggio partecipavano con il vessillo regio di re Roberto e dei suoi predecessori, in segno di tenuta di quel territorio, come era notoriamente risaputo non solo a Reggio, ma anche a Messina e negli altri luoghi circostanti.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 35 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra, la nota *taxae*: «T(a)r(eni) .IIII.». Poco a lato, la nota dello *scriptor*: «Marinus de Porta¹⁾». Lungo il margine di sinistra sono evidenti i forellini lasciati dal *punctorium*. Sul lembo esterno della plica, a destra, con andamento inverso al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul verso, al centro, di mano coeva, disposta perpendicolarmente alla scrittura: «De tenimento Sancti Antonii». Poco sotto, la nota di quietanza della tassa: «R(ecep)ti t(a)r(eni) .IIII.». In basso a sinistra, in senso perpendicolare a quello della scrittura, una nota di mano del XVIII secolo: «1363, a 24 aprile, Giovanna, in Napoli, / comparono li sindaci esponendo di stare in / possessione del territorio sin a Santo Antonio / in tenimento della città sin al vallone / dei Scacciati dove il giorno di Sant'Antonio li suddetti sindaci col governatore andavano e portavano / lo stendardo regale a quella chiesa e che il / vassallaggio del conte di Mileto e Terranova, della Mesa e suoi ufficiali intendevano turbare / detta possessione di tenuta e giurisdizione et cetera, Sua Maestà ordina / a beneficio di detta città la manutenzione».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 29r-v (*olim* c. 25r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 65, doc. n. XXXI.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quinto, pp. 198-199; § II, pp. 319-320; ediz. 1993, pp. 267-268.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput II*, vol. I, pp. 246-247 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 260, sotto la data del 25 aprile.

La pergamena (mm 325 x 225), restaurata, si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato piccoli macchie brune sparse sul supporto, più accentuate a destra e lungo le antiche piegature della pergamena, due disposte nel senso parallelo ed altrettante in quello perpendicolare rispetto alla scrittura. La stessa ha causato la putrefazione e la caduta di parte della membrana, lasciando a sinistra un piccolo foro lungo l'antica piega parallela al senso della scrittura, risarcito con carta giapponese durante il restauro, che intacca lo specchio scrittorio all'inizio dei rigi 11-12. Resta la sottile tenia membranacea passante attraverso due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della plica, che reggeva il sigillo pendente perduto. Il braccio della lettera «I» iniziale di «Iohanna», decorato ed elevato, sporgente rispetto al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso il basso per i primi due rigi. Gli elementi della data ti o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Cfr. le note cronografiche del doc. precedente.

✱ ✱
✱ ✱ Iohanna Dei gratia regina Ier(us)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, . . vicemgerentibus nostris^{a)} ducatus Calabrie, / seu . . iusticiariis Calabrie, nec non . . capitaneis civitatis Regii sui que districtus, presentibus et futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Ad presidentis spectat officium / iurgia tollere, dissidia supputare^{b)}, sicque prudenter^{c)} agere sue iurisdictionis oportuno presidio ut cum facultas contempnendi^{d)} de facto tollitur, concertandi noxia materia sopiatur^{e)}. Sane / pro parte universitatis hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, nostre maiestati fuit noviter expositione monstratum quod universitas ipsa ab eo tempore cuius in contrarium memoria hominum non existit, / tenuit et possedit inter alia membra tenimenti sui, quoddam membrum seu tenimentum annexum dicte universitati, quod dicitur de Sancto Antonio, usque ad vallonem dictum de Scacziota et / annuatim in festo Sancti Antonii officiales seu capitanei dicte civitatis Regii, qui pro tempore fuerunt, una cum dicta universitate civitatis ipsius ibant cum vexillo clare memorie domini regis / Roberti et aliorum predecessorum nostrorum et ponebant dictum vexillum super dicta ecclesia in signum tenute et possessionis dicti tenimenti pro parte universitatis eiusdem et de hoc fuit et est publica vox et fama / in civitate Regii, Messane et aliis terris et locis circumadiacentibus et usque ad hec tempora, dicta universitas fuit et est in po(ssessio)ne et tenuta tenimenti ipsius, officiales tamen et vassalli / ultra partes Mese magnifici viri comitis Mileti et Terrenove²⁾, pretendentes ad se tenimentum ipsum pertinere, Reginis predictis in tenuta et possessione ipsius tenimenti / inferunt impetitionis tedium et multiplicis vexationis iacturam, nec permictunt exponentes eosdem tenimenti prefati pacifica possessione gaudere, cuius rei causa inter^{d)} ipsos Reginos / dictosque officiales et vassallos comitis antedicti, gravis scandali materia est exorta. Super quo pro parte exponentium predictorum fuit provisio^{g)} nostra petita, nos indebitas / molestas fidelibus nostris illatas quomodolibet detestantes, fidelitati vestre presentium tenore commictimus et mandamus q(ua)t(enus), si premissis veritas suffragatur, prefatos Reginos / super possessione seu quasi tenimenti predicti quod per se vel alios eorum nomine tenent et

possident, vestri favoris presidio conservantes, manutenentes^{h)} ac etiam defendentesⁱ⁾, non permictatis^{j)} / eos a predictis molestatoribus^{k)} et quibusvis aliis molestatoribus in illa, donec dicte possessionis iusta causa duraverit, indebite impeti vel vexari, quinimmo molestatores quoslibet quod a quibuscumque / indebitis super ea molestiis et turbationibus omnino desistant ipsosque exponentes prefati tenimenti et iurium ipsius possessione seu quasi pacifica gaudere permictant per impositiones / penarum et exactiones earum pro curia, si in illas inciderint, ac alia debita et oportuna iuris remedia districtius compellatis, ita quod ad nos querela non perveniat iterata. Pre/sentes autem licteras post oportunam inspectionem earum remanere volumus presentanti, efficaciter in antea donec iusta causa duraverit possessionis ipsius exinde valituras. Dat(e) Neap(oli) / per nobilem Thomam de Bufalis³⁾ de Messana¹⁾ militem, magne nostre curie magistrum rationalem, locumtenentem . . prothonotarii regni / Sicilie, dilectum consiliarium nostrum, anno Domini mill(esim)o .CCC LXIII^o., die .XXIII^o. aprilis, prime ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXI^o.

(SP D)

^{a)} C nostri. ^{b)} C suppeditare. ^{c)} B e C providenter. ^{d)} Così A; B e C contendendi. ^{e)} C rapiatur. ^{f)} In A rei causa inter *su rasura*. ^{g)} Così A; B e C provisio. ^{h)} C manuteneatis. ⁱ⁾ C defendatis. ^{j)} C permictentes. ^{k)} C omette molestatoribus. ¹⁾ La sottoscrizione è autografa, seguita da un tratto di penna della lunghezza di 50 mm circa, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 41.

³⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 36.

²⁾ Si tratta del conte Ruggero Sanseverino, per il quale cfr. nota 2 del doc. n. 41.

44

IOHANNAE REGINAE LITTERAE

1363 giugno 6, indizione I, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, invia mandato ai capitani della città di Reggio con il quale è loro ordinato, sotto pena di cento once a beneficio della curia in caso di inadempienza, di non vessare i cittadini reggini con spese, superiori al dovuto, per il mantenimento delle sentinelle notturne, se non di riscuotere la giusta pena pecuniaria versata dai renitenti da destinare alla riparazione della mura della città. Allo stesso modo, non dovranno costringere i marinai della città a fare di notte la guardia al porto con le loro barche. Infine, i medesimi capitani, in virtù del privilegio già concesso da re Roberto, dovranno destinare il ricavato della gabella del settino pure per la fortificazione delle mura cittadine e non per altri usi.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 37 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la nota *taxae*: «T(a)r(eni) .IIII.». Poco sotto la nota di cancelleria: «De curia». A destra, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cam(er)a». Sul lembo esterno della p l i c a , a destra, con andamento inverso al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul v e r s o , al centro, di mano sincrona, disposta secondo lo stesso andamento della scrittura, una nota del

summarium: «Pro universitate Regii, quod facientur excubie per / magistrum iuratum et pecunia sectinii et / excubie convertentur in reparacione menium». Poco sotto, di mano del XVIII: «Coperte / per le guardie». A destra, perpendicolarmente alla scrittura, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Ioanna, datum Neapoli 1363, / registrato a libro folio 32». Alcuni tratti di penna, al centro del supporto, sono da intendere certamente come *probationes calami*.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 35r-v (*olim* c. 32r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, pp. 65-66, doc. n. XXXII.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput II*, vol. I, pp. 247-248 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 260-261.

La pergamena (mm 333 x 245), restaurata, è in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie brune sparse su tutta la superficie, più scure sulla parte inferiore e lungo la linea delle due pieghe verticali. Le stesse hanno causato la putrefazione e la caduta di lembi membranacei lungo l'antica piega centrale orizzontale, dove è rimasto un foro di media grandezza risarcito con carta giapponese. Ciò deve essere accaduto già prima della fine del XVI secolo, visto che le lacune sono le stesse presenti anche nella copia riportata nel ms. *Urbs Rhegina*, elemento che, ovviamente, non ha permesso di integrarle. Del sigillo impresso *en placard* in calce al documento, a sinistra, non resta che la traccia lasciata dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente stesso a forma di croce per far meglio aderire l'emblema alla membrana. Sono presenti due tagli orizzontali su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava la tenia membranacea che reggeva il sigillo pendente deperdito. Il braccio della lettera «I» iniziale di «Iohanna», decorato e prolungato verso l'alto, è in linea al margine dello specchio scrivitorio. Gli elementi della *dattio* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Cfr. le note cronografiche del doc. precedente.

Iohanna Dei gratia regina Ier(us)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, capitaneis civitatis Regii sui que districtus ceterisque officialibus aliis / ad quos spectat seu spectare poterit vel eorum . . locatenentibus presentibus et futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Cum homines ipsius civitatis Regii, fideles nostros, a quibuslibet oppressionibus et / iniustis extorsionibus relevari^{a)}, nec eos pretextu excubiarum aliquatenus agravari, fidelitati vestre de certa scientia nostra, sub pena unciarum auri centum, a vobis si secus inde feceritis per iusticiarios Calabrie pro nostra curia / inremissibiliter^{b)} exigenda presentium tenore mandamus expresse q(uat)(enus)^{c)} tam vos presentes quam vos alii successive futuri actenta dispositione civitatis eiusdem, iamdictas excubias per ipsius civitatis homines, prout / consuetum est hucusque, singulis^{d)} noctibus fieri faciatis, nec^{e)} a dictis hominibus pretextu dictarum excubiarum, ubi^{f)} illas iuxta mandatum . . magistri iurati dicte civitatis facere sint parati, aliquid exigere, neque / eis^{g)} aliquas extorsiones^{h)} propterea commictere atque facere aliquatenusⁱ⁾ presumatis, sed contra renitentes ad exactionem pene propterea debite et statute, si in illam inciderint, procedere studeatis ipsiusque pene proventuram^{j)} pecuniam / in fortificatione et reparacione meniorum^{k)} civitatis eiusdem et non in negotiis aliis, prout expresse intendimus, convertere penitus faciatis. Adicientes vobis expressius in mandatis ut marenarios civitatis ipsius ad huius/modi faciendas^{l)} excubias^{m)}, ex eo quod interdum et frequenter, cumⁿ⁾ barcis et aliis vasis maritimis habent pro serviciis curie ac aliis expeditionibus et agendis dicte civitatis vacare et alias pernoctantes in dictis barcis / atque vasis in maritima ac litore sive portu^{o)} civitatis eiusdem videantur huiusmodi excubias facere, realiter vel personaliter, nullat(enus) compellatis. Et quia per clare memorie dominum regem Robertum,

ordinatum / extitit et provisum quod pecunia cabelle septini in reparatione et fortificatione meniorum civitatis predicte pro^{p)} preservatione civitatis ipsius a quibuscumque sinistris machinationibus hostium, converti, remota qualibet occa/sione, deberet^{q)}, que a certo^{r)} preterito tempore usque nunc propter malitiam officialium nostrorum non in dicta reparatione sed in aliis negotiis, prout habet fidedigna subiuncta informatio, fuit conversa, volumus et vobis districte / iubemus ut pecuniam proveniente ex dicta cabella septini, prout ordinatum extitit per dictum dominum regem Robertum, cuius vestigiis in hac parte pro preservatione dicte civitatis a noxiis quibuscumque convertere seu / converti facere in reparatione et fortificatione meniorum ipsorum, et non in usus alios, penitus faciatis ac etiam iubeatis dictosque homines ac perceptores iurium dicte cabelle ad id artius compellatis. Que quidem / pecunia pene seu proventus excubiarum et septini percipietur^{s)} per syndicos statuendos anno quolibet per universitatem eandem aut duos probos^{l)} viros [in talibus eligendos]^{u)} et expendatur in fortificatione, ut predicitur, / de qua teneantur debitam ponere rationem universitati predicte, cum uno alio legali et probo, per capitaneum qui pro tempore fuerit, statuendo^{v)}. Ita quod non [...]x) extorsio aliquatenus^{y)} commictatur sicut^{w)} habetis / gratiam nostram caram. Presentes autem licteras, post oportunam inspectionem earum, presentanti remanere volumus pro cautela premissa modo efficaciter in antea valituras. Dat(e) Neap(oli) in camera nostra^{z)}, / anno Domini .M^o. .CCC LXIII^o., die .VI^o. iunii, prime ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXI^o.

(SI D)

(SP D)

^{a)} C aggiunge oporteat. ^{b)} B inremissionabiliter. ^{c)} C quod. ^{d)} C singulariis. ^{e)} B e C ne. ^{f)} C ibi. ^{g)} B ei. ^{h)} C exactiones. ⁱ⁾ C aliquando. ^{j)} B e C perventuram. ^{k)} C murorum. ^{l)} C faciendum. ^{m)} C omette excubias. ⁿ⁾ B ad; C in. ^{o)} C proto. ^{p)} C in. ^{q)} C debuerint. ^{r)} B e C dicto. ^{s)} C percipiat. ^{t)} B pros. ^{u)} Lacuna dovuta a foro del supporto, integrata da B e C. ^{v)} C statuendus. ^{x)} Lacuna dovuta a foro del supporto, presente anche in B, dell'estensione di circa 90 mm. C omette la lacuna. ^{y)} B aliquod; C aliqua. ^{w)} C si. ^{z)} In camera nostra aggiunto in un secondo momento dalla stessa mano dello scriptor del documento.

45

IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1365 giugno 27, indizione III, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, invia mandato ai giustizieri del ducato di Calabria ed al capitano della città di Reggio con il quale comunica che il beneficio di tenere la fiera che si celebra ogni anno nel mese di luglio nel tenimento della chiesa di San Sperato sia dato all'università reggina, come già avviene da lunga memoria, assegnandone la custodia ai capitani e mastriurati della predetta città, senza che vi sia perpetrata alcuna molestia da parte degli uomini della terra di Sant'Agata.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 41 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra, la nota *taxae*: «T(a)r(eni) .III.». Lungo il margine di sinistra sono evidenti i forellini lasciati dal *punctorium*. Sul lembo esterno della p l i c a, a sinistra, con andamento inverso al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul v e r s o, al centro, di mano del XV secolo,

disposta in senso perpendicolare alla scrittura, una nota del *summarium*, in buona parte deleta ed illeggibile anche con l'ausilio della lampada al quarzo: «Privilegium fori Sancti Sperati / [...] / [...] anno Domini .M. .CCC. .LXV.». Sotto questa il disegno di una mano con l'indice molto pronunciato e la nota, di mano del XVIII secolo: «Copiato». A sinistra, di mano del XVIII, disposta nello stesso verso della scrittura del documento: «Privilegio de Ioanna, 1365, 27 iunii. / Fera che si celebrava in / San Sperato». Più sotto, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Registrato in libro folio 48».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 50r-v (olim c. 48r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 66, doc. n. XXXIII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quinto, p. 199; § II, p. 320; ediz. 1993, p. 268.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, pp. 249-250 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 262-263.

La pergamena (mm 365 x 225), restaurata, a plica spianata, si presenta in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umido hanno causato la putrefazione e la conseguente caduta della membrana lungo il margine di sinistra ed in maniera più ampia lungo quello di destra, quasi a limite dello specchio scrittorio. Altri piccoli fori sono localizzati lungo l'antica piega centrale del supporto, disposta parallelamente al senso della scrittura del documento, che inficiano il recupero del dettato, non integrabile neppure dalla copia del ms. *Urbs Rhegina*, a conferma che il supporto aveva subito già gravi danni prima della fine del XVI secolo. Fori di media grandezza sono rimasti all'incrocio delle antiche piegature verticali con la linea di chiusura della plica, risarciti con carta giapponese. Sono presenti due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della plica, attraverso cui passava la tenia membranacea che reggeva il sigillo pendente deperdito. Il braccio della lettera «I» iniziale di «Iohanna», decorato e prolungato verso l'alto, è in linea al margine dello specchio scrittorio. Gli elementi della data di dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

L'anno XXIII di regno della regina è computato per anni interi a cominciare dalla data del 20 gennaio 1343.

✠✠✠
Iohanna Dei gratia regina Ier(us)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, iusticiariis Calabrie, nec non . . capitaneis / civitatis Regii sui que districtus vel eorum locatentibus seu ipsorum aliis presentibus et futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum dicte civitatis Regii, / nostrorum fidelium, fuit maiestati nostre nuper expositum reverenter quod licet universitas ipsa seu homines universitatis ipsius ab eo tempore, cuius in contrarium memoria hominum non existit, consueverint / custodire forum seu nundinas, que anno quolibet de mense iulii celebrantur in ecclesia Sancti Sperati^{a)} de tenimento dicte civitatis Regii ac fuerit et sit per . . capitaneos et . . magistros iuratos / dicte civitatis Regii in possessione custodie^{b)} dicti fori seu nundinarum ipsarum. Queruntur tamen homines ipsi quod nonnulli convicini et presertim officiales et homines terre Sancte Agathes de provincia / Calabria, eorum iuribus non contenti, eandem universitatem ac homines universitatis ipsius super possessione dicte custodie, molestant indebite et multipliciter inquietant, non permittentes / ipsos dicte custodie pacifica possessione gaudere ac conantes eos possessione huiusmodi pro viribus spoliare in ipsorum hominum gravamen indebitum et importabile detrimentum. Super quo / nostra per eos humiliter provisione petita, nos molestaciones huiusmodi multipliciter detestantes et nolentes exponentes eosdem in hac parte aliquatenus indebite agravari, fidelitati vestre pre/sentium tenore mandamus expresse q(ua)t(enus), si premissis veritas suffragatur, vos seu alius vel alter vestrum presentes^{c)} videlicet

et futuri eosdem exponentes super possessione custodie dicti fori / seu nundinarum in cuius custodie possessione sicut ponunt, nunc existunt iusti favoris presidio manuteneatis, protegatis et etiam defendatis, nec permittatis eos per prefatos convicinos / ac dictos^{d)} officiales et homines dicte terre Sancte Agathes seu quoscumque alios illicitos turbatores, quamdiu possessionis eiusdem iusta causa duraverit quatenus [...] ^{e)} molestari, audentem / vel audentes in contrarium per penarum impositiones et exactiones earum si in illas inciderint aliaque oportuna iuris remedia desistere abinde efficaciter compellendo. Ita quod super hiis scribi vobis / ulterius non sit opus, pecuniam vero totam ex penis huiusmodi forsitan proventuram ad nostram cameram^{f)} transmittatis, significaturi nobis nihilominus totum processum quem habendum / duxeritis in premissis, si vero molestatores ipsi super dicta custodia seu tenimento credunt aliquod ius habere, illud si voluerint, coram vobis ordine debito prosequantur. Presentes autem / licteras, post oportunam inspectionem earum, pro cautela restitui volumus presentanti, premissis modo efficaciter in antea valituras. Dat(e) Neap(oli) per nobilem Thomam de Bufalis¹⁾ de Messana^{g)} / militem, magne nostre curie magistrum rationalem, locumtenentem . . ^{h)} prothonotarii regni nostri Sicilie, dilectum consiliarium et fidelem nostrum, anno Domini .M^o .CCC LXV^o., die .XXVII^o . / iunii, .III^o . ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXIII^o .

(SP D)

^{a)} C Spirati. ^{b)} C custodia. ^{c)} B omette presentes. ^{e)} B dicatorum. ^{d)} Lacuna dovuta a foro della membrana. ^{f)} B curiam. ^{g)} La sottoscrizione è autografa, seguita da un tratto di penna della lunghezza di 20 mm circa, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto. ^{h)} Gemipunctus.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 36.

46

IOHANNAE REGINAE LITTERAE PATENTES

1366 aprile 1, indizione IV, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, su istanza di Andrea de Riso, di Messina, abitante in Reggio e sindaco della predetta città, conferma alla predetta università le lettere di immunità e grazie già concesse da suo padre Carlo, duca di Calabria, e da lei stessa, relativi a numerose esenzioni fiscali da gabelle, in modo che i reggini possano versare la colletta e la quinta imposta dalla curia regia per poter pagare la Societas Anglicorum.

Original e: BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 48 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra: «Habetur decretat(i)o / sub anulo domine». Poco sotto la nota *taxae*: «T(ar)eni .XII.». Sul margine di sinistra, al centro, la nota di mano del XVIII secolo: «Andrea de / Riso de Messina / sindaco della città / di Reggio per lo / anno 1366». Su quello di destra, della stessa mano precedente, con riferimento al doc. n. 16: «Giovanne Moleti / de Reggio mastro / razionale alla Gran Corte, / consigliere e / familiare, / ottiene privilegio / per intrarvi mille / salme di grano». Sul lembo esterno della *plica*, al centro, con andamento inverso al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul verso, al centro, di mano del XV secolo, disposta in senso perpendicolare alla scrittura, una nota del *summarium*, in buona parte deleta ed illeggibile anche con l'ausilio della lampada al quarzo, coperta da

altra scrittura di mano del XVIII secolo: «Ioanna confirma alieni e di lei / privilegi. Datum Neapoli, 1366, primo aprilis». Poco sotto, una grande «A» stampigliata. In basso al centro, disposta perpendicolarmente rispetto al senso della scrittura del documento, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Giovanna prima, / 1366, registrata a / libro a folio 37».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 40r-42r (*olim* cc. 37r-39r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 66, doc. n. XXXIV.

N o t i z i a : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, p. 250; vol. II, p. 263 [C].

La pergamena (mm 480 x 460), restaurata, a plica spianata, si presenta in discreto stato di conservazione. Lievi infiltrazioni di umidità hanno lasciato piccole macchie brune sparse su tutta la superficie, più accentuate lungo le linee delle tre pieghe verticali e delle tre orizzontali, causando la putrefazione e la caduta di lembi membranacei agli incroci di esse. I piccoli fori sparsi rimasti, risarciti con carta giapponese, intaccano appena lo specchio della scrittura. Restano i piccoli fori circolari, in numero di due per ciascun lembo della plica, attraverso cui passava il filo che reggeva il sigillo cereo regio, deperdito. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata e decorata, sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per i primi undici righe. Gli elementi della datazione dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

L'anno XXIV di regno della regina è computato per anni interi a cominciare dalla data del 20 gennaio 1343.

✱ ✱
✱ ✱ Iohanna Dei gratia Regina Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, Universis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris, progenitorum nostrorum benegesta / laudanda gratis semper immitamur affectibus illaque presertim que sapiunt fidelium comodum et decedentium laudes continent in honorificentia successorum^{a)}. Sane Andreas de Riso de civitate Messane, habitator Regii, fidelis nostri, syndicus syndi/cario nomine et pro parte universitatis hominum dicte^{b)} civitatis Regii similiter nostrorum fidelium de cuius syndicato nostre curie plene constat, maiestati nostre noviter exposuit reverenter quod olim bone memorie dominus Carolus, dux Calabrie, reverendissimus dominus / genitor noster dum viveret universitati et hominibus ipsius^{c)} civitatis Regii suas benigne^{d)} concessit licteras quarum aliqua benignius^{e)} per nostram maiestatem extitit confirmata tenoris et continentie subsequenter, tenor prime lictere talis est: ...¹⁾. Tenor alterius ducalis lictere: ...²⁾. Tenor lictere nostre reginales eis concesse per omnia distinguitur talis esse: ...³⁾. Noviter vero dictus syndicus sindicario nomine quo supra maiestati nostre humiliter supplicavit ut pro maiori cautele suffragio que prodesse et non officere consuevit dictas paternas licteras eidem / universitati ac hominibus universitatis ipsius sit benigne^{d)} concessas iuxta ipsarum seriem atque mentem confirmare de novo nostra serenitas de gratia dignaretur. Nos autem in his et^{d)} aliis paterna vestigia laudanda profecto exemplariter^{e)} immitantes et con/siderantes alias antequam fidelitatem universitatis et hominum ipsius civitatis Regii eorum visceribus radicatam huiusmodi porrectis nobis supplicationibus benignius annuentes predictas licteras, immunitates et gratias eidem universitati et hominibus universitatis ipsius terre / Regii per eundem dominum patrem nostrum benigniter uti prefertur concessas, iuxta ipsarum seriem atque mentem, tenore presentium de certa nostra scientia et speciali gratia duximus noviter confirmandas, dummodo collectam et quintam eis per curiam nostram^{h)}, pro exitu societatis An/glicorumⁱ⁾ de regno nostro, impositam et taxatam solverint et ubi non solverint instanter curie nostre solvant. Mandantes nihilominus harum serie de certa nostra scientia generalibus capitaneis et iusticiariis Calabrie regionis, nec

non capitaneis ipsius civitatis Regii / ac officialibus aliis ad quos spectat et spectare^{j)} poterit quovis modo ipsorumque locatenentibus presentibus et futuris sub pena unciarum auri^{k)} quinquaginta, quas ab eis^{l)} et quolibet eorundem in casu contemptus licterarum presentium per magistratos rationales magne nostre curie / pro parte ipsius nostre curie exigi volumus infallibiliter et haberi si predictas licteras eorundem officiorum temporibus quatenus ad eos et quemlibet eorum spectaverit iuxta ipsarum paginem^{m)} atque mentem eisdem universitati ac hominibus universitatis ipsius observent tenaciter et / faciant ab aliis inviolabiliter observari nullam committentes seu commicti facientes exinde contra ipsarum seriem eidem universitati ac hominibus universitatis ipsius noxiam novitatem, mandatis quibuslibet ac ordinationibus nostris huic contrariisⁿ⁾ nullatenus obstinuas^{o)}. / In cuius rei testimonium presentes licteras fieri et pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Dat(e) Neap(oli) per nobilem Thomam de Bufalis⁴⁾ de Messana^{p)} militem, magne nostre curie ma/gistrum rationalem, locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, die primo aprilis, quarte ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXIII^o.

(SP D)

a) *B omette illaque~successorum.* b) *B omette dicte.* c) *B omette ipsius.* d) *B benignas.* e) *La parola è scritta su rasura.* f) *B omette et.* g) *B exemplarint.* h) *B omette nostram.* i) *B antiquorum.* j) *B postpone spectare dopo quovis modo.* k) *B omette auri.* l) *In A ab eis corretto da altre lettere.* m) *Così A. In B paginam.* n) *B omette contrariis.* o) *Così A. In B abstinuas.* p) *La sottoscrizione è autografa, seguita da un tratto di penna della lunghezza di 120 mm circa, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.*

¹⁾ Doc. n. 13.

²⁾ Doc. n. 16.

³⁾ Doc. n. 24.

⁴⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 36.

47

IOHANNAE REGINAE MANDATUM

1367 maggio 13, indizione V, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, volendo pagare il censo dovuto alla chiesa di Roma, ordina all'università ed agli uomini della città di Reggio che nessuno, nonostante le immunità concesse dalla stessa regina e dai suoi predecessori, sia esentato dal versamento della colletta generale del regno dell'anno di quinta indizione, sotto pena di arresto e confisca dei beni per i renitenti, e che le somme dovute siano versate, in mancanza del capitano di Reggio, nelle mani di Francesco Sabbatino, di Bologna, giustiziere del ducato di Calabria, il quale rilascerà debita apodissa munita del suo sigillo e della sua sottoscrizione.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 36, segnatura precedente n. 30 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra, la nota: «De curia». Al centro: «R(egistra)ta in cam(er)a. I.». Segue una nota della sigla del *registrator*: «.I.». Sul lembo esterno della plica, a destra, con andamento inverso al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros)

r(ationales)». A sinistra, quella di rubrica: «Rubr(icata) penes magnum camerarium / primo positus anulo sigillo pecunie independenti domine». Sul verso, a destra, di mano del XVII secolo, disposta in senso perpendicolare alla scrittura: «Ioanna, 1367». A sinistra, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Giovanna prima, / 1367, registrato a li/bro folio 39 a tergo».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 42v-43r (*olim* cc. 39v-40r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 66, doc. n. XXXV.

N o t i z i a : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, p. 250; vol. II, p. 263 [C].

La pergamena (mm 322 x 195), restaurata, a plicaspianata, si presenta in mediocre stato di conservazione. Le lacerazioni della pergamena vi erano già al tempo del stesura del ms. *Urbs Rhegina*, dunque sin dalla seconda metà del XVI secolo, trovandosi in questo le medesime lacune presenti sul supporto originale, dove restano due fori di media grandezza, causati dalla putrefazione per l'infiltrazione di umidità, in corrispondenza dell'incrocio delle due antiche pieghe verticali con la prima piega orizzontale. Il documento, inoltre, ha subito in sede di cancelleria una seconda revisione, che ha comportato diverse rasure e correzioni, in particolare del termine «collecte», più volte emendato, e dell'espressione «pro anno presenti quinte indictionis», al settimo rigo del documento, vergata con inchiostro più scuro, rimasta impressa in negativo in calce al documento perché chiuso e sigillato quando questa non era ancora completamente asciutta. Infiltrazioni di umido hanno, altresì, lasciato piccoli fori in basso lungo la linea di piegatura della plic a , risarciti con carta giapponese nel corso del restauro, e macchie scure più accentuate lungo i margini laterali di sinistra e destra. In calce al testo del documento, a sinistra, sono evidenti labili tracce di ceralacca rossa del sigillo impresso deperdito. Resta la sottile tenia membranacea che reggeva il sigillo pendente, pure deperdito, passante attraverso due tagli orizzontali eseguiti su ciascun lembo della plic a . L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata, decorata ed in linea con il margine scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

L'anno XXV di regno della regina è computato per anni interi a cominciare dalla data del 20 gennaio 1343.

✠✠✠
✠✠✠Iohanna Dei gratia regina Ier(us)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, universitati ac universis hominibus civitatis Regii, fidelibus nostris, / gratiam et bonam voluntatem. Quia nullus a solutione collecte^{a)} generalis in regno exigi et haberi provisi in anno quinte indictionis presentis^{b)} eximitur ac minus existit quodque nulli secundum intentionem / nostram aliqua collectarum, subsidiorum et donorum quorumlibet immunitas suffragatur. Idcirco volentes circa exhibitionem dicte collecte^{a)} aliquem intervenire defectum ac illius recollectionem quomodolibet / retardari, minui vel differri propter necessitatem satisfactionis census per nos sancte Romane ecclesie debiti, que presentialiter nimis urget fidelitati vestre sub obtentu nostre indignationis et gratie / ac pena pro nostro vobis^{c)} arbitrio infligenda, cum quanta possumus expressione iubemus q(ua)t(enu)s statim et indilate non obstantibus licetis immunitatis vobis concesse^{d)} sive per nos sive per precessores nostros ad vitam beneplacitum vel ad tempus quas in hac parte vobis suffragari non intendimus quoquomodo ac sublatis quibuscumque excusationibus et occasionibus^{e)} aliis per vos forsitan pretendendis, quas vobis admictere nolumus / ac illas vobis audiri pecuniam dicte collecte^{a)} per vos pro dicto anno quinte indictionis nostre curie debitam pro anno presenti quinte indictionis^{f)}, quam instanter inter vos taxare et recolligere / studeatis Francisco Sabbatino de Bononia iusticiario Calabrie, cui recollectionem et perceptionem pecunie collecte^{a)} prefate commisimus in defectu scilicet^{g)} quo . . capitaneus noster ipsius / civitatis recusaret seu differret a vobis pecuniam ipsam recolligere, exigere et habere vel ipsius iusticiarii speciali nuncio, quem ad vos seriose

duxerit transmittendum debeatis / quantocius^{h)} et infallibiliter exhibere et ab eo de illius exhibitione sub sigillo et subscriptione suis recipere apodixam, quam vobis plene sufficere volumus ad cautelam, cauti ne in solutio^{h)}ne huiusmodi vos renitentesⁱ⁾ ac difficiles prebeatⁱ⁾is ac dilationem aliquam committatis sicut dictam indignationem et penam formidatis incurrere et habetis dictam gratiam nostram caram. / Nos enim in retinencia vel contemptu vestro mandamus dicto iusticiario quod vos ad solucionem dicte collecte^{a)} tam per captiones personarum vestrarum ac arrestationes et distractiones bonorum / vestrorum, quam exactiones penarum vobis imponendarum per ipsum procedat irremissibiliter, non deferendo vobis in hac parte aliqua [ratione ... per]^{d)} dictam urgentem necessitatem habitionis dicte / pecunie, que pro satisfactione dicti census est ad presens non modicum oportuna ex cuius defectu nobis ac vobis et aliis regnis [...] possent quod absit inconvenientia multa sequi / non absque irreparabili^{k)} interesse vobis rationabiliter imputando, quod cum vestra displicentia et punitione condigna nequiremus aliquatenus continere. Dat(um) Neap(oli) in camera nostra^{l)}, anno Domini .M°. .CCC LXVII°, die .XIII°. maii, .V°. ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXV°.

(SP D)

^{a)} Collecte *rescritto su rasura in un secondo momento con inchiostro più scuro.* ^{b)} Presentis *su rasura.*
^{c)} *B omette vobis.* ^{d)} *B concessis.* ^{e)} *B accusationibus.* ^{f)} *In A pro~indictionis rescritto su rasura in un secondo momento con inchiostro più scuro e rimasto impresso in negativo in calce al documento.* ^{g)} *B stilum.* ^{h)} *B quem totius.* ⁱ⁾ *B remittentes.* ^{j)} *Lacuna dovuta a foto del supporto, parzialmente integrata da B.* ^{k)} *B reparable.* ^{l)} *In A camera nostra aggiunto in un secondo momento, seguito da una linea orizzontale della lunghezza di circa 40 mm, vergata per colmare lo spazio lasciato vuoto, che continua anche al rigo successivo.*

48

<IOHANNAE I REGINAE> LITTERAE SECRETAE

<1368> maggio 21, indizione VI, Nocera.

<La regina Giovanna I d'Angiò> chiede agli uomini dell'università di Reggio che, a causa di imminenti necessità, provvedano celermente a pagare la gabella del secondo dono dovuta alla regia curia per il presente anno di VI indizione, da versare a Giovannuccio de Petrafixa, giustiziere di Calabria, incaricato di riscuotere il denaro, in modo che non incorrano in punizioni.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 79 [A]. Sul recto, in calce al documento, nell'angolo inferiore a destra, di mano sincrona: «Presentata». Sul verso, al centro, disposta perpendicolarmente alla scrittura, la nota pure coeva del destinatario del documento: «Universitati hominum seu universis hominibus / civitatis nostre Regii dilectis fidelibus nostris». Poco sotto, la nota relativa all'autore della lettera segreta: «Regina Ierusalem et / Sicilie».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, manca.

La pergamena (mm 237 x 185), restaurata, è in buono stato di conservazione. Sono presenti piccole macchie scure dovute ad infiltrazioni di umidità ed un piccolo forellino causato dall'usura del supporto, posto all'incrocio tra la piega verticale centrale e quella orizzontale. Il documento deve esser stato chiuso

quando l'inchiostro non era ancora completamente asciutto, visto che il testo è rimasto impresso in maniera speculare nella parte inferiore del supporto.

Il documento non può essere assolutamente assegnato alla regina Giovanna II, e, in particolare, all'anno 1428 in base all'indizione VI, come erroneamente riportato nel lapidario catalogo elaborato dalla Soprintendenza Archivistica per la Calabria in dotazione alla Biblioteca De Nava, recante, peraltro, un'improprio data topica (*in castro Numerata*). Gli atti prodotti in quegli anni sono, inoltre, tutti emanati da Aversa e da Castelcapuano di Napoli, come le quattro *litterae secretae* della regina Giovanna II indirizzate tra il 1425 ed il 1427 all'università di Brindisi, che sono pure firmati in calce con sottoscrizione autografa della regina (cfr. A. DE LEO, III, docc. 33-36, pp. 59-61). Particolarmente quelli riguardanti la Calabria nell'anno 1428 sono dati dalla corpo di cancelleria al seguito di Luigi III d'Angiò in Calabria (cfr. OREFICE, p. 357, n. 472, doc. del 23 marzo 1428 dato a Cosenza; p. 358, n. 473, doc. del 31 maggio 1428, dato a Reggio). Oltre ciò, se fosse assegnato alla regina Giovanna II, nella nota tergale della lettera si troverebbe riportata la formula «Iohanna secunda regina Hungarie, Ierusalem et Sicilie et cetera», come i due mandati del 1422 e del 1428 inviati ai cittadini di Lucera (cfr. A. PETRUCCI, doc. 43, pp. 118-119; doc. 49, pp. 139-140) ed altri ancora dati negli anni 1416 (o anche 1431, in base al computo indizionale) con emissione da Castelcapuano di Napoli e nel 1425 da Aversa a favore dell'università di Monopoli (cfr. *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. VIII, pp. 389-390; docc. XIV-XV, pp. 411-413), anche questi recanti in calce la sottoscrizione autografa della regina. Nella pergamena qui edita compare sul verso soltanto «Regina Ierusalem et Sicilie», che comporta l'attribuzione soltanto alla regina Giovanna I. La stessa formula, peraltro identica dal punto di vista paleografico, è riprodotta in una lettera segreta di Giovanna I dell'11 marzo 1374, data in Castel dell'Ovo a Napoli, che informa il capitolo di San Nicola di Bari di rimanere esentato dal pagamento del sussidio papale che va esigendo nel regno di Napoli il collettore l'abate Tommaso Brancaccio, nunzio apostolico (cfr. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1343-1381)*, doc. 113, pp. 230-231) ed in un'altra del 15 luglio 1374, emessa a Quisisana, con la quale la regina Giovanna I promette che saranno risolti i danni causati al capitolo di San Nicola di Bari dall'arcivescovo di Bari (cfr. *ivi*, doc. 115, p. 234). Trattandosi con certezza di una lettera segreta della regina Giovanna I, in base all'indizione VI, potrebbe essere datata all'anno 1353, da escludere perché in quel periodo regna insieme a Luigi di Taranto che emana lettere segrete nel suo solo nome fino all'anno della sua morte, come appare, ad esempio, in una *litterae secretae* sotto la data del 30 novembre 1361 (così nell'edizione, ma 1360, in base al computo della XIV indizione riportata nel documento) di re Luigi di Taranto che presta assenso alla nomina a vicario di San Nicola di Bari di Giovanni *de Arena* fatta da Giovanni priore della predetta basilica (cfr. *ivi*, doc. 73, p. 130, che a tergo riporta: «Ludovicus rex / Ierusalem et Sicilie»). La formula tergale «Regina Ierusalem et Sicilie» si ritrova pure in una lettera segreta data ad Aversa il 1395 della regina Margherita (cfr. S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, p. 94 nota 133). Se fosse assegnata alla cancelleria della regina Margherita, il documento qui edito si potrebbe datare all'anno 1398. Tuttavia, non è noto alcun documento recante nell'intitulatio il nome di questa regina dato a Nocera: solitamente i suoi atti sono emessi da Aversa, come già detto, o da Salerno. Al contrario sono noti alcuni mandati della regina Giovanna I emessi da Nocera, come un privilegio dato il 25 settembre 1371 a favore di Giannuccio di Bartolomeo di Guido da Caserta (cfr. A. DE LEO, II, doc. n. 104, pp. 261-264) e la notifica fatta al giustiziere di Terra di Bari di una concessione in favore dell'arcivescovo di Bari, Nicola Brancaccio, datata al 23 novembre 1374 (CANNATARO CORDASCO, *Le pergamene del duomo di Bari (1343-1381)*, doc. 79, pp. 251-255). Nell'Archivio storico comunale di Atri (Teramo) si conservano, inoltre, alcuni diplomi della regina Giovanna I, inediti, e tutti emessi da Nocera: 1) Diploma regio del 23 maggio 1366 (pergamena n. 49K) emanato per Napoleone *fili Ursi*, conte di Manupello, logoteta e protonotaio, e *Ludovicus Scrinarius* scrittore, con il quale la regina ordina che il capitano dell'università di Atri non possa procedere *ex officio*, se non per crimini gravi, nell'imposizione di pene, senza la denuncia di un accusatore ed un'accurata inchiesta. 2) Diploma del 30 maggio 1366 (pergamena n. 50K), dato per Napoleone *de filiis Ursi*, conte di Manupello, logoteta e protonotaio, mediante il quale la regina con lettera inviata al capitano della città di Atri in seguito alla richiesta degli uomini della città avanzata per mezzo del loro sindaco *pro reformanda arte lanificii que multum in civitate prefata violata pretenditur* non accoglie la loro istanza di diminuzione della bagliva o di altri diritti dovuti alla curia per servare l'indennità della stessa curia. 3) Un diploma emesso il 14 maggio 1368 (dunque pochi giorni prima di quello a favore di Reggio), di cui si riporta trascritto l'intero testo (pergamena n. 53K): *Fideles dilecti. Sindicos vestros libenter vidimus et expositionem ipsorum audivimus diligenter, et ecce ipsas expeditas remittimus cum oportunis / lictis quas pro ministranda de malefactoribus iusticia vidimus expedire. Nos enim circa ministracionem iusticie deficere non intendimus / neque circa illam nostrum persolvere debitum omictemus. Datum in casro nostro Nucerie sub anulo nostro secreto die .XVIII^o. maii*

.VI^e. *indictionis*. Sul verso: « . . universitati hominum seu . . universis / hominibus civitatis Adrie dilectis fi/delibus nostris. / Regina Ierusalem et / Sicilie». 4) Infine, un'ultima lettera privata emessa l'anno 1375 (pergamena n. 56K), recante la seguente data topica e cronica: «Datum in castro nostro Nucerie sub anulo nostro secreto die .XXVI. ianuarii, .XIII^e. *indictionis*». Si tratta di una lettera segreta inviata agli uomini della città di Atri con la quale la regina Giovanna I comunica di aver nominato il nobile Angelo *de Prothiudice, miles*, di Salerno, mastro razionale della gran corte, ciambellano e suo fedele, per raccogliere tutti i servigi dovuti alla regia corte da conti, baroni e feudatarî in quelle parti di Atri, ed invita gli uomini di Atri ad assisterlo e aiutarlo nel suo lavoro.

Fideles dilecti. Cum nostris occurrere necessitatibus vos noverimus semper promptos etiam et paratos, fidelitatem / vestram requirimus nichilominus iniungentes expresse q(ua)t(enu)s imminentibus nobis necessitatibus compensatis pecuniam secundi / doni per vos ig(itur) nostre curie debitam pro presenti anno sexte *indictionis* Iohannucio de Petrafixa, nostro iusticiario Calabrie, / debeatis quamtocius assignare, cui per alias nostras licteras¹⁾ damus expressius in mandatis ut pecuniam huiusmodi cum / omni festinancia a vobis recolligere debeat et habere vestram tamen promptam fidelitatem in solvendis nostris iuribus / comprobata experientia, decernentes credimus et tenemus indubie quod ipsam pecuniam absque ulteriori requisicione / seu mandato libere dicto nostro iust(iciari)o exolvatis quod si facere celeriter contempneretis, quod non credimus, predicto / nostro iusticiario per ipsas nostras licteras expresse mandavimus, ut per omnem cohercionis modum vos invitos ad solvendum / pecuniam ipsam strictius arceat et compellat quare taliter, ut speramus, faciatis quod apud nostram maiestatem de / obediencia comm(en)damini^{a)} merito et non possitis cum vestro incomodo de negligentia reprehendi ac etiam castigari. / Dat(e) in castro nostro Nucerie, sub anulo nostro secreto, die .XXI^o. maii ., VI^e. *ind(ictionis)*.

^{a)} Sulla parola sono posti due segni di abbreviazione (linea ad arco), di cui uno, il secondo, è superfluo.

¹⁾ Si desidera.

49

IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1369 luglio 8, indizione VII, Quisisana di Castellammare di Stabia.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, notifica ai giustizieri di Calabria che le sessanta once d'oro derivanti dalla colletta del secondo dono generale e dovute alla curia regia per il presente anno di VII indizione e per quello successivo, siano destinate alla costruzione ed alla riparazione delle mura e delle torri cittadine, ai cui lavori saranno deputati il capitano ed altri tre uomini probi, in considerazione del fatto che dalla città di Reggio, vista la sua posizione, dipende la sicurezza di tutte le terre attorno della Calabria. Gli stessi giustizieri, tuttavia, dovranno pretendere dagli uomini di Reggio la restante quantità di denaro della colletta del primo dono. La regina, inoltre, notifica ai giustizieri che nessun altro editto di natura contraria, precedentemente emanato, sia da impedimento all'esecuzione di questo.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 37, segnatura precedente n. 31 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .XII.». Al centro: «Rubr(icata) pen(es) magnum cam(er)arium / primo positus anulo et sigillo pec(unie) domine». Poco a lato: «R(egistra)ta in cam(er)a». Lungo il margine di sinistra sono evidenti i forellini lasciati dal *punctorium*. Sul lembo esterno della *plica*, a sinistra, con andamento inverso al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Nell'angolo la nota del *registrator*: «Philippellus¹». A destra, la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «Habetur cedula domine sub anulo suo». Sul *verso*, a sinistra, nella parte centrale, la nota di quietanza della tassa: «Habit Angelucius pro mense / preterito t(a)r(enos) .XII.». Sopra questa, una nota di mano del XVII secolo: «Ioanna per le mura». Al di sotto, invece, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «1363, registrato a li/bro folio 45». Al centro, una nota del *summarium* di mano del XV secolo, per buona parte illeggibile anche con l'aiuto della lampada di Wood: «Privilegium datum Neapoli a Iohanna [...] / die .VIII. iulii, .VII. indictionis [...] / [...] pro reparatione / [...] unciarum .LX.». Poco sotto, una lettera stampigliata: «B.». Nell'angolo in basso a sinistra, di mano coeva e capovolta rispetto al senso della scrittura del documento: «L(ictera) pro hominibus Regii de concessione unciarum sexaginta / pro reparatione meniorum, directa iust(iciario) Calabrie».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 47r-v (*olim* c. 45r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 66, doc. n. XXXVI.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quinto, p. 199; § III, p. 320; ediz. 1993, p. 268 nota 1.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, p. 250 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 263-264.

La pergamena (mm 295 x 205), restaurata, si presenta in mediocre stato di conservazione. Vistose macchie scure sono collocate su tutta la parte inferiore del documento, in maniera più accentuata lungo le linee delle antiche piegature del supporto. L'infiltrazione di umidità ha causato la putrefazione e la caduta di lembi di membrana, lasciando un foro di media grandezza all'incrocio della seconda piega verticale con la prima orizzontale, risarcito con carta giapponese in fase di restauro. Un altro foro di grandi dimensioni è posto tra i due tagli orizzontali, eseguiti ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava la tenia membranacea che reggeva il sigillo pendente deperdito. Del sigillo impresso *en placard* in calce al documento, a sinistra, e di uno circolare impresso accanto, non restano che labili tracce lasciate dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente stesso per far meglio aderire l'emblema alla membrana. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata, decorata ed in linea con il margine scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della *data* ti o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

*
 I
 *OHanna Dei gratia Regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, *
 d
 *ducatus Apulie et principatus Capue,
 Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, . . iusticiariis Calabrie / presentis anni septime
 ac instantis octave indi(ctio)n(is), fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Considerantes
 quod a civitate Regii dependet salus totius circumpo/site Calabre regionis et perinde intendentes
 illam in suis meniis et turribus, prout ad presens indiget reparari, universitati ac universis
 hominibus eiusdem civitatis Regii, / fidelibus nostris dilectis, uncias^{a)} sexaginta ponderis
 generalis de pecunia collecte seu secundi generalis^{b)} doni debita nostre curie per eosdem, tam pro
 dicto anno presentis septime quam / prefato anno instantis octave indictionis, duximus de certa
 nostra sciencia harum serie concedendas. Sic equidem quod dicte uncie sexaginta per capitaneum
 dicte civitatis, qui erit, / ac per tres alios ydoneos et probos viros eligendos et deputandos ad id
 per homines civitatis ipsius converti debeant [et expendi in]^{c)} fabrica seu reparatione meniorum ac
 turrium / civitatis eiusdem. Quare volumus et fidelitati vestre de dicta certa sciencia nostra

presentium tenore iubemus expresse q(ua)t(enus) vos predicti iusticiarii, presens videlicet et futuri, / iamdictos homines ipsius civitatis Regii de prefata pecunia collecte seu dicti secundi generalis doni debita per eos ipsi nostre curie pro dicto presenti anno septime ac futuro anno / octave indictionis, prefatas uncias sexaginta, quas eis pro fabrica seu reparatione meniorum et turrium iamdictorum concessimus ut prefertur, retinere libere permictatis, / nec eos ad solucionem illarum aliquat(enu)s compellatis, dummodo in fabrica et reparatione huiusmodi illas exhibeant et convertant, prout nostre intentionis existit. Non omis/suri quilibet scilicet vestrum, sui officii tempore, re<co>lligere, exigere et habere ab hominibus antedictis reliquam quantitatem ad quam ipsi homines pro dictis duobus annis pro dicta co/llecta seu primo generali dono forsitan eidem curie nostre tenentur pro curie nostre parte, super quo vobis duximus incumbendum, quibuscumque ordinationibus, mandatis / vel edictis hinc^{d)} forte contrariis et presertim edictis nostris dudum factis altero videlicet eorum die tercio septembris anni decime²⁾ et altero die vicesimo primo februarii / anni tercie decime indictionis³⁾ proximo preteritarum «de nil solvendo alicui de quacumque fiscali pecunia, sed ea tota ad nostram cameram destinanda», quam alio edicto nostro olim / facto sub datum Averse die primo decembris anni nuper elapse quarte indictionis⁴⁾ «de suspensione provisionum et gagiorum», quam etiam licteris nostris⁵⁾, vobis directis seu in antea / dirigendis, de impositione et recollectione pecunie dicti secundi generalis doni imponi consueti singulis universitatibus provincie supradicte, executioni presentium / nullatenus obstituris. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti. Dat(e) in Casasana prope Castrummaris / de Stabia in camera nostra^{e)}, anno Domini .M^o. .CCC LXVIII^o., die .VIII^o. iulii, .VII^o. ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXVII^o.

(SI D) (SI D)

(SP D)

^{a)} B e C unciarum. ^{b)} B omette de pecunia~generalis. ^{c)} Integrazione alla lacuna da B dovuta a foro del supporto. ^{d)} B omette hinc. ^{e)} In A camera nostra aggiunto in un secondo momento, seguito da una linea orizzontale della lunghezza di circa 40 mm, vergata per colmare lo spazio lasciato vuoto.

¹⁾ Filippello, *registrator* della cancelleria angioina, compare ancora in alcuni mandati della regina Giovanna I datati tra il 1372 ed il 1375 (cfr. *Il Libro Rosso dell'università di Trani*, p. 139 [19]; CANNATARO CORDASCO, *Le pergamene del duomo di Bari (1343-1381)*, doc. 79, p. 252; NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1343-1381)*, p. 239.

²⁾ Si desidera. Editto della regina Giovanna I «de nil solvendo alicui de quacumque fiscali pecunia, sed ea tota ad nostram cameram destinanda» del 3 settembre 1356, indizione X, emesso a Napoli (sul fatto che sia dato a Napoli si faccia riferimento ad un documento pontificio di papa Urbano V del 21 dicembre 1369, con inserto

un mandato della regina Giovanna I di simile tenore, riprodotto in *Collectionis bullarum brevium*, p. 15).

³⁾ Si desidera. Editto della regina Giovanna I del 21 febbraio 1360, indizione XIII, emesso a Napoli, conferma di quello precedente del 3 settembre 1356 (sulla sua emissione nella capitale del Regno, in questo documento non esplicitamente menzionata, si faccia riferimento a quanto esposto nella nota precedente).

⁴⁾ Si desidera. Editto della regina Giovanna I «de suspensione provisionum et gagiorum» del 1^o dicembre 1365, indizione IV, emesso ad Aversa.

⁵⁾ Si desidera.

1369 luglio 10, indizione VII, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, ad istanza dell'università di Reggio presentata per mezzo dei sindaci della predetta città, invia lettera ai gabellieri della dogana maggiore e del fondaco con la quale ordina che i mercanti che volessero scaricare nella città le loro merci, affinché non le portino a Messina con grave danno per la dogana regia di Reggio e rischio di carestie per gli abitanti, paghino il diritto di dogana solo su quelle realmente vendute e possano portare altrove via mare, dove volessero, ma comunque entro i confini del regno, quelle rimaste invendute, senza pagare nulla. Se, però, le mercanzie siano tali che si debba pagare il diritto di fondaco, portandole via, o lo paghino oppure le portino in una terra che abbia pure il fondaco. Se, invece, le portassero fuori dal regno, essi dovranno pagare il diritto di uscita.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 38, segnatura precedente n. 32 [A]. Sul **r e c t o**, in calce al documento, a sinistra: «Habetur petit(i)o decre(tata) / sub anulo domine». Poco sotto, la nota *taxae*: «T(a)r(eni) .III.». A destra, la nota dello *scriptor*: «Iacobus Sichimarius¹⁾». Lungo il margine di sinistra sono presenti i forellini lasciati dal *punctorium*. Sul lembo esterno della *plica*, al centro, con andamento inverso al senso della scrittura del documento, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a / pen(es) m(agistros) r(ationales)». Sul **v e r s o**, al centro, disposte perpendicolarmente alla scrittura del documento, due note del *summariu*m di mano coeva: «Privilegium de non solvere / ius super mercibus venditis». A lato: «Privilegium domine regine / Iohanne. Datum Neapoli .M^o. .CCC LXVIII^o.». Sotto quest'ultima è riprodotto lo stemma gliato degli Angioini di Napoli. Al centro, una nota di mano del XVI secolo: «10 iulii, .VII. indictionis, / 1369». A destra, altra nota del XVIII secolo: «1369. / Privilegio della regina Giovanna». Al di sotto di questa, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «Giovanna prima, 1369, / registrata a libro folio 40».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 43r-v (*olim* c. 40r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 67, doc. n. XXXVII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quinto, p. 199; ediz. 1993, p. 268; MOSINO, CARIDI, p. 132; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 31-32.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, p. 250 [C], sotto l'anno 1368.

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 263.

La pergamena (mm 415 x 285), restaurata, a *plica* spianata, è in mediocre stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie scure sulla parte centrale della membrana e lungo il margine di sinistra. Sono presenti diversi piccoli, risarciti al momento del restauro, dovuti alla putrefazione del supporto, lungo l'antiche pieghe del supporto. Un vistoso lembo di pergamena manca nella parte inferiore, ma non intacca lo specchio della scrittura. Sono presenti i due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava la tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo deperdito. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata, decorata e sporgente rispetto al margine scrittore, si prolunga verso l'alto e per quattro righe verso il basso. Gli elementi della *d a t a t i o* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

✱ I ✱
✱ I ✱
✱ I ✱
Iohanna Dei gratia regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, . . cabellotis maioris dohane et fundici^{a)}

civitatis nostre / Regii, nec non et personis aliis statutis seu ordinandis per nostram curiam super perceptione iurium dicte nostre curie in dohana predicta ipsorumque locumtenentibus, fidelibus suis, gratiam et bonam voluntatem. Habuit / pro parte universitatis hominum ipsius civitatis Regii, nostrorum fidelium, per eorum syndicum ad curiam nostram missum reverens expositio facta nobis, quod licet mercatores confluentes ad dictam civitatem / Regii cum eorum mercimoniis augmentarent iura ipsius curie nostre, tamen mercatores ipsi dubitantes eorum mercimonia exonerare in civitate predicta pro eo quod illa mercimonia seu mercantias / non possunt^{b)} omnes vendere et pro ipsis omnibus mercimoniis et mercantiis exoneratis solvere nostre^{c)} curie compelluntur^{d)}, deferunt illa^{e)} ad civitatem Messane^{f)}, ita quod ibi^{g)} omnes ipsas mercimonia eorum / vendunt propter quod iura eiusdem nostre curie depereunt^{h)}, ipsique exponentes que ex ipsis mercimoniis seu mercantiis exinde habundabant incurruntⁱ⁾ inopiam ac etiam detrimentum. Sicque pro^{j)} ipsorum expo/nentium parte fuit nostre serenitati actentius supplicatum ut super his oportune prospicere nec non declarare et iubere per licteras nostras quod mercatores habentes mercantias seu mercimonia et volentes / illas exonerare in dicta civitate Regii quod exonerent et tantum^{k)} pro venditis mercibus solvant ac potestatem habeant mercantias non venditas alio per mare deferre, quo voluerint nullo ab eis per vos exacto / iure dohane nostra^{l)} serenitas dignaretur maxime quod ex predictis mercatores ad predictam civitatem Regii maiorem habebunt concursus nostraque iura per consequens augmentabuntur ex eo quod qui venire du/bitant propter integram solutionem mercium non venditarum venient si non compelluntur solvere pro eisdem^{m)}. [Nos]ⁿ⁾ vero considerantes quod presens supplicatio tantum^{o)} de iure dohane exprimit^{p)} et non de alio et ius dohane / solvitur et debetur ex mercibus que venduntur sive extracte fuerint de loco ubi venduntur sive nichil, propterea supplicationi huic intuitu dictorum supplicantium sicut subsequitur inclinate, declaramus harum serie / ac volumus et mandamus quod pro mercibus exoneratis Regii et non venditis ibidem non compellantur mercatores solvere ius dohane, sed liceat eis merces ipsas non venditas deferre quo velint^{q)} infra regnum. Ita / tamen quod si merces ipse sint tales ex quibus ius fundici debeatur, ipsi tales deferentes vel solvant ius fundici vel caveant deportando illas infra regnum ad terram fundicum habentem aut si ipsas velint / deferre extra regnum solvant ius exiture et alias super his serventur^{r)} ritus in talibus ordinati. Et propterea volumus vestreque fidelitati harum serie de certa nostra scientia iubemus expresse q(ua)t(enus) forma et serie^{s)} huiusmodi declara/tionis nostre per vos et vestrum quemlibet diligenter actenta et in omnibus efficaciter observata licteras ipsas iuxta ipsarum mentem et seriem servetis tenaciter et faciatis ab aliis quantum in vobis fuerit observari / nullam committentes contra tenorem licterarum presentium noxiam novitatem. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti premissis modo efficaciter in antea valituris. Dat(e) Neap(oli) per nobilem / Thomam de Bufalis²⁾ de Messana¹⁾ militem, magne nostre curie magistrum rationalem, locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, consiliarium nostrum dilectum, anno Domini / .M^o. .CCC LXVIII^o., die .X^o. iulii, septime ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXVII^o.

(SP D)

^{a)} B syndici; C sindicis. ^{b)} B possint; C possent. ^{c)} C regie. ^{d)} C compellebantur. ^{e)} C deferebant illas. ^{f)} C Messanam, in luogo di ad civitatem Messane. ^{g)} B omette ibi. ^{h)} C deperibant. ⁱ⁾ C incurrebant. ^{j)} B omette pro. ^{k)} B ante. ^{l)} B omette nostra. ^{m)} B per eosdem. ⁿ⁾ Integrazione da B dovuta a lacuna per foro del supporto. ^{o)} B tamen. ^{p)} B omette exprimit. ^{q)} C voluerint. ^{r)} B proventur. ^{s)} B sic. ¹⁾ La sottoscrizione è autografa, seguita da un tratto di penna della lunghezza di 80 mm circa, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.

¹⁾ Giacomo Sichimario fu scrittore della cancelleria angioina tra gli anni 1364 e 1383. È già menzionato in un mandato del 1364 della regina Giovanna I indirizzato agli uomini della città di Brindisi (cfr. A. DE LEO, II, p. 214). Si ritrova anche come *scriptor* di due diplomi di Reggio Calabria del 1376 e 1383 editi in questo

lavoro (si vedano i docc. nn. 57, 64). Compare erroneamente sotto il nome di *Iacobus Salinarius* in un mandato dell'8 dicembre 1381 del re Carlo III al capitano di Sulmona, in RAVIZZA, I, doc. XIV, pp. 25-27, qui p. 27.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 36.

51

IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1372 gennaio 23, indizione X, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, notifica al giustiziere della provincia di Calabria ed ai capitani di Reggio che, su istanza dei sindaci della città di Reggio, causa del periodo di depressione, l'università ed i cittadini della predetta città, per il presente anno di decima indizione, non debbano versare nulla per il primo e secondo dono, che erano soliti corrispondere ogni anno alla regia curia, e se già avessero versato la soluzione del primo dono ne vengano esentati per il prossimo anno di undicesima indizione, ma debbano comunque provvedere a pagare la soluzione del sussidio generale per l'anno in corso e per il prossimo.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 39, segnatura precedente n. 33 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra: «Ha(betur) p(etitio) d(ecretata) s(ub) a(nulo) d(omine)». Sotto, la nota della tassa comprensiva della spesa di sigillatura: «R(ecipe) / pro iure sigilli t(a)r(enos) .XII., / pro iure immunitatis unc(iam) .I., t(a)r(enos) .XXIII.». Poco a lato, la sottoscrizione dello *scriptor*: «L. de Amantea¹⁾». Sul lembo esterno della p l i c a , a sinistra, disposte con andamento opposto rispetto al senso della scrittura del documento, le note di registrazione poste in cancelleria: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a». Queste sono affiancate dalla sigla di una grossa «R» apposta, probabilmente, per indicare dove andavano poste le note di registrazione. Sul v e r s o , al centro disposto nello stesso verso della scrittura, di mano coeva, una nota del *summarium*: «Lictere remissionis primi et secundi doni anni / decime indictionis et si forte fuerit solvere primum / in anno .XI^e. teneatur excomputare». Segue una nota della quietanza della tassa: «R(ecepti) t(a)r(eni) .XII.». Poco sotto, due note pure di mano sincrona: «Advertetur Angelucius solvere pro interesse grana .XVII.» e «Vacat». A destra, è menzionata una *notitia testium*: «Testes: iudex Iacobus de Cacumala, magister Iacobus de Giliberto, / notarius Sperronus <de> Cacumala²⁾, notarius Orlandus Iohannis de / Musolino, nec non Iohannes Grimaldus et ceteri». Ancora a destra, lungo il margine della membrana, con andamento inverso rispetto al senso della scrittura, una nota di mano del XVIII secolo: «23 ianuarii / 1372 / Ioanna / relaxavizione <cosi>». Poco sotto, la nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero di carta della copia: «Registrato a libro a / folio 49».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 51r-v (*olim* c. 49r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 67, doc. n. XXXVIII.

N o t i z i a : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, p. 252; vol. II, p. 266; SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quinto, p. 200; ediz. 1993, p. 269.

La pergamena (mm 353 X 214), restaurata, si trova in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno tuttavia lasciato vistose macchie scure a destra della membrana, che intaccano ed occultano la scrittura, richiedendo l'ausilio della lampada a luce ultravioletta per una più agevole lettura del testo.

Lievi abrasioni del supporto, dovute ad usura, si trovano lungo le due antiche pieghe perpendicolarmente alla scrittura. Un grosso foro, causato probabilmente dall'asportazione del sigillo per strappo, si è prodotto nel quadrato compreso tra i quattro fori circolari, due per ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava il cordoncino che reggeva il sigillo pendente deperdito. Esso è stato ricostruito con carta giapponese durante il restauro. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata, decorata e sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per quattro righe. Gli elementi della *data* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

✱✱✱
✱✱✱ Iohanna Dei gratia regina Ier(us)al(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, Iusticiariis provincie Calabre, / nec non . . capitaneis civitatis Regii sui que districtus et eorum cuilibet ad quos spectat seu spectare poterit, presentibus seu primo futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam / voluntatem. Volentes benigne agere cum universitate et hominibus dicte civitatis Regii fidelibus nostris propter depressum statum eorum, sicut^{a)} a certo didicimus, ad sup/plicis petitionis instantiam, facte^{b)} noviter pro ipsorum parte maiestati nostre per eorum syndicos ad curiam nostram missos, volumus et beneplaciti nostri est quod universitas et / homines ipsi pro presenti anno decime indictionis nichil solvant nostre curie pro primo et secundo dono, ad quod annis singulis curie nostre tenentur et si forte univer/sitas et homines ipsi exhibuerunt iam tibi presenti capitaneo pro parte ipsius nostre curie primum donum dicti presentis anni volumus quod universitas et homines / ipsi ad solutionem pecunie dicti primi doni proximo futuri anni undecime indictionis ipsi nostre curie^{c)} nullatenus teneantur. Cum nos universitati et hominibus / ipsis tam ipsum primum quam secundum donum duxerimus consideratione premissa de certa nostra scientia harum serie gratiosius remictendum. Quocirca fidelitati / vestre precipiendo mandamus q(ua)t(enu)s tu^{d)} presens et primo futurus capitaneus civitatis eiusdem seu iusticiarius dicte provincie et vestrum quilibet ad quem spec/taverit forma presentis nostre gratie diligenter actenta et efficaciter observata universitatem et homines ipsos ad solutionem et exhibitionem dicti primi et / secundi doni huius presentis anni decime indictionis non molestes vel exigas quoquomodo, et si forte universitas et homines ipsi solverunt tibi presenti capita/neo predicto primum donum huius presentis anni decime indictionis^{e)}. Tu primo futurus capitaneus civitatis eiusdem seu iusticiarius ad quem spectaverit non mo/lestes vel exigas universitatem et homines ipsos ad solutionem dicti primi doni, proximo futuri anni undecime indictionis predicte, licteris, cedulis seu manda/tis nostris quibuscumque contrariis factis vel faciendis in antea propter quos et que effectus presentium impediri posset in aliquo vel ei quomodolibet derogari non obstan/tibus quoquomodo, declaramus tamen^{f)} quod pretextu presentium non intendimus solutionem generalis subsidii debiti per universitatem et homines ipsos, tam pro / presenti anno quam successive futuro ipsi nostre curie in^{g)} aliquo impediri vel ei quomolibet derogari. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanen/tibus presentanti efficaciter cum opus fuerit in antea valituris. Dat(e) Neapoli per virum magnificum Ligorium Zurulum³⁾ de Neapoli^{h)} / militem, logothetam et prothonotarium regni Sicilie, collateralem consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini .M°. .CCC°. .LXXII°. , die .XXIII°. ia/nuarii, decime indictionis, regnorum nostrorum anno .XXX°.

(SP D)

^{a)} *B omette eorum sicut.* ^{b)} *B omette facte.* ^{c)} *B omette primum~curie.* ^{d)} *B seu.* ^{e)} *B omette non molestes~indictionis.* ^{f)} *B tantum.* ^{g)} *B vel.* ^{h)} *La sottoscrizione, aggiunta in un secondo momento, è autografa. Ad essa segue un tratto di penna orizzontale, della medesima mano, lungo circa mm 40, vergato per riempire lo spazio rimasto vacante.*

¹⁾ *L. de Amantea*, notaio della cancelleria, opera tra gli anni 1367 e 1372 (sul personaggio si rimanda a KIESEWETTER, *La cancelleria angioina*, p. 393, nota 157). Si ritrova in una pergamena conservata nell'Archivio Diocesano di Lucera (segn. F 01), una lettera di Giovanna I del 30 ottobre 1367, emessa per mano di Tommaso *de Bufalis* di Messina, relativa ad un privilegio a favore del capitolo cattedrale di Santa Maria, *olim Lucerie*. La regina Giovanna I conferma i diritti della chiesa di Lucera, già concessi da Carlo II, fondatore della chiesa, da re Roberto e da re Luigi di Taranto, su richiesta del vescovo di Lucera Giacomo Gauga o Gurga (per il quale cfr. UGHELLI, VIII, col. 321; GAMS, p. 891; EUBEL, I, p. 315; *Lucera*, p. 211) e dell'abate Cesario tesoriere del capitolo cattedrale lucerino. Tra questi i diritti di bagliva e terraggio sulle terre che vi possedeva la regia curia, e i diritti *de mortuariis*, su elemosine, legati e oblazioni, come appare da lettera di Carlo II munita sia di bolla aurea che di sigilli cerei. Lo si riscontra ancora in un documento dell'anno 1371 della regina inviata ai giustizieri di Terra di Bari a favore della chiesa di San Nicola di Bari (cfr. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1343-1381)*, doc. 98, p. 209). Un certo *I. de Amantea*, quasi certamente identificabile con *L. de Amantea*, compare in un mandato della regina Giovanna I dell'anno 1364 indirizzato ai giustizieri di Terra d'Otranto (cfr. A. DE LEO, II, doc. 83, p. 215).

²⁾ *Sperronus de Cacumala*, notaio e giudice regio, compare anche in un contratto di pubblico transunto del 3 aprile 1386 edito in questo lavoro (cfr. doc. 70). Si ritrova anche in un contratto del 9 febbraio 1410, dato sotto la III indizione a Reggio, conservato in originale, seppur in pessimo stato di conservazione, nell'Archivio di Stato di Reggio Calabria (*Raccolte e Miscellanee, Fondo Pergamene, codici e manoscritti vari: Pergamene*, perg. segn. 1). L'istrumento, rogato dal notaio Tommaso *de Sirli*, viene dato anche sotto il XXVI anno del regno di re Ludovico II d'Angiò, elemento che conferma che in quell'anno, dunque, Reggio, unitamente a Crotona, appoggiasse gli angioini contro Ladislao di Durazzo (cfr. a riguardo anche SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1993, p. 283). Si tratta di un contratto di donazione con il quale Giovanna, moglie di Federico *de Ungles*, di Reggio, assegna all'abate Giovanni Mustaro, cantore reggino, suo consanguineo, una vigna sita nel tenimento di Sant'Agata nella contrada Santa

Barbara, che al presente teneva sotto versamento di un censo annuo perpetuo Giovanni Pabliano, di Sant'Agata, confinante con i beni di Petrucello Salerno, la terra di Marco Salerno e la via pubblica. Sottoscrivono il contratto, in qualità di testimoni, il regio giudice Sperrone *de Cacumala*, Galgano Filocamo (in seguito noto sostenitore degli aragonesi, menzionato anche negli anni 1426-27, in qualità di sindaco di Reggio, cfr. la nota dorsale del doc. n. 57 e il doc. n. 116), Riccardo *de Cacumala*, Silvestro Geria (regio giudice anche nel 1422, in un contratto di pignoramento, cfr. doc. n. 112), Antonio *de Tramonto* ed il prete Marco Pelicano.

³⁾ Ligorio Zurlo, *miles*, succeduto nell'ufficio di senescalco del Regno a Marino Caracciolo, è noto come logoteta e protonotaro tra il 1371 ed il 1379 (cfr. CAMERA, *Annali delle due Sicilie*, II, p. 458; RUSSI, p. 95; TRIFONE, *La legislazione Angioina*, p. XIX; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 376, sotto la data poco attendibile del 1346; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età angioina*, p. 159 nota 278). Compare menzionato in numerose edizioni di fonti documentarie, per le quali si vedano F. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1343-1381)*, pp. 209, 218, 238; MAGRONE, I, periodo angioino, doc. XI, pp. 97-100; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. IX, p. 29; *I registi dell'Abbazia di Montecassino*, II, p. 17, n. 35; p. 142, n. 8; GATTAGRISI, *Le più antiche carte dell'archivio Caracciolo-Carafa di Santeramo (Fondo Caracciolo di Santeramo)*, p. 194; CANNATARO CORDASCO, *Le pergamene del duomo di Bari (1343-1381)*, p. 247; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, p. 32; A. DE LEO, II, pp. 264, 269, 275; A. PETRUCCI, p. 82; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, p. 202. In ultimo si ritrova in un'inedita pergamena conservata nell'Archivio Ducale di Medinaceli (pergamena ADM n. 258) relativa ad una lettera del 29 luglio 1378 della regina Giovanna I la quale, su richiesta di frate Ninno, abate del monastero di San Gregorio di Gipso di Messina e procuratore dell'archimandrita del monastero di San Salvatore, chiede agli ufficiali di Calabria di intervenire affinché i vassalli di Tuccio e Pentadattilo paghino le decime ed i diritti spettanti al monastero del San Salvatore. Una riproduzione fotografica della pergamena, molto ridotta ma di buona qualità, è nel volume *Messina il ritorno della memoria, Pergamene*, p. 189, n. 90, con regesto a cura di Aldo Sparti.

IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1372 gennaio 23, indizione X, Napoli

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, ordina, su istanza di supplica presentata dai sindaci della città di Reggio, ai capitani della predetta città, ai secreti di Calabria ed ai gabellieri della gabella del pesce che riscuotano solo la decima parte della gabella del pesce dovuta dall'università di Reggio alla regia curia, a causa del periodo di particolare penuria.

Original e: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, c. 48r-v (olim c. 46r-v) [B]. In calce al documento sono riportate le note di cancelleria relative alla registrazione, che dovevano trovarsi sul lembo esterno della plica sull'originale: «Registrata in cancellaria. Registrata per <così B, si intenda penes> prothonotarium. Registrata in camera».

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, p. 252 [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 265-266.

Iohanna Dei gratia regina Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, capitaneis civitatis Regii sui que districtus, secretis quoque Calabrie, cabellotis cabelle piscium civitatis eiusdem et officialibus aliis ad quos spectat presentibus seu primo futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Volentes benigne agere cum universitate et hominibus dicte civitatis Regii, fidelibus nostris, propter depressum statum eorum, sicut a certo didicimus, ad supplicis petitionis instantiam facte noviter pro ipsorum parte maiestati nostre per eorum syndicos ad curiam nostram missos, volumus et beneplaciti nostri est quod universitas et homines ipsi ac singulares persone ipsius ad quos spectat pro anno uno a die data^{a)} presentium in antea numerando solvant et exhibeant^{b)} pro iure piscarie quod in civitate ipsa exigitur pro parte nostre curie de singulis decem partibus unam tantum, quavis alia consuetudine hinc actenus observata secundum^{c)} quam ad maiorem partem ipsi nostre curie propterea tenerentur aliquatenus non obstante. Quod vera fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus presentis gratie nostre forma per vos diligenter actenta et efficaciter observata, et satisfacto vobis cabellotis ac secretis et aliis ad quos spectat suis vicibus pro parte nostre curie ab hominibus universitatis eiusdem debentibus solvere de iure dicte piscarie ad predictam rationem de singulis decem partibus una homines ipsos ad plus solvendum vobis exinde iustum quod alterius consuetudinis, durante dicto anno, nullatenus compellatis aut quomodolibet molestetis. Cum illud plus quod forsitan exinde deberetur, nos ad supplicis petitionis instantiam dictorum universitatis et hominum noviter facte nobis per dictos syndicos eorum ad curiam nostram, ut predicatur, missos de certa nostra sciencia duxerimus eis harum serie gratiose remictendum. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti dicto durante anno uno et non ultra valituris. Datum Neapoli per virum magnificum Ligorium Zurulum¹⁾ de Neapoli militem, logothetam et prothonotarium regni Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini millesimo tricentesimo septuagesimo secundo, die vicesimo tertio ianuarii, decime indictionis, regnorum nostrorum anno tricesimo.

a) Così B, si legga date come in C. b) C exbursent. c) C simul.

¹⁾ Cfr. la nota 3 del doc. precedente.

53

IOHANNAE REGINAE MANDATUM

1372 maggio 6, indizione X, Napoli.

La regina Giovanna <I> ordina ai prelati, baiuli, sindaci della città di Reggio e del suo distretto, incluso da Capo Bruzzano sino a Bagnara, di prestare giuramento di fedeltà a *Frosinus de Cavalcantibus* di Firenze, nominato nuovo capitano regio della città di Reggio e del predetto distretto, con la piena potestà del mero e misto imperio, essendo stato revocato tale incarico a Giovanni Pulanus, di Napoli, inviato a svolgere altri uffici per conto della curia.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 40, segnatura precedente n. 34 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota: «De curia». Sul lembo esterno della *plica*, al centro, le *notae registrationis*: «R(egistra)ta penes prothonot(arium). / R(egistra)ta in cancellar(ia). / R(egistra)ta in cam(er)a». Sul *verso*, al centro, disposto perpendicolarmente rispetto alla scrittura del documento, di mano coeva: «Lict(er)e quod pareant et / obediant». Disposta invece secondo l'andamento della scrittura la nota coeva: «Vacat». In basso a sinistra, disposto perpendicolarmente rispetto alla scrittura del documento, di mano del XVIII secolo: «Communicatione del capitano dal Capo de / Bruzano fia a la Bagnara. / 1372». Segue la nota di registrazione del documento sul ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta della copia, di mano del XIX secolo: «Registrata nel libro pag. 50».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 52r (*olim* c. 50r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 67, doc. n. XXXIX.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quinto, p. 200; ediz. 1993, p. 269.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, pp. 250-251 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 264.

La pergamena (mm 267 x 173), restaurata, a *plica* spianata, si trova in discreto stato di conservazione. Lievi infiltrazioni di umidità hanno lasciato piccole macchie scure sulla parte centrale della membrana. Un piccolo foro, risarcito al momento del restauro, dovuto alla putrefazione del supporto lungo l'antica piega parallela, intacca lo specchio della scrittura, ma non ne inficia il suo completo recupero. Un altro lembo di pergamena manca al centro del margine laterale di destra. Lievi abrasioni, dovute ad usura del supporto, sono presenti lungo le linee delle due pieghe verticali. Sono presenti i due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passa la sottile tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo deperdito. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata, decorata e sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per i primi tre rigi. Gli elementi della *d a t a t i o* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

 Iohanna Dei gr(ati)a regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, / ecclesiarum prelatis, baiulis, iudicibus et universis^{a)} ho(min)ib(us) civitatis nostre Regii et districtus ipsius a Capite Bruciani usque Balneariam inclusive, / fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. De fide, sufficientia et legalitate ac virtuosis operibus Frosini de Cavalcantibus de Florentia, fidelis nostri, / plenarie^{b)} confidentes, ipsum capitaneum ipsius civitatis Regii et dicti sui districtus a Capite Bruciani usque Balneariam, uti predicatur, inclusive, Iohanne^{c)} / Pulano de Neapoli hucusque capitaneo civitatis ipsius, ut predicatur, abinde^{d)} ad alia curie nostre servicia revocato, duximus cum plena meri et mixti imperii / ac gladii potestate per alias nostras sue commissionis licteras¹⁾ statuendum, recepto prius ab eo solito fidelitatis et de officio ipso exercendo fideliter corpo/rali ad sancta Dei evangelia iuramento. Vos ergo prelatos requirimus vobis aliis nichilominus iniungentes, ut eidem Frosino tanquam vestro capitaneo per / nos noviter ordinato in omnibus que ad ipsius capitaneie officium pertinere noscuntur ad honorem et fidelitatem nostram devote pareatis et efficaciter intendatis ut / idem capitaneus dictum commissum sibi capitaneie officium efficaciter exercere valeat, vosque possitis proinde de obediencie promptitudine merito commendari. / Penas enim et banna que idem capitaneus intra dictum sui tempus officii rite tulerit, rata gerimus [et firma]^{e)} eaque per eum volumus a transgressoribus / pro nostra curia prout iustum fuerit irremisibiliter extorqueri. Dat(um) Neap(oli) per virum magnificum Ligorium Zurulum²⁾ de Neapoli^{f)} militem, logothetam et prothonot(arium) regni Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum, anno Domini .M^o CCC^o LXXII^o., die .VI^o. maii, .X^e. ind(ictionis), regnorum / nostrorum anno .XXX.

(SP D)

^{a)} C omette universis. ^{b)} B plenam; C plene. ^{c)} B Ioannis. ^{d)} B absentis; C absente. ^{e)} Et firma occultata da una macchia di muffa bruna. La lacuna è presente anche in B. ^{f)} La sottoscrizione, aggiunta in un secondo momento, è autografa. Ad essa segue un tratto di penna orizzontale, della medesima mano, lungo circa mm 20, vergato per riempire lo spazio rimasto vacante.

¹⁾ Si desidera.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 51.

54

IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1374 luglio 31, indizione XII, Quisisana di Castellammare di Stabia

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, avuta notizia dagli uomini della città di Reggio che alcuni nobili e caporali della stessa città, per ingraziarsi le benevolenze degli ufficiali, imponevano tasse irragionevoli, donando agli stessi ufficiali talvolta dieci once, talvolta venti, trenta, quaranta o più, per la qual causa la città si trovava in desolazione poiché molti cittadini lasciavano la loro casa, per porre fine a questo nefando abuso, ordina agli uomini dell'università di Reggio che d'ora innanzi per nessun motivo, senza speciale mandato regio, raccolgano denaro in occasione del dono da fare ai capitani della città di Reggio, ai giudici,

assessori, notai ed ufficiali, e a quest'ultimi di non ricevere niente dai cittadini di quell'università, perché proibito dai capitoli del regno.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 41, segnatura precedente n. 35 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota della tassa: «T(a)r(eni) .III.». A destra, la nota dello *scriptor*: «M. de Camplo¹⁾». Sul lembo esterno della *plica*, al centro, capovolte rispetto al senso della scrittura, le *notae registrationis*: «R(egistra)ta in cancellar(ia). / R(egistra)ta pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a». Queste sono affiancate, a destra, dalla sigla di una grossa «R» (*registratio*), scritta, probabilmente, per indicare dove andavano poste le note di registrazione. Sul *verso*, a destra, disposto secondo lo stesso andamento della scrittura del documento, di mano coeva: «Privilegium de non taxando ultra collectam / reginalem». Al centro, la nota di soluzione della tassa: «R(ecepti) t(a)r(eni) quatuor». Sopra questa si trova la sigla «SS» (*solutio*), vergata, probabilmente, per indicare dove andava posta la nota della soluzione della tassa. Sul margine di destra, di mano del XVII secolo, disposta perpendicolarmente alla scrittura del documento: «Ioanna 1374. Ghigliolus». Segue la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano, con la corrispondenza del numero di carta della copia: «Registrato a libro / a folio 28».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 31r-v (*olim* c. 28r-v).

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 67, doc. n. XL.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quarto, capo quinto, p. 200; ediz. 1993, p. 269.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, pp. 252-253 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 266.

La pergamena (mm 240 x 411), restaurata, è in discreto stato di conservazione. Lievi infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie brune di poca rilevanza sparse su tutta la superficie, più intense agli incroci delle due pieghe verticali con quelle orizzontali, in eguale numero. La stessa ha causato la putrefazione e la conseguente caduta di un brandello della membrana all'incrocio tra la prima piega verticale e la piega mediana orizzontale, lasciando un foro di piccole dimensioni, ricostruito con carta giapponese, che non ostacola il recupero integrale dello scritto. È rimasta la sottile tenia membranacea passante attraverso due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della *plica*, che reggeva il sigillo cereo deperdito. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata e decorata, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della *d a t a t i o* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

❖❖❖
❖❖❖Iohanna Dei gratia regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Folcalquerii ac Pedimontis comitissa, . . capitaneis civitatis Regii sui que districtus, / nec non iudicibus et assessoribus actorumque notariis secum per curiam deputatis et deputandis et officialibus aliis ad quos spectat presentibus et futuris universisque hominibus civitatis eiusdem^{a)}, / fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Sicut habuit pro parte vestrum hominum dicte civitatis informatio noviter facta nobis quidam ex vobis hominibus dicte civitatis, nobiles et / caporales ad capiendas benivolentias officialium, qui fuerunt pro t(em)p(or)e in civitate predicta, obtulerunt doni nomine officialibus ipsis nonnullas pecunie quantitates universitatis et / hominum civitatis eiusdem conscientia inconsulta, cuius pretextu cum assistentia ipsorum officialium taxate fuerunt et collecte pariter inter homines civitatis eiusdem, oblateque officialibus ipsis / suis vicibus interdum uncie^{b)} decem, quandoque viginti, quandoque triginta, quandoque quatragesima et plus, nullo habito respectu, quod non licet pecuniam ipsam taliter tassare / atque colligere sine speciali mandato nostro sed ipsam colligentes pro libito ac si esset pecunia generalis collecte nostre sive doni, non minus in nostre maiestatis parvipendium, quam / universitatis et hominum

dicte terre gravamen indebitum et importabile detrimentum, ex quo plures de hominibus dicte civitatis gravamina huiusmodi ferre non valentes, / relicta habitatione civitatis eiusdem, se ad loca alia transtulerunt, in ipsius civitatis desolationem extremam. Et exemplo preteriti verentes homines ipsi simil(ite)r de futuro / maiestati nostre supplicaverunt humiliter, ut ad tollendum huiusmodi nephandum abusum nostre provisionis adhibere remedium suadente iustitia dignaremur. Nos autem predicta / gravamina moleste ferentes ac ipsorum supplicantium indempnitati et quieto statui prospicere cupientes, fidelitati vestre de certa nostra scientia sub pena indignationis nostre / et graviori alia, vobis pro motu nostri arbitrii infligenda firmiter et expresse precipimus quat(enus), abiecto huiusmodi nephando abusu, vos predicti universitas et homines dicte / civitatis ex nunc in antea tassare vel colligere inter vos aliquam pecunie quantitatem pretextu seu occasione provisionis seu doni faciendi capitaneis, . . iudicibus et . . actorum notariis / et officialibus aliis civitatis eiusdem in genere vel in specie, seu etiam ex quacumque causa alia sine speciali mandato nostro nullatenus presumatis^{c)}. Vosque capitanei, iudices et / actorum notarii ac officiales alii, ad quos spectant huiusmodi oblationes seu dona promictenda seu facienda vobis per predictos nobiles et caporales, seu etiam pro parte hominum / universitatis predictae, cum universitas et homines ipsi nichil habeant in comuni, et id ex forma capitulorum regni prohibeatur expresse, nullatenus acceptetis^{d)} / seu recipiatis, neque circa recollectionem ipsorum detis quomodolibet assistentiam seu favorem cum in casu contrarii preter indignationem nostram et penam aliam vobis pro motu / nostri arbitrii, ut predictur, infligendam. Quitquid^{e)} per vos inde receptum fuerit, cum pena statuta in talibus faciemus de vestro proprio solventibus ipsis infallibiliter resarciri. / Presentes autem licteras postquam quilibet vestrum officialium eas inspexerint si et in quantum fuerint oportunitate restituere volumus presentanti, premissis modo efficaciter / in antea valituras. Dat(e) in Casasana prope Castrum Maris de Stabia per virum magnificum Ligorium Zurulum²⁾ de Neapoli^{d)} militem, logothetam et / prothonotarium regni Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto, die ultimo / iulii, duodecime ind(ictionis), regnorum nostrorum anno tricesimo secundo.

(SP D)

^{a)} B eidem. ^{b)} In A la -e- di uncie è riscritta su rasura. ^{c)} C presumant. ^{d)} B attemptetis. ^{e)} Così A e B. Si legga quicquid. ^{f)} La sottoscrizione, aggiunta in un secondo momento, è autografa. Ad essa segue un tratto di penna orizzontale, della medesima mano, lungo circa mm 20, vergato per riempire lo spazio rimasto vacante.

¹⁾ *M. de Camplo* compare anche in un documento del 12 maggio 1376, emesso a Napoli per Giovanni Aversano di Salerno. La regina Giovanna I ordina che si faccia un'inchiesta su esposto del capitolo di San Nicola di Bari turbato da Margherita *de Ceccaro*, contessa di Vico, circa il possesso di alcuni beni lasciati da Caterina *de Altamura* (cfr. NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1343-1381)*, doc. 124, pp. 255-256, qui p. 256). Agli inizi del XV secolo, è noto il giurisperito *Montes de Camplo* (cfr. *Cod. Vat. lat.* 8068, ff. 37v-38v). Nel 1404 si ha pure notizia di Antonio *de Campli*, giurisperito, dal Registro Angioino 367, f. 65 (deperdito), menzionato in BARONE, *Notizie*

raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo, XIII (1888), p. 26. Nel 1416 opera Pasquale di Riccio di Camplo che sottoscrive un privilegio di re Giacomo e della regina Giovanna II a favore dell'università di Brindisi (cfr. A. DE LEO, III (1406-1499), doc. n. 22, p. 44 nota 3). Lo stesso anno compare anche in due diplomi regi emessi a favore dell'università di Molfetta (cfr. MAGRONE, I, periodo angioino, doc. n. XXII, p. 123, e doc. XXIII, p. 126). Il Cutolo lo dice segretario della regina Giovanna II che morì in uno scontro della flotta angioina proveniente dalla Provenza con navi Aragonesi di Alfonso (CUTOLO, *Giovanna II*, p. 115).

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 51.

IOHANNAE REGINAE EDICTUM

1375 giugno 22, indizione XIII, Napoli

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, per porre rimedio alla carestia che ha colpito il regno di Sicilia, fa pubblicare i capitoli e le ordinanze dell'editto, le cui copie si dovranno affiggere alle porte della chiesa cattedrale di Napoli, di Castel dell'Ovo, di Castelnuovo, delle case in cui ha sede la Vicaria del regno di Sicilia, della chiesa di Sant'Eligio di Napoli e nelle piazze delle chiese maggiori del regno, e la presente in quella della città di Reggio, mediante il quale ordina che i massari che abbiano disponibilità di frumento non possano venderlo a mercanti e rigattieri che lo nasconderebbero per poi rivenderlo a prezzo maggiore con ulteriore danno per i cittadini, né mercanti e rigattieri possano acquistarlo. Inoltre, poiché a causa della povertà molti agricoltori e massari avevano stipulato istrumenti e contratto debiti, per i quali la rata del mutuo, con usura occulta, eccedeva, ordina che costoro non fossero costretti a pagarla per tutto il rimanente anno in corso e per la metà del seguente, dispensandoli dalle clausole penali previste nei contratti notarili in caso di inadempienza.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 40, segnatura precedente n. 36 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a destra: «Die .XXV. mensis iunii 1503, Regii et cetera, presens reginale edictum / presentatum fuit in curia domini capitanei per magnificos Colettam Malgeri / et Santium Maiorana, syndicos nobiles dicte civitatis, petentes et cetera, / exequutum et cetera, et in fidem et cetera, et per dominum capitaneum fuit receptum supra caput omni et cetera, / et in fidem et cetera. Notarius Antonius Pitalis¹⁾ actuarius». L'anno riportato, il cognome *Malgeri* e la sottoscrizione del notaio attuario sono state vergate con inchiostro diverso da quello dall'intero testo, di color seppia, oppure ricalcate in seguito da altra mano. Sul lembo esterno della p l i c a , al centro, capovolte rispetto al senso della scrittura, le *notae registrationis* della cancelleria: «R(egistra)ta in cancellar(ia). / R(egistra)ta pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in cam(er)a». Queste sono affiancate, a destra, dalla sigla di una grossa «R» (*registratio*), vergata, probabilmente, per indicare dove andavano poste le note di registrazione. A sinistra, di mano coeva, inficiata da un foro del supporto e leggibile solo con l'ausilio della lampada a raggi ultravioletti, i nomi degli esecutori dell'editto: «Antonius Perronus, / Nicolaus Frapte, / Nicolaus *****, / Dy[oni]sius de Sancto } qualibet faciant domine edictum». Sul v e r s o , al centro, disposta secondo lo stesso andamento della scrittura del documento, di mano coeva: «In Regio». A lato, pure di mano sincrona, la nota: «Vacat». Poco sopra, di mano del XV secolo: «Ordinacio super / infertilitate de / consignando frumento». Ancora al centro, ma capovolto rispetto all'andamento della scrittura, una nota di mano del XVII secolo: «Quod non possint vendi / frumenta mercatoribus / nec mercatores emere». Segue aggiunta poco posteriormente: «Regina Giovanna, / 1375». Poco sopra questa, disposta secondo lo stesso andamento della scrittura, la consueta nota di registrazione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XVIII secolo, corrispondente al numero della carta: «1375. / Registrata a libro / pag. 29».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 32r-v (olim c. 29r-v), sub anno 1372 [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, pp. 67-68, doc. n. XLI.

N o t i z i a : MOSINO, CARIDI, p. 132.

Edizione integrale: SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, pp. 251-252, *sub datum XIII iunii 1372* [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 264-265, sotto la data del 13 giugno 1372 (il cardinale 13 fa riferimento non al giorno del documento, ma all'ordinale dell'indizione).

La pergamena (mm 320 x 477), restaurata, a plica spianata, è in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni copiose di umidità hanno lasciato vistose macchie scure, più intense sulla parte inferiore del documento, interessata anche da quattro piccoli fori, localizzati lungo l'antica piega mediana orizzontale, tutti risarciti con carta giapponese al momento del restauro, che comunque non ostacolano il recupero integrale dello scritto. Sono presenti due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della plica, pure risarciti durante il restauro, attraverso cui passava il filo che reggeva il sigillo in cera pendente deperdito. Il braccio della lettera «I» iniziale di «Iohanna», decorato e elevato, di poco sporgente rispetto al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso il basso per i primi dodici righi. Gli elementi della datazione dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, distaccati dal testo, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

✠✠✠
Iohanna Dei gr(ati)a regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, universis presentis edicti seriem inspecturis tam presentibus / quam futuris. Sagax humana prudentia cunctos rerum^{a)} exitus metiens^{b)} et singula temporum elementa discernens revolvit in mentis archano preterita dat presentibus ordinem et futurorum previdet qua/litatem, ut hinc sumpto consilio, omnia ad felices terminos provide dirigat et futura inconvenientia que interdum astuta hominum faciente malicia possent contingere, dato discretivo ordine cum cautela / previsionis elidat. Sane preteriti^{c)} ratio caristie, que in toto orbe terrarum et presertim in regno^{d)} nostro Sicilie, occulto^{e)} Dei iudicio sic vehementer invaluit, quod inopinato inorrescens insultu exuriam^{f)} / inauditam et validam universaliter parturivit, nos de futuris sumere iudicium excitat, et ad oportuna recurrere provisionis remedia racionabiliter admonet et invitat, ut ex regalis^{g)} presiden/cie debito curam preoculis de subditis nostris habendo pervigilem, possimus credito nobis populo annis captatis fertilibus victualium incrementa producere et ne iteretur preterite inedia simi/lis, quam Deus avertat, provisus remediis obviare, exemplo Iosep, qui revelante Deo steriles annos previdens, previsto remedio cautionis occurrit, et ab imminente^{h)} famis clade Egipti populum / liberavit²⁾. Ut sicut premissa immanis morsusⁱ⁾ penurie, omnem quasi substanciam fidelium pauperum nostrorum absorbit suis reliquiis adhuc vigentibus, ordine provisionis deletis ipsi fideles / nostri copia victualium affluant et plena ubertim orrea, ad temporis^{j)} oportunitatem adducant. Ut igitur super premissis quantum bono modo possumus oportunis remediis occurramus, inter / alia per nos cum nostri deliberatione consilii, iam ordinata capitula, subscriptam ordinationem edidimus^{k)} ac usque ad nostre maiestatis beneplacitum per universas partes regni nostri Sicilie manda/mus et volumus observari, ut massarii aut^{l)} quicumque alii frumentum habentes vel ordeum seu victualia alia quecumque illa non vendant mercatoribus, neque^{m)} recatteris, quorum solitum est et propri/um illa ad tempus ascendereⁿ⁾ et exinde cariora revendere in subditorum iamdictorum intolerabile dispendium et gravamen dictique mercatores et recatterii similiter ipsa non emant, vel emere quo/modolibet audeant seu presumant, sub pena tam vendentibus quam ementibus totius quantitatis frumenti vel ordeum seu aliorum victualium, sic et taliter venditorum atque emptorum preter penam / aliam corporalem et pecuniariam nostro arbitrio reservatam. Rescindentes de certa nostra sciencia contractus omnes et singulos propterea initos post inhibitionem nostram per licteras nostras dudum factam de anno / presenti, illosque decernentes nullius existere roboris vel vigoris. Nec non volentes, intendentes et declarantes quod ille vel illi, qui tales accusaverint, aut denunciaverint, in quartam partem co/modi participant, quod proinde nostra curia ad

denunciacionem ipsorum propterea fuerit consequuta. Insuper presupponentes sicut preterita magistra rerum experientia nos edocuit^{o)}, quod nonnulli rustici, massa/rii et agricultores pauperes dicta egestate cogente, compulsi fuerunt^{p)} cum massariis, mercatoribus seu venditoribus quosdam contractus facere et debita quedam contrahere, sub quibusdam pre/textibus coloratis, ratam mutui debitam, oculo fenore, excedentes, ne pauperes ipsi intolerabiliter agraventur pia dispensatione presentibus providemus, quod tales non compellantur ad talia / mut[ua at]que^{q)} debita persolvenda pro presentis anni residuo et medietate^{r)} sequentis. Et tunc per modum quem subsequenter^{s)} cum plenioris deliberatione consilii duxerimus^{t)} ordinandum, / restitutio et solutio ipsa^{u)} fiat, super penis tam sacramenti, quam aliis secundum premissa appositis et contentis in instrumentis^{v)} seu contractibus habitis inter eos, de prefata certa nostra sciencia misericorditer / dispensantes. Ut autem^{x)} presens nostra ordinacio, quam in toto regno nostro Sicilie servari providimus^{y)} ad notitiam deveniat^{w)} singulorum cartas seu membranas illius seriem continentes, maioris / ecclesie Neapolitane, castrorum Novi et Ovi, domorum in quibus regitur curia vicarie regni nostri Sicilie et ecclesie Sancti Eligii de Neapoli, porticibus ianisque domorum appendi fecimus et affigi aliis consimi/libus in foribus maiorum ecclesiarum certarum aliarum civitatum et terrarum famosarum maxime dicti regni nostri Sicilie et presenti^{z)} in foribus maioris ecclesie civitatis Regii similiter affigendis^{aa)}, que eiusdem / ordinationis nostre seriem cunctis patulo iudicio sonoro preconio publicabunt. Cum non^{bb)} verisimile apud aliquos remanere incognitum, quod tam patenter oculis omnium divulgatur. / In cuius rei testimonium presens edicti scriptum exinde fieri et pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus communiri.

*** Datum Neapoli per manus viri magnifici Ligorii Zuruli³⁾ de Neapoli^{cc)} militis, logethete et prothonotarii regni Sicilie, collateralis, consilarii / et fidelis nostri dilecti, anno Domini mill(esi)mo .CCC°. .LXXV°. ^{dd)}, die .XXII°. iunii, .XIII°. indictionis, regnorum nostrorum anno .XXXIII°.

(SP D)

^{a)} B e C cunctorum. ^{b)} In A mertiens, con la lettera -r- espunta e abrassa. ^{c)} C preterita. ^{d)} C omette in regno. ^{e)} Così A, qui e dopo. In B e C occulto. ^{f)} C exuviem. ^{g)} C regulis. ^{h)} C imminentis. ⁱ⁾ C motus. ^{j)} B tempus. ^{k)} B e C edimus. ^{l)} C et. ^{m)} C seu. ⁿ⁾ C abscondere. ^{o)} C docuit. ^{p)} C fecerunt. ^{q)} In B sic contracta, aggiunto da mano posteriore, in luogo di mutua atque, la cui integrazione, dovuta a foro del supporto, resta incerta. Così anche in C. ^{r)} B mediate. ^{s)} C qui subsequitur. ^{t)} B e C duximus. ^{u)} C ipsius rei in luogo di ipsa. ^{v)} C instrumenti. ^{x)} B aucte con segno di abbreviazione soprascritto, per auctoritate. ^{y)} C providemus. ^{w)} C veniat. ^{z)} C presertim. ^{aa)} B affigendos. ^{bb)} C aggiunge sit. ^{cc)} La sottoscrizione è autografa. Segue un tratto di penna orizzontale, vergato per occupare lo spazio rimasto vuoto, della lunghezza di mm 50 circa. ³⁾ In B e C MCCCLXXII.

¹⁾ Il notaio Antonio Pitale esercitava nel distretto di Sant'Agata di Reggio. Egli rogò un contratto il 24 novembre 1467 mediante il quale Pietro Pitale, archimandrita del monastero di San Salvatore *de Lingua Phari* di Messina, concedeva la monaca greco Ilario *de Seminaria* la grancia di San Giorgio *de Troculi*, sita nella terra di Caltabellotta, ed il suo priorato sotto versamento di una canone annuo di dodice onces. Tale privilegio fu confermato al frate Ilario il 24 ottobre 1504 da Macario Mallamace, successore

del Pitale nell'archimandritato del San Salvatore. Cfr. *Il Tabulario della Magione di Palermo (1116-1643)*, doc. n. 805, p. 429.

²⁾ La citazione si ispira al passo biblico contenuto in Gn, 41, 55-57. Si fa riferimento alla carestia che negli anni 1374-1375 si abbattè su tutta la Penisola e, in particolare, nel regno di Sicilia (cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 214).

³⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 51.

IOHANNAE REGINAE MANDATUM

1375 settembre 6, indizione XIV, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, ordina ai prelati, baiuli, sindaci della città di Reggio e del suo distretto, incluso da Capo Bruzzano sino a Bagnara, di prestare giuramento di fedeltà a Nicola de Bononia, nominato nuovo capitano regio della città di Reggio e del predetto distretto, con la piena potestà del mero e misto imperio, essendo stato revocato tale incarico a Bucius de Pisonibus, di Roma, inviato a svolgere altri uffici per conto della curia.

Originale: BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 43, segnatura precedente n. 37 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota: «D(e) cur(ia)». Sul lembo esterno della *plica*, al centro, le *notae registrationis*, in parte occultate da un foro: «R(egistra)ta in cancellar(ia). / [R(egistra)ta] penes prothonot(arium). / [R(egistra)ta] in cam(er)a». Sul *verso*, al centro, disposta perpendicolarmente rispetto alla scrittura del documento, di mano coeva: «Lict(er)e capitanei Nicolai de Bonomia». Poco sotto, pure di mano sincrona: «Vacat». A destra, disposto anche con andamento opposto a quello della scrittura del documento, di mano del XVIII secolo: «1375. / Vaca. / Giovanna prima». In basso a sinistra, di mano del XVIII secolo: «Communicatione de capitano da Bruzano alla / Bagnara». Segue la nota di registrazione del documento sul ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano ottocentesca: «Giovanna Prima. / Registrato a libro a / folio 50». Il numero della carta è stato però espunto con due tratti di penna obliqui, visto che non esiste la copia semplice nel predetto ms., essendo stata confusa con quella del doc. n. 53, preso come *specimen* per integrare le molte lacune di questo per un grosso foro centrale del supporto.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, manca.

Registro: MORABITO DE STEFANO, manca.

La pergamena (mm 236 x 201), a *plica* spianata, è in cattivo stato di conservazione. Un grosso foro nella parte centrale ed un altro di media grandezza a sinistra, ricostruiti con carta giapponese durante il restauro, ne rendono difficile il recupero integrale dello scritto, restituito, per buona parte, sulla scorta di documenti coevi di simile tenore. Lievi macchie brune, dovute ad umidità, sono presenti sulla parte superiore del supporto. Restano i due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della *plica*, che reggeva il sigillo pendente deperdito. Il braccio della lettera «I» iniziale di «Iohanna», decorato e elevato, sporgente rispetto al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso il basso per i primi tre rigi. Gli elementi della *dati* o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

✠✠✠ Iohanna Dei gr(ati)a regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis / comitissa, ecclesiarum prelati, baiulis^{a)}, iudicibus et universis ho(min)ib(us) civitatis Regii sui que districtus incipiendo / a Capite Bruciani usque Balneariam inclusive, devotis et fidelibus nostris, [gratiam] et bonam voluntatem. De probitate, industria / et legalitate Nicolai de Bononia, fidelis nostri, plenam ab experto fiduciam [confidentes], ipsum capitaneum dicte civitatis Regii dictique / sui districtus, uti premittitur, pro presenti anno quartedecime indictionis et deinde [usque ad]^{b)} nostrum beneplacitum, Bucio de Pisonibus / de Urbe hucusque capitaneo dicte civitatis ad alia curie nostre se[r]vicia revocato, du]ximus cum plena meri mixtique imperii et / gladii potestate per alias nostras sue commissionis

licteras¹⁾ statuendum, r[ecepto prius ab eo] solito fidelitatis et de officio ipso exercendo / fideliter corporali ad sancta Dei evangelia iuramento. Vos ergo [prelatos requiri]mus vobis aliis nichilominus iniungentes, ut eidem Nicolao tamquam vestro capitaneo per nos noviter [ordinato in omni]bus que ad huiusmodi capitaneie officium / pertinere noscuntur ad honorem et fidelitatem nostram devote pareatis [et efficaciter intenda]tis, ut idem Nicolaus dictum sibi / commissum capitaneie officium efficaciter exercere valeat, [vosque possitis proinde de obedi]encie promptitudine merito commendari. / Penas enim et banna [que idem capita]neus intra [dictum sui tempus officii rite tuler]it, rata gerimus et firma eaque / per eum volumus a [transgressoribus pro nostra curia prout iustum fuerit irremisibiliter] extorqueri. Dat(um) Neapoli per / Iohannem Aversanum^{c)} ²⁾ [de Salerno, militem, iuris civilis] professorem, magne curie magistrum / rationalem, locumtenentem protonotarii regni Sicilie, [consiliarium et fidelem nostrum], anno Domini .M^o. .CCC^o. .LXXV^o., die .VI^o. septembris, .XIII^o. indictionis, regnorum nostrorum [anno] .XXXIII^o.

(SP D)

a) *Su rasura.* b) *Integrazione dubbia ma probabile.* c) *La sottoscrizione è autografa.*

¹⁾ Si desidera.

²⁾ Giovanni Aversano di Salerno, attestato dal 1364, professore di diritto civile, maestro razionale e luogotenente del protonotaro, fu molto attivo tra il 1371 e 1377 (cfr. S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia*, p. 163). Sulla menzione in edizioni di fonti documentarie si vedano NITTI DI VITO, *Le pergamene di S. Nicola di Bari, Periodo Angioino (1343-1381)*, pp. 256,

261; A. DE LEO, II, doc. 103, pp. 261, 274, 276; *I regesti dell'Abbazia di Montecassino*, II, p. 149, n. 29; p. 152, n. 37; *Il Libro Rosso dell'università di Trani*, doc. XI, pp. 136-137; doc. XIII, pp. 140-142, riportato sotto il cognome *Austinum*; GATTAGRISI, *Le più antiche carte dell'archivio Caracciolo-Carafo di Santeramo (Fondo Caracciolo di Santeramo)*, pp. 191, 197, 206.

57

IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1376 marzo 29, indizione XIV, Napoli.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, su istanza dei sindaci dell'università di Reggio che avevano denunciato che i capitani della città, tenendo aperta per pochissime ore del giorno la curia del tribunale, avevano sottoposto molte persone citate in giudizio alla contumacia, condannandoli alla confisca della terza parte dei loro beni, e dopo le condanne si erano allontanati dai banchi impedendo il loro ingresso, invia mandato ai capitani, al giudice ed al notaio degli atti della predetta città con il quale ordina che l'ufficio della capitania resti aperto a giorni alterni sino al tramonto e che vi siano ammessi i cittadini condannati che, comparsi lo stesso giorno o il giorno seguente, possano purificare la contumacia, rispondere ad accusatori ed attori e pagare la cauzione fideiussoria. Ordina, inoltre, che siano rispettati i privilegi regi già concessi che proibiscono alle autorità suddette di procedere *ex officio*, contro i cittadini reggini sia nelle cause generali che speciali, neanche sotto il pretesto delle lettere arbitrarie concesse in passato ai

reggini, sotto pena di cento onces per il capitano, cinquanta per il giudice e l'assessore e venticinque per il notaio degli atti.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 44, segnatura precedente n. 38 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .III.». Al centro, la nota dello *scriptor*: «Jacobus Sichimarius¹⁾». Sul lembo esterno della *plica*, disposta con andamento opposto rispetto al senso della scrittura del documento, le *notae registrationis*, affiancata dalla nota «R^{ta}» (Registrata) che indicava la loro posizione: «R(egistra)ta in cancellaria. / R(egistra)ta penes prothonotarium. / R(egistra)ta in camera». Sul *verso*, a destra, disposta con andamento perpendicolare alla scrittura, di mano del XVII secolo, una nota della data del documento: «29 martii, 14 indictione, / 1376». L'anno è stato poi ricalcato con inchiostro più scuro dalla solita mano del XVIII secolo che aggiunge anche l'indicazione della carta del ms. *Urbs Rhegina* attestante l'avvenuta registrazione: «Registrato a libro a folio / 23». Segue disposto nello stesso verso della scrittura, pure di mano del XVIII secolo: «Copiato». Sotto questa, la raffigurazione di tre cerchi inscritti l'uno nell'altro. Al centro, pure con andamento opposto al senso normale della scrittura, due *notae presentationis* di mano del XV secolo, per buona parte delete e leggibili solo parzialmente con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «Die .XVI. novembris, .V^c. indictionis, Regii. / Presens privilegium presentatum fuit / coram nobis per Gregorium de Malgerio / syndicum civitatis Regii [...] / [...] admissum fuit / [...] de iure et cetera»; «Die .XVIII. mensis septembris, .VI. indictionis, anno Domini millesimo .CCCC. .XXVII. / presens privilegium in forma presentatum fuit in iudicio et [...] / apud acta nostre curie domini [...] / [...] per Galganum Filo/camum et Loysium de [...] / syndicos civitatis Regii [...] et admissum fuit [...]». Seguono due note del *summarium*, entrambe di mano quattrocentesca: «1376. Ioanna. / Privilegium de non procedendo ex officio, etiam quod banniti / seu quilibet condepnati possint / se presentare usque ad occasum / solis». «Transumptum factum [...] / quadam alia lictera / quod non solvatur collecta ducatorum quatuor». Seguono di mano del XVIII secolo: «Privilegium confirmatorio / de non procederi ex officio»; «Privilegium regis Roberti et Ioanne / pro non procedendo ex officio. / .B.»

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 27r-28r (*olim* cc. 23r-24r).

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 68, n. XLII.

E d i z i o n e i n t e g r a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, pp. 253-254 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 267.

La pergamena (mm 392 x 311), restaurata, a *plica* spianata, si trova in cattivo stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie brune sparse su tutta la superficie, più scure sulla parte centrale e lungo la linea delle due pieghe verticali. Le stesse hanno causato la putrefazione e la caduta di lembi membranacei lungo l'antica piega centrale orizzontale, dove è rimasto un piccolo foro, risarcito con carta giapponese. Altri fori sono presenti agli incroci delle due pieghe perpendicolari alla scrittura del documento, con la seconda piega orizzontale, che però non intaccano lo specchio della scrittura. Lembi di membrana mancano lungo il margine superiore e quello di destra, pure ricostruiti con carta giapponese. Sono presenti in basso a sinistra alcuni piccoli fori, in totale sei, vicini tra loro, dovuti a difetto di concia. Sono presenti due tagli orizzontali su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava la tenia membranacea che reggeva il sigillo pendente perduto. Il braccio della lettera «I» iniziale di «Iohanna», decorato e prolungato verso l'alto, sporgente rispetto al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso il basso per quattro righe. Gli elementi della *datatio* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Iohanna Dei gr(ati)a regina Ier(usa)l(e)m et sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, capitaneis civitatis nostre Regii sui que districtus, nec non iudici et / actorum notario secum per nostram curiam deputatis ipsorum que locatenentibus presentibus et futuris, fidelibus suis, gratiam et bonam voluntatem. Cunctis fidelibus nostris tenemur iustis adesse presidiis quia divina nobis / assistente gratia pro ipsorum

nostrorum manutentione et gubernatione fidelium sumus in solii regalis^{a)} culmine collocatae. Sane pro parte universitatis hominum dicte civitatis Regii et hominum universitatis ipsius / nostrorum fidelium fuit nuper serenitati nostre per eorum syndicos ad curiam nostram missos expositum reverenter^{b)} quod precessores vestri in eodem capitaneie officio agentes subdole quasi per horam brevissimam diei curiam / pro tribunali regentes nonnullos ex eisdem exponentibus coram eis citatos maxime^{c)} contumacie dampno^{d)} supposuerunt et ad tertiam partem bonorum eorum mobilium condepnarunt^{e)} et post condepnationes easdem statim surrexerunt / de banca ad finem ut condepnatis eisdem non pateret aditus, se coram ipsis pro tribunali sedentibus, presentandi eorum contumacias purgatuos, vosque presentes ipsorum precessorum vestrorum sequi vestigia pro libito non verentes / exponentes iamdictos modo simili affligitis et gravatis verenturque exponentes ipsi per successores vestros in dicto capitaneie officio inferri eis pressuras similes et tedia in futurum in ipsorum grave dispendium / et iacturam. Super quo pro ipsorum parte nostre maiestatis oportuna provisione petita, Nos ipsorum nostrorum fidelium in hac parte incomoda tollere quantum bono modo possumus cupientes, volumus vestreque / fidelitati harum serie de certa nostra sciencia^{f)} mandamus expresse q(ua)t(enus) tam vos presentes quam vos alii capitanei, iudices et assessores ac actorum notarii successive futuri regatis de cetero curiam diebus non feriatis / in locis consuetis et debitis suis horis et debitis vicibus usque ad vespersos secundum quod statuunt iura civilia, nec maliciose agatis aut subdole quod post licteras per vos interlocutorias bannorum condepnationum et penarum aliarum / quas contra contumaces promulgatis statim surgatis a curia ad hoc ut citati venientes non possint comparere coram vobis pro tribunali sedentibus et purgare contumacias eorundem, sed ad excludendas huiusmodi ambitiosas et fraudu/lentas malitias regatis curiam usque ad occasum solis [...]g)

curia omnis vel saltem magister actorum remaneat, ut in causa qui citati et ob eorum contumaciam [ban]niti vel aliter condepnati comparuerint coram vobis eodem die usque^{h)} / ad occasum solis, uti predictur, scribatur ipsorum comparitio dictique comparentes ipsam purgent contumaciam et reputetur ipsa contumacia per vestram curiam esse purgata. Sic equidem quod quando comparebuntⁱ⁾ eodem die vel saltem die sequenti / comparentes ipsi in curia coram vobis compareant et respondeant accusatoribus actoribus seu officio curie ut tenentur et prestant in curia destando iuri fideiussoriam cautionem. Ceterum pro ipsorum exponentium parte fuit / ipsi nostre maiestati expositum reverenter quod licet ex speciali privilegio concesso exponentibus prelibatis contra exponentes eosdem procedi non possit ex officio in generali vel speciali, etiam pretextu licterarum arbitralium que / vobis annis singulis conceduntur vel quomodolibet aliter etiam in casibus a iure premissis nisi per nos aliud mandaretur prout in dicto privilegio seu licteris²⁾ clare memorie domini regis Roberti reverendissimi domini / avi nostri et per nostram maiestatem ut ponitur confirmatis ponitur distinctius contineri. Tamen conqueruntur exponentes ipsi immodice quod vestri in dicto officio precessores contra tenorem licterarum ipsarum unum de servientibus / eorundem, ut tubectam vel alium etiam sine concessione maiestatis nostre procuratorem fisci statuerunt ad causas qui accusavit vel in iamfacta accusatione accusatoris partes assumpsit et libellum ab ipsa curia formatum ac articulos / et alia aminicula obtulit nichilominus et produxit et sic exponentes ipsi contra tenorem licterarum huiusmodi vessati fuerunt et multipliciter inquietati ipsique exponentes per vos presentes similiter molestantur in ipsorum dampnum / et preiudicium manifestum. Super quo pro ipsorum parte maiestatis nostre oportuna provisione petita, Nos nolentes supplicantes ipsos contra tenorem privilegiorum huiusmodi seu licterarum, uti predictur, molestari aliquatenus / seu ledi volumus tibi que capitaneo ad penam unciarum centum, tibi iudici et assessori unciarum quinquaginta, tibi que actorum notario unciarum vigintiquinque mandamus expresse q(ua)t(enus) adversus supplicantes eosdem contra tenorem / privilegiorum concessorum

eis per inclitum dominum regem Robertum nostrum, uti predicatur, avum et dominum reverendum³⁾, et confirmatorum per bone memorie dominum ducem Calabrie reverendum dominum geni/torem nostrum⁴⁾, et nos etiam successive⁵⁾, nullatenus procedatis, nec ipsos gravetis contra mentem et seriem eorundem dicte nostre maiestatis beneplacito perdurante, nisi per nos esset forsitan revocatum / vel in contingentibus casibus aliud per nostras speciales licteras duxerimus demandandum. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti premissis modo efficaciter in antea valituris^{j)}. / Dat(e) Neap(oli) per Iohannem Aversanum de Salerno^{k) 6)}, militem, iuris civilis professorem, magne nostre curie magistrum rationalem, locumtenentem prothonot(arii) / regni Sicilie, consiliarium et fidelem nostrum, anno Domini .M^o. .CCC^o. .LXXVI^o., die .XXVIII^o. martii, .XIII^o. ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXXIII^o.

(SP D)

^{a)} *In A regalis su rasura. In B solis regali.* ^{b)} *C recenter.* ^{c)} *B e C ratione.* ^{d)} *Così A. In B e C banno.*
^{e)} *C condemnaverunt.* ^{f)} *B aggiunge harum serie.* ^{g)} *Lacuna dovuta a foro del supporto.* ^{h)} *A ripete usque. B omette curia omnis~die usque.* ⁱ⁾ *C compareant.* ^{j)} *B valituras.* ^{k)} *La sottoscrizione è autografa, seguita da un tratto di penna orizzontale che riempie l'intero spazio rimasto vacante, della lunghezza di mm 100 circa.*

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 50.

²⁾ Cfr. doc. n. 19.

³⁾ Cfr. doc. n. 18.

⁴⁾ Si desidera.

⁵⁾ Cfr. doc. n. 42.

⁶⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

58

IOHANNAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1380 ottobre 14, indizione IV, Napoli, Castel dell'Ovo.

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, con lettera indirizzata ai capitani della città di Reggio ed ai tassatori, collettori e percettori, comunica che i sindaci e gli uomini dell'università di Reggio provvedano, per mezzo del capitano, a restituire ad Angelillo de Sasso, di Napoli, la somma di 400 ducati d'oro prestati alla regia corte, versandola in monete d'argento al computo di 4 tarì e 16 grana per ogni ducato, da prelevarsi dal denaro riscosso dalla gabella del primo e del secondo dono generale dovuta nel presente anno di IV indizione e, qualora non fosse sufficiente, anche in quelli successivi, sino all'estinzione del debito nei confronti di Angelillo, dal quale dovrà essere rilasciata debita apodissa attestante la quietanza.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 49 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra: «De cur(ia)». Al centro: «Rubr(icata) pen(es) magnum camerarium / primo positus anulo et sigillo pec(unie) domine». A destra: «R(egistra)ta in cam(er)a». Sul lembo esterno della p l i c a , al centro, disposta con andamento opposto rispetto al senso della scrittura del documento, le *notae registrationis*: «R(egistra)ta in cancellar(ia), / pen(es) prothonot(arium). / R(egistra)ta in camera». A sinistra, la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «Habetur cedula domine sub anulo suo». A destra: «Ioh(ann)ellus¹⁾». Sul verso, a destra, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano coeva:

«Lictere pro Angelillo de Sasso de Neapoli / de solucione ducatorum de auro quatin/gentorum mutuatorum per eum domine». A sinistra, capovolta rispetto all'andamento della scrittura, di mano del XVIII secolo: «Ioanna / concede cedula a Angelillo. / Vaca». Al centro, disposta nello stesso verso della scrittura, della solita mano del XVIII secolo, una nota della data e dell'indicazione della registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina* corrispondente al numero di carta: «1380, / registrato a libro pag. 42».

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 44r-46r (*olim* cc. 41r-43r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 68, n. XLIII.

N o t i z i a : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, p. 254; vol. II, p. 267 [C].

La pergamena (mm 321 x 280), a p l i c a aperta, si trova in mediocre stato di conservazione. Si tratta di una membrana molto sottile al punto che l'inchiostro del documento traspare vistosamente dal lato carne sul lato pelo. Un foro di piccole dimensioni, causato da infiltrazioni di umidità, intacca lo specchio della scrittura nella parte inferiore in prossimità dell'incrocio della prima piega verticale del supporto con la seconda disposta parallelamente alla scrittura. Altri lembi di membrana sono caduti lungo i margini laterali di sinistra e destra, risarciti poi con carta giapponese. Piccole macchie brune, pure dovute all'umidità, sono sparse su tutta la superficie, ma non inficiano il recupero integrale del dettato. Sono presenti due tagli orizzontali, eseguiti su entrambi i lembi della p l i c a , attraverso cui passa una sottile tenia membranacea che reggeva il sigillo pendente in cera deperdito. La tenia, di cui ne resta un frammento, fu ricavata riutilizzando una pergamena già scritta, dalla quale fu ritagliata. Infatti, vi si legge: «[Pro]vincie et Forc(alquerii) ac Pedimontis». Il braccio della lettera «I» iniziale di «Iohanna», decorato ed elevato, in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso il basso per i primi quattro righi. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

✱✱✱
✱I✱
✱O✱
Iohanna Dei gratia regina Ier(usa)l(e)m et Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, capitaneis civitatis nostre Regii presentis anni quarte indictionis ac aliis immediate / primo futuris, collectoribus insuper ac quibuscumque taxatoribus et perceptoribus^{a)} pecunie primi et secundi generalis doni nostre curie debiti per universitatem et homines dicte civitatis Regii ac syndicis, universitati et hominibus civitatis eiusdem, dilectis fidelibus / nostris, gratiam et bonam voluntatem. Intendentes Angelillum^{b)} de Sasso de Neapoli, familiarem et fidelem nostrum dilectum^{c)}, de ducatis de auro quatringsentis, mutuatis per eum nobis de propria sua pecunia ad requisitionem nostram oretenus sibi factam / pro certis nostris necessitatibus supportandis ac in nostris propriis manibus assignatis indempnem penitus preservare decrevimus, noviter de scientia certa nostra quod idem Angelillus prefatos ducatos de auro quatringsentos per eum nobis, sicut / predicatur, mutuatos ac in dictis nostris propriis manibus assignatos seu valorem ipsorum^{d)} in argento ad rationem de tarenis quatuor et grana sexdecim pro quolibet ducato, ubi aurum non inveniretur ibidem, super pecunia primi et secundi generalis doni impositi / seu imponendi per capitaneos supradictos vobis predictis universitati et hominibus pro dicto anno presenti et ubi dictam pecuniam non sufficeret, de pecunia primi et secundi doni dicte civitatis aliorum annorum proximo futurorum percipere debeat et habere / per manus quidem vestrum prefatorum collectorum, taxatorum et perceptorum ac syndicorum universitatis et hominum et non per manus capitaneorum ipsorum^{d)} quodque dictus Angelillus in solutionem huiusmodi omnibus aliis supradictam pecuniam provisiones et stabili/tiones habentibus penitus preferatur^{e)} nullique alii de dicta pecunia satisfiat, nisi prius et ante omnia fuerit dicto Angelillo de dictis ducatis de auro quatringsentis prout intendimus integraliter satisfactum. Quare volumus et fidelitati vestre de dicta / certa scientia nostra harum serie^{f)} mandamus expresse q(ua)t(enus) vos predicti capitanei presens scilicet ac alii immediate primo futuri imponatis eisdem universitati et hominibus dicte civitatis Regii prefatum primum et

deinde secundum generale donum imponi eis / anno quolibet consuetum, tam pro dicto presenti anno quarte indictionis, si eis pro dicto anno impositum non est, quam pro dictis aliis primo futuris annis durante satisfactione ducatorum de auro quatringtonorum mutuatorum nobis per dictum Angelillum / modo premissis ubi pecunia dicti primi et secundi generalis doni impositi vel imponendi pro dicto anno presenti universitati et hominibus antedictis non sufficeret^{g)} pro reali et integra satisfactione ducatorum quatringtonorum ipsorum. Et deinde^{h)} post ipsius / primi et secundi doni impositionem ab illius recollectione et perceptione desistatis omnino, nec vos de illa usque scilicet ad dictam summam ducatorum quatringtonorum illorum, uti premittitur, satisfactione durante intromicere quolibet / presumatis quinimoⁱ⁾ iamdictos ducatos de auro quatringtonos permittatis ac mandetis et faciatis eidem Angelillo per iamdictos collectores, taxatores et perceptores ac syndicos, universitatem et homines sicut subsequitur infallibiliter assignari. / Vosque predicti collectores nec non taxatores et perceptores ac syndici, universitas et homines dicte civitatis Regii eidem Angelillo vel eius procuratori seu nuncio iamdictos ducatos de auro quatringtonos per eum nobis, velut premittitur, / mutuatos seu valorem ipsorum in argento ad rationem superius declaratam ubi aurum nequiret in ipsis partibus inveniri, instanter alio nostro non expectato mandato de prefata pecunia primi et secundi generalis doni impositi seu imponendi / vobis predictis universitati et hominibus pro dicto anno presenti et ubi dicta pecunia non sufficeret pro satisfactione integra ducatorum de auro quatringtonorum de pecunia primi et secundi generalis doni vobis pro aliis annis immediate primo futuris / pro parte nostre curie imponendi ac per vos eidem nostre curie debiti recolligenda et percipienda per vos ac ad manus vestras exinde proventura prout ad vos spectaverit restitutionis nomine integraliter et sine diminutione qualibet exolvatis / ipsumque Angelillum in solutione huiusmodi omnibus aliis super dicta pecunia provisiones et stablitiones habentibus penitus et infallibiliter preferatis nullique alii de dicta pecunia quomodolibet exolvere presumatis nisi prius et ante omnia fuerit / per vos eidem Angelillo vel alii pro ipso de dictis ducatis de auro quatringtonis, sicut predicatur, integraliter satisfactum. Recepturi ab eodem Angelillo seu dicto ipsius procuratore vel nuncio de his que sibi solveritis exinde suis vicibus / debitam apodixam quam vobis plene sufficere volumus ad cautelam illamque una cum solutione huiusmodi in vestro computo acceptari pariter et admitti nullis cautelis aliis quam presentibus nostris licetis cum apodixa iamdicta / a vobis propterea quomodolibet requirendis. Cauti quod nullum eidem Angelillo vel alii pro ipso super solutione huiusmodi obstaculum vel diminutionis incomodum ingeratis sicut habetis gratiam nostram caram. Cum velimus quod^{j)} eidem Angelillo vel / alii pro ipso de dictis ducatis de auro quatringtonis per vos, sicut predicatur, penitus et integraliter satisfiat ipseque in solutione huiusmodi infallibiliter preferatur. Et nichilominus vos predicti capitanei presens scilicet ac alii immediate / primo futuri non impediatis in aliquo solutionem eandem immo iamdictos collectores, taxatores et perceptores ac syndicos, universitatem et homines ad illam, sicut predicatur, faciendam tam per impositiones penarum et exationes illarum, / quam per quelibet alia oportuna remedia que ad id expedire videretis artius compellatis eis que solutionem huiusmodi faciendam per eos dicto Angelillo vel alii pro ipso modo iamdicto ac apodixam recipiendam propterea per eosdem acceptetis, / audiat et pariter admittatis, nec omittatis dicto anno quolibet durante solutione predicta recolligere et exigere ac percipere et habere ab universitate et hominibus antedictis, totum id quod ultra dictos florenos quatringtonos de pecunia dicti primi / et secundi generalis doni solvere dicte nostre curie tenerentur per vos ad nostram cameram destinandum. Volumus insuper et vobis predictis capitaneis adicimus expressius in mandatis q(ua)t(enus) ille ex vobis qui tempore complete satisfactionis / ducatorum quatringtonorum eidem Angelillo, sicut predicatur, faciende in prefata civitate Regii capitanie

officium exercebit, recipiat in testimonio puplico ab eodem Angelillo tam quietationem oportunam et debitam pro parte nostre / curie de ulterius non petendo ab ipsa nostra curia pecuniam antedictam, quam scripturam aliam si quam haberet de mutuo supradicto, nec non et presentes nostras licteras ad cameram nostram summarie destinandas, quas inibi volumus pro cautela dicte nostre / curie conservari, super quibus omnibus vos plene advertere volumus vestrisque humeris totaliter inheremus. Quibuscumque commissionibus, ordinationibus, licteris, mandatis vel edictis in contrarium forte factis vel in antea faciendis / sub quacumque forma vel expressione verborum ac temporum et dierum per que et quas effectus presentium impediri possit in aliquo vel differri^{k)}, etiam si de illis vel aliqua illorum seu illarum clausula de verbo ad verbum esset hic / specialis et seriosa mencio facienda, et presertim trinis edictis nostris dudum factis altero videlicet eorum die tercio septembris anni decime et altero die vicesimo primo februarii anni tercie decime indictionis secundo preteritarum / de nil solvendo alicui de quacumque fiscali pecunia, sed ea tota ad nostram cameram^{l)} destinanda, et altero^{m)} die primo decembris anni nuper elapse quarte ind(ictionis) de suspensione provisionum et gagiorum ex(ceptio)ni presentium nullatenus / obstituris²⁾. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum, transumpto ipsarum per vos prout vestra intererit in puplica forma recepto, pro cautela restitui volumus presentanti, dicta satisfactione / durante, efficaciter valituras, quas post completam assignationem huiusmodi per alterum ex dictis capitaneis recipi volumus et ad dictam cameram nostram summarie destinari inibi pro / cautela dicte nostre curie lacerandas. Dat(e) in castro Ovi prope Neapolimⁿ⁾ in camera nostra^{o)}, anno Domini .M^o. .CCCLXXX^o., die .XIII^o. octobris, .IIII^e. indictionis, regnorum / nostrorum anno .XXXVIII^o.

(SP D)

a) *B* receptoribus. b) *In B* Angilellum *qui e dopo*. c) *B* omette dilectum. d) *B* ipsos. e) *B* preferentur. f) *B* omette serie. g) *B* sufficerent. h) *B* demum. i) *Così A, si legga* quin immo. j) *B* omette quod. k) *B* deferri. l) *B* aggiunge summarie. m) *B* ultimo. n) *In B* castro Novo Neapoli. o) *In A* camera nostra aggiunto successivamente dalla stesso mano dello s c r i p t o r del documento. Segue una linea spaziatrice orizzontale, vergata per riempire lo spazio rimastro vuoto, della lunghezza di mm 50 circa.

¹⁾ *Iohannellus* compare anche in un mandato di Carlo III di Durazzo del 1382 inviato al gran camerario del Regno su richiesta dell'arcivescovo e del capitolo della chiesa madre di Bari (cfr. FRASCADORE, doc. 2, p. 7). Figura ancora

nell'anno 1387 nel doc. n. 72 qui edito. Poco probabile risulta l'identificazione con *Iohannellus* attivo presso la cancelleria angioina tra il 1413 e 1429, per il quale cfr. la nota 4 del doc. n. 107.

²⁾ Cfr. le note nn. 1-3 del doc. n. 49.

59

IOHANNAE REGINAE MANDATUM

1381 gennaio 25, indizione IV, Napoli

Giovanna <I d'Angiò>, regina di Gerusalemme e Sicilia, su istanza degli uomini dell'università di Reggio, ordina al capitano della medesima città, unitamente a tre cittadini reggini che agiscano in coscienza, di servirsi del denaro del dono generale da versare al regio

fisco per il presente anno di IV indizione e per il seguente, utilizzando la somma di sessanta once, per la riparazione, costruzione e fortificazione delle mura cittadine completamente in rovina.

O r i g i n a l e : deperdito.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 33r-v (*olim* c. 30r-v) [B]. In calce al documento sono trascritte le note di cancelleria riportate sulla p l i c a dell'originale: «Rubricata per <così, si intenda penes> magnum camerarium primo positus anulo et sigillo pecunie domine»; «Registrata in camera»; «Habetur cedula domine sub anulo suo».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 69, doc. n. XLIV.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XII, caput III*, vol. I, p. 254 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 268.

Iohanna Dei gratia regina Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, capitaneo civitatis nostre Regii presenti seu primo futuro, dilecto fideli nostro, gratiam et bonam voluntatem. Percepto noviter ex serie informationis in curia nostra facte^{a)} pro parte hominum universitatis dicte civitatis Regii, nostrorum fidelium dilectorum, quod menia dicte civitatis diruta sunt pariter^{b)} et confracta^{c)}, nos intendentes dictam civitatem nostram Regii et homines universitatis eiusdem a sinistris quibuslibet preservatur^{d)}, eisdem hominibus pecunie^{e)} generalis doni imponi eis anno quolibet consueti ac per eos^{f)} tam pro presenti anno quarte, quam instanti^{g)} anno quinte indictionis, nostre curie debiti duximus pro recuperatione^{h)}, constructione et fortificatione murorum dicte civitatis, que diruta sunt, sicut predicatur, et penitus devastata, de certa nostra sciencia tenore presentium concedendam. Ita quidem quod dicti homines ponant, convertant et exhibeant de pecunia eorum propria in reparatione, constructione et fortificatione murorum ipsorum uncias sexaginta que quidem uncie sexaginta ac pecunie dicti generalis doni prefate civitatis convertantur, solvantur et expendantur in reparatione, constructione et fortificatione predicta ac in aliis rebus necessariis pro reparatione et constructione murorum ipsorum cum notitia et conscientia tui predicti capitanei presentis seu primo futuri ac trium proborum virorum de dicta civitate Regii eligendorum per homines civitatis eiusdem et non in negotiis aliis quibuscumque. Quare volumus et fidelitati tue de dicta nostra sciencia harum serie inducimus et expresse quatenus tu predicte capitanie presens seu prime future prefatam pecuniam dicti secundi generalis doni per eosdem universitatem et homines tam pro dicto anno presenti, quam dicto instanti anno quinte indictionis, ipsi nostre curie debiti ac per nos eis pro causa premissa concessi ab eisdem universitate et hominibus petere, requirere, exigere ac recolligere, percipere et habere aliquatenus non presumas quinimo iamdictam pecuniam per iamdictos tres probos viros de civitate predicta, sicut predicatur, eligendos haberi et percipi libere et sine aliqua condicione permittas convertendam per eos cum tua conscientia et notitia in reparatione, constructione et fortificatione menium iamdictorum ac pro rebus aliis necessariis in reparacione et constructione iamdicta, prout ordinatum est pariter et provisum. Et ut dicti homines successum temporis ad iteratam solutionem dicte pecunie nullatenus compellantur volumus et tibi adicimus expresse in mandatis ut iamdictam pecuniam non tradas ad recolligendum tuis successoribus alterutrum in predicti imo presentes nostras licteras in actis tuis pendentibus transcribi facias et particulariter annotari. Non omissurus tu predicte capitanie presens seu primo futurus reparationi, constructioni et fortificationi huiusmodi interesse ac intendi facere circa illam cum diligentia oportuna ac providere ita et taliter quod prefate uncie sexaginta per prefatos

universitatem et homines de pecunia ipsorum propria in reparatione, constructione et fortificatione menium et iamdictorum, prout ordinatum est, infallibiliter convertantur. Sic equidem quod dicta reparatio, constructio et fortificatio cum tua ac prefatorum trium proborum virorum notitia et conscientia semper fiat nulla que in illa¹⁾ fraus vel negligentia commictatur cum tibi super hoc specialiter incumbamus. Datum Neapoli in camera nostra, anno Domini .M CCC LXXXI., die .XXV. ianuarii, .IIII. indictionis, regnorum nostrorum anno .XXXVIII.

^{a)} C facta. ^{b)} C penitus. ^{c)} C infracta. ^{d)} C preservare. ^{e)} C pecuniam. ^{f)} C ab eis in luogo di per eos. ^{a)} C instantis. ^{b)} Così B, rispetto a dopo. In C reparatione. ¹⁾ C nulla in luogo di in illa.

60

KAROLI TERTII REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1381 novembre 24, indizione V, Napoli.

Carlo III <di Durazzo>, re di Gerusalemme e Sicilia, su richiesta degli uomini e dell'università di Reggio, per la fedeltà da loro dimostrata alla regia curia, invia lettera ai capitani della città di Reggio, giudici, assessori, notai d'atti, nonché a conti, baroni, castellani e tutti gli altri ufficiali, con la quale conferma i capitoli già concessi da re Luigi <di Taranto> e dalla regina Giovanna <I>.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 66 [A]. Sul r e c t o , lungo il margine di destra, di mano del XVII secolo: «Licitum est in/ter partes pacisci». In calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .XII.». Nell'angolo, lungo il margine inferiore la sigla: «I.». A destra, la nota del tassatore e della tassa: «Conr.¹⁾, t(a)r(eni) .XII.». Sul lembo esterno della p l i c a , a sinistra, disposta con andamento opposto rispetto al senso della scrittura del documento, preceduta da una sigla «R» di cancelleria attestante la registrazione, le *note registrationis*: «R(egistra)ta in cancellar(ia), / pen(es) prothonot(arium)». A destra, la nota di quietanza della tassa: «T(a)r(eni) .XII.». Sul v e r s o , a destra, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano coeva: «Pro / universitate civitatis Regii». Segue una *nota presentationis* assegnabile all'anno 1384, leggibile solo con l'ausilio della lampada di Wood e completamente deleta nella parte finale: «Die .XI. mensis ianuarii, .VII. indictionis, / presens privilegium presentatum extitit apud acta curie / per syndicos civitatis Regii [...] / [...] privilegia [...]». Segue di mano del XVII secolo: «Privilegium regis Caroli tertii / quod licet remissionem iurium». Al centro, disposta perpendicolarmente al senso della scrittura, della solita mano del XVIII secolo, una nota dell'indicazione della carta del ms. *Urbs Rhegina* attestante l'avvenuta registrazione e corrispondente alla carta: «Registrato a libro folio 53». A lato segue un breve sommario di mano del XVIII secolo, parzialmente leggibile: «Carolo 3, 1381. / Pro rennovatione capitulorum / cum aliis prerogativis et privilegiorum / confirmatione che li capitanei et altri officiali / non possino pigliar le cose de cittadini, quelli / [...] de [...]».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 55r-57v (*olim* cc. 53r-55v) [B].

I n s e r t o nel doc. n. 74 [B¹].

C o p i a a u t e n t i c a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 10v-12r (*olim* cc. 6v-8r) [B²].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 69, n. XLV.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, p. 202; ediz. 1993, pp. 275-276.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput I*, vol. I, p. 256 [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 270.

La pergamena (mm 529 x 350), restaurata, si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno provocato la putrefazione e la conseguente caduta di lembi di membrana lungo la linea dell'antica piegatura della prima piega verticale ed all'incrocio di questa e della seconda piega verticale con la prima orizzontale, lasciando due piccoli fori risarciti con carta giapponese nel corso del restauro. Le stesse hanno lasciato macchie brune, sparse su tutto il supporto, più intense lungo il lato di sinistra, senza impedire la lettura integrale del documento. Sono presenti due tagli orizzontali, eseguiti su entrambi i lembi della *plica*, attraverso cui passava una sottile tenia membranacea che reggeva il sigillo pendente in cera deperdito. In basso, a sinistra, tre piccoli tagli della membrana sono stati ricuciti con filo di spago. La lettera «K» iniziale di «Karolus», ingrossata e decorata, in linea con il margine dello specchio scrittoria, è prolungata verso l'alto. Gli elementi della *data* o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

L'anno I di regno di re Carlo III di Durazzo viene computato per anni interi a partire dalla data del 2 giugno 1381, giorno della sua consacrazione successivo a quello dell'elezione (cfr. PEYRONNET, p. 337; GRUMEL, p. 427; LÉONARD, p. 584; FODALE, *Carlo III d'Angiò Durazzo*, p. 236). L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

¶¶¶ Karolus tertius Dei gratia rex Ierusalem et Siciliae, Provincie et Forcaquerii ac
Pedimontis comes, capitaneis civitatis Regii sui que districtus, iudices et assessores . .
actorumque notariis secum per nostram curiam deputatis et deputandis, nec non^{a)} . . co/mitibus, . .
baronibus, . . castellanis ceterisque officialibus aliis ad quos spectat seu spectare poterit presentes
licteras inspecturis^{b)} presentibus et^{c)} futuris, fidelibus suis, gratiam et bonam voluntatem. Nostra
humanitas id^{d)} assidue cogitat ut fidelibus nostris in eorum supplicationibus^{e)} / que ipsorum
comoditatem respiciunt propicii sumus pariter et benigni et si habuerunt circa ipsorum statum
salubriter conservandum predecessores nostros reges Sicilie mansuetos nos habundantiori affectu
ad ipsorum favores et pariter incrementa benivolos habeant pariter atque promptos. / Sane pro
parte universitatis hominum civitatis Regii de provincia Calabria, nostrorum fidelium, per eorum
syndicos ad curiam nostram missos fuit maiestati nostre nuper expositum quod clare memorie
dominus Ludovicus rex et Iohanna tunc regina Ierusalem et Sicilie ad relevanda ipsorum
exponentium premencia onera et ipsorum commoda procuranda concesserunt eorum licteras sub
sigillis pendentibus utriusque maiestatis ipsi universitati et hominibus Regii cum inserta forma
capitulorum prout infra describitur^{f)} oblatorum tunc per dictam universitatem regi et regine
predictis de observatione dictorum capitulorum quarum quidem licterarum, ut predictur,
concessarum tenor prout assumptus est a registris nostre curie de mandato nostro quesitis per
omnia talis est: . .²⁾. Instantibus itaque apud maiestatem nostram dictis syndicis nomine et pro
parte dicte universitatis et hominum dicte civitatis Regii et confirmari eis per vos^{g)} dictas licteras
et capitula et omnia contenta in eis / suppliciter postulantes. Nos exponentes ipsos affectu
dominico prosequentes et volentes eos nostre regie ubertatis et gratie sicut subsequitur facere non
expertes ut colligentes de benivola intentione nostra apud eos lucida argumenta universitatis et
homines ipsi ad ardorem fidei continue ferventius incitentur prescriptas licteras ac capitula et
omnia et singula^{h)} contenta in eis ratas habentes pariter et acceptas illas et illa tenore presentium
de certa nostra scientia et speciali gratia usque ad nostrum beneplacitum confirmamus. Et
propterea vobis et vestrum singulis de dicta scientia certa nostra mandamus quod (a)nt(e)nu)s predicta
capitula et omnia et singula in predictis licteris contenta tam vos presentes quam vos alii

successive futuri usque ad dicte nostre maiestatis beneplacitum prout ad unum/quemque vestrum spectaverit tenaciter et inviolabiliter observetisⁱ⁾ iuxta ipsorum seriem atque mentem et faciatis ab aliis inviolabiliter observari ipsamque universitatem et homines in generali vel in speciali nullatenus molestetis contra dictorum capitulorum continentiam et tenorem, quoniam revocetis *****^{j)} ac revocari mandetis et faciatis in irritum quicquid attentari contigerit in futurum contra presentium seriem et dictorum capitulorum continentiam et tenorem. Presentes autem litteras post oportunitatem inspectio/nem earum remanere volumus presentanti dicto nostro beneplacito perdurante et non ulterius valituras. Dat(e)^{k)} Neapoli per virum magnificum Io(hannem) de Ursinis^{l)} ³⁾, comitem Manuppelli, logothetam et^{m)} / protonotarium regni Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini mill(es)i(m)o .CCC LXXXI°. die .XXIII°. novembris, quinte ind(ictionis), regnorum nostrorum anno primo.

(SP D)

^{a)} B omette deputatis~non. ^{b)} B aggiunge tam. ^{c)} B quam. ^{d)} B omette id. ^{e)} B aggiunge et. ^{f)} B demonstrabitur. ^{g)} B^l nos. ^{h)} B omette et singula. B^l aggiunge in predictis litteris. ⁱ⁾ B servetis. ^{j)} In A spazio lasciato vuoto segnato con una linea orizzontale della lunghezza di 30 mm circa. ^{k)} B^l data. ^{l)} La sottoscrizione è autografa, seguita da un tratto di penna orizzontale che riempie l'intero spazio rimasto vacante, della lunghezza di mm 100 circa. ^{m)} In A la congiunzione -et- è ripetuta al rigo seguente non in nota tachigrafica.

¹⁾ Di questo tassatore della cancelleria angioina, *Conradus*, troviamo riscontro in alcuni documenti regi di Carlo III emessi per l'università di Trani tra il 1381 ed il 1383 (cfr. *Il Libro Rosso della università di Trani*, docc. XIV-XVI, pp. 24-26 [144-146]. Si ritrova ancora nell'anno 1387 in una lettera patente di re Ladislao per l'università di Reggio (cfr. il doc. n. 71).

²⁾ Doc. n. 29.

³⁾ Giovanni Orsini (Giovanni di Napoleone di Poncello di Matteo Rosso) è noto come logoteta e

protonotario del Regno tra gli anni 1381-1382. Sul personaggio si vedano RUSSELLI, p. 95; TRIFONE, *La legislazione Angioina*, pp. 318, 320; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, p. 159 nota 278). Compare nell'anno 1381 in alcune edizioni di fonti documentarie (cfr. *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, doc. 14, pp. 33-34; DUVAL-ARNOULD, pp. 398 e nota 29, 400).

61

KAROLI TERTII REGIS LITTERAE

1381 novembre 24, indizione V, Napoli

Carlo III <di Durazzo>, re di Gerusalemme e Sicilia, invia lettera ai giustizieri, secreti, vicesecreti della provincia di Calabria, ai capitani della città di Reggio, baglivi, mastri giurati e camerari con la quale, dopo supplica degli uomini dell'università di Reggio, ordina che quest'ultimi non paghino ai secreti le gabelle sulle merci da loro prodotte, come avviene per gli altri cittadini del regno; che siano restituite tutte le terre, vigne, giardini e mulini sottratti da conti e baroni loro concittadini; che quest'ultimi, con il pretesto di corrispondere la biada alla regia curia, non si appropriino del grano e di altre vettovaglie, né ancora del vino da vigne e palmenti

esistenti nel territorio di Reggio, per il quale pagano talvolta la terza parte del valore del vino, talvolta la quarta; che, in rispetto al rito della curia, i secreti ed i vicesecreti di Calabria non affidino a credenza le gabelle regie a persone povere che, non potendo poi pagare il debito, dovranno così sostenere molti oneri, se potranno, altrimenti, vederle comodamente; infine, che gli uomini di Reggio possano liberamente pascolare nei territori circostanti dei conti e baroni, così come i loro animali pascolano nel territorio di Reggio, senza pagare tassa di erbaggio e carnaggio, oppure, ove ciò non fosse possibile, che vassalli, conti e baroni paghino quanto i Reggini nel loro territorio.

C o p i a a u t e n t i c a inserta nel doc. n. 65 [B].

Per il computo cronologico dell'anno di regno del sovrano e dell'indizione si vedano le note di cronografia del doc. precedente.

Karolus tercius Dei gratia rex Ierusalem et Sicilie, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, iusticiariis, secretis, vicesecretis provincie Calabre, capitaneis civitatis Regii, baiulis, magistris iuratis, camerariis et personis aliis provincie supradicte ad quos et quas presentes pervenerint ipsorumque locatenentibus presentibus et futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, per eorum syndicos ad curiam nostram missos, fuit oblata culmini nostro petitio pro capitula in hec verba: «Sacre regie magestati reverenter exponitur pro parte universitatis hominum civitatis Regii, vestrorum fidelium, et humiliter supplicatur quod cives civitatis^{a)} predicte sint liberi et exempti a qualibet solucione cabellarum fiscalium de mercimoniis fiendis per eos prout sunt ceteri cives de regno, iuxta ritum curie, et illa libertate gaudere valeant, qua gaudent ceteri de regno, cum tempore preterito, secreti curabant cabellas et per vim potentie eorum sibi satisfieri faciebant. Item quod restituantur bona omnia videlicet vinee, terre, viridaria, molendina ipsis civibus olim violenter erepta per comites et barones concives eorum. Item cum comites et barones vicini dictis exponentibus, contra Deum et iustitiam, consueverunt a brevi tempore infra, potius per potentiam quam de iure, nobis auferri faciunt et auferunt granum aliquando victualia que nobis perveniunt ex redditibus terrarum et bonorum nostrorum sistentium in tenimento terrarum eorum, pretextu cuiusdam gravacionis nobis posite nuncupate blave, quem antiquitus solvi minime consueti eramus, et nobis etiam auferunt a vineis nostris sistentibus in eorum tenimento, a palmentis seu torcularibus ad eorum velle presentibus patronis et contradicentibus, tamen contradictio eorum nulla est, et pro colore quandoque solvunt terciam partem valoris dicti vini et quandoque quartam et multa alia gravamina ab eis indebite substinemus, provideat ergo magestas ipsa super hiis gravaminibus cum non sit nobis post Dei auxilium spes aliqua neque fides in vestri virtute brachii. Item quia consueverunt secreti et vicesecreti Calabrie cabellas regias commicti ad credenciam aliquibus pauperibus personis, non obstante quod ipse cabelle comode vendi possunt, et ipsi secreti et vicesecreti vendere ipsas recusant et hoc faciunt pro componendo ipsi pauperes cum eis, et sic ipsi credencerii substinent multa dampna et labores, propterea dignaretur ipsa magestas mandare quod in premissis servetur ritum curie. Item quod animalia hominum civitatis Regii et tenimenti sui possint et habeant sumere pascua in locis et tenimentis terrarum et presertim^{b)} baronum circumadiacentium libere quidem a qualibet solucione erbaggii et carnaggii prout animalia ipsorum locorum sumunt pascua in tenimento Regii et ubi forte, quod non credimus, ipsa serenitas hec duxerit recuperanda, quod animalia eorum solvant in tenimento

nostro prout nos solvimus in tenimento eorum cum sit magis conveniens, quod vassalli, comites et barones solvant in territorio Regii quam Regii^{c)} in eis». Qua petitione oblata nostro culmini et lecta nos quantum convenientes possumus condiciones et statum dictorum exponentium relevare in terrenis affectibus cupientes ac ab eis tollere infesta gravamina et pressuras fecimus seu fieri mandavimus caritate benivola ad singula capitula decretationes infrascriptas videlicet in primo quod incipit «quod cives civitatis Regii predictae sint liberi et cetera» facta est decretatio in hec verba «fiat» et sint sicut aliis de terris demanialibus; in secundo quod incipit «item quod restituantur bona omnia et cetera» facta est decretatio infrascripta videlicet «fiat» per capitaneum in districtu civitatis, extra autem per iusticiarium; in tercio capitulo quod incipit «item quod cum comites et barones et cetera» secuta est decretatio que subsequitur videlicet «fiat» iusticia per capitaneum civitatis in civitate et districtu et fiant lictere oportune; in quarto capitulo quod incipit «item quia consueverunt secreti et vicesecreti et cetera» facta est decretatio infrascripta non dentur in credentiam, si comode aliter vendi possunt; in quinto capitulo quod incipit «item quod animalia hominum civitatis Regii et cetera» subsequuta est decretatio videlicet «fiat» ius secundum constitutiones regni et propterea causa prescripte decretationes et deliberationes prout in singulis capitulis conscripte sunt de nostra speciali conscientia et voluntate processerint quas intendimus et volumus realiter observari vobis et vestrum cuilibet harum serie de certa nostra sciencia mandamus expresse quatenus circa exemptionem et libertatem cabellarum fiscalium de mercimoniis fiendis per eos observetis eisdem universitate et hominibus dicte civitatis ac singularibus personis illius quod observant et observari consueverunt aliis hominibus terrarum et locorum demanii regii nostri, vosque iusticiarii circa restitutionem vinearum, terrarum et aliarum rerum ablatarum dictis hominibus, ut prefertur, eisdem hominibus prout iustum fuerit faciendam in iurisdictione vestra, et vos capitanei dicte civitatis Regii in civitate predicta et districtu eius seu in iurisdictione vestra ministretis et faciatis iusticiam expeditam, ita quod restituatur remotis iudiciorum anfractibus unicuique quod suum est iusticia mediante, et nichilominus vos predicti capitanei cognoscatis in civitate Regii et districtu de expositis in tercio capitulo contentis, et vocatis precibus coram vobis ministretis et faciatis ipsis exponentibus iusticie complementum amputando indebita quecumque gravamina per officii vestri preces, que dicti comites et barones actentare presummerent exponentibus prelibatis nec ipsos exponentes gravari permictatis contra debitum rationis, ac ubi dicte cabelle comode vendi possunt, sicut quarta decretatio continet, in credentiam dictis exponentibus nullatenus commictatis, ac in sumendis pascuis in locis et tenimentis terrarum et presertim comitum et baronum libere et sine solucione erbagii et carnagii servetis eisdem universitati et hominibus dicte civitatis Regii et singularibus personis illius quod circa hoc constitutiones et capitula regni dictant, ipsasque decretationes et deliberationes nostras, vos predicti officiales presentes et futuri et persone alie predictae observetis dictis exponentibus efficaciter illibatas, et revocetis quidquid actentari forte per vos contingerit in futurum contra presentium seriem atque mentem. Presentibus post oportunam inspectionem earum remanentibus presentanti efficaciter in antea valituris. Date Neapoli per virum magnificum Iohannem de Ursinis¹⁾, comitem Manuppelli, logothetam et prothonotarium regni Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini .M^o. .CCC^o. .LXXXI^o., die .XXIII^o. novembris, .V^e. indictionis, regnorum nostrorum anno primo.

^{a)} In B è omessa la parola Regii (cfr. la nota e del doc. n. 65). ^{b)} In B probabile l'omissione di comitum et. ^{c)} Così B, probabilmente per omissione del segno abbreviativo. Si legga Regini.

¹⁾ Cfr. la nota 3 del doc. precedente.

KAROLI TERTII REGIS LITTERAE**1382 gennaio 9, indizione V, Napoli**

Carlo III <di Durazzo>, re di Gerusalemme e Sicilia, su richiesta di Venutus Moleti e Roberto Paparonus, sindaci dell'università di Reggio, che hanno presentato alcune lettere regie transuntate in rogiti, invia lettera al mastro giustiziere del regno di Sicilia, al vicegerente del ducato di Calabria, al capitano della terra di Reggio ed altri ufficiali, mediante la quale conferma numerose precedenti disposizioni relative a concessioni di privilegi, grazie ed immunità, fatte alla predetta università dai suoi predecessori. Tra queste una lettera del 1357, data a Messina, dei re Luigi di Taranto e Giovanna <I> relativa alla concessione di fiere di quindici giorni nel mese di agosto esenti da qualsiasi soluzione di diritti e gabelle.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 58r-59r (olim cc. 56r-57r) [B].

Notizia: SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, pp. 202-203; § XI, pp. 318-319; ediz. 1993, p. 276.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput I*, vol. I, p. 256 [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 270, sotto l'anno 1381.

L'anno I di regno di re Carlo III di Durazzo viene computato per anni interi a partire dalla data del 2 giugno 1381.

Karolus tertius Dei gratia rex Ierusalem <et> Sicilie, Provincie, Forcalquerii ac Pedimontis comes, magnifico viro magistro iusticiario regni Sicilie, nec non vicegerenti nostro in ducatu Calabrie ac capitaneis civitatis Regii et officialibus aliis quocumque nomine censeantur ad quos spectat et spectare poterit vel eorum locatenentibus presentibus et futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Ad apicem regie dignitatis assumpti fideles nostros tamquam pupillam nostri oculi caros habemus et eos in eorum petitionibus que ipsos ab oppressionibus relevant et bonum eorum respiciunt statum in quantum honeste possumus caritate dominica exaudimus. Sane pro parte universitatis hominum civitatis Regii, nostrorum fidelium, per Venutum Moleti et Robertum Paparonum, eorum speciales syndicos, ad curiam nostram missos ostensa nuper fuerunt nobis certa transumpta instrumentorum quarumdem licterarum hominibus ipsis ab hactenus concessarum petitumque suppliciter ut cum eis dignaremur circa confirmationem licterarum ipsarum tam iuste agere quantum etiam gratiose quorum transumptorum continentias in effectu summatim et perfuntorie et ad tenores ipsarum nostras respensiones secutas singulariter presentibus inseri et transcribi mandavimus et fecimus per omnia continentie subsequenter videlicet ostenderunt quoddam transumptum licterarum quondam clare memorie regis Ludovici et olim inclite regine Ioanne de concessione nundinarum francarum

a solutione cuiuscumque dirictus et cabelle facta hominibus ipsis Regii per dies quindecim de mense augusti anno Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo septimo in Messana¹⁾, ad quod consecuta est nostra responsio in hec verba videlicet: «confirmamus» si sunt in possessione. Continebatur etiam in eodem transumpto quoddam privilegium dicte olim regine factum anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo secundo²⁾ de ratificatione omnium privilegiorum et gratiarum concessarum Reginis per illustres Sicilie reges anno Domini millesimo tricentesimo^{a)} quinquagesimo primo³⁾, ad quod consecuta est similiter nostra responsio in hec verba: «Terra sancte Agates sit sub capitania Regii prout consuevit». Ostenderunt aliud transumptum quarumdem licterarum olim regine factarum anno Domini millesimo tricentesimo <septuagesimo> sexto⁴⁾ quod officiales regunt curiam diebus non feriatis usque ad occasum solis nec subito exurgant de curia ante dictam horam ad fraudem, ut citati non comparentes sic cito se reperiantur bannitos et condemnatos, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «confirmamus». Continebatur etiam in eodem transumpto quoddam privilegium, quod non procedatur contra eos ex officio vel ordinarie contra mentem et seriem privilegiorum domini regis Roberti⁵⁾ eis concessorum ac confirmatorum per ducem Calabrie et demum per dictam olim reginam, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «placet» preterquam de casibus declarandis. Ostenderunt aliud transumptum licterarum olim regine factarum anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo secundo⁶⁾ in forma conservatorii quod habita fide que convertur quod homines Regii habeant comunitatem in tenimento et nemore Sancte Agathes manuteneantur in possessione pacifica communitatis ipsius, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «confirmamus». Continetur etiam in eodem transumpto tenor quarumdam licterarum regis Ludovici et olim regine cum nonnullis capitulis de conservatione ipsorum factarum anno Domini millesimo tricentesimo sexagesimo secundo⁷⁾ videlicet quod capitaneus Regii non permittat extorqueri ab aliquo detento in defectu fideiussionis cautionis nisi eum pernoctare contingeret in carcere aliquid ultra debitum contra tenorem regni capituli, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «confirmamus». Item continetur aliud capitulum⁷⁾ quia officiales, ut exponitur, indebite abusive statuunt magistris iuratos in singulis casalibus dicte civitatis Regii qui extorsiones et alia illicita committunt, et proinde petebant non ordinari magistrum iuratum nisi in civitate, concluditur quod capitaneus Regii faciat observari et observetur in creandis dictis magistris iuratis illud quod observatum fuit tempore regis Roberti et prohibeat iniustas oppressiones fieri per eosdem, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «confirmamus». Continetur etiam aliud capitulum⁷⁾ quod in expendenda pecunia Aragonensium et liliatorum ac denariorum parvorum quam petebant expendi per totum ducatum Calabrie observaretur prout consuetum extitit tempore dicti regis Roberti, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «fiat». Continetur etiam aliud capitulum⁷⁾ quod si tempore regis Roberti dicta universitas Regii fuerat in possessione percipiendi certum ius ab exteris inimicentibus vinum ad vendendum in civitate prefata vendi tarenos duos pro quolibet salma et tunc erat in possessione prefata, capitaneus Regii dictum statutum mandet et faciat observari, super quo nostra consecuta est responsio in hec verba: «confirmamus» si sunt in possessione et non derogatur novis cabellis. Continetur etiam⁷⁾ quod capitanei non recipiant familiares et servientes de hominibus dicte civitatis contra formam capitulorum regni et similiter castellanus, nisi evidens necessitas immineret, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «fiat». Ostenderunt etiam quoddam aliud transumptum quarumdam reginalium licterarum regis Ludovici et olim regine factarum anno Domini millesimo tricentesimo quinquagesimo secundo⁸⁾ de concessione infrascriptarum gratiarum et capitulorum videlicet quod non capiantur lecti per officiales nec aliis de dicta civitate et districtu, ad deferendum ligna vel alia servicia faciendum

pro usu dictorum officialium, nec etiam ad dandum seu mictendum animalia pro servicio eorum sine pretio condeceni secundum regni capitula, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «fiat». Continentur etiam aliud capitulum⁸⁾ quod notarius actorum aut scriptores ipsius pro fideiussione aut citatione testium extra civitatem non recipiant nisi tantum grana auri quinque cum eis sufficere debeant gagia eorundem quodque pro presentatione alicuius petitionis cuiuscumque sit tenoris nihil exigunt sive petant cum nuncquam fuerit consuetum, super quo consecuta est nostra responsio similis in hec verba: «fiat». Continentur etiam aliud capitulum⁸⁾ quod nullus de facto capiatur de persona nisi fuerit vacabundus ante videlicet cognitionem cause si paratus fuerit dare fideiussoriam cautionem silicet sequitur circa hec capitula observentur, super quo consecuta est similis nostra responsio in hec verba: «fiat». Continentur etiam aliud capitulum⁸⁾ quod domus privatarum personarum non capiantur per capitaneos, iudices et actorum notarios et officiales invitis patronis, nisi competens precium exolvatur prout fuit antiquitus consuetum, super quo in similibus verbis nostra responsio est consecuta videlicet: «fiat». Continentur etiam alium capitulum⁸⁾ quod officiales ipsi non audeant discedere a dicta civitate completo tempore officii eorundem, nisi primo fuerint syndicati personaliter et non per procuratorem iusta regni capitula, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «fiat». Continentur etiam capitulum aliud⁸⁾ cum baractaria in dicta civitate nuncquam consueverit exercere et a modico tunc preterito tempore citra sic illius exercitium turpiter inibi innolevit, quod bonorum status pacificus perturbatur quod non fiat baractaria ipsa intus aut extra civitatem predictam, prout fuit antiquitus consuetum, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «fiat». Continentur etiam aliud capitulum⁸⁾ ad evitandum extorsiones que commictebantur per officiales in excubiis, quod excubie non fiant ulterius maxime cum ad presens per Dei gratiam advenerit tempus pacis sed fiunt tantummodo scorte per magistrum iuratum dicte terre, ita quod nulla exactio pecunia seu redemptio commictatur, super quo consecuta est nostra responsio in hec verba: «fiat» custodia necessaria per illum officialem per quem consuevit tempore regis Roberti. Volumus ergo et fidelitati vestre de scientia certa nostra presentium tenore firmiter et expresse mandamus quatenus predictorum transumptorum sive capitulorum et responsionum nostrarum forma diligenter actenta, etiam per vos et vestrum singulos efficaciter observata, supplicantes ipsos contra prefatarum responsionum nostrarum substarentur et effectum atque seriem in personis vel bonis eorum nullatenus molestetis nec molestari, impeti seu vexari per alios quomodolibet permictatis. Quinimo revocetis ac revocari mandetis ac faciatis prorsus in irritum quicquid attentari contingerit forsitan in adversum. Presentes autem licteras postquam eas quilibet vestrum inspexerit quantum et quando fuerit oportunitate penes eosdem homines remanere precipimus pro cautela premissa modo efficaciter in antea valituras. Datum Neapoli per virum magnificum Ioannem de Ursinis⁹⁾, comitem ManupPELLI, logothetam et prothonotarium regni Sicilie, collateralem^{a)}, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo, die nono mensis ianuarii, quinte indictionis, regnorum nostrorum anno primo.

a) *B* tricesimo. b) *B* collaterale.

¹⁾ Si desidera.

²⁾ Cfr. doc. n. 39.

³⁾ Cfr. doc. n. 26.

⁴⁾ Cfr. doc. n. 57.

⁵⁾ Cfr. doc. n. 18.

⁶⁾ Cfr. doc. n. 36.

⁷⁾ Cfr. doc. n. 34.

⁸⁾ Cfr. doc. n. 29.

⁹⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 60.

KAROLI TERTII REGIS LITTERAE PATENTES

1382 luglio 3, indizione V, Napoli

Carlo III <di Durazzo>, re di Gerusalemme e Sicilia, dovendosi versare al nobile *Cirellus Ayossa*, di Napoli, milite e consigliere regio, un annuo reddito di duecento once derivanti dai diritti sulla secezia del ducato di Calabria, con ritenuta di cinquanta once da pagare alla regia corte, ordina ai giustizieri, capitani, erari, camerari, commissari ed ufficiali che ogni anno, a partire dal prossimo di VI indizione in poi, gli assegnino, consegnandola al prefato *Cirello* o al suo procuratore dietro rilascio di debita apodissa da parte di costoro, la somma di centocinquanta once l'anno da prelevare sulle entrate derivanti dalla gabella del primo e secondo dono, versata dagli abitanti delle terre di Reggio, Calanna, Valle Tuccio, Amendolea, San Niceto, Pentedattilo, *Turris Marini Salsi*, Bruzzano, Palizzi, Fiumara di Muro, Oltre Mesa e Bova.

Inserto nel doc. n. 70 [B¹].

L'anno II di regno di re Carlo III di Durazzo è computato per anni interi a partire dalla data del 2 giugno 1381. Dal doc. n. 70 si rileva che l'originale di questa lettera patente era munita del grande sigillo in cera pendente e del sigillo piccolo quadrato impresso, utilizzato in occasione dell'esibizione fiscale.

*Carolus tercius Dei gratia rex Ierusalem et Sicilie, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, magnifico viro magno regni Sicilie camerario vel eius locumtenentibus, dilectis consiliariis, ac iusticiariis provinciarum Calabre Vallisgrati et Terre Iordane et capitaneis civitatis nostre Regii, pertinentis et districtus ipsius, erariis insuper seu magistris camere cum eisdem iusticiariis nostram curiam deputandis, ceterisque commissariis et officialibus aliis statuendis per dictam nostram curiam in eisdem provinciis super recollectione et perceptione pecunie primi et secundi doni inponi anno quolibet consueti pro parte nostre curie in provinciis supradictis, nec non collectoribus, taxatoribus et quibuscumque perceptoribus pecunie primi et secundi doni inponi similiter consueti universitatibus et hominibus infrascriptarum terrarum videlicet Regii, Calampne, Vallis Tucii, Amendolee, Sancti Niceti, Pentidattili, *Turris Marini Salsi*, Bruciani, castri Palicii, Flomarie Muri, ultra partes Mese et castri Bove, ac per eos annis singulis ipsi curie nostre debendi sindicis quoque ac universitatibus et hominibus terrarum ipsarum ab instanti anno sexte indictionis et in antea successive futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Significamus vobis quod vir nobilis *Cirellus Ayossa de Neapoli*, miles, consiliarius et fidelis noster dilectus, habens pro se et suis heredibus annum redditum unciarum ducentarum ponderis generalis super iuribus secretie ducatus nostri Calabrie, ad alias nostras licteras percipere certo modo, nonnisi uncias quinquaginta ex unciis ducentis predicte pecunie super iuribus ipsis consequi et habere, propter venditionem de dictis iuribus per curiam nostram factam, restantibus sibi ad solvendum exinde annuis unciis auri centum quinquaginta dicti ponderis generalis, sicque intendentes prefato *Cirillo* ac dictis suis heredibus de dictis restantibus annuis unciis centum quinquaginta satisfactionem integram exhiberi, decrevimus de scientia certa nostra quod idem *Cirillus* ac dicti sui heredes easdem annuas uncias centum quinquaginta dicti ponderis generalis*

restantes eis de summa dictarum annuarum unciarum ducentarum, sicut predicatur, ad solvendum quolibet silicet anno a dicto instanti anno sexte indictionis in antea numerando super pecunia dicti primi et secundi doni prefatarum prescriptarum terrarum, quousque videlicet eis super iuribus dicte secretie satisfieri possit et valeat de annuis unciis centum quinquaginta predictis, iuxta formam et seriem prefatarum aliarum licterarum nostrarum eis propterea concessarum, percipiant et habeant ac recolligant et exigant, nec non recolligi, exigi et percipi faciant ab universitatibus et hominibus dictarum prescriptarum terrarum et non per manus vestrum prefatorum iusticiariorum et capitaneorum et erariorum seu magistrorum cammere et commissariorum et officialium prout nostre intentionis existit, reliquis annuis unciis quinquaginta percipiendis per eundem Cirellum et dictos heredes suos annis singulis super iuribus secretie predictae, iuxta prefatarum aliarum licterarum nostrarum seriem atque mentem, quare volumus et fidelitati vestre de dicta certa scientia nostra harum serie mandamus expresse quatenus vos predicti iusticarii et capitanei ac erarii seu magistri cammere nec non commissarii et officiales a dicto instanti anno sexte indictionis in antea successive futuri, a recollectione et perceptione pecunie dicti primi et secundi doni per universitates et homines dictarum prescriptarum terrarum ipsi curie nostre debendi usque ad summam dictarum annuarum unciarum centum quinquaginta quolibet silicet anno, a dicto instanti anno sexte indictionis in antea numerando, quousque videlicet eidem Cirello ac dictis suis heredibus de dictis annuis unciis centum quinquaginta satisfieri poterit super dicte secretie iuribus, ut prefertur, de quo per licteras secreti dicti ducatus nostri Calabrie in vestro computu^{a)} producendas, annis singulis informemini diligenter desistentes omnino vos de illius recollectione excepto dumataxat feudali servicio per vos, ut subdicitur, retinendo intromictere nullatenus presummatis, quinymmo prefatum Cirellum ac dictos suos heredes vel ipsorum ad hec procuratorem vel nuncium iamdictas uncias centum quinquaginta dicti ponderis generalis per annum restantes eis ad solvendum, velud superius est expressum, quolibet silicet anno a dicto instanti anno sexte indictionis in antea numerando, quousque videlicet prefato Cirello ac dictis suis heredibus de predictis annuis unciis centum quinquaginta satisfieri poterit super iuribus dicte secretie modo premissis ab universitatibus et hominibus dictarum prescriptarum terrarum de pecunia dicti primi et secundi doni per eos dictis annis singulis ipsi curie nostre debendi recolligere et exigere ac percipere et habere, nec non recolligi, exigi et percipi facere per manus quidem dictorum collectorum, taxatorum et perceptorum pecunie supradicte ac sindicorum universitatum et hominum terrarum ipsarum prout nostre intencionis ut prefertur extitit, libere et sine contradictione aliqua vigore presentium permictatis eisque in premissis debitis et oportunis favoribus assistatis, vosque predicti collectores, taxatores et perceptores pecunie dicti primi et secundi doni prefatarum prescriptarum terrarum videlicet Regii, Calampne, Vallis Tucii, Amigdolee, Sancti Niceti, Pentidattili, Turris Marini Salsi, Bruciani, castri Palicii, Flomarie Muri, ultra partes Mese et castri Bove ac sindici, universitates et homines terrarum ipsarum, a dicto instanti anno sexte indictionis in antea similiter successive futuri, eidem Cirello ac dictis suis heredibus seu prefato ipsorum ad hec procuratori vel nuncio iamdictas uncias centum quinquaginta dicti ponderis generalis per annum restantes eis ad solvendum modo premissis iamdicto anno quolibet, a dicto instanti anno sexte indictionis in antea, sicut predicatur, numerando quousque videlicet eidem Cirello ac dictis suis heredibus de prefatis annuis unciis centum quinquaginta super iuribus dicte secretie satisfieri poterit, ut est dictum, de quo per licteras dicti secreti in vestro computo similiter producendas informemini diligenter de pecunia dicti primi et secundi doni per vos predictos universitates et homines dictis annis singulis ipsi curie nostre debendi ad manus vestras exinde proventura per illos quidem terminos in quibus pecuniam ipsam tenemini eidem nostre curie exhiberi, integre et sine diminutione aliqua vigore

presentium persolvatis et recipiatis ab eis seu prefato ipso ad hec procuratore vel nuncio de hiis que ipsis solveritis exinde factis videlicet debitam apodixam quam vobis plene sufficere videlicet ad cautelam illamque una cum solutione huiusmodi in vestro computo acceptari pariter et admitti nullis cautelis aliis quam presentibus nostris licetis cum apodixa iamdicta a vobis propterea quomodolibet requirendis et nichilominus vos predicti magne camerarie vel locumtenentes ac iusticiarii, capitanei et erarii seu magistri cammere, nec non commissarii vel officiales, a dicto instanti anno sexte indictionis, sicut predicatur, successive futuri, non impediatis in aliquo solutionem eandem ymmo iamdictos collectores, taxatores et perceptores ac syndicos, universitates et homines ad illam, sicut predicatur, faciendam si et prout opus fuerit per quemlibet oportuna et debita favorabiliaque iuris remedia que ad id expedire videritis artius compellatis ac recollegatis et exigatis dicto anno quolibet, vos predicti iusticiarii, capitanei et erarii seu magistri cammere ac commissarii et officiales prout vestra intererit ab universitatibus et hominibus antedictis totum id quod ultra dictas annuas uncias centum quinquaginta de pecunia dicti primi et secundi doni solvere anno quolibet ipsi curie nostre tenentur per vos ad nostram cameram destinandas, nec non et retineatis exinde anno quolibet feudale servitium ipsi nostre curie propterea debitum ad rationem videlicet de unciis auri quinque et quarta pro singulis viginti unciis annui redditus in pecunia stabilita illudque ad dictam nostram cameram destinatis quotiens silicet feudale servitium regni baronibus et feodotariis per nostram curiam generaliter indicetur, nisi doceret dictus Cirellus vel ipsi sui heredes servitium ipsum personaliter prestitisse vel in pecunia exsolvisse aud eis fuisse remissum per eandem nostram curiam gratiose, cum vobis super hoc duxerimus totaliter inerendum. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum transupto ipsarum per vos predictos collectores, taxatores et perceptores ac syndicos, universitates et homines prout vestra intererit in publicam formam recepto pro cautela restitui volumus presentanti, dicta solutione durante, efficaciter valituras. Date Neapoli in camera nostra anno Domini .M^o. .CCCLXXXII^o., die tercio iulii, quinte indictionis, regnorum nostrorum anno secundo.

^{a)} *Così B^l*.

64

KAROLI TERTII REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1383 giugno 16, indizione VI, Napoli.

Carlo III <di Durazzo>, re di Gerusalemme e Sicilia, su petizione dei sindaci dell'università di Reggio, invia lettera ai capitani della medesima terra, nonché ai giudici, notai degli atti e loro luogotenenti ordinando che i medesimi giudici e notai d'atti possano ricevere per l'esame dei testimoni non oltre due grana per ognuno e che per la copia delle testimonianze prendano non oltre quanto permesso dai capitoli del regno; che gli ufficiali siano sottoposti a giudizio dai loro successori e da una persona scelta dall'università di Reggio; che nessun cittadino dell'università di Reggio possa ricoprire cariche di ufficiali nella predetta città; che sindaci e capitani di Reggio, per meglio svolgere il loro ufficio, possano reclutare un servitore da loro scelto; che capitani e

ufficiali non possano procedere contro qualcuno *ex officio*, se non si presenti il denunciante con idonei fideiussori sulla dimostrazione dell'accusa, sotto pena del taglione e pagamento di spese d'indennizzo al denunciato; infine che sia restituito ai legittimi proprietari il sale sottratto in un magazzino da *Anellus Archamonus*, di Napoli, dottore in legge, commissario sulle nuove gabelle imposte nella provincia di Calabria, e sia intimato agli ufficiali di San Niceto di non commettere vessazioni e sottrazioni di beni nei confronti dei reggini.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 47, segnatura precedente n. 17 [A]. Sul *recto*, lungo il margine di sinistra, di mano del XVII secolo: «Quod non procedatur / *ex officio*». In calce al documento, a sinistra, la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «H(abetur) c(edula) r(egis)». Poco a lato, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .XII.». Nell'angolo in basso la sigla: «I(ohannes)». Al centro, la nota dello *scriptor*: «Iacobus Sichimarius¹». A destra, la nota del tassatore relativa alla ricezione della tassa: «Iohannes, t(a)r(eni) .XII.». Sul lembo esterno della *plica*, disposta con andamento opposto rispetto al senso della scrittura del documento, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancellar(ia), / pen(es) prothonot(arium)». Sul *verso*, in alto a sinistra, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano coeva: «✠ Nos Martucius Zurulus de Neapoli, regius capitaneus civitatis Regii, et cetera, volumus et mandamus / quod presens privilegium a nostra curia sit inviolabiliter observatum et cetera²». Al centro, di mano sincrona, disposta nello stesso verso della scrittura: «Pro universitate Regii». In senso perpendicolare alla scrittura, di mano del XV secolo: «P(rivilegium) domini Karoli tertii, datum / Neapoli .M°. .CCCLXXXIII°». Segue una breve nota del *summarius*, di mano del XVI secolo, leggibile solo in maniera parziale con l'aiuto della lampada a luce ultravioletta: «Privilegio che lo ficiali non posse pro/cederi ad officio de nulla causa / de citatini abitanti in ipso et che / li sindachi posse hordinar uno serviente / et far lo loco per officio [...]». Con andamento opposto al senso normale della scrittura, di mano del XVII secolo: «Privilegium regis Karoli / pro non procedendo *ex officio*». Segue una nota, di mano seicentesca: «De pena talis est», seguita da due rettangoli iscritti uno nell'altro con un segno di croce all'interno, rappresentanti, probabilmente, una bara. Poco sotto questa, una nota della data del documento accompagnata all'indicazione della copia registrata nel ms. *Urbs Rhegina* attestante l'avvenuta registrazione, corrispondente al numero di carta: «Carolo 3°, 1383, registrato / a libro a folio 51».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 53r-54r (*olim* cc. 51r-52r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. I, p. 70, n. XLVI.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, p. 203; ediz. 1993, p. 276; MARTORANO, *Chiese e castelli medievali in Calabria*, p. 124; EAD., *Santo Niceto nella Calabria medievale*, p. 248, n. 47; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 32-33.

E d i z i o n e i n t e g r a l e [da B]: MAZZITELLI, doc. II, pp. 253-254.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput I*, vol. I, pp. 256-257 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 270-271.

La pergamena (mm 364 x 337), restaurata, si trova in cattivo stato di conservazione. Doveva essere tale già sin dalla fine del XVI secolo, visto che le lacune presenti sulla pergamena, causate dai fori, sono le stesse che si trovano nel ms. *Urbs Rhegina*. Fori di media grandezza, dovuti ad usura, sono sparsi su tutto il supporto ed intaccano anche il testo, particolarmente agli incroci delle tre pieghe verticali con quella mediana orizzontale. Infiltrazioni di umidità hanno, altresì, causato la putrefazione e la caduta di brani membranacei, piuttosto grandi, lungo i margini laterali di sinistra e destra, senza tuttavia intaccare lo specchio della scrittura. Sono evidenti i due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava una sottile tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. La lettera iniziale «K» di «Karolus» è ingrossata e si prolunga verso l'alto. Gli elementi della

vestri parte, ita et taliter assistentes quod exponentes ipsi dapnum seu violentiam non reportent. Presentibus post oportunam inspectionem / earum remanentibus presentanti premissis modo efficaciter in antea valituris. Dat(e) Neap(oli) per virum nobilem Gentilem de Merolinis⁴⁾ de Sulmona^{m)} / legum doctorem, locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, consiliarium et fidelem nostrum, anno Domini .M^o. .CCC^o LXXXIII^o., die .XVI^o. iunii, / sexte ind(ictionis), regnorum nostrorum anno tertio.

(SP D)

a) *B in.* b) *Et~ipsorum su rasura.* c) *Expedit~observari su rasura.* d) *Testium nisi su rasura.* e) *Così A e B. In C capitaneis.* f) *B probavit.* g) *B premissis.* h) *Integrazione dubbia dovuta a lacuna per foro del supporto.* i) *B omette concedenda.* j) *B atronius.* k) *-tem salis su rasura.* l) *B aggiunge has.* m) *La sottoscrizione è autografa. Ad essa segue, al rigo successivo, un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa 100 mm, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.*

¹⁾ Cfr. nota 1 del doc. n. 50.

²⁾ Tale nota può essere cronologicamente assegnata agli anni 1392-93. Infatti Martino (o Martuccio) Zurlo è citato in un documento regio del 18 settembre 1392 quale castellano e capitano di Reggio, nonostante i consueti divieti a cumulare la doppia carica. In qualità di capitano di Reggio il 20 febbraio 1393, fu incaricato di risolvere una lite tra Francesco Filangieri e Giovanni Bufalo di Messina che, secondo il Filangieri, occupava arbitrariamente un suo feudo, e di redimere una simile causa promossa da Masio Moleti. I documenti si trovavano nel *Reg. Ang.* 362, cc. 93r, 113v, 192r, andato distrutto nell'incendio del 1943 (cfr. CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 164 nota 27; p. 165 nota 29; p. 167 nota 35).

³⁾ Il Toppi menziona Anello Arcamone tra i luogotenenti del gran camerario ancora in carica negli ultimi decenni del '300 (cfr. TOPPI, 'De origine omnium tribunalium', p. 163, n. 10; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, p. 191). Non si deve confondere, ovviamente, con il più noto Anello Arcamone, suo nipote, dottore di leggi, vissuto della seconda metà del XV secolo, nominato conte di Borrello il 27 febbraio 1483 (cfr. MINIERI RICCIO, *Memorie storiche degli scrittori*, p. 36), che fu ambasciatore di re Ferdinando I presso la Santa Sede, presidente della Sommaria (1466) e regio consigliere (1469). Fu coinvolto nella congiura dei baroni, imprigionato e liberato solo nel 1495 dal re Ferrandino (cfr. PORZIO, pp. 143, 149, 160, 164; SCARTON, pp. 226, 236-242, 256, 272-275, 281). Su Anello Arcamone si vedano TUTINI, p. 28, che distingue i due Aniello Arcamone; G. RUSSO, *Inediti documenti di archivi e biblioteche calabresi*, pp. 214-217; ALAGGIO, doc. 70, p. 162; A. DE LEO, III, p. 117, doc. 66 nota 9; in ultimo ABBONDANZA, pp. 738-739, con ulteriori rimandi bibliografici.

⁴⁾ Gentile de Merolinis di Sulmona, dottore di leggi e maestro razionale, è noto come luogotenente del protonotaro tra gli anni 1381 e 1409 (cfr. CAMERA, *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I*, p. 321 nota 1; RUSSI, p. 95; TRIFONE, *La legislazione Angioina*, pp. XXI-XXII, 321, 335; CUTOLO, *Ladislao*, pp. 43, 46, 72, 117, 120, 128, 133-134, 137, 151, 162, 274, 313, 355; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 376 nota 54; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, pp. 163-164 e nota 288). Per la sua menzione in fonti documentarie si vedano BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XII (1887), fasc. III, pp. 499-500, e in part. p. 506 (doc. dell'8 marzo 1390 mediante il quale Ladislao e sua madre Margherita ratificano la convenzione fatta a Gentile de Merolinis di Sulmona con la curia Romana, rispetto ai diritti che ad essa spettavano sulla spedizione delle bolle d'investitura); *ivi*, XIII (1888), p. 5; A. VALENTE, I (1915), pp. 500, 502; II (1916), p. 306, doc. del 1384 emesso dalla corte della regina Margherita; CUTOLO, *I privilegi dei sovrani angioini alla città di Napoli*, docc. I-II, pp. 28, 31; A. DE LEO, II, pp. 289-291, 293; MAZZOLENI, *Le pergamene della R. Camera della Sommaria*, p. 286, n. I 15; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. X-XI, pp. 29-34; *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XIV, pp. 22-24 [142-144]; docc. XV-XVI, pp. 144-146 [24-26]; XX, pp. 151-152 [31-32]; *Il Libro Rosso di Bari*, I, pp. 153, 159, 176, 191, 210, 214; *I regesti dell'Abbazia di Montecassino*, II, pp. 5, 12-13, 19, 29, 146-147; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, pp. 46, 53, 55, 80, 82; A. PETRUCCI, pp. 106, 108; FORTUNATO, documenti, doc. LI, p. 462; DRAGO TEDESCHINI, *Le pergamene del duomo di Bari (1385-1434)*, p. 18.

SCRIPTUM SUMPTI PUBLICI

1384 maggio 22, indizione VII, Reggio Calabria.

I nobili Martino Paparonus, Venutus Moleti, Perrellus de Sartiano e Giovanni de Pappacarbono, di Reggio, sindaci dell'università, fanno produrre copia autentica di una lettera regia di re Carlo III di Durazzo, in pergamena e munita del sigillo cereo, tanto per certificarla alla curia del magnifico Francisco Albirinus, vicegerente regio nel ducato di Calabria, quanto nell'interesse della predetta università.

Original e: BCRC, fondo pergamene, atti privati, n. 53 [A]. Sul verso, al centro, disposta con andamento perpendicolare rispetto al senso della scrittura, di mano coeva: «Transumptum certarum gratiarum / concessarum hominibus civitatis Regii». Segue, di mano del XVI secolo, una nota per buona parte deleta: «Che poczano passare le loro [...] / [...] franche a la [...] de / Sancto Nocito». Appresso il disegno di una chiave a quattro denti. A lato, di mano del XVII secolo, una nota della data del documento: «1384».

La pergamena (mm 350 x 510), restaurata, è in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie di colore scuro, sparse su tutta la superficie del supporto. La stessa ha causato la putrefazione e la caduta di brani di membrana lungo la linea dell'antica piega verticale centrale della pergamena, lasciando un grosso foro nella parte centrale del documento, in prossimità dell'escatocollo, e altri due piccoli fori più in basso, uno dei quali intacca la sottoscrizione del regio giudice, tutti risarciti con carta giapponese al momento del restauro. Il braccio della lettera iniziale «I» della preposizione «In», che forma il classico segno di croce, decorato ed al limite del margine scrittorio, si prolunga verso il basso per i primi dodici righe. Il signum notarii è rappresentato dalle lettere iniziali del notaio in nesso: «G(eorgius) S(apuna)».

Il notaio riporta il III di regno di re Carlo III di Durazzo ricorrendo al computo per anni interi a partire dalla data del 2 giugno 1381.

✠ ~~I~~ In nomine domini nostri Iesu Christi, amen. Anno nativitat(is) eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo quarto, die vicesimo secundo mensis madii, septime ind(ictionis), apud Regium, regnante serenissimo / domino domino nostro Karolo tercio Dei gratia illustrissimo Ier(us)al(e)m et Sicilie rege, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comite, regnorum eius anno tercio, feliciter, amen. Nos Philippus de Anfusio de Calanna / regia et reginali auc(torita)te iudex ad contractus ubilibet per totum ducatum Calabrie, Georgius Sapuna de Regio publicus ubilibet per totum ducatum Calabrie reginali auctoritate not(arius) et testes subscripti ad hoc / vocati sp(eci)al(ite)r et rogati presenti scripto publico notumfacimus et testamur, quod predicto die in nostri presentia constituti viri nobiles Martinus Paparonus, Venutus Moleti, Perrellus de Sartiano et Iohannes / de Pappacarbono de Regio, syndici universitatis hominum civitatis Regii, ostenderunt^{a)} nobis ac puplice legi fecerunt pro parte dicte universitatis quasdam regias licteras in carta de pergamento / scriptas, magno ipsius regie magestatis sigillo pendent^{b)} de cera rubea sigillatas, quas vidimus, legimus, ascultavimus et inspeximus diligenter in quantum nobis extitit oportunum, et erant / tenoris et continentie subsequentis: ...¹⁾. Verum quia dicti syndici pro parte

dicte universitatis, eorum de hiis interesse asseruerunt et / velint tam ad certitudinem curie magnifici domini domini Francisci Albirini regii in ducatu Calabrie vicemgerentis et omnium aliorum quorum poterit interesse, quam ad cautelam dicte universitatis / predictas originales regias licteras in publicam formam transumptatas et exemplatas habere propterea dicti syndici requisiverunt nos, nostrum qui supra iudicis et notarii puplici super hoc offi/cium implorando et testes subscriptos, ut eis pro parte dicte universitatis predictas originales regias licteras in formam publicam transumptare et exemplare deberemus, nos vero ipsorum syndicorum / requisitionibus iustis utpote annuentes, quia iuste petentibus non est denegandus assensus eo maxime quod officium nostrum puplicum est illudque nemini denegare possumus nec debemus / presertim quia ipsas originales regias licteras vidimus, legimus et inspeximus diligenter in quantum nobis extitit oportunum, ut superius est expressum, predictas originales regias / licteras iuxta earum formam et tenorem in presentem formam publicam transumptavimus, [exemplavimus et] reddegimus publicatas. In cuius rey testimonium et ut de presenti scripto sumpti puplici, / tamquam de predictis originalibus regiis licteris, ubique et apud omnes plena et indu[bitata fides valeat adhi]beri, rogatu et requisitione ipsorum syndicorum presens scriptum sumpti puplici / exinde factum est, scriptum et subscriptum per manus mei predicti notarii nostrum qui supra iudicis et liceratorum testium subscriptorum roboratum, superius autem in quinta linea connumerando a principio / ubi legitur «ostenderunt» sequi debet «et presentaverunt» et continuare «nobis»^{c)}. Item in sexta linea connumerando a principio ubi legitur «pendenti» sequi debet «ut in eis videbatur» et continuare / «de cera»^{d)}. Item in decima linea connumerando a principio ubi legitur «civitate» sequi debet «Regii» et continuare «predicte»^{e)}, que dictiones obmisse fuerunt per me notarium puplicum supradictum non vicio, set^{f)} / errore quia scribendo casualiter erravi et ideo pro autentico habeatur. Actum anno, mense, die, loco et indictione premissis. (SN)

✕ Ego qui supra Philippus de Anfusio de Calanna regia et reginali auctoritate iudex ad contractus ubilibet per totum ducatum Calabrie^{g)}.

✕ Ego Iohannes Psillo^{h)} de Regio me subscripsi.

✕ Ego Nicolaus de Gorasio de Regio me subscripsi.

✕ Ego Bartholomeus de Prothopapa testor.

✕ Ego Iohannes Musulinus de Regio me subscripsi.

✕ Ego Antonius Pueta de Regio me subscripsi.

✕ Ego Iacobus de Capua de Regio me subscripsiⁱ⁾.

✕ Ego qui supra Georgius Sapuna de Regio puplicus ubilibet per totum ducatum Calabrie reginali auctoritate notarius presens scriptum puplicum scripsi et subscripsi^{j)}.

^{a)} A omette et presentaverunt. ^{b)} A omette ut in eis videbatur. ^{c)} Cfr. la nota a. ^{d)} Cfr. la nota b. ^{e)} Cfr. la nota a del doc. n. 61. ^{f)} Così A per assordimento della sonora finale. ^{g)} Seguono, dopo alcuni segni di penna a svolazzo, le iniziali del giudice regio: P(hilippus) <de> A(nfusio). ^{h)} Così A. ⁱ⁾ Seguono le iniziali del testimone intervallate dal segno a svolazzo di chiusura della sottoscrizione: I(acobus) <de> C(apua). ^{j)} Alla sottoscrizione seguono le iniziali del notaio: G(eorgius) S(apuna).

¹⁾ Doc. n. 61.

KAROLI TERTII REGIS LITTERAE SECRETAE

<1385> settembre 30, indizione IX, Belcastro.

Carlo III <di Durazzo>, re di Gerusalemme e Sicilia, notifica al *magister* Pietro de Massa, di Gragnano, rationale della camera della sommaria e commissario regio nel ducato di Calabria, che, dovendosi versare alcune provvigioni derivanti dal denaro della gabella del primo e del secondo dono, pagata dagli uomini di alcune terre, al nobile Cirellus Ayossa, di Napoli, milite, marescalco del regno di Sicilia e capitano della città di Reggio, non impedisca che ciò sia fatto. Inoltre, poiché Cirellus non ha incassato l'altra provvigione di cinquanta once derivante dai diritti sulla secrezia nel ducato di Calabria, il re ordina a Pietro che faccia in modo da recuperare questa somma da qualsiasi altra entrata fiscale dovuta alla regia curia per il presente anno di IX indizione.

C o p i a a u t e n t i c a inserta nel doc. n. 70 [B].

I n s e r t o nel doc. n. 69 [B¹].

L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Carolus tercius Dei gratia Ierusalem et Sicilie rex, magistro Petro de Massa¹⁾ de Graniano rationali camere nostre summarie ac commissario per nos in ducatu Calabrie deputato, familiari et fideli nostro dilecto, gratiam et bonam voluntatem. Quia viro nobili Cirello Ayosse de Neapoli, militi, regni nostri Sicilie marescallo ac capitaneo civitatis nostre Regii, consiliario et fideli nostro dilecto, concessimus certas provisiones super pecunia primi et secundi doni aliisque iuribus nonnullarum terrarum ducatus nostri Calabrie, prout continent nostre lictere propterea sibi facte, nosque nolumus^{a)} solutioni dictarum provisionum quomodolibet derogari, idcirco volumus et fidelitati tue de certa scientia nostra harum serie committimus et mandamus expresse quatenus solutionem dictarum provisionum^{b)} non impediatis quoquomodo nec te de recollectione pecunie et iurium super quibus sunt dicte provisiones statute usque dumtaxat ad summam illarum quomodolibet intromictas, set provisiones ipsas patiaris ac mandes et facies prefato Cirello vel alii pro ipso solvi et per eum percipi iuxta predictarum aliarum licterarum^{c)} nostrarum continenciam et tenorem. Et quia dictus Cirellus habens aliam provisionem annuam unciarum quinquaginta super iuribus secretie ducatus nostri Calabrie percipere ad alias nostras licteras^{d)} certo modo, asserit non posse sibi comode satisfieri super iuribus secretie predicte de provisione iamdicta, nosque non intendimus ipsum dicte provisionis reali perceptione carere, idcirco tibi adicimus expressius in mandatis quatenus eidem Cirello vel alii persone legitime pro ipso totum id quod sibi ad solvendum restaret pro presenti anno none indictionis in defectu iurium dicte secretie de summa provisionis iamdicte de omni et fiscali quacumque pecunia curie nostre recollecta et percepta ac recolligenda et percipienda per te in dicto ducatu nostro Calabrie, pecunia collecte lancearum dumtaxat excepta, habita quidem per te informatione debita de eo quod dicto Cirello debetur in defectu iurium dicte secretie de summa provisionis eiusdem solvere et exhibere presentium auctoritate procures et recipias ab eodem Cirello vel alia persona legitima pro ipso de hiis que sibi solveris exinde suis vicibus debitam apodixam quam tibi plene sufficere volumus ad cautelam illamque una cum solutione huiusmodi in tuo computo acceptari pariter et admitti, nullis cautelis aliis quam presentibus nostris licteris cum apodixa iamdicta, a te

propterea^{e)} quomodolibet requirendis contrarium facere non presummes sicut nostram gratiam caram habes. Presentibus autem obsistere nolumus quod sigillate non sunt magno nostro sigillo pendenti, nec data in camera nostra continentur^{f)} in eis cum ipsas sigillatas tantum nostro secreto anulo ac parvo sigillo quatrato ad exhibitionem fiscalis pecunie deputato, tanti vigoris decernamus existere quanti si essent predictis et omnibus aliis sollempnitatibus iuxta ritum nostre curie roborate. Dat(e) Bellicastri, sub eisdem anulo et sigillo die ultimo, septembris none indictionis.

^{a)} In B la lettera iniziale n- è corretta da v-. In B¹ volumus, ma si intenda nolumus. ^{b)} B¹omette quomodolibet~provisionum. ^{c)} B¹ licteras. ^{d)} Bomette ad alias nostras licteras. Cfr. la nota a del doc. n. 70. ^{e)} Bomette propterea. Cfr. la nota b del doc. n. 70. ^{f)} B¹ contineatur.

¹⁾ Il 27 settembre 1382 il *magister* Pietro Massa di Gragnano fu nominato da Carlo III razionale della Camera della Sommaria, commissario e tesoriere nelle province di Bari e Terra d'Otranto (cfr. BARONE, *Notizie storiche tratte dai Registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo*, XII (1887), fasc. I, p. 28). Il 24 dicembre 1382 Giovanni Aguth, il più noto avventuriero Hakwood, che papa Urbano VI si era fatto cedere dai Fiorentini per inviarlo nel regno

di Napoli a combattere in favore di Carlo di Durazzo, con il titolo di *miles* e capitano generale della chiesa di Roma, espose a Carlo III di non esser stato pagato da molti suoi debitori di Napoli e dell'intero Regno. Carlo III incaricò Donato d'Arezzo, giudice della magna curia, che provvedesse subito a che i debitori pagassero le somme dovute. Tra questi debitori figurava proprio Pietro Massa di Gragnano (cfr. *ibidem*, fasc. II, pp. 185-208, qui p. 190).

67

KAROLI TERTII REGIS INDULTUM

1385 ottobre 1, indizione IX, Crotone.

Carlo III <di Durazzo>, re di Gerusalemme e Sicilia, concede l'indulto generale agli uomini dell'università di Reggio per qualsiasi reato commesso ed ordina al mastro giustiziere del regno, ai giudici della gran corte, vicegerenti, giustizieri di Calabria, capitani di Reggio e del suo distretto ed a tutti gli ufficiali del regno di osservare e far osservare la presente lettera d'indulgenza e grazia.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 15 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a destra, la nota di quietanza della tassa: «R(ecepte) unc(ie) .IIII.». Sul *verso*, al centro, è raffigurata una croce pomellata e potenziata. A destra, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano del XVII secolo: «Datum Cotroni, / 1385, primo octobris». Segue della solita mano del XVIII secolo una nota della data e dell'indicazione della carta del ms. *Urbs Rhegina* attestante l'avvenuta registrazione e corrispondente alla carta del registro: «Indulto generale. / Carlo 3° / registrato a libro a folio 57».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 59r-v (*olim* c. 57r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 223, n. XLVII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, p. 203; § V, pp. 320-321; ediz. 1993, p. 276, nota 1, e p. 277; CARIDI, *Reggio Calabria*, p. 33.

La pergamena (mm 483 x 284), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in buono stato di conservazione. Sono presenti solo lievi macchie brune lungo la linea dell'antica piegatura orizzontale mediana del supporto. Al''incrocio di questa con le due pieghe verticali, a causa dell'usura, si sono prodotti due piccoli fori, guarniti con carta giapponese nel corso del restauro, che non inficiano il recupero integrale del dettato. Sono evidenti i due fori circolari, eseguiti su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava il filo che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. La lettera iniziale «K» di «Karolus» è di modulo ingrandito, ma non ingrossata, e si prolunga verso l'alto. La d a t a t i o del documento è stata vergata separata dall'escatocollo e gli elementi dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno dei sovrani, sono disposti distanziati tra loro, in modo da occuparlo interamente.

L'anno V del regno di re Carlo III di Durazzo è computato per anni interi a partire dalla data del 2 giugno 1381. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

*
 K
 *
 Karolus tertius Dei gratia Ier(us)l(e)m et Sicilie rex, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, universis presentis indulti seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Principa/lis clementia dum censura iuris per lenitatis intuytum se amabiliter obicit rigorem iustitie, cum moderamine librate provisionis se mollit quo fit ut non solum levibus et excu/sabilibus indulgeamus excessibus verum plerumque graves iniurias et manifesta facinora misericorditer relaxemus. Sane licet universitas et homines civitatis nostre Regii de / provincia Calabria, fideles nostri dilecti, faciente prava dispositione temporis^{a)} que homines ad peccandum faciliter secum trahit commiserint hactenus nonnullos excessus, crimina / et delicta ex quibus diversis penis corporalibus et pecuniariis noscuntur multipliciter sublactere. Nos tamen moti devotis supplicationibus pro parte dictorum hominum culmini nostro factis / nec minus advertentes^{b)} quod nichil sicud^{c)} humanitas censetur peculiare principibus per quam imitatio divina servatur illius quoque piissimi regis regum qui non peccatoris mortem ut / perheat^{d)}, set^{e)} conversionem eius potius appetit ut salvetur et vivat in actibus nostris sequi volentes quatenus humane fragilitati permittitur exemplariter actiones eisdem universitati et hominibus / ipsius civitatis nostre Regii ac cuilibet et singulis eorundem omnes et singulos excessus, percussiones, cedes, homicidia, disrobationes, crimina et delicta per eos pro preteritis partibus et / usque in presentem diem quomodocumque et qualitercumque commissa, nec non culpam, offensam et penam omnem realem, personalem et pecuniariam quam premissorum occasione^{f)} vel causa forsitan / incurrissent banna quoque bannorum, iura terciarias et condepnaciones quaslibet alias inde secutas in quantum silicet nostra curia tangitur de certa nostra sciencia presentium tenore / benigne remictimus et de speciali gratia misericorditer relaxamus omnemque ipsis irrogatam infamie maculam ab^{g)} eis clementius abolemus, restituentes ipsos ad honores, / dignitates, statum, famam^{h)} et bona. Ita quod dicti universitas et homines premissorum occasione vel causa compelli nequeant inpeti vel vexari. Et ecce magistro iusticiario regni nostri Sicilie / eiusque locumtenenti et iudicibus magne curie ac vicegerentibus nostris et iusticiariis Calabrie, capitaneis quoque civitatis nostre Regii sui que districtus ceterisque officialibus nostris aliis per / regnum nostrum Sicilie constitutis, presentes licteras inspecturis presentibus et futuris fidelibus nostris dilectis damus earundem vigore presentium expressius in mandatis quatenus forma presentis / nostre indulgencie remissionis et gracie per eos diligenter actenta illam dictis universitati et hominibus ac cuilibet et singulis eorundem observent efficaciter et faciant ab aliis inviolabiliter observari / dictosque universitatem et homines premissorum occasione vel causa ex officio nostre curie seu ad denunciationem partium extraordinarie non citent, evocent, compellant, inpetent vel molestent, neque / compelli, molestari vel inpeti ab aliis in personis, rebus et bonis eorum quomodolibet patiantur contra presentium seriem et tenorem quin ymmo statim in irritum revocent quicquid per eos / vel ipsorum alios adversus dictos universitatem et homines premissorum occasione vel causa

atemptari contingetⁱ⁾ forsitan in futurum. In cuius rei testimonium presens indultum exinde fieri et / pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus communiri et licet secundum ritum et observantiam nostre curie presens indultum subscribi et signari debuissent^{j)} manu propria prothonotarii dicti regni / nostri Sicilie vel locumtenentis ipsius. Nos tamen propter absentiam dicti prothonotarii et eius locumtenentis presens indultum manu nostra propria duximus subscribendum quod huiusmodi / manu nostra subscriptum tanti et maioris etiam roboris esse decernimus quam si esset manu propria dicti prothonotarii vel eius locumtenentis subscriptum, ut predicatur, et signatum ritu et / observantia dicte nostre curie non obstante.

Datum Cutroni in absentia dicti prothonotarii et eius locumtenentis per manus nostri predicti regis Karoli^{k)}, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto, / die primo octobris, none ind(ictionis), regnorum nostrorum anno quinto.

(SP D)

^{a)} B operis. ^{b)} B adducentes. ^{c)} Così A per sonorizzazione della sorda finale. ^{d)} Così A. In B propterea ad. ^{e)} Così A per assordimento della sonora finale. ^{f)} In A occasionem, con -m espunta ed abrassa. ^{g)} La lettera -b corretta da -d. ^{h)} Sulla parola si trova un segno di abbreviazione (lineetta orizzontale) superfluo. ⁱ⁾ B contingerit. ^{j)} B omette subscripsi~debuissent. ^{k)} La sottoscrizione del sovrano è autografa. Segue una linea orizzontale tracciata per riempire lo spazio vacante della lunghezza di 50 mm circa.

68

KAROLI TERTII REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1385 ottobre 3, indizione IX, Crotone.

Carlo III <di Durazzo>, re di Gerusalemme e Sicilia, con lettera indirizzata al gran camerario del regno di Sicilia, ai vicegerenti, giustizieri di Calabria, capitani di Reggio e del suo distretto, erari, maestri della camera ed a tutti gli ufficiali e commissari del regno preposti alla riscossione delle tasse, comunica di aver concesso agli uomini ed all'università di Reggio, vista la loro fedeltà dimostrata, la somma di trenta onze da prelevarsi dalla somma delle collette dei mesi di settembre e ottobre del presente anno di IX indizione, dovute alla regia curia.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 14 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a destra, la nota di quietanza della tassa: «R(ecepti) unc(ia) .I. et t(a)r(eni) .VIII.». Sul v e r s o , al centro, disposta perpendicolarmente alla scrittura del documento, è stampigliata la sigla «KT» per indicare «K(arolus) T(ertius)». Sopra questa, di mano coeva: «Vacat». Seguono, di mano del XVII secolo: «Carlo 3 relaxa 30 onze». Di mano poco posteriore: «L'anno 1385, 3 ottobre <aggiunto da altra mano in un secondo momento e di inchiostro più scuro>, / per la convenzione». Segue della solita mano del XVIII secolo una nota dell'indicazione della carta del ms. *Urbs Rhegina* attestante l'avvenuta registrazione e corrispondente alla carta del registro: «Registrato a libro a folio 52».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 54r-v (olim c. 52r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, manca.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, pp. 203-204; ediz. 1993, p. 277.

presentes nostras licteras manu nostra propria / duximus subscribendas quas huiusmodi manu nostra subscriptas tanti et maioris roboris esse decernimus quam¹⁾ si essent manu dicti prothonotarii vel eius locumtenentis / subscribe, ut predicatur, et signate ritu et observantia dicte nostre curie non obstante. Data Cotroni in absentia dicti prothonotarii et eius locumtenentis per manus nostri / predicti regis Karoli^{m)}, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto, die tertio mensis octobris, none ind(ictionis), regnorum nostrorum anno quinto.

(SP D)

^{a)} *B omette civitatis nostre.* ^{b)} *B recollectorum et perceptionem.* ^{c)} *Cosi A. In B e C promptitudinem.*
^{d)} *Cosi A. In B inlibata; C illibate.* ^{e)} *B e C tenore.* ^{f)} *Integrazione da B dovuta a foro del supporto.* ^{g)} *B omette presentem.* ^{h)} *L'integrazione, lacunosa anche in B, a causa di un foro sul supporto originale, è stata dedotta dal confronto con il doc. precedente.* ⁱ⁾ *B omette nostre.* ^{j)} *B observantia.* ^{k)} *B aggiunge nostra.* ^{l)} *B ac.* ^{m)} *La sottoscrizione del sovrano è autografa. Segue una linea orizzontale della lunghezza di 50 mm circa tracciata per riempire lo spazio vacante.*

69

PETRI DE MASSA COMMISSARII REGII LITTERAE

1385 dicembre 13, indizione IX, Reggio Calabria.

Pietro d e M a s s a , di Gragnano, commissario regio nel ducato di Calabria, notifica agli uomini dell'università di Reggio, ai gabellieri, credenzieri e percettori di tutte le gabelle del presente anno di IX indizione, nonché agli uomini delle terre di Calanna, Fiumara di Muro, Oltre Mesa, San Niceto, Pentedattilo, Valle Tuccio, Amendolea, Bova, Palizzi ed altre università, la lettera regia concessa a C i r e l l u s A y o s s a , di Napoli, milite, marescalco del regno di Sicilia e capitano e castellano della città di Reggio, intimando agli uomini delle predette università ed ai predetti gabellieri e credenzieri di non venire meno a quanto riportatovi, sotto pena di cinquanta once per i negligenti.

I n s e r t o nel doc. seguente.

L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino. Dal doc. seguente si rivela che l'originale di questa lettera patente era munita del sigillo.

Petrus de Massa de Graniano commissarius regius in toto ducatu Calabrie per regiam maiestatem certo modo deputatus, nobilibus et discretis viris hominibus universitatis civitatis Regii, cabellotis, credenceriis quarumcumque cabellarum dicte civitatis Regii ac perceptoribus quorumcumque iurium ipsarum cabellarum presentis anni none indictionis, nec non universitatum hominum et terrarum Calampne, Flomarie Muri, ultra partes Mese, Sancti Niceti, Pentidattili, Vallis Tucii, Amendolee, Bove, Palicii et quarumcumque aliarum universitatum contentarum in regii licteris concessis magnifico viro domino Cirello Ayosse de Neapoli, militi, regni Sicilie marescallo, consiliario et fideli regio ac capitaneo et castellano dicte civitatis Regii, amicis suis, salutem. Nuper recepimus a sacra regia maiestate cedula[m] unam apertam secreto anulo et sigillo pecunie ipsius regie maiestatis sigillatam tenoris et continentie subsequentis: ...¹⁾. Volentes igitur

predictas licteras exequi prout nobis iniungitur et mandatur tam per dictam cedula quam oretinus per eandem regiam maiestatem, mandamus auctoritate presentium ad penam unciarum auri quinquaginta per quemlibet predictis universitatibus et unicuique ipsorum, cabellotis et credenceriis omnium cabellarum civitatis Regii presentis anni none indictionis, quatenus predicto domino Cirello, eius procuratori seu nuncio, satisfaciatis seu satisfieri mandetis et faciatis iuxta tenorem licterarum regiarum quas exinde habet, nullam negligentiam exinde committendo, sicut penam predictam cupitis evitare. Presentibus post oportunam inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti recepturi copiam in forma publica qui voluerint ut est modis. Date Regii anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto, die terciodecimo decembris, none indictionis.

¹⁾Doc. n. 66.

70

SCRIPTUM SUMPTI PULICI

1386 aprile 3, indizione IX, Reggio Calabria.

Antonio Musolinus ed il notaio Orlando de Sinopulo, di Reggio, sindaci dell'università della città di Reggio, presentano e fanno produrre copia autentica di due lettere patenti del re <Carlo III di Durazzo>, entrambe in pergamena, di cui una munita del grande sigillo in cera pendente e del sigillo piccolo quadrato impresso utilizzato in occasione dell'esibizione fiscale, l'altra, invece, data sub anulo secreto e munita del solo sigillo quadrato impresso, pure utilizzato nella medesima in occasione, e di un'altra lettera patente, in carta bombicina pure con il sigillo, del magister Pietro de Massa, di Gragnano, commissario regio nel ducato di Calabria.

Originale: BCRC, fondo pergamene, atti privati, n. 1 [A]. Sul recto, in calce al documento, il rogatario riporta la notitia testium: «T(estes): iudex Sperronus Cacumala, cantor Reginus, notarius Nicolaus Garufi, Bartholomeus de Favilasio, Georgius de Malgerio, Guillelmus Giria, Apportanza¹⁾ Pappichi <così> et ego notarius». Sul verso, al centro, di mano coeva, una nota del *summarius*, disposta perpendicolarmente rispetto al senso della scrittura: «Transumptus licterarum provisionis et executionis / provisionis condam domini Cirelli Ayossa a lictere <così, si intenda licteris> / creacionis et officii magistri Petri de Graniano / sue commissionis in ducatu Calabrie facte per / dominum regem Carolum tercium». Poco sopra, una nota di mano del XVII secolo parzialmente coperta da una sostanza collosa ed illeggibile anche con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta.

La pergamena (mm 495 x 676), restaurata, si trova in mediocre stato di conservazione. Sono presenti macchie scure lungo il margine di sinistra, dovute ad infiltrazioni di umidità, e macchie giallastre sulla parte superiore del supporto, dovute, sembra, a qualche sostanza collosa. Altre macchie brune di lievi entità sono sparse su tutta la superficie del supporto, in particolar modo lungo le linee delle antiche piegature verticali. All'incrocio di quest'ultime con quelle orizzontali, l'infiltrazione di umidità ha causato la putrefazione e la caduta di diversi lembi di membrana, lasciando molti fori di piccola grandezza, tutti risarciti con carta giapponese in fase di restauro, che rendono difficoltoso il recupero dello scritto. Il braccio della lettera iniziale «I» della preposizione «In», che forma il classico segno di croce, decorato e sporgente rispetto al margine scrittoria, si prolunga verso il basso per i primi tredici righe. Il signum notarii è rappresentato dalle lettere iniziali del nome del notaio. La distanza che intercorre tra la sottoscrizione

dell'ultimo testimone e quella del rogatario è tale da lasciar supporre che qui fossero previste le altre due sottoscrizioni testimoniali, quelle Giorgio Malgerio e Apportanza Pappichi, di incluse nella *notitia testium*, venute a mancare. La nota finale di emendazione è stata aggiunta dallo stesso notaio in un secondo momento e si presenta vergata con inchiostro di colore più scuro.

L'anno V del regno di re Carlo III di Durazzo è computato dal notaio per anni interi a partire dalla data del 2 giugno 1381.

✠ In nomine domini nostri Iesu Christi, amen. Anno nativitat(is) eiusdem mill(esimo) trecentesimo octuagesimo sexto, die tercio mensis aprilis, none ind(ictionis), apud Regium, regnante serenissimo domino domino nostro Carolo tercio Dei gratia illustrissimo Ier(us)al(em) et Sicilie rege, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comite, / regnorum eius anno quinto, feliciter, amen. Nos Sperronus de Cacumala de Regio regia auct(orit)ate iudex ad contractus ubilibet per totum ducatum Calabrie, Nicolaus de Mirabello de Regio puplicus ubilibet per totum ducatum Calabrie regia auctoritate not(arius) et testes subscripti ad hoc vocati sp(eci)al(ite)r et rogati presenti / scripto puplico notum facimus et testamur, quod predicto die coram nobis Antonius Musolinus et notarius Orlandus de Sinopulo de Regio, sindici universitatis hominum civitatis Regii presentis anni none indictionis, sindicario nomine et pro parte ipsius universitatis, ostenderunt et presentaverunt ac / puplice legi fecerunt quasdam binas patentes regias licteras, in carta de pergameno scriptas, prefati serenissimi domini nostri regis Caroli, quarum una erat sigillo magno pendenti ac sigillo parvo quatrato ad exhibitionem fiscalis pecunie deputato prefati serenissimi domini / nostri regis et duobus aliis nitiis, ut in eis videbatur, de cera rubea sigillata et nitiata, alia vero erat tantum anulo secreto et sigillo parvo quatrato ad exhibitionem fiscalis pecunie deputato ipsius serenissimi domini nostri regis, ut in ea videbatur, de cera rubea sigillata et / nitiata, nec non etiam ipsi sindici, sindicario nomine et pro parte ipsius universitatis, coram nobis similiter ostenderunt et presentaverunt, ac puplice legi fecerunt quasdam patentes licteras egregii viri magistri Petri de Massa de Graniano, regii in ducatu Calabrie commissarii, in carta de / bonbice scriptas, sigillo ipsius magistri Petri, ut in eis videbatur, de cera rubea sigillatas, quas quidem omnes predictas licteras vidimus, legimus, ascultavimus et inspeximus diligenter in quantum nobis extitit oportunum et erant per omnia tenoris et continencie subsequentis, tenor unius / lictere ipsius domini nostri regis per omnia talis est: ...²⁾. Tenor alterius / lictere ipsius domini nostri regis per omnia talis est: ...³⁾. Tenor lictere / ipsius magistri Petri talis est: ...⁴⁾. Verum quia dicti sindici, sindicario nomine et pro parte ipsius / universitatis, eorum de hiis interesse asseruerunt et velint [tam ad] cautelam dicte universitatis quam omnium aliorum quorum interest et interesse poterit [in futurum] supradictas tres licteras in forma puplica transumptatas et exemplatas [habere], propterea requisiverunt nos, nostrum qui supra iudicis et notarii puplici / super hoc officium implorando et testes subscriptos ut [eis supradictas tres] licteras, nomine et pro parte ipsius universitatis, in formam puplicam transumptare et exemplare deberemus, nos vero ipsorum sindicorum requisitionibus iustis ut[pote] annuentes, quia iuste petentibus non est denegandus assensus / eo maxime quod officium nostrum puplicum est illudque nemini denegare possumus nec debemus, presertim quia ipsas licteras vidimus, legimus, ascultamus et inspeximus diligenter in quantum nobis extitit oportunum, ut superius est expressum, predictas licteras iuxta earum formam, seriem et tenorem in / presentem formam puplicam transumptavimus, exemplavimus et redigimus puplicatas. In cuius rei testimonium et ut de presenti scripto sumpti [puplici] tamquam de predictis originalibus licteris ubique et apud omnes plena et indubitata fides valeat adhiberi rogatu et requisitione ipsorum / sindicorum presens scriptum sumpti puplici eisdem sindicis, nomine et pro parte ipsius universitatis, exinde

factum est, scriptum et subscriptum per manus mei predicti notarii puplici nostrum qui supra iudicis et subdictorum testium subscriptorum roboratum, superius autem in quatragesima secunda linea connumerando / a principio ubi legitur «percipere» sequi debet «ad alias nostras licteras»^{a)} et continuare «certo modo», item et in quatragesima sexta linea a dicto principio connumerando ubi legitur «a te» sequi debet «propterea»^{b)} et continuare «quomodolibet», que dictiones obmisse fuerunt per me notarium puplicum supradictum, non / vicio set errore quia scribendo casualiter erravi [et] ideo pro autentico habeatur. Actum anno, mense, die, loco et indictione premissis. (SN)

✕ Ego qui supra Sperronus de Cacumala de Regio regia auctoritate iudex ad contractus ubilibet per totum ducatum Calabrie.

✕ Ego abbas Nicolaus Pappus⁵⁾ cantor Reginus testor.

✕ Ego Bartholomeus Favelensis me subscripsi.

✕ Ego Nicolaus Garufi de Regio me subscripsi.

✕ Ego Guillelmus Giria de Regio me subscripsi.

✕ Ego qui supra Nicolaus de Mirabello de Regio puplicus ubilibet per totum ducatum Calabrie regia auctoritate notarius presens scriptum puplicum scripsi et me subscripsi.

^{a)} Cfr. la nota d del doc. n. 66. ^{b)} Cfr. la nota e del doc. n. 66.

¹⁾ Sotto questo particolare nome rilevo un tale Apportanza de Baldanza, giudice della terra di Cava, citato in una *cartula locationis* del 1295 (cfr. J.-M. MARTIN, *Les actes de l'abbaye de Cava concernant le Gargano (1086-1370)*, doc. 82, p. 209).

²⁾ Doc. n. 63.

³⁾ Doc. n. 66.

⁴⁾ Doc. precedente.

⁵⁾ Il 27 febbraio del 1368 con bolla di papa Urbano V inviata all'arcivescovo di Reggio, Carlo de comite Urso, concesse l'ufficio del tabellionato a Nicola Pappo, prete della diocesi reggina, unitamente a Nicola Pesino, chierico non coniugato (*Reg. Avin.* 166, f. 419v; cfr. F. RUSSO,

Regesto Vaticano per la Calabria, II, p. 22, n. 7820). Il 25 maggio 1374 a Nicola Pappo, in quel tempo canonico della diocesi reggina, furono assegnati la collazione del canonicato della chiesa maggiore cosentina e della prebenda di San Marco, facente parte pure della chiesa di Cosenza, con annesso il suo beneficio ecclesiastico perpetuo denominato «Vennerelli», rimasti vacanti in seguito alla consacrazione di Nicola, divenuto vescovo di Umbriatico (*Reg. Avin.* 194, ff. 158v-159r; cfr. F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 51, n. 8145). Alla data del documento, dunque nel 1386, risulta essere anche abate e cantore dell'arcidiocesi di Reggio.

71

LADISLAI REGIS LITTERAE PATENTES

1387 maggio 16, indizione X, Napoli.

Il re Ladislao <di Durazzo>, in seguito alle suppliche degli uomini dell'università di Reggio, conferma alla medesima città privilegi, immunità, diritti, esenzioni e grazie già concesse dal re Roberto e dalla regina Giovanna <I>, e, con assenso della madre Margherita, sua balia e tutrice, ordina che, essendo morto Cirillo Aiossa, di Napoli, capitano e castellano di Reggio, in attesa di nuova nomina, vengano nominati sei uomini che amministrino saggiamente la città mantenendola in prosperità e tranquillità, il cui lavoro sarà ben accetto. Ordina, inoltre, che lo stesso l'ufficio del

castellano e quello del capitano abbiano giurisdizioni separate ricoperte da due differenti persone che non siano né conti o baroni fiorentini, lombardi o toscani, ma soltanto uomini fedeli del regno di Sicilia, né siano caporali di gendarmeria ai quali non si dovrà affidare neanche il computo degli stipendi; che i capitani e castellani, con i loro giudici, assessori e notai d'atti, restino in carica un anno e che al termine del mandato siano sottoposti a sindacato del loro operato da parte dei loro successori e di uno dei cittadini di Reggio eletto dalla stessa università, con eventuale pena di cinquanta once per coloro che avessero commesso infrazioni; che costoro non possano assumere nei loro uffici, sotto corresponsione di stipendio proprio o della regia curia, persone della città di Reggio, in qualità di ufficiali, guardie del corpo, servi armati, consiglieri, scudieri o familiari, sotto la medesima precedente pena che sarà devoluta alla regia corte dai loro successori; che le tasse imposte dalla regia corte per il prossimo anno di XI indizione siano pagate, ma vengano destinate, per mezzo di altre persone elette dalla predetta università, alla riparazione ed alle fabbriche delle mura cittadine. Infine, poiché i cittadini di Reggio avevano già versato al predetto capitano Cirello le tasse delle collette del presente anno in corso, per una somma di sessanta once, per le quali venivano molestati dall'erario ed altri ufficiali nominati dalla corte in quelle parti, il re ordina che se i reggini potessero dimostrare con le debite apodisse o altre legittime ricevute di quietanza di aver già pagato le collette per la somma complessiva delle sessanta once versate a Cirello, non siano tenuti, in tal caso, a pagare null'altro.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 52, segnatura precedente n. 58.2 [A]. Sul *r e c t o*, in calce al documento, a sinistra, la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «H(ab)et(ur) c(edula) r(egis)». Poco a lato, la nota *taxae*: «T(a)r(eni) .XII.». A destra, la nota dello *scriptor*: «An(tonius) de Penna¹⁾ / s(criptor)». Sotto questa, la nota della tassatore e di quietanza della tassa: «Conr.²⁾, re(cepti) t(a)r(eni) .XII.». Sul lembo esterno della *p l i c a*, al centro, capovolta rispetto al senso normale della scrittura, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancell(a)r(ia) / pen(es) . . prothonot(arium)». Sul *v e r s o*, al centro, disposta nello stesso senso della scrittura del documento, di mano coeva: «Confirmationis privilegiorum et capitulorum et aliarum rerum / pro hominibus universitatis civitatis Regii». Segue altra nota sincrona del *summariu*m, per buona parte con l'inchiostro fortemente scolorito illeggibile anche con l'ausilio della lampada di Wood: «Privilegium domini Ladislai, datum Neapoli, 1387, / [...]». Appresso una nota di mano del XV secolo: «Privilegium domini regis Ladislai. Datum Neapoli / .M°. .CCC°. .LXXXVII°. , die .XVI. maii, .X°. indictionis». In alto, della solita mano del XVIII secolo, disposta con andamento perpendicolare rispetto alla scrittura, una nota della data e dell'indicazione della carta del ms. *Urbs Rhegina* attestante l'avvenuta registrazione e corrispondente alla carta del registro: «Ladislao 1387, registrato a libro / a folio 63».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 65r-66v (*olim* cc. 63r-64v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 223-224, doc. n. XLVIII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, p. 205; ediz. 1993, pp. 278-279; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 34-35.

E d i z i o n e i n t e g r a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput II*, vol. I, pp. 258-259 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 273-274.

La pergamena (mm 430 x 332), restaurata, a plica spianata, si presenta in mediocre stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie scure, più accentuate nella parte inferiore del documento e lungo il margine laterale di destra, che comunque non ostacolano il recupero integrale del dettato. Un foro di piccole dimensioni si trova all'incrocio della piega verticale a sinistra con quella orizzontale centrale, dovuto ad usura della membrana e risarcito al momento del restauro. Un foro di grosse dimensioni, pure causato dall'usura, si trova lungo la linea della piega orizzontale mediana ed inficia la restituzione della scrittura. Altri lembi di membrana sono caduti lungo i margini di sinistra e destra, in corrispondenza di questa piega. Sono presenti i due fori circolari, praticati su ciascun lembo della plica, attraverso cui passava il cordone che reggeva il sigillo cereo deperdito. L'asta verticale della lettera «L» iniziale di «Ladislao», decorata ed in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della *datatio* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Gli anni di regno di re Ladislao d'Angiò-Durazzo non vengono computati né dalla data di morte di Carlo III, né dalla data della sua incoronazione avutasi il 29 maggio 1390 (CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 110; LÉONARD, p. 606), ma dal 7 marzo 1387, anno in cui si fregia di tutti i titoli sovrani, in particolare del titolo di re d'Ungheria (CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 71, 102 e nota 29; KIESEWETTER, *Ladislao*, p. 40; A. DE LEO, III, p. LXX). Il I anno di regno di re Ladislao è, dunque, calcolato con il criterio dell'anno intero a partire da quest'ultima data.

✠Ladizlaus✠ Dei gratia Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque Rex, Provincie, Forcalquerii ac Pedimontis comes, Universis et singulis presentes / licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Licet adiectione plenitudo non egeat, nec firmitatem exigat quod est firmum confirmatur tamen^{a)} interdum quod robor obtinet, ut confirmantis sincera benignitas clareat et suffragium cautele habundatioris accedat et nonnunquam etiam que illegitime gesta sunt, principis auctoritas superveniens ea validat et confirmat. Sane pro parte universitatis et hominum civitatis Regii, fidelium nostrorum, nobis fuit reverenter expositum quod ab hac/tenus eisdem universitati et hominibus nonnulla privilegia, libertates, immunitates, iura, exemptiones, franchitias, protectiones, defensiones et gratias tam per clare memorie quondam dominum Robertum regem quam illustrem quondam dominam Iohannam / Ierusalem et Sicilie regina<m>, predecessores nostros, sub certo tenore et serie concessa fuerunt, prout in ipsorum licteris de et super premissis confectis, roboratis pendentibus eorum sigillis, plenius dicitur contineri. Qui homines et universitas predicta ut ipsa privilegia, immunitates et iura predicta maius robor firmitatis obtineant a maiestate nostra cupiunt confirmari et ut ea confirmaremus cum debita instantia postularunt, et prout ipsorum universitatis et hominum petitionis series subiungebat quondam Cirello / Aiossa de Neapoli, milite, tunc capitaneo et castellano dicte civitatis Regii, sicut Domino placuit, viam universe carnis ingresso universitas et homines prelibati verentes ne ex dicto obitu et defectu capitanei et castellani eis sine rectore / manentibus detrimentum seu sinistrum aliquod eveniret et ut interea sub nostra fidelitate manerent et se melius regerent in eadem, donec de aliquo capitaneo et castellano provideremus eisdem ad honorem et fidelitatem nostram statuerunt / et unanimiter elegerunt sex probos viros civitatis eiusdem, qui interea ipsos homines et universitatem a noxiis preservarent et eos regerent, gubernarent et dirigerent in statu prospero et tranquillo ac in eadem nostra fidelitate / servarent data eis et concessa per homines et universitatem predictos auctoritate et potestate in premissis quantum in eis fuit ut melius potuerunt. Idcirco ut electionem et ordinationem huiusmodi ac gesta et facta per dictos electos / a tempore electionis predicte usque nunc et omnia inde secuta grata habentes et rata ea dignaremur acceptare ac etiam de speciali gratia confirmare. Nos igitur eorum in hac parte supplicationibus benignius inclinati tam dicta privilegia, libertates, immunitates, iura, exemptiones, franchitias, protectiones, defensiones et

gratias, prout et quemadmodum eis concessa sunt et in predictorum predecessorum nostrorum licteris continetur, quarum tenores et continentias in hiis presentibus nostris licteris / haberi volumus quod sufficienter expressis ac si de verbo ad verbum inserti forent in eis quam etiam dictam electionem prefatorum sex virorum per universitatem et homines supradictos factam et omnia per eos exinde bene et rite gesta, facta et / ordinata circa gubernationem et statum tranquillum dicte civitatis usque in diem date presentium non obstante quod eis ad peragendum premissa a nobis potestas nulla fuerit attributa, acceptantes et ratificantes ac si a nobis ad premissa omnia et / singula peragendum fuissent legitime deputati cum consensu et auctoritate serenissime domine domine Margarite dictorum regnorum regine reverende genitricis, balie et tutricis nostre de certa nostra sciencia tenore presentium nostris tamen et cuiuscumque^{b)} / iuribus reservatis de speciali gracia confirmamus ac etiam validamus et eis ut perpetuo firma et valida perseverent robur et vires nostri presidii impertimur. Et volentes insuper eisdem hominibus et universitati providere saluti ad ipsorum supplicationes / et preces nobis porrectas ipsarum tenore cum^{c)} consensu et auctoritate predictas firmiter promictimus et irrevocabiliter pollicemur in posterum ordinare et constituere in civitate prefata et eius districtu divisim et separatim capitaneum qui se de iuris/dictione^{d)} et officio sibi commisso et spectante ad officium capitanei intromictat et illud tantum ut tenetur exerceat et similiter castellanum in eadem civitate ponere et ordinare qui castrum ipsius civitatis custodiat et de pertinentibus ad ipsius castellanie / officium disponat. Ita quod quilibet suo fungatur officio nec alter de alterius iurisdictione et offitio se aliquatenus impediatur quoquomodo et quod ad dicta officia castellanie et capitaneie comites, barones nec florentinos, lombardos, tuscos aut / alio ceteros non deputabimus, ordinabimus, nec eis providebimus aliquatenus de officiis supradictis sed ipsos tam castellanum quam capitaneum de regno nostro Sicilie, fideles nostros, constituemus ac de cetero faciemus dummodo dicti capitanei et caste/llani per nos, ut premittitur, constituendi caporales armigerorum gentium non existant quibus eadem officia committere non intendimus, nec concedere etiam in excomputatione stipendiorum et pecunie que erunt forsitan a nostra curia receptum, quos capitaneos cum iudicibus et aliis eorum gentibus in dicta civitate annis [singulis deputandos]^{e)} per nos anno quolibet in fine eorum officii vel pro tempore quo eos [...] ^{d)} constitutiones et capitula regni syndicare volumus et mandamus quibus capitaneis et castellanis ac eorum iudicibus, assessoribus et actorum notariis cum eis deputandis pro tempore et eorum cuilibet cum consensu et auctoritate premissis earundem tenore ex nunc damus expressius in mandatis sub pena unciarum / quinquaginta auri nostre curie applicandarum, si et quotiens post presentium scientiam et notitiam contrafecerint eis et eorum cuilibet. Iniungentes quatenus ipsi nec eorum aliquis non debeant assumere nec tenere penes eos in ipsorum officiis, ad eorum vel curie / nostre stipendia, homines oriundos sive cives dicte civitatis Regii pro officialibus, satellitibus, servientibus armorum, consiliariis, scutiferis seu familiaribus, quam quidem penam, si secus fecerint tempore syndicationis ipsorum, per eorum successores nomine nostre curie exigi / volumus et inremissibiliter extorqueri. Locumtenentes vero dicti quondam Cirelli ac iudicem et actorum notarium cum eo per nostram curiam deputatos pro presenti anno decime indictionis per capitaneum, iudicem et actorum notarium per nos pro futuro anno undecime indictionis / ordinandos, secundum formam et tenorem privilegiorum dicte universitati per prefatos predecessores nostros concessorum et iuxta dictas constitutiones et capitula regni, syndicari mandamus quorum syndicationi una cum dictis capitaneo, iudice et actorum notario unus ex civibus dicte / civitatis per universitatem et homines ipsius concorditer eligendus teneatur et debeat interesse. Ceterum volentes dictorum universitatis et hominum comodis providere, mandamus et decernimus cum consensu et auctoritate predictis quod taxae dictis hominibus pro

anno dicte undecime indictionis per / nostram curiam imponende solvantur et integre exigantur et ipsius taxe pecunia per aliquos eligendos et deputandos ad id per universitatem et homines supradictos in reparatione et fabrica murorum dicte civitatis sine diminutione aliqua convertatur ad quam rem prefatam pecuniam / deputamus. Et quam, prout percepimus, dicti homines et universitas solverunt et assignaverunt dicto quondam Cirello, tunc capitaneo, dictas collectas ascendentes^{g)} ad summam unciarum sexaginta auri, ad quarum iteratam solutionem erarius per nostram curiam in illis partibus / ordinatus, prout ex ipsorum querela percepimus, eos cogunt multipliciter et molestant^{h)}, idcirco ipsarum tenore cum consensu et auctoritate predictis eidem erario ac quibuscumque aliisⁱ⁾ officialibus in predictis partibus constitutis presentibus et futuris quocumque nomine nuncupentur / expresse mandamus quatenus si per sufficientes apodixas aut alias legitime constiterit dictos homines et universitatem ipsas collectas ad predictam summam ascendentes eidem Cirello seu alteri eius nomine solvisse et assignasse, ipsos homines et universitatem ad / earum^{j)} iteratam solutionem pro dicto instanti anno nullatenus cogere audeant vel presumant ad quam solutionem nequaquam ipsos homines teneri volumus nec astringi. In quorum omnium testimonium atque fidem presentes licteras fieri et sigillo vicariatus regni Sicilie / quo olim dicta domina nostra genitrix utebatur in defectu sigilli nostri modum confecti iussimus sigillari quas perinde^{k)} valere volumus ac si nostri sigilli proprii forent munimine roborate. Dat(e) Neapoli per virum nobilem Gentilem de Merolinis³⁾ / de Sulmona^{l)}, legum doctorem, magne curie nostre magistrum rationalem, locumtenentem prothonotarii regni Sicilie, consiliarium et fidelem nostrum dilectum^{m)}, anno Domini millesimo trecentesimo octoagesimoⁿ⁾ septimo, / die sextodecimo mensis maii, decime ind(ictionis), regnorum nostrorum anno primo.

(SP D)

a) *B omette tamen.* b) *B avustumque.* c) *B omni.* d) *B ad iurisdictionem.* e) *Integrazione da B dovuta a lacerazione del supporto.* f) *Lacuna dell'estensione di circa 70 mm, dovuta a lacerazione del supporto, presente anche in B.* g) *Così A, per geminazione.* h) *Così A, con i verbi al plurale anziché singolare, per svista o per probabile omissione, dopo ordinatus, di ac quicumque alii officiales, come appare in seguito.* i) *A ripete aliis.* j) *B omette earum.* k) *B primum.* l) *La sottoscrizione del datario è autografa. Ad essa segue un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa 30 mm, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.* m) *B omette dilectum.* n) *Così A.*

¹⁾ Antonio di Penna, segretario del re Ladislao, è noto tra gli anni 1387 e 1410, anche come datario dei diplomi regi in assenza del logoteta e protonotaro. Sul personaggio si rimanda a CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 136, 176, 236, 273, 317, 380; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, p. 188 nota 346. Si ritrova in alcune edizioni di fonti documentarie, quali A. PETRUCCI, doc. 36, p. 99; DRAGO TEDESCHINI, *Le pergamene del duomo di Bari (1385-1434)*, doc. 13, p. 40; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, pp. 153, 167, 174, 229, 242-243. Egli figura

anche in una pergamena inedita del fondo comunale di Atesa (perg. n. 88), data a Gaeta il 2 novembre 1388 per Gentile *de Merolinis* di Sulmona, relativa ad una lettera regia con la quale è intimato a tutti gli ufficiali di Abruzzo, incaricati delle esazioni delle gabelle ed altri diritti, di non molestare gli abitanti di Atesa, condonando loro, per la fedeltà alla corte, le 30 once che essi ogni anno pagavano per la gabella della bagliva.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 60.

³⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 64.

1387 dicembre 12, indizione XI, Gaeta.

Il re Ladislao <di Durazzo>, poiché dal defunto padre Carlo <III>, dalla madre Margherita al tempo del suo vicariato e da lui stesso erano state fatte certe concessioni, ancora in vigore, sui beni espropriati ad alcuni ribelli e che erano pervenuti alla regia corte, in seguito alle suppliche degli uomini dell'università di Reggio, avanzate per mezzo dei loro sindaci, ordina che tali concessioni siano revocate, che i beni confiscati vengano restituiti, dando notizia di ciò anche al mastro giurato del regno di Sicilia, ai vicegerenti, ai giustizieri di Calabria, ai capitani di Reggio ed a tutti gli ufficiali competenti, che contro di essi non sia attuato alcun procedimento per il delitto di lesa maestà, e se i concessionari avessero già preso possesso di questi beni, prontamente li restituiscano.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 53, segnatura precedente n. 3 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «H(ab)et(ur) c(edula) r(egis)». Poco sotto, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .XII.». A destra, la nota dello *scriptor*: «Iohannellus¹ s(criptor)». Sul lembo esterno della *p l i c a*, al centro, capovolta rispetto al senso normale della scrittura, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancellaria / penes prothonot(arium)». Sul *verso*, al centro, disposta nello stesso senso della scrittura del documento, di mano del XVII secolo: «Ladislao. Datum Gaeta 12 dicembre 1387». Seguono di mano del XV secolo: «Privilegium Ladislai. Datum Gayete / .M°. .CCC°. .LXXXVII°». Di mano del XVIII secolo: «Restitutions delli robbi delli rebelli». Della solita mano del XVIII secolo, una nota della data e dell'indicazione della carta del ms. *Urbs Rhegina* attestante l'avvenuta registrazione corrispondente alla carta del registro: «Ladislao 1387, registrato / a libro a folio 58». Sotto quest'ultima nota, è raffigurato il disegno di una testa di un cavallo, munita di briglie.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 60r-v (*olim* c. 58r-v), riprodotta identicamente anche alle cc. 63r-64r (*olim* cc. 61r-62r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 224, doc. n. XLIX.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, p. 206; ediz. 1993, pp. 279-280.

E d i z i o n e i n t e g r a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput II*, vol. I, pp. 259-260 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 274-275.

La pergamena (mm 335 x 280), restaurata, a *p l i c a* spianata, si trova in cattivo stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato ampie macchie scure che occultano parzialmente la scrittura, comportando il frequente ricorso alla luce a raggi ultravioletti per il recupero dello scritto del documento, particolarmente a destra, lungo la linea di piega verticale. Lievi macchie brune si trovano lungo il margine laterale di sinistra. Le stesse hanno provocato la putrefazione e la caduta di brandelli di membrana lungo l'antica piegatura orizzontale mediana, lasciando un foro di media grandezza ed uno più piccolo, risarciti con carta giapponese durante la fase di restauro. Sono presenti i due fori circolari, eseguiti su ciascun lembo della *p l i c a*, attraverso cui passava il cordone che reggeva il sigillo cereo del vicariato, non essendo ancora pronto quello regio, deperdito. L'asta verticale della lettera «L» iniziale di «Ladislaus», decorata ed in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della *datatio* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Il I anno di regno di re Ladislao è calcolato per anni interi a partire dalla data del 7 marzo 1387. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Ladizlaus Dei gratia Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Provincie et Forcalquerii ac / Pedimontis comes, universis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Operam daturus est^{a)} princeps ut qui contra fas gesta sunt fructum obtinere non / valeant et que bene recteque geruntur cautele presidio et firmitatis robore fulciantur. Sane pro parte universitatis hominum civitatis nostre Regii de provincia Calabra, / nostrorum fidelium dilectorum, per eorum specialem syndicum ad curiam nostram missum, fuit maiestati nostre humiliter supplicatum ut cum tam per clare memorie dominum regem Karolum / tertium genitorem nostrum et dominum reverendum dum vixit, quam per serenissimam dominam Margaritam Dei gratia regnorum predictorum reginam, reverendam matrem, baliam et / tutricem nostram tempore quo ipsius condam domini regis genitoris nostri in eodem regno Sicilie et comitatus^{b)} antedictis vicariatus officio fungebatur, et nos etiam ab olim facte / ponantur seu sint nonnullae concessionones et gratie de bonis certorum hominum seu specialium personarum ipsius civitatis Regii maiestatis paterne regie et nostre, ut ponebatur, / rebellium per ipsorum rebellionem, ut ponebatur, et ex aliis causis legitimis ad manus regie paterne et nostre curie devolutis dictique homines et speciales persone civitatis predictae / de quorum bonis facte ponuntur seu sunt concessionones affate, fuerint et sint fideles nostri nec^{c)} unquam a debito cultu fidei delirarint^{d)}, revocare et annullare concessionones ipsas / de bonis ipsorum factas, ut predicatur, benignius^{e)} dignaremur. Nos vero^{f)} nolentes concessionones procedere quarum impetratio careat veritate, moti quoque iustis et equis suppli/cationibus pro parte dictorum universitatis et hominum culmini^{g)} nostro porrectis, iamdictas omnes et singulas concessionones, donationes et gratias factas, tam per dictum / condam dominum^{h)} genitorem nostrum, quam per dictam dominam reginam genitricem nostram, vicariatus auctoritate predicta et per nos etiam quibusvis personis de bonis dictorum nonnullorum hominum / et specialium personarum civitatis eiusdem regionum paternorum et nostrorum, ut ponebatur, rebellium, que per ipsorum rebellionem vel ex aliis causis ponebantur ad manus dicte regie / paterne et nostre curie devoluta, nec nonⁱ⁾ privilegia, licteras, cedulas et scripturas quascumque exinde concessas et factas, dummodo homines et speciales persone predictae eiusdem paterne / regie et nostre maiestatis fideles extiterint^{j)} et existant, nec contra^{k)} ipsos incohati sint processus de crimine lese maiestatis vel completi, tenore presentium de certa nostra / sciencia ac cum consensu et auctoritate dicte domine regine matris, balie et tutricis nostre revocamus, cassamus et irritamus ac nullius esse volumus efficacie roboris vel / vigoris, mandantes harum serie de dicta certa nostra sciencia ac cum consensu et auctoritate qua supra^{l)} . . magistro iusticiario dicti regni nostri Sicilie ac vicegerentibus^{m)} nostris et iustitiariis / ipsius provincie Calabre, nec nonⁿ⁾ capitaneis dicte civitatis Regii et officialibus nostris aliis ad quos spectat et spectare poterit ipsorumque locatenentibus presentibus et futuris quod / constituo eis vel alteri ipsorum ad quem spectaverit dictos homines et speciales personas ipsius civitatis Regii de quorum bonis apparerent vel facte essent concessionones predictae / fuisse et esse maiestatis paterne regie et nostre fideles, nec contra eos incohatos fuisse vel esse processus de crimine dicte lese maiestatis seu completos statim dictos / homines et speciales personas civitatis eiusdem vel personas legitimas pro ipsis in possessionem pristinam^{o)} dictorum bonorum, si forsan per concessionarios predictos illorum esset / apprehensa possessione cum iuribus^{p)} et per tantum omnibus eorundem restituant vigore presentium et reducant ipsosque super possessione^{q)} dictorum bonorum manuteneant iustis presidiis / et defendant, nec permittant ipsos super bonis ipsis per concessionarios predictos vel quosvis alios molestari indebite opprimi vel gravari

donationibus, / concessionibus, privilegiis, licteris, cedulis et scripturis iamdictis, ut predicatur, factis non obstantibus quoquomodo. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri / et in defectu^{f)} magni nostri sigilli nondum confecti, pendenti sigillo vicariatus regni, quo dudum dicta domina regina nostra genitrix tunc existens vicaria / fungebatur iussimus communiri, obtenturas^{s)} tantam roboris firmitatem ac si essent dicti magni nostri sigilli munimine^{b)} iuxta ritum et observantiam nostre curie roborate / ritu et observantia huiusmodi non obstante. Dat(e) Gayete in absentia logothete et prothonotarii regni Sicilie eiusque locumtenentis per virum nobilem Donatum / de Aretio^{u) 2)} legum doctorem, locumtenentem . . cancellarii dicti regni, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini millesimo trecentesimo / octuagesimo septimo, die duodecimo decembris, undecime^{v)} indictionis, regnorum nostrorum anno primo.

(SP D)

a) *B omette est.* b) *B omette et comitatus.* c) *B ne.* d) *B omette fidei delirarint. In C alienati in luogo di delirarint.* e) *B benigne.* f) *In B non espunto.* g) *In A la parola è scritta su rasura. In B culmine.* h) *B omette dominum.* i) *B immo in luogo di nec non.* j) *B extitunt.* k) *B ne autem.* l) *B quatenus.* m) *B benegerentibus.* n) *B omette nec non.* o) *B possessione pristina.* p) *B omette cum iuribus.* q) *B possessionem.* r) *B defectum.* s) *B obtentaturas.* t) *B munite.* u) *La sottoscrizione è autografa. Ad essa segue un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa 40 mm, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.* v) *B secunde.*

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 58.

²⁾ Donato *de Aretio* il 1° giugno 1390 fu confermato nell'ufficio di luogotenente del gran cancelliere, ottenendo anche numerosi benefici e privilegi, tra cui l'annuo stipendio di 100 oncie in carlini d'argento da ritenere sui diritti del regio sigillo. Alla fine del XIV secolo la carica di gran cancelliere era ancora detenuta dall'abate di Montecassino, ma data la lontananza dalla corte, i pericoli dei viaggi e le convulsioni del regno, tutti gli atti passavano per le mani di Donato di Arezzo, il vice cancelliere che aveva accentrato in sé tutte le mansioni di questo delicato ufficio, assistito da scrittori, sigillatori, notai, ricettori e distributori dei diritti di cancelleria (cfr. TRIFONE, *La legislazione Angioina*, p. 325; CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 129-130 nota 24, 132 nota 44, 152, 163; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 372; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, pp. 164-165 nota 290). La maggior parte degli atti di Ladislao compresi tra il 1387 ed il 1399, nel corso del conflitto contro Luigi II d'Angiò, vengono emessi da Gaeta, dove risiedeva la corte, guidata dal cardinal Angelo, e molti vengono vergati per mano di Donato di Arezzo (cfr. ad esempio CUTOLO, *Maria d'Enghien*, pp. 51-53 nota 52; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, docc. 16-34, pp. 45-135; *I regesti dell'Abbazia di Montecassino*, X, p. 5, n. 3662). Si ricordano ad esempio una lettera data a Gaeta il 9 maggio 1392 a favore del milite Nicola di Sangro che avendo ricevuto per i buoni servizi

prestati al re Carlo III il castello di Ortona in terra di Capitanata, a titolo di feudo *in capite*, invece di prestare il servizio dell'*adoha*, deve fornire alla regia curia nel giorno di Natale un falchetto come servizio simbolico (Archivio di Stato di Bari, fondo Archivio privato Caracciolo-Carafa di Santeramo, Caracciolo di Santeramo, pergamena n. 11, in calce alla quale è apposta la sottoscrizione autografa del cardinal Acciaiuoli, balio del sovrano e legato del regno, che presta il suo consenso. Il documento è stato edito in G. RUSSO, *Pergamene inedite dei secc. XIV-XV nell'Archivio di Stato di Bari*, doc. 3, p. 35). Altri tre privilegi di re Ladislao dell'aprile 1399, dati da Venosa e Barletta, a favore del capitano e castellano di Ostuni e di cittadini della medesima città (*I documenti della storia medievale di Ostuni*, docc. CXLIX-CLI, pp. 213-218). Ed infine un mandato del 15 giugno 1399 con il quale presta assenso alla donazione del casale di San Vito degli Schiavi fatta da Pippa *de Sancto Blasio* a suo marito Luigi *de Ugoth* (PASTORE, *Le pergamene della curia e del capitolo di Nardò*, doc. IX, pp. 49-51, qui p. 51). In ultimo, è menzionato in diversi privilegi e lettere regie pubblicati nelle seguenti edizioni di fonti documentarie: BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XII (1887), fasc. III, p. 500 (doc. del 1° giugno 1390 con il quale Ladislao conferma a Donato d'Arezzo il possesso di alcuni beni burgensatici già appartenuti a Simone *de Cucullo* di L'Aquila); A. VALENTE, IV (1918), pp. 205, 207, 210-213;

MAZZOLENI, *Le pergamene della R. Camera della Sommaria*, p. 287, n. I 17; *I registi dell'Abbazia di Montecassino*, II, pp. 7-10, 13, 15, 28, 144-145; III, p. 288, n. 699; E. GALASSO, doc. II, p. 327; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, docc. XV-XVIII, pp. 43-50; MAGRONE, I, periodo angioino, doc. XIII, p. 103; *Il Libro Rosso di Bari*, I, p. 185;

Il Libro Rosso della università di Trani, doc. XVIII, pp. 148-149 [28-29]; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, pp. 214, 216, 218; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, pp. 47, 50, 76, 84, 87, 89, 101, 109, 125, 128, 143, 149.

73

LADISLAI REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1393 febbraio 20, indizione I, Gaeta.

Il re Ladislao <di Durazzo>, con il consenso di Angelo, fiorentino, cardinal prete del titolo di San Lorenzo in Damaso e legato della sede apostolica, e della regina madre Margherita, suoi balî, invia lettera al gran camerario del regno di Sicilia, al vicegerente del ducato di Calabria, al giustiziere della provincia di Calabria, al capitano della città di Reggio, e ad erari, maestri della camera e commissari del ducato di Calabria, con la quale comunica di concedere agli uomini della predetta università di detrarre, per cinque anni, dieci once dalle trenta dovute alla regia curia per la gabella del primo e secondo dono.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 58.1 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra, la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «H(ab)et(ur) c(edula) r(egis)». Poco sotto, la nota *taxae*: «T(a)r(eni) .XXI. <così, ma si legga meglio .XII.>». A destra: «Ma.¹⁾». A lato di quest'ultima: «Guillelmus». Sul lembo esterno della p l i c a, al centro, capovolta rispetto al senso normale della scrittura, la nota *registrationis*: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) prothonot(arium)». Sul verso, al centro, di mano coeva, una nota del *summarium*: «Remissio facta hominibus et universitati civitatis Regii de unciis decem de / summa primorum et secundorum donorum regie curie debitorum pro tempore quinquennii». Sotto questa nota, è raffigurato il disegno di un pesce. A destra, disposta nello stesso senso della scrittura del documento, di mano del XVII secolo: «1393, / Ladislao, exemplate». Segue della solita mano del XVIII secolo una nota della data e dell'indicazione della carta del ms. *Urbs Rhegina* attestante l'avvenuta registrazione, corrispondente alla carta del registro: «Registrato a libro a folio 59».

A t t o r e g i s t r a t o : Archivio di Stato di Napoli, *Reg. Ang.* 363, f. 85v (distrutto nell'incendio del 1943). La notizia è riportata da CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 147 nota 125.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 61r (*olim* c. 59r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 224-225, doc. n. LI.

E d i z i o n e i n t e g r a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput II*, vol. I, p. 260 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 275.

La pergamena (mm 339 x 190), restaurata, a p l i c a aperta, si trova in mediocre stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie scure su tutta la parte inferiore della pergamena e macchie brune lungo l'antica piegatura del supporto, disposta nel senso parallelo alla scrittura. Le stesse hanno causato la putrefazione e la caduta di piccoli lembi di membrana, lasciando un foro di medie dimensioni in corrispondenza dell'incrocio della piega orizzontale con la prima disposta nel senso normale della scrittura. Un altro foro di grosse dimensioni si trova in basso a sinistra, lungo la linea di chiusura della p l i c a,

risarcito con carta giapponese durante il restauro, che comunque non intacca lo specchio della scrittura. Sul margine di sinistra sono evidenti i forellini lasciati dal *punctorium*. Alcuni piccoli punti d'inchiostro, di colore identico a quello del testo, segnati in calce al documento, nell'angolo di destra, sono probabilmente da attribuire ad una *probatio calami*. Sono presenti i due tagli orizzontali, effettuati su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passa una sottile tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. Sulla tenia, tagliata da una precedente pergamena già scritta, si legge, disposte sue due righe: «Dalmatie, Croatie, Servie, Galitie, Lo[domerie] / viro magno regni Sicilie camerario». L'asta verticale della lettera «L» iniziale di «Ladislaus», di modulo grande, ma non ingrossata, in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della *data* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Il VI anno di regno di re Ladislao è calcolato per anni interi a partire dalla data del 7 marzo 1387.

✱✱✱
✱✱✱L✱✱✱adizlaus Dei gratia Hungarie, Ier(us)alem, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie^{a)} Bulgarieque rex, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, / magnifico viro magno camerario regni nostri Sicilie vel eius locumtenentibus, dilectis consiliariis, nec non vicemgerenti nostro ducatus Calabrie seu iusticiario provincie Calabre, nec non capitaneo / civitatis Regii sui que districtus, nec minus erariis, magistris camere et commissariis^{b)} aliis cum eis per nostram curiam deputatis et deputandis^{c)} super impositione ac recollectione et perceptione primorum / et secundorum donorum inibi annis singulis nostre curie debitorum ceterisque officialibus nostris aliis ad quos spectat et spectare poterit quocumque titulo et denominatione notentur presentes licteras inspe/cturis eorumque locatenentibus presentibus et futuris, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Actendentes fidei sincere constantiam universitatis hominum dicte civitatis Regii sui que distri/ctus nostrorum fidelium dilectorum, nec non dampna varia rerumque multiplicare^{d)} dispendia que universitas et homines^{e)} ipsi pro fidelitate nostra servanda multipliciter supportarunt^{f)} ex quibus ipsos maiori^{g)} / nostra gratia dignos et benemeritos reputamus eisdem universitati et hominibus dicte civitatis Regii sui que districtus uncias decem de carlenis argenti ponderis generalis de summa primorum / et secundorum donorum per eos annis singulis nostre curie debitorum que esse ponuntur uncie triginta, cum consensu et auctoritate reverendissimi in Christo patris domini Angeli tituli Sancti / Laurencii in Damaso presbiteri cardinalis et apostolice sedis^{h)} legati et serenissime principisse domine Margarite Dei gratia dictorum regnorum regine, matris et baliorum nostrorum, usque ad an/nos quinque ex nunc in antea numerandos tenore presentium de certa sciencia nostra remictimus et gratiosiusⁱ⁾ relassamus. Ita quod in solutione dictarum unciarum decem per nos eis, ut / predicatur, remissarum prefato durante quinquennio nullatenus compellantur. Et propterea fidelitati vestre de dicta certa sciencia nostra harum serie cum consensu et auctoritate premissis preci/pimus q(ua)t(enu)s forma presentium per vos diligenter actenta illam vos et vestrum quilibet presentes et futuri eisdem universitati et hominibus ipsius civitatis Regii efficaciter obser/vetis ac faciatis ab aliis inviolabiliter observari ipsosque universitatem et homines ad solutionem prefatarum unciarum decem remissarum per nos ipsis, ut superius est expressum, iamdicto du/rante quinquennio, ut predicatur, numerando in personis, rebus et bonis eorum non cogatis, impetatis, vexetis, turbetis seu quomodolibet molestetis, revocaturi statim in irritum quicquid per vos aut / alium vel alios vestrum actentari contingerit^{j)} contra presentium seriem et tenorem. Data Gayete in absentia logothete et prothonotarii regni nostri Sicilie et eius locumtenentis per virum / nobilem Donatum de Aretio^{k)} 2) legum doctorem, locumtenentem cancellarii dicti regni, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini mill(es)imo trecentesimo nonagesimo / tercio, die .XX^o. februarii, prime ind(ictionis), regnorum nostrorum anno sexto.

Nos Ang(e)l(u)s cardinal(is) Flore(n)tin(us) legat(us) et balius conse(n)simus^{1) 3)}.

(SP D)

^{a)} *B omette* Comanie. ^{b)} *La parola è scritta su rasura.* ^{c)} *B omette et deputandis.* ^{d)} *C rerum multiplicia.* ^{e)} *C hominum.* ^{f)} *B supportavit; C supportant.* ^{g)} *C maiore, secondo la forma latina classica.* ^{h)} *B e C aggiungono Dei gratia.* ⁱ⁾ *B gratiose.* ^{j)} *Conting- su rasura.* ^{k)} *La sottoscrizione, aggiunta in secondo momento, è autografa ed è seguita da un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa 20 mm, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.* ^{l)} *B constensanius.*

¹⁾ Non può trattarsi, naturalmente, di Matteo della Porta, professore di diritto civile, presidente della camera della Sommaria nel 1336, maestro razionale e luogotenente del protonotaro, perché morto nel 1358 (vedi in CAMERA, *Annali delle due Sicilie*, II, p. 407; MINIERI RICCIO, *Saggio di codice diplomatico*, II.1, n. XXIII, pp. 20-23; TRIFONE, *La legislazione Angioina*, p. 205; DE FREDE, p. 492; CARVALE, p. 206), e, alla data del documento, escluderei Marino della Porta, attestato fino al 1383 (cfr. la nota 1 del doc. n. 41). Potrebbe essere, invece, Matteo Pulderico noto già dal 1378 come giudice e maestro razionale della gran corte, e ancor di più tra 1403 e 1419, quale datario alla corte della regina Margherita di Durazzo a Salerno (cfr. MAZZOLENI, *Le pergamene di San Nicola di Bari (1280-1414)*, doc. 75, pp. 314-315; DRAGO TEDESCHINI, *Le pergamene del duomo di Bari (1385-1434)*, doc. 30, p. 105; CUTOLO, *I privilegi dei sovrani angioini alla città di Napoli*, doc. VII, p. 58; doc. VIII, p. 62; *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XXV, pp. 162-164 [42-44]; *Il Libro rosso della università di Bitonto*, pp. 285, 301, 330, 339). Non escluderei neanche Matteo Crispiano noto nell'anno 1382 (cfr. MAGRONE, I, periodo angioino, doc. XII, p. 102; MAZZOLENI, *Le pergamene dell'Archivio della R. Camera della Sommaria*, p. 286, doc. n. I/14; FRASCADORE, doc. 2, pp. 7-9). Matteo Crispiano di Napoli, milite, professore di diritto civile, maestro razionale e luogotenente del Gran Camerario il 30 marzo 1382 ottenne da Carlo III un annuo assegno di 20 once (cfr. BARONE, *Notizie storiche tratte dai Registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo*, XII (1887), fasc. I, p. 13). Il Crispiano il 20 maggio dello stesso anno chiese ed ottenne da Carlo III che questo assegno gli venisse pagato non con i proventi delle gabelle della seta *cutullorum et retortorum* della città di Cosenza, ma con quelli della gabella dei cambi della città di Napoli (cfr. *ibidem*, p. 19).

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. precedente.

³⁾ Angelo Acciaiuoli, canonico di Patrasso, già vescovo di Rapolla nel 1375, fu trasferito da papa Urbano VI nel 1383 alla sede di Firenze e creato cardinal prete del titolo di San Lorenzo in Damaso nel 1385 e cardinal vescovo di Ostia e Velletri nel 1397, coprendo anche la carica di legato apostolico nel regno di Sicilia (cfr. UGHELLI, III, coll. 157-159; VII, col. 881; GAMS, pp. VI, 748, 915; G. MOLLAT, coll. 263-264; EUBEL, I, pp. 24, 36, 250, 412; D'ADDARIO, pp. 76-77; CALZOLAI, col. 545). Fortemente legato ai Durazzeschi di Napoli, svolse un ruolo cruciale nei primi anni di regno di Ladislao, amministrando lo stato insieme alla regina Margherita di Durazzo ed apponendo spesso la sua sottoscrizione a diverse lettere e mandati regi. Morì nel 1408 (sulla vita politica del personaggio si vedano anche BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XII (1887), fasc. III, p. 495; CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 108-111, 116, 118, 128, 137, 191, 285). La sua sottoscrizione autografa, in qualità di legato e balio, si trova apposta a diverse lettere e mandati di re Ladislao, emessi tutti da Gaeta, come in tre privilegi del 20 aprile 1393 dati a favore dell'università di Gaeta (cfr. *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, docc. 23-25, pp. 83-89), ed ancora in altri mandati regi emessi tra gli anni 1392-1393 (cfr. ad esempio A. VALENTE, IV (1918), doc. 9-10, 12-13, pp. 207, 210, 212-213). In un privilegio di re Ladislao del 9 maggio 1392, emesso a favore di Nicola *de Sangro*, il cardinale Angelo Acciaiuoli presta assenso unitamente alla regina madre Margherita, in qualità di balio del regnante (G. RUSSO, *Pergamene inedite dei secc. XIV-XV nell'Archivio di Stato di Bari*, p. 14 e doc. 3, pp. 32-35). Papa Bonifacio IX, infatti, in risposta all'antipapa Clemente VII che appoggiava Luigi II d'Angiò, il 29 maggio 1390 aveva incoronato re Ladislao a Gaeta ponendolo sotto la tutela della madre e del cardinale Acciaiuoli (sull'argomento si veda G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese*, p. 249).

MARGARITAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1404 marzo 14, indizione XII, Salerno.

La regina Margherita di Durazzo invia lettera indirizzata ai capitani della città di Reggio e del suo distretto, giudici, assessori, notai d'atti, conti, baroni, castellani ed a tutti gli ufficiali che potessero averne interesse, con la quale comunica di aver confermato all'università di Reggio una lettera contenente capitoli di grazie già concessa dal defunto re Carlo III <di Durazzo>, suo marito.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 58, segnatura precedente n. 48 [A]. Sul *recto*, lungo il margine di sinistra, alcune note relative a brevi *summaria* dell'inserto, di mano del XVIII secolo. In calce al documento, a sinistra, la nota relativa all'ordine della redazione dell'atto: «Ha(betur) c(edula) r(e)g(ina)lis». Poco sotto la nota *taxae*: «T(a)r(eni) .VI.». A destra, la nota dello *scriptor*: «Robertus¹». Sul lembo esterno della *plica*, al centro, capovolta rispetto al senso normale della scrittura, la *nota registrationis* seguita dalla sigla del *registrator*: «R(egistra)ta, / B.²». Sul *verso*, al centro, di mano coeva, una nota del *summariu* dell'inserto in gran parte deleta ed illeggibile anche con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «Privilegium [...] / obligatur [...] / ab [...] licitum sit usque ad / sententiam [...]». Seguono di mano del XVI secolo: «Privilegium Margarite. Datum Salerni / .M°. .CCCC III°. , die .XIII°. martii». Di mano del XVII secolo: «Iudex Andreas de Loghoteta et Andreas de Riso sindici / obtinuerunt nonnulla privilegia». Infine, della solita mano del XVIII secolo, una nota della data e dell'indicazione della carta del ms. *Urbs Rhegina* attestante l'avvenuta registrazione corrispondente alla carta del registro: «Margherita, / 1404, / registrato a libro a folio / 6 a tergo».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 10v-12v (*olim* cc. 6v-8v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 225, doc. n. LIV.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput II*, vol. I, p. 260 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 275.

La pergamena (mm 339 x 190), a *plica* aperta, si presenta in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato una vistosa macchia scura sulla parte centrale superiore del supporto. Due grossi fori, dovuti ad usura, sono presenti all'incrocio della prima antica piegatura verticale del supporto, con le due pieghe orizzontali, entrambi i quali sono stati risarciti con carta giapponese nel corso dell'intervento di restauro. Sono presenti i due tagli orizzontali su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passa una sottile tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. La lettera «M» iniziale di «Margarita», di modulo grande, ingrossata e decorata, in linea con il margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della *data* e dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Il XVIII anno di regno di re Ladislao è calcolato per anni interi a partire dalla data del 7 marzo 1387.

 **Margarita Dei gratia Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina ac ducissa Duracii regni Albanie et honoris Montis Sancti Angeli domina, Provincie et For/calquerii ac Pedimontis, Albe et Gravine comitissa, capitaneis civitatis nostre Regii sui que districtus, iudicibus et assessoribus actorumque notariis secum per nostram curiam deputatis et deputandis, nec non comitibus, baronibus, castellanis / ceterisque officialibus aliis ad quos spectat seu spectare poterit presentes licteras

inspecturis presentibus et futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Inducit nos caritatis affectus quem ad subditos gerimus, ut que ipsorum compendiosa sunt / statui indulgeamus benigne et per illustres reges predecessores nostros indulta eis non minori cum complacentia confirmemus. Sane universitas et homines civitatis nostre Regii de provincia Calabria, dilecti fideles nostri, per eorum syndicum / nuper ad presentiam nostram missum presentaverunt^{a)} culmini nostro quasdam^{b)} licteras clare memorie domini regis Karoli tercii viri nostri, quarum tenor sequitur in hec verba: ...³⁾. Supplicavit itaque dictus syndicus nomine universitatis predictae celsitudini nostre devotius ut iamdictas licteras, capitula et omnia contenta in eis confirmare benigne nostra / serenitas dignaretur. Nos autem universitatem ipsam affectu dominico prosequentes volentesque ab eis gravamina tollere et que ipsorum statui sunt accomoda procurare ut colligentes de benivola intentione nostra apud eos lucida argumenta universitas et / homines ipsi ad ardorem fidei continue ferventius incitentur prescriptas licteras ac capitula et omnia et singula contenta in eis ratas habentes pariter et acceptas illas et illa tenore presentium de certa nostra scientia et speciali nostra usque ad nostrum beneplacitum / confirmamus. Et propterea vobis et vestrum singulis de dicta scientia certa nostra mandamus quatenus predicta capitula omnia et singula in predictis licteris contenta tam vos presentes quam vos successive futuri usque ad dicte nostre maiestatis beneplacitum prout ad unum/quemque vestrum spectaverit tenaciter et inviolabiliter observetis iuxta ipsorum seriem atque mentem et faciatis ab aliis inviolabiliter observari ipsamque universitatem et homines in generali vel in speciali nullatenus molestetis^{c)} contra dictorum capitulorum continentiam et tenorem. / Quiymmo revocetis ac revocari [mandatis et faciatis]^{d)} in irritum quicquid actentari contigerit in futurum contra presentium seriem et dictorum capitulorum continentiam et tenorem. Presentes autem licteras post oportunitam inspectionem earum remanere volumus / presentanti dicto nostro beneplacito [perdurante et non ulterius valituras]^{d)}. Data Sal(er)ni per virum nobilem Maczeum de Palearia^{e) 4)} de Salerno^{f)} militem, legum doctorem, locumtenentem magni camerarii regni Sicilie, nostri / hospicii iudicem nostreque curie [presidentem, consiliarium]^{f)} et fidelem nostrum dilectum, anno Domini mill(esim)o quadringentesimo quarto, die quarto decimo mensis marcii, duodecime ind(ictionis), regnorum serenissimi principis / domini regis Ladislai inc[liti nati^{g)} nostr]^{f)} charissimi anno decimo octavo.

(SP D)

^{a)} B presentavere. ^{b)} B quasdas. ^{c)} B omette molestetis. ^{d)} Integrazione da B per lacuna dovuta a foro del supporto. ^{e)} B Palciariu. ^{f)} La sottoscrizione del datario è autografa. ^{f)} Lacuna dell'estensione di circa 70 mm dovuta a foro del supporto, non integrabile neanche da B. La lacuna è stata colmata da fonti coeve. ^{g)} C filii.

¹⁾ Roberto fu scrittore presso la cancelleria salernitana della regina Margherita di Durazzo, noto tra gli anni 1399 e 1412 in alcuni diplomi reginali emessi per le università di Bitonto e Molfetta. Cfr. *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, pp. 292, 305, 326, 330; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, docc. XIX-XX, pp. 51-55, qui pp. 53, 55; doc. XXII-XXIII, 81-84 qui pp. 83-84 (1403-1405).

²⁾ Questo *registrator*, noto sotto la sigla «B», opera nella cancelleria della regina Margherita a Salerno insieme allo *scriptor* Roberto. Valgono

gli stessi riferimenti bibliografici della nota precedente

³⁾ Doc. n. 60.

⁴⁾ Il nobile Mazzeo *de Palearia*, di Salerno, miles, giurisperito, luogotenente del Gran Camerario del regno di Sicilia, giudice dell'ospizio e presidente della curia della regina Margherita, è attestato nelle sue funzioni tra il 1401 ed il 1405. (cfr. *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, docc. XIX-XX, pp. 51-55, qui pp. 53, 55: si tratta di due lettere di conferma di privilegi a favore dell'università di Monopoli datati al 30 luglio 1403 ed emessi da Salerno; doc. XXII, 81-

83 qui p. 82, dato a Salerno il 15 giugno 1405; si veda anche S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, p. 166, che segnala una lettera patente da lui data a Salerno il 31 maggio 1401, conservata nell'Archivio di Stato di Napoli, Archivi privati, fondo Archivio Ruffo di Calabria, perg. n. 469). Prima di lui, nel 1395, svolse tale ruolo Angelo *de Urso* di Gaeta, presidente della curia di Salerno in un diploma della regina Margherita che riconosce all'abbazia di Montecassino il diritto della gabella del quartuccio (*I regesti dell'Abbazia di Montecassino*, II, p. 144, n. 14). Nel 1399 opera nella curia di Salerno Guglielmo *de Sulimena*, di Salerno, *phisicus* (cfr. *Il Libro Rosso della*

università di Bitonto, I, pp. 292, 325). Il Solimena, razionale della Magna Curia, nel 1392, ottenne di prelevare il suo stipendio di 20 once sui diritti della gabella della bagliava e dell'argentiera di Longobucco ed ebbe un contributo di altre 100 once dai cavalieri e dai nobili di Cosenza (cfr. CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 140-141, nota 101). Dopo Mazzeo *de Palearia*, morto probabilmente a metà del 1405, subentrarono prima Riccardo Aversano di Salerno (cfr. *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. XXIII, p. 84, del 15 ottobre 1405), poi Matteo *de Pulderico* di Napoli, giurisperito (cfr. *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, p. 330).

75

LUDOVICI SECUNDI REGIS LITTERAE PATENTES

1409 novembre 28, indizione III, Marsiglia.

Ludovico II d'Angiò, re di Gerusalemme e Sicilia, in considerazione delle sventure e calamità patite dall'università di Reggio a causa delle guerre, rimette alla città ed al suo distretto le sovvenzioni generali e le collette dovute alla regia corte per i prossimi quindici anni e concede ai Reggini che si sposteranno via mare con mercanzie di essere esentati dal pagamento di dogane e diritti in tutti i porti del regno e poter portare liberamente armi in tutto il regno ma esclusivamente per loro difesa.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 49 [A]. Sul lembo esterno della plica, a sinistra, capovolta rispetto al senso normale della scrittura: «Per regem¹⁾ presente domino / Matheo de Beauvau²⁾». Poco sotto: «Franhome³⁾». A destra, la *nota taxae*, non dovuta: «Gratis de mandato regio». Sul verso, al centro, con andamento identico a quello della scrittura, di mano coeva: «Pro universitate Regii». Segue, aggiunto da mano di poco posteriore, una nota del *summarius*: «Impetratio a / rege Ludovico secundo quod universitas / sit franca a ictibus gabellarum eorum per / totum regnum et quod cives per regnum / possint libere portare arma». Poco sotto, di mano del XVI secolo un'altra nota deleta e leggibile solo con l'ausilio della lampada di Wood, seguita dalla stampigliatura: «10». A destra, con andamento perpendicolare rispetto alla scrittura, di mano del XVIII secolo: «Ludovico .II°, datum Marsilie 1409», cui segue un'aggiunta della stessa mano, scritta con inchiostro più chiaro, alquanto scolorita, in parte occultata da una vistosa macchia, residuo di qualche sostanza collosa, e leggibile solo con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta, relativa al *summarius* del documento: «Concede franchezze alla università e cittadini per la / loro fedeltà di portare merci in ciasched'una / parte del regno senza pagare datio o gabella / e libertà e facultà di exportare arme».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 225-226, n. LV.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, p. 208; ediz. 1993, p. 283; MOSINO, CARIDI, p. 133; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 36-37.

La pergamena (mm 460 x 293), restaurata, a plica aperta, si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato lievi macchie brune lungo le antiche piegature del supporto. Un

piccolo foro lungo la linea della prima piegatura verticale ed un foro di media grandezza all'incrocio della seconda piega verticale con la piega orizzontale, dovuti ad usura, sono stati risarciti con carta giapponese durante il restauro. Sono presenti, in basso, i due tagli orizzontali eseguiti su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava una sottile tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. L'asta verticale della lettera «L» iniziale di «Ludovicus», di modulo grande e decorata, in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto.

L'anno XXVI del regno di Luigi II d'Angiò viene computato per anni interi a partire dal 20 settembre 1384, data della morte del padre Luigi I, quando ereditò tutti i titoli tra cui, particolarmente, quello di re di Sicilia (LÉONARD, p. 601; GRUMEL, p. 427; SARDINA, *Luigi II d'Angiò*, p. 496).

* * * L * * * U * * * D * * * O * * * V * * * I * * * C * * * U * * * S S e c u n d u s D e i g r a t i a R e x I e r u s a l e m e t S i c i l i e , d u c a t u s A p u l i e , d u x
 A n d e g a v i e , c o m i t a t u u m P r o v i n c i e e t F o r c a l q u e r i i , C e n o m a n i e e t P e d y m o n t i s c o m e s ,
 * * * U * * * N * * * I * * * V * * * E * * * R * * * S * * * I * * * S / p r e s e n t e s l i c t e r a s i n s p e c t u r i s t a m p r e s e n t i b u s q u a m f u t u r i s . S i n o s t r a b e n i g n i t a s
 s u b d i t i s n o s t r i s p r o m e r i t o r u m q u a l i t a t e p o r r i g i t u r , c u m e i s t a m e n i l l a m l i b e n t i u s e x t o r c e m u s q u o s
 c o n s t a t c u m i m m e n s o / a r d o r e f i d e i , g r a n d i a p r e s t i t i s s e s e r v i c i a , p l u s q u e f i n i t e f o r t u n e i a c u l i s p r o
 f i d e l i t a t e v e s t r a s e r v a n d a a c i c t i b u s p e r e m e r g e n c i a t e m p o r a p l e n a c a l a m i t a t i b u s l a c e s s i t i . S a n e
 c o m p a t i e n t e s a f f e c t u d o / m i n i c o d e p r e s s o s t a t u i u n i v e r s i t a t i s h o m i n u m c i v i t a t i s n o s t r e R e g i i q u i
 p r o n o s t r a f i d e l i t a t e s e r v a n d a a b e m u l i s h o s t i b u s e t r e b e l l i b u s n o s t r i s q u i b u s m u l t i p l i c i t e r s u n t
 c i r c u n d a t i s u s t i n u e r u n t / c u m v i r t u t e r o b u s t a f r a g e s , h o m i c i d i a , s c a l o r e s , c a r c e r u m r e d e m p t i o n e s ,
 c u r r a r i a s , d e p o r t a t i o n e s , d a m p n a e t d a m p n o r u m i n c o m m o d a e t a l i a s a c e r b i t a t e s r e r u m e t a d h u c
 s u s t i n e n t , a d e o q u o d / n u m e r o g e n t i u m o p i b u s e t f a c u l t a t i b u s p r e s t i n i s s u n t q u a m p l u r i m u m
 d i m i n u t i p r o p t e r q u o d d i g n e d u c i m u r u t a d e o s c o n v e r t a m u s n o s t r e c o m p e n s a c i o n i s i n t u i t u m e t
 p e r o f f i c i u m n o s t r e h u m a n i t a t i s r e g i e / i p s o s a p r e e m i n e n t i b u s o n e r i b u s e t a b i m p o r t a b i l i b u s
 s a r c i n i s r e l e v e m u s , q u o s t a t u s i p s o r u m c r e s c a t e t v i r e s a c c i p i a t e x c i t e n t u r q u e a r d e n t i u s a d v i r t u t i s
 a m o r e m d i s p o n a n t q u e m e l i u s a d o b s e / q u e n d u m e t d e s e p r e b e a n t a l i i s r e g u l a m e x e m p l a r e m , h i i s
 i g i t u r c o n s i d e r a t i o n i b u s e t a l i i s c a u s i s e t r a c i o n i b u s d i g n e m o t i , e i s d e m u n i v e r s i t a t i e t h o m i n i b u s
 d i c t e c i v i t a t i s n o s t r e R e g i i e t e i u s / d i s t r i c t u s g e n e r a l e s s u b (v e n t i) o n e s e t c o l l e c t a s d e b i t a s e t
 d e b e n d a s p e r e o s s i n g u l i s a n n i s n o s t r e c u r i e e t i n q u i b u s i p s a c i v i t a s t a x a t a r e p e r i t u r , h a r u m s e r i e
 d e c e r t a n o s t r a s c i e n c i a e t s p e c i a l i g r a t i a u s q u e / a d a n n o s q u i n d e c i m a d i e d i c t e ^{a)} p r e s e n t i u m i n
 a n t e a n u m e r a n d o s , b e n i g n e r e m i c t i m u s , d o n a m u s a c e t i a m r e l a x a m u s i p s o s u n i v e r s i t a t e m e t
 h o m i n e s i n g e n e r e e t i n s p e c i e a d s o l u t i o n e m d i c t e / g e n e r a l i s s u b v e n t i o n i s e t c o l l e c t e d i c t o
 t e r m i n o p e r d u r a n t e e x e m p t o s f a c i m u s , l i b e r o s e t i m m u n e s , i t a q u o d a d s o l u c i o n e m h u i u s m o d i
 c o l l e c t a r u m e t s u b v e n t i o n u m n o n c o m p e l l a n t u r , c e r c e r a n t u r ^{b)} n e c q u o m o d o l i b e t m o l e s t e n / t u r , e t
 a m p l i u s a d m a i o r i s g r a t i e n o s t r e c u m u l u m , e i s d e m u n i v e r s i t a t i e t h o m i n i b u s d i c t e c i v i t a t i s n o s t r e
 R e g i i c o n c e d i m u s q u o d i p s i p e r m a r e n a v i g a n t e s c u m m e r c a n c i i s e t r e b u s e o r u m q u i b u s / c u m q u e
 s i n t f r a n c h i ^{c)} e t e x e m p t i i m p e r p e t u u m a b o m n i s o l u c i o n e g a b e l l e a u t a l i c u i u s d i r i c t u s r a t i o n e
 n a v i g i o r u m a u t m e r c a n t i a r u m e t r e r u m s u a r u m i n p o r t i b u s v i d e l i c e t e t t e r r i s d e m a n i a l i b u s d i c t i /
 r e g n i n o s t r i . Q u o d q u e h o m i n e s i p s i p o s s i n t l i b e r e p e r d i c t u m r e g n u m n o s t r u m S i c i l i e a r m a
 p r o h i b i t a d e f e r r e a d i p s o r u m t a m e n d e f f e n s i o n e m ^{c)} e t n o n a l t e r i u s o f f e n s i o n e m , m a n d a n t e s
 p r o p t e r e a h a r u m s e r i e / m a g n o c o m i t i c a m e r a r i o , n e c n o n i u s t i c i a r i o a c a l i i s o f f i c i a l i b u s
 q u i b u s c u m q u e p e r p r e d i c t u m r e g n u m n o s t r u m S i c i l i e u b i l i b e t c o n s t i t u t i s a d q u o s s p e c t a t e t
 p r e s e n t e s p e r v e n e r i t q u a t (e n u) s f o r m a p r e s e n t i u m / l i c t e r a r u m n o s t r a r u m p e r e o s a c t e n t a e t i n
 o m n i b u s e f f i c a c i t e r o b s e r v a t a c o n t r a f a c e r e v e l v e n i r e s e u d i c t a m u n i v e r s i t a t e m e t h o m i n e s
 c i v i t a t i s n o s t r e R e g i i v e x a r e , t u r b a r e a u t a l i a s m o l e s t a r e c o n t r a p r e / s e n t i u m s e r i e m a t q u e m e n t e m
 n u l l a t h e n u s ^{c)} p r e s u m a n t . Q u i n y m o ^{c)} i p s o s u n i v e r s i t a t e m e t h o m i n e s u t i e t g a u d e r e h a c p r e s e n t i
 g r a t i a n o s t r a m o d o p r e m i s s o p e r m i c t a n t l i b e r e e t a b s q u e c o n t r a d i c t i o n e / a l i q u a l i . I N C U I U S r e i

testimonium presentes licteras fieri et magno maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Datum in civitate nostra Massilie per virum nobilem et egregium / Iohannem de Sade^{d) 4)}, legum doctorem, fungentem in hac parte vice logothete et prothonotarii dicti regni nostri Sicilie, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, die vicesima / octava mensis novembris, tercię indictionis, anno Domini millesimo quadringentesimo nono, regnorum vero nostrorum anno vicesimosexto.

(SP D)

a) Così A, si intenda dictarum. b) Così A, si intenda coercerantur. c) Così A, si intenda quin immo. d) La sottoscrizione del datario, vergata in un secondo momento, è autografa. Per riempire tutto lo spazio lasciato preventivamente, tra de e Sade pone un segno costituito da un tratto di penna orizzontale tagliato da due ad esso perpendicolari.

¹⁾ Sull'uso della formula «per regem» nei documenti della cancelleria angioina del re Luigi II si rimanda alle osservazioni di REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, p. 106.

²⁾ Si tratta di Matteo II de Beauvau (o Bellavalle), noto già dall'anno 1403, signore di la Beffiere, scudiero della corte di Luigi II re di Sicilia, capitano e castellano di Taranto nel regno di Napoli, capitano del castello d'Angers e governatore della conte di Rouci. Il 17 giugno 1406, in qualità di giudice, Matteo Beauvau prestò giuramento al re dopo esser stato nominato signore di Marsiglia (cfr. REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 52, 87, 142, 152). Morì il 28 dicembre 1421. Sposò Giovanna Beffoneau, che morì il 22 agosto 1429, dal cui matrimonio nacque Piero di Beauvau (su questo personaggio si vedano *Histoire genealogique de la maison de Beauvau*, pp. 92-93; *Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules*, I, p. 545; *Dictionnaire de la noblesse*, II, p. 221, n. XV; BUSQUET, p. 129; IANGU-AGOU, p. 23 nota 9, e pp. 25, 28, 30). Fu sicuramente castellano di Taranto nel 1399, come appare da un documento di Luigi II del 3 maggio 1399 emanato da Taranto per la città Ragusa (Dubrovnik) che attesta tra i testimoni Matteo de Bellavalle castellano del castello di Taranto (cfr. RADONIĆ, doc. n. 98, pp. 208-211, qui in part. p. 211. Sulla menzione di castellano di Taranto si vedano anche *Annalium Philippi Crassulli de rebus Tarentinis*, p. 116; REUMONT, p. 3; KIESEWETTER, *Problemi della signoria di Raimondo del Balzo Orsini in Puglia (1385-1406)*, p. 47 e nota 146). Tale incarico dovette però concludersi nel 1407, in conseguenza del matrimonio celebratosi il 23 aprile tra Maria d'Enghien e Ladislao, che riportò Taranto sotto il dominio di quest'ultimo (cfr. CUTOLO, *Maria d'Enghien*, p. 73 e ss; ID., *Re Ladislao*, pp. 307-309; SARDINA, *Luigi II d'Angiò*, p. 498;

LÉONARD, pp. 608-609; in ultimo, SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, p. 282, che riporta erroneamente che la città di Taranto fu espugnata e conquistata da Ladislao nel 1400). Probabilmente già nel 1407 il ruolo di castellano di Taranto fu ricoperto da Gabriele Capitignano, che aveva sostenuto re Ladislao favorendo la buona riuscita nella trattativa del matrimonio, ed ottenuto, in ultimo, ricompense con elargizione di ogni specie (cfr. a riguardo CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 308-309). Il Capitignano, infatti, era capitano di Taranto nel 1411, quando fu ucciso durante una rivolta; a lui fece seguito Andrea Gattula, di Napoli, capitano della città nell'anno 1413 (cfr. ALAGGIO, docc. 33-34, pp. 68-73; COLAFEMMINA, *Gli ebrei a Taranto*, doc. 48, pp. 81-85). Questa ipotesi può essere avvalorata dalla considerazione che spesso il capitano ricopriva anche l'ufficio di castellano della città.

³⁾ Franchome, scrittore della cancelleria di re Luigi II d'Angiò, compare in un documento di Luigi II inserito in un'ordinanza del senescalco di Provenza, data a Brignoles il 30 settembre 1409, per la messa in esecuzione di una lettera patente di Luigi II d'Angiò emanata a Pisa il 7 agosto dello stesso anno, mediante la quale si conferma ad Antonio de la Salle la proprietà di Mas-Blanc, sita nel territorio di Tarascona, e il castello di Canillac, sito nella villa di San Remigio. Queste le note della data topica e cronica e le note di cancelleria del documento: «Datum in villa Brinonie per nobilem et egregium virum dominum Poncium Cayssii, licentiatum in legibus, magne regie curie magistrum rationalem primarum appellationum et nullitatum iudicem, consiliarium et fidelem regium, mandato nostro locumtenentem maioris iudicis comitatuum nostrorum predictorum, anno Domini millesimo quadringentesimo nono, die ultimo mensis septembris, secunde indictionis. Per dominum senescallum in regio consilio. P. de Rosseto (si tratta di Ponc de Rousset, segretario regio, per il

quale cfr. REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 87, 179-181). L'inserto riporta le seguenti *intitulatio* ed *inscriptio*: «Ludovicus secundus, Dei gracia rex Jerusalem et Sicihe, ducatus Apulie dux Andegavie, comitatum Provincie et Forcalquerii, Cenomanie et Pedemontis comes, Antoneto de la Sale, scutifero, fidei nostro dilecto, graciam et bonam voluntatem». Infine, sono del seguente tenore la data topica e cronoca del documento e le note di cancelleria ove compare lo *scriptor* Franchome: «Datum in civitate Pysarum, per virum nobilem et egregium Johannem de Ginouardis de Luca, legum doctorem, magne nostre curie magistrum racionalem, locumtenentem mandato nostro, officio nunc vacante, majoris iudicis comitatum nostrorum Provincie et Forcalquerii predictorum, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, die septima mensis augusti, secunde indictionis, anno Domini millesimo quadringentesimo nono, regnorum vero nostrorum anno vicesimo quinto. Per regem, domino Johanne de Tuze et nobis presentibus. Franchome». Il documento si trova all'Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, dépôt. d'Aix, B 9, f. CLXI r-v, ed è stato edito da LABANDE, appendice, doc. I, pp. 326-328, in part. su Franchome si veda p. 328.

⁴⁾Jean de Sade, figlio di Ugo III de Sade, fu un valido giureconsulto e celebre magistrato. Nel 1403 sposò Raimonda de Cays, figlia di Pons, cancelliere di Provenza, a cui successe nella carica. Quando Luigi II d'Angiò istituì il 25 ottobre 1415 il parlamento d'Aix, ne divenne il primo presidente. Nel 1410, dopo la morte di re Martino il Vecchio, si prodigò per far valere i diritti di Iolanda, moglie dello stesso Luigi II, sul trono d'Aragona, ottenendone numerosi benefici e terre e benefici, tra cui il titolo di signore di Aiguères conferitogli il 14 ottobre 1416. Morì nel 1421 (su questo personaggio cfr. *Biographie*

universelle, ancienne et moderne, p. 469; REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 159, 171 (ricordato in qualità di luogotenente del giudice, operante insieme al mastro razionale Jean de Genoards). Si vedano anche ID., *Noblesse et pouvoir dans la principauté d'Anjou-Provence*, pp. 309-310; ID., *Itinéraire de Louis II d'Anjou-Provence*, pp. 77-78. Compare in alcuni inediti documenti conservati nell'Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, dipartimento di Aix. Tra questi: 1) Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, dépôt. d'Aix, B 9, f. CLXXXVI r-v (diploma di Luigi II dato a Marsiglia il 30 novembre 1409, indizione III, anno di regno XXVI), citato da REYNAUD, *Itinéraire de Louis II d'Anjou-Provence*, p. 97, recante le seguenti note di cancelleria: «Datum in civitate nostra Massilie per nobilem et egregium virum Iohannem de Sade, legum doctorem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, mandato nostro locumtenentem maioris iudicis comitatum nostrorum predictorum. Per regem presentibus domino senescallo, domino marchione Cotroni, domino Matheo de Bellavalle, domino Poncio Cayssi, domino Guillelmo Saygneti et Antonio Iserdi». Tra questi personaggi figurano dunque Antonio Isnardi, mastro razionale nel 1409, ricordato spesso insieme a Pons Cays, Jean Drogoli e Jean de Genoard (per i quali cfr. REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, p. 158) ed il marchese di Crotona Nicola Ruffo (per il quale si rimanda alle note dell'introduzione). 2) Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, dépôt. d'Aix, B 9, f. 188 r-v (Marsiglia, 30 agosto 1411, donazione di due castelli al mastro razionale Jean de Sade) citato anche in REYNAUD, *Itinéraire de Louis II d'Anjou-Provence*, p. 100.

76

LADISLAI REGIS LITTERAE PATENTES

1411 ottobre 25, indizione V, Teano

Il re Ladislao <di Durazzo> conferma agli uomini dell'università di Reggio tutti i privilegi, immunità, concessioni e grazie già concesse dai suoi predecessori re di Sicilia.

Original e : deperdito.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 62r (*olim* c. 60r) [B]. In calce al documento è riportata la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «Habetur cedula regis».

Il XXV anno di regno di re Ladislao è calcolato per anni interi a partire dalla data del 7 marzo 1387. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Ladislaus Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, universis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Licet adiectionis plenitudo non egeat nec firmitatem exigat quod est firmum confirmatur tamen interdum quando robur obtinet non quod id necessitas exigat sed ut suffragium cautele plenioris accedat. Sane licet universitas et homines civitatis nostre Regii de provincia Calabria, nostri meriti fideles, a clare memorie predecessoribus et progenitoribus nostris Sicilie regibus illustribus atque vobis a nonnullis retro principibus certa obtinuerunt privilegia, immunitates, concessiones et gratias in ipsis privilegiis et aliis eis propterea concessis licteris declaratas in quarum possessione seu quasi fuerunt hactenus et sunt etiam presentialiter sicut ponunt. Nos tamen moti devotis supplicationibus pro parte dictorum universitatis et hominum super hoc culmini nostro porrectis, quibus annuere certis ad id nos inducentibus considerationibus inclinamus iamdictis universitati et hominibus ipsius civitatis nostre Regii iamdictum privilegium, immunitates, concessiones et gratias omnes et singulas eis per dictos predecessores et progenitores nostros et per nos pro preteritis temporibus quibuscumque concessis atque concessa in quarum et quorum possessione seu quasi consistunt iuxta ipsorum privilegiorum et licterarum tenores quodque pro se valida noscantur firmitate subistere in plenioris quidem cautele presidium de certa nostra sciencia tenore presentium confirmamus ac nostre ratificationis et confirmationis munimine roboramur illasque dictis universitati et hominibus stabiles esse volumus, inviolabiles, reales et eis firmiter observari fidelitate nostra aliisque nostris et cuiuslibet alterius iuribus semper salvis. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Dat(e) Theani per virum magnificum Gurrellum Aurilia¹⁾ de Neapoli, militem, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini .M CCCC XI., die .XXV. octobris, quinte indictionis, regnorum nostrorum anno .XXV.

Ladislaus rex manu propria.

¹⁾ Gurrello Origlia, di origine popolare, esperto di diritto, personaggio di rilievo nella corte durazzesca, noto a partire dall'anno 1388, era maestro razionale e luogotenente del gran camerario, logoteta e protonotario del Regno già nel 1400 e poi, di continuo, tra il 1406 e 1412 (cfr. RUSSI, p. 95; PEYRRONET, pp. 366, 387; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, pp. 160, 162, 188). Ottenne moltissimi privilegi da re Ladislao nel corso della sua carriera, che lo vide anche come ambasciatore del re a Firenze negli anni 1410-1411 (CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 102 nota 28, p. 132 nota 44; p. 162 nota 8, pp. 188, 190, 229, 232, 235, 246, 275, 317, 390, 415; ID., *Maria d'Enghien*, pp. 46, 53; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 376; G. GALASSO, *Il regno di*

Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese, pp. 255, 260). Tra le fonti documentarie in cui compare si ricordano una lettera del re Ladislao del 15 agosto 1407 a favore dell'Università di Mesagne contro le pretese del castellano di questa città (*Storia e fonti scritte: Mesagne*, doc. 1, pp. 3-5, qui p. 5); un mandato del 3 gennaio 1409 di re Ladislao relativo alla vendita al miglior offerente della gabella della bagliva di Lecce (*Libro Rosso di Lecce*, I, doc. V, pp. 19-21, qui p. 21). Si ricordano ancora BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XII (1887), fasc. III, p. 499 (lettera del re Ladislao del 16 maggio 1388 con quale ordina che a Gurrello Origlia di Napoli, dottore e maestro razionale della magna Curia, sia restituita la somma di 100 onche che aveva dato in mutuo

alla regia corte); *ivi*, fasc. IV, pp. 725-739, qui p. 727; E. GALASSO, doc. I, p. 323; doc. III, p. 330; doc. IV, p. 334; doc. V, p. 335; *Il Libro Rosso di Bari*, I, pp. 163, 173, 222, 251, 255; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale*

(1187-1440), pp. 68, 70-71, 147, 151, 153, 172, 195, 229; FRASCADORE, doc. 43, pp. 186-187 (privilegio del 9 luglio 1399 dato a Napoli appena occupata da re Ladislao); A. DE LEO, III, pp. 23, 34.

77

LADISLAI REGIS INDULCTUM

1411 ottobre 26, indizione V, Teano.

Il re Ladislao <di Durazzo>, su istanza degli uomini dell'università di Reggio e degli stranieri che dimorano in questa città, concede l'indulto generale da qualsiasi delitto e crimine, civile e penale, e particolarmente da quello di lesa maestà, da loro commesso sia prima che dopo la ribellione alla regia corte da parte di Nicola Ruffo, marchese di Crotone e conte di Catanzaro, sia su mandato di quest'ultimo che teneva occupata la città, che del duca Luigi <II> d'Angiò, nemico del re, reintegrando i ribelli nella loro dignità, nei loro diritti e in tutti i loro beni mobili ed immobili, feudali e burgensatici esistenti in Reggio, nelle sue pertinenze e in ogni parte del regno di Sicilia e della provincia di Calabria. Concede, inoltre, che l'indulto sia esteso anche a tutti i cittadini ribelli che si trovano fuori dalla città, se fossero rientrati nel termine di sei mesi dal giorno in cui era stato innalzato il vessillo di re Ladislao, trascorso il quale non possano godere. Potranno godere dell'indulto anche stranieri e gendarmi, sia equestri che pedestri, e restare nella città di Reggio con le loro famiglie ed i loro beni, oppure lasciare la città per terra o per mare con tutti i loro averi, senza essere da alcuno ostacolati, entro il termine di otto giorni, trascorso il quale non possano più farlo se non dietro speciale licenza regia. Al mastro giustiziere del regno di Sicilia, ai giudici della gran Corte ed ai capitani di Reggio e delle altre città è impartito l'ordine di eseguire e far rispettare l'indulto.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 60, segnatura precedente n. 50 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «H(ab)et(ur) c(edula) regis». Sul lembo esterno della p l i c a , a sinistra, capovolta rispetto al senso normale della scrittura, una sigla che fa riferimento quasi certamente alla *nota registrationis*: «R(egistrata)». Sul v e r s o , in basso a destra, con andamento opposto rispetto alla scrittura del documento, una nota di mano coeva: «Vacat». Al centro del supporto, sulla parte di sinistra, con andamento identico a quello della scrittura, di mano coeva, una nota di presentazione assegnabile all'anno 1417: «Die .XIII. mensis novembris, .XI. indictionis, domina Macaria de Stranio / presentavit curie nostre baiuli et iudicum in civitate Regii presens / privilegium pro iuribus suis». Al centro, di mano coeva: «Pro / hominibus civitatis Regii de indulto». Sopra questa, una nota del *summarium*, quasi totalmente deleta ed illeggibile anche con l'ausilio della lampada di Wood, di mano del XVI secolo. Segue un'altra nota di presentazione, assegnabile all'anno seguente alla data del documento: «Die .XIII. mensis novembris, .VI. indictionis, apud Regium, universitas eiusdem civitatis presentari / fecit coram regio commissario domino Corrado Carnegrassa de Neapoli ad inquirendum / regia bona in ducatu Calabrie, presens regium indulctum, quod per eum quantum ad possessio/nem bonorum nostrorum que possidentur per homines dicte

civitatis, fuit admissum». Poco sotto, un'altra nota di mano coeva: «Vacat». A sinistra, di mano del XVII secolo: «Ladislaos. Datum Turini <così> 26 octobris / 1411». Continua, della solita mano del XVIII secolo, la nota di avvenuta registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero di carta in esso riportata: «Indulto. / Registrato a libro folio 68».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 69r-70r (olim cc. 68r-69r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 226, n. LVI.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, p. 209; § VI, p. 321; ediz. 1993, pp. 283-284, nota 2; CARIDI, *Reggio Calabria*, p. 37.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, pp. 263-265 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 278-280.

La pergamena (mm 520 x 409), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in buono stato di conservazione. Vistose macchie scure, lasciate da infiltrazioni di umidità, sono presenti sui margini laterali di sinistra e destra e lungo le due antiche linee di piegatura perpendicolari alla scrittura. All'incrocio di queste con la piega orizzontale, le stesse hanno anche causato la putrefazione e la caduta di lembi membranacei, lasciando due piccoli fori risarciti con carta giapponese durante il restauro, che tuttavia non ostacolano il recupero integrale della scrittura. Sono presenti i due fori circolari, praticati su ciascun lembo della p l i c a attraverso cui passava il filo che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. La lettera «L» iniziale di «Ladislaus», di modulo grande, ma non ingrossata, in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della d a t a t i o , relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza. Essa, inoltre, si trova distaccata dal testo.

Per gli anni di regno di re Ladislaos e l'indizione valgono le osservazioni del documento precedente.

✱✱✱
✱L✱Adizlaus Dei gratia Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, Universis presentis indulcti^{a)} seriem inspecturis / tam presentibus quam futuris. Lapsus in lubricum corda persepe multorum ingreditur et ad delinquendum eos plerumque nepharia instigatione^{b)} molitur. Multi enim^{c)} sunt delinquentes per tempora qui conversionis in tempore non negligunt remedia tutiora. Debet igitur et / pronus stare principis annuis ut oportes^{d)} non reddat venie quos comissorum criminum per ingressum^{e)} in viam salutiferam^{f)} firmiter noviter^{g)} penitere. Sane pro parte universitatis et hominum civitatis Regii de provincia Calabria ac exterorum quorumlibet in dicta / civitate morantium et habitantium fuit maiestati nostre supplicatum humiliter ut cum supplicantes ipsi pro preteritis temporibus usque nunc, nec non ante et post rebellionem Nicolai Ruffi de Calabria¹⁾ olim marchionis Cutroni et comitis Catanzarii, rebellis nostri, / tam de mandato dicti olim marchionis tunc civitatem ipsam occupatam tenentis, quam Ludovici olim ducis Andegavie, hostis nostri, et officialium eorundem ac etiam voluntarie commiserit et commicti fecerint hactenus in genere et in specie per mare et per terram contra nos / et statum nostrum ac fideles nostros ducatus nostri Calabrie aliarumque partium regni nostri Sicilie nostrosque similiter stipendiarios diversos et varios excessus, crimina, cedes, homicidia, percussiones, currarias, ligas, confederationes, invasiones terrarum, incendia, violentias, rapinas, / furta publica et privata aliaque scelera et delicta, gentesque armigeras trivierint^{h)} et solidaverint in offensionem status nostri et nostrorum fidelium dictorum variisque propterea penis tam realibus quam personalibus noscantur multipliciter subiacere pieⁱ⁾ cum^{j)} eis in hac parte et misericorditer / agere plenum^{k)} ipsis de commissis quibuslibet indulgentiam et remissionem concedere benignius dignaremur. Nos vero^{c)} considerantes quod dicti exponentes de commissis preteritis induentes

penitudinis spiritum et calore fidei erga nostram celsitudinem extuantes ad verum et / proprium ovile nostramque fidem et hoberdientiam cum animorum^{b)} sincera promptitudine redire noviter sunt dispositi et parati^{m)} et actus detestantes preteritos se cum fervida constantia consortioⁿ⁾ nostrorum fidelium agregare, nec minus cupientes crimina perire non homines et huiusmodi / conversionem in melius ascribentes divine gratie que in suavitate medele sanat ulcera^{o)} et langores ac altissimi regis regum doctrinam et exempla laudabilia imitantes^{p)} cuius est proprium misereri semper et parcere quive^{q)} continue humanis^{r)} convitiis et contumeliis actentatus / non semper punit vel castigat sed dexteram penitentibus porrigit, ut non corruant sed resurgant remedio pietatis iamdictos exponentes ac singulos et quemlibet eorundem tam scilicet cives dicte civitatis quam exteros singulos in illa morantes et habitantes benigne suscipimus / ad gratie et misericordie nostre sinum. Eisque et cuilibet^{s)} ipsorum in genere et in specie omnia et singula maleficia ac quelibet alia crimina, homicidia, excessus, cedes, percussiones, currarias, depredationes, ligas, confederationes, invasiones terrarum, incendia, violentias, rapinas, furta / publica et privata, aliaque scelera, delicta et fore facta quelibet quovis vocabulo distinguantur per eos et quemlibet aut alium vel alios ipsorum pro quibuscumque preteritis temporibus et usque in diem premissis reductionis eorum ad huiusmodi nostram fidelitatem et hoberdientiam ubicumque, quandocumque, / qualitercumque et quomodocumque^{t)} intra se ipsos vel aliter commissa et perpetrata etiam que manifestam^{u)} saperent rebellionem et crimen lese maiestatis commissum in quocumque capite lese maiestatis predictae omnemque culpam, offensam et penam realem et personalem in quam premissorum occasione / vel causa forsitan incidissent, nec non banna bannorum, iura, terciaras, contumacias, sententias diffinitivas et interlocutorias et condemnationes alias inde sequutas seu quas ex primo, secundo vel tercio capite dicti commissi lese maiestatis criminis vel aliter quomodolibet / incurrissent seu dici possent rationabiliter incurrisse si et in quantum persona et anima nostra tangitur vel quomodolibet tangi posset de certa nostra sciencia imperpetuum presentis indulcti nostri^{v)} tenore benigne remittimus et de clementia innata principibus misericorditer relaxamus omnemque ipsis / ex premissis causis irrogatam infamie maculam et rebellionis notam vel aliam quamvis ignominiam sive labem ab eis et ipsorum quolibet abstergimus et clementius abolemus. Restituentes et reintegrantes ipsos et eorum unumquemque de dicta certa nostra sciencia per beneficium / nostre plene^{x)} restitutionis in integrum ad honores, famam, dignitates, iura, petitiones, actiones et statum pristinos ac bona ipsorum quelibet mobilia et stabilia, burgensatica et feudalia sita et posita in dicta civitate Regii eiusque partium et alibi ubicumque in dicto regno nostro Sicilie / ac in provincia Calabria et aliis provinciis, locis et terris regni predicti ante predictam rebellionem eorum iuste et rationabiliter tenuerunt et possederunt ac ad presens possident atque tenent ipsosque et eorum quemlibet ad obtinendum bona predicta reddentes ex nostre potestatis plenitudine premissis non obstantibus / habiles et capaces. Itaque supplicantes ipsi et eorum quilibet bona predicta omnia etiam si de illis per nos vel quosvis alios ad id potestatem habentes esset in toto vel in parte quibusvis personis facta concessio et per eosdem concessionarios bona huiusmodi tenerent ad que ipsos supplicantes / reduci volumus et iubemus habere, tenere et possidere illisque dominari et utifrui eorumque iura, fructus et redditus recolligere et percipere libere et sine aliquo impedimento valeant atque possint liceatque et licitum sit eis et cuilibet ipsorum per iamdictum regnum nostrum Sicilie nostrisque et nostrorum / fidelium dicti regni terras et loca incedere, transire, in eis morari, cum dictis nostris fidelibus conversari abindeque discedere et redire quotiens voluerint absque oblatione prepedii impedimenti vel obstaculi cuiuscumque, nec adversus eos in generali vel speciali premissorum occasione / vel causa pretextu dictorum criminum et delictorum aut aliquorum vel alicuius ex eis ex nunc in antea^{y)} ullo unquam tempore per nostram curiam^{w)} vel nostros officiales quoscumque

ad denunciationem aliorum quorumcumque qui proinde tangerentur seu per viam inquisitionis vel extraordinarie realiter seu personaliter aliquatenus²⁾ / procedatur, lege seu constitutione regnique capitulis et rescriptis aliis huic forte contrariis, nec non et quibuscumque concessionibus, donationibus, promissionibus et alienationibus per nos vel quosvis alios futuros quibusvis personis in toto vel in parte de bonis predictis ac privilegiis, licteris, / cedulis, mandatis et rescriptis nostris vel alterius cuiuscumque^{aa)} exinde subsequitis et futuris sub quibusvis tenoribus sive formis et clausulis aliis quantumcumque derogatoriis quas et que si et in quantum provisionibus refragarentur^{bb)} vel obsisterent de dicta certa nostra sciencia motuque proprio revocamus / et tollimus non obstantibus quoquomodo. Volentes et presentis indulcti nostri serie declarantes quod omnes et singuli cives et homines dicte civitatis extra illam presentialiter existentes qui infra menses sex a die quo universitas et homines ipsi vexilla nostre maiestatis erexerunt / et ad fidelitatem nostram rediverint in antea numerandos^{cc)} ad ipsam civitatem et ad lares proprios remeabunt et redibunt quibus licitum sit infra et per totum predictum terminum illuc sine aliquo impedimento redire gaudeant et gaudere possint et valeant presentis indulcti nostri beneficio / et singulis contentis similiter in eodem, quo elapso si redire ad civitatem ipsam infra dictum terminum neglexerint in eorum pertinentia perdurantes eiusdem presentis indulcti nostri beneficio non gaudeant nec in eo quomodolibet includant. Et illi etiam ex exteris et armorum gentibus / tam equestribus quam pedestribus in dicta civitate nunc sistentibus et morantibus qui in toto vel in parte decreverint et voluerint cum eorum uxoribus, filiis, familiis, armis, equis, pecunia, rebus et bonis in quibuscumque consistunt in dicta civitate nostra Regii remanere et eorum ducere ibidem voluerint, / possint similiter et valeant tute, libere et secure in eadem civitate remanere, morari, habitare et stare cum uxoribus, filiis, familiis, equis, armis, pecunia, rebus et bonis predictis eorum omnibus prout et quemadmodum alii cives dicte civitatis ad quos presens nostrum indulctum / se extendit inibi possunt et licitum est eis remanere et libere commorari et si forte aliqui tam ex dictis exteris vel ipsi omnes exteri et armorum gentes tam equestres quam pedestres in ipsa civitate nostra morantes sive etiam aliqui ex hominibus et civibus dicte civitatis eligerent / seu vellent de dicta civitate discedere et in eius habitatione non remanere neque includi vellent in indulcto nostro presenti liceat et licitum sit eis ipsique similiter possint et valeant cum ipsorum uxoribus, filiis, familiis, equis, armis, annexiis, vallisiis, pecunia, rebus et bonis ipsorum / omnibus infra dies octo numerandos, ut supra, de dicta civitate discedere per mare vel per terram et quo voluerint se conferre libere et sine impedimento quocumque quibus dicto durante octo dierum termino plena Regii morandi et abinde recedendi per presens nostrum indulctum accedat securitas / et cautela quibus elapsis diebus octo nulli ex eis de ipsa civitate possint abinde in antea^{dd)} discedere sine nostra licentia speciali bonis omnibus in quibuscumque consistunt predictorum civium et hominum dicte civitatis, qui in dicto termino mensium sex ad ipsam civitatem non rediverint post lapsum / dicti termini fisco nostro rationabiliter applicandis. Et ecce magistro iusticiario dicti regni nostri Sicilie eiusque locumtenenti et iudicibus magne curie vicemgerentibus quoque nostris et iusticiariis provincie^{ee)} Calabre et aliarum provinciarum regni predicti, nec non capitaneis dicte civitatis nostre / Regii quam aliarum civitatum et terrarum nostrarum dicti regni vel locatentibus eorundem ac omnibus et singulis officialibus nostris aliis ad quos spectat et spectare poterit quocumque presidatu fungantur et officio ac titulo et denominatione notentur per dictum regnum nostrum Sicilie illiusque terras et provincias / constitutis presentibus et futuris damus de ipsa certa nostra sciencia tenore presentis indulcti nostri distractius in mandatis quatenus forma presentis nostre remissionis, relaxacionis, abolicionis, reintegracionis et gratie per eos diligenter actenta illam ipsi et quilibet eorum presentes videlicet et futuri^{ff)} / iamdictis universitati et hominibus ipsius civitatis

nostre Regii tam civibus quam exteris eiusdem civitatis Regii ibidem, ut predicatur, habitantibus et morantibus et aliis infra dictum terminum ad ipsam civitatem et nostram fidelitatem, ut predicatur, rediverit ac cuilibet^{gg)} et singulis eorundem. Et supradictis / cum aliis exteris qui in dicta civitate decreverint et voluerint remanere observent efficaciter et faciant ab aliis quantum^{hh)} in eis fueritⁱⁱ⁾ tenaciter^{jj)} et inviolabiliter observari. Nec non et adversus supradictos universitatem et homines ac prefatos alios illuc in dicto termino rediverit et qui / ibidem voluerint, ut predicatur, remanere alium vel alios ipsorum aut eorum res et bona pretextu et occasione delictorum omnium et criminum premissorum per eos, ut predicatur, commissorum et aliorum sequutorum ex eis et debitorum quorumlibet procedentium ex delictis affatis ex nunc in antea nullo unquam / tempore ad petitionem, denunciationem et instantiam dictarum partium que, ut premittitur, tangerentur aut ex mero officio nostre curie sive extraordinarie civiliter vel criminaliter per viam inquisitionis sive aliter quovis modo in quantum dicta curia nostra tangitur procedere aut ipsos propterea in genere / vel in specie realiter vel personaliter citare, convenire, ad iudicium trahere, compellere, molestare vel impetere^{kk)} quomodolibet non presumant. Nichilque in contrarium faciant neque fieri per alios patiantur^{ll)} sicut nostram gratiam caram^{mmm)} habent, sed revocent et revocari faciant prorsus / in irritum quicquid per eos vel alterum aut alios ipsorum adversus dictos universitatem et homines ac alios supradictos alium vel alios ipsorum resⁿⁿ⁾ et bona similiter eorundem premissorum occasione seu causa fieri vel actemptari contiget imposterum contra presentis indulcti nostri seriem et tenorem. / In cuius rei testimonium presens indulctum exinde fieri et pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus communiri remansurum post eius inspectionem^{oo)} debitam presentanti^{pp)}.

Datum Theani per manus viri magnifici Gurrelli Aurilie²⁾ de Neapoli^{qq)} militis, logothete et prothonotarii regni nostri Sicilie, collateralis, consiliarii et fidelis nostri dilecti, anno Domini millesimo quadringentesimo / undecimo, die vicesimo sexto octobris, quinte ind(ictionis), regnorum nostrorum anno vicesimo quinto.

Ladizlaus rex manu / propria^{rr)}.

(SP D)

a) *Così A, qui e dopo.* b) *B instigationi.* c) *C vero.* d) *C expertes.* e) *C egressum.* f) *B unum salutiferum; C ad Dominum salutiferum.* g) *B novum; C noverit.* h) *C tenuerint.* i) *C propterea.* j) *B ad.* k) *B per levum; C relevum.* l) *B e C tum amicorum.* m) *C peracta.* n) *C omette consortio.* o) *C vulnera.* p) *B invitantes.* q) *C quique.* r) *C hominis.* s) *B cuiuslibet.* t) *B quocumque.* u) *B manifestum.* v) *B omette nostri.* x) *B per legem.* y) *B omette ex~antea.* w) *B omette curiam.* z) *B omette aliquatenus.* aa) *B omette cuiuscumque.* bb) *B refragerentur.* cc) *B omette in antea numerandos.* dd) *B omette in antea.* ee) *B omette provincie.* ff) *B omette et futuri.* gg) *B cuiuslibet.* hh) *B omette quantum.* ii) *B fuerint.* jj) *B omette tenaciter.* kk) *B omette impetere.* ll) *B omette patiantur.* mmm) *B omette caram.* nn) *B omette res.* oo) *B suspectionem.* pp) *B presentem.* qq) *La sottoscrizione del datario, aggiunta in un secondo momento, è autografa, seguita da una linea orizzontale della lunghezza di 40 mm circa vergata per riempire lo spazio rimasto vacante.* rr) *La sottoscrizione del sovrano è autografa.*

¹⁾ Su Nicolò Ruffo si rimanda all'introduzione.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

<1412> febbraio 21, indizione V, Napoli, Castelnuovo.

Il re Ladislao <di Durazzo> invia lettera al giustiziere della provincia di Calabria, al capitano della città di Reggio ed ai conti, baroni, mastro portolano, mastri giurati, commissari e ufficiali, con la quale ordina che, per evitare agli uomini di Reggio penuria di frumento, consentano a costoro di acquistarlo liberamente, trasportandolo in città per via terra con animali o per via mare con imbarcazioni, senza dover pagare il diritto di uscita, del tari e della vicesima, e con l'obbligo per il capitano della città a farsi rilasciare debita cauzione fideiussoria attestante che il frumento acquistato sia destinato solo a Reggio e lettera testimoniale circa la quantità di frumento comprato.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, c. 67r-v (olim c. 65r-v) [B]. In calce al documento, una nota di mandato: «De mandato prothonotarii». Segue: «Pro hominibus civitatis Regii de extractione frumenti».

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, p. 265 [C], sotto l'anno 1411.

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 280, sotto l'anno 1411.

Ladislaus Dei gratia Hungarie, Ierusalem et Sicilie rex et cetera, iusticiario provincie Calabre, nec non et capitaneo civitatis nostre Regii vel eorum locatenentibus, comitibus insuper baronibus, dominis et universitatibus terrarum ac magistro portulano et procuratori partium ducatus nostri Calabrie vel eius locumtenenti, portulanis insuper custodibus, magistris iuratis, commissariis, officialibus et personis aliis quacumque distructione notentur per dictam provinciam Calabram constitutis presentes licteras inspecturis, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Ut universitas et homines dicte civitatis nostre Regii, fideles nostri dilecti, frumenti penuriam nullatenus patiantur, volumus et fidelitati vestre de certa nostra scientia harum serie mandamus expresse quatenus vos vel alter aut alii vestrum ad quem vel quos spectaverit seu qui pro parte dictorum universitatis et hominum civitatis eiusdem presentes vobis licteras ostendentem emere in quibusvis terris et locis dicte provincie Calabre, quo supra nomine, in una vice vel pluribus frumentum eis necessarium ferendum abinde per terram cum bestiis necessariis seu per mare infra regnum cum vase seu vasis competentibus ad dictam civitatem nostram Regii et exonerandum ibidem pro usu hominum predictorum libere a iure quolibet exiture tarenii et vicesime prout ad vos aut alium vel alios vestrum spectaverit vigore presentium promictatis^{a)} nullumque ipsis super emptione vel extractione frumenti predicti quocumque pretextu vel causa impedimentum vel ostaculum inferatis, et antequam dicti universitas et homines pro ipsius emptione et extractione frumenti aliquem vel aliquos ipsorum parte per partes, terras et loca dicte provincie miserint. Tu presens seu future capitaneie ipsius civitatis nostre Regii vel locumtenens a predictis taliter mictendis recipias ydoneam fideiussoriam cautionem quod frumentum quod in dictis terris et locis dicte provincie emerint et abinde extraxerint Regium deferant et a capitaneo seu officiali illius terre, ad quam de tui conscientia pro dicta causa suis vicibus se conferent, licteras testimoniales tibi deferant de quantitate frumenti quam ibidem emerunt et inde extraxerint vel, si illud emptum inibi, non portaverint ex impedimento alicuius illud eis forsitan ingerentis. Ita quod frumentum ipsum taliter emendum alio quam Regium devehi quoquomodo non possit.

Quibuscumque prohibitionibus, licteris, cedula et mandatis per nos vel alios in contrarium forte factis de prohibenda extractione frumenti iamdicti nullatenus obstituris. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum ipsarum transunto seu copia per vos vel alios vestrum in scriptis si expedierit recepta pro cautela restitui volumus presentanti usque ad illarum executionem debitam efficaciter valituras. Quibus quidem presentibus obsistere nolimus quod sigillate non sunt magno nostro pendenti sigillo, nec «date in camera nostra» continetur in eis cum ipsas sigillatas dicto tamen^{b)} parvo nostro sigillo tanti vigoris decernamus existere quam si essent predictis et aliis sollempnitatibus debitis iuxta ritum nostre curie roborate dicto ritu ac edicto dudum per nos facto de non admittendis licteris sive cedulis, prefato tamen^{b)} parvo nostro sigillo munitis nullatenus obstituris. Datum in Castro nostro Novo Neapolis, sub eodem parvo nostro sigillo, die XXI mensis februarii, quinte indictionis.

Ladislavus rex manu propria.

^{a)} C permittatis. ^{b)} Così B, si legga tantum.

79

LADISLAVI REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1412 febbraio 21, indizione V, Napoli.

Il re Ladislao <di Durazzo> invia lettera al gran camerario del regno, al giustiziere della provincia di Calabria, ai capitani della terra di Reggio, nonché ad erari e commissari del distretto reggino, con la quale comunica di aver condonato agli uomini della predetta università il pagamento delle collette, sovvenzioni, sussidi e doni dovuti alla regia curia per il presente anno di quinta indizione data la condizione di depressione in cui si trova la città a causa delle guerre.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 61, segnatura precedente n. 51 [A]. Sul **r e c t o**, in calce al documento, a sinistra, la **nota taxae**: «Unc(ia) .I., t(ar)(eni) .VIII.». Poco a lato, la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «H(ab)et(ur) c(edula) regis». Sul lembo esterno della **p l i c a**, a sinistra, capovolta rispetto al senso normale della scrittura, la **nota registrationis**, seguita dal nome del **registrator**: «R(egistra)ta in cancellaria / pen(es) . . prothonot(arium)». A questa è affiata, separata da una parentesi graffa, la nota del **registor**: «A. de Host(uni)o¹⁾». Sul **v e r s o**, al centro, con andamento perpendicolare rispetto alla scrittura del documento, una nota di mano coeva: «Vacat». Al centro, ma capovolta rispetto alla scrittura, di mano coeva, una nota del **summarium**, in parte deleta e leggibile solo con l'ausilio della lampada di Wood: «Pro / universitati et hominibus civitatis Regii de / remissione collectarum omnium presentis anni quinte / ind(ictionis)». Poco sopra, sovrascritto sulla preposizione «pro», di mano del XVII secolo: «Ladislav, 1412, 21 febbraio». Poco sotto, la nota di avvenuta registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero di carta in esso riportata: «Registrato a libro folio 59 a tergo».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 61v-62r (*olim* cc. 59v-60r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 226, n. LVII.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, pp. 266-267 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 282.

La pergamena (mm 400 x 216), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in buono stato di conservazione. Piccole macchie scure, lasciate da infiltrazioni di umidità, sono presenti le due antiche linee di piegatura perpendicolari alla scrittura. All'incrocio di queste con la piega orizzontale, le stesse hanno anche causato la putrefazione e la caduta di lembi membranacei, lasciando due piccoli fori risarciti con carta giapponese durante il restauro, che non inficiano il recupero del dettato. L'umidità ha anche causato la putrefazione e la caduta di grossi lembi di membrana, sul margine di sinistra e nella parte inferiore del supporto, lungo le linee di piegatura mediana e della p l i c a , che tuttavia non intaccano lo specchio scrittorio. Sono presenti i due tagli orizzontali tra loro paralleli, eseguiti su ciascun lembo della p l i c a attraverso cui passava una sottile tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. La lettera «L» iniziale di «Ladislaus», di modulo grande, ma non ingrossata, in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della d a t a t i o , relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Per gli anni di regno di re Ladislao valgono le osservazioni del doc. n. 76.

✱Ladizlaus✱ Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, magnifico viro magno ca/merario regni nostri Sicilie eiusque locumtenentibus, consiliariis^{a)} ac vicemgerentibus nostris et iusticiariis provincie Calabre, capitaneis insuper civitatis nostre Regii de dicta provincia Calabria vel locatenentibus earundem, nec non erariis, magistris / camere, commissariis et officialibus aliis quacumque distinctione^{b)} notentur statutis et statuendis per nostram curiam in provincia seu civitate predicta super recollectione et perceptione pecunie generalium subventionum, subsidiorum, donorum et collectarum / quarumcumque inibi dicte nostre curie debitarum et debendarum ad quos spectat et spectare poterit presentes licteras inspecturis presentibus et futuris, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Ad statum universitatis et hominum civitatis / nostre Regii de dicta provincia Calabria, nostrorum dilectorum fidelium, ex preterite guerre fremitibus collapsum multipliciter et depressum nostre compassionis intuitum dirigentes moti quoque devotis supplicationibus pro parte dictorum universita/tis et hominum per eorum^{c)} speciales syndicos noviter ad curiam nostram missos culmini nostro porrectis iamdictis universitati et hominibus ipsius civitatis nostre Regii generalem subventionem seu collectam atque subsidium ac dona et / collectas omnes in quacumque quantitate fuerint per eos pro presenti anno quinte ind(ictionis) curie nostre debitas aut ipsis pro dicto anno per eandem nostram curiam impositas vel imponendas de certa nostra sciencia tenore presentium benigne remic/timus et de speciali gratia relaxamus ad quarum solucionem universitatem^{d)} et homines predictos pro eodem presenti anno realiter seu personaliter compelli nolumus vel astringi. Ideoque^{e)} volumus et fidelitati vestre de dicta certa nostra sciencia harum serie / mandamus expresse q(ua)t(enu)s forma presentis nostre remissionis et gratie per vos diligenter actenta illam vos et vestrum quilibet presentes vid(elicet) et futuri iamdictis universitati et hominibus ipsius civitatis nostre Regii pro dicto presenti anno / servetis efficaciter et observari ab aliis quantum in vobis fuerit tenaciter^{f)} et inviolabiliter faciatis, dictosque universitatem et homines ipsius civitatis nostre Regii ad solucionem et exhibitionem dictarum generalis / subventionis^{g)} seu collecte ac subsidii donorum et collectarum omnium per eos pro dicto presenti anno quinte indictionis ipsi nostre curie debitarum aut eis per nostram curiam pro anno predicto impositarum vel imponendarum / quas ipsis pro dicto anno presenti remisimus et relaxavimus, ut est dictum, compellere, molestare vel impetere in personis, rebus et bonis ipsorum nullatenus presumatis neque compelli, molestari vel impeti ab aliis / quomodolibet permictatis. Et contrarium non faciatis sicut habetis gratiam nostram caram, quinyimo^{h)} revocetis et revocari faciatis prorsus in irritum quicquid per vos aut alium vel alios vestrum adversus dictos

universitatem et homines / alium vel alios ipsorum res et bona similiter eorundem fieri vel actentari propterea continget imposterum contra presentium seriem et tenorem. Quibuscumque commissionibus, licteris, cedulis et mandatis per nos in contrarium forte factis sub quibusvis / tenoribus sive formis non obstantibus quoquomodo. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti premissis modo efficaciter in antea valituras. Dat(e) Neapoli per virum magnificum / Gurrellum Aurilium²⁾ de Neapoli¹⁾, militem, logotetham et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini .M^oCCCCXII^o., die / vicesimoprimum mensis februarii, quinte ind(ictionis), regnorum nostrorum anno .XXV^o.

Ladizlaus rex manu propria¹⁾.

(SP D)

a) *B omette consiliariis.* b) *B distractione.* c) *B eos.* d) *B universitates.* e) *B ideo.* f) *B tenantur.*
g) *B omette subventionis.* h) *Così A, si intenda quin immo.* i) *La sottoscrizione è autografa. Ad essa segue un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa 80 mm, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.* j) *La sottoscrizione del re è autografa.*

¹⁾ Si tratta di *Antonellus de Hostunio*, registratore degli atti della cancelleria angioina, noto tra il 1409 ed il 1414 (cfr. MAGRONE, I, periodo angioino, doc. XIV, p. 104; *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XX, pp. 31-32 [151-152]; XXIII, pp. 39-40 [159-160]; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. XXVI, p. 93; doc. XXVIII, p. 97; ALAGGIO, p. 68, doc. n. 33; *Libro rosso di Lecce*, I, doc. V, p. 21; *Libro Rosso di Taranto*, doc. 30, p. 68). Lo identificherei anche con il registratore menzionato come *A. de Hest(er)o*, così citato dall'editore in

un diploma di re Ladislao del 1408 relativo alla nomina a notaio del chierico Guglielmo Soprani di Lucera (cfr. A. PETRUCCI, doc. 39, p. 107), che permetterebbe di anticipare di un anno il suo incarico presso la cancelleria. Probabilmente la stessa cosa è da intendersi per il registratore ricordato con il nome *Ab Horatius (sic!)* in un documento del 1402 di re Ladislao per l'università di Monopoli (*Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. XVIII, p. 50).

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 76.

80

LADISLAI REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1412 febbraio 21, indizione V, Napoli

Il re Ladislao <di Durazzo> invia lettera al nobile Ventura de Faventia, *miles*, capitano della terra di Reggio, mediante la quale gli comunica che la sua giurisdizione dei poteri si estende sulla terra predetta e sul suo distretto territoriale compreso da Capo Bruzzano sino a Bagnara e che include diverse motte, tutte minuziosamente elencate, eccetto che sulla stessa terra di Bagnara e la terra di Sant'Agata che continueranno a mantenere un proprio ufficio di capitanìa.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 70v-71r (*olim* cc. 69v-70r) [B].

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, p. 210; § VII, p. 321; ediz. 1993, p. 285, nota 1; CARIDI, *Reggio Calabria*, p. 38.

E d i z i o n e integrale [da B]: DE LORENZO, *Le quattro motte estinte presso Reggio Calabria*, ediz. 1891, pp. 267-268, doc. n. IX; ediz. 2001, pp. 130-131, doc. n. IX, sotto la data del 22 febbraio 1413; MAZZITELLI, pp. 254-255, doc. n. III.

E d i z i o n e parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, p. 267 [C], sotto la data del 22 febbraio; MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 227-228, doc. n. LXII, sotto la data del 22 febbraio; MARTORANO, *Chiese e castelli medievali*, p. 125; EAD., *Santo Niceto nella Calabria medievale*, p. 248, doc. n. 50, sotto la data del 22 febbraio 1413, nella quale anche l'anno è errato.

T r a d u z i o n e i t a l i a n a parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. II, pp. 282-283, sotto la data del 22 febbraio.

Per gli anni di regno di re Ladislao valgono le osservazioni del doc. n. 76.

Ladislaus Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie, Dalmatie, Rame, Servie, Lodomerie, Comanie Vulgarieque rex, Provincie, Forcalquerii ac Pedimontis comes, nobili viro Venture de Favencia, militi, capitaneo civitatis nostre Regii sui que dstrictus per nos noviter ordinato, cancellario et aliis capitaneis dicte civitatis successive futuris, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Sic noviter informati sumus iurisdictione officii capitanie dicte civitatis Regii et eius dstrictus a Capite Bruciani usque ad terram Balnearie inclusive extendi antiquitus consuerunt ac terre, loca et mocte infrascripte solite fuerunt esse similiter sub eadem videlicet Balnearea, Scillum, Flomarie Muri, Calanna, Mocta Belli loci sive Rubea, Mocta Animeri alias Mesanova, Sanctus Nicetus, Mons bellus, Mocta Sancti Iohannis, Pentidactilum, Sanctus Laurentius, Vallistucii, Amendolie, Bova, Palitium, Mocta Brancaleonis, Sancte Agathes, Sanctus Quirillus et Salamini^{a)}. Quam iurisdictionem per eos exerceri ibidem intendentes predictam iurisdictionem ipsius capitanie officii a dicto Capite Bruciani usque ad ipsam terram Balnearie de certa nostra sciencia tenore presentium integram predictasque vel omnes terras, loca et moctas in dicta iurisdictione existentes et sub illa esse alias solitas officio et iurisdictioni capitanie dicte civitatis nostre Regii annectimus et unimus, exceptis dumtaxat ipsa terra Balnearie et terra etiam Sancte Agathes de dicta provincia Calabria in quibus capitaneus ordinarius quilibet et eorum officio nolumus per presentem annexionem aliquatenus derogari quibuscumque nichilominus particularibus capitaneis in predictis aliis terris, locis et moctis iurisdictionis predicte per nos hactenus forsitan ordinatis abinde penitus revocatis, quorum revocationi obsistere nolumus licteras quas eis seu universitatibus dictarum terrarum, locorum et moctarum de dictis officiis fecissemus. Ideoque volumus et fidelitati vestre de dicta certa nostra sciencia harum serie mandamus expresse quatenus tu presens et futuri capitanei iurisdictionem premissam huiusmodi vestro officio integrantes ex nunc in antea durante tempore exercitii officii capitanie ipsius civitatis nostre Regii et eius dstrictus vobis commissi et commictendi officium ipsum tam in ipsa civitate et eius dstrictu quam in aliis predictis terris, locis et moctis iurisdictionis dicti officii a dicto Capite Bruciani usque Balneaream, ut predicatur, constitutis earumque pertinentiis et dstrictibus exceptis, ut predicatur, dictis terris Balnearie et Sancte Agathes de quibus vos intromicti nolimus studeatis ad honorem et fidelitatem nostram bonumque statum, tranquillum et prosperum nostrorum fidelium dictarum civitatis, terrarum, locorum et moctarum diligenter et fideliter exercere singulis ministrando iustitiam sine exceptione aliqua personarum neminemque gravando ratione vel hodio seu revelando iniuste predicte precio, gratia vel amore nec non ecclesias, ecclesiasticas et alias miserabiles personas, pupillos et viduas iustis proligendo

favorabiliter et tuhendo quod fideles nostri dictarum terrarum, locorum et moctarum in statu fuerint pacifico bonorum gressibus tute sint semite reproborum refrenant audacia usque de ipsius administratione iustitie in quo utique iura communia et constitutiones et capitula pro regni status refomatione composita sine transgressione servabitis processus lucidi comprobent et opera laudanda commendent. Ecce namque baiulis, iudicibus et universis hominibus dictarum prescriptarum terrarum, locorum et moctarum earumque dstrictuum damus vigore presentium expressius in mandatis quod vobis in omnibus que ad dictum capitane officium ad quod ipsas terras, loca et moctas, ut predicitur, reintegravimus spectare et pertinere noscuntur ad honorem et fidelitatem nostram devote pareant, efficiant, hobediant et intendant. Nos enim penas et banna quas et que rite propterea duxeritis imponenda rata geremus et firma eaque per vos pro nostra curia irremissionalibiter^{b)} exigi volumus prout iustum fuerit a transgressoribus eorundem. Has nostras licteras magno nostro pendente sigillo munitas vobis concedentes et dirigentes in testimonium premissorum quas per vos dari volumus vestris successoribus in pendenti. Datum Neapoli per virum magnificum Gurrellum Auriliam¹⁾ de Neapoli, militem, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collaterale<m>, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini .M CCCC XII. die .XXI. mensis februarii, quinte indictionis, regnorum nostrorum anno .XXV.

a) *Così B. In C Solani alias Solamini.* b) *Così B, si legga irremissibiliter.*

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 76.

81

LADISLAI REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1412 febbraio 22, indizione V, Napoli

Il re Ladislao <di Durazzo> notifica ai baiuli, giudici, agli uomini della terra di Reggio e delle sue motte, tutte elencate, che la giurisdizione dei poteri del capitano di Reggio si estende sulla terra predetta e sul suo distretto compreso da Capo Bruzzano sino a Bagnara, tranne che sulla stessa terra di Bagnara e quella di Sant'Agata che continueranno a conservare un proprio ufficio di capitania, dandone anche notizia al nobile Ventura de Faventia, milite, capitano di Reggio e ciambellano regio, invitato a svolgere lodevolmente il suo ufficio.

O r i g i n a l e : deperdito.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 73v (*olim* c. 72v) [B]. In calce al documento la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «Habetur cedula regis». Segue la nota di registrazione: «Registrata in cancellaria penes prothonotarium». E la nota del *registrator*: «A. de Host(uni)o¹⁾».

Per gli anni di regno di re Ladislao valgono le osservazioni del doc. n. 76.

Ladislaus Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, baiulis,

iudicibus et universis hominibus infrascriptarum terrarum, locorum et moctarum videlicet Scillis, Flomarie Muri, Calanne, Mocte Belli loci sive Rubei, Mocte Anomeri alias Mesa nova, Sancti Niceti, Montisbelli, Mocte Sancti Iohannis, Pentidactoli, Sancti Laurentii, Vallis Tucii, Amendolie, Bove, Palicii, Mocte Brancaleonis, Sancti Quirilli et Solani, pertinentiarum et districtium earundem presentes licteras inspecturis, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Sicut noviter informati sumus iurisdictio officii capitaneie civitatis nostre Regii et eius dstrictus a Capite Bruciani usque ad terram Balnearie inclusive extendi antiquitus consuevit ac terre, loca et mocte prescripte solite fuerunt esse similiter sub eadem quam iurisdictionem per capitaneum dicte civitatis exerceri ibidem intendentes predictam iurisdictionem ipsius capitaneie officii a dicto Capite Bruciani usque ad ipsam terram Balnearie de certa nostra scientia per alias nostras licteras²⁾ integravimus predictasque vel omnes terras, loca et moctas in dicta iurisdictione sistentes et sub illa esse alias solitas officio et iurisdictioni capitaneie dicte civitatis nostre Regii duximus annectendas, exceptis dumtaxat ipsa terra Balnearie et terra etiam Sancte Agathes de provincia Calabria in quibus capitaneos ordinavimus quibus et eorum officio per annexionem predictam nolimus aliquatenus derogari. Quibuscumque nichilominus particularibus capitaneis in predictis aliis terris, locis et moctis iurisdictionis predicte per nos hactenus forsitan ordinatis abinde penitus revocatis. Ideo volumus et fidelitati vestre de certa nostra scientia harum serie mandamus expresse quatenus viro nobili Venture de Faventia, militi, capitaneo dicte civitatis nostre Regii sui que dstrictus cambellano et fideli nostro dilecto qui ratione reintegracionis et annexionis predicte habet in predictis terris, locis et moctis capitaneie officium exercere in omnibus que ad dictum capitaneie officium pertinere noscuntur ad honorem et fidelitatem nostram devote pareatis, hobediatis et efficaciter intendatis. Ut idem Ventura capitaneus officium ipsum laudabiliter gerere valeat, vosque possitis de obedientie promptitudine coram nobis merito commendari. Nos enim penas et banna quas et que dictus capitaneus infra sui tempus officii rite tulerit rata geremus et firma eaque per ipsum pro nostra curia irremisibiliter exigere volumus prout iustum fuerit a transgressoribus eorundem has autem nostras licteras exinde fieri et magno nostri pendenti sigillo iussimus communiri. Datum Neapoli per virum magnificum Gurrellum Aurilium³⁾ de Neapoli, militem, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini .M CCCC XII., die .XXII. mensis februarii, quinte indictionis, regnorum nostrorum anno .XXV.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 79.

³⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 76.

²⁾ Cfr. il doc. precedente.

82

LADISLAI REGIS LITTERAE SECRETAE

<1412> agosto 10, indizione XV, Napoli, Castelnuovo.

Il re Ladislao <di Durazzo>, ad istanza dell'università e degli uomini di Reggio, ordina a Beulus Gattula, di Gaeta, deputato per le saline della Calabria e ciambellano regio, che nomini un perito per determinare, come si faceva sin da tempi antichi, l'assegnazione del sale ai proprietari delle saline e le gabelle da versare annualmente alla regia curia per il possesso delle saline presso il pantano di San Niceto.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, c. 68v (olim c. 66v) [B]. In calce al documento: «De mandato domini prothonotarii». Segue: «Pro universitate Regii in forma iustitie pro salinis».

Registro: MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 224, doc. n. L, sotto l'anno 1391, cui non corrisponde neppure l'indizione XV; riprodotto da MARTORANO, *Santo Niceto nella Calabria medievale*, p. 248, doc. n. 48, pure sotto la data dell'anno 1391.

Notizia: SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, p. 207; ediz. 1993, p. 281, sotto l'anno 1391.

Edizione da [B]: DE LORENZO, *Le quattro motte estinte presso Reggio Calabria*, ediz. 1891, p. 268, doc. n. X; ediz. 2001, p. 131, doc. n. X; MAZZITELLI, p. 256, doc. n. IV, sotto l'anno 1414.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, p. 268 [C], sotto l'anno 1414.

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 283, sotto l'anno 1414.

Il documento non può essere ricondotto, come ritiene il Morabito De Stefano, all'anno 1391, né al 1414, come riportato nell'edizione del ms. dello Spagnolio, perché ad entrambi gli anni non vi corrisponde la XV indizione. Né può trattarsi dell'anno 1392, anno di XV indizione, perché i diplomi di Ladislao di quell'anno sono tutti emessi a Gaeta, dove risiedeva la corte con la cancelleria, essendo Napoli nelle mani di Luigi II. Escluderei anche l'anno 1407, quando pure cade la XV indizione. Si tratta, a mio avviso, di errore di trascrizione dell'indizione XV invece della V. Il documento si deve datare, pertanto, al 10 agosto dell'anno 1412. Infatti, sono molti i diplomi emessi a favore dell'università di Reggio sotto la medesima data (cfr. docc. nn. 83-88).

Ladislaus Dei gratia Ungarie, Ierusalem et Sicilie rex et cetera, nobili viro Beulo Gattule de Gaeta statuto super salinis partium Calabrie et cetera, cambellano et fideli nostro dilecto, gratiam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de provincia Calabria, nostrorum dilectorum fidelium, fuit maiestati nostre noviter expositum reverenter quod multi cives dicte civitatis Regii ab antiquo habuerunt et ad presens habent nonnullas salinas seu gurnas salis prope pantanum curie situm in tenimento Sancti Niceti et prestant annuatim redditum curie ratione pantani predicti nunc vero officiales nostri *****^a) dictarum salinarum tam ius curie quam ius partis in preiudicium hominum predictorum habentium salmas et gurnas predictas. Super quo habito pro parte dictorum exponentium ad maiestatem nostram recursu, volumus et fidelitati tue harum serie de dicta nostra sciencia mandamus expresse quatenus si ita est ut exponitur et aliud rationabile in contrarium non obsistit, adhibito tibi primo aliquo iureperito qui iura nostre curie tueatur quotiescumque renpis seu renpistaris sal a patronis dictarum salinarum des at assignes seu dari et assignari facias patronis ipsis totum id quod soliti erant tempore ab antiquo ex salinis eisdem vel aliter de mandato nostro quod in premissis dignoscitur forsitan procexisse, cautas tamen quod contra iustitiam in hiis curia non gravetur. Has nostras licteras tantum parvo nostro sigillo munitas tibi propterea dirigentes sigillate non sunt magno nostro pendenti sigillo nec «data prothonotarii regni nostri Sicilie vel eius locumtenentis» continetur in eis cum ipsas sigillatas dicto tantum parvo nostro sigillo tanti vigoris decernamus existere quanti si essent predictis et omnibus aliis sollempnitatibus debitis iuxta ritum nostre curie roborate dicto ritu ac edictis per nos factis in contrarium non obstantibus quoquomodo. Datum in Castro Novo Neapolis, sub eodem parvo nostro sigillo, die decimo augusti, .XV. indictionis.

a) *Lacuna nel ms. dovuta a danno riportato dal supporto originale probabilmente già dalla fine del XVI secolo.*

83

LADISLAI REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1412 agosto 10, indizione V, Napoli.

Re Ladislao <di Durazzo> invia lettera ai vicegerenti e giustizieri della provincia di Calabria, agli erari, maestri della camera, commissari e altri ufficiali addetti alla raccolta e percezione del denaro della generale sovvenzione e delle collette, mediante la quale, su istanza degli uomini dell'università di Reggio, ordina che, essendo stata dichiarata la terra di Motta San Cirillo demaniale e separata dalla giurisdizione e capitanìa di Reggio, gli abitanti della stessa Motta versino le collette per conto proprio, poiché, per svista degli ufficiali, queste vengono ancora totalmente addossate all'università reggina.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 62, segnatura precedente n. 55 [A]. Sul lembo esterno della *plica*, a sinistra, capovolto rispetto all'andamento della scrittura del documento, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancella(r)ia / pen(es) prothonotariu(m)». Sul *verso*, una nota di mano sincrona, disposta nello stesso verso della scrittura, relativa al *summarium*: «Pro / universitate Regii quod detrahatur rata / collectarum Mocte Sancti Chirilli». Poco sopra una nota di mano del XVIII secolo: «Ladislao 1412». Poco sotto, la nota di avvenuta registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero di carta in esso riportata: «Registrato a libro a folio 73».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 74r-v (*olim* c. 73r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 226, n. LVIII.

N o t i z i a : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, p. 266; trad. ital., vol. II, p. 281.

La pergamena (mm 345 x 195), restaurata, a *plica* spianata, è in buono stato di conservazione. Macchie scure dovute ad infiltrazioni di umidità sono sparse su tutto il supporto, più accentuate lungo le due antiche linee verticali di piegatura del supporto. In particolare, sulla seconda, a causa dell'usura, si trovano due piccoli fori, risarciti con carta giapponese durante il restauro, che non inficiano il recupero integrale dello scritto. Sono evidenti i due tagli orizzontali, tra loro paralleli, eseguiti su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava la tenia pergameneacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. La lettera «L» iniziale di «Ladislao», di modulo grande, ma non ingrossata, in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della *dataatio*, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Il XXVI anno di regno di re Ladislao è calcolato per anni interi a partire dalla data del 7 marzo 1387.

✠✠✠L✠✠ADIZLAUS Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(us)al(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Provincie et Forcal/querii ac Pedimontis comes, vicemgerentibus seu iusticiariis nostris provincie Calabre, erariis insuper seu magistris camere ibidem per nostram curiam deputatis et depu/tandis, ceterisque commissariis et officialibus aliis statutis et statuendis per dictam nostram curiam in provincia supradicta super recollectione et

perceptione pecunie generalium subven/tionum et collectarum inibi annis singulis nostre curie debitarum et debendarum et aliarum collectarum ibidem impositarum et imponendarum quocumque titulo et denominatione notentur ad quos spec/tat et spectabit imposterum presentibus et futuris vel ipsorum locatenentibus, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis et hominum civitatis nostre / Regii de provincia Calabria, nostrorum dilectorum fidelium, fuit maiestati nostre noviter expositum reverenter quod olim tempore quo terra seu castrum Mocte Sancti Chirilli de provincia / supradicta erat sub iurisdictione et capitania dicte civitatis Regii, homines dicte Mocte Sancti Chirilli solvebant ratam eos contingentem de singulis collectis una cum homi/nibus dicte civitatis Regii et contribuebatur^{a)} dicta eorum rata una cum ipsis hominibus dicte civitatis Regii. Et deinde postquam dicta Mocta Sancti Chirilli reduxit se ad fidelitatem nostram / nos separavimus eam a iurisdictione dicte civitatis Regii per nostras licteras speciales¹⁾. Et insuper reducta similiter dicta civitate Regii ad fidelitatem nostram predictam, vos predicti officiales / nostri seu vestrum alteri non actenta separatione dicte Mocte Sancti Chirilli a iurisdictione dicte civitatis Regii petitis ab eisdem hominibus ipsius civitatis Regii totam ratam / integram dictarum collectarum quam erant solvere consueti dum dicta Mocta erat de iurisdictione ipsorum et simul solvebant^{b)} cum hominibus dicte Mocte in ipsorum hominum / exponentium preiudicium et gravamen. Super quo habito pro parte dicte universitatis et hominum dicte civitatis Regii ad maiestatem nostram recursu, nos nolentes dictos / universitatem et homines dicte civitatis Regii super premissis aliq(ua)t(enu)s agravari, nec minus exponentes ipsos onus aliorum indebite reportare^{c)} fidelitati vestre^{d)} ac vestrum cuilibet harum / serie de certa scientia nostra commictimus et mandamus expresse q(ua)t(enu)s si ita est ut exponitur cogatis et compellatis homines dicte Mocte Sancti Chirilli ad solvendum portionem / dicte rate eos contingentis de collectis eisdem quam erant solvere consueti una cum hominibus dicte civitatis Regii antequam separati essent a iurisdictione dicte civitatis Regii, / velut superius est expressum, providendo ita taliter ac cum diligentia debita in predictis quod homines dicte civitatis Regii non reportent totale onus collectarum predictarum, set^{e)} / tantum eius quod solvere pro eorum rata tenentur, dictique homines Sancti Chirilli solvant eorum ratam prout erant illam, ut predicatur, solvere consueti solutioque collectarum ipsarum / omnium facienda curie nostre per hoc non differatur, dematur seu aliquatenus retardetur. Has nostras licteras magno nostro pendenti sigillo munitas^{f)} vobis propterea dirigentes, quas post / oportunam inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti efficaciter in antea valituras. Data Neapoli per virum magnificum Bernardum Zurulum²⁾ / de Neapoli^{g)}, militem, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini mill(esim)o quadrin/gentesimo duodecimo, die decimo mensis augusti quinte ind(ictionis), regnorum nostrorum anno vicesimo sexto.

(SP D)

^{a)} B continenbatur. ^{b)} B solvebat. ^{c)} B asportare. ^{d)} B nostre. ^{e)} Così A, per sonorizzazione della consonante sorda. ^{f)} B omette munitas. ^{g)} La sottoscrizione è autografa. Ad essa segue un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa 80 mm, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.

¹⁾ Si desidera.

²⁾ Bernardo Zurlo, *miles*, fu logoteta e protonotaro del regno tra il 1412 ed il 1414. Morì l'8 gennaio 1415, sostituito nell'incarico dal figlio Francesco (cfr. RUSSI, p. 95; CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 129; DELLE DONNE, *Le cancellerie*

dell'Italia meridionale, p. 376; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, pp. 159-160). Sulla sua menzione in fonti documentarie edite si vedano MAGRONE, I, periodo angioino, doc. XVIII, pp. 112-113; *Il Libro Rosso di Bari*, I, pp. 182, 262, 276, 288,

292, 317; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, docc. XXV-XXVIII, pp. 87-97; *Il libro Rosso dell'università di Trani*, docc. XXIII-XXIV, pp. 159-162 [39-42]; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, docc. XXVIII,49, p. 170; XLVI, p. 268; LXXIV-LXXV, pp. 327-328; MAZZOLENI, *Le pergamene della R. Camera della Sommaria*, pp. 288-289, n. I 24; *I regesti dell'Abbazia di*

Montecassino, II, pp. 8, 10, 22; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, pp. 187, 189, 264; A. PETRUCCI, p. 111; INGROSSO, pp. 63, 65, 113; *Libro Rosso di Lecce (Liber Rubeus Universitatis Lippiensis)*, I, pp. 27, 35; A. DE LEO, III, pp. 36, 41; *Libro Rosso di Taranto*, doc. 30, p. 68.

84

LADISLAI REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1412 agosto 10, indizione V, Napoli.

Re Ladislao <di Durazzo>, su richiesta degli uomini dell'università di Reggio, ordina ai baroni, ai conti ed ai signori della provincia di Calabria che gli uomini delle loro terre vendano il loro frumento ai Reggini, invece che ai forestieri al di fuori del regno, allo stesso prezzo di quanto lo vendano nelle loro terre, e consentano ai reggini di trasportarlo nella città senza alcun impedimento.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 63, segnatura precedente n. 53 [A]. Sul lembo esterno della p l i c a , a sinistra, capovolto rispetto all'andamento della scrittura del documento, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancella(r)ia / pen(es) . . prothonot(arium)». Sul v e r s o , una nota di mano sincrona, disposta nello stesso verso della scrittura, relativa al *summarium*, in parte deleta: «Pro / universitate civitatis Regii / quod [non ematur ab aliis] furmentum <così, per probabile metatesi, anche in seguito. La parola, con inchiostro più scuro, è stata aggiunta da altra mano>». Segue una nota di mano del XVI secolo: «P(rivilegium) domini regis Ladislai, datum Neapoli, / .M° CCCC°XII°. .X°. augusti, .V°. indictionis, de / furmento». Poco sopra, una nota di mano del XVIII secolo: «Ladislao, Napoli 1412». Al di sotto, invece, la nota di avvenuta registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*: «Registrato a libro a folio 72 / a tergo». Il numerale «72» è stato corretto, in un secondo momento, in «71», corrispondente all'esatto numero di carta della copia nel ms.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 72v (*olim* c. 71v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 227, n. LXI.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, p. 265 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 280-281.

La pergamena (mm 334 x 185), restaurata, a p l i c a aperta, è in buono stato di conservazione. Macchie scure dovute ad infiltrazioni di umidità sono sparse su tutto il supporto, più accentuate lungo le due antiche linee verticali di piegatura del supporto. Una vistosa macchia si trova in calce al documento, a sinistra, ma non intacca lo specchio della scrittura. Sono evidenti i due tagli orizzontali, tra loro paralleli, eseguiti su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava la tenia pergameneacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. La lettera «L» iniziale di «Ladislai», di modulo grande, ma non ingrossata, in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della d a t a t i o , relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Per gli anni di regno di re Ladislao valgono le osservazioni del doc. precedente.

*L*ADIZLAUS Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie,
 Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Pro/vincie et Forcalquerii^{a)} ac Pedimontis comes,
 universis et singulis comitibus, baronibus et terrarum dominis provincie Calabre eorumque
 vicariis, camerariis et officialibus / aliis presentibus et futuris, fidelibus nostris dilectis, gratiam et
 bonam voluntatem. Pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de provincia
 supradicta, nostrorum / fidelium dilectorum, fuit maiestati nostre noviter expositum cum querela
 quod dum homines ipsi in genere vel in specie mictunt ad emendum frumentum ad terras prefatas
 vel / ipsarum aliquam vel aliquas pro usu hominum eorundem per vos seu vestrum alterum
 denegatur eis vendicio frumenti predicti et quod deterius est illud potius vendatis personis /
 exteris invenientibus ac illud deferentibus extra regnum, quod si ita est merito detestantes ac
 volentes quod quotienscumque homines dicte civitatis Regii in genere vel in specie / conferunt
 se^{b)} seu mictunt ad terras vestras vel alteram ipsarum causa emendi dictum frumentum illud^{c)} eis
 vendatur precio quo venditur^{d)} in terris vestris predictis. Et propterea fide/litati vestre ac vestrum
 cuilibet harum serie de certa nostra sciencia mandamus expresse q(ua)t(enu)s dictos homines
 prefate civitatis Regii in genere vel in specie emere dictum frumentum in terris / vestris predictis
 prout vestra intererit pretio quo venditur in terris eisdem pro usu dictorum hominum, illudque
 deferre ad prefatam civitatem Regii libere et sine impedimento aliquo / permictatis quinymo^{e)}
 mandetis^{f)} hominibus terrarumstrarum predictarum quod vendant de frumento eorum
 hominibus dicte civitatis Regii cum ad terras easdem propterea se conferent, velut / superius est
 expressum, nec contrarium faciatis sicut habetis gratiam nostram caram. Has nostras licteras
 magno nostro pendenti sigillo munitas, vobis propterea dirigentes, quas post / oportunam
 inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti efficaciter in antea valituras. Dat(e)
 Neapoli per virum magnificum Bernardum Zurulum¹⁾ / de Neapoli^{g)}, militem, logothetam et
 prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno
 Domini mill(esim)o quadringen/tesimo duodecimo, die decimo mensis augusti, quinte
 ind(ictionis), regnorum nostrorum anno vicesimosexto.

(SP D)

^{a)} B Forcalqueriique in luogo di et Forcalquerii. ^{b)} B omette se. ^{c)} B illis. ^{d)} B omette precio quo
 venditur. ^{e)} Così A, si intenda quin immo. ^{f)} C mandatis. ^{g)} La sottoscrizione è autografa. Ad essa
 segue un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa 80 mm, vergato per riempire lo spazio
 rimasto vuoto.

¹⁾ Cfr. la nota 2 del doc. precedente.

85

LADISLAI REGIS LITTERAE

1412 agosto 10, indizione V, Napoli, Castelnovo.

Re Ladislao <di Durazzo>, su richiesta degli uomini dell'università di Reggio che non
 potevano pagare le collette da versare ogni anno alla regia curia a causa della scarse facoltà e dei
 danni provocati dalla guerra, li autorizza ad imporre nuove gabelle al fine di poter pagare le dette

collette, informandone il gran camerario del regno, i giustizieri di Calabria, il capitano di Reggio, secreti e vicesecreti del ducato di Calabria e tutti gli ufficiali interessati.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 64, segnatura precedente n. 52 [A]. Sul lembo esterno della plicca, a sinistra, capovolto rispetto all'andamento della scrittura del documento, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancella(r)ia / pen(es) . . prothonot(arium)». Ad essa è affiancata la sigla «R» del *registrator*, da cui è separata mediante una parentesi graffa. Sul verso, una nota di mano coeva, disposta nello stesso verso della scrittura, relativa al *summarium*: «Pro / universitate et hominibus civitatis Regii quod possint imponere / novas cabellas in dicta civitate pro solutione collectarum et aliarum / impositionum regiarum». Sopra questa, una *nota presentationis*, parzialmente leggibile soltanto con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «Die .XIII. mensis [...] indictionis, presens privilegium presentatum fuit / michi [...]». Segue una nota di mano del XVI secolo: «P(rivilegium) domini Ladislay, datum Neapoli, / .M^o CCCC^oXII^o., .X^o. augusti, .V^o. indictionis, de cabellis». Poco sopra, una nota di mano del XVIII secolo: «Copiato». A lato, un'altra nota di mano del XVIII secolo: «1412 / Ladislao». Poco sotto, la nota di avvenuta registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero di carta della copia: «Registrato a libro, pag. 70».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 72r-v (olim c. 71r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 227, n. LX.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, p. 266 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 281-282.

La pergamena (mm 386 x 256), restaurata, a plicca spianata, si trova in buono stato di conservazione. Si tratta di una membrana molto sottile al punto che l'inchiostro del testo traspare notevolmente sul lato carne. Macchie scure dovute ad infiltrazioni di umidità sono sparse su tutto il supporto, più accentuate lungo le due antiche linee verticali di piegatura del supporto. In particolare, sulla seconda, si trova anche un foro di media grandezza, risarcito con carta giapponese durante il restauro, che tuttavia non ostacola il recupero integrale del testo. La stessa ha causato, inoltre, la putrefazione e la conseguente caduta di un lembo della membrana lungo il margine di sinistra, ricostruito pure con carta giapponese. In basso a sinistra è presente un piccolo foro dovuto a difetto di concia. Sono presenti i due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della plicca, attraverso cui passava il cordoncino che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. La lettera «L» iniziale di «Ladislaus», di modulo grande, ma non ingrossata, in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della *dataatio*, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Per gli anni di regno di re Ladislao valgono le osservazioni del doc. n. 83.

✱✱✱
✱L✱ADIZLAUS Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, Universis presentes licteras / inspecturis tam presentibus quam futuris. Peticiones accomodas nostrorum fidelium plerumque^{a)} libenter admictimus eas potissime que ad utilitatem ipsorum nostrorum fidelium processisse noscuntur et ad curie nostre dispendium non redundant. / Sane pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de provincia Calabria, nostrorum fidelium dilectorum, fuit maiestati nostre noviter expositum reverenter quod homines ipsi in solutionibus collectarum nostre curie / annis singulis debitarum et aliis que per nostram curiam ipsis annis singulis imponuntur propter debiles facultates hominum ipsorum ac guerrarum fremitus que eos totaliter dissiparunt, decreverunt imponere, ordinare et statuere / novas cabellas in dicta civitate Regii ex quibus trahere valeant collectas et impositiones predictas. Et quia cabelle ipse ordinari non possunt sine nostre beneplacito maiestatis, propterea pro ipsorum hominum parte^{b)} maiestati / nostre extitit humiliter supplicatum ut ordinandi et constituendi cabellas predictas in dicta civitate

Regii occasione predicta licentiam et potestatem concedere benigniter dignaremur. Nos vero^{c)} fidelium nostrorum apta compendia / gratis affectibus prosequentes, nec minus premissa in debita consideratione ducentes eisdem universitati et hominibus dicte civitatis Regii harum serie de certa scientia nostra licentiam plenam concedimus et potestatem / omnimodam impartimur quod possint et valeant in dicta civitate Regii cabellas novas imponere et pecuniam proventuram exinde recolligere et percipere pro parte ipsorum eamque in solutionibus dictarum collectarum et impositionum et non in usus alios convertere, dummodo cabelle ipse^{d)} non fiant in preiudicium aliorum iurium curie nostre nec per hoc differatur solutio dictarum collectarum et impositionum nobis et nostre curie, ut predicatur, / facienda, nec minus pecunia proventura ex cabellis ipsis non convertatur in alios usus quam dictarum collectarum et impositionum, velut superius est expressum. Quodque liceat etiam hominibus ipsis cabellas predictas / per eos taliter ordinandas et imponendas ad libitum tollere ac etiam revocare prout eis modo premissis melius videbitur et placebit. Mandantes harum serie de dicta certa nostra scientia magnifico viro magno camerario / regni nostri Sicilie eiusque locumtenentibus dilectis consiliariis, nec non vicemgerentibus seu iusticiariis nostris dicte provincie Calabre ac capitaneis dicte civitatis Regii ipsorumque locatenentibus, nec non secretis seu / vicesecretis ducatus nostri Calabrie et officialibus ac commissariis nostris aliis ad quos spectat et spectabit imposterum quocumque titulo et denominatione notentur^{e)} officioque fungantur presentibus et futuris fidelibus nostris / dilectis, q(ua)t(enu)s forma presentis nostre licentie, potestatis et gratie per eos diligenter actenta illam ipsi et quilibet eorum presentes vid(elicet) et futuri eisdem universitati et hominibus observent efficaciter ac observari ab aliis. / Quantum in eis fuerit inviolabiliter faciant atque mandent nichilque in contrarium presumant agere sicut habent gratiam nostram caram. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et pendentis maiestatis nostre / sigillo iussimus communiri, quas post oportunam inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti premissis modo efficaciter in antea valituras. Dat(e) in Castro nostro Novo Neapolis per virum magnificum / Bernardum Zurulum¹⁾ de Neapoli^{d)}, militem, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini / millesimo quadringentesimo duodecimo, die decimo^{g)} mensis augusti, quinte indictionis, regnorum nostrorum anno vicesimosexto.

(SP D)

^{a)} B plerique. ^{b)} B pro se. ^{c)} B non. ^{d)} B cabellas ipsas. ^{e)} B tenentur. ^{f)} La sottoscrizione è autografa. Ad essa segue un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa 100 mm, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto. ^{g)} B e C omettono die decimo.

¹⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 83.

86

LADISLAI REGIS LITTERAE PATENTES

1412 agosto 10, indizione V, Napoli.

Re Ladislao <di Durazzo>, su richiesta degli uomini dell'università di Reggio, accorda che possano ritenersi validi tutti i contratti e gli istrumenti rogati sotto l'intitolazione di Luigi <II>.

figlio di Luigi <I> duca d'Angiò, suo nemico, al tempo in cui teneva tirannicamente la città, come se fossero stati stipulati sotto il nome di Ladislao.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 65, segnatura precedente n. 56 [A]. Sul lembo esterno della p l i c a, a sinistra, capovolto rispetto all'andamento della scrittura del documento, la *nota registrationis* affiancata dal *registrator* da cui è separata mediante una parentesi graffa: «R(egistra)ta in cancella(r)ia / pen(es) . . prothonot(arium) } A. Imperatus¹⁾». Sul v e r s o, una nota di mano coeva, disposta nello stesso verso della scrittura, relativa al *summarius*: «Pro / universitate Regii de confirma/tione contractuum factorum tempore tiramp/nidis olim ducis Andegavie». Segue una nota di mano del XVI secolo: «P(rivilegium) domini regis Ladislav, datum Neapoli, / .M°CCCCXII., .X°. augusti, .V°. indictionis, quod contractus veri sint». A lato, una nota di mano del XVIII secolo: «Ladislao. Datu(m) Neap(oli) 1412, 10 augusti». Poco sotto, la nota di avvenuta registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero di carta della copia: «Registrato a libro folio 72».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 73r-v (*olim* c. 72r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 227, n. LIX.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, pp. 265-266 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 281.

La pergamena (mm 391 x 276), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in buono stato di conservazione. Macchie scure dovute ad infiltrazioni di umidità sono localizzate lungo le due antiche linee verticali di piegatura del supporto. In particolare, all'incrocio tra la seconda e quella orizzontale mediana, a causa di usura, si è prodotto un foro di piccole dimensioni, risarcito con carta giapponese durante il restauro, che tuttavia non ostacola il recupero integrale del testo. La stessa ha causato, inoltre, la putrefazione e la conseguente caduta di lembi della membrana lungo la piegatura della p l i c a, lasciando tre piccoli fori, risarciti pure con carta giapponese. Sono presenti i due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della p l i c a, attraverso cui passava il cordoncino che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. La lettera «L» iniziale di «Ladislav», di modulo grande, ma non ingrossata, in linea al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto. Gli elementi della *data t i o*, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Per gli anni di regno di re Ladislao valgono le osservazioni del doc. n. 83.

✱✱✱ L ✱✱✱ ADIZLAUS Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(us)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Provincie et Forcalquerii / ac Pedimontis comes, universis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Princeps providus cui debet equitas^{a)} esse signanter amica, fidelium suorum cunctis cona/tibus debet evitare dispentia, nec ad delinquentium plerumque lapsus aspiciens validare presidiis que noverit persepe inter eius^{b)} subditos quadam quasi dissuetudine fore facta, nam / licet interdum aliqua statuto non compleantur ordine quod forsitan aut causat indispositio temporum aut variat intentio prava multorum, debet tamen^{c)} providentia principis cuncta / succidere^{d)} per que possent^{e)} suorum iura fidelium deperire^{f)}. Sane pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii pertinentiarum et districtus ipsius, nostrorum dilectorum fidelium, fuit maiestati / nostre noviter expositum reverenter quod olim tempore quo dicta civitas Regii pro parte Ludovici filii olim ducis Andegavie, hostis nostri, tenebatur tirampnide^{g)} occupata inter prefatos / homines dicte civitatis Regii et in ipsa civitate eiusque pertinentiis et districtu^{h)} celebrati fuerunt certi contractus et facta exinde publica instrumenta sub titulo et denominatione / dicti hostis nostri. Cumque dicti contractus et instrumenta nullas vires habeant nec probacionem inducant propter denominationem

et intitulationem dicti hostis nostri, propterea pro / ipsorum universitatis et hominum parte fuit maiestati nostre humiliter supplicatum quod non obstante ipsa intitulatione et denominatione dicti hostis nostri, de ignata¹⁾ nobis clementia contractus / ipsos celebratos taliter, ut prefertur, ac instrumenta ipsa exinde subsequuta confirmare et validare per nostras speciales licteras dignemur. Nos autem volentes in hac parte cum / eisdem exponentibus agere gr(ati)ose, iamdictos contractus taliter, ut predicatur, celebratos et iamdicta instrumenta exinde subsequuta et omnia contenta in eis quatenus tamen alias / rite, recte et provide procexerunt, tenore presentium de certa nostra sciencia specialique gratia ratificamus, acceptamus et etiam confirmamus ac volumus quod obtineant et obtinere debeant ubilibet illam roboris firmitatem a tempore quo contractus ipsi celebrati fuerunt si et prout instrumenta ipsa facta essent sub titulo et denominatione / nostris nec per denominationem et intitulationem dicti hostis nostri volumus contra ipsa aliquid obici²⁾ vel ingeri in dispendium veritatis. Mandantes earundem vigore presentium / de iamdicta certa nostra sciencia universis et singulis officialibus nostris ad quos spectat et spectabit imposterum vel ipsorum locatenentibus presentibus et futuris q(ua)t(enu)s dicta instrumenta in iudi/ciis et extra iudicia admittant et probationem ex eis sumant si et prout essent scripta sub predictis titulo et denominatione nostris, quibuscumque legibus, constitutio/nibus, ritibus, consuetudinibus et iuribus aliis quibuslibet in³⁾ contrarium diptantibus, nec non intitulatione dicti hostis nostri in eis posita, ut prefertur⁴⁾, quantum ad gratie presentis obstaculum / non obstantibus in adversum. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et magno nostro pendenti sigillo iuximus communiri, quas post oportunam inspectionem / earum pro cautela restitui volumus presentanti premissis modo efficaciter in antea valituras. Data Neapoli per virum magnificum Bernardum Zurulum⁵⁾ de Neapoli⁶⁾, / militem, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini mill(esim)o quadringentesimo duode/cimo, die decimo⁷⁾ mensis augusti, quinte ind(ictionis), regnorum nostrorum anno vicesimosexto.

(SP D)

^{a)} B civitas; C comitas. ^{b)} B e C omettono eius. ^{c)} B e C tum. ^{d)} In B lacuna; C tentare. ^{e)} C posset. ^{f)} In B lacuna; C solidare. ^{g)} In B e C lacuna. ^{h)} B e C districtus. ⁱ⁾ Così A. B innata. ^{j)} B obiri. ^{k)} B quibuscumque in luogo di quibuslibet in. ^{l)} B omette ut prefertur. ^{m)} La sottoscrizione è autografa. Ad essa segue, al rigo successivo, un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa 100 mm, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto. ⁿ⁾ B e c omettono die decimo.

¹⁾ Un certo A. Imperatus, probabilmente identificabile con il nostro, compare come *registrator* in un mandato del 1415 dei re Giacomo e Giovanna II a favore della chiesa di San Nicola di Bari (cfr. MAZZOLENI, *Le pergamene di San Nicola di Bari (1329-1439)*, doc. 7, p. 10). Di sicuro, *Laurencius Imperatus* compare in un privilegio del 13 giugno 1393 di

Luigi II d'Angiò emesso a favore della chiesa di San Nicola di Bari in seguito alla testimonianza rilasciata da Ugone Sanseverino, conte di Potenza e logoteta e protonotaro della cancelleria di Luigi II (cfr. J. MAZZOLENI, *Le pergamene di San Nicola di Bari (1280-1414)*, doc. 41, pp. 146-148, qui p. 148).

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 83.

<1412> agosto 10, indizione V, Napoli, Castelnuovo.

Re Ladislao <di Durazzo>, in seguito alle suppliche dell'università e degli uomini di Reggio, ordina che i secreti del ducato di Calabria continuino ad esercitare l'ufficio del fondaco del ferro in città secondo l'antica consuetudine.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, segnatura attuale n. 55, segnatura precedente n. 54 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, al centro: «De man(dato) d(omi)ni prothonotarii». Nell'angolo in basso a destra: «Pro / universitate et hominibus civitatis Regii / quod secreti exercent officium fundici / ferri in prefata civitate modo antiquitus / consueto». Sul v e r s o , nell'angolo in basso di destra, una nota di mano del XVIII secolo, capovolta rispetto al senso della scrittura del documento: «Ladislao per lo fun/daco de lo ferro». Al centro una nota di mano del XVI secolo, disposta con lo stesso andamento della scrittura: «Lictere regis Ladislay, datum Neapoli, /.X^o. mensis augusti, .V. indictionis».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, manca.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, manca.

La pergamena (mm 197 x 134), restaurata, si presenta in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie scure lungo il margine di destra ed al centro del supporto. La stessa ha causato la putrefazione e la caduta di un lembo di pergamena, di forma triangolare, in basso al centro, alla fine della linea dell'unica piegatura verticale. In calce al documento è ben visibile l'alone lasciato dal piccolo sigillo cereo impresso deperdito.

Ladizlaus Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m et Sicilie rex et c(etera), secretis ducatus nostri Calabrie ac magistris et exercitoribus / fundici ferri ducatus eiusdem ceterisque officialibus nostris aliis et commissariis ad quos spectat et spectabit imposterum / presentibus et futuris vel ipsorum locatenentibus, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Moti noviter devotis supplicationibus / culmini nostro factis pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii, nostrorum dilectorum fidelium, volumus et fidelitati / vestre ac vestrum cuilibet harum serie de certa sciencia nostra mandamus expresse q(ua)t(enu)s officium dicti fundici ferri in prefata ci/vitate Regii exercentis modo antiquitus consueto, nichil aliud penitus innovando nisi alique lictere nostre in contrarium / forsitan apparerent que tollerent consuetudinem prelibatam, nec contrarium faciatis sicut habetis gratiam nostram caram. / Has nostras licteras tantum parvo nostro sigillo munitas vobis propterea dirigentes, quas post oportunam inspectionem earum pro / cautela restitui volumus presentanti premissis modo efficaciter in antea valituras, non obstante quod presentes sigillate non sunt / magno nostro pendenti sigillo, nec «date prothonotarii regni nostri Sicilie vel eius locumtenentis» continetur in eis cum ipsas si/gillatas dicto tantum parvo nostro sigillo tanti vigoris decernamus existere quanti si essent predictis et omnibus aliis solemnitatibus / debitis iuxta ritum nostre curie roborate dicto ritu ac edictis dudum per nos factis de non admittendis lictis sive cedulis / prefato tantum parvo nostro sigillo munitis nullatenus obstituris. Dat(e) in Castro nostro Novo Neapolis, sub eodem parvo nostro sigillo, / die decimo mensis augusti, quinte ind(ictionis).

(S I D)

LADISLAI REGIS LITTERAE

1412 agosto 10, indizione V, Napoli

Re Ladislao <di Durazzo>, su richiesta degli uomini dell'università di Reggio, invia lettera ai vicegerenti o giustizieri della provincia di Calabria, nonché ai capitani, ufficiali, conti, baroni, vicari, camerari e tutti coloro che ne siano interessati, con la quale notifica di aver concesso agli uomini della predetta università di poter liberamente far pascolare i loro animali nelle terre limitrofe, senza pagare nulla, così come fanno gli abitanti delle terre vicine, che liberamente pascolano nel tenimento di pertinenza di Reggio senza nulla versare.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, c. 71r-v (olim c. 70r-v) [B]. In calce al documento è riportato: «Esiste la pergamena». Essa, però, non si trova nel fondo delle pergamene della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria. Molto probabilmente è stata confusa con un altro originale esistente, recante la stessa data di questo documento.

Per gli anni di regno di re Ladislao valgono le osservazioni del doc. n. 83.

Ladislaus Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes, vicemgerentibus seu iusticiariis nostris provincie Calabre, nec non capitaneis et officialibus aliis per dictam provinciam constitutis, comitibus insuper baronibus terrarum dominis et universitatibus earundem vel ipsorum locatenentibus, vicariis, camerariis et personis aliis quibuscumque ad quos spectat et spectabit in posterum presentibus et futuris, fidelibus nostris dilectis, nostram^{a)} et bonam voluntatem. Pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de provincia supradicta, nostrorum dilectorum fidelium, fuit maiestati nostre noviter expositum reverenter quod homines terrarum vicinarum dicte civitatis Regii mictunt eorum animalia ad sumendum pascua in territorio dicte civitatis Regii et ibidem pascua sumunt nulla contradictione eis facta per homines prefate civitatis Regii. Et dum homines dicte civitatis Regii mictunt eorum animalia ad sumendum pascua in territoriis dictarum terrarum vicinarum, ipsi homines dictarum terrarum vicinarum non permictunt bestias ipsas sumere dicta pascua in eorum territoriis prelibatis. Propter quod pro parte dictorum universitatis et hominum prefate civitatis Regii habito ad maiestatem nostram recursu supplicatoque nobis ipsorum parte, ut eis dignemur concedere ac mandare quod sicut animalia vicinorum sumunt pascua in territorio dicte civitatis Regii, sic animalia dictorum exponentium possint sumere pascua in territoriis eorum vicinorum prefatorum nullo soluto pretio prout et quemadmodum faciunt dicti homines prefatarum terrarum convicinarum, velut superius est expressum. Nos premissa debita meditationi pensantes ac habita super hiis nostri consilii deliberatione matura fidelitati vestre harum serie de certa nostra sciencia mandamus expresse quatenus ubi premissa exposita vera sint nec appareat de contrario seu ubi dictis hominibus convicinis permissum non est ex privilegiis regalibus sive nostris aut per approbatam consuetudinem quod bestie hominum dictarum terrarum vicinarum sumere debeant pascua in territorio dicte civitatis Regii et ibidem aliter illa sumunt nullo soluto pretio eo casu sinatis et permictatis animalia dictorum exponentium sumere pascua in dictis territoriis terrarum vicinarum dicte civitatis Regii nullum similiter pretium persolvendo ac mandetis hominibus

ipsarum terrarum quod id similiter permittant fieri super hoc per homines dicte civitatis Regii destrictusque prout ipsi faciunt in territorio civitatis Regii supradicte, nec contrarium faciatis sicut habetis gratiam nostram caram. Has nostras licteras magno nostro pendenti sigillo munitas vobis propterea dirigentes, quas post oportunam inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti premissis modo efficaciter in antea valituras. Datum Neapoli per virum magnificum Bernardum Zurulum¹⁾ de Neapoli, militem, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo, die decimo mensis augusti, quinte indictionis, regnorum nostrorum anno vicesimo sexto.

^{a)} Così B, si intenda gratiam.

¹⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 83.

89

LADISLAI REGIS LITTERAE SECRETAE

<1412> novembre 26, indizione VI, in castro Tripergularum (Tripergole)

Re Ladislao <di Durazzo>, ad istanza degli uomini della terra di Reggio, dà mandato al capitano della terra di Reggio ed ai suoi luogotenenti di porre fine alle vessazioni e violenze fatte quotidianamente nei loro confronti dai castellani dei castelli dei luoghi circostanti la città.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 57 [A]. Sul recto, in calce al documento, a destra, una nota del *summarium* di mano coeva: «Pro universitate et hominibus Regii quod non / molestentur per castellanos convicinos». Sul verso, al centro, disposta perpendicolarmente al senso della scrittura del testo la nota di mano settecentesca «Ladislao», seguita dalla nota di avvenuta registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero di carta della copia: «Registrato a libro / a folio 73 a tergo». Questa copre, rendendola illeggibile, un'altra nota del *summarium* pure di mano del XVIII secolo.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 74v (olim c. 73v) [B].

La pergamena (mm 232 x 155), restaurata, si presenta in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato lievi macchie brune lungo il margine di destra. In calce al documento, a destra, è ben visibile l'alone lasciato dal piccolo sigillo cereo impresso deperdito.

L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Ladizlaus Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m et Sicilie rex et c(etera), capitaneo civitatis nostre Regii vel eius^{a)} locumtenenti / presenti et alii successive futuris, fidelibus nostris, gratiam et bonam voluntatem. Universitatis et hominum dicte civitatis / nostre Regii, nostrorum fidelium, habuit expositio noviter facta nobis cum querela, quod per castellanos castrorum et locorum / circumiacentium et convicinatorum graves eis inferuntur^{b)} molestie, violentie et pressure, disrobando et auferendo / quotidie de rebus et bonis hominum eorundem in ipsorum grave dispendium et iacturam, super quo nostre provisionis remedio suppliciter implorato. Nos

huiusmodi disrobationes et violentias plurimum aborrentes / tam tibi presenti capitaneo quam vobis aliis successive futuris harum serie de certa sciencia nostra commictimus et man/damus expresse q(ua)t(enu)s provideatis in hoc oportune ut expedit quod tales disrobationes et violentie prefatis / hominibus dicte civitatis nostre Regii per dictos castellanos de cetero nullatenus inferantur et constito vobis / de dictis violentiis et disrobationibus factis per eos seu forsitan faciendis satisfieri secundum iusti/ciam faciatis eisdem, sicut habetis gratiam nostram caram. Presentibus post earum inspectionem remanentibus presentanti / quibus obsistere nolumus quod sunt^{c)} tantum parvo nostro sigillo munit(is), cum ipsas tanti vigoris decernamus existere / quanti si essent pendentis nostro sigillo et aliis nostre curie sollemnitatibus debitis roborat(is). Dat(e) in castro Triper/gularum, sub eodem parvo nostro sigillo, die vicesimosexto^{d)} novembris, .VI^e. indictionis.

(SI D)

a) *B* curie. b) *B* inferunt. c) *B* sicut. d) *B* omette die vicesimosexto.

90

LADISLAI REGIS LITTERAE SECRETAE

<1412> dicembre 1, indizione VI, in castro *Tripergularum* (Tripergole)

Re Ladislao <di Durazzo>, con lettera inviata all'università ed agli uomini della città di Reggio, desiderando che Giacomo Caracciolo di Napoli, ordinato capitano della città di Reggio per il presente anno in corso di VI indizione, o il suo sostituto, ed il giudice, il notaio degli atti e la milizia ordinaria equestre e pedestre, deputati dal re a stare nell'ufficio della capitanìa, esercitino il loro operato senza grave peso per loro stessi e per i Reggini, né patiscano alcun onere nella percezione degli stipendi, ordina che siano gli stessi cittadini di Reggio a versare un adeguato stipendio al capitano fornendogli tutti i proventi necessari che gli spettano nell'arco di tempo in cui svolgerà il suo ufficio.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 58 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, al centro, la nota di mandato: «De man(da)to regio». In basso, nell'angolo a destra, una nota del destinatario, di mano coeva: «Pro / Iacobo Carazulo de Neapoli / capitaneo civitatis Regii». Sul v e r s o , a destra, disposta nello stesso senso della scrittura del testo la nota di mano del XVIII secolo: «Ladislao». Al centro, pure di mano settecentesca: «Communicatione de capitaneo».

R e g e s t o : manca.

N o t i z i a : manca.

La pergamena (mm 275 x 132), restaurata, si presenta in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato lievi macchie brune lungo all'angolo superiore di destra. In calce al documento, a destra, è ben visibile l'alone lasciato dal piccolo sigillo cereo impresso deperdito.

L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Ladizlaus Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m et Sicilie rex et c(etera), Universitati et hominibus civitatis nostre Regii, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. / Sicut noscis claritas est preponenda tenebris et certitudo emulatur incertis sicque cupientes ut vir nobilis Iacobus Carazulus de Neapoli, familiaris / et fidelis noster dilectus, quem pro presenti anno sexte indictionis et deinde in antea usque ad nostrum b(e)n(e)placitum cum potestate substituendi ordinavimus capitaneum civitatis eiusdem, seu substitutus / suus ac iudex et actorum notarius et gens ordinaria equestris et pedestris, per nos stare in dicto officio deputati, officium ipsum cum supportabili vestro et / eius gravamine exercere valeat, nec in eorum gagiorum perceptione onus indebitum patiantur, videtur nobis pro eodem vestro minori gravamine per vos / iamdicto capitaneo vel eius substituto pro se in predictis aliis de vestro proprio solvatur arca competens pecunie quantitas de qua se in dictis officiis decenter susten/tare valeant et proventus omnes et singuli, quos capitaneus idem vel eius substitutus acquisivit infra sui tempus officii, vobis debeant applicari ad / quod movemur et inducimur pro minori vestro gravamine, ut est dictum. Ideoque fidelitatem vestram requirimus et hortamur vobis nichilominus iniungentes q(ua)t(enu)s / cum eodem capitaneo vel ipsius substituto pro eo et predictis aliis ad talem super premissis convencionem devenire curetis quod ipsis sit supportabilis / et vobis non afferat intollerabilis dispendium lesionis. Has nostras licteras parvo nostro sigillo munitas vobis propterea dirigentes quibus / obsistere nolumus quod sunt dicto tantum parvo nostro sigillo munitis, edicto nostro facto in contrarium non obstante. Dat(e) in castro Tripergularum, / sub eodem parvo nostro sigillo, die primo mensis decembris, .VI^e. ind(ictionis).

Ladizlaus rex manu propria^{a)}.

(S I D)

^{a)} *La sottoscrizione del re è autografa.*

91

LADISLAI REGIS LITTERAE SECRETAE

<1412> dicembre 20, indizione VI, Napoli, Castelnuovo.

Il re Ladislao <di Durazzo> ordina a Giacomo Caracciolo, capitano della città di Reggio, che gli stipendi stabiliti per lui stesso e per il giudice, l'assessore, il notaio degli atti e la milizia ordinaria equestre e pedestre, deputati dal re al suo seguito, siano pagati sui proventi acquisiti per mezzo dei loro stessi uffici, senza chiedere alcun contributo suppletivo all'università ed agli uomini di Reggio in caso di mancanza di detti proventi.

O r i g i n a l e : deperdito.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 71v (*olim* c. 70v) [B]. In calce al documento, la nota del mandato regio per la redazione dell'atto: «De mandato regio».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 228, doc. n. LXIV, sotto la data del 1 dicembre 1413, cui non corrisponde neppure l'indizione VI.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo primo, p. 209; ediz. 1993, p. 284.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, pp. 267-268 [C], sotto l'anno 1413.

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 283.

Il documento, in base al computo indizionale, non può essere datato al 1397 perché Napoli, luogo della sua emissione, in quell'anno non era ancora stata occupata, e tutti i documenti di quel tempo sono emanati dalla cancelleria a Gaeta. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Ladislaus Dei gratia Hungarie, Ierusalem et Sicilie rex, nobili viro Iacobo Caraczulo capitaneo civitatis nostre Regii sui que districtus et aliarum terrarum dicte capitane officio annexatur^{a)}, cambellano^{b)} et fideli nostro dilecto, vel eius locumtenenti, gratiam et bonam voluntatem. Quia nostre intentionis non existint nec existit^{c)} quod gagia stabilita tibi pro te ac iudice et assessore actorumque notario et gente ordinaria equestre et pedestre^{d)} tecum per nostram curiam deputatis solvantur et solvi debeant de alia parte quam de parte proventuum pro^{e)} te acquisitorum et acquirendorum dicte capitane officii ratione. Idcirco volumus et fidelitati tue de certa nostra sciencia harum serie mandamus expresse quatenus gagia predicta tibi retineas et prefatis aliis solvas de prefata predictorum proventuum <parte>^{f)} tantum, sicut in commissionibus et licteris quas tibi et predictis aliis concessimus plenius continetur, nec universitatem et homines dicte civitatis^{g)} sui que districtus ad supplendum tibi et prefatis aliis prefata gagia in ipsorum defectu proventuum de propria ipsorum parte realiter seu personaliter cohercere pres[umas] et contrarium non facias, sicut habetis gratiam nostram caram, quibuscumque licteris seu cedulis per nos tibi in contrarium factis nullatenus obstituris. Has nostras licteras parvo nostro sigillo munitas tibi propterea dirigentes remansuras post earum inspectionem debitam presentanti, quibus obsistere nolumus quod sunt dicto tantum parvo nostro sigillo munite, edicto nostro facto in contrarium non obstante. Datum in Castro Novo Neapolis, sub eodem parvo nostro sigillo, die .XX. decembris, .VI. indictionis.

Ladislaus rex manu propria.

^{a)} Così B. In C correttamente annexarum. ^{b)} C charissimo. ^{c)} C non extitit nec existit. ^{d)} C correttamente equestri et pedestri. ^{e)} C correttamente per. ^{f)} C aggiunge parte. ^{g)} C aggiunge Regii.

92

LADISLAI REGIS LITTERAE SECRETAE

<1413> ottobre 24, indizione VII, Napoli, Castelnuovo.

Re Ladislao <di Durazzo>, su esposto dell'università e degli uomini di Reggio, invia lettera ai giustizieri della provincia di Calabria ed al capitano della predetta città, ordinando loro di tutelare i cittadini reggini dalle ingerenze e soprusi dei castellani delle motte limitrofe, i quali erano dediti ad appropriarsi indebitamente dei loro frutti e beni causando notevole danno. Se i castellani non dovessero rispettare il presente mandato, ne dovranno informare gli erari e commissari della provincia di Calabria ed i secreti del ducato che rimedieranno ai danni perpetrati dai castellani rivalendosi sui loro stipendi.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 59 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, al centro: «De man(da)to d(omi)ni / prothonot(arii)». A destra, una nota del *summarium* di mano coeva: «Pro / hominibus Regii quod non opprimantur / per castellanos moctarum circum/adiacentium». Sul v e r s o , in basso a sinistra, disposta nello stesso senso della scrittura del testo la nota di mano settecentesca: «Ladislao per li castellani del circumvicinio». Sotto, una nota di mano del XVI secolo: «L(icterae) domini Ladislai. Datum in castro Novo / Neapolis, .XXIII. <così A> octobris, .VII^e. indictionis». Segue la solita nota di avvenuta registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero di carta della copia, di mano del XVIII secolo: «Registrato a libro folio 60 a te/rgo».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 62v (*olim* c. 60v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 228, doc. n. LXV, *sub anno* 1414.

La pergamena (mm 235 x 175), restaurata, si presenta in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato lievi macchie brune sparse e causato la perdita di un piccolo lembo di pergamena sul margine di sinistra, in corrispondenza della linea orizzontale di antica piegatura del supporto, ricostruito con carta giapponese durante l'intervento di restauro. In calce al documento, a sinistra, è ben visibile l'alone lasciato dal piccolo sigillo cereo impresso, deperdito.

Il documento non può essere datato al 24 ottobre del 1414, come ritiene il Morabito De Stefano, sia perché ad esso non corrisponderebbe l'indizione VII, anticipata secondo lo stile bizantino, sia perché Ladislao morì tra il 6 ed il 7 agosto del 1414.

Ladizlaus Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie rex et c(etera), iusticiariis nostris provincie Calabre ac capitaneis civitatis / nostre Regii presentibus et futuris vel eorum locatenentibus, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Expositum est nobis^{a)} noviter / pro parte universitatis et hominum dicte civitatis nostre Regii de dicta provincia, nostrorum fidelium dilectorum, quod castellani moctarum circumad/iacentium multas oppressiones inferunt hominibus dicte civitatis Regii impediendo et tollendo bona et fructus civium^{b)} Reginorum si/torum in moctis in quibus ipsi castellani presunt in preiudicium et dampnum maximum exponentium prefatorum. Super quo pro parte dictorum hominum nostra provisione petita, nos premissas oppressiones et iniurias ac molestationes quaslibet nostris illatas fidelibus merito dete/stantes ac etiam aborrentes, volumus et fidelitati vestre ac vestrum cuilibet prout requisiti fueritis q(ua)t(enu)s inhibeat et man/detis statim sub certa pena formidabili vobis visa dictis castellanis quos dicti universitas et homines prefate civitatis / Regii vel alter ipsorum partium vobis nominaverint, quatenus ab huiusmodi oppressionibus penitus et omnino desistant, nec aliquas / oppressiones hominibus ipsis in genere vel in specie inferre presumant, sicut habent gratiam nostram caram et penam per vos ipsis impo/nendas desiderant evitare. Et nichilominus in casu quo dicti castellani presumpserint et presument aliquid contra presentium seriem / actemptare tam in personis quam rebus dictorum exponentium statim mandetis erariis nostris dicte provincie et commissariis^{c)} aliis / ad quos spectabit, sive secretis^{d)} nostris ducatus nostri Calabrie quod de gagiis ipsorum castellanorum qui premissa presument supple/at dampna passis vel patiendis dampnorum emendam secundum^{e)} quod viderint expedire, ita quod ipsi castellani sentiant pecuniam debi/tam et dampna passis huiusmodi sit integre satisfactum, nec contrarium faciatis sicut habetis gratiam nostram caram et aliam penam / vobis pro nostro arbitrio infringendam incurrere formidatis. Has nostras licteras parvo nostro sigillo munitas vobis propterea / dirigentes, quas post oportunam inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti efficaciter in antea valituras / non obstante quod presentes sigillate non sunt magno nostro pendenti sigillo, nec «date^{f)} prothonot(arii) regni nostri Sicilie vel eius locumtenentis» / continetur in eis cum ipsas sigillatas dicto tantum parvo nostro sigillo tanti vigoris decernamus

existere quanti si essent predictis / et omnibus aliis sollempnitatibus debitis iuxta ritum nostre curie roborate, dicto ritu ac edictis nostris factis^{g)} in contrarium de non admittendis cedulis, non obstantibus quoquomodo. Dat(e) in Castro nostro Novo Neapolis, sub eodem parvo nostro sigillo, .XXIII^o. mensis / octobris, septime ind(ictionis).

Ladizlaus rex / manu propria^{h)}.

(SI D)

a) *B omette est nobis.* b) *B omette civium.* c) *B iustitiariis.* d) *B gerens.* e) *B seriem.* f) *B data.* g) *In B lacuna.* h) *La sottoscrizione del sovrano è autografa.*

93

LADISLAI REGIS LITTERAE SECRETAE

<1413> ottobre 24, indizione VII, Napoli, <Castelnovo>.

Il re Ladislao <di Durazzo>, ad istanza degli uomini dell'università di Reggio, invia lettera a Giulianello Scrigniarius, di Napoli, erario della curia regia nella provincia di Calabria, comunicandogli che le collette ed altre funzioni fiscali del presente anno di VII indizione, così come si era fatto per quelle del precedente anno, siano dilazionate in tre rate da versare la prima a Natale, la seconda nel giorno di Resurrezione e l'ultima nel mese di agosto.

Original e: BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 47 [A]. Sul verso, al centro, disposta perpendicolarmente rispetto al senso della scrittura del testo, la solita nota di avvenuta registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero di carta della copia, di mano del XVIII secolo: «Ladislao, 1399 <così, aggiunto da mano posteriore con inchiostro di colore diverso>, / registrato a libro folio 66».

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, c. 68r (olim c. 66r) [B].

Regesto: MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 225, doc. n. LII, *sub anno* 1394.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput III*, vol. I, p. 268 [C], *sub anno* 1414.

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 283.

La pergamena (252 x 144), restaurata, si presenta in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato lievi macchie scure sparse, più accentuate al centro del supporto, e causato la perdita di un piccolo lembo di pergamena sul margine di destra, in corrispondenza della linea orizzontale di antica piegatura del supporto, ricostruito con carta giapponese al momento del restauro. In calce al documento, a destra, è ben visibile l'alone lasciato dal piccolo sigillo cereo impresso deperdito, con alcuni piccoli frammenti residui di ceralacca rossa.

Il documento non può essere datato all'anno 1394, come ritiene il Morabito De Stefano, poiché, oltre a non corrispondere ad esso l'indizione, è emesso a Napoli che diviene capitale del regno sotto Ladislao solo dal 10 luglio 1399 dopo la sua definitiva capitolazione (LÉONARD, p. 607; CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 229, 241; KIESEWETTER, *Ladislao*, p. 40). Non può trattarsi neanche dell'anno 1399, come riportato nella nota terga della pergamena, seppur corrisponda l'indizione scattata alla VII dopo il 1° settembre. Infatti, il 24 ottobre del 1399 Ladislao si trovava a Gaeta, da dove la cancelleria emette tutti gli atti di quel periodo, perché a Napoli imperversava la peste. Parimenti, non può essere datato al 1414, come riportato nell'edizione dello Spagnolio, sia perché non corrisponderebbe l'indizione, anticipata secondo lo stile

bizantino, sia perché alla data del documento Ladislao era già morto. Esso va pertanto datato all'anno 1413, come il precedente.

Ladizlaus Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m et Sicilie rex et c(etera), Iulianello Scrignario de Neapoli erario per nostram curiam deputato in provincia / Calabria pro presenti anno septime ind(ictionis) vel eius locumtenenti, fideli nostro dilecto, gratiam et bonam voluntatem. Quia noviter / ad supplicationis instantiam facte nobis pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de provincia supradicta, / nostrorum fidelium dilectorum, eis de gratia speciali concedimus, sicut concessimus si(mi)l(ite)r^{a)} olim in^{b)} anno sexte indictionis nuper elapse, quod pecuniam^{c)} / collectarum et aliarum fiscalium functionum per eos nostre curie debitarum pro dicto presenti^{d)} anno septime indictionis ipsisque pro dicto tempore / impositarum et imponendarum debeant in tribus terminis^{e)} ipsi nostre curie solvere ac etiam extrahere infrascripto modo vid(elicet) in / festo Nativitatis dominice primo futuro pagam unam, in festo Resurrectionis dominice pagam secundam et per totum primo futurum / mensem augusti eiusdem anni presentis ultimam pagam. Idcirco volumus et fidelitati tue harum serie de dicta nostra scientia / mandamus expresse q(ua)t(enu)s pecuniam dictarum omnium collectarum et aliarum fiscalium functionum ab eisdem universitate et / hominibus dicte civitatis Regii in predictis terminis recolligas, exigas et percipias pro ipsius curie nostre parte ipsosque ad / solutionem dictarum collectarum et fiscalium functionum ante dictos terminos realiter seu personaliter non compellas, sicut nostram / gratiam caram habes. Quibuscumque ordinationibus, licteris, cedulis et mandatis nostris tibi in contrarium forte factis effectui presentium / non obstantibus quoquomodo, non obstante etiam quod^{f)} presentes sunt tantum parvo nostro sigillo munite, cum ipsas sic sigillatas / tanti vigoris decernamus existere quanti si essent magno pendenti nostro sigillo^{g)} et aliis sollemnitatibus debitis iuxta ritum / nostre curie roborate, dicto ritu ac edictis nostris factis de non admittendis licteris sive cedulis prefato tantum parvo / nostro sigillo munitis similiter nullat(enu)s^{h)} obstituris. Data in castro nostro civitatis nostre Neapolis, sub eodem / parvo nostro sigillo die .XXIII. mensisⁱ⁾ octobris septime indictionis.

Ladizlaus rex / manu propria^{j)}.

(SI D)

^{a)} B solvere. ^{b)} B omette in. ^{c)} B pecunia. ^{d)} B pro dicta pecunia. ^{e)} B tandis. ^{f)} B per. ^{g)} B omette munite~nostro sigillo. ^{h)} B omette nullatenus. ⁱ⁾ B omette mensis. ^{j)} La sottoscrizione del sovrano è autografa.

94

IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1414 settembre 5, indizione VIII, Napoli.

La regina Giovanna II, su istanza degli uomini dell'università di Reggio, invia lettera a vicegerenti e giustizieri di Calabria, secreti, maestri del sale, maestri della camera, commissari e tutti gli ufficiali interessati, nonché al capitano di Reggio, con la quale notifica di confermare ai Reggini una serie di capitoli. Accorda loro, dunque, facoltà di poter imporre o rimuovere gabelle a loro piacimento per riparare le mura della città, trovandosi queste in rovina a causa delle guerre

ed in pericolo per la loro vicinanza al mare; che siano esenti da ogni obbligo di versare il i u s b l a v e in tutti i luoghi dove posseggano beni; che chiunque stabilisca la sua dimora in città abbia libero godimento dei propri beni ovunque esistenti; che non sia portato via il sale di loro proprietà dalle saline della marina di Pentedattilo; che possano far pagare i debiti ai convicini anche se questi impetrino la moratoria; che non possano essere mandati fuori dalla città da alcun ufficiale, ma solamente dai capitani per causa necessaria; che la gabella denominata la p i s c h e r a sia ridotta da un quinto ad un decimo, in quanto i pescatori vengono a pescare raramente a Reggio, ed a causa di ciò la curia regia non ha in entrata quasi nulla, al più tre o quattro once l'anno, e i Reggini patiscono notevole detrimento.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 60 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .XII.». Lungo il margine di destra una numerazione delle righe del documento, da 1 a 24, eseguita da mano ottocentesca. Sul lembo esterno della p l i c a , a sinistra, capovolto rispetto all'andamento della scrittura del documento, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) . . prothonot(arium)». A destra: «Facta est audientia / et visa petitione et decretatione / concordat». Sul v e r s o , al centro della membrana, disposte nello stesso verso della scrittura, una nota del *summarium* di mano sincrona: «Pro / universitate Regii de constitutione et decretatione / certorum capitulorum». Segue aggiunto in un secondo momento dalla stessa mano, ma con inchiostro differente: «Videlicet: / quod universitas valeat imponere et remove / cabellas ad eius libitum. / Item quod sit libera et exempta a iure blave in omnibus locis. / Item quod singuli venientes ad habitandum ibidem valeant gaudere / bonis eorum ubicumque sistentibus. / Item quod sal proveniens ex salinis Reginorum non eis auferatur per curiam. / Item quod possit exigere debita a quibuscumque non obstantibus moratoriis et ceteris. / Item quod non astringatur exire extra civitatem nisi de mandato capitanei Regii. / Item quod ius pischarie solvatur de singulis decem unum». Poco sopra altra nota di mano del XVI secolo: «P(rivilegium) domine Iohanne regine secunde. Datum Neapoli .M^o. / quadringentesimo .XIII., .V^o. septembris, .VIII^o. indictionis». A sinistra, disposta perpendicolarmente rispetto al senso normale della scrittura del documento, una nota di mano del XVIII secolo, in parte coperta da macchie: «Privilegio della serenissima regina Ioanna secunda [...] unci / la parte, sub datum Neapoli 1414, 5 settembre». Segue poco sotto, aggiunto dalla medesima mano: «Ioanna secunda». A destra, di mano del XIX secolo, con evidente riferimento alla numerazione delle righe apposta sul r e c t o : «Il principio con sette righe sequenti». A questa segue aggiunta posteriormente dalla stessa mano: «Giovanna regina secunda / in anno 1414. Concessione di / varie prerogative e la prima di poter / imponere gabelle ad libitum». In alto al centro, di mano del XVIII secolo, disposta secondo lo stesso andamento della scrittura, la nota: «Ioanna secunda sub datum Neapoli / 5 septembris 1414».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 228-229, doc. n. LXVI.

La pergamena (mm 425 x 305), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie brune sparse, più intense sul lato di sinistra e lungo l'antica piegatura centrale del supporto parallela al senso della scrittura, interessata anche da una vistosa lacerazione e da tre piccoli fori, localizzati all'incrocio con le due pieghe verticali, dovuti probabilmente ad usura del supporto, tutti risarciti con carta giapponese al momento del restauro, che comunque non ostacolano il recupero integrale dello scritto. Sono presenti due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava il cordone che reggeva il sigillo cereo pendente deperduto. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata e decorata, sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per otto righe. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

L'anno I del regno della regina Giovanna II è computato per anni interi a partire dalla data del 7 agosto 1414, giorno della morte di re Ladislao (LÉONARD, p. 610; PEYRONNET, p. 389; G. GALASSO, *Il regno di*

Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese, p. 278; KIESEWETTER, *Ladislao*, p. 47). L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

✠✠✠
Iohanna secunda Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis / comitissa, vicemgerentibus seu iusticiariis nostris, nec non secretis et magistris salis ac magistris camere, commissariis et officialibus nostris aliis per totum ducatum nostrum Calabrie et presertim per provinciam / Calabram constitutis quocumque titulo et denominatione notentur officiaque fungantur ad quos spectat et spectabit imposterum, nec non capitaneis civitatis nostre Regii de dicta provincia Calabria eorumque locatenentibus presentibus / et futuris, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis et hominum dicte civitatis nostre Regii, nostrorum fidelium dilectorum, fuit maiestati nostre noviter oblata certa petitio cum capitulis infrascriptis super / quibus decretationes fieri iussimus infrascriptas, in primis quia dicta civitas Regii propter guerrarum discrimina non potuit meniis reparari et quasi omnia menia diruuntur, cum ad presens nostra reginalis maiestas / sit occupata et periculum sit propter contiguitatem maris, dignetur propterea dicta nostra maiestas concedere civibus universitatis predictae quod possint certas imponere cabellas ex quibus possint dicta menia reparari, ita quod / dictas cabellas eis licitum sit amovere ad eorum libitum voluntatis cum preiudicium non inducant cabellis nostre maiestatis eiusdem, tenor decretationis est «fiat», dum tamen dicte cabelle non fiant in preiudicium / nostre maiestatis et rei publice. Item quod dignemur concedere dictis civibus dicte civitatis Regii quod sint et esse debeant exempti ab omni iure blave in omnibus locis ubi bona possident, cum ista servitus sic inita non sit / inritita, set^{a)} per tyrannos tyrannice introducta et ammota extitit, dictis tyrannis expulsis, tenor decretationis est «fiat», iuxta solitum ab annis decem citra. Item dignemur eis concedere quod singuli venientes ad habitan/dum in dicta civitate Regii possint et valeant gaudere bonis eorum ubicumque sistentibus, tenor decretationis talis est «fiat». Item cum sint certi cives qui habent certas salinas in maritima terre Pentisdaptoli / in quibus sal cum industria et propriis expensis faciunt et ab antiquo possiderunt, dignemur concedere quod ab eis sal proveniens ex dictis salinis nullat(enu)s auferatur, et eis de eodem licitum sit facere ad eorum libitum / voluntatis, tenor decretationis talis est «fiat», iuxta solitum. Item cum sint multi cives qui recipere debent a vicinis certa debita prout solent contrahi, et dicti convicini impetraverunt moratorias contra for/mam iuris propterea dignemur eis concedere quod non obstantibus dictis moratoriis possint exigere prefata debita a debitoribus eorundem, tenor decretationis talis est «fiat». Item dignemur concedere quod cives / Regini non astringatur per aliquos officiales ut exeant extra civitatem cum dicta civitas ab aliis egeat custodiri, et sepe sepius vicemgerentes et alii officiales ut dictos cives redimi faciant talia mandant / sed solum hobedire teneantur eorum capitaneis quo pro tempore erunt, tenor decretationis talis est «conceditur» quod extra civitatem Regii per alium quam per capitaneos dicte civitatis non extrahantur nisi causa necessaria ipsis / capitaneis videretur. Item cum in dicta civitate Regii sit quedam cabella curie que dicitur la pischera pro qua piscatores solvunt de singulis quinque unum, ob quod raro piscatores veniunt ad piscandum in dicta / civitate et curia ex dicta cabella quasi nichil habet et ad plus uncias tres vel quatuor annuatim, et civitas predicta ex hoc patitur detrimentum, propterea dignemur cabellam ipsam reducere quod de singulis decem solvatur / unum quoniam ex hoc curia plus consequetur, et civitas ipsa nichilominus stabit, tenor talis decretationis est «fiat». Et propterea volumus et fidelitati vestre harum serie de certa sciencia nostra mandamus expresse q(ua)t(enu)s forma predictorum / capitulorum et dictarum decretationum super illis factarum per vos ut vestra intererit diligenter actenta, illam eisdem universitati et hominibus dicte civitatis

Regii et civibus universitatis eiusdem studeatis efficaciter obser/vare et ab aliis quantum in vobis fuerit inviolabiliter facere observari, nichilque in contrarium presumatis agere, sicut habetis gratiam nostram caram. Quinymo^{b)} revocetis et revocari faciatis prorsus in irritum quicquid per / vos alium vel alios vestrum adversus dictos universitatem et homines et cives civitatis eiusdem fieri vel actemptari propterea continget imposterum contra presentium seriem et tenorem. In cuius rei testimonium presentes licteras / exinde fieri et magno nostro pendenti sigillo iussimus communiri, quas post oportunam inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti premissis modo efficaciter in antea valituras. Dat(e) Neapoli per virum / magnificum Bernardum Zurulum¹⁾ de Neapoli^{c)}, comitem Mont(is)auri, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, / anno Domini millesimo quadringentesimo quartodecimo, die quinto mensis septembris octave indictionis, regnorum nostrorum anno primo.

(SP D)

^{a)} Così A, per assordimento della sonora finale. ^{b)} Così A, si intenda quin immo. ^{c)} La sottoscrizione, autografa, è vergata in modo da riempire tutto lo spazio lasciato vuoto preventivamente.

¹⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 83.

95

IOHANNE SECUNDE REGINE LITTERAE SECRETAE

<1415> giugno 3, indizione VIII, Napoli, Castelnuovo.

La regina Giovanna II, con lettera inviata agli erari, ai maestri della camera, secreti ed esattori della sovvenzioni e tasse della provincia di Calabria e della città di Reggio, avendo appurato, su istanza dell'università e degli uomini di Reggio, che il secreto vuole imporre la gabella di sei grana per oncia sulle merci che entrano ed escono dalla città, come dal tenore di una lettera regia che lo stesso secreto avrebbe dichiarato di aver ricevuto, ordina che tale gabella non sia imposta, e qualora l'avesse già riscossa ne restituisca il denaro, perché di grave peso per l'università, ma che resti in vigore la gabella di diciotto grana per oncia sulle mercanzie dovuta, come di consueto, alla regia dogana.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 63 [A]. Sul recto, in calce al documento, a destra, una nota del *summarius* di mano coeva: «Quod / gabella granorum sex per unciam in / civitate Regii imposita vel imponenda / non exigatur nec amplius imponatur / et c(etera)». Sul verso, al centro della membrana, disposte nello stesso verso della scrittura, una nota del *summarius*, pure di mano sincrona: «Quod non ponatur nova cabella que dicitur / de grana sex per unciam». In basso a destra, disposta in maniera perpendicolare rispetto al senso normale della scrittura del documento, una nota di mano del XVIII secolo: «Ioanna secunda, 1418 <così, in luogo di 1415>». Segue, poco sotto, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XVIII secolo: «Registrato a libro folio / 100 a tergo».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 94v-95r (*olim* cc. 100v-101r) [B].

Regesto: MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 229, doc. n. LXIX.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput IV*, vol. I, p. 269 [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 285.

La pergamena (mm 300 x 200), restaurata, si presenta in cattivo stato di conservazione. Questo si è determinato dopo della fine del XVI secolo, in quanto la copia trascritta nel ms. *Urbs Rhegina* è integra, anche con l'indicazione del mese del documento, illeggibile, invece, nell'originale. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie brune attorno ad un grosso foro, in basso, che intacca solo marginalmente la parte inferiore dello specchio scrittorio, ed intorno ad un altro di media grandezza, in alto, che intacca lo specchio scrittorio lungo il margine superiore centrale, ma non inficia il recupero integrale dello scritto. Entrambi i fori sono stati risarciti con carta giapponese nel corso del restauro. Del sigillo impresso *en placard* in calce al documento, a destra, non resta che la traccia lasciata dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente stesso a forma di croce per far meglio aderire l'emblema alla membrana. A lato di questo si trova un altro sigillo quadrato, pure deperdito, impresso su uno strato di cera steso preliminarmente.

Iohanna secunda Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)lem et Sicilie regina et c(etera), erariis seu [magistris]^{a)} camere, nec non secretis, exactoribus, recollectoribus et perceptoribus generalium / subventionum, subsidiorum, collectarum, taxarum, onerum, munerum, donorum, cabellarum et cuiuslibet aliarum fiscalium functionum impositarum et imponendarum nobis^{b)} et nostre curie / debitarum et debendarum quocumque vocabulo distinctarum et denominatarum per provinciam Calabrie ultra et civitate Regii constitutis, eorumque locatenentibus et substitutis / aliisque officialibus et commissariis quibuscumque, ad quos infrascripta spectant et spectabunt, presentibus et futuris, fidelibus nostris dilectis^{c)}, gratiam et bonam voluntatem. Nuper / per expositionem nobis in nostro consilio factam pro parte universitatis et hominum dicte civitatis Regii percepimus^{d)} quod tu presens secreta vigore quarumdem nostrarum / licitarum quas, ut assertum est, te asseris a nostra maiestate impetrasse et habere, quod imponeres quamdam cabellam in dicta civitate Regii pro mercantiis intrantibus et exeuntibus / abinde v(idelicet) grana sex pro qualibet uncia, preter et ultra aliam gabellam^{e)} granorum decem et octo pro qualibet uncia mercantiarum predictarum que est in / dohana civitatis Regii prelibate^{f)}. Que quidem cabella granorum sex per te vigore dictarum licitarum imposita vel imponenda redundat in grave pondus uni/versitatis et hominum predictorum. Quapropter nos intendentes prefatam universitatem et homines in exhibitione et solutione prefate gabelle granorum^{g)} sex per unciam / per te presentem secretum, ut predicatur, in ipsa civitate Regii imposita vel imponenda nullat(enu)s agravare, nec ipsam predictam gabellam aliquat(enu)s inibi exigi / vel recolligi. Idcirco volumus et tam tibi presenti secreto, quam vobis omnibus et singulis aliis supradictis ad quos spectat et spectabit presentibus et futuris q(ua)t(enu)s / tam tu predictus presens, quam vos alii predicti dictam gabellam granorum sex per unciam, ut predicatur, in dicta civitate Regii nullatenus imponatis, nec impositam / recolligatis aut aliquat(ite)r exigatis, firma remanente tamen prima^{h)} gabella predicta dicte dohane granorum decem et octo per unciam, sicut est hactenus / consuetum. Siquid autem propter dictam gabellam granorum sex per unciam tu presens secreta forsitan arrestasti vel cepisti, aut vos alii predictiⁱ⁾ arre/staveritis vel ceperitis, id in integrum restituatis et resignatis sine aliqua solutione vel recaptu ac diminutione aliqua universitati et hominibus pre/libatis, sicut habetis gratiam nostram caram et indignationem cupitis evitare. Quibuscumque comissionibus^{j)}, liciteris, cedulis et mandatis factis forsitan / contrarium vel inposterum faciendis inscriptis vel oretenus, quas et que quantum ad predicta harum serie de certa nostra sciencia revocamus, irritamus / et

annullamus ac iuribus et efficacia vacuumus, non obstantibus quoquomodo. Has nostras licteras anulo nostro secreto et sigillo quadrato munitas, / vobis propterea dirigentes, quas post earum opportunam inspectionem pro cautela restitui volumus vicibus singulis presentanti. Dat(e) in nostro Castro / Novo Neapolis, sub eodem anulo et sigillo nostris, die tertio [mensis iunii]^{a)}, octave ind(ictionis).

(SI D) (SI D)

^{a)} *Integrazione da B, dovuta a lacuna in A.* ^{b)} *B nostris.* ^{c)} *B omette dilectis.* ^{d)} *C precipimus.* ^{e)} *Così A rispetto alle forme precedenti e successive inizianti con la lettera c-.* ^{f)} *B prelibatis.* ^{g)} *In A granorum su rasura.* ^{h)} *B pecunia.* ⁱ⁾ *B omette predicti.* ^{j)} *B e C concessionibus.*

96

IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1415 giugno 5, indizione VIII, Napoli, Castelnuovo.

La regina Giovanna II invia mandato ai mastri portolani del ducato di Calabria ed ai commissari deputati all'esportazione o all'acquisto del frumento, nonché ai mastri giurati e portolani addetti al controllo della tratta del frumento ed altre vettovaglie nelle terre e luoghi marittimi nel predetto ducato, con il quale si fa presente che, in seguito ai danni sofferti da vigne ed uliveti del territorio di Reggio, distrutti dagli incendi a causa delle guerre e fonte di sostentamento per i suoi abitanti, ha ordinato ai cittadini della medesima città di poter prelevare dal porto cento salme di frumento, senza dover versare alcun diritto di uscita o altra tassa annuale alla regia curia. Ordina, inoltre, che le masserie del territorio di Reggio possano esportare il frumento, utilizzando imbarcazioni, in altri luoghi del regno o di pertinenza della santa chiesa di Roma, senza pagare alcun diritto di esportazione, del tarì e della vicesima, ma facendo in modo che resti in città almeno un quantitativo di cento salme, alla misura generale del regno di otto tomoli per salma, e con l'obbligo di rilasciare cauzione di giuramento, ma non fideiussoria, circa i luoghi di destinazione del frumento, per poi farne pubblico contratto.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 62 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .XVIII.». Al centro, la nota relativa all'ordine della redazione dell'atto: «Habet(ur) cedula r(e)g(in)alis». Poco sotto, leggermente defilata a destra: «R(egistra)ta in cam(er)a». Segue più in basso: «Rubr(icata) pen(es) magnum cam(er)arium». A destra, la nota dello *scriptor*: «Io(hannellus)¹⁾ s(criptor)». Sul lembo esterno della p l i c a , a sinistra, in senso capovolto rispetto alla scrittura, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancellaria / pen(es) . . prothonot(arium)». Sul verso, nella parte inferiore della pergamena, a sinistra, disposta con andamento opposto alla scrittura del documento, una nota del *summarius* di mano coeva: «L(icterae) pro civibus Reginis massarias habentibus / quod possint anno quolibet et imperpetuum extrahere / salmas frumenti centum de portu seu ma/ritima civitatis Regii et extra regnum ferendarum <così A, si legga ferendas>». Al centro, di mano del XVI secolo: «P(rivilegium) regine Iohanne secunde. / Datum in Castro Novo Neapolis .M^o CCCC^o / XV., .V^o. iunii, .VIII^e. indictionis». A questa segue aggiunta da altra mano sincrona: «Quod cives poxint axportari de massariis centum salmas frumenti absque solutione alicuius / dohane et tracte». A destra, due note della data, una di mano sincrona, l'altra di mano del XVIII secolo: «1415». Quest'ultima è affiancata dal disegno

di una stella a cinque punte inscritta in cerchio. Al centro della membrana, disposta in maniera perpendicolare rispetto al senso normale della scrittura del documento, altra nota del *summarium* di mano del XVIII secolo: «Privilegio della regina Ioanna / secunda per li 100 salmi di grano che / possano extrahiri de Regio». A fianco una nota dell'anno: «1415». Segue, poco sotto, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata nel predetto ms., di mano del XVIII secolo: «Registrato a libro folio 93 <il numerale è stato vergato in un secondo momento dalla stessa mano ma con inchiostro più scuro>».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 87r-v (olim c. 93r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 229, doc. n. LXX.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput IV*, vol. I, pp. 269-270 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 286.

La pergamena (mm 365 x 325), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in discreto stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato ampie macchie scure che occultano parzialmente la scrittura, particolarmente in prossimità della seconda antica piega verticale del supporto, comportando il frequente ricorso alla luce a raggi ultravioletti per il recupero integrale dello scritto del documento. Piccoli fori, tutti risarciti in fase di restauro, sono localizzati agli incroci delle due pieghe perpendicolari al senso normale della scrittura con le due ad essa parallele. Sono evidenti i due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava la doppia tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. Del sigillo rotondo impresso *en placard* in calce al documento, a sinistra, non resta che la traccia lasciata dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente steso a forma di croce per far meglio aderire l'emblema alla membrana. A fianco di questo si nota sulla pergamena una rasura di forma quadrata eseguita per applicarvi il sigillo quadrato, che non fu mai impresso. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata e decorata, sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per undici righe. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

L'anno I del regno della regina Giovanna II è computato per anni interi dalla data del 7 agosto 1414.

✠✠✠
✠✠✠ I o h a n n a secunda Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(us)al(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, / magistris portulanis et procuratoribus partium^{a)} ducatus nostri^{b)} Calabrie, vel eorum locatenentibus ac quibuscumque commissariis per nos in dictis partibus deputatis et deputandis super cohercione exiture vel empcione / frumenti, nec non magistris iuratis, portulanis et personis aliis statutis et statuendis per nostram curiam in singulis terris et locis maritimis ipsarum partium^{c)} super prohibitione tractarum frumenti et aliorum victualium quorumcumque presentibus et futuris, fidelibus^{d)} nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Sicut habuit reverens^{e)} expositio pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de provincia / Calabria, nostrorum dilectorum fidelium, noviter facta nobis oliveta et vinee quas et que nonnulli^{f)} eorum cives habebant et habent in pertinentiis civitatis eiusdem et ex quarum fructibus et red/ditibus cives ipsi vivebant et soliti erant vitam eorum ducere, causantibus preteritarum guerrarum turbinibus que in partibus Calabris fremuerunt^{g)}, destructe sunt et ignis incendio concremate. / Et supplicato nobis noviter pro parte dictorum universitatis et hominum eorumque prefatorum civium ut eis tractam et exituram salmarum frumenti centum de frumento provenienti ex modicis massariis / quas cives predicti faciunt et habent in territorio dicte civitatis Regii sine alicuius iuris exiture vel alterius solucione annuatim concedere dignaremur. Nos ipsorum civium impo/tentie compatientes humane premissisque supplicationibus inclinate iamdictis Reginis civibus massarias ipsas habentibus tractam dictarum salmarum frumenti centum extrahendarum per eos vel / alios

ipsorum parte annis singulis imperpetuum de portu seu maritima dicte civitatis nostre^{h)} Regii et extra regnum nostrumⁱ⁾ ferendarum seu per ipsos mictendarum de dicto ipsorum frumento quod ex / massariis eorum predictis provenit et in futurum proveniet, remanente tamen fulcita frumento dicta civitate nostra Regii de certa nostra sciencia tenore presentium duximus concedendam. Ideoque / volumus et fidelitati vestre de dicta certa nostra sciencia harum serie mandamus expresse q(ua)t(enu)s vos predicti magistri portulani et procuratores ac commissarii partium dicti ducatus nostri Calabrie vel loca/tenentes aut alter vel alii vestrum ad quem vel quos spectaverit presens scil(icet) et futuri iamdictos Reginos cives massarias predictas habentes vel habituras aut alium vel alios ipsorum / nomine vobis vel alteri vestrum transumptum presentium assignantes extrahere seu extrahi facere ex nunc in antea dictis annis singulis de anno in^{j)} annum de dicto portu seu maritima ipsius civitatis / nostre Regii, portu quidem licito permissio et ad extractionem victualium deputato de prefato frumento proveniente et quod annuatim proveniet ex massariis ipsorum predictis, remanente, / ut predicatur, fulcita frumento civitate predicta iamdictas salmas frumenti centum ad generalem regni mensuram de thumulis scilicet octo per salmam ferendas vel per eos mictendas abinde / per mare extra regnum predictum cum vase seu vasis competentibus ad terras et loca amicorum et devotorum sancte Romane matris ecclesie et nostrorum et exonerandas ibidem pro ipsorum civium comodi/tatibus faciendis libere a iure quolibet exiture, tarenis et vicesime ac alio iure quocumque nostram curiam contigenti^{k)} quod dictis civibus graciose et perpetuo remictimus prout ad vos / spectaverit auctoritate presentium permictatis. Et ab extrahente seu extrahentibus siqui fuerint recipiatis vicibus singulis extractionis eiusdem in testimonio publico pro parte nostre / curie iuratoriam tantum et non fideiuxoriam cautionem de dicto frumento ad loca licita et non^{l)} alio devehendo^{m)} responsalibus ydoneis licteris in certis terminis deferendis et fiat / inde publicum instrumentum. Proviso tamen actente quod onerationiⁿ⁾ dicti frumenti portulani statuti intersint ipsamque ad oculum videant ne pretextu presentium maior dicti / frumenti quamque prestabitur quantitas seu prohibita quevis alia abinde in fraudem nostre curie quomodolibet extrahatur. Vosque predicti magistri iurati, portulani et persone nullum in extrac/tione huiusmodi quocumque pretextu vel causa impedimentum vel obstaculum inferentes illam patiamini dicto anno quolibet libere fieri, uti superius exprimitur et narratur, / quibuscumque prohibicionibus, commissionibus, licteris, cedulis et mandatis per nos vel alios in contrarium forte factis sub quibusvis tenoribus sive formis ac expressionibus temporum et dierum non obstantibus / quoquomodo. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum tam ipsarum transumpto per vos predictos magistrorum portulanos et procuratores vel locumtenentes ac commissarios prout vestra intererit in publica forma recepto quam earum copia per vos prefatos magistrorum iuratos, portulanos et personas^{o)} si expedierit inscriptas recepta pro cautela / restitui volumus presentanti premissio modo efficaciter in antea valituras. Dat(e) in Castro nostro Novo Neapolis in camera nostra^{p)}, anno Domini mill(esimo) / quadringentesimo quintodecimo, die quinto mensis iunii, octave ind(ictionis), regnorum nostrorum anno primo.

(SI D)

(SP D)

^{a)} B per eum. ^{b)} B omette nostri. ^{c)} B per curiam. ^{d)} B omette fidelibus. ^{e)} C recens. ^{f)} B nonnulla. ^{g)} B e C fuerunt. ^{h)} B omette nostre. ⁱ⁾ B omette nostrum. ^{j)} B e C per. ^{k)} B contingerentur; C contingente. ^{l)} B aggiunge ad. ^{m)} C deferendo. ⁿ⁾ B pro oneratione in luogo di quod onerationi. ^{o)} B persone. ^{p)} In A camera nostra aggiunto successivamente dalla stesso mano dello scriptor del documento. Segue una linea spaziatrice orizzontale, vergata per riempire lo spazio rimasto vuoto, della lunghezza di mm 40 circa.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 72.

IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE PATENTES

1415 giugno 5, indizione VIII, Napoli.

La regina Giovanna II ordina che la fiera o libero mercato che si tiene ogni anno a Reggio nel mese di agosto, di grande comodità ed utilità per i reggini ed i loro vicini, sia affidata all'università ed agli uomini di Reggio che consentiranno ai mercanti, sia del regno che stranieri, purché non siano nemici o debitori della corte, di accedervi con le loro navi e merci, di pernottare e partire.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 61 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota relativa all'ordine della redazione dell'atto: «H(abetur) c(edula) r(eginalis)». Poco sotto, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .XII.». A destra, la nota dello *scriptor*: «Angelillus¹ s(criptor)». Sul lembo esterno della *plica*, a sinistra, in senso capovolto rispetto alla scrittura, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) . . prothonot(arium)». Sul *verso*, al centro della membrana, disposte nello stesso verso della scrittura, due note del *summariium*. La prima, a sinistra, è di mano coeva, per la maggior parte illeggibile anche con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «[...] / quod possint affidari [...] nundinarum / per universitatem Regii [...] / aliquibus». La seconda, al centro, di mano del XVI secolo: «Privilegium regine Iohanne secunde. / Datum Neapoli .M. .CCCC. .XV., .V. iunii, .VIII. indictionis». A questa segue aggiunta da altra mano sincrona una nota deleta nella parte finale: «quod in nundinis [...]». Sopra queste, un'altra nota di mano del XVII secolo: «Datum Neapoli, Ioanna secunda, 1415, 5 iunii». Segue, di altra mano coeva, una nota della data: «1415». Poco sotto, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XVIII secolo: «Registrato a libro folio 94».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 88r (*olim* c. 94r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 229, doc. n. LXVII.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput IV*, vol. I, p. 270 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 286-287.

La pergamena (mm 325 x 250), restaurata, a *plica* spianata, si trova in cattivo stato di conservazione. Ha subito gravi danni solo dopo la seconda metà del XVI secolo, essendo integra la sua trascrizione nel ms. *Urbs Rhegina* in cui il documento a quel tempo fu copiato e da cui è stato possibile ricostruire integralmente il testo dell'originale. Vistose lacerazioni lungo la linea dell'antica piega orizzontale, hanno causato il distacco della pergamena in due frammenti, riattaccati al momento del restauro. Un altro grosso foro è localizzato sulla parte di destra del supporto, risarcito con carta giapponese. Altri vistosi lembi pergamenei sono caduti lungo tutto il margine di sinistra e lungo la prima antica piegatura verticale, inficiando notevolmente il recupero integrale dello scritto. Sono visibili i due fori a losanga, eseguiti su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava il cordone che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata e decorata, sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per otto righe. Gli elementi della *dataatio* dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

Per gli anni del regno di Giovanna II valgono le osservazioni cronografiche al doc. precedente.

 IOHANNA Secunda Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(us)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame,
 Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina, / Provincie et Forcalquerii ac
 Pedimontis comitissa, universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam
 futuris. Notum facimus per easdem quod nos mote nuper^{a)} devotis sup/plicationibus culmini
 nostro reverenter effusis pro parte universitatis et hominum civitatis nostre^{b)} Regii, nostrorum
 fidelium dilectorum^{c)}, cum eis benigne et gracieose agentes volentesque quod nundine seu / forum
 franchum^{d)} que seu quod^{e)} annis singulis de mense augusti in ipsa civitate Regii celebrari solent et
 celebrantur seu celebrabuntur ex quarum celebratione magna comoditas et / utilitas ipsis Reginis
 et eorum etiam vicinis resultat, valeant a volentibus confluere et accedere ad easdem tute et
 secure frequentari, ad easque tutus possit haberi concursus. Idcirco eisdem / universitati et
 hominibus assecurandi et affidandi omnes et singulos mercatores homines et personas tam
 regnicolas quam alienigenas ad dictam civitatem Regii tempore dictarum nundinarum / accedere
 et ire volentes dummodo non sint nostri hostes aut rebelles vel nostre curie debitores tam in
 personis quam in fustibus, navigiis, mercanciis, pecuniis, rebus et bonis eorum omnibus
 quibuscumque / tam in eorum adventu quam mora, pernoctatione, recessu et reddito annis singulis
 imperpetuum durante^{f)} scilicet tempore ipsarum nundinarum celebrandarum de dicto mense
 augusti cum conscientia siquidem / et assensu capitanei ipsius civitatis qui pro tempore fuerit
 liberam tenore presentium de certa nostra sciencia concedimus licentiam et potestatem plenariam
 impartimur. Quapropter universis et singulis / nostris officialibus maioribus et minoribus
 quoruncumque nomine nuncupatis ac officio et iurisdictione fungentibus eorumque
 locatenentibus ac hominibus et personis ad quos et quas infrascripta / spectant et spectabunt
 presentibus et futuris damus earundem tenore presentium de dicta certa nostra sciencia expressius
 in mandatis q(ua)t(enu)s forma presentium huiusmodique sal/vorum conductorum iuxta eorundem
 formam, ut predicatur, faciendorum per eos et eorum quemlibet diligenter actenta, illam ipsi et
 eorum quilibet officiorum suorum temporibus prefatis assicurandis / [modo premissis ipsarum
 nundinarum tempore perdurante observare]^{g)} debeant inviolabiliter et ab aliis mandent et^{h)} faciant
 tenaciter et efficaciter observari, nec contrarium / faciant, sicut habent gratiam nostram caram et
 indignationem [cupiunt evitare. In cuius rei testimonium]^{g)} presentes licteras [exinde fieri et
 magno]^{g)} pendenti maiestatis nostre si/gillo iussimus communiri. Dat(e) Neapoli per venerabilem
 virum Franciscum Carosium^{i) 2)} de Capua^{j)}, d[ecretorum doctorem et]^{k)}, locumtenentem logothete
 et pro/thonotarii regni nostri Sicilie, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini
 millesimo quadringentesimo quintodecimo, die quinto mensis iunii, octave indictionis, regnorum
 nostrorum anno primo.

(SP D)

^{a)} C super. ^{b)} B omette nostre. ^{c)} C devotorum. ^{d)} Così A. ^{e)} B omette quod. ^{f)} C duraturis. ^{g)}
Integrazione da B dovuta a lacerazione del supporto. ^{h)} B omette mandent et. ⁱ⁾ B Carsonum. ^{j)} La
sottoscrizione è autografa, seguita da una linea spaziatrice orizzontale, vergata per riempire lo spazio
rimasto vuoto, della lunghezza di mm 140 circa. ^{k)} *Poiché la linea orizzontale apposta dal datario*
sembra chiudere tutto lo spazio lasciato preventivamente vuoto, credo di poter integrare la lacuna (di cui
si legge solo la lettera iniziale d-, non riportata in B) da altri documenti coevi.

¹⁾ Angelillo di Capua lavorò attivamente come segretario regio per oltre un ventennio alla corte angioina e numerosissimi sono i documenti in cui compare come *scriptor* della cancelleria compresi tra gli anni 1415 e 1436 (cfr. DELLE DONNE, *Le*

cancellerie dell'Italia meridionale, p. 376; A. DE LEO, III, p. 53 nota 2; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, p. 86 nota 117). A titolo di esempio si riporta un nutrito gruppo di documenti nei quali egli figura.

Compare, infatti, il 2 ottobre 1415 ed il 16 giugno 1418 in due privilegi con riduzioni di tasse a favore dell'università di Taranto (ALAGGIO, doc. 36, pp. 75-77, qui p. 77; doc. 38, pp. 79-81, qui p. 79). Il 2 febbraio 1417, quando Giovanna II concede Villanova a Giacomo del Balzo (*I documenti della storia medievale di Ostuni*, doc. CLXI, pp. 230-231, qui p. 231). Il 10 agosto 1418 in una lettera della regina Giovanna II a favore dell'Università di Mesagne (*Storia e fonti scritte: Mesagne*, doc. 2, pp. 5-9, qui p. 6). Compare anche in documenti datati tra novembre del 1419 ed gennaio del 1420 contenenti i privilegi a favore della città di Napoli, sotto il nome di Angelillo de Capua (CUTOLO, *I privilegi dei sovrani angioini alla città di Napoli*, doc. VII, pp. 55-58, qui p. 58; doc. VIII, pp. 59-62, qui p. 62; doc. IX, pp. 63-65, qui p. 65; doc. X, pp. 67-72, qui p. 72; doc. XI, pp. 73-76, qui p. 76; doc. XII, pp. 77-81, qui p. 81). Il 15 febbraio 1420 nella conferma fatta dalla regina Giovanna II a Simonello Musitano ed ai suoi eredi e successori il privilegio della provvigione annua di venti once in carlini d'argento da prelevare sui proventi della gabella della bagliava della terra di Castrovillari, sotto prestazione del servizio feudale (cfr. G. RUSSO, *Le pergamene latine di Castrovillari*, doc. 42, pp. 160-163; *Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. n. 123, p. 71). Il 14 marzo 1420 quando Giovanna II cerca di riattirare alla sua parte Niccolò Ruffo conte di Catanzaro (PONTIERI, *La Calabria a metà del secolo XV*, doc. I, pp. 267-268, qui p. 268). Il 25 settembre 1420 in una lettera della regina Giovanna II che comunica alla popolazione di Gaeta di aver adottato come figlio e successore il principe Alfonso, re d'Aragona (*Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, doc. 58, pp. 218-219, qui p. 219). Il 12 maggio 1427 nella conferma della regina Giovanna II dei privilegi già concessi all'università di Lucera (A. PETRUCCI, doc. 48, pp. 132-138, qui p. 132). Il 26 novembre 1429 in

un privilegio a favore del nobile Lillo de Garzia di Lecce (*Libro Rosso di Lecce*, I, appendice, doc. IV, pp. 361-364, qui p. 364). Infine in una lettera del 14 aprile 1436 della regina Isabella sulla brevità dei giudizi e la pronta liquidazione delle spese giudiziarie, dove si ritrova con il titolo di *miles* (TRIFONE, *La legislazione Angioina*, doc. CCXXXIII, p. 350). È altresì menzionato nei seguenti repertori: MAGRONE, I, periodo angioino, doc. XVIII, p. 113; doc. XXXIV, p. 152; doc. XXXIX-XLI, pp. 161-168; *Il Libro Rosso di Bari*, I, p. 272; *Il Libro Rosso dell'università di Trani*, p. 185 [65]; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. XXX, p. 103; doc. XXXV, p. 130; doc. XI, p. 401; doc. XIX, p. 429; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, p. 231; MAZZOLENI, *Le pergamene di San Nicola di Bari (1329-1439)*, doc. 19, p. 35; A. PETRUCCI, pp. 127, 132; A. DE LEO, III, pp. 53, 55, 58, 64, 67-68, 71, 90; CARDUCCI, *Il principe di Taranto e il Malacarne*, doc. 1, p. 114; doc. 3, p. 139; DRAGO TEDESCHINI, *Le pergamene del duomo di Bari (1385-1434)*, p. 128.

²⁾ Francesco Caruso, canonico di Capua, dottore dei decreti, fu vescovo di Melfi dal 4 luglio 1412 ed arcivescovo di Trani il 26 gennaio 1418 in seguito alla morte di Giacomo Cubello. Morì il 27 aprile 1427, sostituito a Trani da Giacomo Barrile (sul suo presolato vescovile cfr. UGHELLI, I, col. 937; VII, col. 909; GAMS, pp. 896, 934; EUBEL, I, pp. 335, 492; DI BIASE, p. 295). Sul suo ruolo in cancelleria, che lo vede particolarmente attivo nell'anno 1415, cfr. RUSSI, p. 96; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, pp. 161, 165. Sulla sua menzione in fonti documentarie edite si vedano MINIERI RICCIO, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini*, p. 77; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. XXIX, p. 100; MAGRONE, I, periodo angioino, doc. XIX, p. 116; doc. XX, p. 118.

IACOBI REGIS ET IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE PATENTES

1415 novembre 2, indizione IX, Napoli.

Il re Giacomo <delle Marche> e la regina Giovanna II, ad istanza dei sindaci dell'università di Reggio, per la fedeltà loro dimostrata, riconfermano alla predetta università tutte le concessioni, immunità, indulgenze, remissioni, esenzioni e grazie già conferite alla predetta università da re Ladislao e dai suoi predecessori e confermate dalla stessa regina Giovanna II.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 64 [A]. Sul **r e c t o**, in calce al documento, a sinistra, la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «H(abetur) c(edula) r(egia) et r(eginalis)». Poco sotto, la nota di mandato regio per la redazione dell'atto: «De mandato regio in consilio, / domino archiep(iscop)o Consano¹, / domino cancellario, / domino comite Troye et / aliis consiliariis } presentibus». Poco sotto, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .XII.». A destra, la nota dello *scriptor*: «Nannes² s(criptor)». Sul lembo esterno della **p l i c a**, a sinistra, in senso capovolto rispetto alla scrittura, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) . . prothonot(arium)». A fianco di questa, la sigla del *registrator*: «A». A destra: «Facta est audientia et visa». Sul **v e r s o**, al centro della membrana, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano del XVII secolo: «Iacobo et Ioanna, 1415, 2 di novembre». Seguono, poco sotto, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XVIII secolo: «Registrato a folio 75 del libro». Di mano coeva, una nota del *summarium*: «Pro / universitate et hominibus civitatis Regii de provincia Calabrie / de confirmatione privilegiorum et gratiarum siqua sunt in po(ssessio)ne / seu quasi». E di mano del XVI secolo: «Privilegium Iacobi et Iohanne regum. Datum Neapoli .M°. .CCCC XV., / secundo mensis novembris, .VIII. indictionis». Tra queste ultime due note è la formula, pure sincrona: «Visa». Sotto questa si trovano una sigla indecifrabile ed il disegno di un albero. A destra, di mano sincrona, una nota di presentazione, probabilmente, in base all'indizione, dell'anno 1416: «Die .III°. mensis februarii .VIII. indictionis, / presentatum est presens privilegium per syndicos civitatis Regii / domino vicegerenti in eius curia contra universitatem / Sancte Agathes». Sotto questa, altra nota del *summarium* di mano del XVI secolo: «Mandatum domini regis Iacobi et domine regine Ioanne datum die .II°. novembris, .VIII. indictionis, / quod manuteneatur universitas Regii super tenuta in possessione dicti usus».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 76r-77r (*olim* cc. 75r-76r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 229-230, doc. n. LXXI.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput V*, vol. I, pp. 272-273 [C], *sub die II septembris*.

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 288-289.

La pergamena (mm 445 x 312), restaurata, a **p l i c a** spianata, si presenta in buono stato di conservazione. Lievi macchie brune sono concentrate lungo le linee delle due pieghe verticali, della piega orizzontale mediana e di quella della **p l i c a**. Un piccolo foro in basso, all'incrocio della seconda piegatura verticale, con quella orizzontale, risarcito con carta giapponese, non intacca lo specchio scrittorio. In basso a sinistra è un piccolo foro dovuto a difetto di concia. Sono presenti i due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della **p l i c a**, attraverso cui passava il cordone che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. L'aste verticali della lettera iniziale «I» di «Iacobus» e di «Iohanna», ingrossate e decorate, la prima anche sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolungano verso l'alto. Gli elementi della **d a t a t i o** dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

L'anno II del regno della regina Giovanna II è computato per anni interi a partire dalla data del 7 agosto 1414. Il I anno di regno di Giacomo di Borbone, conte della Marche, che la regina tenne associato al trono come consorte regnante, è calcolato dall'8 settembre del 1415 (LÉONARD, p. 612). Giacomo rimase al trono fino al 13 settembre 1416, data dalla quale la cancelleria angioina di Napoli riprese a rogare documenti in nome della sola regina (cfr. LÉONARD, pp. 612-613; RYDER, pp. 480-481. Sul periodo di coreggenza di Giacomo II della Marca si veda anche GALASSO, *Il regno di Napoli*, pp. 282-286). L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

*****I*******A**C**O**B**U**S et *****I*******O**H**A**N**N**A secunda Dei gratia Hungarie, Ier(us)al(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex et regina, marchie / Crastrensis^{a)}, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites, universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Licet adiectione plenitudo non egeat nec firmitatem exigit quod / est firmum^{b)}, confirmatur tamen interdum quod robur obtinet non quod necessitas id exposcat, sed ut confirmantis sincera benignitas clareat et rei geste habundatoris

cautele robur accedat. Nuper siquidem / pro parte universitatis et hominum civitatis Regii, eius pertinentiarum et districtus de provincia Calabria, nostrorum fidelium dilectorum, per eorum syndicos ad curiam nostram nuper missos fuit nobis / reverenter expositum quod exponentes ipsi a retrohactis temporibus obtinuerunt et habuerunt a serenissimis predecessoribus nostris Ierusalem et Sicilie regibus illustribus etiam dudum a domino / rege Ladizlao nonnullas concessionem, immunitates, indulgentias, remissiones, exemptiones et gratias confirmatas dudum et nonnullas alias eis de novo concessas per nos Iohannam reginam / predictam prout in licteris et privilegiis prefatorum condam serenissimorum dominorum predecessorum nostrorum Ierusalem et Sicilie regum et reginarum exinde confectis ac nostri regine predictae de huiusmodi concessione et de nova / concessione post modum subsequitis hec et alia^{c)} asseruntur plenius et serius contineri. Humili pro parte dictorum exponentium nobis supplicatione subiuncta ut cum exponentes ipsi a tempore factarum eis concessionum, / immunitatum, indulgentiarum, remissionum, exemptionum et gratiarum predictarum in illarum possessione seu quasi hactenus fuerint et existant ad presens dignemur eis illas una cum predictis licteris et privilegiis et contentis / in illis ad uberioris cautele suffragium de speciali gratia confirmare. Nos autem actiones laudabiles eorundem serenissimorum predecessorum nostrorum Ierusalem et Sicilie regum et reginarum ac dicti domini regis / Ladizlai et nostri^{d)} regine predictae^{e)}, erga prefatos supplicantes ostensas multipliciter commendantes et ipsorum sequi in hac parte, vestigia cupientes pro consideratione quoque sincere devotionis et fidei / qua universitas et homines ipsi erga eosdem inclitos predecessores nostros ac dictum dominum regem Ladizlaum et nos continue et constanter in quibuscumque sortis eventibus claruerunt et clarent, nec minus et gra/torum acceptorumque servitorum per eosdem exponentes prompte et fideliter prestitorum et que continue prestant ipsorum premissis supplicationibus benignius inclinati eisdem universitati et hominibus huiusmodi concessionem, / immunitates, indulgentias, remissiones, exemptiones et gratias eis tam per predictos serenissimos predecessores nostros reges et reginas ac dominum regem Ladizlaum, ut predicatur, factas confirmatasque et dictas alias / de novo concessas per nos reginam predictam una cum dictis licteris et privilegiis exinde confectis et nostri regine de confirmatione et nova concessione huiusmodi subsequitis et contentis in illis iuxta ipsarum et ipsorum / tenores in quorum et quarum siquidem possessione seu quasi exponentes ipsi hactenus fuerunt et sunt ad presens ad uberioris quidem cautele suffragium que in cunctis prodesse et non efficere consuevit de / certa nostra sciencia tenore presentium confirmamus, ratificamus et acceptamus ac nostre potestatis et auctoritatis munimine roboramus. Ita quod prefate concessionem, immunitates, remissionem, exemptionem et gratie / per dictos serenissimos predecessores nostros et dominum regem Ladizlaum facte, nec non confirmate et predictae alie de novo concessae per nos reginam eandem una cum predictis licteris exinde confectis et, ut pre/dicatur, subsequitis iuxta ipsarum continentias et tenores siquidem in illarum possessione, ut premittitur, fuerunt et sunt ad presens sint eisdem universitati et hominibus quolibet et omni futuro tempore stabiles, utiles / inviolabiliter et reales. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et magno comuni pendenti nostro^{f)} sigillo iussimus communiri. Dat(e) Neap(oli) per virum magnificum Franciscum / Zurulum^{g)} de Neapoli^{g)}, comitem Montis Auri, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini mill(esimo) / quatercentesimo quindicesimo, die secundo mensis novembris, none ind(ictionis), regnorum nostri predicti regis anno primo, nostri vero predictae regine anno secundo.

(SP D)

^{a)} Così A, si intenda Castrensis. ^{b)} B fremum. ^{c)} B omette alia. ^{d)} C nostre. ^{e)} C aggiunge fratris.
^{f)} B omette nostro. ^{g)} La sottoscrizione è autografa.

¹⁾ Nicola di Cassia, dell'ordine dei frati minori, arcivescovo di Conza, venne chiamato all'arcidiocesi di Rossano il 20 maggio 1422, in seguito al trasferimento dell'arcivescovo Bartolomeo alla sede metropolitana di Reggio. Resse la sede metropolitana rossanese sino al 1429, anno della sua morte (UGHELLI, VI, col. 818; IX, col. 305; GAMS, pp. 877, 917; EUBEL, I, pp. 203, 424; COCO, doc. XXIII, pp. 198-199; DOREN, *Conza*, col. 798; F. RUSSO, *Cronotassi dei vescovi di Rossano*, pp. 97-98; *Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. n. 128, pp. 72-73). Luigi III d'Angiò il 14 febbraio 1424, con mandato emesso da Aversa, ordinava ai giustizieri di Calabria di assistere in ogni sua occorrenza frate Nicola de Cassia, arcivescovo di Rossano, ed i suoi vicari e procuratori, provvedendo anche alla restituzione dei beni a lui appartenuti (OREFICE, p. 301, n. 121, anche in *I registri della cancelleria Angioina*, XXXIV, p. 22, n. 121). Si trova menzionato in due documenti dell'anno 1415, uno inviato all'università di Trani (cfr. *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XXV, pp. 42-44 [162-164]), un altro al priore ed al capitolo della chiesa di San Nicola di Bari (cfr. MAZZOLENI, *Le pergamene di San Nicola di Bari (1329-1439)*, doc. 6, p. 8).

²⁾ Nannes, scrittore della cancelleria Angioina, unitamente all'arcivescovo di Conza, compare in un privilegio di re Giacomo e della regina Giovanna II, inviato nel 1415 all'università di Trani (cfr. *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XXV, pp. 42-44 [162-164]).

³⁾ Francesco Zurolo o Zurlo, conte di Montoro, fu logoteta e protonotario del regno tra il 1415 ed il 1420. Infatti il 20 o 22 settembre del 1420 Giovanna II, in segno di riconoscenza, nominò Cristoforo Gaetani gran protonotario e logoteta del Regno a vita, in sostituzione di Francesco Zurlo che si era ribellato appoggiando Muzio Attendolo Sforza. Fu siniscalco del Regno di Sicilia dal 1442; partecipò al parlamento del 1443 tenutosi a Napoli. Morì nel 1449 (cfr. RUSSI, p. 95; FARAGLIA, pp. 78-79, 104, 151, 171; TRIFONE, *La legislazione Angioina*, pp. 339, 341-342, 344; BARTOLINI, p. 145; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 376; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, pp. 160-161, 205-206). La sua attività come protonotario è largamente attestata nei diplomi regi compresi tra il 1415 ed il 1417 (cfr. MAGRONE, I, periodo angioino, doc. XXIII-XXX, pp. 124-144; *Il Libro Rosso di Bari o Messaletto*, I, p. 261; *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XXV, pp. 42-44 [162-164]; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, p. 231; *I registi dell'Abbazia di Montecassino*, II, p. 31, n. 27; *Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, doc. 53, p. 200; MAZZOLENI, *Le pergamene di San Nicola di Bari (1329-1439)*, pp. 8, 10, 32-33, 46; ALAGGIO, doc. 36, p. 77; A. DE LEO, III, doc. 22, p. 44; doc. 24, p. 47; DRAGO TEDESCHINI, *Le pergamene del duomo di Bari (1385-1434)*, doc. 30, p. 106).

IACOBI REGIS ET IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1415 novembre 7, indizione IX, Napoli.

Il re Giacomo e la regina Giovanna II, su istanza dell'università e degli uomini di Reggio che avevano presentato un capitolo loro accordato, in base al quale chiunque avesse preso dimora nella città di Reggio potesse continuare a godere dei propri beni esistenti in qualsiasi luogo del regno senza alcun obbligo feudale, ordinano agli ufficiali di Calabria e particolarmente al giustiziere, nonché al capitano di Reggio, di indurre i signori dei castelli circostanti la città di Reggio a restituire i beni dei quali si erano indebitamente appropriati a danno delle persone trasferitesi in città, col pretesto che costoro, che si erano allontanati dai loro castelli mentre si

trovavano in stato di demanialità, dopo il loro acquisto da parte dei predetti signori, non vollero ritornarvi. In particolare, i sovrani ordinano che il conte di Sinopoli restituisca i beni che aveva preso non solo ad abitanti di Reggio ma anche a Giacomo de Laurentio, che da venti anni dimorava in città e non era mai stato suo vassallo, a cui aveva sottratto beni per un valore di duecento once.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 66 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra, la nota di mandato: «De mandato regio in consilio, / domino archie(pisco)po Consano¹⁾, / domino cancellario et / domino comite Troye } presentibus». Essa è affiancata, posta sul margine laterale di sinistra, dalla *nota taxae*: «T(a)r(eni) .III.». A destra, la nota dello *scriptor*: «Nannes²⁾ s(criptor)». Sul lembo esterno della p l i c a, a sinistra, in senso capovolto rispetto alla scrittura, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) . . prothonot(arium)». A destra: «Facta est audientia». Sul verso, al centro della membrana, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano coeva, una nota del *summariu*m: «Pro / universitate civitatis Regii in forma iusticie». Essa è preceduta da una nota dell'anno di mano poco posteriore: «1415». Segue, di mano sincrona: «Visa». Di mano del XVII secolo: «Giacomo e Giovanna 2^a in 1415». Segue, poco sotto, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XVIII secolo: «Registrato a libro folio 74». Segue di mano del XIX secolo, una nota del *summariu*m in parte scritta sulla tenia membracea passante per i due tagli della p l i c a, ora deperdita: «Ordine perché fusser restituite le robbe / a Giacomo di Lorenzo cittadino di Reggio / che se li pigliarono dal conte di Sinopoli³⁾ / rispetto che gli abitanti debbano da godere le prero/gative dei nostri cittadini anco nelle robbe possedute fuori». A sinistra, disposta perpendicolarmente alla scrittura, di mano del XVII secolo: «Iacobus et Ioanna secunda. / Privilegio per li robbi pigliati da li signori / a li cittadini regini».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 75r-v (*olim* c. 74r-v) [B].

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, p. 212; ediz. 1993, p. 288.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput V*, vol. I, p. 273 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 289.

La pergamena (mm 375 x 270), restaurata, a p l i c a aperta, si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie brune lungo le linee delle antiche piegature. In corrispondenza degli incroci delle due pieghe verticali con la piega orizzontale mediana si sono prodotti, a causa dell'usura, due piccoli fori, risarciti al momento del restauro, che non ostacolano il recupero integrale del testo. Sono visibili i due tagli paralleli, eseguiti su ciascun lembo della p l i c a, attraverso cui passava la doppia tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. Le aste verticali della lettera iniziale «I» di «Iacobus» e di «Iohanna», ingrossate, si prolungano verso l'alto. La prima, sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga anche verso il basso per tre righe. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

Per gli anni del regno di Giacomo delle Marche e di Giovanna II valgono le osservazioni cronografiche al doc. precedente. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

✠✠✠ I a c o b u s e t ✠✠✠ I o h a n n a s e c u n d a D e i g r a t i a H u n g a r i e , I e r (u s a) l e m , S i c i l i e , D a l m a t i e , C r o a t i e , R a m e , S e r v i e , G a l i c i e , L o d o m e r i e , C o m a n i e B u l g a r i e q u e r e x e t r e g i n a , m a r c h i e / C a s t r e n s i s , P r o v i n c i e e t F o r c a l q u e r i i a c P e d i m o n t i s c o m i t e s , v i c e m g e r e n t i s e u i u s t i c i a r i o n o s t r o p r o v i n c i e C a l a b r i e s e u e i u s l o c u m t e n e n t i p r e s e n t i v e l p r i m o f u t u r o , / f i d e l i n o s t r o d i l e c t o , g r a t i a m e t b o n a m v o l u n t a t e m . N u p e r p r o p a r t e u n i v e r s i t a t i s e t h o m i n u m c i v i t a t i s n o s t r e R e g i i d e i p s a p r o v i n c i a , n o s t r o r u m f i d e l i u m d i l e c t o r u m , p e r e o r u m s y n / d i c o s s p e c i a l e s a d c u r i a m n o s t r a m n u p e r m i s s o s i n t e r n o n n u l l a s a l i a s e o r u m s u p p l i c a t i o n e s e t p e t i t i o n e s ^{a)} o b l a t a f u i t n o b i s i n a u d i t o r i o n o s t r i

consilii non sine querela / petitio reverens in serie subsequenti^{b)}: «Item cum universitas ipsa civitatis Regii habeat privilegia specialia quod singuli venientes ad habitandum in civitate ipsa / gaudere possint singula bona eorum ubicumque sistencia in regno ipso Sicilie»⁴⁾. Modo noviter domini convicini depredant bona civium et habitantium in civitate / ipsa sub pretextu quod illi, qui recesserint a castris ipsorum, dum erant dicta castra demanialia, post emptionem ipsorum ad ipsa castra se reducere noluerunt. / Et potissime^{c)} magnificus comes Synopolis^{d)} qui non solum habitantium Reginorum, sed etiam cuiusdam civis nomine Iacobi de Laurentio bona singula posuit / ad predam qui ab annis viginti est civis civitatis ipsius et eiusdem comitis Synopolis numquam extitit vassallus, sed demanialis fidelissimus bona singula / posuit ad predam, valentia et ad valorem unciarum ducentarum^{e)}. Placeat mandare singulis officialibus Calabr*e* et potissime iusticiario Calabrie, nec non ca/pitano civitatis Regii quod bona ipsa ipsis civibus ablata^{f)} ipsi restitui faciant ac mandent cum fructibus inde perceptis, alioquin oporteret cives huius civitatis / per armorum suffragia subvenire, quod fieri non posset absque scandalo satis gravi. Qua quidem petitione recepta, lecta, audita pariter et admissa, nos / habita super contentis in ea ipsius nostri consilii deliberatione matura, cupientes unumquemque sicut principis interest in^{g)} suis iuribus conservare et iniuste oppressis / favorem^{h)} iustitie non deesse, qua reges regnant et pax ac utilitas gentium ad invicem firmiter custoditur, habentesque in tua fide, prudentia, sollicitudine / et legalitate, fiduciam plenariam, volumus et fidelitati tue tenore presentium de certa nostra sciencia committimus et mandamus quatenus ad instantiam prefate / universitatis et hominum civitatis Regii seu eorum ad hec syndici et procuratoris vocatis supradictis partibus et aliis evocandis de premissis expositis in pre/scripta petitione contentis, summarie, simpliciter et de plano sine strepitu, forma et figura iudicii, oblatione litem et contestatione litis, solum substancia / veritatis inspecta, te diligenter informes etiam et congnoasca auditisque et visis iuribus utriusque partis ministres et facias inter partes ipsas plene celeris et expedite / iusticie complementum, neutram partium contra iusticiam agravando. Ita quod ex ipsius administracione iusti<i>e et unicuique reddita que sua sunt omnis de cetero iusta / querela inter partes ipsas super premissis et quolibet premissorum efficaciter sopiatur. Has nostras licteras magno pendenti communi nostro sigillo munitas / tibi propterea dirigentes, quas post oportunam inspectionem earum usque ad ipsarum debitam executionem pro cautela restitui volumus vicibus singulis presentanti. / Dat(e) Neapoli per virum magnificum Franciscum Zurulum⁵⁾ de Neapoliⁱ⁾, comitem Montisauri, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, col/lateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini millesimo quatringsesimo quintodecimo, die septimo mensis novembris, none indictionis, / regnorum nostri predicti regis anno primo, nostri vero Iohanne regine regine predictae anno secundo.

(SP D)

^{a)} *B omette* et petitiones. ^{b)} *C* subsequente. ^{c)} *C* precipue. ^{d)} *Così A rispetto a dopo*. ^{e)} *C aggiunge* ascendentia. ^{f)} *C* sublata. ^{g)} *B omette* in. ^{h)} *C* favore. ⁱ⁾ *La sottoscrizione del datario è autografa*.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. precedente.

³⁾ In quell'anno era signore di Sinopoli Carlo Ruffo, succeduto al padre Guglielmo morto nel 1411. Nel 1458, Carlo Ruffo di Sinopoli aderì alla congiura a favore di Giovanni d'Angiò, capeggiata da Antonio Centelles, suo cognato,

avendo Carlo sposato, in seconde nozze, la sorella Maria (su queste vicende e le rivolte del Centelles, si rimanda a PONTIERI, *La Calabria a metà del secolo XV*, pp. 233-261). Nonostante ciò, l'8 gennaio 1460, dopo essersi riappacificato l'anno prima con re Ferrante, il conte di Sinopoli ricevette in perpetuo la

secrezia e la portolania di Bagnara (Cfr. *ibidem*, p. 280; si veda anche CARIDI, *La spada, la seta, la croce*, p. 61). L'adesione di Carlo ad una nuova rivolta anti-aragonese nel 1463 gli costò stavolta la perdita della terra e del castello di Bagnara, che, con privilegio emesso a Capua il 27 ottobre 1464, furono assegnati ai fratelli Guglielmo, Esaù, Carlo ed Enrico Ruffo, tutti figli di Colantonio, fratello dello stesso conte di Sinopoli, per essersi mantenuti fedeli a

Ferdinando d'Aragona (ASNa, *Pergamene dell'archivio privato Ruffo di Bagnara*, perg. n. 38). Morì nel 1478. Su Carlo Ruffo cfr. CARIDI, *La spada, la seta, la croce*, pp. 20-21, 24, 27, 32-33, 35-57, 60-63, 71, 239, 242-245; si veda anche G. RUSSO, *Esaù Ruffo da Bagnara a Castrovillari*, p. 93.

⁴⁾ Cfr. doc. n. 94.

⁵⁾ Cfr. la nota 3 del doc. precedente.

100

IACOBI REGIS ET IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1415 novembre 7, indizione IX, Napoli.

Il re Giacomo e la regina Giovanna II, su richiesta dell'università e degli uomini di Reggio, che lamentavano come i signori delle motte, dei castelli e dei luoghi circostanti la città depredassero terre, vigne e case dei cittadini reggini ed impedissero loro di riscuotere i crediti dovuti dagli abitanti che risiedono nelle loro motte, inviano lettera al giustiziere di Calabria ordinando che, senza alcuna ingiunzione di processo, faccia celere e spedita giustizia.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 65 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra, la nota di mandato: «De mandato regio in consilio / domino archie(pisco)po Consano¹⁾, / domino cancellario et / aliis pluribus } presentibus». Essa è affiancata, posta sul margine laterale di sinistra, dalla *nota taxae*: «Tareni .IIII.». A destra, la nota dello *scriptor*: «Nannes²⁾ s(criptor)». Sul lembo esterno della *plica*, a sinistra, in senso capovolto rispetto alla scrittura, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancellar(ia) / pen(es) . . prothonot(arium)». A destra: «Facta est audientia». Sul verso, al centro della membrana, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano coeva, una nota del *summarius*, in parte illeggibile anche con l'ausilio della lampada di Wood: «Pro / universitate civitatis Regii in forma iusticie / che si pozano constringiri [...] motte [...] / tanto per debiti [...] quanto [...]». Segue, poco a lato, di mano sincrona: «Visa». Di mano del XVI secolo: «Privilegium dominorum Iacobi et Ioanne segunde. / Datum Neapoli .M. .CCCC XV., .VII. novembris, / none indictionis». A destra le sigle: «.I.(acobus), .I.(ohanna)». A sinistra, di mano del XIX secolo, disposta perpendicolarmente rispetto al senso della scrittura: «Iacobo et Ioanna, 1415». Segue pure di mano del XIX secolo: «Ordine all'ufficiale che non fac/cia sortire rubberie e danni a Reggio / e soi cittadini dalli motte convicine». Segue, poco sotto, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XVIII secolo: «Registrato a libro folio 76».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 77r-v (*olim* c. 76r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 229, doc. n. LXVIII.

N o t i z i a : DE LORENZO, *Le quattro motte estinte presso Reggio Calabria*, ediz. 1891, p. 45; ediz. 2001, p. 33.

E d i z i o n e i n t e g r a l e [da B]: MAZZITELLI, pp. 256-257, doc. n. V.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput V*, vol. I, p. 273 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 289-290.

La pergamena (mm 375 x 230), restaurata, a p l i c a aperta, si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie brune lungo le linee delle antiche piegature, più scure in corrispondenza degli incroci delle due pieghe verticali con quella orizzontale mediana. Sono visibili i due tagli paralleli, eseguiti su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava la doppia tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. Le aste verticali della lettera iniziale «I» di «Iacobus» e di «Iohanna», di modulo grande, si prolungano verso l'alto. La prima, sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga anche verso il basso per tre righe.

Per gli anni di regno di Giacomo e Giovanna II valgono le osservazioni cronografiche al doc. n. 98. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

IACOBUS ET IOHANNA SECUNDA Dei gratia Hungarie, I(e)r(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque rex et regina, mar/chie Castrensis, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites, vicemgerenti seu iusticiario nostro provincie Calabrie seu eius locumtenenti presenti vel primo^{a)} futuro, fideli nostro di/lecto, gratiam et bonam voluntatem. Nuper pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de ipsa provincia, nostrorum fidelium dilectorum, per eorum syndicos speciales^{b)} ad curiam nostram / nuper missos inter nonnullas alias eorum supplicationes et petitiones oblata fuit nobis in auditorio nostri consilii non sine querela petitio reverens in serie subsequenti: «Item / cum domini mottarum, castrorum et locorum circumaiacentium^{c)} dicte civitati inferant et faciant iniurias, novitates et gravitias^{d)} deprendendo cives Reginos et destituendo eos a possessio/nibus eorum terrarum, vinearum et domorum, nec debita hominum dictarum moctarum^{e)} que solvere tenentur et debent hominibus et civibus Reginis volunt, nec permittunt quod solvant ipsa / debita ipsis in preiudicium satis grave ipsorum civium Reginorum. Quare placeat eisdem maiestatibus mandare capitaneo qui pro tempore fuerit in civitate Regii ut summarie et / de plano congnoſcat de ipsis ministret et faciat plene, celeris et expedite iusticie complementum». Qua quidem petitione recepta, lecta et audita pariter et admissa, nos habita / super contentis in ea ipsius nostri consilii deliberatione matura volentes unicuique debitam iusticiam ministrari qua reges regnant et in eorum soliis firmius roborantur, de tua fide, / prudentia, integritate et legalitate plenarie confidentes, volumus et fidelitati tue tenore presentium de certa nostra sciencia committimus et mandamus q(ua)t(enu)s ad instanciam dicte universitatis et / hominum civitatis Regii seu eorum syndici vel procuratoris vocatis dictis dominis moctarum, castrorum et locorum predictorum^{f)} circumaiacentium seu dictis hominibus debitoribus et siqui / alii fuerint evocandi de premissis expositis in prescripta petitione contentis, summarie, simpliciter et de plano sine strepitu, forma et figura iudicii, oblatione libelli et contestatione / litis, solum substantia veritatis inspecta, te diligenter informes et congnoſcas auditisque iuribus utriusque partis ministres et facias inter partes ipsas plene, celeris et expe/dite iustitie complementum, neutram partium contra iusticiam indebite aggravando aut quomodolibet indebite relevando, nec contrarium facias sicut habes gratiam nostram caram et indigna/ tionem desideras evitare. Has nostras licteras magno pendenti communi nostro sigillo munitas tibi propterea dirigentes, quas post opportunam inspectionem ipsarum usque ad / debitam executionem earum pro cautela restitui volumus singulis vicibus presentanti. Dat(e) Neapoli per virum magnificum Franciscum Zurulum^{g)} de Neapoli^{g)}, / comitem Montisauri, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini millesimi quadringentesi/mo quintodecimo, die septimo mensis novembris, none indictionis, regnorum nostri predicti regis anno primo, nostri vero regine predictae anno secundo.

(SP D)

^{a)} *B* omette primo. ^{b)} *B* specialiter. ^{c)} Così *A*, qui e dopo. ^{d)} In *B* gratias, corretto in *gravia damna* nell'interlinea. In *C* *gravia damna*. ^{e)} Le desinenze -arum di *dictarum moctarum*, poste abbreviate in apice (eseguite con la *r* a forma di 2 il cui tratto orizzontale è intersecato dal segno abbreviativo), sono state aggiunte in un secondo momento, con inchiostro più scuro, ma dalla stessa mano dello *scriptor* del documento. ^{f)} *B* omette *predictorum*. ^{g)} La sottoscrizione del datario è autografa.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 98.

³⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 98.

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 98.

101

IACOBI REGIS ET IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE SECRETAE

<1415> novembre 9, indizione IX, Napoli, Castelnuovo.

Il re Giacomo e la regina Giovanna II, avendo i sindaci dell'università di Reggio lamentato l'arbitrario procedimento dell'arcivescovo reggino contro i chierici della città, privati dei loro uffici e benefici, causando più volte scandalo nella città, chiedono che l'arcivescovo non proceda, d'ora in avanti, contro i predetti chierici se non per via ordinaria, osservando l'ordinamento della legge.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 67 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota di mandato: «De mandato regio in consilio / domino archiepiscopo Consano¹⁾, / domino cancellario et / aliis de consilio } presentibus». Al centro, la nota dello *scriptor*: «Nannes²⁾ s(criptor)». A destra, una nota del *summarius* di mano coeva: «Quod / archiepiscopus Regii³⁾ procedat contra / clericos ordine iuris observato». Sotto questa, lungo il margine inferiore del supporto: «Ior(da)nus⁴⁾». Sul *verso*, al centro della membrana, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano del XVIII secolo: «Ladislao, 9 indictione». Segue, disposta perpendicolarmente alla scrittura, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XVIII secolo: «Giacomo e Giovanna, / registrato a libro folio 77».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 78r (*olim* c. 77r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 230, doc. n. LXXII.

N o t i z i a : F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, vol. III, p. 145.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput V*, vol. I, pp. 273-274 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 290.

La pergamena (mm 292 x 156), restaurata, si trova in buono stato di conservazione. Lievi macchie brune, dovute ad umidità, sono presenti sulla parte centrale del supporto e lungo la piega antica orizzontale. Del sigillo impresso *en placard* in calce al documento, a destra, non resta che la traccia lasciata dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente steso a forma di croce per far meglio aderire l'emblema alla membrana.

L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Iacobus et Iohanna secunda Dei gratia Hungarie, Ier(usa)l(e)m et Sicilie rex et regina et c(etera), reverendo in Christo patri . . . archiepiscopo Regino / eiusque vicario, devoto oratori nostro, salutem ac gratiam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis et hominum ipsius civitatis Regii, / nostrorum fidelium dilectorum, per eorum syndicos ad curiam nostram nuper missos, inter nonnullas alias, fuit nobis in auditorio nostro oblata / supplicatio continentie subsequenter de verbo ad verbum: «Item placeat eisdem maiestatibus ex eo quod prefati qui pro tempore fuerint in civitate / ipsa, pluries et plures, contra clericos civitatis iamdicte procedunt nullo iuris ordine servato, privando eos officii <et> beneficiis, ita / ut ipsos redimi faciat, propter quod civitas ipsa pluries in scandalum devenit. Quare placeat mandare dicto domino archiepiscopo, quod / non procedat contra ipsos clericos, nisi per viam ordinariam». Qua quidem petitione recepta, lecta^{a)} et audita, nos habita super / contentis in ea nostri consilii deliberatione matura, considerantes prescriptam petitionem equam et iustam esse et^{b)} dignum esse censentes / ut huiusmodi iustis petitionibus favorem nostrum nullatenus denegemus. Volumus et fraternitatem vestram harum serie rogamus et ortamur actente / q(ua)t(enu)s contra dictos clericos civitatis iamdicte per viam iuris, prout decet et convenit, procedatis ac procedi faciatis debito ordine observato. / Nos enim intendimus quod nullus inter fideles nostros et de^{c)} regno Sicilie contra iuris debitum agravetur, nec contrarium faciatis sicut^{d)} ius / et iusticiam diligitis^{e)} et nobis exinde complacentiam facere cupitis singularem, has nostras licteras comuni anulo nostro munitas fraternitati / vestre propterea dirigentes. Dat(e) in^{f)} Castro Novo Neap(olis), sub eodem comuni anulo nostro secreto^{g)}, die nono novembris none ind(ictionis).

(SI D)

^{a)} B lata. ^{b)} B omette et. ^{c)} B omette de. ^{d)} C si. ^{e)} C diligitis. ^{f)} In corretto da Ne-. ^{g)} B omette nostro secreto.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 98.

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 98.

³⁾ In quell'anno era arcivescovo di Reggio Pietro Filomarini, napoletano, eletto arcivescovo di Reggio il 4 agosto 1404 per morte di Giordano Ruffo. Nei repertori di cronotassi vescovili risulta esser morto nel 1421, anno in cui fu sostituito da Bartolomeo Gattola, di Gaeta, già arcivescovo di Rossano. In un documento datato al 22 dicembre 1418 egli risulta già defunto: aveva disposto la rimozione di Salaymonte di Faenza dall'archimandridato del monastero di Sant'Angelo di Tuccio per sue colpe e demeriti, sostituendolo con Girolamo Musmeci, già archimandrita di San Nicola di Calamizzi (RUSSO F., *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 160, n. 9455). Così ancora in altri due documenti

pontifici del 19 e 20 dicembre 1420 (*ivi*, p. 165, nn. 9513-9514). Su questo arcivescovo cfr. UGHELLI, IX, coll. 330-331; GUARNA LOGOTETA, p. 54; TACCONE GALLUCCI, p. 400; GAMS, p. 917; EUBEL, I, p. 418; F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio*, III, pp. 144-146; ID., *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 117, nn. 8594-8598.

⁴⁾ *Iordanus* compare in una nota di mandato di un privilegio dei re Giacomo e Giovanna II del 1415 emesso a favore dell'università di Taranto (cfr. ALAGGIO, p. 75), ed in un altro loro mandato inviato lo stesso anno ai cittadini di Lucera con il quale confermano Annichino Otrage castellano del castello regio di quella città (cfr. A. PETRUCCI, doc. 41, p. 113).

Il re Giacomo e la regina Giovanna II, ad istanza degli uomini dell'università e degli uomini di Reggio fatta per mezzo dei sindaci, che hanno esposto come essendo soliti i Reggini dagli anni passati, e precisamente dagli anni di sesta e settima indizione appena trascorsi, pascolare liberamente con i loro animali e pernottare nelle terre limitrofe senza nulla solvere, mentre al presente ne sono ostacolati, con notevole danno e pregiudizio dei cittadini, invia mandato ad Egidio de Grigny, governatore e capitano della medesima terra, affinché stabilisca di nuovo la pace e la concordia, rendendo celere giustizia senza ricorrere ad alcuna ingiunzione di processo.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 68 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra la nota di mandato: «De mandato regio in consilio, / domino archiepiscopo Consano¹⁾, / domino cancellario et / aliis consiliariis } presentibus». Più sotto, la *nota taxe*: «T(ar)eni .III.». A destra, la nota dello *scriptor*: «Nannes²⁾ s(criptor)». Sul lembo esterno della *plica*, a sinistra, disposta con andamento opposto rispetto al senso della scrittura del documento, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancell(ar)ia, / pen(es) . . prothonot(arium)». A destra: «Facta est audientia». Sul *verso*, al centro della membrana, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano del XVIII secolo: «Iacobo et Ioanna per li herbagii convicini». Segue una nota del *summarius* di mano coeva: «Pro / universitate Regii de sumendis herbagiis / et tenendis comuniter cum vicinis in forma iusticie». Appresso, una nota errata dell'anno di mano del XVII secolo «1414», e la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XVIII secolo, coperta parzialmente da un cerchio con tre triangoli iscritti: «Registrata a libro folio 78». Sotto questa, altra nota del *summarius* di mano del XVI secolo, parzialmente leggibile in quanto parte di essa si trovava scritta sulla tenia membranacea che chiudeva la *plica*, in seguito asportata: «Mandatum domini regis Iacobi et domine regine Ioanne, datum die .VIII^o. novembris, .VIII. indictionis, / [...]». A destra, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano assegnabile all'anno seguente alla data del documento, in parte deleta: «Die .III. mensis februarii, .VIII. indictionis, / presentatum est presens privilegium per syndicos civitatis / Regii domino vicegerenti et eius curie». Lungo il margine di destra, disposta con andamento perpendicolare rispetto alla scrittura, di mano del XVI secolo: «Pro animalibus et erbagiis».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 79r-v (*olim* c. 78r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 230, n. LXXIII.

N o t i z i a : CARIDI, *Reggio Calabria*, p. 32.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput V*, vol. I, p. 274 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 290.

La pergamena (mm 370 x 265), restaurata, a *plicas* pianata, si presenta in buono stato di conservazione. Al centro del supporto infiltrazioni di umidità hanno lasciato lievi macchie brune e causato lo scolorimento dell'inchiostro. Sono visibili i due tagli paralleli, eseguiti su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava la doppia tenia membranacea che reggeva i sigilli cerei pendenti deperditi. Le aste verticali della lettera iniziale «I» di «Iacobus» e di «Iohanna», di modulo grande, si prolungano verso l'alto. La seconda, in particolare, formata da due tratti verticali tra loro paralleli, è riempita con lo stesso inchiostro usato per vergare il documento. Gli elementi della *datatio*, relativi agli anni di regno del sovrano, sono disposti distanziati tra loro in modo da occuparlo per tutta la sua lunghezza.

Per gli anni del regno di Giacomo e Giovanna II valgono le osservazioni cronografiche al doc. n. 98. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

IACOBUS ET IOHANNA SECUNDA Dei gratia Hungarie, Ier(us)l(e)m et Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie / Bulgarieque rex et regina, marchye Castrensis, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comites, nobili et magnifico^{a)} viro Egidio de

Grigny gubernatori et / capitaneo civitatis nostre Regii seu eius vicario et locumtenenti, fideli nostro dilecto, gratiam et bonam voluntatem. Nuper pro parte universitatis et hominum civitatis / nostre Regii eiusque pertinentiarum et districtus, nostrorum fidelium dilectorum, per eorum syndicos ad curiam nostram nuper missos, fuit nobis in auditorio nostro reverenter expositum / quod cum animalia civium et hominum Reginorum consueverint a retrohactis temporibus et presertim in annis sexte et septime indictionis proxime preteritarum, passim et undique, per loca vicinorum / sumere pascua et per totam iurisdictionem ipsius vicinitatis dicte civitatis, pernoctare et morari absque solutione quacumque ipsique etiam convicini iurisdictionis eiusdem, econverso / similiter pro eorum animalibus sumpserint et sumunt continue de presenti in territorio civitatis eiusdem dicti convicini, nichilominus dicta animalia prefatorum civium Reginorum sumere / pascua et illis uti in territorio eorundem, prout consueverant in dictis annis sexte et septime indictionis, presentialiter non permittunt nec volunt. Quin ymmo dictos cives Reginos / ab ipsis pascuis et pascendi usu contra ipsam consuetudinem destituerunt in ipsorum universitatis ac civium preiudicium atque dapnum. Super quibus nostro dominico presidio et / remedio per eosdem syndicos nomine quo supra suppliciter implorato, nos habita super premissis nostri consilii deliberatione matura cum advertentes supplicationem predictam / ab equitate et iustitia non horrere et cupientes inter convicinos fideles nostros bonam pacem et concordiam enutriri et illam si non esset per equitatem et iustitiam re/vocari de tuaque in premissis fide, prudentia, gravitate et legalitate plenarie confidentes, propterea volumus et fidelitati tue presentium tenore de certa nostra scientia committimus et mandamus / quat(enu)s ad instantiam prefate universitatis et hominum dicte civitatis Regii seu ipsorum ad hec procuratores et syndici, vocatis dictis convicinis, iurisdictionis eiusdem et aliis evocandis / pro bono et pacifico statu et concordia ipsarum partium utrarumque super premissis et quolibet premissorum ac dependentibus et mergentibus et connexis ex eis curare et facere studeas, ut / inter partes ipsas concordiam ipsam cum modis melioribus tibi visis, revoces et reducas sin autem per hanc viam concordiam ipsam revocare non poteris de premissis expositis / et dicta destitutione summarie simpliciter et de plano te diligenter informes et constituo tibi de destitutione premissa quatenus de facto processerit^{b)} et non esse aliud racionabile in / contrarium quod obsistat. Eisdem exponentes in poss(essi)one dicti usus pascendi prout fuerint in dictis annis sexte et septime indictionis restituas et reponas qua restitutione / et reductione facta super premissis et quolibet premissorum, auditis iuribus utriusque partis, ministres et facias inter^{c)} partes ipsas plene, celeris et expedite iusticie / complementum neutram partium earundem contra iustitiam indebite agravando taliter in premissis te habiturum quod^{d)} ex ipsa amministrazione iusticie omnis de cetero / inter partes ipsas circa premissa subcidatur et removeatur iusta materia conquerendi, has nostras licteras magno pendentis comuni nostro^{e)} sigillo munitas tibi propterea dirigentes, / quas usque ad debitam executionem earum pro cautela restitui volumus vicibus singulis presentanti. Dat(e) Neapoli per virum magnificum Franciscum / Zurulum³⁾ de Neapoli^{f)}, comitem Montisauri, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum / dilectum, anno Domini millesimo quatragesimo quintodecimo, die duodecimo mensis novembris, none ind(ictionis), regnorum nostri predicti^{g)} regis anno / primo, nostri vero regine predictae anno secundo.

(SP D)

^{a)} B omette et magnifico. ^{b)} In A al termine della parola si trova un segno di abbreviazione (lineetta orizzontale) superfluo, espunto dallo stesso scriptor. ^{c)} B per. ^{d)} B pro. ^{e)} B omette comuni nostro. ^{f)} La sottoscrizione del datario è autografa. ^{g)} B omette predicti.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 98.

³⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 98.

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 98.

103

IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE SECRETAE

<1417> gennaio 15, indizione X, Napoli, Castelnuovo.

La regina Giovanna II, ad istanza avanzata dall'università e dagli uomini della città di Reggio, che avevano dichiarato come Giacomo de Laurentio, cittadino reggino, ed altri cittadini avessero alcuni beni posti a confine con altri beni di conti e baroni, e particolarmente nel territorio di San Niceto e Calanna, e ne fossero stati privati illecitamente dal defunto Baccyllerius de Grassis e dal conte di Sinopoli, invia lettera al giustiziere di Calabria ed al capitano di Reggio affinché inducano gli eredi di Baccyllerius ed il conte di Sinopoli a restituire i beni usurpati, salvo, tuttavia, se questi fossero stati loro concessi da re Ladislao.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 69 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota del referente: «Domino Marino Boffo¹⁾ referente / ex deliberatione consilii». Segue più sotto la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancell(a)r(ia), / pen(es) . . prothonot(arium)». A destra, di mano coeva: «Pro / universitate Regii in forma de / spoliatis». Più sotto, lungo il margine inferiore: «A. de Americo²⁾ s(cripto)r». Sul *verso*, al centro della membrana, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano del XVIII secolo: «Per Giacomo di Lorenzo / e altri cittadini che possederanno / beni in tenimento della motta / Santo Nocito, Calanna e Sinopoli». Sotto questa una grande «R», attestante, probabilmente, l'avvenuta registrazione della lettera segreta. Ad essa segue la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, della consueta mano del XVIII secolo: «Registrata a libro folio 102». A destra, altra nota pure di mano settecentesca: «Giovanna seconda in favore de quelli che / levare la robba la consegnni».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 96r-97r (*olim* cc. 102r-103r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 230, n. LXXIV.

N o t i z i a : MARTORANO, *Chiese e castelli medievali in Calabria*, p. 125; EAD., *Santo Niceto nella Calabria medievale*, p. 249, n. 53.

E d i z i o n e i n t e g r a l e [da B]: DE LORENZO, *Le quattro motte estinte presso Reggio Calabria*, ediz. 1891, p. 291, doc. n. XI; ediz. 2001, p. 131, doc. n. XI; MAZZITELLI, pp. 257-258, doc. n. VI.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VI*, vol. I, p. 276 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 292-293.

La pergamena (mm 370 x 270), restaurata, è in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno causato la formazione di macchie scure sulla parte centrale del supporto. A causa dell'usura si è creato un piccolo foro in corrispondenza dell'incrocio della prima piegatura verticale con quella orizzontale, risarcito con carta giapponese, che comunque non inficia il recupero dello scritto. L'asta verticali della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata, si prolunga il basso per quattro righe. Del sigillo rotondo impresso *en placard* in calce al documento, al centro, non resta che la traccia lasciata dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente stesso a forma di croce per far meglio aderire l'emblema alla membrana.

Il documento deve essere sicuramente datato all'anno 1417, e non al 1432, anno in cui cade pure la X indizione, per la presenza del logoteta e protonotaro Francesco Zurlo e dello scrittore della cancelleria Antonio *de Americo*, attivi tra il 1415 e 1417.

✠✠✠
✠✠✠
✠✠✠
Iohanna secunda Dei gratia Hungarie, Ier(us)l(e)m et Sicilie regina et c(etera), vicemgerenti seu iusticiario nostro provincie Calabre ac capitaneo civitatis nostre Regii / eiusque pertinentiarum et districtus de dicta provincia vel eorum^{a)} alteri ad quem presentes pervenerint et de infrascriptis recursus habebitur ipsorumque locatenentibus presentibus et futuris, fidelibus / nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Sicut communis virtus generaliter reddenda est iustitia singulis sic singulariter speciali privilegio facienda est restitutio / spoliatis. Nuper siquidem pro parte universitatis et hominum civitatis ipsius nostre Regii, nostrorum dilectorum fidelium, fuit coram nobis et nostro consilio reve/renter expositum quod cum quidam nomine Iacobus de Laurencio, civis Reginus, et nonnulli alii cives dicte civitatis haberent, tenerent^{b)} et possiderent pacifice et / quiete ab annis pluribus retroactis nonnulla eorum bona stabilia in terris comitum et baronum circumadiacentium et presertim in tenimento Sancti / Nuceti et terra Calanne eorumque pertinentiis et districtibus suis finibus limitata, quondam vir nobilis Baccilyerius^{c)} de Grassis miles ac magnificus . . / vir comes Sinopoli³⁾, eorum iuribus non contenti sed ad aliena cupiditorum manus extendere prefatum Iacobum et alios cives civitatis prefate^{d)} possessione pacifica / dictorum bonorum stabilium auctoritate propria de facto ac violenter destituerunt ac etiam spoliarunt^{e)} seu per alios eorum nomine et pro parte spoliari fecerunt. Qui / comes Sinopoli ac heredes dicti Baccilyerii ad quorum manus dictorum bonorum seu partis ipsorum dicto vicio spoliationis affectorum et ipso vicio non purgato possessio sic / violenta pervenit causam habentes a patre spoliatore prefato certo temporis spacio tenuerunt et possederunt et ad presens tenent et possident indebite occupata / illaque eis restituere penitus contradicunt in iuris iniuriam et dictorum destitutorum exponentium preiudicium manifestum. Super quo subveniri eisdem spoliatis / beneficio capituli regni super violentis destitutionibus editi nobis fuit humiliter postulatum. Nos igitur actendentes quod spoliatis iniuste est celeris / restitutionis beneficio succurrendum fidelitati vestre tenore presentium de certa nostra scientia commictimus et mandamus q(ua)t(enu)s vocatis qui propterea evocandi fuerint, si / summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu, forma et figura iudicii, oblatione libelli et contextatione litis in his de premissis et precipue spoliatione et occu/patione huiusmodi constiterit tunc ad restitutionem poss(ess)ionis dictorum bonorum taliter occupatorum iuriumque et pertinentiarum eorum cum fructibus medio tempore inde perceptis / dictis supplicantibus spoliatis vel pro eis alii vel aliis faciendum, iuxta tenorem dicti capituli regni presentium auctoritate procedas. Salvo tamen quod si dicta / bona per clare memorie serenissimum principem dominum Ladizlaum eadem gratia dictorum regnorum^{f)} regem et cetera, germanum nostrum inclitum reverendum, / prelibato defuncto prefatoque comiti Sinopuli vel aliis aut alteri a quo vel a quibus se ostendet per legitima documenta causam habere, repereris quovis / titulo alienata fore sive concessa, memorati regis alienationem et concessionem observare tenaciter studeatis iuxta ipsius documentorum vel privilegiorum seriem et / tenorem, quousque aliud super hiis a nobis specialiter^{g)} habueris in mandatis, hiis etiam a tuo processu circa hoc dumtaxat exceptis, que contra personam dicti destituentis / defuncti possent opponi vigore capituli memorati que de iure videntur cum defunctis sublata^{h)} et ad heredes non transire perinde. Si vero memorati spo/liatores et occupatores vel ipsorum alter in et super dictis bonis stabilibus per eos taliter restituendis seu alias contra spoliatosⁱ⁾ eosdem aut ipsorum alterum ius aliquod habere / pretendant, illud si voluerint post

restitutionem eandem coram^{j)} competenti iudice ordine iudiciario prosequantur, ipsaque demum dictorum bonorum modo predicto resti/tutione sequta, prefatos supplicantes taliter restitutos ad illa et alios eorum nomine super eorundem possessione bonorum quamdiu scilicet iusta illorum causa duraverit, manu/teneatis, protegatis, conservetis et iusti favoris presidio defendatis, non premissuri eosdem super possessione iamdicta per prescriptos^{k)} seu quosvis alios turbatores / illicitos molestari seu impeti aut quoquomodo turbari. Audentes in contrarium per penarum impositiones et illarum exactiones pro parte nostre curie, si in illas / inciderint aliaque debita et oportuna iuris remedia, que ad id melius expedire videbitis vigore presentium favorabiliter cohabentes. Presentibus secreto / tantum nostro quo ad presens utimur anulo communitis post oportunam inspectionem earum vice qualibet pro cautela remanentibus presentanti. Quas perinde / valere volumus et eandem obtinere roboris firmitatem ac si magno pendenti sigillo sigillate forent et aliis nostre curie solempnitatibus roborate, edicto / de non admittendis cedulis non obstante. Dat(e) in Castro Novo Neapolis, sub eodem anulo nostro secreto, die quintodecimo ianuarii decime indictionis. Post / datum iubemus insuper viro magnifico Francisco Zurulo⁴⁾ de Neapoli, Montisauri comiti, logothete et prothonotario dicti regni nostri Sicilie, collateralis, consiliario et fideli nostro / dilecto, quatenus de premissis ad ipsorum exponentium instantiam vel alterius eorum nomine et pro parte, si oportunum fuerit, fieri faciat sub dicto pendenti sigillo, cum sub eo / a nostra curia incipient emanari nostras licteras oportunas. Datum ut supra.

(S I D)

a) *B aliorum.* b) *B omette tenerent.* c) *B e C Bartholomeus.* d) *B predicte.* e) *B spoliaverunt.* f) *B reginorum.* g) *B omette specialiter.* h) *B fundata.* i) *B spoliatores.* j) *B omette coram.* k) *B supradictos.*

¹⁾ Su Marino Boffa, giureconsulto napoletano, il 15 ottobre 1415 fu nominato gran cancelliere dalla regina Giovanna II, che esonerava così Leonardo *de Afflictis de Scalis*, mentre era già presidente della camera del Regio Consiglio e giudice collaterale. Nel 1417, poi, la regina lo creava gran giustiziere. Ma la sua fortuna fu di breve durata. Nel 1418 fu scalzato da Gianni Caracciolo, favorito della regina e da poco creato gran siniscalco del Regno. Alla morte di Giovanna entrò a far parte del Consiglio di reggenza. Nel partito angioino rimase anche dopo l'arrivo nel Regno di Alfonso. Nel settembre 1438 Alfonso assalì il suo castello di Arpaia. Fatto prigioniero e ottenuta salva la vita, passò allora al partito aragonese. Prestò giuramento di fedeltà al re ottenendo in cambio, con diploma del 10 marzo 1439. Si ignora l'anno della sua morte. Sul personaggio cfr. PEYRONNET, pp. 408, 412; S. PALMIERI, *La cancelleria del regno di Sicilia in età Angioina*, pp. 204-207; *Il Libro Rosso di Bari o Messaletto*, I, p. 285, doc. dell'anno 1432; MAGRONE, I, periodo angioino, p. 129; CILENTO, pp. 165-166, con ulteriori rimandi bibliografici.

²⁾ Si tratta di *Antonellus de Americo* (citato anche al doc. seguente) che compare in un diploma conservato nell'Archivio diocesano di Lucera (perg. H 05), del 13 giugno 1403 di re

Ladislao, dato a Barletta per Gentile *de Merolinis* di Sulmona, con il quale si concede a Renzo Mainardo, abitante in Lucera, vecchio, povero e privato di ogni sostentamento, di entrare in possesso dei beni mobili, immobili, denaro e diritti, lasciati dalla sua defunta moglie Andriella, tra cui un ospizio sito nella contrada dell'episcopato ed un vigneto, da cui era stato privato dal mastro giurato della terra di Lucera, ordinando a Masello *de Alanyo*, capitano di quella città, ed all'abate Nicola *de Vitulo*, castellano del castello di Lucera, di intimare a tutti gli illeciti detentori di restituirli. Compare sotto il nome *Clemens Antonius de Americo* in un privilegio del 1415 dei re Giacomo e Giovanna II a favore della chiesa di San Nicola di Bari (MAZZOLENI, *Le pergamene di San Nicola di Bari (1329-1439)*, doc. 6, p. 8), e in quattro lettere della regina Giovanna II del 1417 inviate all'università di Molfetta (MAGRONE, I, periodo angioino, pp. 129, 133, 137, 139). Pure sotto il nome di *Clemens Antonius de Americo* si ritrova in un privilegio di re Giacomo e della regina Giovanna II a favore del vescovo di Giovinazzo, datato al 25 maggio 1416, emesso a Napoli per mano di Francesco Zurulo, contenente la conferma di tutti gli antichi privilegi del vescovo del capitolo di Giovinazzo, per le decime della bagliva, dogana, ed altri diritti

della Regia Corte e del pagamento di 30 carlini per il cero pasquale (Archivio diocesano di Giovinazzo, pergamena n. 161).

³⁾ In quell'anno era conte di Sinopoli Carlo Ruffo, per il quale cfr. la nota 3 del doc. n. 99.

⁴⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 98.

104

IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE SECRETAE

<1417> gennaio 15, indizione X, Napoli, Castelnovo.

La regina Giovanna II, su istanza dell'università e degli uomini di Reggio, invia lettera al giustiziere di Calabria ed al capitano di Reggio ordinando che proteggano i predetti reggini nel loro diritto di far pascolare gli animali e raccogliere erba liberamente nei territori circostanti dalle vessazioni e soprusi degli abitanti dell'università di Sant'Agata.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 97v-98v (*olim* cc. 103v-104v) [B]. In calce al documento sono riportate le note di cancelleria che dovevano anche trovarsi in calce all'originale, disposte come nel doc. precedente: «Domino Marino Boffo¹⁾ referente ex deliberatione consilii»; la nota di registrazione: «Registrata in cancellaria penes prothonotarium»; la nota dello *scriptor*: «A. de Americo²⁾»; una breve nota del *summarius*: «Pro universitate et hominum civitatis Regii conservatorium in forma».

Per l'assegnazione del documento all'anno 1417 si rimanda alla nota del doc. precedente.

Iohanna secunda Dei gratia Ierusalem, Hungarie et Sicilie regina et cetera, vicegerenti seu iusticiario nostro provincie Calabrie ac capitaneo civitatis nostre Regii eiusque pertinentiarum et districtus de dicta provincia vel aliorum alteri ad quem presentes pervenerint et de infrascriptis recursus habebitur ipsorumque locatenentibus presentibus et futuris, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Ad presidentis spectat officium iurgia tollere et dissidia suppotare, sicque providenter agere sue iurisdictionis oportuno presidio ut dum facultas concedendi de facto tollitur, concertandi noxia in ante sopiatur. Nuper pro parte universitatis et hominum dicte civitatis Regii, nostrorum fidelium dilectorum, fuit coram nobis et nostro consilio reverenter expositum quod licet universitas et homines ipsi a dudum fuerint et ad presens existant iuste et rationabiliter in possessione et tenuta sumendi pascua et herbagia cum eorum animalibus a territoriis terrarum et locorum circumadiacentium iurisdictionis scilicet civitatis ipsius fuerintque et sint ad presens in possessione similiter seu quasi nonnullarum consuetudinum observantiarumque et statutorum ac libertatis blave cuiuscumque. Tamen universitas et homines Sancte Agathes de eadem provincia, fideles nostri, et nonnulli alii homines et persone terrarum et locorum circumadiacentium prefatorum eorum iuribus non contenti, eosdem exponentes in et super pacifica possessione seu quasi sumendi pascua et herbagia dictorumque statutorum observantiarumque et consuetudinum ac libertatis eiusdem turbant indebite et multipliciter inquietant, non permittentes eos prefatorum et singulorum eorum pacifica possessione gaudere in iuris iniuriam et ipsorum exponentium evidens preiudicium et gravamen. Super quo nostra provisione petita, nos volentes quempiam in suis iuribus iniuste opprimi vel gravari, fidelitati vestre presentium seriem de certa nostra scientia commictimus et mandamus expresse quatenus si premissis veritas suffragatur et aliud rationabile in contrarium non obsistat. Tu presens vicegerens

seu iustitiarie, capitaneae vel locumtenentis prefatos universitatem et homines in et super possessione prefata, in qua eos ad presens existere ponitur, ut prefertur, iusti favoris presidio manuteneas, protegas, conserves pariter et defendas. Molestatores prescriptos et quoslibet alios quod a quibuslibet indebitis super hoc inferendis molestiis et turbationibus de cetero omnino desistunt dictosque universitatem et homines exponentes prescriptorum omnium pacifica possessione gaudere permittunt per impositiones penarum et exactiones earum, si in illas inciderint ac alia debita et oportuna iuris remedia compulsurus, vosque alii officiales fidem successive futuri quam diu possessionis eiusdem iusta causa duraverit dictos universitatem et homines exponentes modo simili manuteneatis, protegatis, defendatis ac etiam conservetis in illa, ut ulterius inde vobis scribere non sit opus. Pecuniam vero totam quam ex dictarum commissione penarum exigere forsitan vos contiget ad nostram curiam destinatis, significaturi vobis totum processum quem habendum duxeritis in premissis. Presentibus nostro tamen^{a)} secreto quo ad presens utimur in defectu penitus magni sigilli anulo communitis, post oportunam inspectionem earum vice qualibet pro cautela remanentibus presentanti. Quas perinde valere volumus et eandem obtinere roboris firmitatem ac si essent dicto magno pendenti sigillo et aliis nostre curie sollemnitatibus roborate, edictio^{b)} de non admittendis cedulis non obstante. Mandantes insuper magnifico viro Francisco Zurolo³⁾ de Neapoli, Montis Auri comiti, logothete et prothonotarii^{c)} dicti regni nostri Sicilie, collateralis, consiliario et fideli nostro dilecto, quatenus de premissis ad dictorum exponentium instantiam vel alterius eorum nomine et pro parte, si opportunum fuerit, fieri faciat sub dicto pendenti sigillo, cum sub eo a nostra curia lictere incipierunt emanari, nostras licteras oportunas. Datum in Castro Novo Neapolis, sub eodem anulo nostro secreto, die quintodecimo ianuarii, decime indictionis.

^{a)} Così B, si intenda tantum. ^{b)} Così B, si intenda edicto. ^{c)} Così B, si intenda prothonotario.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

³⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 98.

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. precedente.

105

IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE PATENTES

1417 ottobre 22, indizione X, Napoli.

La regina Giovanna II, su istanza dell'università e degli uomini della città di Reggio, ordina che i capitani ed i castellani della terra di Reggio abbiano giurisdizione separata, non siano tra loro consanguinei e restino in carica non oltre un anno; che nessun cittadino reggino, sia nobile che plebeo, possa esser trattenuto in carcere se non nel solito e consueto luogo anziché nel castello e se non per il crimine di lesa maestà, né possa esser assunto come familiare o servitore dai predetti ufficiali; infine, che nessun barone o signore della provincia di Calabria Ultra possa ricoprire i sopraddetti uffici di capitania e castellanìa.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 70 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, la nota relativa all'ordine regio per la redazione dell'atto: «H(abetur) c(edula)

r(eginalis)». Segue, più sotto, la nota di mandato: «De mandato reginali / in / eius sacro consilio». Più sotto: «Facta est audientia. / Ray(mun)dus U(rsinus)¹⁾». Lungo il margine di sinistra la *nota taxae*: «T(ar)eni .XII.». A destra, la nota dello *scriptor*: «Petrus Calensis²⁾». Al centro: «Die .XXV. mensis iunii 1478, Regii et cetera, presens reginale edictum presentatum fuit in curia / domini capitanei per magnificos Colectam Suppa et Joannellum Mosolino, syndicos nobiles dicte / civitatis, petentes exequutionem et cetera, et in fidem et cetera, et per dominum capitaneum fuit receptum supra caput omni modo / et in fidem et cetera. Notarius Antonius Pitalis actuarius». Sul lembo esterno della plica, a destra: «Visa ce(dula) et concordat³⁾». Segue poco a lato, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancellaria, / pen(es) . . prothonot(arium)». Sul verso, al centro della membrana, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano coeva, preceduta dal disegno di una croce pomellata poggiante su basamento, una nota del *summarium*: «Pro / universitate Regii de iurisdictione capitane et / castellanie officii quod sint separatim». Più sotto, un'altra nota del *summarium* di mano della fine del XV secolo, deleta ed illeggibile anche con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta. A sinistra, di mano del XVII secolo: «Ioanna secunda. Datum Neapoli 22 octobris 1417, / per li sbirri del capitano». A destra, altra nota di mano settecentesca: «Ioanna secunda ordina che / il capitano non possi essere castellano e che il / castellano non possi essere capitano ma che sia di/viso uno dallo altro. Anche che il capitano stato / una volta non possi essere altra volta così come / espressa licenza et regio editto». Essa è preceduta dall'indicazione dell'anno di mano del XVII secolo «1417», ed è seguita dalla consueta la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XVIII secolo: «Registrato a libro folio 94 a tergo».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 88v-90r (*olim* cc. 94v-96r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 230, n. LXXV.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VI*, vol. I, pp. 275-276 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 291-292.

La pergamena (mm 483 x 340), restaurata, a p l i c a aperta, si trova in discreto stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie scure in prossimità dell'angolo superiore di destra e lungo le antiche linee di piegatura del supporto, due disposte nel senso normale della scrittura ed una nel senso parallelo, all'incrocio delle quali, a causa dell'usura, si sono prodotti piccoli fori risarciti con carta giapponese durante il restauro. L'umidità ha anche causato la putrefazione e la caduta di grossi brani della pergamena lungo la linea di piegatura della p l i c a . Sono presenti i due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava il filo che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», ingrossata e decorata, sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per undici righe. Le altre lettere iniziali dei termini del primo rigo incluse nell'*intitulatio*, relativi ai titoli reginali e comitali, sono in l i t t e r a e e l o n g a t a e . Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

L'anno IV del regno della regina Giovanna II è computato per anni interi a partire dalla data del 7 agosto 1414. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

I
*OHANNA Secunda Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, Uni/versis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Si nostros fideles aliquando contingat^{a)} indebite opprimi vel gravari tenemur illos ex debito ab hiis gravaminibus relevare, ut fideles ipsi sint iniuriarum auctoritate sceptri regalis / expertes, et cum eis favor maiestatis nostre succurrit^{b)}, ipsorum corda congaudeant et erga nostram fidelitatem sincerius roborentur. Sane noviter pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de provincia Calabrie ultra, nostrorum fidelium dilectorum, nostre / maiestati fuit reverenter expositum quod ex ordinatione officialium dicte civitatis et presertim ex concessione officiorum capitane et castellanie simul et semel uni persone et officiali in dicta civitate^{c)} facta temporibus

retroactis, ipsi officiales silicet capitaneie et castellanie / simul et semel officia obtinentes, actento quod castrum in eorum manibus et potestate haberent dominandi cupiditate commoti dominium dicte civitatis Regii pro se ipsis libere et absolute adipisci semper et cotidie actemptarunt^{d)}, subvertendo et alliciendo ad eos et eorum pravum propo/situm nonnullos cives civitatis eiusdem non sine ingenti depressione civitatis predictae, ob quod inter cives et homines dicte civitatis fuerunt plurima discrimina, seditiones, inimicie publice et private ac parcialitates exorte. Et amplius prefati officiales dicta capitaneie simul / et castellanie officia inibi obtinentes, ut potuissent homines dicte civitatis sub maiori timore tenere et dominium ipsius habilis usurpare pro maiori sequacium ipsorum audacia carcerem et captivacionem ipsorum curie in prefata civitate existere solitum locari et institui fece/runt in castro predicto, nec non etiam ut pecuniarum extorsiones et alias depredationes indebitas in dicta civitate largius possent committere et patrare, homines leves et maleficos dicte civitatis hodie habentes honestos et bonos viros in eorum familiares et servientes recipere sunt / soliti et tenere. Quibus de causis homines dicte civitatis pacifice et sub virga iusticie vivere cupientes, fuerunt varia discrimina, guerras, dampna, oppressiones et mala perpessi ac sustinent et patiuntur non sine eorum insupportabili iactura etiam de presenti. Adeo quod civitas / ipsa strage suorum civium diversimode conquassata est quodam ad ruinam deducta et deserta eius facultatibus copiosis, quamobrem pro ipsorum universitatis et hominum parte, nostre maiestatis fuit humiliter supplicatum ut pro huiusmodi discriminibus, malis et oppressionibus evitandis di/gnaremur de gratia licet aratione non deviet eisdem universitati et hominibus in prefata civitate de diversis officialibus videlicet de uno capitaneo et de uno alio castellano divisim et separatim fidelibus et ydoneis providere ac eis gratiose concedere quod dicti officiales videlicet capitaneus et castellanus / dicta capitaneie et castellanie officia semotim et separatim habeant et obtinuant. Nec ipsi aut ipsorum alter se nisi de suo proprio capitaneie vel castellanie sibi commisso officio debeat immiscere, qui quidem capitaneus in dicta civitate statuendus non possit inibi nisi per unum / tantum annum dictum eius capitaneie officium exercere et quod capitaneus ipse qui pro tempore fuerit non sit consanguineus, actinens vel affinis castellani predicti inibi ordinandi et econverso, ac quod qui semel fuerit capitaneus in dicta civitate non possit ibidem ulterius dictum officium obtinere / ac etiam exercere, nec minus quod carcer seu captivatio^{e)} dictorum capitaneorum tam pro nobilibus quam plebeis sit in dicta civitate in loco solito et consueto et non in castro predicto. Et nihilominus quod nullus civis civitatis Regii esse possit familiaris vel serviens capitaneorum ipsorum / ne^{d)} propter ipsorum^{e)} excessus et opera detestanda possit in dicta civitate contra ipsius quietem aliquod disturbum generari. Nos autem actendentes sicut plenissime nobis constat, eandem supplicationem prefatorum nostrorum fidelium nequaquam a veritatis tramite deviare. Intendentesque / huiusmodi incomodis oppressionibus, guerris et discriminibus propter^{h)} dictam parcialitatemⁱ⁾ prefatorum capitaneie et castellanie simul et semel concessione causante in dicta civitate, ut prefertur, exortam dictis fidelibus nostris illatis quantum possumus salubriter providere. Cupientes quoque teme/rario appetitui et detestantes cupiditati dictorum officialium se dominos dicte civitatis arroganti ausu nuncupari cupientium consultius obviare. Ipsorum nostrorum fidelium devotis supplicationibus tanquam rationi consentaneis annuentes, tenore presentium de certa nostra sciencia volumus, / statuimus ac decernimus et mandamus quod ex nunc in antea de cetero imperpetuum nullus comes, baro seu dominus dicte provincie possit vel debeat esse capitaneus aut castellanus civitatis ipsius et quod prefata capitaneie et castellanie officia non possint per / unam personam et officialem simul et semel in dicta civitate haberi vel quomodolibet obtineri, set ille qui pro tempore erit capitaneus dicte civitatis non possit esse castellanus castri civitatis ipsius, nec exinde dicta capitaneie et castellanie officia / simul et semel exercere et obtinere seu facere

exerceri^{j)}. Quin ymmo dictus capitaneus in prefata civitate annis singulis statuatur^{k)} et ordinetur, nec ultra unum tantum annum possit ibidem suum capitaneie officium exercere nisi usque ad adven/tum alterius capitanei per nostram maiestatem ordinandi et statuendi in civitate predicta, ac ipse capitaneus sit et esse debeat divisus et separatus a castellano prefato, nec sit ipsius castellani consanguineus, actinens vel affinis, set sit alterius regionis / vel^{l)} provincie cuius fuerit castellanus predictus et econverso. Qui quidem capitaneus in dicta civitate pro tempore statuendus post ipsius completum officium ibidem sindicetur et de ipsius excessibus et defectibus syndicationi stare teneatur et debeat infra tem/pora regni constitutionibus ordinata. Ipseque capitaneus qui semel in dicta civitate capitaneie officium obtinebit, non possit ibidem ulterius capitaneie officium obtinere, nec etiam exercere nisi prout beneplaciti nostri fuerit, nostreque maiestati videretur^{m)} / expediens ac etiam oportunum. Volentes, statuentes, decernentes et expresse mandantes quod carcer seu captivatio curie prefatorum capitaneorum, qui pro tempore erunt in dicta civitate, sit et esse debeat imperpetuum in civitate Regii in loco solito et consueto tam pro nobi/libus quam plebeis et non in castro prefato, sicut predicti capitanei et castellani simul et semel affectantesⁿ⁾, ut predicatur^{o)}, civitatis dominium usurpare^{p)} hucusque fecerunt, crimine lese maiestatis dumtaxat excepto. Et nichilominus quod dicti capitanei non debeant / suorum officiorum temporibus cives et homines dicte civitatis in eorum familiares et servientes^{q)} recipere aut ammictere quovis modo, nisi q(ua)t(en)us per sacras constitutiones regni nostri Sicilie permissum fuerit et statutum^{r)}, ne propter ipsorum excessus et^{s)} opera dete/standa possit in dicta civitate contra ipsius quietem aliquod disturbum^{t)} generari. Quibuscumque legibus, iuribus, constitutionibus, statutis, ritibus, moribus, observanciis, consuetudinibus, rescriptis, capitulis, licteris, privilegiis, edictis, cedulis et mandatis in / contrarium disponentibus quas et que in quantum presentibus refrangantur annullamus et tollimus ac viribus et efficacia vacuumus non obstantibus quoquomodo. Mandantes propterea earundem vigore presentium de dicta certa nostra sciencia magistro iusticiario regni no/stri Sicilie eiusque locumtenenti, nec non vicemgerentibus, iusticiariis^{u)}, capitaneis, commissariis ceterisque officialibus, tam maioribus quam minoribus, quocumque nomine nuncupatis officioque fungentibus ubilibet in toto regno nostro Sicilie et presertim in utraque / provincia Calabrie constitutis et eorum locatentibus tam presentibus quam futuris, quatenus forma presentium per eos et eorum quemlibet diligenter actenta illam ipsi et quilibet eorum suorum officiorum temporibus eisdem universitati et hominibus perpetuo inviolabiliter observent / et faciant ab aliis prout ad eos spectat et spectabit effectualiter observari. Quin ymmo revocent et annullent statim in irritum quicquid per eos vel eorum alterum contra formam et tenorem presentium in preiudicium universitatis et hominum predictorum forsitan actemptari / et contrarium non faciant sicut habent gratiam nostram caram et indignationem cupiunt evitare. Quibuscumque legibus, iuribus, constitutionibus, statutis, ritibus, moribus, observanciis, consuetudinibus, rescriptis, capitulis, licteris, privilegiis, edictis, cedulis et mandatis / quas et que in quantum presentibus refrangantur, annullamus et tollimus ac viribus et efficacia vacuumus nullatenus obstituris. In cuius rei testimonium presentes nostras licteras exinde fieri et magno nostro pendenti sigillo iussimus communiri. Dat(e) Neapoli per / virum magnificum Franciscum Zurulum⁴⁾ de Neapoli^{v)}, comitem Montis Auri, logothetam et prothonotarium regni nostri Sicilie, collateralem, consiliarium et fidelem nostrum dilectum, anno Domini / millesimo quadringentesimo decimoseptimo, die vicesimo secundo mensis octobris, undecime indictionis, regnorum nostrorum anno quarto.

(SP D)

a) *B* contigit; *C* contingit. b) *B* succurritur. c) *B* officialium dicte civitatis. d) Così *A*. In *B* atemptaverunt. e) *B* captulatio. f) *B* nec. g) *B* eorum. h) *B* per. i) *B* civitatem. j) *C* exercere. k) *C* statuetur. l) *B* et. m) *C* videbitur. n) *B* affectante. o) In *A* ut predicatur *su rasura*. p) *C* usurparent. q) *B* serviens. r) *C* stabilitum. s) *B* e *C* omettono et. t) *C* aggiunge contingat. u) *B* omette iusticiariis. v) La sottoscrizione del datario è autografa. Ad essa segue un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa 20 mm, vergato per riempire lo spazio rimasto vuoto.

¹⁾ Raimondo Orsini compare in alcuni mandati dell'anno 1417 della regina Giovanna II indirizzati all'università di Molfetta (cfr. MAGRONE, I, periodo angioino, docc. XXV-XXX, pp. 129, 133, 137, 139, 141, 144).

²⁾ Pietro *Calensis* si ritrova in un diploma del 1° luglio 1420 mediante il quale la regina Giovanna II elegge cappellano regio Antonio di Rauda di Rossano, arciprete di detta città, con l'annua provvisione di once dodici di argento l'anno sopra la bagliva della città di Bisignano (cfr. *Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. n. 125, pp. 72-73). Compare ancora in documento

dato a Castelnuovo di Napoli il 27 agosto dell'anno 1417 con il quale la regina Giovanna II conferisce a Tommaso Mirella una provvigione annua di dieci onces d'oro (cfr. DE ANGELIS, p. 29). In ultimo, in un privilegio a favore di Giovannello Caracciolo dato a Napoli l'8 giugno 1418 (cfr. *Il registro 'Privilegiorum Summariae XLIII' (1421-1450)*, doc. 1, pp. 1-3, qui p. 3).

³⁾ Questa formula si ritrova in calce ad alcune carte regie indirizzate all'università di Molfetta degli anni 1416 -1417 (cfr. MAGRONE, I, periodo angioino, docc. XXIV-XXV, pp. 128-129).

⁴⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 98.

106

IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE PATENTES

1418 luglio 1, indizione XI, Napoli, Castelnuovo.

La regina Giovanna II, a causa dei soprusi e delle ingiustizie commesse a danno dei cittadini reggini, revoca la carica di castellano e capitano di Reggio a Filardus Gattula, di Gaeta, stabilendo che, in futuro, né suoi fratelli né cittadini di Gaeta possano rivestire questa o altre cariche nell'università di Reggio, ordinandogli anche di presentarsi personalmente o rappresentato da una sua persona legittima dinanzi l'università di Reggio per esser sottoposto a sindacato del suo cattivo operato nella curia della capitania e risarcire tutti i cittadini oltraggiati nel possesso dei loro beni che possiedono nella città di Reggio.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 71 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra, la nota di mandato regio per la redazione dell'atto: «De mandato reginali». Al centro: «Guoffredus¹⁾». A destra, la nota dello *scriptor*: «Angelillus²⁾». Sul lembo esterno della *plica*, a sinistra, in senso capovolto rispetto alla scrittura, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancellaria / pen(es) . . prothonot(arium)». Sul verso, al centro della membrana, disposta nello stesso verso della scrittura, la nota del *summarium* della stessa mano dello *scriptor* del documento: «Pro / universitate et hominibus civitatis Regii de promissione / reginali quod ipsa domina regina ammovebit Filardum / Gactulam de Gayeta a castellanie officio castri dicte civitatis, / nec concedet aliquod officium in dicta civitate alicui ex fratribus / dicti Filardi, nec constituet aliquem alium Gayetanum caste/llanum vel capitaneum seu officialem in civitate predicta / et quod dictus Filardus debeat accedere vel imictere legitimam personam / pro eodem ad se sindicandum in dicta civitate de processibus et excessibus / commissis per eum ibidem et quod locumtenentes capitanei qui pro tempore / fuerint in dicta civitate debeant sindacare eo modo quo prout / debent sindacari capitanei vel principales officiales». Poco sopra questa un'altra nota di mano del XVIII secolo: «Regina Giovanna seconda 1418». Appena sotto, una nota di mano del XVII secolo: «P(rivilegium) domine Iohanne. Datum Neapoli / .M° CCC° XVIII.». Segue la nota di registrazione del

documento, corrispondente al numero di carta del ms. *Urbs Rhegina* indicato, della solita mano del XVIII secolo: «Registrato a libro a folio 105». Più sotto un'altra nota del *summarium* di mano del XVIII secolo: «Che Filardo o Filardino Gattula di Gaeta ac suoi / fratelli o Gaytano niuno possa essere più capitano / o castellano o ufficiale in Reggio, ma che Filardo / d'esser di castellano e capitano che fosse sindacato». Sempre al centro, pure di mano del XVIII secolo, ma disposta con andamento inverso rispetto a quello della scrittura del documento: «D(omina) Iohanna 2^a».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 99r-100r (*olim* cc. 105r-106r) [B], *sub indicione XIV*.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 231, doc. n. LXXVI.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, p. 213; ediz. 1993, p. 290; CARIDI, *Reggio Calabria*, p. 40.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VI*, vol. I, p. 277 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 293-294.

La pergamena (mm 300 x 380), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in buono stato di conservazione. Lievi macchie brune, dovute ad umidità, sono localizzate lungo le due antiche pieghe del supporto disposte nel senso normale a quello della scrittura del documento. All'incrocio di queste con la piegatura orizzontale mediana, a causa dell'usura, si sono prodotti piccoli fori, risarciti con carta giapponese al momento del restauro, che tuttavia non ostacolano il recupero integrale dello scritto. Sono presenti i due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava il cordone che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», decorata, sporgente rispetto al margine scrittoria, si prolunga verso l'alto e verso il basso per nove righe. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

Per l'anno di regno della regina Giovanna II valgono le osservazioni di cronografia esposte al doc. precedente.

✱✱✱
Iohanna secunda Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, / universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Notumfacimus per easdem quod supplicato nobis noviter pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de provincia Calabria, nostrorum / fidelium dilectorum, ut cum Filardus Gactula de Gayeta existens castellanus et capitaneus ipsius civitatis Regii plurimas noxias, novitates, iniusticias, iniurias ac varia dampna realia et personalia intulerit / indebite et iniuste contra universitatem et homines singularesque personas dicte civitatis Regii ob que non solum ipse Filardus Gayetanus, set^{a)} omnes Gayetani eisdem universitati et hominibus quodammodo sint / exosi dignaremur, eis specialem gratiam facientes, eundem Filardum a castellanie officio dicte civitatis penitus revocare ipsumque^{b)} compellere ad accedendum vel ad mictendum personam legitimam pro eodem / ad dictam civitatem ad standum ibidem syndicationi de suis processibus et excessibus secundum quod est in talibus fieri consuetum. Et in casu quo ipse Filardus eligeret mictere dictam personam legitimam pro eo ad / standum syndicationi, cogere ipsum Filardum ad prestandum ydoneam fideiussoriam^{c)} cautionem de stando iuri iudicio sisti et iudicato solvendo in syndicatione predicta, ne conquerentes de eo debentesque iustitiam / consequi remaneant eorum intentione delusi, nec de cetero ipsum Filardum aut aliquem ex eius fratribus vel quemvis alium Gayetanum cuiuscumque status, dignitatis et condicionis existat in dicta civitate ullo unquam tempore / constituere capitaneum seu castellanum aut officialem, nos summaria fide et informatione habita de premissis indebite factis per eundem Filardum contra prefatos

universitatem et homines singularesque personas ci/vitatis eiusdem ipsorum supplicationibus benigne admissis volentes cum supplicantibus^{d)} ipsis agere gratiose, eundem Filardum a prefato castellanie officio penitus revocantes et ammoventes. Tenore pre/sentium de certa nostra sciencia ac sub verbo et fide regalibus promictimus et firmiter pollicemur eisdem universitati et hominibus nullo unquam tempore eundem Filardum aut aliquem ex dictis eius fratribus / aut alium Gayetanum quemcumque cuiuscumque status, dignitatis et conditionis existat constituere vel ordinare capitaneum vel castellanum in dicta civitate et castro Regii, nec ipsi Filardo aut dicto cuicumque^{e)} alii Gaye/tano aliquod officium cuiuscumque vocabuli appellatione distinctum concedere quovis modo. Volentes et eidem Filardo earundem tenore presentium dantes expressius in mandatis q(ua)t(enu)s statim visis presentibus / ipse vel personaliter accedere vel personam legitimam pro eodem destinare debeat ad prefatam civitatem Regii ad standum syndicationi^{f)} seu ad se sindicandum^{g)} in dicta civitate de suis processibus et excessibus / in curia capitanei dicte civitatis Regii vel eius locumtenentis una cum aliquo iurisperito cive^{h)} civitatis ipsius. Mandantes propterea prefato capitaneo sive eius locumtenenti quatenus eundem Filardum / seu dictam personam legitimam pro eodem debeat syndicare, adhibito secum aliquo iurisperito dicte civitatis, ut est dictum, iuxta solitum et consuetum, et in casu quo Filardus ipse illuc personaliter / non accederet mictere teneatur illuc personam legitimam pro eo que habeat potestatem prestandi in dicta curia ipsius capitanei vel eius locumtenentis ydoneam fideiussoriam cautionem de stando / iuri iudicio sisti et iudicato solvendo in syndicatione predicta, ne conquerentes de eo debentesque iusticiam consequi remaneant eorum intentione frustrati, et in casu quo ipseⁱ⁾ Filardus non accederet / vel micteret ad standum dicte syndicationi ipse capitaneus^{j)} vel locumtenens non obstante absentia dicti Filardi procedere possit et debeat ad syndicationem eandem et satisfieri faciendum conque/rentibus de eo et iusticiam habentibus de hiis que rationabiliter habere debent super rebus et bonis dicti Filardi sistentibus in civitate Regii supradicta. Et insuper mote supplicationibus universitatis / et hominum predictorum, earundem tenore presentium decernimus, statuimus, volumus et mandamus quod quotienscumque et quandocumque^{k)} officium capitaneie dicte civitatis exercetur et exercebitur seu / exerceri contigerit per locumtenentes seu substitutos capitaneorum qui pro tempore fuerint, locumtenentes ipsi tam presens quam futuri stare debeant syndicationi de processibus et excessibus eorundem / comodo quo stare deberent capitanei, principales officiales eorum iuxta modum et fo<r>am qui in huiusmodi capitaneorum syndicationibus observantur. In cuius rei testimonium presentes / licteras exinde fieri et magno nostro pendenti sigillo iussimus communiri. Quas post oportunam inspectionem earum pro cautela vicibus singulis restitui volumus presentanti. Dat(e) in / Castro nostro Novo Neapolis per manus nostri predictae Ioh(ann)e regine^{l)}, anno Domini millesimo quadringentesimo octavo decimo, die primo mensis iulii, undecime^{m)} / indictionis, regnorum nostrorum anno quarto.

(SP D)

^{a)} Così A, per sonorizzazione della consonante sorda. ^{b)} B ipsum. ^{c)} B omette fideiussoriam. ^{d)} B supplicationibus. ^{e)} B cuiuscumque. ^{f)} C sindicatui. ^{g)} B omette seu~sindicandum. ^{h)} B civis. ⁱ⁾ B dictus. ^{j)} B capitaneie. ^{k)} B omette et quandocumque. ^{l)} La sottoscrizione della regina è autografa, scritta con inchiostro più scuro. Ad essa segue un tratto di penna orizzontale, della lunghezza di circa mm 400, vergato per la stessa mano della sovrana, al fine di riempire lo spazio lasciato preventivamente vacante. B omette regine. ^{m)} B XIII.

¹⁾ Guoffredus è un funzionario della cancelleria della regina Giovanna II noto tra gli anni 1418 e 1424. Cfr. CUTOLO, *I privilegi dei sovrani*

angioini alla città di Napoli, docc. IV-VI, pp. 43, 50, 54; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. XXXV, p. 130; A. PETRUCCI, doc. 42, p.

115; *Storia e fonti scritte: Mesagne tra i secoli XV e XVIII*, doc. 2, p. 6; DRAGO TEDESCHINI, *Le*

pergamene del duomo di Bari (1385-1434), doc. 36, p. 128.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 98.

107

IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE COMMISSIONUM

1418 luglio 15, indizione XI, Napoli, Castelnovo.

La regina Giovanna II con lettera inviata al maestro giustiziere ed al gran camerario del regno di Sicilia, ai presidenti della camera della sommaria e della gran corte, al capitano di Reggio ed altri ufficiali, notifica di aver appreso che, in seguito all'accordo tra Egidio de Grigny, gallico, occupante il castello di Reggio, ed il nobile Gregorio Protospataro, cittadino gerace, nunzio e procuratore di Giovanni Caracciolo, conte di Gerace, che stabiliva di versare la somma di cinquemila ducati al medesimo Egidio, per la consegna del castello a Filardus Gattula, di Gaeta, entro ventitre giorni dalla sua cessione, la somma sarebbe stata anticipata dal conte di Gerace, il quale si era obbligato al versamento totale oppure, nel caso il pagamento non fosse stato soluto nel termine previsto, a quello mensile di 447 ducati, versati al computo di cinque tari per ducato a partire dalla scadenza dei ventitre giorni, fino all'estinzione del debito complessivo dei cinquemila ducati. Inoltre, il conte di Gerace sarebbe poi stato rimborsato della somma anticipata da Filardus e dall'università reggina, che, comunque, già gli avevano versato la somma di quattromila ducati, lasciando un debito residuo di altri mille, come appariva dal libro dei conti visto nella camera regia. Nel frattempo, però, il conte di Gerace non aveva versato le somme delle collette su terre, castelli e luoghi della provincia di Calabria dovute in quell'anno alla regia curia, impendendo a Filardus - che intanto si trovava detenuto in Castelnuovo a Napoli su mandato della regia curia e dei presidenti della camera della sommaria, per accertare se avesse dato al conte i quattromila ducati e per altri motivi - di poter versare la rimanente somma di mille ducati ad Egidio o al conte, e nonostante ciò, nel contempo, continuava a chiedere ai reggini la predetta rimanenza di mille ducati o la soluzione a cadenza mensile. La regina, pertanto, concede al conte di Gerace di poter trattenere per sé mille ducati dal denaro delle collette, ma di non vessare più con ulteriori richieste i cittadini di Reggio, ai quali annulla il versamento dei 447 ducati mensili da pagare a favore di Egidio fino all'estinzione dei cinquemila ducati di debito, ordinando anche l'invalidazione del contratto di obbligazione e promessa rogato tra le parti.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 72 [A]. Sul recto, in calce al documento, al centro, la nota di mandato: «De man(da)to reg(ina)li». Segue la nota dei referenti: «Domino Goffrido de Monteaquilo¹⁾ et / domino Zizo de Duce²⁾ } referentibus <in B vigerentibus>». Più sotto:

«Guoffredus³⁾». A sinistra la nota dello *scriptor*: «Iohannellus⁴⁾ s(criptor)». Sul lembo esterno della p l i c a , a sinistra, in senso capovolto rispetto alla scrittura, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancella(r)ia / penes . . . prothonotarium». Sul v e r s o , al centro della membrana, disposta nello stesso verso della scrittura, la nota del *summarium* della stessa mano dello *scriptor* del documento, di cui un rigo risulta illeggibile perché, trovandosi in corrispondenza di un'antica piega della membrana, si è lacerato a causa dell'usura: «Pro / Filardo Gactula de Gaieta ac universitate et hominibus civitatis Regii quod obligaverunt / se servare indempnem comitem Giracii de ducatis quinquemilibus conventis et promissis / solvi predictum Filardum tunc reginalem commissarium Egidio de Gruignyi <così> pro assignacione / castra dicte civitatis Regii infra certum terminum et de aliis ducatis quatringsentis / quatragsinta septem promissis, qui debebantur dicto Egidio in casu quo in dicto termino solutio / [...] / obligantur et de quorum summa dictus Filardus ponitur per eius computum solvisse / dicto comiti ducatos quatuormilia, quos tenetur verificare <quos~verificare aggiunto posteriormente soprascritto nell'interlinea> et reliquos ducatos mille restantes de summa / predicta, comes idem habet retinere de terris terrarum suarum anni futuri duodecime indictionis / de remissione dictorum ducatorum quatringsentorum quatragsinta septem et de / annullacione instrumenti inde confecti ad suorum solucionem per dictum comitem vel quosvis / alios ullo unquam tempore non vexentur». Segue, sotto, un'altra nota di mano sincrona: «Vacat». A lato, il disegno di un triangolo con il vertice in alto, all'interno del quale si trovano dieci piccoli triangoli con il vertice rivolto verso il basso. Sul lato di destra, disposta in senso perpendicolare rispetto alla scrittura, una nota di mano del XVIII secolo: «Privilegio della regina Ioanna extractioni et libe/rationi de li docati 5000 pagati per la recupe/ratione del castello de Regio pagati per menzo / del conte di Gherace <così>. Datum Neapoli, die / 15 iulii 1418». Segue, poco sotto, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XVIII secolo: «Ioanna secunda. / Registrato a libro folio 97». Il numerale «97» è stato in un secondo momento espunto con due tratti di penna, con inchiostro più scuro, e corretto in «97» con l'aggiunta dell'espressione «retro». Più sotto una nota della data di mano del XIX secolo: «1418, / 15 luglio».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 90v-92v (*olim* cc. 96v-98v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 231, doc. n. LXXVII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, pp. 212-213; ediz. 1993, p. 289; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 39-40.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VI*, vol. I, pp. 277-278 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 294.

La pergamena (mm 535 x 420), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato lievi macchie brune lungo le antiche linee di piegatura del supporto. A causa dell'usura sono presenti alcune lacerazioni, pure di lieve entità, lungo le due piegature che corrono parallelamente al senso della scrittura. All'incrocio della seconda piega parallela con la seconda verticale si è prodotto un piccolo foro, risarcito con carta giapponese, che non inficia il recupero integrale della scrittura. Sono presenti i due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava il cordone che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», decorata ma non ingrossata, sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per sette righe. Gli elementi della d a t a t i o dell'ultimo rigo, relativi agli anni di regno della regina, sono disposti in modo da occuparlo interamente.

Per l'anno di regno della regina Giovanna II valgono le osservazioni di cronografia esposte al doc. n. 105.

 I
 Iohanna secunda Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, Magnificis viris magistro Iusticiario et magno camerario / regni nostri Sicilie eorumque locatenentibus et presidentibus camere nostre Summarie magneque^{a)} curie, iudicibus, consiliariis ac vicemgerentibus nostris et iusticiariis provincie Calabre et aliarum provinciarum regni predicti,

nec non capitaneis civitatis nostre Regii de dicta provincia Calabria eiusque pertinentiarum / et districtus vel locatenentibus eorundem ceterisque nostris officialibus et personis aliis quacumque distinctione^{b)} notentur per dictum regnum nostrum Sicilie eiusque provincias et terras constitutis presentes licteras inspecturis presentibus et futuris, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Significamus / vobis quod olim tento castro dicte civitatis nostre Regii per Egidium de Gregnyi, gallicum, habitoque tunc certo tractatu cum dicto Egidio per virum nobilem Gregorium Prothospatarium, civem Giracii, nuncium et procuratorem viri magnifici Iohannis Caraculi⁵⁾ / comitis Giracii, consilarii et fidelis nostri dilecti, procuratorio nomine et pro parte dicti comitis ad rogatum et preces viri nobilis Filardi Gactule de Gaieta tunc nostri commissarii in ducatu nostro Calabrie ac universitatis et hominum dicte civitatis nostre Regii, nostrorum fidelium dilectorum, et / per ipsum etiam Filardum nostri parte de assignando prefato castro in manibus dicti Filardi nomine et pro parte nostre maiestatis, postremo facte fuerunt hinc inde certe conventiones et pacta videlicet quod dictus Egidius assignare deberet dicto Filardo, nostri parte recipienti, castrum predictum et / quod dicto Egidio solverentur et solvi deberent per iamdictum Filardum infra dies vigintitres a die assignationis dicti castri in antea numerandos certe pecunie quantitates que, ut patet per pacta predicta, ascenderunt ad summam quinquemilium ducatorum et quod in casu / quo solucio ipsa eidem Egidio in termino ipso non fieret, teneretur et deberet dictus Filardus solvere ex tunc in antea durante solucione dictorum ducatorum quinquemilium mensatim seu mense quolibet ducatos de auro quatrimentos quatragesima septem compu/tato quolibet ducato ad rationem de tarenis quinque, de quibus sibi solvendis prefatus Giracii comes eidem Egidio se constituit principaliter obligatum dictusque Filardus ac universitas et homines dicte civitatis Regii promiserunt et se obligaverunt comitem ipsum / de premissis servare prorsus indempnem sicut factum exinde plene continet publicum instrumentum⁶⁾. Rebusque sic peractis ac prefato Filardo ad computandum in camera nostra Summarie audientie rationum officialium dicti regni de gestis et administratis per eum pro parte nostre curie / in partibus dicti ducatus nostri Calabrie diebus proximis evocato posuit Filardus idem in sue rationis computo in camera ipsa viso et dispuncto^{e)} se solvisse et exhibuisse prefato Giracii comiti predicti Egidii nomine de summa dictorum ducatorum de auro quinquemilium / prefato Egidio promissorum et solvi conventorum pro assignatione castri predicti ducatos de auro quatuormilia, restantibus per eum ad solvendum dicto comiti de totali summa predictis aliis ducatis^{d)} de auro mille. Et dum predicta sic agerentur et fierent in partibus dicti / ducatus certe novitates exorte fuerunt, per quas prefatus Giracii comes collectas tunc curie nostre debitas per homines terrarum, castrorum et locorum suorum omnium sitarum et sitorum in dicta provincia Calabria, prefato Filardo, nostro tunc commissario vel magistro camere tunc in / dicta provincia per curiam nostram statuto, non exhibuit neque solvi fecit et ob cessationem solucionis collectarum predictarum Filardus idem iamdictos restantes ducatos mille solvere non potuit in statuto termino dicto Egidio seu comiti prelibato. Noviter autem exposito / maiestati nostre pro parte dictorum universitatis et hominum ipsius civitatis nostre Regii per eorum syndicos, noviter ad curiam nostram missos, quod prefatus Giracii comes impetebat eos pro solucione tam dictorum restantium ducatorum de auro mille quam prefatorum aliorum ducatorum de auro / quatrimentos quatragesima septem per mensem pro quibus prefatus comes iamdicto Egidio se obligaverat. Et pro cuius comitis indempnitate ab illorum solucione Filardus idem se dicto comiti obligaverat, uti superius declaratur, et super ipsius impetitione remove / pro parte dictorum^{e)} universitatis et hominum nostre provisionis remedio suppliciter implorato. Nos intendentes in hac parte tam comiti predicto prospicere quam dictorum Filardi ac universitatis et hominum dispendiis precavere, actento presertim quod dictus Filardus detentus est^{f)} de mandato / nostre curie et presidentum dicte camere nostre Summarie in Castro nostro

Novo Neapolis pro verificatione dictorum ducatorum de auro quatuormilium quos posuit dicto comiti persolvisse et pro certis^{g)} aliis negotiis sive causis qui tam diu in dicto castro detenebitur donec dictorum ducatorum de / auro^{h)} quatuormilium solucionem verificet vel de illorum residuo si quod esset effectualiter satisfaciat comiti prelibato decernimus de certa nostra sciencia et comiti predicto per alias licteras nostras⁷⁾ concessimus quod iamdictos ducatos de auro mille restantes ad solvendum sibi per iamdictum / Filardum de summa prefatorum quinquemilium ducatorum possit et valeat recolligere et retinere sibi de pec(unia) collectarum per universitates et homines prefatarum terrarum, castrorum et locorum suorum in dicta provincia Calabria sitarum et sitorum, debitarum seu debendarum nostre curie pro instanti anno / duodecime ind(ictionis), ac de ipsis restantibus ducatis mille servetur indemnis et per consequens prefati Filardus ac universitas et homines Regini pretextu solucionis illorum per comitem ipsum vel quosvis alios de cetero non vexentur. Et nichilominus in consideratione deducto quod ob defectum solucionis / collectarum terrarum dicti comitis non facte per ipsum comitem prefato Filardo tempore assignacionis dicti castri Regini non potuit tunc fieri per ipsum Filardum dicto Egidio seu prefato comiti eius nomine integra solucio dictorum quinquemilium ducatorum et premissis interveniente / defectu propter quem fieri solucio ipsa non potuit ac etiam quia additio solucionis dictorum ducatorum de auro quatringtonum quatragsinta septem per mensem speciem fenoris quodammodo censetur habere. Nos nolentes propterea iamdictos Filardum ac universitatem et homines / Reginos ad illorum solucionem realiter seu personaliter coherceri tam prefato Filardo quam supradictis universitati et hominibus ipsius civitatis nostre Regii iamdictos ducatos de auro quadrigentos quatragsinta septem qui mense quolibet durante restitutione dictorum ducatorum / quinquemilium prefato Egidio debebantur et pro cuius comitis indemnitatem ab illorum solucione prefatus Filardus se dicto comiti obligaverat, ut est dictum, de dicta certa nostra sciencia tenore presentium relapsamus et remittimus graciosae dictumque instrumentum de huiusmodi obligatione et promissione / servandi dictum comitem a premissis indemnem per iamdictos Filardum ac universitatem et homines Reginos eidem comiti, ut predicatur, factum quo ad solucionem dictorum ducatorum de auro quatringtonum quatragsinta septem per mensem earundem tenore presentium de dicta certa nostra sciencia et / potestate reginali cassamus, irritamus et annullamus ac pro nullo deinceps casso et irritato ex nunc in antea haberi volumus, decernimus et censemus neque in iudiciis vel extra iudicia recipi debere audiri quomodolibet vel admitti nullumque in iudiciis et extra sortiri vel obtinere / firmitatem efficaciam sive robur. Volentes et iubentes expresse quod supradicti Filardus ac universitas et homines Regini ad solucionem dictorum ducatorum quatringtonum quatragsinta septem per mensem faciendam per eos mensatim prefato comiti seu dicto Egidio aut eorum vel / alterius ipsorum heredibus et succ(essoribus) vel aliis quibuscumque ab eis seu ipsorum alteri causam habentibus vel habituris propter non factam dicto comiti, quo supra nomine, in prescripto termino inceptam solucionem dictorum ducatorum de auro quinquemilium ex nunc in antea ullo unquam tempore per nos / et nostram curiam seu nostros officiales quoscumqueⁱ⁾ tam presentes quam futuros realiter vel personaliter non cogantur, citentur, evocentur^{j)}, trahantur ad iudicium, nec aliter quomodolibet impetantur, sed ab illorum solucione omni futuro tempore tuti remaneant absoluti, liberi pariter / et securi. Ideoque^{k)} volumus et fidelitati vestre de dicta nostra sciencia harum serie^{l)} mandamus expresse q(ua)t(enu)s forma presentis nostre declarationis, remissionis et gratie per vos diligenter actenta illam vos et quilibet vestrum presentes videlicet et futuri iamdictis Filardo ac univer/sitati et hominibus ipsius civitatis nostre Regii officiorum vestrorum temporibus servetis efficaciter ac observari ab aliis quantum in vobis fuerit tenaciter et inviolabiliter faciatis, et tam Filardum ipsum quam supradictos universitatem et homines eiusdem civitatis nostre Regii in genere vel in specie / ad solucionem dictorum ducatorum mille ad

solvendum dicto comiti, quo supra nomine, ut prefertur, restantium quos comes idem sibi habet de dictis collectis, ut predicatur, retinere ac etiam prefatorum aliorum ducatorum de auro quatrigentorum quatraginta septem quos durante solutione dictorum ducatorum / quinquemilium mensatim habebant dicto Egidio seu prefato comiti eius nomine solvere quibus supradictis Filardo ac universitati et hominibus Reginis premissis nos moventibus consideracionibus et causis remisimus et relapsavimus^{m)}, ut est dictum, faciendam per eos dicto Egidio seu prefato / comiti eius proprio vel ipsius Egidii nomine aut eorum sive alterius ipsorum heredibus et successoribus predictis vel aliis quibuscumque ab eis seu ipsorum altero premissorum occasione causam habentibus vel habituris sive preterito et occasione instrumenti predicti de premissis, ut prefertur, confecti quodⁿ⁾, ut predicatur, cassavimus et / irritavimus ac penarum sacramentorum et clausularum contentarum in illo compellere, molestare vel impetere in eorum personis, rebus et bonis seu ad iudicium trahere vel convenire nullatenus presumatis, neque adversus ipsos in genere vel in specie ex officio nostre curie seu ad petitionis instanciam / dicti Egidii vel comitis predicti aut eorum prefatorum heredum et successorum vel aliorum predictorum ab eis vel ipsorum^{o)} altero propterea causam habentium^{p)} vel habiturorum ex nunc in antea ullo unquam tempore realiter vel personaliter aliquatenus procedatis dictumque instrumentum in iudiciis vel extra non recipiatis, au/diatis vel quomodolibet admictatis sed si illud coram vobis ullo unquam tempore produci contingerit supradictis Filardo ac universitati et hominibus Reginis assignari pro rupto et casso inauditis et penitus faciatis et contrarium non actentetis neque fieri vel actemptari ab aliis permictatis / sicut habetis gratiam nostram caram et indignationem nostram cupitis evitare. Quin ymmo revocetis et revocari faciatis prorsus in irritum quicquid per vos aut alium vel alios vestrum adversus supradictos Filardum ac universitatem et homines Reginos alium vel alios ipsorum aut eorum res / et bona fieri vel actemptari propterea continget imposterum contra presentium seriem et tenorem, iamdicto instrumento de premissis, ut prefertur, confecto ac penarum obligationibus et periurii sacramentorum prestacionibus, renunciacionibus et clausulis aliis roborato et signanter de non impetrandis licteris / vel rescriptis quibuscumque contrariis ipsisque impetratis non uti, quod quidem instrumentum cassamus et annullamus, ut est dictum, non obstantibus quoquomodo. Presentes autem licteras post oportunitatem inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti premissis modo effi/caciter in antea valituras, quas pro ipsarum validiori robore dedimus et subscripsimus propria manu nostra ritu vel observancia nostre curie quacumque contraria non obstante. Dat(e) in Castro nostro Novo Neapolis per manus nostri predicti Ioh(ann)e regine^{q)}, anno / Domini millesimo quadringentesimo decimo octavo, die quintodecimo mensis iulii undecime indictionis, regnorum nostrorum anno quarto.

(SP D)

^{a)} B magne. ^{b)} B distructione. ^{c)} B disputato. ^{d)} B predictos alios ducatos. ^{e)} B omette dictorum. ^{f)} B omette est. ^{g)} B omette certis. ^{h)} B omette ducatorum de auro. ⁱ⁾ B quosdam. ^{j)} B et vocentur. ^{k)} B ideo. ^{l)} B seriem. ^{m)} B relaxamus. ⁿ⁾ B quo. ^{o)} B omette ab~ipsorum. ^{p)} B habentibus. ^{q)} La sottoscrizione della regina è autografa. In B regina.

¹⁾ Goffredo *de Monteaquilo*, ambasciatore per conto del regno di Napoli a Genova nel 1412, compare in alcuni documenti regi dell'anno 1418. Si ritrova anche menzionato in una pergamena inedita conservata nell'Archivio Diocesano di Lucera (segn. I 02) del 28 giugno 1418, indiz. XI, una *litterae sub anulo secreto*, recante le seguenti note di cancelleria: «de mandato reginali ad

relationem domini Guoffredi de Monteaquilo». «Angelillus». Si tratta di una lettera segreta della regina Giovanna II inviata a Franceschello Scannasurice, di Napoli, capitano della città di Santa Maria, *olim dicte Lucerie*, con la quale gli ordina di tutelare i diritti spettanti alla chiesa maggiore di quella città, insignita del titolo di cappella regia, già concessi dai suoi predecessori,

ed assistere i canonici del capitolo contro ogni detrimento. Sul personaggio si veda anche CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 464, nota 24; ID., *I privilegi dei sovrani angioini alla città di Napoli*, doc. IV, p. 43.

²⁾ Bartolomeo del Duca, detto Zizo, segretario e familiare regio, oltre che notaio, fu luogotenente del gran camerario. Il 30 settembre 1390, anche per i buoni servigi resi a Carlo III, riceveva da Ladislao un'annua provvigione di 25 once sui diritti della gabella della bagliva della città di Atri, in Abruzzo. Nel 1396 in qualità di segretario regio, insieme a Giacomo di Parma pure regio segretario, e Gurello *de Miro* di Gragnano, sottoscrive come testimone un rogito del notaio Paolo di Gregaudio di Napoli. È molto attivo tra settembre del 1413 e luglio del 1418, quando unitamente a Goffredo *de Monteaquilo*, Zizo *de Duce* è referente della regina Giovanna II. Sul personaggio cfr. BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XII (1887), fasc. IV, p. 734; CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 102 nota 29, 139 nota 92, 176 nota 62, 258, 379 nota 88, 477 nota 136; *Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. n. 108, p. 64.

³⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

⁴⁾ *Iohannellus* è noto come scriptor della cancelleria Angioina tra gli anni 1410 e 1429. Si ritrova menzionato in numerosi documenti

compresi tra questi estremi cronologici, per i quali si rimanda, a titolo esemplificativo, a MAGRONE, I, periodo angioino, doc. XXXVI, p. 157; *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XXII, p. 38 [158]; doc. XXVI, pp. 164-169 [44-49]; XXX-XXXI, pp. 193-199 [73-79]; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, docc. XXV-XXVI, p. 89, 93; doc. XXXVII, p. 139; *Libro rosso di Lecce*, I, doc. VIII, p. 25; A. PETRUCCI, pp. 113, 124; A. DE LEO, III, doc. 19, p. 37.

⁵⁾ Giovanni Caracciolo, di Napoli, figlio primogenito di Antonio, fu investito della contea di Gerace con privilegio di re Ladislao del 14 ottobre 1390 e conferma di papa Bonifacio IX del 1392. Il 24 aprile 1393 a lui e sua moglie Maria fu concesso di fondare una chiesa sotto il titolo dell'Annunciazione nella terra di San Giorgio Morgeto, in diocesi di Mileto, sulla quale avrebbero avuto *ius patronatus*, con la concessione di indulgenze nei giorni delle principali festività. I suoi feudi gli furono confermati anche dalla regina Giovanna II nel 1418. Morì intorno all'anno 1432 (cfr. CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 131 nota 40, 133 nota 46, 164 nota 26; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 82, n. 8585; p. 83, nn. 8589-8590; PELLICANO CASTAGNA, II, p. 302).

⁶⁾ Si desidera.

⁷⁾ Cfr. il documento seguente.

108

IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE SECRETAE

<1418> luglio 18, indizione XI, Napoli, Castelnovo.

La regina Giovanna II comunica a Giovanni Caracciolo, conte di Gerace, che, in seguito all'accordo tra Egidio de Grigny, gallico, ed il nobile Gregorio Protospataro, cittadino geracese, nunzio e procuratore dello stesso conte, che stabiliva di versare la somma di cinquemila ducati al medesimo Egidio per la consegna del castello a *Filardus Gattula*, di Gaeta, entro ventitre giorni dalla sua cessione, che era stata anticipata integralmente dal conte di Gerace, oppure, nel caso che il pagamento non fosse stato soluto nel termine previsto, versata mensilmente in rate di 447 ducati, ed essendo già stata versata la somma di quattromila ducati, di avergli concesso di poter trattenere per sé mille ducati residui dal denaro delle collette sulle sue terre, castelli e luoghi della provincia di Calabria dovute per l'anno di XII indizione alla regia curia. Gli ordina, parimenti, di non vessare più con ulteriori richieste i cittadini di Reggio, in conseguenza delle quali aveva fatto arrestare anche il giudice *Nicola Malgerius* di Reggio,

rilasciato solo dopo pagamento di cauzione fideiussoria. Gli notifica, infine, di aver annullato all'università di Reggio il versamento dei 447 ducati mensili da pagare fino all'estinzione dei cinquemila ducati di debito, invalidando anche il contratto di obbligazione e promessa rogato tra le parti.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 73 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, in basso a sinistra la nota dello *scriptor*: «Ioh(ann)ellus¹⁾ s(criptor)». Al centro, la nota di mandato: «De mandato reginali / domino Goffrido de Monteaquilo²⁾ et / domino Zizo de Duce³⁾ } referentibus». Più sotto, lungo il margine inferiore: «Guoffredus⁴⁾». A destra, la nota del *summarium* della stessa mano dello *scriptor* del documento: «Pro / Filardo Gactula et universitate Regii quod non molestentur per comitem / Giracii tam ad solutionem ducatorum mille restantium de summa ducatorum / quinquemilium convenctorum solvi Egidio de Grignyi pro assignacione / castri Regii quos comes idem tamquam dicti Egidii fideiussor sibi / retinere habet de collectis terrarum suarum pro anno futuro duodecime indictionis / quam aliorum ducatorum de auro quadringentorum quatragesima septem quos mense / quolibet durante solucione dictorum ducatorum quinquemilium tenebantur solve / prefato Egidio seu dicto comiti sui parte quosve reginalis maiestas prefatis / Filardo et universitati Regii remisit et relaxavit et quorum pretextu dictus / comes Giracii capi fecit iudicem Nicolaum Malgerium de Regio, ipsum sub fideiussoria / cautione relaxavit statim liberet et absolvat dictum iudicem Nicolaum a fideiussione / predicta prefatosque Filardum et universitatem Regii pretextu dictorum mille ducatorum / quos sibi retinere habet et prefatorum aliorum ducatorum de auro quadringentorum quatragesima / septem eis remissorum de cetero non molestet». Sul *verso*, al centro della membrana, disposta nello stesso verso della scrittura, una nota di mano del XVIII secolo, leggibile solo con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «Privilegio della regina Ioanna secunda / per li docati 5000 pagati per lo conte de Geraci / et dati al conte per la recuperatione del castello». Segue, poco sotto, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, della solita mano del XIX secolo: «Registrato a libro folio 99».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 93r-94v (*olim* cc. 99r-100v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 231, doc. n. LXXVIII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, pp. 213-214; ediz. 1993, p. 290.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VI*, vol. I, p. 278 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 294-295.

La pergamena (mm 380 x 360), restaurata, si presenta in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie scure localizzate lungo le antiche piegature del supporto. All'incrocio delle tre linee di piega verticali con la prima piega orizzontale si sono prodotti piccoli fori, dovuti ad usura, e risarciti con carta giapponese. Un grosso foro in basso, pure risarcito nel corso del restauro, non intacca lo specchio scrittorio, ma solo marginalmente la nota di mandato. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», decorata ma non ingrossata, sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per dieci righe. Del sigillo impresso *en placard* in calce al documento, al centro, ora deperdito, non resta che la traccia lasciata dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente stesso a forma di croce per far meglio aderire l'emblema alla membrana.

Iohanna secunda Dei gr(ati)a Hungarie, Ier(usa)l(e)m et Sicilie regina et c(etera), magnifico viro Iohanni Caraczulo, comiti Giracii, consiliario et fideli nostro dilecto, gratiam et bonam voluntatem. Sicut tuam^{a)} certe sumus non latere / noticiam olim tento castro civitatis nostre Regii de provincia Calabria per Egidium de Grignyi, gallicum, habitoque tunc certo^{b)} tractatu cum dicto Egidio per virum nobilem Gregorium Prothospatarium, civem Giracii, nuncium et / procuratorem tuum procuratorio^{c)} nomine et pro parte tua, ad rogatum et preces viri nobilis Filardi Gactule de

Gayeta tunc nostri commissarii in ducatu nostro Calabrie ac universitatis et hominum dicte civitatis nostre Regii, nostrorum fidelium / dilectorum, et per ipsum etiam Filardum nostri parte de assignando prefato castro in manibus dicti Filardi nomine et pro parte nostre maiestatis, postremo facte fuerunt hinc inde certe conventiones^{d)} et pacta, videlicet quod dictus Egidius assi/gnare deberet dicto Filardo, nostri parte recipienti, castrum predictum et quod dicto Egidio solverentur et solvi deberent per iamdictum Filardum infra dies vigintitres a die assignationis^{e)} dicti castri in antea nu(mer)andos / certe pecunie quantitates, que, ut patet per pacta predicta, ascenderunt ad summam quinquemilium ducatorum et in casu quo solucio ipsa eidem Egidio in termino ipso non fieret, teneretur et deberet dictus Filardus / ex tunc in antea durante solucione dictorum ducatorum quinquemilium mensatim seu mense quolibet ducatos de auro quadringentos quatragesima septem, computato quolibet ducato ad rationem de tarenis quinque, de quibus / sibi solvendis tu eidem Egidio constituisti^{f)} te principaliter obligatum dictique Filardus ac universitas et homines dicte civitatis nostre Regii promiserunt et se obligaverunt te de premissis servare prorsus indemnem / sicut factum exinde plene continet publicum instrumentum^{g)}. Rebusque sic peractis ac prefato Filardo ad computandum in cam(er)a nostra summarie audiencie r(ati)onum officialium dicti regni de gestis et administratis per eum / pro parte nostre curie in partibus dicti ducatus nostri Calabrie diebus proximis evocato posuit Filardus idem in sue rationis computo in camera ipsa viso et dispuncto^{h)} se solvisse et exhibuisse tibi predicti Egidii nomine / de summa dictorum ducatorum de auro quinquemilium prefato Egidio promissorum et solvi conventorum pro assignatione castri predicti ducatos de auro quatuormilia restantibus per eum ad solvendum tibi de totali summa / predicta aliis ducatis de auro mille. Et dum predicta sic agerentur et fierent in partibus dicti ducatus certe novitates exorte fuerunt propter quas tu collectas tunc curie nostre debitas^{b)} per homines terrarum, castrorum et / locorum tuorum omnium sitarum et sitorum in dicta provincia Calabria, prefato Filardo, tunc nostro commissario vel magistro camere tunc in dicta provincia per curiam nostram statuto, non exhibuisti neque solvisti et ob cessationemⁱ⁾ / collectarum predictarum Filardus idem iamdictos restantes ducatos mille solvere non potuit in statuto termino dicto Egidio seu tibi pro parte Egidii prelibati. Noviter autem exposito maie(sta)ti nostre pro parte dictorum / universitatis et hominum ipsius civitatis nostre Regii per eorum speciales syndicos noviter ad curiam nostram^{j)} missos quod tu impetebas eos pro solucione tam dictorum restantium ducatorum de auro mille quam prefatorum aliorum / ducatorum de auro quadringentorum quatragesima septem per mensem pro quibus tu dicto Egidio te obligaveras. Ipseque Filardus pro tui indemnitatem ad illorum solucionem se tibi obligavit, uti superius declaratur, / et super ipsius impetitionis remocione pro parte dictorum universitatis et hominum nostre provisionis remedio suppliciter implorato. Nos intendentes in hac parte tam tibi prospicere quam dictorum Filardi ac univer/sitatis et hominum dispendiis precavere, actento presertim quod dictus Filardus detentus est de mandato nostre curie et presidentum dicte camere nostre Summarie in Castro nostro Novo Neap(olis) pro verificatione^{k)} dictorum / ducatorum de auro quatuormilium quos posuit tibi persolvisse et pro certis aliis negotiis sive causis qui tam diu in dicto castro detinebitur donec dictorum ducatorum de auro quatuormilium solucionem verificet vel de illorum residuo si quod esset tibi satisfaciat cum effectu decernimus de certa nostra sciencia tibi que per alias nostras licteras^{l)} licentiam et potestatem concessimus quod iamdictos ducatos / de auro mille restantes ad solvendum tibi per iamdictum Filardum de summa prefatorum quinquemilium ducatorum possis et valeas recolligere et retinere tibi de pec(unia) collectarum per universitates et homines prefatarum terrarum, / castrorum et locorum tuorum in dicta provincia Calabria sitarum et sitorum, debitarum seu debendarum nostre curie pro instanti anno duodecime ind(ictionis), ut de ipsis restantibus ducatis mille serveris indemnis et per consequens prefati /

Filardus ac universitas et homines Regini pretextu solutionis illorum per te vel quosvis alios de cetero non vexentur. Et nichilominus in consideratione deducto quod ob defectum solutionis collectarum terrarum tuarum predictarum / non facto pro te tunc prefato Filardo non potuit tunc fieri per dictum Filardum ipsi Egidio seu tibi eius nomine integra solutio dictorum quinquemilium ducatorum et premissis interveniente defectu propter quem / fieri solutio ipsa non potuit ac etiam quia additio solutionis dictorum ducatorum de auro quadringentorum quatragesima septem per mensem speciem fenoris quodammodo censetur habere. Nos nolentes propterea / iamdictos Filardum ac universitatem et homines Reginos ad illorum solutionem realiter vel personaliter coherceri tam prefato Filardo quam supradictis universitati et hominibus ipsius civitatis nostre Regii iamdictos ducatos / de auro quadringentos quatragesima septem qui mense quolibet durante restitutione dictorum ducatorum quinquemilium prefato Egidio debebantur quorum occasione iudicem Nicolaum Malgerium de / Regio, fidelem nostrum dilectum, de persona capi fecisti et sub cautione fideiussoria relaxasti, remisimus et relaxavimus dictumque instrumentum cassavimus, irritavimus et ex nunc in antea decrevimus^{d)} esse / nullum et quia dictos mille ducatos tibi, ut predicatur, retinere habes nec illorum pretextu prefati Filardus ac universitas et homines per te ulterius vexari non debent nec etiam ad solutionem dictorum / ducatorum de auro quadringentorum quatragesima septem per mensem quos eis ex causis premissis remisimus, ut est dictum. Idcirco volumus et fidelitati tue de certa nostra sciencia harum serie mandamus / expresse q(ua)t(enu)s statim receptis presentibus prefatum iudicem Nicolaum a dicta fideiussione per eum tibi prestita libera et absolvas et tam ipsum pretextu fideiussionis predictae quam supradictos Filardum ac universitatem et homines ipsius civitatis nostre Regii pretextu et occasione prefatorum ducatorum mille quos per te de dictis collectis retineri^{m)} volumus et prefatorum ducatorum de auro quadringentorum quatragesima / septem per mensem quos eis, ut prefertur, remisimus ex nunc in antea ullo unquam tempore realiter vel personaliter non molestes neque ad iudicium trahas coram presidibus vel nostris officialibus quibuscumque, has / nostras licteras nostro secreto anulo et nostre manus proprie sub(scripti)one munitas, tibi propterea dirigentes obtenturas tantam roboris firmitatem quantam si essent magno nostro pendenti sigillo et aliis / debitis curie nostre solemnitatibus roborate, edictis et aliis quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus quoquomodo, quas usque ad illarum debitam executionem et observanciam penesⁿ⁾ / presentem volumus remanere. Dat(e) in Castro nostro Novo Neapolis, sub eodem anulo nostro secreto, die decimo octavo iulii, .XI^e. ind(ictionis).

I(ohanna) regina^{o)}.

(S I D)

a) *B e C* nostram. b) *B omette* certo. c) *B omette* tuum procuratorio. d) *B* quietationes. e) *B* consignationis. f) *B* constituti. g) *B* disputato. h) *B* tributas. i) *B* occasionem. j) *In B* nos in luogo di curiam nostram. k) *B* universitate. l) *B* decernimus. m) *B* remicti. n) *B* per. o) *La sottoscrizione è autografa.*

¹⁾ Cfr. la nota 4 del doc. precedente.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

³⁾ Cfr. la nota 2 del doc. precedente.

⁴⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 106.

⁵⁾ Si desidera.

⁶⁾ Cfr. il doc. precedente.

IOHANNAE SECUNDAE REGINAE LITTERAE SECRETAE

<1419> febbraio 25, indizione XII, Napoli, Castelnovo.

La regina Giovanna II invia lettera ai vicegerenti e giustizieri del ducato di Calabria, nonché ai capitani di Reggio, conti, baroni, baiuli, giudici, camerari, mastri giurati ed altri ufficiali, mediante la quale comunica di aver venduto all'università di Reggio, per mezzo dei suoi sindaci, durante il passato anno di XI indizione, ad un prezzo tra loro convenuto, come appare da pubblico istrumento, la motta Rossa, chiamata anche motta di Belliloco, e la motta Anomeri, detta anche di Mesanova, con i loro fortilizi, casali, uomini, vassalli, diritti e pertinenze, revocando la precedente vendita fatta al conte di Sinopoli a cui dovrà esser proibito di fare alcuna molestia.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 74 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, al centro, la nota di mandato: «De man(da)to reginali / Andrea de Miro¹⁾ referente». Più sotto, lungo il margine inferiore: «Guoffredus²⁾». A destra, la nota del *summarium* della stessa mano dello *scriptor* del documento: «Pro / universitate et hominibus civitatis Regii de assistencia circa / captionem possessionis certarum moctarum eis venditarum et quod manu/teneantur in illarum possessione non obstantibus licteris contrariis quibuscumque». Sul *verso*, a sinistra, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano coeva: «Lictera de confirmatione moctarum / Anomeri et Belli Loci». Sotto di mano del XVIII secolo: «La regina Giovanna prima <così> / ordina la manutenzione de / la motta Russa e motta An/numeri alla città di Regio che / le comprò». Al centro, un'altra nota pure di mano del XVIII secolo: «Ioanna secunda, / per la motta Russa e / Anomeri». Sotto questa, è raffigurato il disegno di un ombrello. Segue di mano del XVI secolo: «Lictera domine Iohanne secunde. Data in Castro Novo / Neapolis .XXV°. februarii, .XII. indictionis».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, manca.

La pergamena (mm 265 x 195), restaurata, si trova in buono stato di conservazione. Sono presenti lievi macchie brune lungo i margini laterali di sinistra e destra, e lungo le due antiche piegature disposte nel senso normale a quello della scrittura. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», decorata ma non ingrossata, sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per sei righe. Del sigillo impresso *en placard* in calce al documento, al centro, non resta che la traccia lasciata dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente stesso a forma di croce per far meglio aderire l'emblema alla membrana.

✱✱✱
✱ I o h a n n a s (e c u n d) a D e i g r (a t i) a H u n g a r i e , I e r (u s a) l (e) m e t S i c i l i e r e g i n a e t c (e t e r a) , . .
vicemgerentibus nostris et iusticiariis ducatus nostri Calabriae, nec non capitaneis civitatum et terrarum nostrarum dicti ducatus vel locatenentibus / eorundem, comitibus insuper baronibus, dominis et universitatibus terrarum ac baiulis, iudicibus, camerariis, magistris iuratis, officialibus et personis aliis quacumque distinctione notentur officioque fungantur per dictum ducatum / nostrum Calabriae eiusque provincias et terras constitutis, presentes licteras inspecturis presentibus et futuris, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Quia incommutabilis nostre intentionis existit quod universitas / et homines civitatis nostre Regii de dicta provincia Calabria, fideles nostri dilecti, quibus vel ipsorum sindicis eorum nomine olim in anno nuper elapse undecime ind(ictionis), vendidimus moctam Russam, alias nominatam moctam / Belliloci, et moctam Anomerii, alias vocatam moctam Mesenove, de dicta provincia Calabria, ad nos et nostram curiam spectantes et legitime pertinentes cum fortelliciis, casalibus, hominibus, vassallis, iuribus et / pertinentiis ipsarum omnibus quas eis noviter vel eorum sindaco ad cautelam confirmavimus et vendidimus pro certo pretio inter nos et eos convento et per ipsos nobis integre

persoluto, sicut patet per factum exinde publicum instrumentum³⁾, / moctas predictas et earum po(ssessio)nem pacifice teneant, habeant, possideant et utifruantur eisdem non obstante quacumque venditione per nos de moctis ipsis facta viro magnifico comiti Synopoli vel ipsius procuratori / pro eo post dictam priorem venditionem per nos ipsis Reginis factam quam noviter ex iustis causis duximus revocandam. Idcirco volumus et fidelitati vestre de dicta certa nostra sciencia harum serie mandamus / expresse q(ua)t(enu)s vos et quilibet aut alter vel alii vestrum quod pro parte dictorum universitatis et hominum ipsius civitatis nostre Regii fueritis requisiti memoratis universitati et hominibus vel aliis ipsorum nomine circa adept/ionem corporalis possessionis dictarum moctarum cum fortelliciis, casalibus, hominibus, vassallis, iuribus et pertinentiis earum omnibus antedictis si nondum illas adepti fuissent earumque tenutam, proprietatem / et utile dominium assistatis et faveatis ac assisti et favori mandetis et faciatis ope, opere, auxiliis, consiliis ac aliis expedientibus, favoribus, presidiis armataque similiter et militari manu / si fuerit oportunum dictosque universitatem et homines civitatis predictae vel alios ipsorum nomine si moctas ipsas ad presens possideant vel cum illas adepti fuerunt super earum possessione pacifica, quamdiu possessionis / eiusdem iusta causa duraverit, manuteneatis, protegatis, conservetis et iusti vestri favoris presidio defendatis, nec ipsos permictatis ad dictum comitem Synopolis^{a)} vel aliis sui parte aut quibusvis / aliis illicitis molestatoribus super illis et earum pacifica possessione indebite opprimi, vexari vel aliquatenus molestari audentem vel audentes in contrarium per penarum impositiones et illarum / exactiones si inciderint in eisdem aliaque debita et favorabilia iuris remedia que ad id expedire noveritis abinde desistere efficaciter compescendo, non obstantibus quibuscumque mandatis et licteris / que vobis in genere et in specie in contrarium forsitan misissemus. Presentes autem licteras post oportunam inspectionem earum pro cautela restitui volumus presentanti efficaciter in antea valituras, quibus / obsistere volumus, quod sunt tantum secreto anulo nostro munite, edictis et aliis in contrarium facientibus nullatenus obstituris. Dat(e) in Castro nostro Novo Neap(olis), sub eodem anulo nostro secreto, die .XXV^o. / mensis februarii duodecime ind(ictionis).

I(ohanna) regina^{b)}.

(S I D)

^{a)} Così A rispetto a prima. ^{b)} La sottoscrizione della regina è autografa.

¹⁾ Appartenente alla nobile famiglia dei *de Miro* di Gragnano, di cui sono noti anche Carlo, Pietro e Gurrello (cfr. TOPPI, 'De origine omnium tribunalium', p. 164, nn. 18-19; CUTOLO, *Re Ladislao*, pp. 162, 164-165; *Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. 108, p. 64) e *L. de Miro*, menzionato in un diploma di re Ladislao del 15 maggio 1404 inviato al capitolo di San Nicola di Bari (cfr. J. MAZZOLENI, *Le pergamene di San Nicola di Bari (1280-1414)*, doc. 79, pp. 330-332,

qui in part. p. 332). Nel 1418 fu presidente della camera della Sommaria (TOPPI, 'De origine omnium tribunalium', p. 171, n. 9). Ad Andrea *de Miro* di Gragnano il 17 marzo 1420 era rilasciata quietanza dalla regina Giovanna II (cfr. MONTI, p. 11; MAZZOLENI, *Le pergamene della R. Camera della Sommaria*, p. 282).

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 106.

³⁾ Si desidera.

<1419> febbraio 25, indizione XII, Napoli, Castelnuovo.

La regina Giovanna II invia lettera al magnifico Carlo Ruffo di Calabria, conte di Sinopoli, suo consigliere, mediante la quale gli comunica di aver venduto all'università di Reggio, per mezzo dei suoi sindaci, durante il passato anno di XI indizione, ad un prezzo tra loro convenuto, come appare da pubblico istrumento, la motta Rossa, chiamata anche motta di Belliloco, e la motta Anomeri, detta anche di Mesanova, con i loro fortilizi, casali, uomini, vassalli, diritti e pertinenze, revocando la precedente vendita fatta al predetto conte, invitandolo a desistere dal possesso delle stesse motte e non commettere alcuna molestia, sotto pagamento di pena pari al doppio del prezzo di vendita.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 75 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la nota dello *scriptor*: «Ioh(ann)ellus¹ s(criptor)». Poco a lato: «Guoffredus²». Al centro, la nota di mandato: «De man(da)to reg(ina)li / Andrea de Miro³ referente». A destra, la nota del *summarium* della stessa mano dello *scriptor* del documento: «Pro / universitate et hominibus civitatis Regii quod comes Synopoli / non intromictant se de moctis venditis ipsi universi/tati et ab illarum possessione desistat». Sul *verso*, al centro, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano del XVI secolo: «Lictera domine regine Ioanne regine secunde. / Datum in Castro Novo Neapolis .XXV^o. februarii, / anni .XII^e. indictionis». Poco sopra, di mano del XVIII secolo: «Ioanne de conventione per la mocta / Russa».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 232, doc. n. LXXIX.

N o t i z i a : MOSINO, CARIDI, p. 134.

La pergamena (mm 350 x 200), restaurata, è in buono stato di conservazione. Sono presenti lievi macchie scure all'angolo in alto a destra, e lungo le due antiche piegature disposte nel senso normale a quello della scrittura. All'incrocio della piega mediana orizzontale con la seconda verticale, a causa dell'usura, si è creato un forellino, risarcito con carta giapponese durante l'intervento di restauro, che non ostacola il recupero dello scritto. L'asta verticale della lettera iniziale «I» di «Iohanna», sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso l'alto e verso il basso per cinque righe. Del sigillo impresso *en placard* in calce al documento, al centro, non resta che la traccia lasciata dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente stesso a forma di croce per far meglio aderire l'emblema alla membrana.

✱✱✱
✱ I o h a n n a s e c u n d a D e i g r (a t i) a H u n g a r i e , I e r (u s a) l (e) m e t S i c i l i e r e g i n a e t c (e t e r a) , m a g n i f i c o
viro Carolo Ruffo de Calabria⁴ comiti Synopoli, / consiliario et fideles nostri dilecti, gratiam et
bonam voluntatem. Quia incommutabilis nostre intentionis existit quod universitas et homines
civitatis nostre / Regii de provincia Calabria, fideles nostri dilecti, quibus vel ipsorum sindicis
eorum nomine olim in anno nuper elapse undecime ind(ictionis), vendidimus moctam Russam, /
alias nominatam moctam Belliloci, et moctam Anomerii, alias vocatam moctam Mesenove, de
dicta provincia Calabria, ad nos et nostram curiam spec/tantes et legitime pertinentes cum
fortelliciis, casalibus, hominibus, vassallis, iuribus et pertinentiis ipsarum omnibus quas eis
noviter vel eorum sindaco ad / cautelam confirmavimus et vendidimus pro certo pretio inter nos et
eos convento et per ipsos nobis integre persoluto, sicut patet per / factum exinde publicum
instrumentum⁵, moctas predictas et earum possessionem pacifice teneant, habeant, possideant et
utifruantur eisdem non / obstante quacumque venditione per nos de moctis ipsis facta tibi vel tuo
procuratori tui parte post dictam priorem venditionem / per nos ipsis Reginis factam de moctis
eisdem quam noviter ex iustis causis duximus revocandam. Idcirco volumus / et fidelitati tue de

certa nostra sciencia ac sub pena dupli precii venditionis predictae de ipsis moctis per nos tibi facte harum serie / mandamus expresse q(ua)t(enu)s statim receptis presentibus a tenuta, possessione et dominio dictarum moctarum cum fortelliciis, casalibus, hominibus, vas/sallis, iuribus et pertinentiis earum omnibus antedictis desistas omnino illarumque po(ssessi)onem expeditam, liberam et vacuum, dimictas universitati / et hominibus prelibatis et de illis te deinceps nullatenus intromictas, sed moctas ipsas et earum possessionem per dictos universitatem et / homines vel alios pro eisdem haberi et teneri ut eos possessione predicta gaudere et moctis ipsis utifruì libere et sine aliquo impedi/mento permictas et contrarium non facias sicut nostram gratiam caram habes et penam predictam desideras evitare. Cum contractus / primo factus per principem parte non vocata et non audita rescindi non potuerit nec iuridice revocari, quibuscumque instrumentis et / lictis per nos tibi factis de vendicione predicta non obstantibus quoquomodo. Has nostra lictas nostro secreto anulo et nostre manus / proprie subscriptione munitas tibi propterea dirigentes remansuras usque ad illarum executionem debitam presentanti, quibus obsistere volumus, / quod sunt dicto tantum anulo nostro secreto munite, edictis et aliis quibuscumque in contrarium facientibus nullatenus obstituris. Dat(e) in Castro nostro / Novo Neap(olis), sub eodem anulo nostro secreto, die .XXV^o. mensis februarii .XII^e. ind(ictionis).

I(ohanna) regina^{a)}.

(S I D)

^{a)} *La sottoscrizione della regina è autografa.*

¹⁾ Cfr. la nota 4 del doc. n. 107.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 106.

³⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

⁴⁾ Su Carlo Ruffo di Calabria cfr. la nota 3 del doc. n. 99.

⁵⁾ Si desidera.

111

ALFONSI REGIS LITTERAE GRATIOSAE

1421 maggio 9, Messina

Re Alfonso I, figlio adottivo della regina Giovanna II, ad esibizione da parte di Galganus Filocamus ed Ambrosio Giria, sindaci dell'università di Reggio, conferma i capitoli relativi a privilegi e grazie già concesse alla predetta università dalla predetta regina e da re Ladislao. Concede, pertanto, che gli uomini della città di Reggio non paghino più di due collette generali affinché possano provvedere alla riparazione delle mura e dei fortilizi; che possano riavere Motta Rossa e Motta Anomeri con i loro vassalli, terre e diritti acquistati dalla città Reggio, ma tolti con la forza da Carlo Ruffo conte di Sinopoli; che i Reggini che si erano trasferiti nella Motta di San Quirillo in tempi di tirannia, ritornino a dimorare in città. Concede, inoltre, l'indulto ad Adimarius de Celsa e Giovanni de Leopardo, cittadini di Messina in esilio a Reggio, accusati del reato di lesa maestà; ordina che vengano restituiti a Tucius

Plutinus i beni sottratti che possedeva nel tenimento di Pentedattilo, e a Marco Illius una vigna che possedeva a Fiumara di Muro sottrattagli da Carlo Ruffo conte di Sinopoli; restituisce alla città di Reggio la giurisdizione che possedeva su certi luoghi e castelli; concede ai Reggini che importeranno merci ed animali dalla Sicilia di essere trattati come i cittadini messinesi e versare le gabelle come le pagano quest'ultimi; che tutte le grazie ed immunità concesse siano per sempre durature e non vengano abolite da altri privilegi né dal re né dai suoi successori; condona ancora ogni delitto e crimine commesso nei tempi passati; ordina che l'ufficio del capitano e quello del castellano siano con giurisdizione separata; esenta l'università di Reggio da ogni fideiussione alla quale si trova obbligata nei confronti del conte di Gerace; che il conte di Sinopoli restituisca i beni che ha tolto a Giacomo de Laurentio; che sia riconosciuta la nomina ad arcivescovo di Reggio dell'abate Bartuccius de Mirolto e, se approvata canonicamente, possa costui prendere rapidamente la chiesa Regina; concede l'indulto ai cittadini di Reggio e dei luoghi vicini per tutti i reati commessi al presente, se faranno atto di pentimento entro sei mesi; che venga pagato a Giacomo Gattula ed ai suoi fratelli il dovuto che gli spetta; che i servi venduti da Anducius di Messina ad alcuni uomini di Reggio siano considerati liberi; che la città di Reggio possa avere della proprie gabelle, rinnovarle e rimuoverle a suo piacimento; che se il re decidesse di reclutare uomini armati a Reggio, i reggini siano liberi di farlo volontariamente; dimezza agli ebrei della Guidecca di Reggio il versamento del ius marcafe, per il quale erano tenuti a versare ogni anno due once e sedici tari; che l'ebreo Giuseppe Machezenus sia affidato per l'università di Reggio; che a Loysius Sparella e Nicola de Mirabello, notaio, già sindaci dell'università di Reggio, sia condonato il debito di ventotto once, contratto con Tommaso de Marinis, per la vendita delle terre di Motta Rossa e Motta Anomeri loro fatta dalla regina Giovanna II, e che siano processati solo civilmente e non criminalmente; infine, che Onofrio de Marcellis e Stefano Mayrana, che da molto tempo vivono a Reggio, possano vivere con la loro famiglia e godere liberamente dei loro beni in città o nel ducato di Calabria, nonostante siano genovesi.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 103r-105v (olim cc. 109r-111v) [B]. In calce al documento le note di mandato e di registrazione della cancelleria: «Dominus rex mandavit mihi Francisco Darinyo¹⁾». «In communi Neapoli registrata».

Registro: MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 232-233, doc. n. LXXX.

Notizia: SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, pp. 215-216; ediz. 1993, pp. 292-293; F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio*, III, p. 158; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 41-42; COLAFEMMINA, *The Jews in Calabria*, doc. n. 87, p. 159.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VII*, vol. I, pp. 279-281 [C], sotto l'anno 1420.

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 296-298, sotto l'anno 1420.

L'anno VI del regno e degli altri titoli ducali e comitali di Alfonso il Magnanimo è calcolato a partire dalla data del 2 aprile 1416, giorno della morte del padre Ferdinando I (GRUMEL, p. 426; MOSCATI, *Alfonso V*, p. 323), ricorrendo all'*annus incipiens* abbreviato.

Nos Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie. Exhibitis nobis reverenter per vos dilectos nostros Galganum Filocamum et Ambrosium Giriam, syndicos universitatis civitatis Regii ducatus nostri Calabrie, nomine et pro parte totius dicte universitatis capitulis infra sequentibus, capitula presentanda^{a)} apud sacram regiam maiestatem illustrissimi principis regis Alfonsi Aragonum regis domine domine Iohanne secunde filii adoptivi, ducis Calabrie et legitimi successoris in regno seu ipsius domini regis consilium et commissarios^{b)} ad recipiendum possessionem iamdicti ducatus per gubernatores civitatis Regii et universitatem ipsam. In primis petitur pro parte dicte universitatis quod dignetur ipsa regia maiestas confirmare dicte universitati omnia et singula privilegia que dicta universitas et speciales persone dicte universitatis habent et per reginam Iohannam secundam ab omnibus et singulis retro principibus iuxta ipsorum privilegiorum continentiam et tenorem et precipue privilegia et gratias facta et factas per quondam sacram memoriam regis Ladislai. Item petitur quod placeat eidem regie maiestati concedere dicte universitati quod ex nunc in antea nullo unquam tempore teneantur solvere curie ultra duas collectas generales ut valeant cives dicte universitatis civitatem predictam de continuo reparare meniis et aliis fortaliciis^{c)} opportunis. Cum civitas ipsa ad presens sit semidiruta et in periculo persistit, consideratis pluribus et precise eius situ quam posset per mare invadi et facilius debellari qua existente modo debito meniis reparata poterint cives dicte universitatis firmum eorum fidelitate propositum defensare, circa ea que ad ipsius maiestatis pertinebunt statum commodum et honorem. *Placet regie maiestati*. Item petitur pro parte universitatis predictae quod placeat eidem maiestati restituere ipsam universitatem ad possessionem et tenutam moctarum Mocte Russe et Anomeri cum eorum vassallis, iuribus et terrenis emptarum per ipsam universitatem a reginale maiestate precio convento integraliter iam soluto, a quarum moctarum possessione universitas ipsa de facto et manu armata a magnifico Carolo Ruffo comite Sinopolis extitit spoliata interesse partis detinentis concernitur super quo dominus rex offert se breve complementum iustitie ministrare. Item petitur quod placeat eidem maiestati considerato quod Motta Sancti Quirilli fuit tempore tyramnico habitata reductis ibidem casalibus prenominate civitatis et in territorio dicte civitatis de quo ipsa civitas maximum patitur detrimentum mandare eandem moctam dirui et quod homines dicte motte reducant se ad habitandum in casalibus dicte civitatis prout antiquitus habitabant aut intus civitatem eandem dominus rex per suum officialem mandabit super his informationem recipi qua habita providebit suo considerato servitio, utilitate et indemnitatem civitatis predictae. Item cum Adimarius de Celsa et Iohannes de Leopardo de Messana cives Regii ab ipsa civitate Messane exules in crimine rebellionis subiacere noscuntur^{d)} pro qua causa longa exilia multaque incomoda passi fuissent ac etiam ad aliquid mali^{e)} operandum sint penitus inhabiles de commissis preteritis inducentes plenitudinis^{f)} spiritum et calore fidei erga vestram celsitudinem extuantes ad vestrum proprium ovile vestram fidem et obedientiam cum animi sincera promptitudine a tempore commissi delicti iam redire sint dispositi et parati actusque detestantes et abhorrentes preteritos secum fervida constantia et consortio vestrorum fidelium agregare cum sit humanum^{g)} peccare angelicum vero emendare pro parte dicte universitatis vestre maiestatis humiliter supplicatur ut vestra maiestas altissimi regis regum doctrinam et exempla imitando^{h)}, cuius est proprium misereri semper et

parcere et dexteram penitentibus porrigere ut non ruant sed resurgant, remedio pietatis dictis Adimario et Ioanni exemplo illius procedentes, qui neminem vult perire sed conversos ad se recipit peccatores plenam indulgentiam et remissionem benignius concedere dignareturⁱ⁾ et de clementia vestre maiestatis innata misericorditer^{j)} relaxare omnemque ipsis ex premissis irrogatam infamie maculam libere abstergere et clementius abolere, reintegrando eos ad honores, famam, actiones et statum pristinos et bona eorum quelibet ac si delictum predictum minime commisissent. *Placet regie maiestati intuitu civitatis predictae.* Item petitur quod placeat eidem maiestati concedere dicte civitati quod cives civitatis predictae de facto sint restituti ad possessionem bonorum, a quorum possessione fuerunt per barones et alios de provincia tempore turbato spoliati et in eaⁿdem possessionem manuteneantur per officiales donec apud eos iuxta causa^m possessionis durarent et presertim Tucium Plutinum^{k)} qui fuit destitutus de quadam eius terra posita in tenimento Pentidactuli, iuxta vallonum, iuxta quandam culturam terrarum dicta de Yssillo maioris Regine ecclesie, mediante via publica, et alios confines. Et similiter Marcus Illius destitutus per dominum comitem Synopolis de quadam vinea sua sita in parte Flomarie Muri, providet dominus rex quod officialis suus mictendus informatione prehabita summarie super his iustitiam faciat expeditam. Item placeat eidem maiestati reintegrare iurisdictionem dicte civitati prout hactenus fuit non obstantibus impetrationibus in contrarium forte obtentis per certa loca et castra dicte iurisdictionis petita in isto capitulo concernit etiam regium interesse. Ideo dominus rex habita certificatione per officialem suum mictendum salubriter providebit. Item placeat eidem maiestati concedere eidem universitati quod cives dicte universitatis possint extrahere ab insula animalia et alias mercancias et quod tractentur dicti cives circa solutionem cabellarum prout tractantur cives Messanenses, dominus rex concedit habitatoribus civitatis predictae quod tractentur sicut incole insule antedictae eiusdem domini regis vassalli. Item petitur quod omnes ipse gratie, immunitates et quid a dicta maiestate impetrarentur quod sint perpetuo valiture et habeant roboris firmitate et quod non rumpantur per privilegia neque aliquo modo facta ab aliis neque facienda a maiestate vestra vel ab aliis hominibus potestatem in futurum. *Placet regie maiestati.* Item petitur quod dignetur vestra maiestas remittere omnia delicta et crimina que fuerunt temporibus retroactis commissa quatenus curie tangitur. *Placet regie maiestati.* Item petitur quod dignetur maiestas vestra statuere concedere eidem universitati capitaneum separatum a castellano de novo personas qui alias officium ibidem non habuerunt. *Placet domino regi.* Item dignetur maiestas vestra facere ipsam universitatem exemptam a quadam fideiussione ad quam universitas ipsa videtur obligata domino comiti Giracii. Dominus rex intercedet pro universitate predicta et servabit honestos modos quos poterit super liberatione petita. Item quod certe persone que noluerunt officii vassalli baronum nec iurare homagium in manibus ipsorum, et presertim Iacobus de Laurencio cui comes Synopolis abstulit omnia bona sua propterea petitur quod mandetur quod tam dicto Iacobo quam aliis restituantur bona eorum ablata per ipsum comitem Synopolis et alios. Dominus rex mandabit inde fieri iustitiam expeditam. Item placeat habere recommissum abbatem Bartuccium de Mirollo²⁾ electum Reginum et si fuerit per summum pontificem canonicè confirmatus quod habeat possessionem expeditam ecclesie Regine. *Placet regie maiestati.* Item quod fiet remissio generalis omnibus civibus et hominibus Reginis et incolis habitatoribus et omnibus quibuscumque debitis factis et patris a temporibus retroactis et usque ad presentia tempora quod si infra tempus sex mensium voluerint reddere possint et in civitate Regii aliter dicta remissio non valeat post dictum tempus. *Placet regie maiestati.* Item placeat eidem maiestati habere recommissos Iacobum Gattulum et fratres ut habeant integram satisfactionem et pecuniam quam habere debet. *Placet regie maiestati.* Item quod cum Anducius Messanensis vendiderit certis hominibus Regii certa mancipia, prout in instrumentis³⁾ continetur,

postea fuerunt reperti homines liberi et oblato per ipsum Anducium placeat regie maiestati contra eundem Anducium ipsis Reginis civibus fieri facere summarie et sine strepitu iudicii iusticie complimentum. *Placet regie maiestati*. Item quod ipsa universitas habeat aliquas proprias cabellas temptas dominatas per eandem universitatem placeat eidem maiestati ipsas cabellas eidem universitati confirmare ne eandem universitatem aliquis in ipsis cabellis innovare at quod ipsas cabellas amovere relaxare et ex pro eorum libito voluntatis. *Placet regie maiestati*. Item quod si sponte aliquo futuro tempore vestra maiestas fieri mandaret et faceret armatam tam per mare quam per terram quod dicti cives et homines universitatis et homines et habitatores non cogantur nec compellantur ire et capi in ipsa armata nisi voluntarie voluerint ire aliter non. *Placet regie maiestati*. Item quod cum Iudaica Regii assueverat solvi pro marcafa uncias duas et tarenos sexdecim annuatim considerato quod dicta Iudaica sit ad nichilum deducta placeat ipsum ius marcafa eidem Iudayce remictere et eam a dicto iure perpetuo liberare, dominus rex gratiose remittit medietatem dicti iuris Iudeis predictis. Item quod quidam iudeus nomine Ioseph Machazeni fuerit et sit affidatus per universitatem Regii quod dignetur maiestas vestra habere ratam affidacionem ipsam. *Placet regie maiestati*. Item quod quidam cum olim Loisius Sparella^{l)} et notarius Nicolaus de Mirabello cives nostri tanquam syndici nostre universitatis emissent a domina nostra regina Iohanna duas moctas scilicet Moctam Russam et Anomeri mutuo nomine recepissent a quondam domino Thoma de Marinis pro exequendis negotiis dicte emptionis et aliorum negotiorum universitatis nostre uncie viginti octo pecunie liliarum prout in quodam publico instrumento³⁾ continetur, et revera ipsa universitas tenetur exolvere ipsas et quia hucusque non fuit in posse ipsa universitas ad solvendum, ipsi Loisius et notarius Nicolaus tanquam principaliter videntur et sunt constituti in moram et in penam pecuniariam etiam periuri incidisse videntur et dubitat ipsa universitas ne ipse dominus Thomas seu alius sui parte veniat et agat criminaliter contra eosdem supplicat dicta universitas quod dignetur concedere dictis Loisio et notario Nicolao remissionem pene pecuniarie et de periuri contenti in dicto instrumento que tangit curie et dicto domino Thome et mandare quod si vult agere contra eos civiliter solummodo ad solutionem sui debiti principalis predicti concedere licteras oportunas in forma debita. *Placet regie maiestati*. Item quod dominus Honorius de Maracellis^{m)} et dominus Stefanus Mayranaⁿ⁾ qui fuerunt et sunt a longo tempore cives civitatis Regii possint cum bonis et familia ut ceteri cives tute et libere morari et habitare in civitate et ducatu Calabrie non obstante quod sint Ianuenses. *Placet regie maiestati*. Eisdemque visis et recognitis ad humilis supplicationis instantiam et per vos dictos Galganum et Ambrosium syndicos supradictos supradictis hominibus inde nobis factam, tenore presentis capitula supra inserta et omnia et singula in eis contenta iuxta eorum responsiones in pede cuiusdam capituli appositas laudamus et approbamus et ratificamus ac nostre confirmationis presidio roboramus eaque concedimus et firmamus ut melius et plenius dici et intelligi potest ad vestri et dicte universitatis commodum et utilitatem. Mandantes cum presenti universis et singulis officialibus nostris in dicto ducatu Calabrie constitutis presentibus et futuris et eorum locatenentibus et aliis etiam ad quos pertinere noscatur, quatenus laudationem, approbationem, ratificationem et firmam nostram huiusmodi et omnia et singula in eis contenta teneant et observent tenerique et observari faciant et contra non veniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo minori impendenti munitam. Datum Messane die .VIII. maii anno a nativitate Domini .M CCCC. vicesimo primo^{o)}, regni nostri sexto.

Rex Alfonsus.

a) C presentata. b) C consilarii et commissarii. c) C menia et fortalitia. d) C noscantur. e) C male. f) C induentes penitudinis. g) C aggiunge sit. h) C imitantes. i) C dignetur. j) C aggiunge culpam. k) C Tutius Plutinus. l) C Parella. m) C Muracellis. n) C Mirana. o) C MCCCCXX.

¹⁾ Francesco Darinyo fu consigliere regio e segretario di Alfonso già dal 1418, almeno fino al 1431 (cfr. SEVILLANO COLOM, p. 196). Si ritrova in una lettera segreta di re Alfonso data a Dertusa il 27 marzo 1420 (RIBERA, *Real patronato de los serenissimos señores reyes de Espana*, p. 193); in una lettera segreta di re Alfonso data nel castello di Caller il 6 febbraio 1421 (DE BOFARULL Y MASCARÒ, p. 15); in una lettera data Palermo il 5 marzo 1421, per mano Alfonso, arcivescovo di Cesaraugusta, con la quale re Alfonso conferma due precedenti privilegi a favore della comunità giudaica di Trapani (LAGUMINA, LAGUMINA, doc. n. CCXCVIII, pp. 864-866, qui p. 866); in ultimo, in una lettera di re Alfonso del 14 luglio 1427 data a Barcellona, inviata al vescovo di Urgell, per il recupero dei beni lasciati da Giacomo Palau, cappellano regio (RIBERA, *Real capilla de Barcellona*, p. 115).

²⁾ Morto l'arcivescovo Pietro Filomarini nel 1421, la chiesa di Reggio il 12 maggio fu data in amministrazione temporanea a Giacomo Lancellotti, canonico di Tropea, che per ben quattro anni era stato vicario generale (F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 165, n. 9531). Forse non ben visto dal capitolo e dal clero reggino, decadde poco dopo e non fu mai

nominato vescovo. Il clero ed il popolo reggino proposero la nomina di Bartuccio Mirolidi, pregando re Alfonso, nei capitoli del 9 maggio del 1421, di raccomandarne la sua conferma a papa Martino V. Secondo il p. Russo il papa non accolse però la supplica, ma trasferì Bartolomeo Gattola da Rossano all'arcidiocesi di Reggio. Tuttavia, negli stessi Regesti Vaticani della Calabria del p. Russo, risulta che alla data del 14 maggio 1421 papa Martino V incaricò Giacomo Lancillotto di occupare una porzione canoniale della chiesa di Santa Maria *de Prethoniatis*, in diocesi di Gerace, che portava una rendita di sei once, rimasta vacante per la morte del predetto Bartuccio Mirolidi, precedente rettore (F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, pp. 167-168, nn. 9532, 9535). Su Bartuccio Mirolidi cfr. SCARFO, p. 75, il quale scrive: «Nel 1420 l'abate Bartuccio Mirolido da Reggio eletto da quei signori canonici sotto Martino V sommo pontefice»; GUARNA LOGOTETA, p. 57, n. XLIII, che però lo confonde con il vescovo Marco Mirolidi (1491-1495); EUBEL, I, p. 418, nota 9; F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria*, III, pp. 146, 158.

³⁾ Si desidera.

112

INSTRUMENTUM PIGNORATIONIS

1422 maggio 31, indizione XV, Reggio Calabria.

Vitale de Valleguarneria, luogotenente nel ducato di Calabria del viceré Giovanni Siscar per conto di Alfonso, re di Sicilia e Aragona e duca di Calabria, avendo necessità di denaro per pagare gli stipendi degli armigeri a cavallo, pattuisce con Antonio de Malgeriis e Marco de Salerno, sindaci di Reggio, convenuti dinanzi la grande porta della chiesa maggiore di Reggio, il pignoramento e l'assegnazione all'università di Reggio del castello e della motta di San Quirillo, con tutti i suoi diritti, redditi e proventi, giurisdizione civile e criminale, eccetto la potestà del gladio, sotto pagamento di una somma di novecento ducati d'oro, dei quali dovranno essere versati, entro otto giorni, ducati trecento al predetto luogotenente e centocinquanta al castellano, mentre i rimanenti quattrocento cinquanta ducati entro il mese di agosto, con il patto di retrovendita allo stesso prezzo ed il pagamento degli stipendi di tutto il tempo di durata del

pignoramento alla ragione di ventiquattro ducati al mese dovuti per la guardia del castello. Inoltre, i contraenti stabiliscono che i Reggini possano nominare il capitano ed il castellano della motta e che se non pagassero la somma del pignoramento, potessero imporre nuove gabelle e avessero facoltà di tassare anche i chierici e gli ebrei, e che fossero rispettati tutti i privilegi, grazie ed immunità già concesse alla predetta motta dalla regina Giovanna II e confermati da re Alfonso. Infine, che gli abitanti della motta possano raccogliere grano, produrre vino ed olio senza essere molestati dal conte di Sinopoli, il quale, a sua volta, non dovrà richiedere il *i u s b l a v e* per l'uso del territorio compreso dal vallone di Scacciotti fino al fiume Torbido.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, atti privati, n. 87 bis [A]. Sul *r e c t o*, in calce al documento, è riportata la *notitia testium*: «Testes: iudex Silivester Giria ad contractus iudex, reverendissimus in Christo pater dominus B(artholomeus) archiepiscopus Reginus¹⁾, reverendissimi domini episcopus Militensis²⁾, episcopus Giracensis³⁾, dominus Paulus Maurus, / Paulus Moleti, Iacobus Gactula, Raynerius Signorinus, Iulianus Pantaleus, iudex Nicolaus de Malgeriis, dominus I(ohannes) Fuffuda, dominus Honofrius Marocellus, dominus Stefanus Mayrana, / Riccardus Cacumala, Galiotus Barella, notarius Robertus et Petrus de Mirabello, notarius Masius de Sinopulo, notarius Robertus Brancati, Marcus Illius». Sul *v e r s o*, al centro, di mano coeva: «Instrumentum pignorationis castri Sancti / Quirilli pro ducatis nonigentis <*in A espresso con la numerazione romana C^{viii}*> cum / aliis iuribus infra contentis». Poco sotto questa, di mano del XVIII secolo: «Compra di Motta San Quirillo». Poco al di sopra l'indicazione dell'anno, pure di mano settecentesca: «1421 <*così*>».

I n s e r t o nel doc. n. 114 [B].

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, pp. 217-218; ediz. 1993, pp. 293-294.

E d i z i o n e integrale : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, § V, pp. 321-326 [C¹].

E d i z i o n e parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VII*, vol. I, pp. 281-282 [C].

T r a d u z i o n e italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 298-299.

La pergamena (mm 420 x 560), restaurata, è in buono stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno causato la putrefazione e la caduta di un lembo di membrana lungo il margine superiore, senza però intaccare lo specchio della scrittura. La stessa ha causato un foro di medie dimensioni nella parte inferiore del documento, ed altri piccoli fori nel campo delle sottoscrizioni, che non inficiano affatto il recupero integrale dello scritto, tutti risarciti con carta giapponese durante l'intervento di restauro. In basso a sinistra si trovano anche due piccoli fori dovuti a difetto di concia. Macchie di colore scuro, dovute pure all'umidità, si trovano nella parte inferiore, senza tuttavia impedire la lettura dello scritto. Lo spazio che intercorre tra la sottoscrizione del giudice e quella del primo testimone, e tra quest'ultimo e tutti gli altri testimoni, è tale che tra queste si dovessero apporre le altre sottoscrizioni testimoniali previste nella *notitia testium*, venute in seguito a mancare, tra cui quelle dell'arcivescovo di Reggio e del vescovo di Gerace. Il braccio della lettera iniziale «I» della preposizione «In», che apre l'invocazione simbolica formando nella parte superiore il consueto segno di croce, decorato e sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso il basso per i primi diciotto rigli.

L'anno VIII di regno della regina Giovanna II è calcolato per anni interi a partire dalla data del 7 agosto 1414. È ammissibile anche il ricorso, da parte del rogatario, all'*annus incipiens* allungato.

*I***
n nomine domini nostri Iesu Christi, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quatercentesimo vicesimo secundo, die ultimo mensis maii, quintedecime indictionis, apud

Regium, regnante serenissima domina domina nostra Iohanna / secunda Dei gratia illustrissima Hungarie, Ierusalem, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galitie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, regnorum eius / anno octavo, feliciter, amen. Nos Siliv(este)r Gira de Regio reginali autoritate iudex ad contractus ubilibet per totum ducatum Calabrie, Iohannutius^{a)} Buczurgi de Regio publicus ubilibet per totum regnum Sicilie regia autoritate notarius et testes / subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto publico notum facimus et testamur quod predicto die nobis qui supra iudice, notario puplico^{b)} et testibus infrascriptis personaliter accersitis prope portam magnam^{c)} maioris Regine ecclesie / ad presentiam magnifici domini domini Vitalis de Valleguarneria⁴⁾ locumtenentis pro parte domini domini Iohannis de Ixar^{d)} in ducatu Calabrie viceregis pro parte et nomine serenissimi principis et domini nostri domini regis Alfonsi / Aragonum et Sicilie regis ac ducis Calabrie et cetera, prout nobis plene constitit atque constat per quasdam sue commissionis licteras⁵⁾ in carta de pergameno scriptas regio pendenti sigillo de cera rubea ac subscriptione / manus proprie ipsius domini viceregis munitas, ad requisitionem nobis exinde factam per nobiles viros Antonium de Malgeriis et Marcum de Salerno de Regio syndicos civitatis Regii presentis anni quintedecime indictionis, sindicario / nomine et pro parte universitatis et hominum civitatis Regii, et nobis ibidem existentibus, invenimus ibidem prefatum magnificum dominum locumtenentem et dictam universitatem et homines civitatis Regii, more solito in loco predicto, ad / vocem preconis unanimiter congregatam. Qui quidem dominus locumtenens vigore sue commissionis et autoritate regia qua fungitur pro se et regio nomine ex una parte, et dicti sindici sindicario nomine et pro parte universitatis et / hominum civitatis Regii, ipsa universitate presente, ut predicatur, et applaudente ex parte altera, coram nobis, prout infrascibitur, asseruerunt et sponte confessi sunt ad infrascripta pacta et conventiones modo infrascripto insimul / devenisse, videlicet quod dictus dominus locumtenens, autoritate sibi, ut predicatur, concessa ac nomine et pro parte dicte regie maiestatis, in nostri presentia asserens necessario habere certam pecunie quantitatem pro expediendis negotiis / arduis et necessariis^{e)} dicte regie maiestatis de novo in provincia Calabrie necessario expediendis^{f)} et presertim pro solutione stipendorum gentis armigere militantis ad presens in dicta provincia Calabrie ad confusionem / hostium et rebellium ipsius regie maiestatis, cum asserat sine^{g)} ipsa habenda pecunia non posset comode equitare. Et volens ipsa universitas, ut dixit^{h)}, circa hoc aliquialiter providere et necessariis et serviciis regis adiuvare / et ectiam subvenire, prefatus dominus locumtenens autoritate regia, ut predicatur, ac nomine et pro parte dicte regie maiestatis, in nostri presentia pignoravit et pignoris nomine per fustem assignavit eisdem sindicis presentibus / et recipientibus pro parte et nomine dicte universitatis Regii terram et castrum mocte Sancti Quirilli cum singulis iuribus, redditibus et proventibus ipsius pro ducatis nonigentis de auro ad rationem de liliatis decem pro singulo ducato, / quos dicti sindici pro parte dicte universitatis dare, solvere et assignare promiserunt dicto domino locumtenenti, modo et forma ac pactis et condicionibus infrascriptis et prout infrascibitur et series infrascriptorum capitulorum / cum decretationibus eorum lucidatⁱ⁾ et explanat videlicet: «lo magnifico misser Vitali de Valleguarneria locumtenente in lu ducatu de Calabria per parte et nomu de lu eccellente don Iohan signor de Ixar viceregis / in ducatu Calabrie pro parte serenissimi principis et domini nostri domini regis Alfonsi Aragonum et Sicilie regis ac ducis Calabrie et cetera, autoritate regia inpigna lu castello et terra de Sanctu Quirillu cum municionibus et iuribus omnibus / curie ibidem existentibus et omnibus collectis et que pro tempore inponentur cum cognitione causarum civilium et criminalium omnium, excepta gladii potestate, ubi pena veniret imponenda corporis afflictiva, de quibus congnoicit / capitaneus civitatis Regii, alla universitate et homini de la chitate de Regio per ducati novichentu, cum

potestate statuendi capitaneum et castellanum in dicta mocta Sancti Quirilli iuxta velle ipsius universitatis, et / quod ipsa universitas teneatur pro statuendis officialibus de excessibus et defectibus eorum. Item che lu dictu magnificu locumtenente assigni subito lu dictu castellu et terra a la dicta universitate oy ad sou nunciu / cun li soy munitioni li quali lu castellanu richippi per inventariu. *Placet domino locumtenenti.* Item che la dicta universitate sia tenuta infra iorni octu habito ipso castro, de pagari a lu dictu locumtenente / de la summa predicta ducati trichentu, de lu avanzu de li dinari, zoe de li ducati seichentu, pagari a lu castellanu de la dicta mocta ducati chentu chinquanta, et lu restante, zoe ducati / quacetruchentu chinquanta, pagari per tuctu lu misi de agustu. *Placet domino locumtenenti.* Item che sia licitu a la maiestate de lu signuri re et ad soy officiali recactari lu dictu castellu et terra per lu dictu / preciu quandomcumque li plachira, cum modo quod primo et ante omnia solvantur li predicti ducati novichentu, cum reficione gagiorum de tucto lu tempu che teniranno lu dicto castellu ad rasuni de ducati ventiquattro lo / misi per la guardia de lu dictu castellu, scompitando quello che zi avira richeputo la dicta universitate, et che la dicta universitate de Regio non si poza constringeri, ne de iure ne de facto, de rendiri / lo dicto castello et terra, excepto primo si li exsolva li predicti ducati novichentu et la refecioni de li gagii ut predicatur, et che lu predicto castello et terra non se poza rescotiri, exceptu cum promissione / fienda per regiam maiestatem de la teniri in demanio et supta la capitania de la chitate de Regio et non aliter, promecti lo dicto locumtenente autoritate sue concessionis quod actendatur capitulum prescriptum / et scribere regie maiestati, si necesse fuerit, in favorem dicte universitatis. Item che promecta lu dictu locumtenente et concheda che a la terra de Sanctu Quirillu la dicta universitate de Regio poza mectiri alcuna / subventionem oy cabella per supplimento de li pagamenti predicti, et ancora per li gagii de lo predicto castello. *Placet domino locumtenenti quod secundum eorum facultates solvant et eis restituatur exsolutum quando restituetur universitati Regine pecunia prefata.* Item che lu dictu locumtenente promicta sub fide sua observari a la universitate de Regio et ancora a la dicta terra seu mocta de Sanctu Quirillu et hominibus dictarum civitatum / et moctarum, in genere et in specie, li loru privilegii, immunitati et gratii conchessi alloru tantu per li reali maiestati che foru in lu preteritu tempu, quantu per madamma la regina Iohanna secunda et ancora per / missignuri lu re Alfonsu conchessi et confirmati, et loru non contraveniri per nullu tempu, et de tractari beni la chitate et universitate de Regiu, et non tentari alloru cosa alcuna contra lu debitu de la rasuni. / *Placet domino locumtenenti.* Item che promecta lu dictu locumtenente curare et fare cum effectum cum lu magnifico conte de Sinopoli, omni exceptione remota, che lu dictu conte permecta tucti li chitatini et habitaturi de Regio et / de Sanctu Chirillu de qualuncata parte si siano, puro che siano chitatini et habitanti ad Regiu et ad Sanctu Chirillu, pozano recogliri et pigliari loru grani, vinu, linu, ogliu et altri fructi loru et massarii li quali / su allu tenimentu de la ultra parte, lu quali lu dictu conti possedi, et a li altri soy terreni senza alcuna molestia, et che quilli fructi li quali lu dictu conti avi presu in lu presenti annu de li dicti chitatini et habitanti / li degia restituiri a li patrui et che de lu valluni de Scazote fini a lu flumi Turbuli⁶⁾, non pigli blava, che per nullu tempu passatu sindi presi in lu dictu terrenu, exceptu mo che simo vassalli de / lu signuri re de Aragona, et che annulli et guasti la cabella nova che posse modo de novo supra a la lignami et fructi che venino da lo sou terreno in Rigio. *Placet domino locumtenenti quod summarie et / de plano, omni exceptione remota, fiat iustitia dicte universitati et mocte Regii et Sancti Quirilli et quod eis concedatur a iure comuni permissa defensio.* Item che promecta lu dictu locumtenente curari et fari cum effectum cum lu / eccellente misser Iohanni de Ixar, princhipali vichere, che ipsu retornatu in Calabria accepti, ratifichi et confermi li predicti capituli et pignorationi et che ipsu locumtenente promicte impetrari de la maiestate / de re unu assensu circa li predicti in forma debita. *Placet domino locumtenenti et promictat quod omnia per*

eum pollicita universitate civitatis Regii rata et firma ac grata gerentur per dominum viceregium et / ubi domino viceregio non placuerit, promictat quod omnis pecunia et gagia dicti castris pro rata temporis restituantur dicte universitati secundum capitula et conventiones inita et firmata. Item che se per aventura bisogna / impuniri taxa a la chitate de Regio et a la dicta mocta per pagari li dicti dinari che la dicta universitate poza taxari chierichi et iudey ad pagari la loru tara, et che lu dictu locumtenente sia tenuto / prestari favuri de si cogliri de loru la taxa imponendu alloru. *Placet domino locumtenenti auxiliari et favere circa recollectionem impositionum pro predicta pecunia et hii tantum taxentur et ad taxam compellantur, qui de iure compelli possunt et debent voluntarii, autem solvant quodcumque voluerint*». Que omnia et singula supradicta et infrascripta prefatus dominus Vitalis, ut predicatur, locumtenens regia qua fungitur / auctoritate et regio nomine pro se ex una parte, et prefati sindici^{j)} nomine et pro parte dicte universitatis et hominum civitatis Regii ibidem, ut predicatur, congregati ex parte altera, sponte convenerunt sibi ad invicem et / promiserunt solvere coram nobis ac sponte coram nobis iuramentum sibi ad invicem ad sancta Dey evangelia corporaliter tacto libro, prefatus dominus locumtenens in animam dicti domini regis et dicti sindici pro parte dicte / universitatis Regii mutuo, reciproce et vicissim adimplere, perficere et operari ac facere cum effectu ut finem obsequantur celeriter fructuosum ac rata semper habere, firma tenere, actendere et in/violabiliter observare et in nullo contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, in iudicio vel extra, per se, heredes et successores ambarum partium predictarum. Quod si dictus dominus locumtenens / nomine regio ac regia qua fungitur auctoritate, ut prefertur, per se et alios eius nomine tacite vel expresse contrafecerit in premissis vel in aliquo premissorum sponte se et regiam curiam obligavit sub pena / et ad penam ducatorum de auro mille reginali seu competenti curie persolvendam, per stipulationem solemnem promissam me predicto notario puplico penam ipsam pro parte curie cuius interest vel intererit legitime / stipulanti. Et teneri eidem universitati proinde ad omnia dampna, expensas et interesse propterea facta vel facienda in curia et extra curiam reficere et resarcire sub ypotheca et obligatione bonorum suorum regieque curie / supradicte usque ad integram satisfactionem, renunciando proinde prefatus dominus locumtenens regia qua fungitur auctoritate coram nobis exceptioni doli mali, vis, metus et infactum⁷⁾, presentis non sic celebrati / contractus et rey predicto modo non geste⁸⁾, privilegio fori competenti et competituro⁹⁾, condicioni indebite ob causam, sine causa et ob turpem causam¹⁰⁾, ac beneficio restitutionis in integrum¹¹⁾, licteris, privilegiis, cedulis et / rescriptis quibuscumque reginalibus sive regiis, et alterius cuiuscumque officialis, principis et magnatis impetratis et ectiam impetrandis ac consuetudinibus et constitutionibus regni huic forte contrariis, legi prohi/benti penam in contractibus apponi, commicti, exigi vel exossi, legi dicenti probationis modum non esse angustandum¹²⁾, et omnibus iuribus, legibus canonicis et civilibus contentis in corpore utriusque iuris ac / compensationibus, defensionibus et factis, quibus et propter que dictus dominus locumtenens se possit defendere, et ab ipsorum observantia tueri in iudiciis sive extra quoquomodo. Supplens idem dominus locum/tenens dominica qua fungitur potestate in premissis, omnem et quemcumque defectum cuiuscumque sollemnitate iuris et facti obmissi et clausulam quamcumque deficientem ad validationem premissorum, / illasque pro suppletis et appositis haberi voluit in omnem eventum, in successu temporis ac si in presenti essent, apposita et ectiam annotata lege qualibet in contrarium non obstante. Item^{k)} voluerunt / ambe partes predicte quod presens instrumentum possit refici, corrigi et emendari semel, bis et quotiens opus fuerit ad consilium sapientum, addendo et diminuendo clausulas necessarias et ectiam / oportunas veritatis tamen substancia non mutata. Unde ad futuram memoriam et tam dictarum ambarum partium quam regie curie ac omnium aliorum quorum interest et interesse poterit de^{l)} / premissis perpetuo

certitudinem et cautelam rogatu^m) ambarum partium earundem, facta sunt eis exinde duo puplica instrumenta, quorum unum est presens scriptum et subscriptum per manus mey predicti notarii puplici, / nostrum qui supra iudicis et subscriptorum testium subscriptionibus roboratum. Actum anno, mense, die, loco et indictione premissis (SN)

✕ Ego Silivester Giria de Regio qui supra iudex premissis pro iudice interfui meaque subscriptione subscripsiⁿ).

✕ Ego frater Dominicus ep(iscop)us Militensis predicta accepto quia interfui et audivi.

✕ Ego Galiotus Barella de Regio me subscripsi.

✕ Ego Riccardus de Cacumala de Regio me subscripsi.

✕ Ego Honofrius Marocellus^o) testor.

✕ Ego iudex Nicolaus Malgeri de Regio testor^p).

✕ Ego Petrus de Mirabello de Regio me subscripsi^q).

✕ Ego Robertus de Mirabello de Regio me subscripsi.

✕ Ego Masius de Synopulo de Regio me subscripsi.

✕ Ego Robertus Brancati de Regio me subscripsi.

✕ Ego Marcus Illius de Regio me subscripsi.

✕ Ego qui supra Iohannutius Buczurgi¹³) de Regio puplicus ubilibet per totum regnum Sicilie regia autoritate notarius presens scriptum puplicum scripsi et me subscripsi.

^a) C Iannuatus. ^b) B omette puplico. ^c) C^l omette magnam. ^d) C Tyvar; C^l Hjar. ^e) C^l urgentibus. ^f) B omette negotiis~expediendis. ^g) C^l secundum. ^h) C^l dum. ⁱ) B elucidat. ^j) B aggiunge sindacario. ^k) B et. ^l) In A de è ripetuto al rigo seguente. ^m) B aggiunge dictarum. ⁿ) B omette subscripsi. ^o) B Bonifacius Maurellus. ^p) B aggiunge subscripsi. In C^l testis sum. ^q) Alla sottoscrizione del testimone seguono le lettere P. M., iniziali del nome e cognome del testimone.

¹) Bartolomeo Gattola, arciprete di Gaeta, già arcivescovo di Rossano eletto il 27 gennaio del 1405 e consacrato il 5 ottobre di quell'anno, fu nominato arcivescovo di Reggio il 10 novembre 1421. Con bolla del 14 ottobre 1426 fu trasferito a Messina, dove morì nel 1446 (cfr. UGHELLI, IX, coll. 305, 331; FIORE, II, p. 293; SCARFO, p. 75: «Bartolomeo Gatto, messinese, dell'ordine di S. Domenico, arcivescovo di Reggio per 4 anni, 11 mesi e 3 giorni»; GAMS, pp. 917, 950; GUARNA LOGOTETA, pp. 54-55; TACCONE GALLUCCI, pp. 400, 433; EUBEL, I, pp. 337, 418, 424; RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio*, III, pp. 146-147; ID., *Cronotassi dei vescovi di Rossano*, pp. 95-97; ID., *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 133, n. 9136; p. 135, n. 9158; pp. 168-169, nn. 9541, 9543, 9545; p. 187, n. 9741); STORTI, pp. 656-657.

²) Frate Domenico, dunque, proveniva da ambito monastico, di cui non se ne conosce l'ordine di appartenenza (forse un francescano o domenicano), risulta essere vescovo eletto della diocesi di Mileto in data 14 maggio 1407, quando si impegnò a versare alla camera apostolica per il servizio comune la somma di duecento fiorini.

Ancora eletto risulta essere il 2 maggio 1409, quando, insieme a Nicola vescovo di Ferentino, fu inviato come nunzio apostolico a Venezia. L'11 luglio 1426 papa Martino V inviò lettera indirizzata a re Luigi III d'Angiò, a Polissena Ruffo duchessa di Sessa, al marchese di Crotona Nicola Ruffo ed a quello di Gerace, nonché ai conti di Sinopoli, Arena e Terranova, affinché riconoscessero ed assistessero Domenico quale vescovo di Mileto contro Giacomo Barrile. Morì secondo tutti i repertori di cronotassi vescovile nel 1435, eccetto il p. Russo, seguito dal Luzzi, che ne allunga, con documenti alla mano, l'episcopato fino al 1437, quando il 26 luglio fu eletto alla diocesi il vescovo Antonio Sorbillis di Mileto, in seguito alla morte di Domenico (su questo vescovo cfr. UGHELLI, I, col. 958; FIORE, II, p. 354; V. CAPIALBI, p. 41, n. XXIX, lo cita anche per una pergamena nel suo privato archivio, contenente il privilegio dato nel palazzo episcopale di Mileto il 18 giugno 1430 con il quale concede *ius patronatus* sulla chiesa *sine cura* di Santa Domenica di Briatico ad Albo figlio di Roberto Mango e Nicola Lipari di quella terra, riportato in appendice doc. XXXII, pp. 173-175;

GAMS, p. 897; TACCONE GALLUCCI, p. 438; EUBEL, II, p. 192; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 137, n. 9179; p. 139, n. 9208; p. 186, n. 9730; p. 239, n. 10325; OREFICE, p. 302, n. 124; p. 310, n. 176; LUZZI, pp. 119-120, n. XXVII). Nel 1425 Domenico, vescovo di Mileto, aveva concesso in commenda ad Ambrosio Squimirri, monaco del monastero italo-greco di San Giovanni di Stilo, in diocesi di Squillace, l'altro monastero greco di San Pietro di Spina, nei pressi di Arena, rimasto vacante per la morte del precedente abate Macario. Lo stesso Ambrosio ottiene conferma dell'assegnazione del monastero di San Pietro da papa Martino V inviata al vescovo di Squillace (cfr. *Acta Martini P.P. V (1417-1431)*, pp. 773-774, n. 298). Il 13 novembre 1432 papa Eugenio IV gli assegnò in commenda il monastero italo-greco di Sant'Elia di Capassino del casale di Galatro, in diocesi di Mileto, rimasto vacante in seguito alla morte del precedente abate Nicola. Il 25 agosto 1437, essendo morto Domenico, il predetto monastero fu dato in commenda al vescovo milite Antonio Sorbilli, suo successore (cfr. *Acta Eugenii Papae IV (1431-1447)*, p. 113, n. 181; p. 302, n. 589).

³⁾ Paolo *Seginensis* (o di Segni, secondo l'interpretazione del p. Russo), già arcivescovo di Siponto nel 1414, fu trasferito alla diocesi di Gerace nel 1419 e poi nominato amministratore *pro tempore* dell'arcidiocesi di Reggio già il 12 maggio 1421, in seguito alla vacanza della sede per la morte dell'arcivescovo Pietro Filomarini (F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 167, n. 9531). Il 28 dicembre 1425 papa Martino V, visti gli impegni e le prolungate assenze di Bartolomeo Gattola, lo nominò di nuovo amministratore dell'arcidiocesi di Reggio. Il 4 febbraio 1429, in seguito al trasferimento di Gaspare Colonna all'arcidiocesi di Benevento, fu eletto arcivescovo di Reggio, dove rimase fino almeno 1437, quando fu deposto ed incarcerato da papa Eugenio IV per essersi schierato contro di lui al Concilio di Basilea. Al suo posto, in qualità di amministratore spirituale e temporale *pro tempore*, fu nominato Guglielmo *de Logotheta*, cantore reggino, il quale fu consacrato arcivescovo di Reggio il 18 maggio 1440. Il 22 ottobre 1445 il pontefice diede mandato a frate Matteo di Reggio, dell'ordine dei minori francescani, inquisitore di eresie nel regno di Sicilia, di portare in giudizio Paolo per processarlo per diverse colpe commesse. Cfr. UGHELLI, VII, col. 855; IX, col. 332, 396; FIORE, II, pp. 293, 306; PASQUA, pp. 276-277; GAMS, pp. 882, 917, 924; TACCONE GALLUCCI, p. 411; EUBEL, I, pp. 263, 418, 453; II, p. 222; OPPEDISANO, pp. 521-522; F. RUSSO, *Storia dell'arcidiocesi di Reggio*, III, pp. 148-149; ID.,

Regesto Vaticano per la Calabria, II, p. 163, n. 9483; p. 184, n. 9710; p. 198, n. 9847; p. 241, n. 10347; p. 256, 10498; p. 297, 10934; *Manfredonia-Siponto*, p. 320; AUBERT, col. 689; E. D'AGOSTINO, pp. 68-69.

⁴⁾ Il 3 settembre 1422, in un mandato di re Alfonso, emesso a Tropea a favore di Caterinella *de Grimaldis*, contessa di Sinopoli, compare Vitale di Valguarnera, luogotenente del viceré Giovanni Siscar nel ducato di Calabria, (*I registri della Cancelleria Vicereale di Calabria (1422-1453)*, doc. n. 15, pp. 13-14, qui p. 14). Il 26 settembre 1422, da Monteleone, re Alfonso invia lettera viceré di Calabria Giovanni Siscar, con la quale acconsente alla vendita fatta da Vitale di Valguarnera, luogotenente del predetto viceré nel ducato di Calabria, a Carlo Ruffo, conte di Sinopoli, della terra e del castello di Borrello, per la somma di 3500 ducati, confermata il 23 marzo 1423 (*Il registro "Privilegiorum Summariae XLIII" (1421-1450)*, docc. nn. 5-6, pp. 4-5).

⁵⁾ Si desidera.

⁶⁾ Il torrente Scacciotti è una fiumara nei pressi di Gallico (BARILLARO, III, p. 214 *sub voce*); il Torbido scorre nei pressi di Reggio (*ivi*, pp. 241-242 *sub voce*). Lungo la valle di quest'ultimo si trovavano importanti metochia italo-greci, tra cui quello di San Nicodemo di Cellerana (cfr. MINUTO, VENOSO, II, pp. 149-159).

⁷⁾ C. Th., 2, 15, *de dolo malo*; C., 2, 20, *eod. tit.*; *ibid.*, 8, 35, *de exceptionibus sive praescriptionibus*, § 5; D., 4, 3, *de dolo malo*; *ibid.*, 44, 4, *de doli mali et metus exceptionibus*, 2, §§ 1, 5; 3, § 33.

⁸⁾ D., 22, 4, *de fide instrumentorum*.

⁹⁾ D., 5, 1, *de iudiciis et ubi quisque agere vel conveniri debeat*.

¹⁰⁾ C., 4, 5-7, *de conditione indebiti, ob causam datorum, ob turpem causam*; D., 12, 5-7, *de conditione ob turpem vel iniustam causam, indebiti, sine causa*.

¹¹⁾ C., 2, 22, *de in integrum restitutione*; D., 4, 1, *de in integrum restitutionibus*.

¹²⁾ D., 22, 3, *de probationibus et praesumptionibus*.

¹³⁾ Quella dei Bosurgi è una famiglia di Reggio ampiamente testimoniata nelle fonti documentarie. Il 3 dicembre 1400 Ladislao nomina Pietro Bucurgo, di Reggio, console di tutti i regnicoli nella città di Messina ed in tutta la Trinacria ed in tutte le città, terre e luoghi appartenenti all'isola (cfr. BARONE, *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, XIII (1888), p. 15). L'incarico, con mandato emesso il 22 luglio 1404 da San Lucido, viene confermato al medico Pietro Bucurgo di

Reggio (*ibidem*, p. 25). Tre giorni prima, il 19 luglio, Ladislao concesse feudi a Filippo di Moletto di Reggio (CUTOLO, *Re Ladislao*, p. 315, nota 38). Il 1 settembre 1428, con lettera emessa a Reggio, Luigi III concedeva al chierico Antonio Buzzargo di Reggio l'ufficio del notariato (OREFICE, p. 358, n. 478). Il 16 agosto 1430, con lettera emessa da Castrovillari, re Luigi III concede a Ladislao Busurgi di Reggio l'ufficio della custodia dei porti e delle marittime da Capo

Vaticano fino a Capo Stilo (*ibidem*, p. 367, n. 536). Un Ladislao Bosurgi, notaio di Reggio nell'anno 1342, è ricordato dallo Spagnolio quale estensore di un atto ove figura un certo Sandalo Brancaccio, pretore di Reggio, che esercitava la sua autorità su tutte le terre comprese tra Bagnara e Bruzzano (SPAGNOLIO, vol. I, lib. XI, cap. III, p. 229).

113

PUBLICA APODIXA

1422 giugno 1, indizione XV, Reggio Calabria, *apud locum Sancti Francisci minorum*.

Vitale de Valleguarneria, luogotenente nel ducato di Calabria del viceré Giovanni Siscar, per conto di Alfonso, re di Sicilia e Aragona e duca di Calabria, rilascia pubblica apodissa per aver ricevuto da Antonio de Malgeriis e Marco de Salerno, sindaci di Reggio, la somma di trecento ducati dei complessivi novecento, dovuti in acconto per il pignoramento e la vendita della motta di San Quirillo fatta all'università di Reggio, unitamente ad altri ducati centocinquanta.

Originale: BCRC, fondo pergamene, atti privati, n. 142 [A]. Sul recto, in calce al documento, è riportata la *notitia testium*: «Testes: iudex Albericus Ylliu <così A, qui ed in seguito> annalis iudex Regii, dominus Iohannes Fuffuda, Iohannes de Prothopapa, Petrus Panis, Petrucius [Cristianus], / notarius Iohannes de Leopardo, Angelus Giria, Antonius Buczurgi <segue et ego depennato dal medesimo rogatio e riscritto dopo>, Nicolaus Illius et ego». Sul verso, in basso al centro, di mano coeva: «Instrumentum assignationis domino Vitali». In alto a destra, disposto perpendicolarmente alla scrittura, di mano del XVIII secolo, una nota del *summarius*, parzialmente errata: «Atto di pagamento di docati / 300 per saldo delli docati 900 / che la città dovea alla corte / per la compra di Motta Russa e / Motta Annomeri <così> nel 1422, per / notar Giannuzzo Bosurgi». Poco a lato, pure di mano settecentesca, un'altra nota della data: «1422».

La pergamena (mm 255 x 370) si trova in cattivo stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno causato la putrefazione e la caduta di vistosi lembi di membrana lungo tutto il margine di destra, intaccando notevolmente lo specchio della scrittura. La stessa ha causato una forte scoloritura dell'inchiostro nella parte inferiore del documento. Lo spazio che intercorre tra la sottoscrizione del penultimo testimone e quella dell'ultimo, e tra questo e quella del notaio è tale da lasciar supporre che tra queste si dovessero apporre le altre sottoscrizioni testimoniali previste nella *notitia testium*, venute in seguito a mancare. Il braccio della lettera iniziale «I» della preposizione «In», che apre l'invocazione simbolica formando nella parte superiore il consueto segno di croce, decorato e sporgente rispetto al margine scrittorio, si prolunga verso il basso per i primi quattordici righi.

Per l'anno di regno della regina Giovanna II valgono le osservazioni di cronografia esposte al doc. precedente.

✠ ❖❖❖
❖❖❖ I N Nomine domini nostri Iesu Christi, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo quatercentesimo vicesimo secundo, die primo mensis / iunii, quintedecime indictionis, apud

locum Sancti Francisci minorum Regii, regnante serenissima domina nostra Iohanna secunda Dei / gratia illustrissima Hungarie, Ierusalem, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Lodomerie, Comanie Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, regnorum eius anno octavo, feliciter, amen. Nos Albericus Ylliu^{a)} / de Regio annalis iudex civitatis Regii presentis anni quintedecime indictionis, Iohannutius Buczurgii de Regio puplicus ubilibet per totum / regnum Sicilie regia auctoritate notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati tenore presentis puplice apodixe notum facimus / et testamur quod predicto die nobis qui supra iudice, notario puplico et testibus infrascriptis personaliter accersitis ad predictum locum Sancti Francisci / Regii, ad requisitionem nobis exinde factam per nobiles viros Antonium de Malgeriis et Marcum de Salerno, syndicos civitatis Regii / presentis anni quintedecime indictionis, sindicario nomine et pro parte dicte universitatis et hominum civitatis Regii, et dum essemus ibidem invenimus / magnificum dominum dominum Vitalem de Valleguarneria locumtenentem pro parte excellentis domini domini Iohannis de Ixar in ducatu Calabrie / viceregis pro parte et nomine serenissimi principis et domini nostri domini regis Alfonsi Aragonum et Sicilie regis, ducis Calabrie et cetera, ut / nobis plene constitit atque costat per sue commissionis licteras¹⁾ in carta de pergameno scriptas pendenti sigillo de cera rubea ipsius / regie maiestatis munitas ac subscriptione manus proprie ipsius domini viceregis roboratas. Qui quidem dominus locumtenens, presentibus, intervenientibus / et hoc petentibus dictis nobilibus viris Antonio de Malgeriis et Marco de Salerno, sindicis sindicario nomine et pro parte dicte / universitatis et hominum civitatis Regii, ut prefertur prout infrascibitur, coram nobis asseruit et sponte confessus est se recepisse et habuisse / a dictis sindicis, sindicario nomine et pro parte dicte universitatis et hominum civitatis Regii, de summa ducatorum noningentorum [debitorum eidem] / locumtenenti per eandem universitatem ratione et ex causa pignorationis castri et terre mocte Sancti Quirilli pignorati eidem universitati / et hominibus Regii per eundem locumtenentem, prout in instrumento pignorationis huiusmodi latius continetur, ducatos tringentos ad rationem [de] / tarenis quinque liliatis pro singulo ducato, preter et ultra ducatos centum quinquaginta receptos per eundem locumtenentem a dictis sin/dicis sindicario nomine prenotato de dicta summa ducatorum noningentorum, prout apodixa ipsorum ducatorum centum quinquaginta [re]/citat valde clarum. Renuncians proinde prefatus dominus locumtenens coram nobis exceptioni non receptorum, non habitorum et non numeratorum ducatorum / tringentorum predictorum²⁾ ac spei sumere receptionis et habitionis ipsorum. In cuius rei testimonium, futuram memoriam et tam dicte universitatis / et hominum civitatis Regii quam regie curie et omnium aliorum quorum interest et interesse poterit de premissis certitudinem et cautelam ro[gatu] / dicti domini locumtenentis presens puplica apodixa eisdem sindicis, sindicario nomine et pro parte universitatis et hominum civitatis Regii, / exinde facta est, scripta et subscripta per manus mei predicti notarii puplici nostrum qui supra iudicis et subscriptorum testium subscripta atque / roborata. Scripta anno, mense, die, loco et indictione premissis. (SN)

✕ Ego Albericus Ylliu de Regio qui supra iudex civitatis Regii me subscripsi.

✕ Ego Iohannes de Leopardo testor.

✕ Ego Petrucius Panis de Regio me subscripsi.

✕ Ego Angelus Giria de Regio me subscripsi.

✕ Ego Petrucius Cristianus de Regio me subscripsi.

✕ Ego Antonius Sgaraglonus me subscripsi.

✕ Ego Antonius Buczurgii de Regio me subscripsi.

✕ Ego Nicolaus Illius de Regio me subscripsi

✕ Ego Iohannes de Prothopapa de Regio testor.

✕ Ego qui supra Iohannutius Buczurgi de Regio puplicus ubilibet per totum regnum Sicilie regia auctoritate notarius [presentem] / apodixam puplicam scripsis et me subscripsi.

^{a)} Così A, *qui e dopo*.

¹⁾ Si desidera.

²⁾ C., 4, 30, *de non numerata pecunia*, § 7; 4, 38, *de contrahenda emptione et venditione*, § 9;

D., 18, 1, *de contrahenda emptione*; I, 4, 13, *de exceptionibus*, § 2.

114

ALFONSI REGIS LITTERAE PATENTES

1422 luglio 27, nel monastero della Trinità di Gaeta.

Re Alfonso <I> d'Aragona presta assenso al pignoramento della terra e del castello della motta di San Quirillo rogato in un pubblico istrumento ed a lui presentato dall'università e dagli uomini della città di Reggio.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 87 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra: «Dominus rex mandavit mihi / Francisco Darinyo¹⁾». Poco più sotto, di colore più scuro, la sigla «P» di «probata»²⁾. A lato, la nota di registrazione: «In comuni Neapolis .VI^o.». A destra: «Visa est in Summaria». Nell'angolo in basso a destra: «Vidit Inguacius³⁾ <lettura dubbia>. / Vidit Ayerba (?)⁴⁾ <lectio difficilis>». Sul lembo esterno della p l i c a , al centro, capovolta rispetto alla scrittura, scritta tra i due fori attraverso cui passava il filo che reggeva il sigillo, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta». A destra: «R(egistra)ta in cam(er)a Summarie». Sul v e r s o , al centro, disposta nello stesso senso della scrittura, di mano coeva: «Privilegium pignorationis / Mocte Sancti Quirilli». Poco sopra di mano del XVIII secolo: «Alfonso». A destra, di mano del XVIII secolo: «Privilegium pignorationis Mocte Sancti / Quirilli pro ducatis 900 de capitale eiusdem pignorationis. / Rex Alfonsus». Segue di altra mano settecentesca: «Per Antonium de Malgeriis di / Salerno / 1422». Più sotto di altra mano sincrona: «Vacat quia de pignoratione / Sancti Quirilli».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 233-234, doc. n. LXXXI.

N o t i z i a : MOSINO, CARIDI, p. 134.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, § V, p. 326 [C¹].

La pergamena (mm 520 x 415), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in discreto stato di conservazione. Macchie scure dovute ad infiltrazioni di umidità sono sparse su tutto il supporto, più accentuate lungo le due antiche linee verticali di piegatura del supporto. In particolare, all'incrocio tra la seconda di queste con la seconda piega parallela alla scrittura, a causa dell'usura, si è prodotto un foro di media grandezza, risarcito con carta giapponese durante il restauro, che non inficia il recupero integrale dello scritto. Sono evidenti i due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava il cordone che reggeva il sigillo cereo pendente perduto. La lettera «A» iniziale di «Alfonsus», di modulo grande, ma non ingrossata, finemente decorata, sporgente rispetto al margine dello specchio scrittorio, si prolunga verso l'alto.

L'anno VII del regno e degli altri titoli ducali e comitali di Alfonso il Magnanimo è calcolato a partire dalla data del 2 aprile 1416, facendo ricorso al computo per anni interi oppure all'*annus incipiens* abbreviato.

*A*lfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Calabrie, Acthenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie, universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris pro parte universitatis et hominum civitatis / Regii, dicti nostri ducatus Calabrie, fuit nobis exhibitum et presentatum quoddam publicum documentum pignorationis terre et castris mocte Sancti Quirilli continentie subsequens: ...⁵⁾. Et proinde maiestati nostre humiliter supplicatum ut pignorationem ipsam in preinserto instrumento contentam eisdem confirmare^{a)} benigniter dignemur. Qua supplicatione admissa, pignorationem prefatam / ratam, gratam et firmam habentes, de certa nostra sciencia et consulte laudamus, approbamus, ratificamus et etiam confirmamus, iuxta inserti instrumenti iamdicti seriem et tenorem. Mandantes magnifico vicemgerenti, nec non universis et singulis officialibus nostris in eodem ducatu Calabrie ubilibet / constitutis, presentibus et futuris, eorumque locatenentibus ac hominibus et habitatoribus dicte mocte Sancti Quirilli ad quos spectat sub nostre gratie et mercedis obtentu, quat(enu)s laudationem et confirmationem nostras huiusmodi teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant per^{b)} quoscumque iuxta / dicti instrumenti publici inserti seriem et tenorem et contra non faciant vel veniant aliqua ratione. In cuius rei testimonium presentes exinde fieri et sigillo nostro minori inpendenti iuximus communiri. Dat(e) in monasterio Trinitatis^{c)} apud Gayetam, die vicesimo septimo iulii, anno / nativitatis Domini millesimo quatercentesimo vicesimo secundo regnique nostri septimo.

Rex Alfonsus^{d)}.

(SP D)

a) *C^l* confirmari. b) *C^l* pro. c) *C^l* Ternitatis. d) *La sottoscrizione del sovrano è autografa.*

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 111.

²⁾ È più plausibile lo scioglimento di questa sigla nella formula «probata», anziché in «provisa» o «pro visa», proposta da alcuni editori. Cfr. ad esempio FERRANTE, p. 10; CASULA, p. 54; ALAGGIO, p. CXXI.

³⁾ Potrebbe trattarsi di Francesco Antonio Guindacio, patrio napoletano, forse nel 1422 luogotenente della Sommaria, consigliere di Alfonso I nel 1446 e presidente della regia camera della Sommaria nel 1451, morto, tuttavia, nel 1488 (cfr. TOPPI, 'De origine omnium

tribunalium', pp. 184-185, n. 9). Ma nutro perplessità, anche sulla lettura del nome.

⁴⁾ Partendo dall'elemento aristocratico e cavalleresco, re Alfonso sistemò i quadri della feudalità e del vertice dell'amministrazione, centrale e periferica, dello stato. Tra questi spiccano nomi come quelli dei D'Avalos, i Guevara, i Cabanillas, i Cardenas, i Cardelles, i Siscar, gli Ayerbe ed i Diaz Garlon (cfr. PONTIERI, *Dinastia, regno e capitale nel Mezzogiorno aragonese*, p. 84).

⁵⁾ Doc. n. 112.

115

ALFONSI REGIS PRIVILEGIUM

1425 giugno 30, Cesaraugusta (Zaragoza).

Re Alfonso d'Aragona, in seguito alla richiesta presentata da Alfonso de Cardona, miles, conte di Reggio, consigliere e camerlengo, per i buoni servigi e la fedeltà degli uomini di Reggio,

concede loro che siano liberi ed immuni, nel vendere o acquistare mercanzie nel regno di Sicilia oltre il faro, dalla soluzione della tassa del tarì dei Genovesi, della tratta del ferro, frumento, orzo, legname, cuoio, carne, vino ed animali, dalla dogana *cantaratorum* e da tutti i diritti dovuti alla regia curia, compreso i diritti di portolania, ancoraggio e del grano da dare ai baroni.

I n s e r t o nel doc. n. 127.

C o p i a a u t e n t i c a : Archivio di Stato di Napoli, *Sommaria, Diversi*, vol. CVL, cc. 280-281, riprodotta parzialmente da PONTIERI, *La Calabria a metà del XV secolo*, p. 137, nota 1 [C¹].

E d i z i o n e parziale: SPAGNOLIO, *liber XIV, caput I*, vol. I, pp. 291-292 [C].

T r a d u z i o n e italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 309-310.

Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie, per spectabilem et magnificum virum Alfonsum de Cardona¹⁾ militem, comitem Regii^{a)}, consiliarium et camerlengum nostrum dilectum, fuit nobis expositum reverenter quod cum nos preteritis temporibus actendentes fidelitatem et grata servicia universitatis et proborum hominum civitatis Regii, in provincia Calabrie ultra, eosdem probos homines et universitatem dicte civitatis insolidum liberos, exemptos, immunes et franchos in dicto regno Sicilie ultra farum de quibuscumque^{b)} rebus usui suo necessariis vendendis seu emendis in ipso regno, etiam si res ipsas^{c)} eos contingeret mercantialiter^{d)} contractare, a soluzione tarenì Ianuensium et tracta ferri, frumentorum et ordey ac lignaminum, coraminis, panni, carniū^{e)}, vini et animalium, a soluzione dohane cantaratarum^{f)} et iurium omnium^{g)} quorumcumque^{h)} nostre curie debitorum seu debendorum ac etiam a iure portulanie, anchoragii et a granis baronum solvi consuetis in perpetuum fecerimus, prout hec et alia in quodam nostro privilegio dato Cesareauguste, die ultimo iunii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo quinto, pleniusⁱ⁾ continentur.

a) Comitem Regii *su rasura*. b) C^l quibusdam. c) C^l recipies *in luogo di res ipsas*. d) C^l mercimonialiter; C^l mercantiliter. e) C^l carnis. f) C^l Crotonatarum. g) C^l aggiunge et. C^l omette omnium. h) C^l quorumcumque. i) C^l omette plenius.

¹⁾ Alfonso de Cardona, nobile catalano appartenente a famiglie al seguito del re già da tempo stabilitesi in Sicilia, era stato immesso nel baronaggio locale dal re Alfonso. È noto come *miles*, consigliere e camerlengo, nonché conte di Reggio già dal 1425, titolo che gli fu confermato da Alfonso nel 1443 per compensargli i buoni servigi resigli (cfr. SPANÒ BOLANI, *Storia di*

Reggio Calabria, ediz. 1857, I, p. 226; ediz. 1993, p. 304; PONTIERI, *Dinastia, regno e capitale nel Mezzogiorno aragonese*, p. 42; ID., *La Calabria a metà del XV secolo*, pp. 81, 136; *Ratio foculariorum Principatus Citra (a. 1445)*, p. 57; FODALE, *La Calabria angioino-aragonese*, p. 248). Morì nel 1452.

1426 marzo 4, Valencia.

Re Alfonso I d'Aragona, in seguito all'esposizione fatta dai sindaci dell'università di Reggio, Marco Salernus e Galganus Philocamus, circa le tristi condizioni in cui versava la città che da milletrecento fuochi si era ridotta a meno di duecento a causa delle continue guerre, con le case che cadevano in rovina e le vigne incolte e distrutte dagli incendi, concede che Giovanni de Ultrera, capitano della città, che aveva salvato dalla totale distruzione, per le benemerite acquistate rimanga, giusto il desiderio dei cittadini, per tutta la sua vita capitano di Reggio e del suo distretto compreso da Bagnara a Capo Bruzzano. Concede, altresì, l'esenzione del diritto di scannatura e sigillo; che la città di Reggio resti per sempre nella condizione di demanialità; che abbia il titolo di città fedelissima; che la motta di San Quirillo, motta Anomeri e motta Rossa siano aggregate alla città di Reggio; che i Reggini siano liberi ed immuni nel vendere o acquistare mercanzie nel regno di Sicilia e nel ducato di Calabria; che i signori delle terre della città di Reggio possano uccidere o catturare animali domestici o selvatici che, entrando senza permesso nei loro possedimenti, arrechino danni, e qualora i loro proprietari li reclamassero indietro, dovranno pagare alla curia reggina una pena di dieci once. Infine, istituisce la fiera di San Marco, che dovrà durare dal 25 aprile, giorno della festa del predetto santo, fino al 10 maggio, secondo le modalità e le condizioni di come si svolge la fiera di agosto, disponendo, ancora, che quest'ultima duri altri due giorni in più dei soliti quindici.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 2 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra, la nota di registrazione: «In comuni Neapolis .II^o.». Poco a lato, la nota di mandato: «Dominus rex mandavit / mihi Iohanni Olzina¹⁾». Segue, più sotto, la sigla: «P» di «probata». Sul lembo esterno della p l i c a, a sinistra, capovolta rispetto al senso della scrittura del documento, di mano sincrona: «Confirmacio capitulorum civitatis Regii». Al centro, la nota di registrazione: «R(egistra)ta». Sul verso, al centro, di mano del XVII secolo: «Privilegio del re Alfonso sub / datum Valencie die quarta marcii 1426». A sinistra, disposta in senso perpendicolare rispetto a quello della scrittura, di mano del XVIII secolo: «Alfonso 1426». Poco sotto, disposta perpendicolarmente rispetto al senso della scrittura, di mano coeva, una nota del *summarium* illeggibile anche con l'ausilio della lampada a raggi ultravioletti. Segue un'altra nota capovolta rispetto al senso della scrittura, di mano del XVI secolo: «P(rivilegium) domini regis Alfonsi. Datum / Valencie .M^o CCCC XXVI.». In alto a destra, di mano del XVII secolo: «Datum Valencie».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 234, doc. n. LXXXII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, p. 219; ediz. 1993, p. 296; GROHMANN, p. 185; MOSINO, CARIDI, p. 134; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 45-46.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, § VI, pp. 326-327.

La pergamena (mm 568 x 382), restaurata, a plicaspianata, si presenta in cattivo stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie scure e causato la putrefazione e la conseguente caduta della membrana, lasciando fori in diversi punti che occultano lo scritto. La stessa ha causato il distacco del supporto in alto lungo l'antica piegatura orizzontale, lasciando

non possunt ut de [...] et determinatum dicti domini regis, ut dictum est, facta est provisio in bona forma seu [...] tanta bonitate, tanta eorum legalitate et amore erga regiam maiestatem et pro conservatione huius destructe civitatis / quibus egregius Iohannes de Ultrera noster castellanus et gubernator Dei gratia cum multis aliis virtutibus repletus in principio medi[...]ando cunctas suas virtutes continue agitas de inimicorum minis minime pavescendo prefate regie maiestati velitis eum [...] recomendare supplicando eidem maiestati quod consideratis tantis virtutibus labo/ribus continuis expensis gravibus et sua magna legalitate pro sua maiestate servata, de quibus omnibus sua maiestas bene informata dignetur in suis manibus omnia committere tam gubernationem quam pecunie sol(uti)onem. Ita quod omnis pecunia distribuenda per suas manus una cum duobus sindicis seu probis hominibus civitatis fideliter exequatur. *Super hoc respondebitur de / intentu regio in capitulis oblati pro parte castellani.* Item ultra predicta vos de omnibus informati scientes quod nisi propter fructiferam gubernationem quam habuimus a prefato egregio castellano et gubernatore Iohanne de Ultrera hec civitas ad destructionem omnimodam totaliter devenisset, quominus ipse cum amenis suasionibus continuis promissionibus et placaminibus gratiose probos et virtuosos sepissime / confovendo improbos et malignos misericorditer castigando, eapropter in compensatione suarum virtutum continui sui laboribus et gravissimorum periculorum et innate fidelitatis per ipsum geste in conversacione huius misere civitatis maiestati prefate humiliter supplicetis ut eundem Iohannem in capitaneum et castellanum huius prefate civitatis et eius districtus ac iurisdictione a Balnearia usque ad Caput Bruciani inclusive, cum potestate substi/tuendi coniunctim et divisim et cum provisione olim Gregnino³), tunc capitaneo, stabilita, sua vita durante dignetur de benignitate regia ordinare cum debitis clausulis necessariis et oportunis et etiam cum revocatione de quibuscumque privilegiis factis comitibus seu baronibus super quibuscumque castellaniis seu capitaniis infra districtum et iurisdictionem civitatis prefate, quibuscumque privilegiis factis et / faciendis in contrarium facientibus non obstantibus quoquomodo et presertim Sanctam Agatham cum aliis reintegrare. *Super hoc respondebitur similiter in capitulis pro parte dicti castellani oblati et intendit dominus rex mictere illuc personam fidam.* Item similiter supplicetis maiestati prefate quatenus gratiose concedere dignetur quod cum ius scannature sit in ipsa civitate Regii angariosum et grave et propter hoc multotiens macella/tores postponunt animalia macellare et plura facerent, si ius scannature cessaret affatum, quatenus dicta serenitas in totum remictere et levare dignetur imperpetuum ad hoc ut civitas ista in meliori fertilitate persistat. *Placet domino regi.* Item non obstante quod hec civitas sit demanialis et de iure sub regio dominio debet continue gubernari, solent tamen principes et reges aliquando / ad importunam petentium suppositionem, alteri per inadvertentiam alteri etiam necessitate res etiam demaniales, civitates et castra demaniales et demanialia alienare, vendere seu donare, quare prefate maiestati humiliter supplicetis ut hanc prefatam universitatem fidelissimam demanialem in suo gremio demanii debeat in perpetuum agregare per sufficiens privilegium omni debita solemnitate vallatum sub/scriptione, iuramento et promissione prefati domini regis solemniter roboratum et cum clausa adiecta, quod si nullo umquam tempore aliquid in contrarium contingeret actemptari quod sit licitum nobis et successoribus nostris cum brachio officiali cui expresse mandetur imperpetuum non obstante quocumque privilegio in contrarium hanc civitatem pro demanio defensare, verbo et facto, armis et defensionibus aliis quibuscumque nobis visis sine / periculo pene reali aut personali etiam si homicidium forsitan accidisset pro defensione prefata. *Placet domino regi.* Et quia hec prefata regia civitas quando valuit pro ipsius tuicione et defensione ac honore moctam Sancti Chirilli, moctam Anumeri et moctam Russam, nec non aliam seu alias moctas de iurisdictione civitatis prefate cum civium pecuniis legitime / comperaverit quas modo per emulorum potenciam contra regium statum

perdidit et ammisit supplicatis igitur maiestati iamdicte ut prefatas moctas ad ius, dominium et proprietatem huius prefate civitatis debeat unire, restituere et agregare cum clausula debita, quod hec civitas de dictis moctis possit et valeat disponere et ordinare prout de rebus propriis cum potestate etiam fundebitur / profiguum et utile civitatis ipsius diruere et ad hanc civitatem reducere et agregare, quibuscumque privilegiis factis et fiendis et cetera. *De moctis Sancti Chirilli et Anumeri et mocta Rubea placeat domino regi de aliis vero vult quod sint districtus civitatis Regii antedicte.* Item quod nonnulli de Regio regium statum et fidelitatem aborrentes propterea exulati et cum emulis / regiis seu rebellibus moram trahunt hanc civitatem die noctuque hostiliter agravando. Quare maiestati prefate humiliter supplicetis quod per suum sufficiens privilegium omni solemnitate vallatum, predicti exules nullo unquam tempore propter eorum demerita debeat restitui seu etiam habilitari. Et si casu de regia gratia modo aliquo venirent restituendi quod ipsi et heredes iam nati et in delicto / nascituri nullo unquam tempore in hac regia civitate possint officio, dignitate seu iurisdictione gaudere quibuscumque privilegiis factis et fiendis et cetera. *Placet domino regi.* Item quod non obstante quod sufficiens privilegium sit obtentum de revocatione provisionum, quas cives per privilegia possidebant, humiliter supplicetis iterum et de novo, quod nullo unquam / tempore cives huius civitatis possint nec valeant provisiones aliquas obtinere nec super collectis, nec super cabellis regiis seu civitatis ipsius. *Placet domino regi.* Item non obstante gratioso privilegio Cesarauguste concessio⁴⁾ de franchiciis, libertatibus et immunitatibus huic civitati concessis, tamen ad maiorem suffragii cautelam, iterum et de novo / humiliter supplicetis quod homines de Regio cives et habitatores sint liberi, franchi et immunes de quibuscumque rebus vendendis et emendis etiam mercimoniando in omnibus civitatibus, terris, locis, regnis sue maiestati subiectis, etiam quod in omnibus et de omnibus cabellis civitatum et terrarum ac locorum quorumcumque per cives impositis et imponendis sint franchi, / liberi et immunes et precipue in toto regno Sicilie et ducatu Calabrie cum clausula penali contra venientes et cum clausula quod si aliquis per inobedienciam vellet quomodolibet contraire vel super aliis teneatur ad penam dupli parti lese et si casu per officiales restitucio cessaretur, sit licitum officialibus huius civitatis facere represalias per omnem modum / meliorem officialibus visum et quod per nulla lictera executoria extrahenda et cetera quacumque alia tam a rege quam a vicerege Sicilie et Calabrie seu eorum [...] aliquid solvere teneantur cum debitis et cetera. *Placet domino regi etiam quod ad licteras sint franchi de iure sigilli.* Item quia hec civitas tot et tanta substinuit pro regia fidelitate servanda / que non solum decenni relaxatione collecte sed etiam imperpetuum, quare humiliter supplicetis maiestati prefate quatenus gratiose concedere dignetur quod hec civitas non teneatur a solutione cuiuscumque collecte vel donorum quorumcumque fiscalium functionum imperpetuum quas ex nunc fateatur recepisse. *Dominus rex lapsio dicto decennio providebit.* Item quia nonnulli / sub certo quesito colore hanc regiam civitatem relinquendo in Sicilia moram trahunt ex quorum ausencia habitantes et guerrarum onera sustinentes iacturam et labores multiplices habuerunt, quare supplicetis maiestati prefate, ut illi de Regio qui sine causa hanc civitatem relinquerunt, usque ad quinquennium, sine officialium licentia / ad hanc civitatem sub privacione bonorum venire non audeant, nec etiam in officiis civitatis habeant honorari termino supradicto. *Placet domino regi, quod dicti relinquentes ipsam civitatem requirantur et si infra tempus quatuor mensium non redierint, priventur iuxta tenorem presentis capituli.* Item quod officiales possint requirere cives / Reginos in Sicilia habitantes quod infra certum tempus debeant sub privacione bonorum in regiam civitatem inhabitando devenire vel possint eos privare omnibus bonis et quibus velint concedere tamquam benemerentibus ad hoc ut civitas non derelinquatur in totum. *Placet domino regi ut in precedenti capitulo.* Item quia solent / multotiens evenire quod cives huius fidelissime civitatis habent agere et experiri in

diversis partibus sive locis extra territorium et districtus civitatis istius ex quibus solet debita et delicta sepiissime devenire ex quibus cives fidelissimi si convenirentur extra civitatem maxime lederentur, quare humiliter supplicetis maiestati prefate ut cives / et habitatores civitatis istius non possint cogi neque compelli ad respondendum pro debito seu delicto nisi in curia officialis istius civitatis quibuscumque privilegiis in contrarium facientibus, factis vel faciendis non obstantibus quoquomodo. *Placet domino regi.* Item quia nonnulli exulati quorum aliqui ob culpam et aliqui sine / culpa ad terras et loca emulorum comitum seu baronum, quibus comitibus seu baronibus ut melius et comodius tractarentur fidelitatis iuramentum et homagium indebite prestiterunt, et a certo speretur et firmissime teneatur quod nonnulli illorum exulum debent ad gremium regie fidelitatis reverti, et ad hanc / civitatem postea fideliter habitare ne inveniantur obnoxii et obligati pretextu prefati prestiti indebite iuramenti, quare supplicetis maiestati prefate ut per suum sufficiens privilegium absolvere et liberare dignetur illos videlicet qui restituti a sua maiestate vel eius officialium fideliter voluerint repatriare, ne / occasione iamdicti indebiti vel debiti sacramenti ab illis dominis quibus prestiterunt, nullo umquam tempore possint constringi seu nullatenus arrestari sed sint a dicto iuramento totaliter liberati quibuscumque privilegiis et cetera. *Placet domino regi.* Item quia hec civitas pro fidelitate servanda tot et tanta mala substituit et debet / merito commendari et nomine fidelitatis assumere, quare supplicetis maiestati prefate quod per suum privilegium gratiose concedere dignetur quod hec civitas fidelissima nominetur. *Placet domino regi.* Item quia non solum propter predicta de predictis omnibus dicta civitas fideliter destituta meretur igitur etiam et alia meliora videlicet quod in / eadem civitate possint cives ordinare nundinas vel feram in loco ubi dicitur Sanctum Marchum prope civitatem et quod durent seu durent per dies quindecim videlicet a die .XXV. mensis aprilis in festo Sancti Marci et durent per totum decimum diem mensis madii immediate futuri et quod dicte nundine seu fera debeant imperpetuum observari / cum illis condicionibus, modis et formis quibus fera seu nundine de mense augusti in dicta civitate observatis debeant custodiri pariter et observari cum omnibus privilegiis necessariis et oportunis et quod in dicta fera non possint nec esse debeant nisi magnifici syndici dicte civitatis qui pro tempore fuerint magistri nundinarum / seu fere superius annotate, et quod in dictis nundinis que celebrantur de mense augusti que durant per dies quindecim addantur duo alii dies immediate sequentes in quibus observentur immunitates et franchecie que in primis quindecim diebus solent ab omnibus observari vigore privilegiorum universitatis predictae. *Placet regie maiestati.* / Item quia animalia tam domita quam silvestria semper propter pascua devastant possessiones et campos, viridaria, vineas, ortalia, olivas, arbores et loca hominum civitatis Regii et maxime tempore pacis cum erant fructifera et redebant fructis dominis devastabant et magnum damnum devenebant patronis, nunc vero / tanto peius quod propter guerrarum discrimina sunt combusta et devastata pessime devastaverunt, placeat regie maiestati ut dicta loca, arbores et possessiones venient recuperande, concedere gratiose et licentiam impartiri quod cuncti domini locorum et possessionum seu vinearum et aliorum iurium et proprietatis, loci et possessionis et arborum / possint omnia animalia intrantia ad dicta loca, possessiones et arbores facientia damna seu intrare quocumque modo sine licencia domini seu patroni loci occidere seu retinere per se absque aliqua pena, quod sint domini ipsa animalia et si dicti patroni ipsorum animalium vellent loqui seu agere aliqua ratione vel causa quod teneantur vestre curie ad penam unciarum decem / absque misericordia aliquali, et sic sacra maiestas dignetur quod dicta vestra civitas Regina que ad presens propter vestram fidelitatem existit nemet eam inter alias gratias quas vestra maiestas concedebitur recuperanda cives fidelissimi vestre maiestatis gaudebunt eorum bona et sic propter famam unusquisque veniet ad habitandum / ut Deus vos conservet pro tempora longiora. *Placet domino regi.* Item damnificantes cum eorum

bestiis fructus et arbores aut [...] emendet de bonis suis damna illata et incurrant penam unius uncie solutam medietatem curie et aliam medietatem parti applicandam. Fuit maiestati nostre per vos nobiles dilectos et / fideles nostros Marchum de Salerno et Galganum Filocamum nuncios nostre fidelissime civitatis Regii humiliter supplicatum nobis pro parte civitatis eiusdem ut capitula eadem providere et concedere cum omni potestate regia dignaremur. Nos vero supplicationi huiusmodi int[...] onerum et laborum ingentium predicte civitatis / universitatem plurimode sustentorum presertim dum laudabili admodum proposito pro nostri fidelitate servanda, non vetita est inimicorum quorum insurgentium constantibus contrariis tollerare conflictus quosque sufferre non trepidant non se offerre continuacione laudabili in futurum, tenore presentis capitula ipsa iuxta tamen responsiones in / fine uniuscuiusque eorum factas, ut superius sunt contenta, vobis dictis Marcho et Galgano nomine universitatis predicte seu dicte universitati et illius civibus providimus atque concedimus gratiose. Quapropter viceregi nostro dicti ducatus Calabrie aliisque universis et singulis officialibus et subditis nostris, ad quos seu quem spectet, dicimus / et mandamus de certa nostra sciencia et expresse quatenus capitula preinserta iuxta provisiones et responsiones predictas teneant firmiter et observent vestrumque et observari faciant inviolabiliter per quoscumque et contra non faciant aut veniant seu aliquem contrafacere vel venire premittant aliqua ratione, occasione seu causa. In cuius rei testimonium / presens privilegium exinde fieri iussimus nostro sigillo secreto impendenti munitum. Dat(um) Valencie quarta die marcii, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo sexto regni que nostri undecimo.

Rex Alfonsus^{b)}.

(SP D)

a) *La parola è preceduta da altra erasa.* b) *La sottoscrizione è autografa.*

¹⁾ Giovanni Olzina, catalano, noto sin dal 1422, fu segretario e consigliere regio attivo nella curia aragonese tra gli anni 1432 e 1448 (cfr. SEVILLANO COLOM, p. 196). Compare infatti in un privilegio del 15 novembre 1432 con il quale re Alfonso I accetta e conferma i capitoli presentati da Carlo Ruffo di Calabria conte di Sinopoli, ed in un altro del 18 aprile 1435 relativo alla conferma fatta a Carlo Ruffo di Calabria di tutti i suoi beni feudali e burgensatici (cfr. *Il registro 'Privilegiorum Summariae XLIII' (1421-1450)*, doc. 9, pp. 7-10, qui p. 10; doc. 13, pp. 10-14, qui p. 14). Si ritrova particolarmente in numerosi diplomi riguardanti la terra di Bari, compresi tra il 1442 ed il 1446, per i quali si menzionano solo quelli degli estremi cronologici indicati (cfr. ROGADEO, doc. 59, pp. 86-87, qui p. 87, e doc. 118, pp. 189-190, qui p. 190). Sulla documentazione relativa a Giovanni Olzina, data l'ingente mole, in linea di massima si rimanda a

PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 70, 89; ID., *Dinastia, regno e capitale nel Mezzogiorno aragonese*, p. 44; *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, doc. I, p. 194; doc. V, p. 201; doc. XIII, p. 214; *Frammenti dei registi «commune Summariae» (1444-1459)*, p. 92; *Frammenti di cedole della Tesoreria (1438-1474)*, pp. 26, 88, 91, 94, doc. 17 pp. 116-117, qui p. 117 del 1443; *Frammento del registro 'Curie Summarie' a. 1440-1442*, pp. 6, 8, 27, 37, 40, 44, 46, 50; *Cedula di Tesoreria di Abruzzo (a. 1468)*, pp. 257, 288, 300-301; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. XLII, p. 156; *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XLI, p. 98 [218].

²⁾ Si desidera.

³⁾ Egidio de Grygni, francese, commissario reginale, governatore e capitano di Reggio tra il 1415 ed il 1418, per il quale si vedano i docc. nn. 102, 107-108.

⁴⁾ Cfr. doc. precedente.

LUDOVICI TERCII INDULTUM

1427 settembre 25, indizione VI, Aversa.

Luigi III d'Angiò, essendo ritornata la città di Reggio il 21 agosto alla fedeltà verso gli Angioini, ma devastata dalla guerra, accorda l'indulto per qualsiasi crimine commesso a tutti i cittadini fuggiti dalla città che avevano impugnato le armi contro di lui, a quelli relegati in Sicilia ed a coloro che si erano arroccati nel castello, dei quali Cristiano Caracciolo e Battista Capece, fedeli regi, forniranno nome e cognome, che ritornassero alla fedeltà entro sei mesi dalla data dell'indulto.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 76 [A]. Sul lembo esterno della plica, al centro, capovolta rispetto al senso della scrittura del documento, la nota di mandato: «De mandato prefati domini in suo consilio. / N. Perrigaut¹⁾». A destra, la nota della tassa: «Uncie .IIII^{or}.». Sul verso, al centro, disposta nello stesso senso della scrittura, di mano del XVIII secolo, una nota del *summarium*: «Indulto fatto dal re Lodovico terzo / per le guerre passate in delitti fatti / nel 1427». Segue, poco sotto, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, della solita mano del XIX secolo, ove però mancano le cc. 79r-81v: «Registrato a folio 79 del libro». Poco sotto, una nota dell'indicazione dell'anno del documento pure di mano recente: «1427». Al centro del supporto si trova anche una nota del *summarium* di mano coeva completamente deleta ed illeggibile anche con l'ausilio della lampada di Wood.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 235, doc. n. LXXXV.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, p. 220; ediz. 1993, pp. 297, sotto l'anno 1428.

E d i z i o n e parziale: SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, § VII, pp. 327-328, sotto la data del 15 settembre 1427 [S].

La pergamena (mm 585 x 435), restaurata, a plica spianata, si presenta in mediocre stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie scure lungo le linee delle antiche pieghe del supporto, da rendere frequente il ricorso alla luce della lampada di Wood per il recupero integrale dello scritto. Un foro di medie dimensioni, risarcito con carta giapponese durante il restauro, si è prodotto all'incrocio tra la piega verticale mediana e la seconda orizzontale. È presente un solo taglio orizzontale, eseguito su entrambi i lembi della plica, attraverso cui passava la tenia a coda singola che reggeva il sigillo pendente deperdito. La lettera iniziale «L» di «Ludovicus», di modulo ingrandito e sporgente rispetto al margine scrittorio, è riccamente ornata e prolungata verso l'alto.

✱✱✱
✱L✱UDOVICUS tercius serenissime et illustrissime principisse^{a)} domine domine Iohanne secunde Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie et c(etera) regine unicus filius suusque in dicto Sicilie regno futurus heres et successor, Calabrie et Andegavie dux, Provincie, Forcalquerii, Cenomanie / ac Pedemontis comes, UNIVERSIS presentis nostri indulti seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Dulcedo virtutum lepida et humana clemencia humilia erigit debilia roborat et alta sublimat que cum prompta seu apta principibus et sublimioribus / potestatibus opportuna firmat regnantium solia imperia dirigit lenitatem quietis amenitate producit et dum quod avara negat rigiditas indulget ipsa suavius auffert peccandi pudorem in populis et per immitationis divine vestigium in creatura / representat similitudinem creatoris. Sane serenitati nostre lucide constitit ac manifestum existit quot, quanta et qualia dampna in eorum

possessionibus atque bonis intus et extra civitatem nostram Regii de provincia Calabrie ultra sistentibus detrimentaque et periculosa / distantia cum maxima^{b)} penuria fideles nostri homines universitatis civitatis Rigen(sis)^{c)} predictae durantibus guerrarum procellosis turbibus a diurnis temporibus sustinuerunt sustinentque de presenti pro recuperatione et ad nostram fidelitatem reductione castrorum civitatis eiusdem, / ex quibus homines ipsi ad paupertatem et inopiam maximam sunt reducti propter quod prefatis hominibus dicte civitatis nostris fidelibus more patris benigni in visceribus caritatis compatiens et in aliquale fidelitatis et ferventis amoris in eorum proprio motu / ad nostram obedientiam reductione nobis ostensa rependium et huiusmodi dampnorum per eos passorum cum ipsis humanitatem nostram^{d)} exercere disponentes cum eisdemque agere gratiose volentes ac benignam elargiri clementiam, ut iidem, qui nostra fidelitate / persistunt, cognoscant apud nos fructum gratie liberaliter invenisse eisdem hominibus universitatis civitatis Rigensis nostre predictae nunc et presentialiter ipsam civitatem inhabitantibus et ipsorum cuilibet generaliter et specialiter quos hic haberi volumus pro expressis / et specialiter nominatis, nec non etiam hominibus civitatis Rigensis iamdicte qui de presenti sunt in insula Sicilie relegati seu sub cautionibus aut fideiussionibus seu alias invitati et contra eorum voluntatem quoquomodo detenti, nec non omnibus aliis prefate Rigensis civitatis / qui infra sex menses a data presentium computandos ad nostram fidelitatem se reducent ac etiam omnibus et quibusvis civibus et habitatoribus eiusdem civitatis qui die reductionis eiusdem ad nostram obedientiam ad castrum ipsius civitatis ascenderunt ut salvarentur et securi / existerent et qui sub confidentia egregiorum et nobilium virorum Christiani^{e)} Caraculi et Baptiste Capece, familiarium et fidelium nostrorum dilectorum, reversi sunt ad civitatem eandem quorum omnium et singulorum nomina et cognomina hic haberi volumus pro expressis / et specialiter declaratis omnem penam, culpam et offensam in quas pretextu et occasione, ratione vel causa omnium et quorumcumque criminum, excessum et delictorum etiam homicidiorum, percussionum hominum, violentiarum, rapinarum, insultuum, tumultuum, raptuum mulierum, stuprorum, adulteriorum, deflorationum virginum, disrobationum publicarum et occultarum et aliorum scelerum diversorum generum dependentium ex eis gravium et gravissimorum commissorum quomodocumque et qualitercumque per homines civitatis nostre Regii predictae in generali vel / speciali nunc nostros fideles et in dicta civitate permanentes, nec non relegatos seu sub cautionibus vel alias invite in dicta insula Sicilie existentes quosque infra sex mensium, ut predictur, spatium ad nostram fidelitatem reversures coniunctim vel separatim principaliter / aut de mandato etiam si crimina rebellionis lese maiestatis aut perduellionis in quocumque capite fuerint, nec non fornicationes, banna bannorum, iura, terciarias, contumacias et condemnationes inde secutas corporales et reales ac penas pecuniarias in quas quovis modo / inciderint sive ex lege scripta ex consuetudine regni constitutionibus, ordinatione, capitulo sive aliter quovis modo ex quibus possent homines ipsi seu ipsorum aliquis haberi et censi infames, culpabiles aut nocentes seu forsitan considerata causa deliquisse / et quas etiam ratione cuiuscumque fideiussionis, obligationis, debiti vel condemnationis et banni cuiusvis quomodolibet incurrerint etiamsi de hiis inceptum foret iudicium et penderet contra eos aut ipsorum aliquos vel aliquem de omnibus predictis pro toto / preterito tempore usque videlicet in diem reductionis ad nostram fidelitatem civitatis Rigensis predictae que fuit vicesimaprima mensis augusti quinquagesime ultimatate transacte presentium serie de certa nostra sciencia, gratia speciali et liberalitate mera habita tamen / super premissis omnibus et singulis nostri nobis assistente consilii deliberatione digesta in quantum videlicet nostra tangitur curia seu quomodolibet tangi posset imperpetuum gratiose et benigne remittimus et relaxamus per presentes prefatisque fornicationum sententiis / si que sint auctoritate presentis indulti penitus retractati omnem infamie maculam fornicitate ipsis qui, ut predictur, ad nostram

obedientiam infra sexmestre se reducerint ex huiusmodi sententiis irrogatam benignius abolemus restituentes ipsos nostre Rigensis civitatis / homines in ea videlicet de presenti commorantes ac in Sicilia, ut predicatur, relegatos seu sub cautionibus aut fideiussionibus vel alias invite etiam contra eorum voluntatem detentos reversurosque omnes et singulos dicte civitatis ad nostram obedientiam et fidelitatem infra / sex mensium spatium predictum, nec minus illos qui de castro predicto ad civitatem Rigensem sub confidentia dictorum Christiani et Baptiste discenderunt ipsorumque quelibet ad actus legitimos et in statum quasi hominis novi reducentes et unificatos ipsis, civili morte pemptos / ad honores, dignitates et gratias si alias habiles reperiantur et etiam capaces adeo quod ipse homines predinstinat generaliter et specialiter pro dictis criminibus et delictis ut supra distinguitur ac fornicationibus, bannis, penis, fideiussionibus, obligatiobus, condemnationibus / et aliis supradictis ex officio curie ad denunciationem seu aliter in personis vel bonis suis quibusvis non vexentur seu molestentur aut quomodolibet impetantur, nec non ipsos et quoslibet ipsorum modis tamen atque formis superius declaratis ad domos cohabitationes omniaque / et singula ipsorum bona stabilia restituentes ac plenarie de dominica potestate reintegrantes et ad maioris gratie cumulum de dictis nostris certa sciencia et gratia speciali omnibus et singulis superius enarratis a dicta civitate Rigensi absentibus relegatis videlicet et invite decentis / quamdiu inviti quoquomodo detinebuntur concedimus et gratiose elargimur quod de omnibus et singulis bonis suis plenarie et sine contradictione aliquali fruantur, potiantur et gaudeant ac si in dicta civitate personaliter sub nostra fidelitate permanerent, nec minus etiam aliis de / dicta civitate qui in dicta Sicilie insula aut alibi eorum propria voluntate et non inviti existunt spatio sex mensium a data presentium computandorum perdurante pariter eorum omnibus et singulis bonis frui, potiri ac gaudere possint et valeant sententiis et bannuentibus / contra eosdem satis aut ferendis misericordie obstitutum in adversum. Cassantes, inde irritantes et penitus annullantes de certa nostra sciencia et expresse omnes et singulas concessionibus, donationibus, alienationibus, venditionibus, pignorationibus ac licteras, privilegia et instrumenta publica vel privata / ac pollicitationes promissionesque factas quocumque modo vel causa seu consideratione sub quacumque forma vel expressione verborum de bonis et iuribus aut eorum aliquibus vel aliquo civium et habitatorum dicte Rigensis civitatis ac relegatorum et invite in Sicilia aut alibi / quovis modo detentorum, nec non aliorum infra sex menses ad nostram fidelitatem rediturorum tam per nos quam alios quoscumque ad id potestatem habentes quibusvis hominibus et personis quantumcumque benemeritis atque dignis pro quibusvis considerationibus atque causis utilibus / et necessariis etiam pro statu et utilitate rei publice ducatus nostri Calabrie predicti factas et concessas etiamsi illi bonorum ipsorum per nos fuissent possessionem realem assecuti et adhuc in presenti quomodolibet possiderent quas et que de certa nostra / sciencia motu proprio et plenitudine nostre dominice potestatis nullius decernimus esse roboris efficacie vel momenti ac nullam fidem facere vel obtinere debere in iudicio vel extra aut aliter quovis modo legibus, iuribus, constitutionibus, capitulis, edictis, statutis, / ritibus, observantiis, usibus, moribus, consuetudinibus, licteris, commissionibus et rescriptis, ordinationibus, reformationibus, cedulis, mandatis et quibusvis aliis facientes in adversum etiam si talia forent de quibus ex eorum natura expressa et specialis mentio esset in / presentibus facienda que omnia haberi volumus eisdem presentibus pro sufficienter expressis quibusque in quantum ipsis presentibus refragantur eiusdem presentis nostri indulti serie cum nostri predicti consilii deliberatione matura totaliter derogamus / non obstantibus quoquomodo. Dantes de ipsa certa nostra vigore presentium expressius in mandatis gubernatori seu iusticiario ceterisque aliis officialibus fidelibus nostris dilectis in dicto nostro ducatu Calabrie constitutis et constituendis ad quos spectat seu quomodolibet / spectare poterit in futurum ipsorumque locatentibus quatenus forma presentis nostre remissionis,

abolicionis, relaxationis, reductionis, reintegrationis et gratie per eos et unumquemque ipsorum diligenter actenta et in omnibus efficaciter observata nichil in contrarium facere presumat / inquantum gratiam nostram caram habent et indignationem cupiunt irremissibiliter non subire, nec ipsos homines predicte civitatis Rigensis nunc ibidem residentes seu illam inhabitantes aut in Sicilia, ut predicatur, relegatos seu sub cautionibus aut fideiussionibus vel alias in illa / aut alibi invitos existentes, nec non eosdem qui se infra sex menses a die date presentium computandos ad nostram fidelitatem se reducerint ipsosque qui a castro sub dictorum Christiani et Baptiste confidentia descenderunt generaliter aut specialiter pro premissis criminibus, delictis / aut fornicationibus, bannis, penis, fideiussionibus, obligationibus, condemnationibus et aliis supradictis ex quibus ipsi possent haberi et censi infames, culpabiles et nocentes seu forsitan considerata causa deliquisse aut propter illa penas et condemnationes / quaslibet incurrisse pro toto preterito tempore usque ad diem prescriptum inquantum scilicet curia nostra tangitur seu quomodolibet tangi potest ex officio curie nostre ad denunciationem ullo unquam tempore personis seu bonis ipsorum aut alterius eorundem molestant / aut molestari permittant aliquatenus vel turbari seu contra eos procedant contra seriem et presentis nostre pagine iussionem, quiny^{f)} revocent et revocari precipiant atque mandent aut faciant inquantum in eis fuerit prorsus in irritum quicquid actemptatum esset / aut actemptari contingeret forsitan in futurum contra presentium seriem atque mentem quod etiam ex nunc ipsorum vigore presentium propterea certa nostra sciencia irritamus et totis viribus vacuumus. IN CUIUS rei testimonium presentes licteras / exinde fieri et magno nostro pendentis sigillo iussimus communiri. DATUM in civitate Averse per manus nostri domini Ludovici^{g)} prefati, die vicesimaquinta mensis septembris, sexte indictionis, anno Domini millesimo / quadringentesimo vicesimo septimo.

(SP D)

^{a)} Illustrissime principisse *su rasura*. ^{b)} *S mazorma*. ^{c)} *Così A, qui ed in seguito*. ^{d)} *Humanitatem nostram su rasura*. ^{e)} *S Ulpiani*. ^{f)} *Così A, si intenda quin immo*. ^{g)} *La sottoscrizione è autografa*.

¹⁾ Nicola de Perigaud, segretario e procuratore di Luigi III d'Angiò, è noto tra il 1417 ed il 1433 (cfr. DE JALIGNY, DE LA VIGNE, p. 679; CUTOLO, *Giovanna II*, p. 103; FODALE, *La Calabria Angioino-Aragonese*, p. 241; REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 36, 132, 137, 148-149 (chanoine du Mans puis doyens d'Angers), 172, 174). Il 13 luglio del 1417 il Perigaut era presente agli accordi matrimoniali stipulati tra la regina Iolanda, vedova di Luigi II d'Angiò e tutrice dei figli Luigi, Renato e Carlo, ed il duca Giovanni di Bretagna, per il matrimonio da Isabella di Bretagna e Luigi III d'Angiò, figlio quattordicenne ed erede dello stesso Luigi II morto ad Angers il 29 aprile 1417 (cfr. MORICE, II, p. 950; REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 29, 169, 174). Già nel 1410 Luigi III, a soli sette anni, era stato fidanzato con Caterina, figlia del duca di Borgogna, ma che il padre Luigi II rimandò a casa dopo aver ricevuto dal duca di Borgogna la somma di 100.000 scudi come acconto per la dote di sua figlia, che dovette

restituire e nel 1417 con Isabella di Bretagna, fidanzamento combinato da Iolanda dopo la morte di suo marito, ma che lo stesso duca di Bretagna non volle più mandare avanti (ARNONE, *Luigi III d'Angiò, duca di Calabria*, qui p. 7; REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 39-41, 122). Nell'agosto del 1432 Luigi III sposò Margherita di Savoia, figlia di Amedeo VIII e Maria di Borgogna, già sposata per procura l'anno precedente (ARNONE, *Luigi III d'Angiò, duca di Calabria*, p. 10; ID., *Le regie tombe del duomo di Cosenza*, doc. III, pp. 40-43; REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 43-45, 180). Il Perigaut compare il 20 luglio 1424 in una lettera di re Luigi III data ad Aversa con la quale Andrea Bolarico era nominato mastro razionale della curia di Aix (si tratta di Andrea Botarico per il quale si veda REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 178-179). Le note di cancelleria della lettera sono le seguenti: «Per regem in suo consilio dominis Petro de Bellavalle, Tristano de la Jaille,

Eliono de Falcone, militibus, consiliariis, cum aliis pluribus presentibus. Perrigaut. Gratis de mandato regis. Registrata» (cfr. ALBANÉS, tome II (Marseille), doc. n. 706, coll. 422-423). Ancora in un privilegio dato ad Aversa il 16 maggio 1426 con il quale Ludovico III d'Angiò, duca di Calabria, inviato al magnifico Pietro *de Bellavalle*, ciambellano e consigliere regio, governatore e luogotenente generale del ducato di Calabria, nonché a tutti i giustizieri, secreti e baiuli della provincia di Val di Crati e Terra Giordana responsabili della gabella della bagliva della terra di Castrovillari, mediante il quale notifica di aver confermato al nobile Scarano Musitano, di Castrovillari, mediante Enrico *de Zaffino*, arcidiacono della cattedrale di Cassano, eletto suo procuratore, la riscossione della somma di venti once l'anno in carlini d'argento da prelevarsi sulla gabella della bagliva della terra di Castrovillari, già concesso, a titolo di feudo *in capite*, al defunto suo padre Simonello ed ai suoi discendenti da re Ladislao e confermato dalla regina Giovanna II (cfr. G. RUSSO, *Le pergamene latine di Castrovillari*, docc. 44-45, pp. 168-174;

Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso, doc. 130, pp. 73-74). Compare in alcuni dispacci regi di Luigi III emessi da Cosenza tra il 1429 e 1433 e registrati nel Registro della della Biblioteca Mejanes di Aix. Il 15 luglio 1429, con mandato emesso da Cosenza, Luigi III nominò Checco *de Alleis* di Firenze procuratore regio al posto di Nicola Perrigaut per sostenere le ragioni del re contro le pretese di Ciardella Caracciolo sul castello di Monteleone (cfr. OREFICE, p. 365, n. 521, anche in *I registri della cancelleria angioina*, p. 89, n. 521). Il 31 marzo 1431 Luigi III inviò Nicola Perrigaut e Pietro di Bellavalle come oratori presso la regina Giovanna II per informarsi dello stato della sua salute (EAD., p. 370, n. 554, anche in *I registri della cancelleria angioina*, p. 94, n. 554). Infine l'11 gennaio 1433, ancora con lettera emessa da Cosenza, Luigi III ordinò a Stefano di Bernardo detto Moreau di consegnare al consigliere Nicola Perrigaut la somma di ottocento ducati (EAD, p. 384, n. 653, anche in *I registri della cancelleria angioina*, p. 108, n. 653).

118

LUDOVICI TERCII LITTERAE PATENTES

1427 settembre 25, indizione VI, Aversa.

Luigi III d'Angiò, in seguito alle suppliche dei sindaci dell'università di Reggio, Roberto de Logotheta ed il notaio Alberico <de> Yllio, conferma i privilegi già concessi dai precedenti sovrani alla città di Reggio, da poco ricondotta alla fedeltà regia. Ordina, pertanto, che il capitano non possa procedere *ex officio* contro l'università sotto qualsiasi pretesto, anche nei casi consentiti dalla legge; che fosse lecito alle parti desistere, trattare e pacificarsi in qualunque pena sino alla sentenza definitiva, tranne nel caso di accusa di crimine di lesa maestà, e che il capitano non potesse chiedere più di tre tari, quando vi fosse luogo pena di sangue e di morte naturale o civile, e due o un tari nelle altre ingiurie; che i mastri datti non possano ricevere per il diritto di fideiussione e cassazione oltre cinque grana e che nulla sia invece pagato per la citazione dei testimoni e la presentazione d'istanze; che nessun cittadino sia condotto prigioniero nel castello per qualsiasi reato, tranne per quello di lesa maestà, ma che il carcere sia nella città, secondo il grado e la condizione delle persone; che nessun cittadino sia obbligato ad alcun genere di angaria e perangaria; che la fiera che si tiene dal 15 agosto per tutto il mese sia franca; sia lecito ai cittadini imporre gabelle senza ulteriori aggravii dei diritti regi, per la soluzione delle

collette e per la riparazione delle mura; che il capitano ed il castellano siano diversi e provengano da altre regioni e che il capitano, il giudice e il mastrodatti non siano nominati a vita ma siano sostituiti nel loro annualmente; infine si conferma che la città di Reggio resterà a far parte del demanio regio.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 77 [A]. Sul lembo esterno della p l i c a, al centro, capovolta rispetto al senso della scrittura del documento, la nota di mandato: «De mandato prefati domini in suo consilio. / N. Perrigaut¹⁾. Al centro la nota della tassa: «Tareni .XII.». A destra la nota di registrazione: «Registrata. Iac(obus)²⁾». Sul v e r s o, al centro, disposto in senso capovolto rispetto alla scrittura, una nota di presentazione della fine del XV secolo, in parte deleta: «Die .VII. martii .VIII. indictionis, curie scilicet prothesaurarii, presens privilegium presentatum fuit magnifico domino Petro Ciaccio, iuris utriusque doctori, regio capitaneo et assessori dicte civitatis Regii penes / magnificum dominum Colantonii de Malgeriis, militem, et Matteum de la Lanzetta, syndicos dicte civitatis ad instanciam predicti Colantonii de castellis [...] / in castello Regii, qui dominus capitaneus se paratum obtulit presentare mandatis iuxta ipsius privilegii seriem et tenorem et nihilominus si prius sua presentare intendimus, / intimetur ipsi presentanti». Segue, poco sotto, di mano del XVII secolo: «Ludovicus tercius. Datum Averse / 1427». A questa nota è aggiunta un'altra di mano del secolo successivo, illeggibile nell'ultima parte: «Per le armi, / per le fere d'agosto, / per le consuetudini, / [...]».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 234, doc. n. LXXXIV.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, p. 220; ediz. 1993, p. 297; FODALE, *La Calabria angioina e aragonese*, p. 243; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 46-47.

La pergamena (mm 505 x 400), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in pessimo stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie scure lungo il margine di destra. Esse hanno, parimenti, causato il forte scolorimento dell'inchiostro sulla superficie centrale del supporto, rendendolo, in alcuni punti, illeggibile anche con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta. Le stesse hanno causato la putrefazione ed il conseguente distacco della pergamena lungo l'antica linea di piegatura mediana orizzontale del supporto, riattaccata in sede di restauro. Altri fori di media grandezza, tutti risarciti con carta giapponese, si trovano lungo le linee di piega verticali, in calce al documento, ma non intaccato lo specchio scrittorio. È presente un taglio orizzontale, eseguito su ciascun lembo della p l i c a, attraverso cui passava la tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo deperdito.

L
*UDOVICUS tercius serenissime principisse et illustrissime domine domine Iohanne secunde Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie et c(etera) regine filius unicus suusque in prefato regno Sicilie heres et successor, Calabrie et / Andegavie dux, comitatumque Provincie et Forcalquerii, Cenomanie ac Pedimontis comes, Universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Rebus gestis suaque firmitate persistunt nostrum plerumque robur adiicimus signanter quod / hoc erga illos movemur propensius, qui nostris se gratis eorum meritis benemerentibus reddiderunt ut dum cautele abundantioris infertur suffragium [...]pantis benignitatis affectus uberior transeat aliis in exemplum. SANE viri nobiles Ro/bertus de Logotheta et notarius Albericus <de> Yllio universitatis et hominum civitatis nostre Regii, de provincia Calabrie ulterioris nostri ducatus, [...] ad nostram nuper fidelitatem reducte, procuratores et syndici universitatis ipsius nomine et / pro parte [...] reverenter exposuerunt plura et diversa privilegia a retro principibus huius Sicilie regni, regibus et reginis sibi concessa [...] et maxime ac signanter quod capitaneus civitatis ipsius, qui pro tempore fuerit, contra universitatem / eandem et particulares personas ex officio aliquo modo ingenio [...] etiam in casibus a iure premissis minime procedere possit. Item quod in quibuscumque accusationibus seu denunciationibus

quantuncumque criminales vel criminalissimi existat / etiam [...] sanguinis concernent mortis civilis seu naturalis crimine lese maiestatis dumtaxat exceptio, liceat partibus litigantibus usque ad sententiam inclusive desistere, transigere et pacisci quibus desistentibus, transigentibus et paciscin/tibus, capitaneus, qui pro tempore fuerit, a partibus litigantibus [...] valeat nisi tarenos tres, ubi ingeritur pena sanguinis, mortis civilis seu naturalis, ut supra in aliis vero levibus tarenos duos aut unum secundum merita [...] / [...]. Item quod magistri actorum qui fuerint pro tempore non possint recipere pro iure fideiussionis et cassationis nisi grana quinque pro ipsis duabus scilicet fideiussione et cassatura et niciatura citationum testium ac presentatione supplicationum nichil / servatur. Item quod nullus civis duci possit captivus in castrum pro quocumque delicto, excepto crimine lese maiestatis, sed carcer sit in civitate iuxta gradum et condiciones hominum et quod prestita fideiussione de stando viri ante publicationem [...] / [...] possit de persona nisi in casibus a iure premissis. Item quod nullus civis possit compelli nec angariari ad aliquam angariam seu perangariam prestationem lecti dotius alicuius angarie, et quod nullus civis extra tenimentum civitatis Regii extra/here [...] possit [...] sine armis. Item quod nundine que celebrantur de mense augusti annuatim sint franche a quintadecima augusti usque per totum mensem, prout esse consueverunt. Item quod licitum sit civibus et universitati imponere [...] / [...] super iuribus universitates non gravando iura gabellarum regiarum [...] pro solutione collectarum et menium reparatione. Item quod dicta civitas et universitas in suis ritibus, iuribus, consuetudinibus et observantiis non tenentur, / prout consuevit ab antiquo, conservari. Item quod capitaneus et castellanus sint diversi [...] diversis regionibus et quod capitaneus et iudex et actorum magister non restituantur ad personale exercitium ad vitam sed annuatim mutantur [...]. / Item quod nullus possit compelli vel conveniri intus civitatem nisi coram officialibus civitatis et intra civitatem eandem. Item quod nullus civis sit officialis videlicet simul et semel capitaneus et iudex in eadem civitate, nobis propterea humiliter / [...] ut prescripta omnia privilegia sibi gratiose confirmare dignemur. NOS autem attente considerantes laudabilem fidelitatem quam dicte civitatis universitas et homines fideles nostri dilecti experimentaliter inconcusseque nostro culmini osten/derunt circa quippe ad nostre fidei cultum redeundum omisso omnis infidelitatis contagii [...] olim maculati dignoscebantur, suisque nec minus supplicationibus benignius inclinati eidem universitati et hominibus nostre predictae civitatis Regii tanquam / benemeritis atque dignis omnia et singula privilegia suprascripta facta et concessa universitati predictae per clare memorie retroprincipes huius Sicilie regni reges et reginas predecessores nostros de quibus erant in pacifica possessione tempore / quo civitas ipsa ante adventum nostrum in hoc regnum per serenissimam dominam et matrem nostram reverendissimam prefatam possidebatur immediate et regebatur secundum eorum formam et tenorem que hic haberi volumus pro expressis et sufficien/ter declaratis tenore presentium de certa nostra sciencia gratia speciali ac nostri nobis assistentis consilii deliberatione matura acceptamus, confirmamus, validamus et approbamus nostrique confirmationis et ratificationis munimine roboramus, volentes / et decernentes expresse quod tam huiusmodi privilegia predicta per predictos predecessores nostros universitati prefate, ut pretangitur, concessa quam presens nostra confirmatio et gratia prefatis universitati et hominibus iuxta mentem et seriem eorundem / stabiles perpetuo sint et efficaces. Et in uberioris gratie elargitionem prescriptis universitati et hominibus civitatis nostre predictae harum serie de eadem certa nostra sciencia in verbo et fide regalium permittimus et pollicemur civitatem serie / dictam nostram Regii cum tenimentis, territoriis, iuribus, rationibus et pertinentiis suis omnibus in perpetuum in et de ac sub nostro peculiari dominio et demanio retinere et conservare prout retinemus per easdem presentes neque ab eodem nostro dominio / et demanio aliquatenus remove vel abdicare, nullique cuiuscumque dignitatis, preminentie, status, gradus et condicionis

fuert de sepedicta nostra civitate Regii eiusve viribus, membris et pertinentiis in toto vel in parte donationem, con/cessionem, infeudationem vel quavis aliam alienationem vel venditionem facere quoquomodo. Concedimus insuper de ipsa certa nostra sciencia universitati et hominibus civitatis nostre predictae quod nullus civis ipsius civitatis habitator vel / etiam advena seu forensis possit aut valeat aliquas provisiones vel gratias super gabellis et iuribus dicte civitatis obtinere, consequi vel habere ullo unquam futuro tempore. Cassantes earundem tenore presentium omnes et quascumque provisiones et / concessionem super gabellis et iuribus predictis per nos aut alios quoscumque predecessores nostros potestatem habentes quibuscumque personis quantuncumque benemeritis atque dignis forsitan factas aut concessas in irritum que penitus revocantes et annullantes / quodque alicui persone tam ecclesiastice quam seculari cuiuscumque status, gradus, preminentie, dignitatis aut condicionis existat ius contra seculares seu ecclesiasticas personas dicte civitatis habitatores tam bonorum secularium quam ecclesiasticorum occasione / habere intendenti dictorum bonorum possessores [...] auctoritate propria capere et intrare minime liceat sed contra dictorum bonorum possessores iuridice agere debeat et experiri. Mandantes propterea locumtenenti et gubernatori aliis/que locumtenentibus, gubernatoribus et iusticiariis nec non capitaneis, iudicibus et aliis officialibus nostris quibuscumque tam maioribus quam minoribus quovis nomine nuncupatis ac officio et iurisdictione fungentibus eorumque locumtenentibus / [...] presentis nostre confirmationis, retentionis, concessionis, revocationis et gratie diligenter inspecta illam universitati et hominibus [...] / [...] nec contra ipsorum [...] ire, facere, temptare aut experiri quovis modo audeant vel presumpserint / [...] et indignationem cupiunt evitare, [...] non obstantibus ritibus, ordinationibus et consuetudinibus quibuscumque in contrarium facientibus nullatenus obstentur. IN Cuius rei fidem / et testimonium presentes litteras fieri et nostro maiori sigillo communiri mandavimus. DATUM Averse per manus nostri domini Ludovici prefati, die vicesimaquinta mensis septembris, sexte indictionis, anno Domini millesimo quadringentesi/mo vicesimoseptimo.

(SPD)

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

²⁾ Si tratta probabilmente di *Iacobus de Porta*, registratore della cancelleria angioina, che compare in un privilegio della regina Giovanna II a favore della città di Napoli del 20 dicembre 1418 (cfr. CUTOLO, *I privilegi dei sovrani angioini alla città di Napoli*, doc. V, pp. 46-50, qui p. 46). *Iacobus* compare pure in un privilegio del 16 maggio 1426, emesso ad Aversa, di Ludovico III d'Angiò, duca di Calabria, inviato a Pietro de Beauvau, primo ciambellano e consigliere regio, governatore e luogotenente generale del ducato di Calabria, con il quale

conferma al nobile Scarano Musitano, di Castrovillari, la donazione di venti oncie d'oro annue, da percepire prelevandole dai proventi della gabella della bagliva (cfr. G. RUSSO, *Le pergamenine latine di Castrovillari*, doc. 45, p. 171; si veda anche la nota 1 del doc. precedente). È pure il *registrator* del mandato del 10 ottobre 1432 di Luigi III emesso a Cosenza ed inviato a Pietro di Beauvau, primo ciambellano, con il quale lo nomina suo procuratore per il matrimonio che Luigi dovrà contrarre con Margherita di Savoia, figlia di Amedeo VIII e Maria di Borgogna (cfr. ARNONE, *Le regie tombe del duomo di Cosenza*, doc. III, pp. 40-43, qui p. 43).

Luigi III d'Angiò, per alleviare i reggini dalle spese sostenute per il mantenimento delle truppe che assediavano il castello in cui si erano rinchiusi i partigiani di re Alfonso, e per provvedere alla riedificazione e riparazione delle mura, su istanza dei nobili Roberto de Logotheta ed Alberico de Yllio, notaio, sindaci dell'università di Reggio, toglie dalla colletta generale dovuta alla regia curia, cinque once dalle venti previste, riducendola a sole quindici once, e rimette il *ius morthape* pagato alla curia dagli ebrei, fin quando il castello non fosse riconquistato, dandone notizia a governatori, giustizieri, tesorieri, vicetesorieri, erari ed esattori delle collette nel ducato di Calabria.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 78 [A]. Sul *r e c t o*, in alto al centro, è raffigurata una stella di Davide, simbolo degli ebrei, cui il documento fa riferimento, riprodotta anche sul verso della membrana. Sul lembo esterno della *p l i c a*, a sinistra, la nota di mandato: «De mandato prefati domini in suo consilio. / N. Perrigaut¹». A destra, capovolta rispetto al senso della scrittura del documento, la nota della tassa: «T(ar)(eni) .XII.». Poco sotto questa, la nota di registrazione: «Reg(istra)ta in cam(er)a. Iac(obus)²». Sul *v e r s o*, al centro, di mano coeva, una breve nota del *summarius*: «De remissione unciarum quinque collectarum / ut quod solvantur uncias .XV.». Segue sotto, di altra mano sincrona: «P(rivilegium) domini Ludovici. Datum Averse .M^o. / .CCCCXXVII^o.». Poco sopra, di mano del XVI secolo: «25 septembris, .VI. indictionis, 1427». In basso, a sinistra, disposta perpendicolarmente rispetto al senso della scrittura, di mano del XVIII secolo: «Ludovico tertio, l'anno 1427 / per la conventione». Segue della solita mano ottocentesca: «Registrato a libro folio 161». Il ms. *Urbs Regina* termina, però, a c. 160v. Probabilmente il documento doveva essere ricopiato dopo questa carta, cosa che mai più avvenne. Opposta a questa nota, ne segue un'altra di altra mano del XVIII secolo: «Ludovico. Datum Averse, 1427 / per la conventione». A destra, pure con andamento perpendicolare alla scrittura, di mano recente: «1427, / 25 settembre».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 234, doc. n. LXXXIII.

N o t i z i a : COLAFEMMINA, *The Jews in Calabria*, doc. n. 101, p. 166.

Le pergamena (mm 460 x 380), a *p l i c a* spianata, si trova in mediocre stato di conservazione. Piccole macchie scure sono presenti sul lato di destra del documento. Infiltrazioni di umido hanno causato la putrefazione e la caduta di un lembo di membrana, che ha lasciato un piccolo foro al centro, in corrispondenza dell'incrocio tra la seconda delle due pieghe verticali e la piega orizzontale mediana. Altri due grossi fori, localizzati lungo la linea di piegatura della *p l i c a*, risarciti al momento del restauro con carta giapponese, non intaccano lo specchio della scrittura. Sul margine di sinistra sono evidenti i forellini lasciati dal *p u n c t o r i u m* per la rigatura a secco del supporto. Sono presenti i due tagli orizzontali, eseguiti su ciascun lembo della *p l i c a*, attraverso cui passa la tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito.

LUDOVICUS Tercius serenissime principisse et illustrissime domine domine Iohanne secunde Dei gratia Hungarie, Ier(us)alem, Sicilie et c(etera) regine filius unicus suusque in prefato regno / Sicilie heres et successor, Calabrie et Andegavie dux comitatumque Provincie et Forcalquerii, Cenomanie ac Pedemontis comes, Universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. / Si nostra benignitas subditis nostris pro meritorum qualitate porrigitur cum eis tamen liberalius exercere intendimus, quos serventis fortune protervia conquassavit variisque sui ludicris collisit excessibus / quo prostrati resurgere et mutato fortune vultu ad prosperiora tandem valeant evolare. SANE per viros nobiles Robertum de Logotheta et notarium Albericum de Yllio universitatis et hominum / civitatis nostre Regii ad nostram nuper

sua opera factioneque fidelitatis obedientiam reducte procuratores et syndicos lamentabili existit^{a)} expositione nobis explicatum, qualiter causantibus guerrarum anfractibus, / suosque perniciosos in eos impetus enomente^{a)} fortuna, civitas ipsa maiori ex parte depopulata tanta adeo detrimenta passa fuit et dispendia quod civium magna pars inopie violentia civitatem eandem coacta / est destituere, et cum tam pro armigerorum nostrorum in civitate predicta receptatione pro ipsius civitatis castris obsidione et expugnatione, quam menium eiusdem reedificatione et reparatione aliisque causis / et rationibus pluribus universitas ipsa ingentes necessario sit sumptus subitura, ex quo ad collectas aliasque fiscales functiones curie nostre exolvendas inhabilis admodum effecta est, et impotens humili / propterea supplicatione subiuncta quatenus ut civitas prefata refici possit facilius et reparari ipsis universitati et hominibus de aliquali gratioso clementer providere sublevatu, nec non et cum propter / Iudeorum civitatis ipsius paupertatem et inopiam ius mortaphe ad curiam nostram pertinens hactenus minime exactum extiterit illud quoque sibi remittere gratiose dignemur. Nos itaque suis supplicationibus pie benigniterque deflexi prefate nostre civitatis Regii universitati et hominibus collectas omnes per ipsos curie nostre debitas et debendas usque scilicet in diem reductionis castris civitatis nostre Regii prefate ad / nostre fidelitatis obedientiam inclusive, post vero dicti castris reductionem uncias quinque de carlenis in perpetuum de unciis viginti quas pro collectis singulis nostre predicte curie solvere tenebantur, taxam / ipsius civitatis que, ut prefertur, est unciarum viginti pro unaquaque collecta ad uncias quindecim tantum etiam pro unaquaque collecta, tenore presentium reducentes et moderantes ac ius mortaphe / in quo Iudei predicti pro omni preterito tempore usque in diem reductionis dicte civitatis retro computando eidem nostre curie teneri repperientur^{a)}, tenore presentium de certa nostra scientia liberalitate mera / nostrique consilii deliberatione et gratia speciali remisimus et relaxavimus, prout remittimus et relaxamus gratiose per presentes. Ita quidem quod post immediatam dicti castris reductionem ad nostre fidelitatis obedientiam universitas et homines civitatis nostre Regii predicte solvere teneantur et solvant cum effectu semper et in perpetuum pro unaquaque collecta uncias quindecim, ubi uncias vigin/ti pro singulis collectis solvere tenebantur et solvebant. Mandantes propterea de ipsa scientia^{b)} certa nostra locuntenenti^{c)} et gubernatori aliisque sibi successuris locuntenentibus, gubernatoribus et iusticiariis, nec non thesaurariis, vicethesaurariis, erariis, magistris camere, exactoribus et recollectoribus collectarum et iuris mortaphe predicti aliisque quibusvis tam maioribus quam minoribus, quocunque^{a)} / nomine denotatis officialibus predicti nostri ducatus Calabrie cuilibetque et locatenentibus eorundem, presentibus et futuris, quatinus presenti nostra remissione, relaxatione et gratia iuxta ipsius formam / et tenorem universitatem et homines Iudeosque prefatos nostre civitatis Regii sepedicte indifficulter inconcusseque uti, frui, gaudere et potiri plenarie faciant et permittant, eosdem universitatem / et homines omnium collectarum predictarum, usque ad diem castris ipsius civitatis reductionis inclusive, nec non et unciarum quinque pro singula collecta quas sibi post dicti castris reductionem in antea / in perpetuum Iudeos quoque prefatos iuris mortaphe predicti quas et quod ipsis pro retro lapso tempore gratiose remisimus pretextu vel occasione amodo minime molestando, impetendo, turbando, inquietando / vel aliqualiter propellando, taxationum cedula a nostra curia emanatis cedulariis, rescriptis, licteris, legibus, constitutionibus, ritibus, observantiis aliisque contrariis in adversum facientibus non / obstiteris quoquomodo, nec contrarium faciant sicut gratiam nostram caram habent et indignationem cupiunt evitare. Hiis post oportunam et debitam inspectionem et ubi oportuerit registrationem / remanentibus presentanti. IN Quorum omnium fidem et testimonium presentes licteras fieri et nostro maiori sigillo communiri mandavimus. DATUM Averse per manus nostri domini Ludovici^{d)} / prefati, die vicesimaquinta mensis septembris, sexte indictionis, anno Domini Millesimo quadringentesimo vicesimoseptimo.

(SP D)

a) Così A. b) In A de ipsa scientia su rasura. c) Così A, qui e dopo. d) La sottoscrizione è autografa.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 117.

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. precedente.

120

LUDOVICI TERCII LITTERAE

1428 febbraio 20, indizione VI, Cosenza

Il re Luigi III d'Angiò, dopo aver appreso che da poco è stato tolto ai ribelli il castello di Reggio, ridotta così all'obbedienza, in seguito agli accordi intrapresi per l'utilità ed i vantaggi dei commerci tra le città di Reggio e Messina, ordina che come lo stratigoto ed i giurati della città di Messina nominassero quindici o venti mercanti per trattare i rapporti commerciali, anche a Reggio venissero eletti altrettanti uomini, e si potesse commerciare liberamente tra le due città, garantendo che, in caso di guerra contro Alfonso I, sia dato un preavviso di quindici giorni ai mercanti per sistemare i loro affari e ritornare nella propria città.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 83r-84r (olim cc. 89r-90r) [B]. In calce al documento, sono riportate la note della sottoscrizione autografa del re: «El roys <ma si legga probabilmente Loys>». La nota di mandato: «De mandato prefati domini in suo consilio». E la nota dello *scriptor*: «Arnaudus <ma si legga meglio Bertrandus> s(criptor)».

Registro: MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 235, doc. n. LXXXVII, sotto la data topica di Reggio e la data cronica del 6 settembre 1428.

Notizia: SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, pp. 220-221; ediz. 1993, p. 297; RUFFO, anno IV, 1915, p. 98, nota 2; CARIDI, *Reggio Calabria*, p. 47.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VIII*, vol. I, pp. 284-285 [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 302-303.

Ludovicus tertius serenissime ac illustrissime principisse et domine domine Iohanne secunde Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie et cetera regine unicus filius eiusque huius regni Sicilie predicti heres et successor futurus, Calabrie et Andegavie dux, comitatum Provincie et Forcalquerii, Cenomanie ac Pedimontis comes, vicegerentibus et iusticiariis ducatus predicti^{a)} Calabrie, nec non capitaneo ceterisque officialibus civitatis nostre Regii aliisve universis et singulis ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, universitatibus eiusdem ducatus ad quos spectat et presentes pervenerint et fuerunt presentate seu locatenentibus ipsorum presentibus scilicet et futuris, fidelibus nostris dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Nudius pauci dillabuntur^{b)} dies sicuti sint nostre maiestatis serenitas informata reducta civitate predicta Regii ad

obedientiam matris et nostre maiestatis cum castro ibidem appposito instigantibus aliquibus mediatoribus de commercio inter cives Messanenses et nostros ipsius civitatis Reginenses hinc inde cum bonis et mercibus ipsorum praticando certo modo tractatum est et cum viris egregiis straticoto et iuratis ipsius civitatis Messane per aliquos fideles nostros ad certos actus practice iam processum de quibus per capitula et responsiones iam factas negotii qualitatem cognovimus, agnoscentes comercia utrique partium fore utilia potissime^{c)} cum sine dampno regnantis incedunt^{d)} et quemquam eadem sublimitas per fideles nostros Reginenses noviter requisita extiterit generale commercium inter Siculos universaliter et Calabros fieri debeant. Ita quod quilibet merces, animalia et alias quascumque res posset portare et per mare devehi seu trasduci facere de una patria ad aliam vendendis pro libito voluntatis solvendo iura ordinata. Nos igitur in premissis habita nobis assistente consilii deliberatione serie presentium duximus ordinandum et pariter ordinamus et ita fieri volumus et contentamur quod casu quo ipsi Messanenses, straticotus et iurati dicte civitatis eligere voluerint quindecim vel viginti viros honorabiles mercatores sue civitatis ad mercimoniandum, practicandum et res et merces ipsorum vendendum in dicta terra nostra, vos totidem de nostris fidelibus prudentibus^{e)} et discretis viris eligatis. Qui cum eisdem in terra Messane securi^{f)} praticare, mercari et conversari habeant, gabellas et iura exsolvi^{g)} consueta, hinc inde solvendo, eundo et redeundo de una civitate ad aliam cum varchiis et fustibus necessariis et in illis stando et pernoctando ac mercimoniando libere, impune et absque difficultate seu impedimento quocumque personis et rebus ipsorum ordinatorum, mercatorum inferendis seu aliquatenus incogandis. Quare volumus et vobis expresse mandamus quatenus casu quo dicti straticotus et iurati dicte civitatis Messane aut alii ad hoc potestatem habentes dictos nostros quindecim vel viginti subditos et mercatores de non offendendo ipsos in personis vel bonis et tenendo ipsos securos cum eorum rebus, mercibus et familia in forma bona atque cauta promiserint et promittant illosque assicurerint et versa vice vos totidem de suis cum eorum rebus, animalibus et bonis assicuretis et affidatis, quos nos illo casu sub verbo et fide regali affidamus et assicuramus. Ita quod mercimoniando in dicta civitate nostra et eius territorio stare possint, ire et redire ac pernoctare et pro eorum voluntatis arbitrio res suas et merces vendere, solvendo gabellas et iura curie exolvere alias assuetas. De quorum eligendorum per utrasque partium nominibus nos statim concluso negotio informare debeatis et sine defectu informetis, hoc addito et expresse intellecto quod casu quo nos seu ipsi propter guerram urgentem inter nos Alfonsum se regem intulantem tyrannice, vellemus a commercio et conservatione^{h)} vellemus discedere per dies quindecim antequam procedereturⁱ⁾ una pars alteri et altera alteri discessum debeat intimare, ut secum cum bonis, mercibus et rebus suis, ut iustum est, valeat remeare et lares proprios repatriare^{j)}. Vobis propterea subiungentes quatenus forma presentium diligenter attenda et ad unguem efficaciter observata casu quo similiter ipsam servare volumus, ut est dictum, observetis <et> observari faciatis inconcusse dictos mercatores gracie cum rebus et mercibus ipsorum benigne tractando et recipiendo et contrarium non faciendo quantum indignationem nostram cupitis evitare. Datum in nostra civitate Cusentia, sub nostris parvo sigillo et manuali subscriptione, die vicesima mensis februarii, sexte indictionis, anno Domini millesimo quatragesimo vicesimo octavo.

a) C nostri. b) C dilabuntur. c) C potissimum. d) C incedant. e) C omette prudentibus. f) C omette securi. g) C excoli. h) C conversatione. i) C procedatur. j) C repetere.

LUDOVICI TERCII LITTERAE PATENTES

1428 settembre 6, indizione VII, Reggio.

Il re Luigi III d'Angiò, su richiesta degli uomini e dell'università della città di Reggio, concede una pubblica fiera con esenzione dal pagamento di qualsiasi gabella, pedaggio, dogana, fondaco e altro diritto, che si terrà dove si trova la chiesa di San Marco, nei pressi della chiesa di San Francesco, e si celebrerà ogni anno nel mese di aprile a partire dalla vigilia della festa di San Marco sino all'ottava successiva, dandone notizia ai vicegerenti, governatori, giustizieri, luogotenenti, capitani, commissari, secreti e gabelloti.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 80 [A]. Sul *recto*, in alto, è raffigurato un quadrato con le due diagonali inscritte, riprodotto anche sul *verso* della pergamena. Sul lembo esterno della *plica*, a sinistra, in senso capovolto rispetto alla scrittura, la nota di mandato: «De mandato predicti domini in suo consilio, presentibus dominis comite / Terrenove¹, Anthonio de Fuscaldo², Tristano de la Iaille³, / Guillelmo de Villanova⁴, cum aliis pluribus. / N. Perrigaut⁵». A destra, la *nota taxae*: «T(a)r(eni) .XII.». Poco sotto questa, la nota di registrazione: «Reg(istra)ta, Bertrandus⁶». Sul *verso*, al centro, disposte perpendicolarmente alla scrittura, di mano del XVIII secolo: «1428, a 7 <così> settembre, in Reggio. / Privilegio e grazia conceduta da Ludovico / terzo e Giovanna seconda sua madre / alla città di Reggio della fiera da celebrarsi / nella parte di San Marco vicino la chiesa di / San Francesco d'Assisi, da cominciare la vigilia / di San Marco et die otto sequenti inclusive / duratura con le medesime prerogative et fran/chezze che detta città tiene nella fiera di agosto». Segue, poco sotto, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XIX secolo: «Registrato a libro folio 90 a tergo». A destra, disposta nello stesso verso della scrittura, di mano del XVIII secolo: «Lodovico tertio, 1428 / per la fiera di San / Marco». Segue di mano coeva, in parte deleta: «Privilegium nundinarum [...] / [...] Sancti Francisci [...] / immunitatibus et gratiis». Sotto di mano del XVI secolo, leggibile solo parzialmente con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta: «Privilegium nundinarum Sancti Marci / [...] franchitiis ipsarum». Segue, di mano del XVIII secolo, disposta perpendicolarmente alla scrittura: «Privilegium Ludovici tercii. / Datum in civitate Regii die .VI. / septembris, .VII. indictionis».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 84v-85r (*olim* cc. 90v-91r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 235, doc. n. LXXXVI.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, p. 221; ediz. 1993, pp. 297-298; TRASELLI, *La vita a Reggio Calabria ai tempi di Carlo V*, p. 15 nota 2.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VIII*, vol. I, p. 284 [C], *sub die VII septembris*.

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 302.

La pergamena (mm 430 x 323), restaurata, a *plica* aperta, si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie scure lungo le antiche linee di piegatura. A causa dell'usura si sono prodotti fori di piccoli dimensioni agli incroci delle pieghe. In particolare un foro di media grandezza intacca lo specchio della scrittura all'incrocio della seconda piega perpendicolare all'andamento della scrittura con la piega orizzontale. È presente un taglio orizzontale, eseguito su ciascun lembo della *plica*, attraverso cui passava la tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito.

L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

LUDOVICUS Tercius serenissime principisse et illustrissime domine domine Iohanne
 secunde Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie et cetera regine filius / unicus suusque in prefato
 regno Sicilie heres et successor, Calabrie et Andegavie dux comitatumque Provincie et
 Forcalquerii, Cenomanie ac Pedimontis comes, universis / et singulis presentium seriem
 inspecturis tam presentibus quam futuris. Nundinarum concessio petentibus consuevit^{a)} esse
 proficua, quia dum vendendi emendique commercium in illis mul/tifarie geritur, civibus inibi ex
 confluentium concursu fit per consequens fructuosa. Sane pro parte universitatis et hominum
 civitatis nostre Regii, fidelium nostrorum, nobis / fuit humiliter supplicatum ut pro aliquali ipsius
 civitatis comodo et refectione que hactenus diversis^{b)} fuit guerrarum turbinibus conquassata sibi
 in loco ubi est ecclesia Sancti / Marci situata prope ecclesiam Sancti Francisci nundinas publicas
 annis singulis celebrandas, incipiendas de mense aprilis a vigilia scilicet Sancti Marci et die
 octavo immedia/te sequenti inclusive terminandas, franchas quidem et liberas, misericorditer
 concedere dignaremur. Nos itaque suis supplicationibus^{c)} ut frequentatione et commercio
 ex/terorum civitas ipsa refici valeat et meliorari annuentes universitati et hominibus civitatis
 nostre Regii predictae nundinas prescriptas celebrandas publiceque tenendas in / civitate, loco et
 diebus predictis franchas, liberas et exemptas ab omni et quacumque solutione gabelle, pedagii,
 dohane, fundici aut alterius dirictus seu vectigalis / cuiuscumque et alias eo modo et forma quibus
 nundine que de mense augusti in civitate ipsa nostra Regii celebrantur franche, libere et exempte
 ab huiusmodi so/lutionibus existunt in quibus ad vendendum pariter et emendum venientes
 convenient, tenore presentium de certa nostra sciencia liberalitate mera et gratia / speciali
 concessimus et indulimus prout concedimus perpetuo et indulgemus gratiose per presentes.
 Mandantes propterea vicesgerentibus^{d)}, gubernatoribus, iusticia/riis, locutenentibus^{d)}, capitaneis,
 commissariis, secretis, gabellotis et aliis officialibus quibuscumque ad quos spectaverit
 cuilibetque et locatenentibus eorundem presen/tibus scilicet futuris quatinus nundinas ipsas per
 civitatem ipsam Regii et loca finitima sive convicinea publice divulgari faciant atque mandent,
 nec contra no/stram presentem concessionem earundem celebritati impedimentum aliquod seu
 disturbium afferri vel apponi novaque onera vel vectigalia alia ad easdem nun/dinas
 concurrentibus pro personis, rebus, mercantiis seu bonis imponi vel indici permittant aut nova seu
 vetera exigant seu exigi patiantur quiny^{e)} / eos franchisesis, libertatibus et exemptionibus
 predictis inconcusse potiri faciant et gaudere quibuscumque in contrarium facientibus nullatenus
 obstentur. / In cuius rei testimonium presentes licteras fieri et nostro maiori sigillo communiri
 mandavimus. DATUM in civitate nostra Regii per manus nostri domini Ludovici^{d)} / predicti, die
 sexta mensis septembris, septime indictionis, anno Domini Millesimo quadringentesimo vicesimo
 octavo.

(SP D)

^{a)} C omette consuevit. ^{b)} C omette diversis. ^{c)} B supplicationis. ^{d)} Così A. ^{e)} Così A, si intenda
 quin immo. ^{f)} La sottoscrizione è autografa.

¹⁾ Si tratta di Battista Caracciolo che fu investito della contea di Terranova con privilegio di re Luigi III dato ad Aversa il 27 marzo 1425. Nel 1432, alla morte di suo fratello Giovanni, senza eredi, ottenne anche della contea di Gerace. Morì prima del 1449 (sul personaggio cfr. PELLICANO CASTAGNA, II, pp. 302-304). Tra il 27 e 28 marzo 1425, da Aversa, Luigi III ordinò a

Giorgio d'Alemagna di redigere gli atti relativi all'investitura della terra di Terranova sotto il titolo di contea in favore di Battista Caracciolo, cui dovrà consegnare il castello di Terranova liberato dai catalani, in cambio delle terre di Roccella e Castelvete, appartenute allo stesso Battista e a Giovanni Caracciolo, conte di Gerace, da assegnarsi a Nicola Ruffo di Calabria (cfr.

OREFICE, pp. 332-333, nn. 311-312). L'8 aprile seguente, ancora da Aversa, Luigi III concesse all'università della motta di San Quirillo l'indulto già dato dal precedente giustiziere Antonio Hermenterii e tutti i privilegi dati da re Ladislao, Giovanna II e i capitoli stipulati tra Battista Caracciolo regio commissario e l'università della detta motta di San Quirillo (*ivi*, p. 336, n. 333). Il 26 luglio 1441 re Alfonso riconcesse a Battista Caracciolo, conte di Gerace e Terranova, tutte le terre confiscate al tempo i cui aveva parteggiato per Renato d'Angiò (cfr. MAZZOLENI, *Le pergamene della R. Camera della Sommaria*, p. 300, n. I 36).

²⁾ Antonio de Fuscaldo fu luogotenente del re Luigi III tra il 1423 ed il 1425. È ricordato nei seguenti documenti: 1) 1423 ottobre 3, nel campo presso Maddaloni. Luigi III ordina ad Antonio de Fuscaldo, suo luogotenente, di provvedere alla restituzione, in favore di Giovanni Vanni di Sant'Angelo, della terra di Seminara, concessa da re Ladislao e dalla regina Giovanna II a Saladino de Tommaso di Sant'Angelo e caduta in potere di Alfonso d'Aragona (OREFICE, p. 283, n. 17). 2) 1424 ottobre 6, Aversa. Luigi III restituisce alcuni beni feudali siti nelle pertinenze di Castrovillari a Ruggero Policastrello e sua moglie Brisayda, della predetta terra, già da loro posseduti al tempo del reggente Antonio di Fuscaldo (*ivi*, p. 317, n. 218). 3) 1425 ottobre, Aversa. Luigi III ordina al giustiziere di Calabria che faccia restituire da Ruggero Sanseverino, conte di Tricarico, Antonio Sanseverino, conte di Altomonte, ed Antonio di Fuscaldo, alcuni proventi sottratti all'università di Castrovillari (*ivi*, p. 318, n. 225). 4) 1425 gennaio 27, Aversa. Luigi III conferma le concessioni fatte dal vicereggente Francesco Sforza de Attendolis, conte di Cotignola ed Ariano, alle terre di Marano, Fuscaldo e Paola, a richiesta di Antonio de Fuscaldo, utile signore di dette terre (*ivi*, p. 329, n. 291).

³⁾ Menzionato in questo e nel documento successivo come Tristano de la Iaille, è conosciuto anche come Tristano de la Faille (Fael). Tra il 1423 ed il 1429, anno della sua morte, fu consigliere di Luigi III il quale gli concesse gli usi della foresta di Baucay e, per 3000 franchi d'oro, il castello di San Lorenzo des Mortiers. È ricordato come *fidelis* del re insieme ad Astorgio de Petre, Vitale de Cabannis e

Guglielmo de Villeneuve (sul personaggio cfr. REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 48, 51, 76, 137, 177, 181). Il 28 ottobre 1423, con mandato emesso da Aversa, Luigi III donò ai *militēs* Tristano Fael, Eliano de Falcone de Glandaves e Guglielmo di Villanova (Villeneuve), consiglieri e ciambellani, alcuni beni devoluti alla regia corte per la ribellione di Pelagio Paparone e Carcamo Filofico (così ma Galgano Filocamo) di Reggio, fautori del partito aragonese (cfr. OREFICE, p. 288, n. 44). Il 27 agosto 1429, con mandato inviato da Monteleone, Luigi III nominò Francesco de Alleis di Firenze castellano della città di Reggio per la morte sopravvenuta di Tristano de la Faille, ordinando a Guidone de la Bossaye di eseguire il mandato (*ivi*, p. 366, nn. 530-531). Il 10 giugno 1426 re Luigi III, da Aversa, indirizzò una lettera a Tristano de la Jaille, mastro razionale della curia di Aix, governatore delle contee di Provenza e Forcalquer, relativa alla detenzione di Leodegario, vescovo di Gap, nel castello di Tarascona (cfr. ALBANÉS, tome I (Aix), doc. n. LXXIII, coll. 338-339). Come già detto, morì nel 1429, ma era ancora in vita alla data del 14 marzo di quest'anno, come appare dal documento seguente qui edito. Il 27 agosto 1429, da Monteleone, Luigi III nominava Francesco de Alleis di Firenze castellano della città di Reggio per la morte sopravvenuta di Tristano de la Faille (OREFICE, p. 366, nn. 530-532).

⁴⁾ Guglielmo Villanova (de Villeneuve), fu consigliere di Luigi III. Su questo personaggio cfr. REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, p. 181, ed anche la nota precedente.

⁵⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 117.

⁶⁾ In questi anni è noto Bertrando de Bellavalle (di Beauvau), scudiero regio, che fu consigliere e governatore di Calabria (per il quale cfr. REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 106, 152, 154). Compare infatti in alcuni mandati regi emessi da Cosenza tra il 1432 ed il 1434 (cfr. OREFICE, n. 631, p. 381; n. 684, p. 389; n. 735, p. 397). È incerta tuttavia l'attribuzione del Bellavalle al *registrator* di questo documento, che compare pure sotto la sigla «B» nel doc. n. 124, qui edito, dell'anno 1431.

1429 marzo 14, indizione VII, Cosenza.

Il re Luigi III d'Angiò ordina che le galee veneziane che partono da Venezia per le Fiandre o che ritornano a Venezia passando per lo stretto, e tutti gli uomini e mercanti che approdano nel porto di Reggio, possano liberamente vendere le loro merci senza pagare gabelle, oneri, dazi, diritti di dogana o altre imposte fiscali vecchie e nuove.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 81 [A]. Sul lembo esterno della plica, a sinistra, in senso capovolto rispetto alla scrittura, la nota di mandato: «De mandato predicti domini in suo consilio, reverendis in Christo / patribus archiepiscopo Cusentino¹⁾, episcopo Opidensi²⁾, dominis Tristano / de la Iaille³⁾, Iacobo Rumbo⁴⁾ militibus, Vitali de Cabannis⁵⁾ et / Branzardino de Bechutis⁶⁾ legum doctoribus presentibus. / B(ertrandus) de Castillione⁷⁾». A destra, la *nota taxae*: «Tar(en) .XII.». Poco sotto questa, la nota di registrazione: «Reg(istra)ta, Iac(obus)⁸⁾». Sul verso segue, poco sotto, il disegno di un serpente. A lato, disposta perpendicolarmente rispetto alla scrittura del documento, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata, di mano del XIX secolo: «Ludovico 3°, registra/to a libro folio 91 a tergo». Al centro, di mano coeva: «Privilegium quod galee Venetiarum sint / franque». Segue di mano del XVI secolo: «Privilegium domini Ludovici. Datum Cusentie / .M° CCCC XXVIII°., .XIII°. marcii, .VII. indictionis».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 85v-86r (*olim* cc. 91v-92r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 235, doc. n. LXXXVIII; OREFICE, p. 362, n. 501, riprodotto in *I registri della cancelleria Angioina*, vol. XXXIV (1421-1434), p. 86, n. 501.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, p. 221; ediz. 1993, p. 298.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VIII*, vol. I, p. 285 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 303.

La pergamena (mm 383 x 245), a plica spianata, si trova in cattivo stato di conservazione. È presente al centro del supporto un grosso foro, causato da infiltrazioni di umidità e conseguente caduta della membrana, che inficia il recupero integrale dello scritto, esistente già alla fine del XVI secolo, trovandosi la lacuna riportata anche nel ms. *Urbs Rhegina*. Un altro grosso lembo della membrana, si è putrefatto e caduto lungo il margine di destra. Risarcito con carta giapponese in fase di restauro del supporto, non intacca lo specchio della scrittura. È evidente il taglio orizzontale, eseguito su ciascun lembo della plica, attraverso cui passava la tenia membranacea che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito.

✱Ludovicus tercius✱ serenissime principisse et illustrissime domine domine Iohanne secunde Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie et c(etera) / regine filius unicus suusque in prefato regno Sicilie heres et successor, Calabrie et Andegavie dux, nec non comitatum Provincie, Forcalquerii, Cenomanie ac Pedemontis comes, universis et singulis vicesgerentibus^{a)}, gubernatoribus^{b)}, iusticiariis terrarum, castrorum et locorum rectoribus, thesaurariis, commissariis, secretis, portulanis / ceterisque officialibus nostris tam maioribus quam minoribus quacumque auctoritate et dignitate fungentibus in toto nostro ducatu Calabrie constitutis et signanter capitaneis, / gabellotis et aliis officialibus nostre civitatis Regii cuilibetque et ipsorum locatenentibus, nostris fidelibus dilectis, gratiam et bonam voluntatem. Cum nuper ad requisitionis instantiam universitatis hominum nostre predictae civitatis Regii et pro comuni utilitate civitatis eiusdem decreverimus, statuerimus et ordinaverimus / prout presentialiter decernimus, statuimus et ordinavimus galeas Venetorum et homines seu mercatores amicos et benivolos nostros cum^{c)} ipsis singulis annis a / Venetiis in Flandriam aut versus ponentem

navigantes tam eundo quam etiam versus Venetias redeundo in^{d)} portu seu maritima dicte nostre civitatis Regine / se receptantes^{e)} et inibi moram trahentes quascumque res, mercantias et bona in predicta nostra civitate Regii posse exonerare illasque et illa^{f)} quibuscumque emere volentibus, / vendere, alienare seu cum aliis mercibus et bonis permutare libere et sine quavis gabellarum solutione, onerum, datiorum^{g)}, vectigalium, iuris dohane et aliarum / quarumvis veterum et novarum impositionum exactione, volentes huiusmodi nostras ordinationes [...] ^{h)} galee predicte libentius portum / recipiant et ex eisdem dicta nostra civitas bonis et rebus opulentior efficiatur ad unguem [...] volumus et vobis [...] vestrum tenore presentium de certa / nostra sciencia habita super hoc nobis assistentis consilii deliberatione matura precipiendo mandamus quatinus forma presentium nostrarum licterarum diligenter actenta illam / erga predictos galearum Venetorum mercatores aliasque personas cum ipsis a Venetiis in Flandriam aut versus ponentem et econverso navigantes, inconcusse observetis / et faciatis ab aliis tenaciter et inviolabiliter observari, non permittentes ipsos pro mercibus, rebus et bonis suis quibuscumque in dicta civitate exonerandis et ven/dendis pro solutionibus dictarum gabellarum, onerum, datiorum, iuris dohane et quarumvis impositionum novarum et antiquarum impeti, cogi seu molestari sed / plenarie et sine quavis contradictioneⁱ⁾ eadem immunitate et gratia potiri et gaudere facientes cauti de contrario quantum gratiam nostram caram vobis cupitis / conservare et indignationem non subire. Presentibus hinc ad annos quatuor a die date presentium in antea numerandos et deinde nostro beneplacito perdurante valituris, / duraturis et in suo robore permansuris. Datum in nostra civitate Cusentie per manus nostri domini Ludovici^{j)} prefati, die decimoquarto mensis martii, / septime indictionis, anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono.

(SP D)

a) Così A. b) B omette gubernatoribus. c) B ad; C omette cum ipsis. d) B e C et. e) C recipientes. f) C illas. g) B dandum. h) Lacuna dovuta a foro del supporto, qui e dopo, non integrabile neanche da B. i) B conditione. j) La sottoscrizione è autografa.

¹⁾ Berardo Caracciolo-Pisquizi, già vescovo della diocesi di Capaccio, fu nominato arcivescovo di Cosenza nel 1424, in sostituzione di Francesco Tomacelli, che venne trasferito proprio a Capaccio. Governò l'arcidiocesi fino al 1452 (sul suo presulato cfr. F. UGHELLI, VII, col. 473; IX, coll. 228-239; FIORE, II, p. 327; GAMS, pp. 866, 878; TACCONE GALLUCCI, p. 430; EUBEL, I, pp. 165, 220; vol. II, pp. 118, 141; JADIN, col. 827; DOREN, *Cosenza*, col. 929; F. RUSSO, *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, pp. 438-441; ID., *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, pp. 181-182, nn. 9685-9686, 9682). Fece parte del consiglio di Luigi III (REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, p. 140). Compare nel Registro di re Luigi III in un mandato del 22 ottobre 1425, dato ad Aversa, con il quale Luigi III invita il clero e l'università di Cosenza ed il conte di Buccino ad assistere Berardo Caracciolo, eletto arcivescovo di Cosenza, affinché possa godere dei frutti della sua amministrazione (cfr. OREFICE, pp. 345-346, nn. 394-395). Ancora il 5 settembre 1426 allorquando Luigi III invia mandato a Pietro di

Bellavalle ed altri ufficiali di Calabria ordinando che l'arcivescovo di Cosenza Berardo Caracciolo non sia molestato da nessuno (*ivi*, p. 353, n. 444).

²⁾ Dubito si tratti di Tommaso *Rubeus* (noto anche come *Rubertus*, *Rassius* o *de Rosa*), canonico di Cosenza, già vescovo di Cerenzia nel 1420, che fu eletto vescovo di Oppido il 18 marzo 1429, dunque quattro giorni dopo il presente documento. Ancora il 16 dicembre del 1429 risulta recare il titolo di vescovo di Oppido, mentre il 23 dicembre è trasferito alla diocesi di Strongoli. Qui rimase fino al 1433, anno della sua morte. Infatti il 14 dicembre risulta consacrato vescovo strongolese Domenico Rainieri (o Rogerio) di Fillino (Figline), canonico cosentino (UGHELLI, IX, coll. 418-419, 501, 521; FIORE, II, pp. 314, 336, 341; GAMS, pp. 869, 909, 927; TACCONE GALLUCCI, pp. 417, 447; EUBEL, I, 261, 377, 465; II, p. 242; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 199, n. 9856; pp. 202-203, nn. 9894, 9897; p. 224, n. 10155). Si tratta piuttosto di Antonio *de Caroleis*, nobile di Cosenza, dottore di leggi, canonico cosentino e diacono dell'arcidiocesi di Cosenza, suo

predecessore. Antonio fu eletto vescovo di Oppido il 23 luglio 1423 (e tale era ancora alla data del 5 settembre e del 14 gennaio dell'anno seguente). Ad Oppido rimase fino al 25 febbraio del 1429, quando fu trasferito a Bisignano, dove rimase sino al 1455, anno della sua morte, allorchè il 10 settembre fu nominato nuovo vescovo Nicola *de Piscicellis*, canonico napoletano. Fu sepolto nel convento di San Francesco di Bisignano (oggi santuario di Sant'Umile), fondato nella prima metà del XIII secolo dal beato Pietro da Sant'Andrea della Marca, che nella metà del 1400 divenne convento dei minori dell'osservanza (UGHELLI, I, coll. 522-523; IX, col. 418; FIORE, II, pp. 314, 348; GAMS, pp. 858, 909; TACCONE GALLUCCI, pp. 417, 435; EUBEL, I, pp. 136, 377; II, p. 106; SAMBIASI, p. 49; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 176, nn. 9626-9627; p. 198, n. 9850; p. 296, n. 10924). Antonio *de Caroleis*, prima come vescovo di Oppido, poi di Bisignano, compare infatti in molti dispacci e mandati di re Luigi III d'Angiò emessi il 5 settembre del 1423 (quando risulta essere ancora vescovo eletto di Oppido e gli viene data facoltà di mettere in esecuzione cedole e privilegi concessi in precedenza all'università di Cosenza ed ai suoi casali), nel 1425, 1428 e, infine, il 1° febbraio e 1° aprile del 1434, quando era invece vescovo di Bisignano (cfr. OREFICE, p. 282, n. 10; pp. 339-340, n. 356; p. 349, n. 414; p. 358, n. 476; p. 395, n. 724; pp. 396-397, n. 733).

³⁾ Su Tristano de la Iaille si veda la nota 3 del doc. precedente.

⁴⁾ Giacomo Rumbo fu consigliere di Luigi III d'Angiò. Il 15 agosto 1433, con mandato emesso da Cosenza, Luigi III ordina a Jean Le Rouge di ratificare il pagamento di cento ducati fatto dal re in favore del consigliere Giacomo Rumbo di Napoli sui proventi dell'università di Orsomarso (cfr. OREFICE, p. 391, n. 696).

⁵⁾ Vitale de Cabannis, maestro razionale, giudice e consigliere di re Luigi III, è noto tra il 1424 ed il 1434 (cfr. NEVE, doc. IV, pp. 253-254, qui p. 254; REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 137, 178-179). Compare citato in diversi mandati copiati nel registro di Luigi III conservato nella biblioteca Mejanès di Aix: 1) Il 22 gennaio 1425, in Aversa, dinanzi a lui sostiene l'esame di notaio pubblico Giovanni *de Blanca* della bagliva di Rovito (cfr. OREFICE, p. 328, n. 287). 2) Il 15 luglio 1433, con lettera emessa a Cosenza, Luigi III ratifica i conti e le spese per l'applicazione del grande sigillo, esaminati dal *doctor* Vitale de Cabannis e da Jean Le Rouge, segretario e tesoriere (*ivi*, p. 391, n. 694). 3) Il 17

gennaio 1434 Luigi III ordina al tesoriere Giovanni Hardoin di pagare al consigliere Vitale de Cabannis e a sua moglie la somma di cento fiorini (*ivi*, p. 395, n. 722). 4) Il 1° febbraio 1434, ancora da Cosenza, Luigi III rilascia quietanza a Guglielmo di Bernardo, maestro razionale, dopo il controllo del suo ufficio effettuato dal vescovo di Bisignano Antonio de Caroleis, da Vitale de Cabannes, da Francesco de Alleis, da Antonetto Rombo e accertanti l'ammontare degli introiti in millesettecentocinquantadue ducati, sedici tari e sette grani (*ivi*, p. 395, n. 724). 5) Il 1° aprile 1434, da Cosenza, Luigi III ratifica i conti del tesoriere Jean Le Rouge alla presenza dei consiglieri. Costoro sono il vescovo di Bisignano Antonio de Caroleis, Vitale de Cabannis, Branciardino de Beccutis, Gaspare Toraldo e Francesco de Alleis (*ivi*, pp. 396-397, n. 733). 6) Il 13 giugno 1434, presso il campo di Corigliano, Luigi III nomina Guidone de la Bossaye e Vitale de Cabannis procuratori regi per la raccolta di fondi a Napoli (*ivi*, p. 399, n. 747). La sua carriera politica continuò anche dopo la morte di Luigi III, al seguito di Renato d'Angiò. Vitale de Cabannis, infatti, nel 1435 ricoprì l'ufficio di gran giustiziere del Regno e, in tale qualità, diede inizio al processo contro le maggiori famiglie napoletane considerate ribelli all'autorità di re Renato, tra le quali i Carafa, i Del Balzo e gli Orsini. Risulta essere, inoltre, luogotenente del protonotaro in un privilegio di Renato d'Angiò dato nel settembre del 1438 a favore dell'università di Monopoli (cfr. *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. XIX, pp. 427-429, qui p. 429) ed in quelli, pure inviati alla stessa università, del 1° e 10 ottobre 1438 emessi dall'accampamento di Sulmona (*ivi*, docc. XXXIX-XLI, pp. 147, 150, 152). Con lo stesso titolo compare in un mandato di re Renato d'Angiò emesso il 15 ottobre 1438 ancora dall'accampamento di Sulmona a favore dell'università di Lucera (cfr. A. PETRUCCI, doc. 51, p. 142). Si ritrova pure in due privilegi di Renato del 1438 emessi proprio a Lucera, attualmente conservati nell'Archivio diocesano della città. Si tratta di un privilegio del 14 novembre 1438, dato a Lucera, di re Renato d'Angiò che su istanza di B(assistachus), vescovo di Lucera (per il quale cfr. EUBEL; I, p. 315; II, p. 181), esonera la diocesi e la città di Lucera dal pagamento della gabella del vino e della carne (Archivio diocesano di Lucera, fondo pergamene, segnatura n. XV 08). In ultimo di uno del 5 novembre 1438, dato a Lucera, con il quale re Renato d'Angiò su istanza del predetto vescovo

di Lucera, conferma alla città di Lucera alcuni precedenti privilegi concessi da re Roberto e dai suoi successori (Archivio diocesano di Lucera, fondo pergamene, segnatura n. XV 21). Complessivamente, sul personaggio si rimanda a FODALE, *Cabanis (Cambanis)*, *Vitale de*, pp. 671-672.

⁶⁾ Branciardino *de Beccutis* fu consigliere di Luigi III tra il 1426 ed il 1433. Il 1 febbraio 1426, con mandato emesso da Aversa, Branciardino *de Beccutis* di Perugia fu eletto giudice presso il governatore del ducato di Calabria (cfr. OREFICE, p. 350, n. 421). Il 17 maggio 1433, con lettera patente data a Cosenza, Luigi III ordinava agli uditori dei conti di pagare al tesoriere Jean Le Rouge la somma di 7497 ducati e 12 tarì per varie spese sostenute per i doni di preziosi e varie assegnazioni. Tra queste quelle fatte alla regina Giovanna II, alla duchessa di Sessa Giovannella Ruffo, ai *milites* Marino Boffa ed Ottino Caracciolo, ed a Branczardino *de Beccutis*, castellano di Cosenza, che era stato inviato prima a Firenze poi a Roma da Pietro de Bellavalle (*ivi*, p. 389, n. 685).

⁷⁾ *B. de Castillione* si ritrova in una lettera di Ludovico III del 25 aprile 1433 inviata al concilio di Basilea, recante la seguente formula di

cancelleria: «Per regem in suo consilio. B. de Castillione. Pro curia. Registrata, Iac.» (cfr. ALBANÉS, tome III (Arles), doc. n. 3337, coll. 1287-1288). In un'altra emessa da Cosenza il 27 ottobre 1432, con la quale Luigi III conferma ad Antoneto de la Salle tutti i suoi diritti sul casello di Séderon, con queste note di cancelleria: «Per regem in suo consilio. Gratis. Registrata. De Castillione. Jacobus» (cfr. NEVE, p. 263). Lo identificherei con certezza anche con N. de Castillione, che insieme al registratore *Iacobus* compare nella lettera di procura del 1432 fatta da Luigi III a Pietro de Beauvau (cfr. ARNONE, *Le regie tombe del duomo di Cosenza*, doc. III, pp. 40-43, qui p. 43, che riporta la seguente formula di cancelleria: «per regem in suo consilio N. de Castillione»). In quegli anni sono noti Bertrand Castillon, morto, però, per annegamento nel 1404 nel fiume Durance (cfr. REYNAUD, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 60 nota 106, 81) e Charles de Castillon, attestato tra il 1434 e il 16 dicembre 1436 in un diploma di re Renato (cfr. ID, *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, pp. 58, 148-149, ed in NEVE, p. 266).

⁸⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 118.

123

LUDOVICI TERCII LITTERAE PATENTES

1431 gennaio 6, indizione IX, Cosenza

Il re Luigi III <d'Angiò>, a richiesta degli uomini dell'università di Reggio rappresentati da Loïsio Sparella e dal notaio Nicola de Mirabello, sindaci, conferma alla predetta città privilegi, grazie ed immunità già concesse dai suoi predecessori. In particolare ordina che l'università possa imporre nuove gabelle o rinnovarle; che tutti i cittadini siano esenti dal *ius blave* in qualsiasi luogo della provincia di Calabria; che possano introdurre nella città quanto sale e ferro volessero senza pagare il diritto di dogana e la portolania; che non fossero tenuti né alla pena né all'ammenda del danno clandestino, anche quello criminalissimo; che tutti coloro i quali venissero ad abitare in Reggio godessero dei privilegi dei cittadini e che i loro beni altrove situati restassero liberi da imposizioni fiscali da parte dei cittadini di quei luoghi, dando facoltà ai sindaci di Reggio di far rappresaglia senza esser puniti contro i baroni e le università che li molestassero; che i cittadini delle terre circostanti debitori nei confronti di quelli reggini, possano esser portati in giudizio dinanzi agli ufficiali della città; che i reggini nelle prime cause civili,

criminali e criminalissime, anche quelle che prevedono la pena di morte, non possano esser condotti da nessun ufficiale maggiore o minore, né dal presidente della vicaria né dal capitano, in un tribunale diverso da quello della città; che i capitani prima di emanare bandi avrebbero dovuto far leggerli ai sindaci per constatare elementi avversi ai privilegi locali; che nessun cittadino potesse essere arrestato e detenuto nel castello, se non per il crimine di lesa maestà, e che il carcere sia nella città; che nessuno possa procedere ex officio sotto qualsiasi pretesto contro i reggini mediante inquisizione; che nessun cittadino possa essere arrestato e detenuto prima della pubblicazione del processo, se non si sarà offerto di costituirsi in giudizio ed accettare di presentarsi; che in tutte le accuse, sia criminali che criminalissime, anche quelle che prevedono la pena di morte, eccetto per il reato di lesa maestà, abbia luogo la penitenza e sia ammessa la remissione, per la quale l'ufficiale potrà percepire non oltre uno, due o tre tarì, secondo la gravità delle offese; che spettasse ai soli sindaci di vigilare sui pesi e le misure e le novità che potessero accadere fuori e dentro la città; che il capitano all'inizio del suo mandato prestasse giuramento di osservanza dei privilegi, consuetudini e costumi della città, e al termine di questo stia personalmente a sindacato della sua gestione e non per mezzo di un suo procuratore; che i cittadini possano portare armi proibite in tutto il regno per la loro difesa personale; che il capitano non sia straniero, che non eserciti contemporaneamente un altro ufficio e che non possa incarcerare alcun cittadino senza l'assenso dell'assessore e del mastrodatti; che i servitori dei capitani, dopo le due di notte, non possano camminare per la città senza la presenza del mastrogiurato; che i cittadini non siano tenuti a pagare oneri fiscali ordinari e straordinari in tempo di guerra; che i debitori non possano esser arrestati o molestati dai loro creditori al di fuori della città; che i reggini possano catturare e bruciare navi, triremi, biremi e brigantini che dopo aver depredato i vassalli regi approdassero sulle coste della medesima città, senza essere giustificati e scusati dai capitani; che se qualche cittadino compisse attentati contro la patria, i privilegi, le consuetudini, usi, buoni costumi e la giurisdizione dei sindaci, possa esser privato della cittadinanza e, dopo aver ottenuto la licenza regia, espulso dalla città; infine, se accadesse che la città fosse sottratta al regio demanio ed infeudata, che i cittadini possano ricorrere alle armi, opporre resistenza ed uccidere con ogni mezzo di difesa senza incorrere in alcuna pena.

O r i g i n a l e : deperdito.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 80r-81v (*olim* cc. 82r-83v) [B].

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, pp. 221-222; § VIII, p. 328; ediz. 1993, pp. 298-299; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 47-48.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VIII*, vol. I, pp. 285-287 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 303-306.

Ludovicus tertius serenissime et illustrissime principisse et domine domine Iohanne secunde Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie et cetera regine unicus filius suusque in predicto regno futurus heres et successor, Calabrie et Andegavie dux comitatumque Provincie, Forcalquerii, Cenomanie ac Pedimontis comes, universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Comendabilis est in principibus benignitatis clementia que diu agit humaniter cum subditis^{a)} illos ad dilectionem et indissolubilem nexum fidei firmioris et amoris inducit. Sane pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de provincia Calabrie, nostrorum fidelium dilectorum, per nobiles Loisium Sparella et notarium Nicolaum de Mirabello, eorum speciales syndicos noviter ad nostram curiam missos, fuit maiestati nostre reverenter expositum quod exponentes ipsi a prefatis^{b)} temporibus obtinuerunt a clare memorie predecessoribus nostris Sicilie regibus illustribus quasdam gratias et immunitates condignas eorum meritis in quorum^{c)} possessione seu quasi fuerunt et ad presens existunt et signanter quod cives dicte civitatis valeant pro universali et usu^{d)} publico ipsius novas imponere et renovare^{e)} cabellas ad libitum in eadem civitate. Item quod cives civitatis ipsius in omnibus terris et locis dicte provincie Calabrie ab omni iure blavie immunes sint et exempti. Item quod possint et valeant pro usu eorundem civium tantum ad libitum sal ac ferrum in dictam civitatem introire quilibet de perse^{f)} vel universitatis nomine et indennem^{g)} se distribuere a iure dohane ac cuiusvis derictus ac portulanie franca. Item quod ad penam nec emendam dampni clandestini quantumvis criminalissimi teneantur nec molestentur^{h)}. Item ut in dies magis civitas augeatur quod omnesⁱ⁾ qui venerint^{j)} ad habitandum in ea censeantur et sint cives gaudeantque et utifruantur privilegiis ipsius civitatis ac bonis eorum omnibus^{k)} in quibusvis civitatibus et terris ac locis dicte provincie ubicumque sita, sint libere a fiscalibus solutionibus ac datiiis per cives illius loci impositis ac imponendis ordinariis et extraordinariis quodque si aliter^{l)} molestari contingerint per barones seu universitates locorum ut dicta bona situantur et a sindicis dicte civitatis Regii certiorati non destiterint ab inquietatione, liceat sindicis qui pro tempore fuerint facere represalia^{m)} impune. Item quod cives terrarum circumstantium dicte civitatis debitores civibus Regitanis reperti in eadem civitate et suoⁿ⁾ territorio, elapso solvendi termino, possint ab ipsis creditoribus coram officialibus ipsius civitatis ad iudicium trahi, indultis impetratis et impetrandis remotis. Item quod in primis causis tam civilibus quam criminalibus et criminalissimis etiam si penam sanguinis concernerent, mortis civilis seu naturalis, non possint nec debeant cives Regitani extrahi ab ipsa civitate et tribunali officialium eiusdem civitatis a quocumque officialium eiusdem civitatis, a quocumque officiali maiore, minore et commissario et precipue presidenti dicte provincie ac magne regie curie Vicarie, nec capitaneis qui pro tempore fuerint in dicta civitate cives aliter inquietari, citari nec extrahi permicterent^{o)}. Item quampluries contigi capitanei dicte civitatis preconizari facere banna derogantia privilegia universitatis eiusdem unde contentiones oriri solent quod ad omnem tollendum dubium nullus capitaneus nec officialis cuiusvis auctoritatis valeat banna preconizari facere quin prius ea per syndicos civitatis eiusdem legantur et quatenus privilegia derogare apparebunt se ab eorum emanatione et publicatione absteineat. Item quod nullus civis pro quovis etiam atrociori delicto, crimine lese maiestatis excepto, in castrum dicte civitatis possit mancipari, set carcer sit iuxta gradum et condicionem civium. Item ***** non teneantur nisi tantum ad domum sue mansionis in eadem civitate^{p)}. Item quod nullus^{q)} omnino sub quovis colore contra ipsos cives sive in generali sive in particulari ex officio curie vel^{r)} per inquisitionem procedi possit. Item quod ante publicationem processus pro quavis^{s)} causa et delicto quantumvis^{t)} atrociori, nullus civis possit arrestari vel detineri si in iudicio sisti et se presentare satisdare se obtulerit. Item quod in omnibus accusationibus et denuntiis criminalibus et criminalissimis etiam si penam sanguinis concernerit^{u)}

mortis civilis aut naturalis, lese maiestatis dumtaxat excepto crimine, habeat locum penitentiary^{v)} et admictatur remissio usque ad sententie prolationem^{x)} ad verbum illud condemnanti denuntiatur^{y)} pro qua remissione officialis, qui pro tempore fuerit, capere non possit nisi tantum tarenos tres, duos aut unum, secundum merita iniuriarum. Item quod syndici dicte civitatis cognoscant, ut assuetum est, de ponderibus, mensuris et novitatibus intra et extra civitatem. Item quod quilibet capitaneus in ingressu officii habeat iurare, conservare privilegia, consuetudines et mores civitatis et stare presentialiter sindicatui et non per procuratorem. Item quod cives ipsi pro eorum defensione et non alterius offensione^{w)} arma prohibita possint per totum regnum deferre. Item quod anno quolibet instituat capiteus in dicta civitate de hoc regno Sicilie et non exterus quodque^{z)} nullatenus eorum tempore simul et semel directe vel indirecte aliud officium exercere possit in eadem civitate nec per alium sui nomine exerceri facere nec iustitie et armorum officio fungi possit. Item quod capitaneus, qui pro tempore fuerit, non possit civem aliquem carceribus mancipare sine consilio et assensu assessoris et actorum magistri. Item quod famuli capitanei pulsatis horis duabus noctis sine presentia magistri iurati per civitatem abstineant deambulare. Item quod guerra durante ad fiscales functiones, munera, mutua, ordinarias et extraordinarias ac ordinaria et extraordinaria non teneantur. Item quod cives ipsi sive^{aa)} per fori renunciationem nec ratione contractus conveniri, arrestari vel molestari possint ab eorum creditoribus extra civitatem predictam. Item quod si contingerit naves, triremes, biremes, bergantinos depredantes regios vassallos et confederatorum applicare in lictora ipius civitatis, valeant cives ipsi remediis oportunis eas^{bb)} capere, expugnare, igni^{cc)} cremare vel aliter disponere, quarum nautas^{dd)} et delinquentes^{ee)} per capitaneum^{ff)} iustificari et non componi cavetur^{gg)}. Item quod si quempiam civium adeo impium fore contingerit quod scienter aliquid contra patriam, privilegia, consuetudines, usus, bonos mores ipsius ac iurisdictiones^{hh)} sindicorum ut sindicorum temptare sive loqui auferit illic civitatis privilegio privetur et regia obtenta licentia a civitate ipsa eicieturⁱⁱ⁾. Item quod si contingerit quavis urgente causa etiam pro statu rei publice regni, civitatem eandem a regio dominio, domanio et corona extrahi in baroniam vel gubernationem possint quoscumque^{jj)} cives impugnare, resistere et se tueri quocumque genere defensionis nullam propterea penam incurrendo que gratiose remissa intelligatur^{kk)}. De quibus quidem gratiis et lictis dum eramus in civitate Averse confirmasse meminimus, licet non ita amplas humiliter^{ll)} pro ipsorum exponentium parte culmini nostro supplicatum est ut eis gratias preinsertas de novo concedere et confirmare benignius dignaremur. Nos autem actiones laudabiles per dominos quondam predecessores nostros erga ipsos supplicantes concessas tenaciter commendantes et eorum in hac parte siqui vestigia cupientes pro consideratione sincere devotionis, fidei et servitorum perpetue memorie dignorum supplicantium quibus
***** capitula et gratias superius insinuatas confirmamus
ratificamus immo de novo concedimus et largimur et merito *****.
Privilegium hoc expeditum sub datum in castello civitatis nostre Cosentie, die sexto mensis ianuarii, none indictionis, anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo primo^{mmm)}.

a) C aggiunge et. b) C preteritis. c) C quarum. d) C casu. e) C remove. f) Così B. In C de per se. g) C inter. h) C multentur. i) C homines. j) C veniunt. k) C bona eorum omnia. l) C aliquis. m) C represaliis. n) C eodem. o) C permittat. p) C omette item~civitate, probabilmente per la lacuna prodottasi sull'originale. Le omissioni in C, dovute a lacune, sono ripetute anche in seguito. q) In B la parola è corretta da nullatenus. r) C omette vel. s) C gravi. t) C quamvis. u) C concernerent. v) C penitentia. x) C aggiunge usque. y) C condemno in luogo di illud condemnanti denuntiatur. w) C omette et~offensione. z) C quique. aa) C nec. bb) C eos. cc) C igne. dd) C navitas. ee) C delinquentia. ff) C capitaneos. gg) C caveatur. hh) C iurisdictionis. ii) C eiciatur. jj) C

quandocumque. ^{kk)} C inalligatur. ^{ll)} C modo. ^{mmm)} In B l'intero corpo del datum è stato aggiunto posteriormente da mano aliena. In C non sono riportati giorno, mese ed indizione del documento.

124

LUDOVICI TERCII LITTERAE SECRETAE

1431 marzo 13, indizione IX, Cosenza.

Luigi III d'Angiò, essendo insorte controversie tra gli abitanti di Reggio e quelli di Santa Agata per ragioni di confini, incarica frate Martino de Hyspania, vicario dell'arcivescovo di Reggio, di prendere le debite informazioni e compilarne il processo, nel corso del quale i contendenti non potranno ricorrere alle armi, né pervenire ad alcuna via di fatto.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria angioina, n. 82 [A]. Sul recto, in calce al documento, al centro, la nota di mandato: «De mandato prefati domini in suo consilio. / B. de Castillione¹⁾ (S)». A destra, nell'angolo, la nota di registrazione: «Registrata». Segue la sigla «B» del *registrator*, probabilmente B(ertrandus)²⁾. Sul verso, in alto a sinistra, disposta perpendicolarmente alla scrittura, di mano del XVIII secolo: «Per lo processo del / territorio con Sant'Agata». Segue sotto, di altra mano ottocentesca: «Ludovico terzo, 1431, / ordina al vicario / padre fra Martino / de Hyspania che pi/gli informazione sopra / le differenze tra li / Reggini e Sant'Agata / nate per il terri/torio». Segue una nota della data di mano del XVII secolo: «1431».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 236, doc. n. LXXXIX.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo secondo, pp. 222-223; ediz. 1993, p. 299.

La pergamena (mm 332 x 175), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in buono stato di conservazione. Un piccolo foro si è prodotto all'incrocio della prima piega verticale con quella orizzontale. Un grosso foro a forma di losanga si trova in basso al documento ma non inficia lo specchio della scrittura. Un altro vistoso lembo di pergamena è caduto lungo il margine inferiore di destra. Sono stati tutti risarciti con carta giapponese durante il restauro. Del sigillo impresso in calce al documento, a destra, non resta che la traccia lasciata dallo strato di ceralacca rossa preliminarmente stesso a forma di croce per far meglio aderire l'emblema alla membrana.

✱✱✱
✱L✱udovicus tertius serenissime principisse et illustrissime domine domine Iohanne secunde Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie et c(etera) regine filius unicus suusque in predicto Sicilie / regno futurus heres et successor, Calabrie et Andegavie dux, Provincie, Forcalquerii, Cenomanie ac Pedemontis comes, venerabili viro fratri Martino de Hyspania vicario reveren/dissimi in Christo patris archiepiscopi Regini³⁾, fideli nostro dilecto, gratiam et bonam voluntatem. Pridem ortis inter cives Reginos ex una et cives Sancte Agathes partibus ex altera, / nonnullis differentiis, controversiis et questionibus, super territorio et territorii confinibus in certis partibus, prout bene recolumus^{a)}, vobis duximus commictendum, ut de et super / hiis omnibus predictis informaciones debitas recipere processumque formare et complere usque ad sentenciam exclusive infra certa in nostris lictis contenta tempora deberetis, cum / igitur vigente in civitate nostra Regii et toto fere districtu peste ad dictarum informacionum recepcionem processusque completionem vacare,

comode non potueritis nisi prius ter/mino prefixo iam preterito vobis iterato et de novo commictimus et mandamus quatenus de et super premissis differentiis vocatis vocandis informationes recipiatis processumque for/metis et compleatis usque ad sententiam diffinitivam exclusive quem quidem completum, clausum et sigillatum per fidam personam huc ad nos nostrumque consilium trans/mictatis, ut partibus ipsis secundum processus merita, iusticiam ministrare valeamus et ipsas differentias terminare, interim tamen ne partes ipse pendente processus decisione / ad arma seu viam facti proveniant omnis que iurgiorum et scandalorum via penitus secludatur, partibus ipsis expresse parte nostra inhibeat, quibus vigore presentium inhibemus / ne huiusmodi pendente lite et differenciarum terminacione in territoriis et confinibus de quibus agitur et in quibus pars utraque possessionem habere pretendit, quovis modo in/trare seu illo uti presumat usum pretense possessionis expresse, sub pena unciarum centum curie nostre comodis applicandarum ipsis partibus interdicendo quem sub eadem / pena interdicimus per presentes cum declaracione tamen quod per hoc neutri partium tam super possessorio quam proprietate in aliquo preiudicatum fuisse censeatur. Datum in / castro nostre civitatis Cusentie, sub nostro secreto sigillo et proprie manus subscriptione, die decimotertio mensis martii, none indictionis, anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo.

Loys^{b)}.

(SI D)

^{a)} Sulla parola è un segno d'abbreviazione (linea ondulata) superfluo. ^{b)} La sottoscrizione di Ludovico III è autografa.

¹⁾ Cfr. la nota 7 del doc. n. 122.

²⁾ Cfr. la nota 6 del doc. n. 121.

³⁾ In quel tempo era arcivescovo di Reggio Paolo di Segni, già vescovo di Gerace, per il quale si veda la nota 3 del doc. n. 112.

125

IOHANNAE SECUNDAE LITTERAE PATENTES

1434 dicembre 13, indizione XIII, Napoli

La regina Giovanna II conferma i privilegi già concessi da Ludovico III, duca di Calabria, e, in particolare, quelli sulle fiere che si svolgono fuori le mura della città, nella forma in cui erano già stati concessi dal re Ladislao e da lei stessa, in base ai quali vi si potesse vendere sale e ferro senza alcun onere da versare. Ordina che l'università di Reggio venga esentata dal pagamento di una colletta utilizzando il denaro dovuto alla regia corte per la riparazione delle mura della città; che, nel caso Alfonso d'Aragona muovesse guerra contro il ducato di Calabria, i reggini siano esentati dal pagare qualsiasi colletta e nel corso della stessa guerra non siano tenuti a fornire di roba gli armigeri se non mediante corresponsione di denaro; che il capitano non prenda il castello della città e viceversa il castellano non si intrometta nella faccende della città ma provveda solo alla custodia del castello, come appare dai privilegi già concessi alla città dal re Carlo I; infine,

ordina che tutti i notai e giudici ai contratti nominati da Ludovico III e i loro contratti stipulati siano ritenuti validi.

O r i g i n a l e : deperdito.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 101r-102v (*olim* cc. 107r-108v) [B]. In calce al documento sono riportate le note di cancelleria. Nell'ordine, la nota di mandato: «De mandato reginali». La nota dello *scriptor*: «Angelillus¹⁾ miles». Infine, la nota di registrazione: «Registrata in cancellaria».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 236, doc. n. XC.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo terzo, p. 224; ediz. 1993, p. 302; FARAGLIA, pp. 412-414; RUFFO, anno IV, 1915, p. 121; FODALE, p. 246.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIII, caput VIII*, vol. I, pp. 287-288 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 306.

Iohanna secunda Dei gratia Hungarie, Ierusalem, Sicilie, Dalmatie, Croatie, Rame, Servie, Galicie, Comanie Bulgarieque regina, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comitissa, universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Ex gratie plenitudine et uberis munificentie largitate augetur regale fastigium, quia dum subiectis benigne providet, incalescit serventius^{a)} devocio subiectorum^{b)}. Sane noviter mote devotis supplicationibus culmini nostro reverenter effusis pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii de provincia Calabria, nostrorum fidelium dilectorum^{c)}, volentes cum eis propter ipsorum sincere devotionis et integre fidei ac gratorum, utilium et fructuosorum obsequiorum et serviciorum merita graciose agere, eisdem universitati et hominibus omnia et singula privilegia eis per illustres dominos reges et reginas huius regni nostri Sicilie predecessores nostros ac per clare memorie Ludovicum tertium Calabrie et Andegavie ducem et cetera, unicum filium nostrum preclarissimum gratiose concessa, nec non ritus et consuetudines ac observantias eorundem universitatis et hominum et presertim privilegia nundinarum dicte civitatis que celebrantur extra muros civitatis eiusdem iuxta ipsarum nundinarum concessionum^{d)} et privilegiorum tenores eo modo et forma prout erant tempore inclite memorie domini regis Ladislai, reverendi germani nostri, et deinde tempore regiminis nostre maiestatis et signanter quod dicte nundine sunt france libereque a ferro et sale sicut hactenus fuerunt eo modo quo usi sunt ac si et prout in possessione fuerunt et ad presens existunt prout in eisdem privilegiis et concessionibus continetur ipsasque concessionones et privilegia quarum et quorum tenores haberi volumus presentibus et pro sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis et particulariter annotatis licet per se valida firmitate subsistant ad habundationis cautele suffragium que in cunctis prodesse et non officere consuevit. Tenore presentium de certa nostra sciencia specialique gracia confirmamus, ratificamus et acceptamus et approbamus ac nostre potestatis et auctoritatis presidio communimus. Et insuper ad maioris gratie cumulum eisdem universitati et hominibus dicte civitatis nostre Regii que indiget sicut accepimus reparatione menium seu murorum collectam unam de numero collectarum singulis annis curie nostre debitarum et debendarum convertendam realiter et revera in reparatione menium et murorum predictorum cum conscientia et notitia nostrorum officialium dicte civitatis qui pro tempore fuerint annis singulis donec scilicet et quousque dicta menia fuerint reparata earundem tenore presentium de dicta certa nostra sciencia specialique gracia remictimus et pariter relapsamus. Ita quod pendente reparatione murorum

predictorum ad solutionem dicte unice collecte per nos eis de numero collectarum per eos curie nostre debitarum, ut premittitur, gratiose remisse curie nostre faciendam nullatenus teneantur neque ad id compelli valeant quovis modo teneantur et debeant collectam ipsam annis singulis pendente reparatione predicta convertere et expendere in huiusmodi murorum reparatione cum conscientia et notitia dictorum nostrorum officialium ut prefertur. Et amplius statuimus, decernimus, volumus et mandamus quod si contingat per regem Aragonum bellum moveri et inferri contra ducatum nostrum Calabrie ipsi universitas et homines durante dicto bello non teneantur ullas collectas solvere secundum privilegiorum prefatorum inclitorum progenitorum nostrorum continentiam²⁾, quod durante dicto bello cum insula Trinacrie ipsi universitas et homines ad aliquam solutionem collectarum nullatenus teneantur. Que quidem privilegia quorum tenores haberi volumus presentibus pro sufficienter expressis earundem tenore presentium de dicta certa nostra scientia eisdem universitati et hominibus gratiosius confirmamus decernentes, statuentes, volentes et mandantes quod dicti universitas et homines non teneantur neque cogi possint ad dandum res seu ranbam armigeris nisi eorum pecunie mediantibus secundum continetur in privilegiis que habent exinde que etiam privilegia quorum tenores similiter haberi volumus presentibus de verbo ad verbum pro insertis iamdictis universitati et hominibus eorumdem tenore presentium de dicta nostra scientia confirmamus et ulterius decernimus, statuimus, volumus et mandamus earundem tenore presentium de dicta scientia certa nostra quod capitaneus dicte civitatis qui pro tempore fuerit nullatenus se debeat intromittere aut impedire de castro dicte civitatis. Et econverso castellanus dicti castri, qui similiter pro tempore fuerit, se non debeat intromittere aut impedire de civibus dicte civitatis nec de ipsa civitate sed tantum de custodia castri sicut in privilegiis eidem universitati de premissis et concessis et prout in capitulis felicis recordationis regis Caroli primi continetur que etiam privilegia et capitula³⁾, quorum tenores similiter presentibus haberi volumus pro sufficienter annotatis iamdictis universitati et hominibus earundem tenore de dicta certa nostra scientia confirmamus. Preterea omnes et singulos notarios publicos et iudices ad contractus per supradictum unicum filium nostrum creatos et ordinatos secundum tenorem filialium licterarum eis exinde de dictis officiis concessarum ipsasque licteras quarum tenores etiam haberi volumus presentibus pro sufficienter specificatis, nec non acta et gesta ac instrumenta per eosdem celebrata quatenus tamen alias provide et rite celebrata sint earundem tenore presentium de dicta certa nostra scientia specialique gracia confirmamus. Mandantes propterea universis et singulis nostris officialibus maioribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis ac officio et iurisdictione fungentibus eorumque locatenentibus ubilibet in toto regno nostro Sicilie et presertim in prefato ducatu nostro Calabrie constitutis presentibus et futuris quatenus forma presentium ac prefatorum privilegiorum, concessionum, licterarum et capitulorum superius prefatorum per eos diligenter actenta illam iamdictis universitati et hominibus officiorum suorum temporibus observent inviolabiliter et ab aliis tenaciter et effectualiter observari faciant atque mandent. Et contrarium non faciant sicut habent gratiam nostram caram et indignationem cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et magno pendenti maiestatis nostre sigillo iussimus communiri. Quas ex certis causis nos moventibus dedimus et subscripsimus propria manu nostra ritu, ordinatione et observantia nostre curie quacumque contraria non obstante. Datum in castro nostro Capuano Neapolis per manus nostre predictae Iohanne regine, anno Domini 1434, die 13 mensis decembris, tercię decime indictionis, regnorum nostrorum anno .XXI.

a) C fertur. b) C subditorum. c) C devotorum. d) C concessionem.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 97.

³⁾ Si desidera.

²⁾ Si desiderano.

126

<ALFONSI REGIS> CAPITULUM ET DECRETATIO

1445 settembre 25, indizione IX, in castris prope Carruffum.

<Re Alfonso V d'Aragona> conferma <alla città di Reggio> tutti i privilegi già concessi dai suoi predecessori, anche quelli dei precedenti regnanti francesi Carlo I, Carlo II e Carlo III e Renato d'Angiò, soprattutto in conseguenza dei capitoli fatti dal magnifico Checco de Aleys in merito alla concordia di riconduzione del castello della città, e quelli pure concessi dalla regina Giovanna II, ordinando a tutti gli ufficiali del regno che li osservino e li facciano rispettare.

Inserto parziale nel doc. seguente.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIV, caput I*, vol. I, p. 292 [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, p. 310.

L'XI anno di regno di Sicilia di re Alfonso il Magnanimo viene regolarmente computato per anni interi a partire dalla data del 2 febbraio 1435, giorno della morte di Giovanna II (MOSCATI, *Alfonso V d'Aragona*, p. 325; PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo re di Napoli*, p. 37), mentre l'anno XXX relativo agli altri titoli regi, ducali e comitali viene calcolato a partire dalla data del 2 aprile 1416, giorno della morte del padre Ferdinando I (GRUMEL, p. 426; MOSCATI, *Alfonso V d'Aragona*, p. 323), ricorrendo all'*annus incipiens* abbreviato. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Item quod dignetur ipsa maiestas ex plenitudine dominice potestatis confirmare, corroborare et auctenticare eidem universitati et hominibus dicte civitatis particularibusque personis in genere et in specie omnia et singula privilegia et rescripta impetrata ab eadem maiestate eiusque civis in regnis Aragonum et Sicilie predecessoribus ac imperatoribus et etiam retro principibus domus Francie et clare memorie^{a)} regibus Carulo primo, secundo et tercio, Renato ceterisque regibus et principibus huic regno quomodolibet presidentibus quorum omnium privilegiorum et scripturarum tenores hic intelligantur et habeantur pro sufficienter expressis ac si de eis fieret de verbo ad verbum mentio specialis, actento potissime quod maiestas vestra promisit et acceptavit premissa et alia in capitulis factis per magnificum Checcum de Aleys¹⁾ in reductionis concordia castri dicte civitatis. *Placet regie maiestati confirmare dicta privilegia et alia petita*. Ita quod abinde ipsis gaudeant et utantur privilegiis et rescriptis concessis per reges et reginas huius regni predecessores suos usque ad serenissime domine regine Iohanne secunde obitum inclusive, sub comitatu ad quem erecta fuit, prout melius sub demanio usum fuit nobis, idem spectabilis comes humiliter supplicavit quatenus de nostri liberalitate dignaremur predictas libertates, gratias, exemptiones et franquias de predictis iuribus per nos concessas eisdem universitati et hominibus, prout in prenominato privilegio continetur, iuxta decretationem dicti preinserti capituli, confirmare. Nos vero eiusdem comitis supplicationibus benigne admissis predictas exemptiones, libertates, immunitates et franquias in dicto regno Sicilie ultra farum de iuribus

predictis eisdem universitati et hominibus, si et prout in premencionato privilegio continetur, ac melius et plenius usi fuerunt et gavisi et in possessione existunt tenore presentis confirmamus, ratificamus et approbamus. Mandantes propterea magnifico, nobilibus et dilectis consiliariis nostris in eodem regno Sicilie ultra farum, viceregi, magistris rationalibus, magistro portulano, thesaurario, conservatori nostri patrimonii seu eius officium regenti, magistro secreto, secretis et magistris procuratoribus, vicesecretis ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et minoribus quocumque nomine censeantur ubilibet in dicto regno Sicilie ultra farum constitutis et constituendis ad quos seu quem spectet presentibus et futuris quatenus nostram huiusmodi confirmationem eisdem universitati et hominibus teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque iuxta premencionati privilegii ac preinserti capituli et eius decretationis et presentium licterarum nostrarum seriem, continentiam et tenorem, et contrarium non faciant prout gratiam nostram caram habent. In cuius rey testimonium presentes fieri iussimus sigillo comuni negotiorum Sicilie ultra farum impendenti munitas. Rex Alfonsus. Dat(e) in castris nostris felicibus prope Carruffum^{b)} per spectabilem et magnificum virum Guillermm Raymundum de Montecaten²⁾, militem, comitem Calathanoxecte, regni nostri Sicilie ultra farum cancellarium, consiliarium, fidelem nobisque dilectum, die vicesimoquinto mensis septembris, none indictionis, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragésimo quinto, regnorum nostrorum anno tricesimo, huius vero regni nostri Sicilie citra farum undecimo.

^{a)} *C Aragonum in luogo di clare memorie.* ^{b)} *Così B, si legga anche Carruffum, come in altri documenti sincroni.*

¹⁾ Francesco o Checco *de Alleis* di Firenze compare in numerosi documenti di re Luigi III compresi tra gli anni 1423 e 1434 registrati nel registro della biblioteca Mejanès di Aix. Tra gli altri incarichi, fu vice tesoriere nel ducato di Calabria negli anni 1423-1426; capitano del castello della città di Martorano nel 1426; infine castellano della città di Reggio per la morte sopravvenuta di Tristano de la Faille nel 1429. Riporto di seguito tutti i documenti emessi dalla cancelleria a nome di Luigi III nei quali è citato: 1) 1423, 15 giugno, Roma. Nomina Francesco de Alleis di Firenze vice tesoriere nel ducato di Calabria, perdurante l'assenza del tesoriere Andrea de Passis di Firenze (cfr. OREFICE, p. 282, n. 6). 2) 1424, 29 maggio, Aversa. Ordina agli ufficiali del ducato di Calabria di consegnare tutti i proventi delle collette delle terre di Calabria al vicetesoriere generale, Francesco de Alleis (*ivi*, p. 309, n. 174). 3) 1425, 28 maggio, Aversa. Ordina a Giorgio d'Alemagna, ad Antonio de Caroleis, vescovo di Oppido, a Cristiano Caracciolo di Napoli, a Gaspare de Toraldo, ad Antonio di Telese, a Giovanni di Bernardo, al giudice Zaccaria di Sorrento e al notaio Ruggero de Casulis di provvedere alla revisione dei conti di Giovanni Britaud luogotenente di Checco de Alleis vice-tesoriere in Calabria (*ivi*, pp. 339-340, n. 356). 4) 1425, 31 maggio, Aversa. Ordina a

Giorgio d'Alemagna, a Giovanni di Bernardo, segretario e maestro razionale, e a Francesco de Alleis, vice-tesoriere di provvedere a riscuotere la sovvenzione chiesta a tutti i nobili di Calabria per aiuti all'esercito (*ivi*, p. 340, n. 357). 5) 1426, 6 aprile, Aversa. Ordina a Pietro di Bellavalle di giudicare sulla lite insorta tra Gaspare Cerinno di Milano e Francesco de Alleis circa il pagamento della somma di settantasette ducati a seguito della supplica del detto Gaspare inoltrata al re e qui transuntata (*ivi*, p. 352, n. 435). 6) 1426, 17 ottobre, Aversa. Nomina Francesco de Alleis di Firenze capitano del castello della città di Martorano (*ivi*, p. 354, n. 449). 7) 1429, 15 luglio, Cosenza. Nomina Checco de Alleis di Firenze procuratore regio al posto di Nicola Perrigaut per sostenere le ragioni del re contro le pretese di Ciardella Caracciolo sul castello di Monteleone (*ivi*, p. 365, n. 521). 8) 1429, 27 agosto, Monteleone. Nomina Francesco de Alleis di Firenze castellano della città di Reggio per la morte sopravvenuta di Tristano de la Faille (*ivi*, p. 366, n. 530). 9) 1429, 27 agosto, Monteleone. Ordina al senescallo Guidone de la Bossaye di affidare la custodia del castello di Reggio a Francesco de Alleis, per la morte del precedente castellano, Tristano de la Faille, e di notificarlo al di lui luogotenente, Robino de Jennes (*ivi*, p. 366, n. 531). 10) 1429, 27 agosto, Monteleone. Ordina

a Robino de Jennes di immettere Francesco de Alleis di Firenze nel possesso dell'ufficio di castellano del castello di Reggio (*ivi*, p. 366, n. 532). 11) 1431, 3 gennaio, Amantea. Conferma la vendita di un mulino sito nel tenimento di Martorano in località San Tommaso in flumine Tetre Surde, di cui sono specificati i confini, da Francesco de Alleis di Firenze a Guglielmo d'Angelo di Martorano per il prezzo di ducati cinquanta (*ivi*, p. 368, n. 543). 12) 1432, 23 settembre, Cosenza. Ordina a Jean Le Rouge di assegnare in tre rate al castellano di Nicotera e senescalco Antonetto Rombo la somma di sessanta once, sei tari e dieci grani, spesi per la riparazione del detto castello, essendo consigliere Gaspare de Toraldo e Francesco de Alleis (*ivi*, p. 380, n. 625). 13) 1434, 1 febbraio, Cosenza. Rilascia quietanza a Guglielmo di Bernardo, maestro razionale, dopo il controllo del suo ufficio effettuato dal vescovo di Bisignano, da Vitale de Cabannes, da Francesco de Alleis, da Antonetto Rombo e accertanti l'ammontare degli introiti in millesettecentocinquanta due ducati, sedici tari e sette grani (*ivi*, p. 395, n. 724). 14) 1434, 2 febbraio, Cosenza. Rilascia quietanza a Francesco de Alleis della somma di mille ducati, ricevuta tramite il tesoriere Jean Le Rouge per mezzo di lettere di cambio di Giovanni de Miroballo (*ivi*, p. 395, n. 725). 15) 1434, 2 febbraio, Cosenza. Rilascia quietanza a Francesco de Alleis, per parte di Andrea de Passis per la somma di diecimila ducati ricevuti tramite Jean

Le Rouge per lettere di cambio di Guglielmo e Pietro de Passis (*ivi*, p. 395, n. 726). 16) 1434, aprile 1, Cosenza. Ratifica i conti del tesoriere Jean Le Rouge alla presenza dei consiglieri. Costoro sono il vescovo di Bisignano Antonio de Caroleis, Vitale de Cabannis, Branciardino de Beccutis, Gaspare Toraldo e Francesco de Alleis (*ivi*, pp. 396-397, n. 733).

²⁾ Guglielmo Raimondo IV Moncada d'Aragona (1402 ca-1465), appartenente alla casata spagnola dei Moncada, fu conte di Caltanissetta, signore di Fiume Salso, Pietra d'Amico e Motta Sant'Agata. Primogenito di Matteo II e di Contissella d'Aragona, nel 1453 sposò Giovanna Ventimiglia, marchesa di Gerace, dalla cui unione non nacquero eredi. Fu viceré di Sicilia dal 1429 al 1432, gran cancelliere del regno di Sicilia dal 1441 al 1450, e gran camerlengo dal 1451 fino alla morte. Morì il 26 novembre 1465 nel suo castello di Ciminna, il cui feudo fu restituito dalla moglie ai Ventimiglia nel 1479. Dopo la sua morte, la contea di Caltanissetta passò a Giovanni Tommaso Moncada, figlio del cugino omonimo Guglielmo Raimondo V (cfr. DI BLASI, capp. VIII-XI, pp. 50-58). Lo si ritrova come datario di un privilegio di re Alfonso data a Gaeta il 27 giugno 1446 a favore del medico siciliano Giovanni *de Burgio* (Archivio Corona d'Aragon, Real cancelleria, Alfonso IV el Magnanimo, registros n. 2911, privilegiorum cancellerie Neapolis X, cc. 156v-157r).

127

VICEREGIS LITTERAE EXSECUTORIAE

<1446> aprile 4, indizione IX, Palermo.

Il viceré del regno di Sicilia <Lop Ximen Durrea> con lettera inviata ai nobili, ai maestri razionali, al tesoriere e conservatore del regio patrimonio, al mastro portolano, al mastro secreto, ai secreti, vicesecreti, portolani ed altri ufficiali, in conseguenza della recente sottomissione e ritorno alla fedeltà della corona, conferma alla città di Reggio tutti i privilegi accordati dai precedenti sovrani, comunicando, inoltre, al mastro portolano che Gerardo Aglata, dottore di legge, procuratore di Pietro Gaytanus, *miles*, avrebbe dichiarato dinanzi ai maestri razionali il consenso a ciò prestato dallo stesso Pietro, il quale non subirebbe alcun pregiudizio nell'obbligazione che possiede sui porti del regno di Sicilia.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 90 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a fine testo, chiusa tra parentesi, la sottoscrizione autografa del viceré: «Lop Ximen Durrea¹⁾».

Sul verso, in alto a sinistra: «Leonardus de Banq(ue)rio²⁾ pro chons(ervatore) <cosi>». Segue poco più sotto: «Ant(oni)us». Al centro, a destra, le note di registrazione: «R(egistra)ta in cancellaria». Più sotto: «R(egistra)ta penes rationales». In basso a sinistra, una nota di presentazione: «.XXVI. mensis iulii .VIII^e. indictionis millesimo .CCCC XXXXVI. presentatum fuit presens / tractatum per nobilem Guillelmum de Spano, capitaneum et civem civitatis / Regii, ut constitit, locumtenenti vicesecreti terre Melatii³⁾». Al centro una nota del *summariu*m di mano del XVIII secolo, parzialmente leggibile solo con l'aiuto della lampada di Wood, preceduta da un'errata indicazione dell'anno del documento: «1445. / Conferma del privilegio per li cittadini di Reggio [...] / [...] etiam mercimonia / d'ogni sorta e genere di robba». Seguono altre note recenti in tutto illeggibili. Appresso, infine, un'altra nota di mano del XVII secolo, in parte deleta: «Alfonso. Datum Panormi. / Exequutorium gratie [...]».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, manca.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 236, doc. n. XCI, *sub anno* 1445.

N o t i z i a : PONTIERI, *La Calabria a metà del XV secolo*, p. 137, *sub anno* 1445; MOSINO, CARIDI, p. 135, *sub anno* 1445.

La pergamena (mm 450 x 340), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie scure lungo le antiche linee di piegatura, due disposte con andamento perpendicolare alla scrittura ed altre due parallelo. Agli incroci di queste a causa dell'usura si sono prodotti piccoli fori, risarciti con carta giapponese durante il restauro. Sono presenti i due piccoli, eseguiti solo su un lembo della p l i c a, attraverso cui passava il filo che reggeva il sigillo pendente deperdito.

L'anno è stato restituito sulla base della IX indizione riportata nel documento e dell'anno riportato nel doc. precedente inserto.

Alfonsus Dei gr(ati)a rex Aragonum, Sicilie et c(etera).

Vicerex in dicto regno Sicilie, nobilibus eiusdem regni, magistris rationalibus, thesaurario et conservatori regii patrimonii seu eius officium regenti, . . . magistro portulano, magistro secreto, secretis et magistris procuratoribus, / vicesecretis, portulanis, portulanotis ceterisque universis et singulis officialibus et personis omnibus ad quos spectat, consiliariis et fidelibus regii dilectis, salutem. Cum idem serenissimus dominus noster rex, suo cum oportuno / privilegio scribat et mandet sub hac forma: ...⁴⁾. Et insuper in reductione novissima dicte civitatis Regii ad nostri fidelitatem / per capitula pro parte ipsius universitatis nobis presentata et seu per decretationes per nos ipsis capitulis factas promiserimus confirmare omnia et singula privilegia, gratias, concessionem, franquias et exemptiones / per retrohactos principes et per nos concessas et concessa prout in uno capitulo predictorum et decretatione illius continetur quod capitulum et illius decretatio sunt tenoris subsequentis: ...⁵⁾. Et nobis humiliter supplicato predictum regium privilegium nostris exequutoriis licetis debite exceptioni mandare admissa supp(licati)one / predicta volentes ut tenemur regii obedire mandatis vobis et unicuique vestrum dicimus et mandamus expresse q(ua)t(enu)s forma preinserti regii privilegii per vos diligenter inspecta easdem exemptiones, / libertates, immunitates et franquias eisdem universitati et hominibus pro eorum usu tantum prout melius ac plenius usi fuerunt et gavisi atque in po(ssessio)ne existunt, si et prout in preinserto regio privilegio continetur, / observetis et compleatis ac observari et compleri per quos decet faciatis iuxta sui seriem et tenorem pleniorum. Declarantes vobis eidem magistro portulano, Gerardum Aglata⁶⁾, iuris doctorem, / procuratorem^{a)} Petri Gaytani⁷⁾, militis, presentem coram nobilibus magistris rationalibus declarasse eundem Petrum Gaytanum consensisse ad premissa nullo tamen preiudicio generato eidem Petro in futurum in / obligatione quam habet super portibus et carricatoriis predicti regni Sicilie. Datum Panhormi quarto aprilis none indictionis.

(SP D)

^{a)} Gerardum~procuratorem *su rasura ed aggiunto posteriormente.*

¹⁾ Risulta già noto in un privilegio del 1° novembre 1440, dato presso l'accampamento di Cancellò, con il quale re Alfonso a mezzo del tesoriere Iacobo Amigo assegnava al *miles Lупpo Eximeni Durrea*, consigliere e camerlengo regio, la somma di 40 ducati (cfr. *Frammenti di cedole della Tesoreria (1438-1474)*, doc. 5, pp. 104-105). A nome del *miles* Doylupo Ximenes Durca, viceré di Calabria, è intitolato un suo mandato datato al 19 aprile 1444 indirizzato a Rinaldo *de Lubante*, capitano, luogotenente e mastro giurato di Castrovillari, con il quale Nardo *de Castelluccia* veniva reintegrato in tutti i suoi possedimenti (cfr. *Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. 149, p. 85). Nel 1444 risulta essere viceré di Sicilia, carica che mantenne fino al giugno del 1445, per esser stato richiamato dal re. Il suo posto fu preso da un altro membro della stessa famiglia, Lop Ximen *de Urrea* fu poi viceré di Sicilia dal 1464 per conto del re Ferdinando il Cattolico (cfr. DI BLASI, p. 71; TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno medievale*, pp. 224-225, 229). Morì a Catania il 12 settembre del 1475.

²⁾ Nell'aprile del 1428 il palermitano Leonardo Bancherio dell'ufficio del Conservatore, vista l'esperienza accumulata nel corso degli anni, fu nominato *notarius mandatorum* dell'ufficio della curia dei Maestri Razionali, che avrebbe potuto esercitare contestualmente al proprio ruolo di notaio all'interno dell'ufficio della Conservatoria (Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, vol. 59, c. 60v). Nel 1438 fu nominato *auditor comptorum* dei razionali nel 1438, dopo una breve parentesi in cui fu gestito da Iohan Ayuto nei primi anni del regno alfonsino (Archivio Corona de Aragona, Real Cancilleria, *Registros* 2829, cc. 7v e ss). Lo stesso anno fu definitivamente incardinato nella struttura amministrativa dei Maestri Razionali (Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, vol. 72, cc. 159v e ss).

³⁾ *Melatum* è il nome medievale della città di Milazzo.

⁴⁾ Doc. n. 115.

⁵⁾ Doc. precedente.

⁶⁾ Gerardo Agliata, appartenente alla potente famiglia di mercanti-banchieri originaria di Pisa, nacque a Palermo nel 1420 da Ranieri e Agata Montaperto. Studiò diritto e nel 1435 fu inviato a

Bologna a spese del senato palermitano. Rientrato in patria, acquistò ben presto fama di esperto civilista, ma anche notevole rilievo nella vita pubblica siciliana, se il 14 novembre 1450 fu chiamato dal parlamento del Regno a far parte di un'ambasceria inviata a re Alfonso per ottenere la consueta approvazione dei capitoli. Fortemente interessato alle speculazioni economiche e finanziarie della famiglia, con privilegio del 22 giugno 1455 ottenne da Alfonso, che spesso si serviva degli Alliata per operazioni finanziarie di vario tipo, la nomina a protonotaro del Regno, una delle più importanti cariche amministrative dell'isola. Il privilegio fissava per l'Agliata uno stipendio annuale di cento once, cinquanta delle quali però non gli venivano pagate in contanti, ma sotto forma di una riduzione del 50%, fino a concorrenza di cinquanta once, sui dazi per merci esportate dallo stesso Agliata, dai parenti Filippo, Antonio e Mariano, e da altri mercanti-banchieri palermitani evidentemente associati in affari con gli Alliata. Di uno di questi mercanti-banchieri, ma anche funzionario (maestro razionale), Pietro Gayetani, l'Alliati era procuratore. Morì a Palermo nel 1478. Sul personaggio si vedano MONGITORE, I, p. 255; RODOLICO, p. 171; GENUARDI, pp. 417, 423, 424, 426; GIUNTA, *Fra Giuliano Mayali*, pp. 79, 189; TRASSELLI, *La 'questione sociale' in Sicilia e la rivolta di Messina nel 1464*, p. 20; *Gerardo Alliata*, pp. 498-499.

⁷⁾ Alfonso d'Aragona si serviva spesso di uomini d'affari et operatori economici catalani, i quali, all'ombra della sua protezione, impiantarono banchi di cospicue dimensioni, come nel caso di Pietro Cimartha, che crearono grosse fortune e non di rado compirono anche brillanti carriere ai vertici dell'apparato dello stato. Tuttavia l'anno 1453 viene ricordato nei registri della cancelleria aragonese come l'anno dei fallimenti delle banche e dei mercanti di Napoli, costretti ad assolvere funzioni di tesoreria per conto della corte. Tra questi falli anche Pietro Cimartha, e parte dei suoi beni, messi all'incanto, fu acquistata dal mercante napoletano Pietro Gaetano. Cfr. DEL TREPPO, p. 146; PONTIERI, *Dinastia, regno e capitale nel Mezzogiorno aragonese*, p. 124.

ALFONSI REGIS PRIVILEGIUM

1446 ottobre 7, indizione X, Foggia.

Re Alfonso I, su istanza di Giovanni Fuffuda e Lancillotto Mayrana, dottori in legge, sindaci dell'università di Reggio, per la fedeltà e i buoni servigi prestati dagli abitanti di questa città, conferma privilegi e grazie alla predetta università. In particolare dichiara di aver cari e raccomandati i cittadini di Reggio; conferma i privilegi già concessi dai suoi predecessori in base ai quali nessun ufficiale, sia per le cause civili che criminali e miste, potrà giudicare i reggini in altra corte fuori dalla città di Reggio, ad eccezione per il reato di lesa maestà, ma essi dovranno esser giudicati dal capitano della città; concede che l'università non sia tenuta ad ubbidire a privilegi, lettere e provvedimenti conferiti in futuro in deroga di quelli già goduti dalla città e che gli ufficiali facciano osservare gli antichi privilegi; per evitare rapine e scandali che gli eserciti non possano dimorare dentro la città, né i reggini debbano fornirgli alimenti se non dietro pagamento di un prezzo congruo; che i Reggini nelle loro attività di commercio non siano tenuti a pagare i diritti di dogana, fondaco, ancoraggio, falangaggio, portolania, passaggio, pesi, misure, custodia del porto, passo e qualsiasi altro onere, e, in caso contrario, possano fare rivalse per mezzo degli ufficiali e dei loro sindaci; che le donne oneste possano essere accompagnate da due uomini onesti, anche armati, nelle case dei loro consanguinei per motivi di malattia, morte e nozze, anche dopo che sono sopraggiunte le ore proibite della notte, senza incorrere in alcuna pena; che i carcerati per qualsiasi delitto commesso paghino al castellano per la loro liberazione non oltre la somma di dieci grana; che le donne che dovranno comparire in giudizio nelle cause civili e criminali, possano farlo per mezzo dei loro procuratori anziché presentandosi personalmente; che i capitani della città, gli ufficiali maggiori e minori, i commissari, il presidente della provincia e della curia superiore rispettino tutti i privilegi concessi interpretandoli con buon senso in favore dell'università, e che quelli contravvenienti saranno considerati alla stregua di cittadini privati senza la loro giurisdizione; infine, che i reggini siano esentati dalle imposizioni straordinarie, ma dovranno pagare solo le imposte ordinarie divise in tre rate da versare nel giorno di Natale, di Pasqua e nel mese di agosto senza che debbano mai anticiparle.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 89 [A]. Sul recto, lungo il margine di sinistra, in corrispondenza del rigo n. 5, di mano del XVII secolo, è riportata la nota: «Quod non extrahant». In corrispondenza del rigo n. 28, è apposto un *signum crucis* di mano sincrona. In calce al documento, a sinistra, la *nota taxae*: «Solvat unc(ias) quatuor». Poco a lato, la nota di mandato: «Dominus rex man(davi)t mihi / Francisco Martorell¹. / Vis(a) per mag(nu)m camer(ariu)m / et per cons(ervatore)m gen(er)alem». Sotto questa: «P(robata)». Al centro: «No(tatu)m per Gilifortem² pen(e)s mag(nu)m cam(erariu)m». Poco sopra questa: «Vidit P. cons(ervator) gen(er)alis³». A destra: «Inich(us)⁴ m(agnus) came(rarius)». Sul lembo esterno della p l i c a, a sinistra: «R(egistra)ta in cancellaria / penes cancellarium

} in registro .III^o.». Sul verso, al centro, alcune note illeggibili a causa di un grosso foro del supporto. A destra della solita mano del XVIII secolo: «Alfonso primo, 1445 <così>. Registrato / a libro a folio 112».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 106r-108r (*olim* cc. 112r-114r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 236-237, doc. n. XCII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo terzo, pp. 229-230; ediz. 1993, pp. 307-308; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 54-55.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIV, caput I*, vol. I, pp. 292-293 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 310-312.

La pergamena (mm 533 x 383), restaurata, a p l i c a aperta, si trova in pessimo stato di conservazione. Un grosso foro al centro del supporto, causato dall'infiltrazione di umidità con conseguente putrefazione e caduta di un vistoso lembo pergameneo, inficia notevolmente il recupero integrale del dettato, recuperabile totalmente, tuttavia, grazie alla copia trascritta nel ms. *Urbs Rhegina*, che conferma come la lacuna si sia prodotta solo dopo la fine del XVI secolo. La pergamena è inoltre distaccata lungo l'antica linea di piega orizzontale mediana del supporto. In fase di restauro essa è stata riattaccata ed i fori risarciti con carta giapponese. In calce al documento, al centro, resta la traccia di cera rossa del sigillo cereo impresso deperdito. La lettera iniziale «N» del pronome possessivo «Nos», sporgente rispetto al margine dello specchio della scrittura, si presenta ingrossata.

Il XII anno di regno di Ungheria, Sicilia e Gerusalemme di re Alfonso il Magnanimo è computato per anni interi a partire dalla data del 2 febbraio 1435, mentre l'anno XXXI relativo agli altri titoli regi, ducali e comitali viene calcolato a partire dalla data del 2 aprile 1416, ricorrendo all'*annus incipiens* abbreviato. L'indizione è anticipata secondo lo stile bizantino.

Nos Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra farum, Valentie, Ierusalem, Ungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barsinone^{a)}, dux Hathenarum et Neopatrie ac etiam comes Rossilionis et Ceritanie, Universis et singulis pre/sentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Ex gratiarum plenitudine et uberis munificentie largitate augetur regale fastigium quia dum subiectis benigne providet incalescit ferventius devocio subiectorum. Sane noviter moti de notis supplicationibus / culmini nostro reverenter effusis pro parte universitatis et proborum hominum civitatis nostre Regii de provincia Calabrie, que angustis faucibus insule nostre Sicilie adheret, nostrorum fidelium dilectorum, per egregios et circumspectos viros Iohannem Fuffuda⁵⁾ et Lanciloctum / Mayrana, legum doctores, eorum syndicos et oratores, ad celsitudinem nostram destinatos. Volentes cum eis propter ipsorum sincere devotionis et integre fidey ac gratorum utilium et fructuosorum obsequiorum ac serviciorum merita benigne et graciose agere capitula infra/scripta per memoratos syndicos et oratores eidem celsitudini nostre presentata modo infrascripto iuxta eorum decretationes duximus concedenda, quorum series talis est: «Supplicationes et gratie genibus flexis petite per universitatem et homines civitatis / Regii provincie Calabrie a sacra regia maiestate invictissimi domini nostri domini Alfonsi Dei gratia Aragonum, Sicilie citra et ultra farum serenissimi regis et cetera. In primis post trinum terre osculum ante pedes prefata universitas in generali et particulari supplicat eidem / regie maiestati quod benigne dignetur eandem et cives suos habere recommissos. *Regia maiestas universitatem et homines Reginenses quamplurimum*^{b)} *commendatos et caros habet*. Item actento dicta universitas et homines^{c)} ipsius civitatis Regii habent privilegia retro regum / quorum virtute in possessione^{d)} seu quasi fuerunt et existunt quod non extrahantur in primis causis civilibus, criminalibus sive mixtis supplicatur quod prefata regia maiestas benigne et gratiose dignetur eandem universitatem et homines illius preservare in eadem possessione seu quasi / immo de novo concedere quatenus

nullatenus nulla via, nullo exquesito colore nullaque causa ad instantiam cuiuscumque persone etiam privilegiata seu cuiusvis officialis maioris vel minoris seu commissarii possint nec debeant extrahi, vocari, citari, conveniri nec / compelli arrestari et cogi ad comparandum, respondendum, nec litem contestandum extra civitatem eandem nisi tantum in eadem civitate coram capitaneo qui pro tempore fuerit, tam pro civilibus quam criminalibus et criminalissimis causis sive mixtis et si contingerit per presidem / provincie sive per regiam magnam curiam vicarie seu regiam cameram Summarie seu quosvis commissarios et officiales maiores sive minores aliter temptari quod virtute dictorum privilegiorum et dicte nove gratie non teneantur / ipsa universitas et homines comparere extra eandem civitatem et non comparantes non possint censi contumaces^{e)} nec incursi ad penam aliquam et quod officiales dicte civitatis non dent licentiam^{f)} nec permittant nunciis et executoribus citandi cives / ad extrahendum non obstante pene alicuius impositione alicuius superioris in quam nullatenus incurrant. *Placet domino regi crimine lese maiestatis excepto.* Item quod eius benigna maiestas dignetur gratiose concedere quod si contingerit aliquo futuro / tempore quempiam impetrare privilegia, licteras, provisiones, gratias tendentia et tendentes in derogationem privilegiorum dicte civitatis quod eo casu^{g)} dicta universitas et homines non teneantur obedire nec exequi et possint replicare et resistere et / officiales civitatis ipsi teneantur observari facere et observare privilegia ipsius civitatis. *Placet domino regi.* Item ad evitandum errores, scandala et rapinas que commicti possent, dignetur eius benigna maiestas gratiose concedere quod nullo futuro tempore exercitus et armigeri possint / nec debeant hospitari intus eandem civitatem nec cives teneantur prestare ipsius alimenta nisi precio competenti et extra civitatem. *Placet domino regi nisi quando regia maiestas adesset.* Item actento quod cives Reginenses preter formam et tenorem privilegiorum in diversis civitatibus, terris / et locis huius regni domanialibus et baronum perturbantur circa franquicias, immunitates et exemptiones etiam a regiis officialibus et substitutis quod ipsa regia^{h)} maiestas dignetur concedere et de novo mandare quod ipsi cives Reginenses ullo futuro tempore / teneantur pro usu proprio nec etiam mercimoniando solve iura et derictus doane, fundaci, anchoragi, fallangagii, portulanie, passagii, ponderis, mensuratione, custodie portus, passus et cuiusvis nature gabelle solutionis et pagamenti sub quovis vocabulo / nuncupati imposita et imponenda ordinaria et extraordinaria tam spectantia rege curie quam universitatibus, officialibus, commissariis, gabellotis, arrendatoribus, principalibus et substitutis quavis auctoritate et potestate fungentibus quam dicta univer/sitas et cives ab antico sic tractabantur per totum regnum hoc Sicilie et si aliter molestarentur possint [fieri represalia]ⁱ⁾ per officiales vel syndicos ipsius civitatis. *Placet domino regi.* Item quia evenire solet mulieres honeste post pulsatas / horas prohibitas noctis accedere a<d> domos consanguinorum, coniunctorum et amicorum maxime tempore egritudinis [morbis et] nuptiarum et non est conveniens incomitatas accedere quod dignetur eius benigna maiestas concedere quod mulier quelibet huiusmodi causa po/ssit comitata accedere ineundo et redeundo a<d> domum cum duobus hominibus honestis armatis in earum tuitione [absque incurso] pene alicuius. *Placet domino regi, dummodo non sint mulieres impudice et pro turpi causa accedant.* Item actento quod / aliqui officiales contra formam privilegiorum nostrorum ex rigorositate cives ipsos mancipare faciunt in castrum ipsius [civitatis et] pro liberatione, excarceratione et exitura ianue dicti castrum castellani se extendunt ad nimiam exactionem, quod / dignetur ipsa benigna maiestas gratiose ordinare et stabilire solutionem exigendam per castellanos qui pro tempore [fuerint a] carcerandis pro quocumque crimine in eodem castro ex ordinatione officialium civitatis ipsius sive presidis dicte provincie / et cuiuslibet alterius officialis et commissarii quacumque potestate fungentis. *Placet domino regi, quod civis quilibet [carcerandum in] eodem castro pro carcere et liberatione granos decem tantum solvat.* Item quod dignetur eius benigna maiestas ex pleni/tudine

gratie speciales concedere prerogativam mulieribus dicte civitatis quod tam in agendo quam in defendendo [in civilibus et] criminalibus causis in iudicio non teneantur personaliter comparere, sed per procuratorem. *Placet domino regi quod ad muli/eres nobiles egregias et de bonis [de quibus servetur iuris dispositio. Item quod attento dicta universitas habet multa privilegia gratiarum et observatione illorum directa est capitaneis, dignetur eius benigna maiestas concedere] / quod omnia et quecumque privilegia tenentur observare capitanei [Regini teneantur et debeant observare etiam observare quicumque officiales maiores, minores, commissarii], presidens provincie et curie superioris sicut esset eis specialiter / mandatum ea intelligendo largo modo in favorem universitatis [ad bonum sensum et contravenientes tanquam contrarii nostre voluntati] habeantur pro personis privatis absque iurisdictione. *Placet domino regi quod observetur dicta privilegia ut petitur per quoscumque officiales. Item cum sit quod ex regie [munificentie plenitudine prefata universitas ex conventionem teneatur] regie curie ad annuas fiscales funciones stabilitas ordinarias tantum de quibus fuit et est in continua / possessione^{a)} seu quasi et dubitat in futurum directe sive [indirecte molestari quod propterea dicta benigna maiestas dignetur confir]mare dictam conventionem et de novo concedere ita silicet quod universitas et homines predicti ullo futuro / tempore in perpetuum modo aliquo teneantur regie curie ultra [dictas annuas funciones ex conventionem ordinatas et] consuetas de tertio ad tertium videlicet in festo Nativitatisⁱ⁾, in festo Resurrectionisⁱ⁾ et in mense augusti et / non possint anticipari dicte tande et termini insolvendo [ab aliis vero impositionibus ordinariis et extraordi]nariis, mutuis, subsidiis, subventionibus quibusvis nominibus nuncupatis impositis et imponendis etiam / pro statu rey publice regni quacumque urgente necessitate sint immunes, exempti et [liberi et possint resistere cuilibet officiali] maiori sive minori aliter temptare volenti inpune resistere, contradicere et se tueri nullam penam propterea / incurrentes que si imponi contingerit ex nunc pro tunc gratiose [remisse intelligatur. *Actentis meritis et gratiis] supplicantium, regia maiestas contentatur fieri ut petitur, ut eorum sit retributio meritorum et ceteris ad ob/sequendum reddatur regula exemplaris». Supplicatoque nobis per syndicos et oratores supradictos [ut capitula] preinserta iuxta eorum decretationes in pede cuiuslibet eorum laudare, approbare ac presidio confirmationis nostre de / solita nostra benignitate roborare dignemur et nos enim eorum suplicationibus inclinati tenore presenti preinserta capitula omnia et singula in eis contenta cum eorum responsionibus et decretationibus ratificamus, roboramus et per nos nostrosque / heredes, successores et officiales quoscumque observare promictimus et pollicemur mandantes per hanc eandem magno regni huius camerario, locumtenenti et presidentibus camere nostre Summarie, vicemgerentibus et aliis capitaneis, secretis et / aliis universis et singulis officialibus et subditis nostris presentibus et futuris et eorum locatenentibus quatenus capitula preinserta omnia et singula in eis contempta cum eorum responsionibus nec non laudationem, approbationem et ratificationem nostras huiusmodi / teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter et non contraveniant seu per quempiam contraveniri permittant aliqua ratione vel causa hoc quoque non mutent sicut gratiam nostram caram habent. In quorum / testimonium premissorum presentem fieri et sigillo nostro pendentem iussimus communiri. Datu(m) in terra nostra Fogie per nobilem et egregium virum Antonium de Petrucia⁶⁾, locumtenentem spectabilis et magnifici viri Honorati / Gayetani de Aragonia⁷⁾, Fundorum comitis, regni huius prothonotarii, collateralis, consiliarii et fidelis nostri dilectissimi, die septimo octobris, decime indictionis, anno Domini millesimo quatercentesimo quateragesimo / sexto, regnorum nostrorum anno tricesimo primo, huius vero regni Sicilie citra farum anno duodecimo.***

Rex Alfonsus^{k)}.

(SI D)

(SP D)

^{a)} Così A. ^{b)} B omette quamplurimum. ^{c)} B omette et homines. ^{d)} Così A, qui e dopo. ^{e)} B omette non~contumaces. ^{f)} B veniam. ^{g)} In A causu, con -u- espunta. ^{h)} B benigna. ⁱ⁾ Integrazione da B, dovuta a foro in A, qui e dopo. ^{j)} B aggiunge Domini. ^{k)} La sottoscrizione del sovrano è autografa.

¹⁾ Francesco Martorello era di origine valenzana. Nel 1456 re Alfonso I lo chiamò a presiedere un tribunale per l'amministrazione civile e criminale degli ebrei (cfr. PONTIERI, *Alfonso il Magnanimo*, pp. 89, 171; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 382). Fu funzionario e scrittore della cancelleria aragonese tra il 1442 ed il 1458 (cfr. *Libro Rosso di Lecce*, I, doc. XIX, p. 58; *Frammento del registro "Curie Summarie a. 1440-1442"*, p. 180 ed in particolare doc. 2, pp. 62-64, qui p. 64, del 12 dicembre 1458 dato ad Andria, che riporta le seguenti note di cancelleria: «Dominus rex mandavit mihi Thome de Girifalco. Visis per magnum camerarium et Marinum Tomacellum pro Francisco Martorell. Notatur per Laurentium Sebastianum pro Stephano Pignatello, penes magnum camerarium»). In particolare modo, compare in numerosissimi diplomi di re Alfonso I emessi per la Terra di Bari, tra il 1442 ed il 1457 (cfr. i docc. dei quali si riportano solo quelli degli estremi cronologici indicati, dato il loro corposo numero, editi da ROGADEO, doc. 61, pp. 87-88, qui p. 88 e doc. 262, pp. 436-437, qui p. 437, dove le note di cancelleria di consueto riportano: «Dominus rex mandavit mihi Francisco Martorell. Vidit per Valentinum Claver»), in diversi dei quali opera unitamente al segretario regio Tommaso di Girifalco (per il quale si vedano GIAMPIETRO, p. 66; *Frammento del registro "Curie Summarie a. 1440-1442"*, pp. 64, 67, 70, 77, 83, 86, 92, 100, 103, 105, 108, 113, 142, 147, 152). Il Martorell, in qualità di segretario regio, compare in un privilegio del 7 giugno 1455 di Alfonso inviato ai sindaci dell'università di Trani (cfr. *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XLIV, pp. 105-106). Nel 1442 e 1456 conferma alcuni privilegi all'università di Bitonto (*Il libro rosso della università di Bitonto*, I, docc. LXVIII-LXIX, pp. 319-320). Il 2 luglio 1458 si ritrova nel privilegio di Ferdinando di conferma della bagliva alla medesima (*ibidem*, II, doc. CLXXXIII, p. 972). Il 29 luglio dello stesso anno, con privilegio dato dall'accampamento presso Capua, Alfonso conferma al nobile uomo Gasparino Musitano di Castrovillari, un privilegio di familiarità ed un'annua pensione di 15 once da prelevare sui diritti della bagliva di Aciri (cfr. *Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. n. 162, pp. 102-103).

²⁾ Si tratta di Giliforte de Ursa, presidente della Sommaria tra il 1450 e 1456. Sul personaggio cfr. TOPPI, 'Catalogus Cunctorum Regentium', p. 266; *Storia civile e politica del regno di Napoli di Carlo Pecchia*, p. 119; ROGADEO, pp. 229, 231, 401, 407; DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo*, pp. 34, 37, 39, cc. 19v, 194v n.

³⁾ Sotto la sigla «P.» è noto un conservatore generale del patrimonio regio tra gli anni 1450 e 1452 (cfr. E. ROGADEO, pp. 229, 231, 262, 278-279, 282).

⁴⁾ Iñigo d'Avalos, gran camerario del regno a partire dal 1446, come risulta in questo documento, fu investito della contea di Monteodorisio da re Alfonso d'Aragona nel 1452. Morì a Napoli il 12 settembre del 1484. Sul personaggio si vedano *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 13-14; *Avalos, Iñigo d', conte di Monteodorisio*, pp. 635-636. Per alcune citazioni in fonti documentarie cfr. ROGADEO, pp. 102, 116; A. PETRUCCI, p. 210; *Il Libro Rosso della università di Trani*, pp. 106, 128, 130; INGROSSO, p. 83; DE LEO, III, pp. 102, 142, 173, 176.

⁵⁾ Un altro Giovanni Fuffuda, dottore di leggi, compare come giudice regio in alcuni rogiti vergati agli inizi del XV secolo a Messina. Il 5 settembre 1405 in un contratto del notaio Andrea Azzarello mediante il quale il notaio Giovanni Paolillo confessa di essere debitore verso prete Pietro Maccarruni, cappellano della cappella di Sant'Agnese, di un censo di tre once e quindici tari su una terra nella fiumara *Aptilia*, contrada Mallimachi, donata da Niccolò Patti, barone della Scaletta, allo stesso Paolillo (cfr. SALVO, doc. n. 112, p. 131). Lo stesso Giovanni, *legum doctor iudex Messane*, unitamente all'altro giudice Giacomo de Castella, si ritrova in un istrumento di transunto, inedito, conservato nell'Archivio Ducale di Medinaceli (perg. ADM 763), rogato pure dal notaio Andrea de Aczarello di Messina, il 15 maggio 1406, su istanza del decano messinese Angelo de Omodeo il quale richiede il transunto di alcuni codicilli del testamento di Tura vedova di Roberto de Ansalono. Probabilmente avo dell'omonimo sindaco di Reggio menzionato nel documento qui edito, potrebbe essere identificato anche con il Giovanni Fuffuda che compare nell'anno 1399 in qualità di rettore dello studio

giuridico dell'università di Padova (cfr. in FACCIOLO, p. 179: «Egregii domini rectores iuristarum universitatis studii Paduani, videlicet dominus Franciscus a Menla de Catalonia, rector dominorum Ultramontanorum, et dominus Ioannes Fuffuda de Regio Calabriae, rector dominorum Citramontanorum»).

⁶⁾ Antonello Petrucci, di Aversa, conte di Sarno, fu segretario regio dal 1458 al 1486. Fu giustiziato nel 1487 in carcere, dove era stato relegato per aver partecipato alla congiura dei baroni (cfr. VOLPICELLA, pp. 398-402; PERITO, pp. 27-52; PONTIERI, *Per la storia del regno di Ferrante I*, p. 36; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 383; DEL TREPPO, p. 110; SCARTON, pp. 225-226, 237-247, 250-251, 270). Si riscontra in numerosi documenti, per i quali si rimanda a *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 226, 228, 230-232, 235, 245, 247, 259, 261, 263, 265, 267; *Frammenti dei registri "Curie Summarie" degli anni 1463-1499*, pp. 53, 55, 87, 114-115, 140; *Libro Rosso di Lecce*, I, pp. 86 e ss; *Il Libro Rosso della Università di Bitonto*, I, pp. 145, 147, 149, 154, 158, 214, 217, 449; II, pp. 573, 894; *Il Libro Rosso di Bari*, II, pp. 82, 108; *Il Libro Rosso della università di Trani*, pp. 108, 126 e ss; A. PETRUCCI, pp. 178, 210, 226; *Storia e fonti scritte: Mesagne tra i secoli XV e XVII*, pp. 13, 17, 19; INGROSSO, pp. 29, 34, 36, 39, 56, 69; ALAGGIO, pp. 111, 114, 119 e ss.; A. DE LEO, III, pp. 97 e ss.

⁷⁾ Onorato II Gaetani, conte di Fondi, che ottenne per la sua fedeltà al re il privilegio di

chiamarsi anche *de Aragona*, fu logoteta e protonotario del regno fino alla sua morte avvenuta il 25 aprile del 1491. Le notizie sul suo operato di logoteta e protonotario del regno tratte dalle edizioni di fonti documentarie dell'età aragonese sono infinite ed è improponibile citarle tutte, pertanto, in minima parte, si rimanda a VOLPICELLA, pp. 334-336; *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 4, 9, 50, 66-68, 80, 94-95, 99, 115, 228, 230; PONTIERI, *Per la storia del regno di Ferrante I*, pp. 62, 64, 238; ID., *Alfonso il Magnanimo re di Napoli*, pp. 41, 71-85, 216; *Frammento del registro 'Curie Summarie a. 1440-1442', ad indicem*; *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 4, 9, 50, 66, 68, 80, 94; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, pp. 382-383; *Libro Rosso di Lecce*, I, pp. 86 e ss; *Libro rosso della città di Monopoli*, pp. 167, 171, 174 e ss.; *Frammento del 'Quaternus sigilli pendentis' di Alfonso I (1452-1453)*, doc. n. 1137, p. 160; *Il Libro Rosso di Bari*, II, pp. 82, 108; *Il Libro Rosso della università di Trani*, pp. 108, 126 e ss; *Il Libro Rosso della città di Bitonto*, I, pp. 147, 149, 154, 161 e ss.; II, p. 894; PASTORE, *Le pergamene di San Giovanni Evangelista in Lecce*, p. 130; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, cit., p. 320; A. PETRUCCI, pp. 212, 227; POLLASTRI, *Les Gaetani de Fondi, passim*, e in part. pp. 59-75; EAD., RAMADORI, 'Inventarium Honorati Gaetani', appendice, pp. XV e ss.; *Storia e fonti scritte: Mesagne tra i secoli XV e XVII*, pp. 17, 19; INGROSSO, pp. 29, 36, 39, 68; ALAGGIO, pp. 116, 119, 124 e ss.; DE LEO, III, pp. 101 e ss.

129

FERDINANDI REGIS PRIVILEGIUM

1460 gennaio 12, indizione VIII, Napoli.

Re Ferdinando I, dopo che gli erano stati presentati i capitoli della città di Reggio mentre si trovava in quella di Catanzaro, facendo seguito alle suppliche rivolte dall'università reggina, che versava in gravi condizioni, concede il rilascio della gabella nuova di sei grana per ogni oncia (gabella del settino), già concessa dalla regina Giovanna II, per applicarla nella riparazione delle mura.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 96 [A]. Sul recto, in calce al documento, a sinistra: «Vidit thesaurarius generalis». Seguono: «Pascasius Garlon¹⁾. / P(robata)». Più sotto, il visto del notatore: «No(tatum)». Poco sotto, la *nota taxae*: «Solvat t(a)r(enos) duodecim». Poco a lato: «Dominus rex man(davi)t mihi Egidio / Mangiono²⁾. Visum per Antonium de / Alex(andro)³⁾ pro magistro camerario, thesaurarium / generalem et Pascasium Garlon. / P(robata)». Nell'angolo a sinistra, la nota di

ricezione della tassa: «R(ecepti)». A destra: «Ant(oni)us de Alex(andro) pro m(agno) cam(erari)o». Sul lembo esterno della p l i c a , a sinistra: «R(egistra)ta in canc(ellaria) / pen(e)s cancellarium } in registro .XV^o.». Al centro, una *nota presentationis*: «Die .XXII^o. mensis februarii, .X^o. indictionis, 1585, Rhegii, presens originale privilegium presentatum fuit curie magnificorum sindicorum civitatis Rhegii per magnificum Philippum Cocza gabellotum gabelle settini presentis anni / in causa qua habet cum magnificis Roberto et Lucio Genocte de civitate Cave cum protestatione, quod collatum fuit, concordat cum originali». Sul verso, al centro, una nota del *summarius*, di mano coeva, completamente illeggibile anche con l'ausilio della lampada a luce ultravioletta. A destra, di mano del XVI secolo, disposta perpendicolarmente rispetto alla scrittura del documento: «Privilegium regis Ferdinandi de gratiarum con/firmatione. Datum Neapoli 12 ianuarii 1460». Seguono di mano del XVII secolo: «Re Ferrante» e «Privilegio del settino et cetera». Appresso, della solita mano del XVIII secolo, la nota della trascrizione della copia nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente al numero di carta indicato: «Registrato a libro folio 144».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 138r-v (olim c. 144r-v) [B].

C o p i a s e m p l i c e : Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, Busta 1, fasc. 7, cc. 1r-4r (copia estratta dal Processo della regia Camera della Sommaria, n. 1046, registro f. 144) [B¹]. In calce è riportato: «Presens copia concordat cum actis existentibus penes infrascriptum regie camere actitantem cause vertentis in regia camera Summarie ***** regium fiscum ex una et universitatem Regii ex altera, ***** exhibitione tituli settini meliori semper salva et in fidem ***** magister actorum sic se subscripsit. Neapoli die 22 mensis augusti 1586».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 237, doc. n. XCIII.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIV, caput III*, vol. I, pp. 301-302 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 320-321.

La pergamena (mm 578 x 470), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in discreto stato di conservazione. Lievi infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie brune sparse su tutto il supporto, più accentuate lungo il margine di destra e quello superiore. Piccoli fori sono presenti lungo le linee della antiche piegature del supporto ed agli incroci delle pieghe verticali con quelle orizzontali, tutti risarciti con carta giapponese durante il restauro. Sono evidenti i due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava il filo che reggeva il sigillo pendente deperdito. La lettera iniziale «F» di «Ferdinandus», ingrossata e sporgente rispetto al margine dello specchio della scrittura, si prolunga verso il basso per sette righe.

L'anno III di regno di re Ferdinando I è calcolato ricorrendo all'*annus incipiens* abbreviato, computo solitamente utilizzato nella cancelleria aragonese, a partire dal 27 giugno 1458, giorno della morte di re Alfonso I (cfr. MOSCATI, *Alfonso V d'Aragona*, p. 330; RYDER, *Ferdinando I*, p. 177; G. D'AGOSTINO, p. 233).

FERDINANDUS Dei gratia rex Sicilie, Hierusalem et Hungarie, universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris. Decet munificum principem benemeritis suis providere in eorumque gratiis / et concessionibus confovere, et eos temporibus oportunis adiuvere, cum eisque gratiose agere, ut non modo ipsi, sed etiam alii fervido zelo fideque constanti ad sibi parendum et obsequendum intenti, diligentioresque / reddantur. Sane pro parte universitatis et hominum fidelissime civitatis nostre Regii provincie Calabrie ulterioris fuit maiestati nostre reverenter expositum quod cum superioribus temporibus in dicta civitate so/litum fuit exigere quedam cabella nova appellata «le sey grana per onza». Et postmodum per serenissimam reginam Ioannam secundam fuit ordinatum et gratiose cum quodam suo oportuno privilegio eidem / civitati concessum^{a)}, et per nos noviter cum essemus apud provinciam Calabrie prope Cathanzarium per capitula^{b)} pro parte eiusdem universitatis maiestati nostre presentata, confirmato quod minime cabella ipsa in dicta civitate / exigatur. Novissime vero pro parte dicte

universitatis civitatis dicte fuit maiestati nostre humiliter supplicatum, quod actento quod civitas ipsa sit magni ambitus civibus depopulata, et litore maris posita et muris / et menibus conquassata, dignaremur eidem universitati et hominibus civitatis eiusdem dictam cabellam gratiose concedere ac licentiam, auctoritatem, facultatem, potestatem et plenum posse tradere et impartiri / dictam cabellam granorum sex pro qualibet uncia ex nunc in antea in perpetuum pro reparatione civitatis eiusdem imponendi et exigi faciendi prout hactenus pro parte nostre curie solitum fuit exigi. Nos vero / considerantes multiplicia servicia per prefatam universitatem et homines dicte fidelissime civitatis Regii tam regie paterne maiestati quam nobis prestita et impensa et que prestare non desinit animo indefesso et de bono in / melius se disponunt^{c)} et alias habentes respectum, quod dicta universitas et homines dicte civitatis iura, introitus et proventus dicte cabelle intendunt convertere in reparationem murorum et utilitatem dicte civitatis / ac etiam ad humiles intercessores spectabilis et magnifici viri Antonii de Cardona^{d)} dicte civitatis comitis^{d)}, consilarii et fidelis nostri plurimum dilecti, volentes cum eisdem universitate et hominibus civitatis iam/dicte gratiose agere prefatis universitati et hominibus dictam cabellam concedimus et donamus et licentiam et plenum posse tradimus et impartimur quod ex nunc in antea et inperpetuum universitas et homines / ipsi possint et libere valeant imponere dictam cabellam novam granorum sex pro qualibet uncia in dicta civitate Regii et eius territorio et districtu et illam exigere et exigi facere prout hactenus pro parte / nostre curie solitum fuit exigi dummodo quod iura redditus, introitus et proventus cabelle ipsius convertantur et converti habeant in reparatione, fabrica et fortificatione murorum ipsius civitatis et aliis ne/cessitatibus ipsi universitati occurrentibus concernentibus ipsius universitatis, illustrissimo propterea et carissimo filio nostro primogenito et locutenenti generali Alfonso de Aragonia duci Calabrie / et principi Capue intentum nostrum declarantes mandamus magno huius regni camerario eiusque locutenenti, presidentibus camere nostre summarie ceterisque nostris officialibus maio/ribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis ac officio et iurisdictione fungentibus eorumque locatenentibus ad quos seu quem spectat presentibus et futuris, quatenus forma presentis nostre / licentie concessionis et gratie per eos et unumquemque ipsorum diligenter actenta^{e)} illam ipsi et quilibet eorum eisdem universitati et hominibus iamdicte civitatis Regii observent inviola/biliter et faciant ab aliis quantum in eis fuerit tenaciter observari, et contrarium non faciant si dictus illustrissimus filius noster nobis obedire cupit, alii vero superius nominati / gratiam nostram caram habent iramque et indignationem ac penam unciarum auri centum pro quolibet contrafaciente cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presens privilegium / fieri mandavimus atque magno maiestatis nostre pendenti sigillo muniri. Dat(um) in Castello Novo civitatis nostre Neapolis per magnificum virum utriusque iuris doctorem nostrumque / consiliarium Antonium de Alexandro^{f)} locumtenentem spectabilis et magnifici viri Honorati Gayetani⁴⁾, Fundorum comitis ac regni huius logothete et protonotarii, collateralis, / consilarii^{g)} et fidelis nobis plurimum dilecti, die duodecimo mensis ianuarii, octave indictionis, anno a nativitate Domini millesimo quadricentesimo sexa/gesimo, regnorum vero nostrorum anno tertio.

Rex Ferdinandus^{h)}.

(SP D)

^{a)} *B¹* concessit. ^{b)} *B¹* cartula. ^{c)} Melius se disponunt *su rasura*. ^{d)} *La parola è scritta su rasura*. ^{e)} *B¹* obtenta. ^{f)} *La sottoscrizione è autografa*. ^{g)} *B¹* consilii. ^{h)} *La sottoscrizione del sovrano è autografa*.

¹⁾ Pascasio Diaz Garlon, di origine catalana, conte di Alife e castellano di Castelnuovo, fu

sottoscrittore degli atti della regia Camera della Sommaria dal 1458, tesoriere e regio percettore

generale dal 1463. Morì a Napoli il 22 maggio 1499. Sul personaggio, in linea di massima, cfr. BARONE, *Intorno allo studio dei diplomi dei re aragonesi di Napoli*, p. 10; *Libro Rosso della città di Monopoli*, pp. 167 e ss.; *Frammento del registro "Curie Summarie a. 1440-1442"*, p. 178; *Fabrica del Castello di Crotone (1485)*, pp. 83, 96, 102; *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 34, 45, 62, 94, 129, 141, 237; *Frammento del 'Quaternus sigilli pendentis' di Alfonso I (1452- 1453)*, doc. n. 1137, p. 160; A. PETRUCCI, pp. 178, 210, 226; *Libro Rosso di Lecce*, I, pp. 86 e ss; *Storia e fonti scritte: Mesagne tra i secoli XV e XVII*, pp. 13, 17, 19; *Il Libro Rosso della Università di Bitonto*, I, pp. 90-91, 108, 145, 147, 154, 214, 348, 351, 449; II, pp. 573, 576; *Il Libro Rosso di Bari*, II, p. 108; *Il Libro Rosso della università di Trani*, pp. 112 e ss.; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, pp. 317, 320; INGROSSO, pp. 18 e ss; ALAGGIO, pp. 111 e ss; A. DE LEO, III, pp. 105 e ss. In particolare si vedano anche DE NEGRI, pp. 674-678; PONTIERI, *Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona*, p. 83; ID., *Dinastia, regno e capitale nel Mezzogiorno aragonese*, pp. 43, 91; infine DEL TREPPO, pp. 108, 110, 135-138.

²⁾ Egidio Mangione compare nelle note di mandato di due privilegi regi del 7 e 9 gennaio 1460 inviati ai cabelloti e doganieri su richiesta dell'università di Trani (*Il libro rosso della università di Trani*, doc. XLV, p. 108 [228]; doc. LVIII, p. 167 [287]). Apparteneva ad una famiglia napoletana molto influente presso la corte aragonese. Berardino Mangione fu familiare regio (*Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 153, 159, 161).

Antonello Mangione fu capitano di Giovinazzo tra gli anni 1469 e 1472 (*Frammento del 'Quaternus sigilli pendentis' di Alfonso I (1452-1453)*, p. 135, n. 946; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, parte I, doc. XIII,20-30, pp. 119, 122, 125-126).

³⁾ Antonio de Alexandro fu prima luogotenente di Onorato Gaetani d'Aragona, conte di Fondi, poi di don Goffredo Borgia d'Aragona, principe di Squillace. *Miles*, dottore in legge e consigliere regio di Alfonso già dal 1447, divenne anche consigliere di Ferdinando II. Morì a Napoli il 26 ottobre del 1498 o, più probabilmente, dell'anno seguente. Sul personaggio cfr. BARONE, *Intorno allo studio dei diplomi dei re aragonesi di Napoli*, pp. 10, 14; VOLPICELLA, pp. 220-221; PONTIERI, *Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona*, pp. 490, 492, 524; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 383; in ultimo F. PETRUCCI, *D'Alessandro (Alessandri), Antonio*, pp. 733-735, con ulteriori rinvii bibliografici. Compare in numerosi documenti compresi tra il 1460 ed il 1497, per i quali si rimanda sommariamente a *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, doc. XVIII,39-XIX,40, pp. 149-150 (1475); XXXVII,69, p. 217 (1484); parte II, doc. CXLIII, p. 783 (1496); *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. LVII, p. 229 (1494); *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. LVI, p. 150 [270]; *Libro Rosso di Lecce*, I, doc. LXXII, p. 286 (1497); *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 232, 235, 245, 247, 255, 259, 261, 263, 267, 293-295; A. PETRUCCI, p. 244; INGROSSO, p. 18; *Storia e fonti scritte: Mesagne tra i secoli XV e XVII*, doc. 5, p. 19; A. DE LEO, III, doc. 83, p. 174 e nota 16; doc. 104, p. 219.

⁴⁾ Cfr. la nota 6 del doc. precedente.

130

FERDINANDI REGIS PRIVILEGIUM

1465 maggio 11, Napoli

Il re Ferdinando I, in considerazione del fatto che la città di Reggio, posta a ridosso della Sicilia, insigne per il sito e l'antichità, fu tenuta sempre dai suoi predecessori nella condizione di demanialità, che, durante il periodo delle guerre, era stata tolta dal duca Alfonso per averla alienata ad Alfonso de Cardona, conte di Reggio, e conseguentemente a suo figlio Antonio, e successivamente a Berlingerio Malda, castellano e viceconte, il quale, entrato pure in contrasto con la corte, l'abbandonò, concede al nobile Nicola Geria ed a Giacomo Fouts, sindaci della predetta università, i capitoli relativi ai privilegi, grazie ed immunità. Tra questi, in primo luogo,

che trovandosi la città circondata da nemici, subendo danni nelle persone, nei beni, negli animali, soggetta ad incendi e taglio di alberi, sia ben tenuta in considerazione dalla regia maestà. I sindaci espongono inoltre che la città abbandonata e priva di sostegno per cinque anni, aveva sostenuto le spese ed i danni delle guerre poiché il conte Antonio de Cardona, a causa dei debiti paterni e suoi, non poteva risiedere in città, né portare alcun giovamento e lo si doveva anche sostentare. Lo stesso Antonio, entrato in conflitto con il viceconte della città, partì per la Sicilia abbandonando la città esposta ai pericoli dei nemici, per cui i sindaci chiedono a sua maestà che essa sia reintegrata nel demanio regio affinché la fedeltà al re non sia violata dalla vicinanza dei nemici e dai tumulti del popolo. Il re concede che la città resti in perpetuo nel regio demanio e che mai sia alienata o infeudata per alcun motivo, essendo *caput et mater* di tutte le altre città del ducato di Calabria. Di accettare il ligio omaggio ed il giuramento della città e che se la città fosse alienata, i cittadini possano opporsi a qualsiasi avversario, anche impugnando le armi se necessario. Che sia dato indulto per i delitti, colpe e pene sia civili che criminali, anche per il delitto di lesa maestà commessi da tutti i cittadini, sia cristiani che ebrei, i quali saranno reimmessi nel loro onore, stato, dignità e fama. Conferma tutti i privilegi e le grazie già concesse dai suoi predecessori, e particolarmente che siano esenti da ogni tassazione le fiere che si tengono in città nei mesi di aprile e agosto, così come accadeva la tempo in cui essa era in condizione di demanialità, e che i mastri di fiera siano gli stessi sindaci che di volta in volta ricoprono annualmente tale incarico. Alla richiesta della città di non pagare altre tasse che non siano quelle già dovute alla corte nella ragione di dieci once per ogni colletta, il re concede di non pagare il diritto della dogana e altre imposizioni, se non quelle che la città versava al tempo della regina Giovanna II. Concede per mezzo di un suo albarano che la metà delle collette dovute alla corte sia devoluta per la riparazione delle mura cittadine danneggiate dalla guerra. Che trovandosi la città quasi spopolata, tutti coloro che venissero ad abitarvi godano degli stessi privilegi dei reggini e godano dei loro beni ovunque posti, e se osteggiati dai signori di quei luoghi, gli ufficiali facciano rappresaglie contro i loro beni. Che la Motta Rossa e la Motta Anomeri, già appartenute per compera all'università di Reggio, appena sottomesse all'autorità regia, ritornino all'antica dipendenza con facoltà dell'università di spopolarle, distruggerle e privarle del territorio. Che avendo la regia corte certe gabelle e diritti per i quali i reggini sono tenuti a pagare i diritti del castello, queste non potranno mai essere concesse ad altri ma debbano sempre restare nella potestà regia. Che il capitano sia soggetto direttamente all'autorità regia e non possa svolgere anche l'ufficio di castellano, e sia soggetto a sindacato al termine del suo mandato annuale. Che i cittadini, sia nobili che plebei ed ecclesiastici, che godevano di diritti sulle saline possano continuare a goderli come era prima quando la città era del regio demanio. Che l'ufficio degli alguzini non sia più tenuto nella città, ma che le ordinanze siano eseguite dagli ufficiali della città come si era sempre

fatto. Poiché i baroni che possedevano terre vicine a Reggio usurpavano in maniera tirannica e violento il diritto chiamato «la blava» sulle vettovaglie prodotte nelle terre dei reggini poste nei territori baronali, il re concede che tale diritto sia abolito e i reggini ne siano esentati, e se i baroni o gli ufficiali facessero li molestassero, sia permesso ai reggini di fare rappresaglie sui loro beni. Conferma all'arcivescovo di Reggio il possesso della terra di Bova con il suo castello che possedeva sin da tempi antichi, ma riserva alla regia corte la castellania, che potrà concedere a chi vorrà, mantenendo valida l'esecuzione di un mandato già emesso il 31 luglio 1462 dalla rocca di Mondragone. Per la fedeltà della città nei riguardi della corona, quando tutte le altre città di Calabria si erano schierate con il nemico, per aver subito danni dalla ribellione degli abitanti della terra di Sant'Agata, per aver finanziato 1200 ducati al duca di Calabria, per aver sostenuto gli assedi nelle terre di Pentefattilo, San Lorenzo, Motta Rossa e Motta Anomeri, e per aver versato mille ducati a Berlingerio Malda, prelevati dai redditi della gabella del vino, in seguito agli accordi presi tra il Malda e Antonio Gazo, segretario e consigliere regio, per togliere allo stesso Malda il castello di Reggio, il re, dunque, conferma tutti i privilegi, ritiene che la città di Reggio resti sempre demaniale e non possa essere mai alienata ad alcuno, sia titolata nobile nei contratti e in tutte le altre scritture, conferisce alla città di Reggio la Motta Rossa, già in rovina e spopolata, e la Motta Anomeri con la sua torre, con gli uomini, pascoli, canali, monti, boschi e tutti i diritti, distruggendole quando vorranno, abbattendo la torre e le mura, riducendole a casali e conducendo i loro abitanti nella città cosicché non possano più arrecare danni, senza alcuna autorizzazione, ma mantiene a favore della corona i diritti dei commerci e delle dogane.

O r i g i n a l e : deperdito.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 120r-126v (*olim* cc. 126r-132v) [B]. In calce al documento: «Pascasius Garlon¹⁾». «Inichus magister camere <così B, si intenda magnus camerarius>». Segue la nota di registrazione: «Registrata in cancellaria penes cancellarium, registro .XIII.». Infine, una nota di presentazione: «Copia autentica di questo privilegio sta presentata in Napoli nel processo grande fatto ad istanza di questa città con lo regio fisco sopra la causa della convenzione sopra li pagamento fiscali».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 237-239, doc. n. XCIV.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, vol. I, libro quinto, capo quarto, § VI, pp. 330-331; nuova ediz. 1993, pp. 316-317, sotto la data del 10 maggio; PONTIERI, *La Calabria a metà del XV secolo*, p. 139; MOSINO, CARIDI, p. 135; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 57-58.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIV, caput III*, vol. I, pp. 302-309 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, pp. 321-329.

L'anno VIII del regno di re Ferdinando I d'Aragona corrisponde all'anno del documento solo facendo ricorso all'*annus incipiens* allungato, computo quasi mai usato nella cancelleria aragonese. Evidentemente potrebbe trattarsi di un errore di trascrizione del copista.

Ferdinandus Dei gratia rex Sicilie, Hierusalem et Hungarie, universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Nullam virtutem magis in principe laudandam existimamus quam qua in subditos benemeritos liberalitatem, gratitudinem, clemenciam atque mansuetudinem recto libramine ostendit et impartitur. Sic enim fideles non solum infidelitate et firmo obsequendi proposito confirmat, verum etiam ceteri fideliter firmiterque ad obsequendum eorum alliciuntur et animantur exemplo. Sane considerantes quemadmodum civitas Regii, partium Calabrie ulterioris, que angustie faucibus^{a)} insule Sicilie adheret, tum situ et vetustate insignis et famosissima, tum ex aliis causis fuerit per dictos^{b)} huius regni reges et retroprincipes continue in Regium atque immediatum dominium atque domanium retencti et conservati nisi tempore felicis ac gloriose memorie domini regis Alfonsi genitoris nostri qui illam cum eius^{c)} districtu et territorio et nonnullis terris illi convicinis in spectabilem quondam dominum Alfonsum Cardona^{d) 2)}, comitem Regii, et consequenter in dominum Antonium de Cardona, eius filium, alienavit et condonavit et ab ipso demanio separavit. Considerantes etiam dum ipse comes Antonius etiam magnificus^{e)} vir Berlingierius Malda³⁾, tunc castellanus castri Regii et vicecomes ac gubernator totius comitatus, ex certis causis in certam contentionem devenissent, ex quo dictus comes a predicta civitate Regii discessit. Dicti cives et homines Regini cupientes non mediocriter pristine demaniali libertati reintegrari, nomen nostrum invocando demanialem libertatem a qua, ut predicatur, separati fuerant, proclamarunt^{f)} eorumque speciales nuncios et syndicos maiestati nostre destinarunt^{g)} qui rem omnem nobis aperiendo nonnulla capitula, petitiones et gratias maiestati nostre petierunt^{h)} et de eisdem humiliter supplicaruntⁱ⁾. Quibus quidem capitulis nobis presentatis certas fecimus et fieri iussimus decretationes seu responsiones in fine seu^{j)} pede cuiusque capituli appositas et adiectas, quorum quidem capitulorum, que hic necessario inserenda sunt, tenores^{k)} sic se habent: «Petitioni et gratie le quali humilmente se supplicano da la maiesta del serenissimo signor re Ferrando re di Sicilia et cetera, per la universita de la citta di Reggio per Cola Geria et Iacobo Foti, sindici de la detta città secondo questo memoriale ad issi dato^{l)}». In primis commendare hanc fidelissimam civitatem cum hominibus ipsius in genere et in specie pedibus sue^{m)} maiestatis et narrare qualiter et quomodo civitas ista est hostibus circumdata, ipsa sola in eius fidelitate permanente in his partibus et extititⁿ⁾ passa^{o)} intollerabilia dampna in possessionibus et animalibus et bonis ex ignis impositione, arborum incisione et aliorum malorum perpeccatione, que omnia patienter et fideliter tollerando et viriliter preliando ipsa civitas in fidelitate ipsius regie maiestatis tutam se conservavit. *Regia maiestas audivit exposita et ipsam civitatem habebit bene commendatam.* Item qualiter sunt anni fere quinque quibus continuo ipsa civitas propriis sumptibus derelicta ab omni spe, adiutorio et favore sola fidelitate et amore conservationis status regie maiestatis predicte guerram et dampna predicta substinuit, quoniam^{p)} excellens dominus Antonius de Cardona qui olim in ipsa civitate pro comite habebatur propter debita paterna atque sua quibus, involutus^{q)} residere non poterat, nec se, nec alios iuvare, immo quod deterius erat, oportebat nos ipsum de propriis subvenire et sustentare ultra alia dampna predicta. *Regia maiestas audivit exposita.* Item qualiter idem^{r)} Antonius veniens in contemtionem cum eius vicecomite animose^{s)} recessit et in Siciliam se contulit dictam civitatem derelinquendo, solam hostibus circumdatam et sine aliquo adiutorio seu favore. Cives vero fidelissimi dubitantes tales incogitatos et repentinos actus et recessus, ne propter ipsorum hostium propinquitatem et tumultum populi fidelitas regie maiestatis in aliquo violaretur proposuit et deliberavit invocare prout invocavit Sanctissimum nomen et demanium sue maiestatis reputans pro firmo quod propter talem et tantam invocationem fidelitas regia et status dicte civitatis in nullo possent pati detrimentum. *Regia maiestas audivit exposita.* Item quod dignetur dicta maiestas civitatem ipsam cum hominibus vassallisque ipsius graciose recipere et perpetuo retinere in suo peculiari dominio

et demanio, ita quod nullo futuro tempore ipsam civitatem cum hominibus ipsius concedat, nec concedere disponat alicui, nec alienare modo aliquo vel causa seu quovis alio exquisito colore sub quocumque titulo, nec in gubernationem, sed illam pro se et solummodo retinere perpetuo in suo demanio et libertate perpetua, actento potissime, quod ipsa civitas est caput et mater aliarum civitatum ducatus Calabrie estque maritimalis que non debuit nec potuit modo aliquo alienari iuxta formam infeudationis regni huius. *Placet regie maiestati.* Item quod dignetur dicta maiestas recipere ligium homagium et fidelitatis iuramentum per manus predictorum ab ipsa eadem universitate et si aliquo futuro tempore contingerit ex inadvertentia^{t)} vel quovis alio modo dictam civitatem alienare a dicto suo demanio seu in gubernationem vel aliter concedere vel dare alicui persone cuiuscumque gradus, dignitatis^{u)} et auctoritatis quod eo casu liceat et licitum sit eisdem civibus et hominibus in genere^{v)} et in specie resistere et repugnare prout melius poterit^{w)} libere et impune, etiam ad arma prorumpere si necesse fuerit non obstantibus quibuscumque contrariis. *Placet regie maiestati.* Item quod dignetur eius benigna maiestas graciose remittere et relaxare eisdem civibus particularibusque personis in genere et in specie omnia crimina, excessus et defectus ac omnem culpam et penam cuiuscumque delicti civilis et criminalis ac criminalissimi etiamsi saperent^{x)} falsitatem et crimen lese maiestatis in primo vel secundo capite generaliter et generalissime, tam Christianis quam Iudeis, ita quod abstersa et abolita ab eis omni nota et infamie macula restituantur et reintegrantur ad honorem, statum, dignitatem et famam. *Placet regie maiestati.* Item quod dignetur dicta benigna maiestas eius innata clementia et^{y)} gratia speciali confirmare, corroborare, autenticare et de novo concedere eisdem civibus particularibusque personis in genere et in specie, tam Christianis quam Iudeis, omnia et singula privilegia, cedulas et rescripta et gratias ipsis^{z)} concessas eisdem universitati et hominibus ipsius a dictis retroprincipibus regni huius illustribus dominis regibus et reginis usque ad maiestatem suam ac etiam omnes ritus, mores, consuetudines, observantias et statuta tam in iudiciis quam extra et maxime exemptiones nundinarum que solent celebrari in eadem civitate de mense augusti et de mense aprilis et alia prout assuetum est tempore demanii. Et quod syndici dicte civitatis, qui pro tempore fuerint annuatim, sint magistri nundinarum prout assuetum est. *Placet regie maiestati prout melius, dum ipsa civitas^{aa)} demanialis, usi sunt.* Item quod dignetur dicta maiestas graciose concedere eisdem universitati et hominibus ipsius in genere et in specie quod^{bb)} pro nullo futuro tempore teneantur regie curie ad aliquam solutionem, donum vel exactionem impositam vel imponendam, ordinatam vel ordinandam^{cc)} quomodolibet et quovis modo nisi tantummodo collectis debitis maiestati sue ad rationem prout assuetum est de unciis decem pro singula collecta. *Placet regie maiestati quod ius dohane non teneantur solvere, nec alias impositiones ordinarias preter collectas prout solvebant tempore regine Iohanne secunde.* Item ex quo civitas ipsa est magni ambitus et propter guerram et damna multiplicia que passa extitit^{dd)} non potuit menia reparare et maiestas sua graciose nobis concessit per suum albaranum medietatem collectarum predictarum sue maiestati debitarum pro dictis meniis reparandis quod dignetur dicta maiestas de ipsis nobis fieri facere et mandare quod fiat nobis privilegium in forma iuxta continentiam ipsius albarani. *Placet regie maiestati.* Item quod dicta civitas est magne capacitatis et est quasi depopulata ad effectum ut possit rehabilitari quod dignetur eius benigna maiestas nobis^{ee)} concedere graciose quod cives qui venerint ad habitandum in dicta civitate gaudeant nostris privilegiis et habeant gaudeantque et utifruantur libere bonis^{ff)} eorum ubicumque posita sint^{gg)}. Et si domini locorum hoc permictere noluerint post ostensionem presentium quod per officiales civitatis possint^{hh)} fieri represalias in bonis ipsarumⁱⁱ⁾ in loco. *Placet regie maiestati.* Item ex quo Mocta Russa et Mocta Anomeri fuerunt^{jj)} et sunt dicte civitatis titulo emptionis et quia tam ipse quam alie motte convicine dum contingit disturbium in regione oriri immediate rebellantur^{kk)} a dicta^{ll)} civitate et

magna incomoda et intollerabilia dampna inferunt dicte universitati, quod dignetur dicta maiestas concedere gratiose ut quamprimum fuerint quovis modo reducte ad fidelitatem regiam quod liceat ipsis civibus ipsas diruere et depopulare et ad ipsam civitatem reducere et nullo tempore habeant territorium, sed sit dicte civitatis. *Placet regie maiestati.* Item ex quo dicta maiestas regia et eius curia habet in civitate ista nonnullas cabellas et alia iura de quibus solvuntur iura sive gagia castris dicte civitatis et si maiestas sua illas concederet aliquibus posset reverti in damnum dicte civitatis, quod dignetur sua maiestas illas retinere pro dicta causa nec alicui illas concedere vel donare. *Placet regie maiestati.* Item quod capitaneus dependeat immediate a dicta regia maiestate nec possit esse castellanus, nec castellanus sit capitaneus, sed separatim et quod capitaneus mutetur et sindicetur de anno in annum, iuxta formam iuris et privilegiorum nostrorum. *Placet regie maiestati.* Item ex quo aliqui cives ecclesiastici, nobiles, plebei habent certas salinas seu gurgium ad faciendum sale^{mm)}, quod dignetur dicta maiestas concedere quod possint illas exercere et facere prout ante et antiquitus tempore demanii soliti fuerunt. *Placet regie maiestati.* Item cum officium alguzinorum sit insolitum in partibus istis quod dignetur dicta maiestas nobis concedere quod officium dictorum alguzinorum nullo modo, nulla causa, nullo colore exequaturⁿⁿ⁾ in ipsa civitate et contra cives in genere et in specie sed exequutio quelibet facienda fiat per officiales civitatis ut semper assuetum fuit. *Placet regie maiestati.* Item quod barones habentes terras convicinas dicte civitatis tyrannico modo et violento modo usurpant quoddam ius dictum^{oo)} «la blava» de victualibus omnium que fiunt in terris et possessionibus civium in territorio ipsorum baronum sistentium^{pp)}, quod dignetur dicta maiestas dictum ius in perpetuum annullare et nos de eo exemptos facere et si dicti barones seu ipsorum officiales contrarium tentare presumpserint quod liceat nobis in loco civitatis represalias facere in bonis baronum seu officialium aut eorum vassallorum. *Placet regie maiestati.* Item ex quo civitas Regina et eius maior ecclesia habet civitatem Bove cum castro ab antiquo fuit possessa per ipsam ecclesiam et suos prelatos, quod dignetur ipsa maiestas ipsam civitatem cum eodem castro^{qq)} confirmare ipsi^{rr)} ecclesie et de novo concedere et habere dictam^{ss)} ecclesiam et suum prelatum^{tt)} cum bonis predictis perpetuo recommissos pro maiori conservatione status et fidelitatis dicte maiestatis et civitatis predictae^{uu)}. *Placet regie maiestati, verum castellaniam servat sibi ipsa maiestas, quam concedere possit cui sibi videbitur expeditum in regiis felicibus castris contra roccam Montisdraconis, ultimo iulii .M CCCC LXII.⁴⁾, rex Ferdinandus mandavit mihi Antonello de Petrucciis⁵⁾, Egidius Sebastianus⁶⁾ pro Pascasio Garlon, probata.* Verum tamen quoniam sepe sepius cogitamus dictam civitatem, universitatem et cives Reginenses in hoc belli tempore quo regnum nostrum proditorum^{vv)} malitia ardebat quo affectu, quo zelo, quo fervore et qua demum constantia eorum fidelitatem laudabiliter demonstrarunt^{ww)} ita ut cum ipsa provincia Calabrie quasi penitus rebellis hostile nomen invocasset nomenque nostrum fuisset quasi deletum ipsa sola civitas Regina sola et illius singulares ab initio belli hostibus undique circumventi et obsessi in fidelitate nostra illis in partibus permanserunt pluris faciendo eorum dignitatem et fidelitatis gloriam atque nomen quam innumerabilia damna et mala que perpassi sunt et etiam usque ad presens patiuntur obstinatamque induratumque rebellionem terre Sancte Agates propinque atque vicine per quam terram et illius habitatores prede, rapine, arboris^{xx)} incisiones, hominum neces et alia exterminia eidem civitati et civibus inferuntur. Que ipsa civitas et cives Regini non solum invicto animo ferunt et substinent, sed etiam quoniam^{yy)} nullo nostro essent freti auxilio eiusdem eisdem hostibus resisterint^{zz)} et propriis facultatibus viribus pecuniarum quantitates exbursarunt et erogarunt, ut colendissimum fidelitatis nomen omne per evum in eis celebraretur^{aa)} presertim cum de mille ducentis docatis illustrissimo et carissimo nostro primogenito duci Calabrie vicario generali his prope mensibus subvenerunt et alia incomoda substinuerunt in oppugnatione terrarum Pentisdaptuli, Sancti Laurentii, Anomeri et

Mocte Russe quodque in presentiarum ipsa civitas et cives Regini ex ordinatione nostra solvere promiserunt et se obligaverunt nobis et nostre curie seu magnifico viro Antonio Gazo^{bb')} 6) secretario, consiliario et commissario nostro dilecto, ducatos mille dandos et assignandos eidem magnifico^{cc')} Berlingerio Malda ex fructibus, redditibus, introitibus, cabellis^{dd')} vini quousque eisdem ducatis mille eidem Berlingerio satisfactum insolutum^{ee')} videlicet^{ff')} pro rata quantitatis eidem Berlingerio debite ratione et ex causa assignationis de eodem castro per eundem Berlingerium^{gg')} nostre curie faciende prout de huiusmodi promissione et obligatione sollemnem contractum cum eodem secretario et commissario inierunt atque firmaverunt. Propterea et^{hh')} iustum censemus ut huiusmodi civitatem et cives dignis gratiis prosequamur, faveamus et augeamus etiam propterea reputantes ipsam civitatem in ipsa provincia famosam, insignem atque principaliorum et ob eius situm et conditionem nobis et nostro statui non modo perutilem sed valde necessariam. Nos ab experto videntes et recognoscentes eam per retroprincipes regni huius fuisse in regio demanio immediate retentam et conservatam esseque de illis civitatibus peculiaribus et insignibus quam iuxta regni huius infeudationis ritus et constitutiones a predicto demanio separari vel alienari non debuit. Volentes in omnibus et per omnia prenarrata capitula observare et observari facere tenore presentis nostri privilegii in perpetuum valituri de certa nostra scientia deliberate et consulto motuque proprio prenarrata capitula et omnia et singula in eis contenta iuxta impositiones^{ii')} seu decretationes in eis adiectas et quarum^{ij')} tenores hic haberi decernimus et habemus pro penitus insertis ac particulariter descriptis in omnibus et per omnia confirmamus et etiam quatenus opus est de novo concedimus, donamus et impartimur ipsamque civitatem nobilitamus ac nobilem facimus, creamus, intitulumus et nominamus, ita quod^{kk')} de cetero in cunctis contractibus et scripturis aliis agendis ipsa civitas Regii nobilis nominetur et intituletur et quoniam plus caveri solent eaque specialiter conceduntur quam que generaliter imparantur^{ll')} huiusmodi contestu de scientia, liberalitate et motu predictis ac etiam de gracia speciali et ex nostre potestatis plenitudine, legibus non submissa. Imprimis ipsam civitatem Regii cum omni eius territorio, incolis, civibus et hominibus, gabellis et iuribus et pertinentiis universis nobis et nostre curie spectantibus et pertinentibus que^{mm')} de antiquo et peculiari demanio fuit et est eidem nostro immediate^{nn')} dominio atque demanio et corone ac huius^{oo')} regni peculio restituimus et reintegramus, unimus, annectimus, agregamus et in perpetuum incorporamus. Ita quod^{pp')} nullo unquam tempore per nos aut quovis^{qq')} in hoc regno successores nostros predicta civitas Reginensis et eius cabelle, redditus, pertinentie, introitus et iura in totum vel in partem non possint aut debeant segregari, vendi, distrahi vel alio quovis modo sive titulo alienari vel separari ab ipso nostro regio demanio et corona quacumque causa, respectu et consideratione quantumcumque^{rr')} urgenti^{ss')} et urgentissima etiam pro statu et beneficio rei publice nostri regni et illius reformatione, neque etiam ratione dotium aut maritaggi filiorum^{uu')} nostrorum vel alia quacumque causa quantumcumque necessaria [et urgentiore quam]^{vv')} exprimi et excogitari possit quoniam ipsam civitatem utique^{ww')} dignam, insignem et antiquam ceteris insignibus et peculiaribus civitatibus agregamus et annumeramus que uti membra a corpore sic illa a corona et demanio nostris separari vel alienari non possit. Promittentes atque iurantes semper et omni futuro tempore per nos et omnes heredes nostros dictam civitatem cum omnibus eius iuribus, territorio et pertinentiis universis in perpetuo nostro demanio et corona retinere et conservare, neque illam alicui cuiuscumque gradus et conditionis quantumvis benemerito et condigno et^{xx')} privilegiato in gubernationem vel aliter concedere seu alienare aut aliter disponere et^{yy')} conditionem alicuius alienationis vel separationis a demanio nostro separare possit, quinimmo quecumque privilegia, rescripta, promissiones et gratie contractus, albarana, capitula et alia quecumque contra huiusmodi nostram unionem, aggregationem et incorporationem quovis modo

tendentia vel de ipsius civitatis alienatione aliquid disponentia sint ipso facto et iure nulla et irrita ac per inadvertentiam emanata prout ex nunc pro tunc et econtra illa cum quibusvis clausulis, penis et formis expedita et expedienda de scientia, motu, deliberatione et potestate iamdictis annullamus, cassamus, irritamus ac viribus et efficacia vacuumus. Dantes et conferentes de scientia et potestate predicta eidem universitati, civibus, incolis et habitatoribus quibuscumque huiusmodi civitatis presentibus pariter et futuris plenam atque plenissimam licentiam, facultatem et potestatem quod tam in genere quam in specie huiusmodi privilegia, rescripta, provisiones, capitula et albarana et alia quecumque tam nostra quam heredum et successorum nostrorum *****zz') ac preiudicium perpetue libertatis et demanii eiusdem civitatis tendentia et illius separationem vel alienationem quomodolibet disponentia nullatenus observari neque ipsis aut quibuscumque commissariis et officialibus nostris propterea hoc in casu parere vel obedire debeant vel teneantur. Quinimo possint et valeant non solum contradicere, sed etiam armata manu si oportuerit resistere licite et impune ut sit semper in perpetua libertate demaniali retineantur et conserventur, neque propterea penas aliquas incurrant quoniam ex nunc pro tunc tali adveniente casu eandem civitatem et cives ab omnibus penis pecuniariis et criminalibus, realibus scilicet et personalibus penitus absolvimus et liberamus quibusvis concessionibus penitus absolvimus et liberamus quibusvis^{aa')} concessionibus, privilegiis, capitulis, albaranis et promissionibus de civitate predicta et illius territorio iuribus et pertinentiis in totum vel in partem per nos forte factis et faciendis contra huiusmodi venientibus^{bb')} non obstantibus ullo modo. Preterea in remunerationem et compensam^{cc')} ac premium obsequiorum et fidelitatis, sicut predicatur, per eandem universitatem prompte^{dd')} constanterque exhibitorum ad ipsa incommoda et damna ac pecunias per eas^{ee')}, ut predicatur, solutas et erogatas debitum respectum habentes ipsa preinserta capitula exemptiones collectarum et salis ac fiscalium functionum subventionem ad tollendum dubium declaramus et ampliamus. Et propterea de scientia, deliberatione et potestate iamdictis eandem civitatem et illius universitatem, singulares cives et habitatores in genere et in specie francos facimus, liberos et exemptos et penitus immunes a quacumque solutione collectarum et salis ac a quibuscumque donativis, mutuis, subsidiis et fiscalibus iuribus ordinariis et extraordinariis pro quacumque urgente causa et necessitate impositis et imponendis, presertim a solutione nove^{ff')} indictionis etiam si in aliud quodcumque ius ipse collecte et iura salis ac alia predicta fuerunt commutata et quovis nomine nuncupata. Ita videlicet quod eadem universitas non teneatur ad solutionem dictarum collectarum vel nove indictionis et salis et aliarum fiscalium functionum impositarum et imponendarum, nisi dumtaxat ad uncias triginta in tribus tertiis, prout consuetum est, nobis et nostre curie exolvendas. Declarantes tamen atque volentes quod ex quo tempore serenissime regine Ioanne secunde dicta universitasolvere tenebatur uncias sexaginta ratione collectarum predictarum ex quibus fuerunt uncie triginta eidem universitati pro reparatione murorum per nos relassate quarum et relaxationem etiam presentibus confirmamus. Dicta universitas et homines Regini ipsas triginta uncias relassatas in reparationem murorum vel in alias necessitates dicte civitatis erogare et convertere debeant et teneantur maxime ex cabellis dicte civitatis que ad solutionem onerum dicte civitatis sunt institute et imposite. Promicentes eisdem universitati et civibus huiusmodi libertatem et exemptionem per nos et nostros heredes et successores firmiter observare. Ita et taliter quod per curiam nostram et quoscumque thesaurerios, erarios, commissarios et officiales in provincia prefata presentes pariter et futuros non possint, valeant aut debeant nisi dumtaxat ad solutionem dictarum unciarum triginta compelli, vexari, molestari vel aliter astringi. Demum quia ex tenore preinsertorum capitulorum plene prospicitur maiestatem nostram eidem civitati, civibus et universitati Reginensibus concessisse liberam licentiam condonasset quod quamprimum terre Mocte Russe et Anomeri de districtu civitatis

predicte tunc rebelles nostre regie obedientie et fidelitati se reduxerunt illas diruere possent atque depopulare et ad eandem civitatem reducere, propterea pro observatione ipsius capituli tum quia inter eandem civitatem et dictum secretarium et commissarium fuit nostra ex parte conventum videlicet quod idem secretarius ratione solutionis et obligationis dictorum mille ducatorum super cabellam vini modo prenarrato per eandem civitatem eidem Berlingerio facte promisit eidem universitati dare et assignare territorium dicte Mocte Russe in presentiarum igni et prede ac in exterminium dare^{gg}) et constituere etiam terram et turrim Anomeri cum omni eius territorio. Volentes propterea predicta^{hh}) sic per ipsum secretarium et commissarium conventaⁱⁱ) ad debitum effectum reducere fide digna relatione percepimus castrum, terras easdem, terras Mocte Russe et Anomeri per eandem universitatem Regii priscis fuisse temporibus possessas titulo venditionis per eandem serenissimam dominam reginam Iohannam sibi facte usque videlicet ad tempus et tempora quibus in posse^{jj}) dicti comitis Regii pervenerunt. Considerato etiam maxime quod statum^{kk}) quem^{ll}) guerrarum turbidines^{mm}) in regno oriuntur dicte terre partem contrariam eidem civitati suscipiunt et eidem civitati varia et maxima damna inferuntur prout in bello satis compertum habetur in maximum nostri status detrimentum atque iacturam. Propterea volentes nostro statui et indemnitati debite providere utilitati curie nostre nostre fides diligenter in hic prospectaⁿⁿ) tenore huiusmodi privilegii de scientia, deliberatione, motu, gracia et potestate iamdictis ipsam terram Mocte Russe sic ruinatam et depopulatam sive eius territorium, nec non dictam terram Anomeri cum eius turri seu fortelicio, hominibus et habitatoribus, territoriis, herbagiis, aquis aquarumque decursibus, montibus et planis, nemoribus et silvis iuribusque et pertinentiis universis eidem civitati Regii et eius universitati inperpetuum concedimus atque donamus ita videlicet quod liceat eidem universitati^{oo}) et eius civibus, incolis et habitatoribus^{pp}) nunc aut^{qq}) in futurum quandocumque voluerint^{rr}) turrim et fortelicium eiusdem terre Anomeri deiicere et solo equare ac terram ipsam muris et fossis distituere et in casale planum conducere et construere^{ss}) vel etiam si voluerint terram ipsam simul cum turri et domibus in totum destruere et depopulare et illius habitatores intus dictam civitatem reducere et ibidem suum faciant incolatum. Ut eo modo civitas ipsa magis habitatoribus amplificetur et cunctis futuris temporibus a damnis que bellorum temporibus probata experientia succedere et inferri solent preservetur, cuius quidem terre Anomeri et illius turris ac ipsius territorii Mocte Russe possessionem liberam et expeditam dicta civitas et illius cives et habi<ta>tores apprehendere et capere possint libere, licite et impune et alia, ut predicatur, facere iuxta licentiam et facultatem superius impartitam presentium dumtaxat vigore nullis etiam^{tt}) officialibus nostris penitus requisitis nullis aliis liceris, provisionibus et mandatis a nobis vel ab illustrissimo et carissimo filio nostro primogenito Alfonso de Aragonia dux^{uu}) Calabrie aliquatenus expectatis. Reservantes tamen nobis et curie nostre iura tractarum et dohanarum ex maritimis earundem terrarum ac possessionibus curie nostre pertinentia et spectantia, ac etiam reservantes et declarantes per huiusmodi donationem et concessionem de dictis terris Mocte Russe et Anomeri earumque^{vv}) territoriis, sicut predicatur, per nos eidem civitati factam non preiudicetur aliquibus privatis et singularibus civibus ipsius modi civitatis quoniam^{ww}) de aliquibus agris, vineis vel possessionibus curie nostre in eisdem territoriis constitutis^{xx}) obtinuerint a nobis vel a predecessoribus nostris concessionem quas salvas esse et in suo robore et efficacia permanere volumus atque iubemus cetera vero in eisdem preinsertis capitulis contencta, sicut predicatur, per nos confirmata iuxta decretationes superius adiectas volumus a cunctis inviolabiliter observari omni sinistra interpretatione reiecta. Et propterea illustrissimo et carissimo filio nostro primogenito Alfonso de Aragonia duci Calabrie et vicario generali ac quibuscumque successoribus nostris intentum nostrum quo volumus, significamus magistro vero iusticiario et eius locumtenenti seu regenti Magnam Curiam^{yy})

Vicarie ac iudicibus eiusdem curie^{zz')}, magno camerario et eius locumtenenti ac presidentibus et rationalibus camere nostre Summarie, admiranti quoque et eius locumtenentibus et vice admiratis, presidenti nostri sacri consilii, viceregibus insuper, gubernatoribus et iusticiariis eiusdem provincie Calabriae et demum quoscumque thesaurariis, erariis et commissariis, secretis, magistris portulanis, capitaneis et officialibus quovis officio fungentibus iurisdictioneque ac denominatione distinctis ad exactionem et perceptionem maxime dictorum iurium et fiscalium functionum deputatis presentibus et futuris dicimus et mandamus scienter et expresse quatenus forma huiusmodi nostri privilegii per eos et unumquemque eorum diligenter attenda illam et omnia et singula in eo contenta ipsi et quilibet eorum officiorum suorum temporibus teneant firmiter et observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque mandantes insuper castellano dicte turris seu fortelicii Anomeri et capitaneo eiusdem terre quatenus ad solam huiusmodi exhibitionem et eiusdem civitatis et illius sindicorum simplicem vel sollemnem requisitionem, possessionem liberam et expeditam dicte terre, turris seu fortelicii eidem civitati seu eius sindicis et universitati tradant realiter et assignent pacifice et quiete nullo alio a nobis vel a prefato illustrissimo duce Calabriae seu aliis officialibus expectato mandato. Neque omnes predicti secus agant vel agi permittant quanto prefatus dux nobis obedire ceterisque predictam gratiam nostram caram habent iramque et indignationem nostri nominis ut penam ducatorum decem mille cupiunt non incurrere. In cuius rei testimonium presens privilegium fieri iussimus magno maiestatis nostre sigillo pendenti munitum. Datum in Castello Novo civitatis nostre Neapolis per spectabilem et magnificum virum Honoratum Gaytanum⁷⁾, comitem Fundorum, huius regni nostri Sicilie logothetam et prothonotarium, collateralem, consiliarium, fidelem nobis dilectum, die .XI. mensis may .M CCCC LXV., regnorum vero nostrorum anno .VIII.

Rex Ferdinandus.

a) C angustae fancium. b) C omette dictos. c) C suo. d) Così B. In C Cardonam. e) C magnanimus. f) C proclamaverunt. g) C destinaverunt. h) C presentaverunt. i) C supplicaverunt. j) C omette in fine seu. k) C tenoris. l) In C il periodo petitioni~dato è riportato in lingua latina: Petitiones et gratie quas humiliter petunt a maiestate serenissimi domini Ferdinandi regis Sicilie pro universitate civitatis Regii Nicolaus de Geria et Iacobus Foti, sindici dicte civitatis, iuxta memoriale ipsius traditum. m) C tue. n) C omette extitit. o) C aggiunge est. p) C quum. q) C incolatus. r) C ipse. s) C animo. t) C industria. u) C omette dignitatis. v) C generali. w) C poterunt. x) C et si saperet. y) C ex. z) C omette ipsis. aa) C aggiunge erat. bb) C omette dignetur~quod. cc) C ordinariam vel extraordinariam. dd) C est. ee) C omette nobis. ff) C bona. gg) C sunt. hh) C possit. ii) C ipsorum. jj) C fuerint. kk) C rebellant. ll) C ab eadem. mm) C salem. nn) C exerceatur. oo) C omette dictum. pp) C existentibus. qq) C omette ab antiquo~castro. rr) C ipse. ss) C ipsam. tt) C suos prelatos. uu) C omette pro maiori~predicte. vv) C predonum. ww) C demonstraverunt. xx) C arborum. yy) C quamvis. zz) C resisterunt. aaa) C celebratur. bbb) C Iarlon. ccc) C omette magnifico. ddd) C cabelle. eee) C et solum. fff) C fuerit. ggg) C omette debite~Berlangerium. hhh) C esse. iii) C dispositiones. jjj) C quorum. kkk) C itaque. ll) C scriptis. mm) C imperantur. nn) C cum. oo) C immediato. pp) C eius. qq) C itaque. rr) C quosvis. ss) C quantumque. tt) C urgente. uu) C filiarum. vv) Integrazione da C dovuta a lacuna in B. ww) C uti. xx) C omette et. yy) C nec sub in luogo di et. zz) Spazio lasciato vuoto sia in B e C, dovuto, probabilmente, a lacuna già presente in A. aaa) C quibuscumque. bbb) C omette absolvimus~venientibus. ccc) C compensum. ddd) C propter. eee) C eam. fff) C none, qui e dopo. ggg) C date. hhh) C predictas. iii) C conventas. jjj) C possessionem. kkk) C statim. ll) C atque. mm) C turbines. nn) C omette volentes~prospecta. oo) C omette inperpetuum~universitati. pp) C aggiunge damus ut. qq) C et. rr) C aggiunge possint. ss) In B corretto da constringere. C constringere. tt) C omette etiam. uu) C duce. vv) C eorumque. ww) C qui. xx) C omette constitutis. yy) C magne curie. zz) C omette ac~curie.

¹⁾ Su Pascasio Garlon cfr. la nota 1 del doc. precedente.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 115.

³⁾ Berlingerio Malda de Cardona, catalano cadetto del ramo secondario della famiglia de Cardona, compare sotto il nome di Berengario nel frammento del *Quaternus sigilli pendentis* di re Alfonso degli anni 1452-53, in cui è nominato balio, tutore e curatore di Antonio de Cardona, conte di Reggio, e amministratore di tutti i suoi beni (*Frammento del 'Quaternus sigilli pendentis' di Alfonso I (1452- 1453)*, p. 9, n. 68). Ciò avvenne proprio nel 1452 in seguito alla morte di Alfonso, padre di Antonio, in quel tempo ancora minorenne. Per cui Berlingerio ebbe l'incarico di *vicecomes* (cfr. PONTIERI, *La Calabria a metà del XV secolo*, pp. 138-139). Ebbe tale incarico di luogotenente comitale già per conto di Alfonso de Cardona, ma fu allontanato da costui per via dei suoi soprusi, imbrogli e per la cattiva gestione delle proprietà della famiglia, nel 1452, anno in cui lo stesso Alfonso de Cardona morì. Tuttavia, dopo la nomina a balio del figlio Antonio, il Malda continuò a mal gestire i beni dei de Cardona, al punto che Antonio, a causa dei debiti paterni, rinunciò alla contea di Reggio e se ne andò in Sicilia, forse indottovi dal re Ferdinando, per far ritornare buoni i rapporti tra la corona e i vassalli. Il 6 luglio 1452 il re Alfonso ordinò a Berengario Malda de Cardona, governatore della contea di Reggio, di procedere in giudizio contro Carlo Mologano, accusato di fomentare sedizione e ribellioni a danno di Antonio de Cardona, conte di Reggio (*Il «Codice Chigi»*, doc. 343, pp. 342-343). Quando fu allontanato da Reggio, obbligato a cedere alla città il castello, chiese e ottenne dal duca Alfonso d'Aragona un indennizzo di mille

ducati, concordato proprio tra il Malda stesso e Antonio Garzo, segretario regio, che si sarebbero dovuti prelevare a danno dei reggini dalle rendite derivanti dalla gabella del vino.

⁴⁾ Si desidera. Probabilmente non si tratta del 1462, come indicato nel documento, bensì del 1463, anno in cui re Ferdinando pose sotto assedio Mondragone, a seguito della cruenta lotta contro il cognato Marino Marzano, che provocò, di lì a poco, la morte di quest'ultimo. Cfr. a riguardo la nota nell'introduzione.

⁵⁾ Cfr. la nota 5 del doc. n. 128.

⁶⁾ Egidio Sebastiano, sottoscrittore degli atti della cancelleria aragonese in qualità di luogotenente di Pascasio Garlon, a partire dal 1463, morì prima del febbraio 1494. Cfr. *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, pp. 167, 172, 176, 180, 183, 186-187, 190, 192, 237; *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, p. 98; *Il Libro Rosso della Università di Bitonto*, I, p. 348; *Il Libro Rosso di Bari o Messaletto*, II, p. 108; A. PETRUCCI, pp. 178, 210; *Libro Rosso di Lecce*, I, pp. 86, 89, 91, 93, 112, 115, 179, 182; II, p. 7; *Il Libro Rosso della università di Trani*, pp. 117, 136; *Storia e fonti scritte: Mesagne tra i secoli XV e XVII*, pp. 13, 17; INGROSSO, pp. 34, 36; ALAGGIO, pp. 111, 114, 119, 125, 151, 162; A. DE LEO, III, pp. 105, 138, 179.

⁶⁾ Antonio Gazo fu segretario della cancelleria aragonese che compare in diversi mandati emessi tra gli anni 1465 e 1476 (cfr. VOLPICELLA, p. 399; *Libro Rosso di Lecce*, I, pp. 217, 219, 222; II, p. 24; ALAGGIO, pp. 169-170; G. RUSSO, *Inediti documenti di archivi e biblioteche calabresi*, pp. 316, 322-323, 328; *Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. 184, p. 117).

⁷⁾ Cfr. la nota 6 del doc. n. 128.

131

FERDINANDI REGIS MANDATUM

1466 luglio 21, Napoli

Ferdinando I condona al nobile Nicola G e r i a ed all'università di Reggio la somma di trenta once da versare alla regia curia e ordina che tale somma sia prelevata dalle gabelle della medesima università, tra cui quella detta «de lo malo denaro», e che sia usata per riparare le mura cittadine danneggiate dalle guerre.

O r i g i n a l e : deperdito.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 118r-119r (*olim* cc. 124r-125r) [B]. In calce al documento, le note di cancelleria riprodotte dall'originale: «Inichus¹⁾ magister camere <così B, si intenda

magnus camerarius>>»; «Pascasius Garlon²⁾». Seguono la nota di mandato relativa all'ordine regio di redazione dell'atto: «Dominus rex mandavit mihi Antonello de Petrucciis³⁾». La nota della tassa: «Solvat tarenos sex». Infine, la nota di registrazione: «Registrata in cancellaria penes cancellarium } in registro XX».

L'anno IX di regno di re Ferdinando I viene computato per anni interi a partire dal 27 giugno 1458, giorno della morte di re Alfonso I.

Ferdinandus Dei gratia rex Sicilie, Hierusalem et Hungarie, nobili et egregio viro Nicolao Geria de nobili civitate Regii, fideli nostro, gratiam et bonam voluntatem. Inter varias huiusmodi administrandi regni curas quod tanto labore tantisque discriminibus recuperatum sedavimus, illud potissimum nos admonet atque sollicitat ut maritima oppida presertim principaliora quibus regnum nostrum tueri simul et conservari potest, non solum reparatione murorum sed etiam ceteris munitionibus ad utrumque tempus necessariis reparemus atque muniamus. Considerantes itaque quantum auxilii ad obtinendam huius regni victoriam eadem civitas Regii ulterioris Calabrie hoc bellorum tempore constantissime protulerit quantamque fidelitatem erga nos et statum nostrum quanquam hostibus undique circumdaretur non tantis sumptibus defessa, non agrorum vastationibus atque damnis turbata non denique hostili terrore preterita usque ad novissimam rebellium nostrorum reductionem observaverit tum etiam quod in regni confinibus sita est qua in parte et bellorum et pacis tempore pre ceteris plurimam potest. Non immerito propterea duximus eandem civitatem muris et aliis necessariis reparari atque muniri debere cum presertim intelligamus maiorem partem murorum predictorum ruinam pati atque minitari^{a)} quibus quidem considerationibus et aliis nos moventibus elapsis temporibus per nostras oportunas provisiones et privilegia eidem civitati annuatim triginta uncias pro huiusmodi reparatione gratiose condonasse meminimus ex nostris fiscalibus functionibus atque collectis defalcatas quas eadem civitas Regina nobis et nostre curie solvere tenebatur. Ac etiam civitati plenam licentiam contulimus quod inter se cabellas imponere possent ex quarum fructibus atque iuribus eidem reparationi provideri possit, prout in provisionibus inde per nos expeditis latius continetur, que quidem triginta uncie per vos, ut predicatur, condonate et relassate ac cabelle ob causam eandem per civitatem predictam impositae ut acceptamus ob guerrarum turbines non in reparatione predicta, sed in aliis nonnullis urgentibus necessitatibus servicium statumque nostrum concernentibus hactenus converse et erogate fuerunt cum igitur maxime consideremus ut muri eiusdem civitatis fortiter omnino reparentur utilitate curie et aliis serviciis nostris exactissime consideratis, confisi ab experto de fide, prudentia, sollicitudine et probitate vestri vos eundem Nicolaum tenore presentium scienter et consulte commissarium atque prefectum sive magistrum murorum et fabricarum predictarum per annis duobus a data presentium in antea numerando, et deinde ad nostrum beneplacitum duximus ordinandum. Dantes per presentes vobis eidem Nicolao plenam et omnimodam potestatem ordinandi, reparandi, fabricandi et expendendi atque omnia et singula faciendi, que ad expeditionem huiusmodi reparationibus pro eiusdem civitatis commodo et nostris serviciis, vobis necessaria et opportuna fore videbuntur. Volentes insuper et presentium serie declarantes expresse quod de cetero tam dicte annuatim triginta uncie per nos nostramque curiam eidem civitati propterea relaxate quam omnes introitus cabelle, que vulgo dicitur «de lo male denaro» et cabelle granorum sex per unciam. Nec non quarumcumque aliarum si quas forte in futurum cives et sindici eiusdem civitatis prefata in civitate imposuerint in aliis quibusvis dicte civitatis necessitatibus quantumcumque necessariis et urgentissimis converti non possint nec debeant nisi solummodo in murorum predictorum reparatione, ut semel eadem civitas veluti que pro statu nostro maxime potest muris et propugnaculis fortiter muniatur. Volentes etiam et

decernentes expresse quod tam dicte triginta uncie quam omnes proventus et introitus^{b)} cabellarum predictarum presentium scilicet et imponendarum in manus atque posse erarii civitatis eiusdem deveniant, et quod syndici et universitas predicta dictas pecunias et introitus erogare et expendere, in aliis eiusdem civitatis necessitatibus nullo possint nisi dumtaxat in huiusmodi reparatione murorum et ad voluntatem atque arbitrium vestri prefati Nicolai quem, ut pretangitur, ad hoc specialiter ordinavimus atque prefecimus facturi propterea de omnibus introitus et exitus^{c)} predictis liquidos quaternos quoscumque introitus atque exitus continentes in vestri ratiocinii tempore de huiusmodi administratione murorum producendos quod quidem ratiocinium atque introitus et exitus predictorum per quatuor probos viros per eosdem syndicos et universitate^{d)} eligendos et per secretum civitatis eiusdem pro nostre curie parte annuatim videri volumus etiam examinari, sed ne in premissis propriis sumptibus laborare cogamini, tenore presentium vobis stabilimus et ordinamus annuam provisionem unciarum sex de pecunia ac numero usuali, ex eisdem introitus in tribus videlicet terminis vobis per dictum erarium exolvendam, quam per has easdem mandamus eidem erario quatenus ad omnem vestri requisitionem dictam annuam provisionem in tribus, ut premittitur, tandis ex predictis introitus a data presentium in antea numerando, vobis integre solvat et satisfiat recuperando tamen a vobis de soluto omni vice debitas apodixas, quas in redendis computis suis admitti volumus etiam acceptari omni dubio quiescentur. Quapropter capitaneo presenti et futuris ac castellano, sindicis, universitati et hominibus civitatis eiusdem damus harum serie expressius in mandatis sub obtentu gratie nostre atque pena centum unciarum irremisibiliter a quibuscumque contrafacientibus exigenda, quatenus vobis eidem Nicolao in premissis omnibus et circa premissa faveant et assistant ope, opera, auxiliis, consiliis et favoribus necessariis et opportunis. Neque in aliquo contraveniant si nostram gratiam carpendunt et iram ac indignationem et penam prepositam cupiunt non subire. In quorum fidem et testimonium presentes proinde fieri iussimus et magno maiestati nostre pendenti sigillo muniri. Datum in Castello Novo civitatis nostre Neapolis per spectabilem et magnum^{e)} virum Honoratum Gaytanum⁴⁾, Fundorum comitem, regni huius logothetam et prothonotarium, collateralem, consiliarium, fidelem dilectum, die .XXI. mensis iulii .M CCCC LXVI., regnorum vero nostrorum anno nono.

Rex Ferdinandus.

^{a)} *Così B, si legga minari.* ^{b)} *Così B, si legga introitus.* ^{c)} *Così B, si legga exitibus.* ^{d)} *Così B.* ^{e)} *Così B, si intenda magnificum.*

¹⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 128.

²⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 129.

³⁾ Cfr. la nota 5 del doc. n. 128.

⁴⁾ Cfr. la nota 6 del doc. n. 128.

132

FERDINANDI REGIS LITTERAE PATENTES

1466 novembre 10, Napoli.

Ferdinando <I>, in seguito alle lamentele degli uomini dell'università di Reggio, invia mandato a Gregorio de Campitello, tesoriere e luogotenente della provincia di Calabria, ed

a tutti gli ufficiali, affinché non vadano contro il tenore dei capitoli dei privilegi concessi alla predetta università, sotto pena di mille ducati.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 97 [A]. Sul *recto*, in calce al documento, a sinistra, la sottoscrizione del tesoriere: «P(ascasius) Garlon¹⁾». Poco sotto, la nota della tassa: «Solvat t(a)r(enos) duos». A lato, la nota di mandato: «Dominus rex man(davi)t mihi / Antonello de Petrucii²⁾». Nell'angolo a sinistra, la sigla apposta dal notatore: «Not(atum)». A destra: «Inichus³⁾ m(agnus) came(rarius)». Sotto questa, una *nota presentationis*: «Die .XXI. mensis martii 1591, Rhegii. / Presens originale privilegium presentatum fuit / in curia domini capitanei per magnificum dominum / Petrum Angelum Melacrino quondam Anto/nini ex ceto nobilium huius civitatis / petentem executionem et cetera, et per magnificum dominum / capitaneum fuit receptum supra caput omni vene/ratione et cetera. / Notarius Ioannes Petrus Giu/neri, Rheginus, regius actorum magister». Sul lembo esterno della *p l i c a*, a sinistra, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in canc(ellari)a / penes cancellarium } in r(egistr)o iusticie .VIII^o.». Sul *verso*, al centro, di mano del XVIII secolo, disposta perpendicolarmente rispetto alla scrittura del documento: «Re Ferrante per la franchezza / de sopra l'anno 1466». A destra, della solita mano del XVIII secolo, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata nel predetto ms.: «Ferdinando, 1466. Registrato / a libro a folio 133».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 127r-v (*olim* c. 133r-v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 239, doc. n. XCV.

E d i z i o n e i n t e g r a l e : SPAGNOLIO, *liber XIV, caput III*, vol. I, pp. 309-310 [C], *sub X dedembris*.

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 329, *sub X decembris 1465*.

La pergamena (mm 493 x 335), restaurata, a *p l i c a* spianata, si trova in buono stato di conservazione. Sono presenti lievi macchie scure all'angolo in alto a destra, e lungo le due antiche piegature disposte nel senso normale a quello della scrittura. All'incrocio della piega mediana orizzontale con le tre verticali, a causa dell'usura, si sono creati tre piccoli fori, risarciti con carta giapponese durante l'intervento di restauro, che non ostacolano il recupero dello scritto. Un foro di medie dimensioni si trova lungo la piega verticale centrale, ma non intacca lo specchio della scrittura. La lettera iniziale «F» di «Ferdinandus» sporgente rispetto al margine dello specchio della scrittura e prolungata verso il basso per dieci righe.

Per l'indicazione dell'anno IX di regno di re Ferdinando I valgono le considerazioni formulate al doc. precedente.

FERDINANDUS Dei gratia Rex Sicilie, Hierusalem et Hungarie, illustrissimo et carissimo filio et locumtenenti nostro in provincia Calabrie, paternam benedictionem. Magnificis nobilibus et egregiis / viris Gregorio^{a)} de Campitello in provincia predicta thesaurario aliisque quibuscumque officialibus et subditis nostris in dicta provincia constitutis et constituendis quocumque nomine nun/cupatis officioque fungantur eorumque locatinentibus et substitutis presentibus e futuris ad quos spectabit presentesque fuerint quomodolibet presentate, consiliariis et fidelibus nostris di/lectis, gratiam et bonam voluntatem. Expositione maiestati^{b)} nostre nuper facta pro parte universitatis et hominum civitatis nostre Regii intelleximus quod aliqui vestrum contra tenorem^{c)} et continentiam / privilegiorum et gratiarum per nos dictis universitati et hominibus meritis et servitiis eorum exposcentibus concessarum aliqua contra eos innovatis et ab illis petitis et exigere conamini super quibus nostra / provisione petita volumus et harum tenore de certa nostra scientia expresse vobis dicto filio nostro nostrum super iis aperimus intentum vobisque aliis strictius precipiendo mandamus quatenus dictis universi/tati et hominibus sublati quibusvis obliquis et sinistris interpretationibus observetis et observari faciatis et mandetis privilegia, exemptiones et gratias tam fiscalium functionum quam aliarum quarumcumque / per nos eis concessas et factas iuxta ipsorum privilegiorum et gratiarum per nos concessarum seriem et tenorem sine aliqua

sinistra interpretatione aut intelligentia. Nec contra dictorum privilegiorum et gratiarum / per nos concessarum formam contra dictos homines ac universitatem ullo unquam tempore aliquid innovetis seu ab eisdem petatis, requiratis seu exigatis. Et si aliquid innovastis ad pristinum reducatis statum / quacumque ordinatione forsitan contraria facta aut facienda sub quacumque verborum forma premissis adversantibus aut in aliquo contradicentibus etiam si tales forent de quibus presentibus oporteret fieri mentio / specialis non obstantibus quoquomodo, quibus quoad dictas gratias dictis universitati et hominibus concessas^{d)} derogamus, non obstante etiam quod de predictis gratis non sit usque nunc a nostra camera sum/marie emanata executoria. Cum sit meritis et servitiis dicte universitatis hec et maiora merentibus exposcentibus fieri velimus et omnino compleri cauti de contrario quanto vos illustrissimus filius / nobis obedire cupis, ceteri vos predicti officiales et subditi nostri gratiam nostram caram habetis iramque et indignationem nostras ac penam ducatorum auri mille cupitis evitare. In cuius rei testimonium presentes licteras exinde fieri et magno maiestatis^{e)} nostre pendenti sigillo iussimus communiri, remansuris vice qualibet post earum oportunam^{f)} inspectionem penes presentatem. Dat(e) in Castello nostro / Novo Neapolis per spectabilem et magnificum virum Honoratum Gaytanum^{g)} ⁵⁾, Fundorum comitem, huius regni logothetam et prothonotarium, collateralem, consiliarium, / fidelem nobis plurimum dilectum, die decimo novembris .M^o. .CCCC^o. sexagesimo sexto, regnorum nostrorum anno nono.

Rex Ferdinandus^{h)}.

(SP D)

^{a)} C Georgio. ^{b)} C maiestatis. ^{c)} C tenore. ^{d)} B omette concessas. ^{e)} B omette maiestatis. ^{f)} B optimam. ^{g)} La sottoscrizione è autografa. ^{h)} La sottoscrizione del sovrano è autografa.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 129.

²⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 128.

³⁾ Cfr. la nota 5 del doc. n. 128.

⁴⁾ Gregorio di Campitello, di Tramonti, familiare di re Alfonso I, che lo nominò anche registratore degli atti della regia camera della Sommara, fu regio tesoriere del ducato di Calabria tra gli anni 1460 e 1470, prima di suo fratello Venceslao che gli successe nella carica. Sul personaggio cfr. CASSANDRO, *Lineamenti del diritto pubblico*, p. 153; FERRANTE, p. 30 n.

7; *Frammento del 'Quaternus Sigilli Pendentis' di Alfonso I (1452-1453)*, pp. 166, 252, 266, 303; *Frammento del registro 'Curie Summarie a. 1440-1442'*, pp. 72-73; *Frammenti dei registri 'Curie Summarie' degli anni 1463-1499*, p. 123; *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, p. 4 n. 19, p. 7 n. 39, p. 8 n. 42, p. 14 n. 66; G. RUSSO, *Inediti documenti di archivi e biblioteche calabresi*, p. 408, nota 26.

⁵⁾ Cfr. la nota 6 del doc. n. 128.

133

ALFONSI DUCIS CALABRIAE PRIVILEGIUM

1473 dicembre 28, Reggio.

Alfonso, duca di Calabria, concede capitoli relativi a grazie ed immunità a favore degli uomini e dell'università di Reggio.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 92 [A]. Al f. 1r del documento, in alto, è riportata la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta

indicata nel predetto ms.: «Registato a libro a folio 118». Al f. 4^v, in calce al documento, a sinistra, la nota di mandato: «Dominus dux mandavit mihi / Antonio Garzo¹⁾». Segue la nota di registrazione nel registro della cancelleria: «Registrata in comuni .VI.». A destra: «Petrus Trotti auditor». Segue: «Paduanus Patetarius²⁾». In ultimo: «Trojanus³⁾ auditor».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 112r-117r (*olim* cc. 118r-123r) [B]. Nel ms. manca il f. 113r-v, con perdita dei capp. 2-8.

C o p i a s e m p l i c e : Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi, Fondo Carte Salvatore Blasco*, Busta 1, fasc. 10, cc. 1r-29r [B¹].

N o t i z i a : SPAGNOLIO, *liber XIV, caput III*, vol. I, p. 310 [C]; vol. II, pp. 329-330, *sub anno 1472*; COTRONEO, *Costituzione di Reggio dal 1473 agli ultimi tempi*, pp. 464-466; MOSINO, CARIDI, pp. 136-137; CARIDI, *Reggio Calabria*, pp. 66-71; CAMPENNI, pp. 40-41.

E d i z i o n e parziale: SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo quinto, pp. 238-246; ediz. 1993, pp. 319-327; MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 239-247, doc. n. XCVI, *sub datum Neapoli*.

T r a d u z i o n e italiana: CARIDI, *La Calabria nei documenti storici*, doc. 9, pp. 73-81, effettuata sulla base di Morabito De Stefano.

Il documento è costituito da un fascicolo pergameneo (mm 250 x 310), restaurato, di ff. 4, scritti su *recto e verso*. Si conserva in buono stato. Sul f. 4^v sono presenti macchie scure, dovute ad infiltrazioni di umidità, che non ostacolano il recupero dello scritto. Sul medesimo foglio, in calce al documento, si notano i fori praticati nell'angolo in basso a sinistra, dove passava il cordoncino che reggeva il sigillo cereo pendente deperdito.

L'anno XVI del regno di re Ferdinando I viene computato per anni interi a partire dal 27 giugno 1458, giorno della morte di re Alfonso I, oppure facendo ricorso all'*annus incipiens* abbreviato, iniziato, secondo lo stile della natività, solo tre giorni prima rispetto alla data del documento.

/ **f. 1^r** / CAPITULI et ordinationi con li quali la università et homini de la nobile citate de Regio se haverà in futurum governare socta lo felice dominio della maiestà del signor re et de soi heredi et successori facti et concessi per lo illustrissimo signore don Alfonso de Aragonia duca de Calabria, regio primogenito et vicario generale per parte de la maiestà predicta per lo bono, quieto et pacifico vivere loro:

1. In primis ordina et concede lo dicto signore duca che de cetero ogni consiglio generale che se farrà o celebrerà in dicta citate se faccia ad sonum campane presenti lo capitaneo o altro ufficiale de dicta citate o vero suo locotinente iudice o assessore perche habbia notitia de le cose che in dicto consiglio se proponeranno et per evitare ogni thumulto, errore et scandalo che tale volta accadere sole, nel quale consiglio generale sia lecito ad ogni uno possere intervenire senza che non se possa essere prohibito, rebuctato o cacciato.

2. Item ordina et concede lo dicto signore che la dicta università ogni anno faccia lo dicto consiglio generale servata la forma predicta, nel quale consiglio debiano elegere trenta cittadini zoe .XV. gentilhuomini et più nobili et .XV. del populo facendo dicta electione quietamente senza rumore dicendo ciascheduno lo parere et votu suo in questo modo che per uno notaro o vero mastro dacti in presentia de dicto offitiale se scrivano li nomini et cognomini de li cittadini che sarranno electi et che colloro che li elegiranno o nomineranno, quali .XXX. electi per uno passino almeno la etade de .XXV. anni servando questo modo in dicta electione che li gentilhuomini et più nobili cittadini nomineno de li loro et quelli del populo de li loro del populo, sicchè ciascheduno de li assistenti o intervenienti in dicto consiglio generale scriva o faccia scrivere in una cartuzza lo nome di quello che volerà eligere o nominare, le quale cartuzze se mectano in due

buscioli o berecte, zoe separate quella de li gentilhomini in una et quelle del popolo in altra, et di ogni una di decte bussole o berrette se caccie per uno garzone .XV. cartuzze de una in una et quelli che sarranno scritti o nominati in quelle cartuzze cacciate sieno per quello anno li dicti .XXX. electi la quale electione de .XXX^a. per lo presente anno se faccie de incontinenti che li presenti capituli serranno publicati. Et dopo se faccia l'altra electione in la festa de nostra Donna de augusto prima ventura et sic anno quolibet in futurum se serve et faccia in dicta festa e che per li .XXX^a. electi si possano fare et tractare tutte le cose alla università occorrente secondo la forma de li presenti capituli.

3. Item vole et ordina lo dicto signore che li dicti .XXX^a. electi ogni anno se debbiano eligere et mutare diversi per modo che vi serrà stato per uno anno de dicti electi non ci possa essere lo anno seguente.

4. Item ordina et concede dicto signor duca che venendo la festa predicta de nostra Donna de augusto prima ventura, li dicti .XXX^a. electi senza convocare altro consiglio generale possano et debbiano elegere li ufficiali de la dicta citate o università et sic deinde anno quolibet in futurum, in questo modo che presente lo dicto regio capitaneo o locotenente, iudice o assessore quietamente, senza strepitu et rumore eleggano et nomineno quattro gentilhuomini / **f. 1^v** / et più nobili cittadini a lo officio de sindaco, tre del populo artigiani a lo offitio de mastro iurato, dui a lo offitio de iudice annale uno de li gentilhuomini più nobili cittadini, et uno del populo, dui auditori de cunti o vero razionali, uno dei dicti gentilhuomini più nobili cittadini, et l'altro del populo, a lo offitio de thesorero o erario de le pecunie de la dicta università, uno de li gentilhuomini più nobili cittadini, li quali ufficiali se possano per li dicti .XXX^a. electi elegere o nomenare de li loro medesimi o vero de fora lo dicto numero come meglio li serrà veduto, facendo dicta electione o nominatione o vero scrutinio con fave bianche et negre mettendole in una berretta secretamente che le fave bianche siano per la parte affirmativa et le negre per la negativa, et ad ciascheduno di dicti sieno date due fave una bianca et una negra, per lo regio offitiale per chi si possa mectere in dicto scrutinio una de quelle che meglio le parerà o vero se faccia per cartuzze como alloro si era veduto.

5. Item ordina et concede lo dicto signore che facta dicta electione la dicta università sia tenuta a li dicti .XXX^a. electi et sindici per parte de quella debbiano incontinenti scrivere et advisare la maiestà del signor re o vero lo vicario e locotenente generale de dicta provincia mandandoli la lista de dicta electione perché se possano confirmare duo sindici, duo mastro iurati et a li altri offitii coloro che a la dicta maiestà o vero locotenente generale predicto pareranno et quando non paresse espediente che li dicti nominati ed alcuni de dicti offitii se dovessero confirmare in tale caso li dicti .XXX^a. electi debbiano fare altra electione o nominatione et mandarla al modo predicto per ottener la dicta confirmatione senza la quale nissuno de li dicti offitiali non debbia né possa esercitare dicti offitii.

6. Item ordina et concede lo dicto signore che ogni volta che bisognerà li dicti .XXX^a. electi si congregano in la ecclesia di San Gregorio de la dicta città li quali compresi in dicto numero sindici, mastro iurati, thesaurarii, auditori o vero rationali possano et debbiano tractare, fare, governare et eseguire ogni cosa a la dicta università per quello anno occorrente et necessaria tanto per fare pagamenti, mandare sindici o per qualunca altro respectu senza convocare o celebrare consiglio o parlamento generale, intervenendoce pero con essi lo dicto regio officiale. Reservando et declarando che se le facende o cause de la università serranno de poca importantia como de spender fine a la summa di tre docati in giù li dicti sindici co lo tesorete et auditori le possano fare esequire senza convocare li dicti .XXX^a. intervenendoce sempre lo dicto capitaneo o suo locotenente et assessore si non fossero de querele che contra loro si proponessero o

trattassero. Et si forza alcuno ne fosse morto malato o legitime impedito / **f. 2^f** / vel absente li restanti per quella volta possano elegere de li altri per quanto serranno li morti o vero malati absenti o legitimamente impediti et che niuno de li predicti non possa substituere in loco suo alcuno si non serrà per li dicti .XXX^a. pari consensu electo.

7. Item vuole, ordina et concede lo dicto signore che li predicti .XXX^a. con li sindici et altri offitiali predicti non possano né debbiano deducere o mettere in esecuzione cosa alcuna che se tracterà per lo bisogno et interesse de la dicta università si non serrà prima ben consultata et disceptata fra loro et almeno per le dui parti conclusa, sicchè presente lo dicto regio officiale, lo notaro o vero mastrodacti debbia scrivere le proposta de tali consigli et li voti de li dicti .XXX^a. electi quale ciascheduno dirà et dove separatim lo uno da lo altro perché si veda si con deliberatione o voto de le dui parti se farranno et eseguiranno le facende de la università predicta sicchè in questo se serve la prammatica per lo dicto signore duca novamente facta generalmente in la provincia et a la dicta università presentata il quale notaro o vero mastro dacti se debbia eligere ogni anno diverso et habbia quello emolumento et prerogativa che è solito sino al presente havere per scrivere et fare le facende de dicta università.

8. Item vuole, concede et declara lo dicto signor duca che si in li consigli che se farranno per li dicti .XXX^a. electi alcuno de quelli non volesse liberamente dire il voto suo o parere per dubio che lo offitiale presente non lo havesse ad reportare in tale caso essendo richiesto lo dicto regio offitiale se tire a canto del dicto consiglio et dopo torne al loco suo et veda si essendo concluso decto consiglio la cosa serrà deliberata per le due parti di dicti electi al modo predicto, lo che lo dicto signor duca non fa ad altro fine la interventione o adsistentia del dicto capitaneo si non per vedere che non si permetta l'ordine di dicti capitoli et che le facende de la università non se fazzano ad arbitrio o voto de dui o tre cittatini o de li pochi come molte volte accader sole.

9. Item vuole et ordina lo dicto signor duca che coloro che serranno stati offitiali in uno anno non possano per tre anni essere in quelli medesimi né in altri offitii di quella università perché in questo modo se ripartino per tutti li dicti offitii et ogni uno habbia de lo affanno et de lo utile et de lo honore, li quali sindici, mastro iurati et iudici habbiano quello salario et emolumenti che sonno soliti havere.

10. Item vole et ordina lo dicto signor duca che li dicti sindici quali sonno soliti fare a li tempi statuti lo officio di mastro mercato de la fiera non possano fare o giudicare le cose occorrente in quella ex arbitrio loro, ma debbiano havere dui assistenti cittatini che si debbiano eligere ogni anno per li dicti .XXX^a. electi diversi senza li quali dicti sindici non possano sindacare le cause et differen/ **f. 2^v** /tie che sia li declaranti ad dicta fiera occorreranno, li quali sindici de le cose de la fiera fra quindici dì che quella serrà facta et li mastro iurati debbiano in fine anni per vinti dì stare a sindacato de le cose di suo offitio dinante lo predetto regio capitaneo et dui cittatini quali dui cittatini si debbiano eligere per dicti .XXX^a. electi.

11. Item vole et ordina lo dicto signore che li dicti mastri iurati in principio de lo anno doneno al dicto capitaneo la lista o matricola de li homini de la guardia sua et che non possano accordarli di non fare guardia non meno fare mangiarie de comandare più homini che li serranno ordinati a qualsivoglia bisogno per servitio et stato di dicta maiesta et per interesse de la dicta università.

12. Item vole dicto signore et conferma che lo dicto erario debbia recipere le pecunie de la università tanto per gabelle quanto de ogni altra cosa a la dicta università spectante il quale non debbia dispendere de la dicta università si non con conditione et cedula et comandamento de li dicti electi, sindici et auditori et rationali eccetto in le cause o dispense di tre ducati in giù come è decto di sopra che quelle che si possano fare ad ordinatione de li decti sindici et auditori et si

altramente si dispenderanno per decto tesorero et non mostrasse decte ordinationi o cedule o comandamenti siano tenuto restituirlo a la università.

13. Item vole et ordina lo dicto signor duca che le gabelle et le altre intrate de dicta università se debbiano vendere in publico incanto presenti li dicti .XXX^a. electi, sindici et auditori che almeno le due parti siano concordes a lo vendere de quelle et che tale concordia se mostra per lo libro de lo notaro de la università et anco lo notaro che stipulerà lo contratto de la venditione o incabellatione ne faccia mentione come a lui costa de dicta concordia de le dicte due parti però declarando che in lo primo et ultimo incanto de dicte gabelle per vendersi quelle a parte tutto lo anno solamente intervengano tutti li dicti .XXX^a. electi, ma fra lo anno basta ce siano li venditori deputati al vendere di dicte gabelle quali ne doneno notitia a li predicti electi et al notaro de dicta università la quale venditione se faccia in questo modo, videlicet che lo compratore o cabelloto se oblige terza per terza pagare la rata del prezzo de dicte cabelle a lo erario de la dicta città perché quello li possa pagare al regio thesorero de la provincia o suo substituto per la rata de li pagamenti fiscali che per dicta università si pagano et pagheranno in futurum a la regia corte et che dicte cabelle non se possano vendere altramente innante tempo per minore / **f. 3^r** / prezzo el quale et dicto thesorero o erario de la università ancora se debbia fare introito et esito de tucto quello che li cabelloti pagheranno al modo predicto a la regia corte per li dicti pagamenti fiscali per parte de la università recuperando lo cuncto loro et le cautele o polizze che haveranno de li pagamenti predicti perché lo dicto erario de la università in fine anni possa dare bono conto de la amministrazione sua et de li dinari de la università et anche dicte cabelle se vendano ad homini possenti et idonei et se pigli pleggeria de loro per lo pagamento del prezzo de dicte cabelle.

14. Item vole et ordina lo dicto signore che li dicti sindici, erario et ogni altro offitiale che amministrerà le cose de la dicta università in fine anni sia tenuto dar conto et ragione a la dicta università in potere delli auditori sindici et thesorero o erario non vi intervenendo ce lo rationale de la regia corte che è generalmente in la provincia et serrà deputato a vedere li conti de le terre et citate demaniale, senza lo quale rationale regio non si possa liquidare li conti nommeno farse le quietanze o absolutorie et che per nessuno modo la università nommeno li dicti sindici et electi non possano fare gratia, remissione, donatione o relaxatione alcuna de debiti o residui de la dicta università ad alcuni debitori di quella et che in omnibus et per omnia se osserve la pragmatica de lo dicto signore in la dicta provincia ad questo fine ordinata et ad dicta università presentata.

15. Item per refrenare l'audacia de li delinquenti quali expresse de la impunità de li delicti massime per lo privilegio che dicta città havea de le penitentie in causis criminalibus etiam usque ad sententiam et che non se procedesse ex offitio curie nisi ad partis instantiam acteso che per dicta maiestà fo ordinata et publicata una pragmatica generale in lo regno che non habbia loco dicte penitentie in causis criminalibus in quibus de iure et capitolis regni ex offitio curie procedi potest, non sieno decte penitentie in dicto caso admesse como in decta pragmatica se contiene. Vole, ordina, concede et declara et comanda lo decto signor duca che non ostante decti privilegi ogni gran corte possa et debbia procedere ex offitio curie per inquisitionem generalem et specialem contra li cittadini et habitatori de dicta citate in quibuscumque delictis et causis in li quali si deve imponere pena di morte o di mutilatione de membro in li quali delicti et cause lo capitaneo de dicta citate o suo locotinente presenti et futuri possano per speciale inquisitione ex offitio curie procedere ma in tucte le altre cause criminali in le quali de iure / **f. 3^v** / non se può o non se deve imponere dicta pena di morte o mutilatione de membro se serbino dicti privilegi, che non se possa procedere ex offitio curie nisi ad accusationem partis, et che le penitentie in quelli habbiano loco iuxta formam dictorum privilegiorum et che per decte penitentie non se pigli se non il solito

et consueto et per spetiale gratia lo decto signore concede et declara che in tucti li delicti predicti commissi et patrati fi al di presente de la data de li presenti capituli nessuna corte nommeno lo capitaneo possa procedere ex officio curie per inquisitionem ma solum ad amisam comunem partis serbandose in quelle la penitentia et remissione come era solito per dicti privilegii declarando che accio che decti delicti omnino sieno puniti le pene corporali in li casi predicti non se possano alterare né mutare o componere in pena pecuniaria per lo decto capitaneo o regio offitiale perché si veda e comprenda che la inquisitione non se faczano per estorquere pecunie de li regii sudditi, prima per lo culto de la giustizia.

16. Item vole et ordina lo decto signor duca che quando accadesse che lo capitaneo de decta citate che serrà per un anno restasse in decto offitio oltra lo decto anno per spectare lo suo successore che non si possa per modo alcuno privare de decto offitio ne de sua iurisdictione come adesso è per uno abuso introducto ma omnino debbia reggere et governare lo decto officio come capitaneo finché venghi lo successore et questo vole lo decto signore si faccia senza derogatione de li privilegii de la decta citate li quali ancora che dicono che lo capitaneo se debbia mutare ogni anno già perciò non se deve ne può interpretare tanto strictamente che finito anno sit functus offitio perché deve usare sua iurisdictione fin alla venuta et ingresso del successore come in altre citate et terre de tucto lo regno si acostuma et si deve di ragione osservare si che la decta citate et homini di quella non debbiano fare instantia de fare desistere lo decto capitaneo de lo offitio suo come fino al presente haveano fatto, ma debbiano aspectare lo officiale successore.

17. Item vole et concede lo decto signore che li mastri iurati et iudici annali o la università predicta si per quello pagasse lo dricto de tari duceci per uno, non debbiano pagare lo uno tari per podissa che ultra li decti tari duceci et abusive introducto ma solamente debbiano pagare li decti duceci tari et li recollectori di tale dricto debbiano fare decte apodisse senza pagamento.

18. Item concede decto signor duca che li baglii de la decta citate non possano accordare / **f. 4^r** / nixuno bestiamme o vero li patroni de decto bestiamme innanti tempo o vero innanti che fazzano lo danno perché li patroni de decto bestiamme non commettano o fazzano abundantemente danno in le possessioni de li citatini come adesso commettono certi che ogni volta che fanno danno anchora che sieno accusati non pagano integramente la pena et questo si osserva per decti baglii alla pena di onze quattro ogni volta che serranno accusati quali per la mitate al regio fisco et l'altra mitate allo accusatore se debbiano applicare, li quali baglii sieno tenuti et debbiano fare giustizia spedita a le parti de le accuse de i danni dati o de altre accuse de debito che in la corte loro se proponerranno facendo satisfare alle parti del che giustamente deveno habere per modo che prima fazzano satisfare le parte et fazzano et dopo procedano contra lo condannato a la pena che serrà tenuto o per danno dato, o per contumacia o per altra obligatione per togliere la dissuetudine che decti baglii hanno introducta non essendo facta per loro la condennatione actendano ad eseguire la pena che tocca a la loro corte obmectendo la esecuzione della parte, et quando faranno lo contrario tempore sindicatus senne possa havere contra loro regresso o ragione perché lo decto signore benché generalmente intende ordinare che li baglii de la provintia de le terre demaniali debbiano stare al sindacato in fine anni dinanti lo capitaneo come offitiale deputato de la regia camera de la Summaria, niente di meno a maiore cautela per lo presente capitolo, ordina et concede et comanda che li baglii de la decta citate sieno anno quolibet in fine anni ad sindacato dinanti lo capitaneo de la decta citate o suo locotinente o vero in absentia loro dinanti lo iudice o assessore come offitiali delegati et ordinati per decta camera de la Summaria, quali per parte di decta camera ad decto sindacato lo decto signor duca li ordina.

19. Item lo decto signor duca intendendo ab antiquo essere solito et observato in la decta citate che lo capitaneo non pò ne deve pigliare per salario de le sententie che dona in causis

criminalibus si non tari uno et grana quendici, zoe tari uno per esso, grana dieci per lo mastro dacti, et grana cinco per lo sargente et essere introducto per abuso o vero per usurpatione che adesso se piglia più de tari uno socto colore del consiglio del iodice il quale have già li emolumenti et guadagni soi ordinati, però prevede, concede et ordina lo decto signore duca che lo decto capitaneo presenti et futuri non piglino si non uno tari et grana quendici per decte sententie come era primo solito lo decto abuso et usurpatione non obstante.

/ f. 4^v / 20. Item ordina et concede lo decto signore accadendo che alcuno algozerio andasse a la decta citate per fare executione alcuna in pigliare delinquenti o altri exercitii mandati ad instantia de la corte o de lo accusatore non se possa pagare da la parte accusata al suo salario, si non quando costasse del delicto o incomenzasse a costare in la corte dove contra lo delinquente se procederà el quale salario sia de cinque carlini lo giorno.

Demum lo decto signor duca statuisce et conferma li presenti capitoli sieno osservati ad unguem per li predicti homini, università, per li suddetti consiglieri o electi serranno, sindici, mastri iurati et altri ipsi nominati et compresi presenti et futuri, et che omne volta che se contrafarà se incorra per la inobedientia la pena di onze cento, la mità a la parte et l'altra mità a lo accusatore applicanda et che lo illustrissimo don Enrico come locotinente generale de la decta provincia et altro qualsivoglia vicerrè et ufficiale, auditore o per qualunque denominatione denominato debbiano fare osservare li decti capituli li quali lo decto signore duca ha facto publicare perché nexuno se possa per ignorantia exusare.

Expedita et concessa fuerunt predicta capitula per prefatum dominum ducem Calabrie, regium primogenitum et vicarium generalem in dicta nobili civitate Rhegii et lecta et publicata de sui ordinatione et mandato per Antonium Garzum secretarium suum, presentibus sindicis et quampluribus aliis dicte civitatis Rhegii in numero copioso, die .XXVIII. decembris .M CCCC LXXIII.

Quapropter tenore presentium de certa nostra sciencia deliberate et consulto mandamus quibusvis officialibus maioribus et minoribus quocumque officio et iurisdictione fungentibus ac denominatione distinctis ad quos spectat et poterit spectare in futurum ac capitaneo, sindicis, magistris iuratis, universitati et hominibus dicte civitatis Rhegii presentibus et futuris, quatenus preinserta capitula et omnia et singula in eis contenta ad unguem observent et faciant tenaciter observari iuxta ipsorum formam et tenorem pleniorum contrarium minime temptaturi si gratiam regiam caram habent, iramque et indignationem ac penam mille ducatorum cupiunt evitare. In quorum testimonium presens privilegium fieri fecimus magno nostro impendenti sigillo munitum. Datum in dicta regia paterna civitate Rhegii, die .XXVIII. decembris, anno Domini .M CCCC LXXIII., regnorum vero nostrorum anno .XVI.

Alfonsus^{a)}.

(SP D)

^{a)} *La sottoscrizione del sovrano è autografa.*

¹⁾ Cfr. la nota 6 del doc. n. 130.

²⁾ Paduano Patitario, di Taranto, nel 1463 era capitano di Mesagne (*Storia e fonti scritte: Mesagne*, doc. 3 p. 11). In seguito, fu funzionario della Sommaria. Compare in alcune lettere regie comprese tra gli anni 1473 e 1476, per le quali cfr. *Libro Rosso di Lecce*, II, doc. XXVII, p. 44; doc. XXIX, p. 46; *Il Libro rosso della città di*

Monopoli, doc. XXII, p. 439; *Il Libro rosso della università di Bitonto*, I, doc. XXI,42, p. 158; ALAGGIO, doc. 79-80, pp. 188, 190.

³⁾ Troiano *de Botunis*, di Trani, fu consigliere del Sacro Regio Consiglio nel 1470, presidente della Camera della Sommaria nel 1479, ambasciatore a Ferrara tra il 1480 e 1483. Nel 1489 ottenne la bagliva e la capitania della terra di

Calvanico (cfr. VITOLO, *Monarchia, ufficiali regi, comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese*, p. 184). Compare in un privilegio del 1477 a favore dell'università di Cosenza (*Privilegi et capitoli della città di Cosenza*, p. 46). In un privilegio del 1481 con il quale il re conferma a Matteo d'Acquaviva il titolo di marchese di Bitonto (*Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, doc. XCVIII, p. 449). In un mandato regio del 1482 inviato al capitano dell'università di Lecce (*Libro rosso di Lecce*, II, doc. XLII, p. 62). Citato sotto il nome *Traynus de Ductunis* in un privilegio di re Ferdinando I del 1° febbraio 1489 a favore dell'università di Lecce (*ibidem*, I, doc. LXVI, p. 262). Tra gli anni 1487 e 1489 vantava diritti e introiti sulla gabella del ferro e dell'acciaio

(*Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, p. 66, n. 409; pp. 86-87, n. 548). Si ritrova ancora in un privilegio del 1° gennaio 1498 con il quale il re Federico d'Aragona elegge giudice degli ebrei di Castrovallari il magnifico Lionetto Musitano. Il privilegio reca la seguente nota: *Datum in castello terrae Padulae per magnificum virum utriusque iuris doctorem, et consiliarium nostrum dilectissimum Troyanum de Botunis locumtenentem illustrissimi don Goffredi Borges de Aragonia etc. die primo ianuarii MCCCCLXXXVIII* (*Il Cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, p. 127, doc. 200). In ultimo, figura in alcuni mandati regi inviati all'università di Gallipoli nell'anno 1497 (INGROSSO, pp. 18, 129, 172).

134

FERDINANDI REGIS LITTERAE COMMISSIONUM

1480 novembre 12, Napoli.

Ferdinando <I>, con lettera inviata a tutti i conti, baroni, capitani, giudici, sindaci e università delle terre e città circostanti quella di Reggio, per la sicurezza del regno, ordina che le mura cittadine siano circondate da fossati, riparate, ricostruite e rinforzate con baluardi e che gli abitanti delle terre vicine contribuiscano prestando buoi, carri, animali e manodopera e fornendo legna e pietre necessarie alla fabbrica, affinché i lavori possano esser conclusi in breve tempo per respingere il pericolo delle scorrerie dei Turchi che avevano invaso il regno.

Original e: BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 99 [A]. Original e: BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 98 [A¹]. I due documenti in originale sono scritti da mani diverse. Sul recto di A e A¹, in calce al documento, a sinistra, l'indicazione della *nota taxae* non dovuta: «N(ihi)l sol(vant) quia ad instan/ciam curie». Poco a lato, la nota di mandato: «Dominus rex man(davi)t mihi / Antonello de Petrucciis¹». A destra: «Io(hannes) Pon(tanus)² loc(um)tenens m(agni) cam(erarii)». Sotto quest'ultima, in A, una nota di presentazione in parte illeggibile a causa di accentuate sbavature dell'inchiostro dovute ad umidità: «Die 11 mensis novembris .MDLXI., Rhegii et cetera. / Presens originale privilegium presentatum fuit in / curia magnifici domini capitanei huius civitatis per ma/gnificum dominum Desiderium Photum quondam Bernardi [...] / ex ceto nobilium pro [...] / huius civitatis, petentem executionem iuxta eius se/riem et per dominum capitaneum fuit receptum supra / caput omni veneratione et cetera. / Nicolaus Neglius magister actorum». In A¹ la nota di presentazione, pure in calce al documento, ma scritta al centro, è la seguente: «Die .XII. mensis iunii 1596, Reggii <cosi> et cetera. / Presens originale privilegium presentatum fuit in curia magnifici domini capitanei / huius civitatis Regii per magnificos dominos fratrem Paulum Mongelinum, equitem Ierosolimitanum, et Mat/teum Cannizuni, deputatos electos ex ceto nobilium pro refactione muro/rum dicte civitatis, petentes executionem <cosi> ad fidem et cetera, / et per dominum capitaneum fuit receptum supra caput omni veneratione ad fidem. / Franciscus Pizimenti magister actorum». Sul lembo esterno della plica, sia in A che A¹, a sinistra, la *nota registrationis*: «R(egistra)ta in cancell(ari)a / penes cancell(ariu)m / in r(egistro) pri(vilegi)orum quarto». Sul verso di A, al centro, di mano del XVII secolo, disposta perpendicolarmente rispetto alla scrittura del documento: «Privilegio della muratura. Datum Neapoli / 1480, 12 novembris. Ferdinandus». Sotto questa, pure di mano settecentesca: «Per fortificare le muraglie ordina che ad istanza de cittadini accorressero gli / ufficiali e

baroni per la medesima fortificatione». A destra, della solita mano del XVIII secolo, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata nel predetto ms., che segnala la presenza di due originali: «Registrato a libro folio 134. / Duplicato». Sul verso di A¹, a sinistra, di mano del XVII secolo: «Anno 1480. / Ordine del re Ferranti che li terri convicini / contribuiranno alle fasi della fabrica della città». Sotto questa, pure di mano settecentesca: «Perché li convicini concorressero alla mo/dificazione delle muraglie». Al centro, di mano sincrona, una nota del *summarium* in buona parte deleta: «Rescriptum in mandatum regie maiestatis domini / Ferdinandi quod domini et vassalli eorum [...] / provincie Calabrie [...] / [...] constructione et reparatione [...] / [...] et aliorum reparationum [...]». Segue poco sotto «Rex Ferdinandus» e la solita nota di registrazione nel ms. *Urbs Rhegina*, identica a quella annotata in A.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 128r-v (olim c. 134r-v) [B], eseguita da A.

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 247, doc. n. XCVII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo sesto, p. 247; nuova ediz. 1993, p. 329.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo sesto, § I, pp. 331-332 [C¹], eseguita, come pare, da A¹; SPAGNOLIO, *liber XIV, caput III*, vol. I, pp. 310-311 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIV, caput III*, vol. II, p. 330.

La pergamena di A (mm 480 x 395), restaurata, a plica spianata, si trova in cattivo stato di conservazione. Copiose infiltrazioni di umidità hanno lasciato vistose macchie scure sparse su tutto il supporto e causato un forte scolorimento dell'inchiostro. Piccoli fori, dovuti ad usura, si trovano agli incroci della linea di piegatura orizzontale del supporto con le tre pieghe perpendicolari alla scrittura. In basso a sinistra sono presenti due piccoli fori dovuti a difetto di concia. La pergamena di A¹ (mm 490 x 330), pure restaurata e con la plica aperta, è invece in buono stato di conservazione. Un piccolo foro è presente al centro del supporto, all'incrocio dell'antica piegatura orizzontale con quella perpendicolare mediana, ma non inficia il recupero integrale dello scritto. Altri piccoli fori sono presenti lungo la linea della piegatura della plica, tutti risarciti in fase di restauro con carta giapponese. In entrambi i supporti pergamenei sono evidenti i due piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della plica, attraverso cui passavano i cordoncini che reggevano i sigilli cerei pendenti deperditi. La lettera iniziale «F» di «Ferdinandus», sporgente rispetto al margine dello specchio della scrittura, è prolungata verso il basso per sette righe per A, e per dieci righe per A¹. Nell'edizione del documento, per indicare il capoverso, si usa ' per A e ' per A¹.

FERDINANDUS Dei gratia rex Sicilie, Hierusalem et c(etera), spectabilibus magnificis nobilibus et egregiis viris comitibus, baronibus terrarumque^{a)} dominis et dominabus civitatum, terrarum et locorum | convicinarum / civitati nostre Regii quocumque nomine nuncupatis, capitaneis insuper gubernatoribus, iudicibus, sindicis, universitatibus et hominibus quarumcumque civitatum, terrarum et locorum | vicinarum dicte civitati^{b)} Regii, tam dema/nialium quam baronum, quibus presentes nostre lictere presentabuntur quove ad subscripta fuerint requisiti, tam presentibus quam futuris, consiliariis, fidelibus nostris dilectis, | gratiam et bonam voluntatem. Quoniam / ordinavimus et mandavimus universitati et hominibus dicte civitatis nostre Regii quod pro fortificatione et securitate ipsius civitatis Regii muros civi|tatis predicte reficere, fortificare ac ubi opus / fuerit de novo reficere et construere ipsosque muros vallo et fossa munire et circumdare deberent et alia facere et construere que ad | ipsorum murorum fortificationem et dicte civitatis / defensionem necessaria fuerint et opportuna^{c)} sitque fortificatio et edificatio dictorum murorum ipsius civitatis Regii que est metro|politana^{d)} aliarum civitatum et terrarum sibi convicinarum, / non solum necessaria dicte civitati Regii, sed etiam utilis et necessaria omnibus civitatibus et terris eidem convicinis ad earum | tuicionem, securitatem et defensionem. Velimusque in fabri/ca predicta murorum ipsius civitatis Regii ac etiam in constructione valli seu fossi ipsius

universitates^{e)} et homines civitatum, | terrarum et locorum convicinarum contribuere seu iuvare, tam cum hominibus / quam cum bobus^{f)}, carris et animalibus eorum, ut fabrica et opus predictum quantocius^{g)} fieri potest | expediantur et perficiantur ad evitandum^{h)} pericula que evenire possent propter invasionem / Turcorum qui cum eorum classe regnum hoc nostrum invaserunt. Propterea harum tenore | presentium nostra ex certa scientia dicimus, precipimus et mandamus vobis sub optentu nostre / gratie ireque et indignationis incurssuⁱ⁾ ac pena mille ducatorum auri nostro fisco applicandorum | quatenus ad omnem requisitionem sindici et universitatis dicte civitatis Regii con/tribuere et iuvare debeatis ac comparere tam in fabrica dictorum murorum quam in effossione | dictorum fossorum cum bobus, animalibus, curribus^{j)} et hominibus civitatum, terrarum et locorum / nec non ad incisionem, conductionem et comportationem lignaminum, lapidum | et aliorum necessariorum ad fabricam predictam usque adeo illa fuerit^{k)} expedita et completa, in quo omnem / diligentiam et sollicitudinem^{l)} vestram adhibeatis, nec contrarium | faciatis aut in hiis^{m)} negligentiam aliquam commictatis pro quanto graciam nostram caram habetis iramque et indignationem ac penam mille ducatorum cupitis evitare, presentibus magno maiestatis | nostre sigillo pendenti munitis presentanti remansuris. Dat(e) in castello novo Neapolis per magnificentum et clarumⁿ⁾ u(triusque) i(uris) d(octorem) Antonium / de Alexandro^{o) 3)} locumtenentem, Fundorum comitis, | regni huius logothete et prothonotarii, collateralis, consilarii, fidelis nostri dilecti, die .XII. novembris .M^o. .CCCCLXXX^o.

Rex Ferdinandus^{p)}.

(SP D)

^{a)} B e C aggiungono et locorum. ^{b)} B civitatis. ^{c)} A^l oportuna. ^{d)} A^l, C e C^l metropolis. ^{e)} B e C civitatis. ^{f)} In B bobibus, qui ed in seguito. ^{g)} C citius. C^l quantocius. ^{h)} A^l evitanda. ⁱ⁾ Così A. In A^l incurssu. ^{j)} Così A e A^l. In B curribus. ^{k)} B fuerint. ^{l)} A^l sollicitudinem. ^{m)} A^l iis. ⁿ⁾ B aggiunge virum. ^{o)} In A il nome del datario è della stessa mano dello scriptor del documento. In A^l è autografa. ^{p)} La sottoscrizione del sovrano è autografa.

¹⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 128.

²⁾ Giovanni Pontano nacque nel 1426. Fu nominato presidente della regia Camera della Sommaria nel 1479 e occupò la carica di segretario regio dal 1486 al 1495. Noto umanista, si fece chiamare Gioviano dai suoi accademici Pontaniani. Morì nel 1503. Sul personaggio cfr. E. CAPIALBI, pp. 270-271 nota 1; PONTIERI, *Per la storia del regno di Ferrante I*, pp. 36, 79, 265, 310, 319, 325, 396, 441; BENTLEY, pp. 127-130. Per quanto concerne le edizioni di fonti documentarie nelle quali figura, si ricordano il *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 44, 167, 230, 248, 261, 269-275 e ss.; *Frammenti dei registri "Curie Summarie" degli anni 1463-1499*, pp. 237-238; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, cit.,

pp. 183, 190, 218, 221, 229; *I regesti dell'Abbazia di Montecassino*, X, p. 12, n. 3679; *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 269-297; *Il Libro Rosso di Bari*, II, p. 82; *Il Libro Rosso della università di Trani*, p. 112; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, pp. 90-91, 108, 147, 158, 351, 365; II, pp. 576; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, pp. 317, 319-320; G. RUSSO, *Inediti documenti di archivi e biblioteche calabresi*, pp. 139, 324, 326, 402; INGROSSO, pp. 56, 71, 79-80 e ss.; A. DE LEO, III, pp. 156, 192. Compare citato in numerosissime altre edizioni di documenti di questo periodo, che è improponibile citarle tutte.

³⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 129.

Alfonso II re di Sicilia, su richiesta dei sindaci di Reggio, conferma alla predetta università privilegi, grazie ed immunità già concesse dai suoi predecessori. In particolare, poiché la città versava 1500 alla regia curia, mentre prima ne pagava solo 800, essendo ora le sue risorse modeste per via delle spese necessitate per aiutare la corte, alle quali si aggiungevano la spesa di altri 300 ducati per mantenere trenta maestri muratori e quattro buoi per la riparazione delle mura e le spese di mantenimento dei molti ebrei giunti in città, le concede di pagare solo 1000 ducati e di utilizzare i rimanenti 500 per i lavori delle mura cittadine, scegliendo tra i suoi cittadini un credenziere idoneo a seguire i lavori di costruzione delle mura e controllarne la spesa, anziché forestieri che in cinque anni avevano sottratto molto denaro e fatto costruire solo venti merli, cosicchè i lavori possano andare avanti con maggiore sollecitudine. Concede, inoltre, che il tesoriere regio non pretenda dalla città altre tasse se non quelle alle quali era realmente tenuta, informando di ciò anche la regia camera della Sommaria; che anche tra i reggini potessero esser eletti cittadini idonei a ricoprire pubblici uffici; che alcune terre circostanti la città, che avevano ottenuto immunità, ritornino ad essere sotto la giurisdizione degli stessi ufficiali di Reggio. Dichiara di impegnarsi ad ottenere in accordo con Venezia che, transitando le galee venete per lo Stretto, possano sostare per tre giorni nella città, traendovi molti vantaggi, di cui sta beneficiando anche Messina per il fatto che vi sono molti mercanti con mercanzie di grande utilità; di restituire alla cattedrale la giurisdizione della Giudecca come era in passato. Concede ai reggini, ancora, di poter comprare ferro dal regio fondaco o fuori dal regno pagandolo allo stesso prezzo al quale lo paga la corte, poiché il secreto lo vende a prezzo maggiorato con danno enorme per i cittadini; di rifornirla di bombarde; di esentarla, impartendone informazione al principe di Altamura, ammiraglio del regno, dall'obbligo dell'allestimento armato della galea regia, se non in caso strettamente necessario, purché agli ordini di un padrone eletto dai reggini e confermato dal re; di fare in modo che i benefici della chiesa metropolitana reggina che resteranno vacanti siano concessi non a forestieri ma solo a chierici e canonici benemeriti della medesima arcidiocesi, con esortazione a far ciò rivolta all'arcivescovo di Reggio. Infine, ordina di annullare le pretese del potente Bertollo Carafa che si era appropriato indebitamente di molti beni della città e, in particolare, di quelli dell'abbazia dei SS. Quaranta, nonostante i molti ricorsi già presentati dai cittadini di Reggio al luogotenente della provincia. Infatti, lo stesso Bertoldo, dopo che il re aveva appreso notizie in merito da Giovanni Capodiferro che gli davano torto, aveva in un primo momento rinunciato a tali beni, per poi riappropriarsene di nuovo con il pretesto che, citando in giudizio a Fiumara di Muro, per mezzo del suo legale Guglielmo Fresino, alcuni cittadini di Reggio, essi, appellandosi al privilegio regio che impediva di essere citati fuori dalla loro città, non si erano presentati.

O r i g i n a l e : deperdito.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 131r-134v (*olim* cc. 137r-140v) [B]. In calce al documento sono riprodotte le note di cancelleria: «Pascasius Garlon¹ vidit». «Dominus rex mandavit mihi Ioanni Pontano²». «Iulius de Scorciatis³ loc(umtenens) m(agni) ca(mera)rii³». «Registrata in cancellaria penes cancellarium, in registro privilegiorum .III.».

R e g e s t o : *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 108-109, doc. n. 702 (estratto dal registro *Privilegiorum* V, c. 50r, che attesta l'errata indicazione del registro n. III, come riportato nella nota in calce alla copia autentica).

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo sesto, pp. 248-249; § II, p. 332; ediz. 1993, p. 331, nota 1; CARIDI, *Reggio Calabria*, p. 73.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIV, caput IV*, vol. I, pp. 312-313 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 332.

L'anno I del breve regno di re Alfonso II d'Aragona viene calcolato per anni interi a partire dalla data del 25 gennaio 1494, giorno della morte di re Ferdinando I (cfr. MOSCATI, *Alfonso II*, p. 332; RYDER, *Ferdinando I*, p. 187).

Alfonsus secundus Dei gratia rex Sicilie, Hierusalem et cetera, universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Que a nobis benigne subditis nostris concessa existunt ea libenter quidem confirmamus illisque confirmationis nostre robur adiicimus, ut confirmantis benignitas maior appareat et ipsis nostris subditis ad validanda eorum iura confirmationis auctoritas adiungatur et ratificationis non desit presidiosa cautela. Nuper igitur pro parte nobilium fidelium et dilectorum nostrorum universitatis et hominum civitatis nostre Regii exhibita et presentata fuerunt nobis nonnulla capitula quarumdam gratiarum, immunitatum et exemptionum eisdem universitati et hominibus per nos concessarum cum responsionibus seu decretationibus nostris in pede uniuscuiusque dictorum capitulorum appositis. Quorum quidem capitulorum et decretationum predictarum tenores sunt huiusmodi capituli et gratie quali ademandam la università de la citta nobile di Regio alla inclita maiestà del Nostro Signore. In primis li sindici di Regio per nome e parte di quella università et homini hanno supplicato alla maiesta vostra si degni confirmarli et de novo concedere tutte gracie, privilegii, immunitate, exemptioni, riti, consuetudine che detta università havea per tutti li tempi passati et si alcuni o parte de quelli fossero stati suspesi, interrutti o violati per quoscumque che fossero redotti ad pristinum et fossero observati come primo erano observati a la quale supplicatione la maiesta ha decretato et risposto che siano observati secondo so stati per lo passato et de presente sono in possessione di dette gratie et secondo so altra volta ordinato per la maiestà vostra essendo duca di Calabria et iuxta la confirmatione fatta per la felice memoria del signor re vostro padre. Però piacendo alla maiestà vostra se ne spanzara lo privilegio o capitulo et supplicatione iusta lo tenore de la risposta et decretatione predetta de vostra maiestà. *Placet regie maiestati*. Item hanno supplicato alla maiestà vostra che atteso onne anno detta città et homini de Regio pagavano alla regia corte per convencionem haveano con l'immortal memoria del signor re vostro padre ducati ottocento et non s'intendesse in alcun altro pagamento da pò circa dui anni in qua essendo occorsa alla maiestà vostra molte et varie dispese alla detta università como fidelissima et desiderosa ad agiutare detta maiestà ad ognuno bisogno come ha facto sempre per lo passato se contentao ultimo loco ogni anno pagare mille et cinquecento ducati et non s'intendesse in niun altro pagamento. Et perche detta università ultra li detti ducati mille et cinquecento paga ogni anno per la fabrica et reparo di detta citta ducati tricento et ultra questo dona ogni dì in fare detta

fabrica trenta huomini et quattro para di boy et perfin al presente detta università ha sburzati multi centenara di ducati. Et anco multi giudei venuti in decta citta, che agiutavano molto et se augmentavano le gabelle, so assai diminuite, adeoche detta università non po portare peso et se veneria ad dissabitare, onde detta università supplica a la maiestà vostra che detti mille et cinquecento docati se dignasse farli gratia et rilassare ducati cinquecento non intendendosi detta università per nullo tempo in alcun altro pagamento eccetto alli detti mille docati alla quale supplicatione vostra maiestà ha resposto et decretato in questo modo videlicet *placet regie maiestati quod solvant mille ducatos tantum annis singulis regie curie quingentos vero ducatos restantes annis singulis, exponant pro fabricis et muris dicte civitatis cum aliis pecuniis ad hoc deputatis ad beneplacitum dicte regie maiestatis*. Però piacendo a la maiestà vostra se ne expedirà privilegio et capitoli, iuxta lo tenore di detta risposta et decretatione di vostra maiestà. *Placet regie maiestati*. Item la detta università supplica la maiestà vostra atteso li denari che si spesero sin al presente in detta fabrica et reparo se dispendono per homini forastieri li quali attendino più alla utilità loro che alla università per non essere citatini et de li denari che hanno havuti li dispesero a discriissione et volere loro nullo cunto dimostrando alla detta università et in detta fabrica è fatto poco più che niente et sono anni cinque et più che s'incomenzò et non son fatti vinti merguli che si degni vostra maiestà ordinare uno commissario che insieme con dui cittatini electi per detta università habiano da vedere li cunti di quelli tali che maniaro et dispesero detti denari accio che si veda unde et come foro spesi et che li denari se haveranno ad expendere dalla innanti si dispendono per un huomo ordinato per vostra maiestà et uno cridenzero posto per la detta università et che li soprastanti siano electi per essa università et ogn'uno habbia d'havere la sua provisione come haviano li altri per lo passato et così li denari andaranno per buona via et la fabrica si farà con più amore, diligentia et sollicitudine. *Placet regie maiestati quod credenzierius ponatur unus ex civibus ab ipsa universitate, dum tamen sit idoneus et sufficiens et approbatus a regis officialibus aliter servetur quod fit de presenti*. Item perche molte volte lo thesoriero della provincia ha vexato la detta università in pagare altri pagamenti che quelli che so tenuti pagare per conventione et la detta università li bisogna far dispese per defensione de loro rasone, acteso che essa università la maiestà vostra non vole che habbia da pagare altro pagamento che quello che è ordinato per convencion, però decta università supplica la maiestà vostra se degne providere et ordinare che detto thesorero da mo innanti non habbia da vexare ne exigere altro pagamento alla decta università excepto quello che per conventione è tenuta pagare et havendo pagato quello era tenuta, che non le debia più vexare per lo passato ne per l'avvenire, non obstante qualsivoglia ordinatione chi havesse avuta o da havere de la maiestà vostra o da la regia camera de la Summaria. *Camera Summarie de supplicatis se informet et referat regie maiestati ut exinde provideri possit*. Item la detta università supplica la maiestà vostra acteso che in detta città sono multi et assai cittatini acti et esperti ad exerciri officii et la maiestà vostra fin adesso non se ha servuto che se degni dicti citatini ponerli in lo numero de li altri cittatini del regno in esercitare delli officii che alla maiestà vostra parerà che siano acti perche non minus so fideli de li altri et vostra maiestà ne sarà ben servita et dimostrara per experientia lo amore porta in questa città et soi cittatini. *Regia maiestas libenti animo oportuno tempore providebit*. Immo decta università supplica la maiestà vostra atteso alcune terre se haveno impetrato che nessuno cittatino di detta città possa exercire officio alcuno in le dette terre procedendo ciò per mala natura di dette terre et odio portano alla detta città per essere stata sempre fidelissima alla casa de vostra maiestà, che si degne la maiestà vostra annullare decto capitulo indebite impetrato et ordinare che quello cittadino fosse ordinato per la maiestà vostra officiali in dette terre sia adnesso et accettato senza consulta et replica alcuna. *Regia maiestas circa supplicata oportune providebit, habita sufficienti*

informatione de civitatibus et terris huiusmodi impetrationes optinuerunt. Item supplica detta università la maiestà vostra acteso la grande utilità reverteria alla dicta città et etiam a tutti li homini de la provincia et ancora alla regia corte ottinere con la signoria di Venetia che passando le loro galeacce così in lo andare in ponente come al retorno havessero da surgere nella marina et portu di detta città et restarce per tre dì come veniano per lo passato perche in detta città so de mercanti assai et fariano de mercanzie assai et cossi li altri della provincia et non haveria ogni cosa la città di Messina et la città vostra di Regio si magnificaria et augmentaria in honore et utilità et grandissima utilità de la corte. Regia maiestas dabit operam ut supplicata sortientur effectum. Item la detta università supplica la maiestà vostra come a christianissima se degne fare retornare alla maiore ecclesia la giurisdicione de la Giudeca de dicta città sincome per lo passato possedeva, accioche la gloriosa vergine Maria del capitulo conserva la maiestà vostra con sanita, longa vittoria, prosperita et pace. Regia maiestas super his melius informata providebit. Item la prefata maiestà³⁾ supplica la maiestà vostra atteso che essa per gratia speciale potia portare extra regnum ferro per uso suo da pò vedendo la prefata maiestà de immortal memoria che per comparare ferro detta università extra regnum lo dinaro andava da fora, volse che essa università potesse accattar ferro dallo regio fundaco et pagarlo a quello preczo che lo compera la regia corte, desiderosa detta università fare cosa placente a detta maiestà restao paciente, credendose che lo secreto di detta città ad ogni rechiesta de cittadini li vendesse ferro secondo che la quantità li homini havia di bisogno et quando lo havia bisogno, el che è successo tutto il contrario, che non ne ponno avere quando volino ne quanto voleno ne allo preczo che la regia corte lo compera, et così li cittadini ne patino et ultra hoc perdono le loro giornate perche al raro se apre el fundaco per vendere detto ferro, che si degni la maiestà vostra che detta università possa comparare a posta sua detto ferro tanto nel regio fundaco quanto extra regnum come antiquitus soleano per potere campare la vita loro et non perdere il tempo e le giornate loro per causa di esso secreto ut supra. Regia maiestas providebit per officiales suos oportune provideri de conducendo ferro pro oportunitatibus et civitatis et hominum ipsorum. Item detta università piu volte fece intendere a la bona memoria de la maiestà del signor re vostro padre come questa città have grandissimo bisogno de bombarde per lo loco dove si sta et mai fu provisto. Adesso fa intendere alla maiestà vostra supplicando, la voglia providere perche accidit in punto et cetera, atteso lo loco dove è posta et la maiestà vostra più volte l'have vista. Regia maiestas super iis oportune providebit. Item la supradetta università supplica la maiestà vostra si degne atteso la detta città è posta allo lito del mare et occorreno molti casi all'improvviso, dove essendo la detta città mancata de cittadini per andare ad armamento de la galea porria succedere alcuno danno ad essa città che si degne la maiestà vostra fare exempti la decta città et soi cittadini in lo armamento de la galea et quando per caso lo bisogno fosse tanto che vostra maiestà volesse et comandasse che se armarse, che se degne vostra maiestà ordinare che li patroni se habbiano de mutare che quello che sia l'uno anno non possa essere l'altro, li quali patroni la università li habbia da eliggere et vostra maiestà confirmare. Illustrissimus princeps Altamure regni admiratus super supplicatis provideat. Item la sopradetta università supplica vostra maiestà che atteso la più parte dell'intrate de la maggior ecclesia di detta città ha, so state lassate per li cittadini di quella et detta ecclesia continuamente se ha servuto et serve al culto divino de canonici, previti et clerici citatini, che si degne vostra maiestà ordinare che li beneficii di essa maggior ecclesia che accaderanno non li habbiano ad avere forastieri, ma li detti canonici et previti et clerici cittadini li quali servino continuamente detta ecclesia. Regia maiestas hortatur reverendum archiepiscopum⁴⁾ quod de beneficiis vacaturis provideat civibus benemeritis. Item la predetta università supplica vostra maiestà acteso magnifico Bertollo Carrafa⁵⁾ nullo iuris, ordine servato, immo propria auctoritate et de facto,

prese multe possessioni de molti cittadini di essa città et presertim de labbatia di Santo Quaranta⁶⁾ et de altre ecclesie esistentino nello dominio di esso magnifico Bertollo, per la qual causa essi cittadini piu volte hanno ricorso a lo locutinate de la provincia et per essere esso magnifico Bertollo potente persona mai possectero consequire loro iustitia, finalmente essendo vostra maiestà ad Regio la detta abatessa et altri cittadini hebbero ricorso ad quella fandoli intendere detti agravamenti et vostra maiestà benignamente intese la loro supplicatione, commese la causa a magnifico Ioanne Capodeferro che sopra cio pigliasse informacione et quella mandasse a vostra maiestà et cosi esso magnifico Gioanne incominzò a pigliare detta informacione et, conoscendo detto magnifico Bertollo, havere mala causa per suo procuratore legitimo cedio et renuncio liti et instantie, dicendo che ogni uno pigliasse la robba sua et che esso non havea causa di litigare, come dicio se dimostra per acti publici de decta corte, et cossi onne cittadino se piglio la robba sua. Da po' partuta vostra maiestà da la provincia, isso magnifico Bertollo non solamente piglio la possessione che havea preso da prima, ma da molti altri. Et per volere esso magnifico Bertollo iustificare lo facto suo tenendose decte possessione, fece connectere detta causa ad uno magnifico Guglielmo Fresino^{b)} sub colore che vertia certa differenza fra li homini di Regio con esso magnifico Bertoldo, lo quale magnifico Guglielmo venendo a la Flomara de Muro fece citare ad alcuni citadini, che comparsero avante di esso magnifico Guglielmo a la Flumara de Muro. Et comparendo allegaro loro foro, dicendo che non poteano essere extracti da dicta citate, come se contene per nostri privilegii, isso magnifico Bertoldo non obstante detta allegatione ex primo decreto intrao et pigliao quilli et altri beni et possessione, et quilli tenne et tene in grave preiudicio de dicti cittadini. Pertanto supplica detta maiestà se degne, atteso è clemente et iustissima, che detti beni siano restituiti ad nostri cittadini atteso iniustamente so stati spogliati et se esso magnifico Bertoldo pretende havere rasone indericzesi ordinarie coram iudice competenti che onne uno se defendera iuridice. *Illustrissimus don Cesar provincie locumtenens super supplicatis partibus auditis summarie de iustitia provideat.* Quibus quidem capitulis per eosdem universitatem et homines nobilis civitatis Regii, ut predicatur, nobis presentatis visisque per nos lectis et plenarie intellectis ac sponte et motu proprio decretatis quemadmodum in fine uniuscuiusque continetur, fuit pro parte dicte universitatis et hominum dicte civitatis Regii nobis humiliter supplicatum ut eadem capitula et unum quodque et eorum continentias cum ipsis appositis responsionibus et decretationibus in fine uniuscuiusque ipsorum ad cautelam et certitudinem ipsius universitatis et hominum confirmare, approbare, autenticare et in privilegii formam redigi et transcribi facere benignius dignaremur. Nos actendentes merita sincere devotionis et fidei universitatis et hominum dicte civitatis Regii qui semper omni tempore prompto animo ac singulari quadam et integerima fide, amore et devotione erga nos nomen et statum nostrum nullis parcendo laboribus, periculis et expensis ultro ac liberaliter sese ostenderunt, ac cotidie ostendunt predictis supplicationibus libentius inclinati. Ipsa capitula ac quacumque in illis capitulis contenta, sic formaliter prout iacent et sunt superius descripta et particulariter annotata cum responsionibus et annotationibus et decretationibus nostris in fine cuiuslibet ipsorum appositis et adiectis, tenore presentium nostra ex certa scientia ac nostri consilii matura deliberatione preeunte ipsi universitati et hominibus dicte civitatis Regii et singulis eorumdem tam in genere quam in specie acceptamus, approbamus, ratificamus et confirmationis munimine roboramus et validamus, ac pleno regio favore et presidio communimus. Volentes, decernentes et declarantes expresse de dicta scientia nostra certa quod universitas et homines dicte civitatis Regii in genere et in specie ex nunc in antea imperpetuum possint et valeant huiusmodi insertis capitulis, gratiis, immunitatibus, exemptionibus, honoribus, favoribus, libertatibus et commoditatibus in illis contentis et declaratis iuxta seriem et tenorem

dictarum responsionum et decretationum nostrorum potiri, fungi, gaudere et plene letari ad sanum, bonum et lucidum intellectum, favorem et commodum ipsorum universitatis et hominum tam in genere quam in specie interpretando omni sinistra interpretatione remota, ac dubio et difficultate quacumque cessantibus illustratissimo propterea et carissimo filio primogenito Ferdinando de Aragonia, duci Calabriae, vicario nostro generali, premissa notificantes. Mandamus harum seriem^{c)} de dicta nostra certa scientia magno regni huius camerario eiusque locumtenenti et presidentibus camere nostre Summarie, vicegerentibus, iustitiariis, gubernatoribus, capitaneis, magistris portulanis, arrendatoribus, dohaneriis, credenzeriis ordinariis, cabellotis, iuriumque directum, pecuniarium et vectigalium quorumcumque exaptoribus et perceptoribus et aliis demum universis et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et minoribus quoscumque nomine nuncupatis ac officio, iurisdictione et auctoritate fungentibus in hoc regno nostro constitutis ad quos spectaverit et de predictis quoquomodo actinebit tam presentibus quam futuris quatenus preinsertorum capitulorum supplicationum, decretationum, privilegii, confirmationis, acceptationis, concessionis et validationis tenore et forma inspectis et diligenter actentis omnia et singula in eis contenta et declarata iuxta tenorem decretationum predictarum ad unguem et plenissime dicte universitati et hominibus civitatis Regii in genere et in specie omni futuro tempore perpetuo observent et faciant per quos decet inviolabiliter observari absque contradictione et obstaculo aut sinistra interpretatione quacumque et contrarium non faciant aut fieri permittant pro quanto illustratissimus dux filius nobis morem gerere cupit. Ceteri vero predicti gratiam nostram caram habent et indignationem preter penam mille ducatorum nostro fisco applicandorum cupiunt non subire. In cuius rei testimonium presentes fieri fecimus magno paterno pendenti sigillo munitas cum nostra nondum sint expedita. Datum in Castro Novo Neapolis per magnificum virum utriusque iuris doctorem Andream Mariconda⁷⁾ consiliarium nostrorum et locumtenentem illustratissimi Honorati de Aragonia Gayetani, Fundorum Traiectique comitis, huius regni logothete, prothonotarii, collateralis, consilarii, fidelis nostri dilecti, die decimo sexto mensis aprilis, millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, regnorum vero nostrorum anno primo.

Rex Alfonsus.

^{a)} Così B, si legga università. ^{b)} C Presino. ^{c)} Così B, si intenda serie.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. n. 129.

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. precedente.

³⁾ Giulio de Scorciatis fu luogotenente del gran camerario, noto dal 1484 al 1494. Cfr. *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, p. 148, doc. 982; p. 149, doc. 989; p. 154, doc. 1021; p. 278; appendice, doc. XXIII, p. 256 del 1484; doc. XXIX, p. 269; doc. XXXVII, p. 275; doc. XXXVIII, p. 278; doc. XXXIX, p. 284; doc. XL, p. 287; doc. XLI, p. 289; doc. XLIV, p. 290; doc. XLVI p. 293; doc. XLVII, p. 294; *Frammenti dei registri "Curie Summarie" degli anni 1463-1499*, pp. 226, 233-234, 236-238 e ss.; *Libro Rosso di Lecce*, II, docc. LVII-LIX, pp. 83-86; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, pp. 218, 221, 229; *Il Libro rosso dell'università di Trani*, p. 416; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, pp. 90-91, 108,

217, 351, 390; II, p. 576; *Privilegi et capitoli della città di Cosenza*, p. 59; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, pp. 315, 317, 323; INGROSSO, pp. 71, 95, 117, 168; ALAGGIO, pp. 113, 119; COLAFEMMINA, *Gli ebrei a Taranto*, doc. 89, p. 141; doc. 96, p. 148).

⁴⁾ In quell'anno era arcivescovo di Reggio Marco Mirolidi, che, secondo l'Ughelli, aveva presenziato all'incoronazione di re Alfonso II. Resse, infatti, l'arcidiocesi di Reggio dal 1490 al 1497, anno della sua morte, allorché fu sostituito da Pietro Isvales (molti lo confondono con Bartuccio de Mirolido, come GAMS, p. 917; SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1857, II, pp. 243-244; TACCONE GALLUCCI, p. 400; GUARNA LOGOTETA, p. 57; correttamente, invece, UGHELLI, IX, coll. 332-333; EUBEL, II, p. 222; F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio*,

III, pp. 157-159; ID., *Regesto Vaticano per la Calabria*, III, p. 41, n. 13335; p. 99, n. 13883).

⁵⁾ Bertoldo Carafa, patrizio napoletano, nel 1480 acquistò da re Ferrante per 8000 ducati le terre di Fiumara di Muro e Calanna, con i loro casali e le giurisdizioni spettanti, oltre al passo di Catona, già appartenuti ai conti Ruffo di Sinopoli. Sposò Caterina de Guevara, anche se da un documento Vaticano risulta esser coniugato con Lorenza de Stonent. Morì il 1° maggio 1510. Suo successore fu il figlio Giovanni Cesare (cfr. G. GALASSO, *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, pp. 72-73; PELLICANO CASTAGNA, II, p. 239; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, II, p. 487, n. 12834, lettera pontificia data a Roma il 29 agosto 1483: «pro nobili viro Bertholdo Caraffa, barone baronie de Flumara de Muro, Reginensis diocesis, et nobili muliere Laurentia de Stonent, eius uxore indultum altaris portatilis (*Reg. Lat.* 826, f. 324, *olim* f. 327)»).

⁶⁾ Si tratta del monastero greco femminile dei SS. Quaranta martiri di Reggio, di fondazione normanna, ricordato nel 1274 (SPANÒ BOLANI, *Storia di Reggio Calabria*, ediz. 1857, II, p. 267; F. RUSSO, *Storia dell'archidiocesi di Reggio*, I, pp. 363, 374; ID., *Storia della Chiesa in Calabria*, II, p. 379). La sua badessa, tra gli anni 1275 e 1279, verso nelle mani del collettore apostolico Guglielmo de Capua la somma di un'oncia e 14 tari (F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 71, n. 1112). Nel 1310 cappellano del monastero dei SS. Quaranta è il prete Giacomo Zalma, che in occasione del versamento delle decime pontificali, paga due tari per la seconda decima ed altri di sette grana a saldo della prima (VENDOLA, p. 258, n. 36110; F. RUSSO, *Regesto*

Vaticano per la Calabria, I, p. 211, n. 1597). Negli anni 1324-1326 risulta essere badessa del monastero suor Caterina, che in occasione delle decime pontificali versa alla camera apostolica dieci tari (*ivi*, I, p. 299, n. 3704; p. 365, n. 5399). Nel 1457 l'abbazia fu visitata dal Calceopulo, che vi trovò la badessa Romana con una monaca di nome Elisabetta, entrambe diciassettenni, ma era posta ormai sotto il controllo del protopapa, in qualità di procuratore della chiesa, data la giovane età di Romana (LAURENT, GUILLOU, pp. 37-38, 282, 298). Non compare nel *Brébion* di Reggio, dove, invece, è menzionato il monastero dei SS. Quaranta di Nicastro (GUILLOU, pp. 57, 185, r. 327).

⁷⁾ Andrea Mariconda, dottore in legge, nel 1461 fu presidente della Camera e maestro razionale della Gran Corte. Sostituì varie volte nella carica di viceprotonotario l'ambasciatore Antonio d'Alessandro (1420-1499) quando si trovava fuori Napoli. Nel 1486 fu consigliere e luogotenente del gran protonotario Goffredo Borgia, principe di Squillace, e poi di Onorato Gaetani, conte di Fondi, fino al 1494, probabilmente anno della sua morte. Cfr. *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. 269, 271, 275, 278, 297; *I registi dell'Abbazia di Montecassino*, III, p. 374, n. 908; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, pp. 217, 221; *Libro Rosso di Lecce*, II, pp. 263-264, 275; *Il Libro Rosso della università di Trani*, p. 169; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, pp. 108, 110, 350; II, pp. 575, 614; *I documenti della storia medievale di Ostuni*, p. 320; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 383; INGROSSO, p. 70; *Il libro rosso di Foggia*, p. 459.

136

FEDERICI REGIS LITTERAE PATENTES

1498 gennaio 1, Padula.

Federico <I>, su istanza presentata da Antocius de Tarsia e Coletta Maugerijs, sindaci dell'università di Reggio, conferma alla predetta università tutti i privilegi, capitoli, grazie e consuetudini concesse dai precedenti regnanti e già confermate dallo stesso sovrano con diploma dato a Napoli il 10 giugno 1497.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 91 [A]. Sul verso, in basso, di mano del XVIII secolo: «Sindici Antocio di Tarsia e Coletta / Malgeri ottennero da re Federigo in / anno 1498 in confirmazione / di tutti li privilegi della casa di / Aragona». A destra, di mano del XVII secolo, altra nota del *summarius* quasi totalmente deleta: «Confirmationi [...] / Datum Padule die .I^o. ianuarii

1498. / Re Federigo». In alto a destra, una nota della data di mano del XVIII secolo: «1498». Al centro: «Federicus Dei gratia rex Sicilie et c(etera). / Cesar de Aragonia¹⁾ locumtenens generalis et cetera, volentes regiis obedire mandatis tenore presentium mandamus omnibus et quibusvis officialibus et subditis regiis maioribus et minoribus quovis officio, titulo, / auctoritate et dignitate fungentibus, tam terrarum demanialium quam baronum, et aliis omnibus ad quos spectabit et presentes fuerint quomodolibet presentate, quatenus inspecta forma presentis privilegii seu regii rescripti illam ad / unguem observent et exequantur observarique et exequi faciant et mandent per quos decet iuxta ipsius seriem, continentiam et tenorem contrarium non faciant pro quanto regiam gratiam caram habent et / penam ducatorum mille cupiunt evitare, presentibus presentanti remansuris. Dat(e) in Terranova die .XV. mensis februarii .M CCCC LXXXVIII. Cesar <la sottoscrizione è autografa>» (SI D). Sotto questa, a destra, il nome dello scrittore della nota: «Iohannes Thomas de Mast(ri)llis²⁾». Vergata tra queste due, della solita mano del XVIII secolo, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata: «Registrato a libro pag. 136». A sinistra, la nota di mandato: «Dominus locumtenens mandavit / mihi Iacobo Petrono prosecretario».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 129r-130v (*olim* cc. 135r-136v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 248, doc. n. XCIX.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro quinto, capo sesto, p. 253; ediz. 1993, p. 336; CARIDI, *Reggio Calabria*, p. 74.

E d i z i o n e p a r z i a l e : SPAGNOLIO, *liber XIV, caput IV*, vol. I, pp. 314-315 [C].

T r a d u z i o n e i t a l i a n a p a r z i a l e : *Ibidem*, vol. II, p. 334.

La pergamena (mm 685 x 280), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in buono stato di conservazione. Lievi macchie brune si trovano lungo l'antica linea di piegatura orizzontale. All'incrocio di questa con le tre pieghe verticali, a causa dell'usura, si sono creati piccoli fori, risarciti tutti con carta giapponese, che non ostacolano il recupero dello scritto del documento. La lettera iniziale «F» di «Federicus» sporgente rispetto al margine dello specchio della scrittura e prolungata verso il basso per tutta l'altezza del testo. Sul verso del documento restano piccole tracce di ceralacca rossa del sigillo impresso deperdito. La pergamena è stata rifilata lungo il margine inferiore, con asportazione del lembo membranaceo dove si trovavano i fori attraverso cui passava il cordone che reggeva il sigillo pendente deperdito.

✠✠✠ F E D E R I C U S D E I Gratia Rex Sicilie, Hier(usa)l(e)m et c(etera), universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Que per serenissimos dominos reges regni huius et signanter de inclita domo nostra Aragonie felicis recordationis predecessores nostros subdi/tis et benemeritis suis benigne concessa sunt, ea libenter quidem confirmamus, illisque confirmationis nostre robur adiicimus, ut confirmantis benignitas maior appareat et ipsis nostris subditis ad validanda eorum iura, confirmationis auctoritas adiungatur et ratificationis non desit presidiosa cautela. Sane nuper / per magnificos dilectos et fideles nostros Antocium de Tarsia et Colectam Maugerium, cives Rheginos, syndicos ad nos destinatos, sindicario nomine et pro parte universitatis et hominum nobilis civitatis nostre Rhegii, fuit maiestati nostre reverenter expositum quemadmodum superioribus mensibus ad supplicationem universita/tis et hominum ipsius civitatis Rhegii eisdem gratiose concessimus capitulum quoddam cum decretatione seu responsione nostra in pede dicti capituli apposita seriey sequentis: imprimis ipsa universita de Rhegio supplica humilmente vostra maiestà se digne confirmare tucti privilegii ad ipsa cita concessi / per li retroprincipi et maxime de la felicissima casa de Aragona, usu, riti, consuetudine, accostumati, capituli et gratie tanto in genere quanto in specie, et si per caso alcuno o alcuni de quilli sive in totum sive in partem per alcuna persona potente et officiali per qualsivoglia causa fosse stato / derogato o derogati, che non se intendano derogati immo che remangano in loro robore et firmitate et che ne siano ad unguem observati per lo advenire. *Placet regie maiestati*

confirmare dicta privilegia, capitula, gratias et consuetudines, expeditum in Castello Novo Neapolis, die .X°. mensis iunii .M°. / .CCCC LXXXVII^{o3)}. Rex Federicus. Vitus Pisanellus⁴⁾. Antonius Ianuarius⁵⁾. Capitulum primo. Quod quidem preinsertum capitulum iuxta tenorem dicte nostre decretationis intendentes et cupientes universitas et homines predicti eiusdem civitatis Rhegii ad cautelam et certitudinem ipsorum in privilegii / formam redigi et transcribi facere fuit per ipsos supranominatos syndicos eidem maiestati nostre humiliter supplicatum ut dictum preinsertum capitulum iuxta tenorem dicte responsionis seu decretationis nostre auctenticare et in privilegii formam redigi et transcribi facere, nec non et gratias, privilegia, capitula et consue/tudines dicte universitatis eidem gratiose confirmare, ratificare et approbare ac quatenus opus est de novo concedere benignius dignemur. Nos supplicationibus ipsius universitatis et hominum civitatis Rhegii favorabiliter annuentes quos consideratis meritis sincere devotionis et fidei ac ser/viciis eorum erga nos fideliter prestitis omni gratia dignos et de nobis benemeritos reputamus, iamdictum preinsertum capitulum iuxta tenorem et formam responsionis seu decretationis nostre in fine dicti capituli apposite laudantes, acceptantes et approbantes ac pleno regio favore, auctoritate / et presidio munientes et roborantes, ipsis eisdem universitati et hominibus dicte nobilis civitatis Rhegii tam in genere quam in specie privilegia, capitula, gratias et consuetudines per retroprincipes huius regni et signanter per serenissimos reges inclite domus nostre Aragonie pre/decessores nostros felicis memorie concessas et concessa iuxta illorum et illarum seriem et tenorem ad maioris gratie cumulum que in cunctis prodesse et non officere consuevit, tenore huius nostri privilegii nostra ex certa scientia deliberate et consulto ratificamus et confirmamus ac / quatenus opus est de novo concedimus et donamus. Ita quod tam dicta prementionata privilegia, capitula, gratie et consuetudines iuxta tenorem preinserti capituli et decretationis nostre quam huiusmodi nostra subsecuta confirmatio, acceptatio, approbatio ac de novo concessio et donatio / sint et esse debeant et censeantur ipsis universitati et hominibus dicte civitatis Rhegii et cuilibet ipsorum utiles, stabiles, perpetue, reales et firme, nec ullum diminutionis incommodum aut dubietatis involucrum quomodolibet pertimescant, sed omnimodam in iudiciis et extra opti/neant roboris firmitate dictique cives, universitas et homines Rhegini et quilibet ipsorum privilegiis, capitulis, gratiis et consuetudinibus predictis iuxta earum et eorum continentiam et tenorem prout in preinserto capitulo et ipsius decretatione continetur uti, frui, potiri, gaudere et plene / letari ad sanum, bonum et lucidum intellectum possint et valeant omni contradictione, dubietate et sinistra interpretatione cessante, illustrissimo propterea et carissimo primogenito et vicario nostro generali Ferdinando de Aragonia, duci Calabrie, premissa notificantes. Mandamus harum / serie de dicta scientia certa nostra illustrissimo regni huius magno camerario eiusque locumtententi, presidentibus et rationalibus camere nostre Summarie, thesaurariis, erariis et commissariis iuriumque nostre curie exactoribus et perceptoribus et aliis universis et singulis officialibus et subditis nostris quovis / nomine nuncupatis ac officio, dignitate et auctoritate fungentibus in hoc regno nostro et civitate predicta Rhegii constitutis ad quos spectaverit et de predictis quovis modo attingebit eorumque locumtenentibus tam presentibus quam futuris quatenus forma presentium per eos actenta illam / omniaque et singula superius contenta et declarata ipsis universitati et hominibus dicte civitatis Rhegii omni tempore teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque iuxta sui seriem et tenorem absque contradictione, obstaculo et sinistra interpretatione / quacumque et contrarium non faciant aut fieri permittant quavis causa pro quanto idem illustrissimus dux filius nobis morem gerere cupit, ceteri vero officiales et subditi nostri predicti gratiam nostram caram habent iramque^{a)} et indignationem penam mille unciarum auri nostro fisco applicandarum cupiunt non / subire. In cuius rei fidem et^{b)} testimonium presentes fieri iussimus magno maiestatis nostre

pendenti sigillo munitas. Dat(e) in terra nostra Padule per magnificum militem utriusque iuris doctorem, consiliarium, nostrum fidelem dilectum Ioannem de Tufo^{c)} ⁶⁾ locumtenentem illustrissimi don Goffredi Borges de / Aragonia⁷⁾ principis Squillacii Cariatique comitis, regni huius logothete et prothonotarii, collateralis, consilarii, nepotis et tanquam filii nostri carissimi, die primo mensis ianuarii, / millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, regnorum nostrorum anno secundo.

Rex Federicus^{d)}.

(SP D)

a) *B omette iramque.* b) *B omette fidem et.* c) *In B de Ruffo. L'intera sottoscrizione è autografa.* d) *La sottoscrizione del sovrano è autografa.*

¹⁾ Cesare d'Aragona, figlio naturale di Ferdinando I, nel 1475 era luogotenente generale nelle province di Terra di Bari e Terra d'Otranto (ALAGGIO, p. 180; A. DE LEO, III, pp. 160, 162, 174, 180). Divenne, in seguito, viceré in Principato Citra e Basilicata. Su di lui si veda PONTIERI, *Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona*, p. 550 nota 37.

²⁾ Giovan Tommaso de Mastrillis compare anche in un mandato dell'anno 1505 di Ferdinando Francesco d'Avalos de Aquino, marchese di Pescara, inviato ai doganieri, arrendatori e credenzieri del regno per notificare di non violare alcuni capitoli di privilegi già concessi all'università di Lecce (*Libro Rosso di Lecce*, II, doc. LXXIX, p. 113).

³⁾ Si desidera.

⁴⁾ Vito Pisanello, di Amalfi, fu regio scriba della cancelleria aragonese. Già presidente della Sommaria, fu anche segretario di re Federico d'Aragona. Morì nel 1527. Su di lui cfr. *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, doc. XXIII, p. 255; L. PEPE, pp. 65, 67-73, 88, 107, 147, 178-179, 227; DELLE DONNE, *Le cancellerie dell'Italia meridionale*, p. 383; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, pp. 260, 355, 361, 393, 397; *Libro Rosso di Lecce*, I, p. 286, 294, 296; II, p. 101, 103, 104, 105, 106, 108; INGROSSO, pp. 18, 79, 82, 129, 170-173; A. DE LEO, III, doc. 109, p. 227; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 105, 177, 334.

⁵⁾ Antonio Gennaro, viceprotonotaro, fu noto come funzionario della cancelleria ancora nell'anno 1521. Fu anche giudice della Vicaria e consigliere regio (cfr. BARONE, *Intorno allo studio dei diplomi dei re aragonesi di Napoli*, p. 10). Per la sua menzione in edizioni di fonti documentarie si vedano *Il Libro rosso della città di Monopoli*, p. 286; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, doc. XCIX, p. 464; INGROSSO, pp. 24, 82, 98, 153; ALAGGIO, p. 203.

⁶⁾ Giovanni de Tufo, UID, funzionario della cancelleria vicereale, compare nelle note di cancelleria di vari privilegi e mandati emessi tra il 1497 ed il 1520, come luogotenente del protonotaro Goffredo Borges, unitamente al segretario regio Bernardino Bernaudo, a Michele de Afflito, luogotenente del gran camerario, ed a Giovan Battista Spinelli, conservatore generale. Cfr. *Privilegi et capitoli della città di Cosenza*, pp. 72v, 75, 76v; *Il Libro Rosso della università di Trani*, p. 260 [380]; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, I, pp. 487, 490; *Libro Rosso di Lecce*, I, doc. LXXVI, p. 300; II, docc. LXXVI-LXXVII, pp. 109-110; docc. LXXX-LXXXI, pp. 114-115; INGROSSO, pp. 103, 109, 118, 126, 185; *Il cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, pp. 127, 136-138, 140; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 106, 181, 335, 337.

⁷⁾ Goffredo Borgia d'Aragona, duca di Candia, nipote o addirittura figlio di papa Alessandro VI, fu logoteta e protonotario del regno di Napoli, conte di Cariati e principe di Squillace con nomina fatta dal re Alfonso II il 9 maggio 1494 in sostituzione di Onorato Gaetani, suo cognato. Morì nel dicembre del 1516 o nel gennaio seguente. Più dettagliatamente su Goffredo Borgia si veda DE CARO, pp. 725-727, con la relativa bibliografia riportata. Compare in numerose edizioni di fonti documentarie, per le quali mi limito a citare *Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, pp. XI, 115 n. 741, 149 n. 990; appendice doc. XXXIX-XLI, pp. 278-289; *Il Libro Rosso della città di Monopoli*, doc. LVII, p. 229; *Libro Rosso di Lecce*, I, doc. LXXII, pp. 281-286, qui p. 286; doc. LXXIII, pp. 287-294, qui p. 294; *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. LIX, p. 169; INGROSSO, p. 18; A. DE LEO, III, doc. 104, p. 219; *Il cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, pp. 126-130, 140.

FERDINANDI <III> REGIS PRIVILEGIUM

1503 agosto 25, indizione VI, Barcellona

Ferdinando <III> d'Aragona, vista la lealtà della città di Reggio che aveva sostenuto la corona contro le continue guerre arretrate dai Francesi per poterla riconquistare, ospitando l'esercito regio, su richiesta di Nicola de Malgeriis, *miles*, e di Lanzo Mayrana, sindaci di Reggio, conferma alla predetta università una serie di privilegi già concessi dai precedenti sovrani d'Aragona. Tra questi, il privilegio di re Alfonso I che mantiene la città nella franchigia dei commerci in entrata e uscita. Inoltre, a causa della peste che per due anni colpì la città causandone lo spopolamento, della guerra e per il sostentamento delle truppe e di due flotte regie, sebbene la città avesse chiesto di pagare alla corte quattrocento ducati dei mille previsti, il re concede che la città di Reggio paghi per sette anni continui cinquecento ducati. Concede, altresì, che la città sia dichiarata del demanio regio e non sia mai alienata ad alcuno; che le cariche di castellano e capitano della città siano separate; che il possesso delle carceri sia restituito alla città; che gli ufficiali che contravvenissero a questi privilegi possano essere considerati alla stregua di persone private; infine, che sia lecito ai cittadini di Reggio difendere tali prerogative anche ricorrendo alle armi.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, cancelleria aragonese, n. 95 [A]. Sul r e c t o , in calce al documento, a sinistra, le note di presa di visione del reggente, del tesoriere generale e del luogotenente del protonotaro: «Vidit Malferitus¹ <in B e C Malferus> regens». «Vidit generalis thesaurarius». «Amatus pro locumtenente / prothonot(arii)». Più sotto, l'indicazione del registro della copia: «In privilegiorum primo / folio .LXXXIII.». A lato di queste, la nota di mandato: «Dominus rex ma(ndavi)t mihi Iohanni Royz / de Calcena². Visum per Malferitum regentem, / per generalem thes(aurarium)m, per Amatam pro / locumtenente prothonot(arii) et per cons(ervatore)m / generalem. / P(robata).» A destra, la nota del conservatore generale: «Vidit Sanctangelus³ conservator generalis». Sul lembo esterno della p l i c a , al centro, la nota di registrazione: «R(egistra)ta». Sul v e r s o , al centro, disposta nello stesso verso della scrittura, una nota di mano del XVIII secolo: «Ferdinando nel anno 1503 ad istanza della città di / Reggio per mezzo di Nicola Malgero e Lanzo Mayrana / sindici et sobaricatori destinati al re e successori ottennero varie / prerogative e privilegi, ut intus, e particolarmente le carceri / che siano nel dominio della città». Poco sotto, della solita mano del XVIII secolo, la nota di registrazione del documento nel ms. *Urbs Rhegina*, corrispondente alla carta indicata: «Registrato a libro pag. 141».

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, cc. 135r-137v (*olim* cc. 141r-143v) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 248, doc. n. C.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro sesto, capo secondo, pp. 258-259; § I, p. 333; ediz. 1993, pp. 345-346 nota 1; COTRONEO, *Costituzione di Reggio dal 1473 agli ultimi tempi*, pp. 466-467.

E d i z i o n e i n t e g r a l e : ANDRICH, doc. I, pp. 452-458 [D].

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIV, caput V*, vol. I, pp. 318-319 [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 337-338.

La pergamena (mm 820 x 580), restaurata, a p l i c a spianata, si trova in discreto stato di conservazione. Infiltrazioni di umidità hanno lasciato macchie scure sparse su tutto il supporto, piuttosto accentuate lungo il lato di sinistra. Le stesse hanno causato la putrefazione e la caduta di un lembo della membrana lungo il margine superiore di sinistra, senza tuttavia intaccare lo specchio della scrittura, e fori di media grandezza, al centro della membrana, che tuttavia non ostacolano il recupero della scrittura. Altri fori di media grandezza si trovano in calce al documento, lungo un'antica linea di piegatura del supporto, tutti risarciti con carta giapponese durante l'intervento di restauro. Restano i piccoli fori circolari, praticati su ciascun lembo della p l i c a , attraverso cui passava il filo che reggeva il piccolo sigillo cereo deperdito.

NOS FERDINANDUS Dei gratia rex Castelle, Aragonum, legionis Sicilie citra et ultra farum, Granate, Toleti, Valentie, Hierusalem, Gallecie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris ac insularum Canarie, comes Barchinone, dominus Vizcaie et Moline, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani, / magni ac liberalis animi gratitudinem esse argumentum maximum neminem latere existimamus quippe que principes non solum laude, sed celo ac immortalitate dignos efficere consuescat. Enimvero dum animo complectimur egregia et memoranda facinora nonnullorum subditorum nostrorum candore fidelitatis illustratorum non possumus. Sane contineri quin eos honoribus vel maximis ex/tollamus amplisque muneribus prosequendos merito censeamus, est ne etenim quicquam^{a)} fide charius, sanctius, honorificentius aut estimabilius in homine quam Summus Conditor^{b)} rerum veluti munus cuncta alia mirum in modum exuperans sibi duxerit vendicandam, celestia dona eternamque ac inextinguibilem gloriam fidelibus tantum promittens. Ex horum equidem cetu atque consortio minus repellendi erunt / cives et incole Regii in nostro ducatu Calabrie regni Sicilie citra farum, quos ne altius repetere curemus, in adventu Francorum geminato regnum nostrum predictum occupare^{c)} cupientium, non modo devincere et expugnare velut alias urbes et oppida permulta, sed neque animos eorum et fidem strenuam nostro servizio et statui sua sponte dicatam ullo unquam armorum exercitu aut debellantium / multitudine hostes ipsi quamvis gallicam rabiem et crudelitatem preferrent^{d)}, perterrefacere potuerunt, sed virili animi robore suffulti atque muniti ea semper fecerunt^{e)} tam in urbe ipsa propugnanda et hostibus coercendis, dum opus fuit quam in hospitandis et leto animo recipiendis exercitibus nostris illuc transuectis et aliis quibusvis opportunis agendis que a quibusque^{f)} fide/lissimis subditis et vassallis foret utique^{g)} expectandum, quas ob res oblatis^{h)} nuper ac reverenter celsitudini nostre exhibitis per vos dilectos et fideles nostros Nicolaum de Malgeriis, militem, et Lantium Mayrana, syndicos seu oratoresⁱ⁾ ab eadem civitate Regii seu eius universitate ad maiestatem nostram destinatos^{j)} capitulis subscriptis, in calce cuiusque eorum responsiones, / modificationes, decretationesque inferius exaratas fieri et apponi iussimus. Quorum quidem capitulorum et responsionum series sub huiusmodi forma procedit: «Supplicatione et gratie se domandano a la catholica maiestà del nostro signore re de Hyspania per la universita et homini de la nobile^{k)} cita de Rigio del regno de Napoli le quale hanno de domandar et supplicar li magnifici miser Co/lecta de Malgeri, miles, et miser Lantio Mayrana, imbasciatori et procuratori et sindici destinati per la dicta universita ad Sua Altetza. In primis la dicta universita et homini di quella besando le mano et pede de Sua Altetza humilmente in genere et in specie si recomandano ad quella. *Regia maiestas congratulatur et gaudet de adventu oratorum et de felici nuncio status civitatis Regii.* / Item supplica dicta universita ad Sua Altetza se digni per sua clemencia et benignita confirmare et de novo concedere ad dicta

universita tutti soi privilegii, capituli et gratie, inmonitati, exemptioni, consuetudine, riti accostumati et stili in lo meglio modo che dicta cita le habi da tutti li retroprincipi re et regine passati del regno de Sicilia citra et ultra farum, et signanter de la felicissima / casa di Aragona, et che de cetero imperpetuum per tutti et singuli officiali maggiore et minore et universitati subditi ad Sua Altetza ne siano inviolabiliter observati, non obstante qualsevoglia provisione facta oy da farese in contrarium, et si per caso per li tempi passati per alcuni officiali, baroni oy persone potenti et universitate vel aliquo modo in totum vel in partem potentialiter non fussino / stati observati, che non se intendano derogati immo siano in perpetuo suo robore et firmitate et siano observati. *Placet regie maiestati.* Item supplica dicta universita ad Sua Altetza, atteso quella tene privilegii de la felice memoria del re don Alonso primo et de altre rey de la felicissima casa de Aragona de essere franca et libera in lo regno de Sicilia ultra de tutti cose comparassi / et vendissi, intrasse et extrahesse tanto per uso de soy citatini quanto etiam mercimoniando quale gracia dicta universita per morte del prefato re don Alonso, essendo divisi li regni, non le ha più gaudito ne consequio, che se digni Sua Altetza confirmare et de novo concedere che dicta universita possa gaudere et fruire dicti privilegii et gratie et signanter in lo dicto regno de Sicilia ultra. / *Placet regie maiestati quod privilegium franquitatis desuper memoratum observetur^{l)} in iis que tantum pertineat ad usum civium civitatis eiusdem.* Item supplica essa^{m)} universita a le prefata catholica maiestà atteso tene privilegii autentici et maxime confirmati da la felicissima casa di Aragona per li quali non pagava exepto untzi trenta per anno a la regia corte, et non se / intendia ad nullo altro pagamento ne gravetza positi et imponendi, et dapo tale gratia potentialmente interrupta et reducta ad pagare milli ducati lo anno, la quale quantita con grandissima difficulta pagava, et al presente non fora possibile quelli pagare per havere patuti continui danni et destructione de peste dui anni continui et essere da quella depopolata et ultra le guerre et susten/tatione de gente de arme et le due armate de Sua Altetza che in tutto è remasa destructa et consumata, che se digni per sua clementia disgravare dicta universita de tanto pondo et reducerela ad ducati quattrocento pro anno che licet omne ragione lo recerca de reducerese a li dicti trenta untze haveva dicta universita respecto a le dispise grande et sustentatione de exerciti de sua / catholica maiestà, resteria contenta dicta universita pagare singulis annis dicti ducati quattrocento, et che non se habet de intendere per nullo futuro tempore in alcuno pagamento ordinarioⁿ⁾ ne extraordinario sub quocumque vocabulo nuncupati, nisi solum a li dicti ducati quattrocento per anno. *Placet regie maiestati quod per septem annos primo futuros solvantur quingenti duca/ti tantum anno quolibet facta gratia de reliquis quingentis ducatis per annum.* Item supplica essa universita ad Sua Altetza atteso tene privilegii auctentici et maxime de la felice casa de Aragona che per nullo tempo essa universita fosse alienata da lo regio dominio, domanio et corona, ma sempre essere retenta in lo domanio como è peculiare de sua corona, immo non se / concedere may per nullo futuro tempo in governo ne possere essere castellano et capitano in dicta cita una persona, ma che sia diversa, et che lo castellano non habea iurisdictione a la cita, ma solum se habea da impacchiare de lo governo del castello. E dapo che dicta universita pervenne subta lo dominio de Sua Altetza è stata concessa in governo ad alcuni fini al presente con/tra la forma de dicti privilegii del che dicta universita è estata et è mal contenta per essere stata maltrattata et ne ha molto patuto de manera che non era al proposito ne servizio de Sua Altetza. Pertanto supplica quella se digni che decqua innante non sia cubernatore in dicta cita et che lo castellano et capitano siano separati et diversi, et che dicto capitano sia omne anno muta/to et sindacato secondo la forma et continencia de soy privilegii. *Placet regie maiestati.* Item perche la presonia et carcere de la dicta cita era de la universita et possediola più volti, et in queste guerre et revolutione de tempi per li officiale et cubernatore li è stata tolta, se supplica humilmente ad Sua

Altetza se digni de gratia restituere et de novo concedere dicta presonia / et carcere essere de dicta universita et de novo donarencela. *Placet regie maiestati quod universitas civitatis restituatur in [eius]^o pristina possessione carceris.* Item per dicta universita se supplica ad vostra altetza che tutti et singule gracie et concessione sopradicti, quella se digni promectere observarele et fare observare da tutti et singuli officiali maggiori et minori de quella / et che nullo unquam tempore siano diminuiti del tenore et continentia di quelle, anze favorele et fare favorele ut supra. Et quotiescumque^p) per alcuno locutenente oy officiale seu misso oy privata persona se attentasse inalcona cosa oy in parte oy in tutto contra lo tenore de dicti privilegii et gratie confirmate et de novo concesse le sia licito ad ipsa universita et subsequenter / ad tucti et singuli citatini posseresele defensare in qual modo meglio vorrà et si necessario sarra impune defensaresele armata manu, et quando fosse attentato per lo capitano oy officiale de dicta cita ad ipsa universita sia licito tenerelo per privata persona et lo officio lo habbia da exercere li sindici de dicta universita finche per lo locutenente de la provincia de Sua Altetza / sarra provisto. *Placet regie maiestati quod privilegia, gratie et concessiones desuper memorate et per suam celsitudinem concesse et decretate inviolabiliter observentur, iuxta easdem decretationes*». Fuitque eidem serenitati nostre per vos syndicos seu oratores prefatos humiliter supplicatum ut capitula preinserta et unumquodque eorum, iuxta responsiones, decretationes / et modificationes in calce uniuscuiusque ipsorum factas et appositas eidem civitati^q) Regii eiusque universitati ex assueta nostra munificentia et liberalitate annuere, laudare, approbare, ratificare et confirmare dignemur. Nos^r) autem considerantes fidem singularem et innatum amorem animorumque affectionem civitatis predicte et illius singularium^s) in prenarratis commotio/nibus regni nostri Sicilie citra farum et istius Calabrie ducatus satis aperte comprobata supplicationibus ipsis ultro et placide annuentes. Presentis tenore scienter deliberate et consulto preinserta capitula et eorum quodlibet ac in eis contenta, iuxta et secundum responsiones, decretationes et modificationes predictas et in fine cuiuslibet eorum factas et adiectas, ut / prelibatur concedimus, laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus, eaque et unumquodque eorum, iuxta responsiones et modificationes predictas observare et observari effectualiter^b) facere per nos heredesque et successores ac officiales nostros quoscumque promittimus et pollicemur nostram tandem eisdem interponentes auctoritatem et decretum. Quocirca illustrissime / Ioanne principisse Asturiarum et Gerunde, archiducisse Austrie, ducisse Burgundie et cetera, filie primogenite nostre charissime gubernatricique generali ac post felices et longevos dies nostros in omnibus regnis et terris nostris immediate heredi et legitime successori, mentem nostram apperientes sub paterne benedictionis obtentu dicimus. Illustri vero spectabili magnificis nobilibus dilectisque consiliariis et fidelibus nostris viceregibus in dictis Sicilie citra et ultra farum regnis magnoque camerario et eius locumtenenti, presidentibus et rationalibus camere nostre Summarie, duanerio quoque credenceriis, cabellotis et arrendatoribus ac aliis officialibus quibuscumque, secretis insuper, vicesecretis, magistris portulanis et portulanotis, notariis et aliis officialibus nostris portuum et carricatoriorum / regnorum predictorum passuum quoque portuum platearumque custodibus et guardianis ac iurium quorumcumque exactoribus et perceptoribus eorumque et cuiuslibet ipsorum locumtenentibus et substitutis, ac demum universis et singulis officialibus et subditis nostris in regnis predictis et provinciis Calabrie et Apulie constitutis et constituendis quovis vocabulo nuncupatis officioque auctoritate, iurisdictione et potestate fungentibus ad quos spectaverit tam presentibus quam futuris districte precipiendo mandamus ad obtentum nostri amoris et gratie incursumque pene unctiarum duarum mille a bonis secus agentis irremissibiliter exigendarum et nostro applicandarum erario, ut preinserta capitula et omnia et singula in eis et eorum quolibet contenta et expressa, / iuxta et secundum responsiones et modificationes nostras predictas in fine

cuiuslibet eorum descriptas, appositas et continuatas, nec non presentem nostram concessionem, laudationem, approbationem, ratificationem et confirmationem ac omnia et singula precontenta teneant firmiter et observent tenerique et observari inviolabiliter per quos deceat faciant, cauti a contrario / agendo aut permettendo aliqua ratione vel causa, quanto dicta illustrissima princeps filia primogenita nostra charissima nobis obedire, ceteri autem officiales et subditi nostri predicti preappositam^{u)} cupiunt evitare penam. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro minori sigillo Sicilie citra farum, cum maius nondum sit fabricatum inpendenti, munitam. / Dat(a) in urbe Barchinona die .XXV^o. mensis augusti, .VI^e. indictionis, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tertio, regnorumque nostrorum videlicet Sicilie anno tricesimo sexto, Castelle et legionis tricesimo, Aragonum vero et aliorum vicesimoquinto, Granate autem duodecimo^{v)}.

Rex Ferdinandus^{w)}.

(SP D)

^{a)} D quicumque. ^{b)} B aggiunge nostri. ^{c)} B e C recuperare. ^{d)} B prepreferrent; C pre se ferrent; D prepreferrent. ^{e)} D fuerunt. ^{f)} D quibuscumque. ^{g)} B umquam. ^{h)} D satis. ⁱ⁾ D senatores in luogo di seu oratores. ^{j)} D ordinatos. ^{k)} B nobilissima. ^{l)} B omette observentur. ^{m)} B aggiunge predetta. ⁿ⁾ D oy dinaro. ^{o)} Integrazione da B per lacuna dovuta a foro del supporto. ^{p)} D quandocumque. ^{q)} D civitatis. ^{r)} B fisos. ^{s)} B singularem. ^{t)} B inviolabiliter. ^{u)} B omette preappositam. ^{v)} D duodecimum. ^{w)} La sottoscrizione del sovrano è autografa.

¹⁾ Il reggente *Malferitus* compare anche nel privilegio del 1502 di re Ferdinando III che conferma i capitoli concessi all'università di Trani dal viceré Consalvo de Cordova (*Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XCIII, pp. 246-261 [366-381]. Ancora nel privilegio di conferma dell'ufficio della mastrodattia di Bitonto conferito nel 1507 a Giovanni Cossa (*Il Libro Rosso della università di Bitonto*, II, doc. CXXII, p. 618). Negli statuti dell'università di Lecce del 1507 (*Libro Rosso di Lecce*, I, docc. LXXVIII-LXX, pp. 312, 326, 340). In ultimo, in due privilegi

dell'anno 1507 emessi a favore dell'università di Foggia (*Il Libro rosso di Foggia*, pp. 184, 335).

²⁾ Giovanni Ruyz de Calcena, catalano, notaio, fu segretario e consigliere regio. Morì nel 1519. Sul personaggio cfr. RUMEU DE ARMAS, pp. 96-107.

³⁾ *Santangelus*, conservatore generale della cancelleria compare insieme al reggente *Malferitus* nel doc. di Trani citato nella nota 1 (cfr. *Il Libro Rosso della università di Trani*, doc. XCIII, p. 261 [381]).

138

FERDINANDI <III> REGIS LITTERAE PATENTES

1514 agosto 30, indizione II, Valladolid

Il re Ferdinando <III>, per la fedeltà ed i buoni servigi prestati dai cittadini di Reggio alla corona, a causa dei quali la città ha subito gravi danni, su richiesta di Mario Mileto, U.I.D., *miles*, sindaco di Reggio, conferma alla predetta città una serie di privilegi. In particolare, concede che tutti i cittadini di Reggio possano importare sale, ferro ed acciaio dall'estero, secondo il tenore di un privilegio già concesso dal re Luigi III d'Angiò, nonostante i recenti divieti della regia camera della Sommaria; che essi non possano esser estradati dalla città dagli ufficiali maggiori e minori per qualsiasi prima causa, se non per il servizio regio, che se non tempestivamente indicato alla

loro convocazione, consentirà ai cittadini di rimpatriare senza neanche il permesso degli ufficiali; che i castellani non esigano più di dieci grana per la scarcerazione dei detenuti nel castello, come da precedente privilegio di Alfonso I; che i cittadini possano importare liberamente muli e schiavi dalla Sicilia, e particolarmente da Messina, senza alcuna molestia degli ufficiali, secondo il tenore di un altro privilegio già concesso da Alfonso I; che il luogotenente di Calabria non mandi a Reggio commissari per la giustizia, se non nel caso che gli ufficiali della città siano impediti ad amministrarla per altre faccende; che i sindaci o mastri di fiera possano tutelare i mercanti che giungono in città da ogni molestia degli ufficiali contro la loro persona e la loro mercanzia; infine, alla richiesta dei cittadini di Reggio di poter reputare alla stregua di persone private gli ufficiali che contravverranno ai privilegi concessi alla città, il sovrano concede che tali ufficiali siano condannati a pagare cinquecento ducati, metà dei quali andranno alla città che potrà direttamente riscuotere la somma.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 109r-111v (*olim* cc. 115r-117v) [B]. In calce al documento sono riprodotte le note dei funzionari di cancelleria: «Vidit Augustinus¹⁾ Virxelomus <così B, si legga vicecancellarius> et locumtenens prothonotarii». «Vidit generalis thesaurarius». «Vidit Marcellus²⁾ regens et locumtenens magni camerarii». Seguono la nota di mandato: «Dominus rex mandavit mihi Ugoni de Urries³⁾». La nota della tassa e del tassatore: «Solvat ducatos sex, tarenos .II. Petrus Ioannes⁴⁾ taxator». Le note di registrazione: «In privilegiorum .XIII., folio .CXV.» «Registrata die .XXVIII^o. septembris». «Sigillatum».

Regesto: MORABITO DE STEFANO, fasc. II, pp. 248-249, doc. n. CI.

Notizia: SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro sesto, capo secondo, pp. 261-262; § III, p. 333; ediz. 1993, pp. 348-349; LAGANÀ, ANVERSA, pp. 31, 51; COLAPIETRA, pp. 149-150.

Edizione parziale: SPAGNOLIO, *liber XIV, caput V*, vol. I, pp. 319-321 [C].

Traduzione italiana parziale: *Ibidem*, vol. II, pp. 339-340.

Ferdinandus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie citra et ultra farum, Hierusalem, Navarre, Valentie, Maioricarum, Sardinee, Corsice, comes Barchinone, dux Acthenarum et Neopatrie, comes Rossilionis et Ceritanie, marchio Oristanni et Gociani, universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Magni ac liberalis animi gratitudinem maximum esse augmentum^{a)} neminem latere existimamus quod quidem princeps non solum laude sed etiam celo ac immortalitate dignos existere consuevit, est enim in principibus liberalitas et munificentia commendabilis. Qui cum eorum subditis dum humaniter agunt et eis benigne provident illos ad maximam dilectionem ac ad indissolubilem firmitatis fidei vexuni allicere et promptiores inducere solent eorumque devotio serventium incalescit. Enimvero dum animo complectimur egregia ac memoratu digna facinora nonnullorum nostrorum subditorum candore fidelitatis illustratorum non possumus. Sane contineri quin eos maximis honoribus amplisque muneribus assignamus, ex horum quidem cetu ac consortio incolas civesque Rheginos in ducatu Calabrie in regno nostro Sicilie citra farum repellendos esse nequaquam duximus quive multa et longiora in medium afferre videamur pro nostra fidelitate servanda tam in hospitandis ac leto animo

recipiendis nostris exercitibus illuc transuherctis quam in multis aliis seruitiis ab eisdem nobis prestitis oppressiones, strages et multa ac gravia substituere damna. Quibus quidem civibus inde non exigua debetur retributio eosque pro meritis in genere et in specie gratiis singularibus et honoribus prosequi digne tenemur. Quapropter oblatis nuper ac reverenter celsitudini nostre exhibitis per dilectum et fidelem nostrum Marium Miletum utriusque iuris doctorem et militem, syndicum, procuratorem seu oratorem ab eadem civitate Rhegii ad maiestatem nostram destinatum capitulis subscriptis in calce eorum responsiones, modificationes ac decretationes inferius exharatas fieri et apponi iussimus. Quorum quidem capitulorum tenor sub huiusmodi forma procedit: «Supplicatione et gratie quale se dimandano a la catholica maiestà del re nostro signore per lo magnifico messer Mario Mileto utriusque iuris doctorem et cavallero, sindaco et procuratore destinato ad Sua Altezza per la università de la nobile città di Rhegio per parte et instantia di essa prenominata università. In primis la detta università basando li real piedi et mano de Sua Alteza, a quella humilmente supplica se voglio dignare confirmarle lo privilegio⁵⁾ qual tene del re Ludovico terzo, per lo quale se concede gracia a dicta università quale possa portare sale et ferro ab extra regnum pro usu civium tantum per la qual gratia detta università è stata in longa quasi possessione di portare sale, ferro et azaro ab extra regnum pro usu civium, del che non è memoria di huomo in contrario et quatenus opus esset dicta catholica maiestà se voglio dignare la prenominata gracia de novo concedere. *Placet regie maiestati dictam civitatem matrem et caput civitatum dicte provincie precharam^{b)} habenti dictum privilegium approbare, ratificare et quatenus opus est eidem civitati et cuilibet civi de per se de certa scientia deliberate et consulto de novo concedere ut possit portare ab extra regnum sal, ferrum et azarium pro usu civium tantum prout antiquitus soliti fuerant quam usque a regia camera Summarie eis noviter prohibitum fuit dicta prohibitione et quacumque alia provisione ab eadem regia camera Summarie contra eos facta non obstante.* Item dicta università supplica alla prefata catholica maiestà attento tene privilegii che soi citadini per nisciuno ufficiale maggiore o minore in qualsivoglia prima causa, nulla via, nullo exquisito colore, possano essere extracti da essa città et perche alcuni ufficiali de Sua Alteza tentano per indirecto extrahere dicti citadini quesito colore lo fanno pro regio servitio, se voglio dignare concedere a detta università che quandocumque hoc eveniret soi citadini non siano tenuti presentarse innanti detti ufficiali etiam si vocati fuerint colore ut supra. *Placet regie maiestati quod cives ipsi nullatenus extrahantur quesito colore ut supra, sed si vocati fuerint pro regio servitio quod eant et se presentent et si statim ipsis civibus se presentantibus et causam eorum adventus requirentibus illico non fuerint ostensum ab ipsis officialibus quale sit regium servitium pro quo vocati fuerint nec clare constiterit de regio servitio per officiales ipsos pretensos nullis aliis causis adiectis eo tunc cives predicti possint recedere et inpune in patriam remeare etiam venia non petita ab officialibus eos vocantibus.* Item la detta università supplica alla prefata maiestà atteso tene privilegio⁶⁾ de re Alfonso primo che sui cittadini quali fossero in lo castello de detta università pro carceratione et liberatione habbino di pagare grana dece se degni providere che tutti castellani quali al presente stanno et qui pro tempore fuerint non posseno exigere più di grana dieci. *Placet regie maiestati quod servetur privilegium adeo ut cives Rhegini carcerati in dicto castro pro excarceratione et exitura ianue non solvant nisi granos decem, non obstante quod contrarium forte fuerit observatum per castellanos ipsos a tempore quo dicta civitas pervenit in dominium seu quasi nostre maiestatis.* Item dicta università supplica a la prefata catholica maiestà atteso tiene privilegio⁵⁾ del re Alfonso primo da essere franchi soi citadini in la insula di Sicilia et perche in detta insola non li è osservato dicto privilegio dalli ufficiali di Sua Alteza in le mule et scave et pre maxime in la città de Messina, allegando che detto privilegio non s'intende per muli et scave, si degni sua catholica

maiestà ordinare che detto privilegio sia osservato etiam per mule et scave. *Placet regie maiestati quod tam inferendis mulis, scavis, ceteris^o omnino observetur franchitia.* Item la detta università supplica alla prefata catholica maiestà atteso lo locotinente della provincia di Calabria et suoi auditori solino mandare in la detta città alcuni commissarii o vero delegati cum vicibus et vocibus ad universitatem causarum li quali commissarii solino agravare in molti cose la detta città et suoi cittadini, si degni ordinare al detto locotinente et soi auditori che se astengono mandare detti commissarii immo accascando il necessario per expeditione della giustitia lo detto locotinente o alcuni di suoi auditori in capite et personaliter con loro corte ordinaria si debbiano conferire in detta città. *Placet regie maiestati quod locumtenens ipse de cetero nullatenus mictat commissarium in dicta civitate nisi aliqua causa de novo in dicta civitate emerit. Quo casu si locumtenens ipse et uterque suorum auditorum gravioribus negotiis detenti seu impediti fuerint mictere possit commissarium virum probum et idoneum qui tantum cognoscere valeat causam illam de novo emergentem de ceteris vero causis nullatenus se intromictat.* Item la detta università supplica alla catholica predicta maiestà atteso è in longa et quasi possessione de che non è memoria d'huomo in contrario che in lo tempo de le due fere, li sindici o vero magistri di fera di detta città possano guidare, assicurare et fidare tutti mercanti et qualsevoglia persona qual venesse in le dette fere per qualsivoglia causa, etiam per cause criminalissime, che non potessero essere molestati ne in persona, ne in le robbe, durante lo tempo de le dette due fere, se voglia dignare confirmare alla detta città sua quasi possessione et de novo concedere ut supra et che nisciuno ufficiale maiore o minore possa dar molestia ne in persona, ne in le robbe, a li mercanti et altre persone guidate ut supra et si alcuno ufficiale pretendesse fare il contrario, che dicti sindici et magistri di fera possano defenderli inpune sine aliquo preiudicio generato. *Placet regie maiestati quod universitas ipsa conservetur in sua quasi possessione guidandi et assicurandi mercatores et alias quasvis personas ad nundinas ipsius civitatis declinantes quatenus iuris est.* Item la detta città supplica alla prefata catholica maiestà atteso molti ufficiali se hanno forzato derogare et contravenire li privilegii di detta città, se voglie degnare concedere a detta città che qualsivoglia ufficiale maiore o minore directe vel indirecte pretendesse derogare vel contravenire in totum vel in partem alcuno privilegio di detta città ipso facto per li soi sindici posse essere publicato persona privata et per tale essere reputato da soi cittadini. *Placet regie maiestati quod omnes officiales qui privilegiis et franchitatibus universitatis ipsius consulto et de facto vel alias contraverint in penam ducatorum auri quingentorum incidant inremisibilem quorum pars media eidem civitati Rhegii applicetur et ab ea exigi possit».* Que quidem capitula et unum quodque eorum iuxta predicta responsiones eidem suppositas teneri et ad unguem observari volumus, decernimus, providemus et mandamus serenissime propterea Ioanne regine Castelle legionis, Granate et cetera, principisse Gerunde, archiducisse Haustrie ducisque Burgundie et cetera, filie primogenite nostre charissime gubernatricique generali ac post felices et longevos dies nostros in omnibus regnis et terris nostris, Deo propitio, immediate heredi et legitime successori mentem nostram declarantes sub paterne benedictionis obtentu. Dicimus et rogamus illustri vero spectabilibus magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris vice regi et locumtenenti generali sacroque nostro consilio ac eius presidenti magnoque camerario et eius locumtenenti, presidentibus et rationalibus camere nostre Summarie, magistro iusticiario et thesaurario ceterisque universis et singulis officialibus et sub actis nostris in dicto nostro citerioris Sicilie regno constitutis et constituendis et signanter gubernatori provincie Calabrie eiusque auditoribus castellanoque castris Rhegini, capitaneo, secreto, officialibus eiusdem civitatis Rhegii presentibus et futuris ac aliis ad quos spectare dicimus et districte precipiendo mandamus quatenus forma presentis per eos et eorum quemque diligenter actenta illam teneant firmiter et

observent tenerique et observari faciant inviolabiliter per quoscumque et non contrafaciant vel veniant aut aliquem contrafacere vel venire sinant ratione aliqua sive causa quanto prefata serenissima regina principissa filia nostra charissima nobis morem gerere ceteri vero officiales et subditi nostri predictam gratiam nostram charam habent iramque et indignationem nostram ac penam ducatorum auri duorum mille et boni cuiuslibet contrafacientis irremisibiliter exigendorum nostroque inferendorum erario cupiunt evadere. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro negotiorum Sicilie citrafarum regni magno sigillo inpendenti munitas. Datum in villa Vallis Soleti .XXX. die mensis augusti, secunde indictionis, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quartodecimo, regnorumque nostrorum videlicet Sicilie ultra farum anno quadragesimo septimo, Aragonum et aliorum tricesimo sexto, Sicilie citra farum et Hierusalem duodecimo, Navarre autem tertio.

Rex Ferdinandus.

^{a)} Così B, si intenda argumentum. ^{b)} C preclaram. ^{c)} C sclavis et in ceteris omnibus.

¹⁾ Il vicecancelliere e luogotenente del protonotaro Antonio Agostino, noto già dall'anno 1510, compare nel 1517 nelle conferme di privilegi fatte all'università di Taranto da Carlo V e sua madre Giovanna e nel 1518 alla città di Bari (cfr. *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, II, p. 634; *Il Libro rosso di Bari o Messaletto*, II, p. 75; ALAGGIO, docc. 91-92, pp. 212, 214; *Cortes del reinado de Fernando II*, pp. 32, 92, 129-176, 237, 242, 249, 273-276 e ss). Potrebbe essere lo stesso Augustino, luogotenente del gran camerario, che compare in alcuni mandati del 1538 emessi a favore dell'università di Foggia (*Il libro rosso di Foggia*, pp. 192, 342).

²⁾ *Marcellus*, luogotenente del gran camerario, unitamente al vicecancelliere Agostino, si ritrova in un privilegio del 1513 dato a Valladolid con il quale Ferdinando il Cattolico estende agli eredi di Consalvo Ferrando de Cordova i privilegi da lui

goduti (*Il Libro Rosso della università di Bitonto*, II, p. 634).

³⁾ Ugo de Urries, segretario regio, compare insieme al vicecancelliere Agostino in un documento dell'imperatore Carlo V, dato il 24 dicembre 1520 a Messina, con il quale sono notificati i capitoli e privilegi del regno di Sicilia, dati dall'imperatore il 12 maggio dello stesso anno a La Coruna (cfr. *Capitula regni Siciliae*, pp. 26-27). Sul personaggio si veda inoltre *Cortes del reinado de Fernando II*, pp. VII, XXI, XXIV, XLVI, L-LI, 7, 55, 183.

⁴⁾ Pietro Giovanni, tassatore della cancelleria, compare anche nelle conferme di privilegi fatte all'università di Taranto da Carlo V e sua madre Giovanna il 31 gennaio e 28 febbraio 1517 ed emesse da Bruxelles (ALAGGIO, docc. 91-92, pp. 212, 214).

⁵⁾ Cfr. doc. n. 123.

⁶⁾ Si desidera.

139

CAROLI ET IOANNAE REGUM PRIVILEGIUM

1521 febbraio 17, indizione IX, Worms

Carlo <V> imperatore e sua madre Giovanna d'Aragona confermano privilegi, capitoli e grazie all'università ed agli uomini di Reggio già concessi in passato che baroni ed ufficiali maggiori e minori dovranno osservare. Concedono, inoltre, che la città sia mantenuta nel regio demanio; che il castellano ed il capitano siano cariche separate; che i capitani, al termine del loro mandato annuale, siano soggetti a sindacato del loro operato, particolarmente quelli napoletani e cosentini, spesso favoriti dalla corte, che compiono numerosi soprusi a danno dei reggini, contro i

quali ci si appella al viceré di Napoli ed al luogotenente della provincia di Calabria; che gli eletti della città, ora in numero di trenta, vale a dire dieci gentiluomini, dieci onorabili e dieci popolani, siano ridotti a venti, in modo che gli affari della città siano sbrigati con maggior celerità; che nel corso delle due fiere tenute in città ad aprile ed il 15 agosto, sia garantita ai mercanti che giungono sicurezza per la loro persona e le loro mercanzie e non siano molestati dagli ufficiali, a motivo del quale essi non vengono più alle fiere; infine, che la città possa eleggere, scegliendolo tra i suoi cittadini, un capitano d'armi per la custodia della città che eserciterà il suo ufficio senza pretendere alcun salario.

O r i g i n a l e : deperdito.

I n s e r t o nel doc. n. 149 [B¹]. In calce all'inserto sono riprodotte le note di cancelleria: «Vidit cancellarius»; «Vidit Augustinus¹ viceprotonotarius»; «Vidit Loffredus² regens et pro magno camerario»; «Vidit Ludovicus Sanchez³ generalis thesaurarius»; «Vidit contrarelator generalis». La nota di mandato: «Sacra cesarea et catholica maiestas mandavit mihi Petro Garcia⁴». La nota della tassa e del tassatore: «Solvit ducatos quinque, tarenun unum. Morera⁵ pro taxatore». In ultimo la nota della registrazione: «In privilegiorum .VI., folio .CCXXVI.».

C o p i a inserta: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 139r-142r (*olim* cc. 145r-148r) [B].

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 249, doc. n. CII, sotto la data del 7 febbraio.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, ediz. 1857, vol. I, libro sesto, capo secondo, pp. 262-263; ediz. 1993, p. 350; COTRONEO, *Costituzione di Reggio dal 1473 agli ultimi tempi*, p. 467; G. VALENTE, p. 150.

E d i z i o n e : ANDRICH, doc. II, pp. 460-467.

Nos Carolus divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus rex Germanie et cetera, Ioanna mater et idem Carolus eius filius primogenitus Dei gratia reges Castelle, Aragonum, legionis utriusque Sicilie, Hierusalem, Ungarie, Dalmatie, Croatie, Navarre, Granate, Toleti, Valentie, Gallicie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, Gennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris ac insularum Canarie, nec non insularum Indiarum et terre firme maris Oceani, archiduces Austrie, duces Burgundie et Barbancie, comites Barchinones, Flandrie, Tiroli et cetera, domini Vizcaie et Moline ac etiam duces Acthenarum et Neopatrie, comites Rossilionis et Ceritanie, marchiones Oristanni et Gociani, universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Subditorum supplicationes gratissimi principes libenter exaudire consueverunt, qui dum erga suos fideles benivolos et munificos se prebent in illos fidelitatem augent et alios eorum exemplo ductos ad fidelitatem servandam et frequentius serviendum animant et incendunt. Cum itaque universitas et probi homines nobilis civitatis nostre Regii predicti nostri Sicilie citra farum regni maiestati nostre quasdam supplicationes in forma capitulorum offerre fecissent eas in nostro sacro consilio videri, legi et postmodum decretari fecimus et mandavimus, prout in pede uniuscuiusque ipsorum capitulorum scriptum et continuatum est. Tenor vero earundem supplicationum et capitulorum cum dictis decretationibus nostris in calce ipsorum descriptis et continuatis talis est: «Supplicatione et gratie le quale humilmente se domandano a la serenissima cesarea maiestà per la città di Reggio de la provincia di Calabria del regno di Napoli, le quale tutte redundano in servitio et stato de sua serenissima cesarea maiestà. In primis decta città basa humilmente le mani et pedi di detta cesarea maiestà et

a quella supplica dicta città ad sua serenissima maiestà sia exaudita in le soi supplicationi. Item dicta città supplica alla detta cesarea maiestà se degna per sua clementia et benignità confirmarli, autenticarli et corroborarli, immo de novo concedere tutti soi privilegii, capituli et gracie, usanci accostumati in lo meglio modo che li hebbe da tutti li re et regine passati et che de tutti ufficiali maiuri et minuri, baruni et universitate le siano ad unguem observati, nulla sinistra interpretatione, ymmo sempre se debiano interpretare in favore di detta città et si per caso per alcuni ufficiali maiuri o minuri, baruni et università aliter se tentasse de non volere osservare detti privilegii, capituli et gracie, usanci et accostumati che sia licito a detti cittadini, sindici et citta farseli osservare con tutti li generatiuni et defensiuni che ad essi parerà nullo preiudicio generato ad essi città, sindici et soi cittadini. *Placet regie et cesaree maiestati confirmare et quatenus opus sit de novo concedere dicta privilegia, capitula et gratias si et prout dicta universitas in possessione eorum hactenus fuit et in presentiarum existit.* Item supplica dicta città ad sua serenissima maiestà cesarea attento è capo et matre de tutta la provincia de Calabria et citate di grande importanza che si degni per sua clementia et benignità manutenerla et conservarla in perpetuo demanio et per la corona de sua cesarea maiestà et che per nullo tempo, per nulla causa, nulla via, nullo exquisito colore, per nulla necessità et pro bono pacis si habbia ad donar in baroni ne a gubernatori ma che sempre sia per la cesaria corona di vostra maiestate et gubernata per lo capitano annali, et che omne anno se habbia da mutare et stare personaliter ad sindacato et che lo castellano non si habbia d'impacciare in altro excepto in lo governo de lo castello et non habbia nulla iurisdictione ne dominio in detta città, et lo castellano et capitaneo siano diversi et si per causa altrimenti per vostra cesarea maiestà o per altri ufficiali maggiori o minori altramente fosse provisto, che ad detta città et soi cittadini sia licito contradire et non li obedire tali mandati, ymo resistere impune etiamsi opus fuerit armata manu nullo preiudicio generato a detta città et suoi cittadini, cossi como detta città tene per li autentichi privilegii. *Placet regie maiestati conservare dictam civitatem in suo regio demanio, iuxta formam suorum privilegiorum et quod castellanus et capitaneus sint diversi et capitaneus stet sindicatui, iuxta capitula regni et quod ad alia serventur constitutiones et capitula regni et privilegia dicte universitati concessa prout fuerunt et sunt in possessione eorum.* Item supplica dicta città alla predetta cesarea maiestà attento che soleno venire in detta città per capitanei Napolitani et Cosentini li quali per essere favoriti da la corte fanno mille agravii et storsioni alli cittadini, di modo che molti cittadini ne so stati diffacti et de poi se partino per lo favore teneno de la corte senza stare ad sindacato et per molto che detta città havesse supplicato tanto a lo vicere de Neapoli, come a lo locotenente de la provincia de Calabria lo quale sta in Cusentia, che le voglia mandare ad stare a sindacato et dare le raxiune del loro administrato, non è stato possibile che loro vengano, ymo admenaczano alli citadini li quali non se havessero ad querelare del loro. Per tanto essa città humilmente supplica alla cesarea maiestà se degni per sua clementia et benignità providere a detta città che tanto Neapolitani como Cosentini non habbiano da essere de cetero capitanei di detta città et si per causa per inadvertentia o per in altro modo venissero per ufficiali Neapolitani et Cosentini, che a detta città sia licito non li recepere, ymo contradire, nullo preiudicio generato, ad detta città sindici et cittadini, et che non habbiano de incurrerre in detta pena. *Placet regie maiestati providere de bonis capitaneis qui bene se habeant in dicto officio et quod stent syndicatui et si qui sunt exercuerint dicta officia et non steterint sindicatui, scribatur viceregi quod cogat eos stare sindicatui servatis capitulis et constitutionibus regni et aliis de iure servandis.* Item supplica dicta città actento ei stato ordinato che in lo espedire de li cose appartenenti ad detta città se habbiano de expedire per trenta electi come so deci gentilhomini, deci honorati citadini et deci del populo et perche ni he grande difficoltà a lo bisogno de dicta città se ponno congregare tanti citadini et a li voti per non si potere

congregare le cose se restano et non si expedixeno in lo facto de la citati. Per tanto essa città supplica la predetta cesarea maiesta che si digna per sua clementia et benignità ordinare che in ditto consiglio se habbia da diminuire et reducirse ad vinte, acciò che le cose de essa città con più celerità si habbiano de expedire. *Placet regie maiestati quod sint viginti unus ad regie dignitatis beneplacitum.* Item supplica detta città se soleno fare ogni anno due fere seu dui mercati, l'una è de mese d'aprile et l'altra de li .XV. d'augusto per tutto lo mese, la quale fera seu mercati so molti utili a detta città et soi cittadini che veneno mercatanti et gente assai accattano et vendono in detta città, per la quale detta città senne ayuta et massime in lo pagare de li regii pagamenti et tene privilegii authentichi, che in tempo de dette fere possa assicurare tutti li mercanti che venino in dette fere che possano venire salvi et securi tanto ipsi come robbe loro, et perche alle volte dicti mercadanti so molestati da li ufficiali di questa provincia non li è inteso l'assicuramento, per questo dicti mercadanti se restano a non venire in dette fere. Per tanto essa città supplica humilmente ad vestra cesarea maiestà che si degni concedere per gratia a detta università et soi cittatini che possano assicurare et fidare ad tutti mercadanti et robbe loro che possano venire, stare et commorare in dette fere et tornare liberi et assoluti senza inpaczo alcuno, et si per caso per alcuno ufficiale maiore et minore aliter si temptasse che dicta cittate et sindici le possano liberamente mantenere et defenzare tanto ad essi come robbe loro, nullo preiudicio generato, ad detta città et soi cittadini. *Placet regie maiestati quod servetur prout actenus servari solitum fuit et est.* Item se supplica la predecta cesarea maiestà che actento decta città è di marina et de importantia et molto fiacca ut supra taliter che in lo tempo de la estate tene non poco necessario de capitano di arme, che la predetta cesarea maiestà se degne concedere a detta città che ogni anno ad suo libero arbitrio et facultate possa eligere uno capitano d'arme per la custodia et regimento de detta città et questo per causa che havendo detta città potestà di eligere detto capitano d'armi facilmente troverà persona idonea che exercitara detto officio senza alcuno salario gratis et amore et maxime per detta città havere in lo contorno molti baroni sufficienti et atti a tal ministerio el che non saria quando la electione di detto capitano d'armi spectasse ad altro superiore. Imperoche detta università seria costricta de pagare salario, el che seria impossibile per la sua povertà, et tanto più che in li anni passati sono stati in detta città molti capitanei d'armi alli quali detta città non dava cosa alcuna ma quelli erano salariati de camera fiscali. *Placet regie maiestati cum casus occurrerit de ydoneo capitaneo guerre opportune providere et scribatur viceregi, ut ipse nomine sue maiestatis illud idem faciat».* Post quarum quidem supplicationis et capitulorum presentationem fuit pro parte dicte universitatis et hominum predictae civitatis Regii eidem maiestati nostre humiliter supplicatum ut preinserta capitula cum responsionibus et decretationibus in fine uniuscuiusque ipsorum apposis in formam privilegii redigi illaque acceptare et approbare et confirmare et quatenus opus sit de novo concedere ex nostra solita benignitate dignaremus. Nos autem dicta supplicatione uti iusta admissa ad fidelitatem quam erga nostram coronam Aragonie semper dicta civitas et homines illius tenuit debitum habentes respectum volentesque rata et firma esse que per nos concessa civitati prenominate et habitatoribus illius fuere. Tenore presentium nostri ex certa scientia deliberate et consulto regiaque auctoritate nostra preinserta capitula et unumquodque illorum iuxta tenorem, sensum et continentiam decretationum et responsionum nostrarum in fine uniuscuiusque ipsorum capitulorum appositarum et continuatarum civitati predictae Regii et habitatoribus illius laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus et quatenus opus est de novo concedimus nostrique huiusmodi laudationis, approbationis, ratificationis et confirmationis ac quatenus opus sit nove concessionis munimine et presidio roboramus et validamus. Volentes et expresse decernentes quod semper et ubique dicta preinserta capitula et unumquodque illorum cum decretationibus et

responsionibus nostris in illis appositis et adiectis sint et intelligantur et interpretantur in favorem, commodum et auxilium dicte civitatis et hominum illius nullumque in iudicio vel extra sentiant impugnationis obiectum, defectus incommodum, aut noxe alterius detrimentum, sed in suo semper robore et firmitate perseverent. Et ut predicta illum quem volumus sortiantur effectum illustrissimo propterea viceregi, locumtenenti, admirato et capitano nostro generali presenti et successive futuro, magno camerario magistroque iustitiario, regentibus nostram cancellariam, regenti et iudicibus magne curie Vicarie, locumtenenti, presidentibus et rationalibus camere nostre Summarie, vicegerentibus, iusticiariis, gubernatoriis, auditoribus ac provinciarum commissariis ceterisque universis demum et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et minoribus quovis nomine nuncupatis, titulo, auctoritate, potestate et dignitate officio fungentibus in predicto nostro Sicilie citra farum regno constitutis et constituendis ad quem seu quos spectabit presentesque pervenerint seu fuerint quomodolibet presentate eorumque locatentibus et substitutis presentibus pariter et futuris eadem nostra regia autoritate dicimus et districte precipiendo mandamus quod forma presentium per eos et unumquemque ipsorum diligenter actenta et in omnibus inviolabiliter observata illam predicta civitate Regii et hominibus habitantibus in illa teneant firmiter et observent ac inconcusse observari faciant et mandent iuxta illius seriem, formam, continentiam et tenorem et contrarium non faciant aut fieri permittant ratione aliqua sive causa pro quanto gratia nostra illis cara est et preter ire et indignationis nostre incursum penam ducatorum auri duorum mille cui contraventionis casu prompta et rigida non deerit executio cupiunt subire. In cuius rei testimonium presens privilegium fieri iuximus nostro negotiorum Sicilie citra farum regni magno quo antequam ad sacrum Romanorum imperium electi essemus, utebamur sigillo cum nondum alia fabricata fuerint impendenti munitum. Datum in civitate nostra imperiali Vuormacie, die decima septima mensis februarii, none indictionis, anno a nativitate millesimo quingentesimo vicesimo primo, regnorum nostrorum videlicet electionis sacri imperii anno tertio, regine Castelle legionis, Granate et cetera anno decimo octavo, Navarre septimo, Aragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem et aliorum sexto, regis vero omnium sexto.

Yo el rey.

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

²⁾ Cicco Loffredo fu regio consigliere già nel 1512 e presidente del Sacro regio Consiglio dal 1522 al 1539 quando divenne reggente del consiglio collaterale. Compare in numerosi documenti compresi tra il 1519 ed il 1544 unitamente al funzionario di cancelleria de Colle ed al segretario Seron. Morì a Napoli nel 1547. Sul Loffredo si vedano *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli*, p. 146; GIANNONE, *Historia civile del regno di Napoli*, p. 144; L. PEPE, p. 206; *Il Libro rosso della città di Monopoli*, pp. 302, 305, 316, 318, 472, 475; *Il libro rosso di Bari o Messaletto Bari*, II, doc. n. CCXI, pp. 76-78, qui p. 77; *Il Libro Rosso della università di Trani*, pp. 197-198, 200, 202-203, 211, 213, 240, 263, 422; *Il Libro rosso della università di Bitonto*, I, p. 200; *Storia e fonti scritte: Mesagne*, doc. 13, p. 44; *Il Libro rosso di Foggia*, pp. 126, 192, 201, 207,

212, 216, 226, 319-320, 338, 342; *Il cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. 231, p. 166.

³⁾ Ludovico Sanchez risulta essere reggente della tesoreria generale ancora nell'anno 1532 (cfr. *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno per li serenissimi di casa de Aragona*, p. 93). Probabilmente parente di Alfonso Sanchez (per il quale cfr. la nota 5 del doc. n. 142), potrebbe essere identificato anche con il Sanchez menzionato nel 1526 nel diploma di Carlo V di conferma dei privilegi alla città di Bari (*Il libro rosso di Bari o Messaletto*, II, pp. 76-78, doc. n. CCXI, qui p. 77, ove compare come Lin. Sanchez).

⁴⁾ Pietro Garcia, funzionario della cancelleria, compare nelle note di mandato di diversi documenti emanati tra il 1520 e il 1527. Per questi documenti si rimanda a *Il libro rosso di Bari o Messaletto*, II, pp. 76-78, doc. n. CCXI,

qui p. 78; INGROSSO, pp. 50, 73, 121, 124, 205, 209, 211, 226.

⁵⁾ Si tratta di Bernardino Morera, nel 1520 «pro taxatore», nel 1539 rationale della Sommaria (cfr. CERNIGLIARO, *appendice*, p. 773; INTORCIA, p. 219; DELLE DONNE, *Burocrazia e*

fisco a Napoli tra XV e XVI secolo, pp. 400, 539 nota n. 1702). Compare in un decreto di relevio della regia camera della Sommaria del 1538 emesso contro Teodoro Gentile di Barletta circa l'investitura dei feudi di Bitonto (*Il Libro rosso della università di Bitonto*, vol. II, p. 636).

140

RAIMUNDI DE CARDONA COMITIS LITTERAE PATENTES

1521 luglio 3, Napoli

Raimondo de Cardona, conte di Albeto, duca e capitano generale, ordina a tutti gli ufficiali del regno e della provincia di Calabria di osservare i capitoli dei privilegi concessi alla città di Reggio il 17 febbraio 1521 dall'imperatore Carlo V.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 139r-142v (olim cc. 145r-148v) [B]. In calce al documento sono riprodotte le note di cancelleria: «Vidit Motula¹⁾ regens». «Vidit Simon Ruiz²⁾ regens generalem thesaureriam». «Vidit Antonius Ianuarius³⁾ viceprothonotarius». «Vidit de Colle⁴⁾ regens». La nota di mandato: «Dominus rex mandavit mihi Antonio de Seron⁵⁾». La nota della tassa e del tassatore: «Solvit tarenos duos. Iohannes Caphatanus pro taxatore». La nota di registrazione: «In partium locumtinentie .XXVIII., folio .CLVIII.». In ultimo, una nota del *summarius*: «Exequatoria regii privilegii de la confirmatione et nova concessione de li capituli concessi per la cesarea maiestà alla università et homini de la città di Regio in forma cancellarie».

Carolus divina favente clementia electus Romanorum imperator semper augustus rex Germanie, Ioanna mater et idem Carolus eius filius primogenitus eadem gratia reges Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem, Ungarie, Dalmatie, Croatie et cetera. Raymundus de Cardona⁶⁾ comes Albeti, dux et capitaneus generalis, quorumcumque maritimum exercituum omnium regnorum et dominiorum cesarearum et catholicarum maiestatum, nec non earundem maiestatum in presenti regno vicerex, capitaneus et locumtenens generalis ac eiusdem regni magnus admiratus regnique ulterioris Sicilie, magister iusticiarius et cetera, illustrissimo huius regni magno camerario eiusque locumtenenti, presidentibus et rationalibus regie camere Summarie, magistro iustitiario, regenti et iudicibus magne curie Vicarie sacroque consilio ac regenti officium generalis thesaurarie, nec non gubernatori et auditoribus provinciarum Calabrie ac commissariis, sindicis, universitatibus et hominibus, vicegerentibus et iustitiariis ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis regiis maioribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis titulo, officio, auctoritate et dignitate fungentibus ad quos seu quem presentes pervenerint et fuerint quomodolibet presentate, regiis fidelibus dilectis, gratiam regiam et bonam voluntatem. Nuper pro parte universitatis et hominum nobilis civitatis Regii fuit nobis presentatum quoddam regium privilegium cesarearum et catholicarum maiestatum omni qua decet sollemnitate vallatum, tenoris et continentie subsequenter videlicet: ...⁷⁾. Fuit propterea pro parte dicte universitatis et hominum nobis humiliter supplicatum ut dictis capitulis cum eorum decretationibus nostras exequatorias licteras impartiri benignius dignemur. Nos vero volentes regiis ut tenemur obedire mandatis illisque obtemperare tenore presentium de certa nostra scientia

deliberate et consulto ac ex gratia speciali vobis predictis officialibus et subditis regiis et unicuique vestrum insolidum dicimus, precipimus et expresse mandamus quatenus forma et tenore dictorum preinsertorum capitulorum cum eorum decretationibus super executione eorundem per vos et unumquemque vestrum diligenter inspectis illa predictae universitati civitatis Regii teneatis et observetis ac tenere et observari faciatis ad unguem inviolabiliter indiminate per quos decet iuxta illorum tenores pleniores omni dubio, contradictione et impedimento cessantibus et contrarium non faciatis pro quanto gratiam predictarum cesarearum et catholicarum maiestatum caram habetis et penam in preinsertis capitulis contentam cupitis evitare. In quorum fidem presentes fecimus fieri magno catholice maiestatis felicis memorie impendenti sigillo munitas cum sigillum predictarum cesarearum et catholicarum maiestatum nondum sit expeditum. Datum in Castro Novo Neapolis, die tertio mensis iulii, millesimo quingentesimo vicesimo primo.

Raimondus de Cardona.

¹⁾ Il reggente Motula si ritrova in altri documenti compresi tra gli anni 1514 e 1526. Per questi si vedano *Il Libro rosso della università di Bitonto*, II, doc. CXIX, p. 578; INGROSSO, p. 74.

²⁾ Simon Ruiz compare come reggente e tesoriere generale in altri documenti di cancelleria nel 1520, per i quali si rimanda ai *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli*, pp. 81-82; *Ragionamento intorno al pieno dominio della Real Mensa Vescovile di Anglona e Tursi*, appendice, p. XXVI, doc. n. XI. In quest'ultimo repertorio è riportato un diploma di Raimondo de Cardona del 4 maggio 1520 che conferma un privilegio concesso alla diocesi di Anglona nel 1518 da Carlo V e dalla regina Giovanna a favore di Giovanni Antonio Scoto, vescovo di Anglona, relativo alla concessione dei diritti sul casale di Anglona. Reca le seguenti note di cancelleria: «Don Raymundo de Cardona. Vidit Montaltus regens. Vidit De Colle regens. Vidit Loffredus regens. Vidit Antonius Januarius viceprotonotarius. Hieronimus locumentenens magni camerarii. Vidit Simon Ruiz regens generalem thesaureriam. Dominus vicerex mandavit mihi Antonio de Seron. Solvat tarenum unum. Lopis taxator. In partium locuntenentiae XIII, fol. 225». Si ritrova ancora come reggente generale della tesoreria nel 1525 (cfr. L. PEPE, p. 206).

³⁾ Cfr. la nota 5 del doc. n. 136.

⁴⁾ Il reggente de Colle è noto tra gli anni 1511 e 1548. Compare citato in moltissimi documenti editi, per i quali mi limito a ricordare *Il libro rosso della città di Monopoli*, pp. 302, 316, 318,

471; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 122, 126, 147, 192, 201, 206-207, 216, 225-228, 234, 319-320, 338, 342-343, 345, 348-349; *Il Libro rosso della università di Trani*, p. 184, 190, 192, 197, 263, 422; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, II, pp. 578, 800; INGROSSO, p. 74.

⁵⁾ Antonio Seronio, reggente e segretario, è noto tra gli anni 1516 e 1526, citato anche nelle note di mandato. Sul personaggio si vedano *Il Libro rosso della città di Monopoli*, p. 302; *Il Libro rosso della università di Bitonto*, II, pp. 578, 800; *Libro rosso di Lecce*, II, pp. 129, 141-143, 146; INGROSSO, pp. 30, 74, 124; *Storia e fonti scritte: Mesagne*, doc. 13, p. 44, dove è menzionato con il nome Antonio de Serott; in ultimo, *Il cartulario di Carlo Maria L'Occaso*, doc. 228, p. 148; doc. 231, p. 166. Compare in una lettera esecutoria di Raimondo de Cardona del 4 maggio 1520 con la quale viene confermato un privilegio già concesso alla diocesi di Anglona nel 1518 da Carlo V e dalla regina Giovanna a favore del vescovo di Anglona. La nota di ammdato è la seguente: «Dominus vicerex mandavit mihi Antonio de Seron» (cfr. *Ragionamento intorno al pieno dominio della Real Mensa Vescovile di Anglona e Tursi*, appendice, doc. n. XI, p. XXVI).

⁶⁾ Su Raimondo di Cardona (1467-1522), viceré di Napoli dal 1509, cfr. CONIGLIO, *I Viceré spagnoli di Napoli*, pp. 18-26.

⁷⁾ Doc. precedente.

1540 maggio 11, Gand

Carlo V imperatore invia un mandato procuratorio al viceré Pietro de Toledo con il quale gli conferisce autorità a vendere o gestire i beni ed i redditi patrimoniali della corona, come meglio reputerà, al fine di utilizzare i proventi per mantenere le guarnigioni e rinforzare i presidi necessari alla difesa del regno dalle incursioni dei Turchi, particolarmente lungo le coste maggiormente esposte ai pericoli.

I n s e r t o nel doc. seguente. In calce all'inserto sono riportate le note dei funzionari di cancelleria: «Vidit Perrenotus¹⁾ pro prothonotario et magno camerario»; «Vidit Filippus Augustinus Mas pro generali thesaurario». La nota di mandato: «Sacra cesarea et catholica maiestas mandavit michi Alfonso Idiaqui²⁾». La nota della tassa e del tassatore: «Nihil solvat quia curie, Mas pro taxatore». La nota della registrazione: «In privilegiorum .XXI°. folio .V°.».

CAROLUS divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, rex Germaniæ, Ioanna mater et idem Carolus, eius filius, reges Castellæ, Aragonum, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentia, Galletiæ, Maioricarum, Hispalis, Sardinia, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, insularum Canariæ Indiarumque insularum et terræ firme maris oceani, archiduces Austriæ, duces Burgundiæ et Brabantia, comites Barchinonæ, Flandriæ, Tiroli, domini Viscaye et Molinæ, duces Athenarum et Neopatriæ, comites Rossilionis et Ceritaniæ, marchiones Oristani et Gociani, illustri Petro a Toletto marchioni Villæ Franchæ, viceregi, locumententi et capitaneo nostro generali in prefato citerioris Siciliæ regno, salutem et gratiam. Cum Turcharum tyrannus sacro sanctæ fidei nostre catholicæ perpetuus hostis superioribus annis varias classes ad christianam rem publicam et precipue dictum nostrum citerioris Siciliæ regnum infestandum miseret dubireturque inmo pro comperto habeamus Turchum ipsum hoc anno hoc idem facturum et quoniam ob maximas et insuperabiles expensas quas fecimus ut ipsis classibus resisteremus nuperrimeque loca maritima dicti regni ubi evidentius periculum imminere videatur stipendiariis militibus munire, arcesque et propugnacula ibi existentia reficere et instaurare ac cetera que ad illius defensionem aliorumque regnorum nostrorum rei publice christiane conservationem convenire videntur preparare iusserimus, non habeamus unde nobis necessarios sumptus et ad predicta perficienda et ad tantum imminere periculum preveniendum aliasque urgentissimas necessitates subveniendas subministraremus, ut dictum nostrum citerioris Sicilie regnum christianam rem publicam defendere et conservare videamus omnibus aliis viis et formis que cum minori nostro dispendio excogitari poterunt optime perpensis tandem ut maiora vitemus, cogimur ad venditiones et alienationes bonorum et reddituum nostrorum patrimonialium aliarumque rerum pro ipsius regni defensione et utilitate devenire. De tuis igitur fide, industria, diligentia et in rebus agendis dexteritate ac integritate plurimum confisi, te tenore presentium nostrum verum legitimum et indubitatum procuratorem et mandatarium facimus, instituimus et creamus ut nostris vice ac nomine possis et valeas quecumque et quascumque civitates, oppida, castra, loca, terras, casalia, iura fiscalia, redditus, iurisdictiones et quecumque alia ad nos et nostram regiam curiam spectantia cum pacto aut sine pacto de retrovendendo persone seu personis et pro pretio seu pretiis tibi bene visis vendere, alienare et insolutum dare, nec non ampliaciones quorumcumque feudorum tam habitatorum quam in habitatorum, bonorum, officiorum, iurium quibusvis personis titulo honeroso et pro nostre regie curie utilitate dare et concedere ipsosque et ipsa ad unum filium generum vel alium quemvis heredem ampliare iurisdictionemque tam civilem quam

criminales in secundis causis vaxallorum quibuscumque personis seu baronibus tam titulatis quam non in terris quas possident et super vaxallis in ipsis habitantibus concedere et elargiri. Assensusque et consensus super quibuscumque venditionibus, donationibus, alienationibus, oppignorationibus, testamentis et cuiuscumque generis contractibus factis sive fiendis per quascumque personas cuiuscumque qualitatis existant etiam in casibus per nostram regiam pragmaticam superioribus expeditam quam hic haberi volumus pro expressa et de verbo ad verbum annotata nobis reservatis prestare et interponere instrumentumque et instrumenta, privilegium et privilegia super predictis omnibus et eorum quolibet necessaria et opportuna et cum clausulis et securitatibus debitis nostro nomine decernere et expedire nosque et nostram regiam curiam pro horum omnium observantia obligare et generaliter alia omnia et singula facere, concordare et concludere que in premissis et circha^{a)} premissa necessaria visa fuerint et opportuna et que nos ipsi faceremus aut facere possemus iis si personaliter interessemus etiam si talia forent que expressam mentionem et mandatum exigent magis speciale quam presentibus sit expressum, promittentes in fide et verbo nostro regio gratum nos, ratum, firmum ac perpetuum habituros et approbaturus quod per te actum, tractatum, venditum, concessum et decretum fuerit eaque omnia ex nunc prout ex tunc et econtra confirmamus, ratificamus et approbamus iisque vim, robur et auctoritatem nostram impartimur supplentes omnes defectus, tam iuris quam facti, siqui forte in iis aut in privilegiis et instrumentis per te decernendis et ex predictis quomodolibet intervenissent. Mandantes illustrissimo magno dicti regni camerario eiusque locumtenenti, presidentibus et rationalibus camere nostre Summarie, scribe rationum, thesaurario nostro generali ceterisque universis et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, dignitate, auctoritate et potestate fungentibus in dicto nostro citerioris Siciliae regno constitutis et constituendis presentibus et futuris ut que in premissis et circha premissa per te facta fuerint teneant firmiter et observent tenerique et inviolabiliter observari faciant per quos deceat omni dubio et contradictione cessante, si gratia nostra illis cara est penamque unciarum auri mille cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostro magno negociorum dicti nostri citerioris Siciliae regni sigillo impendenti munitum. Datum Gandavi die .XI^o. mensis maii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quatricesimo, imperii nostri anno vigesimo primo, regnorum autem nostrorum videlicet regine Castellae, legionis Granatae et cetera, anno vigesimo septimo, Navarrae vigesimo sexto, Aragonum utriusque Siciliae, Hierusalem et aliorum vigesimo quinto. Yo el rey.

¹⁾ Antonio *Perrenotus* fu protonotaro e gran camerario tra gli anni 1532 e 1554. Cfr. *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli*, pp. 93, 112, 157; GISOTTI, pp. 327, 333; *Il libro rosso della città di Monopoli*, pp. 475, 480; *Il libro rosso della università di Bitonto*, II, pp. 640, 651, 746; ALAGGIO, doc. 97, p. 223, ove è ricordato con il nome *Perroctus*; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 137, 145, 189, 339-340.

²⁾ Alfonso Idiaqui è citato in un due documenti dell'anno 1536 relativi ad alcuni capitoli concessi all'università di Foggia (*Il libro rosso di Foggia*, pp. 145, 340). Forse è lo stesso Indiaquez, tassatore tra gli anni 1556 e 1558, menzionato in alcuni privilegi di Filippo II concessi all'università di Taranto ed a quella di Lecce (cfr. *Libro Rosso di Lecce*, II, p. 162; ALAGGIO, doc. 104, p. 243).

1542 luglio 31, Napoli

Don Pietro di Toledo, viceré, in virtù dell'autorità concessagli dall'imperatore Carlo V, a seguito della necessità di proventi per la difesa delle coste del regno dalle incursioni turche e di denaro per il pagamento dei miliziani, conferma l'appartenenza della terra di Stilo al regio demanio e la cognizione delle seconde cause civili, criminali e miste alla regia corte, impedendo che la predetta terra sia alienata al marchese di Arena o possa essere comprata dal duca di Nocera. In virtù di tale privilegio, l'università di Stilo dovrà pagare alla regia camera la somma di 1258 scudi, alla ragione di due scudi per fuoco, essendo stati calcolati 629 fuochi per la terra di Stilo e dei suoi casali, in base ai dati reperiti nel catasto della regia camera della Sommaria e riportati nella certificazione fatta dal magnifico Nicola Francesco Vitaliano, razionale della camera. I 1258 ducati, inoltre, erano già stati versati in due rate, che nel totale eccedono la cifra prevista: una di ducati 865 e tari 3 consegnati il 9 maggio 1541 nelle mani del magnifico Giovanni Orefice, in quel tempo reggente l'ufficio generale di tesoreria; l'altra di ducati 518 e tari 4 consegnati il 15 dicembre dello stesso anno al milite Alfonso Sanchez, tesoriere generale.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, fondo Romeo, n. 103. In calce al documento, le note dei funzionari di cancelleria: «Vidit de Colle¹ regens et viceprothonotarius»; «Vidit Martialis² regens». La nota della tassa e del tassatore: «Solvit tarenos duodecim. Avitaia³ pro taxatore». La nota di registrazione: «In privilegiorum .XXXI^o, folio sexto». La nota di mandato: «Dominus vicerex locumtenens generalis mandavit mihi Bernardino Martirano⁴». La nota del luogotenente del Gran Camerario: «B. Camerinus magne curie locumtenens». Seguono altre note dei funzionari e di registrazione nei quinterni della Sommaria: «Vidit C. Lopez regens»; «Vidit Alfonsus Sanchez⁵ generalis thesaurarius»; «In .XX^o. quinternionum regie camere Summarie, folio .LXV^o. Marinus Mazonus prothonotarius. Baraptus». Una nota del *summarius*: «Se lassa in potere de la regia corti et in perpetuo demanio la cognitione de le secunde cause de la terra de Stilo, itache non se possano alienare ad nullo et paga dicta università a la regia corti scuti 1258 ad ragione de dui scuti per focho per fochi 629 che se trova numerata». In ultimo: «De solutione mandatum».

Il documento è costituito da un fascicolo pergameneo (mm 320 x 410), restaurato, di ff. 6, scritti sul recto e verso. Si conserva in buono stato. Sul frontespizio è rappresentato lo stemma imperiale di Carlo V, sotto cui campeggia la seguente iscrizione: «Moranus Principatus u(triusque) i(uris) d(oc)tor expedit». La c. 1r è decorata con miniature a motivi floreali di vari colori. La parola iniziale «Carolus» è scritta in lettere dorate su fondo blu. Anche la parola «Don Petrus» è in lettere dorate su fondo rosso.

/ f. 1^r / CAROLUS quintus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, rex Germaniæ, Ioanna mater et idem Carolus, eius filius, reges Castellæ, Aragonum, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ et cetera. DON PETRUS de Toledo⁶ marchio Villæ Franchæ prefatarumque cesaree et catholice maiestatum in hoc regno vicerex locumtenens et capitaneus generalis et cetera, universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Suadet magistra prudentia rerum et temporum conditione pensata de rebus et bonis propriis cum necessitas inminet fidelibus regiis pro expediendi compendio ut rei publicæ succurratur alienare ei consulta deliberatione vendere quo magis salubriter quod intenditur universale perficiatur compendium et saluti rei publicæ ac defensionis fidelium prodicius succurratur. Sane a cesarea et catholica maiestatibus habuimus procuratorium et mandatum tenoris et continentiae subsequentis, videlicet: ...⁷. Occurrentibus itaque prefatis

maiestatibus magnis necessitatibus habendi pecunias pro dicto statu rei publice bono pacis et tuicione regni predicti aliisque variis deinde agendis rebus admodum statum et servitium defensionemque et conservationem fidelium suorum et statum rei publice ac statum et quietem dicti regni concernentibus, tam pro subventionem classis marittime constructe et de novo construende contra incursiones classis et vasorum maritimorum Turcarum gentium christiane fidei inimicarum, quam pro stipendiis diversarum gentium pro causis predictis utiliter necessarioque militantium, ut regna maiestatis sue terra marique tuta secunda quietaque reddantur et regna ipsa in pacis et quietis amenitate regi et gubernari valeant, providit maiestas sua potius ad bona sua recurrere eaque alienare et vendere ut inde pecunias / **f. 3^r** / haberi possit quam eius regnicolas diversis necessitatibus propterea fatigatos importabilis sarcine vexatione gravare. Exposito itaque nobis pro parte universitatis et hominum terre Stili, provincie Calabrie ultra, quemadmodum cognitio secundarum causarum civilium, criminalium et mixtarum quarumcumque inter homines ipsius universitatis spectat et pertinet ad regiam curiam et per officiales regios qui pro tempore constituti et deputati fuerunt in regia provinciali Audientia Calabrie predictae exercitata et administrata fuit, prout ad presens etiam exercetur et administratur et ad effectum ut ipsa cognitio secundarum causarum predictarum remaneat in posse ipsius regie curie et per ipsam teneatur in regio demanio inperpetuum et quod ullo umquam tempore alienari non possit in totum vel in parte ex quavis causa etiam inopinata et urgentissima ac etiam pro bono pacis et pro defensione et tuicione regni huius et aliorum regnorum prefatarum maiestatum cuicumque persone quantumvis benemerite et signanter illustri marchioni Arenarum⁸⁾, nec eius heredibus et successoribus et aliis quibusvis particularibus successoribus in dicta terra quocumque titulo alienationis, et signanter illustri duci Nucerie et eius heredibus et successoribus qui pretendit terram predictam emisse a dicto illustri marchione etiam consentientibus ipsis universitate et hominibus terre Stili et quod prefata universitas et particulares ipsius pro cognitione dictarum secundarum causarum civilium, criminalium et mixtarum quarumcumque possint habere recursum, tam ad dictam regiam Audientiam quam ad magnam curiam Vicarie et ad Sacrum Consilium, ad arbitrium, electionem et voluntatem ipsius universitatis et hominum etiam particularium etiam omisso medio verum quo ad causas civiles a centum ducatis infra non possit haberi recursum, nisi ad regiam provincialem Audientiam et hoc pro maiori comoditate personarum pauperum pro quibus omnibus obtinendis sponte obtulerunt solvere regie curie predictae scutos mille ducentos quinquaginta / **f. 3^v** / octo auri de sole ad rationem duorum scutorum pro quolibet foculario ipsius terre Stili et casalium que reperiuntur in catastu regie camere Summarie foculariorum sexcentorum viginti novem, precedente certificatione magnifici Nicolai Francisci Vitaliani ipsius camere rationalis. Eapropter volentes nos conventionem et tractatum ipsum ducere realiter ad effectum tamquam expedientem, utilem et necessarium imminentibus presertim necessitatibus predictis et ex aliis etiam iustis et rationalibus causis mentem nostram digne moventibus et inducentibus tenore presentium de certa nostra sciencia libera, mera, pura, propria et spontanea voluntate prefatarum maiestatum nomine, cum deliberatione et assistentia regii collateralis consilii penes nos assistentis quatenus opus est omnes iuris et facti sollempnitate suppletentes ac etiam propter premissas rationes et causas huiusmodi privilegii serie iure proprio et inperpetuum motu quidem proprio ac omni modo, via, causa et forma quibus melius, efficacius et validius possumus dictam cognitionem secundarum causarum civilium, criminalium et mixtarum quarumcumque ipsius terre Stili in regio demanio perpetuo assumimus et confirmamus. Ita quod nullo umquam tempore pro quavis causa per regiam curiam alienari possit etiam urgentissima et pro bono pacis et tuicione ac defensione regni huius et aliorum regnorum prefatarum maiestatum cuicumque persone quantumvis benemerite et signanter

illustri marchioni Arenarum et aliis quibusvis successoribus particularibus in dicta terra quocumque titulo alienationis et signanter illustri duci Nucerie et eius heredibus et successoribus qui pretendit terram predictam emisse a dicto marchione etiam consentientibus ipsis universitate et hominibus terre Stili et quod predicta universitas et particulares ipsius pro cognitione secundarum causarum civilium, criminalium et mixtarum quarumcumque possint tam ipsa universitas quam quilibet particulares ipsius terre recursum habere tam ad dictam regiam Audientiam quam ad magnam curiam / **f. 4^r** / Vicarie et ad Sacrum Consilium ad arbitrium, electionem et voluntatem ipsius universitatis et hominum etiam particularium etiam omisso medio, verum quo ad causas civiles a ducatis centum infra non possit haberi recursus nisi ad regiam provincialem Audientiam et hoc pro maiori comoditate personarum pauperum dicte terre Stili, pro pretio quidem et nomine pretii ac convento et finali pagamento venditionis eiusdem scutorum auri mille ducentorum quinquaginta octo solutorum et consignatorum hoc modo videlicet in posse magnifici Ioannis Orificii, olim regentis officium generalis thesaurerie, ducatorum octingentorum sexaginta quinque et tarenorum trium de carlenis sub die nono mensis maii .M^oD^oXXXXI^o. et in posse magnifici militis Alfonsi Sanchez thesaurarii generalis in toto presenti regno ac consilarii collateralis, ducatorum quingentorum et decem et octo et tarenorum quattuor de carlenis sub die .XV. mensis decembris .MDXXXXI^o., de nostri ordine et mandato, de quibus quidem scutis mille ducentis et quinquaginta octo modo et forma predictis solutis dictam cesaream maiestatem et nos tenemus tacitos, contentos et plenarie pagatos et de illis et ipsorum qualitate et quantitate fuisse et esse nobis et dicte regie curie ad plenum et integre satisfactum excepcioni dictorum scutorum mille ducentorum quinquaginta octo ex causa venditionis et conventionis predictae non habitorum, non receptorum presentialiter et manualiter, nec connumerorum in pecunia, ut prefertur, presentis venditionis contractus et privilegii serie de eadem certa nostra sciencia renumpiamus voluntarie et expresse. Ita quod circha hoc nullo umquam tempore dubietas aut difficultas oriri valeat neque resultare possit vel debeat in contrarium lege, iure, constitutione regnique capitulis et aliis quibuscumque in contrarium disponentibus seu adversantibus non obstantibus quoquomodo quas et que atque eorum et earum efficaciam quantum ad predicta auctoritate dominica et plenitudine potestatis, etiam si de eis nominatim et expresse fuisset mentio facienda irritamus ac viribus et efficacia evacuamus, cassantes, irri/ **f. 4^v** /tantes et annullantes de dicta certa nostra sciencia deliberate et consulto de iamdicta dominica potestate omnes et quascumque concessionem, donationes et alienationes forsitan de dictis secundis causis factas vel forte faciendas quocumque modo, causa et forma quibusvis personis quantumvis benemeritis atque dignis et pro quibusvis considerationibus et causis quantumvis urgentibus et necessariis ac favorabilibus et aliis quibuscumque cum quibusvis clausulis etiam derogatoriis et derogatarum derogatoriis quas infringimus totaliter et evacuamus ad effectum presentium et ulterius siquam contradictionem, licteram, concessionem, albaranum, decreta, sententias vel mandatum aut provisionem cuiuscumque tenoris sive contra tenorem presentis nostri privilegii et contractus ac effectum illius emanasse in futurum vel forsitan emanare contingerit illud ex nunc decernimus per importunitatem et oblivionem, inadvertentiam, subceptionem impetratum nulliusque censeatur et existat roboris et efficace valoris vel vigoris tamquam contra mentem regiam et intentionem dicte maiestatis factum, concessum, ordinatum et obtemptum super predictis omnibus ex certa nostra sciencia de iamdicta dominica potestate et cum matura deliberatione regii collateralis consilii interponendo decretum. Investientes proinde dictos universitatem et homines predictae terre Stili tam in genere quam in specie de conventionem, confirmationem et venditionem predictae cognitionis secundarum causarum civilium, criminalium et mixtarum predictarum in regio perpetuo demanio prout ad presens

reperitur, ut supra est expressum, per expeditionem presentium, ut moris est, quam investituram, vim, robur et efficaciam vere, realis et effectualis possessionis et assecutionis ipsius volumus et decernimus obtinere. Promictentes nihilominus^{b)} tenore presentis venditionis, conventionis, contractus et privilegii per prefatas maiestates et ipsarum heredes et successores in dicto regno presentem conventionem et confirmationem ac venditionem secundarum causarum predictarum civilium, criminalium et mixtarum quarumcumque ut supra / **f. 5^f** / factas dicte universitati et hominibus imperpetuum ratas, gratas et firmas habere, tenere et observare ac observari facere per prefatas maiestates ipsarumque heredes et successores et per nos et officiales quoscumque homines alios et personas quascumque cuiuscumque status, gradus et conditionis existant etiam si regali dignitate pollerent et in nullo eis contrafacere, dicere vel venire de iure vel de facto, in iudicio nec extra, directe vel indirecte, palam, publice vel occulte, aut alio quovis quesito colore vel ingenio, quinimmo iamdictam universitatem et homines et quoscumque alios ab eis causam habentes et habituros omni futuro tempore antestare, disbrigare et exalumpniare ac defendi et antestari facere et tueri in iudicio et extra iudicium ordinarie et extraordinarie ab omni et quacumque persona ecclesiastica vel seculari, publica vel privata, de iure vel de facto, pretendente vel allegante, super illis vel altero ipsorum quomodolibet ius habere dictamque universitatem et homines in omnem eventum et casum victores et potiores facere in et super predictis omnibus ut supra concessis et de evictione teneri ab omnibus hominibus et personis cuiuscumque status et conditionis existant collegio et universitate causa pia et favorabili ac privilegiatis quomodocumque et qualitercumque etiam privilegio in corpore iuris clauso in iudicio et extra iudicium tam in causa principali quam in causa appellationis et tam ante litem contestatam quam post et in qualibet parte iudicii et alio modo quocumque, nec non et molestatoribus siqui fuerint non consentire favere vel assistere aut assentire quovismodo sed ipsos compellere et compelli iubere a desistentia novitatis vel molestie aut impedimento et impetitione cuiuslibet vexationis inferende, insuper pro validitate, firmitate, stabilitate, robore et efficacia dicte conventionis, contractus et privilegii prepositis coram nobis sacrosanctis quattuor Dei evangeliiis numquam aliqua causa, ratione sive quovis quesito colore modo aliquo et quomodolibet contravenire vel contradicere nec ab aliquo modo quocumque dicte venditionis, conventionis, contractu / **f. 5^v** / et privilegio et omnibus et singulis in eo contentis obsisti facere sed omnia et singula in eo contenta firmiter et inviolabiliter observare et observari facere pro quibus omnibus observandis obligamus predictas maiestates et dictam regiam curiam prefatarum maiestatum, heredes et successores et bona omnia demanialia ubicumque sita et in quibuscumque consistentia, presentia et futura, habita et habenda. Declarantes etiam et expresse decernentes ex nunc prout ex tunc et econtra quamcumque alienationem factam seu faciendam cuicumque persone quacumque dignitate et auctoritate pollenti ac quantumvis benemerite sub quavis forma serieque verborum cum quibusvis clausulis derogatoriis etiam derogatoriis derogatarum, ut supra dictum est, irritam, nullam et inanem esse ac nullius momenti et efficacie ac si et prout facta non fuisset. Ita quod in iudicio et extra ullo umquam tempore nullam obtineat roboris firmitatem nec aliquam fidem faciat et probationem inducat tamquam si a privata persona facta et concessa extitisset. Et insuper promisimus nos et omnes de collateralis consilio quod prefata cesarea maiestas infra terminum sex mensium a presenti die in antea numerandorum ad maiorem cautelam prefatorum universitatis et hominum dicte terre Stili, presens privilegium et omnia et singula in eo contenta confirmabit et emologabit per privilegium sue maiestatis expediendum in forma valida. Et ut premissa illum quem volumus debitum sortiatur effectum, mandamus illustri magno huius regni camerario eiusque locumtenenti, presidentibus et rationabilibus regie camere Summarie illustrique dicti regni prothonotario, viceprothonotario et deputatis in Sacro Regio

Consilio illustrique dicti regni magistro iusticiario, regenti et iudicibus magne curie Vicarie illustribusque spectabilibus magnificis nobilibus et egregiis viris quibuscumque baronibus titulatis et non titulatis, scribis portionum, thesaurario generali seu predicta officia regentibus, gubernatoribus et auditoribus, capitaneis et assessoribus ac officialibus et personis quibuscumque tam demanialibus quam baronum et signanter predictae provincie / f. 6^r / Calabrie ceterisque aliis ad quos spectabit et presentes pervenerint presentibus et futuris seu eorum locatenentibus et substitutis quatenus forma presentium per eos et unumquemque ipsorum diligenter actenta et inspecta in omnibus et per omnia ad unguem et inviolabiliter predictae universitati et hominibus terre Stili observent observarique faciant per quos decet omni dubio, contradictione et difficultate cessantibus. Et contrarium non faciant pro quanto gratiam prefatarum maiestatum caram habent ac penam ducatorum mille cupiunt evitare. In quorum fidem presens hoc privilegium fieri iussimus in forma libri magno prefatarum cesaree et catholice maiestatum pendenti sigillo munitum. Datum in castro Novo Neapolis die ultimo mensis iulii millesimo quingentesimo quatricesimo secundo.

Don Pedro de Toledo^{c)}.

a) Così B, qui e dopo. b) Così B. c) La sottoscrizione del viceré è autografa.

¹⁾ Cfr. la nota 4 del doc. n. 140.

²⁾ Il reggente Marziale compare in numerosi diplomi e lettere regie datate tra il 1541 ed il 1548 (cfr. *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno per li serenissimi di casa de Aragona*, p. 146; *Il libro rosso della città di Monopoli*, pp. 316, 318; *Il Libro Rosso dell'università di Trani*, p. 263; INGROSSO, p. 220; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 206, 212, 225, 228, 234, 320, 343, 345, 348-349).

³⁾ Avitaia è tassatore della cancelleria tra gli anni 1541 e 1556 (cfr. *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno per li serenissimi di casa de Aragona*, p. 151; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 201, 289, 389, 401, 403, 408, 414, 417, 421, 423-424).

⁴⁾ Bernardino Martirano nato a Cosenza intorno al 1490, fu noto scrittore e uomo politico. Partecipò nel 1527 al sacco di Roma al seguito degli imperiali. Il 2 gennaio 1529 ricevette l'ufficio di doganiere delle saline di Altomonte. Il Martirano continuò a svolgere tale ufficio anche durante il vicereame di Pompeo Colonna, dal momento che il suo stipendio annuo di 300 ducati, in qualità di «secretario del regno», compare in un bilancio relativo al periodo 1° settembre 1530-31 agosto 1531, alla voce del Regio Consiglio Collaterale, organo cruciale dell'amministrazione del Regno, che trattava, congiuntamente con il viceré, tutti gli affari di governo. La presenza del Martirano in questo potente consesso, i cui membri appartenevano di preferenza alla nobiltà (mentre i reggenti costituivano il cosiddetto Collaterale

di toga), stava senza dubbio a significare fedeltà alla Spagna e una forte comunanza con il viceré, in particolare con Pedro de Toledo, in carica dal 1532, che il Martirano affiancò come segretario per sedici anni, garantendogli una sponda dall'interno nella crescente azione di controllo del Consiglio da parte del viceré. Celebre la sua villa presso Portici (Leucopetra), ove ospitò principi (tra cui Carlo V) e letterati. Lasciò alcuni poemetti (*Aretusa*, sulla spedizione di Tunisi di Carlo V; *Polifemo*) e un romanzo, *Ismene*, perduto. Morì a Napoli nel 1548. Fu sepolto nella chiesa di San Domenico Maggiore e tutti i suoi beni, compresa la sua ricca biblioteca, passarono al fratello Coriolano, che fu vescovo di San Marco Argentano dal 1530 al 1551, anno della sua morte. Sul personaggio si veda VALERI, pp. 341-344, con la relativa bibliografica riportata. Compare in numerose edizioni di fonti documentarie comprese tra gli anni 1530 e 1548, per le quali si rimanda a *Il libro rosso della città di Monopoli*, pp. 472, 475; *Il libro rosso dell'università di Trani*, pp. 197-203, 211, 225, 231, 233-235, 241, 244, 263, 422; *Libro Rosso di Lecce*, II, pp. 148, 150; INGROSSO, pp. 91, 97, 213, 215-216, 218, 220, 227, 242, 245; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 192, 207, 212, 216, 225, 228, 234-235, 342, 345, 348-349.

⁵⁾ Alfonso Sanchez, noto dai documenti già dall'anno 1536, risulta essere ancora tesoriere generale nell'anno 1559, *Il libro Rosso della città di Monopoli*, p. 475; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, II, pp. 744, 759, 772, 779; L. PEPE, pp. 240, 254-255, 264-265; INGROSSO,

pp. 215, 220; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 145, 189, 192, 250, 339, 340, 342, 505.

⁶⁾ Pietro Álvarez di Toledo (1484-1553) fu nominato nel 1532 viceré di Napoli da Carlo V. Su Pietro de Toledo cfr. CONIGLIO, *Il vicereame di don Pietro di Toledo*, I, pp. 5-11; SCOGNAMIGLIO, *passim*.

⁷⁾ Doc. precedente.

⁸⁾ In quell'anno era marchese di Arena Giovan Francesco Concublet. Già conte della predetta terra dal 1496, fu innalzato alla dignità marchesale con privilegio dell'imperatore Carlo V del 7 aprile 1536. Morì nel 1544 allorché gli successe il nipote, come lui, Giovan Francesco. Cfr. PELLICANO CASTAGNA, I, pp. 145-146.

143

<PETRI DE TOLEDO PROREGIS> LITTERAE COMMISSIONUM

1544 giugno 7, Napoli

<Il viceré Pietro de Toledo>, dopo aver nominato suo figlio Luigi protopapa della chiesa della Cattolica di Reggio, essendo rimasto vacante il protopapato in seguito alla morte di Gonzalo Gaetano, avendo appreso che tale nomina spettava all'università di Reggio per privilegio regio, presenta al beneficio protopapale, al posto di Luigi, Alfonso de Samano, suo cappellano, rimettendosi alla decisione dell'università di Reggio.

C o p i a a u t e n t i c a : ms. *Urbs Rhegina*, c. 143r (*olim* c. 150r) [B]. In calce al documento, è riprodotta la nota di un funzionario di cancelleria: «I^{us} Ursacchius¹⁾». La nota di registrazione: «In diversorum VI folio 135^o». Infine, segue aggiunto da mano recente: «Il presente foglio et il seguente <doc. n. 144, ndc> sono stati ricuperati dal prof. Antonio Maria De Lorenzo e restituiti al comune».

(Foris Locus sigilli)

Magnificis viris sindaco, universitati et hominibus civitatis Regii et cetera.

(A tergo)

Magnifici viri, vacando los dias passados el beneficio de prothopapado de la Catolica de essa ciudad de Risoles per muerte de Goncalo Gaytan provey del como havreis subido a don Luys de Toledo mi higo y porque de spues soy informado que la presentation del expecta a essa universidad no paresciendome ser cosa iusta contravenir a vostros privilegios antes por estabillirlos y conservaros en la possession dellos como es razon me ha parascido per la presente rogaros pues a vostros esta la presentation de dicto beneficio presentey a la collacion del Alonzo de Samano mi cappellan yle hagays acudri con los fructos decursos y decurrendos desde el dia que fue tomada la possession en nombre de don Luys. Que ocurriendos alguna cosa en recompensa desto yo torne de vostros in genere et in specie la memoria que es razò favoresciendos y ayudandos en todo lo ami possibile como vereys per la obra y porque tengo per cierto no hareys otra cosa nome quiero alargar en esta mas de certificaros que en ello mehareis muy accepto plazer y en que me ombres con toda brevidad el despacho y nostro signor sia a vestra guardia. De Napoles a VII de iunio 1544.

Don Petro de Toledo.

¹⁾ *Ursacchus* compare come funzionario della cancelleria in un mandato del viceré Pietro de Toledo inviato a Prospero della Bastia l'11

dicembre 1546 (*Il libro rosso di Foggia*, doc. 68, p. 222).

PETRI DE TOLEDO VICEREGIS LITTERAE PATENTES

1544 settembre 30, Napoli

Il viceré Pietro de Toledo conferisce ad Alfonso de Samano, chierico reggino, il titolo di protopapa della chiesa di Santa Maria la Cattolica di Reggio, la cui rettoria è rimasta vacante per la morte di Gundissalvus Gaetani, ultimo possessore, in seguito alla nomina concessa per volontà dell'università e degli uomini di Reggio, come appare da pubblico contratto rogato da un notaio con autorità apostolica il 21 luglio passato, spettando loro la nomina del protopapa per privilegio concesso da Ruggero <II>, conte di Calabria e Sicilia, dato nell'anno *a principio mundi* 6620 (1112).

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, c. 144r-v (*olim* c. 151r-v) [B]. In calce al documento, le note dei funzionari di cancelleria: «Vidit de Colle¹⁾ regens et viceprothonotarius»; «Vidit Alfonsus Sanchez²⁾ generalis thesaurarius»; «Vidit Martialis³⁾ regens»; «B. Camerarius magni camerarii locumtenens». La nota di mandato: «Dominus vicerex mandavit mihi Berardino Martirano⁴⁾». La nota della tassa e del tassatore: «Solvit tarenos .XII., Avitaia⁵⁾ pro taxatore». La nota di registrazione: «In privilegiorum .XXXXVIII., folio 41». Infine, una nota del *summarius* vergato in lingua spagnola: «Confirma vestra excellentia la electione qui la università di Risoles ha hecho de la persona del venerabile Alfonso de Samano per la rectoria de prothopapato de sua maiestà la catholica de Resoles que vaca per muerte de Gonsalvo Gaetano ultimo possessore».

Carolus quintus Romanorum imperator semper augustus rex Germanie, Ioanna mater et idem Carolus Dei gratia reges Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Hierusalem, Ungarie, Dalmatie, Croatieque et cetera. Don Petrus de Toledo marchio Villefranche, cesarearum et catholicarum maiestatum in presenti regno vicerex, locumtenens et capitaneus generalis et cetera, venerabili viro Alfonso de Samano clerico Regino, regio fideli dilecto, gratiam et bonam voluntatem. Nuper pro parte vestri fuit nobis reverenter expositum quemadmodum vacante in presentiarum rectoria prothopapatus venerabilis ecclesie Sancte Marie la Catholica Reginensis⁶⁾, sic vulgariter nuncupata, per obitum quondam Gundissalvi Gaetani, ultimi possessoris, de qua quidem rectoria prothopapatus ecclesie predictae fuit vobis provisum per electionem in vestri favorem factam per universitatem et homines dicte civitatis Reginensis, virtute privilegii⁷⁾ domini Rogerii Calabrie et Sicilie comitis, sub datum a principio mundi sex millesimo sexcentesimo vicesimo anno, et aliarum electionum deinde per dictam universitatem factarum, prout de dicta electione nobis constare fecistis per instrumentum publicum⁸⁾ confectum manu publici apostolica auctoritate notarii sub die vicesima prima mensis iulii proxime preterite. Supplicatumque propterea nobis fuit pro vestri parte quatenus rectoriam prothopapatus ecclesie predictae Sancte Marie de la Catholica cum omnibus eius iuribus et introitibus vobis confirmare, iuxta tenorem dicti instrumenti electionis per dictam universitatem et homines in vestri personam facte dignaremur. Nos vero actendentes virtutum tuarum merita ac morum honestatem, tenore presentium de certa nostra scientia deliberate et consulto ac ex gratia speciali prefatarum maiestatum nomine rectoriam

predictam prothopapatus Sancte Marie de la Catholica cum omnibus iuribus et introitibus ad eam tam de iure quam de consuetudine spectantibus et pertinentibus confirmamus, laudamus, ratificamus et approbamus, iuxta tenorem et formam dicti testamenti electionis per dictam universitatem in vestri persone facte. Eapropter hortantes et requirentes reverendum archiepiscopum Reginensem⁹⁾ eiusque vicarium capitulum et clerum et personas alias ecclesiasticas et presertim Reginensis diocesis precipimus et mandamus illustribus, spectabilibus et magnificis viris quibuscumque baronibus titulatis et non titulatis, gubernatoribus et auditoribus provinciarum, sindicis, electis et hominibus quibuscumque dicte civitatis Regii ceterisque aliis ad quos spectabit presentesque pervenerint seu fuerint quomodolibet presentate quatenus vos prefatum Alfonsum de Samano seu vestrum legitimum procuratorem in possessionem dicte rectorie prothopapatus ecclesie predictae Sancte Marie de la Catholica cum omnibus predictis iuribus et pertinentibus ponant et inducant positumque et inductum per eum ad quem spectet et pertinebit manuteneant, protegant et defendant, respondeant et responderi faciant de omnibus predictis eius iuribus prout dicto vestro predecessori responderi solitum extitit et consuetum omni dubio et difficultate cessantibus et contrarium non faciant predictae persone ecclesiasticae si predictis maiestatibus et nobis morem gerere cupiunt, ceteri vero officiales et subditi Regii pro quanto gratiam regiam cupiunt evitare. In quorum fidem et testimonium presentes fecimus magno predictarum maiestatum sigillo impendenti munitas. Datum in Castro Novo Neapolis die ultimo mensis settembris .M D XXXXIII.

Don Pedro de Toledo.

¹⁾ Cfr. la nota 4 del doc. n. 140.

²⁾ Cfr. la nota 5 del doc. n. 142.

³⁾ Cfr. la nota 2 del doc. n. 142.

⁴⁾ Cfr. la nota 4 del doc. n. 142.

⁵⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 142.

⁶⁾ Sulla chiesa di Santa Maria la Cattolica di Reggio si rimanda a F. RUSSO, *Storia dell'Archidiocesi di Reggio*, I, pp. 259-266. Nelle *rationes decimarum* dovute alla camera apostolica per l'anno 1310, protopapa della Cattolica di Reggio è il prete Pietro Calabro, che versa 10 tari per la seconda decima ed altri 6 tari e 10 grana per la reintegra della prima, mentre decano della chiesa è il prete Giovanni Barilla, che versa alla camera apostolica tari 12 per la seconda decima (VENDOLA, p. 260, nn. 3632-3633; F. RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, I, p. 212, nn. 1618-1619).

⁷⁾ Si tratta di un privilegio greco di Ruggero II dato a Messina nel luglio del 1112 (anno *ab origine mundi* 6620), sotto la V indizione, indirizzato a Pietro, protopapa della città di Reggio, con il quale il re disponeva la chiesa come suo patronato ed esente dalla giurisdizione dell'arcivescovo. Inoltre il protopapa doveva essere eletto dal popolo reggino ed avere la conferma regia (cfr. MORISANI, pp. 277-278). Fu il protopapa Nicola Spanò che chiese agli inizi del 1498 al noto Costantino Laskaris, il quale si trovava a Messina forse già dal 1466 (cfr. sul personaggio CERESA, pp. 781-785), di

tradurre dal greco in latino il documento nel 1498, inserto *inter acta nobilis Judicis et Notarii civitatis Messanae Andreae de Azzarello sub die 10 februarii 1498, ind. 2* (il Morisani ravvede che a febbraio del 1498 non cadeva la II ma la I indizione, pp. 276-277, nota 2). Il *sigillion* greco, pervenutoci in traduzione latina, secondo Vera von Falkenhausen, che lo ha rigorosamente studiato sotto il profilo diplomatico, non presenta alcuna anomalia che possa far dubitare della sua autenticità, sebbene esso non sia privo di qualche interpolazione (cfr. FALKENHAUSEN, *Reggio bizantina e normanna*, pp. 277-278; EAD., *Ancora sul monastero greco di S. Nicola dei Drosi*, p. 59, nota 79). È ricordato, erroneamente, anche sotto l'anno 1101 (cfr. MOSINO, CARIDI, p. 124). Persino il p. Russo lo assegna, sbagliando, al conte Ruggero I, e scrive altresì che fu tradotto dal greco in latino da Costantino Lascaris nel XVI secolo (cfr. F. RUSSO, *Storia dell'Archidiocesi di Reggio*, I, p. 261). Naturalmente si tratta di Ruggero II, che dichiarato maggiorenne tra marzo e giugno del 1112, a luglio di quell'anno poteva emanare privilegi intitolati nel suo solo nome senza l'intervento della madre, liberandosi dalla sua ingombrante tutela (cfr. CHALANDON, I, p. 360; HOUBEN, pp. 30-34).

⁸⁾ Si desidera.

⁹⁾ In quell'anno era arcivescovo di Reggio Agostino Gonzaga, di Mantova, che governò l'arcidiocesi dal 1537 al 1557, anno della sua morte, dopo la quale Filippo II propose la nomina di Gaspare Ricciulli dal Fosco di Rogliano, dell'ordine dei minimi. A causa dei risentimenti antispagnoli di papa Paolo IV, il Ricciulli non fu eletto e la sede rimase vacante fino al 1560, quando il nuovo pontefice Pio IV

acconsentì che il Ricciulli prendesse possesso dell'arcidiocesi reggina. Su questo arcivescovo, o messo dal Taccone Gallucci, cfr. UGHELLI, IX, col. 334; GAMS, p. 917; GULIK, EUBEL, SCHMITZ-KALLENBERG, III, p. 284; F. RUSSO, *Storia dell'arcidiocesi di Reggio Calabria*, III, pp. 168-170; ID., *Regesto Vaticano per la Calabria*, III, pp. 489-490, nn. 17820-17823; IV, pp. 320-321, nn. 20830-20831.

145

PHILIPPI II REGIS PRIVILEGIUM

1555 luglio 24, Hampton

Filippo <II> re di Sicilia e principe di Spagna, su richiesta di Camillo de Diano, miles, U.I.D., e Bernardo Mosolino, sindaci di Reggio, conferma alcuni privilegi già concessi dai precedenti sovrani alla predetta città.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 145r-151v (*olim* cc. 152r-157v) [B]. In calce al documento sono riprodotte le note dei funzionari di cancelleria: «Vidit Figueroa¹⁾ regens pro secretario et magno camerario»; «Vidit Albertinus²⁾ regens»; «Vidit Perezus³⁾ pro thesaurario generali». Segue la nota di mandato: «Dominus rex mandavit mihi Gonsalvo Perezio». La nota della tassa e del tassatore: «Solvant in executoria si solvere tenentur. Sayas⁴⁾ pro taxatore». La nota di registrazione: «In privilegiorum primo, folio 177». In ultimo, la nota del *summariu*m vergata in lingua spagnola: «Confirma vostra maiestad los capitulos de gratias y exemptiones aqui insertas y privilegios calendados otorgados ala ciudad de Risoles per los serenissimos reyes y reynas predecessores de vostra maiestad iuxta tenor y de los del serenissimo rey catholico y de su maiestad cesarea».

Notizia: SPANÒ BOLANI, vol. I, libro sesto, capo terzo, p. 273; nuova ediz. 1993, pp. 362-363.

Philippus Dei gratia Anglie, Francie, Sicilie, Hierusalem et Hibernie rex, fidei defensor, princeps Hispaniarum, archidux Austrie, dux Burgundie, Mediolani et Brabantie, comes Habsburgi, Flandrie et Tiroli et cetera, universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Ex parte universitatis et proborum hominum nobilis nostre civitatis Regii, provincie Calabrie ulterioris, in prefato nostro Sicilie citra farum regno, fideles nostri dilecti, magnifici Camillus de Diano, miles, iuris utriusque doctor, et Bernardus Mosolinus eiusdem civitatis, sindaci deputati, exhibuerunt nobis infrascripta gratiarum, exemptionum et libertatum capitula per serenissimos reges et reginas immortalis memorie in prefato regno predecessores nostros prefate civitati Regii concessa et confirmata et ex illorum regiis privilegiis excripta ac extracta prout in eorum exemplo seu transumpto autentico, quod maiestati nostre obtulerunt, continebantur, quorum quidem capitulorum tenor sequitur in hec verba. Et primo privilegium serenissimi quondam regis Ferdinandi primi, datum in Castello Novo civitatis nostre Neapolis, die undecimo mensis maii, millesimo quatragesimo sexagesimo quinto, regnorum vero nostrorum anno ottavo⁵⁾, a quo reassume et exemplate extiterunt infrascripte clausule videlicet: item quod dignetur dicta maiestas civitatem ipsam cum hominibus, vassallisque ipsius gratiose recipere et perpetuo retinere in suo peculiari dominio et domanio, ita quod nullo futuro tempore ipsam civitatem cum hominibus ipsius concedat, nec concedere disponat alicui nec alienare modo aliquo vel causa seu quovis exposito colore sub quocumque titulo nec in

gubernationem, sed illam per se tantum et solummodo retinere perpetuo in domanio et libertate perpetua, attento potissime quod ipsa civitas est caput, est mater aliarum civitatum ducatus Calabrie estque maritimalis que non debuit nec potuit modo aliquo alienari, iuxta formam infeudationis regni huius. *Placet regie maiestati.* Item quod dignetur dicta maiestas recipere ligium homagium et fidelitatis iuramentum per manus predictorum ab ipsa eadem universitate et si aliquo futuro tempore contingerit ex inadvertentia vel quovis alio modo dictam civitatem a dicto suo domanio seu in gubernationem vel aliter concedere vel dare alicui persone cuiuscumque gradus, dignitatis et auctoritatis quod eo casu liceat et licitum sit eiusdem civibus et hominibus in genere et in specie resistere et repugnare prout melius poterit et impune, etiam ad arma prorumpere si necesse fuerit, non obstantibus quibuscumque contrariis. *Placet regie maiestati.* Item quod dignetur dicta benigna maiestas eius innata clementia et gratia speciali confirmare, corroborare, autenticare et de novo concedere eisdem civibus particularibusque personis in genere et in specie, tam Christianis quam Iudeis, omnia et singula privilegia, cedulae et rescripta et gratias ipsis concessas eisdem universitati et hominibus ipsius a dictis retroprincipibus regni huius illustribus dominis regibus et reginis usque ad maiestatem suam ac etiam omnes ritus, mores, consuetudines, observantias et statuta, tam in iudiciis quam extra et maxime exemptiones nundinarum que solent celebrari in eadem civitate de mense augusti et de mense aprilis et alia prout assuetum est tempore domanii et quod syndici sint magistri nundinarum prout assuetum est. *Placet regie maiestati prout melius, dum ipsa civitas fuit domanialis uti sunt.* Item quod dignetur dicta benigna maiestas gratiose concedere eisdem universitati et hominibus ipsius in genere et in specie quod pro nullo futuro tempore teneantur regie curie ad aliquam solutionem, donum vel exactionem impositam vel imponendam, ordinatam vel ordinandam quomodolibet et quovis modo nisi tantummodo in collectis debitis maiestati sue ad rationem prout assuetum est de unciis decem pro singula collecta. *Placet regie maiestati quod ius dohane non teneantur solvere, nec alias impositiones ordinarias vel extraordinarias preter collectas prout solvebant tempore regine Iohanne secunde.* Item ex quo dicta civitas est magne capacitatis et est quasi depopulata ad effectum ut possit rehabitari quod dignetur eius benigna maiestas nobis concedere gratiose quod cives qui venerint ad habitandum in dicta civitate gaudeant nostris privilegiis et habeant gaudeantque et utifruantur libere bonis eorum ubicumque posita sint, et si domini locorum hoc permittere noluerint post obstensionem presentium, quod per officiales civitatis possint fieri represalie in bonis ipsorum hic in loco. *Placet regie maiestati.* Item quod capitaneus dependat immediate a dicta regia maiestate, nec possit esse castellanus, nec castellanus sit capitaneus, sed separatim et quod capitaneus mutetur et sindicetur de anno in annum, iuxta formam iuris et privilegiorum nostrorum. *Placet regie maiestati.* Aliud privilegium serenissimi quondam regis Alfonsi primi incipientis: Alfonsus Dei gratia rex Aragonum, Sicilie et cetera, sub datum Panormi, quarto aprilis none indictionis⁶⁾, a quo reassumpta et exemplata extitit infrascripta clausula, videlicet: cum nos preteritis temporibus attendentes fidelitatem et grata servitia universitatis et proborum hominum civitatis Regii, in provincia Calabrie ultra, eosdem probos homines et universitatem dicte civitatis insolidum liberos et exemptos, immunes et francos in dicto regno Sicilie ultra farum de quibuscumque rebus usui suo necessariis vendendis seu emendis in ipso regno, etiam si res ipsas eos contingerit mercimonialiter contractare a solutione tarenis Ianuensum et tracta ferri, frumentorum et ordeis ac lignaminum, coraminis, panni, carni, vini et animalium a solutione dohane cantaratarum et iurium omnium quorumcumque nostre curie debitorum seu debendorum ac etiam a iure portulanie, ancoragii et a granis baronum solvi consuetis in perpetuum fecerimus prout hec et alia in quodam nostro privilegio dato Cesarauguste die ultimo iunii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vigesimo quinto plenius

continetur⁷⁾. Item aliud privilegium recolende memorie serenissime quondam regis Alfonsi primi incipientis: Nos Alfonsus Dei gratia et cetera, sub datum Messane die nono maii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vigesimo primo, regni nostri sexto⁸⁾, a quo reassumpta et exemplata extitit infrascripta clausula videlicet: item placeat eidem maiestati concedere eidem universitati quod cives dicte universitatis possint extrahere ab insula animalia et alias mercantias et quod tractentur dicti cives circa solutionem gabellarum prout tractentur sicut insule antedictae eiusdem domini regis vassalli. Aliud privilegium predicti serenissimi quondam regis Alfonsi sub datum in terra nostra Fogie die septima octobris, decime indictionis, anno Domini millesimo quadringentesimo quadragésimo sexto⁹⁾, a quo reassumpta et exemplata extiterunt infrascriptae clausulae videlicet: item attento dicta universitas et homines ipsius civitatis Regii habent privilegia retroregum quorum virtute in possessione seu quasi fuerunt et existunt quod non extrahantur in primis causis civilibus, criminalibus sive mixtis. Supplicatur quod predicta regia maiestas benigne et gratiose dignetur eandem universitatem et homines illius preservare in eadem possessione seu quasi, imo de novo concedere quatenus nullatenus, nulla via, nullo exquisito colore, nullaque causa ad instantiam cuiuscumque persone etiam privilegiatae seu cuiusvis officialis maioris vel minoris seu commissarii possint nec debeant extrahi, vocari, citari, conveniri, nec compelli, arrestari et cogi ad comparandum, nec litem contestandum extra civitatem eandem, nisi tantum in eadem civitate coram capitaneo qui pro tempore fuerit, tam pro civilibus quam criminalibus et criminalissimis causis sive mixtis et si contingerit per presidem provincie, sive per regiam magnam curiam Vicarie seu regiam cameram Summarie seu quovis commissarios et officiales maiores sive minores aliter tentari quod virtute dictorum privilegiorum et dicte nove gratie non teneantur ipsa universitas et homines comparere extra eandem civitatem et non comparentes non possint censi contumaces, nec incursi ad penam aliquam et quod officiales dicte civitatis non dent licentiam nec permittant nunciis et executoribus citandi cives ad extrahendum non obstante pene alicuius impositione alicuius superioris in qua nullatenus incurrant. *Placet domini regi, crimine lese maiestatis excepto.* Item cum sit quod ex regia munificentie plenitudine predicta universitas ex conventionem teneatur regie curie ad annuas fiscales functiones stabilitas ordinarias tantum de quibus fuit et est in continua possessione seu quasi et dubitat in futurum directe sive indirecte molestari, quod propterea dicta benigna maiestas dignetur confirmare dictam conventionem et de novo concedere, ita scilicet quod universitas et homines predicti nullo futuro tempore in perpetuum modo aliquo teneantur regie curie ultra dictas annuas functiones ex conventionem predicta consuetas de tertio ad tertium in festo Nativitatis Domini, in festo Resurrectionis et in mense augusti, et non possint anticipari dicte tande et termini insolendo ab aliis vero impositionibus ordinariis et extra ordinariis mutuis subsidiis subventionibus quibusvis nominibus nuncupatis, impositis et imponendis etiam pro statu rei publice regni quacumque urgente necessitate sint immunes, exempti et liberi, et possint resistere cuilibet officiali maiori sive minori, aliter tentare volenti impune resistere et contradicere et se tueri, nullam penam propterea incurrentes. Que si imponi contingerit ex nunc pro tunc gratiose remissa intelligatur, attentis meritis et servitiis supplicantium. *Regia maiestas contentatur fieri, ut petitur, ut eorum sit retributio meritorum et ceteris ad obsequendum reddatur regula exemplaris.* Item quod eius benigna maiestas dignetur gratiose concedere quod si contingerit aliquo futuro tempore quempiam impetrare privilegia, licteras, provisiones, gratias, tendentia et tendentes in derogationem privilegiorum dicte civitatis quod eo casu dicta universitas et homines non teneantur obedire, nec exequi et possint replicare et resistere et officiales civitatis ipsius teneantur observari facere et observare privilegia ipsius civitatis. *Placet domino regi.* Item ad evitandum errores, scandala et rapinas que committi possent, dignetur eius benigna maiestas gratiose quod

nullo futuro tempore exercitus et armigerum possint nec debeant hospitari intra eandem civitatem, nec cives teneantur prestare ipsis alimenta nisi pretio competenti extra civitatem. *Placet domino regi, nisi quando regia maiestas adesset.* Item privilegium prefati serenissimi quondam regis Alfonsi sub datum Valentie quarta die martii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo vigesimo sexto¹⁰⁾, a quo reassume et exemplate extiterunt infrascripte clausule videlicet: item non obstante gratioso privilegio Cesarauguste concesso de franchitiis, libertatibus et immunitatibus huic civitati concessis. Tamen ad maiorem suffragii cautelam iterum et de novo humiliter supplicatur quod homines de Regio, cives et habitatores sint liberi, franci et immunes de quibuscumque rebus vendendis et emendis etiam mercimoniando in omnibus civitatibus, terris et locis regnis sue maiestatis subiectis, etiam quod in omnibus et de omnibus cabellis civitatum, terrarum ac locorum quorumcumque per cives impositis et imponendis sint franci, liberi et immunes et precipue in toto regno Sicilie et ducatu Calabrie cum clausula penali contravenientes et cum clausula quod si aliquis per inobedientiam vellet quomodolibet contraire vel super aliis teneantur ad penam dupli parti lese. Et si in casu per officiales restitutio cessaretur sit licitum officialibus huius civitatis facere represalias per omnem modum meliorem officialibus visum, et quod pro nulla lictera executoria extrahenda et quacumque alia tam a rege quam a vicerege Sicilie et Calabrie seu eorum curie aliquid solvere teneantur cum debitis. *Placet domino regi, quo vero ad licteras sint franci de iure sigilli.* Item non obstante quod hec civitas sit domanialis et de iure sub regio dominio debet continue gubernari, solent tamen principes et reges aliquando ad importunam petentium supplicationem aliter per inadvertentiam aliter etiam necessitate res etiam domaniales civitates et contra domaniales et domanialia alienare, vendere seu donare. Quare predictae maiestati humiliter supplicatur ut hanc predictam civitatem fidelissimam domanialem in suo gremio domanii debeat in perpetuum aggregare per sufficiens privilegium omni debita sollemnitate vallatum sine periculo pene realis aut personalis etiamsi homicidium forsitan accidisset pro defensione predicta. *Placet domino regi.* Item quia solet multoties evenire quod cives huius fidelissime civitatis habent agere et experiri in diversis partibus sive locis extra territorium et districtus civitatis ipsius ex quibus solent debita et delicta sepius devenire ex quibus cives fidelissimi, si convenirentur extra civitatem maxime lederentur. Quare humiliter supplicatur maiestati predictae ut cives et habitatores civitatis istius non possint cogi nec compelli ad respondendum pro debito seu delicto nisi in curia officialis istius civitatis quibuscumque privilegiis in contrarium facientibus, factis vel faciendis non obstantibus quoquomodo. *Placet domino regi.* Item quia hec civitas pro fidelitate servanda tot et tanta mala sustinuit et debet merito commendari et nomen fidelitatis assumere. Quare supradicti maiestati predictae quod per suum privilegium gratiose concedere dignetur quod hec civitas fidelissima nominetur. *Placet domino regi.* Item quia non solum propter predicta de predictis omnibus dicta civitas fideliter destituta meretur igitur etiam et alia meliora unde quod in eadem civitate possunt cives ordinare nundinas vel feram in loco ubi dicitur Santo Marco prope civitatem et quod durent seu duret per dies quindecim videlicet a vigesima quinta mensis aprilis in festo Sancti Marci et duret per totum decem diem mensis maii immediate futuri, et quod dicte nundine seu fera debeant in perpetuum observare cum illis conditionibus, modis et formis quibus fera seu nundine de mense augusti in dicta civitate conservatis debeant custodiri pariter et observari cum omnibus privilegiis necessariis et oportunitis quodque in dicta fera non possint nec esse debeant nisi magnifici sindici dicte civitatis, qui pro tempore fuerint magistri nundinarum seu fere superius annotate, et quod in dictis nundinis que celebrantur de mense augusti que durant per dies quindecim addantur duo alii dies immediate sequentes, in quibus observentur immunitates et franchitie, que in primis quindecim diebus solent ab omnibus observari, vigore privilegiorum universitatis predictae. *Placet*

regie maiestati. Item privilegium quondam regine Iohanne secunde sub datum Neapoli anno Domini millesimo quadringentesimo decimo septimo, die vigesimo secundo mensis octobris, undecima indictionis, regnorum nostrorum secundo¹¹⁾, a quo reasumpta et exemplata extitit infrascripta clausula, videlicet: cupientes quoque temerario appetitui et detestande cupiditati dictorum officialium se dominos dicte civitatis arroganti ausu nuncupari cupientium consultius obviare ipsorum fidelium devotis supplicationibus tamquam rationi consentaneis annuentes. Tenore presentium de certa nostra scientia volumus, statuimus et decernimus ac mandamus quod ex nunc in antea de cetero in perpetuum nullus comes, baro seu dominus dicte provincie possit vel debeat esse capitaneus aut castellanus civitatis ipsius et quod predictae capitaniae et castellanie officia non possint per unam personam et officialem simul et semel in dicta civitate haberi vel quomodolibet obtineri, sed ille qui pro tempore erit capitaneus dicte civitatis non possit esse castellanus castri civitatis ipsius nec exinde capitaniae et castellanie officia simul et semel exercere et obtinere seu facere exerceri quinimo dictus capitaneus in predicta civitate annis singulis statuatur et ordinetur. Nec ultra unum tantum annum ibidem suum capitaniae officium exercere nisi usque ad adventum alterius capitanei per nostram maiestatem ordinandi et statuendi in civitate predicta, sed ipse capitaneus sit et esse debeat divisus et separatus a castellano predicto, nec sit ipsius castellani consanguineus, abtinens vel affinis, sed sit alterius regionis et provincie cuius fuerit castellanus predictus et econverso. Qui quidem capitaneus in dicta civitate pro tempore statuendus post ipsius completum officium ibidem sindicetur et de suis excessibus et defectibus syndicationi stare teneatur et debeat infra tempora regni constitutionibus ordinata. Ipseque capitaneus qui semel in dicta civitate capitaniae officium obtinere nec etiam exercere nisi prout beneplaciti nostri fuerit nostreque maiestati videretur expediens ac etiam importunum. Volentes, statuentes, decernentes et expresse mandantes quod carcer seu captivatio curie predictorum qui pro tempore erunt in dicta civitate sit et esse debeat in perpetuum in civitate Regii in loco solito et consueto, tam pro nobilibus quam plebeis et non in castello predicto sicut prefati capitanei et castellani simul et semel affectantes, ut predicti prefate civitatis et castellani dominium usurpare hucusque fecerunt crimine lese maiestatis dumtaxat excepto. Item privilegium recolende memorie serenissimi quondam regis Ludovici tertii sub datum in castello civitatis nostre Cosentie, die sexto mensis ianuarii, nonae indictionis, anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo primo¹²⁾, a quo reassumpta et exemplata extiterunt infrascripte clausule videlicet: item quod cives civitatis ipsius in omnibus terris et locis dicte provincie Calabrie ab omni iure blavie immunes sint et exempti. Item quod possint et valeant pro usu eorundem civium tantum ad libitum sal et ferrum in dictam civitatem introire quilibet deperse vel universitatis nomine et deinde inter se distribuere a iure dohane et cuiuscumque directus ac portulanie franca. Item ut in dies magis civitas augeatur quod omnes qui venerint ad habitandum in ea censeatur ac fini cives gaudeantque et utifurantur privilegiis ipsius civitatis ac bonis eorum omnibus in quibusvis civitatibus, terris atque locis dicte provincie ubicumque sita, sint liberi a fiscalibus solutionibus ac datis per cives ipsius locis impositis et imponendis ordinariis et extraordinariis. Quodque si aliter molestari contingerit per barones sive universitates locorum ubi dicta bona situantur et a sindicis dicte civitatis Regii certiorati non destiterunt ab inquietatione, liceat sindicis qui pro tempore fuerint facere represalias impune. Item quod nullus civis pro quovis etiam atrociori delicto, crimine lese maiestatis excepto, in castello dicte civitatis possit mancipari, sed carcer sit in civitate iuxta gradum et conditionem civium. Item quod nullus omnino sub quovis colore contra ipsos cives sive in generali sive in particulari ex officio curie vel per inquisitionem procedi possit. Item quod ante publicationem processus pro quavis causa et delicto quantumvis atrociori nullus civis possit arrestari vel detineri sed in iudicio sisti et se

presentare satisfacere se obtulerit. Item quod in omnibus accusationibus et denunciationibus criminalibus et criminalissimis etiamsi penam sanguinis concerneret mortis civilis aut naturalis, lese maiestatis dumtaxat excepto crimine, habeat locum penitentia et admittatur remissio usque ad sententiae prolationem ad verbum illud condemnamus, deveniat pro qua remissione officialis qui pro tempore fuerit capere non possit nisi tantum tarenos tres, duos aut unum, secundum merita iniuriarum. Aliud privilegium recolende memoriae quondam regis Ferdinandi sub datum in villa Vallisoleti trigesimo die mensis augusti, secunde indictionis, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo quarto¹³⁾, a quo reassumpta et exemplata extitit infrascripta clausula videlicet: in primis la detta università basando le real pede et mane di Sua Altezza, a quella humilmente supplica se voglia degnare confirmarli lo privilegio qual tiene del re Ludovico tertio per lo quale si concede gratia a detta università di possere portare sale et ferro ab extra regni pro usu civium tantum, per la qual gratia detta università è stata in longa quasi possessione di portar sal et ferro et azaro ab extra regnum pro usu civium delche non è memoria di huomini in contrario et quatenus opus esset dicta catholica maiestas se voglia dignare la prenominata gratia de novo concedere. *Placet regie maiestati dictam civitatem matrem et caput civitatum dicte provincie preclaram habere, dictum privilegium approbare, ratificare et confirmare ac quatenus opus est eidem civitati et cuilibet civi deperse de certa scientia deliberate et consulto de novo concedere, ut possit portare ab extra regnum sal, ferrum et azarum pro usu civium tantum, prout antiquitus soliti fuerant, quousque a regia camera Summarie eis noviter prohibitum fuit dicta prohibitione et quacumque alia provisione ab eadem regia camera Summarie contra eos facta non obstante.* Item aliud privilegium serenissimi quondam regis Federici tertii sub datum Messane nono settembris, decime indictionis, regnorum nostrorum anno quinto¹⁴⁾, a quo reassumpta et exemplata extitit infrascripta clausula videlicet: item quod cives Regini et homines dicte civitatis Regii habentes et possidentes bona eorum mobilia et stabilia existentia in terris et tenementis Sancte Agathes, Sancti Noceti, Mese et ultra partes Mese sitis in Calabria et pro bonis ipsis consueverint hactenus communicare et contribuere cum hominibus terrarum ipsarum in collectis, subvenctionibus, subsidiis et exactionibus aliis quam per regiam curiam seu terrarum ipsarum dudum ibidem contingebat imponi eos ab huiusmodi communicatione seu contributione cum hominibus ipsis de cetero facienda pro bonis eiusdem liberos et exemptos et immunes reddere dignemur autoritate qua fungimur precipiendo mandamus quatenus homines quos dicte civitatis Regii possidentes et habentes bona eorum huiusmodi in terris superius memoratis ad contribuendum et communicandum cum hominibus terrarum ipsarum in mutuis subsidiis ac exactionibus quibuscumque fiscalibus in terris ipsis de cetero per regiam curiam imponendis compelli per homines terrarum ipsarum pro parte regie curie minime permictatis, cum eos ex nostri parte regie curie gratiosa liberalitate duximus eximendos. Item privilegium felicissime memoriae serenissimi quondam regis Ferdinandi catholici sub datum in urbe Barchinone die vicesimo quinto mensis augusti, sexte indictionis, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo tertio¹⁵⁾, a quo reassumpta et exemplata extitit infrascripta clausula confirmationis omnium privilegiorum. Item supplica detta università a Sua Altezza se degni per sua clementia et benivolentia confirmare et de novo concedere a detta università tutti suoi privilegii, capituli et gratie, immunitates et exemptiones consuetudini, riti accostumati et stili in lo meglio modo che detta città li hebbe da tutti li retroprincipi re et regine passati del regno di Sicilia citra et ultra farum et signanter della felicissima casa di Aragonia, et che de cetero in perpetuum per tutti et singuli officiali maiori et minori et universitati subditi ad Sua Alteza ne siano inviolabilmente observati, non obstante qualsivoglia provisione fatta o da farsi in contrarium. Et si accasò per li tempi passati per alcuni officiali, baroni o persone potenti et universitati vel aliquo modo in totum

vel in partem potentialiter non fuissent stati observati che non s'intendano derogati, immo siano in perpetuo suo robore et firmitate et siano observati. *Placet regie maiestati*. Cumque ipsi nobis exposuerint prefatos serenissimos reges et reginas ob multa damna et detrimenta que ipsa civitas perpessa est singularemque et continuam devotionem et fidelitatem qua ipsis regibus servierunt per eosdem ipsis concessa et confirmata esse preinserta gratiarum immunitatum et libertatum capitula ac privilegia et presertim per serenissimum catholicum regem indelebilis memorie proavum nostrum et postremo per cesaream maiestatem imperatoris patris et domini mei observandissimi, prout in eius privilegio confirmationis in imperiali civitate Vormacie expedito die decima septima mensis februarii, none indictionis, anni millesimi quingentesimi vigesimi primi¹⁶⁾, ad que nos referimus latius continetur nomine ac ex parte eiusdem civitatis nobis humiliter supplicarunt ut consideratis dictis antiquis damnis et detrimentis et presertim quas clades, incendia ac damna a Turcarum Gallorumque classibus superioribus annis plusquam semel perpessi fuerunt longaque et eximia eorum in predecessores nostros reges cesaream maiestatem et nos fide, studio et affectione prefate civitati Regii et eiusdem civibus habitatoribus, preinserta gratiarum et exemptionum capitula precalendata privilegia ei, ut supra, concessa et confirmata et presertim privilegium demanii perpetui cum omnibus eius ritibus, stilis et consuetudinibus solitis simpliciter et indistincte absque aliqua clausula et conditione in quorum possessione extant seu quasi confirmare et quatenus opus sit de novo concedere de nostra solita benignitate dignemur. Nos vero quamvis ea que per serenissimos reges predecessores nostros et precipue per prefatas cesareas ac catholicas maiestates acta gesta, concessa, approbata et confirmata fuerunt valida et firma esse nulloque alterius presidio et munimine indigere arbitremur, tamen ut prefate civitatis iustas preces admittamus, considerantes predictas clades et damna que totiens perpessa est ipsa civitas et homines predicti nostreque benignitatis et munificentie ei aliquod signum ostendere volentes, tenore presentium ex nostra certa scientia deliberate et consulto, motu proprio ac ex gratia speciali consiliique nostri penes nos assistentis matura accedente deliberatione regiaque auctoritate nostra preinserta gratiarum, immunitatum et libertatum capitula et de super calendata privilegia, ut supra, per prefatos serenissimos reges et reginas predicte civitati et habitatoribus eius concessa et confirmata et maxime per dictas cesareas et catholicas maiestates, presertim privilegium demanii perpetui, iuxta eorum seriem adque nos referimus eidem civitati Regii eiusque habitatoribus in perpetuum si et prout hactenus fuerunt et sunt in possessione confirmamus, acceptamus, ratificamus, approbamus et quatenus opus est de novo concedimus omniaque et singula predicta eidem concessa, narrata, declarata, confirmata et approbata in omnibus suis clausulis, articulis et puntis iuxta eorum seriem, continentiam et tenorem pleniore nostre huiusmodi confirmationis, acceptationis, ratificationis, approbationis et nove concessionis presidio et munimine roboramus et validamus. Volentes et decernentes expresse quod presens nostrum confirmationis privilegium sit et esse debeat prefate civitati Regii eiusque civibus habitatoribus in perpetuum stabile, validum et firmum nullumque in iudiciis aut extra sentiat impugnationis obiectum defectus incomodum aut noxe cuiuslibet alterius detrimentum, sed in suo semper robore et firmitate persistat nostris tamen et alterius cuiusvis iuribus semper salvis. Et ut premissa debitum sortiantur effectum illustrissimo Carolo infanti Hispaniarum ducique Calabrie, filio primogenito nostro charissimo ac post felices et longevos dies nostros, Deo propitio, heredi et legitimo successori intentum aperientes nostrum sub paterne benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus illustribus quoque spectabilibus, magnificis dilectisque consiliariis et fidelibus nostris, viceregi, locumtenenti et capitaneo generali nostro, magno camerario, magistro iustitiario, prothonotario sacri nostri consilii, regio locumtenenti, presidentibus et rationalibus regie nostre camere Summarie, regentique et iudicibus magne curie Vicarie, scribe portionis, thesaurario

nostro generali, advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus et presertim gubernatori et auditoribus dicte provincie Calabrie et capitaneo, iudicibus, secreto et aliis officialibus dicte civitatis Regii ad quos spectet ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et minoribus quovis nomine nuncupatis, officio, titulo, auctoritate, potestate et preeminencia fungentibus in dicto nostro citerioris Sicilie regno constitutis et constituendis ipsorumque officialium locumtenentibus, presentibus et futuris, eisdem auctoritate et tenore dicimus, precipimus et districte iubemus, quatenus forma presentium per eos unumquemque eorum diligenter attenda illam ac omnia et singula in eis contenta prefate civitati Regii et hominibus, habitantibus in ea in perpetuum teneant et observent firmiter tenerique et observari inviolabiliter faciant atque mandent per quoscumque iuxta eorum continentiam et tenorem pleniores omni prorsus dubio, contradictione et difficultate semotis contrarium minime tentaturi, actentari permissuri ratione aliqua sive causa. Pro quanto dictus illustrissimus infans nobis morem, gerere et obedire, ceteri vero officiales et subditi nostri predictis preter ire et indignationis nostre incursum penam ducatorum mille auri nostris erariis irremisibiliter inferendorum cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus communiri nostro communi sigillo quo ante hac utebamur quum nondum alia fabricata fuerint inpendenti munitas. Datum apud Hamptone curiam huius nostri Anglie regni, die .XXIII. mensis iulii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto, regnorum vero nostrorum anno secundo.

El rey principe.

¹⁾ Il reggente Giovanni Figueroa, vicesegretario e gran camerario, è noto tra gli anni 1535 e 1551 (cfr. *Il libro rosso della città di Monopoli*, p. 475; *Libro rosso della università di Bitonto*, vol. II, pp. 651, 746; *Libro rosso di Lecce*, II, p. 148; INGROSSO, p. 242; *Il Libro rosso di Foggia*, pp. 139, 145, 192, 311, 314, 319, 340, 342).

²⁾ Geronimo Albertino è noto come reggente e tassatore tra gli anni 1550-1572 (cfr. GISOTTI, p. 336; *Il libro rosso della città di Monopoli*, pp. 325, 327; *Il libro rosso dell'università di Bitonto*, I, pp. 136, 651; II, p. 780; *Il libro rosso di Bari o Messaletto*, I, pp. 293, 296; *Storia e fonti scritte: Mesagne*, doc. 18, p. 71; *Libro Rosso di Lecce*, II, p. 150; INGROSSO, pp. 222, 245; *Il Libro rosso di Foggia*, pp. 302-304, 320, 356, 376, 379, 381, 396, 439, 442, 463, 475, 477, 479-482, 485, 497, 499-500, 502-503, 508).

³⁾ Consalvo Perez compare nella nota di mandato in due documenti del 1555 della regina Bona Sforza anche come tesoriere generale (cfr. GISOTTI, pp. 324, 327, 335).

⁴⁾ Sayas si ritrova in qualità di tassatore anche in documento dell'anno 1555 (cfr. *ibidem*, p. 335).

⁵⁾ Doc. n. 130.

⁶⁾ Doc. n. 127.

⁷⁾ Doc. n. 115.

⁸⁾ Doc. n. 111.

⁹⁾ Doc. n. 128.

¹⁰⁾ Doc. n. 116.

¹¹⁾ Doc. n. 105.

¹²⁾ Doc. n. 123.

¹³⁾ Doc. n. 138.

¹⁴⁾ Doc. n. 5 (l'anno di regno di re Federico III è il primo, non il quinto).

¹⁵⁾ Doc. n. 137.

¹⁶⁾ Doc. n. 139.

Filippo <II> re di Sicilia e principe di Spagna, in considerazione degli incendi e dei danni arrecati negli anni passati alla città di Reggio dalle flotte Turche e Francesi e dal Barbarossa,

conferma l'esonazione e la franchigia dal pagamento delle funzioni fiscali ordinarie e straordinarie e di qualunque altro genere di contribuzione, tra cui quella di quattro grani per il focatico e i servizi e quella dei donativi, per lo spazio di venti anni a partire dal giorno dell'invasione nella predetta città, già concessa mediante le lettere imperiali date a Ratisbona il 1° agosto 1546 e ad Augusta il 13 novembre 1550 e dalla consulta e delibera della regia camera della Sommaria. Inoltre, in seguito alle incessanti incursioni Turche perpetrate negli ultimi anni, per consentire di riparare i danni e ricostruire le case incendiate, proroga la stessa franchigia per altri dieci anni al termine dei primi venti.

C o p i a inserita nel doc. seguente. In calce al documento sono riprodotte le note di cancelleria: «Vidit Figueroa¹⁾ regens et prothonotarius et magnus camerarius»; «Vidit Albertinus²⁾ regens»; «Vidit Perisius³⁾ pro thesaurario generali». La nota di mandato: «Dominus rex mandavit mihi Gonsalvo Perezio». La nota della tassa e del tassatorie: «Solvant in exequutoriis si solvere tenentur. Sayas⁴⁾ pro taxatore». Infine, la nota di registrazione: «In privilegiorum primo, folio 199».

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, vol. I, libro sesto, capo terzo, p. 273; nuova ediz. 1993, p. 363.

Philippus Dei gratia Anglie, Francie, citerioris Sicilie, Hierusalem et Hibernie rex, fidei defensor, princeps Hispaniarum, archidux Austrie, dux Burgundie, Mediolani et Brabancie et cetera, comes Hasburgi, Flandrie, Tiroli, et cetera, universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Expositum nobis fuit nomine et ex parte universitatis et hominum nobilis nostre civitatis Regii, provincie Calabrie ulterioris, in prefato nostro Sicilie citra farum regno, cesaream et catholicam maiestatem imperatorem, patrem, dominum meum observandissimum. Consideratis incendiis ac dampnis a classibus Turcica et Gallica, duce Aenobarbo⁵⁾ ipsi civitati superioribus annis illatis, concessisse exemptionem et frequentiam^{a)} solutionis fiscalium functionum tam ordinariorum quam extraordinariorum et cuiuslibet alterius generis contributionis, scilicet quatuor granorum pro foculari^{b)} serviciisque sive donativi et aliorum, per tempus viginti continuorum annorum qui currere inceperunt a die invasionis ipsius civitatis, prout in cesareis literis Ratispone datum die primo mensis augusti anni millesimi quingentesimi quadragiesimi sexti⁶⁾ et Auguste die decima tertia mensis novembris anni millesimi quingentesimi quinquagesimi⁷⁾ et per consultam ac deliberationem regie nostre camere Summarie latius vidimus contineri. Cumque postea annis proxime elapsis alia non minora damna a gorgute classis Turcarum ductore civitas predicta substinuerit transactique sint iam ferme anni duodecim ex his viginti annis immunitatis sive frequentie^{c)}, ut supra, per suam maiestatem ipsi concesseritque propterea pro parte eiusdem civitatis nobis humiliter supplicatum ut ad resarcienda damna que perpessi sunt domosque eorum accensas reficiendas predictas immunitatem et franquitiam omnium solutionum fiscalium ordinariorumque extraordinariorum ac quatuor granorum pro foculari, donativorum vel alterius cuiusvis impositionis, iuxta formam dicte consulte et declarationis prefate nostre regie camere Summarie approbare, confirmare, laudare et ratificare ac illam de novo extendere et prorogare ad aliquot alios <decem> annos ex nostra benignitate dignaremur. Nos vero habita ratione eximie fidei prefate civitatis prefatorumque damnorum ac incendiorum, volentes aliquod benignitatis nostre signum eis demonstrare eius precibus sponte admissis tenore presentium ex certa nostra certa scientia deliberate et consulto, motu proprio ac ex gracia speciali nostrique penes nos assistentis consilii matura accedente deliberacione regiaque auctoritate nostra predictam immunitatem et franquitiam solutionis

functionum fiscalium ordinariorum et extraordinariorum ac cuilibet alterius impositionis et solutionis per spatium annorum viginti per cesaream maiestatem eisdem civitati et hominibus concessam, iuxta formam predictarum literarum eiusdem maiestatis et consulte et declarationis regie camere Summarie. Approbantes, laudantes et confirmantes at admittentes ad maioris gratie cumulum de novo concedimus et largimur aliam exemptionem et franquitiā functionum fiscalium seu aliarum solutionum et contributionum ordinariarum et extraordinariorum et cuiuslibet generis alterius contributionis seu impositionis, ut supra, pro quavis causa quocumque nomine dicatur per tempus decem annorum, qui currere incipiant a die quo finietur tempus predictorum viginti annorum immunitatis et franquitię, ut supra, eidem civitati per cesaream maiestatem concessę prefatam civitatem ab omni et quacumque solutione predictarum fiscalium functionum et aliarum quarumcumque impositionum et contributionum, iuxta consultam et declarationem per prefatam cameram Summarie, ut supra, factam per tempus predictorum decem annorum liberam, immunem et exemptam facimus. Volentes et decernentes expresse de eadem certa nostra scientia quod presens nostra confirmatio, nova gracia et relassatio eidem civitati et hominibus per predictum decem annorum tempus ultra prenarratum tempus gracie habite a cesarea maiestate sit realis, valida, firma et fructuosa nullumque in iudiciis aut extra sentiat impugnationis obiectum defectus incomodum aut noxe cuiuslibet alterius detrimentum, sed in suo semper robore et firmitate persistat. Investientes propterea predictam civitatem de presenti nostra gratia franquitię, exemptionis et immunitatis per decem annos, ut supra, per presentium expeditionem quam investituram vim, robur et efficaciam vere, realis et actualis possessionis et affectualis assecutionis premissorum habere volumus et decernimus obtinere et ut premissa debitum sortiantur effectum illustrissimo Carolo infanti Hispaniarum ducique Calabrie filio primogenito nostro carissimo ac post longevos et felices dies nostros, Deo propicio, heredi et legitimo successori intentum aperientes nostrum sub paterne benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus illustribus quoque spectabilibus magnificis dilectisque consiliariis et fidelibus nostris viceregi, locumtenenti et capitaneo generali nostro, magno camerario, magistro iusticiario, prothonotario sacro nostro consilio regio, locumtenenti, presidentibus et rationalibus regie nostre camere Summarie, regentique et iudicibus magne curie Vicarie, scribe portionis, thesaurerio nostro generali, advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus et presertim gubernatori et auditoribus dicte provincie Calabrie et capitaneo, iudicibus, secreto et aliis officialibus dicte civitatis Regii ad quos spectet ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris mayoribus et minoribus quovis nomine nuncupatis officio, titulo, autoritate, potestate et preheminentia fungentibus in dicto nostro citerioris Sicilie regno constitutis et constituendis ipsorumque officialium locatenentibus presentibus et futuris eisdem auctoritate et tenore dicimus, precipimus et distinte iubemus quatenus forma presentium diligenter attenda illam et omnia et singula in eis contenta predicte civitati Regii per predictum decem annorum tempus, teneant firmiter et observent tenerique et inviolabiliter observari faciant atque mandent per quoscumque iuxta eius seriem et tenorem omni dubio, impedimento et difficultate remotis contrarium minime tentaturi aut tentari permissuri ratione aliqua sive causa pro quanto dictus illustrissimus infans nobis morem gerere ceteri vero officiales et subditi nostri predicti preter incursum nostre ire et indignationis penam ducatorum mille auri fisco nostro applicandorum evitare cupiunt. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro communi sigillo quo ante hac utebamur cum nondum alia fabricata fuerint impendenti munitas. Datum apud Hamptone curiam huius nostri regni Anglie, die .XXIII. mensis iulii, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto, regnorum vero nostrorum anno secundo.

El rey principe.

a) *Così B, si legga franquitiam.* b) *Così B, si legga foculario, qui e dopo.* c) *Così B, si legga franquitie.*

¹⁾ Cfr. la nota 1 del doc. precedente.

²⁾ Cfr. la nota 2 del doc. precedente.

³⁾ Cfr. la nota 3 del doc. precedente.

⁴⁾ Cfr. la nota 4 del doc. precedente.

⁵⁾ Si tratta del famoso pirata e ammiraglio turco Khair ad-Din (1465-1546), signore di Algeri e Tunisi, noto come il Barbarossa.

⁶⁾ Si desidera.

⁷⁾ Si desidera.

147

BERARDINI DE MENDOZA LITTERAE EXSECUTORIALES

1555 ottobre 23, Napoli

Bernardino de Mendoza, capitano generale dei triremi di Spagna, luogotenente e governatore del regno di Sicilia, invia lettera al gran camerario del regno, al mastro giustiziere, al protonotaro, al sacro regio Consiglio, al luogotenente, presidenti e razionali della Sommaria, reggenti e giudici della gran corte della Vicaria, tesoriere generale, avvocati e procuratori fiscali ed ai governatori e uditori della provincia di Calabria, al capitano, giudici, secreto e altri ufficiali della città di Reggio, con la quale ordina loro di rispettare il privilegio di Filippo II del 24 luglio 1555, a lui presentato dall'università e dagli uomini dell'università di Reggio.

I n s e r t o nel doc. seguente. In calce al documento sono riprodotte le note di cancelleria: «Vidit Polo¹⁾ regens»; «Vidit Villanus²⁾ regens»; «Hieronimus Severinus³⁾ viceprothonotarius»; «Franciscus Reverterius⁴⁾ magne curie locumtenens»; «Vidit Alfonsus Sanchez⁵⁾ generalis thesaurerius». La nota di mandato: «Dominus locumtenens et gubernator generalis mandavit mihi Francisco Avitaia⁶⁾ pro Martirano⁷⁾ secretario». La nota della tassa e del tassatore: «Solvit tarenos duodecim. Avitaia pro taxatore». In ultimo, la nota della registrazione: «In privilegiorum .II., folio 87».

Philippus Dei gratia rex Anglie, Francie, huius regni Sicilie citerioris, Hierusalem et Hibernie. Don Berardinus de Mendoza⁸⁾ capitaneus generalis triremum Hispaniarum et in presenti regno prefate maiestatis locumtenens et gubernator generalis et cetera, illustribus et spectabilibus et magnificis dominis magno huius regni camerario, magistro iusticiario, prothonotario, sacro regio consilio, locumtenenti, presidentibus et rationalibus regie Summarie, regenti et iudicibus magne curie Vicarie, scribe portionis, thesaurerio generali, advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus et presertim gubernatori et auditoribus provincie Calabrie, capitaneo, iudicibus, secreto et aliis officialibus civitatis Regii ad quos spectet ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis Regii maioribus et minoribus quovis nomine nuncupatis, officio, titulo, autoritate, potestate et preheminentia fungentibus in hoc regno constitutis et constituendis ipsorumque officialium locatenentibus presentibus et futuris, regiis fidelibus dilectis, graciam et bonam voluntatem. Nuper pro parte universitatis et hominum civitatis Regii, provincie Calabrie ulterioris, regionum fidelium dilectorum, fuit nobis presentatum quoddam privilegium originale prefate regie maiestatis omni que decet sollemnitate vallatum, tenoris et continentie subsequentis

videlicet: ...⁹⁾. Supplicatum fuit propterea nobis pro parte dicte universitatis Regii quatenus regias exequutoriales literas preinserti regii privilegii illis expedire facere dignaremur. Nos autem suis in hac parte supplicationibus benigne inclinati et volentes, ut tenemur, prefate maiestatis obedire mandatis tenore presentium dicimus, precipimus et mandamus supradictis omnibus officialibus et subditis regii et eorum cuilibet insolidum quatenus actenta per eos forma et tenore dicti preinserti regii privilegii illam prefate universitati et hominibus prefate civitatis Regii supplicantibus ad unguem et inviolabiliter observent et exequantur ac exequi et observari faciant per quos decet iuxta eiusdem preinserti regii privilegii seriem et tenorem pleniores omni dubio, difficultate et contradictione censentibus. Et contrarium non faciant pro quanto gratiam prefate maiestatis charam habent ac penam in dicto regio privilegio contentam cupiunt evitare. In quorum fidem presentes fieri mandavimus magno cesaree maiestatis sigillo impendenti munitas, cum sigilla prefate maiestatis nondum sint impressa. Datum in palatio prope Castrum Novum Neapolis, die .XXIII. octobris 1555. Don Bernardino de Mendoza.

¹⁾ Lorenzo Polo è noto come reggente tra gli anni 1551 e 1560 (cfr. *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno per li serenissimi di casa de Aragona*, p. 151; L. PEPE, p. 285; *Il libro rosso dell'università di Bitonto*, I, p. 136; II, p. 856, 859; *Libro Rosso di Lecce*, II, p. 166; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 235, 237, 249-250, 263, 266, 284, 289, 291, 296, 302-304, 320, 352, 356, 365, 367, 369, 371, 376, 379, 386, 389, 392, 398, 401, 403, 411, 414, 417, 421, 423, 499.

²⁾ Francesco Antonio Villano è noto come reggente tra gli anni 1548 e 1565 (cfr. *Il libro Rosso della città di Monopoli*, p. 325, 327; *Il libro rosso di Bari o Messaletto*, I, p. 293; *Il libro rosso della università di Bitonto*, II, p. 779-780, 823, 859; *Storia e fonti scritte: Mesagne*, doc. 18, p. 71; *Libro Rosso di Lecce*, II, p. 150; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 248, 250, 275, 284, 289, 291, 296, 302-304, 320, 356-357, 365, 367, 369, 371, 376, 379, 381, 386, 389, 392, 398, 401, 403, 408, 411, 414, 417, 421, 423-424, 442, 463, 475-477, 479, 481-482, 485, 488, 497, 499, 502-503, 505, 508.

³⁾ Geronimo Severino è noto come viceprotonotaro tra gli anni 1540 e 1556 (cfr. *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno per li serenissimi di casa de Aragona*, pp. 85, 126;

GISOTTI, p. 335; *Il Libro rosso dela università di Trani*, pp. 221-222, 245.

⁴⁾ Francesco Reverterio è conosciuto come luogotenente della gran corte tra gli anni 1548 e 1570 (cfr. *Il libro Rosso della città di Monopoli*, pp. 325, 327; *Il Libro Rosso della università di Bitonto*, II, pp. 643, 744, 759, 773, 823, 875; *Il libro rosso di Bari o Messaletto*, I, pp. 273, 293; *Storia e fonti scritte: Mesagne*, doc. 18, p. 71; INGROSSO, pp. 229, 242; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 232, 239, 241-244, 249, 251, 258, 260-261, 276-277, 279, 281-283, 349-351, 383, 411-413, 446, 463, 467, 475-477, 479-481, 488, 500-503.

⁵⁾ Cfr. la nota 5 del doc. n. 142

⁶⁾ Cfr. la nota 3 del doc. n. 142.

⁷⁾ Cfr. la nota 4 del doc. n. 142.

⁸⁾ Bernardino de Mendoza (1501-1557), capitano generale delle galee di Spagna, per un breve periodo, dal 23 marzo 1555 a febbraio dell'anno seguente, fu luogotenente del viceré nel regno di Napoli, in sostituzione del cardinal Pietro Pacecco (nominato viceré nel febbraio del 1553 dopo la morte di Pietro Toledo), il quale nel 1555 dovette portarsi a Roma per il conclave, essendo morto, dopo venti giorni dalla consacrazione, papa Marcello II (cfr. GIANNONE, VIII, libro XXXIII, p. 196; ULLOA, p. 241; PARRINO, pp. 225-227).

⁹⁾ Doc. precedente.

Ferdinando Francesco d'Avalos-Aquino, marchese di Vasto e Pescara, principe di Montereale e Francavilla, conte di Monteodorisio e Loreto, consigliere e collaterale regio, gran camerario, luogotenente e presidente della regia camera della Sommaria, invia lettera al regio tesoriere di Calabria con la quale notifica che si sarebbero dovuti rispettare il privilegio di Filippo II del 24 luglio 1555 e la lettera esecutoria di Bernardino de Mendoza del 23 ottobre dello stesso anno, a lui presentati dall'università e dagli uomini dell'università di Reggio, sotto pena di mille ducati per i contravventori.

Originale: deperdito.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, cc. 152r-155v (olim cc. 158r-161v) [B]. In calce al documento sono riprodotte le note di cancelleria: «Franciscus Reverterius¹⁾ magne curie locumtenens»; «Johannes Paulus Crispus²⁾ magister actorum»; «Consensu Johannes Coscolinus³⁾ pro notario». La nota della registrazione: «Registrata in exequutorialum 49, folio 92». Una nota del *summarius*: «Exequatoria privilegii immunitatis civitatis Regii». In ultimo, altre note dei funzionari: «Johannes Baptista Coppola⁴⁾». «Jacobus s.».

Ferdinandus Franciscus Davolos de Aquino⁵⁾ marchio Piscarie, marchio Vasti, princeps Montis Herolis^{a)}, princeps Francaville, comes Montis Odorisii comesque Loreti, regius collateralis, consiliarius regnique Sicilie magnusque camerarius, locumtenens et presidens regie camere Summarie, universis et singulis presentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris et signanter regio thesaurerio provincie Calabrie ultra eiusque locumtenenti, exequutoribus et ministris et aliis ad quos seu quem spectabit presentesque pervenerint et fuerint quomodolibet presentate et cuilibet ipsorum insolidum, salutem. Nuper pro parte universitatis et hominum civitatis Regii fuerunt in dicta regia camera presentate esequutoriales litere illustrissimi domini locumtenentis generalis cum inserto tenore privilegii sacre regie maiestatis magno pendenti sigillo munita ceterisque regie cancellarie sollemnitatibus roborate tenoris et continentie subsequentis videlicet: ...⁶⁾. Super quibus quidem preinsertis regio privilegio ac licteris exequutorialibus petita pro parte dicte universitatis et hominum civitatis Regii exequatoria in forma dicte regie camere consueta presentium tenore vobis predictis omnibus et vestrum cuilibet dicimus et officii regia auctoritate qua fungimur, committimus et mandamus quatenus inspectis per vos forma et tenore dictorum preinsertorum regii privilegii et exequutorialium literarum privilegium ipsum et literas exequutoriales ac omnia et singula in eis contenta dictis universitati et hominibus ad unguem exequi et observare ac exequi et observari facere debeatis iuxta ipsius et ipsarum seriem et continentiam et contrarium non faciatis, pro quanto gratiam predicte serenissime regie maiestatis charam habetis et dictam penam ducatorum mille in ipso privilegio appositam cupitis evitare, presentibus presentanti remansuris. Datum Neapoli in regia camera die 29 octobris 1555.

^{a)} Così B, si intenda Herculis.

¹⁾ Cfr. la nota 4 dl doc. precedente.

²⁾ Giovan Paolo Crispo fu mastrodatti tra il 1542 e 1559 (cfr. GISOTTI, p. 336; *Il libro Rosso della città di Monopoli*, p. 311; *Il libro Rosso della università di Bitonto*, II, pp. 637, 644, 773, 784, 814; *Il libro rosso di Bari o Messaletto*, I, pp. 168, 187, 273-274; *Il libro rosso della*

università di Trani, pp. 245, p. 299; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 244, 249-251, 281, 411-413, 446, 452, 467; in ultimo, COLAFEMMINA, *Gli ebrei a Taranto*, doc. 128, pp. 201-202: si tratta di un mandato del 1° settembre 1541 mediante il quale, tra le altre cose, la Camera della Sommaria, su

richiesta dei giudei, proroga alla fine di ottobre il termine ultimo per la loro uscita dal Regno).

³⁾ Giovanni Coscolino è noto come vicenotaio tra il 1542 e 1558 (cfr. *Il libro Rosso della città di Monopoli*, p. 311; *Il Libro rosso di Bari o Messaletto*, I, p. 273; *Il Libro rosso dell'università di Trani*, p. 221-222, 245, 299, sotto il nome Costolus; *Il Libro rosso della università di Bitonto*, II, p. 784 (1544); INGROSSO, p. 229 (1552); COLAFEMMINA, *Gli ebrei a Taranto*, doc. 128, pp. 201-202; *Il libro rosso di Foggia*, pp. 209, 344, 412, 446, 452).

⁴⁾ Giovan Battista Coppola si ritrova come conservatore degli atti in un diploma dell'anno 1558 (cfr. *Il libro rosso di Foggia*, doc. 181, p. 452).

⁵⁾ Ferdinando Francesco d'Avalos d'Aquino d'Aragona (Ischia 1530 ca - Palermo 1571), figlio di Alfonso, fu secondo principe di Francavilla, terzo marchese del Vasto, quarto marchese di Pescara, conte di Monteodorisio. Ancora bambino, nel 1536, fu nominato gran camerlengo del regno di Napoli, e nel 1555 comandante in capo dell'esercito spagnolo in Lombardia e Piemonte. Fu governatore del Ducato di Milano e poi viceré di Sicilia (1568-1571). Il 22 giugno 1549 ordinò agli ufficiali che rispettassero il privilegio del 31 marzo di quell'anno concesso alla città di Foggia dal viceré Pietro Toledo (*Il Libro Rosso di Foggia*, doc. n. 87, pp. 247-252).

⁶⁾ Doc. precedente.

149

PHILIPPI III REGIS PRIVILEGIUM

1609 febbraio 11, Madrid

Filippo <III>, in seguito alla richiesta presentata da Marcello la Boccetta, U.I.D., procuratore e mandatario della città di Reggio, approva e conferma i capitoli già concessi alla città il 7 febbraio 1521 dall'imperatore Carlo V, per la fedeltà dimostrata verso la corona e per i danni patiti a causa delle incursioni della flotta Turca.

O r i g i n a l e : BCRC, fondo pergamene, fondo Romeo, n. 104 [A]. Al f. 17, in calce al documento, sono poste le note di cancelleria. La nota di mandato: «Dominus rex mandavit michi Lodovico Ortiz de Matienco¹⁾». Seguono le note di visione: «Vidit Lanz²⁾ regens»; «Vidit Quintana Duegna³⁾ regens». La nota di registrazione: «In privilegiorum Neapolis .XVI., folio .CIII.». Altre note di visione: «Vidit Caimus⁴⁾ regens»; «Vidit Aragon⁵⁾ secretarius». La nota della tassa e del tassatore: «Solvat ducatus duos, tarenos duos. Sanderius taxator». In ultimo, una nota del *summarium* in lingua spagnola: «Confirmacion en forma de un privilegio aqui inserto concedido a la ciudad de Risoles en quanto esteuieren j aran estado en possession del, en el regno de Napoles».

R e g e s t o : MORABITO DE STEFANO, fasc. II, p. 249, doc. n. CIII.

N o t i z i a : SPANÒ BOLANI, vol. II, libro settimo, capo primo, p. 8; nuova ediz. 1993, p. 405.

E d i z i o n e : ANDRICH, doc. n. II, pp. 459-469.

Fascicolo pergameneo mm 237 x 325, di ff. 17, numerati su entrambe le facciate. Resta traccia del sigillo impresso deperdito.

/ f. 1 / PHILIPPUS Dei gratia rex Castellae, Aragonum, legionis utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Hungarie, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galleciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algeriae, Gibraltaris, insularum Canariae, nec non Indiarum orientalium et occidentalium, insularum ac terrae firmae maris Oceani, archidux Austriae, dux Burgundiae, Barbantiae, Mediolani,

Athenarum et Neopatriae, comes Habsburgii, Flandriae, Tyroli, Barcinonae, Rossilionis et Ceritaniae, marchio Oristanni et Goceani, universis et singulis praesentium seriem inspecturis tam presentibus quam futuris. Tametsi serenissimorum regum predecessorum nostrorum gratiae et privilegia subditis concessa nullo cogeant stabilimento, cum ipsa per se validissima sint, regia auctoritate inixa nihilominus tamen ea interdum solemus confirmare, tum ut benigne annuamus votis supplicantium, praesertim quorum fidem et obsequium nobis semper gratum, ac probatam extitit, tum etiam ut gratitudinem erga illos nostram ac voluntatis et benevolentiae significationem et specimen praebeamus, quo ipsi intelligant, non solum concessionem quas habent ratas per nos futuras, et alias de novo in posterum a nobis sibi pro meritis polliceri posse. Proinde cum nomine fidelium nobis dilectorum universitatis et hominum nobilis nostrae civitatis Regii provinciae Calabriae ulterioris in nostro citerioris Siciliae regno fidelis nobis dilectus utriusque iuris doctor Marcellus la Bocetta, eiusdem civitatis procurator ac / **f. 2** / mandatarius exposuerit nobis dictam civitatem habere et tenere quoddam privilegium et capitula eidem concessa per serenissimum imperatorem Carolum quintum avum nostrum augustae memoriae, quorum tenor sequitur in haec verba: ...⁶). Ideo que nobis humiliter supplicando ut prefatum privilegium et capitula, omniaque et singula in eis contenta prout iacent a prima eorum linea usque ad ultimam confirmare, et quatenus expediat ex nostra solita munificentia de novo concedere dignemur. Nos perpendentes ipsius civitatis preclara merita et singularem fidem erga nos, nec non damna et detrimenta quae toties perpressa est a Turcarum classe eius votis hac in re benigne, et libenter duximus annuendum. Tenore igitur presentium ex certa scientia regiaque auctoritate nostra deliberate et consulto ac ex gratia speciali, maturaque sacri nostri supremi consilii accedente deliberatione. Preinsertum privilegium et capitula, gratias, concessionem eidem universitati et hominibus dictae civitatis Regii concessa et confirmata et omnia et singula in eis et eorum quilibet contenta, expressa et declarata iuxta formam, continentiam et tenorem predicti privilegii, a prima eius linea usque ad ultimam, in omnibus suis punctis, clausulis et articulis. Quatenus tamen dicta universitas et homines dictae civitatis Regii sunt et fuerunt in eorum possessione, laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus ac quatenus opus sit de novo concedimus nostreque huiusmodi laudationis, approbationis, ratificationis et confirmationis munimine seu presidio roboramus et validamus, volentes et decernentes expresse quod presens nos/ **f. 12** /tra approbatio, ratificatio et confirmatio sit et esse debeat, ut prefertur, prefate universitati et hominibus dictae civitatis Regii stabilis, realis, valida atque firma. Nullumque in iudiciis aut extra sentiat, impugnationis obiectum, defectus incommodum aut noxae cuiuslibet alterius detrimentum, sed in suo semper robore et firmitate persistat, et ut premissa quem volumus sortiantur effectum. Serenissimo propterea Philippo principi Asturiarum et Gerundae, ducique Calabriae filio primogenito nostro carissimo ac post foelices et longevos dies nostros in omnibus regnis et dominiis nostris, Deo propitio, immediato heredi et legitimo successoris intentum aperientes nostrum sub paterne benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus. Illustribus vero spectabilibus nobilibus, magnificis dilectis consiliariis et fidelibus nostris proregi, locumtenenti et capitaneo generali, nostro magno camerario, protonotario, magistro iustitiariorum eorumque locumtenentibus sacro nostro consilio castri Capuanae, presidentibus et rationabilibus camerae nostrae Summariae, regenti et iudicibus magnae curiae Vicariae, scribae portionum, thesaurario nostro generali, seu id officium regenti, advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus. Ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate et potestate fungentibus, tam presentibus, quam futuris in eodem regno constitutis et constituentis dicimus, precipimus et iubemus. Quatenus huiusmodi nostram laudationem, ratificationem et confirmationem ac quatenus opus sit novam concessionem, omniaque / **f. 13** / et

singula superius expressa eidem universitati et hominibus dictae civitatis Regii teneant firmiter et observent, tenerique et inviolabiliter observari faciant per quos deceat iuxta presentium seriem et tenorem pleniores. Contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua sive causa. Quatenus dictus serenissimus princeps nobis morem gerere, ceteri autem officiales et subditi nostri predicti gratiam nostram caram habent ac preterire et indignationis nostrae, incursum penam ducatorum mille nostris inferendorum erariis cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus nostro magno negotiorum prefati citerioris Siciliae regni, sigillo impendenti munitas. Datum Matriti die undecimo mensis februarii, anno a nativitate Domini millesimo sexcentesimo nono, regnorum autem nostrorum anno duodecimo.

Yo el rey.

(SI D)

¹⁾ Ludovico Ortiz de Matienzo compare come segretario regio in un documento del 1618 insieme al reggente Quintana Duenas ed a *Caimus* (cfr. RUIZ DE LAGUNA, pp. 575, 580, 586).

²⁾ Il reggente Lanz è noto tra gli anni 1601 e 1608 (cfr. *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno dalli serenissimi re Filippo I, Filippo III, Filippo IV e Carlo II*, p. 75; *Libro Rosso di Lecce*, II, pp. 163, 171).

³⁾ Il reggente Quintana Duenas è noto a partire dall'anno 1608. Compare in un documento del 1618 insieme a Ludovico Ortiz de Matienzo e *Caimus* (cfr. RUIZ DE LAGUNA, p. 575; *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla*

fidelissima città di Napoli et Regno dalli serenissimi re Filippo I, Filippo III, Filippo IV e Carlo II, pp. 75, 136).

⁴⁾ *Caimus* insieme al reggente Quintana Duenas e Ludovico Ortiz de Matienzo nel 1618. È attivo tra gli anni 1608 e 1622 (cfr. RUIZ DE LAGUNA, p. 575; *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno dalli serenissimi re Filippo I*, pp. 75, 98, 136).

⁵⁾ Il reggente Aragon si ritrova anche in un documento dell'anno 1608 (cfr. *Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno dalli serenissimi re Filippo I*, p. 75).

⁶⁾ Doc. n. 139.

150

ROBERTI DATTILI MARCHIONIS MANDATUM

1647 dicembre 28, Catanzaro

Il mastro di campo Roberto Dattilo, marchese di Santa Caterina, invia mandato al magnifico Antonio Coppola, regio mastro portolano e secreto della provincia di Calabria Ultra, perché impartisca l'ordine di far spedire duemila tomoli di grano da Crotone verso la città Reggio, evitando così possibili disordini nella città a causa della mancanza di viveri essendo già state esaurite le scorte.

Original e: manca.

Copia autentica: ms. *Urbs Rhegina*, c. 154r-v (olim c. 160r-v) [B]. In calce al documento sono riprodotte le note di cancelleria: «El marchese di Santa Catarina»; «G. I. Cristiani et cetera». La nota della registrazione: «Registrata a libro sesto militie, folio 116». Infine, una nota del *summarius*: «Al magnifico Antonio Coppola mastro portulano e suo luogotenente insolidum nella città di Cotrone, ch'esequano quanto di sopra et cetera».

Philippus Dei gratia rex et cetera.

Il mastro di campo Roberto Dattilo, marchese di Santa Catarina, del consiglio collaterale di sua maestà in questo regno, preside e governatore dell'arme in questa provincia et cetera, domino magnifico Antonio Coppola, regio mastro portulano e secreto in questa provincia di Calabria ultra, nec non suo luogotenente et sustituto nella città di Cotrone insolidum. Per quanto dalla fidelissima città di Reggio ci è stata fatta istanza che havendo fatto comprare nel marchesato di Cutrone tumula due mila di grano per uso e comodo di essa città di Reggio e suo publico sia ridotta a segno di spopolare e di succederne grandissimi inconvenienti in disservitio di sua maestà per mancamento di vivere, già che ha finito il grano che teneva per suo uso per non haver potuto quello far estrarre da detta città di Cotrone per essa di Reggio, per mancamento delle solite provisioni et ordini della regia camera per causa delli notorii impedimenti e traffico che non corre così per terra come per mare. Convenendo però al servitio di sua maestà che per tal mancamento non si venga a perder una città così fedele alla real corona, conforme l'have dimostrato non solo sempre ma nella passate revolutioni e tempi correnti, come anco per tal causa d'impedimenti dovendo noi provvedere delli opportuni remedii per il carico che tenemo del governo di questa provincia stando su la faccia del luogo. Ci è parso far la presente con la quale vi dicemo et ordinamo che deiate subito dopo la presentatione di essa nulla mora posposita spediri l'ordini necessarii per l'estrazione di detti tumula due mila di grano da detta città di Cutrone per immetter quello in detta città di Reggio, con far ademprire dalla detta città con le solite e debite plegerie d'immettere detta quantità di grano in essa città di Reggio, nella forma solita, che sogliono spedirse le provisioni per il tribunale della regia camera della Summaria, altrimenti tutti li danni, dissordini et inconvenienti che ne succedessero per causa e colpa di voi predetti per mancamento del sudetto caricamento a beneficio di detta città, doveranno andare a vostro carico e danno, conforme anco della espeditione del presente ordine per la mentionata causa ne daremo conto particolare a sua eccellentia e così esequirete et non altrimenti per quanto tenete cara la gratia di sua maestà et pena di ducati mille fisco regio et cetera, la presente et cetera. In Catanzaro li 28 di decembre 1647.

BIBLIOGRAFIA

FONTI

Archivio Corona de Aragon, Barcellona, Real Cancilleria, *Alfonso IV el Magnanimo, Privilegiorum cancelleriae Neapolis III.*

Archivio di Stato di Messina, Fondo Notarile, notaio Tommaso de Andriolo, aa. 1416-1418, vol. 2.

Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, voll. 59, 72.

Archivio di Stato di Reggio Calabria, *Urbs Rhegina nobilis Provintie Prima. Repertorium omnium et singulorum privilegiorum et scripturarum nostre civitatis Regii continens omnes clausulas gratiarum et immunitatum concessarum per serenissimos reges et reginas huius regni Neapolis ipsi civitati ac eius civibus et habitatoribus factum per me notarium Nicolaum Antonium Spano civem Reginum existentibus sindicis magnificis dominis Petro Maria Baldacchino utriusque iuris doctore, don Mario de Alagona et Antonio Morixano et exemplatum per illustrissimum dominum Flavium Lobellum Latertianum magistrum, existentibus sindicis magnifico Bernardo Riccobono, Iohanne Bernardo Bosurgi et notario Aurelio Milea. MDLXXXV, Raccolte e miscellanee, Misc. Coll. A, ms. cartaceo del 1585, di cc. 155 (mm 340 x 235 x 35).*

Ivi, *Raccolte e Miscellanee, Statuti, capitoli, grazie e privilegi. Fondo carte Salvatore Blasco.*

Archivio Storico Diocesano di Reggio-Bova, fondo pergamene.

Archivio di Stato di Napoli, *Pergamene dell'archivio privato Ruffo di Bagnara.*

Ivi, *Archivi privati. Archivio Ruffo di Scilla, cartulario, vol. 2 (1400-1499).*

Archivio di Stato di Torino, *Trattati diversi, I.*

STRUMENTI E REPERTORI

Acta Eugenii Papae IV (1431-1447). E vaticanis aliisque regestis collegit notisque illustravit Georgius Fedalto, (Pontificia commissio codici iuris canonici orientalis recognoscendo. Fontes series III, volumen XV), Roma MCMLXL.

Acta Gregorii P.P. XI (1370-1378). E regestis vaticanis aliisque fontibus collegit notisque adornavit. Aloysius L. Tautu e pontificia commissione ad redigendum, (Pontificia commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis. Fontes series III, volumen XII.), Roma MCMLXVI.

Acta Martini P.P. V (1417-1431). E regestis vaticanis aliisque fontibus collegit notisque adornavit. Aloysius L. Tautu e pontificia commissione ad redigendum, (Pontificia commissio codici iuris canonici orientalis recognoscendo. Fontes series III, volumen XIV, tomi I-II), Roma MCMLXXX.

- Acta Romanorum pontificum a S. Clemente ad Coelestinum III*, a cura di A. L. TAUTU, (Pontificia commissio ad redigendum Codicem iuris canonici orientalis, Fontes series III), vol. I, tomo I, Città del Vaticano 1943.
- ALAGGIO R., *Le pergamene dell'Università di Taranto (1312-1652)*, (Università degli Studi di Lecce. Fonti medievali e moderne, VIII), Galatina 2004.
- ALBANÉS, J.-H., *Gallia christiana novissima. Histoire des archevêchés, évêques et abbayes de France*, tome I (Aix), tome II (Marseille), tome III (Arles), Valence MCM.
- ANDREANTONELLI S., *Historiae Asculanae*, Patavii 1673, (*Historiae urbium et regionum Italiae rariores*, LXIV), rist. anast. Bologna 1968.
- Annalium Philippi Crassulli de rebus Tarentinis*, in A. PELLICCIA, *Raccolta di varie croniche, diarij, et altri opuscoli così italiani come latini appartenenti alla storia del regno di Napoli*, tomo V, Napoli 1782, pp. 111-125.
- Atlante delle fondazioni florensi. Documenti*, vol. II, a cura di V. DE FRAJA, Soveria Mannelli 2006.
- BARAUT C., *Per la storia dei monasteri florensi*, in «Benedectina», IV (1950), fasc. III-IV, pp. 241-268.
- BARTHOLOMAEI DE NEOCASTRO, *Historia Sicula (1259-1283)*, ediz. a cura di G. Paladino, in *Rerum Italicarum Scriptores*, tomo XIII, parte 3^a, Bologna 1921.
- BECKER J., *Documenti latini e greci del conte Ruggero I di Calabria e Sicilia. Edizione critica*, (Ricerche dell'Istituto Storico Germanico di Roma, 9), Roma 2013.
- BELTRANI G., *I documenti storici di Corato (1046-1327)*, (Codice Diplomatico Barese, vol. IX), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1923.
- BISCAGLIA C., *Il 'Liber Iurium' della città di Tricarico*, (Deputazione di Storia Patria per la Lucania. Fonti e studi per la storia della Basilicata, vol. X), voll. I-II, Galatina 2003.
- BÖHMER J. F., *Regesta Imperii IV. Lothar III. und ältere Stauffer 1125-1197*, (*Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich VI. 1165 (1190)-1197*, a cura di G. Baaken), Köln-Wien 1972.
- ID., *Regesta Imperii, V. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich VII, Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard, 1198-1272*, a cura di J. Ficker e E. Winkelmann, Innsbruck 1881-1901, rist. Wien 1983.
- BORGIA S., *Memorie storiche della pontificia città di Benevento dal secolo VIII al secolo XVIII*, parte III, vol. I, Roma MCCLXIX.
- BRAMBILLA AGENO F., *L'edizione critica dei testi volgari*, [Medioevo e Umanesimo 22], Padova MCMLXXV.
- BRUGUIER-ROURE L., *Cronique et cartulaire de l'œuvre des église, maison, pont et hôpitaux du Saint-Esprit (1265-1791)*, (Mémoires de l'Académie de Nîmes, VII série, tome XII), Nîmes 1895.
- BUCCIO DI RANALLO, *Delle cose dell'Aquila dall'anno 1252 fino all'anno 1362*, (*Aquilanarum rerum Scriptores. Historia Aquilana*), in L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi sive Dissertationes*, Mediolani 1742, VI, coll. 529-704.
- BUSQUET R., *Les privilèges généraux et la conservation des privilèges des Juifs de Provence*, dans *Etudes sur l'ancienne Provence, institutions et points d'histoire*, X, 1930, pp. 114-131.
- CAMERA M., *Annali delle due Sicilie dall'origine e fondazione della monarchia fino a tutto il regno dell'augusto sovrano Carlo III Borbone*, voll. I-II, Napoli 1841-1860.

- ID., *Elucubrazioni storico-diplomatiche su Giovanna I regina di Napoli e Carlo III di Durazzo*, Salerno 1889.
- CAMMAROSANO P., *L'edizione dei documenti medievali. Una guida pratica*, (Centro Europeo Ricerche Medievali, Strumenti 03), Trieste 2014.
- CANNATARO CORDASCO M., *Le pergamene della cattedrale di Terlizzi (1382-1435)*, in *Pergamene angioine di terra di Bari*, [Codice diplomatico Pugliese, continuazione del Codice diplomatico Barese, vol. XXIV], Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1981, pp. 157-296.
- EAD., *Le pergamene del duomo di Bari (1343-1381)*, (Codice diplomatico Pugliese, continuazione del Codice diplomatico Barese, vol. XXVIII), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1985.
- CAPECELATRO F., *Storia del regno di Napoli*, Napoli MDCCCXL.
- Capitula regni Siciliae, quae ad hodiernum diem lata sunt*, vol. II, Palermo 1743.
- CASSANDRO G. I., *Le pergamene della biblioteca comunale di Barletta (1186-1507)*, [Codice Diplomatico Barese, vol. XIV], Società di Storia Patria per la Puglia, Trani 1938, rist. fotolitica 1979.
- CHIOCCARELLI B., *Antistitum praeclarissimae Neapolitanae ecclesiae Catalogus*, Napoli 1643.
- Chronicon siculum incerti auctoris ab anno 340 ad annum 1396 in forma diarii ex inedito Codice Ottoboniano Vaticano*, a cura di G. De Blasiis, Napoli 1887.
- Coelestini III romani pontificis epistolae et privilegia*, in J. P. MIGNE, *Patrologiae Latinae cursus completus*, vol. CCVI, Lutetiae Parisiorum 1853.
- Collectionis bullarum brevium aliorumque diplomatum sacrosantae basilicae Vaticanae ab Urbano V ad Paulum III*, vol. II, Roma 1750.
- CORDASCO P., *Le pergamene del duomo di Bari (1294-1343)*, (Codice Diplomatico Pugliese, continuazione del Codice Diplomatico Barese, vol. XXVII), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1984.
- ID., *Le pergamene della cattedrale di Altamura (1309-1381)*, con la collaborazione di G. Pupillo, (Codice Diplomatico Pugliese, continuazione del Codice Diplomatico Barese, vol. XXXIV), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1994.
- Cortes del reinado de Fernando II. Actas de las cortes generales de Monzón 1510*, (Acta curiarum regni Aragonum, tomo XVI, vol. 10), a cura di C. MONTERDE ALBIAC, Zaragoza 2011.
- CUSA S., *I diplomi greci ed arabi di Sicilia pubblicati nel testo originale*, vol. I,1, Palermo 1868.
- DE LAUDE G., *Magni divinique prophetae B. Ioannis Ioachim abbatis, sacri cisterciensis ordinis, Floris monasterii et Florentis ordinis institutoris*, Napoli MDCLX.
- Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, tomo II, Napoli 1794.
- DE LEO A., *Codice Diplomatico Brindisino*, vol. II, a cura di M. Pastore Doria, (Società di Storia Patria per la Puglia), Trani 1964; vol. III (1406-1499), a cura di A. Frascadore, (Società di Storia Patria per la Puglia), Bari 2006.
- DE LEO P., *Il monastero benedettino dei SS. Niccolò e Cataldo in Lecce dalla fondazione al sec. XIII*, in «Archivio Storico Pugliese», XXIII (1970), pp. 3-71.

- ID., *Le carte del monastero dei santi Niccolò e Cataldo in Lecce (secc. XI-XVII)*, (Centro di Studi Salentini. Monumenti, II), Lecce 1978.
- ID., *Documenti fiorenti. Abbazia di San Giovanni in Fiore*, II, 1, (Codice Diplomatico della Calabria, serie prima, tomo II), Soveria Mannelli 2001.
- ID., *La platea di Sinopoli*, (Codice diplomatico della Calabria, serie prima, tomo III) Soveria Mannelli 2006.
- DEL GIUDICE G., *Codice diplomatico del regno di Carlo I e Carlo II d'Angiò. Ossia collezione di leggi statuti e privilegi mandati, lettere regie...dal 1265 al 1309*, vol. I, Napoli 1863.
- Diaria Neapolitana ab anno MCCLXVI usque ad annum MCCCCXXVIII (I Diurnali del duca di Monteleone)*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, ediz. a cura di L. A. Muratori, XXI/5, Mediolani 1732, coll. 1031-1138.
- Dictionnaire de la noblesse*, tome II, seconde édition, Paris 1771.
- Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France*, par m. L'Abbé Expilly, tomo I, Paris 1763.
- DRAGO TEDESCHINI C., *Le pergamene del duomo di Bari (1385-1434)*, (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, vol. XXXV), Bari 2010.
- EAD., *Le pergamene dell'archivio diocesano di Gravina (secc. XI-XIV)*, (Codice Diplomatico Pugliese, continuazione del Codice Diplomatico Barese, vol. XXXVII), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 2013.
- DU FRESNE DU CANGE C., *Glossarium mediae et infimae latinitatis etc., ed. nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a L. Fabre*, Niort 1883-1887, rist. Graz 1957.
- EUBEL C., *Hierarchia Catholica medii aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta*, vol. I, Monasterii 1913, rist. Patavii 1968.
- Fabrica del Castello di Crotona (1485). Libro de Fuste di Policastro (1486). Registro IV della Tesoreria Generale (1487). Concessione di sale ai Monasteri (1497-1498)*, a cura di B. MAZZOLENI, in *Fonti Aragonesi*, serie II, vol. IX, Accademia Pontaniana, Napoli 1978.
- FACCIOLATO G., *De gymnasio Patavino syntagmata XII ex eiusdem gymnasii fastis excerpta*, Patavii 1752.
- FALCONI E., *L'edizione diplomatica del documento e del manoscritto*, [Università degli studi di Parma. Facoltà di magistero. Istituto di paleografia e diplomatica], Parma 1969.
- FEDALTO G., *Hierarchia Catholica usque ad saecula XIII-XIV sive series episcoporum ecclesiae catholicae*, Patavii MMXII.
- Frammenti dei registri «commune summariae» (1444-1459). Frammenti di cedole della tesoreria di Alfonso I (1446-1448)*, a cura di C. SALVATI, *Fonti Aragonesi*, serie II, vol. IV, (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana), Napoli MCMLXIV.
- Frammenti dei registri "Curie Summarie" degli anni 1463-1499*, a cura di C. VULTAGGIO, *Fonti Aragonesi*, serie II, vol. XIII, (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana), Napoli MCMXC.

- Frammenti di cedole della Tesoreria (1438-1474). Albarani della Tesoreria (1414-1488)*, a cura di A. M. CAMPAGNA PERRONE CAPANO, *Fonti Aragonesi*, serie II, vol. X, (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana), Napoli MCMLXXIX.
- Frammento del 'Quaternus sigilli pendentis' di Alfonso I (1452- 1453). Il registro 'sigillorum Summariae magni sigilli XLVI' (1469-1470)*, a cura di B. MAZZOLENI, *Fonti Aragonesi*, serie II, vol. III, (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana), Napoli 1963.
- Frammento del registro "Curie Summarie a. 1440-1442". Frammento del Registro "Curie Summarie a. 1445". Frammento del Registro "Curie Summarie a. 1458-1459"*, a cura di B. FERRANTE, *Fonti Aragonesi*, serie II, vol. VIII, (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana), Napoli 1971.
- FRASCADORE A., *Le pergamene del duomo di Bari (1382-1399)*, con prefazione di A. Pratesi, (Codice Diplomatico Pugliese, vol. XXIX), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1985.
- GALANTE M., *Nuove pergamene del monastero femminile di San Giorgio di Salerno (1267-1697)*, II, (Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale, 15), Salerno 1997.
- GALLO C. D., *Annali della città di Messina capitale del regno di Sicilia*, Messina 1758.
- GAMS P. B., *Series episcoporum ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo*, Ratisbonae 1873, rist. Graz 1957.
- GAUFREDI MALATERRAE, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, ediz. L. A. MURATORI, in *Rerum Italicarum Scriptores*, a cura di E. Pontieri, vol. V, parte I, Bologna 1928².
- GRUMEL V., *La chronologie*, (Traité d'études Byzantine, I), Paris 1958.
- GUILLOU A., *Le Brébion de la Métropole de Région (vers 1050)*, (Corpus des actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de géographie, 4), Città del Vaticano 1974.
- GULIK, VAN, G., EUBEL C., SCHMITZ KALLEMBERG L., *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi*, vol. III (1503-1592), Monasterii 1923, rist. Patavii 1968.
- HUILLARD-BRÉHOLLES J. L. A., *Historia diplomatica Friderici secundi*, Parisiis 1852-1859.
- I documenti della storia medievale di Ostuni*, con introduzione ed a cura di P. F. PALUMBO, (Monumenti III), Fasano 1997.
- I registi dell'Abbazia di Montecassino*, a cura di T. LECCISOTTI, vol. II, (Ministero degli Interni. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LVI), Roma 1965; vol. III, (Ministero degli Interni. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LVIII), Roma 1966.
- I registi dell'Abbazia di Montecassino*, a cura di T. LECCISOTTI e F. AVAGLIANO, vol. IX, (Ministero degli Interni. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LXXXV), Roma 1974; vol. X, (Ministero degli Interni. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LXXXVI), Roma 1975.
- I registi delle pergamene di Montevergine*, a cura di G. MONGELLI, vol. III (1250-1299), (Ministero degli Interni. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXIX), Roma 1957; vol. IV (sec. XIV), (Ministero degli Interni. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XXXIII), Roma 1958.
- I registri della cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli Archivisti napoletani*, (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana - Serie I -), vol. II (1265-1281), a cura di R. Filangieri, Napoli 1951; vol. III (1269-1270), a cura dello stesso, Napoli 1951; vol. IV (1266-1270), a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1952; vol. V (1266-1272), a cura di R. Filangieri, Napoli 1953; vol. VI (1270-1271), a cura dello stesso, Napoli 1954;

vol. VII (1269-1272), a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1955; vol. VIII (1271-1272), a cura di J. Donsì Gentile, Napoli 1957; vol. IX (1272-1273), a cura di R. Filangieri, Napoli 1957; vol. XI (1273-1277), a cura dello stesso, Napoli 1958; vol. XIII (1275-1277), a cura dello stesso, Napoli 1959; vol. XIV (1275-1277), a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1961; vol. XXI (1278-1279), a cura di R. Orefice De Angelis, Napoli 1967; vol. XXIV (1280-1281), a cura di J. Mazzoleni e R. Orefice, Napoli 1976; vol. XXV (1280-1282), a cura delle stesse, Napoli 1978; , XXVI (1282-1283), a cura delle stesse, Napoli 1979; vol. XXVIII (1285-1286), a cura di J. Mazzoleni, Napoli 1969; vol. XXXIV, *1421-1434, Registrum Ludovicii tercii*, a cura di I. OREFICE, con introduzione di E. Pontieri, Napoli 1982, (già in *Registro della cancelleria di Luigi III d'Angiò per il ducato di Calabria, 1421-1434. Ms. della Biblioteca Mejanès di Aix in Provenza. Regesti dei documenti*, a cura della stessa, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», XLIV-XLV, 1977-1978, pp. 245-430); vol. XL (1291-1292), a cura di I. Ascione, Napoli 1993; vol. XLI (1291-1292), a cura di S. Palmieri, Napoli 1994; vol. XLVI (1276-1294), a cura di M. Cubellis, Napoli 2002.

I registri della cancelleria vicereale di Calabria (1422-1453), a cura di E. PONTIERI, Fonti Aragonesi, serie II, volume II, (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana), Napoli MCMLXI.

Il «Codice Chigi». Un registro della cancelleria di Alfonso I d'Aragona re di Napoli per gli anni 1451-1453, a cura di I. MAZZOLENI, (Università degli studi di Napoli. Istituto di paleografia e diplomatica V), Napoli MCMLXV.

Il cartulario di Carlo Maria L'Occaso. Documenti e regesti per la storia di Castrovillari (1100-1561), edizione e note a cura di G. RUSSO, (Associazione Italiana Cultura Classica. Delegazione di Castrovillari), Castrovillari 2010.

Il Libro Rosso della città di Monopoli, a cura di F. MUCIACCIA, (Commissione provinciale di archeologia e storia patria. Documenti e monografie, vol. IV), Bari 1906.

Il Libro rosso della Università di Bitonto (1265-1559), introduzione, trascrizione ed indici a cura di D. A. De Capua; prefazione di A. Pratesi, (Società di Storia Patria per la Puglia-Bari), voll. 2, Palo del Colle 1987.

Il libro Rosso della università di Trani, trascrizione dei documenti di Giovanni Beltrani; a cura di Gerardo Cioffari e Mario Schiralli, (Centro Studi Nicolaiani), Bari 2000.

Il Libro rosso di Bari o Messaletto, con trascrizione, prefazione e indici a cura di V. A. Melchiorre; presentazione di G. Otranto, voll. 2, Bari 1993.

Il Libro rosso di Foggia, a cura di P. DI CICCIO, Foggia 2012.

Il registro 'Privilegiorum Summariae XLIII' (1421-1450). Frammenti di cedole della tesoreria di Alfonso I (1437-1454), a cura di J. MAZZOLENI, Fonti Aragonesi, serie II, volume I, (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana), Napoli 1957.

Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, a cura di C. CARBONETTI VENDITELLI, (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la storia dell'Italia medievale), voll. 2, Roma 2002.

Il Tabulario della Magione di Palermo (1116-1643). Repertorio, a cura di E. LO CASCIO, (Archivio di Stato di Palermo. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti XLVIII), Roma 2011.

INGROSSO A., *Il Libro rosso di Gallipoli (Registro de Privileggi)*, (Dipartimento dei Beni dell'Arte e della Storia, Università di Lecce - Fonti Medievali e Moderne, VII), Galatina 2004.

JAFFÈ P., *Regesta pontificum romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, ediz. Wattenbach, Loewenfeld, Kaltenbrunner, Ewald, Lipsia 1888.

- KAMP N., *Kirche und Monarchie im Staufischen Königreich Sizilien. I: Prosopographische Grundlegung: Bistum und Bischöfe des Königreichs 1194-1266, 1: Abruzzo und Campanien*, München 1973; 2: *Apulien und Calabrien*, München 1975.
- KEHR P. F., *Regesta Pontificum romanorum. Italia Pontificia, Regnum Normannorum-Campania*, vol. VIII, Berolini 1935.
- ID., *Regesta Pontificum romanorum. Italia Pontificia, Samnium-Apulia-Lucania*, vol. IX, a cura di W. Holtzmann, Berolini 1962.
- ID., *Regesta Pontificum romanorum. Italia Pontificia, Calabria et Insulae*, vol. X, a cura di D. Girgensohn, Zurigo 1975.
- KOCH W., *Die urkunden der Deutschen könige und kaiser. Die urkunden Friedrichs II. 1198-1221*, (Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et imperatorum Germaniae. Tomus XIV, pars I. Friderici II. diplomata, inde ab anno MCXCVIII. usque ad annum MCCXII), Hannover 2002.
- LA MANTIA G., *Codice diplomatico dei re Aragonesi di Sicilia (1282-1355)*, vol. I, (Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della Società Siciliana di Storia Patria, serie I, vol. XXIII), Palermo 1918.
- LABANDE L.-H., *Antoine de la Salle. Nouveaux documents sur sa vie et ses relations avec la maison d'Anjou*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», LXV, 1904, pp. 55-354.
- LAGUMINA B., LAGUMINA G., *Codice Diplomatico dei Giudei di Sicilia*, (Documenti per servire alla storia della Sicilia, I serie, vol. VI, parte I), Palermo 1884.
- LAURENT M.-H., GUILLOU A., *Le 'Liber Visitationis' d'Athanase Chalkeopulos (1457-1458). Contribution à l'histoire du monachisme grec en Italie méridionale*, (Studi e Testi 206), Città del Vaticano 1960.
- Le pergamene di Gaeta. Archivio storico comunale (1187-1440)*, a cura di P. CORBO, (Collana Storico Documentaria del comune di Gaeta, vol. II), Gaeta 1997.
- Libro Rosso di Lecce (Liber Rubeus Universitatis Lippensis)*, a cura di P. F. PALUMBO, (Monumenti IV), voll. I-II, Fasano 1997-1998.
- Libro Rosso di Taranto. Codice Architetico (1330-1604)*, a cura di CAPRARA R., NOCCO F., PEPE M., SAPIO O. V., (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, XXXVIII), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 2014.
- MAGRONE D., *Libro Rosso. Privilegi dell'università di Molfetta*, vol. I, periodo angioino, Trani 1899; vol. II, periodo aragonese, Trani 1902.
- MARTIN J.-M., *Les chartes de Troia. Edition et étude critique des plus anciens documents conservés à l'Archivio Capitolare, I (1024-1266)*, (Codice Diplomatico Pugliese, continuazione del Codice Diplomatico Barese, vol. XXI), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1976.
- ID., *Les actes de l'abbaye de Cava concernant le Gargano (1086-1370)*, (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, vol. XXXII), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1994.
- MARTIRE D., *Calabria Sacra e Profana*, edizione a cura di G. Tocci, voll. I-II, Cosenza 1876-1878.
- MASTROBUONO E., *Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del secolo XII alla metà del XIV*, (Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e monografie XXXIII), Bari 1969.
- MAZZELLA S., *Descrizione del regno di Napoli*, Napoli 1601, rist. anast. Sala Bolognese 1998.

- MAZZOLENI J., *Le carte del monastero di S. Leonardo della Matina di Siponto*, (Codice Diplomatico Pugliese, continuazione del Codice Diplomatico Barese, vol. XXXI), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1991.
- EAD., *Le pergamene dell'Archivio della R. Camera della Sommaria e la loro impotanza per la storia delle Puglie (1267-158)*, in «Japigia», IX (1938), fasc. III, pp. 281-306.
- EAD., *Le pergamene di San Nicola di Bari (1280-1414)*, (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, vol. XXIII), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1977.
- EAD., *Le pergamene di San Nicola di Bari (1329-1439)*, (Codice Diplomatico Pugliese continuazione del Codice Diplomatico Barese, vol. XXVI), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1982.
- MINIERI RICCIO C., *Alcuni fatti riguardanti Carlo I di Angiò, dal 6 di agosto 1252 al 30 dicembre 1270, tratti dall'archivio angioino di Napoli*, Napoli 1874.
- ID., *De' Grandi Ufficiali del Regno di Sicilia dal 1263 al 1285*, Napoli 1872.
- ID., *Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli*, Napoli 1844.
- ID., *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli 1877.
- ID., *Repertorio delle Pergamene della Università o Comune di Gaeta (1187-1704)*, Napoli 1884.
- ID., *Saggio di Codice Diplomatico formato sulle antiche scritture dell'Archivio di Stato di Napoli*, voll. I-II, Napoli 1878-1979; Supplemento 2, Napoli 1883.
- MOLLAT J., *Jean XXII (1316-1334) lettres communes. Analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican.*, Bibliothèque des École françaises d'Athènes et de Rome, vol. I, Paris 1904; vol. II, Paris 1905; vol. IV, Paris 1910.
- MONGITORE A., *Bibliotheca sicula*, I, Panormi 1708.
- MORICE H., *Memoires pour servir de preuves a l'histoire ecclesiastique et civile de Bretagne*, tomo II, Paris 1744.
- MORISANI J., *De protopapis et deuteris Graecorum et catholicis eorum ecclesiis diatriba*, Napoli 1768.
- NEVE J., *Antoine de la Salle, sa vie et ses ouvrages d'après des documents inédits*, Paris-Bruxelles 1903.
- NITTI DI VITO F., *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1266-1309)*, (Codice Diplomatico Barese, vol. XIII), R. Deputazione di Storia Patria per le Puglie, Trani 1936.
- ID., *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1309-1343)*, (Codice Diplomatico Barese, vol. XVI), R. Deputazione di Storia Patria per la Puglia, Trani 1941.
- ID., *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino (1343-1381)*, (Codice Diplomatico Barese, vol. XVIII), Società di Storia Patria per la Puglia, Trani 1950.
- NITTO DE ROSSI G. B., NITTI DI VITO F., *Le pergamene del duomo di Bari (1266-1309). Appendice: Le pergamene di Giovinazzo, Canosa e Putignano sino al 1266*, (Codice Diplomatico Barese, vol. II), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1899.
- ODORICI RAYNALDI, *Annales ecclesiastici continuati ab anno MCXCVIII ubi desinit cardinalis Baronius*, vol. V, Roma 1646-1662.

- OREFICE I., *Registro della cancelleria di Luigi III d'Angiò per il ducato di Calabria, 1421-1434. Ms. in Provenza. Regesti dei documenti*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», XLIV-XLV, 1977-1978, pp. 245-430; rist. in *I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli Archivisti napoletani* (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall'Accademia Pontaniana -Serie I-), vol. XXXIV, 1421-1434, *Registrum Ludovicii tercii*, a cura della stessa, con introduzione di E. Pontieri, Napoli 1982 (si citano a volte l'una, a volte l'altra edizione, talvolta entrambe).
- PALMA N., *Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale del regno di Napoli, detta dagli antichi Praecutium, né bassi tempi Aprutium, oggi città di Teramo e diocesi Aprutina*, vol. II, Teramo 1832.
- PALMIERI A., MILELLA A., RUSSO E., *Bari*, in *Cronotassi, iconografia ed araldica dell'episcopato pugliese*, (Regione Puglia - Assessorato alla cultura. Unione regionale dei Centri di Ricerche storiche artistiche archeologiche e speleologiche di Puglia), Bari 1984, pp. 104-108.
- PARISIO N., *Documento inedito relativo alla Badia di San Giovanni in Fiore nella Sila di Calabria*, in «Archivio storico gentilizio del Napolitano», I (1894), pp. 219-264.
- PASQUA O., *Vitae Episcoporum Ecclesiae Hieracensis ab Octaviano Pasqua Episcopo conscriptae, illustratae notis a I. A. Parlao qui adjecit etiam vitam illorum qui ab anno MDXCI Octaviano successerunt*, in *Constitutiones et Acta Synodi Hieracensis ab ill.mo et rev.mo domino Caesare Rossi Episcopo celebratae diebus 10, 11 et 12 Novembris 1754*. Napoli, MDCCLV, pp. 225-371.
- PASTORE M., *Le pergamene della curia e del capitolo di Nardò*, (Monografie e contributi V), Lecce 1964.
- EAD., *Le pergamene di San Giovanni Evangelista in Lecce*, (Centro di Studi Salentini, Monumenti I), Lecce 1970.
- PETRUCCI A., *I più antichi documenti originali del comune di Lucera (1232-1496)*, con la collaborazione di F. Petrucci Nardelli, (Codice Diplomatico Pugliese, continuazione del Codice Diplomatico Barese, vol. XXXIII), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1994.
- PIRRI R., *Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, voll. I-II, Palermo 1733.
- POTTHAST A., *Regesta pontificum Romanorum inde ab anno post Christum MCXCVIII ad annum MCCCIV*, voll. 2, Berolini 1874-1875 (rist. Graz 1957).
- PRATESI A., *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333, ristampato anche in ID., *Elementi di diplomatica generale*, Bari 1961, pp. 95-107; ID., *Genesi e forme del documento medievale*, pp. 111-121; ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991*, (Miscellanea della Società romana di storia patria, XXXV), Roma 1992, pp. 7-31.
- ID., *Genesi e forme del documento medievale*, seconda ediz., Roma 1987.
- Privilegi et capitoli della città di Cosenza et soi casali, concessi dalli Serenissimi re de questo regno de Napoli etc.*, Napoli 1557, rist. anast. a cura di P. De Leo, Sala Bolognese 1982.
- Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno per li serenissimi di casa de Aragona*, Venezia 1588.
- Privilegii et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima città di Napoli et Regno dalli serenissimi re Filippo I, Filippo III, Filippo IV e Carlo II*, Milano 1719.
- Ragionamento intorno al pieno dominio della Real Mensa Vescovile di Anglona e Tursi sul feudo di Anglona col Codice Diplomatico*, vol. I, Napoli 1790.

- Ratio foculariorum Principatus Citra (a. 1445). Apodisse per Cabriele Cardona Tesoriere di Calabria (a. 1445-1449). Grassa di Abruzzo e fiere (a. 1446-1447). Numerazione di fuochi di Calabria (a. 1447)*, (Fonti Aragonesi, serie II, vol. VII), a cura di B. MAZZOLENI, Napoli 1970.
- RAVIZZA G., *Collezione di diplomi e di altri documenti de tempi di mezzo e recenti da servire alla storia della città di Chieti*, vol. I, Napoli 1852.
- Regesto della cancelleria aragonese di Napoli*, a cura di J. MAZZOLENI, volume unico, (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato VII), Archivio di Stato di Napoli, ivi 1951.
- ROGADEO E., *Diplomi aragonesi*, (Codice Diplomatico Barese, Diplomatico aragonese (Re Alfonso 1435-1458), vol. XI), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1931.
- ROGNONI C., *Les actes privés grecs de l'archivo ducal de Medinaceli (Tolède)*, I, *Les monastères de Saint-Pancrace de Briatico, de Saint-Philippe-de-Bojôannes et de Saint-Nicolas-des-Drosi (Calabre, XI^e-XII^e siècles)*, Paris 2004.
- EAD., *Les actes privés grecs de l'Archivo Ducal de Medinaceli (Tolède)*, II, *La Vallée du Tuccio (Calabre, XII^e-XIII^e siècles)*, Paris 2011.
- RUSSO F., *Regesto Vaticano per la Calabria*, voll. I-V, Roma 1974-1978.
- RUSSO G., *Inediti documenti di archivi e biblioteche calabresi (secc. XII-XVII)*, Castrovillari 2006.
- ID., *Le pergamene latine di Castrovillari (1265-1457). Edizione critica*, I, Castrovillari 2009.
- RYMER T., *Foedera, conventiones, literae et cuiuscumque generis acta publica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges, pontifices, principes vel communitates... ab 1101 ad nostra usque tempora habita aut tractata*, vol. II, Londini MDCCCV.
- ID., SANDERSON R., *eod. tit.*, editio tertia, tomus I, Hagae Comitum (L'Aja) MDCCXLV.
- SABA MALASPINA, *Rerum Sicularum Historia libri VI, ab anno Christi MCCL usque ad annum MCCLXXVI*, ediz. L. A. MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, tomo VIII, Mediolani 1726, coll. 783-874, qui libro IV, cap. col. 842; ID., *Rerum Sicularum Historia (1250-1285)*, ediz. in G. DEL RE, *Cronisti e scrittori sincroni napoletani*, vol. II, pp. 205-408, con versione di B. Fabbricatore, Napoli 1868, qui libro quarto, cap. VI, p. 272; W. KOLLER, A. NITSCHKE, *Die Chronik des Saba Malaspina*, Monumenta Germaniae Historica, *Scriptores XXXV*, Hannover 1999.
- SAMBIASI G., *Ragguaglio di Cosenza e di trent'una sue nobili famiglie*, (Historiae urbium et regionum Italiae rariorum, XXI), rist. fotomeccanica, Sala Bolognese 1969.
- SCARFO G., *Varj opuscoli*, Napoli 1722.
- SPAGNOLIO G. A., *De rebus Rheginis*, a cura di F. Mosino, (Fonti per la storia calabrese della Biblioteca «Capialbi Afan de Rivera» di Vibo Valentia, 1), voll. I-II, Vibo Valentia 1998.
- Storia civile e politica del regno di Napoli di Carlo Pecchia da servire di supplemento a quella di Pietro Giannone*, vol. III, Napoli 1783.
- Storia e fonti scritte: Mesagne tra i secoli XV e XVII. Documenti della Biblioteca Comunale "Ugo Granafei" di Mesagne*, a cura di M. CANNATARO, P. CORDASCO, C. DRAGO, C. GATTAGRISI, S. MAGISTRALE, introduzione di F. MAGISTRALE, Fasano 2001.
- STUMPF-BRENTANO K. F., *Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts nebst einem Beitrag zu den Regesten und zur Kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit*, Innsbruck 1865-1883.

Syllabus membranarum ad regiae Siclae archivum pertinentium, 1. Quo membranae hactenus disjectae, et nunc primum in ordinem digestae, ab anno 1266 ad annum 1285, seu toto Caroli I. Andegavensis regno scriptae, continentur, perpetuisque annotationibus illustrantur, a cura di A. A. SCOTTI, vol. I, Napoli 1824.

Tabulario delle pergamene della casa dei Principi Moncada di Paternò, vol. I (1194-1342), a cura di E. MAZZARESE FARDELLA-B. PASCIUTA, (Documenti per servire alla storia di Sicilia, pubblicata a cura della Società Siciliana per la Storia Patria, prima serie, diplomatica, vol. XXXVI), Palermo 2011.

TACCONE GALLUCCI D., *Regesti dei Romani pontefici per le chiese di Calabria*, Roma 1902.

TESTA F., *De vita et rebus gestis Federici II Siciliae regis*, Palermo 1725.

TOMACELLI D., duca di Monasterace, *Storia del reame di Napoli dal 1458 al 1464*, Napoli 1840.

TOPPI N., 'Catalogus Cunctorum Regentium, & Iudicum Magnae Curiae Vicariae' etc., Napoli 1666.

ID., 'De origine omnium tribunalium nunc in Castro Capuano fidelissimae civitatis Neapolis existentium', Napoli 1655.

TRINCHERA F., *Syllabus Graecarum membranarum*, Napoli 1865, rist. anastatiche Sala Bolognese 1975 e Catanzaro Lido 2000.

ID., *Codice Aragonese, o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de sovrani aragonesi in Napoli*, Napoli 1866-1874, voll. 3, rist. anast. Sala Bolognese 1984.

TUTINI C., *Dell'origine e fundazione de saggi di Napoli*, Napoli 1754.

UGHELLI F., *Italia Sacra sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium*, voll. I-X, ediz. N. Coleti, Venetiis 1717-1722.

ULLOA A., *Vita dell'invittissimo e sacratissimo imperator Carlo V*, Venezia 1566.

VENDOLA D., *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia, Lucania, Calabria*, (Studi e Testi 84), Città del Vaticano MDCCCXXXIX.

STUDI

ABBONDANZA R., *Arcamone Aniello*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 3, Roma 1961, pp. 738-739.

ABULAFIA D., *Federico II. Un imperatore medievale*, Torino 1993.

ALLOCATI A., *Lineamenti delle istituzioni pubbliche nell'Italia meridionale*, parte prima, *Dall'età prenormanna al vicereame spagnolo*, (Fonti e Studi del *Corpus membranarum italicarum*, II), Siena 1968.

AMARI M., *La guerra del Vespro siciliano*, a cura di F. Giunta, voll. 2, Palermo 1969.

ID., *Un periodo delle istorie siciliane del XIII secolo*, Palermo 1842.

ANDRICH G., *I diplomi concessi da Ferdinando il Cattolico, Carlo V, Filippo III a Reggio di Calabria*, in «Rivista Storica Calabrese», Anno IX, aprile-maggio 1901 - Serie 3^a - Parte 1^a - fasc. 6-7, pp. 403-420, 452-469.

- ANTONUCCI G., *Giacomo della Marca principe di Taranto*, in «Japigia», 5 (1934), pp. 57-67.
- ARILLOTTA A., *I fondi archivistici: il fondo pergameneo della Biblioteca Comunale di Reggio Calabria*, in 'Scripturae et imagines'. *I Codici Leontei nella cultura calabrese tra l'XI e il XV secolo*, (Francesco Petrarca e il mondo greco. Mostra dei Codici Leontei nella Cultura Calabrese tra l'XI e il XV secolo, Reggio Calabria, Palazzo del Consiglio Regionale, 3-30 novembre 2001), Vibo Valentia 2001, pp. 53-57.
- ARNONE N., *Le regie tombe del duomo di Cosenza*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XVIII (1893), fasc. II, pp. 380-408, in estratto Napoli 1893, dal quale si cita.
- ID., *Luigi III d'Angiò, duca di Calabria*, in «Rivista Calabrese di Storia e Geografia», fasc. III, Siena 1893, pp. 136-147, in estratto Siena 1893, pp. 5-16, dal quale si cita.
- ASCRIZZI A., *La musica bizantina in Calabria: un frammento di un evangelario in notazione ecofonetica conservato nella Biblioteca Comunale di Reggio Calabria*, in «Calabria sconosciuta: rivista trimestrale di cultura e turismo», n. 55 (luglio-settembre 1992), pp. 73-75.
- AUBERT R., *Gerace*, in *Dictionnaire d'histoire et géographie ecclésiastiques*, Parigi 1984, vol. XX, coll. 685-693.
- Avalos, Iñigo d', conte di Monteodorisio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 4, Roma 1962, s. A., pp. 635-636.
- BAAKEN G., *Corrado di Urslingen*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 29, Roma 1983, pp. 407-410.
- BARILLARO E., *Dizionario bibliografico e toponomastico della Calabria*, voll. 3, Cosenza s.d. [ma 1979].
- BARONE N., *Intorno allo studio dei diplomi dei re aragonesi di Napoli*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», 43, s. II, 18, 1913, pp. 1-21.
- ID., *Notizie raccolte dai Registri di Cancelleria di re Ladislao di Durazzo*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XII (1887), fasc. III, pp. 493-512; fasc. IV, pp. 725-739; XIII (1888), pp. 5-35.
- ID., *Notizie storiche tratte dai Registri di Cancelleria di Carlo III di Durazzo*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XII (1887), fasc. I, pp. 5-30; fasc. II, pp. 185-208.
- BARTOLINI G., *Caetani, Cristoforo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 16, Roma 1973, pp. 143-146.
- BENTLEY J. H., *Politics and Culture in Renaissance Naples*, Princeton 1987.
- BENZONI G., *Federico d'Aragona*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 45, Roma 1995, pp. 668-682.
- BERARDI R., *Féodalité laïque et seigneurie ecclésiastique. Le litige entre Ruffo, comte de Sinopoli, et les évêques de Mileto, autour des biens du monastère de S. Bartolomeo de Trigona (XIV^e siècle)*, in «Bulletin du Cercor», 39 (2015), pp. 89-115.
- ID., *La contea di Corigliano. Profilo storico, economico e sociale della Sibaritide (secoli XI-XVI)*, Rossano 2015.
- BERNABÒ SILORATA M., *Enrico VI di Svevia 'Dominus mundi'*, Bari 2004.

- BETHMANN L., *Nachrichten über die von ihm für die Monumenta Germaniae historica benutzten Sammlung von Handschriften und Urkunden Italiens, aus dem Jahre 1854 (Fortsetzung)*, in «Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», XII (1874), pp. 474-757.
- BIANCHINI L., *Della storia delle finanze del regno di Napoli*, vol. 1, Palermo 1839²; vol. 2, Napoli 1834.
- Biographie universelle, ancienne et moderne*, Paris 1825.
- BONNARD F., *Bari*, in *Dictionnaire d'histoire et géographie ecclésiastiques*, tomo VI, Paris 1932, coll. 795-801.
- BOYER J.-P., *Le droit civil entre studium et cour de Naples: Barthélemy de Capoue et son cercle*, in *La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIII^e et XIV^e siècles. Théories et pratiques*, a cura dello stesso, A. Mailloux, L. Verdon, (Collection de l'École française de Rome, 354), Roma 2005, pp. 47-82.
- BOZZO S. V., *Note storiche siciliane del secolo XIV. Avvenimenti e guerre che seguirono il Vespro dalla pace di Caltabellotta alla morte di re Federico II l'Aragonese (1302-1337)*, Palermo 1882.
- BRECCIA G., 'Archivum Basilianum'. *Pietro Memiti e il destino degli archivi monastici italo-greci*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 71, 1991, pp. 14-105.
- CAEDDU M. E., *Sulle leggi suntuarie a Cagliari (XIV-XVI secolo). Note e documenti*, in *El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de nova planta*, (XVII Congresso di storia della Corona d'Aragona, Barcelone-Lleida 17 settembre 2000), Barcellona 2001, volume II, pp. 43-52.
- CADIER L., *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I^{er} et Charles II d'Anjou*, (Bibliothèque de l'École française d'Athènes et de Rome, 59), Paris 1891.
- CAFERRO W., *Hawkwood, John (Giovanni Acuto)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 61, Roma 2003, pp. 654-660.
- CAGGESE R., *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, (Istituto italiano per gli studi storici. Ristampe anastatiche 17), voll. I-II, Napoli MMI-MMII.
- CALASSO F., *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale: le basi storiche, le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Napoli 1929, rist. anast. Bari-Roma 1971.
- CALZOLAI C. C., *Florence*, in *Dictionnaire d'histoire et géographie ecclésiastiques*, Paris 1971, tomo XVII, coll. 533-561.
- CAMPENNI F., *La patria e il sangue. Città, patriziati e potere nella Calabria moderna*, Martina Franca 2004.
- CANTARELLA R., *Documenti greci medievali inediti del grande archivio di Napoli*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», LX (1935), pp. 206-221.
- CAPIALBI E., 'Instructionum regis Ferdinandi liber' di Luigi Volpicella, in «Archivio Storico della Calabria», anno IV, 1916, pp. 240-294.
- CAPIALBI V., *Memorie per servire alla storia della santa chiesa Militese*, Napoli 1835.
- CARABELLESE F., *L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medio Evo*, (Documenti e monografie VII), Società di Storia Patria per la Puglia, Bari 1902, rist. 1960.
- CARAVALE M., *Della Porta (de Porta), Matteo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 37, Roma 1989, pp. 203-206.

- CARDUCCI G., *Il principe di Taranto e il Malacarne. Sulla signoria feudale di Ottino de Caris in Terra d'Otranto*, in G. CARDUCCI, A. KIESEWETTER, G. VALLONE, *Studi sul Principato di Taranto in età orsiniana*, (Società di Storia Patria per la Puglia, Studi e ricerche 14), Bari 2005, pp. 89-141.
- CARIDI G., *La spada, la seta, la croce. I Ruffo di Calabria dal XIII al XIX secolo*, Torino 1995.
- ID., *La Calabria nei documenti storici, 1. Da metà Trecento a metà Seicento*, Reggio Calabria 1999.
- ID., *Reggio Calabria dal secolo XIV al terremoto del 1908*, Reggio Calabria 2008.
- CASPAR E., *Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck 1904, rist. Darmstadt 1965; ora in traduz. italiana: *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, con un saggio introduttivo di O. Zecchino, (Centro Europeo di Studi Normanni, Fonti e studi 7), Bari-Roma 1999.
- CASSANDRO G. I., *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia 'citra farum' sotto gli Aragonesi*, estratto dagli «Annali del Seminario Giuridico Economico della R. Università di Bari», anno VI, fasc. II, Bari 1934.
- CASULA F. C., *La cancelleria di Alfonso III il Benigno, re d'Aragona (1327-1336)*, Padova 1967.
- CERESA M., *Lascaris, Costantino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 63, Roma 2004, pp. 781-785.
- CERNIGLIARO A., *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli. 1505- 1557*, voll. 2, Napoli 1983.
- CHALANDON F., *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicilie*, voll. 2, Paris 1907.
- CICCAGLIONE F., *Le lettere arbitrarie nella legislazione angioina*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XXVIII (1899), fasc. 2-3, pp. 254-289, rist. in ID., *Le lettere arbitrarie nella legislazione angioina*, Torino 1900.
- CILENTO N., *Boffa Stendardo, Marino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 11, Roma 1969, pp. 165-166.
- CLEMENTI D., *Calendar of the diplomas of the Hohenstaufen emperor Henry VI concerning the kingdom of Sicily*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», XXXV (1955), pp. 86-225.
- COCO A. P., *Saggio di storia francescana di Calabria, dalle origini al XVII secolo*, Taranto 1931.
- COLAFEMMINA C., *Gli ebrei a Taranto. Fonti documentarie*, (Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e Monografie, vol. LI), Bari 2005.
- ID., *The Jews in Calabria*, (Studia Post Biblica 49. A Documentary History of the Jews in Italy 33), Leiden-Boston, MA, 2012.
- COLAPIETRA R., *La Calabria nel Cinquecento*, in *Storia della Calabria moderna e contemporanea*, Roma-Reggio Calabria 1992, tomo I, pp. 145-207.
- COLLURA P., *La cancelleria dei re Aragonesi di Sicilia (1282-1412)*, (Scrinium, quaderni ed estratti di Schede Medievali, 3), Palermo 1983.
- CONIGLIO G., *I Viceré spagnoli di Napoli*, (Collana di cultura napoletana, 16), Napoli 1967.
- ID., *Il viceregno di don Pietro di Toledo*, vol. I, Napoli 1984.
- Corrado di Urslingen*, s.A., in *Federico II. Enciclopedia Federiciana*, vol. I, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2006, p. 385.

- COTRONEO R., *Bova e Castellace dell'Arcivescovo di Reggio si cedono al R. Fisco*, in «Rivista Storica Calabrese», anno IX (1901), gennaio-febbraio, Serie 3^a -parte 2^a - fasc. 3^o-4^o, pp. 126-131.
- ID., *Costituzione di Reggio dal 1473 agli ultimi tempi*, in «Rivista Storica Calabrese», anno VI (1898), pp. 464-471.
- Cronotassi, iconografia ed araldica dell'episcopato pugliese*, (Regione Puglia - Assessorato alla cultura. Unione regionale dei Centri di Ricerche storiche artistiche archeologiche e speleologiche di Puglia), Bari 1984.
- CURTI L. C., *Lineamenti e documenti di storia feudale a Morano Calabro (secoli XII-XVI)*, Castrovillari 2014.
- CUOZZO E., *Modelli di gestione del potere nel regno di Sicilia. La «restaurazione» della prima età angioina*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*, (Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Nuovi studi storici, 45), Roma 1998, pp. 519-534.
- CUTOLO A., *Il regno di Sicilia negli ultimi anni di vita di Carlo II d'Angiò*, Milano-Roma-Napoli 1924.
- ID., *I privilegi dei sovrani angioini alla città di Napoli*, a cura del comune di Napoli, ivi 1929.
- ID., *Giovanna II. La tempestosa vita di una Regina di Napoli*, Novara 1968.
- ID., *Re Ladislao d'Angiò Durazzo*, sec. ediz., Napoli MCMLXIX.
- ID., *Maria d'Enghien*, II edizione, Galatina 1977.
- D'ADDARIO A., *Acciaiuoli, Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 1, Roma 1960, pp. 76-77.
- D'AGOSTINO E., *I vescovi di Locri-Gerace*, Chiaravalle Centrale 1981.
- D'AGOSTINO G., *Il Mezzogiorno Aragonese (Napoli dal 1458 al 1503)*, in AA. VV., *Storia di Napoli*, ivi 1969, vol. IV, tomo I, *Napoli aragonese*, pp. 233-313.
- D'ALESSANDRO V., *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in ID.-G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, (Storia d'Italia diretta da G. Galasso), XVI, Torino 1992, pp. 3-97.
- D'ORIA F., *Tipologie grafiche dei documenti notarili greci*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documento in età normanno-sveva*, a cura dello stesso, (Atti del convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Napoli-Badia Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991), Salerno 1994, pp. 77-113.
- DE ANGELIS F., *Cenno geneologico delle famiglie Ceva-Grimaldi e Mirella*, Napoli 1840.
- DE BOFARULL Y MASCARÒ P., *Procesos de las antiguas cortes y parlamentos de Cataluña, Aragon y Valencias, custodiados en el archivo general de la Corona de Aragon*, (Collecció de documents inéditos del archivo general de la Corona de Aragon), tomo VII, Barcellona 1851.
- DE CARO G., *Borgia Goffredo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 12, Roma 1970, pp. 725-727.
- DE FEO I., *Giovanna d'Angiò regina di Napoli*, Napoli 1968.
- DE FREDE C., *Da Carlo I d'Angiò a Giovanna I (1263-1382)*, in AA. VV., *Storia di Napoli*, ivi 1969, vol. III, *Napoli angioina*, pp. 5-333.
- DE JALIGNY G., DE LA VIGNE A. ET ALII, *Histoire de Charles VIII, roy de France*, Paris 1684.

- DE LEO P., *Strategie difensive, riorganizzazione e restauro di torri e castelli in Calabria ai tempi di Roberto d'Angiò*, in «Miscellanea di studi storici», X, 1995-1997, pp. 127-155.
- ID., *Gerace e il suo distretto tra XIII e XIV secolo*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», LXXIV (2007), pp. 103-164.
- DE LORENZO A. M., *Le quattro motte estinte presso Reggio Calabria*, Siena 1891, nuova ediz. 2001.
- ID., *Sant'Agata di Reggio. Frammenti di storia*, in «Rivista Storica Calabrese», anno 1893, (Rivista Calabrese di Storia e Geografia-Serie I- fasc. I, gennaio-febbraio 1893), pp. 3-15.
- DE NEGRI F., *Diaz Garlon Pasquasio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 39, Roma 1991, pp. 674-678.
- DE STEFANO A., *Federico III d'Aragona, re di Sicilia (1296-1337)*, Palermo 1937.
- DE STEFANO F., *Contributo alla storia della Sicilia nel sec. XIV (con altri documenti)*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», serie II, anno XXVI, fasc. I-II, 1930, pp. 176-215.
- DEGNI P., *I documenti pubblici italogreci del periodo bizantino: qualche considerazione sugli atti pugliesi e il Brebion di Reggio*, in «Scripta. An International Journal of Codicology and Paleography», 5 (2012), pp. 65-83.
- DEL TREPPO M., *Il regno aragonese*, in *Storia del Mezzogiorno. Il regno dagli Angioini ai Borboni*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, Napoli 1986, vol. IV, tomo I, pp. 87-201.
- DELLE DONNE R., *Le cancellerie dell'Italia meridionale (secoli XIII-XV)*, in «Ricerche storiche», anno XXIV, n. 2, maggio-agosto 1994, pp. 361-388.
- ID., *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il 'Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae'*, Firenze 2012.
- DESIMONI C., *Il marchese Bonifacio di Monferrato e i trovatori provenzali alla corte di lui*, in «Giornale linguistico», V (1878), pp. 241-271.
- DI BELLA S., *Caino Barocco. Messina e la Spagna (1672-1678)*, Cosenza 2005.
- DI BIASE P., *Trani*, in *Cronotassi, iconografia ed araldica dell'episcopato pugliese*, (Regione Puglia - Assessorato alla cultura. Unione regionale dei Centri di Ricerche storiche artistiche archeologiche e speleologiche di Puglia), Bari 1984, pp. 294-297.
- DI BLASI G., *Storia cronologica dei viceré, luogotenenti e presidenti del regno di Sicilia, seguita da un'appendice sino al 1842*, volume unico, Palermo 1842.
- DITO O., *Pergamene e privilegi spettanti alla città di Catanzaro*, in «Rivista Storica Calabrese», Serie I - Fasc. I, gennaio-febbraio 1893, pp. 237-244.
- DOREN, VAN, R., *Conza*, in *Dictionnaire d'histoire et géographie écclesiastiques*, Paris 1956, tomo XIII, coll. 797-799.
- ID., *Cosenza*, in *ivi*, coll. 928-930.
- DURRIEU P., *Les archives angivines de Naples. Étude sur les registres du roi Charles I^{er} (1265-1285)*, voll. 2, Paris 1886.
- DUVAL-ARNOULD L., *Deux actes du roi Ladislas pour le monastère de Bagnara Calabria (1399-1408)*, in «Νέα Ρώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche», (Ἀμπελοκήπιον. Studi di amici e colleghi in onore di Vera von Falkenhausen, III), 3 (2006), pp. 389-403.

- EGIDI P., *Ricerche sulla popolazione dell'Italia meridionale nei secoli XIII-XIV*, in *Miscellanea di studi storici in onore di Giovanni Sforza*, Lucca 1920, pp. 731-750.
- EHRLE F., *Die Chronik des 'Garoscus de Ulmoisca Veteri' und Bertrand Boysset (1365-1415)*», in «Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters», VII (1900), pp. 311-420.
- ENZENSBERGER H., *I vescovi Francescani in Sicilia (sec. XIII-XV)*, (Atti del convegno internazionale di studio nell'ottavo centenario della nascita di San Francesco d'Assisi. Palermo, 7-12 marzo 1982), in «Schede medievali», nn. 12-13 (1987), pp. 45-62.
- EPIFANIO V., *Gli Angioini di Napoli e la Sicilia dall'inizio del regno di Giovanna I alla pace di Catania*, Napoli 1936.
- FALCOMATÀ I., *Giuseppe De Nava un conservatore riformista meridionale*, Reggio Calabria s. d. [ma 1977].
- FALKENHAUSEN, VON, V., *Reggio bizantina e normanna*, in *Calabria bizantina. Testimonianze d'arte e strutture di territori*, Atti dell'VIII e IX Incontro di Studi Bizantini (Reggio Calabria, 17-19 maggio 1985 e 16-18 dicembre 1988), Soveria Mannelli 1991, pp. 249-282.
- EAD., *L'Archimandritato del S. Salvatore in lingua phari di Messina e il monachesimo italo-greco nel regno normanno-svevo (secoli XI-XIII)*, in *Messina. Il ritorno della memoria*, Palermo 1994, pp. 41-52.
- EAD., *Les documents publics, annexe*, in C. ROGNONI, *Les actes privés grecs de l'archivo ducal de Medinaceli (Tolède)*, I, *Les monastères de Saint-Pancrace de Briatico, de Saint-Philippe-de-Bojôannes et de Saint-Nicolas-des-Drosi (Calabre, XI^e-XII^e siècles)*, Paris 2004, pp. 233-252.
- EAD., Recensione a *La Platea di Sinopoli (secc. XII-XIV)*, a cura di P. De Leo, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», LXXIV (2007), pp. 243-247.
- EAD., *I funzionari greci nel regno normanno*, in *Byzantino-Sicula V. Giorgio di Antiochia. L'arte della politica in Sicilia nel XII secolo tra Bisanzio e l'Islam*. Atti del Convegno Internazionale (Palermo, 19-20 aprile 2007), a cura di M. Re e C. Rognoni, Palermo 2009, pp. 165-202.
- EAD., *I logoteti greci nel regno normanno. Uno studio prosopografico*, in *Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro*, a cura di P. Corrao e E. I. Mineo, Roma 2009, pp. 101-123.
- EAD., *L'ἐπαρχία delle Saline in epoca bizantina e normanna*, in *Calabria bizantina. Luoghi e circoscrizioni amministrative*, Reggio Calabria 2009, pp. 89-105.
- EAD., *Ancora sul monastero greco di S. Nicola dei Drosi (prov. Vibo Valentia). Edizione degli atti pubblici (secoli XI-XII)*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», anno LXXIX (2013), pp. 37-79 + tavv. 6.
- EAD., *I documenti greci del fondo Messina dell'Archivo General de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli (Toledo). Progetto di edizione*, in *Vie per Bisanzio*, a cura di A. Rigo, A. Babuin, M. Trizio, (Atti del VII congresso per l'Associazione italiana di studi bizantini), vol. II, Bari 2013, pp. 665-687.
- FARAGLIA N. F., *Storia della regina Giovanna II d'Angiò*, Lanciano 1904.
- FAVA F., *Per un Regesto delle pergamene esistenti nella Biblioteca del Museo Civico di Reggio Calabria*, estratto in «Bollettino Società Calabrese di Storia Patria», I (1917).
- FERRANTE B., *Le formule di registrazione. Appunti per un'analisi diplomatico-storica di alcuni frammenti 'Curie Summarie'*, Napoli 1973.

- FIGLIO G. DA CROPANI, *Calabria illustrata*, tomi I-II, rist. anast. Napoli 1743.
- FODALE S., *Cabanis (Camabis), Vitale de*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 15, Roma 1972, pp. 671-672.
- ID., *Carlo III d'Angiò Durazzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 20, Roma 1977, pp. 235-239.
- ID., *Federico III (II) d'Aragona*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 45, Roma 1995, pp. 682-694.
- ID., *La Calabria angioino-aragonese*, in *Storia della Calabria medievale. I quadri generali*, a cura di A. Placanica, Roma-Reggio Calabria 2001, pp. 183-262.
- ID., *Tra Angioini e Aragonesi*, in *Il sistema feudale nella Calabria medievale*, (Atti del X Congresso Storico Calabrese, Cosenza 9-11 dicembre 2004), Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Castrovillari 2009, pp. 73-83.
- FORTUNATO G., *La badia di Monticchio*, Venosa 2012.
- FOTI M. B., *Il monastero del S.mo Salvatore in 'Lingua Phari'. Proposte scritte e coscienza culturale*, Messina 1989.
- FROIO F., *Giovanna I d'Angiò*, (Storie e documenti 112), Milano 1992.
- GALASSO E., *Contributo alla ricostruzione della cancelleria Angioina: nuovi documenti di Ladislao d'Angiò Durazzo (1397-1413)*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», n.s., 17 (1967-1968), pp. 313-339.
- GALASSO G., *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, in *Storia d'Italia*, a cura dello stesso, vol. XV, tomo I, Torino 1992.
- ID., *Economia e società nella Calabria del Cinquecento*, Napoli 1993.
- ID., *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, in *Storia d'Italia*, a cura dello stesso, vol. XV, tomo II, Torino 2005.
- GATTAGRISI C., *Le più antiche carte dell'archivio Caracciolo-Carafa di Santeramo (Fondo Carafa di Traetto)*, in «Archivio Storico Pugliese», anno XXXII, fasc. I-IV, gennaio-dicembre 1979, pp. 51-101.
- EAD., *Le più antiche carte dell'archivio Caracciolo-Carafa di Santeramo (Fondo Caracciolo di Santeramo)*, in «Archivio Storico Pugliese», anno XXXIV, fasc. I-IV, gennaio-dicembre 1981, pp. 149-210.
- GENUARDI L., *I giuristi siciliani dei secoli XIV e XV anteriormente all'apertura dello studio di Catania*, in *Studi storici e giuridici dedicati ed offerti a Federico Ciccaglione*, I, Catania 1909, pp. 413-429.
- Gerardo Alliata*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 1960, s. A., vol. 2, pp. 498-499.
- GIAMPIETRO D., *Un registro aragonese della Biblioteca Nazionale di Parigi*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», IX (1884), fasc. I, pp. 59-90.
- GIANNONE P., *Dell'istoria civile del regno di Napoli*, tomo III, Napoli 1723; tomo VII, Napoli 1821; tomo VIII, Napoli 1822.
- GIMÉNEZ SOLER A., *Itinerario del rey don Alfonso de Aragón y de Nápoles*, Zaragoza 1909.

- GIORGI A., *Giovanni di Minuccio (Giovanni da Siena)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 56, Roma 2001, pp. 91-94.
- GISOTTI A., *Bona Sforza e alcuni documenti inediti*, in «Iapigia», anno IX (1938), fasc. III, pp. 307-336.
- GIUNTA F., *Fra Giuliano Mayali agente diplomatico di Alfonso il Magnanimo*, in «Archivio Storico Siciliano», serie 3, II (1947), pp. 153-198.
- ID., GIUFFRIDA A., *Acta Siculo-Aragonensia. II. Corrispondenza tra Federico III di Sicilia e Giacomo d'Aragona*, (Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della Società Siciliana per la Storia Patria, s. I, vol. XXVIII), Palermo 1972.
- GIUSTINIANI L., *Dizionario geografico-ragionato del regno di Napoli*, vol. VII, Napoli 1804.
- GLEJESES V. e L., *Giovanna I d'Angiò regina di Napoli*, Napoli 1978.
- GORIA A., *Bonifacio I, marchese di Monferrato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 12, Roma 1970, pp. 118-124.
- GROHMANN A., *Le fiere del regno di Napoli in età aragonese*, Napoli 1969.
- GUARNA LOGOTETA C., *Cronaca dei vescovi ed arcivescovi di Reggio Calabria con annotazioni storiche*, in «Rivista Storica Calabrese», anno VII, agosto-settembre 1899, serie II, parte II, fasc. 8-9, pp. 233-249; in estratto, Reggio Calabria 1899.
- HERDE P., *Carlo I d'Angiò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 20, Roma 1977, pp. 199-226.
- Histoire genealogique de la maison de Beauvau*, par S. ET L. DE SAICTE MARTHE, Paris 1626.
- HOPF K., *Bonifaz von Montferrat, der Eroberer von Konstantinopel, und der Troubadour Rambaut von Vaqueiras*, Berlino 1877.
- HOUBEN H., *Roger II. von Sizilien, Herrscher zwischen Orient und Okzident*, Darmstadt 2010².
- IANGU-AGOU D., *Les juifs et la justice en Provence médiévale: un procès survenu à Manosque en 1410*, in «Provence Historique», 115 (1979), pp. 21-31.
- INTORCIA G., *Magistrature del regno di Napoli. Analisi prosopografica. Secoli XVI-XVII*, Napoli 1987.
- JADIN L., *Capaccio (Caputaquen)*, in *Dictionnaire d'histoire et géographie écclesiastiques*, tomo XI, Paris 1949, coll. 823-832.
- KIESEWETTER A., *La cancelleria angioina*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*, (Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Nuovi studi storici, 45), Roma 1998, pp. 361-415.
- ID., *Giovanna I d'Angiò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 55, Roma 2000, pp. 455-477.
- ID., *Il governo e l'amministrazione centrale del regno*, in *Le eredità normanno-sveve nell'età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno*, Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve, Bari, 22-25 ottobre 2002, a cura di G. Musca, (Centro di studi normanno-svevi. Università degli studi di Bari, Atti 15), Bari 2004, pp. 25-68.
- ID., *Ladislao d'Angiò Durazzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 63, Roma 2004, pp. 39-50.
- ID., *Luigi d'Angiò (d'Angiò-Taranto)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 66, Roma 2006, pp. 487-492.

- ID., *Margherita d'Angiò Durazzo, regina di Sicilia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 70, Roma 2008, pp. 122-126.
- ID., *Problemi della signoria di Raimondo del Balzo Orsini in Puglia (1385-1406)*, in G. CARDUCCI, A. KIESEWETTER, G. VALLONE, *Studi sul Principato di Taranto in età orsiniana*, (Società di Storia Patria per la Puglia, Studi e ricerche 14), Bari 2005, pp. 7-88.
- L. CATALIOTO, *La feudalità provenzale in Calabria*, in *Il sistema feudale nella Calabria medievale*, (Atti del X Congresso Storico Calabrese, Cosenza 9-11 dicembre 2004), Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Castrovillari 2009, pp. 117-128.
- LABATE V., *I diplomi del museo di Reggio Calabria (sec. XIII)*, in «Rivista Storica Calabrese», VI, 11, 1898, pp. 408-417.
- LAGANÀ R. G., ANVERSA A. S., *Le antiche fiere di Reggio*, Reggio Calabria 1975.
- LANCIA DI BROLO F., *Dei Lancia di Brolo. Albero genealogico e genealogia*, Palermo 1879.
- LÉONARD È. G., *Gli Angioini di Napoli*, traduz. dal francese di R. Liguori, Varese 1967.
- LOPEZ F., *Profilo storico di Altilia. Il Monastero Calabro Maria*, San Giovanni in Fiore 2004.
- LUCÀ S., *Una nota inedita del cod. Messan. gr. 98 sulla chiesa di San Giorgio di Tuccio*, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», n.s., 31 (1977), pp. 31-40.
- ID., *L'inventario di libri e suppellettili della chiesa di San Giorgio di Tuccio*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, V, Milano 1978, pp. 511-521.
- ID., *Una menzione di Terreti nel Vallic. D 53*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», 56 (1989), pp. 21-40.
- Lucera, s.A., in *Cronotassi, iconografia ed araldica dell'episcopato pugliese*, (Regione Puglia-Assessorato alla cultura. Unione regionale dei Centri di Ricerche storiche artistiche archeologiche e speleologiche di Puglia), Bari 1984, pp. 211-213.
- LUZZI V. F., *I vescovi di Mileto*, (Tabularium Militense. Ricerche Studi Documenti 4), Mileto 1989.
- MAFFEI P., *Bartolomeo da Capua*, in *Federico II. Enciclopedia federiciana*, a cura di O. Zecchino, C. D. Fonseca et alii, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana "G. Treccani" 2006, vol. I, pp. 147-149.
- MANDALARI M., *Un documento greco-reggino del XIV secolo (dal Cod. Vat. gr. 1546)*, in «Rivista Storica Calabrese», II, 1894, fasc. VI-VII, pp. 32-42; ristampato con traduzione latina, ma privo del testo greco, in ID., *Anecdotti di storia, bibliografia e critica*, Catania 1895, VIII, pp. 60-69.
- Manfredonia-Siponto*, s.A., in *Cronotassi, iconografia ed araldica dell'episcopato pugliese*, (Regione Puglia-Assessorato alla cultura. Unione regionale dei Centri di Ricerche storiche artistiche archeologiche e speleologiche di Puglia), Bari 1984, pp. 319-322.
- MANSILLA REYOY D., *La documentacion española del Archivo del "Castel S. Angelo"*, in «Anthologica annua», VI (1958), pp. 285-448.
- MARRA M., *Fonti di Bova nelle Carte Blasco del Grande Archivio*, in «Rivista Storica Calabrese», a. XXVII n. s., 2006, 1-2, pp. 135-150.
- MARTIN J.-M., *Centri fortificati, potere feudale e organizzazione dello spazio*, in *Storia della Calabria medievale. I quadri generali*, a cura di A. Placanica, Reggio Calabria s.d., pp. 487-522.
- MARTORANO F., *Chiese e castelli medievali in Calabria*, Soveria Mannelli 1996.

- EAD., *Santo Niceto nella Calabria medievale. Storia, architetture, tecniche edilizie*, Roma 2002.
- MAZZA F., *De Nava, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 38, Roma 1990, pp. 705-708.
- MAZZITELLI M. P., *Dal repertorio dei privilegi e delle scritture della nobile città di Reggio*, in F. MARTORANO, *Santo Niceto nella Calabria medievale. Storia, architettura, tecniche edilizie*, Roma 2002, pp. 251-259.
- MERCATI G., *Per la storia dei manoscritti greci di Genova, di varie badie basiliane e di Patmo*, (Studi e Testi, 68), Città del Vaticano 1935.
- MERENDINO E., *La platea di San Pantaleo (ADM perg. n. 1311) e gli introiti di San Nicola di Calamizzi (ADM perg. n. 1312)*, in «Archivio Storico Messinese», 75 (1998), pp. 35-123.
- Messina il ritorno della memoria*, Palermo 1994.
- MIGGIANO G., *Privilegi concessi dagli Aragonesi alla città di Reggio (1284-1296)*, Reggio Calabria s.d.
- MINASI G., *Il monastero basiliano di S. Pancrazio sullo scoglio di Scilla. Notizie storiche e documenti*, Napoli 1893.
- ID., *Notizie storiche della città di Scilla*, Napoli 1889.
- MINUTO D., *Catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto tra Reggio e Locri*, (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, XVII,1), Roma 1977.
- ID., *Ricerche sul territorio. Catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto tra Reggio e Locri*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», LXXX (2014), pp. 159-198.
- ID., VENOSO S. M., *Luoghi di culto bizantini nella vallata del Torbido (provincia di Reggio Calabria)*, in *Studi in onore di Pietro De Leo*, a cura di M. Salerno, A. Vaccaro, Soveria Mannelli sd, vol. II, pp. 149-159.
- MIRAZITA I., *Documenti relativi all'epoca del Vespro*, Palermo 1983.
- MOLINARO A., *La Biblioteca Comunale "Pietro De Nava" di Reggio Calabria. Note storiche sulla biblioteca reggina dalla fondazione ai nostri giorni*, a cura di L. M. Schepis, Bova 2011.
- MOLLAT G., *Acciajuoli, Angelo (2)*, in *Dictionnaire d'histoire et géographie écclesiastiques*, Paris 1912, tomo I, coll. 263-264.
- MONTI G. M., *Altre ricerche sull'ordinamento giuridico e finanziario angioino-aragonese*, Bari 1935.
- MONTUORO D., GARGANO F., *Un privilegio inedito di Alfonso V d'Aragona all'Università di Tiriolo (12 febbraio 1445)*, in «Vivarium Scyllacense», 9 (1998), nn. 1-2, pp. 91-110.
- MORABITO DE STEFANO F., *Privilegi e capitoli accordati alla città di Reggio-Calabria (1285-1609)*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», II (1932), fasc. I, pp. 43-70; fasc. II, pp. 223-249.
- MORELLI S., *Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del XIII secolo: produzione e conservazione di carte*, in *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. Lazzarini, «Reti Medievali Rivista», IX (2008), pp. 1-30.
- EAD., *I Giustizieri nel Regno di Napoli al tempo di Carlo I d'Angiò: primi risultati di un'analisi prosopografica*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*, (Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Nuovi studi storici, 45), Roma 1998, pp. 491-517.

- EAD., *Il personale giudiziario del regno di Napoli durante i governi di Carlo I e Carlo II d'Angiò*, in *La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIII^e et XIV^e siècles. Théories et pratiques*, a cura di J.-P. Boyer, A. Mailloux, L. Verdon, (Collection de l'École française de Rome, 354), Roma 2005, pp. 159-169.
- MOSCATI R., *Alfonso II d'Aragona, re di Napoli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 2, Roma 1960, pp. 331-332.
- ID., *Alfonso V d'Aragona*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 2, Roma 1960, pp. 323-331.
- ID., *Il registro 2903 della 'Cancelleria Neapolis' dell'Archivio della Corona d'Aragona*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, vol. I, Napoli 1959, pp. 515-529.
- ID., *Ricerche sulla feudalità napoletana nel periodo angioino*, in «Archivio Storico delle Province Napoletane», XX (1934), pp. 23-48; XXII (1937), pp. 1-23.
- MOSINO F., CARIDI G., *Il medioevo tra Bizantini e Aragonesi*, in *Reggio Calabria. Storia cultura economia*, a cura di F. Mazza, Soveria M. 1993, pp. 93-143.
- MUSI A., *Il vicereame spagnolo*, in *Storia del Mezzogiorno. Il regno dagli Angioini ai Borboni*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, Napoli 1986, vol. IV, tomo I, pp. 205-284.
- NENCI D., *Buondelmonti, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 15, Roma 1972, pp. 205-207.
- NITSCHKE A., *Carlo II d'Angiò*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 20, Roma 1977, pp. 227-235.
- OPPEDISANO A., *Cronistoria della diocesi di Gerace*, Gerace Superiore 1932.
- PACELLA F., *Un barone condottiero della Calabria del sec. XIV-XV: Nicolò Ruffo marchese di Crotona, conte di Catanzaro*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», III serie, 3 (1964), pp. 45-95.
- PALMIERI S., *La cancelleria del regno di Sicilia in età angioina*, (Quaderni dell'Accademia pontaniana, 48), Napoli 2006.
- ID., *Le pergamene della Società Napoletana di Storia Patria. Inventario*, seconda edizione, Napoli MMX.
- PALUMBO P. F., *Contributi alla storia dell'età di Manfredi*, Roma 1959.
- PAPON M., *Histoire Générale de Provence*, tomo III, Paris 1784.
- PARDI G., *I Registri Angioini e la popolazione calabrese nel 1276*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», n.s., VII, 1921, pp. 27-60.
- PARISIO N., *Elenco delle pergamene già appartenenti alla famiglia Fusco ed ora acquistate dalla Società napoletana di storia patria*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 14 (1889), pp. 758-772.
- PARRINO D. A., *Teatro eroico, e politico de' governi de viceré del Regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fino all'anno 1683*, vol. I, Napoli 1730.
- PEDIO T., *La Basilicata dalla caduta dell'impero romano agli angioini*, vol. V, Bari 1989.
- PELLICANO CASTAGNA M., *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari della Calabria*, voll. I-III, Chiaravalle Centrale 1984-1999.

- PEPE C., *Memorie storiche della città di Castrovillari*, seconda ediz., Castrovillari 1930, rist. anast. Sala Bolognese 1978.
- PEPE L., *Storia della successione degli Sforzeschi negli stati di Puglia e Calabria*, (Società di Storia Patria per la Puglia. Documenti e Monografie, vol. II), Cassano Murge 1985.
- PERITO E., *La congiura dei baroni e il conte di Policastro*, Bari 1926.
- PETERS-CUSTOT A., 'Brébion, Kodex et plateae': *petite enquête sur les instruments de la propriété monastique dans la Calabre méridionale aux époques byzantine et normande*, in E. CUOZZO, V. DÉROCHE, A. PETERS-CUSTOT, V. PRIGENT, 'Puer Apuliae'. *Mélanges offerts à Jean-Marie Martin*, Paris 2008, II, pp. 537-552.
- PETRUCCI F., *Centelles (Centeglia, da Ventimiglia), Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 23, Roma 1979, pp. 585-589.
- EAD., *D'Alessandro (Alessandri), Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 31, Roma 1985, pp. 733-735.
- PEYRONNET G., *I Durazzo e Renato d'Angiò (1381-1442)*, in AA. VV., *Storia di Napoli*, ivi 1969, vol. III, *Napoli angioina*, pp. 335-435.
- PINTO F., *Barletta. L'incoronazione di Ferdinando I d'Aragona. Sintesi storica di un re osteggiato, temuto e dimenticato*, Barletta 2011.
- POLLASTRI S., *La noblesse provençale dans le royaume de Sicile (1265-1282)*, in «Annales du Midi», C, n. 184 (octobre-décembre 1988), pp. 405-434.
- EAD., *La présence ultramontaine dans le Midi italien (1265-1340)*, in «Studi storici meridionali», 15 (1995), pp. 3-20.
- EAD., *Les Gaetani de Fondi. Recueil d'actes (1174-1623)*, (Studi e documenti d'archivio, 8), Roma 1998.
- EAD., *Une famille de l'aristocratie napolitaine sous les souverains angevins: les Sanseverino (1270-1420)*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», t. 103, 1, 1991, pp. 237-260.
- EAD., *Les Ruffo di Calabria sous les Angevins. Le contrôle lignager (1268-1435)*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 113/1 (2001), pp. 543-577.
- EAD., RAMADORI C., 'Inventarium Honorati Gaietani': *L'Inventario dei beni di Onorato II Gaetani D'Aragona 1491-1493*, Roma 2006.
- EAD., *Le lignage et le fief. L'affirmation du milieu comtal et la construction des états féodaux sous les Angevins de Naples (1265-1435)*, Paris 2011.
- PONTIERI E., *Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona re di Napoli*, Napoli 1946.
- ID., *Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secolo XIII*, Napoli 1950.
- ID., *La Calabria a metà del secolo XV e le rivolte di Antonio Centelles*, Napoli 1963.
- ID., *Dinastia, regno e capitale nel Mezzogiorno aragonese*, in AA. VV., *Storia di Napoli*, ivi 1974, vol. IV, tomo I, *Napoli aragonese*, pp. 3-230.
- ID., *Alfonso il Magnanimo re di Napoli (1435-1458)*, Napoli 1975.

- PORSIA F., *Calabria normanna e sveva*, in *Storia della Calabria medievale. I quadri generali*, a cura di A. Placanica, Roma-Reggio Calabria 2001, pp. 103-181.
- PORZIO C., *La congiura de' Baroni del regno di Napoli contra il re Ferdinando I*, a cura di E. Pontieri, Napoli 1958.
- POSO C. D., *Ostuni nel medioevo. Lo sviluppo urbano dall'XI alla metà del XIII secolo*, Galatina 1997.
- RADONIČ J., *Dubrovačka akta i povelje*, (Acta et diplomata Ragusina, I), (Fontes rerum Slavorum meridionalium 3, ser. II), Belgrado 1934.
- REUMONT A., *Saggi di storia e letteratura*, volume unico, Firenze 1880.
- REYNAUD M.-R., *Itinéraire de Louis II d'Anjou-Provence pendant son règne personnel (octobre 1399-avril 1417)*, in «Provence historique», 2004, vol. 54, pp. 73-110.
- ID., *Le temps des princes: Louis II et Louis III d'Anjou-Provence (1384-1434)*, (Collection d'histoire et d'archéologie médiévales), Lyon 2000.
- ID., *Noblesse et pouvoir dans la principauté d'Anjou-Provence ence sous Louis I et Louis III (1384-1434)*, in *La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge*, (Actes du Colloque international organisé par l'Université d'Angers: Angers-Saumur, 3-6 juin 1998), Collection de l'École française de Rome 275, Rome 2000, pp. 303-313.
- RIBERA M. M., *Real capilla de Barcellona*, Barcellona 1698.
- ID., *Real patronato de los serenissimos señores reyes de Espana en el real y militar orden de nuestra señora de la Merced*, Barcellona 1725.
- RODOLICO N., *I siciliani nello studio di Bologna nel medio evo*, in «Archivio Storico Siciliano», XX (1895), pp. 89-228.
- ROGNONI C., *L'edizione dei documenti privati greci dell'Archivio Ducal de Medinaceli. Il dossier di Valle Tuccio (Calabria, sec. XII-XIII)*, in *Vie per Bisanzio* (VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini), a cura di A. Rigo, A. Babuin. M. Trizio, Bari 2013, pp. 647-664.
- ROHLFS G., *Lexicon Graecanicum Italiae inferioris. Etimologisches Wörterbuch der unteritalienischen Gräzität*, Tübingen 1964.
- ROMANO A., *Donnorso, Sergio (Sergius de Ursone, Sergius Ursonis, Sergius de domino Ursone, Sergius domini Ursonis)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 41, Roma 1992, pp. 218-219.
- ROSSI T., *Reggio (chiesa metropolitana)*, in *Cenni storici sulle chiese arcivescovili, vescovili, e prelatizie (nullius) del regno delle Due Sicilie*, a cura dell'abate V. D'Avino, Napoli 1848, pp. 562-566.
- RUFFO V., *Nicolò Ruffo di Calabria, marchese di Crotona e conte di Catanzaro. Studio storico-genealogico*, in «Archivio Storico della Calabria», anno III, fasc. 4, ottobre-dicembre 1915, pp. 353-387; anno IV, Catanzaro 1915, pp. 54-219.
- RUIZ DE LAGUNA I., *Amplissima quaestiones salariae Finariensis*, Papiae 1633.
- RUMEU DE ARMAS A., *Nueva luz sobre las Capitulaciones de Santa Fe*, Madrid 1985.
- RUSCIANI E., *Presenze ungheresi in Calabria in età medievale*, in «Annuario 2005-2007», Accademia d'Ungheria di Roma, Istituto Storico «Fraknoi», Roma 2010, pp. 330-356.
- RUSSI M., *Paleografia e diplomatica de' Documenti delle Province Napolitane*, Napoli 1883.

- RUSSO F., *Storia dell'Arcidiocesi di Cosenza*, Napoli 1958.
- ID., *La guerra del Vespro in Calabria nei documenti Vaticani*, in «Archivio Storico per la Province Napoletane», XLI (1962), pp. 193-219.
- ID., *Storia dell'archidiocesi di Reggio Calabria. Cronistoria di vescovi ed arcivescovi e indici dei tre volumi*, voll. 3, Napoli 1965.
- ID., *Storia della chiesa in Calabria, dalle origini al concilio di Trento*, voll. I-II, Soveria Mannelli 1982.
- ID., *Cronotassi dei vescovi di Rossano*, a cura dell'Università popolare di Rossano, ivi s.d. [ma 1989].
- RUSSO G., *Esau Ruffo da Bagnara a Castrovillari. Note da documenti inediti tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo*, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», LXXX, 2014, pp. 89-110.
- ID., *Pergamene inedite dei secc. XIV-XV nell'Archivio di Stato di Bari. Note di storia, prosopografia e diplomatica*, in «Archivio Storico Pugliese», LXIV, 2011, pp. 9-54.
- ID., *Note per la storia di Bisceglie attraverso un inedito testamento dell'anno 1386*, in «Archivio Storico Pugliese», LXVII, 2014, pp. 89-105.
- RYDER A., *Ferdinando I (Ferrante) d'Aragona*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 46, Roma 1996, pp. 174-189.
- ID., *Giovanna II d'Angiò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 55, Roma 2000, pp. 477-486.
- SABATINI F., *La cultura a Napoli nell'età angioina*, in *Storia di Napoli*, IV,2, Napoli 1974, pp. 7-314.
- SALERNO M., *Istituzioni religiose in Calabria in età medievale. Note di storia economica e sociale*, Soveria Mannelli 2006.
- SALVO C., *Regesti delle pergamene dell'Archivio Capitolare di Messina (1275-1628)*, in «Archivio Storico Messinese», (Società Messinese di Storia Patria), 62, Messina 1992, pp. 87-174.
- SANGERMANO G., *Andrea Logoteta*, in *Federico II. Enciclopedia federiciana*, a cura di O. Zecchino, C. D. Fonseca et alii, Istituto della Enciclopedia Italiana "G. Treccani", Roma 2006, vol. I, pp. 41-43.
- SARDINA P., *Lancia (Lanza), Corrado*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 63, Roma 2004, pp. 322-325.
- EAD., *Luigi II d'Angiò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 66, Roma 2006, pp. 496-499.
- EAD., *Marzano, Marino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, volume 71, Roma 2008, pp. 446-450.
- SCADUTO M., *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza. Sec. XI-XIV*, Roma 1982².
- SCARTON E., *La congiura dei baroni del 1485-87 e la sorte dei ribelli*, in *Poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, a cura di F. Senatore, F. Storti, Napoli 2011, pp. 213-290.
- SCHAEFFER-BOICORST P., *Urkunden und Forschungen zu den Regesten der staufischen Periode*, in «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde», 24 (1899), pp. 123-229.
- SCHIRÒ G., *Vita inedita di S. Cipriano di Calamizzi: dal cod. Sinaitico n. 522*, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», n.s., IV (1950), pp. 65-97.
- SCHLUMBERGER G. L., *Mélanges d'archéologie byzantine*, Paris 1895.

- SCIPIONE A., *Delle famiglie nobili napoletane*, vol. I, Firenze 1580.
- SCOGNAMIGLIO S., *Pedro de Toledo. Cultura e politica istituzionale (1532-1553)*, Napoli 2012.
- SEVILLANO COLOM F., *Cancillerias de Fernando I de Antequera y de Alfonso V el Magnanimo*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 35 (1965), pp. 169-216.
- SPANÒ BOLANI D., *Storia di Reggio Calabria da' tempi primitivi sino all'anno di cristo 1797*, voll. I-II, Napoli 1857; nuova ediz., con note e bibliografia di D. De Giorgio, volume unico, Oppido M. 1993.
- ID., *I Giudei in Reggio di Calabria. Dal secolo XIII sino al primo decennio del secolo XVI*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», VI (1881), pp. 336-346.
- STORTI F., *Gattola, Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LII, Roma 1999, pp. 656-657.
- TOCCO F., *Un processo contro Luigi di Durazzo*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», XII (1887), pp. 31-40, rist. in *Studi Francescani*, Napoli 1909, pp. 338-352.
- TRAMONTANA S., *Il Mezzogiorno medievale. Normanni, svevi, angioini e aragonesi nei secoli XI-XV*, Roma 2000.
- TRASSELLI C., *La 'questione sociale' in Sicilia e la rivolta di Messina nel 1464*, Palermo 1955.
- ID., *La vita a Reggio Calabria ai tempi di Carlo V*, Reggio Calabria 1975.
- TRIFONE R., *Gli organi dell'amministrazione Angioina*, in «Archivio Storico Pugliese», XV (1962), pp. 83-100.
- ID., *La legislazione Angioina. Edizione critica*, (Società napoletana di Storia Patria, Documenti per la storia dell'Italia meridionale, I), Napoli MCMXXI.
- VALENTE A., *Margherita di Durazzo, vicaria di Carlo III e tutrice di re Ladislao*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», n.s., I (1915), pp. 265-312, 457-502; II (1916), pp. 267-310; IV (1918), pp. 5-43, 169-214.
- VALENTE G., *Dalle incursioni Turchesche all'età Giacobina*, in *Reggio Calabria. Storia cultura economia*, a cura di F. Mazza, Soveria Mannelli 1993, pp. 147-191.
- VALERI E., *Martirano, Bernardino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, volume 71, Roma 2008, pp. 341-344.
- VETERE C., 'Petitionem iustam et consonam rationi maxime'. *Un'inedita contesa tra il futuro papa Urbano VI e il monastero napoletano di San Gregorio Armeno*, in «Aevum», vol. LXXXVI (2012), fasc. 2, pp. 759-770.
- VILLALMANZO J., *Joanot Martorell: Biografia ilustrada y Diplomatario*, Valencia 1995.
- VITOLO G., *Il regno angioino*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso e R. Romeo, vol. IV, tomo II, Napoli 1994, pp. 11-86.
- ID., *Monarchia, ufficiali regi, comunità cittadine nel Mezzogiorno aragonese. Spunti da alcune fonti "impertinenti"*, in «Rassegna Storica Salernitana», 58 (dicembre 2008), pp. 169-193.
- VOLPICELLA L., *Ferdinandi primi instructionum liber (10 maggio 1486-10 maggio 1488). Con note storiche-bibliografiche*, (Monumenti storici Serie II. Documenti), Società Napoletana di Storia Patria, Napoli 1916.

VOLPICELLA S., *Regis Ferdinandi primi instructionum liber (1486-1487)*, Napoli 1861.

WALTER I., *Baumgarthen, Johannes*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 7, Roma 1965, pp. 292-296.

ID., *Carlo Martello d'Angiò*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 20, Roma 1977, pp. 379-382.

ID., PICCIALUTI M., *Bartolomeo da Capua*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 6, Roma 1964, pp. 697-704.

ZAPPERI R., *Brancaccio, Marino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, volume 13, Roma 1971, pp. 790-793.

ZENO R., *I Municipi di Calabria nel periodo aragonese*, Roma 1914, riprodotto in «Archivio Storico Italiano», n. 274, a. LXXII, 1914, v. I, 2, pp. 275-313.

Indice dei nomi

A

Acciaiuoli Angelo, fiorentino, cardinal prete di San Lorenzo in Damaso; 67- 68; 71; 306-308
Acciaiuoli Lorenzo; 33
Acciaiuoli Niccolò; 31; 32; 35-37; 40-41; 45; 48
Acciaiuoli Nicolò, capitano generale di Calabria; 32
Agliata Gerardo; 441-442
Alagno, de, Roberto; 69-70
Alagona, d', Artale; 38
Albirino Francisco, vicegerente di Calabria; 58; 288-289
Albornoz Egidio, cardinale; 39; 45; 48
Albornoz Gómez; 48
Alderotto de Brunelleschi, di, Gabriele, di Firenze; 77
Aldigerio, de, Leonardo; 13
Alemagna, d', Giorgio; 99; 426; 440
Alessandro, de, Antonio, segretario; 451-452
Alessandro di Messina; 9
Alessandro V, papa; 73; 74
Alessandro VI, papa; 133; 485
Aleys, de, Checco; 112; 439
Alfonso duca di Calabria; 466-467
Alfonso I d'Aragona; 54; 98; 100; 103-115; 106; 117-118; 123; 125; 128; 130-132; 135-136; 139; 152-156; 261; 355; 369; 390; 392; 395; 401; 402; 404-408; 412; 421; 423; 427; 436; 439; 441-445; 448-452; 460-462; 466-467; 476-477; 481; 485-486; 491-492; 498; 501-503; 507-509
Alfonso II d'Aragona; 130; 464
Alfonso III; 16
Alife, d', Niccolò; 46
Alleis, de, Francesco, di Firenze, castellano di Reggio; 101; 438; 451
Aloisia, moglie di Goffredo de Marturano; 122
Alopo Errico; 24; 176-177
Amantea, de, Francesco; 27; 191
Amantea, de, L.; 254; 256
Amantea, di, Arimberto; 123
Ambrosio Geria, sindaco; 91
Andrea d'Ungheria; 28; 216
Anducio di Messina; 91; 391
Anfusio, de, Filippo, di Calanna, giudice; 289
Anichino di Bongardo (Johannes Baumgarthen); 39, 47
Antonello, che era figlio di Enrico; 27
Aquaviva, d', Giosia; 115
Aquino, de, Francesco; 112
Aragona, d', Giovanni, cardinale; 127
Arcamone Anello, di Napoli; 61; 285-286
Arfano, de, Nicola; 27; 191

Armagnac , d', Luigi; 133
Arezzo, d', Donato, luogotenente del cancelliere; 305; 307
Attendolo Sforza Francesco; 97
Avalos-Aquino, d', Ferdinando Francesco, marchese di Vasto e Pescara, principe di Montercole e Francavilla, conte di Monteodorisio e Loreto, consigliere e collaterale regio, gran camerario, luogotenente e presidente della regia camera della Sommaria; 141; 522-523
Avalos Inico; 462; 464
Aversano Giovanni, logoteta e protonotario; 266; 269
Ayossa Cirillo, di Napoli, capitano di Reggio; 60; 63-64; 66; 282-284; 290; 295-296; 298; 300-302
Azzarello, de, Andreas, notaio; 139

B

Badoer , Giovanni, ambasciatore veneto; 133
Baldari Malgerio; 8
Barbiano, da, Alberico; 67
Barella Galiotto; 93; 400
Barella Giovanni, giudice; 106
Barilla Giovanni, prete; 138; 510
Barrese Mase; 116
Barsakio di Reggio; 8
Bartolomeo da Messina; 9
Bartolomeo da Nicastro; 14
Bartolomeo di Capua, logoteta e protonotario; 34; 174; 176
Bartolomeo di Messina; 10
Bartolomeo, arcivescovo di Reggio; 93; 122
Bartolomeo, figlio di Gregorio Lagodari; 11
Baumgarten (Bongardo) Giovanni; 47
Beauvau, de, Matteo; 311; 313
Beauvau, de, Pietro; 99; 420; 431
Bebek Detre; 71
Bellavalle (Beauvau), de, Pietro, senescalco; 99
Benavert (Ibn el Werd); 60
Benedetto di Tiriolo, abate del monastero di Calabromaria di Altilia; 108
Benedetto XIII, papa; 69; 73; 81
Berardi Bartolomeo; 10
Berlingieri; 1; 2
Bettona, da, Gentile, arcivescovo; 16
Blasco Giovanni; 66
Bocchetta la, Marcello, U.I.D.; 141; 524
Bonciaini Agostino; 85
Bonhomo, arcivescovo di Cosenza; 121
Bonifacio IX, papa; 67; 69; 72; 308; 383

Bonifacio Paleologo, marchese di Monferrato; 121
 Bonifacio VIII, papa; 17
 Bonino, de, Stefano; 10
 Bononia, de, Nicola, capitano; 53; 265-266
 Bonus Iurnus Guglielmo, di Poitiers, vescovo di Troia, arcivescovo di Reggio; 120
 Borges de Aragona Goffredo, logoteta e protonotaro; 484
 Borgia Cesare, cardinale; 133
 Bosse Raymon; 12
 Bosurgi Antonio; 403
 Bosurgi, Giovannuzzo, notaio; 93-94; 400; 403-404
 Braccio da Montone; 89
 Brancaccio Marino; 118
 Brancaccio Rinaldo; 76
 Brancati Roberto; 93; 400
 Broglio Angelo (Tartaglia di Lavello); 80
 Buczurgi Antonio; 94; 403
 Budetta Rinaldo, di Nocera; 23
 Bufalo Giovanni, di Messina; 68; 287
 Bufalo Tommaso, di Messina, logoteta e protonotaro; 226; 228-229; 231; 233; 237; 239; 245; 253
 Buondelmonti Francesco, giustiziere di Calabria; 49
 Buondelmonti Lorenzo; 37
 Busurgi Ladislao; 101; 402

C

Cacumala Riccardo; 93; 400
 Cacumala, de, Sperrone, giudice; 64; 297-298
 Caetani Annibaldo, di Ceccano; 32
 Calabro Basilio; 11
 Calabro Pietro, prete; 138; 510
 Calabro, de, Guglielmo; 8
 Calceopulo Atanasio; 59
 Caldora Antonio; 115
 Caldora Giacomo; 103
 Campitello, de, Gregorio de, tesoriere e luogotenente di Calabria; 123; 464-465
 Campitello, de, Venceslao, tesoriere regio; 128
 Cantabera, de, Guglielmo; 59
 Capece Battista; 98; 413-415
 Capodiferro Giovanni; 131; 476; 480
 Capua, de, Giacomo; 289
 Capua, de, Guglielmo; 106
 Capua, de, Leucio; 171-172
 Capua, de, Pietro; 9
 Capua, di, Tafuro; 179-180
 Capua, di, Tommaso, sindaco; 33; 199-200
 Caracciolo Berardo, di Napoli, chierico; 93
 Caracciolo Cristiano; 98; 413-415; 440
 Caracciolo Francesco, miles; 111
 Caracciolo Giacomo, di Napoli, capitano di Reggio; 79; 340-342

Caracciolo Giacomo, giustiziere di Calabria; 49
 Caracciolo Giovanni, conte di Gerace; 87; 88; 152; 378; 380; 426
 Caracciolo Ottino; 85; 431
 Caracciolo Petricone; 111
 Caracciolo Riccardo, di Napoli, gran maestro dell'Ospedale; 58
 Caracciolo ser Gianni; 89; 90; 94; 97; 100; 102-103
 Caracciolo, Bernardo; 93
 Carafa Bertollo; 131; 476; 479
 Carafa Malizia; 90
 Carbone Bartolomeo; 95
 Cardona, de, Alfonso, conte di Reggio; 96; 106; 117; 405-406; 452; 455
 Cardona, de, Antonio; 117; 455; 461
 Cardona, de, Raimondo, conte di Albeto, duca e capitano generale; 137; 499
 Cariis, de, Ottino; 80
 Carlo di Durazzo; 29; 31; 40
 Carlo duca di Calabria, figlio di re Roberto d'Angiò; 23; 25-26; 43; 144; 175-177
 Carlo I d'Angiò; 7-11; 13-18; 20; 26; 52; 104; 112; 143; 155; 161-162; 166; 174; 436; 439
 Carlo II d'Angiò; 16-17; 19-21; 172-173; 180; 201; 256; 439
 Carlo III di Durazzo; 56-58; 60-65; 67-68; 82; 149-150; 225; 235; 254; 272; 274-276; 279; 282; 284; 286; 288; 290-294; 296-297; 300; 305; 308-309; 383; 449
 Carlo IV di Lussemburgo; 36
 Carlo Martello; 21; 30; 31; 35; 173
 Carlo V di Francia; 46; 54
 Carlo V, imperatore; 135-137; 140-141; 425; 494-495; 500; 502-503; 507
 Carlo VI di Francia; 69; 73
 Carlo VIII; 130; 133
 Caruso Francesco, di Capua, luogotenente del logoteta; 354-355
 Castellnou, de, Dalmazio; 21
 Castiglione, di, Roberto; 16
 Casulis, di, Filippo Giacomo, di Cosenza; 108
 Cavalcanti Frosino, di Firenze, capitano di Reggio; 52; 258-259
 Celestino V, papa; 17
 Celico, di, Riccardo; 27; 191
 Celsa, de, Adimario; 91; 390
 Centelles (Ventimiglia) Antonio; 107-109; 115-116; 360
 Cesare, di, Niccolò di Cesare; 37
 Cesenio, protopapa di San Niceto; 59
 Châtelus, de, Aimeric; 28
 Cillio, de, Homicius; 59
 Ciriaco Domenico; 66
 Clemente VI, papa; 28; 29; 30; 32; 35; 120; 199
 Clemente VII, papa; 54; 55; 56; 58; 65; 308

Cogno o Gascone (William Cook, Guglielmo Gott e Cocco Inglese) Guglielmo, vescovo di Siena; 48

Cola di Rienzo; 36

Comite, de, Antonio; 89

Comite, de, Dessius de, di Lipari; 89

Concoricio, de, Tommaso, di Milano, notaio; 95

Coppola Antonio, portolano e secreto di Calabria ultra; 141

Cordoba, de, Consalv, gran capitano; 133

Cordoba, de, Consalvo; 135

Corradino di Svevia; 7-9

Corrado di Landau; 36

Corrado di Urslingen, duca di Spoleto; 121

Corrado IV; 7

Corrado Wolfard (Corrado Lupo); 32

Cortesii, de, Guido; 37

Cossa Baldassarre; 73; 74

Costanzo, de, Gualtiero, di Cosenza; 25

Cristiano Petruccio; 94; 403

Cundo Giacomo; 106

Curialis Proculo, vescovo di Bova; 132

D

Dattilo Roberto, marchese di Santa Caterina; 141; 526

Del Balzo Antonietta, figlia di Francesco e di Margherita di Taranto; 51

Del Balzo Francesco; 39; 52

Del Balzo Giacomo; 86; 355

Del Balzo Orsini Giovanni Antonio, principe di Taranto; 103

Del Balzo Orsini Raimondo; 62; 69-70; 72

Del Balzo Ugo; 32

Della Porta Tommaso; 58

Della Rovere Giuliano, cardinale; 127

Diano, de, Camillo, miles, U.I.D; 140; 511

Diano, de, Giacomo, protontino; 95

Diano, de, Roberto, precettore di Sant'Eufemia; 58; 106

Domenica, figlia di Basilio de Calamo; 11

Domenico, vescovo di Mileto; 93; 400

Donnorso Sergio, viceprotonotaro; 201; 203; 205; 209; 211-212; 214; 217; 220

Draconis, de, Basilio; 27; 190-191

Duguesclin Bertrand; 46

Duncello, de, Nicola, di Trentola; 111

E

Eboli, da, Giovanni, capitano generale della Calabria e giustiziere di Val di Crati e Terra Giordana; 49

Eleonora, figlia di Carlo II; 19

Elisabetta; 64; 493

Enrico VII di Lussemburgo; 21

Eugenio IV; 102; 105; 110; 401

F

Faenza, di, Ventura, miles, capitano; 77; 324-327

Fasanella Nicola; 70

Fasanella Pandolfo, giustiziere di Terra di Lavoro e della contea del Molise; 14

Fasanella, di, Matteo; 7; 8

Fazaro Goffredo; 27

Federico d'Aragona; 128; 130; 132-133; 156; 181; 473; 485

Federico II di Svevia; 4; 9; 11; 19; 59; 108; 109; 122; 174

Federico III d'Aragona; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 25; 31; 144; 163-168

Federico IV; 37; 40; 51

Ferdinando I; 20; 33; 79-80; 110-111; 114-119; 123; 126; 126-128; 132-135; 155-156; 287; 392; 439; 443; 448-451; 452; 454; 462; 464-465; 467; 472-473; 477; 481; 484-486; 490; 494

Ferdinando II (Ferrandino); 132

Ferdinando III d'Aragona; 135

Ferdinando V di Spagna detto il Cattolico (Ferdinando III di Napoli); 133; 135-136

Filangieri Francesco; 68; 287

Filippo di Svevia, fratello di Enrico VI; 121

Filippo II; 31; 33; 44; 140; 141; 156; 502; 510

Filippo III di Francia; 16

Filippo il Bello; 136

Filippo, principe di Taranto; 79

Filocamo Galgano, sindaco; 54; 91; 96; 256; 390; 407-408; 427

Fimeth Goffredo; 9

Firmo, de, Nicola; 11

Floccari Giovanni, di Gerace, notaio; 132

Foto Giacomo, sindaco; 117; 452; 455

Francesco di Paola, santo; 134

Fresino Guglielmo; 131; 476; 479

Fuffuda Giovanni, sindaco; 93-94; 112; 444-445

Fulco di Puy-Richard; 10

G

Gaetani Onorato, protonotaro; 447; 449; 451; 461; 464; 466; 481

Gaetano Gonzalvo, protopapa; 138; 509-510

Gaetano Pietro; 441-442

Galvano Lancia; 7; 9; 167

Garde, de la, Guillaume; 35

Garlon Pascasio, tesoriere; 449; 451; 454; 457; 464

Garufi Nicola; 297

Gattola Filardo, di Gaeta; 87; 375-386

Gattula Beulo, di Gaeta, capitano; 77; 327-328

Gattula Giacomo; 91; 93; 391

Gayano, de, Guglielmo, di San Severino; 109

Gaytano Pietro, miles; 112

- Gazo Antonio, segretario e consigliere regio; 119; 454; 472
 Gazone Chinardo, capitano delle flotta di Puglia e Abruzzo; 14
 Gennaro Antonio; 483
 Gentile di Cosenza; 9
 Gerace, di, Nicola, magister phisicus; 8; 27; 191
 Gerasimo; 60
 Geriao Guglielmo; 298
 Geria Nicola; 117; 123; 452; 455; 462-463
 Geria, de, Nicola; 27
 Gesualdo Luise, conte di Conza; 133
 Giacomo d'Aragona; 15-16; 18; 21; 160-162; 165
 Giacomo dell'Aquila; 67
 Giacomo della Marra; 110
 Giacomo delle Marche; 84;
 Giacomo di Borbone, conte della Marche; 84; 86; 151; 355-356; 358-359; 361-365
 Giacomo di Capua; 9; 68
 Giacomo di Castiglione; 9
 Giacomo di Maiorca; 44; 45
 Giacomo di Messina, di Seminara; 27
 Giacomo I d'Aragona; 13
 Giacomo II; 17-19; 144; 167; 356
 Giacomo III; 44
 Giacomo Perez; 14
 Giefroi Reanuat; 12
 Giorgio, figlio di Gregorio Lagodari; 11
 Giovanna d'Aragona; 136
 Giovanna I; 20; 26-41; 43-58; 61-63; 66; 79; 82; 147-148; 181; 192-199; 202-205; 209-213; 215-218; 221; 224-228; 230-231; 233; 235; 237; 239; 241; 243-249; 251-252; 255; 256-259; 261-262; 265-266; 2269; 272; 274; 279; 287; 298; 313
 Giovanna II; 26; 82-92; 94-95; 97; 100; 102-105; 111-112; 116-117; 130; 137; 145-149; 151-154; 248; 261; 336; 345-346; 348; 350-351; 353; 355-356; 358-359; 361-365; 367; 369-372; 375-379; 382-383; 387-391; 396; 402; 416-417; 420; 425; 427; 431; 436; 439; 441; 449; 453; 494; 500
 Giovanna la Pazza; 136
 Giovanni d'Angiò; 115-117; 360
 Giovanni II d'Aragona; 115
 Giovanni XXII, papa; 21; 22; 23; 24; 31; 176
 Giovanni XXIII, papa; 74; 76; 79; 81-82
 Giovanni, duca di Sora e Arce; 127
 Giovannuccio, archimandrita di Santa Maria di Terreti; 59
 Giraldo, arcivescovo di Reggio; 120
 Gira Ambrosio, sindaco; 390
 Gira Angelo; 94; 403
 Gira Silvestro, giudice; 400
 Gisso, de, Nicola, sindaco; 41; 218
 Goffredo de Loritello, conte di Catanzaro; 109
 Goffredo di Cosenza; 9
 Goffredo Malaterra; 60
 Gorasio, de, Nicola; 289
 Gotto, Nardo; 42
 Granaordei Bartolomeo, di Messina, sindaco; 43; 231-232
 Grassis, de, Baccelliero; 86; 152; 367-368
 Gregorio XI, papa; 51-52; 54
 Gregorio XII, papa; 73; 77
 Grigny, de, Egidio, gallico, governatore e capitano; 85; 87; 365-366; 378-386
 Grillo Giovanni, di Salerno, luogotenente del protonotaro; 180-181; 186; 188
 Grisone Antonio; 134
 Gualterio de Palearia, cancelliere; 59; 122
 Gualterio, figlio di Riccardo Monaface; 11
 Guglielmo di Piacenza; 10
 Guglielmo, arcivescovo di Reggio; 120
 Guglielmo, protopapa; 60
 Guglielmo, vescovo di Troia; 120
 Guglielmo, vescovo di Troyes; 22
 Guidalbis, de, Nicola, di Rimini; 123
 Guido di Sorrento; 108
- H**
 Harberti Guglielmo, arcidiacono; 104
 Hardouin, de, Giovanni; 99
 Hugerii Giacomo; 104
 Hispania, de, Martino, vicario dell'arcivescovo di Reggio; 102; 154; 435
- I**
 Illius Marco; 91; 93; 391; 400
 Illius Nicola; 94; 403
 Innocenzo VI, papa; 36; 38-39; 44; 47; 72
 Innocenzo VII, papa; 72-73
 Innocenzo VIII, papa; 127; 130
 Isabella di Lorena; 106
- J**
 Joda, de, Egidio, di Castrovillari; 25
- K**
 Kanizsai Janos, arcivescovo di Esztergom e arcicancelliere; 71
 Khair ad-Din (Barbarossa), signore di Algeri e Tunisi; 140
 Konrad von Landau (Lando); 47
- L**
 Ladislao d'Angiò-Durazzo; 2; 26; 62-63; 65-82; 84; 86-87; 91; 97; 104; 149; 150-151; 225; 256; 261; 276; 287; 298-300; 302-303; 305-309; 311; 313-317; 321-335; 337-346; 355; 363; 367; 369; 383; 388; 390; 401; 417; 427; 436
 Lamy Guglielmo; 28
 Lancia Corrado, cancelliere; 167; 169

Lancia Federico; 7; 9
 Larzone, de, Ruggero, castellano di Bova; 122
 Lascaris Costantino; 139; 521
 Leandro, de, Giovanni; 59
 Leandro, de, Guglielmo, notaio; 59
 Leandro, di, Giovanni; 11
 Leonardo di Giovanni, mercante veneto; 111
 Leonzio, archimandrita; 120
 Leopardo Giorgio; 131
 Leopardo, de, Giovanni; 91; 94; 390; 403
 Limons, de, Guido, castellano; 14
 Logoteta, de, Matteo de; 102
 Logotheta Enrico; 13
 Logotheta Nicola; 8
 Logotheta, de, Andrea, sindaco; 34; 41; 205; 207; 218
 Logotheta, de, Bartolomeo; 8-9; 13; 16
 Logotheta, de, Filippo; 68
 Logotheta, de, Giovanni; 8; 12
 Logotheta, de, Guglielmo; 8; 401
 Logotheta, de, Leucio; 12; 60
 Logotheta, de, Roberto, sindaco; 98; 417-418; 421
 Longastrea Gregorio; 21
 Longastrea, di, Margherita; 8
 Longastrea, di, Rainerio; 8; 12
 Lorenzo, de, Giacomo; 86; 91; 106; 359-360; 367-368; 391
 Lorenzo, vescovo di Siracusa; 121
 Lucchese (Lucense) Bonsignore; 11
 Ludovico (Luigi) II d'Angiò; 65; 67-76; 78; 97; 150; 245; 300; 305; 308; 312-314; 328; 336; 416
 Ludovico II d'Aragona; 31
 Ludovico II di Sicilia; 37
 Ludovico (Luigi) III d'Angiò; 90; 92; 95; 97; 99-106; 135; 153-154; 248; 358; 400; 402; 413; 416-417; 420-421; 423; 425-431; 435-436; 440; 490
 Ludovico il Bavaro; 25
 Ludovico, vescovo di Tolosa; 21; 173
 Luigi I d'Angiò; 38; 41; 46; 55-56; 58; 61-62; 65; 90; 103; 199; 221
 Luigi d'Ungheria; 28; 30-32; 35; 46; 55
 Luigi di Durazzo; 33; 36; 38-39; 44-45; 48
 Luigi di Sabran; 39
 Luigi di Taranto; 30-33; 35-42; 45-46; 57-58; 146; 199; 203; 210; 212-213; 216; 218; 221; 248; 256; 279

 Luigi il Grande, re d'Ungheria; 29-31; 52; 63
 Luigi XII; 133-134
 Luisa Fasanella; 69-70
 Lupo Pietro, di Cosenza, speziere; 100

M
 Machezeno Giuseppe; 92; 391
 Mailli, de, Henri; 12
 Malda Berlingero, castellano e viceconte; 117; 452; 457; 461
 Male de magistro Iohanne; 8
 Malgeri Giovanni Arrigo; 66
 Malgeriis, de, Antonio; 93-94; 395; 397; 402-403
 Malgeriis, de, Nicola; 93; 135; 486
 Malgerio Bartolomeo; 9
 Malgerio Giacomo; 9
 Malgerio Gregorio; 14
 Malgerio Nicola, giudice; 88; 383; 386; 400
 Malgerio, de, Bartolomeo; 9; 13
 Malgerio, de, Enrico; 13
 Malgerio, de, Guglielmo; 13
 Malgerio, de, Nicola; 13
 Malgerio, de, Nicola, sindaco; 486-487
 Malgerio, de, Pietro; 13
 Malliaco, de, Enrico; 10; 12
 Manfredi; 7; 13; 16
 Manuele, milite di San Giovanni Gerosolimitano; 58
 Maometto II, sultano; 126
 Marcafaba, Matteo, secreto; 122
 Marcovaldo di Anweiler; 121
 Margherita di Durazzo; 62-63; 65-68; 70-71; 82; 149; 172; 181; 217; 235; 248; 261; 287; 295-296; 298; 303; 306; 308-310; 320; 416; 420
 Margherita di Savoia; 100
 Margherita, figlia di Carnevario de Pavia; 12
 Maria d'Angiò, figlia di Luigi I; 71; 82
 Maria d'Enghien, contessa di Lecce; 72
 Maria, de, Giacomo; 110
 Maria, figlia di Filippo Filangieri; 27
 Maria, figlia di Luigi II; 72
 Mariconda Antonio, segretario; 481
 Marinis, de, Tommaso; 92; 391
 Marnai, de, Aubery; 12
 Marocellis, de, Onofrio; 92-93; 391; 400
 Maroldo, de, Antonio; 95
 Marseille, de, Henri de; 12
 Martino IV, papa; 16
 Martino V, papa; 89; 90; 92; 93; 94; 102; 395; 400-401
 Marzano Goffredo, conte di Squillace; 29
 Marzano Marino; 118; 462
 Marzano Tommaso, conte di Squillace; 21
 Massa, de, Pietro, di Gragnano, commissario regio, razionale della camera della sommaria; 63-64; 290-291; 295-297
 Massimiliano, imperatore; 133
 Matteo, arcivescovo di Capua; 121
 Maugerio Coletta, sindaco; 131; 133; 482-483
 Mauro Paolo; 93
 Mayrana Lancillotto (Lanzo), sindaco; 112; 135; 444-445; 486-487
 Mayrana, Stefano; 92-93; 391

Melacrino Pietro Angelo, figlio di Antonino; 123
 Mendoza, de, Bernardino, capitano generale dei
 triremi di Spagna, luogotenente e
 governatore del regno di Sicilia; 141; 521-
 522
 Merolinis, de, Gentile, di Sulmona; 61; 287;
 302; 369
 Messina, de, Giacomo; 27; 191
 Milano Baldassare, viceré in Capitanata; 134
 Mileto Mario, U.I.D., miles, sindaco; 135; 490;
 492
 Milo, de, Andrea, di Martorano; 25
 Minuccio, di, Giovanni, giurista; 48
 Mirabello, de, Nicola, notaio; 106
 Mirabello, de, Nicola, sindaco; 64;101; 296-
 297; 391; 431; 433
 Mirabello, de, Pietro; 93; 400
 Mirabello, de, Roberto; 93; 4000
 Mirollo, de, Bartuccio; 91; 481
 Moleti Giovanni, mastro razionale; 25; 183-185
 Moleti Giulia; 27
 Moleti Leone, gran siniscalco; 23
 Moleti Masio; 68; 298
 Moleti Paolo; 93
 Moleti Venuto; 58; 66; 288
 Molieres, de, Rigaut; 12
 Moncada, de, Guglielmo Raimondo IV; 440-
 441
 Mormile Annechino; 85
 Morosini Angelo, di Siena; 110
 Morosini Pietro; 89
 Mosolino Bernardo, sindaco; 140; 511
 Musolino Antonio, sindaco; 64; 66; 296-297
 Musolino Giovanni; 289
 Musolino, de, Guglielmo; 27; 191

N

Napoli, de, Pietro, milite, capitano; 42
 Nicastro, di, Cicco di Nicastro; 93
 Nicodemo, archimandrita di S. Maria di Terreti
 e S. Nicola di Calamizzi; 59
 Novient, de, Goberto; 10

O

Olzina Giovanni, segretario; 407; 412
 Onofrio, archimandrita del San Salvatore de
 Lingua Phari; 8
 Ordellaffi Giacomo, di Forlì; 79
 Orefice Giovanni, tesoriere; 138; 503
 Origlia Gurrello, logoteta e protonotario; 315;
 320; 324; 326-327
 Orsini Francesco, comandante di Napoli; 89
 Orsini Iacopo; 54
 Orsini Latino, legato di Pio II; 115

Orsini Paolo, capitano delle truppe pontificie;
 73
 Orsini Virginio; 127
 Ottone di Brunswick; 55-56; 66

P

Pagano Galeotto, marescalco e siniscalco; 70
 Pagano Nicola; 70
 Palaciolis, de, Poncio, capitano; 22-23
 Palearia, de, Mazzeo, di Salerno; 310
 Palmer Riccardo, inglese, vescovo di Messina;
 121
 Pane Pietro; 94; 403
 Pantaleo Giuliano; 93
 Papparone Martino; 58
 Papparone Roberto, sindaco; 58; 106; 288
 Pappacarbone Bartolomeo; 67
 Pappacarbone, de, Giovanni; 58; 288
 Pappo Nicola, abate, cantore; 298
 Perigaud, de, Nicola, segretario; 413; 418; 421
 Petit Goffedo; 13
 Petrafixa, de, Giovannuccio, giustiziere di
 Calabria; 49; 247; 249
 Petrucci Antonello, segretario; 447-448; 457;
 462; 464; 473
 Piccinino Iacopo; 115
 Pietro III d'Aragona; 13-14; 16; 18; 25; 106-
 107; 143; 160; 174
 Pietro IV d'Aragona; 40; 44; 51
 Pietro, conte d'Alarcon; 14
 Pietro, figlio di Gregorio Lagodari; 11
 Pio II, papa; 115; 118
 Pipino Giovanni, conte di Altamura e
 Minervino; 36; 38
 Pisanelli Vito; 134; 483
 Piscaria, de, Angelillo; 109
 Pisonibus, de, Bucio, di Roma; 53; 265-266
 Plancatone, de, Maggiore, secreto di Messina;
 122
 Plutina, de, Galgano; 9
 Plutino Tuccio; 91; 390
 Pontano Giovanni, segretario regio; 118; 473
 Porciletto Guglielmo; 10
 Porco Pietro; 42
 Porta, de, Marino, scrittore regio; 234-237
 Potenza, di, Angelo; 23
 Prignano Bartolomeo, arcivescovo di Bari; 54
 Prignano Francesco, gran camerario; 56
 Prothopapa, de, Bartolomeo; 289
 Prothopapa, de, Giovanni; 94; 404
 Protospataro Gregorio, di Gerace; 87-88; 378;
 380; 383
 Psillo Giovanni; 289
 Pueta Antonio; 289
 Pugliese Pietro; 25
 Pulano Giovanni, di Napoli; 52; 258-259

R

Randazzo, da, Giovanni; 31
Raynerio, de, Giacomo, abate di San Leonardo di Catanzaro; 109
Renato d'Angiò; 104; 106-107; 112; 155; 427; 430; 439
Riccardo Guarna; 8; 16
Riccio Pasquale, di Campli; 112
Rinaldo di Ypsigrò; 7; 9
Riso, de, Andrea, di Messina, sindaco; 49; 205-207; 243-244
Ristoris, de, Bartolomeo, di Firenze; 111
Roberto d'Angiò; 16; 19-26; 28-31; 33; 38-39; 41; 43-44; 66; 122; 144-146; 149; 169; 171-188; 190; 192; 197; 202; 213; 217; 230; 235-237; 239; 256; 269; 298; 310; 400; 417; 421; 430; 448-449
Roberto di Durazzo; 33
Roberto di Taranto; 29-31; 39; 44
Rota Giovanni; 97
Rouge, de la, Giovanni; 99
Ruffo Covella, duchessa di Sessa; 103
Ruffo di Calabria Carlo, conte di Sinopoli; 27; 88; 91; 95; 97; 106; 111; 152; 191; 360; 370; 390; 400-402; 412
Ruffo di Calabria Enrichetta; 109
Ruffo di Calabria Enrico; 27; 191
Ruffo di Calabria Giovanni, priore dell'abbazia di Sant'Eufemia; 106
Ruffo di Calabria Guglielmo, conte di Sinopoli; 28; 189-190
Ruffo Fulco; 12
Ruffo Giordano; 58; 364
Ruffo Nicolò, marchese di Crotona e conte di Catanzaro; 62; 75; 97; 316-317
Ruffo Pietro II; 8
Ruffo Pietro, conte di Catanzaro; 9; 12; 17; 19
Ruggero di Lauria; 15; 19; 167; 235
Ruggero II, conte di Calabria e Sicilia; 59; 119-120; 138-139; 510
Ruggero, arcivescovo di Bari e vicecancelliere; 27; 193-194; 196; 198
Russo Gregorio; 106

S

Saba Malaspina; 7
Sabbatino Francesco, di Bologna, giustiziere di Calabria; 49; 245-246
Sade, de, Giovanni; 313-314
Salerno, de, Marco, sindaco; 93-94; 395; 397; 402-403; 407-408
Salerno, di, Matteo; 8
Samano, de, Alfonso, chierico reggino, protopapa di Santa Maria la Cattolica; 138; 508-509
Sanchez, Alfonso, tesoriere generale; 138; 514

Sancto Niceto, de, Nicandro, magister, notaio; 11; 59
Sanginetto Filippo, conte di Altomonte; 28
Sanseverino Antonello, principe di Salerno; 133
Sanseverino Roberto; 127
Sanseverino Ruggero, conte di Mileto e Terranova; 43; 44; 147; 233-234
Sanseverino Tommaso; 62
Sanseverino Venceslao, duca di Venosa, conte di Tricarico e Chiaromonte; 68; 70
Sapuna Giorgio, notaio; 58; 288-289
Sartano, di, Perrello; 58; 288
Sartianus Giacomo, di Reggio, erario di Amendolea; 132
Sarzano, Perruccio; 128
Sasso Diatrigo; 13
Sasso Giovanni; 13
Sasso Gregorio; 13
Sasso, de, Angelillo, di Napoli; 55; 269-272
Sausier Symon; 12
Scanderbeg Giorgio; 115
Scorciatis, de, Giullio; 476
Scrignario Giulianello, di Napoli, erario; 80; 344-345
Sebastiano Egidio; 457
Seminara, di, Giovanni, detto la Fauca; 110
Sequet Raimondo, vescovo di Saint-Omer; 32
Serris, de, Andrea, notaio; 65
Sersale Bartolo; 108
Servo da Pavia; 8
Sforza Francesco; 108; 110-111; 115; 427
Sforza Isabella, duchessa di Milano; 132
Sforza Muzio Attendolo; 89; 94; 96; 369
Sgaraglione Antonio; 94; 403
Sgariglia Oddone, di Ascoli, capitano; 112
Sicilia, de (de Scilla), Nicola; 59
Sichimario Giacomo, scrittore regio; 252; 254
Sigismondo di Lussemburgo; 71
Signorino, Rainerio; 93; 400
Sinopoli, di, Orlando, sindaco; 64; 296-297
Sinopulo, de, Masio; 93; 400
Sirli, de, Tommaso; 75; 256
Siscar Francesco, viceré di Calabria; 111
Siscar Giovanni; 93; 97; 122; 397; 401-402
Sparella Loisio, sindaco; 101; 391; 431; 433
Spinelli Giovanni Battista; 134
Spinelli Niccolò, di Giovinazzo; 45
Stefano, archimandrita di Terreti; 59
Stephaniciis, de, Caterinella, figlia di Matteo; 70
Sterz Albert; 47
Strabone Scipione, di Napoli, capitano; 132
Summa, de, Baldo; 106
Summa, de, Luisetto, di Napoli governatore di Castrovillari; 128
Suppa Mario Suppa; 66
Suppa, Bernardino; 138

T

Tacy, de, Giovanni; 10
Taqi Basilio; 59
Tarsia, de, Antocius, sindaco; 133; 482-483
Tessitore Pietro, priore di San'Antonio di Rodez; 22
Theoprepo, de, Nicola; 11
Theopripio, de, Guglielmo; 8
Thetis, de, Marchisio, notaio; 27; 190-191
Thura, de, Blasius, di Benevento; 79
Toledo, de, Pietro, viceré; 137-138; 500; 502; 508
Tommaso, arcivescovo di Reggio; 120
Tosto Nicola; 116
Trentenaria, de, Roberto; 22
Tufo Giovanni; 484

U

Ugoth, de, Luigi; 69; 305
Ultrera, de, Giovanni, capitano; 96; 407-408
Urbano V, papa; 44- 48; 251; 298
Urbano VI, papa; 54-56; 58; 61-62; 64-65; 67; 291; 308
Ursino, de, Giovanni, logoteta e protonotaro; 276; 278; 281
Urso Napoleone, logoteta e protonotaro; 224

V

Valleguarnera, de, Vitale, luogotenente nel ducato di Calabria del viceré Giovanni Siscar; 93-94; 395; 402-403
Vallone Matteo; 7-8

Viana, de, Carlos; 115
Villaragut, di, Raimondo; 29
Visconti Ambrogio, figlio di Bernabò; 47
Visconti Bernabò; 39; 48
Visconti Filippo Maria; 94; 106
Vitaliano Francesco Nicola; 503
Viterbo, da, Pietro Paolo; 76
Vulcano Giuliano; 128

W

Wolff Ulrico, di Wolfurt; 32

X

Ximen Lopez, de Urrea, viceré; 112

Y

Yeria, de, Nicola; 27; 191
Yllio, de, Alberico, sindaco; 94, 98-99; 403; 417-418; 421
Yllis, de, Andrea, sindaco; 34; 205

Z

Zurulo Bernardo, logoteta e protonotaro; 330; 332; 334; 336; 339; 348
Zurulo Francesco, logoteta e protonotaro; 357-358; 360; 362; 366; 369; 371; 374
Zurulo Ligorio, logoteta e protonotaro; 20; 255-257; 259; 261; 264
Zurulo Martucio, di Napoli, capitano di Reggio; 68; 285; 287

Indice dei luoghi

A

Abruzzo; 15; 29; 33; 78; 87; 122-123; 127; 230; 309; 391; 422
Acerenza; 42
Acerra; 101
Acireale; 41; 43
Acquapendente; 88
Africo; 133
Aiello; 141; 159
Aix en-Provence; 12; 111; 321; 426; 437; 440; 450
Altamura; 39; 42; 121; 144; 176; 178; 185; 267; 487
Altomonte; 31; 101; 437
Amantea; 9; 30; 111; 135; 157; 195; 261; 450
Amendolea; 66; 70; 85; 131; 144; 153; 288; 302
Anagni; 18-20; 59; 61
Aquila, l'; 52; 74; 106; 139; 140; 206; 313
Arce; 140
Arles; 12; 81; 441
Assisi; 89; 206; 435
Atella; 52
Atri; 87; 122; 229; 254; 391
Augusta; 153; 531
Aversa; 31; 34-35; 54; 56; 67; 87; 104-105; 107-109; 111; 113; 117; 122; 169-170; 173; 253; 257; 366; 422; 426; 427; 430; 436-437; 439-440; 450; 459
Avignone; 49; 51; 57; 59; 132; 177-178

B

Bagnara; 23; 25; 39; 56; 58; 85; 98; 106; 122; 141; 153; 258-259; 264; 271; 332; 334; 369; 407-408; 411; 416
Barcellona; 18; 105; 116; 118-120; 123; 143; 148; 404; 490
Bari; 29; 36; 42; 57; 59; 68; 87; 123; 145; 176; 178; 184-185; 197; 204; 206; 222; 229; 231; 254; 257; 262; 267; 272; 279; 294; 298; 309; 312; 315-316; 313; 338; 344; 363; 366; 377-378; 386; 397; 422; 458-459; 462; 473; 486; 496; 505; 510
Barletta; 69; 71; 78; 121; 127; 312; 378; 510
Basilica di San Pietro; 7
Belcastro; 8; 70; 84; 118; 119; 121; 151; 290-291
Benevento; 7; 87; 104; 117; 126; 410
Bisceglie; 71
Bisignano; 8; 139; 150; 383; 439-440; 451
Bitonto; 75; 78; 139; 176; 178; 184-185; 206; 222; 315; 318; 338; 458-459; 462; 473; 483; 486; 492-493; 496; 501; 505; 510-512; 514

Bollita; 121

Bologna; 43; 52-53; 81; 88; 90-91; 117; 251; 453
Borgogna; 115; 426; 430
Borgo Epymello; 134
Borrello; 8; 294; 410
Bosnia; 78
Bova; 13; 65-66; 70; 85; 125; 130-131; 133-135; 144-145; 153; 159; 288; 302; 333; 464
Bovalino; 8
Briatico; 13; 410
Brindisi; 17; 78; 85; 87; 119; 240; 253; 259; 267
Bruzano; 13; 56; 58; 66; 85; 106; 135; 153; 264; 271; 288; 332; 334; 411; 416
Buda; 71-72

C

Calabria; 1-3; 7-11; 13-30; 32-37; 39-48; 52-54; 56; 60-61; 63-77; 79; 82-86; 89; 91-93; 95-111; 114; 117-123; 125-136; 138-142; 144-146; 148-151; 153-159; 164; 166; 173-174; 176; 179-181; 183; 186-187; 189-191; 193-196; 199; 201; 204; 208; 211; 214; 218; 220; 222-223; 230; 232; 237; 239; 241-242; 247; 249; 251; 253; 255; 258-260; 262-263; 283; 285; 288; 291-292; 294; 296; 298; 300; 302-303; 305-306; 310; 313; 318-320; 323-324; 328-329; 332; 335-336; 339-340; 344-346; 350; 352-353; 356; 358; 363; 366; 369-373; 375-376; 378; 380; 384; 387-388; 392; 395; 397; 399-400; 404; 406; 409-411; 415-417; 422; 426; 428; 430-431; 433; 435-437; 439-442; 446; 450; 452-453; 455; 460; 463; 465; 472; 475; 477-478; 488; 492-494; 502; 504; 506-507; 510
Calabromaria di Altilia; 119
Calanna; 9; 13; 16; 21-25; 66; 70; 85; 95; 153; 155; 289; 295-296; 302; 332; 375; 493
Calore; 7
Caltabellotta; 21; 34; 55; 157; 270
Campania; 40; 76; 122
Campli; 123; 267
Capitanata; 40; 43; 87; 145-146; 312
Capo Spartivento; 105
Capo Vaticano; 111; 411
Capua; 7; 9; 18; 20; 34; 36-37; 74; 94; 126; 130; 133; 175; 178; 184-185; 203-204; 296; 362-363; 369; 458; 493
Caramanico; 122
Cariati; 8; 497
Carrufo; 122-123
Casalnuovo (Casale San Pietro, Frascineto); 76
Cassano; 42; 426

Castel dell'Ovo (Napoli); 43; 57; 61; 72; 77; 94; 100; 106; 254; 268; 272; 275
Castelcapuano (Napoli); 94; 100; 104; 113; 253
Castellace; 133
Castellammare; 54; 102; 183; 251; 265
Castellane; 12
Castelnuovo (Napoli); 33; 36; 46; 57; 61; 94-96; 104; 106; 226; 268; 328; 335; 340; 344; 349-350; 352; 356; 358; 371; 375; 378; 383; 386-387; 392; 395; 397; 462
Castelvetere; 120; 436
Castrovillari; 16-17; 28-29; 42; 71; 75-77; 101; 111; 118; 141; 231; 363; 369; 411; 426; 430; 437; 453; 458; 483
Catalogna; 18; 20
Catania; 18; 34; 39; 41; 43; 168; 453
Catanzaro; 10; 13; 18; 68; 83; 101; 107; 118-121; 128; 136; 154; 323; 363; 460; 526
Catona; 12-15; 21-25; 30; 493
Ceccano; 35
Ceprano; 7
Cesaraugusta (Zaragoza); 105; 404; 415
Chartres; 31
Chiaromonte; 39; 75; 77; 121; 142
Chieti; 122
Cirò; 118-119; 128
Civitella; 122
Conza; 146; 366
Corfù; 99
Corsica; 116
Cosenza; 8; 10; 28-29; 101; 107; 109-112; 114; 118; 120; 122; 133; 146; 253; 305; 315; 318; 426; 430; 433; 437; 439-441; 445; 450; 483; 492; 496
Crepacore; 119; 121
Croazia; 69; 78
Crotone; 16; 29; 70; 79; 83-84; 107; 118-119; 121; 141; 154; 151; 262; 298; 300; 321; 323; 409; 462

D

Dalmazia; 78
Diano (Teggiano); 146
Drosi; 9; 131; 152

F

Falconaria; 20
Firenze; 42; 52; 56; 59; 80-82; 85; 88-89; 91; 99; 101; 111; 116; 122; 138; 140; 258-259; 264; 315; 323; 426; 437; 441; 450
Fiumara di Muro; 16; 21; 23; 66; 70; 85; 100; 144; 153; 288; 302; 399; 487; 493
Foggia; 12; 17; 121; 124; 132; 134; 140; 178; 185; 206; 454; 493; 496-497; 501; 505; 510; 512; 514

Francia; 18; 35; 50; 59; 76; 80-82; 84; 107; 109-111; 116; 147
Frascineto; 76

G

Gaeta; 18; 35-36; 73; 75; 77; 84; 86; 96; 102; 106; 116; 145; 152; 155-156; 178; 185; 197; 206; 229; 231; 262; 283; 294; 309-310; 312-313; 315; 318; 323; 335-336; 338; 349; 352; 363; 366; 372; 384; 386; 392; 409; 413; 451
Gagliano; 20
Gallipoli; 10; 483
Gand; 150; 500
Garrufo; 123
Genicocastro (Belcastro); 8
Genova; 51; 69; 89; 104; 116; 127; 147; 176; 391
Gerace; 8-9; 11; 30; 42; 96-97; 101; 102; 123; 144; 155; 185; 198; 386; 391-392; 400; 404-405; 409-410; 436; 446; 451
Gioia; 15; 135
Giovinazzo; 50; 378; 462
Gragnano; 70; 296; 298; 302-303; 391; 397
Granada; 146
Gravina; 78; 187; 178; 185
Guardia; 121

H

Hampton; 153; 518

I

Ischia; 105; 114; 127; 147

L

Lagonegro; 16
Lazio; 81; 88-89
Le Castella; 119
Lecce; 37; 80; 206; 323; 331; 338; 363; 391; 458-459; 462; 473; 483; 492-493; 496-497; 501; 512; 514
Lentini; 9; 40
Linguadoca; 61
Lipari; 34; 98; 410
Liri, fiume; 7
Lombardia; 74
Lucera; 22; 135; 253; 261; 331; 363; 372; 378; 391; 440

M

Manfredonia; 70; 78; 93; 410
Mantova; 99

Marsiglia; 12; 34-35; 81; 105; 147; 318; 320-321
 Matera; 20; 42; 121
 Mazara; 143
 Melicuccà; 106
 Mesa; 12; 16; 19; 24-25; 48; 65-66; 70; 131-132; 163; 168; 243; 288; 302; 334
 Messina; 3; 8-10; 12; 14-15; 17; 20-23; 25; 30; 32; 34; 39; 41; 43-48; 53; 55-56; 64; 66; 75; 100; 103; 107; 109-110; 131-134; 143; 148-149; 152; 157-158; 160-161; 166; 168; 170-171; 174; 176-179; 181-182; 216; 218; 222; 231; 237; 243; 249; 257; 261-262; 270; 285; 293; 399; 409; 411; 433; 453; 458; 479; 487; 490; 502; 504-505
 Milano; 51; 104-105; 116-117; 127; 138; 140; 145-146; 450
 Milazzo; 40; 124; 453
 Mileto; 29-30; 36; 47-48; 102; 148; 153; 160; 203; 239; 241; 243; 409; 502-503
 Molfetta; 119; 121; 123; 267; 318; 378; 383
 Molise; 15
 Mondragone; 130; 464; 472
 Monopoli; 78; 96; 222; 253; 262; 294; 313; 318; 331; 338; 363; 386; 391; 422; 440; 459; 462; 472; 483; 486; 492-493; 496-497; 510; 512; 514
 Montalto; 16; 64
 Monte Sant'Angelo; 38; 78
 Montebello; 85; 153
 Montefiascone; 88
 Monteleone; 8; 29; 107; 111; 114; 121; 181-183; 410; 426; 437; 450
 Morano Calabro; 16-17; 76-77
 Motta Anomeri (Mesanova); 85; 97; 100; 106; 128-129; 153; 155-156; 387; 390; 407; 409; 410; 416; 453-454; 459-460; 464
 Motta Brancaleone; 86; 164
 Motta di Muro; 24-26
 Motta di San Quirillo (San Cirillo); 86; 102-103; 106; 110; 112; 153; 156; 329-330; 404; 411; 413; 416; 436
 Motta Rossa (Belliloco); 85; 97; 100; 128-129; 166-167; 387; 390; 399; 416; 453-454; 459-460; 464
 Motta San Giovanni; 85; 153
 Motta Santa Lucia; 120
 Muro; 61; 491; 493

N

Napoli; 1; 3; 5; 7-8; 11-12; 14; 16-19; 21-26; 28-57; 59-62; 64; 66-72; 74-77; 79-82; 84-91; 93-96; 98-100; 102; 104; 106-107; 109; 111; 113-115; 117-123; 125-128; 130; 135; 139-141; 143-150; 154; 157; 160; 162; 164; 173-181; 185-193; 196; 198-201; 203-204; 206-208; 210-211; 213-214; 216; 220-223;

225-226; 229-243; 245; 247; 249; 251; 253; 256-258; 260-261; 263-265; 267-268; 270-272; 275-276; 278-280; 282-283; 285; 288-389; 291; 293-294; 296-298; 302; 305-307; 313; 315; 318; 320; 322-324; 328-329; 331-336; 338-340; 342; 344-346; 348-350; 352-354; 356; 358; 361-364; 366; 368-369; 371; 373-375; 377-380; 383-384; 386-387; 391-392; 395; 397; 400; 415; 422; 430; 440; 446; 449-450; 453; 458-460; 462-463; 465; 472-473; 475; 477; 483-484; 486; 488; 492-494; 496-497; 499; 506-508; 510-512; 514

Nardò; 22; 76; 240; 312

Neto, fiume; 118

Nicastro; 15; 16; 18; 102; 493

Nicotera; 8; 13; 16; 26; 29; 66; 101; 451

Nizza; 12; 34; 153

Nocara; 121

Nocera; 25; 54; 61; 68-69; 78; 150; 229; 253-254; 514

Nola; 104

O

Oltre Mesa; 16; 19; 163; 168

Oppido Mamertina; 10

Orvieto; 53; 88; 89

Ostia; 82; 315

Ostuni; 37; 95; 178; 185; 197; 262; 312; 362; 366; 459; 462; 486; 492-493

Otranto; 85; 138-139; 145

P

Padula; 484

Palazzo San Gervasio; 78

Palermo; 10; 14; 18-19; 26; 39-40; 43; 65; 123-124; 134; 157; 271; 404; 442; 451; 453

Palizzi; 66; 70; 85; 164; 288; 302

Pellaro; 16

Pentedattilo; 13; 22; 26; 66; 70; 85; 91; 100; 113; 130; 164-165; 262; 288; 302; 353; 399; 454

Pescina, nella Marsica; 53

Pietramelara; 145

Pisa; 80-82; 321; 453

Pizzo; 141

Pomigliano; 104

Pont-Saint-Esprit, in diocesi d'Uzès; 81

Porto Venere; 81

Provenza; 11; 13; 30; 34-35; 38; 45; 48; 50; 59; 61; 76; 81-82; 111; 117; 127; 156; 165; 268; 321; 437

Puglia; 7; 15; 18; 20; 36; 39; 42-43; 68; 71; 76-79; 85; 127; 145; 146; 320

Q

Quisisana di Castellammare di Stabia; 54; 57;
255; 265

R

Reggio Calabria; *passim*

Rende; 16

Rimini; 84; 135

Roccabernarda; 118-119; 121

Roma; 2-3; 5; 8; 24; 35; 52-53; 58; 61; 79; 80-
82; 84; 88-90; 92; 98; 139-140; 154; 161;
165; 251; 271; 298; 358; 441; 450; 493

Rossano; 29; 101; 113; 127; 139; 366; 372; 383;
404; 409

S

Salerno; 8; 15; 38; 52; 78; 103; 113; 117; 140;
146; 163; 185; 197; 231; 254; 262; 267; 272;
309-310; 315-316; 318; 404; 406; 411-412;
414; 417

Sambatello; 16

San Bartolomeo di Trigona, abbazia; 30

San Chirillo; 86; 153

San Fabiano; 122

San Felice Circeo; 84

San Francesco dei frati minori, convento di
Reggio; 103

San Germano; 7; 82

San Giorgio de Enchia; 66

San Giovanni in Laterano a Roma; 7

San Leonardo di Catanzaro; 120

San Lorenzo; 71; 75; 85; 113; 130; 164; 313;
315; 437; 454; 464

San Mariano, presso Perugia; 53

San Martino; 15; 52; 133

San Niceto; 12-13; 16; 19; 24-25; 65-67; 70; 85-
86; 95; 162; 164; 166; 174; 179; 288; 291;
302; 335; 375

San Nicola dei Drosi; 131

San Nicola di Calamizzi, abbazia; 65; 372

San Nicola di Drosi, abbazia; 8

San Pancrazio di Scilla, abbazia; 132

San Salvatore de Lingua Phari; 8; 17; 22; 26;
66; 131; 270

San Severo; 22

San Vitale, monte; 7

Sant'Agata; 9; 13; 16; 19; 32; 36-37; 46-47; 50;
65; 67; 85; 95; 117; 130; 159; 164; 166; 174;

179; 199-200; 202; 230-231; 242-243; 247;
262; 270; 332; 334; 370; 378; 445; 451; 464

Sant'Antonio di Reggio, chiesa; 234; 238

Sant'Eligio di Napoli, chiesa; 57; 268

Santa Maria di Molochio, abbazia; 102

Santa Maria di Terreti, abbazia; 65

Santa Maria la Cattolica di Reggio; 151-152;
520; 522

Santa Maria Nova di Palermo; 134

Santa Severina; 118-119; 128

Santi Quaranta, monastero di Reggio; 479

Sardegna; 21; 99

Sarno; 22; 127; 459

Satriano di Lucania; 54

Scacciotti, di, vallone; 103; 167; 238; 405

Scilla; 3; 22-23; 25-26; 65; 85; 98; 117; 119;
131; 132; 164

Seminara; 8; 10; 13; 29-30; 42; 120; 122; 131;
135; 436

Sessa; 79; 113; 130; 145; 409; 441

Sicilia; 7; 10; 14-15; 17-18; 20-23; 26; 28-29;
31-32; 34; 37; 39-40; 42-44; 46-48; 55; 57;
64-65; 70; 73-75; 77; 81; 83; 96; 98; 100;
103; 105-106; 108; 113-114; 117; 124; 128;
131-132; 134; 143; 149; 151; 153-155; 157;
159; 162-163; 167-168; 171; 174; 176-177;
179; 182; 184-185; 187; 189; 194; -197; 200-
203; 207-210; 212; 214; 217-219; 221; 225;
227; 229; 231; 233; 237; 240-243; 248; 250;
252-253; 256; 258; 260; 262; 265-266; 268;
271; 273-274; 276; 279; 282-283; 286; 290-
291; 293-294; 296; 299; 302; 305; 307; 309;
311; 313; 317; 320-321; 323-324; 326; 329-
331; 333-334; 349; 373-374; 377; 388; 397;
411; 415; 421-422; 426-427; 431; 433; 435;
460; 462; 464; 466; 474; 476; 483; 497; 510;
513; 515-516

Siena; 53; 80; 81; 89; 121

Sila; 41

Sinopoli; 13; 26; 29-30; 71; 93; 95; 97-98; 100;
103; 105; 107; 117; 122; 159-160; 165-168;
193-194; 367-368; 375-376; 378; 395; 397;
399; 405; 407; 410; 422; 493

Siracusa; 40; 133

Solano; 86; 164

Sora; 140; 145

Spoletto; 133

Squillace; 7; 18; 23; 32; 410; 462; 493; 497

SS. Quaranta, abbazia; 144; 487

Stigliano; 78; 121

Stilo; 8; 111; 150; 151; 410; 411; 514-515

T

Tacina, fiume; 120

Taranto; 17; 22; 31; 33-36; 38-46; 48-51; 55;
63-64; 76; 80; 83; 87; 93; 95; 99; 113; 127;
145; 159; 203-204; 207-208; 210; 214-218;

220-223; 226; 232; 235; 240; 254; 262; 280;
285; 320; 331; 338; 362; 372; 483; 492; 505;
514
Tarascona; 12
Teano; 83; 130; 333; 323
Teramo; 122-123; 229; 254
Terlizzi; 35; 71
Terra d'Otranto; 74; 76; 80; 85; 87; 262; 298;
496
Terra Giordana; 8; 42; 54; 84; 426
Terracina; 126
Terranova; 15; 47; 48; 122; 133; 160; 239; 241;
243; 410; 436; 494
Terreti, abbazia; 12
Tiriolo; 119; 120
Tito; 121
Todi; 88-90
Torbido, fiume; 103; 167; 405
Tordino, fiume; 122
Torre di Marina di Salso; 66
Toscana; 40; 74; 80-81; 89; 116; 138-139
Trani; 22; 96; 121; 187; 189; 196; 222; 232;
241; 257; 272; 282; 294; 313; 315; 331; 338;
363; 366; 391; 422; 458-459; 462; 473; 483;
486; 492-493; 496-497; 501; 510; 512
Trentola; 122
Tricarico; 75; 77; 437
Trinità di Gaeta; 102
Tripergole; 85; 87; 339-341
Troia; 127; 130; 132
Tropea; 8-9; 16; 29; 39; 42; 101; 106-107; 118;
121; 135; 153; 404; 410

Tuscania; 88

U

Umbria; 81; 88-89

V

Val di Crati; 8-9; 42; 54; 84; 426

Valencia; 18; 106; 416

Valladolid; 148; 490; 494

Valle Tuccio; 9; 26; 66; 70; 85; 131; 164; 288;
302

Vasto; 154

Venezia; 34; 88; 99; 110; 116; 139; 142-143;
145; 146; 168; 170; 409; 437; 487

Venosa; 75; 77-78; 113; 312

Vibo; 128; 183

Viterbo; 84; 88

Volturno; 7

W

Worms; 149-150; 498

Z

Zagabria; 69; 71

Zara; 78

Indice generale

Introduzione.

La Biblioteca Pietro De Nava di Reggio Calabria e il fondo pergamenaceo p. 1

Capitolo I. Reggio da Carlo I d'Angiò alla guerra del Vespro

1. Le vicende di Reggio nel passaggio dagli Svevi agli Angioini: tra rivolte, confische e francesizzazione p. 7

2. Allo scoppio della guerra del Vespro p. 13

3. Il dominio aragonese sulla città: i privilegi dell'infante Giacomo e di Federico III p. 15

Capitolo II. Gli anni di Roberto d'Angiò: dal vicariato al regno

1. La fine della guerra del Vespro e il ducato di Roberto d'Angiò in Calabria p. 20

2. Il regno di Roberto d'Angiò: Reggio tra Angioini, Aragonesi e Papato p. 21

3. I privilegi di re Roberto d'Angiò alla città e le interferenze del conte di Sinopoli p. 24

Capitolo III. Il regno della regina Giovanna I

1. I primi anni della regina e i privilegi alla città di Reggio (1343-1345) p. 28

2. La spedizione di Luigi d'Ungheria p. 30

3. Il regno di Giovanna I e Luigi di Taranto p. 33

4. Dopo la morte di Luigi di Taranto p. 41

5. Le Compagnie di Ventura p. 46

6. Gli ultimi anni del regno di Giovanna I p. 51

Capitolo IV. Il regno di Carlo III di Durazzo

1. L'ascesa al trono di Carlo III p. 58

2. L'itinerario di Carlo III in Calabria e la fine del suo regno p. 63

Capitolo V. Il regno di Ladislao d'Angiò-Durazzo

1. I primi anni di re Ladislao p. 66

2. Reggio tra Ladislao di Durazzo e Luigi II d'Angiò p. 68

3. Il regno di Ladislao dal 1404 al 1414 e i privilegi alla città di Reggio p. 71

Capitolo VI. Gli anni della regina Giovanna II d'Angiò

- 1. L'inizio del regno di Giovanna II p. 83**
- 2. Il regno Giacomo de la Marche e dei francesi al governo p. 84**
- 3. L'allontanamento di Giacomo e i privilegi della regina a Reggio p. 86**
- 4. Alfonso d'Aragona è associato al trono p. 91**
- 5. Luigi III d'Angiò duca di Calabria e coregnante p. 95**
- 6. La morte di Luigi III e la fine del regno di Giovanna II p. 103**

Capitolo VII. Reggio negli anni di Alfonso V d'Aragona

- 1. La conquista aragonese del Mezzogiorno: gli esordi di Alfonso il Magnanimo ...p. 106**
- 2. La rivolta di Antonio Centelles e l'itinerario di Alfonso in Calabria (1444-1445) p. 108**
- 3. L'occupazione aragonese della Calabria e la fine del regno di Alfonso. I privilegi regi alla città di Reggio p. 111**

Capitolo VIII. Reggio al tempo di Ferdinando I d'Aragona

- 1. Re Ferrante e la ribellione del 1459 p. 115**
- 2. Gli ultimi scontri tra Aragonesi e Angioini. I privilegi di re Ferdinando I alla città di Reggio p. 116**
- 3. Note sulla giurisdizione dell'arcidiocesi di Reggio sulla terra di Bova dai Normanni al XV secolo p. 119**
- 4. Gli statuti dell'università di Reggio p. 123**
- 5. Gli ultimi anni di regno di re Ferrante p. 126**

Capitolo IX. Reggio da Alfonso II d'Aragona a Federico d'Aragona

- 1. Gli anni di regno di Alfonso II p. 130**
- 2. Gli anni di regno di Ferdinando II p. 132**
- 3. Il regno di Federico d'Aragona p. 133**

Capitolo X. Da Ferdinando III a Carlo V: gli anni del Vicereame

- 1. Gli anni di regno di Ferdinando III p. 135**
- 2. Il regno di Carlo V e l'inizio del vicereame p. 136**
- 3. Note sul diploma di re Ruggero II del 1112 al protopapato di Reggio p. 138**

Capitolo XI. Da Filippo II a Filippo III

- 1. I diplomi alla città di Reggio di Filippo II e III p. 140**

Conclusioni p. 142

Criteri di edizione p. 158

Documenti p. 160

Bibliografia

- 1. Fonti p. 528**
- 2. Strumenti e Repertori p. 528**
- 3. Studi p. 538**

Indice dei nomi p. 554

Indice dei luoghi p. 562

